

ATTI
DEL
PARLAMENTO SUBALPINO
SESSIONE DEL 1855-56

(V LEGISLATURA)

dal 12 novembre 1855 al 14 giugno 1856

RACCOLTI E CORREDATI DI NOTE E DI DOCUMENTI INEDITI

DA

GALLETTI GIUSEPPE E TROMPEO PAOLO

Vol. V.

UNICO DELLE DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

dal 12 novembre 1855 al 14 giugno 1856

ROMA 1872

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

PALAZZO DI MONTECITORIO

PROPRIETÀ LETTERARIA

DISCUSSIONI

DEL

SENATO DEL REGNO

SEDUTA REALE D'APERTURA DELLA SESSIONE 1855-56

DEL

PARLAMENTO NAZIONALE

NEL PALAZZO MADAMA IN TORINO

12 NOVEMBRE 1855

86 -

Questa mattina è stata aperta la Sessione legislativa.

Alle 9 le gallerie del Senato del regno erano aperte al pubblico ed alle persone munite di biglietti, ed in pochi minuti l'Aula era piena zeppa di gente.

Pochi momenti prima delle 10 il corpo diplomatico intero in grande uniforme occupava la tribuna che gli era destinata. Alle 10 precise, il suono dei tamburi annunciava l'arrivo di Sua Maestà il Re e quindi la deputazione del Senato condotta dal marchese Alfieri, presidente (1), e quella della Camera elettiva, condotta dal commendatore Bertini, presidente d'età (2), ed i ministri si recavano ad incontrare la Maestà Sua.

Il fragore degli applausi con cui la guardia nazionale e la popolazione festeggiavano S. M. si ripercuoteva nell'Aula la

(1) Non fu possibile, per ricerche che i compilatori abbiano fatte, di trovare la nota dei componenti questa deputazione.

(2) Vedi volume III, 1° delle *Discussioni della Camera dei votati* per la Sessione del 1855-1856 a pag. 1.

quale alla sua volta rimbombava degli stessi unanimi e cordiali evviva allorché faceva la sua entrata Sua Maestà il Re accompagnato da Sua Altezza Reale il principe di Carignano, dai ministri, dalle due deputazioni e dalla sua casa militare.

Quando gli applausi sono cessati, il ministro dell'interno, d'ordine di Sua Maestà, ha invitato i senatori ed i deputati a sedere: ed allora si è fatto religioso silenzio. Sua Maestà il Re con commozione visibile ha letto il seguente discorso (3).

Terminata la lettura del discorso, il ministro dell'interno, dopo avere presi gli ordini del Re, ha dichiarato aperta la Sessione legislativa del 1855, ed allora l'adunanza si è sciolta.

Sua Maestà il Re è stato salutato al suo ritorno dagli stessi evviva cordiali e reiterati con cui era stato accolto all'arrivo. (*Gazzetta Piemontese*)

(3) Vedi volume predetto, pagina 1; e volume dei *Documenti* della Sessione medesima, pagina 1.

TORNATA DEL 13 NOVEMBRE 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza — Comunicazione dei decreti reali di nomina del presidente e dei vice-presidenti del Senato — Allocuzione del nuovo presidente — Appello nominale — Proposta del senatore Di Castagnetto in ordine alla risposta al discorso della Corona — Presentazione di un progetto di legge concernente la tassa dell'interesse.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane.
(Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, della guerra, e di grazia e giustizia.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. A tenore del nostro regolamento prego i senatori Riva, Di San Martino, Ricci e Sauli Francesco, che credo essere i più giovani fra noi, a volere assumere l'ufficio di segretari.

(I quattro nominati senatori prendono un tal posto.)

Darò ora comunicazione dei decreti reali di nomina del presidente e dei vice-presidenti del Senato.

« Sulla proposta del ministro dell'interno;

« Sentito il Consiglio dei ministri,

« Abbiamo nominato e nominiamo il cavaliere di gran croce, presidente capo, senatore marchese Cesare Alfieri Di Sostegno a presidente del Senato del regno per la prossima Sessione legislativa del corrente anno 1855. Il ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente, ecc. »

« Sulla proposta del ministro dell'interno;

« Sentito il Consiglio dei ministri,

« Abbiamo nominato e nominiamo il cavaliere di gran croce, vice-presidente al Consiglio di Stato, senatore Luigi Des Ambrois Di Nevache a vice-presidente del Senato del regno per la prossima Sessione legislativa del corrente anno 1855. Il ministro predetto, ecc. »

« Sulla proposta del ministro dell'interno;

« Sentito il Consiglio dei ministri,

« Abbiamo nominato e nominiamo il cavaliere di gran croce, primo presidente, secondo presidente della Corte di cassazione, senatore conte Giuseppe Siccardi a vice-presidente del Senato del regno per la prossima Sessione legislativa del corrente anno 1855. Il nostro ministro predetto, ecc. »

Della comunicazione di questi decreti io do atto, in nome del Senato, al Ministero.

Signori senatori, se io non mi sento del tutto affiduciatosi nell'assumere oggi l'alta incombenza, che dalla grazia del Re mi viene commessa, egli è singolarmente perchè so bene come l'elezione del principe da sè sola raccogliendo l'effetto alla vostra benevolenza. Ora questa benevolenza vostra è, io non esito a dirlo, il più fermo, il più sicuro sussidio che

possa avere quella dignità di che mi trovo per grandissimo onore insignito, e che ha per principale attributo di assicurare la libertà, la regolarità e la gravità delle vostre discussioni, acciò sia nella sua integrità mantenuta l'autorità delle deliberazioni del Senato, la quale per tanto concorre a procacciare credito e quindi efficacia alle leggi.

Non è certamente che io mi dissimuli, o signori, il giusto desiderio che deve rimanere in voi di quell'ampiezza di dottrina, di quella luminosa vivacità di concetto, di quella facilità e felicità di parola cui vi aveva abituati l'illustre personaggio che mi ha preceduto su questo Seggio. Ma io spero che la memoria, che conservate della benemerita del predecessore, non farà che venga meno la benevola cortesia che già vi piacque dimostrare le tante volte al successore. Io confido che la vostra fiducia e la vostra assistenza non sarete per negare a chi francamente le invoca, acciò l'opera sua troppo non dialecca alla sapienza ed all'elevatezza di quest'Assemblea gelosa sempre di dar l'esempio della divozione al Re e dell'amore di quella patria, che è nostra più cara speranza sia sempre libera, prospera e gloriosa. (*Bene! bene!*)

Mi è poi sommamente rincrescevole che il primo ufficio che mi tocca di compiere presso al Senato sia quello di ricordargli le dolorose perdite che ha fatto nel tempo trascorso dalla chiusura dell'ultima Sessione alla Sessione presente; voglio dire dell'onorevole avvocato Basso al quale voi facevate poc'anzi così benevola accoglienza; e dell'ottimo conte di Bagnolo che avevate eletto a segretario, uomo di tanto merito e di tanta modestia; ed in principal modo poi del rispettabilissimo conte Collet, al quale già in altro luogo si è data degna e dovuta lode, encomiandosi in lui il magistrato illuminato, indefesso ed integerrimo, che salì ai sommi onori dell'ordine suo, e vi lasciò esempi preclari di virtù. Io ricorderò solamente quella robusta ed ingenua sua probità, e quella bontà dell'animo suo, e quella illibatezza di proposito che lo rendevano caro e venerato presso tutti noi; e noi serberemo lunga memoria della parte che egli ebbe nel primo avviarsi delle adunanze di quest'Assemblea, cui primo fu chiamato a presiedere; ufficio che egli adempiva unendo un certo che di paterno all'esercizio dell'autorità presidenziale.

In conseguenza di queste perdite il numero legale del votanti verrebbe ad essere di 54, essendo 106 i senatori che hanno prestato il giuramento.

Prego uno dei segretari di dare lettura del processo verbale dell'ultima adunanza della Sessione passata.

(Il segretario provvisorio senatore Di San Martino dà lettura del verbale dell'ultima tornata della scorsa Sessione.)

Non essendovi osservazioni sul verbale testè letto, questo si avrà per approvato.

Ora, prima occupazione del Senato dovrebbe essere il provvedere alla costituzione degli uffizi, dei questori e dei segretari, ma purtroppo il numero legale dei senatori non è compiuto, e ciò è tanto più rincrescevole in quanto sarebbe stato a desiderare che si fosse potuto dare compimento a questo primo uffizio acciò si fosse anche proceduto alla nomina della Commissione destinata a preparare la risposta al discorso della Corona.

Se il Senato crede, si farà l'appello nominale per constatare la presenza dei senatori che si trovano in quest'Aula, e quindi si prenderà quella determinazione che il risultato dell'appello renderà possibile nelle circostanze d'urgenza in cui ci troviamo:

(Il senatore Di San Martino, ff. di segretario procede all'appello nominale.)

L'appello nominale ha dimostrato, che sono quarantasei i senatori presenti: ne mancherebbero dunque otto a compiere il numero voluto, e, come diceva, ciò è tanto più rincrescevole in quanto occorreva di procedere senza dilazione alla nomina della Commissione per la risposta al discorso della Corona.

Ora tocca al Senato di vedere come possa a questo provvedersi in modo decoroso e celere nello stesso tempo.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

È certamente da lamentare che il Senato alla prima delle sue deliberazioni non possa trovarsi in numero, ma credo altresì che sia assolutamente urgente di provvedere all'indirizzo in risposta al discorso della Corona, e però parmi non potrebbe esservi inconveniente qualora il Senato delegasse il suo presidente a presentare un progetto di risposta, il quale poi sarebbe letto al Senato quando si troverà in numero; e così si compierebbe esattamente a quanto prescrive il regolamento, mentre intanto urge che quest'atto sia ultimato senza ritardo:

PRESIDENTE. La proposta del senatore Di Castagnetto tenderebbe ad affidare all'uffizio della Presidenza la preparazione dell'indirizzo da presentarsi a Sua Maestà, il quale

poi sarebbe, ben inteso, sottomesso all'approvazione del Senato.

Veramente non essendo il Senato in numero, io non potrei mettere a deliberazione tale proposta, ma siccome pare che, nel caso d'urgenza in cui ci troviamo, questo forse sia il solo modo di provvedere senza discapito all'obbligo cui vogliamo soddisfare, se non viene fatta osservazione in contrario, l'uffizio della Presidenza si terrà per investito di questo mandato di fiducia, cui procurerà di soddisfare nel miglior modo che per lui si possa.

Per conseguenza stessa del mandato commesso all'uffizio della Presidenza, che l'indirizzo da proporsi debba rivestire la forma semplicemente di un omaggio a Sua Maestà, e ringraziarla delle cordiali espressioni che egli ha usate verso il Parlamento.

Siccome non sorgono obiezioni, riterò anche a questo riguardo il Senato per assente.

PROGETTO DI LEGGE PER RIFORMA DELLA TASSA DELL'INTERESSE.

DE FORNARA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola per presentare un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE FORNARA, ministro di grazia e giustizia. Benchè il Senato non sia in numero, credo di poter presentare il seguente progetto di legge concernente la tassa sull'interesse. (Vedi vol. Documenti, pag. 5.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro della presentazione del progetto di legge testè indicato.

Siccome non mi pare abbastanza probabile che il numero legale dei senatori possa compiersi nel giorno di domani, lo interrogo il Senato se vuole rannunziar giovedì alle due.

Non facendosi osservazioni, i senatori presenti si terranno convocati per giovedì alle due, e sarà cura dell'uffizio della Presidenza di farne pervenire avviso agli altri membri assenti.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 15 NOVEMBRE 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sorteggio e costituzione degli Uffici — Lettura del verbale di deposito negli archivi del Senato dell'atto di morte di S. A. R. il duca del Genevese — Nomina dei due questori, e dei quattro segretari — Installazione dell'Ufficio definitivo del Senato — Relazione sui titoli d'ammissione del nuovo senatore De Foresta, e suo giuramento — Lettura del progetto di risposta al discorso della Corona — Approvazione immediata del medesimo — Estrazione a sorte dei membri della deputazione incaricata di presentare l'indirizzo a S. M.*

La seduta è aperta alle ore 5 1/2 pomeridiane.

DE SAN MARTINO, segretario provvisorio, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

(Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, ed in ultimo anche quello di grazia e giustizia.)

PRESIDENTE. Il Senato trovandosi in questo momento nel suo numero legale, deve procedere avanti tutto, per mezzo di squittinio di lista, alla nomina dei due questori e dei quattro segretari; io prego quindi gli onorevoli senatori a voler formare due distinte schede, scrivendo sopra l'una i nomi dei quattro segretari, e sull'altra quello dei due questori.

(Si procede all'appello nominale, ed i senatori depongono nelle urne a ciò destinate le loro schede.)

Estrarrà ora a sorte i nomi di tre senatori per fare lo spoglio dei voti per la nomina dei questori.

I nomi estratti a sorte sono i seguenti: **Moris, Cagnone e Siccardi.**

Procederò ad eguale estrazione per lo squittinio relativo alla nomina dei quattro segretari.

I nomi sono i seguenti: **Jacquemoud, Regis e Galli.**

COSTITUZIONE DEGLI UFFICI E DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI.

PRESIDENTE. Mentre si fa lo spoglio il signor segretario provvisorio **Sauli** darà lettura della composizione e costituzione degli uffici, non che della lista dei senatori componenti la Commissione bimestrale delle petizioni, nominata negli uffici.

UFFICIO I.

Colla — Manno — Calabiana — Galli — Della Torre — Billet — Brignole Sale — Cantù — Persoglio — Pollone — Riberi — Laconi — Forest — Bona — De Margherita — Moris — Ricci Francesco — Pamparato — Conelli — De Ferrari — Malaspina — De Fornari.

UFFICIO II.

Riva — Della Marmora — Roncalli — Vesme — Aporti — Franzini — Collegno Giacinto — Blanc — Pallavicini I. —

Piana — Elena — Albini — De Cardenas — Di San Martino — Cataidi — Giulio — Serra — D'Azeglio Massimo — Borromeo — Cibrario — Rossi.

UFFICIO III.

Cristiani — Chioldo — Doria — Casati — Montezemolo — Sauli Francesco — Ricci Alberto — Broglia — Masca-Saluzzo — Siccardi — S. A. R. il principe Eugenio — Jacquemoud — Imperiali — D'Azeglio Roberto — Stara — De Sonnaz — Audifredi — Picolet — Provana Del Sabbione — Colla — Balbi Piovera.

UFFICIO IV.

Marioni — Mosca — De Maugny — Fracchini — Pallavicino-Mossi — Torielli — Di San Marzano — Cagnone — D'Angennes — Prat — Caccia — Regis — Breme — Gattieri — Paleocapa — Da Bormida — Durando — Quarolli — Mameli — Pinelli — Des Ambrois.

UFFICIO V.

Colli — Sclopis — Piazza — Macatri — Gioia — Collegno Luigi — Colobiano — Nigra — Gallina — Serventi — Oneto — Aress — Della Pianargia — Dalla Valle — Sauli Lodovico — Musio — Gonnat — Lazari — Di Castagnetto — Ambrosetti — Sella.

COSTITUZIONE DEGLI UFFICI.

Ufficio I.

Manno, presidente — De Margherita, vice-presidente — Moris, segretario.

Ufficio II.

Della Marmora, presidente — Franzini, vice-presidente — Vesme, segretario.

Ufficio III.

Siccardi, presidente — De Sonnaz, vice-presidente — Provana Del Sabbione, segretario.

Ufficio IV.

Des Ambrois, presidente — Marioni, vice-presidente — Regis, segretario.

Ufficio V.

Sauli Lodovico, presidente — Della Planargia, vice-presidente — Di Castagnetto, segretario.

COMMISSIONE BIMESTRALE PER LE PETIZIONI.

- Ufficio I. De Margherita.
- » II. De Cardenas.
- » III. Jacquemoud.
- » IV. Caccia.
- » V. Lazari.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Si dà anche lettura del verbale di deposizione negli archivi del Senato degli atti di morte del principe reale Vittorio Emanuele Leopoldo duca del Genevese.

(Gli scrutatori avendo compiuto lo spoglio, ne riferiscono il risultamento al presidente.)

Il risultamento dello spoglio dello squittinio per la nomina del questore è il seguente:

Il senatore Di Pollone ha ottenuto	voti	31
Id. Cagnone	»	29
Id. Mosca	»	17
Id. D'Azeglio Roberto	»	15
Id. Di Brema	»	7
Id. Marioni	»	5

ed altri voti si sono dispersi.

Siccome, a termini dell'articolo 4 del nostro regolamento, queste nomine debbono essere fatte alla maggioranza assoluta, e questa non è stata raggiunta fuorchè dal senatore Di Pollone, importa che il Senato proceda ad un secondo squittinio per nominare il questore tuttora mancante.

Intanto il senatore Di Pollone si ha per nominato, ed io aspetterò a proclamarlo dopo compiuta questa seconda operazione, onde, conoscendosi chi sarà il secondo eletto, proclamarli assieme.

Annunzierò pure il risultamento dello spoglio fattosi relativamente alla nomina dei quattro segretari:

Il senatore Giulio ebbe	voti	59
Id. Quarelli	»	46
Id. Pallavicino-Mossi	»	42
Id. Marioni	»	25
Id. Regis	»	9
Id. Riva	»	4
Id. Ricci Alberto	»	3
Id. Jacquemoud	»	6
Id. Di San Martino	»	8
Id. Vesme	»	5
Id. Provana del Sabbione	»	6
Id. Montezemolo	»	4

ed altri voti andarono dispersi.

Anche in questa votazione manca la maggioranza assoluta

pel quarto senatore iscritto fra quelli che hanno avuto maggiori voti, e questo si è il senatore Marioni: resterebbero perciò nominati segretari i senatori Giulio, Quarelli e Pallavicino-Mossi, sicchè per la nomina del quarto segretario devesi del pari procedere ad un secondo squittinio.

(Si fa nuovamente l'appello nominale, ed i senatori depongono, mano mano che sono chiamati, le loro schede nelle urne.)

Per lo squittinio di questa seconda votazione pregherò i senatori già estratti a sorte di voler avere la compiacenza di procedervi.

Nello stesso tempo annunzio al Senato che, dopo la proclamazione, che spero si potrà fare, definitiva dell'ufficio di Presidenza, io avrò l'onore di leggere il progetto di risposta al discorso della Corona.

A fine di trar partito del tempo che corre, nel mentre che dai signori scrutatori si fa lo spoglio, io proporrei che si venisse anche alla nomina della Commissione di finanze, la quale, a tenore del nostro regolamento, è composta di dodici membri.

Nel passato anno essa si componeva dei senatori Giulio, Colla, Cotta, Marioni, Alfieri, Des Ambrois, Giacinto di Collegno, Pollone, Quarelli, Cagnone, Nigra e Colli.

(Si fa l'appello nominale ed i senatori depongono nell'urna la loro scheda.)

Procederò all'estrazione dei quattro senatori per lo squittinio relativo alla Commissione di finanze, il quale potrà farsi dopo la presente seduta.

I senatori estratti a sorte sono i seguenti: Jacquemoud, Giulio, Galli, Casati.

Il risultamento del secondo squittinio è stato il seguente: In quanto al questore, il senatore Cagnone è quello che ebbe maggiori voti, cioè 48; ed in quanto al segretario, è il senatore Marioni che ottenne voti 39.

Io adunque proclamo questori del Senato i senatori Di Pollone e Cagnone; e segretari i senatori Giulio, Quarelli, Pallavicino-Mossi e Marioni.

Ringraziando i segretari provvisori dell'opera che hanno prestata, dichiaro costituito l'ufficio di Presidenza, ed invito i segretari eletti a prendere il loro posto.

Prego ora il senatore De Ferrari, che ebbe l'incarico di riferire intorno alla nomina a senatore del signor commendatore De Foresta, a voler leggere la sua relazione.

DE FERRARI. Con regio decreto del 31 maggio 1855 il signor commendatore Giovanni De Foresta, ministro di grazia e giustizia, veniva eletto a senatore del regno. La regia nomina è fondata sulle categorie 9 e 16 dell'articolo 35 dello Statuto. Riconoscendo il vostro primo ufficio che nel commendatore De Foresta concorrono tutte le condizioni che per validità della sua nomina sarebbero richieste, compio al grato incarico di proporvene l'ammissione a senatore del regno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'approvazione delle conclusioni della Commissione.

Chi le approva sorga.
(Sono approvate.)

Prego i senatori De Ferrari e Roberto d'Azeglio a voler introdurre nell'Aula il nostro novello collega.

(Il commendatore De Foresta, introdotto nell'Aula dai senatori De Ferrari e D'Azeglio, presta il giuramento secondo la solita formola che gli viene letta dal presidente.)

Il giuramento prestato dal senatore De Foresta fa che il numero dei senatori aventi diritto di voto è portato a 107, ciò che non cambia la maggioranza voluta per le nostre deliberazioni, che è di 54.

**LETTURA DELL'INDIRIZZO IN RISPOSTA
AL DISCORSO DELLA CORONA.**

PRESIDENTE. Darò ora lettura, come ho annunciato, del progetto d'indirizzo a Sua Maestà formulato dall'ufficio di Presidenza, secondo l'onorevole mandato che gli venne conferito nella seduta di ieri l'altro. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 2.)

Domando al Senato se intende che si rilegga paragrafo per paragrafo, o se debba porsi in votazione secondo la lettura testè data.

Non facendosi proposta alcuna, io metterò ai voti l'approvazione dell'indirizzo tal quale è stato da me letto.

Chi lo approva voglia rizzarsi.

(Il Senato approva.)

Sarà cura del presidente di informare Sua Maestà che l'ufficio definitivo del Senato è costituito, e simile annuncio verrà pure dato alla Camera elettiva.

Resta ancora ad estrarre i nomi dei sette membri componenti la deputazione che, insieme col presidente, dovrà presentare a Sua Maestà l'indirizzo del Senato.

(Vengono estratti a sorte i seguenti senatori: Provana,

Regis, Costa, Casati, Cagnone, Giulio, Mameli; ed a supplementari, i senatori Gioia e Cantù.)

Debbo finalmente prevenire il Senato che sarà prossimamente convocato negli uffici per prendere conoscenza del progetto di legge stato presentato nell'ultima adunanza.

Nello stesso tempo io credo di corrispondere al desiderio dei miei colleghi annunciando loro che d'ora innanzi la convocazione per le pubbliche adunanze avrà luogo, come per lo passato, alle ore 2 pomeridiane, e che alle 2 e un quarto si procederà all'appello nominale per constatare se il numero dei presenti è conforme a quello voluto dallo Statuto per la legalità delle nostre deliberazioni, e che trovandosi mancante il numero, sarà immediatamente sciolta l'adunanza.

Ciò dico, perchè molti senatori, affidandosi sulla tardanza degli altri, qualche volta prolungano la loro assenza, e così finisce per mancare il numero di senatori necessario per le nostre deliberazioni.

Egli è probabile che in seguito all'avviso che si procederà in questo modo, essi vorranno far atto di presenza, per quanto loro è possibile, all'ora indicata nell'atto di convocazione. E con ciò io sciolgo l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Riproduzione del progetto di legge per modificazioni alle disposizioni della legge elettorale concernente la Sardegna — Relazione sul ricevimento fatto da S. M. alla deputazione incaricata di presentarle l'indirizzo in risposta al discorso della Corona — Messaggio del presidente della Camera elettiva — Sunto di petizione — Omaggi — Risultato dello spoglio delle schede per la nomina della Commissione permanente di finanze — votazione per la nomina dei due membri mancanti alla Commissione di finanza, e della Commissione di agricoltura e commercio, non che di quella per la contabilità interna — Presentazione di un progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica.

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane.
(Sono presenti i ministri degli affari esteri, dell'istruzione pubblica, della guerra e di grazia e giustizia.)

MARIONI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, il processo verbale ora letto s'intende approvato.

PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE ELETTORALE CERNENTE LA SARDEGNA.

CERRARIO, ministro degli affari esteri. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro degli affari esteri.

CERRARIO, ministro degli affari esteri. A nome del mio collega ministro dell'interno, ho l'onore di pregare il Senato di considerare come riproposta la legge concernente modificazioni al sistema elettorale nell'isola di Sardegna, già votata dalla Camera dei deputati. (Vedi vol. Documenti, pag. 376.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro degli affari esteri della riproposizione fatta di questa legge, la quale sarà rimandata negli uffici per avere il suo corso normale.

Signori senatori, m'incombe il dovere di riferirvi che nell'audienza ottenuta da S. M. il lunedì passato, il vostro presidente, accompagnato dalla deputazione senatoria, ebbe l'onore di presentare l'indirizzo di questa Camera, udito il quale il Re degnavasi di esternare quanto gli riuscisse gradita l'espressione dei sentimenti in esso contenuta, e come ella confidava di trovare anche in avvenire nel Senato quel valido concorso che già le aveva pel passato lealmente prestato; ben conoscendo per tante prove come stessero a cuore del Senato medesimo il bene del paese e l'onore della Corona.

Essendosi ancora Sua Maestà degnata di far parola del viaggio, che stava per intraprendere, onde corrispondere al grazioso invito dei potentissimi suoi alleati, il vostro presidente ne trasse occasione per esprimere al Re come il Senato fiduciosamente si augurasse che fosse felice l'andata sua, splendida la sua permanenza altrettanto quanto desiderato il suo ritorno.

Debbo pure recare a conoscenza del Senato come il presidente della Camera elettiva abbia indirizzato l'annuncio al Senato della costituzione definitiva di essa.

Debbo del pari annunziargli che il presidente ricevette lettere dei quattro seguenti senatori, cioè del senatore Casati, il quale espone che per circostanze urgenti di famiglia egli deve momentaneamente assentarsi da Torino, ma che però nella prossima settimana spera di poter fare nuovamente atto di presenza in Senato; del senatore Dalla Valle, il quale ci annunzia trovarsi costretto per riguardi imposti da' suoi domestici interessi di stare per ora lontano dai suoi colleghi; del senatore Di Pollone, il quale dice come anch'egli abbia dovuto prolungare la sua permanenza in Parigi, dove, come voi tutti sapete, fa le funzioni di commissario del Governo, e deve trovarsi presente all'arrivo di Sua Maestà in quella città, ma che, immediatamente dopo, egli si recherà a premura di venire a prendere il posto che gli fu dal voto del Senato affidato; e finalmente del senatore Musio, il quale riferisce come egli si trovi nella necessità di assentarsi dal Senato, perchè chiamato dalla sovrana grazia a reggere la Corte di appello di Nizza, ufficio del quale gli è necessario prendere possesso.

ATTI DIVERSI.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di una petizione:

2042. I membri della Commissione edilizia per la costruzione d'un ospedale italiano in Montevideo, nonchè altri cittadini sardi colà stabiliti ricorrono al Senato perchè voglia votare un'annua dotazione a favore di quello spedale, onde coadiuvarne il mantenimento.

Do pure comunicazione dei seguenti omaggi presentati al Senato:

1° Dagli intendenti generali delle divisioni amministrative di Chiavari e di Alessandria, di alcuni esemplari degli atti di quei Consigli divisionali delle Sessioni straordinarie 1855;

2° Dal ministro di finanze, di n° 100 esemplari del movimento commerciale degli Stati sardi colle potenze estere durante l'anno 1855;

3° Dal signor avvocato Enrico Prandi, di un opuscolo inti-

tolato: *Notizia autobiografica dedicata dall'autore a chi gli vuol bene*;

4° Dal ministro della guerra, di n° 10 esemplari della relazione sul servizio delle sussistenze militari;

5° Dai signori Pinelli Amedeo, Trompeo Paolo e Giacomo Botta, del primo volume contenente i documenti parlamentari della Sessione del 1848;

6° Dal deputato Lorenzo Valerio, dell'ottava sua relazione sullo stato dell'asilo infantile e scuola popolare superiore delle fanciulle in Agliè;

7° Dall'avvocato Giovanni Tournon, di alcune copie di un suo scritto intitolato: *Unico modo di supplire alle pubbliche grazie colle sostanze dei morti lasciando in pace i vivi*;

8° Dal ministro della marina, di alcuni esemplari del rapporto sui lavori d'igiene navale.

PRESIDENTE. Il Senato avrà memoria che nell'ultima tornata si procedette allo squittinio per la nomina della Commissione permanente di finanze. Lo spoglio fatto dai signori scrutatori estratti a sorte diede il risultato seguente:

Ebbero la maggioranza assoluta:

Giulio voti 80, Colla 49, Marloni 44, Cotta 48, De Ambrois 43, Giacinto di Collegno 37, Di Pollone 40, Quarelli 41, Cagnone 34, Nigra 31.

Come vede il Senato, mancherebbero due nomi per compiere il numero voluto dal nostro regolamento. Dovendosi procedere ad un nuovo squittinio, io additerò quelli, dopo i già nominati, che ebbero maggior numero di voti.

Essi furono:

Colli, voti 25, Regis 19, San Martino 17, Caccia 17, Gallina 15, Broglia 11, Montezemolo 8, Riva 8, Di Castagnetto 7, Gaurieri 6, Gioia 5, Mameli 5, Franzini 5, Siccardi 4, Dona 4, Vesme 4, Mosca 4.

Dopo tale squittinio si deve addivenire a quello per la nomina delle due altre Commissioni permanenti, cioè quella di agricoltura e commercio e quella di contabilità interna.

Per facilitare la votazione, dirò ora i nomi dei senatori componenti già queste due Commissioni.

La Commissione d'agricoltura e commercio nella passata Sessione era composta dei senatori Moris, Plezza, Alfieri, Giulio, Cotta; e quella di contabilità interna dei senatori Marloni, Alfieri, Di Castagnetto, Regis, Cagnone, De Cardenas.

È ora inutile che io osservi al Senato che della prima come della seconda non potrebbe far parte chi ha l'onore di sedere

in questo luogo; resta a vedere se debbano ancora farne parte l'onorevole senatore Marloni, che ora copre l'ufficio di segretario, e il senatore Cagnone, il quale fu chiamato all'ufficio di questore.

Nella seconda Commissione, cioè in quella di contabilità interna, stavano solamente, nell'ultima Sessione, sei membri, mentre dal regolamento è prescritto che debbano esser sette. Quindi prego gli onorevoli senatori di voler scrivere cinque nomi nella prima lista, cioè quella che riguarda la Commissione di agricoltura e commercio, e sette per quella che riguarda la contabilità interna.

Il signor ministro dell'istruzione pubblica ha la parola.

PROGETTO DI LEGGE PER RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione. (Vedi vol. Documenti, pag. 341.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'istruzione pubblica della presentazione del progetto di legge avente per scopo il riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica, il quale sarà mandato alla stampa per essere quindi distribuito ed esaminato negli uffici.

Prego i signori senatori di voler procedere in una sola volta alla formazione delle tre schede relative alla nomina delle tre Commissioni.

(Dal senatore segretario Quarelli si fa l'appello nominale, dopo il quale il presidente estrae a sorte gli scrutatori per lo spoglio, i quali risultano i seguenti: per la Commissione di finanze: Pinelli — Chioldo — De Sonnaz. Per la Commissione d'agricoltura e commercio: Provana — Jacquemoud — Colla. Per la Commissione di contabilità interna: Gonnet — Franzini — Galli.)

La proclamazione del risultato dello spoglio sarà fatta nell'adunanza prossima, per la quale i senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è levata alle ore 4 1/4.

TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1855

— 40 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Risultamento della votazione per la nomina delle Commissioni di agricoltura e commercio, e della contabilità interna — Presentazione di un progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci per 1856 — Appello nominale e votazione per la nomina dei membri a complemento della Commissione permanente di finanza — Presentazione di un progetto di legge per autorizzare alcune divisioni e provincie a contrarre mutui e ad eccedere il limite ordinario dell'imposta.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

(Sono presenti i ministri dei lavori pubblici e delle finanze.)

PRESIDENTE. Si reca a conoscenza del Senato il sunto di una petizione ultimamente pervenuta al Senato.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di una petizione.

2043. Il sindaco della città di Genova, a nome del Consiglio comunale, esposte le difficili circostanze in cui versa quella civica amministrazione per le ingenti sue spese straordinarie, ricorre al Senato perchè voglia, mediante la riforma della legge 2 gennaio 1855, esonerarla dal pagamento del canone gabellario.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo pure dare contezza al Senato degli omaggi fattigli:

1° Dal signor comandante generale del regio corpo dello stato maggiore, di un esemplare della carta del litorale del mar Nero fra Odessa e Sebastopoli;

2° Dal signor intendente generale della divisione amministrativa d'Ivrea, di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale della Sessione 1855;

3° Dal signor Napoleone Tettamanzi, di alcune copie di una litografia pel progetto di un nuovo giardino pubblico lungo il Po;

4° Dal signor direttore del giornale *La Rivista dell'inventore*, di numero 80 copie di esso giornale;

5° Dal signor Serra, applicato al Ministero dei lavori pubblici, di una sua memoria sul riordinamento delle imposte.

Secondo che è stato stabilito, essendo passata l'ora di aspettazione, e non trovandomi ancora il Senato in numero, si procederà all'appello nominale.

Intanto per usufruire il tempo, nel caso che più tardi si compiesse il numero legale, io inviterei i signori senatori a voler procedere alla votazione pel compimento della Commissione permanente di finanza.

Ricorderà il Senato che in una prima votazione furono nominati dieci dei suoi membri; ne mancavano dunque ancora due.

Nella seconda votazione ottenne maggioranza relativa di

voti il senatore Caccia, che sarebbe l'undecimo membro della Commissione stessa, quando il Senato, seguendo alcuni suoi antecedenti, volesse avere per sufficiente la presenza di soli 14 membri che assistevano a quell'adunanza.

Dico alcuni suoi antecedenti, perchè veramente negli anni passati avvenne che quando si trattava di votazioni le quali non avevano un effetto esterno, il Senato teneva per buone quelle che erano prese mediante la presenza di un cospicuo numero dei suoi membri.

Sarebbe il caso di quest'ultima votazione la quale diede la maggioranza di 22 voti al senatore Caccia per farlo membro della Commissione permanente di finanza.

Ma siccome è il caso di divenire ad una terza votazione, giudicherà il Senato se si debba rinnovare quella che già ebbe luogo nell'adunanza passata; e così, invece di un solo, nominare i due ultimi membri della Commissione stessa.

I voti ottenuti in questo squittinio dal senatore Caccia furono, come dissi, 22; dal senatore Di San Martino 17; dal senatore Regis 17; dal senatore Colla 8; gli altri andarono dispersi.

Se dunque si crede di tener per sufficiente la nomina avvenuta in capo del senatore Caccia, vi sarebbe un ultimo squittinio il quale si limiterebbe unicamente fra i due membri che ottennero maggiori voti, che sono i senatori Di San Martino e Regis.

Io pregherei quindi i senatori presenti, che saranno chiamati nell'appello nominale, a voler deporre il loro voto per questa nomina.

FANELLI. Avrei da contrapporre un'osservazione non già per fare opposizione all'onorevole presidente, ma unicamente per dire che il risultato di questa determinazione dipende dal vedere se siamo in numero oggi.

PRESIDENTE. Non siamo in numero al presente, ma siccome vi è da fare l'appello nominale, e ci vorrà anche un certo tempo per la presentazione di leggi da farsi dal Ministero, come è annunziato, così può essere che in questo frattempo giungano ancora quei senatori che mancano a compiere il numero legale. Ed era in questo supposto che io proponevo al Senato di procedere a questa votazione. Si terrà lo squittinio aperto sino alla chiusura dell'adunanza.

Annunzierò, a quest'opportunità, che i due squittini relativi alla Commissione permanente d'agricoltura e commercio ed a quella di contabilità interna ebbero i seguenti risultati. Per la prima si trovarono avere la maggioranza assoluta i senatori Piazza, Giulio, Cotta e Audiffredi; s'intende anche

per questi, che era la maggioranza assoluta del numero dei presenti, non quella del Senato.

Per la Commissione di contabilità interna sarebbero stati nominati i senatori Di Castagnetto, Regis, De Cardenas, Cagnone, Cotta, Di San Martino. Sarebbe dunque a nominarsi un settimo membro, secondo che porta il nostro regolamento. Per ora non si procederebbe a votazione, che per il compimento della Commissione permanente di finanze.

Aggiungerò alle osservazioni già fatte, che, quand'anche il numero legale di 84 non si compisse in oggi, resterà poi a decidere, quando il Senato sia in numero, se questa votazione si abbia da tenere per buona.

L'onorevole presidente del Consiglio, ministro delle finanze ha la parola.

**PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE
L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO 1856.**

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge inteso ad autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci del 1856. (Vedi vol. Documenti, pag. 145.)

Non ho bisogno di molte parole per dimostrare quanto questa legge sia urgente e quindi raccomandarla al sollecito esame del Senato.

PRESIDENTE. Do atto al ministro della presentazione del progetto di legge testè da lui indicato, il quale sarà mandato alle stampe e quindi trasmesso alla Commissione permanente di finanze per essere esaminato, e riferito a suo tempo.

APPELLO NOMINALE.

QUARELLI, segretario, procede all'appello nominale, e risultano mancanti i senatori:

Albini, Aporti, Arese, Billet, Blanc, Brignole, Broglio, Caccia (ammalato), Calabiana, Casati, Cataldi, Cibrario, Collegno L. (ammalato), Colli (ammalato), Conelli, Cristiani, D'Angennes, D'Azeglio Roberto, D'Azeglio Massimo, De Fo-

reata, De Fornari, Della Pianargia, Della Torre, De Maugny, Doria, Durando, Elena, Forest, Gallina, Gioia, Giulio, Imperiali, Laconi, Malaspina, Manno, Massa Saluzzo, Nigra, Oneto, Pallavicini Ignazio, Pallavicino Mossi, Pamparato, Riberi, Ricci Alberto, Ricci Francesco, Roncalli, Rossi, San Marzano, Sella, Serra, Serventi (ammalato), Siccardi, Tonnielli, Vesme.

(Avendo i signori senatori presenti depresso contemporaneamente nell'urna a ciò destinata, secondo l'invito del presidente, le loro schede per la nomina del membro tuttora mancante al compimento della Commissione permanente di finanze, il presidente estrae a sorte tre senatori per farne lo spoglio, i quali sono i signori Riva, Provana e Marioni.)

PRESIDENTE. Fra i motivi che ebbe il presidente a convocare il Senato, vi era la persuasione che il Senato stesso avrebbe desiderato di fare omaggio a S. M. in occasione del suo ritorno. Non essendo il Senato in numero non posso farne la proposta, sulla quale si dovrebbe venire ai voti per la nomina della deputazione; io quindi mi limito a dire che l'ufficio di Presidenza, in mancanza di votazione, compirà a quest'atto, che non dubito essere nei desiderii del Senato.

PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LE DIVISIONI E PROVINCE DI NIZZA, SASSARI, OZIERI, ALGHERO, CAGLIARI, GENOVA, NOVI, CUNEO E NOVARA AD ECCEDERE IL LIMITE DELLE IMPOSTE.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Domando la parola.

A nome del ministro dell'interno, trattenuto alla Camera dei deputati, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per autorizzare alcune divisioni e provincie a contrarre mutui passivi, ed eccedere il limite ordinario della loro imposta pel 1855. (Vedi vol. Documenti, pag. 471.)

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questa legge che sarà mandata alle stampe, e quindi distribuita per essere esaminata.

La seduta è levata alle ore 3 1/4.

TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1855

111

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Resoconto del ricevimento fatto da S. M. all'Ufficio di Presidenza — Relazione sul progetto di legge per l'autorizzazione ad alcune divisioni amministrative e provincie di contrarre mutui passivi, e di eccedere il limite ordinario della loro imposta nell'anno 1855 — Convalidamento del risultato della nomina delle tre Commissioni permanenti, di finanza, di agricoltura e commercio, e di contabilità interna — Sunto di petizioni — Relazione ed approvazione immediata del progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci 1856 — Approvazione del progetto di legge per l'autorizzazione ad alcune divisioni amministrative e provincie di contrarre mutui passivi, e di eccedere il limite ordinario della loro imposta — Presentazione di un progetto di legge portante disposizioni intorno ai contratti di enfiteusi ed altri di simil natura anteriori al Codice civile — Instanza del senatore Vesme sopra una petizione delle religiose di Pont-Beauvoisin.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane.
(Sono presenti i ministri degli affari esteri, di finanze, dei lavori pubblici, e più tardi anche il ministro di grazia e giustizia.)
MARIONI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

RICEVIMENTO DA SUA MAESTÀ IL RE.

PRESIDENTE. Signori senatori:
Venerdì ultimo, l'ufficio di Presidenza ebbe dal Re il favore d'un'udienza, nella quale il presidente felicitava S. M. pel suo ritorno in questa capitale.

Il Re, accogliendo graziosamente l'atto di affettuoso ossequio del Senato, degnavasi di dichiarare che se le sturpache festose accoglienze fattegli, durante il suo viaggio in Francia ed in Inghilterra, avevano destato in Lui un vivo sentimento di compiacenza, egli era singolarmente perohè queste solenni, lusinghiere dimostrazioni, non a Lui solo; ma ben anche alla nazione che rappresentava, erano evidentemente indirizzate; ed anche perchè esse gl'ispiravano grandissima fiducia che, dalle relazioni fra Lui ed i potentissimi suoi alleati, fatte più intime in questa occasione, dovessero derivare conseguenze tutte proprie a promuovere efficacemente quel bene che sempre stava a capo dei suoi pensieri.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LE PROVINCIE E LE DIVISIONI DI NIZZA, SASSARI, OZIERI, ALGHERO, CAGLIARI, GENOVA, NOVI, CUNEO E NOVARA AD ECCEDERE IL LIMITE DELLE IMPOSTE.

PRESIDENTE. Per dar campo che si compia il numero legale dei senatori, pregherò il senatore Jacquemoud, relatore della Commissione, a dar lettura del suo rapporto sul progetto di legge riguardante l'autorizzazione ad alcune divisioni amministrative e provincie di contrarre mutui passivi, e di eccedere il limite ordinario della loro imposta.

JACQUEMOUD. (Legge) (Vedi vol. Documenti, pag. 472.)

PRESIDENTE. Trovandosi ora in numero il Senato, io lo interrogherò come intenda procedere relativamente al progetto di legge intorno al quale esso ha udito or ora la relazione. Nel preambolo del progetto presentato dal Ministero è accennato come sarebbe a desiderare che, prima del finire del corrente anno, esso fosse convertito in legge.

Domanderò al Senato se intenda accordargli il voto di urgenza.

Chi così pensa si alzi.

(Il Senato approva l'urgenza.)

NOMINA DI COMMISSIONI DIVERSE.

PRESIDENTE. Ora debbo ricordare al Senato, perchè possa definitivamente provvedere, come nelle adunanze precedenti siasi addivenuto a squittinio per la nomina dei commissari componenti le tre Commissioni permanenti.

Ricorderò pure al Senato che in quanto alla Commissione permanente di finanza lo già ebbe l'onore di annunziare che fin dal primo squittinio erano usciti con sufficiente maggioranza di voti i senatori Giulio, Colla, Marioni, Cotta, De, Ambrois, Giacinto Di Collegno, Pollone, Quarelli, Cagnone e Nigra.

Nel secondo squittinio ottenne la maggioranza assoluta il senatore Caccia.

Nel terzo ebbero superiorità di voti i senatori Regis e Di San Martino.

Siccome quest'ultimo squittinio era già il terzo che si faceva per tale nomina, secondo gli articoli 4 e 23 del regolamento, quando il Senato convalida queste elezioni, benchè con insufficienza di voti, sarebbe nominato il senatore Regis, siccome maggiore d'età.

Quanto alla seconda Commissione, quella cioè d'agricoltura e commercio, furono nominati a maggioranza assoluta (tuttavia non essendo compiuto il numero legale) i senatori Piazza, Moris, Giulio e Audiffredi: perlocchè resterebbe, quando lo squittinio fosse convalidato, compiuto il numero legale della Commissione.

Finalmente, quanto alla Commissione di contabilità interna,

forono nominati i senatori Di Castagnetto, Regis, De Cardenas, Cotta e Cagnone.

Mancavano due membri per compiere il numero voluto, ed in una seconda votazione vennero nominati i senatori Di San Martino e Colla.

Ventiva in terzo luogo nell'ordine dei voti il senatore Marioni, e ciò lo accenno perchè, essendosi rappresentato dal senatore Cagnone (prima nominato come questore), che forse sarebbe meno opportuno che egli facesse parte della Commissione di contabilità interna, appunto perchè già rivestito della suddetta qualità, crederebbe egli, quando il Senato appoggiasse questa sua rappresentanza, che si supplisse alla nomina del settimo membro col settimo senatore che ebbe maggiori voti dopo di lui, e che sarebbe appunto il già nominato senatore Marioni.

Io quindi domanderò al Senato se intenda di convalidare la nomina fatta, quando il suo numero non era compiutamente quello che la legalità esigea; e gli ricorderò che già in altre votazioni esso così operava, trattandosi di nomine che non avevano effetto esterno.

Chi intende approvare questa convalidazione si alzi.
(Il Senato approva.)

Epperò quest'ultima Commissione sarà composta dei senatori Di Castagnetto, Regis, De Cardenas, Cotta, Di San Martino, Colla e Marioni.

QUARELLI, segretario, dà lettura di tre lettere dei senatori Sclopis, Picolet e De Cardenas, i quali, per motivi di famiglia, di salute e d'impiego chiedono un congedo che loro viene dal Senato accordato.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni:

2044. Il Consiglio comunale di Pont-Beauvoisin reclama contro il regio decreto 29 maggio 1855, in quanto che avrebbe colpito le religiose agostiniane di quel luogo, le quali, come corpo insegnante, erano comprese nell'eccezione prevista dall'articolo 1 della legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

2045. Caluso Francesco, furiere in ritiro, fa nuove istanze presso il Senato onde ottenere di potersi giustificare dalle fattegli imputazioni.

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI 1856.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama in discussione il progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci del 1856, sul quale è già stato stampato e distribuito il rapporto della Commissione di finanze, e del quale darò lettura. (Vedi vol. Documenti, pag. 145.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola, rileggerò gli articoli e li porrò ai voti:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato sino a tutto il mese di febbraio 1856 a riscuotere le tasse ed imposte di diritte che indirette, a smaltire i canoni di privativa demaniale, secondo le vigenti tariffe, ed a pagare le spese dello Stato, ordinarie di ogni sorta, e le straordinarie che non ammettono dilazione, compresevi quelle da soddisfarsi a periodi anticipati, o che dipendono da obbligazioni anteriori.

« Queste facoltà s'intendono concesse nella misura fissata nei bilanci dell'esercizio 1855. »
(È approvato.)

« Art. 2. La facoltà concessa al ministro delle finanze di emettere Buoni del Tesoro in anticipazione delle imposte è rinnovata per tutto l'anno 1856, sino alla concorrente di 50 milioni, e alle condizioni prescritte dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1852. »

(È approvato.)

« Art. 3. Provvisoriamente e sino alla pubblicazione dei ruoli del 1856, la riscossione delle imposte e tasse dirette sarà operata su quelli del 1855 e nella misura in cui furono per tale anno stabilite. »

(È approvato.)

« Art. 4. Gli avvisi individuali che sogliono spedirsi per la riscossione di provvisoria che definitiva delle imposte dirette saranno formati e distribuiti a diligenza degli esattori, i quali potranno riscuotere dai contribuenti la retribuzione di cinque centesimi per ciascuno di tali avvisi portante una somma superiore a lire 5. »

(È approvato.)

« Art. 5. I ricorsi in via amministrativa, tanto contro i risultati delle matricole, quanto contro quelli dei ruoli delle imposte dirette, potranno farsi su carta libera allorchè la tassa contro cui si reclama non supera la somma di lire 20.

« In questo caso saranno pure esenti dal bollo gli estratti di matricola e di ruolo, da cui i ricorsi debbono essere corredati. »

(È approvato.)

Si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto, dopo il quale, se il Senato acconsente, si porrà in discussione il progetto di cui si è udita prima la relazione.

(Il senatore Quarelli fa l'appello nominale.)

Il risultamento dello squittinio è il seguente:

Votanti	37
Voti favorevoli	34
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LE PROVINCE E LE DIVISIONI DI NIZZA, SASSARI, OZIERI, ALGHERO, CAGLIARI, GENOVA, NOVI, CUNEO E NOVARA AD ECCEDERE IL LIMITE DELLE IMPOSTE.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge per l'autorizzazione ad alcune divisioni amministrative e provincie di contrarre mutui passivi e di eccedere il limite ordinario delle loro imposte nell'anno 1855, e di vincolare i loro bilanci avvenire.

Il progetto di legge è così concepito. (Vedi vol. Documenti, pag. 470.)

È aperta la discussione generale su questo progetto.

Non domandandosi la parola sulla discussione generale, io leggerò gli articoli:

« Art. 1. L'imposta addizionale alle contribuzioni dirette destinata a coprire le spese speciali della provincia di Nizza per l'esercizio 1855 è autorizzata in lire 76,881 09. »

(È approvato.)

« Art. 2. La divisione amministrativa di Sassari, e le provincie di Sassari, Alghero ed Ozieri sono autorizzate a ripartire una imposta di lire 157,373 18 la prima, di lire 6087 75 la seconda, di lire 1384 95 la terza e di lire 5100 la quarta per coprire le rispettive loro spese dell'esercizio 1855. »

(È approvato.)

« Art. 5. È fatta facoltà alla provincia di Cagliari di contrarre un mutuo passivo di lire 28,500 per sopperire alle sue spese speciali dell'esercizio 1855, e di vincolare i suoi bilanci avvenire fino a quello del 1859 inclusivamente, pel servizio dei relativi interessi e pella rateata restituzione del capitale, eccedendo, ove d'uopo, il limite normale della imposta. »

(È approvato.)

« Art. 6. La divisione amministrativa di Genova, e le provincie di Genova e di Novi sono autorizzate a ripartire una imposta di lire 650,803 12 la prima, di lire 115,189 67 la seconda e di lire 5510 la terza, per far fronte alle rispettive loro spese dell'esercizio 1855. »

(È approvato.)

« Art. 7. La divisione amministrativa di Cuneo, in conformità della deliberazione presa dai suoi rappresentanti il 10 aprile 1855, è autorizzata a valersi della sovrimposta ripartita nello stesso anno in conformità del disposto dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1854, fino alla concorrente di lire 851,372 02, per soddisfare le spese comuni a tutte le provincie che la compongono, allogate nel bilancio dell'esercizio medesimo, ed a descrivere fra le sue entrate straordinarie del bilancio 1856 la somma che sopravvanzerà. »

(È approvato.)

« Art. 8. La divisione amministrativa di Novara è autorizzata a ripartire un'imposta di lire 725,031 42 per coprire le spese dell'esercizio 1855. »

(È approvato.)

« Art. 9. È fatta facoltà alla provincia di Novara di vincolare i suoi bilanci avvenire fino a quello del 1862, inclusivamente, pella somma annua di lire 6250, destinata a formare il capitale di lire 50,000 votato dai suoi rappresentanti a titolo di concorso nelle spese di costruzione di un deposito doganale progettato dal comune di Novara. »

(È approvato.)

Ora si rinnoverà l'appello nominale per lo squittinio segreto di questa legge.

**PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO AI CONTRATTI D'ENFITEUSI.**

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro di grazia e giustizia.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già adottato dalla Camera dei deputati, contenente alcune disposizioni sui contratti d'enfiteusi ed altri di simile natura, anteriori al Codice civile. (Vedi Vol. Documenti, pag. 539.)

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà mandato alle stampe e quindi distribuito per seguire il suo corso regolare ordinario.

Prima che si dia principio all'appello nominale devo avvertire il Senato che nella prossima adunanza verrà posta all'ordine del giorno la votazione che occorre in esecuzione di due articoli di legge, cioè dell'articolo 23 della legge 18 novembre 1850 per la nomina dei commissari della Cassa di deposito, e dell'articolo 8 della legge 29 maggio 1853 per quella dei commissari per la Cassa ecclesiastica.

(Dal senatore Marioni, segretario, si procede all'appello nominale.)

Il risultamento della votazione è il seguente :

Votanti	58
Voti favorevoli	45
Voti contrari	13

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Vesme.

VESME. Fra le petizioni state presentate nella seduta di oggi ve ne era una per la quale chiederei che fosse decretata l'urgenza. È questa una petizione delle religiose di Pont-Beauvoisin perchè si dichiara che esse non sono comprese nella legge in quest'anno da noi votata.

Il motivo per quale chiederei l'urgenza si è perchè, com'è noto, si agitano dinanzi ai tribunali parecchie liti su questo argomento. È essenziale adunque che, per norma dei tribunali e del pubblico, si sappia se i corpi politici, se il Senato e la Camera dei deputati considerano la deliberazione su questo argomento come una cosa loro esclusivamente spettante, oppure, come io penso, che questo appartenga alla magistratura, e che al Senato ed alla Camera dei deputati non spetti che il giudizio, per così dire, politico e non legale di questo atto.

Oltre al chiederne l'urgenza desideravo dare sulla questione stessa alcuni schiarimenti di fatto, i quali potranno servire alla Commissione delle petizioni.

PRESIDENTE. (Interrompendo) Sarà meglio che li comunichi alla Commissione stessa delle petizioni, perchè essi potrebbero provocare una discussione.

VESME. Non entrerò nella discussione; intendo di dare alcune nozioni di fatto.

PRESIDENTE. Le trasmetta alla Commissione, perchè il suo cenno potrebbe suscitare una risposta, e il Senato non trovandosi più in questo momento in numero non potrebbe assumere nessuna determinazione per dichiarare questa urgenza. La Commissione si farà un dovere di prendere in considerazione la petizione riguardo alla quale il senatore Vesme ha creduto dover richiamare l'attenzione del Senato. Ma una decisione in questo momento non potrebbe essere presa, e quindi ogni esposizione, come ogni discussione, mi pare sarebbe fuori di proposito.

VESME. Allora le trasmetterò alla Commissione incaricata dell'esame delle petizioni.

PRESIDENTE. Il Senato sarà poi convocato a domicilio per la discussione delle leggi che saranno in pronto.

Intanto sciolgo l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

TORNATA DEL 27 DICEMBRE 1855

— 449 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Comunicazione di una lettera del prefetto del regio Palazzo — Estrazione a sorte della deputazione per compiere S. M. nel rinnovellarsi dell'anno — Omaggi — Presentazione di quattro progetti di legge: 1° per proroga di termine per la conferma degli uscieri; 2° per l'approvazione di un nuovo Codice penale militare; 3° sull'avanzamento al grado di luogotenente nella fanteria e cavalleria; 4° per le penalità ai capitani di 2ª classe ed ai patroni della marina mercantile, i quali oltrepassano i limiti della navigazione loro assegnata dal regolamento, e vanno sprovveduti, sì essi che i capitani di 1ª classe, del secondo di bordo nei viaggi nei quali è prescritto — Istanza del ministro di grazia e giustizia per la discussione immediata del primo dei presentati progetti — Sospensione della seduta — Relazione ed approvazione immediata del progetto per la proroga di termine per la conferma degli uscieri.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.
(Sono presenti i ministri della guerra, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici; e più tardi interviene eziandio il ministro delle finanze.)

PRESIDENTE. Si dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

MARIONI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Deve dare conoscenza al Senato di una lettera che la Presidenza ha testè ricevuta dall'onorevole prefetto del Reale Palazzo.

(Il senatore segretario Quarelli legge la lettera suddetta con cui il signor prefetto del Reale Palazzo partecipa che Sua Maestà riceverà il 1° di gennaio alle ore 9 1/2 la deputazione del Senato per compiere la M. S. nel rinnovellarsi dell'anno.)

Dovrà in conseguenza devonirsi all'estrazione della deputazione di sette membri destinati a compiere a quest'atto di cerimonia.

(Sono tratti dall'urna i nomi dei seguenti senatori: Mameli, De Sonnaz, De Margherita, Franzini, De Ferrari, Marioni e Persoglio; ed a supplementari i senatori De Fornari e Lazari.)

Si dà ora conoscenza di alcuni omaggi presentati al Senato:

1° Dal signor cavaliere Ponzio, di alcuni esemplari di una relazione sopra una pompa calorifera;

2° Dal signor intendente generale della divisione amministrativa di Cuneo, di alcune copie degli atti dell'ultima Sessione di quel Consiglio divisionale;

3° Dal signor Luigi Giraud, di una quantità di esemplari degli statuti relativi alla società in accomandita da stabilirsi in Torino per la fondita di metalli;

4° Dal signor professore Visetti, di due copie di una sua prelesione al suo secondo corso di stenografia.

PROGETTI DI LEGGE: 1° PROROGA DI TERMINI PER LA CONFERMA DEGLI USCIERI; 2° NUOVO CODICE PENALE MILITARE; 3° AVANZAMENTO AL GRADO DI LUOGOTENENTE NELLA FANTERIA E NELLA CAVALLERIA; 4° PENALITÀ AI CAPITANI E PATRONI DELLA MARINA MERCANTILE.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro di grazia e giustizia.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge portante proroga di termine per la conferma degli uscieri, già adottato dalla Camera dei deputati. Siccome esso, per quanto credo, non potrà dar luogo a discussione, ed è della massima urgenza che sia approvato e sanzionato (poichè con tutto il 31 di questo mese gli uscieri che non sarebbero confermati, si troverebbero esautorati), io pregherei il Senato di volerlo esaminare e votare d'urgenza, e, se fosse possibile, anche in questa tornata. (Vedi vol. Documenti, pag. 632.)

DURANDO, ministro della guerra e marina. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione di un nuovo Codice penale militare. (Vedi vol. Documenti, pag. 643.) Questo progetto è già stampato, ed io mi reco ad onore di somministrargliene un certo numero di copie per facilitarne l'esame e lo studio.

Nello stesso tempo notifico al Senato che Sua Maestà con decreto del corrente mese ha nominato a commissario per sostenere la discussione di questa legge il signor Plochiù, consigliere d'Appello.

Ho pure l'onore di presentare un progetto di legge sull'avanzamento al grado di luogotenente nella fanteria e cavalleria (Vedi vol. Documenti, pag. 658), e finalmente un terzo progetto di legge per le penalità ai capitani di seconda classe ed ai patroni della marina mercantile, i quali oltrepassano i limiti della navigazione loro assegnati dal regolamento, e vanno sprovveduti, sì essi che i capitani di prima classe, del secondo di bordo nei viaggi nei quali è prescritto. (Vedi vol. Documenti, pag. 660.)

PRESIDENTE. Si dà atto ai ministri di grazia e giustizia

e della guerra dei progetti presentati; e siccome non vi sarebbe luogo a deliberazione alcuna, per mancanza del numero legale, assecondando l'istanza del signor ministro di grazia e giustizia e interpretando in ciò il sentimento del Senato, inviterei i signori senatori di congregarsi negli uffici per procedere all'esame del testo di questa legge, e quindi nominare i commissari, i quali forse, trattandosi di legge transitoria, potrebbero fin d'oggi stesso riferire su di essa, non dubitando io che nel frattempo si completerà il numero legale.

Sospendo dunque la seduta, pregando i signori senatori a voler intervenire negli uffici per l'esame d'urgenza di questa legge, e richiamerò il Senato in seduta pubblica subito che mi risulti che questo studio sia compiuto.

(L'adunanza è sospesa alle ore 3, e viene dopo una mezz'ora ripresa.)

RELAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DI TERMINE PER LA CONFERMA DEGLI USCIERI.

PRESIDENTE. Il Senato avendo proceduto alla nomina dei commissari per comporre l'ufficio centrale, questo si trovò formato dei senatori Jacquemoud, Mameli, Riva, Maestri e De Margherita.

Lo stesso ufficio centrale è rappresentato per la parte di relatore dal senatore De Margherita, il quale è pronto a fare il suo rapporto; e siccome ora il Senato si trova in numero, così io lo interpello se voglia, stante l'istanza fatta dal signor ministro di grazia e giustizia, dichiarare d'urgenza il progetto di cui si tratta.

Chi è di questo avviso, voglia rizzarsi.

(Il Senato approva.)

Prego dunque l'onorevole senatore De Margherita di voler riferire sul progetto in discorso. (Vedi vol. Documenti, pagina 633.)

DE MARGHERITA, relatore. Onorato dall'ufficio centrale della qualità di relatore, io non ebbi campo in questo brevissimo tempo di stendere la relazione per iscritto.

L'ufficio che esercitano gli uscieri nelle Corti d'appello e negli altri tribunali è tale che non se ne può far senza a giudizio di tutti quelli che conoscono l'andamento degli affari giudiziari.

Gli uscieri che sono attualmente in servizio, come voi ben sapete, o signori, dovrebbero cessare dalle loro funzioni collo scadere del presente anno; in conseguenza non si poteva a meno che abbracciare il partito adottato dall'onorevole guar-

dasigilli, quello cioè di chiedere una proroga alla nomina sia per gli uscieri attuali, sia per coloro che devono a questi venire surrogati.

Il tempo che si è chiesto è di soli mesi sei; non è in conseguenza nè troppo lungo, perchè duri soverchiamente lo stato provvisorio, nè troppo breve perchè non si possano prendere le informazioni necessarie, onde far cadere le nuove nomine degli uscieri sopra persone che riuniscano in sé le tre qualità, cioè moralità, capacità e responsabilità, che sono così necessarie negli uscieri perchè adempiano bene all'ufficio loro.

Grave si è l'osservazione fatta dall'onorevole guardasigilli, vale a dire che non si deve apportare precipitazione in queste nomine, essendo difficile di trovare persone le quali riuniscano con bastante grado le tre qualità richieste: per conseguenza l'ufficio centrale unanime ha creduto che il partito proposto dal signor guardasigilli fosse il solo che si potesse abbracciare nelle presenti circostanze delle cose, e mi onorò dell'incarico di proporvi l'adozione della legge tale e quale essa venne presentata.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Siccome l'onorevole relatore dell'ufficio centrale ha conchiuso per l'adozione del progetto che ho avuto l'onore di presentare in questa stessa tornata, non ho altro che a ringraziare il Senato dell'aver voluto aderire alla mia istanza di esaminare e discutere questo progetto d'urgenza, ed in specie l'onorevole signor relatore della sollecitudine colla quale egli ha voluto fare il suo rapporto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del progetto di legge, il quale è così concepito:

« Gli uscieri delle Corti, dei tribunali e delle giudicature, ai quali non siasi provveduto prima del 31 dicembre 1855, a termini dell'articolo 21 della legge in data 9 aprile 1855, non cesseranno dall'esercizio delle loro funzioni che al 30 giugno 1856, salvo prima di quel giorno sieno stati surrogati. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Non domandandosi la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio segreto.

MARIONI, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Lo squittinio ha dato il risultato seguente:

Votanti	55
Voti favorevoli	54
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 3 1/2.

TORNATA DEL 17 GENNAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Letture del verbale di deposito negli archivi dell'atto relativo alla traslazione della salma di S. A. R. la principessa Cristina di Francia — Omaggi — Sunto di petizioni — Sorteggio e costituzione degli Uffici — Presentazione di tre progetti di legge: 1° per concessione di un sussidio di due milioni alla Cassa dei prestiti e depositi; 2° per una tassa sulle società anonime ed in accomandita; 3° per un prestito di 30 milioni di lire — Discussione ed approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° modificazioni alla legge elettorale per l'isola di Sardegna; 2° disposizioni relative ai contratti d'enfiteusi ed altri di simile natura anteriori al Codice civile — Votazione per la nomina dei commissari alla Cassa ecclesiastica ed a quella dei depositi e prestiti — Dichiarazione del senatore Di Castagnetto — Presentazione di due progetti di legge: 1° per una leva di mille uomini tra marinai ed operai; 2° per l'ammissione di ingegneri e di studenti di matematica ai gradi di sottotenente nell'artiglieria e nel genio.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri della guerra, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, dell'interno e degli affari esteri.)

MARIONI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Prego il signor segretario Marioni di dare lettura del verbale di deposito negli archivi del Senato dell'atto relativo alla traslazione della salma di S. A. R. la Principessa Cristina di Francia, vedova di Vittorio Amedeo I, duca di Savoia.

MARIONI, segretario, legge il verbale suddetto.

QUARELLI, segretario, ad invito del presidente, dà conoscenza dei seguenti omaggi fatti al Senato:

1° Dagli intendenti generali delle divisioni amministrative di Torino, di Annecy e di VerCELLI, di alcuni esemplari degli atti di quei Consigli divisionali della Sessione del 1855;

2° Dall'Accademia delle scienze di Torino, del Tomo XV delle sue memorie;

3° Dal signor avvocato G. Tournon, di una sua appendice sull'unico modo di sopperire alle pubbliche gravanze;

4° Dal ministro della guerra, di numero 50 esemplari di una relazione sul servizio sanitario militare in questi regni Stati;

5° Dal ministro dell'istruzione pubblica di numero 106 copie della seconda parte del catalogo dei monumenti del museo egizio di Torino;

6° Dal ministro delle finanze, di numero 2 esemplari delle descrizioni e dei disegni concernenti le invenzioni e le scoperte che ottennero privativa nel primo semestre 1855;

7° Dal presidente della regia Università di Torino, di numero 94 esemplari del calendario scolastico di questo circondario accademico pel 1855-56;

8° Dal signor dottore Bertini, deputato al Parlamento, di alcune copie della sua relazione fatta al congresso interna-

zionale di statistica, tenutosi in Parigi nel mese di settembre ultimo.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni ultimamente presentate al Senato:

2046. La Commissione del commercio e dell'industria in Torino ricorre al Senato onde venga promosso un nuovo sistema di leggi finanziarie, e sia intanto attuata qualche modificazione parziale che rimedi ai più gravi inconvenienti dell'attuale sistema d'imposte.

2047. Numero 80 cittadini proprietari del comune d'Iglias (petizione mancante dell'autenticità delle firme).

2048. Numero 56 laureati in una sola delle facoltà di medicina o chirurgia, esercenti in Torino, ricorrono al Senato onde ottenere che nel nuovo progetto di riordinamento della tassa di patente per l'esercizio dell'industria, professioni ed arti liberali vengano collocati in una categoria distinta.

PRESIDENTE. Si darà pure conoscenza al Senato della composizione e costituzione degli uffici.

QUARELLI, segretario. (Legge)

UFFICIO I.

Albini — Cataldi — Mosca — Lazari — Della Planargia — Plezza — Musio — Durando — Balbi Piovera — De Margherita — Ambrosetti — Oneto — Des Ambrois — Cristiani — Imperiali — Laconi — Pamparato — Audiffredi — Provana Del Sabbione — Gonnet — Vesme — Quarelli.

UFFICIO II.

Di Collegno Luigi — Forest — De Maugny — Mameli — Cantù — Nanno — Di San Martino — Siccardi — Prat — Stara — Pallavicini Ignazio — Calabiana — Fransini — Dabormida — San Marzano — Malaspina — De Fornari — Broglia — Plana — Chiodo — Moris — De Foresta.

UFFICIO III.

Montezemolo — Ricci Alberto — Billet — Di Pollone — Marioni — Colli — Elena — Paleocapa — Regis — Nigra —

TORNATA DEL 19 GENNAIO 1856

De Ferrari — Borromeo — Cibrario — Pinelli — Gallina — Cagnone — Bona — Maestri — Caccia — Sclopis — Riberi.

UFFICIO IV.

Cotta — D'Azeglio Roberto — Massa-Saluzzo — Picolet — Sauli Francesco — Tornielli — D'Azeglio Massimo — Di Castagnetto — Galli — Della Torre — S. A. R. il principe Eugenio — Di Colobiano — Colla — Gautieri — Arese — Della Marmora — Serra — Persoglio — Aporti — Roncalli — Di Breme.

UFFICIO V.

Casati — Rossi — Conelli — Giulio — Ricci — Jacquemond — De Cardenas — Gioia — Serventi — Sauli Lodovico — Sella — Di Collegno Giacinto — Fraschini — D'Angennes — Brignole-Sale — Doria — Riva — De Sonnaz — Pallavicino-Mossi — Dalla Valle — Blanc.

COSTITUZIONE DEGLI UFFIZI.

Ufficio I.

Des Ambrois, presidente. — De Margherita, vice-presidente — Plezza, segretario.

Ufficio II.

Manno, presidente — Franzini, vice-presidente — Malaspina, segretario.

Ufficio III.

Narioni, presidente — Regis, vice-presidente — Di Polone, segretario.

Ufficio IV.

Della Torre, presidente — Di Colobiano, vice-presidente — Di Castagnetto, segretario.

Ufficio V.

De Sonnaz, presidente — Casati, vice-presidente — Riva, segretario.

COMMISSIONE BIMESTRALE PER LE PETIZIONI.

- Ufficio I. Senatore Quarelli.
- » II. » San Martino.
- » III. » Caccia.
- » IV. » Galli.
- » V. » Jacquemond.

MOZIONE D'ORDINE.

PRESIDENTE. Debbo far presente al Senato che, essendosi oggi negli uffizi preso ad esame il progetto di legge relativo ad un nuovo Codice penale militare, fu unanime avviso che il medesimo fosse rimandato allo studio di una Commissione appositamente nominata in conformità del paragrafo primo dell'articolo ventesimoquinto del regolamento.

Si tratterebbe dunque ora di sottoporre al Senato la proposta fatta dagli uffizi e nello stesso tempo d'interpellarlo in quanto al numero dei membri di cui debba risultare composta questa Commissione.

Già alcune volte, quando si trattò di lavori di più gran

mole, il Senato ebbe ricorso a questo modo di formare le sue Commissioni, e per lo più furono composte di sette membri.

Pregherei i signori senatori di voler prendere in considerazione questa proposta, e, se vi fosse alcuno che intendesse di proporre un maggior numero, di volerlo far palese al Senato.

Sarebbe anche stato osservato negli uffizi essere cosa desiderabile che questa Commissione fosse, per così dire, mista, cioè vi concorresse un pressochè ugual numero di giurisperiti e di militari.

Premessa questa avvertenza, porrò ai voti il rinvio ad una Commissione così composta di questo progetto di legge, relativamente alla quale, non essendovi richiamo per ciò che si riferisce al cenno fatto del numero di sette commissari, credo poterne conchiudere che il Senato ha pensato di mantenere quel numero che già altre volte è stato stimato sufficiente.

Chi così crede voglia alzarsi.

(Il Senato approva.)

Sarà il Senato convocato negli uffizi per addiventire a questa nomina.

Debbo pure far conoscere che la Presidenza ha ricevuto due lettere da due dei nostri colleghi, cioè dei senatori Roncalli e Vesme, dai quali, il primo per causa d'infirmità, il secondo per essersi dovuto recare in Sardegna, si chiede un congedo d'un mese.

Chi vuole accordarlo si alzi.

(È accordato.)

Nel biglietto di convocazione ricevuto dai signori senatori è portato in primo luogo all'ordine del giorno il progetto di legge portante modificazioni alle disposizioni contemplate nella legge elettorale per l'isola di Sardegna.

Questo progetto era già stato nella precedente Sessione presentato, e ne fu pochi giorni sono distribuita la relazione ai senatori.

In quanto agli altri due progetti che sono pure all'ordine del giorno, io credo dover proporre al Senato, quando abbia deliberato sul progetto di legge suaccennato, di passare alla discussione di quello portante disposizioni relative ai contratti d'enfiteusi, lasciando in ultimo, allorchando possibilità vi sia di chiamarlo in discussione d'oggi ancora, quello relativo all'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione, sul quale fu fatta distribuire la relazione, credo, martedì ultimo. Nel biglietto di convocazione non si è accennato che sarebbesi proceduto alla discussione di questo progetto dentro oggi, solo perchè molti senatori non trovansi di presente in Torino, ed era necessario di darne loro un avviso preventivo acciò facessero atto di presenza in Senato.

Si apre adunque la discussione...

RATTAZZI, ministro dell'interno. (Interrompendo) Chieggo la parola.

PROGETTI DI LEGGE: 1° SUSSIDIO DI DUE MILIONI ALLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI; 2° MODIFICAZIONALE LECCE SULLE SOCIETA' ANONIME E IN ACCOMANDITA; 3° PER UN IMPRESTITO DI 30 MILIONI DI LIRE.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Prima che s'intraprenda la discussione, pregherei il presidente di permettermi di presentare a nome del ministro delle finanze, presidente del Consiglio, tre progetti di legge:

Il primo, per un sussidio di 2 milioni alla Cassa dei depositi e prestiti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 830.)

Il secondo, per modificazione alla legge concernente la tassa sulle società anonime ed in accomandita. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 89.)

Il terzo, pel prestito di 30 milioni di lire. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 84.)

PRESIDENTE. Io do atto al ministro dell'interno della presentazione dei tre progetti di legge accennati.

Quanto all'ultimo di essi progetti, interrogherò il Senato quale corso intenda egli che debba avere per essere esaminato preliminarmente e quindi riferito, giacchè alcune volte usò il Senato rimandare simili progetti di legge alla Commissione di finanze, ed altre volte invece una Commissione fu appositamente nominata.

Se non si fa alcuna proposta speciale, il progetto sarà rimandato alla Commissione di finanze, volendo così il regolamento; ma, se alcuno dei senatori credesse di fare la proposta perchè sia rimandato ad una Commissione appositamente nominata, io la porrò ai voti.

Non essendosi fatta proposta, s'intende che abbia a rimandarsi alla Commissione di finanze.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE ELETTORALE PER L'ISOLA DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul progetto di legge portante modificazioni alla legge elettorale per l'isola di Sardegna, di cui do lettura. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 876.)

Non chiedendosi la parola, pongo ai voti i singoli articoli.

« Art. 1. Sono abrogate le disposizioni provvisorie per l'isola di Sardegna, portate dagli articoli 110, 111, 112, 113, 114 e 115 della legge 17 marzo 1848; e sono estese alla medesima quelle sancite colla legge 19 gennaio 1850. »

(È approvato.)

« Art. 2. Quanto all'annuo censo, di cui al numero 4 dell'articolo 1 della citata legge 17 marzo 1848, l'isola di Sardegna è paraggiata alla Savoia ed alle altre provincie indicate nell'alinea dello stesso numero. »

(È approvato.)

« Art. 3. La determinazione del valore locativo per l'oggetto contemplato negli articoli 5 e 8 di detta legge sarà regolata anche per l'isola di Sardegna in conformità della tabella A, annessa alla legge medesima. »

(È approvato.)

« Art. 4. I membri della società agraria di Cagliari, e della Camera di agricoltura, di commercio, d'arti di Sassari, compresi i corrispondenti ordinari, saranno parificati per l'esercizio dell'elettorato ai membri delle Camere di agricoltura e di commercio, di cui al numero 7 dell'articolo 5 di quella legge. »

(È approvato.)

« Art. 5. La circoscrizione dei collegi e delle loro sezioni mandamentali resta determinata come nell'annessa tabella. »

(È approvato.)

« Disposizioni transitorie. — Art. 6. Il diritto elettorale di cui sopra, sarà esteso anche agli analfabeti sino a tutto il 1865. »

« Però gli analfabeti che saranno per ragione di censo iscritti nelle prime liste elettorali le quali si formeranno dopo

la promulgazione della presente legge, conserveranno il diritto elettorale per tutta la loro vita, purchè conservino il censo. »

(È approvato.)

« Art. 7. Entro cinque giorni dopo la promulgazione della presente legge si procederà dall'ufficio della Presidenza della Camera dei deputati all'estrazione a sorte, per determinare in ciascuna delle provincie dell'isola a quale fra i collegi debba appartenere ognuno dei deputati dalle medesime eletti, o da eleggersi nel caso vi fosse qualche collegio vacante. »

(È approvato.)

Se non si domanda la lettura della tabella, si passerà oltre. (Non domandandosi lettura, si passa all'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Votanti	68
Voti favorevoli	62
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PORTANTE DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTRATTI DI ENFITEUSI ED ALTRI DI SIMILE NATURA ANTERIORI AL CODICE CIVILE.

PRESIDENTE. Apresi la discussione sul progetto di legge relativo ai contratti di enfiteusi ed altri di simil natura anteriori al Codice civile, che ho l'onore di leggere. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 840.)

Non chiedendosi la parola, leggerò gli articoli.

« Art. 1. Il dominio utile dei beni enfiteutici si devolve giusta le leggi di successione si legittima che testamentaria, e senza riguardo alle vocazioni in favore di un determinato ordine di persone contenute nei contratti d'enfiteusi anteriori al Codice civile. »

« Nulla è per ora innovato circa la durata dell'enfiteusi e circa i diritti e i doveri del direttario e dell'utilista. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il disposto dell'articolo precedente è applicabile eziandio alle costituzioni di rendite fondiariae ed alle concessioni di beni immobili fatte a titolo di albergo ed a qualsiasi altro simile titolo. »

(È approvato.)

« Art. 3. I corpi morali creditori di rendite fondiariae soggette al riscatto non potranno quindi innanzi valersi della disposizione finale dell'articolo 16 delle regie patenti 6 dicembre 1837. »

(È approvato.)

« Art. 4. È derogato all'articolo 2 delle regie patenti 11 febbraio 1845 ed all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1837 in quanto sia contrario alla presente legge. »

(È approvato.)

Ci resta da rinnovare lo squittinio pel complesso di questa legge. Debbo però ricordare prima al Senato come nella penultima seduta tenutasi io abbia annunziato che il Senato medesimo avrebbe a procedere, in virtù dell'articolo 23 della legge del 18 novembre 1850, ed in virtù dell'articolo 8 della legge 29 maggio 1853, alla nomina dei commissari alla Cassa dei depositi e prestiti, e alla Cassa ecclesiastica.

Niuno ignora che all'articolo 23 della prima delle due leggi è detto che la Cassa dei depositi e prestiti è sorvegliata da

una Commissione composta, fra gli altri membri, di due senatori; e così all'articolo 8 della legge del 29 maggio è detto che la Commissione per la Cassa ecclesiastica è composta, oltre gli altri membri, di tre senatori.

Invito adunque il Senato, valendosi dell'occasione dell'appello nominale che si fa per lo squittinio relativo alla legge sull'enfiteusi, a voler nel tempo stesso formare e deporre nell'urna due schede, sull'una delle quali debbono essere iscritti i nomi dei due senatori commissari alla Cassa dei depositi e prestiti, e sull'altra i nomi dei tre senatori commissari alla Cassa ecclesiastica.

PROGETTI DI LEGGE: 1° SULLA LEVA MARITTIMA; 2° AMMISSIONE DEGLI INGEGNERI E STUDENTI DI MATEMATICHE NEI CORPIDELL'ARTIGLIERIA E DEL GENIO.

DURANDO, ministro della guerra e marina. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già stati approvati dalla Camera elettiva: l'uno relativo alla leva marittima attuale (Vedi vol. *Documenti*, pag. 650); e l'altro all'ammissione degli ingegneri e degli studenti di matematica ai gradi di sottotenente nell'artiglieria e nel Genio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 628.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro della guerra della presentazione dei due progetti di legge testè accennati, i quali verranno stampati e distribuiti negli uffizi.

Debbo far presente al Senato che i senatori nominati nell'anno decorso commissari alla Cassa dei prestiti, sono i signori Nigra e Cotta.

Prima di passare allo squittinio di questa legge, io debbo pregare i signori senatori a volersi, dopo la seduta pubblica, trattenere un momento negli uffizi, per la formazione della Commissione incaricata dell'esame del Codice penale militare.

(Si procede all'appello nominale. Il senatore Di Casta-

gnetto, al pronunziarsi del suo nome, si alza e domanda la parola.)

DI CASTAGNETTO. Senza permettermi alcuna osservazione in ordine ad una legge sancita dal Parlamento, io credo dover dichiarare che mi astengo dal deporre il mio voto per i commissari deputati alla Cassa ecclesiastica.

PRESIDENTE. Può astenersi; ma la votazione non può essere interrotta.

DI CASTAGNETTO. Io credo che una dichiarazione possa sempre farsi.

PRESIDENTE. È sempre in arbitrio d'un senatore di astenersi dal votare; ma intanto, come dissi, la votazione non può essere interrotta.

(Si continua l'appello nominale.)

Prima che il numero dei senatori si scemi, io pregherò il Senato a voler determinare a qual giorno si debba rimandare la discussione per la legge relativa all'amministrazione superiore della pubblica istruzione. Se a sabato o a lunedì.

Voti diverge. Lunedì lunedì!

PRESIDENTE. Il Senato si intende convocato per lunedì alle due pomeridiane.

Il risultamento dello squittinio, a cui si procedette or ora, è il seguente:

Votanti	68
Voti favorevoli	54
Voti contrari	14

(Il Senato adotta.)

Estrarrò a sorte i nomi degli scrutatori incaricati di fare lo spoglio dello squittinio per la nomina dei commissari deputati alla Cassa ecclesiastica ed a quella dei prestiti e depositi.

Sono estratti a sorte, per lo spoglio relativo ai commissari, per la Cassa dei depositi e prestiti, i senatori Prat, Giulio, Moris, e per quello concernente i commissari presso la Cassa ecclesiastica, i senatori Audiffredi, Dabormida, Borromeo.

Lo spoglio di questi voti si potrà fare negli uffizi, ed il risultamento sarà partecipato alla Camera nella prossima seduta.

La seduta è levata alle ore 3 3/4.

TORNATA DEL 21 GENNAIO 1856

- 2 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Omaggio — Risultamento delle votazioni per la nomina della Commissione per l'esame del progetto di legge relativo al nuovo Codice penale militare, e per la nomina dei commissari alla Cassa ecclesiastica, ed a quella dei depositi e prestiti — Discussione sul progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione — Osservazioni e dichiarazioni del ministro dell'istruzione pubblica sulla relazione dell'Ufficio centrale — Risposta del senatore Mameli, relatore — Parlano contro il progetto i senatori maresciallo Della Torre e cavaliere Luigi Di Collegno — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica — Replica del maresciallo Della Torre — Discorso del senatore Gioia a sostegno del progetto ministeriale — Chiusura della discussione generale.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(È presente il ministro dell'istruzione pubblica, e più tardi intervengono i ministri della guerra, dei lavori pubblici, dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze.)

MARIONI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

QUARELLI, segretario, ad invito del presidente, dà lettura del seguente sunto di petizioni :

2049. Notaio Luigi Scagno di Pinerolo. (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

2050. Gli ex-attuari presso i magistrati d'Appello di Casale e di Torino ripetono le loro istanze presso il Senato onde ottenere che siano pure applicate in loro favore le disposizioni di cui nel regio brevetto 21 febbraio 1855.

2051. Giacomo Caserzio. (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Do conoscenza dell'omaggio fatto al Senato dal signor Lorenzo Noceto di due copie di un suo progetto intorno alle compagnie degli agricoltori in Piemonte.

Debbo annunziare al Senato che lo spoglio fatto dallo squittinio apertosi per la nomina dei sette membri della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge relativo al Codice penale militare diede il seguente risultato, cioè : senatore Brogna 42 voti, Franzini 28, Dabormida 22, Siccardi 20, De Sennaz 20, Lazari 19, Prat 19.

Questi stessi senatori prescelti manifestano il desiderio che la Commissione, la quale, come si vede, riuscì composta quasi esclusivamente di militari, sia sussidiata dai lumi di altri membri giurisperiti; tanto più che può accadere che quel solo magistrato che si trova contemplato nel numero sette, per le funzioni importantissime che egli esercita, si trovi occupato al segno da non poter attendere forse con quella frequenza che desidererebbe ai lavori della Commissione.

Ora, siccome per lo spoglio fatto si trovano aver raccolti maggior voti, dopo i sette sopra nominati, i senatori De Mar-

gherita, Stara, Colla e De Ferrari, così, se il Senato credesse di fare ragione alle istanze dei prenommati nostri colleghi, aggiungendo questi ultimi ai sette già nominati, la Commissione verrebbe ad acquistare il sussidio da essa desiderato di persone specialmente legati.

In questo caso essa sarebbe composta di undici membri invece di soli sette.

Se non sorgono osservazioni in contrario, io metterò ai voti la proposta di aggiungere ai sette i quattro membri indicati, cioè i senatori De Margherita, Stara, Colla e De Ferrari.

(Il Senato approva.)

Debbo ancora far conoscere che, per la nomina dei senatori commissari alla Cassa dei depositi e prestiti, in seguito allo spoglio operatosi, sortirono gli stessi senatori dell'anno decorso, cioè Cotta e Nigra, il primo con voti 37, ed il secondo con 46; e per la nomina dei senatori commissari alla Cassa ecclesiastica lo spoglio diede trenta voti al senatore Des Ambrois, il quale così ebbe solo la maggioranza assoluta voluta dal regolamento.

Dopo vengono il senatore Siccardi, che ebbe 20 voti, il senatore Mameli che ne ebbe 16, il senatore Montezemolo che ne ebbe 18, ed il senatore Cagnone che ne ebbe 7; gli altri voti andarono dispersi minutamente.

Restano adunque a nominarsi a commissari presso questa Cassa due membri, e si rinoverà lo squittinio in momento opportuno.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno ci chiama alla discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione (Vedi vol. Documenti, pag. 541), sul quale ha chiesto per il primo di parlare il senatore Della Torre.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro della pubblica istruzione.

MANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Onorevoli senatori, prima che si apra la discussione generale sul progetto di legge che oggi cade in questione, sento il bisogno, dirò meglio, il dovere di premettere alcune avvertenze sopra alcuni punti della relazione del vostro ufficio centrale (Vedi volume *Documenti*, pag. 349); perocchè in questa palano attribuirmi tali intenzioni e tali pensieri, i quali, se avessero mai qualche fondamento, mi renderebbero del tutto immeritevole e della fiducia del Sovrano, che volle chiamarmi a questa carica così onorifica, e della vostra benevolenza.

Il Senato vorrà pertanto persuadersi come sia del mio interesse e del decoro anche del Governo che io procuri di cancellare dall'animo vostro quella qualsiasi impressione più o meno sfavorevole che la lettura di questa relazione può aver cagionato.

Giacchè sento il bisogno di dover ricorrere alla vostra benevolenza, giacchè sento che almeno, se non potrò questa accaparrarmi coi miei scarsissimi meriti, ho diritto però alla stima di tutti e particolarmente alla vostra, dico che è necessario che non solo il ministro ma anche l'uomo cerchi di purgarsi di tali imputazioni le quali, ove avessero un fondamento di verità, lo renderebbero gravemente colpevole e in faccia vostra e in faccia al paese.

Per venire ai fatti a cui alludo, avantitutto rammento al Senato che nella relazione dell'ufficio centrale vi ha una lunga digressione che riguarda la necessità dell'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche.

Nel fare cotale digressione, l'onorevole relatore partì dal motivo che in tutto il progetto ministeriale non avvi una parola che alluda all'insegnamento religioso. Quindi da ciò ne deduce implicitamente, se non esplicitamente, che il Ministero poco si curi di questo importantissimo ramo dell'istruzione pubblica, di questo che è il fondamento, non solo dell'istruzione, ma della società.

Voi ben vedete, o signori senatori, quanto grave sia l'accusa, quantunque fatta con modi assai urbani.

Ora mi pare che il titolo solo dello schema di legge che vi è sottoposto dovrebbe bastare per difendermi da essa. Io credo fermamente che, in una legge che tende meramente a regolare l'amministrazione generale dell'istruzione pubblica, il voler introdurre considerazioni e disposizioni che riguardino la religione sia un voler mettere fuori di luogo una cosa santissima; un voler trattare senza necessità, per non dire senza convenienza, cose le quali non si debbono certamente così di leggieri toccare. Ognuno di voi si farà di leggieri capace che non sia il caso d'introdurre disposizioni legislative se non là dove sia una opportunità.

Ora io domando se in tutte le disposizioni presentatevi in questo progetto di legge vi sia un'opportuna occasione per parlare della religione. Io credo che la risposta si trovi nello stesso progetto dell'ufficio centrale, il quale, dopo aver dichiarato che conveniva mettere per fondamento all'istruzione pubblica e privata la religione, tuttavia non trovò parte opportuna per potervi collocare una disposizione relativa a ciò. Questa è una conferma che, se il ministro non parlò di questo delicatissimo argomento, si è perchè non era qui il luogo di parlarne.

Del resto, egli non ignora che la religione è il fondamento della società, come poc'anzi vi diceva; non ignora che l'istruzione, scompegnata dall'educazione religiosa, non può sussistere, che l'educazione è fondata sulla morale, e che non vi ha morale senza religione.

Questi sono assiomi conosciuti, cui potrebbe parere perfino superfluo il voler qui ripetere. Ma a ciò fare io sono costretto dalle considerazioni dell'ufficio centrale medesimo.

Forsechè il ministro, nel breve giro di tempo dacchè si trova al Governo, ha compiuto tali atti i quali sieno fondamento a quest'indiretta accusa?

Io credo, o signori, che tutte le persone le quali non si lasciano abbindolare dalle passioni, ma che esaminano le cose nella loro realtà, conosceranno che in tutti gli atti della breve mia amministrazione, quando vi fu utilità, convenienza, dovere di parlare di religione e di dare delle prescrizioni e disposizioni a questo riguardo, non ho mancato di farlo, perchè questo era il mio stretto dovere; ma io non trapasserò mai i limiti coll'abusarne e coll'intromettere dove non occorre delle disposizioni o delle digressioni sulla religione, perchè troppo la rispetto, troppo ne conosco l'importanza e la necessità, per voler parlarne dove non occorre.

Mi pare, o signori, che da queste considerazioni io debba essere sufficientemente scolpato dall'accusa indiretta, data bensì, amo ripeterlo, in un modo urbano, ma che non manca tuttavia di essere grave.

Il secondo appunto riguarda un altro ordine di idee. Si accusa il progetto di legge d'essere troppo arbitrario, di attribuire facoltà eccessive al ministro, in modo che, abusandone, potrebbe pregiudicare troppo gli interessi del corpo insegnante, il bene dell'istruzione medesima.

Un'accusa di tendenze all'arbitrario ed al dispotismo io la sento anche acerbamente, o signori, giacchè in tutta la mia vita non ho mai mostrato di amarla guari. Potrò essermi mostrato severo nel far eseguire le leggi, sieno buone o meno buone, ma certamente tutte le volte che mi trovo nei limiti della legalità, e che nasce in me il dubbio di poterla travalicare, ve ne assicuro, o signori, che il mio animo trepida e che rifugge dal solo pensiero di oltrepassare i confini assegnati al potere esecutivo.

È necessario che qui, o signori, io vi esponga le idee fondamentali che mi condussero ad elaborare il progetto di legge che ebbi l'onore di presentarvi. Vi dirò schiettamente da quali fatti e da quali considerazioni io vi fui determinato.

Dopo qualche tempo che io aveva l'onore di amministrare l'istruzione pubblica, mi accorsi come, mentre il ministro aveva, avanti alla Corona, al Parlamento ed al paese, tutta la responsabilità dell'amministrazione dell'istruzione pubblica e degli atti che emanano da qualsiasi ufficio del Ministero, era veramente poco e pressochè nullo il potere che egli aveva nelle mani; e la massima parte degli atti che emanavano sotto il suo nome non erano altro che una semplice segnatura d'atti i quali provengono già da altri corpi, da altri uffici, e perentoriamente decisi, oppure, se non decisi, condotti da lungo tempo da loro, cosicchè sia ben arduo al ministro di potere, nell'apporre la sua segnatura, ripassare tutte intiere le pratiche che durano certe volte sei mesi, un anno, onde poter conoscere veramente a fondo se la deliberazione che egli segna sia fondata in merito.

Basta, o signori, percorrere gli articoli della legge del 4 ottobre 1848; esaminare le attribuzioni dei diversi Consigli, dei quali si compone l'amministrazione dell'istruzione pubblica (giacchè i Consigli di questo ramo governativo sono più amministrativi che altro), e voi vedrete come dalle diverse attribuzioni che a loro competono veramente al ministro poco rimanga, mentre che egli ne ha tutta la responsabilità. Io domando se sotto un Governo costituzionale, quando il ministro deve avanti al Parlamento ed alla Corona rendere

conto di tutti gli atti della propria amministrazione, egli, quantunque in diritto sia responsabile, lo possa essere in fatto, quando questi fatti appartengono ad altri. Io domando se, tuttavolta che nasce un disordine in qualche collegio, in qualche scuola, tuttavolta che vi è uno scandalo commesso da qualche insegnante, egli può o no portarvi rimedio. Egli deve attenersi alla decisione, agli avvisi altrui, i quali, quantunque semplici avvisi, siccome devono passare, non solamente da un corpo, ma da due di questi corpi amministrativi, divengono come una necessità cui il ministro debbe subire.

Qual fu il frutto, o signori, di questo sistema, in cui l'autorità governativa rimane così sperperata in diversi corpi i quali non sono responsabili e che pure agiscono come un ente responsabile? È forse che la disciplina delle scuole, tanto nel corpo insegnante come negli allievi, si sia rinvigorita? È forse che siasi rafforzata maggiormente la moralità? Che i metodi di insegnamento s'iansi granchè migliorati? Io non vi addurrò prove e fatti, giacchè a questo riguardo si può dire che la stampa e la voce pubblica, senza che queste cose si debbano ripetere nel Parlamento, sono unanimi nel dichiarare che pur troppo non si corrispose all'aspettazione; che pur troppo la disciplina si è rilassata; che pur troppo si debbono tollerare scandali impuniti, e che per conseguenza, mancando di mezzi efficaci e pronti per rimediare, questi cattivi germi pullulano, si diffondono, diventano, per così dire, contagiosi.

Voi sapete, o signori, quanta sia l'importanza della disciplina nel buon insegnamento, come essa sia uno dei mezzi indispensabili del buon insegnamento, giacchè senza disciplina non vi è ordine, e senza ordine è impossibile che vi possa essere istruzione nelle scuole. Ora, se non vi è mezzo di poter ricondurre prontamente, efficacemente la disciplina nei maestri, nei professori i quali mancassero, io domando come lo si possa esigere poi dagli scolari. Quando nascono degli scandali tra i professori, tra i maestri, e questi scandali non si possono immediatamente reprimere, ma invece bisogna attendere mesi e mesi ed anni prima di poter conoscere la decisione che il ministro deve prendere, perchè deve attendere il giudizio di corpi collegiali, io domando, dico, come è possibile che sia efficace la determinazione che si prende, per quanto rigorosa essa sia, seppure questa determinazione rigorosa arriva.

Da queste considerazioni di fatto, o signori, il ministro è stato indotto a coordinare un progetto di legge il quale rendesse più spedito l'andamento degli affari, e provvedesse a che, quando accadono disordini, quando accadono scandali, quando occorre di prendere determinazioni immediate, il Governo non si trovi incagliato. Egli cercò di coordinare un progetto di legge il quale concentri in lui la responsabilità, giacchè questa è voluta dallo Statuto.

Certamente non è un lieto acquisto per un ministro, di attirare sopra di sé l'odiosità, assumendosene la responsabilità anche di fatto dell'indirizzo della cosa pubblica e di tutte quelle determinazioni più o meno severe che occorre di prendere. Ma la profonda convinzione che l'interesse dell'istruzione richiede siffatte disposizioni gli ha fatto superare questa ripugnanza naturale in tutti di cercare attribuzioni le quali non mancano mai di avere in sé più o meno dell'odioso.

Ma nel coordinare in questo modo le diverse disposizioni del progetto ministeriale può darsi, non lo nego, che, sotto la viva impressione di questo stato di cose, e dominato dal desiderio vivissimo di rimediare, in qualche parte esso abbia di alcunchè ecceduto, dando al potere esecutivo probabilmente più, dirò, di potere di quello che forse nell'interesse di

qualche ramo dell'insegnamento o di qualche classe di impiegati si convenga. Questo si potrà discutere; il ministro non è alieno dall'acconsentire a modificazioni a questo riguardo, quando sia dimostrato che veramente talune delle sue proposte concentrerebbero troppo arbitrio nelle sue mani; giacchè egli desidera unicamente di aver il potere che si richiede per rendere reale la sua responsabilità, per poter efficacemente amministrare, ma non uno scrupolo di più.

Il Ministero però pose mente ad evitare, nella compilazione del suo progetto di legge, tutte le questioni le quali, non essendo ora opportune, col volerle accennare non avrebbero fatto altro che destare discussioni vivissime ed irritanti, senza probabilmente condurre a nessun risultato. Ed è questo appunto il motivo per cui procurò in certe questioni di attenersi al fatto, di attenersi a quello che sussiste ora, e di non voler andare una linea più in là, come certamente non è suo intendimento di non andare una linea più indietro.

Le disposizioni le quali sussistono da molti e molti lustri senza che abbiano cagionato seri, reali inconvenienti, è parso che si dovessero e si potessero mantenere senza destare il bisogno od il desiderio di modificarle. Quindi è che in tutte le disposizioni le quali toccano certi punti che possono riferirsi anche indirettamente a cose di religione, ha procurato di mantenere le cose nelle condizioni in cui sono già da lungo tempo. E ciò fece il Ministero, perchè stimava inopportuno voler sollevare di tali questioni che così facilmente divengono irritanti in momenti in cui abbiamo bisogno della maggior calma. È quindi con dispiacere che ho veduto l'ufficio centrale nella sua relazione sollevare tutte queste questioni, rimescolarle senza veramente definirle, e quasi trascinare a viva forza il Governo nell'arena religiosa e politica.

Io spero che il Senato saprà prendere in considerazione i motivi che ho addotti per eliminare queste questioni, e vorrà approvare le mire prudenti del Ministero a questo riguardo.

Nel concludere, o signori, dichiarerò il pensiero mio circa il modo che io stimerei opportuno e da tenersi nella discussione.

Siccome il progetto della Commissione mantiene più o meno la stessa tessitura e, direi quasi, la stessa fisionomia del progetto ministeriale, da principio io era indotto, appunto per cercar sempre di non svegliare discussioni inutili, ad ammettere la discussione sul progetto elaborato dall'ufficio centrale; ma, dopo averlo minutamente esaminato, mi avvidi che si incontrerebbero gravi ostacoli da parte del Governo, qualora non si prendesse per base della discussione il progetto da lui presentato. Non pochi sono gli articoli i quali contengono disposizioni e modificazioni che il Ministero non è in grado di poter accettare; cosicchè s'invertirebbero le parti reciproche della Commissione e del Ministero, ove si volesse discutere sul progetto dell'ufficio centrale. Invece che il Ministero è tenuto a difendere il proprio progetto, dovrebbe attaccare il progetto dell'ufficio. Evidentemente la parte d'opposizione deve particolarmente venire dalla Commissione, quando essa dissente dal ministro. Quindi io credo che, anche per rendere meno complicata la discussione, sarebbe bene che il Senato volesse decidere che la discussione abbia luogo sul progetto del Ministero.

Mi riserverò poi a parlare a questo riguardo, quando abbia inteso i diversi oratori che saranno iscritti per prendere la parola nella discussione generale, ed udito i loro argomenti, onde, occorrendo, risponderò nel modo migliore che mi sarà dato di fare.

MARRELLI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe al maresciallo Della Torre.

MAMELI, relatore. Se il signor ministro non mi avesse provocato cogli appunti che ha fatto all'ufficio centrale, mi sarei astenuto dal prendere ora la parola, riservandomi a parlare dopo tutti gli oratori iscritti. Ma il signor ministro, facendo del rapporto dell'ufficio centrale un oggetto personale, mi ha posto nella necessità di addurre le ragioni che valere possano a farlo ricredere da ogni supposta meno retta intenzione a di lui riguardo per parte dell'ufficio stesso.

PRESIDENTE. Chiedo al signor maresciallo se voglia cedere la parola per pochi minuti.

DELLA TORRE. Je n'ai aucune difficulté.

MAMELI, relatore. Se io volessi rispondere a tutte le osservazioni che ha fatto il signor ministro, altro non farei che anticipare la discussione sulle singole disposizioni e renderla così più lunga, complicata e difficile. Perciò mi limiterò a rispondere ai principali appunti, protestando tanto in nome proprio, quanto in nome degli altri membri dell'ufficio centrale, che non è stata mai nostra intenzione di fare delle allusioni personali, essendo questo troppo alieno dalla mia indole, dal mio carattere e dalle abitudini di tutta la mia vita, non meno che di tutti gli altri. Si è parlato delle cose, non delle persone, alle quali vuoi professare tutto il rispetto, di qualunque grado e colore esse siano, come alle opinioni, da nulla più abborrendo che dal dispotismo delle idee, tenendo sempre per fermo che le proprie convinzioni s'infondano negli altri colla ragione e colla persuasione, non già colle ingiurie, coi sarcasmi e colle villanie. Molto meno poteva il signor ministro concepire sospetti di personali allusioni, conscio quale egli è della stima e del rispetto di cui tutti i membri dell'ufficio, ed io specialmente, gli abbiamo dato costanti prove.

Entrando ora nel merito della provocata discussione preliminare, a tre io riduco i principali appunti fatti dal ministro. Il primo è quello di esorbitanza per parte dell'ufficio, quasi che abbia voluto trascendere e trascorrere i limiti delle sue incombenze; il secondo, che abbia voluto accusare il ministro di soverchio arbitrio nel suo progetto; il terzo, che fuori di tempo e fuori di luogo sia l'ufficio entrato nella discussione religiosa e teologica. Della sua temperanza e del suo contegno l'ufficio centrale ne ha dato sufficiente prova fin dal principio del suo rapporto.

Il progetto poteva forse indurre la necessità di fare della libertà dell'insegnamento una questione preliminare. Ovvio si presentava l'idea dell'influenza che poteva avere in una legge di organizzazione dell'amministrazione della pubblica istruzione, e la pubblica opinione aveva ancora prevenuto pur troppo in questa discussione.

Tuttavia, secondando in ciò pienamente le intenzioni del ministro, si è limitato a farne un cenno, astenendosi però dall'entrarvi di proposito e dall'emettere un voto, sul riflesso che la libertà d'insegnamento non è un principio astratto, nè una di quelle questioni che si possa risolvere con un nudo e semplice voto affermativo o negativo; ma è una questione complessa; poichè, oltre le cautele dalle quali vuol essere circondata affinchè non degeneri in abuso, è pure materia di lungo esame l'estensione che possa darsi a quella libertà.

Infatti, taluni vorrebbero iniziarla dalle scuole universitarie, collocando l'insegnamento libero accanto all'ufficiale; e tale fu il concetto del Ministero nel progetto presentato nel 1854 alla Camera elettiva; altri, per contro, amici della libertà, e competentissimi, vorrebbero ammetterla con molta

latitudine nella istruzione secondaria ed elementare, ma escluderla affatto dalle classi dell'insegnamento superiore, per la ragione che i privati non possono essere forniti dei mezzi necessari per dare un compiuto insegnamento, atteso l'immenso sviluppo che hanno in generale avuto le scienze classiche. Nè qui sta tutto. Il Romagnosi, nella sua opera postuma sul diritto costituzionale, ha posto innanzi un'altra idea. Egli distingue le scienze di prima o quasi di prima necessità dalle altre; ed in quelle soltanto vorrebbe ogni libertà d'insegnamento. Se graduate, egli dice, un cattivo letterato od oratore, un mediocre architetto od avvocato, il danno sarà individuale, poichè dopo i primi saggi saranno condannati al disprezzo ed all'oblio. Ma se si trattasse, per esempio, della medicina e della chirurgia, interessa qui troppo il pubblico l'aver degni professori dell'arte salutare, non carnefici dell'umanità; così pure interessa di avere abili e degni amministratori della cosa pubblica, non amministratori qualunque.

Per queste ragioni, opportunamente avvisò il ministro che la questione della libertà dell'insegnamento dovesse rimettersi alle leggi speciali; e noi, secondandone l'avviso, a ciò solo abbiamo posto mente, che non venisse menomamente pregiudicata con alcuna disposizione in questa legge.

Il signor ministro si lagna che noi l'abbiamo accusato di soverchio arbitrio. A questo riguardo primieramente osservo che le leggi non si fanno soltanto per i ministri attuali, che ci sono abbastanza noti, ma per prevenire gli abusi nell'avvenire, come richiede il bene pubblico che si deve puramente avere in mira.

La responsabilità poi ministeriale è una bella parola, che però non può avere alcuna utile applicazione ove nelle leggi non fosse circoscritta da giusti e razionali confini.

Del resto, non senza ragione abbiamo notato di soverchio arbitrio e concentramento il progetto, bastando solo avere sott'occhio le attribuzioni del consultore universitario per convincersi dell'esorbitanza, statuendosi, cioè, che col parere del medesimo nelle interpretazioni delle leggi, dei decreti e dei regolamenti, e nelle dispense dai corsi e dagli esami e nelle restituzioni in tempo, possa il ministro provvedere e cuoprire la sua responsabilità, mentre ha al suo fianco un Consiglio superiore cui presiede, ed al quale deve sottoporre le cose più gravi, fra le quali appunto debbono gli oggetti suddetti annoverarsi, essendo l'interpretazione delle leggi materia sempre assai ardua per se stessa, e massime in un regime costituzionale, attesa la difficoltà di separare la materia legislativa dalla regolamentare.

Il terzo e più grave appunto consiste nell'essere l'ufficio centrale ultroneamente entrato nella questione religiosa e teologica, che si vuole fuori di proposito e di luogo.

Varie sono le risposte che lo posso addurre a piena giustificazione dell'ufficio. La prima si è che l'argomento religioso non può mai essere estraneo in fatto d'istruzione della quale deve essere il fondamento.

La seconda, che si è creduto indispensabile non che decoroso e conveniente, che il Senato, secondando ancora il pubblico voto, faccia palese la sua mente sul punto della religione; e quindi l'ufficio ha opinato che gli incombessse di prendere in ciò l'iniziativa.

La terza risposta è, che vi hanno dato occasione i termini ambigui nei quali è concepito l'articolo 6, non tanto in virtù delle parole « Nulla per ora innovandosi sulle scuole universitarie di teologia, » quanto perchè non venendo i seminari ed i collegi vescovili sottoposti alla esclusione dai corsi e dagli esami nelle scuole dipendenti dal Ministero, si faceva manifesta la mente del ministro di non tenere aperti, per

quanto da lui potesse dipendere, i corsi teologici universitari; poichè altrimenti non si potrebbe ammettere che gli studi fatti nei seminari avrebbero effetto nelle scuole dipendenti dal Ministero, anche non uniformandosi alle leggi vigenti per le medesime.

Inchiudeva pertanto quell'articolo, a senso dell'ufficio, un principio di separazione; e questo principio noi abbiamo combattuto.

Infatti, quali ne sarebbero le conseguenze? Dovrebbero restare tutti i concordati, il regio placet, l'exequatur e le appellazioni per abuso. Quindi il così detto basso clero resterebbe annullato in faccia all'episcopato, e questo al cospetto di Roma; quindi pure i benefici e gli uffici ecclesiastici sarebbero conferiti a beneplacito dei vescovi o, per meglio dire, della curia romana, anche a persone straniere; quindi ancora perderebbe lo Stato ogni ingerenza nell'insegnamento teologico.

Ed insistendo specialmente su quest'ultimo punto, credete voi che sia cosa di poco momento lo spogliarsi di ogni ingerenza in questo ramo d'insegnamento? Uditemi.

La teologia è quella scienza che abbraccia tutto il sistema sociale, perchè considera l'uomo in tutti i suoi rapporti, e dà norma alle coscienze.

Quindi sotto questo titolo e colore possono stabilirsi cattedre di comunismo e di socialismo, possono insegnarsi dottrine antisociali, come la resistenza alle autorità che prescrivono cose ingiuste, costituendo così ogni individuo arbitro e giudice nella propria causa; l'intolleranza religiosa od altre tali.

Il Senato sa, senza che io lo rammenti, quali siano stati in ogni tempo i funesti effetti di siffatte dottrine. Io ne ricorderò pochi cenni nella lotta tra i cilestri ed i verdi, ossia tra gli ortodossi e gli eterodossi, avvenuta in Costantinopoli nel secolo vi, regnando l'imperatore Giustiniano, la quale costò il sacrificio di cinquantamila persone; nella terribile notte di Saint Barthélemy in Francia, e nella strage di Magdeburgo, che quella tigre sotto umane sembianze, quell'anima di sangue del maresciallo di Tilly compiacevasi di appellare con infernale sogghigno « le nozze di Magdeburgo »; l'assassinamento di Enrico III all'assedio di Parigi, e quello di Enrico IV per causa di puro fanatismo religioso.

Nè giova il credere che la civiltà dei tempi ed il progresso dei lumi possa guarentire da siffatti eccessi.

Chi avrebbe mai pensato che nello scorcio del secolo xviii, detto il secolo dei lumi, nella civilissima Francia si sarebbero commessi tanti orrori da degradarne i popoli più barbari? Eppure tali fatti sono avvenuti ai nostri tempi e sotto i nostri occhi; e quella generosa nazione oggi si felicita di avere fatto ritorno a quei principii che non avrebbe mai dovuto abbandonare.

Siamo savi a spese degli altri popoli, se non vogliamo poi essere costretti a rinsavire troppo tardi a proprie spese, quando i mali sono irreparabili.

Qui sento il bisogno di dichiarare che, quando ho parlato dell'abuso che può farsi delle dottrine teologiche, non ho voluto fare allusione ai vescovi presenti, che sono in generale tutti degni dell'alta e nobile loro missione; e nutro anche per l'avvenire ferma fiducia nella provvidenza che non permetterà mai che vengano a reggere la Chiesa vescovi così degeneri dallo spirito degli apostoli e dei primitivi padri della Chiesa.

Ma un savio Governo deve prevedere e prevenire, e tutto tenere dal fanatismo religioso e politico, dall'ira dei partiti e dalla rabbia delle vendette.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Non seguirò l'onorevole relatore in tutta la discussione che fece riguardo ai diversi punti della legge, giacchè la sua sede più opportuna sarà quando si venga a discutere gli articoli del progetto medesimo. Quindi non ripeterò intorno alle prove che egli ha creduto di addurre per accusare il progetto di arbitrario ed esorbitante, attendendo di rispondere poi quando vengano in discussione gli articoli relativi.

Non posso però passare sotto silenzio l'imputazione che fece ultimamente riguardo all'articolo 6, dichiarando che è stranissima questa disposizione. Quello che è più strano si è che l'articolo accennato dall'onorevole senatore non è precisamente quello del progetto ministeriale; l'articolo 6 dice:

MANELLI, relatore. (Interrompendo) Lo so a memoria.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. « Nulla per ora innovandosi per quanto concerne le scuole universitarie di teologia, gli studi fatti nei seminari e nei collegi vescovili, i quali non sieno esclusivamente destinati alla carriera sacerdotale » (Egli invece disse alla carriera teologica. Questa parola variata ha dato luogo al suo lungo discorso, in cui, sollevando dei fantasmi, cerca di spaventare il Senato col fare supporre degli eccidi, qualora mai non fosse mantenuta questa parola, che per sé io la credo innocentissima), « ove non si uniformino alle discipline vigenti per gli istituti pubblici di educazione ed istruzione, non avranno valore per l'ammissione ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione.

« In ogni caso poi tali stabilimenti andranno soggetti alla vigilanza governativa, di cui all'articolo 4. »

Dunque ben vede l'onorevole relatore che qui si è voluto alludere unicamente a quegli esami i quali sono necessari per gli studi universitari. Ora, siccome la teologia s'insegnerà nell'Università, e che per essere ammessi alla carriera teologica bisogna aver presi i magisteri, torna ben evidente che non poteva fare quest'allusione, perchè gli studi fatti in consimili collegi non varranno per gli esami universitari; ma partì ancora da un'altra ipotesi, fece un'altra finzione e la credette una realtà.

La finzione che fece si è che, colle parole colle quali comincia quest'articolo, cioè *Nulla per ora innovandosi per quanto concerne le scuole di teologia*, siasi voluto alludere alla distruzione della facoltà teologica. Quindi, ha detto, non essendo più nella mente del ministro il mantenere la facoltà teologica, questo significa che gli studenti di teologia non saranno più sottomessi alle discipline scolastiche, potranno fare i corsi di teologia fuori delle Università senza esami, e quindi ne verrà che questi studi teologici non essendo sorvegliati dal Governo potranno degenerare in manichismo, panteismo, comunismo, e via dicendo. Qui ha poi fatto una lunga narrazione di tutte le aberrazioni nelle quali sono caduti alcuni, appunto per volere troppo sottilizzare sopra questi studi.

Io dico che questa è una mera supposizione. Il Ministero non ha mai avuto intenzione di voler alludere alla soppressione della facoltà; e ne dirò un'altra ragione ancora più convincente.

Non è vero, o signori, che nello stato attuale delle cose gli studi della teologia nell'Università si trovano veramente in una condizione anomala perchè non vi sono quasi più studenti?

Ora non bisogna che il Governo pensi in questo modo a rimediare a questo stato anomalo di cose? Quando sul bilancio dello Stato figurano somme ragguardevoli per quest'insegnamento, che ascendono a più di 70,000 lire, forse anche a

90,000 per tutte le Università del regno, non deve certo lasciarlo d'urare senza pensare ai mezzi di provvedervi. Or bene quell'espressione non ha voluto alludere ad altro, salvo che per ora si lasciano le cose come sono; e quando verrà l'occasione di discutere dell'insegnamento universitario, allora si procurerà di provvedere in qualche modo onde questi studi possano essere proficui e la spesa che lo Stato sopporta possa veramente fruttare.

Questa è la semplice interpretazione che l'onorevole relatore doveva dare alle parole dell'articolo ministeriale, ma non partire dall'idea preconcepita che si volesse con queste alludere alla soppressione della facoltà teologica. Per lo che mi pare che, fatta questa rettificazione, tutto il suo discorso, tutti i suoi spauracchi cadano di per sé.

Io non mi prolungo di più perchè questa non mi pare si possa dire discussione ancora generale, la quale potrebbe poi venire a complicarsi maggiormente.

MAMELLI, relatore. L'articolo 6 è abbastanza chiaro nel suo tenore e nel suo concetto.

La sanzione, che io dirò impropriamente penale, non colpisce che i collegi e seminari vescovili che non sono esclusivamente addetti alla carriera sacerdotale. Dunque gli altri che vi sono destinati esclusivamente sono posti fuori delle leggi universitarie, il che equivale in senso mio (e vano è il volerlo dissimulare) ad un ostracismo, ad una indifferenza funestissima di cui si vuole colpire il teologico insegnamento, escludendolo dalle Università: indifferenza che andrà a ricadere sopra la religione.

È poi mera sottigliezza il dire che l'articolo parla di carriera sacerdotale non teologica, mentre i corsi di teologia sono indispensabili affatto per il sacerdozio.

DELLA TORRE. Messieurs les sénateurs: je crois devoir payer un juste tribut d'éloges au rapport de la Commission; dans ce rapport il y a beaucoup d'érudition et de science; il renferme des vues profondes, et on y trouve une tendance manifeste à la liberté d'enseignement qui me paraît être la meilleure manière de sortir des difficultés au milieu des quelles nous nous trouvons. Mais en attendant nous sommes en face de deux projets; certes, monsieur le ministre a fait son projet à bonne intention, et les explications qu'il a données ont été d'une nature satisfaisante; mais il n'en est pas moins vrai qu'il est extrêmement arbitraire, et même despotique; je dirai plus: c'est que cette loi ne pourrait presque pas être mise à exécution. Pensez, messieurs, que, selon le projet ministériel, un seul homme dans l'Etat est chargé d'établir les collèges et les écoles qu'il juge convenable d'établir; de choisir les professeurs, d'indiquer les sciences qui doivent être enseignées, de préciser les modes d'admission et d'exclusion, d'assigner le rôle de chaque professeur, en Savoie, en Sardaigne, à Nice, à Gênes, dans le Piémont, partout. Je demande, messieurs, s'il est possible qu'un seul homme porte lui seul un poids semblable. Il consultera les employés qui sont dans les provinces; mais ces employés diffèrent probablement de manière de voir en ce qui regarde la religion, la politique, et peut-être même les sciences. Leurs rapports ne seront pas conformes, chacun abondera dans son sens, proposera ce qui lui paraît bon, et nous aurons une véritable tour de Babel au lieu d'un enseignement uniforme. M. le ministre n'a pas réfléchi que c'est là une charge qu'aucun homme ne pourra porter.

Une loi aussi arbitraire que celle qui nous est proposée n'existe pas en Europe, et n'y a peut-être jamais existé. La contre partie de cette loi serait la liberté de l'enseignement.

Observez, que cette liberté d'enseignement existe précisément chez les nations que nous regardons comme les plus civilisées. En Belgique, en Angleterre, dans l'Amérique du Nord, cette liberté est complète, en France elle existe mais elle est soumise à quelques restrictions; après les révolutions qui ont eu lieu en Autriche, cette liberté d'enseignement a été provisoirement établie, et elle y a duré quelques années. Je n'ai pas entendu dire qu'on ait eu à se plaindre de la liberté d'enseignement dans ces divers pays.

Nous possédons ce qui constitue un Gouvernement libre et nous devrions être libres; nous avons trois pouvoirs, nous avons la liberté de la presse, l'institution du jury, le droit d'association, le droit de pétition; tout cela suffit pour faire une nation libre, et cependant nous ne sommes pas libres, parce que nos lois sont empreintes d'arbitraire, qu'elles sont dures, et exécutées avec dureté. Je citerai la loi des couvents; elle est dure en elle-même, mais la manière dont elle est exécutée la rend plus dure encore, car ceux qui sont chargés de l'exécution de cette loi croient faire preuve de zèle en abondant dans le sens qu'ils supposent être celui de la loi. Si nous adoptons le projet ministériel, nous retomberons dans cet inconvénient. Voyez d'ailleurs! En appliquant cette loi exactement, un père de famille ne pourrait pas enseigner le catéchisme à son enfant s'il n'avait par pris les examens, s'il n'était pas autorisé. On a fait une objection à la liberté d'enseignement, on a dit que des personnes immorales pourraient établir des écoles; mais, messieurs, il faut compter pour quelque chose le sentiment paternel; c'est le père de famille qui place son fils dans les écoles; il veut que son fils reçoive de l'instruction, mais il veut surtout qu'il soit bien dirigé en ce qui touche à la morale et à la religion. Les mauvais professeurs n'auraient plus d'élèves au bout de six mois. Quant aux pères de famille qui voudraient faire gâter leurs enfants, ils pourraient les faire gâter chez eux, patience! Mais nous ne devons avoir aucune crainte à cet égard, l'amour paternel est une garantie suffisante. Soyez bien persuadés que partout où il y aura un nombre d'élèves suffisant, il s'ouvrira une école ou un collège, et le Gouvernement n'aura pas de dépenses à faire, on y gagnera l'argent, la moralité et la liberté. Il faut que cette liberté se manifeste de quelque côté; commençons par la liberté de l'enseignement. Il y a des personnes qui entendent mieux que moi ces questions, elles entreront dans les détails. Quant à moi, je ne parle que de l'ensemble, et je termine en me réservant de prendre encore la parole si je le crois nécessaire.

DI COLLENO LUIGI. Il progetto di legge che ci viene proposto mira, a senso del ministro di pubblica istruzione che lo presentava, ad investire la persona chiamata a reggere quel dicastero di più ampia libertà di azione governativa, troppo ristretta in oggi, secondo lui, in forza dei molteplici e svariati corpi che vincolano di presente il potere esecutivo. In appoggio di questa sua asserzione osserva egli come nel Governo costituzionale ogni ministro dovendo essere responsabile degli atti suoi, conviene che egli abbia tale larghezza d'azione che la responsabilità abbia a cadere sulle opere sue proprie, non su quelle che gli fossero in qualche guisa imposte da Consigli che per l'autorità attribuita loro per legge possono costituirsi rivali al potere stesso del ministro.

Tale è il principio posto innanzi nell'odierna proposta, e da quello il signor ministro inferisce il bisogno di riformare il vigente sistema pel quale il potere esecutivo in materia di pubblico insegnamento è ripartito o quanto meno impacciato per l'azione di quei tanti Consigli e Commissioni che aveva introdotti il decreto del 4 ottobre 1848.

Vastissimo tema sarebbe quello di chi prendesse a parlare sul merito del principio sov'espuesto, sulle conseguenze che se ne deducono e sul modo col quale esse conseguenze vengono applicate nel progetto che ci è presentato. In quale tema io mi trovo tuttavia astretto a tenermi nella massima possibile brevità per quel motivo stesso di men ferma salute che mi aveva vietato d'accettar l'onorevole mandato del quinto ufficio allorchè mi destinava a rappresentarlo presso l'ufficio centrale. Non posso per altro trattenermi da recare in questa discussione un qualsiasi tributo dell'esperienza da me acquistata in molti anni di presidenza delle cose universitarie allorchè la monarchia era retta sotto altre forme politiche di Governo.

L'elaborata ed ordita relazione dell'ufficio centrale ben mi agevola il mio assunto per le gravi osservazioni in essa contenute, e per le molte modificazioni proposte al progetto del Ministero, a quali modificazioni non dissentirei d'accostarmi in gran parte, se non fossero alcune questioni preliminari che io credo dover sottoporre al giudizio del Senato.

A torre l'impaccio cagionato, a detta del ministro, dal numero stragrande di corpi deliberanti o consultivi nell'amministrazione superiore del pubblico insegnamento, non v'ha egli altro riparo se non quello estremo che ci si propone dell'assoluto concentramento d'ogni autorità nella volontà ministeriale? Il proposto concentramento può egli dirsi necessaria conseguenza della sindacabilità del capo del dicastero?

Da un tale sistema consegue forse che l'istruzione d'ogni sorta debba venire ridotta a strettissimo monopolio, e infeudata esclusivamente al placito ministeriale? Sul primo quesito che il progetto di legge risolverebbe concedendo la più ampia autorità al ministro, l'ufficio centrale accenna bensì al bisogno di prevenire l'arbitrio del Ministero non circoscritto da giusti e razionali confini, io dubiterei tuttavia se abbia con bastante efficacia provveduto in proposito. E qui, per meglio rischiarare la materia, mi è necessario risalire per poco a ciò che praticavasi prima che nella nostra monarchia venissero introdotte le forme costituzionali. In quei tempi che udiam sì spesso lacciare di soverchio assolutismo, fu pur sempre cura dei nostri regnanti di temperar sì fattamente l'autorità direttiva della pubblica istruzione che, lasciata una larga parte di azione ai maestri del sapere, in quello poi che spetta più propriamente al potere esecutivo fosse rimosso ogni pericolo d'arbitrio. La direzione degli studi, oltre che era affidata per ogni Università ad un corpo deliberante che aveva nome di magistrato della riforma, rimaneva poi soggetta alla sorveglianza del ministro dell'interno per modo che qualunque proposizione già favorevolmente accolta dal monarca su relazione del presidente capo d'esso magistrato, non era convertita in legge se non dopo che l'analogo reaccritto fosse alla firma sovrana presentato dal ministro dell'interno cui restava libero rassegnare al Re le proprie osservazioni in proposito.

E della opportunità di questo sistema di controllo ministeriale tanto mi aveva persuaso l'esperienza che, per quanto io fossi stato più volte eccitato in allora a proporre al Re la creazione di un Ministero apposito per la pubblica istruzione, non solo me ne astenni, ma credei doverne dissuadere il monarca medesimo, troppo rischiosa cosa riputando nell'odierna instabilità dei principii morali la soverchia concentrazione d'un potere che ha nelle mani l'avviamento della generazione crescente al bene, e quindi le future sorti dell'ordine sociale.

Questo sistema gerarchico che era opportunissimo nell'an-

lica condizione di cose, ben so non accordarsi colle novelle forme di reggimento politico. Ma se sotto la monarchia assoluta si era creduta necessaria tanta cautela contro ogni pericolo di arbitrio, strana cosa sarebbe al certo far parte tanto più larga al volere d'un ministro in tempo che tanto tanto si mena di libere istituzioni.

Senonchè quanto strano sarebbe il cangiamento proposto dal lato politico, altrettanto sarebbe nocivo nell'interesse del pubblico insegnamento. E qui, parlando dei danni che dal concentramento soverchio di autorità debbono prevedersi per gli studi, accennerò non più che di volo alla instabilità dei metodi d'insegnamento che vedremmo variare ogni qual volta giunga al seggio ministeriale persona di preconcelte utopie, che, impaziente di attuarle, niun conto terrebbe di quanto avrà suggerito sino a quell'epoca l'esperienza. Nè anche mi stenderò sulla fiducia dei padri di famiglia che per quelle azzardate riforme vedono cangiarsi d'assai la natura, la durata, la spesa della carriera alla quale avevano avviata la figliolanza. Ma non posso non trattenermi alquanto più sulla meno decorosa condizione in cui verrebbe posto il corpo insegnante. Io non so farmi all'idea d'un ordinamento scolastico ridotto ad un puro macchinismo nel quale ogni parte sia chiamata ad operar materialmente secondo l'impulso fornito dall'universale principio movente. Se negli altri dicasteri non si conosce altra autorità fuori del capo cui ne è affidata la direzione suprema, così non procede nel reggimento delle cose universitarie dove il ministro occupa in qualche guisa un rango non più che secondario, mentre nel concetto universale il primo luogo appartiene a coloro la cui scienza è deusa che fa risplendere l'accademico istituto. E che sia così, scorgete, o signori, i fasti degli atenei: tra i nomi di tanti uomini eminenti che illustrarono e illustrano di presente le Università nostre colla profondità del loro sapere, è appena se riman memoria di talun di coloro cui toccò l'ufficio di governare gli studi. Onde avviene che questo ufficio non altrimenti vuol essere esercitato se non coi riguardosi modi di chi, comandando ad altri, loro si riconosce per molti rispetti inferiore. Quanto a me, confesso non avere mai sentito sì bene la mia pochezza come trattando qual presidente degli studi cogli onorevoli membri del corpo insegnante, in ciascuno dei quali m'era forza riconoscere persona al tutto superiore a me nella rispettiva sua specialità, di che nasceva in me il dovere di conciliare l'autorità demandatami d'ufficio con quella che ad essi per preminenza di merito compete. Poniamo ora, o signori, che attendosi il nuovo progetto di legge, il professore si veda astretto a piegarsi alla decisione di altro uomo profano forse del tutto alla scienza da sè coltivata. Poniamo ancora che, in quell'uomo veda un giudice da cui può sentirsi intimare sentenza di sospensione in modo irreformabile ogni qual volta la sentenza non ecceda il periodo di un anno. Di qui inferite quanto la condizione dei professori scadrebbe in un'era di libertà dall'elevatezza in cui trovavasi nei tempi di Governo assoluto.

Io non contesterò qui l'arduo ufficio che è la direzione di un ramo di Governo dove l'autorità rimane in tal qual modo dimezzata, e il poter dirigente si trova ad ogni passo in collisione con ciò che è dovuto ad un'aristocrazia colanto pregevole come è quella della scienza. Ma il recider ogni nodo colla spada, il voler sormontare le difficoltà di condur la cosa pubblica chiamando in aiuto un raddoppiamento di forza, se disdice in ogni altra natura di reggimento governativo, è mezzo al tutto incomportabile poi colle forme di Stato costituzionale, dove è stretto debito di ogni ministro di serbare i riguardi dovuti ad ogni cittadino.

Ad avvalorare la sua proposta, onde attenuarne l'esorbitanza, il signor ministro della pubblica istruzione accenna nella sua relazione alla responsabilità ministeriale. Dovè il Ministero è responsabile, dice egli, convien che sia libera al tutto l'azione sua, senza del che non può dar ragione del suo operato. Ma non s'abbia egli a male se a questa asserzione io contrappongo il noto aforismo che *nihil probat qui nimis probat*. Dell'argomento che egli produce non vi avrebbe ragione che non si giovassero similmente gli altri membri del Gabinetto, il quale sarebbe ridotto per questa guisa in un settemvirato onnipotente nelle sue operazioni, salvo l'obbligo di renderne conto, ma solamente nei modi e forme al tutto ipotetiche volute dall'articolo 36 dello Statuto. Ora tale non è certamente il senso della sindacabilità ministeriale, che, per dirlo qui di passaggio, udiamo già altre volte snaturata al tutto per la soverchia ampiezza attribuitale dai consiglieri della Corona. Il ministro è responsabile sì, ma solo della negligenza e dell'abuso del potere che gli concede la legge; dove la legge circoscrive il limite di questo suo potere, fuori della cerchia fissatagli, non ha luogo contro il Ministero veruna sindacabilità.

Applicando pertanto al caso che qui ci occupa l'anzidetta teoria della responsabilità dei ministri, ridotta al suo giusto valore, scompare del tutto la ragione per cui ci si domanda sì ampia facoltà di potere in chi regge l'istruzione pubblica a costituirlo arbitro tanto di ogni legislazione scolastica, quanto d'ogni modo d'applicarla. Nè mi si dica che la materia legislativa deve pur sempre venire consentita dal Parlamento; imperocchè i provvedimenti relativi all'insegnamento hanno tale specialità che non possono il più delle volte venirvi applicate le solennità delle altre disposizioni legislative ed è forza che vestano la forma di semplici regolamenti. Vorrete voi determinare per legge universale dello Stato il numero dei giorni perduti per malattia di uno studente per i quali sia irremissibilmente tenuto a ricominciare nell'anno seguente il corso di studio? O volete che abbia il Parlamento ad occuparsi di quelle menome formalità di esami universitari delle quali si riconosca necessaria tratto tratto una qualche modificazione? Non senza gran ragione stava scritta nelle antiche costituzioni dell'Università una disposizione che agli ordinamenti scolastici approvati per regio viglietto attribuiva quell'efficacia medesima di cui godevano in ogni altra materia le sole regie patenti.

Con questa provvidenza si riconosceva essere molte le materie di studi importantissime nel recinto delle scuole delle quali sarebbe stata superflua l'inserzione nella raccolta generale delle patrie leggi. Se accordate al Ministero i larghi poteri attribuitigli dall'odierno progetto, venite dunque a lasciarlo al tutto libero in tutto quello a che sotto la monarchia assoluta provvedeva il principe per regio viglietto, in quel che determinavasi per autorità del magistrato della riforma, a ogni cosa in somma che ha tratto all'insegnamento, salvo le poche disposizioni nelle quali sia intervenuta la sanzione del Parlamento. E queste disposizioni legislative eziandio non posso dispensarmi dal ricordare con quanta facilità si modificano ai dì nostri per via di regolamenti ministeriali che in senso divergente al tutto dalle medesime si vedono emanare. Di che non posso essere notato di esagerazione asserendo che per la proposta legge verreste a trasformare in vera dittatura l'ufficio del ministro di pubblica istruzione.

Ridotta a questo punto la questione sulla natura del potere che s'intende assegnare al ministro, altra vi si trova connessa, ed è la questione della libertà d'insegnamento, in qual proposito l'ufficio centrale accetterebbe il rimando che il mini-

stro propone farsi di quella questione in altra occorrenza. Se alcun dubbio potessi supporre fra voi sul merito di questa libertà che è conseguenza necessaria delle libere nostre istituzioni, mi basterebbe ripetere qui le stringenti assennatissime parole di un illustre collega della cui presenza ben ci duole veder prive da più anni. Le nostre tornate, per le quali parole i diritti del padre di famiglia sull'istruzione e l'educazione della prole sono difesi in modo degno della sacra causa da lui sostenuta, in modo degno della penna che prendeva a tutelarla. (*Dell'istruzione secondaria in Piemonte per A. PEYRON, sez. 3, § 19.*)

All'ulteriore rimando di questa questione, ancorchè consentito dall'ufficio centrale, io non potrei accordarmi, per amore di processo logico, perchè ogni questione di principio conviene che sia risolta in via preliminare, onde si proceda poi in conformità alle leggi di applicazione. A difetto del che si va incontro al rischio di veder sancite tali disposizioni per le quali il principio è pregiudicato già prima d'essere stato discusso. E qual libertà d'insegnamento potrebbe ancora sussistere dal punto in cui, approvata l'odierna legge, sarebbe attribuito per essa al ministro non solamente il governo e la sorveglianza su tutte le scuole e gli istituti pubblici ed educatozione non militari, ma la vigilanza su tutti gli istituti e su tutte le scuole private, col soprappiù che il ministro potrebbe inferire da quelle parole di larghissimo significato che sono la tutela della morale e delle istituzioni e delle leggi dello Stato e della cultura nazionale?

Signori, io m'era proposto da principio tre quesiti; trattandoli, ho cercato dimostrare il danno temibile dal concentramento quasi assoluto d'ogni autorità sugli studi nelle sole mani del ministro, la niuna correlazione tra questo concentramento e la sindacabilità ministeriale, le conseguenze della priorità che vorrebbe darsi alla questione odierna su quella della libertà d'insegnamento.

Per quanto all'autorità dell'esercizio in materia di pubblica istruzione, io veramente non vedrei ragione a non prendere una via di mezzo tra l'eccessiva ripartizione odierna del potere e quel che ci viene qui proposto, e sarebbe di conferir l'autorità in materia regolamentare al Consiglio superiore preseduto dal ministro, restando al solo ministro ciò che è di mero potere esecutivo. Ma, perchè dando seguito a questo pensiero, trasferirei forse la questione presente fuor dei suoi limiti, io me ne asterrò, salvo piacca altrimenti al Senato, e conchiuderò per ora dichiarandomi astretto a ricusare il mio suffragio alla proposta legge per l'esorbitanza del potere che attribuisce al Ministero, e perchè vi scorgo inopportuna-mente proposta, e quel che è più, implicitamente pregiudicata la questione vitale della libertà d'insegnamento.

Ho pertanto l'onore di proporre che nel riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione si ponga per base il concorso del Consiglio superiore con voce deliberativa in tutto quello che ha tratto:

a) Ai progetti di legge, di decreti e di regolamenti, non che alle domande di ammissioni eccezionali ai corsi e agli esami universitari;

b) Ai regolamenti relativi agli esami di concorso, all'istituzione di nuove cattedre, collegi, convitti, e su quanto riguarda l'ordinamento generale degli studi e la distribuzione delle materie fra le diverse parti dell'insegnamento e le diverse cattedre;

c) Ai mancamenti e colpe imputate ai professori delle scuole universitarie nei termini espressi negli articoli 24 e 25 proposti dall'ufficio centrale.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Giacchè nessun

altro oratore prende la parola per oppugnare il progetto del Ministero, stimo mio debito di ribattere le osservazioni le quali vennero testè fatte da due onorevoli senatori, il senatore Della Torre ed il senatore Luigi Di Collegno. Entrambi essi combattono il progetto ministeriale dichiarando che esso è ineseguibile perchè concentra nelle mani di un sol uomo quasi tutte le attribuzioni e i doveri della direzione ed amministrazione dell'istruzione pubblica. Essi lo combattono ancora come arbitrario, dispotico e dittatoriale, e quindi contrario alle massime costituzionali, contrario alle istituzioni liberali che ci reggono.

L'onorevole senatore Della Torre anzi osservò che in nessun paese dell'Europa esiste un sistema di amministrazione della pubblica istruzione così esorbitante come quello che viene ora proposto dal Ministero, e che è singolare che in un Governo costituzionale si venga a proporre un progetto il quale ecceda in tal modo assai più dei sistemi vigenti in paesi retti men liberamente.

A questa grave obbiezione io debbo rispondere che l'onorevole senatore Della Torre forse ignora quali siano i sistemi d'amministrazione dell'istruzione pubblica nei diversi paesi d'Europa, giacchè non avrebbe asserito tal cosa la quale è contraria veramente al fatto.

Se l'onorevole maresciallo avesse invertito la sua proposizione ed avesse detto: in nessun paese d'Europa si è mai messo in esecuzione un progetto d'istruzione pubblica quale esiste fra noi attualmente, con tanti Consigli i quali hanno attribuzioni in gran parte deliberative, i quali impingono veramente nelle attribuzioni amministrative e governative, allora credo che avrebbe rappresentato realmente le nostre attuali condizioni; ma invece, dicendo il contrario, si è male apposto. Difatti, cominciando dalla Francia, se noi esaminiamo la sua legge del 1830, vi troviamo precisamente un'organizzazione poco dissimile da quella che io ebbi l'onore di proporvi. Scorgiamo che quivi avvi un solo Consiglio superiore il quale nella massima parte delle cose non dà che un preavviso al ministro e non ha voce deliberativa che in un solo caso, quando cioè trattasi della rievocazione dei professori, ma della rievocazione assoluta in modo da togliere loro la patente; non già della semplice sospensione o della destituzione, perchè questa appartiene al ministro, sulla considerazione che, trattandosi di misure amministrative e disciplinari, debbono spettare al Governo. Secondo quella legge, tutte le volte che non s'impinge nel diritto di proprietà dell'individuo, e che una misura è semplicemente amministrativa e disciplinare, è tutto deferito al ministro. Eppure son persuaso che l'onorevole senatore Della Torre ha applaudito ed applaude tuttavia a quella legge che in Francia è inaugurata fino dal 1830.

Se passiamo nel Belgio, paese pure costituzionale, troviamo assai più semplificata ancora l'amministrazione.

Quivi esistono soltanto alcuni Consigli di perfezionamento così chiamati, per ognuno dei rami dell'insegnamento; ma essi non si occupano se non se di cose scolastiche, didattiche e scientifiche, e non hanno facoltà di dare il loro voto quando si tratta della destituzione e della rievocazione di un insegnante, quando si tratta di togliere la patente a qualche professore.

Se guardiamo l'Olanda troviamo che tutta l'istruzione è affidata unicamente ad un Consiglio unico, costituito di pochi individui, e all'azione del ministro diramata ad un Consiglio d'ispettori. Non vi esistono nemmeno Consigli d'istruzione divisionali e provinciali.

Se ricorriamo alla Prussia, ancora attualmente è colà in

vigore il regolamento di Federico il Grande; quivi il potere esecutivo ha ben altre facoltà e veramente dittatoriali sopra i professori, sopra i maestri.

In Inghilterra, è vero, non esiste, si può dire, insegnamento pubblico dato dal Governo; vi sono delle società costituite fortemente con grandi capitali, le quali, nell'interesse della religione che professano, hanno stabilito molte scuole.

Però anche il Governo inglese si è accorto di tutti i danni che ne provengono alla società dall'abbandonare l'insegnamento unicamente ai partiti, ed alle diverse sette religiose, ed agli individui; perchè, se si tratta dell'insegnamento dato da individui per speculazione, esso ha degenerato in mercimonio; se si tratta dell'insegnamento dato dalle società religiose, generalmente queste sono in lotta fra di loro.

Ond'è che fin dal 1818 il lord cancelliere, che credo fosse lord Brougham, ha rilevato in un discorso eloquentissimo le conseguenze fatali che sarebbero derivate alla nazione inglese, qualora il Governo non avesse pensato ad organizzare l'istruzione pubblica, ed a dare al Governo quel legittimo potere, quella legittima influenza e sorveglianza, che è necessaria per impedire gli abusi.

E guidato da tali idee fin dal 1832, credo, il Parlamento inglese ha cominciato a stanziare dei fondi per ciò, ha creato un Consiglio d'istruzione, con un corpo d'ispettori; solo per ottemperare alle antiche consuetudini di quel paese, dove la libertà individuale è altamente rispettata, dove il Governo rarissime volte interviene per forzare anche ad accettare un beneficio gli individui, ha cercato di allettare le società libere mediante sussidi; ma non concede sussidi se non a quelle società, le quali si sottomettono all'ispezione del Governo, ed ai regolamenti che emanano dal Consiglio cui ho accennato or ora. Per lo che al dì d'oggi l'Inghilterra spende in sussidi più di tre milioni per l'istruzione; ma tali somme non si distribuiscono che a quelli i quali si assoggettano alle norme stabilite dal Governo.

Ecco in che modo il Governo inglese cerca di poter frarre a sé la direzione dell'istruzione pubblica; e, se l'amministrazione non emanò provvedimenti radicali immediatamente col riorganizzare l'insegnamento affidandone la direzione al Governo, fu appunto per non urtare colle antiche abitudini della popolazione; ma la necessità e la convenienza di ciò sono da tutti altamente riconosciute.

E, se voi vi fate a leggere i rapporti uffiziali riguardo alla condizione nella quale in Inghilterra era condotta l'istruzione appunto per averla abbandonata unicamente ad interessi individuali, ad associazioni, sono persuaso che qualunque possa essere l'opinione di caduno di voi in materia d'istruzione, nessuno mancherebbe di convertirsi all'idea che il Governo ha non solo diritto, ma pur dovere di dirigere l'istruzione pubblica e di non abbandonarla al capriccio, alla speculazione ed alla passione di partiti.

Nel Belgio, dove da principio si era lasciata la massima larghezza, e non vi esistevano leggi e norme fisse per l'istruzione, bisogna vedere a qual punto essa fosse condotta. Dopo parecchi anni di prova si è colà sentita la necessità di dare al Governo quella forza che è necessaria, ed è con tale intendimento che si è riordinata l'istituzione dell'insegnamento universitario nel 1830 e dell'insegnamento secondario nel 1831. Ondè parmi risultar chiaro che, lungi dal non esservi paese in Europa in cui il Governo si attribuisca tanta influenza nella direzione dell'istruzione pubblica, noi siamo invece i soli in tutta Europa i quali abbiamo un sistema d'amministrazione così sperperata, così divisa, per cui quindi difficilmente il po-

tere esecutivo può avere la responsabilità dell'indirizzo della pubblica istruzione. Ma con tutto ciò, anche con questo progetto che or vi è presentato, è lontanissimo dal pensier nostro che il Governo voglia attribuirsi tutta l'onniscienza in materia d'istruzione, giudicare da per sé di cose scientifiche, giudicare di cose le quali riguardano la disciplina scolastica, e prescindere da qualsiasi parere, da qualsiasi aiuto.

Coll'attuale progetto noi conserviamo un Consiglio superiore più numeroso di quello che ora esiste, in cui possono entrare tutte le specialità che si richiedono per dare buoni suggerimenti al ministro nei diversi rami d'insegnamento, anche riguardo a tutti i regolamenti che occorre di fare e a tutti i programmi degli studi.

Con questo progetto l'autorità di giudicare, di pronunciare definitivamente sui mancamenti imputati ai professori universitari, e di dar avviso su quelli imputati ai professori e direttori delle scuole secondarie e magistrali si mantiene a questo Consiglio superiore. Inoltre si allargano le attribuzioni dei Consigli delle facoltà universitarie per quanto riguarda ai vari rami di scienza.

Questo è almeno il concetto del Ministero, il quale, se di qui non risulta ancora ben determinato, si disegnerà meglio quando si venga ad una legge sull'insegnamento universitario. Il ministro poi, per questo progetto, avrebbe al fianco persone le quali devono essere prese fra quelle che hanno dimostrato maggior capacità nei singoli rami dell'insegnamento, e lo dovranno aiutare ed illuminare. Tali sono gli ispettori, i quali devono appunto preparare tutti gli ordinamenti, i regolamenti che riguardano gli studi e la disciplina e valgono a mantenerne l'indirizzo. Essi conferiranno col ministro, onde questi possa essere persuaso delle migliori deliberazioni a prendere per dare gli ordini opportuni.

Non può il ministro avere tutte quelle cognizioni speciali, che richiederebbe ogni ramo di studi, ma esso avrà almeno quella capacità che è necessaria per ventilare le ragioni e trar pro dei lumi che gli sono somministrati, ond'essere guidato conscienziosamente a prendere quelle disposizioni che sono più utili per il buono indirizzo e per il progresso dell'insegnamento. E qui non si fermano ancora tutti gli aiuti del ministro. Vi sono le deputazioni provinciali le quali, in quanto spetta non solo alle scuole elementari, ma anche alle secondarie, hanno nel sistema attuale del Ministero maggiori attribuzioni e in molte cose importanti possono deliberare. Dimodochè parmi che con questo sistema si scentralizzi invece, e il potere esecutivo ceda una parte appunto delle sue facoltà a queste deputazioni provinciali. Ond'è che stimo infondata l'accusa che il ministro voglia concentrare tutto in sé ed essere solo giudice d'ogni ramo d'insegnamento, d'ogni disciplina. Il ministro deve unicamente amministrare, deve procurare che i regolamenti e le leggi, le quali riguardano la pubblica istruzione e che saranno fatte dall'autorità competente e dalle specialità competenti, vengano eseguite. Ei debbe impedire che nascano abusi, e persuadersi che tutto quanto si fa a miglioramento dell'istruzione abbia veramente sempre quell'indirizzo, il quale può facilmente condurre allo scopo della diffusione e dell'incremento dell'istruzione.

Questo è quanto si volle cercar di ottenere con questo progetto, e se bene se ne esaminano tutte le disposizioni, credo non si possa asserire che con esso si crei un dittatore nel ministro, giacchè, o signori, non vi è altra amministrazione che abbia tanti freni come quella della pubblica istruzione, anche quando il presente progetto sia tradotto in legge.

Ho già detto nella discussione preliminare che può darsi

che vi siano alcune disposizioni nel progetto le quali vogliano essere emendate, onde temperare alcune attribuzioni del ministro, ed ho dichiarato che son ben disposto ad accettare modificazioni, dimostrata che ne sia la convenienza. Onde, se per caso vi è qualche cosa che sembri eccessiva, non è questo che debba fare difficoltà di accettare in massima il progetto, giacchè il Ministero ha già fatta e rinnovata la dichiarazione che in quanto a tali disposizioni è disposto a temperarle. Ma quello, di che è necessario che il Senato si persuada, si è della necessità di semplificare quest'amministrazione, la quale ora è complicatissima; la quale reca un ritardo indicibile nell'andamento delle pratiche; la quale scema e quasi toglie al ministro la responsabilità, e dà in molti casi importantissimi l'autorità ai Consigli di decidere definitivamente.

Riguardo poi ai casi particolari non sarà difficile di poter prendere quei temperamenti i quali bastino a metterci completamente d'accordo.

Taluni hanno, mentre si faceva la critica del progetto del Ministero, messo avanti la panacea della libertà dell'insegnamento, dicendo che sarebbe il solo modo per far progredire l'istruzione pubblica scentralizzando il potere, senza che possano provenire da questo sistema gravi abusi.

Questa questione, o signori, finora io ho procurato di evitarla, perchè è tale, che credo non sia di assoluta opportunità per l'attuale progetto di legge. Io penso che anche coloro i quali propendono per la più larga libertà d'insegnamento non possano poi intendere questa in un senso tanto sconfinato, che si debba lasciare ad ognuno fare quanto voglia, senza che il Governo s'immeschi in nulla.

Io credo che qualunque possa essere il sistema della libertà d'insegnamento, onde l'istruzione pubblica proceda sempre con incremento, con regolarità e con vero vantaggio della popolazione, il Governo non debba spogliarsi mai della facoltà di sorvegliare le scuole, affine di impedire che si insegnino dottrine sovversive della società e del Governo, dottrine che conducano all'immoralità.

La sorveglianza riguardo alla tutela delle leggi e della morale, io sono persuaso che tutti ad uno ad uno la concederanno. Si fa poi un terzo punto, quello che, ammettendo la libertà d'insegnamento, il Governo non debba poi curarsi di quella che si chiama con frase generica cultura nazionale. Anche per questo punto io credo che pochi saranno da me discordi nel non ammettere che una garanzia si debba richiedere dal Governo per parte di coloro che si assumono il delicato magistero di insegnare; che non vorranno i più, certamente, che i giovani vadano a scuola da chiunque non abbia dato prova di capacità, e che quindi sia sforato di un titolo d'idoneità.

Se riguardo a questi tre freni, a queste tre norme, non vi è difficoltà, come pare non ve ne debba sorgere, io vedo che nel progetto non si aggiunge altro che possa incagliare la libertà d'insegnamento. Le uniche norme, che si sono apposte, sono le tre accennate. In quanto al rimanente, la questione resta pienamente libera, e quando si tratterà delle leggi speciali dei diversi rami dell'insegnamento, le si potrà dare tutta l'estensione che si vuole, nei limiti di queste tre norme, le quali, dico, debbono esistere in qualunque Governo ordinario.

Dunque mi pare che l'obbiezione mossa contro il progetto, accusandolo di essere troppo dispotico, di concentrare nelle mani del ministro troppa autorità, non è veramente fondata, tanto più colla riserva fatta che qualora s'incontri qualche disposizione la quale paia veramente tale che concentri di troppo qualche facoltà nelle mani del Governo, si può tem-

perare, ed il ministro non è alieno dal secondare in questo il voto del Senato.

GIOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Della Torre il quale l'aveva già chiesta.

DELLA TORRE. Monsieur le ministre a dit que je n'avais pas cité juste en indiquant les Gouvernements qui ont accordé la liberté de l'enseignement, il a combattu cette idée pour l'Angleterre, en disant que le Gouvernement anglais donne des fonds pour établir des collèges qu'il surveille et qui lui appartiennent; monsieur le ministre a raison. Le Gouvernement anglais avait donné des fonds pour établir un collège en faveur des catholiques, et il a voulu que les protestants pussent y entrer. Mais les évêques d'Irlande se sont rassemblés, et réunis à d'autres irlandais ont fondé à leur frais une Université catholique dans laquelle on étudie ce qui est étudié à Oxford, et en sortant de ce collège on est admis partout où est admis celui qui a reçu l'enseignement d'Oxford. Il y a des corporations religieuses qui ouvrent des écoles et le Gouvernement anglais ne s'en mêle pas; ce qui prouve qu'il y a en Angleterre liberté d'enseignement. Cette liberté existe dans toute l'Amérique du Nord, c'est un pays protestant, voyez cependant combien il y a d'éducatrices données par des religieux.

En France il y a un Conseil supérieur, mais il ne s'occupe pas de ce qui concerne les institutions particulières; il y a donc en France une espèce de liberté d'enseignement. Quant à la Belgique, on trouve chez elle deux espèce de collèges, les uns tenus par le Gouvernement qui paie les professeurs, les autres par le parti catholique qui paie les professeurs, mais les écoles du parti catholique forment une Université égale à celle du Gouvernement qui n'a rien à y voir. Vous reconnaîtrez, messieurs, que je ne me suis pas beaucoup écarté de la vérité, il n'y a que pour la France que l'on peut contester l'existence de la liberté de l'enseignement, mais dans ce pays on trouve beaucoup d'écoles dont le Gouvernement ne se mêle pas.

Monsieur le ministre a cité le grand Frédéric; mais le grand Frédéric était un despotte et j'accuse cette loi d'être despotique. Il ne faut pas oublier qu'il y a en Angleterre deux religions qui se heurtent sans cesse, le catholicisme et le protestantisme; le Gouvernement est protestant; il doit donc favoriser les protestants; mais, comme la liberté est enracinée fortement dans ce pays, on ne peut entreprendre rien d'hostile contre les collèges érigés par les catholiques qui sont libres comme le sont les collèges protestants; j'ai donc le droit de dire qu'en Angleterre la liberté d'enseignement est établie.

Quant à la Hollande c'est un pays composé de protestants et de catholiques; et bien que les protestants soient favorisés, cependant il est permis en Hollande d'établir des collèges où la religion catholique est enseignée.

Je vous propose d'établir ce qui est déjà appliqué dans les pays les plus civilisés de l'Europe. Il est impossible qu'un seul homme puisse surveiller tant de collèges et d'écoles, et s'il se livre aux employés qui ont chacun une manière de voir particulière, l'enseignement dans nos Etats sera, comme je l'ai déjà dit, une véritable tour de Babel.

Je voterai contre le projet ministériel et dans le sens de la liberté d'enseignement. Quand nous discuterons les articles d'une loi reposant sur ce principe de liberté, nous établirons les règles, les restrictions nécessaires pour que cette liberté ne dégénère pas en licence.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Giola.

GIOLA. L'ora è già un po' avanzata, ma credo che le poche parole che son per dire non faranno oltrepassare di molto l'ora in cui suole la nostra Camera sciogliere la seduta.

Era lamento antico e, diciamo pure, universale, che l'amministrazione superiore della pubblica istruzione fosse assai ritardata o impedita dalle influenze molteplici, e a quando a quando discordi, che ne indirizzavano il movimento. Ed era continuo e, ripetiamo, universale, il far voti che quest'amministrazione medesima venisse condotta a maggiore semplicità.

Epperò un progetto di legge che avesse per iscopo di rimuovere quelle lagnanze e di adempire quei voti non può non essere lietamente accolto, poichè già ha in se stesso e nella sola sua enunciazione quasi un suffragio di prevenzione favorevole.

Dunque noi non dobbiamo esaminare se il divisamento ministeriale sia utile; ciò mi pare fuor di questione; ma sì unicamente dovremo guardare se sia acconciamente esposto, e colla debita misura, e soprattutto dovremo guardare se non pecchi per avventura (come fu temuto da alcuni) di una colpa contraria all'antica. Cioè che, mentre l'amministrazione appariva in passato rilassata e sconnessa, ora si volesse troppo incentrarla con pericolo di dare al ministro un arbitrio soverchiante che fosse principio a durezza o ad esorbitanze.

Ma, o signori, se noi distingueremo tempi da tempi troveremo facilmente che questa apprensione non è fondata.

Mentre il Governo ebbe forme schiettamente monarchiche, e tutto obbediva intamente ai cenni di un ministro, fu consiglio provvidissimo moltiplicare e afforzare le autorità subalterne perchè colla vastità, diciam così, del loro organismo facessero contrappeso agli arbitrii ministeriali e mantenessero nella repubblica delle lettere quella libertà decente di cui essa in ogni tempo sentì grande desiderio e bisogno.

Ma ora che l'opinione pubblica è sorta reina e le viene compagna la stampa, ausiliaria poderosissima, e sono gli insegnanti privilegiati di una specie di inamovibilità, e tutti, bene o male, gridano e scrivono a loro posta, quelle forme antiche non rispondono più al fine per cui vennero approvate; e per contro si sente anzi bisogno di avvalorare e rinforzare l'autorità la quale è minacciata assai più che non minacci, e a fatica può reggersi in mezzo a tante intemperanze e a tante ambizioni immoderate.

Nè vuolsi pure tacere che l'età presente è fatta impaziente di quei lunghi indugi e di quelle molli deliberazioni in cui volentieri si adagiavano i nostri padri; e come son diventate più spedite e più energiche le operazioni meccaniche che servono ai bisogni della vita, così si vogliono più rapidi ed efficaci i consigli, più pronte o più immediate le provvisioni, antependendosi, stavo per dire, il far men bene al fare lentamente. Epperò, poichè vi ha un ministro della pubblica istruzione, e che esso è responsabile, e che i Parlamenti possono ad ogni poco richiederlo dei suoi atti, e che la stampa è sempre in agguato a spiare e censurare i Consigli, io trovo, non che giusto, necessario, che abbia in mano tutta l'autorità, che naturalmente gli appartiene, non fino al punto, no, che possa essergli tentazione ad abusarne, ma quanto basti ad operare salutarmente con vigore e con energia.

Oltre ciò, o signori, chi non conosce le esigenze e le gare letterarie? Quante sono le divisioni e le suddivisioni dello scibile umano, tanto sono distinti e diversi i concetti e le aspirazioni de' suoi cultori, i quali hanno ciascuno il proprio mondo e la propria sfera in cui vivono. Epperò se è giusto (e certo è giustissimo) che le opinioni loro vengano ascoltate e apprezzate, giusto è altresì che ciò si faccia dentro a certi li-

miti, e che una mente superiore, non dominata da vedute o simpatie pregiudicate o ristrette, assuma sola l'ufficio di risolvere in definitivo.

Nè mi par da temere che questo Governo, che io desidero energico ed operoso, possa mai essere quasi ostacolo creato innanzi, ad impedire l'attuazione del grande principio della libertà dell'insegnamento. Imperocchè, comunque questa libertà s'intenda e si applichi (nel che sarà materia a dispute e a dubbi senza fine), può però fin d'ora aversi per certo che mai sarà per mancare un insegnamento ufficiale, rispetto al quale non può non essere utile di creare forme e dipendenze precise, per cui sia fatta possibile un'azione pronta, armonica, ordinata.

Che se sotto pretesto di libertà anche queste forme ordinarie paressero gravose, allora, senza esitazione, respingerei un principio che, allargato di tal guisa, potrebbe apportarci danni e confusioni interminabili. Non è dato, o signori, di dimenticare l'epoca in cui viviamo; epoca di trapasso e di trasformazione, di lotta e di pericolo, epoca di amori mal fidi e di ire coperte, in cui si è fatto poco in sostanza e resta a fare incomparabilmente assai più. Potremmo noi affermare a noi stessi: ecco le coscienze son ferme; ecco la libertà è in tutti i cuori. Non abbiam nemici nè dentro nè fuori. Non evvi alcuno che osi spirare nel cuore de' nostri giovani un soffio di avversione o di indifferenza verso le nostre libertà? Voi ben sapete, o signori, che ciò non potremmo affermare con sicurezza; epperò noi creeremmo a noi stessi un grande pericolo, se dismettessimo ogni cura della pubblica educazione. I Governi sono potenti e rispettati non per l'azione loro esterna e, diciam così, meccanica, ma per quella intima e morale che si imprime negli animi, e che a poco a poco forma il carattere delle nazioni. Così pensarono Greci e Romani, e pensarono saviamente perchè è grande stoltezza gittare da sé l'autorità educativa, cioè lo stromento più potente che si abbia al governo e alla rigenerazione dei popoli.

Più volte, o signori, ho sentito lodare la Costituzione repubblicana francese del 1848, la quale, si dice, consacrò la libertà dell'insegnamento. Essa scrisse in fatti in un'alineo: *L'enseignement est libre.* Ma soggiunse in un altro: *la liberté d'enseignement s'exerce sous la condition de capacité et de moralité déterminées par la loi, et sous la surveillance de l'Etat. Cette surveillance s'étend à tous les établissements d'éducation et d'enseignement sans aucune exception.* In questi termini, che la legge del 1850 ha poi anche vieppiù ampliati, anch'io accetto la libertà dell'insegnamento. Ma dico che il progetto che ci sta innanzi non ha varcato notabilmente quei limiti, nè ha posto gravezze che, a fronte dei tempi e delle circostanze presenti, non siano utilmente accettabili. Per il che, pur rendendo omaggio alle nobili aspirazioni del nostro ufficio centrale, io dichiaro che non saprei associarmi a niuna delle proposte emendazioni, il cui scopo fosse di attenuare comunque l'ingerenza e l'autorità governativa.

Un'altra cosa, dirò francamente, mi è apparsa meno opportuna nelle osservazioni che ci vennero esposte nella relazione del resto dottissima dell'ufficio centrale. Ed è quel tanto che può dare materia od occasione a suscitare inopportuna-mente questioni religiose, le quali è, credo, desiderio comune che si evitino possibilmente.

Il progetto attuale (non bisogna dimenticarlo) non volle propriamente occuparsi se non di forme amministrative.

E se per necessità toccò ad alcune idee più intime, non intese certamente di mutare nè di aggravare le condizioni che già erano state fatte dalla legge del 1848. Laonde, poichè

non si usciva da quei limiti che fin qui furon trovati o buoni o sopportabili, era forse più congruo trascorrere rapidamente su queste materie. E massime che il discorrerne con miglior proposito avrebbe trovato sede appropriata nelle leggi speciali che si produrranno sui tre rami d'istruzione elementare, secondario e supremo. Dove vorrei pur notare che lo stesso articolo 7 del progetto, di cui l'ufficio centrale stimò dover mutare i termini, fu tolto dall'articolo 55 della legge 4 ottobre 1848, nè dice niente più di quel che dica quell'articolo o forse dice un po' di meno.

Solamente, rispetto alle scuole di teologia il progetto ministeriale rivelò, non diciamo un proposito, ma una tendenza a volervi operare innovazioni importanti. Ma oltre che questo pensiero così vagamente accennato non pregiudica punto l'avvenire, io non so come non siasi pensato che veramente verso queste scuole il dubbio è scusabile.

Imperocchè, mentre da più anni non vi hanno scolari, nè può presumersi che siano per ricomparirvi di qui a gran tempo, deve ben essere lecito di dubitare, se convenga di conservarle, non già perchè non si apprezzino l'ingerenza che lo Stato dentro a certi limiti può esercitare anche verso questa maniera di studi, ma perchè mancando (nè già per colpa del Governo) il subbietto di quelle scuole, può parere men decoroso di difendere una ingerenza nominale, che omai non trova nulla sopra cui realmente esercitarsi.

Epperò dichiaro che il mio voto non si associerà alle emendazioni che abbiano per ragione unica quei timori a mio vedere esagerati, di cui sono venuto fin qui discorrendo. Ma ben adotterò di buon grado tutte le altre proposte le quali o rechino una correzione veramente utile o facciano anche solo più chiara e più precisa la redazione.

Signori, io credo fermamente che il progetto che ci sta innanzi sia quasi un passo e un passo importante alle riforme delle leggi che riguardano l'istruzione pubblica. Laonde mi pare che debba essere nostro ufficio e studio principale di non scompigliarlo colla intrusione di articoli, attinti da idee e da tendenze o diverse o dissimili. Ciò ne turberebbe tutta l'armonia e potrebbe condurci a risultati ben poco plausibili.

E per tanto sarebbe mio avviso che la discussione si aprisse sul progetto ministeriale, accogliendo mano a mano quegli emendamenti che ne togliessero i difetti o ne migliorassero la forma senza alterarne la sostanza.

Se la discussione dovesse farsi sul progetto della Commissione, entreremmo in un grande ginepraio e ci troveremmo esposti a grandi difficoltà; all'incontro prendendo a base di discussione il progetto ministeriale, la discussione riescirà più limpida e più regolare, e non sarà punto difficile di andare aggiungendo agli articoli stessi del progetto ministeriale quelle correzioni che fossero trovate opportune.

MASSERA, relatore. Io insisterei invece perchè la discussione segua sul progetto dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Se non si domanda più da altri oratori la parola sulla discussione generale, interrogherò il Senato se vuol chiuderla e passare alla discussione particolare.

Chi intende si debba passare alla discussione degli articoli si levi.

(La discussione generale è chiusa.)

Si tratta ora di stabilire quale dei due progetti si debba porre in discussione. Io credo di dovere in proposito osservare per maggior chiarezza che questa deliberazione emergerà necessariamente dai fatti, poichè ai tre primi articoli l'ufficio centrale non propone cambiamento di sostanza, ma solo trasposizioni e cambiamenti di redazione; invece al

quarto articolo chiama la discussione sopra un punto essenziale, dipartendosi così dal progetto ministeriale. Se il Senato adotta l'articolo nel senso proposto dall'ufficio centrale, io credo che difficilmente, dopo una tale deliberazione, si potrebbe seguire l'ordine degli articoli del progetto ministeriale, mentre si troverebbero intervertite tutte le referenze degli articoli. Quindi pare a me che si potrebbero intanto mettere in discussione i tre primi articoli del progetto, giacchè qualunque sia il voto che il Senato sarà per emettere, non può pregiudicare la questione sulla preferenza a darsi al progetto ministeriale o a quello dell'ufficio centrale, la quale, come dissi, risulterà dai fatti; la deliberazione che sarà per prendere il Senato avrà la sua conseguenza sul successivo e progressivo indirizzo della discussione. Ripeto adunque, che io non credo esservi necessità di porre ai voti la preferenza a

darsi all'uno o all'altro progetto; tuttavia, se alcuno dei senatori crede di doverne fare formale proposta, io la metterò ai voti.

Non essendovi osservazione in contrario, rimane in tal senso fissato l'ordine della discussione, e rimando la seduta a domani alle ore due.

La seduta è levata alle ore 3.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge sul riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica.

TORNATA DEL 22 GENNAIO 1856

- 3 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Comunicazione dal presidente della Camera elettiva di un progetto di legge iniziato dal deputato Quaglia, e dalla medesima approvato, portante alcune disposizioni transitorie intorno alla leva — Votazione per la nomina di due commissari alla Cassa ecclesiastica per compiere il numero prescritto — Seguito della discussione sul progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione — Modificazione all'articolo 1, emendato dall'Ufficio centrale, dal ministro dell'istruzione pubblica, combattuto dai senatori Mameli e Plana — Proposta del senatore Manno — Ministro dell'istruzione pubblica, senatori Sauli e San Marzano — Ritiro della proposta del senatore Manno — Adozione degli articoli 1 e 2 proposti dall'Ufficio centrale colla modificazione del ministro dell'istruzione pubblica, formanti l'articolo 1 — Articolo 3 — Ministro dell'istruzione pubblica, senatori Maestri e Sauli — Approvazione dell'articolo 3 modificato dall'Ufficio centrale — Emendamento del ministro dell'istruzione pubblica all'alineea dell'articolo 4 emendato dall'Ufficio centrale — Parlano contro tale emendamento i senatori Mameli e Di Castagnetto, in favore i senatori Cibrario, Plezza, Gioia e Jacquemoud — Osservazioni del senatore Di Pollone — Rigetto del sotto-emendamento proposto dal senatore Di Pollone — Aggiunta all'articolo 4 del senatore Pallavicino-Mossi combattuta dal ministro dell'istruzione pubblica — Approvazione dell'emendamento proposto dal ministro dell'istruzione pubblica — Rigetto dell'aggiunta del senatore Pallavicino-Mossi — Dichiarazione del senatore Colla appoggiata dal senatore Riva — Ministro dell'istruzione pubblica — Adozione dell'articolo 4 emendato dall'Ufficio centrale — Mozione del senatore maresciallo Della Torre, oppugnata dal ministro dell'istruzione pubblica — Articolo 4 del progetto ministeriale — Incidente in ordine alla discussione dell'articolo 5 aggiunto dall'Ufficio centrale — Emendamento all'articolo 4 dell'Ufficio centrale combattuto dal ministro dell'istruzione pubblica, e sua aggiunta al detto articolo — Proposta del senatore Di Pollone sull'ordine della discussione — Presentazione di un progetto di legge per una convenzione col municipio di Torino pel prolungamento della via di Santa Teresa.*

La seduta è aperta alle ore 2 $\frac{1}{2}$ pomeridiane.

(Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, degli affari esteri e di grazia e giustizia; e più tardi intervengono anche i ministri dei lavori pubblici, dell'interno e delle finanze.)

MARIONI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo dare conoscenza al Senato della comunicazione, fatta dal presidente della Camera elettiva, di un

progetto di legge iniziato dal deputato Quaglia ed approvato da quella Camera, portante alcune disposizioni transitorie intorno alla leva.

Questo progetto sarà dato alle stampe o quindi distribuito ai signori senatori.

Debbo pure rammentare al Senato come dallo spoglio dello squittinio per la nomina dei tre commissari alla Cassa ecclesiastica risultasse che il solo senatore Des Ambrois aveva ottenuto la maggioranza di voti e che gli altri senatori, i quali avevano ottenuto maggior numero di voti senza poter però raggiungere la voluta maggioranza, erano i signori senatori Siccardi, Mameli, Montezemolo e Cagnone.

Ora pregherò il Senato di voler scrivere in una nuova scheda due nomi per compiere il numero dei membri prescritto dalla legge.

Si procederà poi alla raccolta delle schede.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiama intanto la discussione del progetto per il riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.

Essendo ieri stata dal Senato chiusa la discussione generale, darò lettura dell'articolo 1 del progetto ministeriale, e quindi dell'articolo che contrappone l'ufficio centrale:

« Art. 1. Il ministro della pubblica istruzione governa e sorveglianza tutte le scuole e gli istituti pubblici di istruzione e di educazione.

« Sono eccettuati gli istituti e le scuole militari che dipendono dal ministro di guerra e marina. »

Debbo far presente al Senato che l'ufficio centrale divide in due articoli il concetto che racchiude l'articolo 1 del progetto ministeriale, e così nel suo articolo 1 definisce le attribuzioni ministeriali in genere, dicendo:

« Il ministro presiede alla pubblica istruzione, ne promuove il progresso e la diffusione. »

Il secondo, che conviene aver presente anche onde poter deliberare sul primo, l'ufficio centrale l'avrebbe concepito in questi termini:

« Da lui dipendono le scuole e gli istituti pubblici d'istruzione e di educazione, e tutte le autorità preposte alla direzione ed ispezione dei medesimi, secondo l'ordine stabilito in questa legge.

« Sono eccettuati gli istituti e le scuole militari che dipendono dal ministro di guerra e di marina. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Chieggo la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro della pubblica istruzione.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Mentre riconosco che l'articolo 2 del progetto ministeriale è alquanto imperfetto, debbo però avvertire che quello pure dell'ufficio centrale correlativo non comprende sufficientemente le attribuzioni principali che spettano ad un ministro.

L'articolo del Ministero credo difetti in questo, che non accenna ad una delle parti principali a cui deve attendere il ministro dell'istruzione pubblica, cioè di promuovere l'istruzione; invece l'articolo dell'ufficio centrale difetta in ciò che fa del ministro un presidente, titolo senza dubbio onorifico, ma che non corrisponde affatto all'ufficio di un ministro, nel quale si richiede particolarmente l'azione più che una presidenza. Esso deve essere più attivo che passivo, di modo che mi è avviso che l'attribuzione principale del ministro sia di governare, di sorvegliare. Questi sono gli attributi principali di lui, e non si dovrebbero dimenticare in un articolo dove, per così dire, per sommi capi si statuiscano le attribuzioni del ministro.

Quindi io proporrei di modificare l'articolo del Ministero nel senso seguente, di dire cioè: « Il ministro governa e sorveglianza la pubblica istruzione, e ne promuove l'incremento. »

Poi accetterei ben di buon grado il secondo articolo del-

l'ufficio centrale, del quale però credo non sia necessario farne un articolo a parte, ma se ne potrebbe formare un'appendice dell'articolo 1.

Mi pare che in questo modo l'emendamento, il quale partecipa dell'articolo del Governo e di quello dell'ufficio centrale, possa essere il migliore, a mio senso, da adottarsi.

MAMELI, relatore. Domando la parola.

Il primo articolo, in sostanza, non è che una mutazione di parole. Il tenore dell'articolo che cade in discussione è conforme al primo della legge 4 ottobre 1848, espresso in questi termini:

« Il Ministero della pubblica istruzione dipende dalla direzione del ministro segretario di Stato. »

Abbiamo tuttavia semplificato la locuzione, dicendo che il ministro presiede alla pubblica istruzione e ne promuove il progresso e la diffusione. In queste parole è espressa tutta la dignità ed importanza dell'ufficio. Del resto non è senza ragione che ci siamo indotti a togliere la parola *governa*. Oltreché ci pare più proprie il dire che *presiede alla pubblica istruzione*, abbiamo pure riflettuto che la parola *governa* poteva involgere un concetto troppo assoluto e pugnante colla libertà d'insegnamento. Sarà stato certamente fuori delle intenzioni del ministro, che vuol lasciare al pari di noi intatta quella delicata discussione, ma noi crediamo di dovervi insistere, a scanso di equivoci.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io credo che chiunque sostenga la libertà dell'insegnamento debba avere cognizioni sufficienti per comprendere che colla parola *governa* non s'intende di mettere incaglio alcuno alla libertà d'insegnamento; tanto più che qui si accenna solo alle scuole ed agli istituti pubblici d'istruzione. Se la definizione contemplasse anche gli istituti privati, allora comprenderei come potrebbe nascere il dubbio che colla parola *governa* si volesse incagliare di troppo l'andamento degli istituti e delle scuole private; ma, siccome qui si dice « Il ministro della pubblica istruzione governa e sorveglianza tutte le scuole e gli istituti pubblici di istruzione e di educazione, » e poi, quanto agli istituti privati, vi è un'altra disposizione nella quale non si fa più cenno di *governare*, ma si solo di *sorveglianza*, così io credo che qualunque, per quanto sia amatore di libero insegnamento, non rifiuterà mai al Governo il diritto di sorvegliare gli istituti, per liberi che essi sieno, nell'interesse, come diceva ieri, delle istituzioni dello Stato, nell'interesse della morale. Per conseguenza mi pare che debba svanire ogni sospetto, ogni dubbio al riguardo. La parola *governare* è chiara; essa vuol dire, non solamente *conservare*, ma *conservare secondo le leggi ed i regolamenti esistenti*, in modo da non lasciar tralignare l'istruzione pubblica dai regolamenti e dalle leggi vigenti.

MAMELI, relatore. Con queste spiegazioni, essendo tolto ogni dubbio sul vero senso ed intelligenza della parola *governare*, non insistiamo più oltre in una discussione che tornerebbe inutile, dappoiché siamo tutti d'accordo sul genuino concetto dell'articolo 1.

PIANA. La parola *governa* importa con sé la facoltà condizione che il ministro abbia nella sua mente una sufficiente cognizione di tutte quante le parti che versano sull'insegnamento. Ora questa condizione è improbabile in una sola testa umana; quindi è che meglio calza al proposito la parola *presiede*, congiunta a quella di *promuove*.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. La definizione che or ora diede l'onorevole senatore Piana della parola *governare*, dicendo che in essa sarebbe inclusa, non solamente la facoltà, ma l'onniscienza del ministro nelle parti che

riguardano le scienze ed in quelle che concernono propriamente l'istruzione, io credo che non la troverà in nessun dizionario. Secondo l'opinione del senatore Plana, un ministro che governa un ramo qualunque del potere esecutivo, deve intendersi avere tutte le cognizioni che si richiedono per esercitare ogni ramo della sua amministrazione; ma questo è impossibile. Non si può assolutamente ammettere una tale definizione, perchè per sé assurda.

Governare, lo ripeto, nel suo senso vero, non vuol dire altro che far eseguire le leggi ed i regolamenti che sono votati e impedire che chiunque li trasgredisca.

PLANA. Il ministro dell'istruzione pubblica è una specialità che vuol essere distinta dagli altri; tutti i ministri possono avere una cognizione più o meno lata delle parti che sono affidate alla loro amministrazione, ma nelle scienze è impossibile. I tempi di Leibnitz sono passati; anche quelli di Bacone; non ne vogliamo più degli enciclopedici; vogliamo degli uomini spicati.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi rincresce assai che l'onorevole preopinante persista a credere che, ammettendo quest'articolo, si voglia intendere che un ministro assolutamente farà tutto da sé e si occuperà anche della parte scientifica dell'insegnamento. Non vi sarebbe, ripeto, niente di più assurdo, tanto più se si considera la pochezza di mezzi del ministro attuale riguardo alle parti scientifiche. Egli crede di essere tutt'al più un mediocre amministratore, ma non mai di essere scienziato. Questo è tutt'affatto contrario alle sue convinzioni, e lo dichiara qui schiettamente.

Del resto, lo ripeto ancora, la parola *governare* non può avere il significato che vuole attribuirle l'onorevole senatore preopinante, e che quindi tutte le sue paure sono assolutamente vane.

Sono perfettamente d'accordo con lui che sarebbe ridicolo un uomo il quale volesse immischiarsi in tutte le parti della scienza, tanto più ridicolo, inquantochè nulla ne sa.

Un ministro deve essere amministratore, vegliare a far osservare le leggi, e fa osservare le leggi governando. Questo è il vero senso della parola che esprime le attribuzioni principali di un ministro.

MANNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Manno ha la parola.

MANNO. Si eleva una questione se debba preferirsi la parola *presiede* a quella *governa*.

Io vorrei entrare mediatore fra queste due parole e trovarne una terza, la quale, soddisfacendo interamente all'intendimento del ministro, fosse anche grata all'ufficio centrale.

La parola che da me si propone è quella di *soprintende*. Nella parola *soprintende* si contiene benissimo quella di *governa*, perchè chi *soprintende* sta sopra alle cose amministrate, e col suo occhio vigila le dirige a suo senno. Con questa parola si evita il doppio inconveniente che si trova sia nella parola *governa*, sia nella parola *presiede*.

Della parola *governa* si è già bastantemente parlato. Io, in quanto a quella del *presiedere*, farò notare alla Camera che questa parola non è italiana, impiegata nel modo in cui si è voluta adoperare, giacchè il *presiedere una cosa o ad una cosa* è costruito erroneo, grammaticalmente parlando.

Per evitare dunque questa sconciatura di lingua, io propongo alla Camera che voglia adottare la parola *soprintende*, e allora gli articoli 1 e 2 della legge possono ridursi ad uno solo, dicendo:

« Il ministro soprintende all'amministrazione della pubblica istruzione, ecc., e da lui dipendono le scuole,

ecc. » e così il secondo articolo dell'ufficio centrale può congiungersi col primo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Per me trovo veramente singolare che, mentre nessuno può revocare in dubbio che i ministri sono appellati con tal nome e sono chiamati dalla fiducia della Corona al Ministero per governare, si voglia poi dichiarare che la parola *governa* non esprime ciò che deve fare un ministro. Per me non so rendermi ragione di questo.

Si ha forse l'intenzione di volere spogliare i membri del potere esecutivo della facoltà, del diritto di governare? È necessario dare una spiegazione. Se si vuole fare un automa di un ministro; se si vuole farne una persona tutt'affatto dipendente da altre autorità, le quali, benchè non figurino in prima linea, pure vogliono agire, si dichiarì apertamente; ma mi pare che, quando, non solo nel nostro paese, ma in tutti gli altri paesi si nominano dei ministri per governare, e governare la parte che loro spetta particolarmente secondo la denominazione del proprio Ministero; quando si nominano a questo scopo di governare, mi pare inconcepibile che si voglia contrastare l'inserzione di questa parola, la quale esprime rettamente, in un modo non equivoco, le attribuzioni principali del ministro.

Dimodochè, al punto in cui è portata la questione, io credo che metterei in obbligo i miei doveri e mancherei al mio ufficio, se non insistessi per mantenere questa parola.

MANNO. Allorchè io feci difficoltà sulla parola *governare*, non è già che intendessi di scemare punto l'autorità ministeriale, nè di disconoscere quella parte di governo dovuta ai ministri in ogni dicastero che loro è sottoposto; era solamente mio intendimento di cansare le difficoltà che questa parola ha eccitate, difficoltà che possono ridursi al loro senso primitivo, dicendo che la parola *governare* propriamente vuol dire custodire: *gubernator navis* è il pilota che dirige la nave. La parola *soprintende* pare a me debba esprimere una maggiore ampiezza, una maggiore sfera d'azione e d'autorità che quella di *governa*, la quale è stata, è vero, trasportata e adattata al Governo politico, alla signoria politica, ma con minore significazione, con minore portata della *soprintendenza*.

Io credo quindi di non offendere punto la delicatezza che i ministri possono sentire nella scelta della parola rappresentante la loro autorità, proponendo all'ufficio centrale che, invece di *governa*, si dica *soprintende*.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Accetto di buon grado la definizione che fu ora data dall'onorevole senatore Manno. Diffatti concorda perfettamente con quella che io testè ne dava, benchè forse in termini meno esatti di quello che fece l'onorevole preopinante. Se la parola *governare* vuol dire conservare, è questo uno degli uffizi principali del ministro, di conservare cioè le leggi ed i regolamenti; ma, siccome questa parola potrebbe forse avere un senso troppo retrivo, cioè quello di voler solamente conservare e non progredire, si è per ciò che ho accettata la parte che mi parve migliore della redazione dell'ufficio centrale, cioè quella che dà al Governo, oltre al diritto di governare, quella ancora di promuovere l'istruzione, dimodochè con queste due frasi noi compendiamo le attribuzioni principali del ministro, e quindi veniamo ad ottenere lo stesso significato che ha la parola *soprintendere*.

Del resto, anche per le ragioni addotte dall'onorevole senatore Manno, cioè che la parola *soprintendere* ha un significato più vasto che quella di *governare*, siccome il ministro non ha per nulla l'intenzione di allargare di troppo le sue

attribuzioni, ma bensì di stare in quelle che gli spettano come ministro, e siccome la qualità sua si riassume particolarmente nella parola governare, io credo, senza tema di incorrere nella taccia di persistere troppo in cose di poca entità, perchè tale non credo questa, di dover fare istanza perchè sia mantenuta la parola *governa* già ammessa dall'ufficio centrale; poichè, al punto in cui sono le cose, potrebbe essere interpretata in un senso meno favorevole, se io abdicassi alla primitiva redazione del progetto ministeriale.

SAULI. Io confesso che avrei preferito la parola *soprintendere* a quella di *governare*, perchè dalla prima spiegazione data dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica mi pare che intende con tale parola di comandare, di esercitare (*Rumori*) un'autorità, di darle cioè quel significato che comunemente le si dà. Ora io trovo che negli Stati costituzionali il Governo non è esclusivo a nessuno; esso è partito fra i diversi poteri dello Stato. Sicuramente che il potere esecutivo è il più forte ordinariamente, ma senza l'aiuto del Parlamento non può però governare; dimòdochè questa parola, che ha destato una certa gelosia in alcuni membri del Senato, mi pare che si potrebbe, senza che la dignità ministeriale ne abbia scapito, abbandonare, e sostituirvi quella di *soprintendere*, perchè non offendè alcuno dei corpi i quali prendono parte realmente al governo dello Stato (*Rumori*): *Le Roi règne et ne gouverne pas.* (*Rumori*)

MANNO. Domando la parola unicamente per dichiarare che, se l'ufficio centrale non accetta la mia proposizione, originata solamente dal desiderio di conciliare quelle differenze che possono esistere fra l'una e l'altra parola, io ritiro la mia proposta.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. (*Interrompendo*) Mi si permetta di fare ancora un'osservazione per dimostrare che la parola introdotta da me nell'articolo 1 non è tale che possa indicare di più di quanto essa possa genuinamente significare. Difatti io ho qui sotto gli occhi i due progetti di riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica, presentati dai miei predecessori. Ebbene, le persone le quali più o meno hanno dimostrato di amare la libertà d'insegnamento, hanno introdotto nel progetto la parola *governare*: Tanto essa è notevole, che appare per la prima in capo al progetto, quando si parla degli attributi di un ministro. Certo, o signori, non potrebbe accettarsi la teoria dell'onorevole senatore Sauli, che tutti hanno il diritto di governare. Questo sarebbe lo stabilimento dell'anarchia. Quelli che fanno le leggi, sta bene, non sono i ministri, ma i tre poteri dello Stato; ma, una volta che le leggi sono fatte, quelli che le conservano e le fanno eseguire sono i ministri, e questo è il principale dover loro, e per questo incombe loro la responsabilità. Dunque governare non vuol dire altro che conservare le leggi, ossia far eseguire le leggi in modo che non si ecceda nell'esecuzione ed esse non siano trascurate.

Nel progetto presentato dal mio onorevole collega, già ministro della pubblica istruzione, parlando appunto nella sezione prima delle attribuzioni del ministro, all'articolo 7, dice: « Il ministro è responsabile dell'esecuzione della legge, che governa le diverse parti, ecc. » Nel progetto presentato dal cavaliere Farini, quando era ministro dell'istruzione pubblica, vi è un cenno analogo; tanto è vero che non si può trovare un passo che meglio collimi colle attribuzioni del ministro. Del resto riflettasi ancora ad una circostanza, la quale ho già accennata da principio, ed è che qui non si parla d'altro che dell'attribuzione del ministro sugli istituti e sulle scuole pubbliche. Ora la questione della libertà dell'in-

segnamento non cade sull'insegnamento dello Stato, cade sull'insegnamento privato.

Se, trattandosi dell'azione del ministro sulle scuole e sugli istituti privati, io usassi questa parola, allora credo che tutti gli appunti, i sospetti e le paure degli onorevoli preopinanti sarebbero fondati; ma qui invece le osservazioni degli onorevoli preopinanti, i quali, da quanto scorgo, difendono la libertà dell'insegnamento nella parte più lata, non sarebbero fondate, mentre qui non si parla salvochè dell'insegnamento pubblico, degli istituti e delle scuole pubbliche. Ora chi vorrà negare al ministro il dovere di governare questi stabilimenti dell'istruzione pubblica dello Stato? Ciò è impossibile; onde mi pare che questi sospetti siano assolutamente insussistenti.

DI SAN MARZANO. Io non attacco alla parola *governare* quel più lato o ristretto senso che possa avere, ma mi pare che debba intendersi nel senso di cui parlarono i proponenti. Il cocchiere governa i cavalli, l'aia governa i ragazzi, ma che un ministro governi le scuole, io credo che non sia italiano. (*Rumori*)

MARRELLI, relatore. Il signor presidente mi ha fatto avvertire che la differenza fra l'articolo 1 proposto dal Ministero e quello che vi ha surrogato l'ufficio centrale sta in questo, che il ministro parlava del governo e della sorveglianza di tutte le scuole ed istituti pubblici d'istruzione e di educazione, mentre l'articolo surrogato è più largo e riflette in generale la pubblica istruzione. Onde rimuovere pertanto ogni difficoltà, possiamo ritenere la prima parte dell'articolo del progetto ministeriale, e soggiungervi per alinea l'articolo 2 del progetto dell'ufficio centrale.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io credo che la mia definizione è forse più larga di quella dell'onorevole preopinante; il Governo non sorveglianza le scuole, sorveglianza la pubblica istruzione e ne promuove l'incremento.

Il relatore invece, secondo la sua ultima espressione, direbbe: « il ministro governa e sorveglianza gli istituti, le scuole, » come era detto nel primitivo progetto del Ministero. Ma invece il Ministero l'ha emendato in questo senso per togliere le difficoltà mosse anche dall'onorevole senatore Di San Marzano, quasi che il Ministero volesse governare le scuole, volesse cioè fare il direttore degli studi.

Dunque dicendo « il ministro governa e sorveglianza alla pubblica istruzione, ecc. » e soggiungendo quindi « da lui dipendono le scuole e gli istituti, ecc. » ogni difficoltà deve essere risolta.

MARRELLI, relatore. Tutti siamo d'accordo e si ritiene per questa parte il testo dell'articolo dell'ufficio centrale, che sarebbe così concepito.

PRESIDENTE. Se non si domanda la parola rileggerò la nuova redazione intesa fra il Ministero e l'ufficio centrale. Essa unisce di bel nuovo le parti che erano state separate dall'ufficio centrale nei due articoli.

« Art. 1. Il ministro governa e sorveglianza alla pubblica istruzione, ne promuove l'incremento. Da lui dipendono le scuole e gli istituti pubblici d'istruzione e di educazione, e tutte le autorità preposte alla direzione ed ispezione dei medesimi, secondo l'ordine stabilito in questa legge.

« Sono eccettuati gli istituti e le scuole militari che dipendono dal ministro di guerra e di marina. »

Leggerò ora l'articolo 2 del progetto ministeriale.

« Art. 2. Le scuole e gli istituti dipendenti dal ministro della pubblica istruzione appartengono ad uno dei tre rami in cui si divide il pubblico insegnamento, d'istruzione elementare, secondaria e superiore.

« L'elementare, che serve di preparazione a tutti gli altri gradi d'istruzione, comprende tutte le scuole destinate all'educazione dell'infanzia e della fanciullezza, e le scuole elementari per gli adulti.

« La secondaria ha due diramazioni, l'una di studi classici e l'altra di studi speciali o tecnici, la prima delle quali abbraccia le scuole che hanno per fine di erudire i giovani negli studi classici e negli elementi della filosofia e delle scienze positive, come preparazione agli studi universitari; la seconda comprende le scuole le quali preparano agli studi tecnici e speciali superiori, ed abilitano all'esercizio di quelle professioni che sono indicate dalle leggi e dai regolamenti.

« La superiore abbraccia tutti quegli istituti che hanno per fine d'indirizzare la gioventù allo studio compiuto di qualche scienza.

« Ciascuno di questi rami del pubblico insegnamento sarà regolato da leggi particolari. »

L'ufficio centrale avrebbe redatto questo articolo nei seguenti termini:

« Art. 3. Le scuole e gli istituti dipendenti dal ministro della pubblica istruzione appartengono ad uno dei tre rami in cui si divide l'insegnamento, elementare, secondario, superiore.

« L'elementare, che serve di preparazione a tutti gli altri gradi d'istruzione, comprende tutte le scuole destinate all'educazione dell'infanzia e della fanciullezza e le scuole elementari per gli adulti.

« La secondaria ha due diramazioni, una di studi classici e l'altra di studi speciali e tecnici, la prima delle quali abbraccia le scuole che hanno per fine di erudire i giovani negli studi classici e negli elementi della filosofia e delle scienze positive, come preparazione agli studi universitari; la seconda comprende le scuole le quali preparano agli studi tecnici e speciali superiori, ed abilitano all'esercizio di quelle professioni che sono indicate dalle leggi e dai regolamenti.

« La superiore abbraccia tutti quegli istituti che hanno per fine d'indirizzare la gioventù allo studio compiuto di qualche scienza.

« Ciascuno di questi rami del pubblico insegnamento sarà regolato da leggi particolari. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero dichiara di accettare la redazione dell'ufficio centrale, perchè gli pare più legislativa, più succinta e più chiara. Solamente osserverei allo stesso relatore che vi sarebbe da correggere un errore di grammatica, senza dubbio occorso nella stampa, perchè, dopo di avere emendate le ultime parole della prima parte, cioè dopo di aver detto « Le scuole e gli istituti dipendenti dal ministro della pubblica istruzione appartengono ad uno dei tre rami in cui si divide l'insegnamento, elementare, secondario, superiore, » si mantiene il genere femminile nel denominare i diversi rami d'insegnamento.

MARINI, relatore. È un semplice errore di stampa.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Allora, mediante questa semplice correzione, accetto l'articolo dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'articolo quale si trova proposto dall'ufficio centrale colla correzione ora indicata:

« Art. 3. Le scuole e gli istituti dipendenti dal ministro della pubblica istruzione appartengono ad uno dei tre rami in cui si divide l'insegnamento, elementare, secondario, superiore.

« L'elementare, che serve di preparazione a tutti gli altri gradi d'istruzione, comprende tutte le scuole destinate all'e-

ducazione dell'infanzia e della fanciullezza e le scuole elementari per gli adulti.

« Il secondario ha due diramazioni, una di studi classici e l'altra di studi speciali o tecnici, la prima delle quali abbraccia le scuole che hanno per fine di erudire i giovani negli studi classici e negli elementi della filosofia e delle scienze positive, come preparazione agli studi universitari; la seconda comprende le scuole le quali preparano agli studi tecnici e speciali superiori, ed abilitano all'esercizio di quelle professioni che sono indicate dalle leggi e dai regolamenti.

« Il superiore abbraccia tutti quegli istituti che hanno per fine d'indirizzare la gioventù allo studio compiuto di qualche scienza.

« Ciascuno di questi rami del pubblico insegnamento sarà regolato da leggi particolari. »

MAESTRI. Qui si classificano le scuole in elementari, secondarie e superiori; nel corpo della legge trovo anche le scuole magistrali; domando perchè non siano comprese in questa classificazione, e a quale delle tre classi queste ultime appartengano; a me pare che sarebbe bene specificarlo in questo articolo.

LANZA, ministro della pubblica istruzione. Le scuole magistrali devono poi formare una categoria a parte, perchè tendono a preparare i maestri per le scuole elementari; sono quindi un ramo dell'insegnamento che fa parte delle scuole elementari. In quest'articolo si sono date soltanto definizioni generiche; ognuno di voi, o signori, sa quanto questa materia sia difficile, epperò si è procurato, per semplificare, di comprendere, di raccogliere in soli tre rami tutte le diverse specialità dell'insegnamento.

Riconosco al certo che queste definizioni sono ben lontane dall'essere perfette, ma furono assai studiate, ed è difficile, almeno per quanto a me pare, di trovarne una la quale comprenda tutti gli insegnamenti in modo da non lasciare nulla a desiderare. Del resto dichiaro che s'intende che le scuole magistrali debbono essere comprese nel ramo delle elementari.

SAULI. Dimando la parola unicamente per fare un'interpellanza al relatore, cioè se egli non intenda che, adottandosi l'articolo terzo, non si nuoca a quelle maggiori larghezze che l'ufficio centrale intendeva di fare all'articolo quinto, col quale pare che voglia togliere dall'immediato governo del Ministero le scuole di convitti privati tanto maschili che femminili, ecc.

Domando questo solamente per togliermi un dubbio.

MARINI, relatore. Faccio osservare all'onorevole preopinante che questa è soltanto una disposizione speciale.

PRESIDENTE. Metto nuovamente ai voti l'articolo: si alza chi vuol approvarlo.

(È approvato.)

« Art. 5. Si comprendono sotto il nome di scuole ed istituti pubblici tutti quelli che sono stabilmente mantenuti in tutto od in parte a spese dello Stato, delle provincie, dei comuni, di congregazioni, di opere pie, ovvero di particolari fondazioni a favore di qualche città o terra. »

A quest'articolo del Ministero l'ufficio centrale ne contrapponeva uno così formulato:

« Art. 4. Si comprendono sotto il nome di scuole ed istituti pubblici tutti quelli che sono stabilmente mantenuti in tutto od in parte a spese dello Stato, delle provincie, dei comuni.

« Sono pure scuole ed istituti pubblici quelli che sono fondati o mantenuti stabilmente in tutto od in parte da congregazioni, da opere pie, ovvero da particolari a favore di

qualche città o terra; salve le disposizioni dei fondatori in tutto ciò che non sia contrario alle leggi dello Stato. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. La variazione introdotta dall'ufficio centrale in quest'articolo consiste nelle ultime parole: « salve le disposizioni dei fondatori in tutto ciò che non sia contrario alle leggi dello Stato. »

A me pare superflua da una parte quest'aggiunta, mentrè dall'altra potrebbe incagliare assai le disposizioni che dovrebbe dare il ministro riguardo a questi lasciti.

E mi spiego. Ho detto che è superflua, perchè senza dubbio quando si prendesse una disposizione, la quale fosse contraria alla volontà del testatore, e che nessuna legge autorizzasse a prenderla, la parte interessata potrebbe naturalmente ripetere e muovere querela per questo.

Da un'altra parte poi che cosa ne avverrebbe? Ne avverrebbe, tenendo questa disposizione, che quando, supponiamo, un legatario mettesse qualche condizione, la quale non contravenisse ad una legge, ma ad un decreto reale, basterebbe questo perchè non si potesse eseguire il legato a profitto dell'istituzione; giacchè qui si dice: « salve le disposizioni dei fondatori in tutto ciò che non sia contrario alle leggi dello Stato. » Dunque, se fosse contrario ad un decreto, vuol dire che il ministro non avrebbe alcuna autorità, non avrebbe alcun potere per far eseguire questo decreto.

Si supponga, per esempio, che sia un professore il quale testi in favore dell'istruzione del suo paese, e che voglia prescrivere un programma di studi; che voglia prescrivere certe scuole, certe norme di disciplina, le quali a lui paiono le migliori. Io domando se di queste prescrizioni sulle discipline, sui programmi che sarebbero imposti come condizioni al legato, appunto perchè non vi sarebbe alcuna legge in contrario, ma vi sarebbe solamente un decreto, se ne dovrà tener conto.

La risposta, o signori, ognuno la può fare di per sé. Ed è perciò che dicevo che questa disposizione porterebbe grave incaglio.

Farò un'altra osservazione. Vi sono molti legati, i quali si sono fatti a pro dell'istruzione, per esempio, delle scuole elementari o delle scuole secondarie, e si adoperarono in tali legati le espressioni che erano in uso nei tempi in cui vennero fatti riguardo a certe scuole. Si parlerà, per esempio, della quinta o sesta, o che so io, denominazioni che ora non esistono più. Suppongasi, per esempio, che non conoscendosi in certi siti, in quei tempi, altra istruzione che quella del latino, siasi testato in favore di una scuola di latinità. Ora io domando se, rendendosi, per esempio, impossibile in quella data località che si possa, secondo un decreto, perfezionare, compiere l'insegnamento di un corso, perchè si richiederebbe qualche spesa di più, oppure bisognerebbe convertire quel legato in un'altra scuola ugualmente utile al paese, e che non sarebbe più la scuola di grammatica, ma sarebbe la scuola di quarta elementare, se questo deve far ostacolo o impedire il governo oppure qualche amministrazione di accettare quel legato, e di profittare del beneficio della scuola, al cui fine sia stato istituito il legato medesimo.

Io trovo che, se non si vuole mettere altra condizione che quella delle leggi, e non si contemplanò i decreti o regolamenti, entrerebbero in gravi difficoltà, e molti legati saranno ineseguiti, oppure convertirà lasciata crescere il disordine nell'insegnamento, lasciando degli insegnamenti imperfetti.

Dunque, riassumendomi, dico che questa disposizione io non la credo necessaria, perchè tuttavia che vi fosse infrazione di un testamento nelle parti essenziali, l'erede o l'esecutore testamentario ha sempre diritto di ripetere avanti ai

tribunali per l'esecuzione del legato; e se non tratterassi che di cose accessorie che saranno state modificate per la ragione dei tempi da decreti, da nuovi regolamenti, non conviene mettere una condizione che renderebbe ineseguitibile questo decreto, oppure renderebbe necessaria la rinuncia ad un legato, imperocchè avremmo ragione di opporre che non vi ha disposizione di legge in proposito, ma solamente disposizione di decreto; e però non si sarebbe vincolati.

MARRELLI, relatore. Il nostro scopo nel dividere l'articolo in due è stato quello di rendere più preciso il concetto che nel progetto del ministro ci pare meno esatto, essendo ben chiaro che pubbliche in senso assoluto debbono dirsi le scuole mantenute a spese dello Stato, delle provincie, dei comuni, mentre quelle che sono mantenute a spese di congregazioni o d'opere pie o di private fondazioni, allora soltanto possono qualificarsi tali che abbiano per iscopo la pubblica istruzione in qualche terra o comune, salva la volontà dei fondatori stessi in quanto non sia in opposizione colle leggi dello Stato.

Da questa restrizione poi non ponno, a parer nostro, risultare gli effetti che teme il signor ministro; poichè, se la letterale prescrizione delle tavole di fondazione non si potesse più conciliare col progresso dei tempi, una savia interpretazione od una ben intesa commutazione, la quale non eccede certamente i poteri del Re, potrebbe supplirvi; nè in tal modo resterebbe violata la volontà dei fondatori, essendo le commutazioni fondate appunto sul principio che così avrebbero i fondatori stessi voluto ed ordinato, qualora avessero potuto prevedere le circostanze sopravvenute, affinchè l'esecuzione si accordi collo scopo di pubblica bene che si ebbe unicamente in mira, altrimenti seguirebbe la strana conseguenza di convertire in disfavore e danno quello che era a vantaggio pubblico diretto.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Può darsi che io non mi faccia un concetto esatto su quanto ha voluto dire l'ufficio centrale con questa espressione. Mi pare però che, come è collocata quest'ultima disposizione e come è espressa, metta, per così dire, nella facoltà del testatore di dichiarare pubblico un istituto privato, perchè dice: « Sono pure scuole ed istituti pubblici quelli che sono fondati o mantenuti stabilmente in tutto od in parte da congregazioni, ecc. » e Pagliunta dell'ufficio dice: « salve le disposizioni dei fondatori in tutto ciò che non sia contrario alle leggi dello Stato. »

Tali parole parrebbero indicare che si voglia far facoltà ad un testatore di fare un lascito a favore di una scuola privata.

MARRELLI, relatore. Ma il fondatore può prescrivere che la scuola sia privata.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. A me pare che vi sia una contraddizione, perchè da una parte si dà la definizione degli istituti pubblici, e si dice che sono quelli che sono mantenuti stabilmente in tutto od in parte a spese dello Stato, delle provincie, dei comuni, da corporazioni e da particolari fondazioni; poi da un'altra si vorrebbe lasciare ad un individuo la facoltà di convertire un legato a beneficio di un istituto privato.

MARRELLI, relatore. La differenza sta in questo, che gli uni sono per la loro natura istituti pubblici, gli altri lo sono per volontà dei fondatori.

GIUSTOLINI, ministro degli affari esteri. Mi pare che la questione non sia in questi termini, perchè qui si definiscono le scuole che debbono considerarsi per scuole od istituti pubblici, fra i quali si annoverano quelli fondati e mantenuti stabilmente in tutto od in parte da congregazioni, da opere pie o da particolari a favore di qualche città o terra.

Dunque, sempre quando un fondatore qualunque lascia una somma a favore di una città o terra, deve ritenersi che la scuola, che indi ne sorge, è pubblica e non privata: Non si lascia in facoltà del particolare di dichiarare pubblica o privata una scuola, la quale è pubblica quando il legato si fa in favore di una città o terra.

MAMELI, relatore. Sarà privata quando il testatore abbia voluto che sia tale, nè alcuna autorità può attribuire un carattere diverso senza violare uno de più sacri principii sui quali poggiano l'ordine pubblico e l'interesse delle famiglie.

CERRATO, ministro degli affari esteri. Domando scusa. È inutile di mettere in quest'articolo, in cui si definisce quale sia la scuola pubblica, una disposizione la quale sarebbe eccezionale, sarebbe privilegiata; io non credo che questa possa mai essere interpretata in quel senso, perchè la condizione che vi si prescrive, cioè una scuola sia pubblica, è che il legato sia fatto a favore di una città o terra. Quando un particolare lega una somma per una scuola a favore di una città o terra, di necessità diventa pubblica; mi pare dunque pericoloso di lasciare ad arbitrio dei privati il dichiarare che, qualunque la scuola sia stabilita in favore di una città o terra, possa essere considerata come privata, perchè sarebbe in loro arbitrio di manomettere la legge.

MAMELI, relatore. Ciascuno è in facoltà di fondare nei termini che stima una scuola. A misura che scema la fiducia dei testatori nell'esatto adempimento della loro volontà, dovrà naturalmente scemare la loro propensione a promuovere col loro lasciti il progresso dell'istruzione.

CERRATO, ministro degli affari esteri. A me veramente sembra un controsenso il dire che ad una scuola fondata a favore di un'intera popolazione, ad una scuola che è specialmente pubblica, si possa imprimere per volontà del testatore il carattere d'una scuola privata. Scuola privata sarebbe quella che viene circoscritta a certe categorie di persone; ma quando si fonda a favore d'un'intera popolazione, la scuola non può essere privata.

MAMELI, relatore. La scuola è pubblica per l'oggetto, ma non sotto il rispetto delle leggi e dei regolamenti che devono applicarsi al governo della medesima.

CERRATO, ministro degli affari esteri. Io non capisco questa definizione.

MAMELI, relatore. Io la capisco benissimo. Si devono osservare le regole prescritte per gli lasciti privati; onde rispettare così la volontà del testatore.

PRESIDENTE. Io dividerò l'articolo in tre parti per porlo ai voti.

MAMELI, relatore. La contestazione non cade che sulle ultime parole.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola per fare un'osservazione. Non può essere certamente intendimento nè dell'ufficio centrale nè del signor relatore di voler, dirò, menomare questi mezzi all'istruzione, come pure non può essere loro intendimento di secondare i modi di portare disformità nell'insegnamento. Io non lo credo.

Ora, se egli ammette che taluno possa fare un lascito a favore dell'istruzione, senza tenere nessun conto dei decreti e dei regolamenti che servono per la disciplina, per l'uniformità d'insegnamento, ne conseguirebbe che o bisognerebbe nelle scuole pubbliche lasciar regnare la disformità dell'insegnamento, oppure rinunciare a questo legato, perchè, siccome in tal materia è certo che tutto il mondo crede d'intendersi, e che ogni testa (direi così) ha la sua idea, può benissimo succedere che qualche testatore dica: io lascio un legato di tanto di reddito all'anno alla scuola pubblica di tal co-

mune, della tal città, con che però si adotti questo programma, con che però i corsi si facciano in questo modo, con che gli esami si diano in questa conformità.

Da ciò che cosa ne avverrebbe? Che si dovrebbe, non essendo il testatore, secondo il disposto dell'articolo di cui si tratta, tenuto a stare ai decreti e regolamenti, o tollerare la massima disformità nell'insegnamento pubblico, o diversamente rinunciare a questo legato.

Io trovo che sarebbe assai pregiudizievole tanto una cosa che l'altra: mi pare quindi che, siccome coll'omettere questa disposizione non si viene in guisa alcuna ad offendere, a menomare la volontà del testatore nella sua essenza, cioè quella di fare un legato a favore dell'istruzione d'una od altra parte, e che invece si può impedire che nascano inconvenienti nella direzione degli studi e nella loro uniformità che è tanto necessaria nelle pubbliche scuole, sia conveniente di trasandarla.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola. Non bisogna perdere di vista che l'ufficio centrale ha sempre avuto di mira la libertà d'insegnamento, la quale nemmeno il signor ministro fino al dì d'oggi ha contestato. Quindi si è sempre stabilita la distinzione fra le scuole pubbliche e le private.

Venendo alla disposizione di quest'articolo, si sono messe nel numero delle scuole pubbliche quelle intorno a cui non può cadere dubbio, che, per la loro istituzione, siano pubbliche; quindi si è venuto a parlare del primo alinea dell'articolo, su cui potrebbe forse nascere questo dubbio riguardo alle istituzioni, le quali furono fatte a favore di qualche città o terra.

L'ufficio ha ammesso in tesi generale, che queste scuole siano anche pubbliche, perocchè esso è penetrato dal pensiero che le amministrazioni pubbliche, le opere pie debbano dipendere più direttamente dal Governo. Ma può nascere il caso in cui un individuo, che vuole fondare una di queste scuole, ci metta tali condizioni (come, per esempio, o la sorveglianza della patria famiglia, o quella di una corporazione particolare) che esse possano vestire la natura di private.

Siccome dunque l'ufficio ha avuto in mira, come dissi, di distinguere sempre le scuole pubbliche dalle private e di mantenere saldo il principio della libertà delle scuole private, esso ha creduto di dover aggiungere quest'alinea, il quale, secondo noi, induce nessuna contraddizione.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Innanzitutto faccio presente all'onorevole senatore Di Castagnetto che io non contestai sinora la libertà d'insegnamento...

DI CASTAGNETTO. (Interrompendo) Ho detto che non l'avevo contestata.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Ho inteso male; io a questo riguardo sinora non ho voluto pregiudicare la questione. Ho detto che per ora non è il caso di dibattere tale questione. Si può fare teoricamente, se il Senato vuole impiegare qualche giorno a farlo, ma praticamente no. Ond'è che in tutte le disposizioni propostevi il Ministero procurò di attenersi a tali limiti abbastanza larghi per non pregiudicare una regolata libertà d'insegnamento; e dico regolata, dacchè non inclinerei, e credo nessuno di voi vorrà inclinare, ad una libertà sconfinata.

Dunque mi compiaccio di essere stato rettificato dal senatore Di Castagnetto a questo riguardo; ma ritornando alla questione intorno all'emendamento proposto dall'ufficio centrale, esso crea un ordine di cose nuovo.

Io credo che non esistano sinora, e che non si possano fare legati ad una scuola privata a favore di qualche città o terra. Mi pare di vedere invece una vera contraddizione,

perchè appunto un legato, quando non vi ha un'amministrazione particolare incaricata di questo, cade sotto l'amministrazione del Governo o l'amministrazione comunale o provinciale, ma non di un privato. D'altronde egli è nel vero interesse dello Stato di promuovere questa legge per legati di privati a favore delle scuole pubbliche. Non è egli vero che se noi promuoviamo tali scuole pubbliche, oltre che diffonderemo maggiormente le scuole, miglioreremo gli istituti, potremo nello stesso tempo anche diminuire le spese dello Stato, di quel comune o provincia?

Permettendo quest'innovazione si creerebbe un ordine di cose nuovo, contrario all'interesse generale dello Stato e delle diverse comunità.

Dunque pregherei la Commissione di voler desistere, persuaso che la volontà del testatore vuole essere rispettata, salvo quelle modificazioni che sono assolutamente indispensabili.

Supponiamo, per esempio, che coll'andar del tempo si abolisse la lingua latina, non sarà adesso, sarà da qui a secoli; che non si trovasse più necessario l'uso della lingua latina; dunque bisognerebbe abbandonare tutti quei lasciti fatti da secoli esclusivamente per la lingua latina. Questa non poteva essere l'intenzione del testatore, il quale sapeva di favorire l'istruzione nei tempi in cui viveva, e non è certamente da credersi che quando quest'istruzione è dichiarata inutile, si possa ritirare questo legato.

MAMELI, relatore. Mi pare che la cosa sia spiegata abbastanza, quando il Re interponga la sua autorità nei limiti di una giusta interpretazione o di una commutazione, che metta la disposizione in armonia colla bene intesa volontà del testatore.

PIZZA. Io credo che non sia accettabile l'aggiunta all'articolo proposta dall'ufficio centrale, perchè, a mio avviso, condurrebbe praticamente a danneggiare alle piccole terre a cui furono fatti questi lasciti, e ciò per questo motivo.

Nelle città, massimamente piccole, come pure in quasi tutti i piccoli comuni, si possono facilmente fare dei lasciti tali, che rendano impossibile, o almeno non conveniente il mantenere poi altre scuole, nelle quali si osservino i regolamenti proposti dal Governo.

Onde quando un privato stabilisse in queste piccole terre, una scuola la quale non fosse obbligata ad osservare i regolamenti del Governo, ne verrebbe che il Governo stesso sarebbe poi obbligato ad ammettere ai corsi nelle scuole superiori degli scolari stati allevati con metodi e regolamenti diversi da' suoi istituti. Oppure, se il Governo non vuole ammetterli, ne verrebbe di conseguenza che non essendovi in quei comuni altra scuola nella quale i regolamenti del Governo siano osservati, se ne dovrebbe aprire un'altra per tale effetto, la quale recherebbe una spesa senza necessità, perchè molti piccoli comuni non comportano due scuole, quando il lascito fatto dal privato fosse sufficiente per tutti i giovani che in essi applicansi agli studi.

Mi pare perciò che il Governo si troverebbe nella necessità o di proibire l'accettazione di quel lascito, affinché i giovani di quel comune non abbiano a fare gli studi coi quali il Governo poi non crede di poterli ammettere alle scuole superiori, oppure bisognerebbe che il Governo obbligasse il comune a fare una scuola per la quale sarebbe già provvisto col lascito privato.

Se si vuole togliere quest'inconveniente bisogna che, avvenendo che un privato faccia un lascito di un istituto, di una scuola ad una comunità, se questa scuola è sufficiente a sopperire interamente o quasi interamente al bisogno del

paese, si assoggetti ai regolamenti ordinari che propone il Governo.

Ma pare adunque che non sia accettabile l'aggiunta.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Jacquemoud.

JACQUEMOUD. Il me paraît facile de démontrer que les paroles *salvo le eccezioni*, ecc., qui terminent l'article rédigé par le bureau central sont superflues.

L'article en discussion contemple seulement des instituts fondés ou entretenus, en tout ou en partie, par des corps moraux qui ne peuvent accepter aucune libéralité sans y être autorisés par un décret royal, d'après les dispositions de la loi du 3 Juin 1850. Au fur et à mesure que ces libéralités sont exercées, le Gouvernement examine s'il est convenable d'autoriser les corps moraux, dont il s'agit, à les accepter sous les conditions imposées par les donateurs. En étudiant ces conditions, il voit s'il est avantageux d'adhérer aux désirs des donateurs, et même, de déroger à quelques articles réglementaires, ce qui peut être fait par le décret royal qui autorise l'acceptation. S'il croit, au contraire, que ces conditions sont de nature à entraver la marche de l'enseignement, il n'autorise pas ces corps moraux à accepter. Quand la donation nécessite la création d'un nouveau corps moral, il est également appelé à en apprécier l'utilité avant de créer ce nouveau corps moral, ce qui doit encore avoir lieu par le moyen d'un décret royal. C'est pourquoi il est hors de propos de faire des hypothèses et de s'occuper des diverses conditions qui peuvent être imposées par les donateurs à leurs libéralités en faveur de ces corps moraux, puisque le Gouvernement est obligé d'examiner les cas particuliers chaque fois qu'ils se présentent, et de formuler sa résolution par un décret royal. Le bureau central n'introduit point une disposition nouvelle pour l'avenir, car elle existe déjà dans notre législation depuis 1850. Quant aux donations sanctionnées antérieurement, la loi actuelle ne pourrait les atteindre, parce qu'on ne lui donne pas un effet rétroactif. D'après ces considérations, je suis d'avis qu'on peut supprimer, comme inutile, la phrase *salvo le eccezioni*, ecc.

MAMELI, relatore. Non è il caso di un lascito fatto ad un comune, ma della istituzione di un nuovo ente morale, il quale ha bisogno certamente di autorizzazione per avere legale esistenza ed acquistare; ma, una volta autorizzato, esiste indipendentemente dal comune, ed ha una distinta e propria amministrazione.

Oltre di che, l'articolo proposto non riguarda soltanto le fondazioni future, ma è una guarentigia per quelle di simile natura che già esistessero.

DI POLLONE. Confesso che dopo essere stato molto attento alla discussione che ha avuto luogo, non mi posso persuadere che la vera sede di questa disposizione sia pedissequa alle altre dell'articolo 4.

Io vorrei pregare l'ufficio di esaminare se essa non traverrebbe più conveniente posto fra qualcheduno degli articoli che seguono. A ciò m'induce la lettura attenta di quest'articolo, il quale non tende ad altro che a definire quali sieno le scuole di istituto pubblico. Quindi non so rendermi ragione della clausola *salvo le disposizioni dei fondatori*.

Desidero che tutte le disposizioni testamentarie in favore delle scuole, sia pubbliche che private, possano aver la maggiore ampiezza possibile, e siano rispettate in ogni circostanza, ma, lo ripeto, non trovo che questa sia la vera sede di tali disposizioni; quindi prego il signor relatore a vedere se non sarebbe il caso di fare una speciale disposizione fuori di quest'articolo.

MAMELI, relatore. Il senatore Di Pollone avrebbe ra-

gione, se questa fosse una disposizione; ma qui non si tratta che di una restrizione del principio, che senza di essa trarrebbe a conseguenze meno giuste ed esatte.

CIBRARIO, ministro degli affari esteri. Il signor relatore nella sua risposta all'onorevole senatore Jacquemoud, faceva osservare che qui non si trattava di legati a favore di una città o di una terra.

Io faccio alla mia volta osservare che ciò è in contraddizione perfetta colle disposizioni dell'articolo, il quale per dare alle scuole, che si instituiscono dai privati, un carattere di pubblicità, prescrive appunto che siano fatte dai particolari a favore di qualche città o terra. Dunque chi riceve il legato non è un'opera pia da istituirsi, è la città o terra colobbligo di erigere tale scuola.

MAMELI, relatore. Non è legatario il comune, ma la scuola, potendo, giusta il Codice civile, farsi dei lasciti anche a favore di enti morali non ancora esistenti.

GIOVA. Il consigliere Mameli ha detto con molta verità che quando alcune istituzioni di scuole elementari non si confacciano più coi tempi, e sorga il bisogno di operarvi una mutazione, l'autorità governativa può fare tale mutazione.

Questo si è fatto nel passato e credo si continuerà a fare anche per l'avvenire. Ma io dubito molto che diverrà più difficile a farsi, se lasceremo sussistere quest'aggiunta che è stata posta nell'articolo dell'ufficio centrale; imperocché ad ogni volta che si volessero tentare queste mutazioni, si direbbe che esse non si possono fare se non quando il non farle andasse direttamente contro il disposto d'una legge espressa.

Così si aggraverebbe la condizione del Governo e si restringerebbero notabilmente le facoltà che ha esercitate fin qui; e che non potrebbe omai esercitare, almeno con uguale libertà, a fronte delle parole che si vorrebbero aggiunte dall'ufficio centrale. Epperò, anche da questo punto di vista, io credo fermamente che convenga di non ammetterle.

PRESIDENTE. Ripeterò al Senato che il tenore dell'emendamento proposto dall'ufficio centrale, fino alla riserva fatta colle parole *salve le disposizioni dei fondatori*, ecc., è lo stesso che il tenore dell'articolo ministeriale. Ora io credo dunque che, dovendosi mettere in primo luogo ai voti la redazione dell'ufficio centrale, si debba distinguere fra la prima parte definitiva delle scuole pubbliche, e quell'ultima restrittiva della definizione stessa.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Siccome, nel caso che le precise parole che costituiscono l'emendamento dell'ufficio centrale non fossero accettate, sarebbe allora indispensabile o almeno conveniente di formare un solo alinea, e non più separarlo in due parti, così mi pare che si potrebbe, a mio avviso, mettere prima ai voti quest'emendamento.

Se le parole che costituiscono l'emendamento sono adottate, si può mettere ai voti l'intero articolo dell'ufficio centrale; se non sono adottate, allora si può mettere ai voti l'articolo del Governo, il quale costituisce un solo alinea.

PRESIDENTE. Non vi ha difficoltà?

DI POLLONE. Farei un sotto-emendamento, cioè aggiungerei alla parola « leggi » e dei regolamenti da emanare in conformità di esse.

PRESIDENTE. È proposto un sotto-emendamento di aggiungere alle parole « salve le disposizioni dei fondatori in tutto ciò che non sia contrario alle leggi dello Stato, » le parole « e dei regolamenti da emanare in conformità di esse. »

MAMELI, relatore. L'ufficio l'accetta.

PRESIDENTE. Metterò ai voti quest'aggiunta: « e dei regolamenti da emanare in conformità di esse. »

Chi l'approva voglia alzarsi.

CONELLI. Dichiaro di astenermi dal dare il mio voto, perchè ho in famiglia disposizioni a favore di scuole che sarebbero comprese in quest'articolo.

(Il Senato rigetta.)

PALLAVICINO-MOSSI. Io proporrei un'aggiunta diversa che dicesse « salve le disposizioni dei fondatori per le istituzioni già esistenti, » affinchè questa legge non abbia un effetto retroattivo.

I nuovi fondatori sono già messi in avvertenza dalla legge, i passati no, forse nelle condizioni della nuova legge non avrebbero fatto il legato. Mi pare di tutta giustizia il salvare le condizioni che si fossero poste a queste fondazioni.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi pare che si parta da un'opinione preconcepita, che questa cioè sia una disposizione nuova con cui si voglia introdurre un nuovo principio nella legislazione; essa trovasi invece in tutte le leggi antecedenti e particolarmente nel regolamento sancito con lettere patenti del 1822, da cui fu tratta precisamente e testualmente perchè in materia appunto di definizioni, per quanto riguarda i corpi morali e i legati, bisogna essere ben delicati prima di far delle variazioni incontrandovisi immense difficoltà.

Non so quindi vedere il motivo d'introdurre queste cautele. L'onorevole senatore Pallavicino-Mossi vuole che si aggiunga « salve le disposizioni dei fondatori già esistenti; » ma io credo che siano salve queste disposizioni se non sono contrarie alle leggi; né ci fu mai nessuno che l'abbia contestato, dimodochè quell'aggiunta resta perfettamente inutile.

Se qui vi fosse un'innovazione che potesse far sorgere un sospetto ragionevole, o mettere a repentaglio le volontà di qualche testatore, sarebbe un altro conto, ma qui non è il caso; quelli i quali hanno maggiore abitudine dei regolamenti e delle leggi sanno che queste definizioni esistevano già nelle leggi precedenti.

PALLAVICINO-MOSSI. La stessa ragione che faceva tanto insistere la Commissione nel mantenere l'aggiunta all'articolo ministeriale in queste parole « salve le disposizioni dei fondatori in tutto ciò che non è contrario alle leggi dello Stato » mi ha fatto insistere nel proporre la modificazione almeno per le « istituzioni già esistenti. »

Del resto poi mi pare che ci sia una ragione per provare l'opportunità di quest'aggiunta, perchè le regole che saranno stabilite colle leggi che verranno intorno alla pubblica istruzione possono portare tali modificazioni agli istituti di pubblica istruzione che vengano ad essere molto differenti da quelle norme che furono primitivamente stabilite dagli istituti di una fondazione. Mi pare che molte istituzioni private divenendo pubbliche secondo la definizione dell'articolo che dichiara tali quelle fatte da particolari, purchè a favore di città o terre, verrebbero a patire alterazione in conseguenza di questa legge.

E perchè ciò non avvenga, come è di giustizia, trovo necessaria l'apposita espressione che ho proposta.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Il sentimento dell'onorevole preopinante sarebbe di mettere in salvo questi legati, ossia la volontà dei testatori da qualche disposizione del potere esecutivo, fatta o con decreto reale o con regolamento, che potesse loro nuocere; mi pare che questa sia la precauzione che vorrebbe prendere. Io metto innanzi un dilemma: o che questi regolamenti e questi decreti sono fatti nei limiti del potere esecutivo e per conseguenza in confor-

mittà delle leggi che li riguardano, ed allora non è il caso di voler introdurre queste modificazioni per mettere in salvo la volontà del testatore; o queste disposizioni del potere esecutivo saranno contrarie, ed in tal caso il potere esecutivo ha violata una legge ed il testatore può ricorrere ai tribunali, e il ministro può essere interpellato e avere un voto di sfiducia perchè ha ecceduto i suoi poteri.

Ma diversamente questa diffidenza mi pare che non sia gran che fondata, salvo che si voglia credere assolutamente che gli altri poteri dello Stato siano impotenti a fare rispettare le leggi; lo che non credo.

Mi pare dunque che in seguito a questa considerazione sia maggiormente dimostrata l'iputilità di questa disposizione, la quale potrebbe far sorgere delle velleità di ragioni da parte di certi parenti dei testatori, e suscitare dei guai, delle liti sempre a detrimento dell'istruzione, ma non mai a suo vantaggio: sarebbe meglio perciò di prescindere.

PALLAVICINO-MOSSI. Ma in tutte le leggi si è sempre avuto riguardo ai fatti già compiuti. Per quanto le nuove disposizioni si possano credere utili per l'avvenire, è cosa giusta che i fatti compiuti sotto la tutela delle leggi antecedenti a queste vadano regolati. Ora l'esempio che trovo serbato da tutti i legislatori io lo invoco nella materia di questo articolo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole senatore parte dall'idea che questa sia una disposizione nuova; ma ho già detto che è antichissima, ed è contemplata nelle lettere patenti del 1822.

Io non potrei adesso ascendere più in là; ma sono persuaso che lo stesso autore del regolamento del 1822 l'ha già desunta da un'altra legge o patente anteriore: dunque non si varia lo stato attuale delle cose riguardo alle disposizioni dei testatori; la cosa rimane tale e quale. Se fosse un'innovazione, sono d'accordo che bisognerebbe procurare d'impedire che avesse forza retroattiva, ma tale essa non è.

PALLAVICINO-MOSSI. Se ben mi ricordo, nelle leggi che regolavano i legati, per quelli fatti a comunità, a terre, ecc., vi era una disposizione la quale stabiliva che i privati potessero apporvi condizioni particolari e diverse da quelle che sono stabilite da leggi generali. In questa legge io non veggio tale disposizione; io veggio al contrario un articolo il quale senza restrizione dichiara essere scuole ed istituti pubblici quelli che sono fondati da particolari a favore di qualche città o terra, e così fa cadere anche questi sotto la legge generale a danno delle condizioni speciali volute dal fondatore. Ma già l'ufficio centrale proponeva di ripetere in certo modo queste disposizioni. Il Senato non ha accettato il suo emendamento; ma mi pare che almeno si debba accettare se non per l'avvenire, per gli istituti almeno già esistenti, i quali sono anche sotto la protezione della legge che io ricordava.

PRESIDENTE. Dunque io metto ai voti la disposizione proposta dall'ufficio centrale, salvo ad aggiungere quelle parole che sarebbero necessarie per corrispondere all'intendimento del senatore Pallavicino.

Chi vuol ammettere la disposizione dell'ufficio centrale così concepita, «salve le disposizioni dei fondatori in tutto ciò che non sia contrario alle leggi dello Stato,» è pregato di levarsi.

(Non è approvata.)

Ora verrebbe la disposizione proposta dal senatore Pallavicino che non contemplerebbe che le disposizioni dei fondatori già esistenti.

Chi vuol ammettere quest'aggiunta, voglia levarsi.

(È rigettata.)

Tolta così la riserva che era stata posta, penso che l'ufficio centrale non insisterà più a questo riguardo.

MAMELI, relatore. Non ha alcuna importanza.

COLLA. Non potrei ammettere che si rinunziasse alla distinzione fatta dall'ufficio. Secondo il progetto ministeriale, si confondono gli istituti istituiti dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, con quelli istituiti dalle corporazioni ed opere pie.

L'ufficio ha voluto distinguere: e mentre ha ammesso che siano considerati istituti pubblici in ogni caso quelli che sono stabiliti a spese dello Stato, delle provincie o comuni, ha creduto che quelli che sono istituiti da congregazioni od opere pie, quando non sono a favore di qualche città o terra, non entrino più nel novero degli istituti pubblici, ma siano considerati come istituti privati.

La distinzione mi pare essenziale, e tanto che non si possa rinunziarvi dall'ufficio.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Ove non si tratti fuorché di cosa di pura forma che arrechi maggior chiarezza alle disposizioni della legge, non avrei difficoltà di accettare.

DE FERRARI. Prego il ministro di notare che, secondo il progetto del Governo, tutte le scuole alimentate con denaro delle congregazioni od opere pie sono considerate come istituti pubblici, mentre che per quelle istituite da particolari ci è l'aggiunta «a favore di qualche città o terra.» Secondo il progetto dell'ufficio centrale, le scuole istituite da congregazioni od opere pie, che non siano a favore di qualche città o terra, sono parificate agli istituti privati.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Tuttavia lo stesso progetto dice «sono pure scuole ed istituti pubblici» e così dichiara tali scuole ed istituti come pubblici.

COLLA. La distinzione sta in ciò, che gli uni sono pubblici per ragione delle spese, gli altri sono pubblici per la destinazione a favore di una qualche città o terra; si è per ciò che questa distinzione si deve mantenere.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. In tal caso mi pare che la differenza diventi essenziale. Si vorrebbero sottrarre alle norme, alle regole stabilite per le scuole pubbliche quegli istituti i quali non sono istituiti a favore di qualche città o terra. Ciò non potrebbe farsi senza offesa dell'interesse pubblico.

Io non comprendo come, allorchando una congregazione od un'opera pia abbia un legato per istituire tali scuole, onde siano meglio poste in armonia con quelle del Governo, non sia più utile applicare loro le stesse norme che reggono queste ultime.

Non è già che il Governo creda, che siano utili solo le norme che stabilisce a favore delle scuole pubbliche a spese dello Stato, delle provincie e dei comuni, esso dichiara che crede pur vantaggioso che vi siano stabilimenti privati, ed anche in molto numero, da contrapporre ai pubblici, perchè così ne nasce una vera ed utile emulazione, ma è mestieri che quelli i quali istituiscono tali scuole abbiano un interesse diretto in esse medesime. Qui non è il caso: sarebbero scuole alimentate da congregazioni le quali non sono generalmente nominate o dal Governo oppure da corpi morali, dirò meglio dalle provincie o dai municipi; dunque non può esservi in esse un vivo interesse a migliorare l'istruzione, e quindi è forza che siano applicate a queste scuole le stesse norme stabilite per quelle del Governo, perchè qui la questione dell'industria privata non c'entra per nulla, non potendosi considerare come industria privata questa delle scuole alimentate da congregazioni od opere pie; se queste ragioni

possono condurre l'onorevole senatore Colla a recedere dalla sua proposizione, la questione sarebbe facilmente risolta.

MAVA. La differenza fra la proposta dell'ufficio centrale e quella del ministro consiste in ciò che, giusta la proposta del ministro, basta che una scuola sia aperta da una congregazione o da un'opera pia, perchè sia dichiarata senz'altro appartenere alle scuole pubbliche; invece l'ufficio centrale ha creduto meglio che si considerasse come pubblica una scuola aperta, per esempio, da una congregazione nel caso solo che questa scuola si sia aperta a favore di una città o terra. Succede ben sovente che congregazioni di carità istituiscano orfanotrofi; ora in questi istituti si dà l'istruzione massimamente elementare.

A termini della proposta del ministro questi istituti vestirebbero il carattere di scuole pubbliche e sarebbero sotto la dipendenza del Ministero. Parve all'ufficio centrale più conveniente nell'interesse stesso del pubblico bene che le congregazioni ed opere pie fossero autorizzate ad avere istituti privati per un dato e determinato scopo, per esempio, per lo stabilimento di un orfanotrofio. In questo senso dunque la cosa presenta una diversità assoluta tra il progetto del Governo e quello della Commissione. La Commissione ha dichiarato che, comunque sia stabilita una scuola dallo Stato o dalle provincie dai comuni, non potesse a meno che raversarsi scuola pubblica; epperò ha compreso queste scuole nel primo alinea. Nel secondo alinea ha poi comprese le scuole fondate dalle congregazioni o dalle opere pie per dichiararle pubbliche nel solo caso in cui le congregazioni od opere pie istituiscano queste scuole a favore di una città o terra, lasciando così che anche le congregazioni possano fondare istituti privati.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Vorrei domandare all'ufficio centrale se nel caso concreto fatto dall'onorevole senatore Riva sia facile di trovare, per esempio, un orfanotrofio di una congregazione, il quale non sia aperto a beneficio di qualche città o terra. Io credo che ciò sia un po' difficile, perchè coloro che frequentano queste scuole, le quali sono naturalmente e generalmente alimentate ed istruite a spese di queste opere, appartengono per lo più a quella città o terra.

Ora io non veggio per verità che si possa attendere un gran vantaggio da questa emancipazione, né a favore del progresso dell'istruzione pubblica, né a favore di quelle città o terre, o di quel dato stabilimento, per cui si crea quella scuola.

MIVA. Egli è certo che qualunque istituzione, fosse anche istituzione privata, s'intende sempre fatta a favore della comunità o terra, in favore del pubblico. Ma quando si tratta di un'istituzione veramente particolare, di una corporazione religiosa, d'una congregazione di carità o d'un privato, è bene che questa congregazione, che questo privato possano dettare quelle leggi che maggiormente piacciono al loro istituto, e non debbano essere lecito al Governo di torre, per esempio, la direzione di questo istituto dalle mani della congregazione per darla ad altri, sotto il pretesto che quest'istituto sia classificato fra le scuole pubbliche, e questa sarebbe certamente la conseguenza che ne avverrebbe, concesso che l'istituzione di una scuola, fatta da una congregazione ad un'altra opera pia, dovesse sempre annoverarsi fra le pubbliche istituzioni.

PRESIDENTE. Parè che, essendo ben definita la differenza che vi passa tra la proposta dell'ufficio centrale e quella contenuta nell'articolo del progetto ministeriale, non resti che a mettere ai voti la redazione dell'ufficio centrale

stesso, come emendamento da lui proposto all'articolo del progetto ministeriale, del seguente tenore:

« Art. 4. Si comprendono sotto il nome di scuole ed istituti pubblici tutti quelli che sono stabilmente mantenuti in tutto od in parte a spese dello Stato, delle provincie, dei comuni.

« Sono pure scuole ed istituti pubblici quelli che sono fondati o mantenuti, in tutto od in parte, da congregazioni, da opere pie, ovvero da particolari a favore di qualche città o terra. »

Chi approva l'emendamento ora letto sorga.

(Dopo prova e controprova, il Senato adotta.)

Viene ora l'articolo 4 del Ministero, il quale dice:

« Art. 4. Spetta pure al ministro della pubblica istruzione vigilare, a tutela della morale, delle istituzioni e delle leggi dello Stato e della coltura nazionale, tutti gli istituti e tutte le scuole private. »

L'ufficio centrale invece avrebbe formulato quest'articolo nel modo seguente:

« Art. 6. Il ministro vigila per mezzo di ispettori ed altri funzionari da lui dipendenti le scuole ed i convitti privati destinati all'istruzione ed alla educazione, maschili o femminili, retti da laici o da regolari, per mantenervi l'esatta osservanza delle leggi che sono o saranno in vigore a loro riguardo.

« Ovè i direttori dei medesimi ricusino d'uniformarvisi, o di fatto non vi si uniformino, il ministro con suo decreto ne ordina il chiudimento, previo il conforme avviso del Consiglio superiore di pubblica istruzione. »

La parola spetta al maresciallo Della Torre.

DELLA TORRE. Messieurs les sénateurs, je pense que vous vous rappelez qu'hier j'ai eu l'honneur de plaider devant vous la cause de la liberté de l'enseignement; j'ai eu pour opposant, comme c'était naturel, le ministre qui avait proposé la loi; je crois, qu'entre lui et moi, et par ma faute, il y a eu quelques malentendus; je viens aujourd'hui donner au Sénat des éclaircissements à cet égard. J'ai cité des pays où j'aurais qu'il y avait liberté d'enseignement; M. le ministre m'a combattu en citant plusieurs établissements soumis aux lois et règlements qui se font à ce sujet: il a eu parfaitement raison; mais j'ai raison aussi. En parlant des pays où existe la liberté de l'enseignement, je citerai d'abord l'Angleterre; le Gouvernement anglais possède une Université, des collèges qui lui appartiennent exclusivement, c'est lui qui nomme les professeurs, qui établit les règles, les modes d'instruction, les surveillants qui lui plaisent; mais il ne se mêle en aucune manière de ce qui regarde l'instruction privée qui est placée en dehors et que respecte le Gouvernement. Il y a donc en Angleterre liberté d'enseignement; quand il y a liberté d'enseignement pour les particuliers a plus fort raison cette liberté existe pour les Gouvernements.

Le Gouvernement belge a une Université qui relève directement de lui; le parti anticatholique possède aussi une Université en Belgique, il en est de même pour le parti catholique; donc en Belgique la liberté d'enseignement est en vigueur. Le Gouvernement belge est parfaitement maître d'établir des lois, de choisir les professeurs, d'indiquer les sciences qui doivent être enseignées, en un mot de faire tout ce qu'a le droit de faire un chef d'établissement, cela ne s'oppose point à ce que la Belgique ne possède la liberté d'enseignement.

Quant à l'Amérique, je ne sais pas s'il existe dans ce pays aucun collège établi par le Gouvernement; mais s'il existe de semblables institutions, elles ne sont pas nombreuses.

Vous savez, messieurs, que les Etats-Unis se composent de vingt deux provinces, qui seraient vingt deux royaumes chez nous; il y a sans doute des diversités, mais l'immense majorité, c'est-à-dire, les quatre-vingt-dix-neuf centièmes ont la pleine liberté d'enseignement. J'avais cité la France; mais elle est seulement sur la voie de cette liberté; le Gouvernement français s'est réservé la supériorité. Je viens de vous citer des nations chez lesquelles cette liberté est complète; M. le ministre a reconnu lui-même qu'il est avantageux de posséder dans un pays deux sortes d'instruction. Il en résulte une émulation qui tend à perfectionner la science: le collège qui possède les meilleurs professeurs a un plus grand nombre d'élèves, ce qui lui donne du renom, de la gloire et du profit, et les autres collèges sont par cela même excités à faire bien pour jouir aussi de tous ces avantages.

Depuis longtemps il est reconnu en Europe que l'instruction publique, la science est plus profonde en Allemagne qu'en France; c'est un fait reconnu par les Français eux-mêmes; et ils l'expliquent en disant que l'Allemagne étant divisée en plusieurs Gouvernements, chacun de ces Gouvernements veut une Université ou au moins un grand collège, et il y a ainsi une forte émulation entre un collège et l'autre; celui qui a la plus grande réputation possède un plus grand nombre d'écollers, et les meilleurs professeurs vont dans cet établissement, qui est plus riche et qui peut les rétribuer mieux que ne le feraient les collèges qui possèdent un nombre moins grand d'élèves.

Nous aurons cet avantage en établissant chez nous la liberté de l'enseignement. On me dira peut-être que cette mesure ne serait pas à sa place dans le projet de loi que nous discutons; je l'admets; mais j'ai déclaré hier que je voterai contre cette loi pour que le Sénat lui en substitue une qui sera conçue dans le sens de la liberté de l'enseignement.

Je crois que dans une autre Assemblée on trouvera beaucoup de partisans de ce système; mais il me semble que le Sénat est le corps politique auquel il appartient de prendre l'initiative dans une question qui embrasse tout l'Etat. Il y aurait sans doute des dispositions à prendre, des règles à établir pour prévenir les abus, mais on s'occuperait de cela en discutant les articles de cette nouvelle loi. Il suffirait pour le moment de rejeter le projet ministériel et de prendre l'initiative pour proposer une loi basée sur la liberté d'enseignement. Dans ce cas, la Commission serait chargée de faire le programme de la manière dont le projet devra être formulé et présenté au Sénat et à la Chambre des députés.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole senatore Della Torre quest'oggi ritornò sull'argomento suo favorito, di cui già ieri aveva fatto cenno in due suoi discorsi, cioè sull'utilità, sulla convenienza di stabilire la libertà di insegnamento, e provocò dal Senato una deliberazione in proposito.

A me pare che sia buona norma di Governo di non mai discutere questioni gravi, questioni di principi, quando non vi è l'occasione di applicarli; chè non è altro che suscitare delle discussioni, le quali dividono gli animi, e poi non si può venire ad un risultato pratico.

Sono persuaso che l'onorevole senatore Della Torre, il quale nella lunga sua carriera ha dato tante prove di tatto pratico negli affari, non potrà disconoscere questa massima, a meno che voglia contestare la mia opinione, che qui non sia il caso di applicarla. Ma questo sarà facile a provarlo.

La libertà d'insegnamento è dessa in questo progetto di legge pregiudicata? Io non lo credo, almeno non è stata intenzione mia di pregiudicarla, e dichiaro che, quando il Se-

nato o qualche suo membro possa dimostrarmi che in qualche parte essa è realmente pregiudicata, dichiaro, dico, che io sono disposto a recedere da quella tale disposizione, la quale veramente pregiudicasse questo grande principio.

Ma, o signori, finora non ho parlato che di libertà di insegnamento in genere: io credo però che anche a questa libertà, come a tutte le altre libertà, si possa dare una interpretazione più o meno lata. Io quindi vi farò, o signori, alcuni quesiti.

Volete voi la libertà assoluta, illimitata, d'insegnamento, senza alcun freno, senza che il Governo possa in nulla limitarsene né per dirigerla né per promuoverla? Che insomma si consideri la libertà d'insegnamento come si considererebbe, per esempio, la libertà di commercio? Lasciare ad ognuno che faccia quello che più gli aggrada, e che usi o che abusi di questa libertà? Io credo che nessuno di voi vorrà intendere la libertà d'insegnamento senza confini, perché, se l'uso e l'abuso della libertà di commercio e delle altre libertà non può arrecar generalmente inconvenienti, se non a chi ne usa e ne abusa, la libertà d'insegnamento invece, se fosse sconfinata e non sorvegliata, recherebbe gravissimo danno ai terzi, e di quei danni dei quali se ne risentirebbe, non solamente una generazione, ma parecchie generazioni in avvenire. Pertanto stimo essere d'accordo con voi, o signori, nel ritenere che, quando si parla di libertà d'insegnamento, voi intendete una libertà regolata dalla legge.

Ora vediamo quali siano le regole, le norme, che si possono prescrivere a questa libertà; quali sono i limiti entro i quali si può essa circoscrivere senza pregiudicarla.

Qui nel progetto di legge, vi sono alcune di queste norme. A voi tocca decidere se sia il caso di accettarle, e, se queste non pregiudicheranno la futura libertà d'insegnamento, come si vorrà applicarle nei diversi rami d'istruzione.

L'articolo 4 stabilisce queste norme.

Desse sono tre ed è mio intendimento di aggiungerne una quarta alla quale spero che il Senato non sarà per opporsi. L'articolo 4 del progetto ministeriale dichiara che spetta pure al ministro dell'istruzione pubblica d'invigilare alla tutela della morale, delle istituzioni e delle leggi dello Stato e della coltura nazionale sopra tutti gli istituti e le scuole private.

Qual'è qui l'attribuzione che si assume il Governo? L'attribuzione generale di sorvegliare e di invigilare.

Può recar questa vigilanza danno alla libertà d'insegnamento, quando dessa sia contenuta nei debiti limiti?

Credo di no, e credo non vi sia paese alcuno nel quale non si applichi la sorveglianza del Governo agli istituti privati, anche negli Stati i più liberi. Credo che nell'Inghilterra medesima, se si venisse a conoscere che in una scuola qualunque, privata o pubblica, si commettessero atti contrari alla morale, o s'insegnassero massime le quali minacciassero il fondamento della società, il Governo non si starebbe certamente ozioso. Desso certamente cercherebbe di accertarsi se veramente ciò sia accaduto, ed in caso che sì, vi provvederebbe immediatamente. Eppure l'Inghilterra è il paese dove, come osservò l'onorevole senatore Della Torre, vi ha la libertà più larga che in qualsiasi altro paese d'Europa.

Così pure io dico in quanto alla coltura nazionale. Qui la questione può essere forse più delicata perché pare che con queste parole il Governo si determini a voler veramente intromettersi negli ordinamenti interni scolastici, dirigerne gli studi, formulare i programmi, precisare gli esami e via dicendo. Ma, o signori, queste parole di coltura nazionale includono necessariamente tutte queste attribuzioni del Go-

verno per modo che nella legge speciale non si possa diversamente limitarne la portata?

Le parole di *cultura nazionale* hanno un largo significato. Il Governo, se unicamente promuove l'insegnamento con sussidio, credo che non pregiudichi per nulla la libertà dell'insegnamento anzi l'aiuterebbe. Il Governo che volesse stabilire delle prove di capacità per l'insegnamento anche privato, lederebbe fors'anche la libertà d'insegnamento? Io stimo che questa precauzione sia necessaria per la tutela dei buoni studi. Volete che qualsiasi persona possa insegnare senza dar prove di capacità?

Questa è una questione grave, la quale, quantunque non sia il caso di decidere immediatamente, non nego però che, secondo l'intendimento del ministro che ha presentata la legge, sarebbe stata risolta nel senso che accennava, di dare cioè alla società garanzie di attitudine in una materia così delicata come è l'istruzione. Confesso che nelle parole *cultura nazionale* vi è l'intenzione di volere nelle leggi speciali, quando si trattava di istituti e di scuole private, stabilire la prescrizione che nessuno possa insegnare se non ha dato una prova di capacità, e niuno possa assumere gradi, uscendo da scuole private, se non assumendo alcuni esami.

Ecco, secondo l'intendimento del Ministero presente, colla massima schiettezza, senza nessuna reticenza, che cosa si includerebbe nelle parole *cultura nazionale*.

Ma ripeto che in tale parola può essere contemplata la massima restrizione della libertà d'insegnamento, come può essere contemplata una grandissima estensione, sì da rimaner sempre un largo campo alla libertà d'insegnamento; dunque io credo che in quanto al diritto che ha il Governo di sorvegliare gli istituti e le scuole private per la tutela della morale non possa essere discusso in quest'Assemblea.

Per quanto riguarda al diritto del Governo ingento di sorvegliare per la tutela delle istituzioni e delle leggi dello Stato, onde impedire che s'insegnino teorie sovversive assolutamente della società e degli ordini fondamentali dello Stato, penso non illudermi pure credendo che il Senato sia del mio avviso.

In quanto infine alle parole *cultura nazionale*, io dico che per giustificare l'introduzione di esse in quest'articolo basterebbe unicamente che fosse intendimento del Senato di riservarsi di sussidiare l'insegnamento privato anche materialmente perchè esse potessero entrare; ma io dichiaro che il mio intendimento nell'inserire queste parole, si fu quello anche che per tutela di *cultura nazionale* si richiede quella della prescrizione a coloro che vogliono insegnare di dare una prova di capacità, e della prescrizione agli alunni di dover subire certi esami per passare alle scuole pubbliche. Ecco quali sono le idee che secondo il Ministero nelle parole *cultura nazionale* sarebbero riservate; non dico contemplate, perchè la significazione di questa parola è molto estesa, ma nell'intendimento del Ministero che inserì tale frase, sarebbe appunto perchè crede che ammettendo anche una libertà sufficientemente estesa di insegnamento, tuttavia non si possa prescindere, per sostenere la *cultura nazionale*, di richiedere delle guarentigie dagli insegnanti e dagli allievi; da parte degli insegnanti una prova di capacità, da parte degli allievi degli esami.

Verrà poi, quando si tratterà di leggi speciali, la questione, in qual modo si dovrà somministrare questa prova d'idoneità, in qual altro modo si dovranno dare degli esami, per quelli che dalle scuole private passeranno alle scuole pubbliche; ma adottando la proposta ministeriale rimarrete sempre perfettamente liberi, se vorrete istituire delle Commissioni di

giurati, se vorrete ammettere che invece di un esame possano bastare titoli scientifici ed altre prove equipollenti. Ma intanto sarebbe in questo articolo già stabilito che il Governo abbia diritto di fare qualche cosa per tutelare la *cultura nazionale*.

Ora lo domando quando il Governo in una legge di amministrazione si limita a mettere questo freno alla libertà d'insegnamento, che potrà poi venire ordinato in seguito, mi pare che non pregiudichi assolutamente la questione, salvo che per chi sogni una libertà sconfinata, per cui il Governo debba lasciar fare assolutamente, e non curarsi né della morale, né della salute pubblica, né delle istituzioni dello Stato, il che non lo posso credere tanto più innanzi alle persone alle quali io parlo, diceva tosto che oltre a questi limiti e circoscrizioni che si prestabilirebbero alla futura libertà d'insegnamento. Ed era, come ho detto, mio intendimento di proporre un'altra norma che fu obblata, ed a cui spero che il Senato farà buon viso; e sarebbe d'introdurre anche il titolo dell'*igiene*, giacchè questa entra anche in gran parte nella sorveglianza dell'autorità, nell'interesse naturale dello Stato. È impossibile poter concedere di aprir convitti in siti in cui vi siano circostanze tali, condizioni tali, che possano pregiudicare alla salute degli allievi, dei convittori.

DELLA TORRE. Monsieur le ministre n'a pas entendu les dernières paroles que j'ai prononcées; je crains d'avoir peut-être parlé trop bas; cependant j'ai terminé mon discours en disant que mon intention était de proposer de charger la Commission de faire le programme de la loi du libre enseignement; le programme sera divisé en articles qui seront discutés par le Sénat tout entier, qui les adoptera ou les modifiera. Dans le cours de cette discussion on pourra prendre en considération tout ce que vient de dire M. le ministre de l'instruction publique. Il me semble que les détails dans les quels il vient d'entrer étaient tout à fait prématurés; je ne pense pas qu'il désire que ceux qui réclament la liberté de l'enseignement privé le chargent de faire ce travail; d'abord il ne s'est pas montré trop favorable à cette liberté, et ensuite il a beaucoup trop d'affaires pour s'occuper de ce travail particulier, qui, si fait le dire, n'est pas très-connu chez nous.

Je persiste à demander que la Commission soit chargée du travail préparatoire qu'elle soumettra au Sénat. Monsieur le ministre nous fera l'honneur d'assister à la séance où il pourra faire alors toutes les observations et propositions qu'il jugera nécessaires. Quant à moi, j'adopterai toutes celles qu'il présentera à la condition qu'elles ne porteront pas atteinte à la liberté de l'enseignement. J'espère que cette observation aura satisfait M. le ministre de l'instruction publique et que la discussion entre nous ne se prolongera pas.

PRESIDENTE. Io debbo far osservare che la proposta dell'onorevole maresciallo non può aver corso, perchè ci è un procedimento stabilito dallo Statuto e dal regolamento per le proposte di legge, dal quale il Senato non si potrebbe allontanare.

Questo è un progetto di legge presentato dal Governo in virtù della sua iniziativa e deve avere il suo corso.

Se alla maggioranza del Senato non gradisse, ricusandone gli articoli essa avrebbe a restituire le cose nello stato in cui si trovavano, finchè una proposta formalmente presentata e che percorra lo stadio voluto dal regolamento venga messa innanzi da chi volesse usare del diritto d'iniziativa che gli compete. Attualmente non si può fare cosa che esca dalle disposizioni dell'articolo quarto del progetto ministeriale.

Si possono aggiungere a quest'articolo emendamenti, aggiunte, che abbiano una tendenza più o meno larga verso il

sistema del libero insegnamento; ma non si potrebbe addicare al progetto attuale, e deputare fin d'ora l'ufficio centrale a formulare un nuovo progetto secondo un principio nuovissimo; bisognerebbe per ciò deputare un ufficio che se ne potesse occupare, e quindi lo presentasse al Senato formulato in articoli, ben definito e ben determinato; per tale effetto io riterrò la discussione nel suo vero punto, cioè nell'articolo 4.

MAMELI, relatore. Prima di entrare nel merito dell'articolo quarto, l'ufficio centrale è d'avviso che debba precedere la discussione dell'articolo quinto, nel quale vengono in campo le scuole e gli istituti privati, perchè noi abbiamo racchiuso in un solo articolo tutto ciò che il Ministero comprendeva nell'articolo quarto, quinto ed ottavo, noi adesso crediamo doversi premettere le disposizioni di cui nell'articolo quinto del nostro progetto, e la ragione ci sembra evidente per non pregiudicare appunto la questione del libero insegnamento, come non vuole pregiudicarla il ministro: è necessario che prima di tutto si dica: « gli istituti privati saranno provveduti con altra legge. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero accetta l'articolo, ossia l'alinea dell'ufficio centrale, dove dice che « sarà provveduto con legge speciale per gli istituti privati; » ma credo necessario di far precedere nella legge l'articolo quarto, dove si dice che « il Governo invigila a tutela della morale, ecc. »

MAMELI, relatore. Quello verrà poi in discussione: ora dobbiamo occuparci dell'articolo quinto.

PRESIDENTE. L'ufficio centrale propone d'intromettere agli articoli terzo e quarto del Ministero quello che è l'articolo quinto nella serie degli articoli proposti da lui stesso, nel quale si direbbe: « Sarà con altra legge provveduto a ciò che particolarmente riguarda le scuole e gli istituti privati. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi pare che sia più secondo lo stile logico di posticiparlo, invece di anticiparlo; si cominci a stabilire la massima generale che sarebbe quella espressa nell'articolo quarto del Ministero dove dice che « il Governo invigila a tutela della morale, dell'igiene, ecc. »

Io sono d'avviso che in questo modo vi sarebbe maggiore correlazione, direi, più di logica nella distribuzione, nell'ordine degli articoli.

MAMELI, relatore. Prima di tutto mi pare che dovrebbe stabilirsi coll'articolo 5 che le scuole private esistono, e quali siano le condizioni della loro esistenza; indi dovrà venire in discussione l'articolo 6 del progetto dell'ufficio centrale che è un vero emendamento agli articoli 4, 5 e 6 del progetto del Ministero, i quali sono stati modificati e ridotti in un solo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'articolo 6 è un vero emendamento; e credo che sia necessario di farlo precedere non all'articolo 4 del Ministero, ma anche all'aggiunta dell'ufficio centrale che ricorda l'obbligo di presentare leggi speciali per i diversi rami d'insegnamento.

MAMELI, relatore. Ripeto, che è un vero emendamento, in surrogazione agli articoli 4, 5 e 6 del Ministero, l'articolo 6.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Comprando; ma siccome l'ufficio centrale non fa opposizione ad accettare l'articolo 4 tal quale è dal Ministero formulato...

MAMELI, relatore. (Interrompendo) No, signore, anzi vi sostituisce l'articolo 6.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Ma l'ufficio accetta l'articolo 4.

MAMELI, relatore. Ma emendato come nell'articolo 6. Gli articoli 4, 5 e 6 del Ministero sono tutti inchiusi nell'articolo 6 dell'ufficio.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Nell'articolo 6 del progetto dell'ufficio centrale non vi sono quasi fissati i limiti della vigilanza del ministro, non sono comprese le norme, i limiti, dirò, che si vogliono mettere alla libertà d'insegnamento, ed invece il Ministero crede utile che questi limiti siano bene stabiliti.

MAMELI, relatore. Appunto per non pregiudicare la libertà d'insegnamento, noi abbiamo proposta una disposizione in termini precisi, secondo il vero stile legislativo, che non ammetta spiegazione di motivi, nè di scopo, la quale potrebbe spesso nuocere, anziché giovare, alla chiara espressione ed applicazione della legge.

Quando si dice che il ministro ha diritto d'invigilare per mezzo dei suoi funzionari le scuole ed i convitti privati destinati all'istruzione ed all'educazione maschili o femminili, retti da laici o da regolari, è tutto detto. Che questo poi sia nell'interesse della morale o nell'interesse della cultura nazionale, sono cose superflue, se non pregiudicievole, perchè possono contenere un principio che non bene si accordi colla questione di libertà che si vuole lasciare intatta. Del resto ogni superfluità nelle leggi è un vizio che si deve evitare e correggere, quando anche altro non ostasse.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Non credo che sia superflua questa disposizione, credo anzi che, ammettendo l'articolo 4 del Ministero, si venga a limitare la sua facoltà, e a far vedere fin dove vuole spingere la sua vigilanza, perocchè si dice che questa vigilanza non dovrà versare che su quattro punti; quando invece non si precisino queste norme e si metta la sola parola *invigila*, allora si viene a dire che il ministro può estendere molto al di là la sua autorità, così che l'ufficio centrale vuol dare al ministro una molto maggiore facoltà che esso non chiede; e mentre fino ad ora pare che abbia piuttosto dimostrato tendenza a larga libertà d'insegnamento, in questo modo verrebbe a restringerla, imperocchè, attenendosi all'espressione unica d'*invigilare*, senza determinare su cosa debba il ministro invigilare, è certo che somministra al ministro una più ampia facoltà che non ne abbia chiesta.

Ma intanto nello stesso modo che, parlando degli istituti pubblici, si è insistito da parte del Ministero affinché s'introducessero quelle parole che bene esprimano le attribuzioni del potere esecutivo, la sua ingerenza negli istituti pubblici, cioè che il ministro dell'istruzione pubblica governa, invigila, procura l'incremento della istruzione nelle scuole pubbliche, così parlando degli studi privati non credo che quella stessa definizione possa egualmente servire, perchè sarebbe un volere appunto pregiudicare e restringere troppo la libertà d'insegnamento.

Egli è perciò che il Ministero parlando degli istituti privati, abbandonate le espressioni di governare e di promuovere, si è attenuto unicamente a quella d'*invigilare* ed *invigilare* unicamente sopra quattro punti, e non su tutto quanto possa concernere le scuole come vorrebbe l'ufficio.

Mi si permetta di dirlo, ma a questo riguardo credo di spiegare per la libertà dell'insegnamento idee assai più larghe che non l'ufficio.

MAMELI, relatore. Credo che il concetto del Ministero è meglio spiegato colle parole dell'articolo 6. Lo scopo non può essere che uno: ivi è detto che il ministro vigila per mantenere l'osservanza delle leggi.

Il signor ministro vanta una maggiore latitudine nelle espressioni dell'articolo 4; e così è in apparenza, ma non nella sostanza; tant'è che nelle spiegazioni date ha già accennato alle condizioni degli esami, ed alla qualità degli istruitori

di scuole private; che sono appunto le discussioni che si vogliono in questa legge evitare per serbarne integro l'esame nelle leggi speciali.

Premetto, che una libertà d'insegnamento sfrenata non è assolutamente conciliabile in un paese ben regolato, ma, ripeto, che non devono qui avere luogo siffatte indagini, altrimenti si può con ragione dire che le tanto ripetute riserve non sono che proteste contrarie al fatto, e che ci raggrliamo in un circolo vizioso.

Nè è da preferirsi che il dichiarare il ministro della pubblica istruzione tutore della morale, è un'idea troppo esagerata, non incombendo al medesimo nè la direzione delle censure, nè la polizia, nè la punizione dei reati, e menò ancora la interpretazione dei libri sacri in cui sono registrate le norme della morale. A me pare che sia tutto detto quando si dice che il ministro invigila le scuole e gli istituti privati per mantenervi l'esatta obbedienza delle leggi in vigore.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Credo che all'onorevole preopinante sarà difficile di trovare una legge che organizzi la pubblica istruzione in qualsivoglia paese nella quale non sia dichiarato che il Governo ha diritto di invigilare sulla morale delle scuole e degli istituti privati. Siccome si è dibattuto tanto la libertà d'insegnamento, siccome si è rimproverato di avere tendenze piuttosto restrittive, il ministro ha creduto che fosse il caso, in una legge generale di amministrazione, d'inserire un principio il quale dimostrasse come intendesse questa libertà nei limiti più larghi. Quindi che cosa ha stabilito? Ha stabilito quelle norme che gli parvero tali che da qualsiasi persona che ami di conservare l'ordine delle cose debbano desiderarsi. Non le contesta nessuno queste norme, si dice. Ne convengo, il Governo ha diritto d'invigilare a che nelle scuole private non si commettano atti immorali, ha diritto d'invigilare sulla salubrità dei locali, che non s'insegnino dottrine sovversive, e ha diritto anche di promuovere la coltura nazionale, tutti questi principi sono cose ovvie, epperò so che nessuno li contesta.

Ora, appunto per ciò lo domando, perchè si vuole che non abbiano sede in questa legge generale? Se questo può in alcun modo pregiudicare la libertà d'insegnamento come l'intende il relatore, e come l'intendono generalmente tutti gli altri, perchè si osterebbe ad accettarlo? Una sola cosa può cadere in dubbio, quella della coltura nazionale, ma dopo la spiegazione data, dopo aver dichiarato che questa parola ha un senso largo, e che per conseguenza dovrà avere un'applicazione nella legge speciale nella quale si può dare questa facoltà al minimo, nè può andare all'infinito, rimane sempre un campo libero al legislatore per farla dichiarare nella legge speciale, ma in principio nessuno negherà che il Governo debba in qualche modo favorire la coltura nazionale.

Denque mi pare che le norme, le quali sono riconosciute così utili, che nello stesso tempo danno un'idea e costituiscono come un programma delle norme generali, entro le quali si deve raggruppare l'ordinamento dell'insegnamento dei rami speciali, mi pare, dico, che sia il caso di accettarle e non lasciare la cosa nell'indefinito, e torno a dire che se si limita unicamente alla parola *invigilare*, questa come generica dà al ministro una facoltà assai più estesa di quello che dà l'articolo, in cui si dice che questa vigilanza deve vertire su quattro punti.

PRESIDENTE. L'articolo 3 proposto dall'ufficio centrale è così concepito. (*Legge*)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domanderel che si desse la precedenza all'articolo 4 del progetto del Ministero.

PRESIDENTE. Ma questo è un emendamento contrapposto all'articolo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. È piuttosto un nuovo principio.

Vi è un articolo, che è stato cancellato, del progetto ministeriale...

PRESIDENTE. Non è stato cancellato, ma se ne sono cambiati i termini, ed è stato riunito e fuso coll'articolo 6. Vi fu insomma fusione di 3 articoli.

DI POLLEONE. Domando la parola per la posizione della questione.

Mi pare che realmente l'articolo 6 sia una modificazione dell'articolo 4; quindi la questione si riduce ad una semplice questione di priorità.

Il Senato non avrebbe ora a risolvere se non se voglia discutere e votare prima l'articolo 4 ministeriale, ovvero l'articolo 6 dell'ufficio centrale, mentre l'articolo 5 non dà luogo a nessuna difficoltà, avendolo il Ministero accettato. Solo fa difficoltà l'onorevole ministro delle finanze in quanto...

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. No, no, non faccio niente. (*Marità*)

DI POLLEONE. In quanto che desidera che l'articolo 4 sia votato prima del 5.

Ho sbagliato dicendo il ministro delle finanze: doveva dire il ministro dell'istruzione pubblica; ma siccome i miei sguardi avevano in quel momento il ministro delle finanze nella loro direzione, così ho fatto uno scambio di parole.

Riprendo la mia esposizione, e dico che il ministro della pubblica istruzione (questa volta non sbaglio più) ha fatto conoscere che desidera sia votato l'articolo 4 prima del 5. Io credo che si potrebbe votare il 5 riservandosi poi a determinare se si debba anteporre o posporre l'articolo 4, quando sarà accettato o no dal Senato; mentre se il Senato accetta l'emendamento dell'ufficio centrale, l'articolo 6 trova naturalmente il suo luogo dove è stato collocato, cioè dopo l'articolo 5.

Ammettendo la mia riserva, quando l'articolo 4 del Ministero sia preferito all'emendamento dell'ufficio, allora si potrà decidere se debba essere posto davanti o dopo all'articolo 5.

Concludo dicendo che il Senato farebbe cosa utile di votare l'articolo 5 e quindi di riservare la discussione sull'articolo 6, emendato dall'ufficio, e decidere allora la questione di priorità fra i due articoli.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Non ho difficoltà alcuna di accettare l'ordine suggerito dall'onorevole preopinante, perchè qualora poi si credesse dopo di poter cambiare la redazione di questo articolo, non attenendosi cioè all'ordine, col quale furono votati, io credo che questo sarebbe una modificazione, una disposizione di pura forma che non implicherebbe niente col voto, dimodochè non può fare difficoltà.

Solamente mi si permetta di far ancora osservare che l'articolo 6 della Commissione implica molte cose, e diverse questioni: non comprende unicamente la questione di massima, la quale è stabilita nell'articolo 4, e che per conseguenza prima di votarla bisognerebbe deliberare tutte queste questioni, bisognerebbe almeno separarle nei diversi loro aspetti: la questione principale, che ora verte è quella se si debba unicamente dire: « invigilerà per mezzo di ispettori » oppure di dire: « spetta al ministro di invigilare a tutela della morale, » e via dicendo. Questi sono i motivi per cui l'articolo 6 non si potrebbe votare.

MAMELI, relatore. La prima parte si potrebbe votare. Quella di cui parla il ministro è la seconda.

**PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA
CONVENZIONE PER IL PROLUNGAMENTO DELLA VIA
DI SANTA TERESA IN TORINO.**

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze.
 Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già
 votato dalla Camera elettiva onde approvare una convenzione
 fra le finanze dello Stato ed il municipio di Torino pel pro-
 lungamento della via di Santa Teresa allo scalo della ferrovia
 di Novara. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 681.)

Trattandosi d'un'opera urgente sia in ordine allo scopo a
 cui è diretta, sia perchè tende a dar lavoro in questa rigida
 stagione, io oso raccomandare alla sollecitudine del Senato

questo progetto di legge che spero non incontrerà seria op-
 posizione.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze
 della presentazione di questo progetto che sarà al solito stam-
 pato e distribuito.

Il Senato è convocato per domani alle ore due in seduta
 pubblica per continuare la discussione sul progetto di legge
 pel riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istru-
 zione pubblica.

Le schede raccolte per la nomina della Commissione creata
 colla legge del 29 maggio saranno mandate agli stessi scruta-
 tori già precedentemente nominati, acciò ne facciano lo
 spoglio.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 23 GENNAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Risultamento della votazione per la nomina dei due commissari alla Cassa ecclesiastica — Nuova votazione per la nomina dei detti due commissari — Seguito della discussione sul progetto di legge per riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica — Ricomposizione degli articoli 4, 5 e 8 proposta dall'Ufficio centrale in quattro articoli — Osservazioni e proposte del ministro dell'istruzione pubblica a cui aderisce l'ufficio centrale — Pinelli e ministro dell'istruzione pubblica — Adozione dell'articolo 5 ricomposto dall'Ufficio centrale — Modificazione agli articoli 4 e 6 dell'Ufficio centrale proposta dal ministro dell'istruzione pubblica ed acconsentita dall'Ufficio centrale — Approvazione di questi due articoli riuniti in un solo — Nuova redazione dell'articolo 7 proposta dall'Ufficio centrale ed accettata dal ministro dell'istruzione pubblica — Aggiunta a quest' articolo del senatore Moris — Presentazione di un progetto di legge per l'apertura di una galleria attraverso il colle di Menouwe nella catena del Gran San Bernardo — Proposta del senatore De Fornari — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica e del senatore Mameli — Emendamento del senatore Plezza — Ministro dell'istruzione pubblica e senatori Mameli, Di Castagnetto e Plezza — Adozione del paragrafo 1° dell'articolo 7 ricomposto dall'Ufficio centrale colla modificazione proposta dal ministro dell'istruzione pubblica — Schiarimenti richiesti dal senatore Di Castagnetto, e forniti dal ministro degli affari esteri — Approvazione del paragrafo 2° dell'articolo 7 — Risultamento del terzo squittinio per la nomina dei due commissari alla Cassa ecclesiastica.

La seduta si apre alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, di grazia e giustizia, degli esteri, dei lavori pubblici, e dell'interno.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo, con mio rincrescimento, annunziare al Senato che lo squittinio aperto ieri per la nomina dei due commissari alla Cassa ecclesiastica non diede ancora un risultato decisivo, mentre la maggioranza assoluta essendo di 28 voti, il senatore Siccardi non ne avrebbe ottenuti che 27, il senatore Mameli 21, il senatore Montezemolo 10 ed il senatore Cagnone 9, e gli altri voti sarebbero stati dispersi.

Dovendosi quindi addiventare ad un terzo squittinio, io pregherei i signori senatori di avvertire, che nel formare le loro schede essi non possono comprendervi che i nomi di due se-

natori presi fra i quattro accennati, cioè Siccardi, Mameli, Montezemolo e Cagnone, i quali, come dissi, ebbero maggiori voti, e ciò secondo l'articolo 4 del nostro regolamento, il quale prescrive che in caso di una terza votazione la scelta non può più cadere che su quelli che hanno ottenuto maggiori voti.

Invito quindi i signori senatori a preparare le loro schede, le quali saranno poi, come ieri, raccolte per essere rimandate agli scrutatori.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

PRESIDENTE. La discussione aperta ieri sul progetto di legge intorno al riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione si era aggirata sull'articolo

quarto ministeriale, cui corrispondono gli articoli quinto e sesto dell'ufficio centrale.

Avendo questi preso a nuovo esame tali articoli, io do la parola al signor relatore, perchè possa esporre al Senato quali sono state le ultime sue conclusioni.

MAMELI, relatore. L'ufficio centrale animato dal desiderio di agevolare ed abbreviare questa discussione, secondando anche i savi suggerimenti del signor presidente e di altri membri del Senato, ben prese in disamina i due progetti, e fondendoli in uno si è studiato di ridurre gli articoli che rimangono a discutersi in questo primo capo ad una forma precisa e chiara che potesse conciliare tutte le opinioni.

Sebbene scopo principale fossero gli articoli 4, 5 e 8 del progetto del Ministero, corrispondenti al 5 e 6 del nostro progetto, ho tuttavia approfittato di questa favorevole congiuntura per combinare le divergenze anche su di altri articoli collocati nel primo capo, ove sono inchiusa le disposizioni involventi le questioni di massima nelle quali occorrono le maggiori difficoltà relative alla materia dell'istruzione.

Mi limito per ora a dare lettura dell'articolo 4 e dei seguenti, se il signor presidente me lo permette, perchè formano un insieme da cui soltanto può desumersi il genuino concetto di tutte e singole le disposizioni.

« Art. 4. Il ministro della pubblica istruzione invigila tutti gli istituti e tutte le scuole private.

« Essi dovranno intanto conformarsi alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

« Art. 5. Si provvederà con altre leggi a ciò che particolarmente riguarda quelle scuole e quegli istituti, nell'interesse della morale, dell'igiene, delle istituzioni e della leggi dello Stato, e dell'ordine pubblico.

« Art. 6. Il ministro per mezzo d'ispettori e di altri funzionari da lui dipendenti visita le scuole ed i convitti privati destinati all'istruzione ed all'educazione maschili e femminili, retti da secolari o da regolari, per mantenervi l'esatta osservanza delle leggi che sono in vigore.

« Art. 7. Ove i direttori delle scuole od istituti menzionati nell'articolo precedente ricusino di uniformarsi alle leggi, ed ai regolamenti, e di fatto non vi si uniformino, il ministro con suo decreto ordina il chiusura, previo il conforme avviso del Consiglio superiore di pubblica istruzione, sentito il direttore incolpato nelle sue difese.

« Può tuttavia il ministro di sua autorità sospendere frattanto il direttore dall'esercizio delle sue funzioni, ed anche la scuola od istituto, ove l'urgenza del caso lo richieda a riparo di scandali o di gravi disordini. »

In questi articoli si riassumono sostanzialmente il 5 ed il 6 del progetto dell'ufficio, ed il 4, 5 ed 8 del progetto del Ministero.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro ha facoltà di parlare.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Dalla lettura fatta testè dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale ben si può comprendere che le massime degli articoli del progetto ministeriale vi sono incluse, salve alcune modificazioni, le quali in parte io sono disposissimo ad accettare. Per qualche una però credo essere mio dovere di riservarmi la difesa delle disposizioni del Ministero.

Ma spero che poche osservazioni basteranno per indurre il relatore e l'ufficio centrale ad accettare le modificazioni che il Ministero vorrebbe ancora introdurre nella nuova redazione, come spero che il Senato le accoglierà di buon grado.

A giustificazione del progetto del Ministero debbo anzi-

tutto dichiarare che se nell'articolo 8 di questo, dove si dice: « Le scuole ed i convitti che contravvenissero alle precedenti prescrizioni, saranno fatti chiudere con decreto ministeriale, » non si è fatta allusione all'avviso del Consiglio superiore, gli è che era intendimento del ministro che fosse lasciata in questa bisogna maggior latitudine alle parti interessate. Parve al ministro che trattandosi di questioni che tante volte includono un diritto di proprietà, che toccano interessi materiali, sarebbe stato bene che i tribunali stessi ne fossero investiti.

Ma da un'altra parte però era trattenuto dalla considerazione che insorgono pur tante altre questioni di pura moralità, le quali, se venissero tradotte avanti ai tribunali, potrebbero generare gravi scandali, recare maggior disdoro a quelli che ne sono imputati, di quello forse che l'entità della colpa potrebbe richiedere; e tante volte rendere anche illusoria l'istessa istanza del Ministero quantunque fondata in ragione, perchè voi, o signori, sapete come sia assai difficile potere in modo legale decidere, se per esempio in una scuola si siano commessi atti scandalosi, immorali, i quali molte volte sfuggono assolutamente a quelle prove legali che si richiedono dai tribunali.

D'altra parte se atti consimili si lasciassero impuniti porterebbero sopra l'istituto che ne è colpito, oppure anche in genere sugli istituti analoghi, un tal quale disdoro che ridonderebbe a danno dell'istruzione e della morale.

Per questa parte adunque parrebbe incontestabile che sia assai meglio di ovviarvi in via disciplinare amministrativa che non in via giudiziaria.

Però trovandomi nel bivio o di ricorrere ai tribunali, o di lasciare solo campo all'azione amministrativa, io feci la proposta dell'articolo presentatovi, sperando che, venuta la questione innanzi al Parlamento, dalla discussione avrebbe potuto emergere qual fosse il sistema migliore da adottarsi.

Dico il sistema migliore, giacchè tanto l'uno come l'altro hanno in sé degli inconvenienti. Ora, giacchè l'ufficio centrale ha modificato questo articolo nel senso di volere che preceda alla chiusura il conforme parere del Consiglio superiore, giacchè pare che questo sia pure l'intendimento di molti senatori, e d'altronde sembra essere acconcio a riparare in modo conveniente a molti disordini che potrebbero per avventura accadere negli istituti privati, io non sono alieno dall'accettare tale modificazione, salvo poi, quando si discuterà una legge speciale sugli istituti privati (nella quale si determineranno i diversi casi in cui la parte fiscale del Governo debba agire contro questi istituti), salvo, dico, allora a stabilire quando si dovrà portare la causa avanti al Consiglio superiore, e quando invece avanti ai tribunali, onde vedere se vi sia modo di comporre le cose con vantaggio dell'istruzione da una parte salvando dall'altra i diritti legittimi degli istituti privati.

Dunque non vi è ostacolo alcuno da parte del Ministero di aggredire la nuova redazione testè letta dal signor relatore a nome dell'ufficio centrale.

Avvi poi nella proposta di questo un'altra modificazione la quale riflette l'idea che è espressa nell'articolo 4 del progetto ministeriale, dove si dice che spetta pure al ministro d'invigilare gli istituti privati a tutela della morale, delle istituzioni, delle leggi dello Stato e della cultura nazionale. Nella redazione ora presentata dall'ufficio centrale vi sarebbero due cambiamenti alquanto essenziali. Il primo è quello di sopprimere l'espressione della cultura nazionale. A questo riguardo ebbi già nella seduta di ieri l'onore di esprimere quale fosse veramente, secondo il mio concetto, l'importanza

da darsi a questa frase; ma non credo nemmeno che sia essenziale lo abbandonarla. Riservandoci poi, dico, quando si tratterà delle leggi speciali, di vedere se il Governo debba occuparsi anche della cultura nazionale riguardo agli istituti privati, oppure se debba assolutamente prescindere, rimarrebbe ora intatta questa questione, lasciandosi l'opportunità allo scioglimento di essa, quando si avranno a concretare le disposizioni relative.

Si è poi sostituito alla frase contenuta nell'articolo del Ministero: *invigilare a tutela delle istituzioni e delle leggi dello Stato*, l'altra espressione *a tutela dell'ordine pubblico*. Se fosse ancora la questione intatta; se non fossero state trascritte e stampate nel progetto ministeriale le parole, che al ministro spetta di invigilare anche l'insegnamento privato a tutela delle istituzioni e delle leggi dello Stato, forse, credo, che non vi sarebbe nemmeno un grave danno ad accettare la nuova frase surrogata dall'ufficio centrale, quella di *ordine pubblico*; ma allo stato attuale delle cose, non vedendo una ragione intrinseca, la quale possa legittimare la surrogazione di queste parole a quelle proposte dal Governo, pare che potrebbe tale sostituzione non motivata destare dei sospetti che debbono certamente essere le mille miglia lontani dalle persone e dal corpo che è chiamato a deliberare sulla medesima, e perciò non vedo che vi sia inconveniente almeno a dichiarare che il ministro debba anche sorvegliare l'insegnamento privato, a tutela delle leggi e delle istituzioni dello Stato. Perchè l'ordine pubblico è una bella parola senza dubbio, ma ognuno può agevolmente comprendere che l'ordine pubblico si può mantenere sotto le diverse forme di Governo; si può fare un insegnamento anche sovversivo e pure non essere perturbato l'ordine pubblico nel recinto in cui si fa; di modo che mi pare che sia molto più a proposito di inserire le parole dell'articolo del Ministero a vece di quelle della Commissione.

Trovo tali espressioni anche nella stessa legge francese, e certamente non si può dire, che a' tempi in cui fu fatta quella legge, vi fosse poi estrema gelosia di impedire persino una parola, la quale potesse offendere indirettamente le istituzioni liberali. Però il legislatore fin d'allora, nel 1850, ha creduto che fosse conveniente di introdurre una frase analoga. Diffatti noi leggiamo nella legge sull'insegnamento del 15 marzo 1850 (fatta ancora, è vero, sotto la repubblica, ma in quali tempi ognuno lo sa) all'articolo 21 la seguente disposizione:

« L'inspection des écoles publiques s'exerce conformément aux réglemens délibérés par le Conseil supérieur.

« Celle des écoles libres porte sur la moralité, l'hygiène et la salubrité.

« Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois. »

Questa espressione, questa disposizione, si trova pure contenuta in quasi tutte le leggi di istruzione pubblica di diversi Stati; diffatti ognuno vede quanto sia necessario che si impedisca che in un collegio qualunque, in un istituto privato, si esponano delle dottrine apertamente sovversive delle istituzioni dello Stato; insomma che si dia un insegnamento che fosse contrario alla legge ed alle istituzioni dello Stato. Ciò non si potrebbe certamente tollerare. Importa quindi che questa cosa sia bene espressa, perchè vi sia una norma precisa, onde ognuno procuri, qualunque sia la sua opinione politica, di insegnare quello che deve insegnare, e di non immischiarsi nelle discussioni politiche, giacchè non v'ha nulla di più pernicioso alla disciplina ed all'ordine pubblico, nelle

scuole destinate per l'educazione e l'istruzione, di immischiare quistioni politiche, e di fare delle polemiche riguardo alla opportunità od alla inopportunità di una legge, riguardo alla convenienza di cambiare o mantenere un'istituzione, un provvedimento. Per queste considerazioni parmi che l'ufficio centrale non dovrebbe avere alcuna difficoltà di conservare le parole proposte già nella redazione del Governo.

Con questa modificazione mi pare, per quanto ho potuto comprendere dalla lettura fatta dal signor presidente, che non vi sarebbe altro dissentimento tra il Ministero e la Commissione. E dico per quanto ho potuto rilevare dalla semplice lettura, perchè quantunque sia stato esatto quello che testè diceva l'onorevole relatore, che egli cioè ebbe la compiacenza di conferire col ministro, per procurare di mettersi d'accordo, però ci siamo accordati solo in massima. Non vi era la redazione pronta; quindi ognuno ha fatto le sue debite riserve, dichiarando che quando si sarebbe intesa lettura della redazione della formola che doveva esprimere le massime intese, allora ognuno avrebbe potuto esprimere il proprio pensiero e accettarle oppure respingerle. Credo che con queste modificazioni si potrebbe procedere d'accordo e progredire nella discussione della legge.

MAMELI, relatore. Anche questo fomite di discussioni l'ufficio centrale è disposto a togliere di mezzo. E sebbene le espressioni *ordine pubblico* contengano un'idea più generale ed esatta, tuttavia, posto che il ministro mette molta importanza nel volere conservare nell'articolo anche le parole « istituzioni e leggi dello Stato », l'ufficio non dissente che vi siano aggiunte, ovvero, se così si vuole, surrogate a quelle altre.

DE FORNARI. Vorrei che il signor presidente avesse la compiacenza di far dar lettura dell'articolo 6, perchè mi pare che si siano cambiate le parole.

PRESIDENTE. Ho pregato il signor segretario di farci copia degli articoli testè letti per darne nuovamente lettura, e così il senatore De Fornari potrà dalla medesima scorgere se vi sono quelle differenze che a lui pare vi si trovino.

In questo frattempo io pregherei i signori senatori a voler scrivere le schede cui ho accennato in principio della tornata, onde si proceda a raccoglierte ed a farne lo spoglio.

(La discussione è sospesa alcuni minuti.)

A giustificazione del presidente e dell'ufficio centrale debbo, prima di dar lettura della nuova compilazione, far presente che essa non fu terminata che al momento di entrare in seduta, e che perciò non si è potuto far prima la copia delle nuove proposte. Avendo creduto indispensabil cosa che anche il signor ministro avesse sotto gli occhi la compilazione che l'ufficio centrale ha proposto, ne feci perciò fare ora una copia.

Darò adunque nuovamente lettura dei quattro articoli ricomposti dall'ufficio centrale, cui assente il signor ministro, mediante leggere modificazioni da lui accennate ed accolte dall'ufficio centrale. (Vedi sopra)

Verrrebbe quindi necessariamente in discussione il nuovo articolo 4.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Siccome tanto nell'articolo 4 testè letto che nel 6 non si fa che ripetere la stessa cosa, mi pare che si potrebbero ammettere le parole: « in conformità delle leggi e regolamenti in vigore » aggiunte in fine di quest'ultimo articolo; oppure toglierle dall'articolo 4, essendo come inutile una tale ripetizione.

PRESIDENTE. Pare che nell'articolo 4 si accenni alle condizioni in cui sono posti gli istituti privati; e nell'articolo 6 invece si parli dei mezzi di cui si deve valere il Ministero

per mantenere l'osservanza delle leggi che sono o saranno in vigore.

MAMELI, relatore. L'equivoco è materiale. Questa aggiunta che si è posta all'articolo 4 deve essere posta all'articolo 5. Dunque non si tratta che della trasposizione di un'alinea.

PRESIDENTE. L'ufficio centrale ed il Ministero ammettendo che l'ordine logico voglia che l'articolo che è stato accennato come quinto preceda l'articolo che aveva segnato quarto, con aggiunta dell'alinea che si era messo per errore all'articolo 4, io leggerò quest'articolo 5 coll'aggiunta che vi si deve fare. Dunque l'articolo 5, che è divenuto 4, sarebbe così compilato:

« Si provvederà con altre leggi a ciò che particolarmente riguarda le scuole e gli istituti privati nell'interesse della morale, della religione, delle istituzioni e delle leggi dello Stato e dell'ordine pubblico.

« Essi dovranno intanto conformarsi alle leggi ed ai regolamenti in vigore. »

L'articolo 4, divenuto 5, rimane così concepito:

« Il ministro della pubblica istruzione invigila col mezzo d'ispettori e di altri funzionari da lui dipendenti tutti gli istituti e tutte le scuole private destinati all'istruzione ed all'educazione, maschili o femminili, retti da secolari o da regolari, per mantenervi l'esatta osservanza delle leggi che sono in vigore. »

PIZZA. Desidero che si dichiarì se con queste parole: « delle leggi e dei regolamenti in vigore » s'intenda soltanto quelle leggi e regolamenti che esistono oggi, od anche quelli che emaneranno in avvenire sino al tempo in cui la nuova legge provvederà stabilmente sulla materia.

MAMELI, relatore. È detto che sono e saranno in vigore.

PIZZA. Io non aveva udito queste parole, epperò voleva che si spiegasse...

PRESIDENTE. Queste parole sono nell'articolo 6; tuttavia è naturale che, siccome il progetto riserva di stabilire le condizioni degli istituti privati ad una nuova legge apposita, questa legge naturalmente cambierà le condizioni attuali di quegli istituti.

PINELLI. Domando la parola per far osservare che io non comprendo l'utilità dell'adozione delle parole « sorveglianza nell'interesse della morale, dell'igiene e della libertà. »

Trattandosi di legge da farsi, queste parole, a mio avviso, erano ben collocate al luogo dove stavano nell'articolo quarto del Ministero, il quale avrei voluto di buon grado che fosse stato accettato; ma ora che si tratta di fare una nuova legge a questo proposito, non comprendo l'utilità di questa disposizione, essendo persuaso che nella nuova legge il Ministero non perderà di vista né la morale, né l'igiene, né le istituzioni dello Stato.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Osserverò all'onorevole senatore Pinelli che l'intendimento della Commissione probabilmente è stato di assegnare al Ministero un certo limite, cioè di dare al Ministero delle norme, sulle quali debba costituire il progetto di legge riguardo all'ordinamento degli istituti privati. Credo che questa è stata l'intenzione della Commissione. Del resto, siccome nell'articolo successivo si dice, che intanto il Ministero sorveglierà queste scuole, a tenore delle leggi e dei regolamenti in vigore, e siccome nelle leggi e nei regolamenti vigenti vi è la facoltà data al Ministero di provvedere appunto a quello che riguarda gli interessi suaccennati, in sostanza non nuoce la trasposizione di questa massima.

Se non fosse per tema di peccare d'amor proprio, io direi

all'onorevole senatore Pinelli che la frase mi pareva più opportuna nel luogo dove la proponeva il Ministero; ma però in via di conciliazione non ho difficoltà di accettare questa trasposizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4. (Vedi sopra)

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Ora viene l'articolo 5.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Se mi permette l'onorevole presidente, vorrei fare, riguardo alla redazione degli articoli 5 e 6, una proposta.

PRESIDENTE. Mi permetta soltanto che dia lettura di questi articoli, perchè il Senato sappia di quello che si tratta. (Li rilegge, vedi sopra)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi pare che sia meglio, per non accrescere inutilmente gli articoli della legge; immedesimare l'articolo 5 testè letto dal signor presidente, coll'articolo 6, e di dire: « Il ministro dell'istruzione pubblica invigila tutti gli istituti e tutte le scuole private per mezzo di ispettori, ecc. »

Mi pare che con ciò non si peccherebbe di oscurità nel concetto e si semplificherebbe la redazione.

MAMELI, relatore. Accetto senza alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. La nuova compilazione proposta dal signor ministro è accettata dall'ufficio centrale perchè non dà luogo a cambiamento alcuno nel senso; essa porterebbe: « Il ministro della pubblica istruzione, ecc. » (Vedi sopra)

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo. Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Ora viene l'articolo 6, il quale contempla il caso già previsto nell'alinea dell'articolo 6 primitivo dell'ufficio centrale. (Vedi sopra)

Avverto che non si trovava nell'articolo primitivo la parola convitti. Domando se si vuole mantenere.

MAMELI, relatore. Si può omettere, perchè la parola istituti, che prima esisteva, abbraccia anche i convitti; quindi sarebbe una parola di più.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo. Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

L'articolo 6 del progetto del Ministero è così concepito:

« Art. 6. Nulla per ora innovandosi per quanto concerne le scuole universitarie di teologia, gli studi fatti nei seminari e nei collegi vescovili, i quali non sieno esclusivamente per giovani destinati alla carriera sacerdotale, ove non si uniformino alle discipline vigenti per gli istituti pubblici di educazione e d'istruzione, non avranno valore per l'ammissione ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione.

« In ogni caso poi tali stabilimenti andranno soggetti alla vigilanza governativa di cui all'articolo 4. »

L'articolo contrapposto dall'ufficio centrale è il seguente:

« Art. 7. I seminari e collegi vescovili sono retti, per quanto spetta all'educazione degli ecclesiastici, dalle particolari discipline riconosciute dalla Chiesa e dallo Stato.

« Sino all'emanazione della legge di cui all'articolo 5 gli studi ivi fatti non potranno servire per le ammissioni ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, se non alle condizioni stabilite dalle leggi vigenti. »

La parola spetta al signor relatore.

MAMELI, relatore. L'ufficio centrale si trova d'accordo col signor ministro in quanto alla massima, solo vi ha qua-

che divergenza in quanto alla redazione, che sarebbe la seguente:

« I seminari ed i collegi vescovili sono retti, per quanto spetta all'educazione degli ecclesiastici, dalle particolari discipline riconosciute dalla Chiesa e dallo Stato.

« Fino alla emanazione delle leggi speciali sull'insegnamento secondario, gli studi ivi fatti non potranno servire per le ammissioni ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, se non alle condizioni stabilite dalle leggi vigenti.

« In ogni caso i collegi vescovili vanno soggetti alla vigilanza del ministro. »

MORIS. Crederei che alle parole « se non alle condizioni stabilite dalle leggi vigenti, » si debba aggiungere e *regolamenti*; perciocchè le condizioni che sono contemplate in quest'articolo quasi tutte riguardano i regolamenti.

Lo dimostrerò quando cadrà in discussione questa seconda parte dell'articolo.

MAMELI, relatore. Non abbiamo difficoltà ad accettare quest'aggiunta.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero accetta pure questa redazione.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola per fare la presentazione di una legge.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PROGETTO DI LEGGE PER L'APERTURA DI UNA GALLERIA ATTRAVERSO IL COLLE DI MENOUE.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge stato approvato dalla Camera dei deputati per la costruzione di una galleria attraverso il passo di Menouve nella catena del gran San Bernardo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 676.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione fatta di questa legge, e nello stesso tempo ricordo al Senato che ieri fu presentata, con raccomandazione di spedirla il più presto possibile, una legge per l'apertura della strada di Santa Teresa in Torino. Credendo che il Senato voglia far ragione a questa raccomandazione, io lo pregherei di volersi riunire domani all'ora una perchè si possa dar passo a quest'affare prima della convocazione della seduta pubblica che avrebbe luogo alle due.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore De Fornari.

DE FORNARI. La deviazione che è occorsa nella maniera di votazione, l'amalgama dei diversi articoli non corrispondenti fra loro tra il progetto ministeriale e le modificazioni dell'ufficio centrale, si è quello che mi ha indotto qualche dubbio sul progetto di cui poteva occuparmi.

Il non essere appunto ancora votato l'articolo 6 del Ministero, o 7, se non erro, dell'ufficio centrale, si è il soggetto delle poche parole che m'intendo dire.

Interpellerei l'onorevole ministro per sapere quale portata abbiano nell'articolo 6 quelle espressioni: « i quali non sono esclusivamente per giovani destinati alla carriera sacerdotale. »

Pare che questi siano eccettuali da qualunque vigilanza per parte del ministro.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. La spiegazione

che chiede l'onorevole senatore De Fornari credo mi sarà facile darla.

Vi esistono due specie di piccoli seminari. Ve ne sono taluni i quali servono unicamente per i giovani destinati alla carriera ecclesiastica, ed in quanto a questi il vescovo può essere, ed anzi è libero affatto riguardo alle discipline interne ed ai corsi degli studi. Il Governo non ne avrebbe che la vigilanza generale, quella vigilanza larga che deve mantenere per la sicurezza dello Stato.

Vi sono poi altri piccoli collegi, e ne abbiamo molti nello Stato, e crescono ogni giorno, i quali accolgono non solamente giovani che dichiarano di voler attendere alla carriera ecclesiastica, ma si pure altri che aspirano ad altre carriere; se questi istituti devono entrare nella condizione di tutti gli altri collegi destinati per qualsiasi carriera, per conseguenza il Governo, riguardo a questa seconda categoria di collegi vescovili, ha il diritto di prescrivere ad essi le stesse discipline, le stesse norme scolastiche che s'impongono agli altri collegi laicali.

Questa è la differenza che realmente esiste tra una qualità e l'altra di tali collegi.

Fra essi molti ne abbiamo che sono appunto subordinati alle discipline scolastiche; ad esempio quello di Nizza, quello di Mondovì, quello di Biella: ed ogni giorno pare che gli stessi superiori ecclesiastici conoscano che nel loro vero interesse, dirò meglio nell'interesse dell'istruzione dei giovani che vi sono accolti, ed anche per la prosperità di questi stessi istituti, sia assai più conveniente per loro di sottomettersi a queste discipline scolastiche, perchè in questo modo, oltre che gli studi riescono più forti, c'è anche un altro vantaggio che è quello di attirare un maggior numero di giovani, stantèchè sanno che qualora non vogliano più percorrere la carriera ecclesiastica, i loro studi saranno pur anche valesvoli per qualsiasi altra carriera. Questo non è sicuramente nemmeno un'innovazione; è cosa che ha sempre esistito anche per lo passato e secondo la legislazione che vi era anche in altri paesi.

DE FORNARI. Egli era appunto in questo modo che io aveva interpretato la cosa, ed è per ciò che aveva qualche osservazione a fare.

Il riferirsi al precedente ordine di cose non soddisfa punto le difficoltà che io vo facendo. Questi seminari, questi convitti, queste scuole versano sopra materie assai importanti, le quali, quantunque descritte sotto il titolo di insegnamento relativo alle funzioni ecclesiastiche, alla qualità sacerdotale, tuttavia possono interessare fortemente lo stato politico. Vedere nell'articolo che si rimanda ad altro tempo l'innovazione relativa a queste materie, mi rende sollecito che, non rimediandosi ora agli inconvenienti che potrebbero sopravvenire, gli interessi dello Stato resterebbero intieramente sprovvisti.

Io credo che non si poteva fare la legge, la quale anche attualmente stiamo discutendo, senza contemporaneamente provvedere. La legge del 4 ottobre 1848 ha stabilito per l'appunto questa situazione delle cose.

Era tempo dopo diversi anni che vi si provvedesse, e l'eccezione che contiene l'articolo ministeriale, e l'intenzione che ha avuto l'onorevole ministro di prescindere da quella questione per ora, mi sembra non essere d'accordo colle circostanze dei tempi, e coll'opportunità appunto di provvedere attualmente.

Io credo che il dovere dei legislatori sia di provvedervi una volta, ed il rimandare ad altro tempo non corrisponda alla lode di chi si crede di nulla aver fatto se rimaneva qualche cosa da fare, e soprattutto d'importante come lo

tengo questo provvedimento. Io vorrei sapere qual rimedio vi sarebbe se nell'insegnamento di questi convitti, nell'insegnamento ecclesiastico, si professasse una delle massime intieramente diverse e contrarie e sovversive da quelle che si professano nell'Università.

Io credo che quest'argomento sia stato intieramente dimenticato, e non lo debbe essere, nè rimandato ad altro tempo, mentre inconvenienti gravissimi possono sopravvenire.

Bisognerà che io parli solennemente e chiaramente. Non si deve più dissimulare la cosa la più essenziale. Voglio di ciò dar un esempio. Se nell'Università non si parlasse nè di Chiesa che include lo Stato, nè di Stato che include la Chiesa, tanto meglio; se ne avrebbe vantaggio. Ma invece se in queste scuole destinate per la carriera ecclesiastica si professava apertamente che la Chiesa non è nello Stato, e che lo Stato è nella Chiesa (questione rancida, e credo ben decisa dalle persone ben pensanti, e che riflettono seriamente), io vorrei sapere se non importi, e sia urgente di trovar modo d'impedire che in quella gioventù così collocata, sorgano e si alimentino tendenze siffatte ad antagonismo egualmente indecorose e dannose alla Chiesa ed allo Stato: di vero ciò meglio si compete al Ministero che lo invigilare al buon ordine, ancora, e all'igiene di tali istituti. Fa una grave omissione nella legge del 1848, ed ora il rinnovarla, il rimandarla a tempo indefinito, mentre opportuna è l'occasione, non mi pare...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Il progetto ministeriale non che la nuova redazione concepita d'accordo fra il relatore della Commissione ed il Ministero provvedono a quanto l'onorevole preopinante crede che sia necessario per il bene dello Stato, di provvedere cioè, anche riguardo a questi istituti ecclesiastici, a queste scuole vescovili; giacchè è dichiarato in un articolo apposito che il Governo ha il diritto di vigilare anche sopra questi istituti; diritto di vigilanza, di cui sicuramente non deve abusare, come non lo deve di qualsiasi altra facoltà, ma di cui può servirsi unicamente quando vi siano indizi che essa sia necessaria. Ed esso non ha solo questo diritto, ma il dovere, quando occorre, di far l'ispezione necessaria onde impedire, se mai ne fosse il caso, che si insegnino dottrine che potessero essere contrarie agli interessi dello Stato, della società, di modo che per questa parte si è benissimo provveduto.

L'unica cosa in cui si costituisca una specie di privilegio per questi collegi seminarili si è che quando sono unicamente destinati alla carriera ecclesiastica, i direttori di essi possono a loro beneplacito introdurre quei libri di testo, quei metodi, quegli ordini scolastici che credono migliori; possono dare l'indirizzo che credono opportuno agli allievi che li frequentano nell'intendimento di intraprendere la carriera ecclesiastica. E questo mi pare ragionevole, perchè volendo formare del sacerdoti, i superiori ecclesiastici possono credere che sia utile di prepararli di buon'ora di tal guisa, che anche negli studi stessi classici, negli studi stessi di lingua che si fanno nelle scuole secondarie, si abbia a dare un indirizzo particolare in modo che tali studi quasi sempre convergano allo scopo religioso e a quell'ordine d'idee che è naturale allo stato ecclesiastico. Ed è particolarmente per queste considerazioni, che appunto questi collegi furono autorizzati dal Concilio di Trento.

Ma quando poi questi direttori volessero abusare di questa

specie di privilegio, col convertire cotali collegi che devono essere unicamente destinati a giovani che aspirano alla carriera ecclesiastica, in istituti per altri giovani, allora un freno è posto nella disposizione successiva in cui si dice che, qualora questi giovani volessero intraprendere un'altra carriera, gli studi fatti in questi collegi privilegiati non sono validi, perchè non conformi alle discipline vigenti.

Il Governo allora ha diritto di dichiarare che non accoglie come buoni questi giovani nei propri collegi, nei collegi pubblici. E questa disposizione, la quale si trova già compresa nelle regie costituzioni, che venne appunto sancita in seguito ad un'esperienza fatta sotto il regno del grande Vittorio Amedeo II, fu poi imitata cent'anni dopo dal Governo francese, nel 1828, appunto per procurare di sciogliere questo grave nodo, cioè di non impedire al clero il reclutamento per gli uffizi sacerdotali, e nello stesso tempo impedire che affluissero in questi collegi giovani i quali avessero intenzione di percorrere altra carriera, e che non potessero ricevere quella certa istruzione che si richiede per le altre carriere. Nel 1828, sotto il regno di Carlo X, si istituì in Francia, per eccitamento fatto dal vescovo di Beauvais, una Commissione di cui facevano parte personaggi fra i più distinti per scienza legale, per dottrina canonica e per esperienza di cose politiche.

Tra gli altri erasi il duca di Noailles, l'arcivescovo di Parigi, ed il conte Portalis. Questa Commissione prese lo stesso temperamento che fu cent'anni prima preso sotto il regno di Vittorio Amedeo II.

E difatti questo temperamento non diede origine a verun sconcio; e non vi ha, per quanto possa constarmi, motivo a recedere per ora dal medesimo, perchè pare che concilii sufficientemente gl'interessi del clero cogli interessi della società. Quindi io credo che sia opportuno, almeno per ora, fino a che non si verrà ad una legge speciale sull'istruzione secondaria, di conservarlo.

Bisogna pensare che se si facesse altrimenti, se si volesse dare a questi collegi la più ampia libertà, considerandoli come semplici privati, allora converrebbe togliere loro i diversi privilegi di cui godono. Per esempio, ora i direttori di essi sono esonerati dal diritto di patente che pagano gli altri, i collegiali sono esonerati dal pagamento di certe tasse, sono esonerati dal diritto d'ammissione, ossia dalla minervale. Ora, se si concedessero a questi collegi tutti i benefici degli istituti privati ed anche pubblici, conservando loro questi privilegi, è certo che, invece di progredire verso quella libertà discreta che sicuramente è intendimento di voler dare all'istruzione anche privata, questo sarebbe all'opposto il mezzo di schiacciarla; giacchè l'istruzione condotta da privati avrebbe molti oneri da sopportare in più di quelli che non hanno questi istituti, senza avere nello stesso tempo tutti i vantaggi che hanno i medesimi; di modo che, nello stato attuale delle cose, fintanto che non sarà pienamente riformata questa materia, converrà attenersi al temperamento che fu sancito dalle regie Costituzioni del 1771, che fu, per così dire, copiato (forse inavvertentemente, ma per la purezza della cosa venne anche in mente loro) dai legislatori francesi e che noi abbiamo inserito nella legge del 4 ottobre 1848.

In questa legge però non era esplicitamente dichiarato che il Governo potesse sorvegliare i piccoli seminari e collegi vescovili che non si assoggettano alle discipline scolastiche; ma questo diritto d'altronde è cosa naturale allo Stato, e quantunque non fosse stato esplicitamente dichiarato, il Governo aveva e diritto e dovere di conoscere, quando ne avesse avuto indizi, se succedessero disordini.

Però è bene, per evitare le contestazioni, ed affinché ogni classe di cittadini conosca bene quali sono i propri doveri, i propri obblighi, è bene, ripeto, che sia dichiarato esplicitamente per togliere ogni ambiguità, giacchè generalmente le contestazioni non solamente tra privati e privati, ma anche tra Governo ed altre autorità di un altro genere, nascono per lo più dacchè nella legge non c'è sufficiente chiarezza; ma quando l'espressione legislativa sia chiara, allora credo che, salvo il voler ricalcitare apertamente contro quanto il legislatore ha disposto, del resto non vi possa più essere alcun motivo o pretesto per rifiutarsi all'osservanza delle disposizioni prescritte.

DE FORNARI. Se le parole che l'onorevole ministro ha citato esistenti in un altro articolo non fossero contrapposte alle parole che io ho indicate nell'articolo 6, e che mi hanno sospinto a parlare, comprendo bene che allora la difficoltà non esisterebbe: ma quando nell'articolo 6 è detto esplicitamente che sono esclusi dalla vigilanza ministeriale quei giovani i quali sono destinati allo stato ecclesiastico, e che per conseguenza potrebbero professare apertamente massime pericolose allo Stato, io credo che le parole che sono poi aggiunte nell'articolo, per cui pare che si reintegri la vigilanza del Ministero anche sopra di loro, non possano aver valore, perchè vi è una disposizione espressa, quella che io citava, che dice: « nulla per ora innovandosi per quanto concerne le scuole universitarie di teologia, gli studi fatti nei seminari e nei collegi vescovili, i quali non sieno esclusivamente per giovani destinati alla carriera sacerdotale... »

Credo adunque che l'articolo dovrebbe essere tolto, e dovrebbe aggiungervi un altro il quale evitasse quell'inconveniente di cui si parla. Se l'onorevole ministro e l'ufficio centrale vogliono entrare in queste viste io mi rimetto interamente al loro giudizio. Se credono che io debba proporre un articolo addizionale, lo farò; ma se non si tolgono le parole che sono nei due progetti, il mio sforzo per rimediare al gravissimo inconveniente che ho dimostrato sarebbe inutile. Bisogna necessariamente recedere da quello che è attualmente conservato e rinnovato conformemente alla legge dell'ottobre 1848.

MAMELI, relatore. Bisogna distinguere il senso legale della parola vigilanza generale dello Stato, dalla quale nessun luogo nè persona è esente. Ove nei grandi seminari (ciò che non credo) si abusasse a segno d'insegnare dottrine sovversive dell'ordine pubblico, il Governo può, non solo sottoporli a rigorose visite, ma anche chiuderli, come potrebbe far chiudere anche le chiese, se la sicurezza dello Stato così esigesse. Ma in questa legge la parola vigilanza ha una significazione propria, che porta con sè la facoltà di sottoporre i collegi alle visite ordinarie degli ispettori e di altri funzionari, ed a tutte le altre conseguenze d'una diretta dipendenza.

DE FORNARI. Quanto dice l'onorevole relatore dell'ufficio centrale riflette quegli inconvenienti che sono talmente gravi che trovano il rimedio in se stessi.

Certamente se in questi convitti si cospirasse, allora è naturale che si manderebbero i carabinieri per rimediarvi, ma invece si tratta di massime inapplicabili allo Stato che vi si professerebbero.

Io rinnovo quell'argomento e dico: non sarebbe niente strano che in qualche seminario vescovile si dicesse: la Chiesa non è nello Stato; lo Stato è nella Chiesa (Risa); eppure queste massime circolano anche un poco fra persone superiori, perchè la loro coscienza, forse troppo disposta a favorire le opinioni antiche, le porta a preferire queste massime come a professarle santamente.

Quando si dibattono questioni discutibili fra le persone anche più coscienziose e religiose, si sente spesso dire: il Papa ha parlato, non dovete più discutere, mentre vi ha una petizione di principii, perchè si discute e si vorrebbe che il Papa abbia parlato in maniera che si debba sottomettere intieramente in qualsiasi caso; sono questioni continuamente rinnovantesi, e per conseguenza bisogna pur mettervi un confine.

Io credo pertanto che se nei collegi ecclesiastici, quelli che sono eccettuati dall'ispezione del Ministero, si venissero a produrre delle massime le quali fossero discutibili secondo la diversa maniera di pensare delle persone, ma fossero in opposizione cogli'interessi dello Stato, colle massime che il Governo professa, e che nelle Università si debbono professare, sia assolutamente il caso di far cessare questo contrasto; per conseguenza io persisto nell'opinione che le parole che esistono nell'articolo 6 del Ministero, e che sono mantenute anche nel sistema dell'ufficio centrale, siano tolte, e che il minor male che si possa fare sia quello di affrettarsi a pubblicare e proclamare quella legge annunciata, e che sia posta in esecuzione.

PRESIDENTE. Il senatore De Fornari ha detto che in primo luogo, perchè si possa fare un articolo inteso a senso del suo discorso, si dovrebbe togliere la disposizione dell'articolo 7, che fa parte dello stesso articolo.

Ora egli votando contro quest'articolo farà tutto quello che da lui dipende, perchè il suo pensiero abbia il compimento.

Se il Senato, com'egli lo desidera, rifiuterà l'articolo, egli potrà poi proporre uno nel senso che crederà, ma intanto io rileggo l'articolo coll'aggiunta proposta dal senatore Morla, cioè: « e dei regolamenti in vigore. » (Vedi sopra)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io non aveva colto veramente il senso di quest'ultimo alinea, e meglio esaminandolo, parmi che l'insistenza del senatore De Fornari ha qualche fondamento, perchè non era mai stata mia intenzione di sottrarre alla vigilanza governativa i collegi vescovili, dove s'insegna unicamente per i giovani i quali sono destinati alla carriera ecclesiastica, e che sono esclusi da tutte le altre discipline, ma non dalla vigilanza governativa. Quando il Governo creda opportuno di visitare questi stabilimenti nell'interesse dello Stato, deve aver diritto di farlo. Ora dichiarando invece che può visitare i collegi vescovili che sono sottoposti alla disciplina scolastica, rimane esclusa la facoltà di visitare quegli altri che dichiarano di attendere unicamente alla carriera ecclesiastica, e che per conseguenza rinunciano di sottomettersi alle discipline scolastiche. Trovo che la concessione che qui si farebbe sarebbe troppo grave.

Difatti nel progetto del Ministero è detto: « di entrambe le categorie di questi istituti, cioè tanto di quelli i quali sono destinati esclusivamente alla carriera ecclesiastica, come di quelli che sono destinati alle diverse carriere, e che quindi si assoggettano alle discipline scolastiche. »

Ora io, ribattendo le osservazioni dell'onorevole senatore De Fornari, mi basava sopra tale proposta. Ma ora veggo che propriamente la Commissione restringerebbe tale disposizione unicamente ai collegi vescovili che si assoggettano alle discipline scolastiche.

Ora io non credo che lo Stato possa rinunciare a questa vigilanza sopra questi stabilimenti, tanto quando si assoggettino alle discipline scolastiche, quanto se non vi si assoggettino.

Ammetto che questi uffimi possano sottrarsi alle discipline scolastiche per quanto riguarda gli studi, i programmi, i testi,

e via dicendo; ma sottrarsi a qualunque vigilanza del Governo pel mantenimento dell'ordine pubblico ed a tutela delle istituzioni, io credo che questo non possa essere ammesso. Accadrà ben di rado che questa vigilanza debba esercitarsi; ma comunque sia mi pare che lo Stato non può declinare quest'autorità. Sarebbe meglio dir niente affatto, perchè dicendosi niente si lascierebbe comprendere di più che con quest'aggiunta della Commissione. Dicendo nulla in quanto ai collegi che si assoggettano alle discipline scolastiche, è già inteso che essi debbono subire l'ispezione governativa; invece poi per quelli che non si assoggettano rimarrebbe sempre integra la massima che lo Stato debba esercitarvi un'alta vigilanza. Invece colla formula restrittiva dell'ufficio centrale si pregiudicherebbe quest'ultima massima.

MAMELI, relatore. Ripeto che la vigilanza può avere diverse significazioni. Noi abbiamo detto *vigilanza* nel suo senso speciale, che è determinato in questa legge. Non è mai stata intenzione del ministro, nè nostra, il sottoporre alle visite ordinarie degli ispettori i seminari vescovili esclusivamente destinati alla carriera ecclesiastica, senza volerli per ciò esimere da quella vigilanza generale, che è conseguenza della sovranità.

Del resto il signor ministro deve avere presente che tale formola è stata combinata d'accordo, e poi letta e riletta, nei precisi termini nei quali è redatta.

Del resto non esito nel consentire che, a scanso di equivoci, o si aggiunga « la vigilanza di cui nell'articolo precedente » ovvero si esprima ancora una espressione che accenni alla vigilanza governativa per i grandi seminari.

PLEZZA. Domanderei la parola per proporre una variazione all'articolo, in questi termini: « Nei seminari e collegi vescovili gli studi puramente teologici dipendono esclusivamente dal vescovo; per gli altri studi i seminari e collegi vescovili sono considerati come stabilimenti pubblici d'istruzione e di educazione, e soggetti perciò alle leggi e regolamenti dello Stato. »

Mi pare che non vi sia alcun motivo di escludere i seminari e collegi vescovili dalle leggi e regolamenti ordinari, a meno che si possa supporre che le leggi e regolamenti che noi faremo, e il potere esecutivo sotto la sorveglianza nostra sarà per fare, siano inutili pel progresso degli studi. Legge e regolamenti inutili non vi ha diritto di farne, e se le leggi che noi facciamo, le facciamo col convincimento che sieno utili e necessarie per promuovere e ben ordinare l'educazione, se si crede che queste leggi sieno atte a migliorare gli studi, perchè escludere questi collegi, questi seminari vescovili dalla loro osservanza? Perchè lasciare per questi istituti tutto in balla d'una persona sola, come il vescovo, il quale potrà avere molti lumi, potrà avere eccellente volontà, ma non potrà certamente riunire in sé tutti i lumi che si riuniscono nel Parlamento e nel potere esecutivo? Mi pare adunque che quando si lascia indipendente dal potere esecutivo e dallo Stato lo studio teologico, che è quello che deve dipendere per la natura sua necessariamente e direttamente dalla Chiesa, si è soddisfatto ad ogni nostro dovere verso di essa, e che negli altri studi, se le nostre leggi ed i nostri regolamenti sono utili, devono essere anche nei seminari e nei collegi vescovili osservati.

Si tratta di stabilimenti mantenuti con denaro pubblico, giacchè anche il denaro che mantiene i seminari e collegi vescovili, è denaro pubblico; si tratta di non danneggiare i giovani che vanno in questi stabilimenti, i quali, quando sia ammesso l'emendamento da me proposto, saranno più sicuri di avere fatto studi buoni e regolari non solo, ma potranno

anche ritrarre dai loro studi tutti i vantaggi di cui ponno essere suscettibili, sia che proseguano la carriera ecclesiastica, sia che altra ne intraprendano, perchè così potranno essere ammessi agli esami, e proseguire i loro studi anche negli altri collegi e nelle Università; perciò io proporrei l'emendamento che ho avuto l'onore di leggere.

PRESIDENTE. Prima che si ponga in discussione questo emendamento, è necessario che domandi al Senato se lo appoggia.

Chi appoggia l'emendamento, testè letto dall'onorevole senatore Plezza, voglia levarsi.

(Non è appoggiato.)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Bisogna distinguere. Nella sorveglianza che il Governo esercita su questi istituti, vi è una doppia specie di sorveglianza: vi è una sorveglianza la quale riguarda unicamente alla disciplina delle scuole, quando si osservano i precetti, le norme che sono stabilite per le altre scuole analoghe. Allora essa si compie con un'ispezione scolastica, un'ispezione didattica unicamente.

L'altra vigilanza, che è puramente generale, è per la igiene la morale, le istituzioni dello Stato; e di questa io credo che non debba spogliarsi il Governo, qualunque sia l'istituto.

Nella legge francese del 1850 (torno a ripetere che questa non è sospetta nei tempi in cui fu fatta) all'articolo 7 è detto:

« Les écoles secondaires ecclésiastiques actuellement existantes, sont maintenues, sous la seule condition de rester soumises à la surveillance de l'Etat. »

MAMELI, relatore. Ma questa legge appunto conferma la distinzione stabilita dall'ufficio centrale, mentre non riguarda che i collegi vescovili destinati all'istruzione secondaria, non i seminari addetti esclusivamente alla carriera sacerdotale.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Riguarda precisamente quelle scuole.

MAMELI, relatore. No, perchè la legge francese parla di scuole secondarie; qui invece si parla di seminari.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Queste sono pure scuole secondarie seminarie. Esse devono essere sottoposte alle discipline scolastiche, perchè i corsi fatti ivi siano valevoli per qualsiasi collegio pubblico. Ma quando non si uniformano alle leggi ed ai regolamenti scolastici, il Governo non s'ingerisce per nulla: solamente mantiene la sua sorveglianza generale.

La sua aggiunta allude unicamente ad una classe di questi collegi: ed invece è bene che alluda ad entrambe.

Quando si dicesse, com'era proposto nel progetto ministeriale: « in ogni caso poi tali stabilimenti andranno soggetti alla vigilanza governativa, di cui all'articolo 4, » sarebbe tolta qualsivoglia ambiguità.

Questa è una vigilanza generale che non occorrerà forse mai di esercitare; ma quando occorresse, non bisogna che il Governo sia nell'impossibilità di valersene. Questo è un diritto lanato di cui non può spogliarsi.

Ripeto, che anche nel caso ciò non fosse detto, il Governo questo diritto l'avrebbe implicitamente; ma appunto perchè possono nascere talvolta dei contrasti, è bene che nella legge sia dichiarato esplicitamente che questo diritto il potere esecutivo lo ha; salvi quei riguardi che si debbono usare. Sicuramente che è nell'interesse del ministro di non procedere ad una di queste visite, se non vi è indotto da motivi gravissimi. Quando non vi sono questi motivi esso non farà mai di queste visite.

MAMELI, relatore. Non ho detto che questo: in ogni caso i collegi, ecc.

PRESIDENTE. Dunque rimane l'articolo nella sua prima parte tal quale l'ho letto.

Al secondo alinea si direbbe, come è stato assentito dall'ufficio centrale e dal Ministero: in ogni caso, ecc.

DI CASTAGNETTO. Penso che l'intenzione del ministro non sia di esercitare la sorveglianza di visita nei seminari: perciocchè il diritto di vigilanza governativa nessuno glielo può contestare; ma come visita, spero che il signor ministro non se lo voglia attribuire.

Scusi, signor ministro, non è per fare opposizione, ma soltanto per chiarire un punto così importante.

CRISTIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Faro innanzitutto un'avvertenza, poi gli accorderò la parola.

Faccio osservare al senatore Di Castagnetto che l'articolo 7 in principio dice: « i seminari e collegi vescovili sono retti, ecc. » All'ultimo alinea dice solamente: « In ogni caso i collegi vescovili sono soggetti alla vigilanza del Ministero. »

DI CASTAGNETTO. È appunto per ciò che io faccio la mia osservazione.

Nei seminari ci sono allievi destinati solamente alla carriera sacerdotale; nei collegi vescovili sonovi degli allievi destinati alla carriera sacerdotale, ed anche degli allievi i quali si destineranno ad altra carriera. Possono poi esservi dei collegi vescovili i quali sieno unicamente destinati alla carriera ecclesiastica; e ce n'è uno, se non erro, in Mondovì.

Vorrei dunque chiarire il dubbio se anche nei collegi misti debba aver luogo questa sorveglianza.

MAMELI, relatore. Certamente, anche nei collegi misti.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'intendimento del Ministero è veramente che tutti gli stabilimenti di qualsiasi natura debbano essere soggetti alla sorveglianza del Governo.

Certamente quando questi stabilimenti sono soggetti alle discipline ecclesiastiche sono unicamente sottoposti a quella generale sorveglianza per la tutela dell'ordine pubblico; e quindi quando occorre di esercitare questa sorveglianza, di fare una visita, il ministro si riserva di farla, non già per intervenire, ma per vedere come si danno gli esami, per conoscere quali siano i corsi, quali siano i professori che insegneranno.

PRESIDENTE. Quest'articolo ha tre parti: sulle due prime mi pare che non si siano sollevate contestazioni, e però credo dover dividere in tre parti questo articolo nella votazione. La prima parte è così concepita. (Vedi sopra)

PLEZZA. Prima di votare questo articolo domando che sia fatto conoscere se esista una legge particolare per collegi ecclesiastici di discipline a questo proposito, e quale essa sia.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Le discipline sono quelle vigenti.

PLEZZA. Credo che particolari discipline riconosciute dalla Chiesa e dallo Stato per seminari e collegi vescovili non esistano e che finora si è lasciato fare ai vescovi quello che hanno voluto, e che queste sono le discipline vigenti. Se si intende di continuare sullo stesso tenore si abbia il coraggio di dire chiaro quello che si vuole, si dica che i vescovi sono affatto indipendenti; ed hanno diritto di far fare ai giovani destinati alla carriera ecclesiastica studi che a giudizio del Parlamento e del potere esecutivo non sono né buoni né sufficienti a prepararli e renderli capaci delle professioni ordinarie, ma non si parli di discipline riconosciute dalla Chiesa e dallo Stato quando in fatto non ve ne esiste alcuna.

MAMELI, relatore. Vi sono i concili ed i concordati da cui sono queste discipline fissate, e di questi concili e concordati

credo, poichè sono riconosciuti, si possa tener conto in questa legge, e però ben disse il Ministero che sono retti da discipline riconosciute dalla Chiesa e dallo Stato.

PRESIDENTE. Chi approva questa parte dell'articolo sorga.

(È approvata.)

Il primo alinea è così concepito. (Vedi sopra)

DI CASTAGNETTO. Domando la parola, non per contraddire, ma perchè quest'articolo spiega il motivo dell'osservazione che aveva fatta al ministro.

Ecco, qui è detto che, quando questi stabilimenti non si uniformino alle leggi e regolamenti dello Stato, gli allievi che vi hanno fatto il loro corso non potranno essere ammessi ai gradi ed agli esami; quindi a mio parere nasce la conseguenza che il Governo non vi esercitasse il diritto di visita, non dico di quella visita che ha tratto alla vigilanza generale sull'istruzione attribuita al Governo, ma di quella che deve far eseguire per mezzo degli ispettori per vedere se si uniformano alla disciplina ed agli studi prescritti dai regolamenti universitari, perciocchè se il Governo dovesse far eseguire queste visite per mezzo degli ispettori, certamente quando fossero in regola per questa parte, i giovani dovrebbero poi essere ammessi a prendere gli esami ed i gradi. Dunque non essendo prescritta questa visita nel caso in cui non intendano i detti stabilimenti di uniformarsi ai regolamenti universitari, parmi che il secondo alinea di questo stesso articolo dica troppo, dicendo: « in ogni caso saranno sottoposti a queste visite. »

CIBRARIO, ministro degli affari esteri. Il senatore Di Castagnetto confonde due cose che sono essenzialmente distinte. I collegi ed i piccoli seminari che sono di due sorta. I piccoli seminari che si uniformano alle norme stabilite nella legge del 1848, come sarebbe il piccolo seminario di Nizza, il piccolo seminario di Mondovì, il collegio vescovile di Pinerolo, e vari altri i quali per istanza del vescovo sono stati assoggettati a tutte le discipline prescritte dalla legge del 1848.

In quanto agli studi che vi si fanno, siccome quelli che sono soggetti alla visita del delegato dal Ministero dell'istruzione pubblica, essi sono valevoli per qualsiasi altra scuola pubblica.

Ve ne sono invece altri, come quello, per esempio, di Susa, i quali non sono retti colle discipline portate dalla legge del 1848.

In questi piccoli seminari il Governo non esercita il diritto di fare quelle regolari ispezioni che fa nei seminari che si reggono colle norme prescritte dalla legge del 1848, ma conserva però il diritto generale che gli compete, e che l'onorevole Di Castagnetto non contesta, di quella vigilanza, la quale fa che solo nei casi straordinari sopra accennati il ministro può delegare qualcheduno a visitarli.

DI CASTAGNETTO. Questa è appunto la spiegazione che io domandava.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Si riferiva appunto solamente a questo.

PRESIDENTE. Questa disposizione che dà il diritto, dirò meglio, il dovere d'invigilare, sta nel secondo alinea, il quale non era ancora stato messo ai voti; quello che mette ai voti in questo momento è il primo alinea: chi l'approva si levi.

(È approvato.)

Ora viene quest'ultimo alinea:

« In ogni caso, » ecc. (Vedi sopra)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Ma qui appunto

per evitare un equivoco sarebbe bene di dire: « tali stabilimenti; » onde comprendere e i seminari ed i collegi vescovili, sieno o no uniformati alle discipline vigenti.

PRESIDENTE. Per questo appunto io proponeva di rimandare quest'ultimo alinea all'ufficio centrale.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Si direbbe solamente: « collegi vescovili. » (*Molti senatori si alzano*)

PRESIDENTE. Potranno mettersi d'accordo.

Intanto prego il Senato di fermarsi un momento perchè sappia il risultato definitivo del terzo squittinio.

Il senatore Siccardi avendo ottenuto voti 35, il senatore Mameli 52, restano perciò nominati Des Ambrois, Siccardi e

Mameli per rappresentare il Senato presso la Cassa ecclesiastica.

Il Senato è convocato per domani all'ora una negli uffizi e alle due in seduta pubblica.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge sull'ordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.

TORNATA DEL 24 GENNAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Omaggio — Relazione sul progetto di legge portante disposizioni concernenti la Cassa dei depositi e prestiti — Discussione ed approvazione immediata di questo progetto — Seguito della discussione sul progetto di legge per riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica — Adozione del paragrafo 3° dell'articolo 7 ricomposto di bel nuovo dall'Ufficio centrale e dell'intero articolo 7 — Nuova redazione dell'articolo 7 del progetto ministeriale, divenuto 8, proposta dall'Ufficio centrale — Modificazioni al medesimo del ministro dell'istruzione pubblica, combattute dal senatore Colla — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica, senatori Colla e San Marzano — Accettazione dall'Ufficio centrale delle modificazioni fatte all'articolo suddetto dal ministro dell'istruzione pubblica — Aggiunta dell'Ufficio centrale — Dichiarazione al riguardo del ministro dell'istruzione pubblica — Senatore Pinelli — Approvazione dell'articolo 7, divenuto 8, colle modificazioni del ministro dell'istruzione pubblica, e colla aggiunta dell'Ufficio centrale — Approvazione della proposizione del senatore Di Pollone per la stampa degli articoli ricomposti dall'Ufficio centrale — Aggiunta all'articolo 2 dell'Ufficio centrale — Dichiarazione del ministro dell'istruzione pubblica — Mameli, relatore — Adozione dell'aggiunta all'articolo 2 — Articolo 9 del progetto ministeriale modificato dall'Ufficio centrale — Ministro dell'istruzione pubblica e senatori Mameli, Di Castagnetto, Pinelli, Colla, Cibrario e Riva.

La seduta si apre alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri degli affari esteri, e dell'istruzione pubblica, e più tardi intervengono i ministri di grazia e giustizia, dell'interno, e delle finanze.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato l'omaggio fattogli dal signor intendente generale della divisione amministrativa di Novara di alcune copie degli atti di quel Consiglio divisionale.

RELAZIONE ED APPROVAZIONE IMMEDIATA DEL PROGETTO DI LEGGE PORTANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI.

PRESIDENTE. Signori senatori, alcuni giorni fa il signor ministro delle finanze ci presentava un progetto di legge portante disposizioni relative alla Cassa dei depositi e prestiti,

raccomandandolo alla sollecitudine del Senato, perchè diretto a provvedere di lavoro la classe povera nell'attuale stagione invernale.

Essendosi l'ufficio centrale, appositamente nominato, occupato dell'esame di questo progetto, e la relazione tenendosi in pronto dal senatore Caccia, io proporrei al Senato di volerla sentire per essere poi in caso di giudicare, se, stante i motivi d'urgenza addotti, convenga dare a questo progetto un corso straordinario.

Chi intende d'approvare questa proposta sorga.

(Il Senato approva.)

Prego il signor senatore Caccia a dar lettura della sua relazione.

CACCIA, relatore. (Legge) (Vedi vol. Documenti, pag. 530.)

PRESIDENTE. Interrogherò ora il Senato se intenda di dar passo immediatamente a questa legge in vista dei motivi già allegati.

Chi è di quest'avviso sorga.

(Il Senato assente.)

Il progetto di legge è del tenore seguente. (Vedi infra)

È aperta la discussione generale sul medesimo.

Non domandandosi la parola, rileggerò gli articoli separa-

tamente, per quindi sottoporli a discussione e poscia a votazione.

« Art. 1. Col fondi ricavati dall'emissione dei Buoni del Tesoro e fino alla concorrenza di due milioni di lire, il ministro delle finanze è autorizzato a sussidiare la Cassa dei depositi e prestiti nel modo che sarà determinato da un regolamento che esso farà compilare di concerto col ministro dei lavori pubblici. »

(È approvato.)

« Art. 2. Questo sussidio dovrà essere esclusivamente destinato dalla Cassa a fare anticipazioni alle divisioni, alle provincie ed ai comuni, per l'esecuzione di opere pubbliche, debitamente autorizzate e già in corso o d'immediata esecuzione. »

(È approvato.)

« Art. 3. La Cassa corrisponderà alle finanze la media dell'interesse da queste stabilito nell'emissione dei Buoni del Tesoro. »

(È approvato.)

« Art. 4. La quota d'interesse da corrispondersi sulle somme anticipate dalla Cassa sarà eguale a quella pagata dalla medesima all'erario pubblico. »

(È approvato.)

« Art. 5. La Cassa opererà il rimborso dei depositi ordinati dall'autorità giudiziaria, dieci giorni dopo la fattane documentata domanda. »

(È approvato.)

« Art. 6. È derogato all'articolo 19 della legge 18 novembre 1880 per quanto è contrario alla presente. »

(È approvato.)

« Art. 7. I ministri dei lavori pubblici e delle finanze sono incaricati dell'esecuzione della presente legge, ciascuno nella parte che lo concerne. »

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto sopra questo progetto di legge.

Risultamento dello squittinio :

Votanti.	63
Voti favorevoli	61
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

PRESIDENTE. Il voto del Senato nella tornata di ieri erasi fermato a fronte del secondo alinea dell'articolo 7.

Essendo stata rimandata la terza parte dell'articolo stesso all'ufficio centrale, ne viene dal medesimo oggi proposta una redazione nei termini seguenti:

« I collegi e seminari vescovili che si uniformano alle discipline vigenti per la pubblica istruzione sono sottoposti alla vigilanza di cui nell'articolo precedente. »

« I collegi e seminari vescovili che non si uniformano alle suddette discipline sono tuttavia soggetti alla vigilanza generale del Governo. »

Se non si domanda la parola porrò ai voti questa nuova redazione.

Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

Porrò ai voti l'articolo stesso nel suo complesso.

Chi approva l'articolo 7 voglia sorgere.

(È approvato.)

Si passa ora all'articolo 7, che diventa 8, del seguente tenore :

« Art. 7. Nelle scuole affidate a corporazioni religiose riconosciute dallo Stato, i direttori, i professori, i maestri, le direttrici e le maestre saranno nominati sulla proposta di quelle. »

« In ogni caso però essi debbono dar prova della loro idoneità nei modi prescritti per tutti gli altri insegnanti. »

LANZA, relatore. Domando la parola.

Senza ripetere le considerazioni esposte nella relazione che tutti hanno sott'occhio, mi limito a dichiarare, che anche su questo punto l'ufficio centrale si è messo d'accordo col signor ministro.

In coerenza ai concerti presi, il ministro non ha difficoltà di ammettere l'articolo 8 del progetto dell'ufficio, purché alle parole: *nominati ed ammessi* siano surrogate queste: *proposti ed approvati*. Nella sostanza non v'ha differenza alcuna, e si ottiene lo scopo che l'ufficio si era prefisso, di accordare cioè la disposizione colla condizione dei regolari; in conseguenza l'articolo sarebbe così concepito :

« Nelle scuole pubbliche affidate a corporazioni religiose riconosciute dallo Stato, gli istitutori, i professori ed i maestri, le istitutrici e le maestre saranno proposti dalle stesse corporazioni, ed approvati dalle autorità preposte alla pubblica istruzione quando siano riconosciuti idonei. »

« Dovranno dar prova della loro idoneità nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti. »

Non abbiamo però potuto egualmente metterci d'accordo col ministro sulla seconda parte dell'articolo, la quale schiude una questione di massima sulla forma degli esami, che dovrà il Senato risolvere.

Il ministro sostiene che debba esprimersi che siano i regolari dell'uno e dell'altro sesso tenuti agli esami nella forma comune a tutti gli altri insegnanti, anche a schiarimento di un dubbio cui darebbero luogo due articoli della legge e ottobre insieme combinati.

PRESIDENTE. Si intende che l'articolo sarà diviso in due parti per essere messo ai voti : se il Ministero non ha osservazioni a fare...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io proporrei che invece di dividere l'articolo in due parti, esso fosse riunito in un solo paragrafo. Però sono disposto a togliere dalla proposta primitiva del Ministero quella espressione che dice: « nei modi prescritti per gli altri insegnanti, » espressione che forse parrebbe o potrebbe parere alquanto aspra, quasi non lasciasse adito al Governo di usare quei certi riguardi che sono dovuti secondo la condizione delle persone che devono assumere gli esami. Quindi mi atterrei alla formola poco presso già espressa nella legge del 4 ottobre 1888, la quale appunto essendo già applicata da otto anni circa, ha la sanzione dell'esperienza per sé. Inoltre io credo che la redazione, considerata anche sotto il riguardo della forma, si terrà migliore, come quella che rimuove quel poco d'asprezza che forse parrebbe agli occhi di taluno presentare la redazione del progetto attuale.

La formola che sostituirei sarebbe questa :

« Nelle scuole affidate a corporazioni religiose riconosciute dallo Stato, i direttori, i professori, i maestri, le direttrici, le maestre saranno proposti da esse ed ammessi dall'autorità di pubblica istruzione quando siano riconosciuti idonei; dovranno perciò sostenere gli esami ed uniformarsi alle altre condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti. »

Come ben vede il Senato, in questo modo si tralasciano le frasi, direi, assolute, che i membri di tali corporazioni debbano prendere gli esami nei modi che sono prescritti per tutti gli altri insegnanti, e quindi si lascia la facoltà al Governo di poter usare quei riguardi che secondo le diverse condizioni delle persone siano convenientemente richiesti.

MAMBELLI, relatore. In quanto alla prima parte, come già dissi, non cade difficoltà: il dubbio si riduce alle ultime parole, le quali hanno l'istesso concetto nella formola unica dal ministro proposta, che nel progetto dell'ufficio, ove trovasi l'articolo stesso diviso in due parti.

COLLA. Malgrado il desiderio che l'ufficio centrale ha già abbastanza manifestato di consentire alle modificazioni che l'onorevole ministro della pubblica istruzione ci venne proponendo, noi dobbiamo insistere nell'emendamento che abbiamo proposto all'ultimo paragrafo di questo articolo.

Noi crediamo di concedere tutto ciò che si possa ragionevolmente, ammettendo che tutte le maestre, anche appartenenti a corporazioni religiose, debbano far prova d'idoneità. Andare più oltre ci sembra incongruo. Stabilire che le maestre appartenenti alle corporazioni religiose dovranno prendere gli esami nei modi stabiliti da leggi le quali ancora hanno da farsi; imporre perciò alle maestre un obbligo che non sappiamo se potranno sopportare, mi pare che sia al di là di ciò che si debba in questo momento consentire. Quando le leggi speciali ci verranno indicando quali esami si domandano a tutti gli insegnanti, quali sieno i modi nei quali questi esami debbano sostenersi, allora, allora solamente noi vedremo se si debba o no stabilire l'eccezione speciale per le corporazioni religiose.

L'onorevole ministro nell'adunanza di ieri ci ha più volte citata la legge francese; or bene mi permetta che io, alla mia volta, la citi in questa circostanza.

Volete sapere, o signori, come la legge francese del 1850, la legge dell'Assemblea repubblicana abbia risposto alla domanda che oggi si fa? Eccovene i termini:

« Les lettres d'obédience tiendront lieu de brevet de capacité aux institutrices appartenant à des congrégations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'État. »

E volete sapere quali ragioni ne adduceva il dotto Binaud, relatore di questa legge, innanzi a quell'Assemblea? Permettete che ve ne legga un brevissimo tratto:

« Le principe d'égalité républicaine prescrivait, selon nous, de ne pas exiger deux brevets de capacité d'une institutrice religieuse, quand on n'en exige qu'un d'un instituteur laïque. Les lettres d'obédience sont de véritables brevets de capacité délivrés par les supérieurs, après trois ou quatre ans de postulat et de noviciat, et à la suite d'épreuves bien autrement sérieuses qu'un simple examen passé devant une Commission. »

« La loi fera donc un acte de justice et de véritable égalité qui profitera à des écoles dont nous désirons ardemment voir accroître le nombre, en déclarant que les lettres d'obédience tiendront lieu aux religieuses de certificat de capacité. »

L'onorevole nostro collega, che governava le cose dell'istruzione pubblica prima che gli fosse surrogato l'attuale ministro, nel suo elaborato e compiuto progetto di legge sull'istruzione pubblica, aveva inserito un articolo espressamente, sotto il n° 439, nel quale dispensava intieramente da ogni prova di capacità le maestre che appartengono a corporazioni religiose soggette a clausura.

Egli aggiungeva poi molti altri articoli per tutte le scuole femminili; ed io porto fiducia che quando le leggi sulle scuole secondarie ed elementari ci verranno trasmesse, troveremo

nei nuovi progetti ciò che il ministro d'allora aveva inserito nel suo.

Anche il ministro che regge attualmente la pubblica istruzione, allorchando ha creduto di poter costringere le maestre appartenenti a corporazioni religiose a sostenere un esame, ha usato modi tutti diversi da quelli che si usano per gli altri insegnanti, ed ha fatto cosa degna di lui e della moderazione con cui si deve procedere da chiunque presiede al governo dello Stato.

Noi non vi domandiamo, o signori, che siate riguardosi verso le corporazioni religiose quanto lo furono i repubblicani di Francia; non vi domandiamo che inseriate in questa legge le disposizioni che si leggevano nel progetto del ministro precedente; noi vi domandiamo solamente: stabilite in questa legge che le maestre, quantunque appartenenti a corporazioni religiose, dovranno dar prova della loro idoneità; ma frattanto non le colpite dell'obbligo di dare questa prova come qualunque insegnante; non dite solamente, prenderanno gli esami stabiliti; riservatevi al momento in cui stabilirete gli esami che si hanno da prendere, al momento in cui si determinano i modi coi quali questi esami hanno da sostenersi, e allora voi vedrete, e noi tutti vedremo in coscienza nostra, se si può, o non si può ammettere che vi siano soggette come tutti gli altri; se si debbano o non si debbano usare particolari riguardi alle condizioni speciali delle corporazioni religiose.

Io insisto dunque che l'emendamento proposto dall'ufficio centrale sia adottato dal Senato, come quello che ammette l'obbligo di dar prova d'idoneità, ma lascia alla legge speciale di determinare in qual modo questa prova d'idoneità debba essere somministrata.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io mi attendeva, o signori, alla discussione ora sollevata dall'onorevole senatore Colla, e direi che coi miei voti l'affrettava, per avere opportunità di dichiarare a questo riguardo, non solamente quale sia il mio intendimento, ma di spiegare anche su qual fondamento e per qual ragione io abbia operato nel senso di credere che le monache insegnanti di qualsiasi congregazione, debbono, unicamente perchè sono insegnanti, andare soggette agli esami, i quali si debbono da loro subire nella sostanza come si subiscono dagli altri insegnanti, salvi sempre quei riguardi, quelle agevolezze, e quell'osservanza di convenienze che possono richiedere le loro speciali condizioni.

Egli è tempo, o signori, che questa questione venga decisa, in quanto che vi furono alcune di queste congregazioni, le quali, interpretando a loro modo la legge, credettero che il potere esecutivo non avesse il diritto di obbligarle ad esami. Però mi è caro il poter tosto soggiungere che la massima parte di tali corporazioni si è più o meno volentieri assoggettata agli esami, trovandosene in appresso soddisfattissima di averli subiti. Sono in grado di presentare al Senato una tabella delle diverse congregazioni di suore insegnanti, le quali si sottomisero agli esami.

Il numero delle suore che ottemperarono alle prescrizioni della legge in questa parte, è poco meno di 500, delle quali 100 furono approvate per la 3^a e 4^a elementare; circa 50 furono approvate per la 1^a e 2^a elementare, e ne furono rimandate circa 50. Inoltre, furono talune non approvate per la 3^a e 4^a, e lo furono invece per la 1^a e 2^a elementare. Onde è che ebbi occasione di congratularmi di un tale esito, sia nell'interesse dell'istruzione pubblica, quanto in quello della legge. E ne furono pure soddisfattissime le autorità ecclesiastiche sotto le quali si trovano queste corporazioni, perchè in siffatto modo queste crebbero il credito delle loro scuole, e la

fiducia dei padri di famiglia nella bontà del loro insegnamento, nel mentre che loro si somministrò l'occasione per depurare le scuole da quelle insegnanti, le quali non avevano ancora sufficiente attitudine per istruire.

Inoltre, bisogna dire che molte di queste corporazioni, prima di sottomettersi agli esami, chiesero, in via di favore, di ottenere un tempo più o meno lungo onde potersi preparare, il che fu loro dal Governo concesso. S'istruirono dunque maggiormente per mezzo di appositi professori di metodo, ed in tal modo la loro istruzione fu migliorata a vantaggio delle allieve cui debbono ammaestrare.

Per lo che atimo potere con fondamento asserverare che il risultato di questo provvedimento è stato effettivamente utile e alle corporazioni insegnanti ed alle allieve da loro istruite. Se quindi si parla del merito della cosa, è impossibile il disconoscere il vantaggio di questa disposizione. Se si parla poi della legalità, o signori, io credo che non sia possibile di poter contestare al Governo il diritto, ed anzi, dirò di più, il dovere di prendere un tal provvedimento, poichè è prescritto nella legge di sottomettere queste insegnanti agli esami. Accennerò da prima su che si fondi questo diritto. Anzitutto egli è evidente che si fonda sopra le massime sancite dallo Statuto, che tutti i cittadini sono eguali in faccia alla legge, e tutti devono per conseguenza assoggettarsi alle stesse condizioni. Tuttavia, dacchè leggi speciali possono stabilire anche speciali disposizioni, è bene vedere qual sia la legislazione su questa materia.

Già fin dal 1846, o signori, l'egregio personaggio che allora dirigeva la pubblica istruzione, e che ora presiede così degnamente questo Consesso, riconobbe che qualche cosa vi era da fare riguardo all'insegnamento dato dalle corporazioni religiose femminili, e colle lettere patenti del 1846 stabilì precisamente quanto ora accennava l'onorevole senatore Colla, cioè che fossero tenute queste monache a presentare una specie di patente di idoneità, oppure che i superiori o le superiori dovessero dichiarare che esse avevano la idoneità necessaria per poter insegnare. E perchè, o signori, il capo della pubblica istruzione d'allora richiedeva questo? Non era certamente per una soddisfazione di amor proprio, non era certamente per rivendicare, o, dirò meglio, per conservare al Governo il diritto di nominare e di approvare le maestre di qualsiasi condizione sociale. No, o signori. Come nacquero anche allora dei contrasti, come l'arcivescovo di Torino andò tant'oltre da cogliere persino quell'occasione per pretendere che anche le maestre laiche non potessero insegnare se prima non avessero ottenuta l'approvazione dell'autorità ecclesiastica, mentre il Governo d'allora respingeva siffatta pretesa, riguardo poi alla disposizione contenuta nelle lettere patenti del 1846 concernente le corporazioni insegnanti, rispondeva in questi termini:

« Mentre le relative disposizioni tendono piuttosto ad agevolare per quanto è possibile alle corporazioni religiose insegnanti il mezzo d'impiegarsi ovunque nell'istruzione delle fanciulle, servono ad un tempo a rassicurare in qualche modo l'autorità universitaria sulla idoneità delle maestre, e questo si è ravvisato tanto più opportuno, in quanto che non furono casi, nei quali si deputarono ad insegnare persone appartenenti ai suddetti ordini religiosi non sempre fornite della necessaria capacità. »

Onde ben si scorge che l'intendimento del Governo non era unicamente di riservarsi la facoltà di approvare semplicemente, in seguito ad una dichiarazione delle autorità che presiedevano a tali corporazioni insegnanti, ma quando gli fosse risultato che veramente alcune delle suore insegnanti

non avessero la capacità necessaria, di poterle anche respingere.

Era forse impossibile ottenere precisamente con quella legge lo scopo che si proponeva, cioè quello di eliminare le insegnanti meno capaci; tuttavia lo ripeto, il concetto del legislatore appare chiaro. Ma ora, dopo che fummo dotati di altra legge assai più esplicita, anzi decisamente esplicita su questa materia, il senatore Colla parrebbe voler ritornare a quelle lettere patenti del 1846, richiedere bensì una dichiarazione della superiorità, dalla quale constasse di una specie di idoneità già acquistata dalle suore appartenenti a dette corporazioni, mediante forse un esame dato dalla stessa corporazione...

COLLA. Mi permetta che ne lo interrompa, per osservarle che io non ho mai espresso questa idea, io mi limitai unicamente a dire che si stabilisca che debbano dar prova di idoneità nei modi e nelle forme che verranno prescritte...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Permetta...

COLLA. Non dissi che debba bastare l'obbedienza. Ho detto che in Francia si faceva così: ma non chiesi punto che dal Ministero si seguisse la legislazione francese, come neppure si fissassero fin d'ora quelle regole, nè che si stabilisse in qual modo questi esami si hanno da prendere; dissi bensì che per ora bastava stabilir l'obbligo di dar questa prova, ed il modo di darla fosse rimandato a leggi speciali.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Sono ben lieto delle spiegazioni date dall'onorevole senatore Colla, perchè mi pare che dopo di esse la differenza non è più così grande tra il Ministero e l'onorevole preopinante, in modo da rendere impossibile una conciliazione. Se egli ammette che queste suore insegnanti debbano subire un esame dato dalle autorità civili, io credo che abbiamo fatto un gran passo. Del resto non è possibile, o signori, che lo Stato rinunci a questo diritto di accordare la facoltà di conferire gradi per l'insegnamento ad altre autorità, meno che alle autorità scolastiche, alle autorità dipendenti dal Governo.

Questa eccezione costituirebbe un privilegio che assolutamente non si può ammettere. Difatti, ritornando all'argomento generale, io osservo che la legge del 1848 stabilisce in un modo assoluto che tutti i privilegi i quali esistevano per l'avanti, riguardo all'esenzione dagli esami, sono cessati. Infatti essa prescrive all'articolo 54: « Ogni istituto educativo, o per i maschi, o per le femmine (tranne che si trovi compreso tra quelli ai quali si riferisce l'ultimo alinea dell'articolo 5 della presente legge) dipenderà dal Ministero di pubblica istruzione, e dovrà osservare le regole promulgate o che saranno per promulgarsi in fatto d'istruzione pubblica. »

« Tutti i privilegi finora ottenuti in pregiudizio di tale principio s'intendono rievocati. »

Pare adunque che dal disposto di quest'articolo emerga chiarissimamente che non v'è eccezione alcuna; che tutti quelli o quelle che vogliono insegnare debbano subire un esame, che questo esame debbano subirlo nel modo e nelle forme che sono comunemente stabilite.

Inoltre vi è l'articolo 58 che dice:

« Niuna podestà altra da quelle specificate nella presente legge avrà diritto d'ingerirsi nella disciplina delle scuole, nel regolamento degli studi, nella collazione dei gradi, nella scelta od approvazione dei professori e membri delle facoltà universitarie, dei professori, maestri e direttori di spirito delle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione; e conseguentemente cesseranno tutte le autorità sinora esercitate in dipendenza delle leggi, regolamenti ed usi in addie-

tro vigenti in ordine alla pubblica istruzione, che non sono comprese nella presente legge. »

Dunque da una parte si dichiara che è cessato ogni privilegio esistente fino al 4 ottobre 1848, riguardo al modo di dare gli esami, riguardo alla sorveglianza delle scuole, e si stabilisce che tutte debbano essere assoggettate alle stesse discipline; si statuisce in seguito che anche tutti i membri delle corporazioni religiose debbano subire gli esami. Inoltre vi è un articolo in cui si esclude qualsiasi altra podestà, fuori della podestà civile, di avere il diritto di dare gli esami. Tutte le altre autorità sono escluse; è quindi evidente il diritto del Governo di sottomettere tutti quelli che insegnano, senza distinzione, agli esami; è evidente che tali esami debbono essere dati da autorità governative.

È ben vero che viene citato in appoggio dell'avviso contrario un articolo della stessa legge, cioè l'alinca quarto dell'articolo 5, nel quale è detto:

« I convitti e le scuole femminili d'istruzione elementare e superiore pubbliche e private, che però continueranno ad essere retti con leggi particolari »

Ecco a che cosa si appigliarono coloro i quali non vollero riconoscere nel Governo il diritto di sottomettere ad esami le corporazioni religiose. Siccome in questo articolo si riferisce, in quanto ai convitti delle scuole femminili, a leggi particolari, esse dissero le leggi e le disposizioni particolari in questa materia per i convitti e per le scuole femminili sono tuttora quelle delle lettere patenti del 1846; le quali dicono che per l'insegnamento le corporazioni religiose non sono soggette ad esame per parte dell'autorità scolastica, ma basta una semplice dichiarazione della superiora d'una corporazione.

CONTEA. Mi rincresce che il signor ministro spenda molte parole per difendere quello che è fatto; mentre nessuno di noi ebbe in pensiero di sostenere che l'autorità civile non ha diritto di stabilire questi esami; solamente la questione è caduta sull'espressione: « nei modi prescritti a tutti gli altri insegnanti. »

Ora il nostro articolo dice assai chiaramente: « che dovranno dar prova della loro idoneità. »

Se si vuole aggiungere: « dinanzi all'autorità civile, » non mi oppongo, ma mi pare però che non sia necessario.

Noi non abbiamo mai negato che debbano dar prova della loro idoneità, né tanto meno che giudice dell'idoneità debba essere l'autorità civile. Onde io non credo che vi sia ragione alcuna di presentare le cose in modo che farebbe credere che noi avessimo opinato in un senso che non è mai stato il nostro. Il sentimento dell'ufficio centrale è puro e semplice, e venne spiegato chiaramente nell'emendamento che ebbe a proporre, e del resto parmi di averlo anche sviluppato nel mio discorso.

MANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Se ho dato maggior ampiezza alle mie spiegazioni nella parte che riguarda gli esami da darsi alle suore insegnanti, si è perchè mi parve che dal discorso dell'onorevole preopinante, il quale citava in appoggio della sua opinione il disposto della legge francese del 1850, ed il disposto di un articolo del progetto di legge presentato dal mio antecessore, si potesse intendere che il Ministero dovesse seguire le stesse norme.

Ora egli dichiara di non voler intendere ciò nel suo discorso, ed io me ne rallegro, e credo che con questa spiegazione si sia fatto un gran passo. Vuol dire che le mie ragioni non saranno più contro la sua opinione.

Tuttavia lo stimo necessario addurre anche altri motivi appunto per ben chiarire le ragioni del mio operato in una

materia così spinosa; operato che ebbe ad incontrare giudizi severissimi ed un ostinato accanimento, che pur non meritava, dacchè era secondo la lettera e lo spirito della legge.

E per non lasciare tronco il mio discorso, lo riprenderò là dove m'interruppe l'onorevole preopinante, per dire che l'articolo a cui si appigliano coloro che sostengono il privilegio di esimersi dagli esami le suore e le monache, non ha il senso che gli si vuole attribuire, perchè per quelle parole « leggi particolari » non s'intende e non si può intendere altro se non che quelle disposizioni particolari che sono opportune e necessarie per le scuole femminili, per la loro diversa natura da quelle maschili.

Evidentemente è impossibile che si possano adottare gli stessi programmi per le scuole maschili come per le scuole femminili. Non si possono nemmeno dare gli esami nello stesso modo; non si possono nemmeno fare le stesse visite con le stesse forme. Dunque si richiedono disposizioni speciali.

Per conseguenza quest'articolo, che dice che « i convitti e le scuole femminili continueranno ad essere retti da leggi particolari, » non si riferisce certamente che a quelle disposizioni che sono speciali per questo genere d'istituti e di scuole femminili, ma non può riferirsi ad un privilegio; giacchè ci è l'articolo precedente che dichiara che « ogni privilegio è cessato, » e che nessuna autorità può dare gradi, può dare esami tranne l'autorità civile.

Non mi dilungherò di più a questo riguardo, come mi era proposto, dacchè non sorge più opposizione.

Farò però osservare come dal 1848 tutti i ministri che si sono succeduti al governo dell'istruzione pubblica hanno sempre tenuto la stessa prammatica, hanno sempre cercato di mantenere lo stesso principio con maggiore o minor vigore. Io ebbi la disgrazia di venire dopo che questa era una pratica troppo protratta, della quale non poteva più assolutamente differirsi la soluzione, quando per conseguenza bisognava sciogliere il nodo in qualche modo. Io penso di non averlo sciolto colla spada d'Alessandro; penso di averlo sciolto colla spada della legittimità; ma però coi modi più riguardosi, e coll'osservanza di tutte quelle maggiori convenienze che fossero possibili.

Il risultato coronò pienamente l'operato del Ministero. Ora abbiamo la fortuna di avere un numero ragguardevole di queste suore, le quali hanno dato prova di avere capacità nell'insegnare. E per conseguenza le loro scuole hanno acquistato maggior credito presso i padri di famiglia e presso le popolazioni di quello che non potessero avere prima per la parte che riguarda l'insegnamento.

È ben vero che potrebbe dirsi che alcune corporazioni, le quali sono straniere allo Stato, per certe regole, per certe norme delle loro istituzioni hanno creduto di non poter subire gli esami; e che forse alcune di esse debbono rinunziare all'insegnamento, occupandosi unicamente della parte principale del loro istituto, che è la cura degli infermi.

Questo non credo che possa essere un gran male, credo che anzi questo potrà agevolare maggiormente lo svolgimento di altre corporazioni indigene, le quali sono sotto la dipendenza dei vescovi dello Stato; il che potrà recare un giovamento piuttosto che un danno, anche a riguardo delle stesse persone che si dedicano a queste corporazioni.

Venendo ora all'emendamento proposto, non so se dalla Commissione intera, ovvero solo dall'onorevole preopinante, si vorrebbe che, relativamente alle suore insegnanti, si dicesse solamente: « dovranno perciò dar prova d'idoneità nei modi prescritti dalla legge e dai regolamenti. » Io proporrei che si

dicesse: « dovranno perciò sostenere gli esami ed uniformarsi alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti. »

La Commissione dice: ma volete fin d'ora dichiarare che questi esami si dovranno dare secondo regolamenti o norme da prescriversi ancora? Questo non istà. Dunque è necessario di additare le norme ed i regolamenti per dare questi esami; è necessario che questo si faccia per legge onde noi possiamo conoscere quali sono queste norme, questi regolamenti.

Mi permetta l'onorevole senatore Colla, ma questo è un atto di diffidenza che il Ministero od anche il ministro dell'Istruzione pubblica attuale crede non meritare. Quando sarà il caso di usare dei riguardi, non si mancherà di farlo, come è convenienza del Governo il farlo; nè si farà mai alcun regolamento il quale possa inasprire, e che possa suscitare delle difficoltà; che anzi deve essere proponimento del Governo di appianare ogni ostacolo ed evitare ogni incaglio.

Date queste spiegazioni, mi lusingo che la Commissione non avrà difficoltà alcuna d'accettare anche la dizione che venne testè proposta dal Ministero.

La rileggerò di nuovo perchè sia ben presente alla mente dei senatori:

« Nelle scuole affidate a corporazioni religiose riconosciute dallo Stato, i direttori, i professori, i maestri, le direttrici e le maestre, saranno proposti da esse ed approvati dall'autorità della pubblica istruzione, quando siano riconosciuti idonei; dovranno perciò sostenere gli esami ed uniformarsi alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti. »

Ben s'intende che si parla delle leggi e dei regolamenti in vigore. Questo è certo; ma non toglie nemmeno al potere esecutivo di fare altri regolamenti. Si deve presupporre che questi regolamenti devono essere fatti sempre in conformità delle leggi, e qualora ciò non fosse, potrà sempre il Parlamento chiedere ragione al Ministero della violazione succeduta.

COLLA. Quando si dice: « nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti in vigore » s'intende sempre nello stile dei legislatori tanto delle leggi già esistenti quanto di quelle che si faranno.

Noi abbiamo detto che « dovranno dar prova della loro idoneità nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti. » Ma ciò vuol dire prescritti tanto dalle leggi e regolamenti in vigore, quanto da quelli che si faranno, ma non vuol già dire che frattanto non vi sia legge. Se ci è legge si applicherà sempre finchè ne venga un'altra a derogarla.

DI SAN MARZANO. Desidero rilevare che finora non è stata toccata la differenza essenziale fra i due modi di esprimersi dei due progetti.

Questa differenza sta in ciò che nel progetto del Ministero, i modi prescritti « per tutti gli altri insegnanti » debbono anche applicarsi alle corporazioni religiose; invece che la Commissione giudica che per queste corporazioni si possano prescrivere altri modi; e ciò per leggi o regolamenti da farsi.

Poichè ho la parola mi permetterò accennare ad un'altra grave differenza che passa tra l'articolo della Commissione e quello del Ministero. Nel primo si legge: « nelle scuole pubbliche affidate, ecc. » nell'altro è omissa la parola « pubbliche, » ora non si può negare che per le scuole pubbliche, più o meno, il ministro deve avere la facoltà di esigere questa idoneità; ma la questione cangia poi riguardo alle scuole private sulle quali non dovrebbe aver il Governo il diritto di esigere questa idoneità.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Osservo all'onorevole preopinante che nella nuova redazione non vi esiste

più l'alinea del primitivo progetto del Ministero, cioè le parole: « Nei modi prescritti per gli altri insegnanti; » si dice invece: « alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti. »

Siccome qui si tratta unicamente di esami da darli alle scuole delle corporazioni religiose insegnanti, per conseguenza deve dire che questi regolamenti debbono essere particolari a loro. Non si riferisce mica ai regolamenti in genere che si applicano a tutti gli insegnanti: qui c'è un articolo appunto che non parla d'altri se non delle scuole pubbliche, e si dice che dovranno dar prova d'idoneità; in quali modi? Col prendere gli esami secondo le leggi ed i regolamenti che riguardano naturalmente i modi di dare gli esami a queste corporazioni. Dunque non vi ha la ragione che egli adduce a questo riguardo.

L'onorevole senatore preopinante poi fece osservare che nel progetto primitivo si parlava unicamente di scuole in genere. Egli crede che per le scuole pubbliche sta bene che si facciano subire gli esami, non così per le scuole private.

Ma io debbo notare che per i maestri laici non si fa distinzione alcuna. Appartengano a scuole pubbliche o private, debbono sempre dar prova della loro idoneità prendendo un esame. Questa è una regola comune affatto; di modo che sarebbe il caso di fare un'altra eccezione, e se si fa un'eccezione per quei che fanno scuola privata, tanto vale farla anche per le altre.

DI SAN MARZANO. Mi pare che nei vari paesi d'Europa dove è stata suscitata la questione della libertà d'insegnamento, il punto del dritto nel Governo di far subire esami d'idoneità ai professori è sempre stato uno dei più combattuti; difatti se si ammette che nelle scuole private sia necessaria la prova di quest'idoneità, dove sarebbe la libertà d'insegnamento? Il Governo avrebbe allora nelle mani la possibilità d'opporvi all'erezione delle scuole a lui non accette. E la libertà d'insegnamento sta appunto in ciò che vi possano esistere scuole fuori della cerchia del Governo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole senatore Di San Marzano vorrebbe introdurre un principio, il quale finora non esiste nella nostra legislazione scolastica, perchè, torno a ripetere, tutti quelli che vogliono aprire una scuola, abbia essa il carattere di pubblica o di privata, debbono subire l'esame, debbono dar prova della loro capacità. Questa è la massima che vige ora nel nostro Stato. Egli osservò: « ma con quest'obbligo voi togliete la libertà d'insegnamento. » Io non credo che la libertà d'insegnamento consista in ciò. Io credo che può esistere una larga libertà d'insegnamento ancorchè vi esista questo vincolo.

Difatti in Francia vi ha una libertà d'insegnamento piuttosto estesa, perchè non vi ha nessuna misura preventiva; ma l'obbligo di dar prova di capacità si richiede espressamente come pure in quasi tutti i paesi. Non vi è tale esenzione che nel Belgio, e forse anche in Inghilterra, dove non si dà, si può dire, esame di sorta per le scuole che sono sussidiate dalle società. Del resto in tutti gli altri paesi d'Europa si danno, e in Austria, e in Prussia, e in tutta la Germania, ed in ogni Stato della nostra Italia.

Io stimo non sia il caso di considerare la questione della libertà d'insegnamento nella questione di dar prova o no di capacità; credo che considerare la libertà d'insegnamento da un solo lato, e forse dal lato meno importante, sia affatto fuori di proposito.

PRESIDENTE. Debbo far osservare, perchè sia chiara la discussione, e che il Senato sappia bene quello che ha da votare, che all'articolo 4 già votato è stato detto: « si provve-

derà con altre leggi a ciò che particolarmente riguarda quelle scuole, e quegli istituti nell'interesse della morale, dell'igiene, delle istituzioni e delle leggi dello Stato, e dell'ordine pubblico.»

Pare adunque che questa parte dell'articolo in discussione rientri già nell'espressione generale usata nell'articolo 4 testé letto.

MAMELI, relatore. L'ufficio centrale dopo matura riflessione accetta l'emendamento proposto dal Ministero, perchè realmente non pregiudica per nulla l'avvenire.

Inoltre questo emendamento contrapposto all'alinea dell'articolo 7 del progetto del Miniatero spiega meglio la cosa, perchè scompaiono quelle parole « nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti per gli altri insegnanti. »

Oltracciò, il ministro, della cui lealtà nessuno dubita, ne ha fatto espressa dichiarazione.

PRESIDENTE. L'articolo proposto ultimo dal Ministero, e dall'ufficio centrale accettato, direbbe così:

« Nelle scuole affidate a corporazioni religiose riconosciute nello Stato, i direttori, i professori, i maestri, le direttrici e le maestre saranno proposti da esse, ed approvati dall'autorità della pubblica istruzione quando siano riconosciuti idonei.

« Dovranno perciò sostenere gli esami, e uniformarsi alle altre condizioni prescritte dalle leggi e regolamenti in vigore, salvo il disposto dell'articolo 4 per quanto riguarda le scuole private dipendenti dalle corporazioni suddette. »

MAMELI, relatore. Domando la parola. In principio dell'articolo lo direi « scuole pubbliche: » è sempre meglio non risparmiare una parola, che possa prevenire i dubbi possibili.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Quando non vi sia opposizione alcuna all'opinione espressa che le suore insegnanti, sia che facciano scuola pubblica, sia che facciano scuola privata, debbano egualmente subire gli esami, per me non ho difficoltà alcuna di accettare nell'attuale articolo le parole « scuole pubbliche: » ma purchè, ripeto, ciò sia ben inteso, perchè quello che desidero si è che la cosa sia ben chiara, giacchè del resto se ne toglie affatto ogni dubbio, arrega più danno, che non vantaggio.

CIBRARIO, ministro degli affari esteri. Io non so veramente comprendere come quando si siano una volta ammesse le parole « nelle scuole pubbliche, » si debba poi sottintendere che anche le private debbano essere soggette agli esami.

MAMELI, relatore. In virtù dell'articolo 4.

PRESIDENTE. L'articolo 4 provvede alle scuole private; e fintanto che sieno fatte le leggi che determinino se debbano prendere gli esami o no, sono soggette alle leggi attuali.

« A me non appartiene altro, se non che mettere il Senato in avvertenza, che aggiungendo la parola *pubbliche* conveniva con un'alinea aggiungere anche che queste scuole private si trovano sottoposte al disposto dell'articolo 4.

MAMELI, relatore. Salvo il disposto dell'articolo 4 per le scuole private.

CIBRARIO, ministro degli affari esteri. Essendovi una disposizione stata avvertita dal signor presidente, per le scuole private, la mia osservazione cade.

PINELLI. Mi pare che volendosi fare la riserva per le scuole private, conviene togliere in principio dell'articolo la parola *pubbliche*, perchè se esso non concerne fuorchè le scuole pubbliche, è fuori di proposito l'aggiungere in fine « salvo il disposto dell'articolo 4. » Lasciando l'articolo generale, ed accennando poi in fine « salvo il disposto dell'articolo 4, » mi pare si risponda al desiderio di tutte le opinioni.

PRESIDENTE. Osserva l'onorevole senatore Pinelli, che a suo giudizio non pareva necessario di aggiungere la parola *pubbliche*, giacchè si faceva menzione speciale delle scuole private in un'alinea a parte.

Io leggerò nuovamente l'articolo perchè il Senato ne veda il complesso, e quindi metterò ai voti la parola *pubbliche* separatamente. (*Vedi sopra*)

Chi crede che si debba mantenere la parola *pubbliche* sorga.

(Dopo prova e controprova è mantenuta la parola *pubbliche*.)

Metto ai voti l'articolo intiero.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Di Pollone ha la parola.

DI POLLONE. Non è per parlare sulla legge, ma per fare un'osservazione al Senato, che credo opportuna.

Si sono votati già alcuni articoli di cui non abbiamo più memoria, quindi non si può avere un riferimento a questi articoli medesimi, non avendoli sotto gli occhi.

Io crederei perciò opportuno che il Senato volesse ordinarne la stampa. Ciò non ritarderebbe per nulla la discussione, mentre ognuno sa che di nottetempo essi possono essere stampati.

Noi abbiamo un progetto del Governo, un altro dell'ufficio centrale, ed un terzo progetto di legge (dico progetto di legge perchè, sinchè non abbia avuto la sanzione, rimane progetto), di cui io confesso che non posso ricordarmi; mi pare utile di averlo sott'occhio sia per la facilità della continuazione della discussione, sia anche perchè essendo stata questa legge alquanto frastagliata, potrebbe accadere che studiandola più maturamente si avesse ancora qualche osservazione a fare in proposito. Quindi prego il Senato di voler esaminare se non sarebbe utile di ordinare questa stampa.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la proposta del senatore Di Pollone.

Debbo tuttavia osservare che le disposizioni del capo che è attualmente in discussione sono cosa a parte, non dirò in modo assolutissimo, ma quasi, da tutto il rimanente della legge.

D'altronde occorre ancora un lavoro che ordinariamente il Senato suole compiere dopo terminata la discussione particolare della legge, che è quello della revisione della redazione testuale della legge, la quale si fa senza che possa dar luogo a emendamenti che interessino il senso degli articoli.

Dopo queste avvertenze io metto ai voti la proposta del senatore Di Pollone, se il medesimo insiste.

DI POLLONE. Se il signor presidente non crede di doverla sottoporre al Senato, io non insisto menomamente; ma io vedo che nei Parlamenti, anche quando si tratti di un semplice emendamento di poche linee, si suole stampare per averne maggior cognizione.

Io stimo che sia utilissimo di aver almeno sott'occhio il capo primo che si è votato, e che credo offra una maggiore importanza, a fine di dedurne le conseguenze che si avranno poi da vedere più tardi.

Ho fatto questa proposta nell'interesse della votazione della legge, e credo possa riescir grata al Senato; del resto me ne rimetto intieramente.

PRESIDENTE. Ordinariamente si stampano gli emendamenti prima che siano posti in discussione. Qui non si è ciò fatto, perchè le nuove redazioni sono state concertate negli ultimi momenti e frammezzo alla discussione stessa. Quanto

al presidente non ha obiezioni a fare affinché si stampi; egli ha fatto presente queste circostanze, che il Senato apprezzerà.

Chi approva la proposta del senatore Di Pollone si alzi.

(Il Senato approva.)

L'articolo 8 del Ministero trovasi già compreso negli articoli precedentemente adottati.

Viene perciò ora l'articolo 9 del progetto ministeriale; debbo però avvertire che l'ufficio centrale avrebbe proposto di aggiungere un articolo che porta lo stesso numero.

MAMELI, relatore. Quest'articolo è stato combinato col Ministero nei termini seguenti:

« La religione cattolica sarà fondamento dell'istruzione e dell'educazione morale. »

L'ufficio centrale aveva dapprima formulato un articolo il quale era così concepito:

« Art. 9. Nulla è per ora innovato riguardo all'istruzione religiosa dal prescritto delle due leggi del 4 ottobre 1848, e dei regolamenti pubblicati coi decreti reali del 9 e del 16 dell'istesso mese. »

Nel progetto ministeriale non vi era disposizione equipollente; il ministro non credette di accettarlo nel modo in cui era concepito per giuste ed assennate ragioni. Quindi vi si surrogò d'accordo la redazione da me sovraccennata: da aggiungersi come ultimo alinea all'articolo 2.

Questo principio non è nuovo, ed è già espresso nella legge 4 ottobre 1848.

PRESIDENTE. Si compiaccia di passarlo alla Presidenza.

(Il senatore Mameli rimette l'alinea al signor presidente, il quale gli dice: « E gli acattolici dovranno anche avere a fondamento dell'istruzione e dell'educazione la religione cattolica » ?)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi pare di essermi già chiaramente espresso nella discussione generale riguardo a questo punto essenziale alla religione.

Ho dichiarato che mi pareva assolutamente superfluo di fare delle dichiarazioni nell'occasione di questo progetto di legge, il quale riguarda esclusivamente l'amministrazione della pubblica istruzione.

Ho soggiunto che quando si fosse venuto di proposito a discutere leggi sui diversi rami d'insegnamento, allora sarebbe il caso di vedere quale è la parte dell'insegnamento religioso che si vorrebbe unire agli insegnamenti diversi, tanto primari, quanto secondari, ecc. Tuttavia la Commissione insiste perchè si faccia una dichiarazione a questo riguardo. Io continuo a crederla tutt'affatto fuor di proposito. La credo inutile prima di tutto perchè c'è un articolo dello Statuto il quale dichiara la religione cattolica religione dello Stato; poi perchè nel decreto, che ha forza di legge, del 4 ottobre 1848, il quale continua ad essere in vigore per quanto riguarda le scuole ed i collegi nazionali, è detto all'articolo 15: « La religione cattolica sarà fondamento dell'educazione morale. »

Tuttavia se il Senato desidera di inserire questa dichiarazione lo non saprei veramente come oppormi perchè la mia opposizione potrebbe forse essere interpretata sinistramente.

Io credo, ripeto, che l'aggiunta proposta sia inopportuna e non possa avere il suo luogo in questo progetto. Tuttavia non mi vi oppongo per ragioni che il Senato potrà apprezzare.

MAMELI, relatore. La legge del 4 ottobre 1848 stabilisce questo principio fondamentale, che mi pare di somma importanza in un paese eminentemente cattolico. Nè deve fare ostacolo l'esistenza di pochi acattolici in minima proporzione, potendosi adottare l'istesso temperamento ivi adottato, cioè di provvedere alla loro morale educazione con altra legge

speciale; ed a tale effetto si potrebbe aggiungere la stessa riserva, e così conciliare le cose, senza omettere l'esplicita dichiarazione di un principio così importante in una legge fondamentale di amministrazione della pubblica istruzione, la prima di questo genere che è stata sottoposta alle discussioni del Senato.

PRESIDENTE. L'avvertenza che ha fatto il presidente in un modo piuttosto confidenziale, non riguardava il numero più o meno grande d'acattolici che vi potesse essere nelle scuole pubbliche, ma l'esistenza di scuole acattoliche.

Ora queste scuole essendo pubbliche e sotto la disposizione di questa legge, domandava se si voleva imporre a quelle acattoliche di aver per fondamento la dottrina cattolica.

MAMELI, relatore. Ed appunto perchè la questione non è di numero, ma di sostanza, io propongo in nome dell'ufficio centrale un'aggiunta così espressa: « salvo, riguardo agli acattolici, il provvedere per legge speciale. »

PRESIDENTE. L'aggiunta proposta dall'ufficio centrale verrebbe ad essere questa: « La religione cattolica sarà fondamento dell'istruzione ed educazione morale; salvo, riguardo agli acattolici, il provvedere con legge speciale. »

Chi approva questa variazione voglia sorgere.

(È ammessa.)

Verrebbe ora l'articolo 10 che era il 9 del progetto.

« Art. 10. Nessun'altra autorità, fuori di quelle stabilite dalla presente e dalle leggi speciali relative ai diversi rami dell'insegnamento, può avere ingerenza nella disciplina delle scuole pubbliche, nella collazione dei gradi, nella scelta ed approvazione dei professori e dei membri di facoltà nelle Università del regno, dei direttori, professori e maestri nelle scuole dipendenti dal ministro di pubblica istruzione. »

L'ufficio centrale l'avrebbe formulato nei termini seguenti:

« Art. 10. Spetta alle autorità contemplate dalla presente legge, ed a quelle altre che verranno stabilite dalle leggi speciali relative ai diversi rami dell'insegnamento, il provvedere alle discipline delle scuole pubbliche, alla collazione dei gradi, ed alla scelta ed approvazione dei professori, dei membri delle facoltà universitarie, dei direttori, professori e maestri nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

« Tuttavia nel provvedere alla direzione ed istruzione religiosa si useranno le cautele ed i riguardi voluti dalla loro specialità. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Non credo che possa essere stata intenzione della Commissione, variando la redazione, di variarne la sostanza.

La redazione del Ministero era più esplicita, dichiarando in modo negativo che nessun'altra autorità assolutamente potesse ingerirsi in questa materia ad eccezione di quella scolastica. Invece la redazione della Commissione si serve di una formula affermativa, dicendo: « Spetta alle autorità contemplate dalla presente legge, ecc. »

Mi pare sarebbe meglio mantenere, perchè forse più esplicita, la redazione del Ministero.

MAMELI, relatore. I principii sono ammessi nettamente perchè riconosciamo la prerogativa del potere civile riguardo alla collazione dei gradi, alla nomina ed approvazione dei professori, ecc. ecc.: siamo d'accordo.

Ci è sembrato più semplice dire: « Spetta alle autorità contemplate nella presente legge ed a quelle altre, ecc. » l'occhè non è meno esplicito.

Del resto se il signor ministro ha qualche altra parola che indichi meglio il nostro concetto la proponga, che siamo perfettamente d'accordo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Amava meglio la redazione ministeriale perchè escludeva assolutamente ogni autorità...

MARRELLI, relatore. (Interrompendo)... che non è contemplata in questa legge, e nelle altre speciali che potranno emanare.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Allora sarebbe meglio mantenere la redazione del Governo, poichè non vi ha variazione di sostanza, attesochè tale redazione è stata tolta dalla legge del 1848; ed è perciò già di significato conosciuto.

MARRELLI, relatore. Accetto.

PRESIDENTE. Chi vorrà accettare l'articolo del Ministero ricuserà quello dell'ufficio centrale.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi pare che l'ufficio centrale accetti.

MARRELLI, relatore. L'ufficio accetta la redazione ministeriale coll'aggiunta dell'alinea fattavi dalla stessa Commissione.

PRESIDENTE. Il signor ministro è d'accordo?

DI CASTAGNETTO. Spero che l'ufficio centrale il quale pose ogni suo studio a mantenersi unito su questo grave argomento, continuerà ad esserlo anche nell'articolo che ora si discute. Il sentimento nostro fu quello della conciliazione. Mi permetta il Senato che io gli ricordi le parole dette dall'onorevole relatore nell'esordire di questa discussione, cioè, che per la prima volta viene discussa dinanzi al Parlamento una legge di pubblica istruzione, quindi noi abbiamo capito la necessità di stabilire dei principii.

Ed ecco il motivo ampiamente esposto dal relatore, perchè abbiamo creduto di rendere omaggio al principio religioso. Noi poi in tutto il testo della legge abbiamo procurato di riconoscere anche il principio della libertà d'insegnamento, e quei riguardi che si devono avere all'autorità ecclesiastica in tutte le parti nelle quali debbe intervenire il suo concorso per il bene degli studi e per le buone relazioni che debbono esistere tra essa ed il Governo. E siccome venne in massima adottato che tutte le disposizioni relative, tanto alla libertà d'insegnamento quanto alle materie religiose, dovessero far parte di leggi speciali, l'ufficio centrale ha avuto in mira di rimuovere tutte quelle espressioni che potessero in alcuna parte offendere questa proposta. Tale fu dunque il motivo perchè alla parola veramente un poco rigida che era usata nella legge del 1848 con dire: « nessun'altra autorità, » si è voluto sostituire l'espressione « spetta alle autorità, ecc., » che leggesi in questo paragrafo, perchè, mentre nulla toglie all'autorità del Governo, nello stesso tempo possa ampiamente esercitare tutta l'autorità che gli compete. Siccome la Commissione va persuasa che un accordo, un concerto non può a meno di seguire fra il Governo e l'autorità ecclesiastica per definire le attribuzioni che possono riferirsi o all'uno o all'altra, parve che fosse anche un mezzo di conciliazione far scomparire quella rigidezza di espressioni, e sostituirvene un'altra, la quale, mentre lascia piena forza all'autorità del Governo, toglie, dico, ogni idea preconcepita e permette di aspettare l'emendazione delle nuove leggi.

Ed io credo che anche quest'espressione: « spetta all'autorità contemplata dalla presente legge, ecc., » va d'accordo col successivo alinea, il quale pare sia stato ammesso dall'onorevole ministro, a cui non si può ricusare la testimonianza di avere in questa discussione recato quella moderazione di cui egli fa prova in tutti i suoi atti, e che finirà per ottenerci una legge, se non perfettissima, almeno compatibilmente perfetta coi tempi in cui siamo, scevra da tutti quegli incon-

venienti che diedero luogo ad incresevoli discussioni per lo passato.

PINELLI. Pare che allo scopo dell'onorevole preopinante si sia già avuto quel riguardo che ben meritava, allorchè, trattandosi degli studi che si fanno nei seminari, si è appunto fatto cenno, giusta quell'accordo, che poteva essere necessario alle due autorità, accordo del quale abbiamo anche dei documenti scritti nelle norme che possono trovarsi non contraddette.

Di più, per quanto concerne all'istruzione religiosa in genere, se non erro, coll'articolo di cui fu già proposta la votazione, si è data tutta quella dimostrazione di ossequio che richiede un oggetto di tanta importanza. Ma qui trattandosi della parte vitale della legge, io credo che si debba esprimere nettamente, e non in modo vago, che ogni autorità è esclusa fuor quella contemplata dalla presente legge e dalle leggi successive su questo punto; mi permetta l'onorevole preopinante che io lo dica aperto, non posso ammettere dubbio di sorta.

Se si fosse trattato semplicemente d'inserire per modo di conciliazione nella redazione dell'ufficio centrale la parola che poteva chiarirne il senso, cioè « spetta alla sola autorità contemplata dalla presente legge di provvedere in conformità di ecc. ecc., » allora sotto questo aspetto si poteva credere che la confidenza reciproca era stabilita. Ma dal momento che si parla di sostenere la redazione dell'ufficio centrale, io non credo che questa possa accordarsi nè colla proposta del Ministero, nè con quella che crediamo dover sostenere nella nostra votazione.

COLLA. Mi pare che la sola divergenza che esiste tra l'ufficio centrale ed il Ministero consista piuttosto nelle parole che nella sostanza. Noi siamo dispostissimi ad escludere qualunque altra persona dalla collazione dei gradi, dal vigilare sulle scuole pubbliche e da tutte le altre incombenze di cui si fa cenno nell'articolo 9.

Noi pure trovandoci fra due redazioni, di cui una dice in un modo una cosa, l'altra dice pure la stessa cosa, ma in una maniera alquanto dura, espressa in questi termini « nessun'altra autorità può avere ingerenza nella disciplina » (espressioni che si vedono chiaramente a chi sono dirette), noi, dico, abbiamo creduto che si potesse assai meglio significare la stessa cosa col nostro articolo, riservando alle sole autorità contemplate dalle leggi la facoltà di cui si tratta, senza inserirvi quella negativa, assoluta, che si trova nell'articolo ministeriale.

Forse una difficoltà potrebbe nascere dacchè si è messo « spetta alle autorità contemplate; » ma l'ufficio centrale conseguente alle sue opinioni, ed a quello che ha voluto dire, non si perita punto di aggiungere « spetta alle sole autorità contemplate dalla presente legge, e da quelle altre, ecc. »

Mettendo alle « sole autorità contemplate dalla legge, » si ha necessariamente anche più chiara l'esclusione di qualunque altra autorità, che non sia fra quelle contemplate dalla presente legge, o dalle leggi successive.

Io spero adunque che il signor ministro, il quale si è mostrato finora assai propenso a conciliarsi coll'ufficio centrale, sarà contento di ottenere il suo scopo, senza urtare con quel sentimento di delicatezza che ha dettato all'ufficio centrale l'emendamento che ha proposto.

PINELLI. Domando la parola.

Le mie osservazioni erano dirette unicamente a rispondere ad un'opinione, la quale mi sembrava potersi estendere oltre quei confini che sono stati accennati testè dall'onorevole organo dell'ufficio centrale.

Io apprezzo quanto mai debba apprezzarsi la delicatezza che ha suggerita questa nuova redazione all'ufficio, sentimento al quale certamente parteciperanno tutti gli onorevoli membri di questa Camera.

Io rispondeva, come dissi, ad un'opinione; ma dal momento che l'onorevole preopinante propone che con una parola sia ben esplicitamente dichiarato che vi è una unità di pensiero coll'esposizione proposta dal Ministero, io non ho più che ad acconciarmi ad aderire a quel che è stato proposto.

CIBRARIO, ministro degli affari esteri. Domando la parola.

Dopo che l'ufficio centrale propone di aggiungere alle parole « spetta alle autorità contemplate dalla presente legge » la parola *sole*, od *unicamente*, mi pare che non sia più conveniente di aggiungere quelle altre « ed a quelle altre che verranno stabilite dalle leggi speciali relative ai diversi rami dell'insegnamento. » Quando verranno le leggi speciali relative ai diversi rami dell'insegnamento, e che introdurranno altre autorità, queste saranno giunte alle autorità contemplate nella presente legge; ma non parmi necessario di stabilirle fin d'ora.

COLLA. A me pare che sia sempre meglio.

CIBRARIO, ministro degli affari esteri. Domando scusa. Quando si fa una legge nuova, naturalmente essa si aggiunge alle leggi antiche; ma il dire « spetta alle autorità contemplate dalla presente legge, » e poi aggiungere « ed a quelle altre che verranno stabilite dalle leggi speciali, ecc. » mi pare che sia una cosa affatto inutile.

In quanto poi all'ultimo alinea sembrami di ravvisarvi una certa prova (mi perdoni il Senato) di sfiducia verso il Ministero.

Io ho avuto l'onore di reggere per due anni e mezzo il dicastero dell'istruzione pubblica, e posso assicurare il Senato che, non solo io, ma tutti i miei predecessori, non che il mio successore, abbiamo sempre usato verso l'autorità ecclesiastica (quando si trattò di nomine di professori di religione, di direttori spirituali, e simili) tutti i riguardi immaginabili, non si è mai fatto nulla senza previo concerto.

Questo si è fatto per sentimento di convenienza verso l'autorità, la quale naturalmente ha il mandato da Dio di avere un'ispezione sull'istruzione religiosa. Ma quand'anche non l'avesse fatto per questa convinzione, l'avrebbe pur sempre fatto per la necessità delle cose, perchè se il direttore spirituale non è grato al vescovo, il vescovo ha in sua mano i mezzi per impedirlo di dare l'istruzione, di cui sarebbe incaricato: non ha che a sospenderlo *a divinis*, od a mandarlo in un convento: di maniera che credo che l'aggiunta a questo alinea non sia veramente meritata dal Ministero di pubblica istruzione, il quale, ripeto, non ha mai mancato, e si propone di non mancare mai a nessuno di quei riguardi, i quali sono voluti dalla condizione delle cose.

RIVA. Ben lungi la Commissione dall'aver voluto far rimprovero al Ministero aggiungendo questo alinea, ha voluto anzi trarre argomento dall'esperienza fatta per introdurre questo emendamento, pensando che con ciò avrebbe provveduto allo stesso decoro del Governo; giacchè nulla più vale a menomare l'autorità governativa, quanto l'impossibilità dimostrata nell'eseguire letteralmente certe disposizioni di legge.

Nella legge del 1848 era espresso in termini precisi, che nessun'altra autorità poteva avere ingerenza, fra le altre cose, nella nomina dei direttori di spirito; però, come appunto accennava l'onorevole senatore Cibrario, non vi fu caso in cui il ministro sia addivenuto ad una nomina di direttore

di spirito, senza prima essersi accertato se quella nomina gradiva all'ordinario; ed oltre a ciò non ha mai rilasciato decreti di nomina di questi direttori di spirito, senza far invitare il direttore a voler, prima di assumere l'ufficio, provvedersi della voluta autorizzazione dell'ordinario.

Dopo una legge che in termini così precisi stabiliva che nessuno avesse ingerenza, questi riguardi, che giustamente per altro aveva il Ministero ai vescovi, potevano essere interpretati come una debolezza, come una confessione d'impotenza nell'eseguire la legge...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

RIVA. L'ufficio centrale ha creduto cosa ottima l'inserire appunto, che il ministro dovesse usare cautele e riguardi in questa specie di cose, acciocchè quanto avrebbe concesso agli ordinari, risultasse non concesso per debolezza del Governo, ma bensì per disposizione della legge.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Non credo che il Governo abbia dimostrato debolezza chiedendo informazioni, e partecipando ai superiori ecclesiastici le nomine che riguardano i direttori di spirito.

Credo che questo si possa spiegare naturalmente. Il riguardo che si usa quando si tratta di nominare una persona, la quale è subordinata per la parte ecclesiastica al superiore ecclesiastico, si usa sempre anche negli ordini laici. Per esempio, quando bisogna nominare una persona che appartenga, oppure abbia appartenuto ad un altro Ministero, il ministro scrive al suo collega per avere delle informazioni, e lo fa anche in via di riguardo verso il proprio collega. Così si fa anche verso i superiori ecclesiastici. Inoltre è necessario di farlo, perchè sono veramente in condizione di poter dare informazioni esatte sulle persone che si vuole nominare. Ma che di qui ne segua l'assoluta necessità che in tutti i casi si debbano nominare unicamente quelle persone che aggradi-scano al superiore ecclesiastico, è quello che io nego; perchè se ciò fosse, non vi sarebbe più nel Governo il diritto di nomina, di scegliere quella persona che stima meglio.

Diffatti, se stesse la spiegazione data dal senatore Riva, non vi sarebbe più libertà di scelta, si sarebbe del tutto obbligati a scegliere chi vuole il superiore ecclesiastico.

Ora suppongo il caso che un superiore ecclesiastico voglia far cadere la nomina sopra qualche sua creatura della quale voglia servirsi per certi secondi fini. Io faccio una ipotesi, che forse non esiste in fatto, ma che è bene di prevederla.

Ora volete che il Governo si sottometta a scegliere una persona, quantunque non gli possa convenire sotto altri rapporti, unicamente perchè il superiore ecclesiastico, escludendo tutte le altre, fa cadere la nomina sopra di essa? Io dico che non avrei difficoltà alcuna di nominare anche un direttore di spirito contro l'avviso del suo superiore, quando fossi sicuro che esso sia persona sulla quale non può cadere taccia di sorta; perchè in tal caso io non credo che nessun superiore ecclesiastico oserebbe sospenderlo *a divinis*. Io credo che quando questa persona fosse di un carattere così illibato da non mai aver dato motivo legittimo al suo superiore di lagnarsi, certamente nessun superiore oserebbe di colpirla di censura, unicamente perchè accettò un impiego dal Governo.

Se noi ci lasciamo trascinare dalle teorie emesse dal senatore Riva, non v'ha dubbio alcuno che noi spogliamo di fatto il Governo del diritto di fare le nomine; e giacchè questa è l'interpretazione, che si vuole dare a questa redazione, dall'ufficio centrale, io dichiaro che non la posso accettare, e che il mio dovere è di mantenere intatto il diritto del Go-

verno di fare le nomine dei direttori di spirito e dei professori di religione.

Queste partecipazioni, come diceva l'onorevole mio collega, si sono sempre fatte: io non ho mai tralasciato di farle, ed ebbi sempre a compiacermi nel vedere che i superiori ecclesiastici cercavano, per quanto era possibile, di agevolare queste nomine senza mettere incaglio; ma può pur nascere il caso in cui questo si faccia. Per esempio, io citerò questo fatto, il quale, quantunque non riguardi i direttori di spirito, pure può anche essere citato con frutto nella questione presente.

Io stava per nominare un professore di filosofia razionale in un collegio nazionale; questi era un sacerdote. Mi si fece sentire dal superiore ecclesiastico, che se io faceva questa nomina lo avrebbe sospeso *a divinis*. Allora io mi son data maggior cura per informarmi se veramente sulla condotta di quel sacerdote, considerata sotto tutti i diversi aspetti, e particolarmente sotto l'aspetto religioso, vi fosse qualche cosa che potesse dar motivo al suo superiore di servire contro di lui. Mi risultò da documenti autentici che assolutamente non vi era nulla a dire; procedetti avanti, ed il superiore ecclesiastico prescindette dalle minacce, e lasciò correre la cosa. (Sensazione)

Di modo che credo che anche nella nomina dei direttori di spirito si dovrebbe usare la stessa fermezza.

Non bisogna certamente sfidare l'autorità ecclesiastica, perchè sarebbe una cosa imprudente e per nulla convenevole; ma quando si è nel proprio diritto, quando si procura di far cadere la scelta su persone illibate, quando nulla vi sia a ridire sulle credenze, sulle opinioni, sulla condotta degli individui scelti dal Governo, io credo che difficilmente verrebbe il caso che un superiore voglia opporsi. Chè se, e può pur darsi, un superiore ecclesiastico volesse opporsi, io dico che questo non deve certamente arrestare il Governo dal fare la nomina. Perchè affermo che prima di venire da parte di una autorità ecclesiastica a queste disposizioni odiose ed ingiuste, ci ha da pensare seriamente, perchè naturalmente la propria riputazione ed il proprio dovere le debbono stare molto a cuore.

CISARIANO, ministro degli affari esteri. Io debbo fare una breve risposta alle parole dette dal senatore Riva, il quale ha data alle mie una estensione che esse non avevano.

Egli ha interpretate le mie parole « dell'avviso chiesto ai superiori ecclesiastici » come se si fosse rimessa ad essi la nomina...

RIVA. No, no!

CISARIANO, ministro degli affari esteri... locchè sarebbe stato un derogare alla legge del 4 ottobre 1848. Ora io non ho voluto dir altro, se non che sempre il ministro dell'istruzione pubblica si è fatto un dovere d'interrogare il superiore ecclesiastico sulle qualità della persona che si presentava da nominare.

Farò poi osservare che la spiegazione da lui data prova troppo e per conseguenza non prova niente.

Egli crede che il rimedio suggerito abiliti il ministro dell'istruzione pubblica a dipendere esclusivamente dall'autorità degli ordinari e per conseguenza a derogare formalmente alla legge del 4 ottobre 1848, il che non credo sia mai stato intendimento dell'ufficio centrale.

E che non sia stato suo intendimento, lo raccolgo dalle parole stesse con cui è concepita quest'aggiunta, la quale non fa altro che raccomandare che si usino le cautele ed i riguardi voluti dalla loro specialità; in conseguenza questa raccomandazione non è un precetto, una formola, e non può trasferire

ad una autorità, diversa da quelle che reggono la pubblica istruzione, il diritto di nomina dei direttori spirituali, per esempio, e delle altre persone che si occupano dell'istruzione religiosa. Egli è per ciò che io ebbi l'onore di far osservare al Senato, che siccome queste cautele e riguardi si sono sempre senza alcuna raccomandazione osservati dal ministro dell'istruzione pubblica, mi pareva opportuno di prescindere adesso dal farne un precetto di legge.

RIVA. Premetto non essere state le mie parole rivolte menomamente a censura delle intenzioni che l'onorevole senatore ministro degli esteri possa avere avuto quando era al reggimento della pubblica istruzione, nell'usare dei riguardi di cui ho parlato.

Mi permetterà poi di osservare il signor ministro, che appunto l'ufficio centrale credette di collocare in questa legge la raccomandazione di usar cautele e riguardi voluti dalla specialità dell'istruzione e direzione religiosa, perchè queste cautele e questi riguardi non potessero mai trasmodare; l'ha collocata difatti dopo un articolo nel quale è detto che le sole autorità, contemplate dalle leggi, possono ingerirsi nei diversi rami d'insegnamento, nella scelta e nella approvazione dei professori, dei membri delle facoltà, dei direttori, ecc. Questo precedente esclude che le cautele ed i riguardi contemplati nell'alinea possano mai andare tant'oltre da dare una ingerenza qualunque ai vescovi, per esempio, nella scelta dei direttori di spirito. Ben lungi adunque dall'aver lo creduto di proporre che si dovesse deferire alla volontà degli ordinari la scelta di un direttore di spirito, ho creduto che con quest'alinea si escludesse che quei riguardi potessero andare fino a quel punto. Si è voluto stabilire quali riguardi potessero usarsi dal Ministero e impedire che desso potesse andar più in là.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Si sa che non è solamente il tenore della disposizione che dà il significato alle cose, ma sono anche i motivi che si adducono. Ora da tutte le osservazioni fatte è impossibile che non rimanga l'impressione che una parte almeno dell'ufficio centrale ha creduto, introducendo quest'aggiunta, di voler incominciare a predisporre il terreno (*Rumori*) per ammettere l'ingerenza ecclesiastica nella disciplina delle scuole pubbliche. (*Voci*. No! no!)

Dalle spiegazioni date mi pare chiaramente... (*No! no!*) Ho detto una parte dell'ufficio centrale, non di tutto...

COLLA. (Interruppendo) Nessun membro dell'ufficio centrale ha mai avuto intenzioni contraddicenti a quello che è scritto nell'articolo il quale dà esclusivamente alle autorità contemplate dalla legge la facoltà ivi accennata; ma il signor ministro degli affari esteri ha fatto a quest'articolo, quasi concertato e combinato d'accordo fra il Ministero e l'ufficio centrale, un appunto, cioè che era inutile di parlare di quelle altre autorità che verranno stabilite da leggi speciali relative a diversi rami dell'insegnamento.

Tale menzione si è trasportata in quest'articolo da quello del Ministero che l'ha proposta nei medesimi termini.

Io non ho difficoltà a concedere che si potrebbero risparmiare queste parole; ma se dovessi dire schiettamente il mio pensiero, avrei risparmiato tutto intero l'articolo, giacchè tutti sanno che spetta alle autorità, nominate dalle leggi stabilite, il dare e conferire i titoli. Ma poichè l'articolo si è messo, la discussione vuole che, escludendo l'autorità ecclesiastica dal prendere qualunque ingerenza, si facesse almeno una dichiarazione per la quale s'intendesse che non sono per ciò escluse quelle cautele, quei riguardi che si ebbero sempre. Non era, lo veggio, necessario di dirlo, perchè si è sem-

pre fatto; ma era necessario ed erasi reso indispensabile il dirlo, quando si introduce un articolo che stabilisce e dichiara che l'autorità ecclesiastica non deve prendere veruna ingerenza in questo affare; era necessario di dire: con questa esclusione non intendiamo però che si cessino di usare quei riguardi e quelle cautele che sono necessari in materia così distinta, così importate come questa.

Persisto dunque nel mio sentimento, e spero che il ministro, il quale aveva già consentito, non vorrà per queste nuove osservazioni recedere dal consentimento che ci aveva dato.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Se l'articolo, di cui si discorre, la massima, direi non stasse già nella legge del 4 ottobre, vorrei accordare che se ne poteva prescindere, ma quando esiste una legge dell'istruzione pubblica la quale è surrogata da questa, se venisse tolta, pare che rinuncierebbe a quella massima; dunque di qui la necessità di conservarla.

Si dice che la Commissione non ha mai avuto l'intenzione con quest'aggiunta, e con questa nuova redazione dell'articolo, di voler dare all'autorità ecclesiastica ingerenza nelle cose che riguardano gli studi. Io ho dichiarato che non credo che la Commissione abbia avuto quest'intenzione, ma ho detto che una parte della Commissione ha espresso nei suoi discorsi la cosa in modo tale da far credere che si volesse dare quest'ingerenza.

DI CASTAGNETTO. Prego il signor ministro di volere leggere quanto si disse (a quest'ora credo che la stenografia l'avrà già riprodotto) e di non interpretare le cose in altro senso di quello che hanno; protesto contro il senso dato alle mie parole...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi basta la sua dichiarazione per non andar oltre nell'interpretazione, forse ho capito male, ma non sono il solo che abbia preso abbaglio.

Diffatti ha provocato immediatamente una risposta per parte del senatore Pinelli. In quanto all'alinea, è vero che questa mane il relatore venne a parlarmi di questa cosa. Ho detto e non lo contrasto, che se si fosse trovato un mezzo termine senza per nulla pregiudicare il diritto del Governo di ingerirsi per mezzo dei suoi funzionari in queste cose, non avrei avuto difficoltà di accettarlo.

Ma, dopo l'impressione che mi fecero certi discorsi da cui voleva dare maggiore portata alla cosa di quello che ne dovesse avere, io dissi non poterlo accettare, e non posso accettarlo. Del resto l'onorevole relatore ha presente e può dunque confermare che si è fatto osservare come quest'articolo sia tutt'affatto inopportuno, come quest'articolo non farà altro che sollevare delle pretese, perchè con queste espressioni che si debbano osservare le cautele ed i riguardi voluti dalla loro specialità, io domando: dove si fermerà quest'interpretazione? Si dirà: la legge prescrive che dovete usare cautele e riguardi; quelli che voi chiamate cautele e riguardi non lo sono. Ed allora sorgeranno contestazioni.

Giacchè non si può negare che per tutto il passato il Ministero ha sempre avuto i debiti riguardi, qual necessità vi ha di introdurre una disposizione apposita?

Si dice che questa disposizione contiene semplicemente un consiglio.

Ma io domando se è il caso di mettere un consiglio in una legge organica dell'insegnamento, d'inserire una disposizione come un consiglio in una legge in cui non si debbono mettere che dei canoni. Vi si stabiliscano dei principi, dei doveri, dei diritti; questo è quanto le leggi comportano: si stabiliscano delle massime, ma non si diano dei consigli, i quali sono persuasivi che, espressi come sono in questo alinea, invece di appianare la via non faranno che rendere più difficile l'azione del Governo, e forse anche i buoni rapporti tanto desiderati da tutte le parti fra le due autorità, la civile, cioè, e l'ecclesiastica.

PRESIDENTE. Debbo prevenire il Senato che non è più in numero e quindi mi pare che sia tempo di sciogliere l'adunanza riconvocandola per domani alle ore due pomeridiane.

La seduta è levata alle ore 3 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.

TORNATA DEL 25 GENNAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazioni sui progetti di legge: 1° per l'ammissione degli ingegneri e studenti di matematica ai gradi di sottotenente nel corpo d'artiglieria; 2° per una leva di mille uomini tra marinai ed operai; 3° per l'approvazione della convenzione col municipio di Torino per il prolungamento della via di Santa Teresa — Seguito della discussione sul progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica — Approvazione di alcune correzioni agli articoli 7 e 8 già adottati precedentemente — Ricomposizione dell'articolo 9 proposta dall'Ufficio centrale ed accettata dal ministro dell'istruzione pubblica — Riproduzione dell'alinea dell'articolo 10 dell'Ufficio centrale fatta dal senatore Cataldi — Schiarimento del senatore Mameli — Adozione dell'articolo 9 ricomposto dall'Ufficio centrale — Articolo 10 del progetto ministeriale emendato dall'Ufficio centrale — Emendamento al medesimo del ministro dell'istruzione pubblica — Senatore Mameli e ministro dell'istruzione pubblica — Proposta del senatore Jacquemoud per la soppressione del consultore universitario combattuta dal ministro dell'istruzione pubblica — Rigetto della proposta Jacquemoud e adozione dell'articolo 10 ricomposto dall'Ufficio centrale coll'emendamento del ministro dell'istruzione pubblica — Approvazione dell'articolo 12, divenuto 11, proposto dall'Ufficio centrale in surrogazione dell'articolo 73 del progetto ministeriale — Articolo 11 del progetto ministeriale modificato dall'Ufficio centrale — Emendamento al medesimo del senatore Jacquemoud — Adozione dei paragrafi 1° e 2° dello stesso coll'aggiunta proposta dal ministro dell'istruzione pubblica — Soppressione del paragrafo 3° — Approvazione del paragrafo 4° e dell'intero articolo 11 divenuto 12 — Articolo 12 ministeriale — Emendamento dell'Ufficio centrale combattuto dal ministro dell'istruzione pubblica — Mameli — Rigetto dell'emendamento dell'Ufficio centrale — Approvazione dell'articolo 12 del progetto ministeriale, divenuto 13, non che dell'articolo 13 ricomposto dall'Ufficio centrale, divenuto 14 — Soppressione dell'articolo 14 del progetto ministeriale — Approvazione degli articoli 15 e 16 del progetto ministeriale, ricomposti dall'Ufficio centrale.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, degli affari esteri, di grazia e giustizia, e della guerra.)

PALLAVICINO-MOSSE, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: 1° AMMISSIONE DEGLI INGEGNERI E STUDENTI NEL CORPO DELL'ARTIGLIERIA E DEL GENIO; 2° PER UNA LEVA DI MILLE MARINAI; 3° CONVENZIONE COL MUNICIPIO DI TORINO PER IL PROLUNGAMENTO DELLA VIA DI SANTA TERESA.

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che sono state deposte sul banco della Presidenza le relazioni sui seguenti progetti di legge: 1° per l'ammissione degli ingegneri e studenti di matematica ai gradi di sottotenente nel corpo d'artiglieria (Vedi vol. Documenti, pag. 628); 2° per una leva di mille uomini tra marinai ed operai (Vedi vol. Documenti, pag. 630); e che l'ufficio centrale nominato per l'esame del progetto di legge riguardante la convenzione tra le finanze dello Stato e la città di Torino per il prolungamento della via di Santa Teresa ha annunziato di avere in pronto il suo rapporto. (Vedi vol. Documenti, pag. 681.)

Se il Senato crede, i due primi progetti saranno posti all'ordine del giorno dopo terminata la discussione della legge che attualmente ci occupa, e si potrebbe poi fissare la seduta

di domani per la discussione del progetto di legge riguardante la convenzione tra le finanze dello Stato e la città di Torino per il prolungamento della via di Santa Teresa, siccome quello che ha un carattere di somma urgenza. (Vari senatori fanno cenno di approvazione)

Intanto si farà stampare il rapporto che sarà tosto distribuito ai senatori.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

PRESIDENTE. Probabilmente i senatori si saranno fatti accorti dalla stampa distribuita questa mattina, dove si sono riprodotti gli articoli già votati dal Senato nelle passate adunanze, come siasi all'articolo 4 omissivo il seguente alinea: « Essi dovranno intanto uniformarsi alle leggi ed ai regolamenti in vigore, » il quale vuole essere posto subito dopo le parole e dell'ordine pubblico dell'articolo suddetto.

Si sarà puranche avvertito che, in conformità della facoltà data ieri al presidente quando furono messi ai voti gli articoli 7 e 8, si fecero quelle rettificazioni e cambiamenti che furono ravvisati necessari per meglio coordinare questi articoli.

Nell'articolo 7 si è accennato, in quanto alla vigilanza cui sono sottoposti i collegi e i seminari vescovili, l'articolo 8 cui veramente si doveva riferire, mentre nel porre ai voti il

detto articolo (sempre, come dissi, colla riserva della rettificazione) si era detto « di cui nell'articolo precedente, » il quale non ha nulla a che fare con questa disposizione.

E così pure nell'articolo 8 era detto: « ed approvate dalle autorità della pubblica istruzione. » Vi si è surrogata la seguente dizione: « ed approvate dalle autorità che reggono la pubblica istruzione. »

Quantunque non vi sia cambiamento alcuno nel senso, tuttavia credo, per maggior regolarità, di sottomettere all'approvazione del Senato questi due cambiamenti, non ostante che ordinariamente il Senato in simili casi sia solito di dare il suo voto dopo sentita la lettura della legge nel suo complesso.

Chi approva questi due cambiamenti voglia sorgere.

(Il Senato approva.)

La discussione si è fermata ieri sull'articolo 9 del Ministero, cui erasi contrapposto quello segnato 10 nel progetto dell'ufficio centrale.

Concedo la parola al signor relatore dell'ufficio centrale, il quale ha qualche comunicazione a fare a questo riguardo.

MARRELLI, relatore. L'ufficio centrale per organo mio era disposto a riassumere la discussione sull'importante argomento dell'articolo 9; pensando però al bisogno da tutti riconosciuto di evitare, per quanto è possibile, un argomento troppo delicato ed importante per non doversi menomamente pregiudicare, ha studiato un'altra formola di cui ha dato comunicazione al signor ministro.

Egli si è riservato di dare una risposta.

Ho fondamento di credere che sarà accettata nei termini nei quali è concepita. Dunque per ora mi limito a darne lettura.

Se mai, contro le mie previsioni, il signor ministro la combattesse, allora mi riservo di riassumere la questione e di esporre ancora i motivi di questa nuova proposta.

« Spetta unicamente alle autorità dalle leggi preposte alla pubblica istruzione di provvedere alla disciplina delle scuole pubbliche, alla collazione dei gradi, ed alla scelta ed approvazione dei professori, dei membri delle facoltà universitarie, dei direttori, professori e maestri nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

« Nelle leggi e nei regolamenti relativi ai diversi rami d'insegnamento saranno determinate le particolari cautele da usarsi nel provvedere alla direzione ed istruzione religiosa. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Dopo aver ponderato la nuova redazione proposta dall'ufficio centrale, io dichiaro di non avere difficoltà ad accettare la medesima, giacché è ben naturale che, quando si tratterà di provvedere all'istruzione dei diversi rami dell'insegnamento pubblico, e per conseguenza anche alla parte che riguarda la materia religiosa, si debbano usare a questo riguardo delle norme particolari onde poterla regolare.

Egli è fuor di dubbio che in un paese in cui è dichiarato che la religione cattolica è la religione dello Stato, l'insegnamento che lo Stato dà nei convitti, nelle scuole pubbliche, deve essere basato sopra questo gran principio. Non può essere altrimenti; giacché nei convitti lo Stato rappresenta i padri di famiglia, e li deve per conseguenza surrogare in tutti i loro diritti, come in tutti i loro doveri; e fra questi doveri vi è anche l'insegnamento religioso.

E per dare quest'insegnamento religioso, per nominare le persone che devono dirigerlo, per stabilire i libri, i quali sieno più atti a mettersi alle mani dei giovani, per servirvi di norma, di guida ai maestri stessi, ai direttori spirituali, è ben naturale che ci vogliono delle norme particolari.

Di modo che io non faccio alcuna difficoltà ad accettare la nuova proposta dell'ufficio centrale.

CATALDI. Io aveva chiesto la parola per appoggiare la riserva dell'alinea proposto dall'ufficio centrale.

Ora sento dal signor relatore che lo avrebbe formulato in altro modo. Ma mi pare che con questo si pregiudicherebbe più all'avvenire che non al presente.

Quindi io insisterei (e proporrei anche in via d'emendamento) perchè fosse ammessa la riserva fatta anteriormente dall'ufficio centrale colle parole: « Tuttavia nel provvedere alla direzione ed istruzione religiosa si useranno le cautele ed i riguardi voluti dalla loro specialità. »

Le espressioni della relazione a riguardo di quest'articolo sono del tenore seguente:

« In quanto all'articolo 9 del progetto del Governo, siamo stati d'accordo nel riconoscere che sarebbe stato miglior consiglio l'ometterlo, perchè resta evidente, senza dichiararlo, che non può esservi autorità alcuna competente a provvedere sugli oggetti ivi contemplati, che quelle che sono o saranno dalle leggi dello Stato stabilite. Né il solo studio di evitare inutili disposizioni ci moveva, bensì il desiderio di non risvegliare discussioni troppo ardenti ed irritanti. Giacché però ne viene fatta la proposta, siamo anche noi stati d'avviso che non si debba sopprimere per non dare argomento di abbandono dei diritti dello Stato, dei quali vogliamo essere al pari di qualunque altro gelosi.

« Abbiamo tuttavia stimato indispensabile una riserva, la quale, mentre non pregiudica le ragioni dello Stato, rende palese la nostra mente, quella cioè di lasciare aperta la via ad una conciliazione coi diritti ugualmente incontestabili della Chiesa nello spirituale.

« Il Governo è libero nella scelta degli ecclesiastici; l'ordinario gode d'uguale libertà nell'autorizzarli o no all'esercizio delle funzioni spirituali, o rinvocare le facoltà concesse; a lui pure principalmente incombe di serbare la purità delle dottrine cattoliche. Quindi indeclinabile necessità che le due potestà vadano d'accordo prestandosi dentro i propri limiti vicendevolmente la mano. »

Confesso che, usando tali espressioni, tali termini nella redazione della sua riserva, l'ufficio centrale mi parve assai moderato; poichè, a mio modo di vedere, si sarebbero potuto usare espressioni anche più esplicite, che accennassero ad un concerto coll'autorità ecclesiastica.

Gli onorevoli ministri, che ieri presero la parola, dichiararono al Senato che le cautele ed i riguardi ai quali appella la riserva in avanti proposta si usarono sempre e si useranno tuttavia.

Ora, siccome non potrebbe essere diversamente, poichè è il caso di un paese eminentemente cattolico, così ritengo giusta e conveniente cosa che l'obbligo di tali riguardi e cautele sia tradotto in legge. Né può aversela a male l'egregio ministro che attualmente regge l'istruzione pubblica, poichè le leggi mirano al presente ed all'avvenire. Nel silenzio della legge potrebbe esservi chi non credesse menomamente di curarsi di tali cautele e riguardi.

Io spero quindi che il signor ministro verrà aderire anche all'emendamento proposto ora da me, giacché l'ufficio centrale lo ritirò, poichè in sostanza col fatto dichiarò egli stesso di averlo riconosciuto giusto, e mentre questo non pregiudicherebbe ai diritti dello Stato, lascierebbe intatti i diritti della Chiesa ed i riguardi che ad essa si devono.

MARRELLI, relatore. L'ufficio centrale non può sicuramente combattere come irrazionale la proposta dell'onorevole senatore Cataldi perchè si metterebbe in contraddizione con se stesso; l'esame perciò non deve nè può versare sulla convenienza o no di persistere nel primo concetto, che è stato

così vivamente combattuto dai signori ministri e da altri oratori, se non nella sostanza, nella forma.

Dopo che tutti gli oratori, d'accordo in ciò col signor ministro della pubblica istruzione, hanno riconosciuto la ingerenza legittima della Chiesa in ciò che spetta alla purità delle dottrine cattoliche ed all'esercizio delle facoltà inerenti al sacro ministero nei direttori spirituali, nominati dal potere civile, altro non occorre che determinare i giusti confini di siffatta ingerenza. Ora colla nuova proposta, mentre implicitamente si riconoscono le competenze ed attribuzioni dell'autorità ecclesiastica, rendendosi pure omaggio al principio, s'introduce in questa legge una esplicita riserva da compiersi nelle leggi particolari che dovranno emanare sopra i diversi rami dell'insegnamento, mentre intanto è abbastanza provveduto colle leggi e regolamenti in vigore che ammettono più o meno esplicitamente il principio stesso.

Del resto esso è fondato sopra basi ben più solide ed antiche, e vincoli molto più forti ed inconcussi che quelli d'una pura e semplice sanzione umana. Mosso da queste considerazioni l'ufficio centrale ha stimato meglio, nell'interesse della cosa pubblica e della religione stessa, di imporre alla discussione un mezzo di conciliazione, che salva il presente e l'avvenire. Il ministro lo ha accettato, ed ha accompagnato la sua adesione colle più soddisfacenti ed esplicite dichiarazioni, le quali, mentre altamente onorano il carattere dell'uomo cristiano e di un ministro d'uno Stato eminentemente cattolico, guarentiscono abbastanza della sincerità dei suoi propositi. Ecco dunque come l'ufficio centrale, senza mettersi in contraddizione con se medesimo, ha creduto di potere nel miglior modo rispondere alla fiducia del Senato.

CATALDI. Non intendo io ora certamente di entrare in discussione sopra le ragioni addotte dall'onorevole senatore relatore, intendeva unicamente di fare questa proposta in via d'emendamento.

PRESIDENTE. Insistendo l'onorevole senatore Cataldi, dividerò in due parti l'articolo di cui si tratta, ponendo prima ai voti l'ultimo alinea che, è appunto quello su cui insiste il senatore Cataldi, e poi la parte proposta dall'ufficio centrale.

L'ultimo alinea diceva così :

« Tuttavia nel provvedere alla direzione ed istruzione religiosa, si useranno le cautele ed i riguardi voluti dalla loro specialità. »

È bene che il Senato abbia presente la compilazione nuovissima dell'ufficio centrale. (Vedi sopra)

Io metto ai voti la proposta del senatore Cataldi.

FINELLI. Domando la parola per una mozione d'ordine, semplicemente per far osservare che non essendo appoggiata...

Una voce. (Interrompendo) Era già proposta dall'ufficio centrale.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Esso l'ha ritirata. Anzi vi ha sostituito un altro emendamento d'accordo col Ministero; dunque non è solo implicitamente, ma esplicitamente ancora che esso ha ritirato il suo emendamento.

PRESIDENTE. Se il Senato non intende appoggiare l'emendamento Cataldi, può fare lo stesso non approvandolo, sicché verrebbe alla stessa cosa. Comunque, consulterò il Senato.

Chi appoggia l'emendamento del senatore Cataldi sorga.

(Non è appoggiato.)

Metto ora ai voti il nuovo articolo dell'ufficio centrale.

Chi l'approva si levi.

(È approvato.)

Ora verrebbe l'articolo 10 del Ministero.

« Art. 10. È istituito un Consiglio superiore di pubblica istruzione, di cui il ministro è presidente.

« Sono addetti al Ministero dell'istruzione pubblica un consultore universitario, un ispettore generale delle scuole secondarie, un ispettore generale delle scuole magistrali ed elementari.

« Nei capoluoghi di provincia risiede una deputazione provinciale per le scuole, un regio provveditore agli studi ed un ispettore provinciale per le scuole elementari. »

A questo l'ufficio centrale contrappose il seguente :

« Art. 11. È istituito un Consiglio superiore di pubblica istruzione di cui il ministro è presidente.

« Sono addetti al Ministero dell'istruzione pubblica un consultore universitario, un ispettore generale delle scuole secondarie, un ispettore generale delle scuole magistrali ed elementari.

« Nei capoluoghi di provincia risiede una deputazione provinciale per le scuole, un regio provveditore agli studi ed un ispettore provinciale per le scuole elementari, ed in ciascun mandamento un provveditore mandamentale. »

La sola differenza che vi sarebbe fra le due redazioni si è l'aggiunta del provveditore mandamentale.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

Io spero che l'ufficio centrale non vorrà sostenere con grande impegno questa differenza, quando rappresenterà a se stesso la difficoltà di poter trovare in cadun mandamento una persona la quale abbia le qualità volute per convenientemente attendere a quest'ufficio, e attendervi nello stesso tempo gratuitamente; quando si penetrerà che trovare tutte queste condizioni in un individuo, non è sempre facile, dimodochè diventa più volte necessità di raccomandare ad uno stesso provveditore locale l'ispezione delle scuole di diversi mandamenti.

So anch'io che, se è possibile di trovarlo, è certamente più utile, perchè la sorveglianza sarà più immediata; ma, se non è possibile, bisognerà pazientare e contentarci in certi siti di un solo provveditore locale per più mandamenti.

Questo non si fa che in caso di assoluta necessità. Se i provveditori locali fossero pagati, si torrebbe già una delle difficoltà a trovare persone idonee; ma, così non essendo, io pregherei l'ufficio centrale a voler desistere da questo emendamento, ed allora l'articolo suo sarebbe quasi identico, credo, meno la variante di qualche parola, a quello del Ministero.

MARILLI, relatore. L'ufficio centrale si è fatto carico delle osservazioni del signor ministro, ed è scritto nel senso delle medesime il secondo alinea dell'articolo 68 del suo progetto, ove è stabilito che possa essere affidato più d'un mandamento ad un solo provveditore. Del resto...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. (Interrompendo) Essendovi un articolo posteriore il quale spiega che parecchi mandamenti possono essere affidati ad un solo provveditore, può anche stare la redazione testè proposta dal relatore.

MARILLI, relatore. Si dice in ciascun mandamento, se ciò sia possibile...

PRESIDENTE. Bisognerebbe che mi favorissero le parole testuali.

MARILLI, relatore. Il ministro ritiene le stesse parole.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi pare sarebbe meglio adottare un'altra redazione e dire: « un provveditore mandamentale per uno o più mandamenti. »

Allora l'idea è spiegata in modo alquanto più preciso.

SACQUEMONT. Je me proposais de prendre la parole dans

la discussion générale pour exprimer mon opinion sur le système du projet ministériel et sur celui du bureau central, relativement à l'organisation du Conseil supérieur de l'instruction publique; mais j'ai pensé qu'il était plus convenable de soumettre mes observations au Sénat après la votation du chapitre premier.

Le Ministère et le bureau central proposent également de composer ce Conseil de quinze membres, savoir dix membres ordinaires et cinq membres extraordinaires, mais le Ministère veut que les uns et les autres se renouvellent chaque année par cinquième, tandis que le bureau central veut que les dix membres ordinaires soient fixes et que le renouvellement par cinquième s'opère seulement sur les membres extraordinaires, ce qui établit une très-grande différence entre les deux systèmes. Je ne puis adhérer ni à l'un ni à l'autre, parce que je trouve que le nombre des conseillers est beaucoup trop considérable. Je propose de le réduire à neuf membres, dont cinq seront membres ordinaires et fixes, et quatre seront membres extraordinaires, qui seraient renouvelés par quart chaque année. Les cinq membres fixes seraient de hauts fonctionnaires de l'Université, auxquels on assurerait un appointement convenable à l'importance de leurs fonctions, mais celles-ci seraient incompatibles avec tout autre emploi. Le Ministère choisirait dans ces cinq membres le vice-président, le secrétaire et le consulteur universitaire. Le vice-président et deux conseillers seraient chargés de préparer tous les rapports, le consulteur ferait les fonctions du Ministère public, et le secrétaire serait chargé de la rédaction des procès verbaux.

Le but que nous nous proposons est de faciliter l'expédition des affaires et d'établir l'unité de maximes dans l'exécution des lois et des règlements sur l'instruction publique. Or j'ai la conviction qu'on ne pourra pas atteindre ce but avec un Conseil de quinze membres, dont chacun d'eux a d'autres occupations principales.

En renouvelant chaque année un cinquième des membres, on n'aura pas une jurisprudence fixe sur l'application des lois et règlements. Si le renouvellement s'opère par quinzème, comme le propose le bureau central, on peut craindre que la marche de l'enseignement ne soit presque frappée d'immobilité.

COLLA. Cela rentre dans les dispositions de l'article 13, ce n'est pas cet article que nous discutons en ce moment.

JACQUEMOUD. Mes observations s'appliquent en effet principalement à l'article 13, mais elles se réfèrent aussi à l'article 12 qui est maintenant en discussion, parce que, si ma proposition était prise en considération, il ne serait plus le cas de mentionner le consulteur universitaire dans l'article 12.

Je reprends et je dis que, dans un Conseil de quinze membres, on expédiera beaucoup moins d'affaires que dans un Conseil de neuf membres. Ces quinze conseillers se réuniront une fois par semaine, ils viendront simplement pour donner leur avis sur les rapports préparés par le consulteur et le secrétaire; en sorte que, en définitive, tout le mécanisme du Conseil roulera sur ces deux fonctionnaires. Dans mon système, au contraire, le ministre aurait sous la main les cinq membres du Conseil, consacrés exclusivement au service de l'instruction publique, qui acquerraient beaucoup plus d'expérience pratique dans cette matière, et dont le vote serait beaucoup plus éclairé, beaucoup plus utile à la marche et à l'expédition des affaires. Il est notoire que sur cinq mille affaires, environ, qui doivent passer sous les yeux du ministre ou du Conseil, les neuf dixièmes, au moins, sont d'une expédition facile, et présentent peu de doutes à résoudre. Ces af-

fares seraient exclusivement réservés aux délibérations des conseillers ordinaires, et alors la plupart des affaires seraient expédiées au fur et à mesure qu'elles arrivent.

Les affaires d'une plus grande importance, ou qui offriraient des questions délicates à résoudre, seraient examinées dans les séances hebdomadaires du Conseil, composé de cinq membres ordinaires et de quatre membres extraordinaires.

Monsieur le ministre ne manquera pas d'objecter que, si on ne lui accorde pas un Conseil de quinze membres, il ne pourra pas y réunir toutes les spécialités dont il a besoin pour avoir un avis très-éclairé sur certaines questions délicates qui pourraient se présenter; mais, dans mon système, j'accorderais au ministre de l'instruction publique la faculté d'adjoindre au Conseil, par décret royal, les spécialités qu'il croirait utiles dans certains cas particuliers, lesquels, du reste, se présentent assez rarement.

J'observerai, enfin, que le Conseil supérieur est investi de pouvoirs disciplinaires, qu'il est appelé à prononcer dans quelques circonstances la suspension et même la destitution d'un professeur. Il me paraît donc convenable que la majorité des membres du Conseil supérieur aient non-seulement une haute position, mais encore une certaine indépendance; or elle serait incomplète, si tous les membres du Conseil n'ont qu'une nomination temporaire.

Dans les cas prévus par l'article 23 du projet ministériel les conseillers fixes, chargés de préparer les rapports, pourraient se diviser le travail de manière à attribuer à l'un d'eux tout ce qui concerne l'enseignement élémentaire, à un autre l'enseignement secondaire, et à un autre l'enseignement supérieur. On formerait ainsi des spécialités qui seraient certainement d'une grande utilité pour le ministre, et qui pourraient imprimer une marche progressive au développement de l'instruction publique.

Des pays trois fois plus peuplés que le nôtre, et où l'instruction publique est en progrès, ne comptent que neuf membres dans le Conseil supérieur: comment donc quinze membres seraient-ils nécessaires dans notre pays?

Puisque, dans mon système, le consulteur universitaire se trouvera compris dans les cinq membres fixes du Conseil supérieur, je dois proposer la suppression des mots *il consultore universitario* dans l'article 12.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Jacquemoud è appoggiato. Esso consiste nella soppressione della menzione del consultore universitario.

Chi lo appoggia si alzi.

(È appoggiato.)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io credo che il sistema proposto dall'onorevole senatore Jacquemoud non possa reggere se si esaminano le attribuzioni diverse, le quali sono col presente progetto di legge assegnate ai Consigli superiori...

PRESIDENTE. Credo sarebbe bene che il signor ministro si limitasse alla discussione che entra nel presente articolo, cioè quella del consultore universitario, per non avere occasione di rinnovare poi...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io veramente non ho interrotto l'onorevole senatore Jacquemoud mentre esponeva un nuovo sistema, e prendeva a considerare il meccanismo, il modo di funzionare del Consiglio superiore e delle altre autorità dell'istruzione pubblica, almeno di parecchie di queste autorità, e fra queste particolarmente quella del consultore universitario; ed è appunto per questo che io prendeva le mosse dall'alto, e volevo trattare l'argomento sistematicamente, prendendolo nel suo complesso.

Però mi rimetto all'osservazione del signor presidente, perchè questa almeno mi indica che l'emendamento dell'onorevole preopinante sarà ristretto all'articolo sul quale ora volge la discussione.

Limitandomi dunque a provare la convenienza di conservare un consultore universitario, dirò che questa nasce dalla grande quantità di minute pratiche le quali pervengono annualmente al Ministero dell'istruzione pubblica, e che richiedono l'avviso di una persona legale, la quale conosca a fondo il Codice universitario o, dirò meglio, il Codice delle discipline scolastiche.

L'amministrazione dell'istruzione pubblica è un'amministrazione, direi, *sui generis*, che dista in molte parti dalle altre, di modo che è assolutamente impossibile il poter prescrivere nella legge e nei regolamenti delle norme indeclinabili, in modo che ogni qual volta si presenta un fatto relativo all'istruzione pubblica, una domanda, si possa vedere se debba o non debba aver luogo, secondo che è concesso o negato da una disposizione legislativa o da una disposizione regolamentaria.

Vi sono tante contingenze, tante piccole differenze nelle domande che si sporgono, nelle questioni che sorgono, che non si possono assolutamente decidere se non coll'esaminare con maggiore o minor attenzione se sia il caso di recedere più o meno dalle disposizioni regolamentarie che sono in vigore.

Per spiegarmi in modo più positivo, comincerò ad accennare le principali pratiche le quali sono devolute nel sistema attuale al consultore, e poi definite dal Consiglio universitario.

Queste pratiche in massima parte riguardano a domande per essere ammessi ad esami fuori di tempo, fuori cioè dell'epoca prescritta a prendere l'esame in tempo utile, oppure per prenderlo quantunque non siano percorse tutte le scuole, studiate tutte le materie le quali si richiedono per poter subire un dato esame e particolarmente il magistero. Quindi bisogna che il consultore, e dopo di lui il Consiglio universitario esamini bene se vi sono circostanze particolari, indipendenti dalla volontà del giovine petente, che autorizzino a recedere dalle disposizioni regolamentari, le quali determinano che in quel dato giorno debba cessare il tempo utile per prendere l'esame od essere ammesso all'iscrizione.

Così pure riguardo ad altre pratiche: avviene non di rado che mancano alcuni mesi per aver compiuta la pratica, supponiamo, farmaceutica, che deve precedere l'esame teorico di farmacia, oppure mancano alcuni mesi per aver compiuta la pratica farmaceutica, dopo aver preso l'esame teorico. Dirò la stessa cosa per le levatrici, per coloro i quali aspirano alla carriera del notariato, a quella del procuratore, per le quali succedono gli stessi casi. Tutta l'abilità del consultore e del Consiglio universitario sta nel sapere equitativamente apprezzare tutte queste circostanze, e vedere se porti il pregio di fare un'eccezione ai regolamenti.

Naturalmente che si stabilisce una specie di prammatica, di giurisprudenza, direi, di consuetudine per non allontanarsi troppo dalle norme comuni, onde non fare ogni giorno eccezioni, le quali darebbero luogo a continue lagnanze e finirebbero per scindere affatto i regolamenti. Ognuno dunque scorge che per provvedere a queste emergenze vuolsi una persona la quale ben conosca tutti questi regolamenti, tutte queste consuetudini, che abbia a fondo esaminato ripetutamente tutte le circostanze le quali possono influire a che un giovine in quei dati casi abbia potuto sì o no fare il suo compito in tempo utile, onde poi dare un voto equitativo, e rassegnarlo al ministro per la sua approvazione.

Il numero di queste pratiche è ragguardevole assai, più forse di quello che si crede da quei senatori che non ebbero occasione di prender parte a questo ramo di amministrazione. Io mi procurai uno specchio del numero di quelle sulle quali il consultore ha riferito; e notisi che il consultore deve sempre fare la sua relazione per iscritto.

Risulta nel triennio trascorso (solamente pel circondario di Torino) che il consultore ha dato il suo avviso per iscritto sopra 4173 pratiche nel 1852-53; nel 1853-54 sopra 4774; nel 1854-55 sopra 4800 pratiche. Ora aggiungansi a queste le altre le quali ricadrebbero a suo carico quando il Senato dichiarasse di sopprimere il posto di consultore nelle altre Università, dove per verità il numero delle pratiche è immensamente inferiore; cosicchè tra Genova, Cagliari e Sassari non giungono certamente al migliaio; per cui appunto non parrà, almeno al Ministero, necessario di conservare un consultore speciale per ognuna di coteste Università. Tuttavia, se si considera che le pratiche, le quali riguardano unicamente il circondario universitario di Torino, ascendono al numero circa di 4800; se vi si aggiunge ancora il migliaio che ho testè accennato, è forza conchiudere che il consultore universitario certamente non deve perder tempo a disimpegnare una sì grande bisogna; ed io debbo dichiarare apertamente che il presente consultore universitario di Torino, ove non fosse dotato di molta capacità, nè avesse acquistato l'abito di colpire di primo tratto il nodo delle difficoltà e di scrivere con scioltezza, sarebbe materialmente impossibilitato a strigarsi da quelle pratiche, le quali per giunta sono tutte scritte di proprio pugno.

Non devo però tacere che da parecchi anni esso richiese un vice-consultore, il quale, quantunque non sia mai stato ammesso e riconosciuto, tuttavia, richiedendolo la necessità, ebbe in modo quasi officioso, se non ufficiale, lo incarico di aiutare il consultore.

Vediamo ora se un Consiglio più o meno numeroso sarebbe in grado di disimpegnare tutte queste pratiche. Egli è evidente che questo Consiglio dovrebbe sedere tutti i giorni, e sedere nelle ore d'ufficio, come siede ora il consultore; oltre a ciò sarebbe mestieri commettergli le altre infinite attribuzioni che tendono non solo all'amministrazione, ma anche alla parte scolastica, alla parte scientifica dell'istruzione pubblica.

Chiaro si vede che tornerebbe impossibile che questo Consiglio, anche sedendo continuamente, potesse attendere ad ognuna di siffatte pratiche e risolverle in tempo senza procrastinare; perocchè difetto principale inerente a tutti i Consigli è appunto quello di ritardare anzichè accelerare le cose, chè dove vi sono più lingue vi sono più parole, e dove si fanno più parole si fanno meno affari: si faranno probabilmente meglio, ma non certo speditamente.

Arrogi che il rassegnare al Consiglio superiore tutte le pratiche che ora spettano al consultore sarebbe impossibile col sistema proposto dall'onorevole senatore Jacquemoud, perchè vorrebbe ridurre a cinque i membri del Consiglio superiore.

Notisi che un Consiglio non può siedere praticamente sempre, bisognerebbe che questo fosse separato in ciascuna categoria, e che ognuno avesse partitamente il suo cancello.

Forse egli vorrebbe cinque impiegati burocratici del Ministero, ma allora toglierebbe la vera qualità del Consiglio, il quale deve unicamente decidere sulle pratiche gravi e che inchiodano maggiori difficoltà e non sulle minute, che facilmente si risolvono e che hanno bisogno di essere risolte con celerità perchè non soffrono dilazione.

Ecco il motivo perchè si crede che il consultore universi-

tario sia assolutamente necessario. Se poi coll'andar del tempo si verrà a semplificare la legislazione universitaria, forse collo introdursi maggior libertà d'insegnamento, si toglieranno certi impacci degli obblighi di certificati degli studi, di aver già compiuti i corsi, ecc. ecc.; e così, non standosi più troppo in sul rigido delle prescrizioni e dei regolamenti, diventerà forse inutile la carica di consultore.

Ma nella condizione attuale delle cose, con una collezione di Codici, leggi, decreti, regolamenti che cominciano dal 1720 e scendono giù fino al 1855, e che un consultore deve avere tutti presenti per poter applicarli secondo i diversi casi, egli è impossibile che si possa fare a meno di una persona a cui unicamente ed esclusivamente sia affidata quest'operazione.

Mi pare che queste considerazioni affatto pratiche, e che hanno la loro base sull'esperienza, provino chiarissimamente la necessità non dirò solo per l'amministrazione, ma anche per la parte scolastica e scientifica di quella carica, salvochè si vogliamo precipitare le cose facendole decidere a diritta ed a rovescio per andare avanti.

Io credo quindi che non si possa accettare l'esclusione che l'onorevole senatore Jacquemoud vorrebbe fare del consultore fra gli impiegati dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica.

JACQUEMOUD. Toutes les observations qui viennent d'être faites par monsieur le ministre de l'instruction publique seraient parfaitement justes si j'avais demandé la suppression des attributions du consulteur universitaire, mais je me suis borné à proposer de donner les mêmes attributions à l'un des cinq membres ordinaires du Conseil supérieur.

CIBRARIO, ministro degli affari esteri. Je vous demande pardon de vous interrompre, mais j'ai à faire une observation importante: si vous bornez à cinq le nombre de ces conseillers, et que les affaires aujourd'hui expédiées par le consulteur doivent être distribuées à ces cinq membres, il en résultera nécessairement qu'il n'y aura que cinq jurisconsultes, parce qu'il faut qu'ils soient jurisconsultes pour juger de telles affaires, et alors le rôle du Conseil supérieur sera annulé.

JACQUEMOUD. Il ne sera pas annulé, parce que parmi ces cinq membres on choisirait le consulteur universitaire.

CIBRARIO, ministro degli affari esteri. Alors c'est un consulteur.

JACQUEMOUD. Mais il ferait partie du Conseil supérieur au lieu d'être placé en dehors. Le ministre composera son Conseil de manière à ce que l'un de ses membres réunisse toutes les qualités requises pour bien remplir les fonctions de consulteur.

Dans le système actuel, tout le travail roule sur le consulteur universitaire; suivant mon système, cinq conseillers supérieurs, y compris le consulteur universitaire, seraient exclusivement occupés de l'expédition de toutes les affaires qui concernent l'instruction publique. Les conseillers extraordinaires seraient appelés à donner leur avis sur les questions graves ou difficiles, et sur celles que le ministre jugerait à propos de leur soumettre, sur la préparation des règlements, sur les affaires disciplinaires, en un mot, sur toutes les questions importantes.

Je désire me tromper, mais je doute que l'organisation de quinze conseillers temporaires, renouvelés par cinquième, comme le propose le projet ministériel, ou de dix conseillers fixes et cinq conseillers temporaires, suivant le projet du bureau central, choisis parmi des personnages surchargés par d'autres occupations principales, puissent rendre les mé-

mes services, et expédier le même nombre d'affaires qu'un Conseil moins nombreux, mais dont la majorité sera occupée exclusivement à l'exercice des importantes fonctions qui sont confiées aux membres du Conseil supérieur de l'instruction publique.

PRESIDENTE. Insistendo l'onorevole senatore Jacquemoud nell'emendamento proposto, che consiste nella soppressione della menzione del consultore universitario, io metto ai voti questa soppressione.

Chi intende si debba sopprimere la menzione del consultore universitario, si alzi.

(Il Senato rigelta.)

Metterò ai voti l'articolo quale è proposto dall'ufficio centrale, cioè coll'aggiunta che si è indicata, consistente in dire: « un provveditore mandamentale per uno o più mandamenti. »

Chi lo approva si rizzi.

(È approvato.)

Articolo 12 dell'ufficio centrale:

« Art. 12. Sono soppressi i Consigli superiori di pubblica istruzione, i Consigli universitari, le Commissioni permanenti per le scuole secondarie, il Consiglio generale per le scuole tecniche ed elementari, e le cariche di rettore e di consultore nelle Università, di vice-ispettore generale della Sardegna per le scuole elementari, e di ispettore per le scuole secondarie, creati dalla legge 4 ottobre 1848. »

Questa non è che una trasposizione che si è fatta dell'articolo 73 del progetto ministeriale che era così concepito:

« Art. 73. Alla promulgazione della presente legge si intenderanno soppressi i Consigli universitari, le Commissioni permanenti per le scuole secondarie, il Consiglio generale delle scuole tecniche ed elementari, il vice-ispettorato generale dell'isola di Sardegna per le scuole elementari, le cariche di consultore nelle singole Università del regno, e d'ispettori delle scuole secondarie. »

RAMBALLE, relatore. Non v'è dubbio che questa non doveva essere collocata fra le disposizioni transitorie, perchè è definitiva non provvisoria la soppressione dei Consigli e delle cariche esistenti a norma della legge del 4 ottobre 1848.

Abbiamo perciò creduto di dovere collocare l'articolo a ciò relativo, e collocarlo in questo capo, ove deve avere la sua propria sede. È stato alquanto modificato, perchè tutte le cariche le quali ebbero vita dalla legge 4 ottobre, alcune delle quali sono state omesse nell'articolo del progetto del Ministero, cessano di esistere in virtù di questa legge, da cui venendo ricostituite con nuove attribuzioni, devono riguardarsi come nuovi uffici.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. La differenza essenziale che esiste fra l'articolo testè letto e quello relativo del Ministero consiste in ciò che l'articolo del Ministero sopprime la carica di presidente dell'Università e conserva quello di rettore, invece l'ufficio centrale ha conservato quella di presidente, e tolto quella di rettore.

Il motivo per cui il Ministero ha conservato di preferenza la carica di rettore invece di quella di presidente è semplice e non include per sè una quistione, un esame di attribuzioni; non è per altro se non perchè il nome di rettore pare che sia nella nostra Università assai più, direi, di consuetudine che non quello di presidente. Dunque, trattandosi di sopprimere uno dei due nomi, si è creduto di preferenza di sopprimere il nuovo e conservare quello che è già da tutti i tempi adottato nelle Università. Pare d'altronde un nome più proprio, o almeno questa è l'impressione che farebbe sopra di me. Del resto non si vuol dire con ciò che si faccia quistione di persona. Siamo ben lontani da queste intenzioni; si vuol dire

che la persona la quale sarebbe investita delle attribuzioni che rimarrebbero ancora dopo questa legge ai presidenti delle Università assumerebbe il nome di rettore invece di presidente; la differenza dunque, ripeto, non è che di nome e non già di sostanza.

MAMELLI, relatore. Il signor ministro vorrebbe soppresso il posto di presidente del Consiglio universitario e conservato quello di rettore.

Io credo che debba intendersi soppresso l'uno e l'altro. Non si è fatta nell'articolo proposto dall'ufficio centrale esplicita menzione del presidente del Consiglio universitario, ma è esplicita nella soppressione del Consiglio cui presiede. Lo stesso non può dirsi del rettore universitario, che esiste per sé, non come capo di un corpo o Consiglio. Dicendo poi soppressa la carica di rettore, s'intende quello che esiste a norma della legge 4 ottobre colle sue attribuzioni.

Conseguentemente la questione alla quale il signor ministro ha accennato, non può qui aver luogo, ma sarà soggetto di discussione nelle disposizioni transitorie, e credo che ci metteremo facilmente d'accordo, essendo questione di nome, piuttostochè di sostanza.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Dopo queste spiegazioni non ho nessuna difficoltà di accettare la redazione dell'ufficio centrale: ma dirò che le attribuzioni che si darebbero al rettore non sarebbero più quelle che ha di presente il rettore del Consiglio superiore universitario, ma sibbene quelle che ha adesso il presidente.

PRESIDENTE. In seguito a queste spiegazioni, parendo che siano d'accordo il Ministero e l'ufficio centrale, io non ho altro a fare che mettere ai voti l'articolo testè letto, cioè quello dell'ufficio centrale, il quale diverrebbe l'articolo 11.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Dirò ora lettura dell'articolo 11 del progetto ministeriale, che sarebbe poi l'articolo 12.

« Art. 11. Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di 18 membri nominati dal Re, di cui 10 ordinari e 8 straordinari.

« Essi sono scelti fra i membri dell'Accademia delle scienze, i professori effettivi ed emeriti delle Università dello Stato, gli ispettori generali emeriti, i dottori delle facoltà universitarie, i presidi dei collegi nazionali, e fra le persone insigni per merito scientifico o letterario.

« Ogni ramo dell'insegnamento vi debb'essere sufficientemente rappresentato. »

La redazione contrapposta dall'ufficio centrale è questa:

« Art. 13. Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di quindici membri, nominati dal Re, dieci dei quali sono ordinari e cinque straordinari.

« Essi sono scelti fra i membri dell'Accademia delle scienze, i professori effettivi ed emeriti delle Università dello Stato, gli ispettori generali emeriti, i dottori delle facoltà universitarie, e fra altre persone distinte per merito scientifico o letterario, o per servizi resi alla pubblica istruzione, o per morale autorità.

« I professori effettivi non possono eccedere il numero di sette.

« I tre rami dell'insegnamento vi debbono essere per quanto è possibile rappresentati. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Parecchie modificazioni si sono introdotte dall'ufficio centrale a questo articolo del Ministero: alcune sono di pura redazione, e quindi, parendomi che non possano offrire argomento da combatterle,

non ne farò alcun cenno; altre sono invece di qualche importanza, e dichiarerò il mio avviso al riguardo.

La prima si è che nel progetto dell'ufficio centrale si escludono i presidi dei collegi nazionali, od almeno, per essere più esatto, non si nominano esplicitamente i presidi dei collegi nazionali per poter essere anche scelti a membri del Consiglio superiore. Dirò il motivo per cui il ministro ha creduto di introdurre anche la categoria dei presidi dei collegi nazionali.

Esso si fu per introdurre eziandio l'elemento educativo in questi Consigli superiori, parendo che il Consiglio superiore d'istruzione pubblica dovesse anche rappresentare la parte educativa in un modo abbastanza esplicito.

Ora, passando in rivista i diversi impieghi pubblici dell'istruzione pubblica, i quali hanno nelle loro attribuzioni l'educazione della gioventù, subito si presentano quelli dei presidi dei collegi nazionali. D'altronde le persone che si scelgono per presiedere questi istituti importanti dello Stato hanno già dato prove anteriormente di capacità, mostrandosi forniti di tutte le doti in grado piuttosto eminente, le quali costituiscono un compilo educatore.

Egli è perciò che mi pare che non sia il caso di escluderli, tanto più poichè l'esclusione, ora che sono stati nominati nel progetto del Ministero, vestirebbe alquanto colore e carattere odioso; e tanto più ancora perchè in sostanza potrebbe sempre il ministro d'istruzione pubblica nominarli contemplandoli o nell'ultima categoria la quale è assai larga, o tra le persone distinte per merito scientifico o letterario, o per servizi resi all'istruzione, o per morale autorità. Mi pare dunque che sia meglio allo stato attuale delle cose il lasciare anche la categoria dei presidi.

I collegi nazionali dello Stato non sono più di otto: di modo che ben si vede come il numero delle persone le quali potrebbero aspirare a questo onorifico posto di membri del Consiglio superiore sarebbe assai scarso.

Anzi io proporrei anche una certa qual restrizione appunto per assicurarci maggiormente che la scelta, la quale cade su queste persone, sia conveniente affatto, e metterei « dopo dieci anni d'esercizio, » le parole: « i presidi dei collegi nazionali dopo dieci anni d'esercizio. »

In questo modo mi pare che sono tolte tutte le difficoltà; e qui farei osservare ancora altri punti di differenza...

PRESIDENTE. (Interrompendo) Mi pare che sarebbe più acconcio che si cominciasse a deliberare sulla prima parte dell'articolo. Ma siccome ci sarebbe contrasto a questo riguardo per parte del senatore Jacquemoud... (Volgendosi a lui)

Je ne sais pas si l'honorable sénateur Jacquemoud persiste dans sa proposition.

JACQUEMOUD. Oui, monsieur le président.

PRESIDENTE. Ayez alors la bonté d'écrire votre amendement.

JACQUEMOUD. C'est très-simple; je veux cinq membres fixes et quatre membres extraordinaires.

PRESIDENTE. Faites la rédaction de l'article que vous proposez.

MAMELLI, relatore. Per godere il tempo risponderò al signor ministro. La prima osservazione del signor ministro è quella che riguarda la soppressione delle parole *i presidi dei collegi nazionali*.

Certamente non è stata intenzione dell'ufficio centrale di escluderli dal novero delle persone degne di sedere in questo Consiglio, ma ha creduto che fosse meno conveniente il farne espressa menzione, e per considerazioni che credo degne di qualche riguardo.

In primo luogo sarebbe un privilegio stabilito a puro riguardo del preside del collegio nazionale di Torino, poichè non potrebbe mai cadere la scelta sui presidi degli altri collegi nazionali, che hanno fissa residenza nel luogo del loro ufficio.

Inoltre i presidi non possono essere distolti menomamente dal loro ufficio, che richiede la più assidua ed indefessa loro cura e vigilanza.

Finalmente non dobbiamo dissimulare che, potendo spesso occorrere che i presidi ed i loro atti potessero essere oggetto di discussione o di censura nel Consiglio superiore, sarebbe perciò poco dicevole e razionale il chiamarli a sedere fra i membri del medesimo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io mi sono male spiegato: io intendeva comprendere in questa disposizione quelli che furono presidi. Sarebbe irragionevole far intervenire i presidi in attività alle sedute del Consiglio: confesso che la mia espressione non è stata abbastanza chiara.

MARRELLI, relatore. Quando la cosa sia intesa in questi termini, cioè che non possano essere membri del Consiglio che i presidi emeriti dopo dieci anni d'esercizio, è tolta ogni difficoltà.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Precisamente.

MARRELLI, relatore. Così essendo le cose, risparmio a me stesso la pena di spendere più parole, ed al Senato quella di udirle.

PRESIDENTE. Il senatore Jacquemoud proporrebbe per emendamento che il Consiglio superiore di pubblica istruzione sia composto di nove membri nominati dal Re, cinque ordinari e quattro straordinari.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Porrò ai voti la prima parte della proposta dell'ufficio centrale:

« Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di 15 membri nominati dal Re, 10 dei quali sono ordinari e 5 straordinari. »

Chi approva questa prima parte dell'articolo sorga.

(È approvata.)

Viene ora il primo alinea:

« Essi sono scelti fra i membri dell'Accademia delle scienze, i professori effettivi ed emeriti delle Università dello Stato, gli ispettori generali emeriti, i dottori delle facoltà universitarie, i presidi emeriti dei collegi nazionali dopo dieci anni di esercizio, e fra altre persone distinte per merito scientifico o letterario, o per servizi resi alla pubblica istruzione, o per morale autorità. »

Chi approva quest'alinea sorga.

(È approvato.)

Secondo alinea:

« I professori effettivi non possono eccedere il numero di sette. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Questo è un altro emendamento dell'ufficio centrale. Io credo che non sia necessario d'introdurlo nella legge.

Sono perfettamente dell'avviso dell'ufficio centrale che bisogna, per quanto è possibile, evitare d'introdurre nel Consiglio superiore un numero troppo grande di professori effettivi, e credo che sia anche nell'interesse stesso dei professori i quali, trovandosi in continuo contatto coi loro colleghi, tuttavolta che il Consiglio superiore dovrà occuparsi di questioni che riguardano questi colleghi, si trovano in una condizione sicuramente alquanto difficile. D'altra parte ciò genera gelosie, tanto più se queste persone non hanno qualità veramente

eminenti che si discostino d'assai dai loro colleghi; è facile che quelli che non sono nominati credano di essere stati ingiustamente posposti ad altri.

Dunque è mio avviso che anche nell'interesse proprio delle decisioni che dovrà prendere il Consiglio superiore, anche pel buon accordo fra il corpo dei professori, sia bene che il ministro procuri di non introdurre un gran numero di professori effettivi nel Consiglio superiore. Naturalmente bisogna introdurne, perchè è la parte più attiva, come anche perchè dal loro contatto immediato col Consiglio e coi colleghi che conoscono, sorge il vantaggio di conoscere il buono ed il cattivo; ma bisogna usare una certa temperanza, e, per quanto è possibile, nominare persone distinte, le quali abbiano cognizioni teoriche ed ancor più cognizioni pratiche in materia d'insegnamento, tanto per la parte amministrativa, quanto per la parte scientifica.

L'introdurre però questo *maximum* nella legge pare che non sia guari conveniente, perchè (mi si perdoni il dirlo), volere o non volere, il ministro dovrà raggiungere questo *maximum* di 7.

È meglio prescindere da questo e lasciare che le nomine si facciano secondo l'interesse del Consiglio superiore, cioè secondo l'interesse dell'insegnamento, in guisa che siano rappresentate preferibilmente tutte le parti dello scibile tanto sotto il rapporto amministrativo, quanto sotto il rapporto scientifico. Non è già che io qui voglia farne una questione; questo non è certo mio intendimento; non farò grande opposizione ad accettarlo, ma sarebbe meglio, a mio avviso, che non vi fosse questo vincolo.

MARRELLI, relatore. I motivi che avevano determinato l'ufficio centrale a fissare questo limite sono abbastanza ovvii. Il dare nel Consiglio superiore una preponderanza ai professori induce gravissimi inconvenienti, i cui effetti sono stati sperimentati in altri paesi, e segnatamente in Francia. Tuttavia, mentre il signor ministro è in ciò d'accordo, vuole bensì sottrarsi alla pressione morale cui si troverebbe sovente esposto dagli aspiranti alla carica di consigliere, sempre che vi sia luogo dentro il limite che la legge prescriveva, ha indotto l'ufficio a consentire al desiderio del signor ministro colla fiducia che non sarà mai per abusare del suo arbitrio.

PRESIDENTE. Se l'ufficio centrale ritira questo emendamento, io non ho che a mettere ai voti l'ultima parte dell'articolo.

Interpellerò il Ministero se intende di aderire alla redazione proposta dall'ufficio centrale.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero l'accetta.

PRESIDENTE. La differenza sta nella sostituzione delle parole « I tre rami d'insegnamento » a quelle « Ogni ramo d'insegnamento. »

MARRELLI, relatore. Si è per togliere la differenza tra *facoltà* e *rami*, che si è detto *i tre rami d'insegnamento*, accennando così alla divisione e classificazione fatta in questa legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ultima parte dell'articolo 15 dell'ufficio centrale.

Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

Porrò ora ai voti il complesso dell'articolo 15 dell'ufficio centrale.

Chi lo approva si levi.

(È approvato.)

Viene ora l'articolo 12 ministeriale, che formerebbe adesso l'articolo 13, così concepito:

« Art. 12. I membri del Consiglio superiore sono rinnovati per quinto in ogni anno, per modo che ne scadano regolarmente due ordinari ed uno straordinario.

« Nei quattro primi anni dopo quello della prima nomina i tre membri uscenti annualmente sono designati dalla sorte: successivamente scadranno i tre più anziani di nomina.

« Gli scaduti di carica possono essere rieletti. »

L'ufficio centrale avrebbe invece proposta la seguente redazione:

« Art. 14. I membri ordinari sono fissi.

« I membri straordinari sono rinnovati per un quinto ogni anno.

« Dopo un anno dalla istituzione del nuovo Consiglio, uno di essi è tratto a sorte e surrogato: e così d'anno in anno sino alla fine del quarto.

« Quindi esce ogni anno il membro che ha compiuto il quinquennio dopo la sua entrata nell'ufficio.

« Gli uscenti possono essere rieletti. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

Qui siamo giunti ad uno degli articoli che io considero come uno dei pochi, dirò, cardinali del progetto. Su di esso il sistema dell'ufficio centrale e quello del Governo sono essenzialmente diversi.

Il Ministero pensa che sia migliore il sistema di conservare una certa mobilità nei membri del Consiglio superiore (mobilità però congiunta con un tal qual grado di stabilità), e così di conservare sempre le tradizioni, le consuetudini nel Consiglio medesimo, e crede di essere giunto ad ottenere questi due corpi col coordinare la nomina e la scadenza dei consiglieri in modo che ogni consigliere ordinario duri in carica cinque anni, come pure anche i consiglieri straordinari.

Pare dunque che quelli che subentreranno, trovandosi sempre con altri consiglieri che hanno già la consuetudine, la pratica delle attribuzioni del Consiglio superiore, possono facilmente famigliarizzarsi con queste, e conoscere l'andamento, i doveri che loro incombono, raccogliere le tradizioni, e quindi procedere regolarmente, e, quel che è più, senza incorrere nel grave inconveniente di prendere di quando in quando delle deliberazioni che urtino fra di loro.

Così, nello stesso mentre che si ottiene questo vantaggio, se ne ha un altro non meno importante, quello, vale a dire, d'introdurre nel Consiglio sempre dei membri nuovi, i quali, come si sa, generalmente spiegano maggiore attività, e portano anche alcune idee nuove.

Crede insomma bene di mischiare (mi si perdoni la espressione) l'antico col moderno, il vecchio col nuovo, e così facendo si procederà assai più cautamente nelle riforme, e se vi sarà qualche cosa di buono da adottare, lo si adotterà più facilmente.

L'istruzione pubblica, o signori, è progresso, dimodochè è connaturale all'istruzione di ammettere quelle idee le quali, dopo essere state bene esaminate, sembrano che possano surrogare le idee già un po' antiquate.

Quando parlo delle idee in genere intendo i metodi, i sistemi d'educazione e via dicendo.

Questi sono in parte i vantaggi che offrirebbe il sistema di mobilità introdotto nel progetto del Ministero.

Ma vi è di più: i membri straordinari, i quali gratuitamente prestano il loro ufficio per un quinquennio, potrebbero aver anche la prospettiva di divenire anche membri ordinari, con assai maggior facilità che non col sistema attuale, stato abbracciato dall'ufficio centrale.

Nel sistema attuale un membro straordinario del Consiglio

superiore non può divenire membro ordinario se non in caso di calamità, cioè che qualche membro ordinario muoia o sia rivotato; cosa quest'ultima che succede difficilmente; ed è da desiderarsi che non succeda mai, perchè non si fa uso di questo mezzo se non in casi gravissimi, i quali sono anche per buona fortuna rarissimi.

Ecco dunque un altro vantaggio, che stimola lo zelo dei consiglieri straordinari e dei consiglieri ordinari perchè sanno che, terminato il loro tempo, possono essere rinnovati.

I vantaggi da noi sovraaccennati sono al certo importantissimi, ma ve ne ha un altro il quale si attiene al cardine del nostro sistema rappresentativo.

I consiglieri sono destinati a dare dei consigli. Nel sistema costituzionale, in cui il ministro è responsabile, è ben naturale che i consigli si debbano prendere da persone nelle quali si abbia tutta la fiducia.

Ora, cambiandosi facilmente Ministero e succedendo ministri di diversa politica, è ben naturale che il nuovo ministro debba desiderare, per il buon andamento dell'amministrazione stessa dell'istruzione pubblica, di avere un Consiglio, non dirò ligio, ma che più o meno abbia nelle cose che riguardano l'istruzione pubblica i principii generali che ha il ministro. Del resto che cosa avverrà? Avverrà un urto continuo tra il ministro e la maggioranza del Consiglio superiore.

Credete voi che quest'urto sarà giovevole all'istruzione pubblica? Non mai, o signori, per la ragione che il ministro ha sempre la facoltà di accettare o no le deliberazioni del Consiglio superiore, le quali in massima parte non sono, e non debbono essere che consultive.

Da ciò il discredito dell'istruzione: perchè, se una deliberazione presa in senso contrario al Consiglio superiore, e se, dirò meglio, l'opposizione del Consiglio superiore ad una determinazione definitiva presa in senso diverso dal ministro non infievolisce legalmente la determinazione, la infievolisce però moralmente; dà luogo a discussioni nella stampa e ad osservazioni per parte dell'opinione pubblica, le quali non sono gran che favorevoli a quel rispetto morale da cui dovrebbero essere accompagnate le deliberazioni del Governo.

Si osservò poi ancora che il Consiglio superiore d'istruzione dirimpetto al ministro, e questo dirimpetto a quello, si trovano in una condizione speciale, che non è quella degli altri Consigli, come, per esempio, del Consiglio di Stato.

Il ministro presiede e deve presiedere il Consiglio superiore, perchè è in questo modo che conoscerà a fondo la sua amministrazione, e saprà, prima di deliberare, quali siano le vere ragioni intrinseche per prendere una deliberazione.

Ponete adunque un Consiglio il quale sia in maggioranza opposto al sistema del ministro; questi si troverà in una condizione spiacevole e a se stesso ed ai membri del Consiglio. Si dirà: ma il ministro può rivotarli.

No, signori, non si revoca che per demerito, e il ministro non farebbe mai un atto di questa natura, mentre non si può e non si deve revocare mai nessuno per avere un'opinione contraria a quella del ministro.

Non è men vero però, si aggiungerà, che questo porta un grave incaglio al buon andamento dell'amministrazione; incaiglio a cui col vostro sistema non rimediate punto.

È vero, o signori, che non vi si rimedia, perchè le mutazioni dei membri si fanno lentamente, si rinnovano per quinti; ma intanto potrà sempre il ministro, per poco anche che duri al Governo della cosa pubblica (salvo che durasse solamente qualche mese), modificare in una parte questo Consiglio, modificarlo, torno a ripetere (e qui voglio essere ben inteso perchè non si travisino le mie parole fuori di que-

sto recinto), nel senso che le opinioni, per quanto riguarda al sistema generale d'istruzione, possano meglio collimare con quelle del ministro, il quale ha la responsabilità degli atti che sottoscrive e dell'indirizzo dell'istruzione pubblica; e non modificarlo in quello di avere uomini ligi, locchè mi ripugna assolutamente; e non avvi cosa che più mi piaccia che il vedere uomini franchi i quali innanzi all'autorità superiore hanno il coraggio della loro opinione, e, se non sempre posso consentire con loro, però sempre li ammiro. Mi pare quindi che da queste considerazioni si debba essere indotti ad adottare di preferenza il sistema del Governo.

Taluno a questo proposito invocherà l'esempio di altri paesi, giacchè non dobbiamo mai, quando si tratta di fare leggi, prescindere dall'esaminare quelle che si sono fatte in altri paesi o ugualmente come noi civili, o che hanno maggiore esperienza; in tutte le cose vi debbono sempre essere naturalmente dei maestri da consultare onde giovarsi della loro esperienza.

Ebbene, in Francia prima c'era il sistema universitario, vero monopolio, il quale, se ha per certo tempo accresciuto il lustro degli studi della nazione francese, non è men vero che arrecò un grave danno all'istruzione col mettervi troppi impacci. Fu modificato quel sistema; i membri del Consiglio furono nominali a vita, ed ogni consigliere era ministro, mentre essi avevano molte attribuzioni con voto deliberativo, ed erano inamovibili in tutta l'estensione della parola. Dopo essersi fatti non pochi reclami contro questo sistema, si riformò l'amministrazione nel 1850; e qual si fu la combinazione che hanno fatta? Una combinazione mista conservando ancora alcuni membri fissi, ma revocabili, in seguito a Consiglio dei ministri, per decreto reale.

Ma a questo riguardo non voglio nemmeno far caso della circostanza che quella combinazione era dovuta ad una transizione. Diffatti si passava da un sistema assoluto, come quello in cui tutti i membri erano a vita, ad un nuovo sistema; quindi bisognava evidentemente che il Governo qualche cosa concedesse al sistema antico, onde evitare gli urti, le difficoltà, le opposizioni che facevano i così detti universitari, i quali in Francia, in quell'epoca, erano ancora potenti, perchè comprendevano le prime nobiltà scientifiche e letterarie di quella nazione. Dunque dovettero fare qualche concessione; ma prescindiamo anche da queste considerazioni.

Il Consiglio si compone di 24 membri, ma quanti, o signori, sono nominati a vita? Otto. E dove sono presi questi otto? Fra gli ispettori generali e fra i rettori delle accademie.

Quali sono le loro attribuzioni? Di esaminare gli atti amministrativi interni del Ministero. Insomma sono burocratici; sono otto impiegati del ministro che risiedono al Ministero.

Diffatti nella legge francese leggiamo che :

« Huit membres nommés par le président de la république en Conseil des ministres, et choisis parmi les anciens membres du Conseil de l'Université, les inspecteurs généraux ou supérieurs, les recteurs et les professeurs des facultés : ces huit membres forment une section permanente... »

« La section permanente est chargée de l'examen préparatoire des questions qui se rapportent à la police, à la comptabilité et à l'administration des écoles publiques. »

« Elle donne son avis, toutes les fois qu'il lui est demandé par le ministre, sur les questions relatives aux droits et à l'avancement des membres du corps enseignant. »

« Elle présente annuellement au Conseil un rapport sur l'état de l'enseignement dans les écoles publiques. »

Le attribuzioni le quali da noi sono affidate al Consiglio superiore, colà sono demandate al Consiglio generale, il

quale è composto per due terzi di membri i quali non hanno che una durata in carica di 2 o 3 anni, secondochè sono nominati per elezione, ovvero direttamente dal Governo.

Ora, come ben vedete, in questo Consiglio predomina l'elemento mobile per i due terzi; d'altronde l'elemento permanente consta d'impiegati del Governo. È facile così il comprendere come un Consiglio in tal maniera composto non possa produrre quegli ostacoli ai quali io appunto accennava per combattere il sistema dei consiglieri fissi.

Per ora io non aggiungerò altre riflessioni onde sostenere il mio proposito, ma io ne sono convinto e spero che, se non avrò convinto, avrò almeno destato qualche dubbio nel Senato ed anche nei membri dell'ufficio centrale, che il sistema del Ministero sia forse più conforme al regime costituzionale, al progresso, il quale dev'essere di norma e di guida a tutte le autorità che sono addette all'amministrazione degli studi ed inerente anche agli interessi stessi della pubblica istruzione.

MARRELLI, relatore. La discussione sollevata, che senza dubbio, come diceva il signor ministro, forma uno dei più gravi argomenti di questa legge, più che non possa a prima vista parere, mi ha fatto risovvenire una delle più belle sentenze del Machiavelli: « Nè alcuno mai creda d'avere a pigliare partiti sicuri, anzi pensi di avere a prenderli sempre dubbj; perocchè è questo nella natura delle cose, che non si fugga un inconveniente, senza che si incorra in un altro. La prudenza consiste nel prevedere tutti gli inconvenienti, e prendere il men tristo per buono. »

Intendo con ciò dire che da qualunque lato si prenda la presente questione, ambi i sistemi presentano dei gravi inconvenienti. La difficoltà dunque consiste nel risolvere da qual parte ne siano minori. L'ufficio centrale ha dato la preferenza al sistema dei membri fissi, mosso dalle seguenti ragioni, le quali devono, a suo avviso, prevalere ad ogni altra considerazione. Se volete i membri periodicamente rinnovabili, avrete necessariamente da combattere due mali, ai quali si va necessariamente incontro con siffatto ordine di cose, cioè l'indolenza e la tolleranza, capitali nemici d'ogni progresso.

Quelli che sanno di dovere uscire di carica a tempo fisso e non molto lontano, facilmente cadono nell'inerzia e nella inazione, se pure non vi sono tratti da un basso sentimento di lasciare ai successori l'onore degli intrapresi e non compiuti lavori. Il ministro poi facilmente s'indurrà a tollerarli per la certezza che a breve andare dovranno cessare.

Altra non meno grave considerazione l'ufficio centrale traeva da che il Consiglio superiore, essendo chiamato ad esercitare funzioni ancora giuridiche, sia conveniente che i membri godano di una maggiore indipendenza, e non si rendano troppo pieghevoli e condiscendenti verso il ministro per l'ambizione di venire confermati in carica.

Non occorre che io rammenti qui al Senato come il Consiglio superiore giudichi della soppressione di scuole ed istituti privati, della destituzione e sospensione dei professori universitari, e vincoli col suo voto il ministro.

E per altra parte è d'uopo di riflettere che il sistema dell'ufficio centrale lasciando più libera l'azione del ministro su tutto il personale da lui dipendente, perchè non limita ad un tempo fisso la durata dei consiglieri in ufficio, egli potrà con minori riguardi procedere contro quei consiglieri i quali, rendendosi poco solleciti dei loro doveri e del vantaggio della istruzione, non lasciano al ministro altra via per potersene liberare, che quella di usare risolutamente contro di essi della propria autorità.

Queste ragioni emergenti dalla natura delle cose valsero più che gli esempi desunti dalla pratica di altri paesi, a confermare l'ufficio nel suo sentimento, nel quale perseverando rimette la soluzione del dubbio alla saviezza del Senato.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Risponderò brevemente all'onorevole relatore dell'ufficio centrale: egli ben disse quando asserì che ogni sistema ha il suo lato buono e il suo lato cattivo.

Nè io credo che il mio sistema sia per ogni verso eccellente: confesso e dichiaro che qualche inconveniente ha in sé; ma sono convintissimo che ne ha assai meno del sistema posto innanzi dall'ufficio centrale.

Infatti l'onorevole relatore impugna il sistema del Governo, perchè egli teme che in questo modo si promuova l'indolenza, la tolleranza e la troppa dipendenza. Io risponderò brevemente a questi tre appunti. In ordine all'indolenza io non so veramente in che modo la si promuova, quando che i consiglieri possono essere invitati a continuare, e tuttavia che un consigliere ha spiegato capacità e zelo sta nell'interesse del Governo il pregarlo che voglia rimanervi ancora: dunque lo stesso consigliere è spronato a dar prove di attività appunto dall'idea di poter essere confermato, salvochè non abbia più volontà di starvi. L'indolenza invece si genera quando un impiegato è sicuro del suo posto, dal quale sa che non lo si può rimuovere, salvo che esso voglia; e sa pure che non può temere una rinvocazione, perchè questa non potendosi motivare, sarebbe ingiuriosa alla persona che ne fosse colpita; del resto queste son cose che accadono così di rado, che non bisogna nemmeno parlarne, anzi, se fosse possibile, nemmeno pensarci. Dunque lo trovo che, se in un sistema o in un altro si può introdurre l'indolenza, questa avrà luogo sicuramente se i consiglieri sono nominati a vita, e non già se sono nominali solo temporariamente.

Abbiamo poi una prova diretta che i consiglieri temporanei non peccano di questo vizio nel nostro Consiglio; ed io, dopo aver fatto l'elogio dei consiglieri ordinari per lo zelo e la solerzia instancabile di cui fan prova, debbo pure far l'elogio dei consiglieri straordinari che sono attivissimi, perchè quante volte ho assistito al Consiglio non mi accade mai di vederne mancare uno; dimodochè non credo che questa qualità di essere consiglieri straordinari provochi l'indolenza, anzi mi pare che così l'esperienza come la ragione debbano entrare mallevadrici per farci credere il contrario.

Questo basta pel primo punto.

Riguardo alla tolleranza io non so vedere come, in un Consiglio costituito in questo modo, abbia a ingenerarsi un legittimo timore ch'essa possa riuscire troppo larga al Ministero. Sì, o signori, io dico che non si può avere legittimamente questo timore, trattandosi di persone alto locate, alle quali per lo più l'impiego che si dà è in aggiunta ad un altro impiego più cospicuo che hanno.

Se si trattasse di persone che avessero bisogno di tale impiego, mi acquieterei; ma queste coprono cariche cospicue, e non è possibile il supporre che per conservare questo impiego vogliano eccedere nella condiscendenza verso il Ministero. Tuttavia è ben sicuro (siccome da principio ho dichiarato che tutti i sistemi, epperò anche il mio, hanno degli inconvenienti), è ben sicuro che in tesi generale avranno maggior indipendenza consiglieri fissi che consiglieri straordinari; parlerò anzi in genere degli impiegati pei quali questa massima è vera; ma nel caso nostro concreto torno a dire che per la condizione stessa di questi consiglieri non si può temere che peccino di condiscendenza unicamente per paura di non essere riconfermati in cattedra.

Si è detto inoltre che hanno delle attribuzioni giuridiche e quindi debbono essere inamovibili...

MAMELI, relatore. Indipendenti quanto è possibile!

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Nel suo sistema sono a perpetuità, a vita.

MAMELI, relatore. Non inamovibili.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Si può dire di fatti che sono inamovibili perchè il caso che egli prevede è uno di quelli che non debbono accadere, e non ce n'è esempio nella storia. Ma faccio osservare prima di tutto che non è esatto il dire che abbiano attribuzioni giuridiche. Essi hanno attribuzioni disciplinari, amministrative, di giurati, ma non amministrazioni giuridiche nel vero senso della parola. Sarebbe anzi una sventura che il Consiglio credesse di averne di tali. Il Consiglio giudica disciplinarmente. Del resto, a preferenza di dargli attribuzioni giuridiche nel vero senso della parola, sarebbe assai meglio di dirigere queste questioni ai tribunali ordinari. Dunque non sono giuridiche. Tuttavia non è men vero che sono attribuzioni queste che, anche senza essere giuridiche, sono delicate, hanno bisogno della massima indipendenza.

Ma qui torniamo sul punto anteriore nel quale credo aver dimostrato che, per la condizione particolare di queste persone, non si può temere che il loro voto, anche quando è deliberativo, sia consigliato dalla mira di essere troppo condiscendenti verso il Ministero. Tanto meno nel sistema costituzionale, pel quale i ministri non sono perpetui, ma vanno e vengono. Dunque questo timore è infondato.

Del resto abbiamo esempio anche noi di molti impiegati e funzionari che hanno attribuzioni consimili e che non sono a vita, non sono inamovibili, voglio dire i Consigli di disciplina militare; e questi hanno attribuzioni analoghe. Di modo che ben si vede che nemmeno questa ragione può valere.

Io prego il Senato di non perdere di vista la qualità delle persone le quali siedono o possono sedere nel Consiglio superiore; i meriti, le condizioni particolari di esse, gli impieghi che generalmente occupano, fanno sì che non considerino che come accessorio l'ufficio di consigliere, e per conseguenza hanno innata indipendenza. Dunque gl'inconvenienti accennati dall'onorevole relatore non esistono in tutta quella pienezza che egli avvisa.

Non dichiaro però che non vi esistano assolutamente nemmeno in minimo grado; comprendo anch'io che, se fossero a vita, vi sarebbe, direi quasi, un'assoluta indipendenza, e per ciò nelle questioni disciplinari come in tutte le altre, considerata la cosa in genere, pare che sarebbero più liberi: ma dico che questo è un difetto lieve assai nelle condizioni degli impiegati, a cui alludiamo, a fronte dei gravi che avrebbe l'altro di nominarli a vita.

Si supponga, per esempio, un qualche consigliere ordinario, che abbia appunto altre attribuzioni e che l'obbligo del suo primitivo impiego lo costringa di consacrare a questo maggior tempo e maggior cura: naturalmente l'ufficio di consigliere sarebbe sacrificato.

Si supponga un altro caso molto abituale, per esempio, lo stato di salute assai cagionevole: ciò si rinnova sovente; non fa torto a nessuno: ma il consigliere è a vita, e si può forse per ciò rimuoverlo? E ove anche si volesse venire ad una rimozione, ne resterebbe troppo offesa la persona; il che devevi evitare per quanto è possibile.

Laddove se la legge prescrive che siano amovibili, venendo la scadenza di questo funzionario, non si rinnova; ciò non è cosa che faccia disonore alcuno, e a lui si sostituisce chi possa attendere con zelo a questo ufficio.

Mi si permetta che rechi un ultimo caso: sorgendo, per esempio, una persona di capacità speciale e di qualche rilievo da cui il Ministero desidererebbe trar partito nel Consiglio superiore, ciò gli riuscirebbe impossibile, appunto perchè i membri sono nominati a vita.

Si dirà: vi sono i membri straordinari; ma si noti che questi non sono fuorchè cinque; ed ecco una nuova considerazione la quale, aggiunta alle altre che son venute accennando, dovrebbe consigliare l'ufficio centrale a non avere difficoltà di accettare l'articolo del Ministero siccome quello che è tutto consentaneo al sistema costituzionale non che alle attribuzioni particolari di ciascun consigliere. Quindi io prego caldamente il Senato di voler approvare le disposizioni del progetto ministeriale.

MAMELI, relatore. Parmi che il ministro, nel riassumere i punti principali del mio breve discorso non abbia colto il vero senso da me attribuito alle temute conseguenze del suo sistema, cioè l'indolenza per parte dei consiglieri, la tolleranza per parte dell'autorità.

Dimostra la costante esperienza di tutte le amministrazioni costituite su quel sistema, che gli uomini che devono in breve uscire di carica non intraprendono ordinariamente grandi cose, e se ne rimettono ai successori, consci che, intraprendendole, le lascierebbero incompiute, ed altri ne coglierebbe la lode e la ricompensa.

Il Governo poi non si determina ad atti odiosi contro persone altronde benemerite e rispettabili, quando la legge stessa vi provvede; ma intanto la tolleranza protratta da un anno all'altro nuoce al progresso dell'istruzione.

Il sistema dell'ufficio centrale essendo conforme alla legge 4 ottobre 1848, ha pure in suo favore il suffragio dell'esperienza; ed in ciò, mentre ho la soddisfazione di poter dare al Consiglio superiore ed ai membri che lo componevano quando io reggeva il portafoglio della pubblica istruzione una ben meritata testimonianza di lode e di riconoscenza per l'assidua indefessa ed illuminata cooperazione di cui mi furono cortesi, ho pure in appoggio la non men favorevole attestazione che testè ce ne ha dato l'istesso signor ministro.

PRESIDENTE. Il Senato ha presente che il Ministero nel suo progetto proponeva di dire: « I membri del Consiglio sono rinnovati per quinto in ogni anno, per modo che ne scadano regolarmente due ordinari ed uno straordinario.

« Nei quattro primi anni dopo quella prima nomina i tre membri uscenti annualmente sono designati dalla sorte; successivamente scadranno i tre più anziani di nomina.

« Gli scaduti di carica possono essere rieletti. »

L'ufficio centrale invece mette, nell'articolo suo 14, che « i membri ordinari sono fissi. »

È questa sola parte dell'emendamento dell'ufficio centrale contrapposto all'articolo del Ministero che intendo di mettere ai voti.

Chi adotta la redazione dell'ufficio centrale voglia sorgere.

(Il Senato rigetta.)

Porrà ai voti la redazione ministeriale. (Vedi sopra)

Non credo che l'ufficio centrale insista sulla rimanente parte del suo articolo, la quale dipendeva dalla prima.

MAMELI, relatore. No certamente.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi pare che sarebbe meglio sostituire alla parola *scaduti* la parola *uscenti di carica*.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo beninteso con questa sostituzione di parola.

« Art. 12. I membri del Consiglio superiore sono rinnovati

per quinto in ogni anno per modo che scadano regolarmente due ordinari ed uno straordinario.

« Nei quattro primi anni dopo quello della prima nomina i tre membri uscenti annualmente sono designati dalla sorte, successivamente scadranno i tre più anziani di nomina.

« Gli uscenti di carica possono essere rieletti. »

Chi approva quest'articolo voglia levarsi.

MAMELI, relatore. L'ufficio centrale si astiene dal votare.

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Leggo ora l'articolo che segue nel progetto ministeriale.

« Art. 13. Il vice-presidente del Consiglio superiore è annualmente designato dal ministro di pubblica istruzione fra i membri dello stesso Consiglio.

« Un ufficiale del Ministero di pubblica istruzione adempierà presso il detto Consiglio le funzioni di segretario. »

L'articolo dell'ufficio centrale che corrisponde al 13 del Ministero è così concepito:

« Art. 15. Il vice-presidente è annualmente nominato dal Re fra i membri del Consiglio.

« In mancanza del presidente e del vice-presidente il consigliere anziano ne fa le veci.

« Un ufficiale del Ministero di pubblica istruzione fa presso l'istesso Consiglio le funzioni di segretario. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Accetto la redazione dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ultima redazione che ho testè letta.

(È approvata.)

Leggerò l'articolo 14 del progetto ministeriale:

« Art. 14. Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è periodicamente riunito una volta alla settimana dal presidente o, in sua vece, dal vice-presidente.

« Esso può essere convocato in via straordinaria sempre quando lo richiedano le esigenze del servizio. »

MAMELI, relatore. L'ufficio centrale ha omessa la disposizione contenuta in quest'articolo non perchè la creda immeritevole di considerazione, ma unicamente perchè è materia regolamentare, che non si deve introdurre in una legge da cui resta vincolato l'arbitrio del potere esecutivo in oggetti per loro natura variabili secondo le circostanze ed i bisogni del servizio. Il Ministero provvederà colla sua prudenza assai meglio che non possa ora farla per legge.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Questa disposizione aveva unicamente per mira di stabilire l'obbligo di un'adunanza, ma comprendo che può accadere il caso di una settimana in cui non vi fossero affari per intrattenere il Consiglio in una intera seduta, e però, ammettendo questa disposizione nella legge, sarebbe stabilire un mezzo di perdere il tempo.

PRESIDENTE. Il Senato apprezzerà questi motivi che vi sarebbero per intralasciare quest'articolo, tuttavia io non posso dispensarmi dal metterlo ai voti.

Chi vuole conservare quest'articolo si alzi.

(Il Senato rigetta.)

L'articolo che viene dopo del progetto ministeriale è il seguente:

« Art. 18. Ogni qual volta il ministro od il Consiglio superiore lo giudichi opportuno, intervengono alle sedute di questo il consultore universitario e gli ispettori generali, i quali però non votano.

« Possono intervenire pure alle sedute del Consiglio con voto deliberativo, i presidi delle facoltà, tuttavia che trattisi

di modificazioni nei corsi, negli studi o nei programmi della propria facoltà. »

A questo si è dall'ufficio centrale contrapposta la seguente redazione:

« Art. 16. Ogni qual volta il ministro od il Consiglio lo giudichi opportuno, intervengono alle sedute il consultore universitario e gli ispettori generali, i quali però non votano.

« Possono pure essere chiamati ad intervenire alle sedute del Consiglio e vi hanno voto i presidi delle facoltà, ove si tratti di modificazioni nei corsi, negli studi o nei programmi della propria facoltà. »

MAMELI, relatore. Fu tolta la parola: *voto deliberativo.*

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. È identico a quello del Ministero; la differenza sta in ciò che si riferisce al voto deliberativo: il signor relatore fece osservare bene a proposito che il Consiglio generale non ha voto deliberativo, e per conseguenza non lo possono avere nemmeno queste persone che intervengono straordinariamente. Il Ministero accetta la redazione dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Io metto ai voti l'articolo redatto dall'ufficio centrale ed accettato dal Ministero.

Chi lo approva sorga.

(Il Senato approva.)

Darò lettura dell'articolo 16 del progetto ministeriale:

« Art. 16. Il Consiglio superiore, come pure il ministro, hanno facoltà di chiamare alle sedute del Consiglio medesimo quelle persone il cui avviso fosse creduto utile a maggior rischiarimento delle questioni a trattarsi. »

L'ufficio centrale invece propose la redazione seguente:

« Art. 17. Possono intervenire alle sedute quelle persone il cui avviso è dal Consiglio o dal ministro creduto utile in qualche discussione. In nessun caso il loro avviso sarà computato nel numero dei voti del Consiglio. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Accetto la redazione dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Metto ai voti questa redazione, chi l'accetta si levi.

(Il Senato approva.)

« Art. 17. Il Consiglio superiore prepara ed esamina i

progetti di legge, di decreti o di regolamenti relativi alla pubblica istruzione, quando ne sia richiesto dal ministro.

« Ad istanza di questo dà il suo parere sulle domande di ammissioni eccezionali ai corsi ed agli esami universitari. »

L'ufficio centrale lo formulava in questi termini:

« Art. 18. Il Consiglio prepara ed esamina i progetti di legge, di decreti e di regolamenti concernenti la pubblica istruzione, quando ne è dal ministro richiesto. »

MAMELI, relatore. Sulla prima parte non può cadere contestazione, la seconda parte l'abbiamo tolta.

PRESIDENTE. Porrò ai voti la proposta dell'ufficio centrale, che non si allontana dalla prima parte dell'articolo ministeriale, avendo solo soppresso l'alinea.

MAMELI, relatore. Non è soppresso ma trasportato, ed è collocato appunto all'articolo 21.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. A questo riguardo farò osservare che qui sorge un'altra questione, che prego il Senato a volere, stante l'ora tarda, differire a domani.

Si tratta cioè di vedere se le pratiche che riguardano le ammissioni ai corsi ed agli esami universitari si debbano tutte indistintamente deferire al Consiglio superiore, oppure se ciò non si debba fare che per quelle che il Ministero crede opportuno di deferirgli, attenendosi in quanto alle altre al puro avviso del consultore.

Qui viene dunque la questione propria delle attribuzioni del consultore e di quelle del Consiglio superiore, e su questa materia potendovi sorgere questioni di qualche entità, prego il Senato a voler rimandare la discussione a domani.

MAMELI, relatore. Mi pare che intanto l'articolo si potrebbe votare.

PRESIDENTE. Non siamo più in numero legale.

Si convoca perciò il Senato per domani alle ore due, annunziando che si metterà all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge relativo alla convenzione fra le finanze dello Stato ed il municipio di Torino per il prolungamento della via di Santa Teresa, di cui è stata chiesta l'urgenza.

La seduta è levata alle ore 3 1/4.

TORNATA DEL 26 GENNAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Omaggio — Sunto di petizione — Discussione e approvazione immediata del progetto di legge per l'approvazione della convenzione tra le finanze dello Stato e la città di Torino per il prolungamento della via di Santa Teresa — Seguito della discussione sul progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica — Articolo 17 del progetto ministeriale, ricomposto dall'Ufficio centrale — Osservazioni ed istanza del ministro dell'istruzione pubblica — Adozione degli articoli 17 e 18 ricomposti dall'Ufficio centrale — Articolo 19 dell'Ufficio centrale emendato dall'Ufficio centrale — Emendamento del senatore Moris — Ministro dell'istruzione pubblica, senatori Mameli, Moris e Pinelli — Adozione dell'articolo 19, emendato dall'Ufficio centrale, in un coll'emendamento del senatore Moris — Approvazione della proposta del ministro dell'istruzione pubblica — Articolo 21 dell'Ufficio centrale — Aggiunte ed emendamenti proposti dal senatore Moris, dal ministro dell'istruzione pubblica, e dal senatore Pinelli — Ritiro degli emendamenti dei senatori Moris e Pinelli — Adozione dell'articolo 21 colle modificazioni proposte dal ministro dell'istruzione pubblica, e degli articoli 22 e 23 dell'Ufficio centrale — Incidente sull'articolo 21 — Ministro dell'istruzione pubblica, senatori Mameli e Moris — Articolo 24 dell'Ufficio centrale — Aggiunta al medesimo del senatore Sauli, combattuta dal ministro dell'istruzione pubblica — Senatori Luigi Di Collegno, Sauli, Mameli e ministro dell'istruzione pubblica.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane. (Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, degli affari esteri e più tardi anche quello della guerra.)

ATTI DIVERSI.

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Dà in seguito comunicazione dell'omaggio fatto al Senato dal signor Magni Alessandro di una quantità di esemplari del programma e statuti della società in accomandita per promuovere negli Stati Sardi l'apicoltura.

Legge quindi il seguente sunto di petizione:

2052. Camerale G. B., di San Martino Siccomario, ricorre al Senato perchè voglia estendere l'esenzione dalla leva militare a favore di quelli che trovavansi già ammogliati o vedovi con prole all'epoca dell'ultima leva del 1854.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONVENZIONE TRA LE FINANZE DELLO STATO E LA CITTÀ DI TORINO PER IL PROLUNGAMENTO DELLA VIA DI SANTA TERESA.

PRESIDENTE. Siccome ieri ho avuto l'onore d'annunziare al Senato, io sono per proporre al medesimo di dar passo al progetto di legge riguardante la convenzione tra le finanze dello Stato e la città di Torino pel prolungamento della via di Santa Teresa. (Vedi vol. Documenti, pag. 678.)

La relazione di questo progetto è già stata distribuita a tutti i senatori, quindi credo che avranno potuto prenderne conoscenza.

Chi approva questo divisamento, sorga. (Il Senato approva.)

SESSIONE 1855-56 — SENATO DEL REGNO

Darò lettura del progetto di legge. (Vedi infra)
È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola, rileggerò gli articoli separatamente, per quindi porli ai voti.

« Art. 1. È approvata la convenzione in data del 13 gennaio 1856, seguita tra le finanze dello Stato e la città di Torino in ordine al prolungamento della via di Santa Teresa ed alla formazione di apposito piazzale sulla fronte dello scalo della ferrovia di Novara, colla contemporanea cessione dalle finanze alla città del terreno occorrente al summenzionato fine, del quantitativo cioè di ettari 1 21, 61 2 per la via, e di ettari 1 75, 26 66 per il piazzale. »

(È approvato.)

« Art. 2. È autorizzata la spesa straordinaria di lire trentamila, ammontare approssimativo della quota di concorso a carico delle finanze nella spesa delle opere necessarie per il prolungamento della via e per la formazione del piazzale, di cui è cenno all'articolo 2 di detta convenzione.

« Tale spesa sarà stanziata nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1856, con applicazione all'apposita categoria sotto il n° 144, colla denominazione: Concorso delle finanze nella spesa di prolungamento della via di Santa Teresa, e formazione di piazzale sulla fronte dello scalo della ferrovia di Novara. »

(È approvato.)

Prego il senatore segretario Marioni di fare l'appello, affinché si compia immediatamente lo squittinio segreto.

(Il senatore segretario Marioni procede all'appello nominale.)

Lo squittinio segreto ha dato il seguente risullamento:

Votanti	53
Voti favorevoli	54
Voti contrari	1

(Il Senato approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

PRESIDENTE. Ricordo al Senato che la discussione sul progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica ferì si aggirò in ultimo sull'articolo 17 del progetto ministeriale, stato ricomposto dall'ufficio centrale.

MAMELI, relatore. La seconda parte è stata trasportata sotto l'articolo 21; in conseguenza siamo d'accordo col ministro che si metta ai voti la prima parte, e l'altra sia riservata.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Cominciano coll'articolo 18 le attribuzioni del Consiglio superiore d'istruzione.

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Le osservazioni dell'onorevole signor ministro si riferiscono anche all'articolo 17?

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Desidero di dare una spiegazione.

Le attribuzioni del Consiglio superiore d'istruzione sono di tre specie:

La prima riguarda il diritto che compete al Consiglio superiore di dare un parere veramente obbligato sopra diverse questioni che riguardano il pubblico insegnamento;

La seconda riguarda i casi di parere facoltativo, cioè quando il ministro possa sottomettere o no, secondo i casi, certe questioni al Consiglio superiore;

La terza consiste nel dare al Consiglio facoltà di pronunciare un giudizio in certi casi.

Io pregherei il Senato, votate che sieno queste disposizioni, di abilitare l'ufficio centrale a coordinarle ripartitamente in tre categorie secondo la loro natura, appunto per facilitare poi anche a chi dovrà ricorrere alla legge l'applicazione di ogni cosa, e quindi evitare una certa confusione che vi può essere nell'attuale redazione del progetto, in cui non sono veramente scerverate queste attribuzioni l'una dall'altra.

Questa è l'unica osservazione d'ordine che voleva fare, appunto per lasciare questa facoltà all'ufficio centrale, la quale però non deve per nulla mutare le deliberazioni che prenderà il Senato.

Venendo poi all'articolo testè letto dall'onorevole presidente, io non ho difficoltà alcuna di ammetterlo, perchè è affatto analogo a quello del Ministero.

In quanto all'alinea, mi riserverò di parlare dopo.

PRESIDENTE. La sola differenza che passa tra l'uno e l'altro articolo in ordine al primo paragrafo, sta in ciò che nel progetto dell'ufficio centrale si dice *concernenti*, e nel progetto ministeriale si dice *relativi* alla pubblica istruzione.

Metto dunque ai voti l'articolo sovra menzionato, o messo però l'alinea.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(È approvato.)

« Art. 18. Può il Consiglio, per propria iniziativa, proporre al ministro quei provvedimenti che stimasse convenienti all'incremento degli studi. »

L'ufficio centrale propone la seguente redazione:

« Art. 19. Può, per propria iniziativa proporre al ministro quei provvedimenti che stimi utili all'incremento ed al buon indirizzo degli studi. »

Nell'articolo dell'ufficio centrale si è aggiunto unicamente,

dopo la parola *incremento*, quelle: *ed al buon indirizzo degli studi.*

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. È una frase di più aggiunta, che spiega forse meglio lo scopo a cui tende questa disposizione; dunque non v'ha motivo di opporsi a tale miglioramento.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo quale è compilato dall'ufficio centrale.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo 19 del progetto ministeriale:

« Appartiene al Consiglio di esaminare i libri ed i trattati destinati al pubblico insegnamento ed i programmi degli studi.

« È chiamato a dare il suo parere sui regolamenti relativi agli esami di concorso, all'istituzione di nuove cattedre, collegi, convitti, ed in genere a tutto quanto riguarda l'ordinamento generale degli studi e la loro ripartizione fra i diversi rami d'insegnamento e le diverse cattedre. »

MAMELI, relatore. Nel progetto dell'ufficio vi sono a fronte di questo articolo gli articoli 20, 21 e 23.

PRESIDENTE. Dunque l'ufficio centrale propone che si ponga in votazione l'articolo 20 da esso compilato, che è del tenore seguente:

« Art. 20. Il Consiglio dà il suo parere sui regolamenti degli esami di concorso, sulla istituzione di nuove cattedre, di collegi, di convitti, e su tutto quanto riguarda l'ordinamento generale degli studi e la distribuzione delle materie fra le diverse parti dell'insegnamento e le diverse cattedre. »

« Per questo oggetto può chiedere l'avviso dei corpi scientifici o di persone di speciale capacità, ed istituire apposite Commissioni. »

MORIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Moris.

MORIS. Pel caso che sia adottato dal Senato l'articolo 20 dell'ufficio centrale, io proporrei che l'alinea di questo stesso articolo sia trasportato dopo l'articolo 22 del progetto dell'ufficio centrale, e la ragione è la seguente:

Raramente succederà il caso, e sinora non credo che sia succeduto, che il Consiglio abbia dovuto aver ricorso a persone di speciale capacità, ovvero abbia dovuto istituire apposite Commissioni per portar giudizio sulle cose indicate all'articolo 20; invece il Consiglio ha frequentemente nominate delle Commissioni per portar giudizio sopra i libri e sopra i trattati destinati al pubblico insegnamento. Laonde, adottando il progetto dell'ufficio centrale, il secondo paragrafo o l'alinea dell'articolo 20 potrebbe trasportarsi subito dopo l'articolo 22, e così potrebbesi forse dire:

« Per quest'oggetto, come per quelli contemplati dal precedente articolo 20, egli può chiedere l'avviso dei corpi scientifici o di persone di speciale capacità, ed istituire apposite Commissioni. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io invece credo che sarebbe meglio toglierlo di mezzo, perchè non è altro che una ripetizione di una disposizione analoga già votata riguardo alla composizione del Consiglio superiore negli articoli che tengono immediatamente dietro alla composizione del Consiglio superiore.

Nell'articolo 17 del progetto dell'ufficio si dice:

« Possono intervenire alle sedute del Consiglio superiore quelle persone il cui avviso è dal ministro creduto utile in qualche discussione.

« In nessun caso l'avviso sarà computato nel numero dei voti del Consiglio. »

L'unica differenza che vi passa si è che nell'alinea di cui si tratta è estesa la facoltà anche a creare nuove Commissioni; ma, in quanto alla chiamata di persone competenti per discutere e avere il loro avviso sulle diverse materie che saranno trattate, questa facoltà è già data in una disposizione anteriore. Dunque, tutt'al più se si crede, si potrebbe aggiungere l'ultima parte che riguarda la facoltà di comporre Commissioni estranee al Consiglio superiore.

MORIS. Non si tratterebbe solamente della facoltà che ha il ministro di creare Commissioni; questa facoltà sarebbe pur data al Consiglio.

Sinora il Consiglio ne ha usato, e parmi che non sia conveniente il toglierla, trattandosi di esame e di giudizio di libri o trattati vari.

Si richiedono in questo caso delle specialità. Il Consiglio avrà delle specialità nel suo seno, ma poche e non sempre, non potendo tutte essere nello stesso Consiglio rappresentate.

MAMELI, relatore. Non è questione qui se convenga o no di lasciare al Consiglio tale facoltà, ma è questione di sapere se è necessario esprimerla nella legge. Siamo d'accordo col senatore Moris che convenga usare di questa facoltà, ma non c'è bisogno di disposizione legislativa. Del resto non è importante; e se è d'accordo il signor ministro, è meglio sopprimerlo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Che sia espressa per legge la facoltà data anche al Consiglio di creare apposite Commissioni di persone estranee al Consiglio medesimo, credo che non sia mal fatto; anzi, mi è avviso che possa giovare a mettere il Consiglio in grado di poter giudicare, con piena cognizione di causa, delle questioni che gli sono sottomesse. Mi pareva solo che la prima parte fosse come una ripetizione.

Non faccio però difficoltà che anche la prima parte venga ammessa: sarà una spiegazione maggiore data a quest'articolo, in ordine alla facoltà riservata al Consiglio superiore di consultare non solamente individui, ma anche corpi scientifici.

Recedo dunque dalle osservazioni fatte prima.

FINELLI. Se non m'inganno, le osservazioni testè fatte versano sopra l'alinea dell'articolo 20 dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Appunto.

FINELLI. In tal caso sarebbe come dire che la Commissione superiore può formare entro al suo seno delle Sotto-Commissioni onde occuparsi, dirò così, specialmente di un dato oggetto. Questo pare non sia necessario dirlo, e credo non sia stata forse intenzione nemmeno di dirlo dove si tratta di questa Commissione. Ma la cosa cambia aspetto se si tratta di istituire apposite Commissioni fuori del proprio seno, ad insaputa del ministro; ciò mi pare che non sia troppo confacente al regolare andamento delle cose e del Consiglio.

CIBBARIO, ministro degli affari esteri. Il ministro presiede il Consiglio superiore.

FINELLI. Il Consiglio potrebbe rivolgersi al ministro, il quale potrebbe poi nominare cotali Commissioni, prendendole ove meglio crede; ma questo istituire delle Commissioni sembra sia veramente fuori delle attribuzioni di un corpo consultivo, e sembra anche sia un po' fuori delle abitudini di simili istituzioni.

MORIS. Osserverò solamente che il ministro è presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Non aggiunge nulla il senatore Moris?

MORIS. Aggiungerei alle parole « Per questo oggetto » le seguenti: « come per quello contemplato nel precedente articolo. » L'alinea sarebbe così concepito:

« Per questo oggetto, come per quello contemplato nell'articolo precedente, può chiedere l'avviso dei corpi scientifici o di persone di speciale capacità, ed istituire apposite Commissioni. »

PRESIDENTE. Dunque, sotto riserva del riordinamento degli articoli che si farà dall'ufficio centrale, metterò ai voti l'alinea dell'articolo 20 così emendato, il quale sarà trasportato all'articolo 22.

Chi approva quest'alinea, voglia sorgere.

(È approvato.)

Chi approva l'articolo intero, voglia levarsi.

(È approvato.)

Leggerò ora l'articolo 21 del progetto ministeriale.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Siccome gli articoli dell'ufficio centrale non corrispondono punto con quelli del progetto del Ministero, sarebbe perciò bene attenersi all'uno o all'altro di questi progetti.

A quest'ora, del resto, le differenze essenziali che esistevano tra il progetto del Ministero e quello dell'ufficio centrale sono già dileguate, e gli articoli successivi non presentano più gravi differenze. Dimodochè bisogna per forza scegliere uno dei due progetti; diversamente si dovrebbe ricorrere sempre all'articolo corrispondente non per numero, ma per sostanza, il che farebbe perdere molto tempo e traviare la discussione; onde io consento che si segua la discussione sul progetto dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Leggerò quindi l'articolo 21 dell'ufficio centrale.

« Art. 21. Egli dà il suo avviso:

« 1° Sui dubbi emergenti circa la retta intelligenza ed applicazione delle leggi;

« 2° Sulle domande degli studenti per ammissioni eccezionali ai corsi ed agli esami, e per dispense dai medesimi;

« 3° Sul chiudimento di scuole e di convitti privati, secondo il disposto dell'alinea dell'articolo 6;

« 4° Sui dubbi di competenza fra le autorità preposte all'amministrazione della pubblica istruzione. »

MORIS. Nell'articolo 21 si indicano parecchi casi, sopra i quali, a termini dell'articolo 50 del progetto dell'ufficio centrale, il consultore è tenuto a dare il suo preavviso, ma si sono dimenticati i depositi.

Resta a vedere se convenga al paragrafo 2 dell'articolo 21, dove è detto « Sulle domande degli studenti per ammissione eccezionale ai corsi ed agli esami, e per dispensa dai medesimi, » resta a vedere, dico, se convenga aggiungere « e dai depositi. » È stabilito dai regolamenti in quali casi i giovani ne possano andare esenti; sopra di ciò il consultore deve dare il suo giudizio. Questo giudizio giova forse qualche volta che vada innanzi al Consiglio superiore, nei casi cioè di lagnanze di qualche giovane e simili; egli è perciò che io proponeva che si aggiungesse a quel paragrafo « e dai depositi. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Non solo sopra la dispensa dai depositi, ma anche sopra la restituzione di essi in parte od in totalità, il consultore è solito a dare il proprio avviso, come pur anche su altre domande, come sarebbero quelle di ammissione agli esami dopo essere stati rimandati, benchè non sia scaduto il tempo che si richiede dalla legge; quelle di ammissione ai corsi, e sopra diversi altri punti; cosicchè è, a parer mio, indispensabile di aggiungere un articolo generale, in cui si dichiara di rimandare al Consiglio tutte quelle questioni le quali riguardano l'amministrazione e l'insegnamento, che gli verranno sottomesse dal ministro. È necessario appunto per non dimenticare al-

cuna delle cose sulle quali potrebbe esser utile l'avviso dello stesso Consiglio.

In quanto poi al secondo alinea di questo articolo, concernente le domande degli studenti per ammissioni eccezionali ai corsi ed agli esami, per dispense dai medesimi, al che si può aggiungere « e per le dispense dai depositi e per restituzione dei medesimi, » io faccio osservare che qui viene il caso appunto d'introdurre una modificazione, qualora il Senato sia d'avviso che il Consiglio superiore non possa occuparsi di tutte le domande, di tutti i ricorsi e di tutti i reclami che si sporgono riguardo a queste questioni, perchè, come ho già avvertito fin dall'altro giorno, esse sono in quantità veramente ingente, giacchè per il solo circondario dell'Università di Torino toccano circa le cinquemila, alle quali or verrebbero aggiunte ancora quelle che appartengono agli altri circondari.

Per non sottoporre al Consiglio tutti codesti minuti affari, quali tuttavia vorranno essergli deferiti nell'interesse dell'amministrazione e del pubblico insegnamento?

Evidentemente quelli che danno luogo a maggiori contestazioni, perchè la massima parte essendo cose di poca entità, essendo cose che possono risolversi facilmente, se è bene che per esse vi sia un consultore, non è necessario che intervenga il parere del Consiglio superiore, il quale è già carico di affari più importanti, epperò sarebbe nell'impossibilità di dar corso a tutte codeste minutissime pratiche.

Perciò, oltre di accettare l'emendamento proposto dal senatore Moris, io vorrei aggiungere ancora un secondo alinea all'articolo 22, e dire:

« Sulle dimande degli studenti per ammissioni eccezionali ai corsi ed agli esami, e per quelle dispense dai medesimi, nonché dai depositi, e per restituzioni di essi in parte od in totalità, tuttavolta che saranno deferite dal Ministero al Consiglio. »

Secondo questa aggiunta, ne avverrà che il ministro, sempre quando concorra nell'avviso del consultore, risolverà la questione e deciderà la cosa a tenore di esso.

Quando invece si tratterà di un punto grave e controverso, allora lo sottometterà al Consiglio superiore.

MORIS. Sono perfettamente d'accordo col signor ministro sulla convenienza di limitare le dimande che devono portarsi davanti al Consiglio superiore; ed è a quest'oggetto che io proporrei un'aggiunta all'articolo 21, la quale sarebbe concepita in questi termini:

« Fra le domande di cui al paragrafo 2 di questo articolo saranno sempre portate avanti il Consiglio superiore quelle intorno alle quali il preavviso del consultore non sia stato conforme a quello spiegato dai rettori delle Università. »

Posta in esecuzione la legge che si discute, non essendovi più il consultore nelle Università di Genova e di Sardegna, di necessità bisognerà che vi sia qualcuno che ne faccia le veci, almeno pel così detto *nihil obstat* e per alcune altre incombenze. Costui sarà, credo, il rettore. Le domande poi per dispensa dai corsi e simili da tutte le Università verranno al signor ministro, il quale le sottoporrà all'esame del consultore universitario. Ma il ministro sarà costretto a consultare i rettori delle diverse Università, i quali soltanto possono conoscere e giudicare di quelle che i postulanti avranno indicato.

Poste queste cose, quando, sopra una domanda di uno studente, il parere del rettore o della persona che presiede all'Università non sia conforme a quello del consultore universitario, allora sorgerà il caso che il ministro debba sotto-

porre la domanda al Consiglio superiore. In tutti gli altri casi il ministro la potrà o no sottoporre, secondo che giudica più conveniente.

A questo scopo tende l'aggiunta che io ho proposta perchè sia fatta all'articolo 21.

Aggiungerò che questo è a un dipresso quello che già è stabilito dalla legge del 4 ottobre 1848.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Sarà bene che dia prima lettura della sua aggiunta.

MORIS. « Fra le domande di cui al paragrafo 2 dell'articolo 21 saranno sempre portate avanti il Consiglio superiore quelle intorno alle quali il preavviso del consultore non sia stato conforme a quello spiegato dai rettori delle Università. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'emendamento proposto dall'onorevole senatore Moris tenderebbe ad obbligare il ministro a sottoporre al Consiglio superiore tutti i ricorsi riguardo all'ammissione agli esami, ai corsi ed a dispense, oppure alla dispensa dai depositi o restituzione di essi, alla conferma della laurea e tante altre cose, e ciò quando l'avviso del rettore dell'Università non vada d'accordo con quello del consultore.

Io credo che, con questo vincolo, accadrà che una gran parte di queste pratiche dovranno essere sottoposte al Consiglio superiore, perchè generalmente le domande le quali vengono dalle altre Università sono dal consultore, se non respinte, totalmente modificate.

Accade poi che la massima parte di questi ricorsi, di queste domande sono per cosa di poca entità, come già diceva prima. Si tratta, supponiamo, di vedere se un giovane il quale ha fatto i suoi studi possa essere ammesso all'esame, quantunque gli manchi un mese o quindici giorni. Si tratta di esaminare se un giovane, il quale siasi presentato alla iscrizione un giorno o due dopo, debba ancora esservi ammesso.

Ebbene la massima parte delle pratiche sono di questa entità. Casi veramente gravi, che possano pregiudicarne la carriera o favorirla di troppo in modo da rilassare gli studi, non se ne presentano che straordinariamente.

Accade che in generale i rettori stanno letteralmente ai regolamenti. Questi prescrivono: al tal giorno scade il tempo utile per l'iscrizione; il giovane è stato rimandato dall'esame in questa sessione, quindi non può più prendere l'iscrizione.

Quindi ne verrebbe che, stando alla lettera, un postulante dovrebbe perdere talvolta un anno. Ora il rettore starebbe sempre naturalmente alla lettera del regolamento; ma quando si sappia che la regola che si debbe adottare si è che, quando vi sono tali piccoli differenze, non bisogna essere tanto rigidi da far perdere un anno ad un giovane, che ne avverrebbe? Avverrebbe che bisognerebbe portare sempre tali ricorsi al Consiglio superiore, il quale per conseguenza dovrebbe essere occupato di cose di pochissima entità.

Mi pare doversi restringere l'aggiunta della Commissione ai casi eccezionali e straordinari che veramente meritano di essere deferiti al Consiglio superiore. Nessuno credo possa pensare che il ministro voglia abusare in questa materia. Ogniqualvolta si tratterà di questione un po' dubbia e tanto poco complicata, per cui possa portarsi nei regolamenti, nei decreti, una variazione, una eccezione che ne leda lo spirito, o da cui possa derivare rilassamento negli studi, è certo che il ministro, per incarico della propria responsabilità, per debito di coscienza, si farà premura di ricorrere ai lumi del Consiglio.

Ond'è che nel modo da me suggerito parmi che evitiamo che il Consiglio sia sopraccarico di piccole cose, e nello stesso tempo si ottenga lo scopo di lasciare ad osso di decidere quei punti gravi nei quali veramente si richiede un esame profondo e la decisione d'un corpo imponente.

Del resto, giova sempre avvertire che noi facciamo questa legge per semplificare l'andamento degli affari, per toglier di mezzo ogni incaglio nella spedizione delle pratiche. Ora, se noi adottassimo l'emendamento proposto, temo che noi torneremmo invece a complicare grandemente l'amministrazione. Badate ancora, o signori, che, se ammettete l'accennato emendamento, ne verrebbe che talvolta la risposta ad un ricorso per ammissione eccezionale, dispense od altra consimile cosa, si farebbe attendere uno o due mesi.

Poi finalmente la decisione viene generalmente in senso favorevole, perchè si ha sempre riguardo, nell'esaminare una pratica, non al giorno in cui si decide, ma a quello in cui fu sporto il ricorso.

Generalmente si dice: il ricorrente, quando ha sporto la supplica, non erano scaduti che tre, cinque o dieci giorni dopo il tempo utile dell'iscrizione, oppure dopo il tempo utile per prendere gli esami. Bisogna aver riguardi, e conviene ammetterlo. Ma intanto il giovane è stato in ritardo, per essere ammesso al corso, un mese, due mesi. Si dirà forse: egli potrà frequentare volontariamente il corso. Vi piaccia osservare che il più delle volte il ricorrente rimane a casa fin tanto che non abbia avuto risposta. Dalle quali circostanze, che stimo essere pienamente esatte e tali come si presentano quotidianamente, ben si vede che, quando si vuole nelle cose minute e di poca entità mettere dei giri e rigiri, non si fa che complicare la trasmissione e l'andamento delle pratiche, invece di favorire l'esatta osservanza dei regolamenti; riguardo al compimento dei corsi, tante volte si seconda la rilassatezza e si fa perdere più tempo di quello che si faccia guadagnare ai giovani.

Per lo che lo pregherei l'onorevole senatore Moris, il quale, e per la sua lunga esperienza e per avere seduto già per parecchi anni in questi Consigli, conosce assai bene la natura di queste pratiche, a non voler persistere nel suo emendamento, il quale, dettato dal buon intendimento di meglio assicurare l'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti, verrebbe nella pratica invece a complicare soverchiamente l'andamento degli affari e talvolta a cagionare anzi una rilassatezza maggiore.

MORIS. Io aveva proposta l'aggiunta che ho letto all'articolo 21 per due ragioni: 1° perchè è a un dipresso quello che è stabilito dalla legge 4 ottobre 1848; 2° perchè il signor ministro aveva detto che le pratiche da sottoporsi al Consiglio superiore in ordine al paragrafo 2 dello stesso articolo 21 dovevano essere quelle intorno alle quali vi fosse dissenso, che altrimenti il Consiglio superiore non avrebbe avuto tempo di occuparsi di tutte.

Ora, dopo le spiegazioni che ha date il signor ministro, considerando che si ricorrerà al Consiglio superiore per quello massimamente che è controverso, io ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Sta l'aggiunta solamente al paragrafo secondo...

MORIS. Quella relativa ai depositi.

PRESIDENTE. Io credo che il signor ministro non abbia difficoltà...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Anzi io proporrei la seguente redazione.

Io non direi « Sulle domande degli studenti, » perchè vi sono anche domande che non sono di studenti, ma di persone

già laureate, le quali già esercitano, e che domandano talvolta di essere in via eccezionale abilitate o ad esercitare legalmente, o a rientrare ancora negli studi per un'altra facoltà, come sarebbe dei medici per divenire chirurghi, e dei chirurghi per essere anche medici.

Io opino pertanto che sarebbe più conveniente un'espressione più generale, e direi:

« Sulle domande per ammissioni eccezionali ai corsi, agli esami, e per dispense dai medesimi o dai depositi, nonché sopra qualsiasi altra questione relativa all'insegnamento, che gli venga dal ministro sottomessa. »

PRESIDENTE. Adottando questa redazione, diverrebbe inutile l'articolo 22.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Pinelli.

PINELLI. I motivi svolti dall'onorevole signor ministro tendono a che non sia soverchiamente incagliato il corso di queste pratiche, le quali possono sovente essere di natura non lieve.

Non può tuttavia dissimularsi che la determinazione da emanarsi sopra certune di queste domande può essere di rado di una conseguenza di assai rilievo.

La redazione che propone l'onorevole signor ministro ripara certamente in parte, dovendosi precisamente supporre che, col dichiarare che si deferiranno al Consiglio superiore quelle domande che sembrano di natura alquanto importante (suppongo quelle che possono, per così dire, formare massima), si provvederà alla più parte dei casi; ma forse, per un principio di stretta giustizia, si potrebbe ancora adottare un'altra variazione, quella cioè che, sulla domanda degli studenti per l'ammissione ai corsi ed agli esami, o per dispensa dai medesimi o dai depositi, si chiedesse l'avviso del Consiglio, quando fosse contrario a tale domanda quello del consultore legale.

Se la cosa si considera di tale natura che vi si possa passar sopra col semplice avviso del consultore legale, certamente non occorre di chiamare l'attenzione particolare del Consiglio superiore; ma, qualora il parere fosse contrario, e che si prevedesse una determinazione opposta del ministro, siccome potrebbe esservi di mezzo un interesse abbastanza grave per quell'individuo che ha fatto la domanda, così sarebbe bene fosse più maturamente apprezzata la determinazione da emanare.

Io proporrei perciò, dopo la parola *depositi*, quella: « ove a questa domanda fosse contrario il parere del consultore legale. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole senatore Pinelli propone un emendamento alla stessa parte dell'articolo, e vorrebbe che, almeno nei casi in cui il ministro non crede di attenersi al parere favorevole del consultore, si debba rimettere al Consiglio superiore...

PINELLI. (*Interrupendo*) Nel caso che il parere fosse contrario.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Questo accade novanta volte su cento. Se l'onorevole senatore Pinelli avesse ad esaminare la natura delle domande, vedrebbe che per una buona parte sono assurde e si respingono, dimodochè sarebbe lo stesso come dire che generalmente si debbono mandare al Consiglio superiore, il che recherebbe il maggiore intaglio.

D'altronde bisogna considerare ancora questa circostanza, che, quando si decide sopra queste domande, bisogna aver presenti tante minute circostanze che riguardano il giovane ricorrente e la famiglia di esso, le quali non si possono sem-

pre tutte apprezzare dal consultore, meno ancora poi lo potrebbero essere da un Consiglio.

Tante volte giungono al ministro certe cognizioni di fatto sopra i motivi per cui il giovane non ha potuto presentarsi per tempo a prendere l'iscrizione; oppure i motivi per cui è stato rimandato ad un altro esame, e motivi anche d'una certa delicatezza, i quali non conviene nemmeno che traspirino, e che pure in via d'equità inducono a dare al ricorrente una risposta favorevole.

Se veramente da una decisione in un senso o nell'altro ne venisse un dissesto nell'ordinamento degli studi, oppure un danno alla famiglia dei postulanti, allora potrebbe stare l'emendamento del senatore Pinelli; ma la massima parte degli accennati ricorsi sono di poca entità.

Sulla sua responsabilità il ministro risolve, in seguito al parere che viene dal rettore per le altre Università, e dal consultore per quella di Torino. Quando vi sono dei casi gravi che meritano un esame più profondo, allora si interessa di avere maggiori lumi ed informazioni più esatte.

PINELLI. Mi dichiaro perfettamente appagato dalle considerazioni del signor ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ridurrebbe l'aggiunta ch'egli propone alla menzione « dei depositi e della loro restituzione. »

Così l'articolo verrebbe combinato in questa guisa:

« Art. 21. Egli dà il suo avviso:

« 1° Sui dubbi emergenti circa la retta intelligenza ed applicazione delle leggi;

« 2° Sulle domande per ammissioni eccezionali ai corsi ed agli esami, per dispense dai medesimi e dai depositi; e per la restituzione di questi;

« 3° Sul chiudimento di scuole e di convitti privati, secondo il disposto dell'articolo 6;

« 4° Sui dubbi di competenza fra le autorità preposte all'amministrazione della pubblica istruzione. »

Chi approva quest'articolo così compilato voglia sorgere,

(È approvato.)

« Art. 22. Esamina ed approva i libri ed i trattati destinati al pubblico insegnamento, ed i programmi degli studi. »

Chi approva quest'articolo voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 23. Esamina pure i titoli degli aspiranti alle cattedre vacanti o di nuovo istituite nelle Università del regno. »

Se non si fanno osservazioni, lo metto ai voti. Si levi chi lo vuole approvare.

(È approvato.)

« Art. 24. Il Consiglio superiore pronuncia sui mancamenti e sulle colpe imputate ai professori della scuole universitarie, quando esse siano tali da poter dare luogo a destituzione od a sospensione, sentito però sempre l'incolpato nelle sue difese.

« Saranno con legge speciale determinati i casi e le colpe che possono dare luogo all'applicazione delle pene anzidette. »

(Il senatore Mameli si avvicina al ministro dell'istruzione pubblica, al quale dice sommamente alcune parole.)

MAMELI. Io pregherei di aggiungere...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. (Interrompendo) All'articolo 21 manca, come mi si fa ora osservare, la clausola per cui abbiamo discorso finora, la clausola principale, cioè, che sono deferite al Consiglio, di tutte le domande, solamente quelle che il ministro crederà di dovergli mandare. Non essendovi questa clausola, ne verrebbe che tutte le domande dovrebbero essere inviate al Consiglio, cosa che il ministro ha sempre oppugnato,

PRESIDENTE. Lo riconosco, tanto più che non capiva bene il senso della discussione, e trovava che era demandato tutto al Consiglio superiore.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'articolo deve essere coordinato in questo senso, cioè che sia fatta facoltà al ministro di demandare al Consiglio soltanto quelle domande che crederà opportuno, perchè senza questa clausola egli dovrebbe sottometterle tutte al Consiglio superiore per il suo avviso.

PRESIDENTE. Quando si discusse l'articolo 17 si è detto di trasportar l'alinea di quell'articolo, cioè quando il presidente mise ai voti l'articolo 17, lo fece con riserva di trasportar l'alinea che finisce la prima parte dell'articolo che si è votato definitivamente ed ove è detto: « ad istanza di questo dà il suo parere sulle domande di ammissioni eccezionali, ecc. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Questa sarebbe la redazione del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Fu deciso non di abbandonarlo, ma di trasportarlo ove d'uopo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Allora vuol dire che verrà trasportato in questo secondo alinea dell'articolo 21.

PRESIDENTE. Alla fine dell'articolo 22, come il luogo più acconcio.

DI CASTAGNETTO. Mi pare che veramente il presidente aveva detto spettare all'ufficio centrale di collocarlo in quella sede che gli fosse più appropriata.

PRESIDENTE. Si è fatta la riserva in seguito all'istanza del ministro.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Ben inteso che le domande per ammissione ai corsi saranno mandate al Consiglio superiore secondo la facoltà riservata al ministro che invierà quelle che crederà bene d'invviare.

MAMELI, relatore. Questo alinea si è trasportato all'articolo 21, al numero 2.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Per il desiderio di chiarire meglio la deliberazione del Senato è d'uopo ritenere che nell'articolo 21 vi sono quattro disposizioni segnate con numeri dall'1 sino al 4. Per tre di queste disposizioni, cioè la 1, la 3 e la 4, le questioni relative devono di diritto essere devolute al Consiglio superiore; quella che riguarda il numero 2 dà facoltà solamente al ministro di deferire quelle che crede al Consiglio superiore.

PRESIDENTE. Perciò io proporrei al Senato che intervertisse l'ordine di questo paragrafo 2, perchè, avendo esso un carattere distinto, non venga confuso con quelli che non gli sono analoghi.

MORIS. Proporrei di aggiungere dopo il 4: « Il Consiglio superiore avrà a dare, ad istanza del ministro, il suo avviso sulle domande per ammissione, ecc. »

PRESIDENTE. È pregato l'ufficio centrale di tener conto di quest'ordine nella ristampa che si farà acciò il Senato lo abbia sotto gli occhi.

DI COLLEGNO M. Farò osservare se non sarebbe meglio di farne due articoli distinti, nell'uno dei quali si faccia facoltà al Consiglio di dare il suo parere per quello che riguarda gli alinea 1, 3 e 4, e nell'altro si faccia cenno del giudizio del ministro per quello che riguarda queste domande.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'osservazione dell'onorevole senatore Di Collegno fu già fatta in principio di questa seduta, dove si disse che, senza per nulla toccare al valore della deliberazione che prende il Senato, è lasciata fa-

collà all'ufficio centrale di coordinare queste deliberazioni appunto in quel senso, mettendo in una classe a parte le disposizioni sulle quali il Consiglio ha solamente la facoltà di dare il voto, e in un'altra classe quelle sulle quali pronuncia. Ora non si tratta che di decidere sulla massima; del resto, appunto per evitare che non nascano equivoci, pregherei il Senato di attenersi a queste regola, che oggi si discutano e si deliberino diversi articoli, poi nella seduta seguente l'ufficio centrale, per mezzo del suo relatore, darà lettura di tutte queste disposizioni secondo l'ordine logico che crederà di introdurre. E così allora il Senato saprà definitivamente a quale norma attenersi non solamente sull'unità delle determinazioni, ma anche sull'ordine col quale saranno deliberate.

PRESIDENTE. Questa revisione è prescritta dall'articolo 74 del regolamento; solamente il più delle volte si suole fare in fine della discussione; ma, trattandosi di una legge in cui sono stati introdotti cambiamenti sostanziali e moltissimi, è certo utile e più salutare di farla a misura che la discussione procede; tanto più che il Senato stabilì che l'ufficio centrale possa coordinar gli articoli trasportandone la sede, ed anche suddividerli se è necessario; cose tutte che non cambiano per niente il senso e il merito delle disposizioni già votate. Rileggerò l'articolo 24. (*Vedi sopra*)

SAULI. Nell'articolo 22 del Ministero e 24 della Commissione, là dove si parla dei mancamenti e delle colpe imputate ai professori delle scuole universitarie, proporrei che si aggiungessero le parole seguenti: « ed ai professori delle scuole secondarie e magistrali, » poichè questi professori in virtù dell'articolo 15 della legge 4 ottobre 1848 godevano della facoltà di essere giudicati dal Consiglio superiore ogniqualvolta fossero imputati di colpe che dar potessero luogo a destituzioni o sospensioni oltre ad un anno. Mi pare che il privarli di questo diritto sarebbe cosa troppo grave.

PRESIDENTE. È l'articolo 26.

SAULI. Ci è poi nell'articolo 26 una disposizione che è contraria appunto alla mia proposta. Ma all'articolo 26 si dice che il Consiglio superiore dà semplicemente il suo avviso, e nell'articolo 24 si dice che pronuncerà intorno ai mancamenti, ecc. Vorrei che al medesimo Consiglio fosse lasciata la facoltà di giudicare tanto gli uni che gli altri, perchè mi pare che privare di questo diritto i professori delle scuole secondarie o magistrali sarebbe cosa soverchia che darebbe luogo a grandissimi lamenti. Per conseguenza ripeto che, dopo alle parole « intorno ai mancamenti dei professori delle scuole universitarie, » si debba aggiungere « e dei professori delle scuole secondarie o magistrali. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'emendamento che propone l'onorevole senatore Sauli tenderebbe a ristabilire nel presente progetto di legge, e tanto in quello della Commissione come in quello del Ministero, giacchè essi procedono in ciò perfettamente d'accordo, la disposizione della legge 4 ottobre 1848, la quale dichiara che nessun professore delle scuole secondarie possa essere destituito o sospeso senza che intervenga il giudizio del Consiglio superiore.

Sicuramente è doloroso di dover adottare, o almeno di dover sostenere una proposta la quale toglie ad una parte dei funzionari dell'istruzione pubblica una guarentigia alla quale essi naturalmente annettono un tal qual valore. Ma quando il bisogno del servizio, quando il bisogno di mantenere salda la disciplina, di riparare immediatamente ai disordini che possono nascere in un ramo di tanta importanza, come quello della pubblica istruzione richiede, io credo non si debbano concedere diritti che siano contrari all'interesse delle istituzioni, all'interesse pubblico; sono persuaso che

questa massima è anche ammessa dall'onorevole preopinante, cioè che, sempre quando un diritto od un privilegio si opponga all'interesse pubblico ed al buon andamento dell'amministrazione, non debba concedersi. Quand'è, o signori, che si accordano diritti di questa natura ad alcuni funzionari? Quando l'interesse delle istituzioni lo richiede. La magistratura ha il diritto d'immovibilità. Ma è forse unicamente per uno speciale favore ad essa? Forse unicamente per prevenire che talvolta i membri di essa possano essere ingiustamente colpiti dal potere esecutivo? No, o signori, è per tutela della giustizia; è per rendere i magistrati indipendenti; è perchè, quando essi hanno a pronunciare un giudizio, lo emettano colla massima imparzialità e colla più sicura coscienza. Ora vi hanno ragioni eguali per mantenere tal prerogativa nella classe degli insegnanti delle scuole secondarie? Io nol credo. Questo diritto, che è un vero privilegio, non sarebbe che a vantaggio particolare degli insegnanti, ma non certamente a vantaggio della disciplina, a vantaggio dell'istruzione pubblica.

Io stimo che, per mantenere ferma la disciplina e l'ordine nelle scuole, per mantenere il rispetto dovuto tra professori e professori, sia indispensabile che, tuttavolta vi è una mancanza di qualche gravità, debba essere punita, si bene con cognizione di causa, ma con prontezza, immediatamente. Solo in tal modo la punizione può essere efficace. Chè invece, quando sia necessario un giudizio formale, passano i mesi, ed il fallo che si vede impunito, provoca l'indisciplina, la mollezza, e talora anche il minor rispetto all'autorità.

Diffatti perchè, o signori, non vorreste estendere un egual privilegio a tutti gli altri impiegati dello Stato? Per qual ragione vorreste concederlo a beneficio degli insegnanti delle scuole secondarie, e negarlo, per esempio, alla classe degli impiegati del demanio, degli intendenti, e via dicendo? Vi è ragione alcuna perchè si debba a preferenza stabilire e conservare a questi impiegati che si chiamano professori e maestri delle scuole secondarie, e poi negarlo agli altri? E poi, se volete stabilirlo per le scuole secondarie, perchè non estenderlo anche alle scuole elementari?

Ma, ripeto, questo privilegio sarebbe dannoso, perchè, se il Ministero deve essere responsabile del buon andamento del servizio, è indispensabile che abbia mezzi per richiamare prontamente al dovere siffatti funzionari, quando mai sieno per mancarvi.

Signori, io non ricorro ai fatti per provarvi il grave inconveniente che vi sarebbe nel lasciare sussistere questo privilegio. Ma vi posso assicurare, e con me son persuaso che tutti quelli che ebbero mano nella pubblica istruzione lo potrebbero confermare, che questo privilegio è assai funesto al buon andamento dell'istruzione pubblica. Vi piaccia considerare che ad un Consiglio, prima che esso abbia istruita compiutamente la causa, molti di quegli amminicoli che possono aver deciso il ministro a prendere una disposizione più o meno rigorosa, sono già sfuggiti, e non si possono più cogliere.

Si noti che tante volte vi sono dei difetti, considerati ripartitamente, assai minimi in un insegnante, ma che riguardati in complesso, nella continuazione di parecchi anni possono costituire tal vizio da rendere un professore assolutamente incapace ad insegnare.

Supponete un caso pur non infrequente. Vi hanno dei professori in cui concorrono doti eccellenti, ma che pure non sanno in nessun modo mantenere la disciplina nelle scuole; per lo che succedono continui disordini, e dai disordini deriva una negligenza ed una fiacchezza negli studi, ed il tempo in gran parte è sprecato dalla gioventù.

Ebbene, io vi domando: un Consiglio qualunque può egli tener conto di tutte queste circostanze? Può egli esaminare una serie di due, di tre anni dell'insegnamento di uno di tali maestri o professori per concludere che bisogna rimuoverlo? Non si verrà mai a questo passo. Lo affermo, o signori, con tutta coscienza, non ci si verrà mai.

Del resto, si consideri ancora che un Consiglio, appunto perchè non è responsabile, difficilmente si risolve a determinazioni odiose. Chi le può prendere è quegli che è responsabile, perchè sa che è sopra di sé che cade il biasimo del tollerare un insegnante che non meriti di essere comportato.

Questa cosa, la quale forse a primo aspetto non persuade, lo dichiaro che è fondata su fatti.

Si percorra pure la serie di otto anni, dacchè dura la legge del 4 ottobre, e per conseguenza dura anche questo privilegio dato agli insegnanti delle scuole secondarie di non poter essere sospesi o destituiti se non in seguito ad un giudizio del Consiglio superiore, e vedrassi che non vi è quasi caso alcuno in cui siasi pronunciata una condanna.

Ma per questo credete, o signori, che non vi sia mai stata circostanza, in cui sarebbe stato necessario il pronunciarne? Ve ne sarebbe stata più d'una nell'interesse della disciplina scolastica; ma appunto perchè sfuggono, non si possono raccogliere tutte le cause le quali possono indurre l'amministratore a sospendere o destituire una persona; appunto perchè prevale sempre il sentimento della condiscendenza, dove non ci è la responsabilità diretta, i colpevoli sono sfuggiti a misure rigorose, che pur sarebbero state indispensabili.

E quando si comincia a tollerare che un professore, quantunque non dotato dei requisiti che si richiedono per insegnare, che anzi abbia qualità che nuocano all'insegnamento, che diano occasione a scandalo, pur rimanga al suo posto; quando un'istanza fatta ripetutamente dal ministro o dall'autorità da lui immediatamente dipendente, perchè tale insegnante venga sospeso o dimesso, non ha alcun effetto; ritenete pure, o signori, che ciò genera scandalo negli altri insegnanti, i quali, quantunque non sogliano prevaricare per vizio, tuttavia quando vedono rilassata la disciplina e che non si teme più di essere puniti, si lasciano andare e non conservano più quel contegno, non adempiono più con lo stesso zelo alle loro attribuzioni.

Il ministro stesso in quale situazione si trova egli dirimpendo a questi insegnanti? Si trova nella situazione, non voglio dire di essere ingiuriato, ma poco meno, perchè si sa che non si dipende da lui.

Io dico che, se si dovessero aprire certe pagine, alle quali non conviene dare pubblicità, si verrebbe a confermare pienamente la mia opinione.

Qui io sono ben lontano dal voler tacciare una parte considerevole di questo benemerito corpo, anzi debbo dichiarare che nella generalità esso è degno di encomio, e che attende con molto zelo e capacità al proprio ufficio; ma, come si sa, nei corpi numerosi vi sono sempre delle eccezioni, le quali fanno torto al corpo intiero. Ora è bene lasciare al ministro, che, quando si presentano di questi casi eccezionali, ei possa immediatamente servirsi delle misure disciplinari per cercare di purgare questo corpo da individui che lo disonorino, da alcuni che non sanno procacciarsi il rispetto e danno luogo a scandali e recano danno all'istruzione pubblica, perocchè alla fin fine chi paga il fio della poca capacità oppure della condotta meno lodevole dei maestri sono poi sempre gli allievi.

Io diceva testè di non essere il solo ministro che abbia quest'opinione; chè tutti gli altri che mi hanno preceduto,

possono confermare che le cose si passano nel modo da me accennato.

Ed invero qui abbiamo un progetto che è stato elaborato non dirò dal ministro che mi ha preceduto immediatamente, ma in qualche parte preparato dall'altro ministro che ha preceduto l'onorevole mio collega qui presente. Ebbene anche questo progetto, che fu presentato nel 1854 al Parlamento, contiene la stessa revoca di questo diritto, di questa specie d'inamovibilità ai professori delle scuole secondarie.

Or voi, o signori, potete ben pensare che non è certamente per far offesa a questo corpo, che diversi amministratori sono convenuti nella sentenza, che questa disposizione, che questo privilegio è più nocivo che utile al buon andamento dell'istruzione.

Finora ho dovuto tenere la discussione nei termini generali, non discendendo ai fatti e non vi discenderò certamente per provare il mio assunto; ma prego il Senato a voler solamente prendere atto di questa mia dichiarazione, che i fatti del passato provano pienamente, non dirò solo la convenienza, ma la necessità di prendere questa determinazione, la quale non fa altro che collocare i professori delle scuole secondarie nella condizione ordinaria degli altri funzionari, la buona parte dei quali non è certamente inferiore per la sua condizione e considerazione a questi insegnanti.

Forse mi si dirà, che cado in una contraddizione perchè faccio un'eccezione per i professori dell'Università.

La cosa cambia assai d'aspetto. I professori dell'Università difficilmente giungono alla cattedra prima dei 30 anni, mentre quelli delle scuole secondarie tante volte a 19, ai 20 anni incominciano la loro carriera.

Questa considerazione ha già un tal qual peso per giustificare una eccezione che si vuol fare nel corpo universitario, giacchè i suoi membri, oltre ad essere di un'età più matura, hanno già dato prove sufficienti nella loro vita anteriore di essere forniti di tutte quelle qualità, e doti che si richiedono per fare un buon insegnante tanto dal lato del carattere quanto dal lato dell'ingegno.

In secondo luogo poi bisogna tener conto dell'insegnamento speciale che è generalmente dato nell'Università.

Qui vi da una buona parte di cattedre si danno insegnamenti i quali toccano più o meno d'avvicino le cose politiche. Non è bene per conseguenza lasciare ad un ministro, che è uomo politico, la facoltà di destituire senza che intervenga il Consiglio superiore, il quale deve essere lontano da ogni opinione preconcepita nel dare il suo giudizio. Accennerò ad esempio alle cattedre di legale, e se si vuole anche di teologia, perchè si può bene, se non direttamente, certo indirettamente, segnare l'addentellato politico che vi esiste nelle questioni, ad esempio, tra il potere civile ed il potere ecclesiastico.

Or non conviene appunto legare né vincolare, direi, in certo modo le opinioni dei professori, quand'anche tocchino le cose che riguardano la politica o la religione, senza dubbio quando non eccedono nella misura, perchè, quando eccedessero, allora anche in questo caso il ministro avrebbe facoltà, anzi dovere di porvi riparo.

Ma unicamente quando potessero manifestare opinioni contrarie ad un ministro o ad un altro, è bene che non si debba mettere ostacolo al loro insegnamento tutt'alvolta che questo è ponderato e che sia nei limiti della temperanza.

La terza ragione poi consiste nella considerazione che ai professori dell'Università incombe una parte meramente istruttiva, dacchè hanno ad insegnare ai giovani di tale età, la cui educazione morale si può dire già formata.

Nell'istruzione universitaria non si usò mai, nè si usa di introdurre quelle massime educative che si usa d'introdurre nelle scuole secondarie; per lo che, quantunque si debba richiedere anche nei professori dell'Università che abbiano una condotta intemerata, però non si esige in loro tutto quello scrupolo, quella estrema riservatezza che si deve richiedere nei professori delle scuole secondarie, i quali hanno una parte eminentemente educativa, giacchè i giovani che hanno sotto di loro sono di tenera età, cui nell'istruire debbono sempre cercare di educare moralmente.

Queste sono le ragioni che hanno indotto il ministro e con lui l'ufficio centrale a conservare per i professori delle scuole universitarie quella specie di privilegio di non poter essere rimossi o sospesi se non al di là di un certo termine, ove non intervenga un giudizio del Consiglio superiore, ed invece a ritenere come non conveniente il conservare ai professori delle scuole secondarie lo stesso privilegio.

Amo lusingarmi che queste ragioni possano aver persuaso l'onorevole senatore Sauli.

DI COLLEGNO L. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Luigi Di Collegno.

DI COLLEGNO L. Io mi limiterò a rappresentare al Senato quello che si praticava per lo addietro sotto altra forma di Governo, dove qualunque giudizio si dovesse dare per la sospensione o destituzione d'un impiegato delle scuole fuori dell'Università, era pur soggetto all'esame ed al giudizio di quelle persone, perchè il magistrato della riforma era composto, come è noto, di 5 membri oltre il censore; onde tutte le misure, delle quali ora si tratta, erano pronunziate da questo Consiglio.

Questo non ritardava (come si suppone che farebbe adesso l'ingerenza del Consiglio superiore), non ritardava le misure, e nemmeno provocava troppa indulgenza per parte delle persone che formavano quel magistrato; per contrario dava una tranquillità alle persone addette alla carriera dell'insegnamento, particolarmente nelle cattedre più eminenti (come sarebbero i professori di filosofia, ed in molti luoghi anche quelli di teologia o di retorica) le quali tutte non accoglievano il timore di rimanere forse vittima di una misura presa senza bastante riflessione, che avrebbe potuto comprometterle dopo una lunga serie d'anni di servizio e di riputazione.

Su questo punto perciò non sono d'accordo col signor ministro.

SAULI. Domando la parola.

MAMELI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore dell'ufficio centrale.

MAMELI, relatore. La cedo al senatore Sauli.

SAULI. Non posso sicuramente competere di faccondia col l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, ma reputo che si debba preferire di sottoporre al giudizio d'un collegio, anziché di esporre tante persone all'arbitrio d'un solo; e ciò dicendo credo parlare nell'interesse dello stesso signor ministro dell'istruzione pubblica; perchè egli è certo che, qualora si moltiplicassero le destituzioni o le sospensioni oltre un anno, sorgerebbero senza fallo molti rumori; giacchè, trattandosi della numerosa famiglia dei professori, degli insegnanti, che sono uomini di lettere, cui si dà il titolo di *genus irritabile (Hartig)*, cadrebbe forse anche un po' di discredito sopra il capo di un'amministrazione così importante.

A me pare inoltre che il timore spiegato dal signor ministro che si moltiplichino di troppo questi giudizi del Consi-

glio superiore, non vada d'accordo coll'elogio che egli ha fatto al corpo degli insegnanti, dicendo che per la maggior parte sono meritevoli di stima e degni di occupare lungamente la carica che loro è affidata.

Persisto per conseguenza nel mio proposito, e lo credo utile al ministro, egualmente che ai professori delle scuole secondarie.

L'onorevole signor ministro dice poi che questi giudizi esigerebbero un tempo lunghissimo, e che l'ultima sentenza del Consiglio superiore ne sarebbe ritardata di troppo. A questo riguardo mi permetterò di osservargli che io credo che siffatti giudizi del Consiglio superiore non ricerchino tanti incombenenti di procedura come quelli dei tribunali criminali, ma s'assomiglino piuttosto a quelli dei tribunali di commercio, più spediti e più rapidi assai nel sentenziare.

Per conseguenza, attenendomi anche alle ragioni addotte dall'onorevole senatore Di Collegno, trovo che i professori delle scuole secondarie dovrebbero in questa parte essere assimilati a quelli delle scuole universitarie.

MAMELI, relatore. Domando la parola.

L'ufficio centrale è fermo nell'avviso che ha emesso nella sua relazione.

Se le cose stessero nei termini in cui le suppongono i senatori Di Collegno e Sauli, io non esiterei un momento a seguire il loro avviso; ma le cose procedono ben altrimenti.

Se si trattasse di far dipendere la sorte dei professori delle scuole secondarie e dei maestri e delle maestre elementari dal puro arbitrio del ministro, il quale, come uomo, e uomo lontano dal centro delle operazioni, può essere ingannato, dura ed insopportabile ne sarebbe la condizione, e tale da ritrarre qualunque uomo avesse un poco di fiducia in se stesso e nei suoi studi dalla malaugurata carriera dell'istruzione.

Ben altro però deve dirsi, considerando che i detti professori e maestri hanno guarentigia di cui sono privi tutti gli altri impiegati anche d'ordine molto più elevato. Difatti a norma del progetto, sebbene non siano sottoposti ad un giudizio formale, come i professori universitari, tuttavia l'arbitrio del ministro va soggetto ad un potente vincolo, mercè l'avviso del Consiglio superiore, previa cognizione di causa e sentito l'incolpato nelle difese, trattandosi di professori addetti all'insegnamento secondario, e mercè l'avviso della deputazione provinciale per le scuole, trattandosi di maestri e maestre elementari, sentito pur sempre l'incolpato.

Ora io domando come un ministro responsabile possa abusare a danno di un innocente e sacrificarlo alle sue vendette, quando ha dinanzi agli occhi un voto così autorevole, salvo che ne sia evidente l'ingiustizia. Io non posso crederlo, e se qualche pericolo può esserci, sarà certamente più in favore che a danno dell'incolpato.

Non ripeterò le molte altre ragioni dal ministro addotte, tanto più che l'argomento non ne ha bisogno, essendo già troppo pronunciata in ciò la pubblica opinione, e venendo in conferma l'esperienza di cui io stesso posso rendere testimonianza pel tempo in cui ebbi l'onore di reggere il portafoglio della pubblica istruzione.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Se il signor presidente me lo permette, risponderò brevi parole agli onorevoli oppositori senatori Di Collegno e Sauli.

Io credo, per quanto posso conoscere le cose come si passavano prima del 1848, che il magistrato della riforma non emetteva, riguardo alla rimozione o sospensione di un professore, alcun giudizio. Esso poteva benissimo dare il suo avviso, ma il potere esecutivo poteva anche senza questo giudizio rimuovere o sospendere un professore, anzi dirò che,

se andiamo svolgendo gli annali di quei tempi troveremo molli esempi di sospensioni e rimozioni fatte senza l'intervento del Consiglio del magistrato della riforma.

Io non ho mai trovato nelle costituzioni che il magistrato della riforma fosse investito dell'autorità di dare un giudizio formale se il potere esecutivo poteva rimuovere o sospendere un professore delle scuole secondarie.

Non dissento in quanto ai professori delle scuole universitarie, e credo veramente che esista questo privilegio, ma non così in ordine ai professori delle scuole secondarie (almeno per ciò che mi consta), salvo che l'onorevole preopinante abbia i mezzi di convincermi.

Dirò ora all'onorevole senatore Sauli, che io non ho mai dichiarato che il Consiglio superiore sarebbe impacciato a deliberare sopra tutti i molteplici casi che riguarderebbero la sospensione o la destituzione di un professore delle scuole secondarie, perchè, se ciò avessi detto, sarei veramente in contraddizione con quanto ho prima dichiarato, cioè che debbo fare i debiti encomi del corpo degli insegnanti in generale.

Ho solo accennato la difficoltà di poter raccogliere tutti i dati, tutti i requisiti i quali possono poi condurre a dare un giudizio veramente completo sulle cose che il Consiglio superiore sarebbe chiamato a decidere. Non ho parlato della molteplicità dei casi; ho parlato della difficoltà d'istruire il processo, la quale sta in ciò, che nell'attuale condizione di cose si trova molto zelo negli impiegati della pubblica amministrazione delle provincie ad informare il Ministero di tutti gli inconvenienti che sorgono nella pubblica istruzione e dei difetti che occorre d'imputare agli insegnanti; ma questo si fa generalmente in via confidenziale, e la cosa si comunica piuttosto ad orecchie di quello che si faccia in modo, direi quasi, legale e giuridico.

E accade ben di sovente che quando questi stessi superiori, o che siano dipendenti immediatamente dal Ministero della pubblica istruzione, oppure che appartengano alle amministrazioni dei municipi, quando vedono che il ministro ha presa la cosa sul serio e che porta la causa innanzi al Consiglio superiore, recedono; e non c'è mezzo di ottenere in molti casi da loro la stessa dichiarazione colla facoltà di renderla ostensiva.

Il mondo è così, non vuole correre il pericolo di essere malevisto, di far sapere che l'imputazione è provenuta da lui, quantunque sia il suo dovere di farlo.

È questa una delle ragioni per cui io dicevo in genere che resta difficile al Consiglio superiore d'istruire la causa, perchè è impossibile che, dove vi sono molti membri riuniti, quel che si dice non traspiri, e non si sappia dall'imputato.

Anzi dirò che sono accaduti, anche nel breve periodo della mia amministrazione, molti casi nei quali alcune autorità, dopo aver dichiarato in un senso contro od a favore (qui è il caso di dire contro) a certi insegnanti, fecero poi degli attestati in senso tutto affatto contrario agli insegnanti medesimi; e ciò perchè? Per togliersi d'imbarazzo.

Di qui si vede che, quando si tratta d'istruire delle cause in via disciplinaria, e non in via giuridica avanti ai tribunali, riesce immensamente difficile ad un corpo collegiale di raccogliere tutti gli elementi per poter decidere.

Finisco con una considerazione, ed è che nessuno ancora ha potuto rispondere a quello che io dicevo, cioè che veramente non è interesse dell'istituzione ma dell'individuo; e che l'immensità degli altri funzionari dello Stato non ha questo diritto, eppure non se ne lagna.

E credo poi, quantunque si meni tanto scalpore dalla

stampa, essere un fatto che queste destituzioni e sospensioni arbitrarie da parte di qualsiasi ministro non succedano quasi mai, quantunque la massima parte dei funzionari non abbia questo privilegio dell'immovibilità, perchè, checchè se ne dica, è una specie d'immovibilità che si vuole concedere al corpo insegnante.

Concludo adunque con dire che, se il Senato decide diversi conservare questo privilegio al corpo insegnante in genere, e quindi anche al corpo dei professori delle scuole secondarie e magistrali, dovrà per necessaria conseguenza concederlo pure ai 6000 o 7000 maestri o maestre delle scuole elementari.

Quindi io dichiaro una volta per sempre che della disciplina dell'insegnamento ne sarebbe responsabile il Consiglio superiore, il ministro se ne laverebbe le mani; sicchè ogni volta che da qualunque parte sorgesse qualche censura sopra uno scandalo, sopra una debolezza d'un insegnante, sopra di un disordine in un istituto, il ministro dovrebbe dire: signori, rivolgetevi al Consiglio superiore, perchè mi avete spogliato della facoltà di portare l'ordine dove lo scandalo sorge.

DI COLLENO L. Non insisterò nuovamente su quanto ho avuto l'onore di esporre, quantunque io rimanga sempre nella mia convinzione.

Dirò solamente, in proposito di quanto il signor ministro accennava sul potere esecutivo nel tempo che esisteva un'altra forma di amministrazione superiore d'istruzione pubblica, che quel potere esecutivo si considerava nelle attribuzioni proprie di ministro, e allora quello che aveva la sorveglianza sull'istruzione pubblica era il ministro dell'interno, come già ho avuto luogo di accennare altre volte prendendo la parola su questa materia.

Del rimanente in tempo della mia amministrazione che fu di assai lunga durata, non è mai avvenuto che il ministro abbia fatto intervenire la sua autorità, prendendo gli ordini di Sua Maestà per procedere alla rimozione o sospensione di alcun professore di scuole universitarie.

Siccome le patenti di professore dell'Università si davano dal Re, era naturale che la rimozione o qualunque misura in odio che fosse almeno di qualche durata, doveva prendersi dall'autorità sovrana.

Le patenti di professore delle scuole universitarie si davano dal magistrato della riforma, ed in questa parte aveva esso il potere esecutivo, e procedeva come stimava secondo le circostanze, senz'altro che vi intervenisse in verun modo l'azione del ministro.

Io dirò poi che parlava di professori e non di maestri. Vi è sempre stata pel passato una differenza assai naturale fra di essi, poichè professori non erano, come ho già accennato, che quelli di teologia, di filosofia, di retorica e di umanità, in qualche luogo i professori di istituzioni o altre cattedre simili.

Quando ai maestri non ne ho parlato, perchè sono il primo ad ammettere che non si potrebbe chiamare alla cognizione del Consiglio superiore tutto quello che può occorrere in materia di rimozione o di sospensione di questi maestri di classi inferiori. Tuttavia quando si fa valere il motivo del privilegio che non va concesso, mi pare che si tratterebbe anzi della questione inversa. Se questi professori sono sempre stati sotto la dipendenza di un corpo collegiale, quanto alla sospensione ed esclusione dall'insegnamento, adesso si tratterebbe di dare in certo modo un privilegio odioso con togliere loro quello che avevano nel tempo che erano retti dal magistrato della riforma, e anche dopo, giacchè il decreto del 4 ottobre ha loro conservato questo vantaggio.

TORNATA DEL 26 GENNAIO 1856

PRESIDENTE. Mi duole che il Senato non sia più in numero onde poter deliberare, e perciò rimando la discussione alla prossima seduta, convocando il Senato per lunedì prossimo alle ore 2 pomeridiane.

La seduta è levata alle 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

Seguito della discussione del progetto di legge sul riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.

TORNATA DEL 28 GENNAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica — Rigetto dell'aggiunta proposta dal senatore Sauli all'articolo 24 del progetto dell'Ufficio centrale — Approvazione degli articoli 24 e 25 del progetto dell'Ufficio centrale — Adozione dell'articolo 26 coll'aggiunta proposta dal ministro dell'istruzione pubblica, non che degli articoli 27 e 28 — Riordinamento degli articoli precedentemente votati dal 17 al 28 — Approvazione degli articoli 29 al 40 colle modificazioni proposte dall'Ufficio centrale agli articoli 30, 34 e 40 — Riproduzione fatta dal ministro dell'istruzione pubblica dell'articolo 32 del progetto ministeriale — Modificazione al medesimo del senatore Cristiani — Approvazione dell'articolo 32 coll'emendamento del senatore Cristiani, il quale forma il primo alinea dell'articolo 40 — Adozione degli articoli 41 al 46 — Emendamento del senatore Plessa all'articolo 47 combattuto dal senatore Mameli e dal ministro dell'istruzione pubblica — Ritiro dell'emendamento del senatore Plessa — Approvazione degli articoli 47 al 54 colle aggiunte proposte dal ministro dell'istruzione pubblica agli articoli 53 e 54 — Adozione degli articoli 55 al 57 — Riproduzione dell'articolo 51 del progetto ministeriale dal ministro dell'istruzione pubblica a luogo dell'articolo 58 del progetto dell'Ufficio centrale — Osservazioni del senatore Mameli — Emendamento del senatore Des Ambrois — Adozione dell'articolo 58 coll'emendamento del senatore Des Ambrois, e degli articoli dal 59 al 61 — Emendamento del ministro dell'istruzione pubblica all'articolo 62 — Obbiezioni del senatore Di Castagnetto — Dichiarazione del ministro dell'istruzione pubblica — Senatore Luigi Di Collegno — Adozione dell'articolo 62 coll'emendamento del ministro dell'istruzione pubblica, non che degli articoli dal 63 al 65 — Osservazioni del ministro dell'istruzione pubblica sull'articolo 66 — Adozione di quest'articolo e del 67.

La seduta è aperta alle 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, degli affari esteri e della guerra.)

MANIONI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato l'omaggio fatto dall'intendente generale della divisione amministrativa di Chambéry degli atti di quel Consiglio divisionale della Sessione del 1855.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

PRESIDENTE. Nell'ultima adunanza la discussione si aggirò sopra l'articolo 24 dell'ufficio centrale, il quale è così concepito:

« Art. 24. Il Consiglio superiore pronuncia sui mancamenti

e sulle colpe imputate ai professori delle scuole universitarie quando esse sieno tali da poter dare luogo a destituzione od a sospensione, sentito però sempre l'incolpato nelle sue difese.

« Saranno con legge speciale determinati i casi e le colpe che possono dare luogo all'applicazione delle pene anzidette. »

Riguardo a quest'articolo si accordavano il Ministero e l'ufficio centrale, ma era proposto dall'onorevole senatore Sauli un emendamento il quale consisteva nell'aggiungere la menzione « di professori delle scuole secondarie e magistrali » dopo le parole « ai professori delle scuole universitarie. »

MANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola unicamente per rammentare al Senato che nell'ultima seduta il Ministero si oppose vivamente a questo emendamento, dichiarando che, qualora venisse accettato, la legge verrebbe grandemente pregiudicata, e infeevoilita quanto mai l'autorità governativa; tanto che non potrebbe più ripromettersi dal Governo nè fermezza nell'interesse degli studi, nè forza per riparare agli abusi ed agli inconvenienti che possono di quando in quando succedere nell'insegnamento.

In conseguenza, senza ripetere le cose già dette in ordine a quest'argomento, io prego caldamente gli onorevoli sena-

tori di volerle rammentare, onde, prima di dare il voto, possano conoscere da quali motivi il Ministero era indotto ad opporsi a quest'emendamento.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'aggiunta proposta dal senatore Sauli: chi l'approva voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Metto ai voti l'articolo 24 quale era proposto.

(È approvato.)

« Art. 25. Può tuttavia il ministro sospendere di sua autorità un professore universitario nei casi d'urgenza o di riparo di grave scandalo, dandone al più presto ufficiale avviso al Consiglio superiore per gli ulteriori provvedimenti. »

(È approvato.)

« Art. 26. Il Consiglio dà il suo avviso sui mancamenti e sulle colpe imputate ai professori delle scuole secondarie e magistrali, sentiti i medesimi nelle loro difese, ove i mancamenti e le colpe siano tali da poter meritare la destituzione, o la sospensione oltre due mesi.

« Questa disposizione è applicabile anche ai direttori, professori, maestri che abbiano compiuto il triennio a mente dell'articolo 16 del regio decreto 4 ottobre 1848. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Questo articolo parla delle colpe imputate ai professori delle scuole secondarie o magistrali e dimentica i direttori.

Diffatti, che sia una dimenticanza lo prova l'alinea successivo nel quale sottomette anche alle stesse regole coloro che hanno percorso già fin d'ora il triennio d'insegnamento, e per conseguenza parrebbe che avessero già acquistato una specie di diritto; tuttavia i direttori sono contemplati.

Dimodochè proporrei che dopo le parole « sulle colpe imputate » si dicesse « i direttori » e quindi « i professori delle scuole secondarie, ecc. »

MARCELLI, relatore. L'ufficio centrale accetta.

Era vamo anzi già d'accordo col signor ministro.

PRESIDENTE. Non essendo contrastata l'aggiunta, porrò ai voti l'articolo 26 con essa aggiunta.

Chi l'approva s'alzi.

(È approvato.)

« Art. 27. Il Consiglio conosce in via d'appello delle esclusioni o delle sospensioni dai corsi e dalle scuole che vengano pronunciate contro gli studenti delle Università e delle classi d'istruzione secondaria o magistrale. »

(È approvato.)

« Art. 28. Alla scadenza di ogni triennio il Consiglio superiore presenta al ministro una relazione generale sulle condizioni di ciascun ramo della pubblica istruzione colle osservazioni e proposte alle quali possono quelle dare luogo.

« A questo scopo sono comunicati al Consiglio i rapporti annuali degli ispettori, dei presidenti delle Università, delle deputazioni provinciali e dei presidi e direttori degli studi nei collegi. »

(È approvato.)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Secondo l'intelligenza passata nella seduta antecedente il relatore dell'ufficio centrale e il Ministero concordemente hanno coordinate le disposizioni del capo che si finì di votare testè in un modo che parve ad entrambi più logico, più chiaro.

Se il Senato volesse dal signor relatore udir lettura di questa nuova disposizione ed ordine in cui si seguono gli articoli, credo che farebbe ottimo avviso, perchè potrebbe anche giudicare del merito di questa nuova redazione ed ordinamento degli articoli. Si tratta di 10 o 12 articoli, di modo che la lettura non potrà essere molto lunga.

PRESIDENTE. Prima che il signor relatore proceda alla

lettura debbo spiegare al Senato che oggi non si è distribuita la ristampa degli articoli già votati, onde poter compiere la serie di quel capo che era importantissimo. Probabilmente si farà distribuire domani.

(Il relatore legge gli articoli dal 17 al 27, secondo il nuovo ordine dato a questi articoli del capo già votato.)

Io mi terrò ai numeri attuali che sono nella serie del progetto dell'ufficio centrale per non confondere e perchè ciascuno possa ritrovare sul testo l'articolo di cui si tratta.

« § 3. Del consultore universitario. — Art. 29. Il consultore universitario, addetto al Ministero della pubblica istruzione, è nominato dal Re e scelto fra i professori emeriti ed i dottori aggregati alla facoltà di leggi. »

Se non sorge osservazione io lo metto ai voti.

Chi l'approva voglio alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 30. Egli dà il suo preavviso:

« 1° Sulle domande di dispensa dagli esami, dai depositi e dai corsi, e sulle restituzioni in tempo per gli stessi corsi ed esami;

« 2° Su tutti i reclami per violazione di leggi e di regolamenti;

« 3° Ed in generale su tutti i dubbi che possono sorgere circa l'intelligenza ed applicazione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti. »

Qui occorre una modificazione al paragrafo primo dell'articolo del progetto dell'ufficio centrale la quale è conseguenza di quella già fatta al paragrafo 1 dell'articolo 21; al tempo stesso se ne potrebbe semplificare il concetto sopprimendo il numero 2 e riducendone il complesso ad un articolo del seguente tenore:

« Art. 30. Egli dà il suo preavviso:

« Sulle domande di ammissioni eccezionali ai corsi ed agli esami; di dispense da questi e dal pagamento dei relativi depositi o di restituzione dei medesimi; ed in generale su tutti i dubbi che possono sorgere circa l'intelligenza ed applicazione delle leggi e regolamenti. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo come venne testè riformato. (Vedi sopra)

Chi vuole approvare questo articolo s'alzi.

(È approvato.)

« Art. 31. Porta, d'ordine del ministro, dinanzi al Consiglio superiore le accuse contro i professori delle scuole universitarie per i mancamenti e per le colpe che possono essere punibili colla destituzione o colla sospensione, e sostiene nel giudizio le parti del pubblico Ministero. »

(È approvato.)

« Art. 32. Fa pure le parti del pubblico Ministero nelle cause introdotte in appello dinanzi al Consiglio superiore dagli studenti contro ai quali venga pronunciata la pena di esclusione o di sospensione dalle scuole. »

(È approvato.)

« Art. 33. Porta a notizia del ministro le violazioni delle leggi e delle discipline dell'Università. »

(È approvato.)

« Art. 34. Il Re, sulla proposta del ministro, può nominare un vice-consultore che sia addottorato nella facoltà di leggi per coadiuvare il consultore, e per supplirne le veci in caso di assenza od altro impedimento. »

MARCELLI, relatore. Occorrerebbe in quest'articolo una modificazione che è di semplice dettato. Si è fatto opportunamente osservare che sarebbe meglio evitare le parole « il

Re può nominare » senza alterare il senso dell'articolo, e dire invece « sulla proposta del ministro, » ecc. (*Vedi infra*)

PRESIDENTE. La sola differenza che vi sarebbe tra la nuova e la prima redazione si è che invece di dire « il Re può nominare » si direbbe « può essere nominato con decreto reale; » l'articolo rimarrebbe quindi così concepito:

« Art. 34. Sulla proposta del ministro, può essere nominato con decreto reale un vice-consulatore che sia addottorato nella facoltà di leggi, per coadiuvare il consulatore, e per supplirne le veci in caso di assenza od altro impedimento. »

Chi approva questo articolo così redatto voglia alzarsi.

(È approvato.)

« § 4. *Degli ispettori generali.* — Art. 35. Gli ispettori generali sono nominati dal Re. »

(È approvato.)

« Art. 36. Essi invigilano, ciascuno nel ramo cui è addetto, l'andamento della pubblica istruzione; mantengono l'ordine e l'indirizzo degli studi, dando a nome e sotto gli ordini del ministro gli schiarimenti e le istruzioni convenienti ai regi provveditori e, per mezzo di questi, agli ispettori delle scuole elementari, a tenore delle leggi e dei regolamenti. »

(È approvato.)

« Art. 37. Danno rispettivamente il loro parere sulle domande di congedo temporaneo, e sulle supplenze dei professori e dei maestri delle scuole secondarie e magistrali. »

(È approvato.)

« Art. 38. Fanno al ministro le proposte per le nomine delle Commissioni esaminatrici, per le promozioni e per le nomine degli inseganti, e per le distinzioni onorifiche da conferirsi ai medesimi, e per le censure e punizioni alle quali possa dar luogo la loro condotta. »

(È approvato.)

« Art. 39. Portano innanzi al Consiglio superiore, d'ordine del ministro, le accuse contro i direttori ed i professori delle scuole secondarie e magistrali, quando esse siano tali da dar luogo a destituzione o sospensione oltre i due mesi, sostenendovi le parti del pubblico Ministero. »

(È approvato.)

« Art. 40. Gli ispettori generali, per mezzo degli ispettori delle scuole elementari e di un ispettore delle scuole secondarie posto sotto la dipendenza dell'ispettore generale delle stesse scuole, provvederanno, ciascuno nella propria sfera d'azione, per le visite dei collegi, dei convitti e delle scuole pubbliche e private, secondo le norme da prescriversi.

« È pur fatta facoltà al ministro di commettere ad altri funzionari da lui dipendenti le visite speciali di qualsiasi istituto di pubblica istruzione. »

MAMELI, relatore. Proporrei che si togliessero alcune parole superflue che non influiscono menomamente nella sostanza.

L'articolo è così espresso:

« Gli ispettori generali, per mezzo degli ispettori delle scuole elementari e di un ispettore delle scuole secondarie, posto sotto la dipendenza dell'ispettore generale delle stesse scuole, provvederanno, ecc. »

Si potrebbe evitare questa ripetizione, e dire:

« Gli ispettori generali, per mezzo degli ispettori provinciali, provvederanno ciascuno, ecc. »

PRESIDENTE. L'articolo rimarrebbe così concepito:

« Art. 40. Gli ispettori generali, per mezzo degli ispettori provinciali, provvederanno, ciascuno nella propria sfera d'azione, per le visite dei collegi, dei convitti e delle scuole pubbliche e private, secondo le norme da prescriversi.

« È pur fatta facoltà al ministro di commettere ad altri funzionari da lui dipendenti le visite speciali di qualsiasi istituto di pubblica istruzione. »

Chi approva quest'articolo si alzi.

(È approvato.)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io intenderei riprodurre quest'articolo 32 del Ministero, il quale dice:

« Art. 32. L'ispezione però dei collegi e convitti nazionali è specialmente raccomandata all'ispettore generale delle scuole secondarie; e l'ispezione delle scuole magistrali all'ispettore generale delle scuole magistrali ed elementari. »

Io lo credo utile e da inserirsi nella legge, perchè sia ben determinata l'attribuzione precipua degli ispettori generali, cioè quella di ben sorvegliare e dirigere l'istruzione e la disciplina nei convitti e collegi nazionali e nelle scuole normali.

Ben sapete, o signori, che i collegi nazionali furono istituiti allo scopo di servire, direi, come di tipo per le scuole secondarie; come pure le scuole normali devono essere istituite per formare abili maestri.

Quindi l'importanza di queste due specie di stabilimenti è abbastanza provata annunziando unicamente lo scopo per cui sono stabiliti.

Certamente che per mantenere gelosamente in essi la disciplina e i buoni metodi, non che impedire che travolino in qualche punto, è bene che la sorveglianza ne sia rassegnata agli ispettori generali, cioè alla prima autorità fra gli ispettori medesimi.

Quindi io spero che il Senato accondiscenderà a questa disposizione, la quale per sé non altera in nessun modo l'economia della legge; non attribuisce all'ispettore generale uffici che non sieno adatti alla sua qualità; e garantisce maggiormente il buon andamento di questi istituti modelli.

MAMELI, relatore. L'ufficio centrale aveva abbandonato quest'articolo, mosso da due considerazioni: prima per ragione della materia, perchè è regolamentare e dipende puramente dall'arbitrio del ministro il quale può destinare ora l'uno ora l'altro degli ispettori a sua volontà. L'altra considerazione si era quella che quando si era stabilito il disposto generale che si dovesse visitare, bastava questo perchè s'intendessero compresi tutti gli istituti, quindi anche i convitti nazionali.

Tuttavia, siccome il ministro, che è alla testa degli affari, riconosce che questa disposizione sia utile, non guasta sicuramente la legge, non urta con nessun principio, l'ufficio centrale è d'accordo nell'ammettere la sua proposta.

PRESIDENTE. Rileggerò l'articolo al quale accenna l'onorevole signor ministro che era l'articolo 32. (*Vedi sopra*)

CRISTIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Cristiani ha la parola.

CRISTIANI. Desidererei che quest'articolo invece di avere la semplice forma di una raccomandazione, fosse esteso in forma precettiva.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Si può sostituire la parola *affidata* alla parola *raccomandata*.

PRESIDENTE. Allora bisognerebbe aggiungere qualche cosa che mantenesse il disposto dell'alinea e dell'articolo precedente; perchè altrimenti, contro probabilmente quello che intenderebbe il legislatore, verrebbe esclusa per questi collegi la facoltà di farli anche visitare dagli altri funzionari.

MAMELI, relatore. È giustissima l'osservazione del presidente.

A questo si riparerebbe mettendo un alinea, come altri

desiderava; e quello che era primo alinea diverrebbe secondo, così la disposizione comprenderebbe la prima e la seconda parte.

L'alinea poi dell'articolo 40 sarebbe il secondo alinea e così si abbraccierebbero tutte le disposizioni e si schiverebbe ogni inconveniente.

PRESIDENTE. Non mi pare che sia contestata la surrogazione della parola *affidata* invece di quella *raccomandata*.

L'articolo 40 rimarrebbe quindi, secondo le modificazioni arrecaatevi, concepito in questi termini:

« Art. 40. Gli ispettori generali, per mezzo degli ispettori provinciali, provvederanno, ciascuno nella propria sfera d'azione, per le visite dei collegi, dei convitti e delle scuole pubbliche e private, secondo le norme da prescriversi.

« L'ispezione però dei collegi e convitti nazionali è specialmente affidata all'ispettore generale delle scuole secondarie, e l'ispezione delle scuole magistrali all'ispettore generale delle scuole magistrali ed elementari.

« È pur fatta facoltà al ministro di commettere ad altri funzionari da lui dipendenti le visite speciali di qualsiasi istituto di pubblica istruzione. »

Chi approva questa disposizione che formava l'articolo 32 del progetto ministeriale da inserirsi nell'articolo 40 e prima dell'alinea del medesimo, voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 41. Gli ispettori generali, colla scorta dei rapporti rimessi dai regi provveditori e dagli ispettori, compilano annualmente una relazione generale sulle condizioni di ciascun ramo d'insegnamento posto sotto la loro vigilanza, e la rassegnano colle loro osservazioni al ministro.

« Per cura degli stessi ispettori generali sono raccolti i dati per pubblicare ogni anno una statistica dei rami d'istruzione a cui ciascuno di essi è addetto.

« Tale statistica deve essere pubblicata entro il primo trimestre susseguente all'anno cui essa si riferisce. »

(È approvato.)

« § 5. Della deputazione provinciale per le scuole. — Art. 42. In ogni capoluogo di provincia è stabilita una deputazione provinciale per le scuole, composta

« Del regio provveditore agli studi, che ne è il presidente;

« Di tre delegati del Consiglio provinciale amministrativo, scelti da questo fra i suoi membri, od anche fuori del suo seno fra altre persone distinte per coltura letteraria o scientifica;

« Di un delegato del Consiglio comunale della città capoluogo;

« Dell'ispettore provinciale delle scuole elementari;

« Del direttore degli studi secondari o di chi ne fa le veci nel collegio provinciale stabilito nel capoluogo;

« Di un professore delle scuole secondarie e di un professore della scuola magistrale od un maestro delle scuole elementari, nominati annualmente dal ministro;

« Le funzioni di membro della deputazione provinciale per le scuole sono gratuite. »

(È approvato.)

« Art. 43. I tre delegati del Consiglio provinciale ed il delegato del Consiglio comunale sono annualmente nominati a maggioranza assoluta di suffragio dal rispettivo Consiglio. »

(È approvato.)

« Art. 44. Il segretario del regio provveditore agli studi è pur segretario della deputazione provinciale. »

(È approvato.)

« Art. 45. La deputazione per le scuole si raduna una volta al mese ed in un giorno determinato per cura del suo presidente o del vice-presidente, il quale sarà il consigliere provinciale anziano.

« Essa è inoltre convocata ogniqualvolta il regio provveditore o chi ne fa le veci lo stima conveniente. »

(È approvato.)

« Art. 46. La deputazione provinciale invigila l'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle scuole secondarie, magistrali ed elementari della provincia. »

(È approvato.)

« Art. 47. Ordina visite straordinarie negli istituti educativi e d'istruzione della provincia, delegando uno dei suoi membri qualora vi siano prove od indizi d'irregolarità o di disordini.

« Accertato lo stato delle cose, essa delibera i provvedimenti che stima opportuni e li propone al ministro quando eccedano le sue attribuzioni.

« Nel caso di urgenza, può immediatamente provvedere facendo chiudere gli istituti e le scuole in cui fossero avvenuti gravi disordini, con riferirne poi al ministro, salvo sempre il disposto negli articoli 6 e 21 riguardo alle scuole ed agli istituti privati. »

PIEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PIEZZA. Proporrei che, invece di mettere « delegando uno dei suoi membri qualora vi siano prove od indizi d'irregolarità o di disordini, » si adottò « delegando uno dei suoi membri, qualora lo creda conveniente, » affinché la sola deputazione di un membro a visitare una scuola non rimanga come una taccia, ossia una prova che ci erano indizi o prove di disordini. Sarebbe già un disordine l'essere solo visitati straordinariamente da un membro della deputazione quando la delegazione non potesse venir fatta se non dopo gravi indizi di disordini.

Se si vuole che la deputazione non abbia da astenersi dalle visite pel timore di screditare una scuola, conviene che la delegazione si possa fare quando la si crede conveniente, senza che la sola deputazione involga un dubbio, sia già una taccia.

MANFREDI, relatore. Veramente l'ufficio centrale non attacca una grande importanza a che si ritengano le precise parole dell'articolo, ovvero si sostituiscano quelle che ha proposte il senatore Piezza: « ove si stimi conveniente. »

Tuttavia la differenza non è senza qualche significazione di sostanza, poiché il sottoporre gli istituti dei quali si tratta a visite straordinarie, senza qualche fondamento, produce un effetto morale sfavorevole che è d'uopo evitare. Queste visite straordinarie ed eccezionali gettano il disfavore, la diffidenza ed il disprezzo sullo stabilimento che ne è colpito.

Quindi è da lodarsi la prudenza del ministro nel proporre, che senza prove ed indizi di disordini e di irregolarità non si proceda a visite straordinarie, le quali produrrebbero un effetto contrario e si convertirebbero in vere ed insopportabili vessazioni. Perciò l'ufficio centrale insiste affinché l'articolo si ritenga nei termini in cui è concepito.

PIEZZA. Non è da credere che la deputazione possa mandare delle visite straordinarie se non nel caso vi sia qualche motivo; tuttavia, mettendo nella legge che le si lascia facoltà di mandare visite quando lo creda, ne viene che può qualche volta mandare su semplice voce pochissimo fondata; invece, mettendo nella legge che non si farà se non quando vi sono motivi od indizi, pare che la deputazione non possa mandare a fare una visita straordinaria se non quando vi sono già

prove sicure ed indizi fondati, e in tal caso resterà pregiudicata qualche volta senza ragione la riputazione della scuola. Laddove, lasciando in suo perfetto arbitrio la deputazione, certo non può abusare di questa facoltà perchè appunto comprende l'effetto che una visita può produrre sull'opinione pubblica. Del resto, il solo fatto di aver mandato un delegato non è per sé uno smacco a quella scuola?

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. La disposizione di cui ora si ragiona fu veramente collocata nella legge per meglio tutelare la tranquillità di questi istituti onde fosse ben dichiarato che non si debbono molestare con visite quando non c'è il vero bisogno. Egli è bene che si faccia una visita anche regolare per tutti gli istituti indistintamente onde esaminare la condizione morale ed igienica in cui si trovano; ma poi facendo durante l'anno visite straordinarie, se queste cadono sopra un istituto che pare quasi preso di mira in qualche paese, naturalmente devono dispiacere assai al direttore, al proprietario di tale istituto perchè più o meno ne soffre il credito dello stabilimento. Ed è appunto per prevenire questo inconveniente, che si è voluto dichiarare nella legge che queste visite non si fanno se non quando vi sono motivi fondati di irregolarità o di disordine.

Ora rifletta l'onorevole mio amico il senatore Plezza che si deve prima deliberare dalla deputazione provinciale se sia il caso di fare una visita; che questa deputazione è composta di persone savie, le quali naturalmente non daranno il loro consenso se non vi sono veramente indizi di qualche irregolarità; per conseguenza si può essere sicuri che, se non disordini, certamente qualche irregolarità si troverà nell'istituto.

Rifletta ancora che appunto si indica che si debbono fare queste visite non solamente quando vi sono indizi di disordine ma anche d'irregolarità, di modo che non può recare nocimento al credito, all'onore dello stabilimento. Se si fa una visita per riconoscere un'irregolarità solamente, è cosa di poca importanza da non poterglisi recare discredito di sorta.

Rifletta finalmente che non si sfuggirebbe neppure l'inconveniente a cui vorrebbe riparare, dicendo solamente che in facoltà della deputazione di fare delle visite straordinarie perchè, quantunque non sia dichiarato nella legge, tuttavia si supponrà dall'opinione pubblica che queste visite straordinarie non vengono fatte in qualche stabilimento se non quando vi ha sospetto d'irregolarità o di disordine. Dunque, ammettendo anche le parole dell'onorevole preopinante, questa specie di discredito che potrebbe cadere sullo stabilimento dall'atto solo della visita straordinaria non lo si eviterebbe.

Giacchè ciò non si può evitare è meglio esprimerlo nella legge, è meglio dichiarare che quando si fanno queste visite, il ministro dovrà esserne informato appunto perchè si suppone lo scopo di questa visita; e, qualora nulla vi sia di contrario, si potrà sempre dare un attestato, con cui venga significato che il risultato di quella visita fu per nulla contrario al buon andamento dell'istituto e che questo per nulla ne fu pregiudicato.

Da ciò ben vede l'onorevole preopinante che, con le cautele le quali esistono nell'articolo che si discute, si può sempre riparare a quella specie di danno che potrebbe avvenire all'istituto da una visita straordinaria, perchè, se si farà un rapporto, il direttore, il capo dell'istituto, ha sempre il diritto di conoscerlo e farlo noto se l'interesse del proprio stabilimento lo richiede.

PLEZZA. Io non credo che con queste parole espresse

nella legge si tuteli per nulla affatto l'istituto dalle visite straordinarie, perchè siccome la deputazione stessa è giudice se sianvi indizi sufficienti per delegare uno dei suoi membri a visitare quella scuola, potrà sempre mandarlo quando lo creda, di modo che tali parole non serviranno allo scopo, essendo del fatto suo giudice la sola deputazione. Quando invece si mettano le parole che io ho proposte, cioè che possa fare la visita « quando lo creda conveniente, » non ne viene di conseguenza necessaria che una visita debba interpretarsi come indizio o prova di disordine, perchè la deputazione potrebbe avere altri motivi per accertarsi dello stato di una scuola, che non fossero nè disordini nè irregolarità; potrebbe, per esempio, desiderare di conoscere il perchè una scuola proceda meglio d'un'altra, il perchè in essa l'istruzione progredisca di più che non in quell'altra, e simili. Quindi il solo mandare una visita ad una scuola non sarebbe una taccia di disordine o di irregolarità. Del resto, io non ho proposto di lasciare alla deputazione la facoltà di mandare quando vuole, ma sibbene quando lo creda conveniente; e così si richiederà che il suo giudizio sia preso per deliberazione, il che equivarrà alle parole che vi sono per lo meno degli indizi che rendono necessaria questa visita, e nello stesso tempo non vi sarà taccia di sorta; mentre adesso, non potendosi mandare a questa visita che per disordini, il fatto solo d'aver mandato è segno che almeno vi è gran probabilità che esistessero dei disordini. Nè vale il dire che dopo vi sarà un rapporto, e forse anche in dati casi una decisione che riconoscerà innocente la scuola; giacchè, posta una taccia su d'un istituto essa non viene cancellata per tutti, perchè non tutti sempre s'informeranno dell'esito della visita, e così quella taccia per qualche parte rimane sempre. Io però non insisterò su questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Non insistendo il senatore Plezza, io metterò ai voti l'articolo, facendo tuttavia osservare che in esso non è fatto cenno della deputazione, e che nel primo alinea è detto: « propone i provvedimenti al Ministero quando eccedano le sue attribuzioni, » il che propriamente potrebbe riferirsi e al Ministero e alla deputazione. Sarebbe quindi mestieri di surrogare alle parole « le sue attribuzioni » le seguenti « le attribuzioni della deputazione medesima, » tanto più che neppure nell'articolo susseguente è nominata la deputazione, e così sarebbe troppo lontano il nominativo.

MAMELI, relatore. Accetto.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Sì, sì.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 47 così concepito si alzi.

(È approvato.)

Ora si ha anche a fare l'avvertenza in quanto all'articolo 21 cui si accenna che sarà cura dell'ufficio centrale, nel rivedere la stampa, di fare la classificazione esatta.

« Art. 48. Sulla proposta dei Consigli comunali, essa approva i maestri e le maestre delle scuole elementari da questi Consigli dipendenti; propone ai medesimi gli aumenti di stipendio, l'apertura di nuove scuole, la provvista degli arredi necessari e tutti quegli altri provvedimenti che possono migliorare la condizione delle scuole e degli insegnanti. »

« Essa propone eziandio le spese obbligatorie per l'istruzione, a termini delle vigenti leggi, alla competente autorità amministrativa, affinchè questa provveda, ove ne sia il caso, per farsene lo stanziamento nel bilancio del comune. »

(È approvato.)

« Art. 49. Spetta pure alla deputazione provinciale il decidere le controversie tra le amministrazioni comunali e gli

insegnanti in ordine all'adempimento delle obbligazioni scolastiche. »

(È approvato.)

« Art. 50. Delibera sulla ammissione ai corsi ed agli esami delle scuole secondarie, magistrali ed elementari nei casi in cui l'applicazione dei regolamenti possa dar luogo a dubbietà. »

(È approvato.)

« Art. 51. Nei casi contemplati nei due precedenti articoli è sempre riservato il ricorso al ministro. »

(È approvato.)

« Art. 52. Prende le necessarie informazioni per accertare le colpe ed i mancamenti imputati ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari, che possono dar luogo a destituzione od a sospensione; e, dopo averli sentiti nelle loro difese, ne informa, col suo avviso, il ministro per gli ulteriori provvedimenti. »

(È approvato.)

« Art. 53. Finchè non sia emanata la legge speciale, di cui all'articolo 5, la deputazione può autorizzare l'apertura di scuole elementari private. »

« Essa dà il suo avviso per l'apertura di scuole private di insegnamento secondario. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'articolo 53, mentre dichiara che la deputazione può autorizzare l'apertura di scuole elementari private, fintanto che non sia emanata la legge speciale di cui all'articolo 5, non dice esplicitamente con quali norme possa accordare tali autorizzazioni. Se non vi fosse in questo articolo la dichiarazione primitiva, cioè fintanto che non sia emanata la legge speciale di cui all'articolo 5, credo che si dovrebbe sottintendere che la deputazione debba accordare l'autorizzazione secondo le leggi vigenti, ma con quella frase che precede pare che possa darla a suo capriccio.

Sarà bene quindi si dichiarò che l'apertura di queste scuole si farà secondo le leggi ed i regolamenti vigenti, fintanto che non sia provvisto con una nuova legge.

MAMELI, relatore. Sì, sì, secondo le leggi e regolamenti vigenti.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Proporrei poi anche un secondo emendamento all'alinea il quale non tende se non a comprendere bene la facoltà che è data in questa materia alla deputazione provinciale.

L'alinea dice: « Essa dà il suo avviso per l'apertura di scuole private d'insegnamento secondario. » Ora qui non sarebbero contemplati i convitti; e siccome si sa che vi sono anche molti convitti privati che servono per educare giovani alle scuole secondarie, è bene siano compresi, e dire: « Essa dà al ministro il suo avviso per l'apertura di scuole private o convitti d'insegnamento secondario. »

MAMELI, relatore. L'ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. L'articolo 53 sarebbe dunque così concepito:

« Art. 53. Finchè non sia emanata una legge speciale, di cui all'articolo 5, la deputazione può autorizzare l'apertura di scuole elementari private, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. »

« Essa dà il suo avviso al ministro per l'apertura di scuole e convitti privati d'insegnamento secondario. »

Chi approva s'alzi.

(È approvato.)

« Art. 54. Dà pure il suo parere sulla domanda di congedo degli insegnanti nei limiti assegnati dalle leggi e dai regolamenti; propone al ministro le promozioni, gli aumenti di

stipendio, i sussidi, le gratificazioni e le distinzioni onorifiche di cui gli insegnanti stessi possono rendersi meritevoli. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'istituzione di queste deputazioni provinciali è, come il Senato ha ben compreso, diretta a scentralizzare alquanto l'amministrazione delle scuole non solamente elementari, ma pur anche secondarie. Ciò era necessario tanto più dopo la soppressione delle Commissioni permanenti; perocchè, se non si dessero maggiori attribuzioni anche per l'insegnamento secondario a queste deputazioni, il numero degli affari che arriverebbero al Ministero sarebbe troppo considerevole, e d'altronde ciò sarebbe stato contrario a quella tendenza ragionevole di procurare sempre, per quanto lo possa permettere l'ordine e il buon andamento del servizio, di cercare di scentralizzare e invece di affidare all'autorità provinciale quelle attribuzioni che si possono da essa compiere senza inconvenienti.

Per lo che mi pare che, trattandosi di dare congedi agli insegnanti nei limiti assegnati dai regolamenti, sia bene dare questa facoltà alle stesse deputazioni provinciali. Ognun vede che, se per un congedo, supponiamo, di 5, 10 o 15 giorni, fosse necessità inoltrare la domanda al ministro, forse passerebbe l'opportunità per l'insegnante di averlo prima ancora d'esservi autorizzato, e poi occuperebbe inutilmente l'amministrazione centrale di una cosa per sé di sì piccola entità.

Quando nei regolamenti sia dichiarato che le deputazioni o chi per esse, il provveditore, non potrà dare congedi agli insegnanti se non di un dato numero di giorni, si evita il pericolo che l'insegnamento possa scapitarne.

Proporrei pertanto che, invece di dire all'articolo 54 « Dà pure il suo parere sulle domande di congedo, ecc. » si dicesse: « Delibera sulle domande di congedo degli insegnanti nei limiti assegnati dai regolamenti. »

MAMELI, relatore. L'ufficio centrale accetta. Solamente osserva che alla parola *delibera* si potrebbe surrogare la parola *provvede*.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Non ho alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. ... provvede sulle domande di congedo degli insegnanti nei limiti assegnati dai regolamenti, ecc. »

Chi approva quest'articolo così compilato sorga.

(È approvato.)

« Art. 55. Sottopone al ministro i casi in cui vi abbiano tali accuse contro gli ispettori provinciali, i direttori e professori delle scuole secondarie e magistrali, che possano dar luogo a censura, sospensione o destituzione. »

(È approvato.)

« Art. 56. Esamina i dati statistici relativi all'istruzione pubblica e privata della provincia, e li trasmette annualmente al ministro colle sue osservazioni. »

(È approvato.)

« Art. 57. Invigila sopra tutte le istituzioni fondate dalla liberalità dei privati, delle opere pie o di pubbliche amministrazioni, che abbiano per iscopo, in tutto od in parte, l'educazione e l'istruzione magistrale, secondaria ed elementare. »

(È approvato.)

« § 6. Del regio provveditore agli studi. — « Art. 58. Il regio provveditore agli studi in ogni capoluogo di provincia è nominato dal Re. »

« In caso di assenza o di impedimento è rappresentato dal vice-presidente della deputazione provinciale. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Quest'articolo è sostanzialmente diverso da quello proposto nel progetto ministeriale.

Il Ministero proponeva un articolo della conformità seguente: « L'ufficio di regio provveditore agli studi in ogni capoluogo di provincia è affidato all'intendente provinciale ad altra persona che sia distinta per coltura scientifica o letteraria e per pratica conoscenza delle cose dell'insegnamento. » Qui si proponeva in massima che debba essere l'intendente incaricato delle funzioni di provveditore agli studi, salvo a nominare all'uopo quelle altre persone che possono essere più atte a così importante ufficio. Or l'articolo corrispondente del progetto dell'ufficio centrale non nomina specialmente l'intendente nè alcun'altra persona, ma lascia la facoltà libera al ministro di nominare chiunque.

Mi si consenta di rendere conto al Senato dell'intendimento che ebbe il Ministero nel fare la sua proposta.

Il provveditore è il capo che rappresenta il Governo per l'istruzione pubblica in ogni provincia. Ei non è solamente incaricato di sorvegliare, ma si pure di eseguire tutti gli ordini delle autorità preposte alla pubblica istruzione.

Egli deve tenersi in continui rapporti non solamente coll'autorità immediata delle scuole secondarie, ma anche coi comuni per tutti i loro collegi e le loro scuole elementari.

Giova dire che nel sistema attuale, in quanto alla direzione ed ingerenza per le scuole secondarie, il provveditore si trova in buona parte quasi come sgravato; perciocchè, secondo gli intenti del Ministero, dovrà esservi in ogni collegio di scuole secondarie un direttore degli studi, il quale faccia quanto una volta adempivano i prefetti e poi i provveditori.

In tutti i collegi dove esistono direttori speciali degli studi, l'andamento di essi lascia poco a desiderare; la disciplina vi è sempre più ferma; i buoni metodi sono sempre meglio conservati; gli esami vi si danno con maggior esattezza e, direi anche, con maggior imparzialità. Ben si comprende che, essendovi un'autorità la quale risieda nello stabilimento, e quindi tutti i giorni si trovi in contatto cogli insegnanti e coi discepoli, può di leggieri provvedere al buon indirizzo dell'istituto.

Un provveditore agli studi non è possibile che si trovi in più luoghi e allo stesso servizio, dimodochè ben si comprende come, senza una persona, un'autorità la quale sia specialmente incaricata della disciplina e del buon andamento dei collegi, non si potrà mai avere in essi quella certa regolarità, quel buon ordine che tanto sono necessari al loro progresso. Epperò il sistema del Ministero si è di procurare che in tutti i collegi vi sia un direttore speciale agli studi, il quale abbia la responsabilità della disciplina, dell'eseguimento di tutti gli ordini del Governo e della autorità preposte alla pubblica istruzione.

Ciò ammesso, il provveditore dovrà particolarmente ingersirsi nelle scuole elementari, e quindi trovarsi in contatto coi comuni, poichè nel nostro sistema la massima parte delle scuole elementari è istituita dai comuni e dai medesimi pagata.

Ora, o signori, per superare gli ostacoli principali che si incontrano per istituire queste scuole, ed, istituite che sono, perchè gli stipendi sieno proporzionati veramente all'ufficio di maestri, si richiede un'autorità la quale abbia molta influenza sui comuni medesimi, che possa conoscere lo stato loro economico, che possa conoscere come sono composti i Consigli e le tendenze dei membri che li compongono, onde sapersi regolare per ottenere quanto possono in favore dell'istruzione elementare. È necessario poi che abbia una grande autorità sopra i comuni medesimi. Ora, in genere, o signori, i provveditori, come sono ora costituiti, godono realmente di autorità e di forza morale presso i comuni? Io credo che voi

tutti ne dubiterete. Vi sono persone le quali coprono la carica di provveditore degli studi, che, quantunque per i loro meriti personali esercitino una grande influenza di una sfera che si estende più o meno al di là del luogo che abitano, tuttavia non ve ne sono molte che possano avere forza morale sopra i comuni delle provincie da indurre i medesimi a comprendere bene l'importanza dell'insegnamento ed a fare tutti quegli sforzi che sono necessari per poterlo bene diffondere e per poter migliorare anche la condizione dei maestri. Ora per dare tal forza ai provveditori, qualora eglino non siano già presi nella categoria di altri funzionari che appunto per le altre loro attribuzioni godono già di una influenza benefica sui comuni, bisognerebbe fare una vera classe di funzionari superiori, bisognerebbe toglierli dallo stato anfibio in cui ora sono. Ora sostengono il loro ufficio, si può dire, gratuitamente, giacchè l'indennità che loro si corrisponde di 400 a 600 lire all'anno, oltre a qualche centinaio di lire per le spese d'ufficio, non è certo sufficiente per costituire un equo onorario per un ufficio consimile.

Generalmente quelli che lo esercitano sono persone che lo assumono per pura compiacenza al Governo, piuttosto che per interesse proprio. Onde ne viene che, salve eccezioni esemplarissime, esse se ne occupano sul sodo quando gli interessi propri lo consentono loro.

Nò si può richiedere loro di più, dacchè in massima parte son persone che attendono all'esercizio di qualche professione. Ora devono avantitutto attendere ai propri affari, all'esercizio della professione, e se hanno poi qualche ora di soprappiù si occupano delle cose dell'istruzione pubblica.

In tale condizione di cose è impossibile avere nella provincia un'autorità superiore della pubblica istruzione, la quale eserciti quella conveniente influenza che è necessaria per far prosperare l'insegnamento elementare. Quindi bisognerebbe, come già io diceva, stabilire una nuova classe di funzionari e retribuirli convenientemente onde fossero in grado di attendere unicamente all'istruzione.

Per ciò fare non si potrebbe assegnare loro meno di 2500 a 3000 lire all'anno.

Abbiamo 80 provveditori nello Stato; bisognerebbe quindi fare una spesa di 120,000 a 150,000 lire: ora conviene, nello stato in cui si trovano le finanze dello Stato, fare cotale spesa mentre poi vi sono tante altre parti della pubblica istruzione che hanno bisogno di maggiori fondi per essere perfezionate?

Certamente tutti voi mi direte che ciò non è conveniente e non siamo in grado di incontrare una spesa così grave per creare questa nuova classe d'impiegati. Ma, ancorchè ciò si facesse, avremmo noi conseguito compiutamente il nostro scopo? Avremmo impiegati quali si possono desiderare perchè l'istruzione progredisca realmente? Io oso dubitarne; perchè, se vi sarebbe il vantaggio di avere un'autorità ben retribuita la quale potrebbe consacrare tutto il suo tempo all'istruzione pubblica, le mancherebbero però sempre quei mezzi de' quali unicamente l'intendente può disporre presso i comuni.

Aggiungete che, appunto perchè l'intendente è l'autorità principale dell'amministrazione comunale, gode anche di quella tradizionale autorità la quale aggiunge sempre forza ad un funzionario pubblico.

Ora questa influenza per indurre i comuni a fare il loro compito in materia d'istruzione elementare non potrebbero mai averla i provveditori regi i quali non avessero le altre attribuzioni amministrative che spettano all'intendente.

È da queste considerazioni che il Ministero era indotto a preferire in regola generale gli intendenti come provveditori regi, ai provveditori nominati come si usa secondo il si-

stema attuale. Certamente si possono fare delle obiezioni a questo sistema. Si può dire che gl'intendenti sono già troppo oberati, che difficilmente potrebbero attendere alla pubblica istruzione, che essi possono forse influire politicamente sopra le nomine, sopra la direzione dell'istruzione pubblica, mentre essa deve essere collocata in un campo tutt'affatto quieto e sereno, e la politica deve rimanere continuamente estranea a tutto quanto riguarda la coltura nazionale.

Queste sono le due principali obiezioni che si possono frapporre al sistema proposto dal Governo.

Alla prima però io rispondo che, fintanto che le provincie si trovano circoscritte in così ristretti confini come or sono, l'intendente troverà sempre il tempo necessario per provvedere all'istruzione pubblica, alla parte particolarmente dell'istruzione elementare; che, coll'aiuto di qualche impiegato subalterno il quale faccia le veci di segretario, può tenersi costantemente a giorno di tutte le cose che riguardano questo ramo d'amministrazione, e conservare nei propri archivi queste pratiche, le quali bisogna purtroppo dire che nel sistema attuale, instabile, generalmente si disperdono. Non si può dire che esistano nelle provincie gli archivi delle pratiche, direi quasi, solamente di un lustro. Vi sarà qualche provincia in cui si conservano, ma generalmente si disperdono, perchè non vi è un ufficio stabile.

Dunque non mi pare che questo ponga ostacolo, tanto più che l'esperienza stessa che ho acquistata, in pochi mesi è vero, ma in cui seguiti con particolare attenzione queste cose, appunto per conoscere se questo sistema peccava da qualche lato, mi provò ciò esser vero; e debbo dichiarare che, dove vi è l'intendente incaricato provvisoriamente dell'ufficio di provveditore, le pratiche procedono con molta alacrità, e, direi anche, sovente con buon successo. Io ho sempre veduto che una parola, una visita fatta dall'intendente ad un Consiglio comunale, ha sempre i migliori risultati, appunto per quella autorità che ei già vi esercita costantemente. Debbo aggiungere che tanto non istà il dire che tali funzionari, per esser sopraccarichi di attribuzioni, non potranno sobbarcarsi ancora a questo ufficio; generalmente lo accettano di buon grado e lo disimpegnano con alacrità.

L'altra obiezione dicevo esser quella che forse potrebbe il Governo agire politicamente sopra l'istruzione pubblica, affidando la suprema direzione di essa nelle provincie agli intendenti. Ma a questo riguardo io osservo che, se è necessario per avere un centro nelle provincie efficace per l'andamento della pubblica istruzione, cioè se è necessario di avere un'autorità forte, un'autorità la quale si occupi maggiormente, e che quindi possa dare tutta la guarentigia necessaria che tutti gli ordini saranno eseguiti, che i regolamenti saranno applicati, bisognerebbe creare, come testè diceva, un ordine d'impiegati appositi. Ora, se ciò si facesse, sarebbero tanto i nuovi provveditori quanto gli attuali intendenti impiegati del Governo. Quindi, se il Governo volesse agire politicamente, potrebbe sempre servirsi tanto dei provveditori quanto degli intendenti. Ma dirò anzi che nel sistema attuale vi è maggior pericolo che la politica s'immischi nella nomina dei provveditori, di quello che vi sarebbe se si incaricano gli intendenti, perchè la carica d'intendente è stabile. Certamente che col cambiare di Ministero non si cambiano gli intendenti; di modo che questi sono uomini politici nel senso che conservano l'ordine, ma non nel senso che debbano assolutamente variare affatto nelle idee politiche generali col variare di un Ministero. L'intendente eseguisce gli ordini amministrativamente, ma è generalmente stabile. In quella vece i provveditori ora assai facilmente si cambiano. Col cambiare di un Ministero

si mutano appunto perchè non sono impieghi fissi, e si possono cambiare senza inconveniente; per lo che dicevo nel sistema attuale essere assai più facile poter improntare il colore politico ai provveditori, che non se questo ufficio fosse affidato agli intendenti che sono impiegati stabili.

Ecco, o signori, quali sono le principali considerazioni le quali conducevano il Ministero a stabilire in massima che l'ufficio di provveditore agli studi fosse deferito agli intendenti. Però non ha creduto che si potesse dichiarare in modo assoluto; quindi stabiliva unicamente che in genere fosse deferito agli intendenti, e si riservava la facoltà di nominare anche altre persone, quando si fosse potuto fare senza inconvenienti. Si è fatta questa riserva: prima di tutto perchè nei grandi centri, per esempio, come sarebbero Torino, Genova, forse altre città, e generalmente in tutti i capoluoghi di divisioni generali, forse l'intendente non può occuparsi veramente con bastante attività dell'istruzione pubblica, e quindi non converrebbe affidare a lui questa carica, e perchè in questi grandi centri è assai facile trovare uomini colti ed anche posti in condizioni sociali tali da poter sul serio prendere l'incarico di provveditore agli studi e disimpegnarlo bene. Secondo adunque il progetto ministeriale, avrebbe una regola generale di attribuire tale ufficio all'intendente nelle città di provincia e particolarmente nelle piccole città.

Nelle città più cospicue esso avrebbe ricorso alle persone, le quali potessero incaricarsi di quest'ufficio con buon successo.

Nel progetto dell'ufficio centrale è vero che non si legano le mani al Governo, il quale potrebbe sempre ancora nominare degli intendenti a provveditori; ma ciò rimane unicamente in via eccezionale.

Quest'è la differenza che corre tra i due progetti.

Credevo che non si dovesse lasciar passare quest'articolo senza dichiarare bene l'intendimento del Governo nella nomina di questi funzionari. È importante, perchè, dico, il sistema è piuttosto cardinale; costituisce uno dei perni, si può dire, del progetto medesimo; ed era bene che il Senato ne fosse informato prima di deliberare, e potesse conoscere a fondo lo scopo e le conseguenze di questa modificazione.

Signori, se dobbiamo anche ricorrere all'esperienza di altri paesi, vediamo che, dopo aver tentate e ritentate prove, finalmente si sono dovute mettere nelle mani dell'autorità amministrativa centrale le funzioni, le quali corrispondono a quelle di provveditore agli studi presso di noi.

Io ho esaminato con qualche attenzione l'ordinamento dell'amministrazione nei diversi paesi, ed ho scorto che ovunque sono le autorità centrali delle provincie o di una circoscrizione che corrisponda ad esse, che hanno la somma delle cose per quanto riguarda all'istruzione elementare (intendiamoci bene) del circondario stesso.

In Francia si è voluto variare.

Nel 1850 si sono stabiliti dei rettori per ogni dipartimento: impiego che corrisponderebbe a quello di provveditore presso di noi, con una differenza, o signori, che codesti rettori erano lautamente pagati, perchè avevano un *maximum* di 6000 lire ed un *minimum* di 4800 lire all'anno. Eppure, o signori, essi hanno fallito alla prova: e l'esperienza ha indotto di poi il Governo francese a recedere da questa innovazione (dico innovazione, perchè anteriormente erano già i prefetti che avevano la direzione della pubblica istruzione per quanto riguarda le scuole elementari), a recedere, ripeto, a circoscrivere le attribuzioni dei rettori, diminuendone il numero, alle scuole secondarie ed alle accademie, e restituire ai prefetti la direzione delle scuole elementari.

Se si leggono le considerazioni che hanno indotto il Governo francese a recedere dal sistema dei rettori per quanto all'istruzione elementare, sono precisamente quelle che io accennai, cioè la grande influenza, la forza morale dei prefetti sui comuni, la loro ingerenza nei bilanci comunali, per cui possono ben conoscere lo stato economico dei comuni, da far sì che l'istruzione elementare possa prosperare, possa meglio diffondersi e perfezionarsi, e nello stesso tempo i maestri possano essere meglio retribuiti.

Pertanto io proporrei, senza voler sciogliere fin d'ora il nodo in un modo reciso, che si adottasse il temperamento che si trova espresso nell'articolo del Ministero, il quale, mentre non costituisce un sistema radicale col dichiarare che in qualunque caso, in qualunque provincia debba essere l'intendente incaricato delle funzioni di provveditore, senza stabilire ciò recisamente, pure comincia ad avviare a questo sistema lasciando al ministro la facoltà, che in generale sia l'intendente incaricato di queste funzioni.

Aggiungo una sola breve considerazione, poi finisco; ed è la seguente:

Attualmente i maestri delle scuole elementari non sono meno di 8 mila, ed onde l'istruzione si diffonda in tutti gli angoli dello Stato, e quindi tutta la popolazione ne possa fruire, conviene forse portare questo numero ad 8 mila almeno.

Ognun vede quanto questo personale sia numeroso; e da ciò ognun vorrà pur dedurre la convenienza che vi abbia un funzionario, il quale abbia efficaci modi per conoscere bene tutto questo personale, sotto il rapporto della moralità e della condotta, e sotto il rapporto della capacità.

Questa considerazione, o signori, io la sottopongo pure a voi.

Non è che io voglia fare della politica, ne ripugno assolutamente; ma sento profondamente il bisogno di dare un avviamento morale all'istruzione in genere, e particolarmente all'istruzione elementare; giacchè, o signori, nelle piccole terre l'istitutore è eminentemente educatore, e se l'istitutore è cattivo, sarà pure cattivo educatore, e voi avrete una pessima generazione; quindi la necessità di una autorità che sia in grado di bene invigilare alla moralità ed alla capacità dei maestri.

Son lontanissimo, lo ripeto, le mille miglia dal volere fare della politica di una istituzione di pubblica istruzione, ma ripeto che dobbiamo studiare tutti i modi più opportuni se vogliamo che l'istruzione si diffonda, e la società possa trarne frutto; se vogliamo che l'istitutore sia educatore, e, per conseguenza, la sua condotta sia sotto ogni aspetto irriprovable. Non ho più nulla ad aggiungere. Lascio al Senato di giudicare.

MAMELI, relatore. La questione eccitata dal signor ministro avrebbe grande importanza se si trattasse di pronunciare l'esclusione degli intendenti, ma non è questo il pensiero dell'ufficio centrale; ha voluto bensì lasciare al ministro piena libertà affinché, ove sianvi notabili e distinte persone che possano rispondere all'uopo, le destini ad esercitare le funzioni di provveditore; altrimenti ne affidi l'incarico agli intendenti.

Lo stabilire però che di regola debbano gli intendenti essere prescelti, l'ufficio ha creduto e lo crede tuttavia inconvenientissimo per le stesse ragioni sulle quali ha il ministro inteso fondare la sua proposta.

Non parlo della influenza politica, che è pure una delle naturali conseguenze di quel sistema: Da ciò, non dubito, saranno state aliene le intenzioni del ministro; è però vero

che anche contro le più rette di lui intenzioni, e dei successori, l'effetto risulterà, e la pacifica carriera dell'insegnamento degenererà in una palestra politica che metterà in imbarazzi lo Stato, pregiudicando grandemente l'andamento della cosa pubblica.

Ma anche senza guardare la cosa dal lato politico, altre gravi considerazioni consigliano di seguire la via che l'ufficio ha proposto.

Il signor ministro calcola moltissimo sull'influenza degli intendenti, maggiore certamente di quella di un piccolo cittadino. Questo è vero se si parla d'influenza d'autorità; non è però questa, a nostro avviso, l'autorità che può conferire al bene ed al progresso dell'istruzione, sibbene l'autorità morale che in un virtuoso, onesto ed illuminato cittadino può trovarsi in grado di gran lunga superiore ad un intendente: autorità che si acquista colla persuasione e coll'esempio, colla abnegazione e col sacrificio.

L'influenza inoltre degli intendenti può nuocere alla libertà dei comuni, spesso ancora più o meno direttamente al progresso dell'istruzione, ove l'intendente abbia in vista altri oggetti di pubblica utilità da promuovere, perchè stimati da lui più urgenti o più importanti. Quindi ancora spesso incompatibilità dei due uffici di provveditore e d'intendente, dovendo in tale qualità tutelare gli interessi del comune.

Per altra parte, anche volendo supporre negli intendenti le più favorevoli disposizioni onde promuovere l'istruzione, non sempre si troveranno forniti dei lumi speciali e di tutti gli altri che a tale uopo si richiedono; la molteplicità stessa delle funzioni degli intendenti servirà d'ostacolo a potersi occupare di proposito dell'istruzione; quindi necessità di riguardarla come un affare affatto secondario, e di rimetterne tutta la cura ad un impiegato subalterno. E qui non è d'uopo che io vi segni i funesti effetti che dovranno risulturne, ben di rado avvenendo che si trovi nei subalterni quella copia di lumi, quello zelo disinteressato ed infaticabile, quella operosità ed imparzialità che sono le migliori guarentigie dell'insegnamento.

Conchiudo pertanto persistendo nell'avviso dell'ufficio centrale, che è preferibile anche per il riflesso che, mentre non vincola il ministro nella scelta, non esclude neppure gli intendenti, ove la loro nomina a provveditori sia resa necessaria dalle circostanze, e giustificata abbastanza dalle qualità del soggetto.

DES AMBROIS. Per lasciare al Ministero la libertà d'azione, e nello stesso tempo migliorare la redazione del progetto di legge, io proporrei che l'articolo fosse così concepito:

« Il regio provveditore agli studi in ogni capoluogo di provincia è nominato dal Re: tale ufficio può anche essere affidato agli intendenti: in caso di assenza od impedimento del regio provveditore, esso è rappresentato dal vice-presidente della deputazione provinciale. »

MAMELI, relatore. Siccome questa proposta non differisce essenzialmente dalla nostra, colla quale anzi coincide, ed è di più un mezzo di conciliazione, l'ufficio centrale è disposto ad accettarla.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io accetto di buon grado l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Des Ambrois, perchè difatti dà al Ministero la latitudine che egli chiede, giacchè non fu mai sua intenzione di stabilire la massima assoluta che non si debbano nominare altri che intendenti a provveditori agli studi. Solamente egli ha voluto dichiarare per qual sistema egli propenda, onde non gli si possa fare appunto quando nelle sue nomine di frequente predilige intendenti a quella carica.

Certamente che, quando in qualsiasi provincia troverà un personaggio che non sia anche impiegato, e che voglia e che sappia attendere convenientemente, il Ministero (di questo può riposar tranquillo l'onorevole senatore Mameli) lo avrà ben caro, e sarà lieto di servirsi della sua offerta. Debbo però confessare che nello stato attuale delle cose non è tanto facile il rinvenire di siffatti personaggi.

L'onorevole senatore Mameli che ebbe già il governo della pubblica istruzione, deve conoscere come procedano le cose, deve sapere che in molte provincie, sia provveditore agli studi l'intendente, o sia un'altra persona, gran parte delle pratiche bisogna affidarle od almeno recarle all'intendente, se vogliono condurre a buon termine, appunto perchè il provveditore difetta degli elementi, della corrispondenza, di quelle relazioni e autorità morale, precipuamente presso dei comuni, che si trovano fra le mani dell'intendente.

D'altronde nel sistema attuale l'intendente è già di per sé un semi-provveditore, perchè fa parte del Consiglio provinciale, laddove nell'altro sistema non ne farebbe più parte, se non è provveditore; dunque ben si vede che anche di presente, se non di diritto, certo di fatto, la massima parte delle cose viene spedita dagli intendenti, salvè sempre alcune eccezioni, perchè vi sono pure certe provincie, su cui provveditori attivissimi e zelanti hanno molta influenza morale a sciogliere difficoltà, a terminare lodevolmente delle pratiche, nelle quali un intendente dovrebbe spesso anche far valere il suo ascendente di pubblico funzionario. Di ciò non si muove verun dubbio; però sono casi assai rari; e quantunque non manchino nelle provincie uomini capaci, nondimeno è difficile il trovare chi voglia e possa attendere a quest'opera (qui sta la questione principale), che voglia e possa attendervi per una retribuzione di lire 600.

Dunque in fatto non si può contestare che per gran parte delle pratiche relative all'istruzione elementare bisogna rivolgersi all'intendente perchè coadiuvi, perchè colla sua autorità concorra a terminarle.

Io non risponderò all'altra osservazione mossa dall'onorevole relatore, perchè, più che non stabilire una massima, io volevo fare una dichiarazione, voleva cioè si conoscesse il mio intendimento a questo riguardo.

Io quindi ripeto di accettare l'emendamento, di poter anche scegliere i provveditori fra gli intendenti. Il Ministero se ne servirà certamente fino a tanto che l'esperienza gli dimostrerà che vi sono degli inconvenienti; allora poi colla stessa franchezza dichiarerà che si è ingannato.

PRESIDENTE. Io metterò ai voti l'articolo compilato, secondo la proposta del senatore Des Ambrois. (Vedi sopra)

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 59. Egli invigila sopra tutti gli impiegati addetti nella provincia all'istruzione ed alla direzione di istituti educativi, acciò adempiano ai loro obblighi ed osservino le leggi ed i regolamenti. »

(È approvato.)

« Art. 60. A lui spetta il fare eseguire gli ordini relativi alla pubblica istruzione e le deliberazioni della deputazione provinciale per le scuole. »

(È approvato.)

« Art. 61. Esso corrisponde direttamente col ministro, invigila sopra tutte le scuole pubbliche e private della provincia, richiamandovi, all'uopo, l'osservanza delle vigenti discipline, e promuove dalla deputazione provinciale e dal ministro gli opportuni provvedimenti. »

(È approvato.)

« Art. 62. Egli eseguisce o fa eseguire da qualche membro della deputazione provinciale da lui designato una visita almeno all'anno in tutti gli istituti d'istruzione e di educazione che sono nella provincia: colle cautele però e coi riguardi che la condizione speciale degli istituti femminili, massime regolari, richiede. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Dopo la lunga discussione che ebbe luogo sull'articolo 10, riguardo appunto a queste cautele che sono ancora accennate nell'articolo testè letto, e l'esito che ebbe quella votazione, io pregherei l'ufficio centrale ed il Senato di prescindere da questo alinea per non essere in contraddizione colla votazione suddetta sull'articolo 10.

Dichiaro che questi riguardi saranno precisati nei regolamenti, si dirà il modo in cui si dovranno usare; ma stabilire in una legge che si debbano usare riguardi, cautele per la visita di certi stabilimenti senza determinarli, invece di acquietare la cosa, desterebbe sempre delle pretese, le quali poi difficilmente si potrebbero appagare.

Bisogna che nella legge sieno bene definite le attribuzioni ed i diritti, e non conviene stabilire delle massime di galateo. Questa sarebbe anche una specie di massima di galateo stabilita nella legge; e giacchè fu tolta all'articolo 10, dove si diceva: « tuttavia nel provvedere alla direzione ed istruzione religiosa si useranno le cautele ed i riguardi voluti dalla loro specialità, » così io pregherei il Senato di toglierla anche qui per quanto riguarda le visite.

Certamente, per fare queste visite nei convitti, nelle scuole femminili tanto regolari che secolari, bisogna usare delle norme particolari, ma queste vengono stabilite in un regolamento a parte, e non in questa legge.

PRESIDENTE. Si propone la soppressione di quest'ultima frase. Metterò ai voti questa frase separatamente.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

Io dichiaro di non voler rompere quell'unione che ci fu finora fra tutti i membri dell'ufficio centrale. Ma su questo punto particolare, vedendo che dal relatore non si è ancora presa la parola, io persisto dal mio canto nel sentimento espresso dall'ufficio nella sua relazione.

Allegava l'onorevole ministro la votazione precedente del Senato relativamente, credo, all'articolo 9...

CERRARIO, ministro degli affari esteri. È l'articolo 10.

DI CASTAGNETTO. Credo che sia nell'articolo 9, dove è detto: « Nelle leggi e nei regolamenti relativi ai diversi rami d'insegnamento saranno determinate le particolari cautele da usarsi nel provvedere alla direzione ed istruzione religiosa. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. No, no, è l'articolo 10.

DI CASTAGNETTO. Allora prego il signor ministro a volerli indicare come si trovi nell'articolo 10 questa frase.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Nell'alinea dell'articolo 10 è detto: « tuttavia nel provvedere alla direzione ed istruzione religiosa si useranno le cautele ed i riguardi voluti dalla loro specialità. »

Dunque ora qui si ripetono le stesse parole cautele e riguardi in quanto alle visite, di modo che gli stessi motivi che hanno indotto il Senato a non accettare l'alinea dell'articolo 10 occorrono in questo caso.

Credo che il principale motivo si era che non conveniva di stabilire nella legge queste norme vaghe, indecise, le quali era bene di mandarle ai regolamenti, e le stesse ragioni, ripeto, vi sono per quest'alinea.

Non c'è dubbio, ed il ministro lo dichiara, che trattandosi di visite a farsi nei collegi e nei convitti femminili, tanto re-

golari che secolari, si debbono adoperare delle norme particolari; ma inserire ciò nella legge così vagamente, non lo credo conveniente.

DI CASTAGNETTO. L'osservazione che io faccio è che le case religiose d'educazione, essendo autorizzate dal Governo, ed essendo state recentemente ancora più esplicitamente riconosciute con una legge, io credo che il Governo le ammette e le riconosce con le regole che formano la loro essenza, e che contraddirebbe a se stesso, ove non usasse a loro riguardo quelle cautele che sono necessarie a mantenere la chiusura, ed affinché siano osservati i regolamenti delle case medesime in tutta la parte che costituisce la loro natura, e si può dire la particolare loro esistenza.

Quindi sembra che la disposizione stata adottata dall'ufficio centrale non contraddica per niente a questa massima.

Tuttavia, se il ministro dichiara esplicitamente che i riguardi dovuti alle case religiose femminili saranno oggetto di un regolamento particolare, io credo che, prendendo atto di questa dichiarazione, sia inutile prolungare la discussione.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io lo dichiaro apertamente: è solo per non mettere in una legge una espressione meno precisa, ma non ho difficoltà di provvedere in via regolamentaria a che si usino tutti questi riguardi.

MARRELLI, relatore. L'ufficio centrale accetta di buon grado questa dichiarazione, e si dichiara soddisfatto.

È tanto più l'ufficio accetta ben volentieri questa dichiarazione, in quanto che realmente le parole che sono nell'articolo non contengono nemmeno una idea concreta, precisa.

Per conseguenza non si tratta di abbandonare un principio, la cosa è la stessa, colla riserva soltanto che il ministro vi provvederà nei regolamenti.

DI COLLEGGIO L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Di Collegno ha la parola.

DI COLLEGGIO L. Ho domandato la parola solo perchè il ministro, dichiarando di acconsentire che faccia parte di regolamenti particolari quanto si vorrebbe indicare in quest'articolo, diceva che queste misure sono cose di galateo.

Io credo che in qualunque modo si abbia da provvedere in questa materia, si dovrà andare più in là di quello che richiede il galateo. Come precisamente esprimeva il senatore Di Castagnetto, per alcuni di tali stabilimenti si tratterà di chiusura. Se si vuole che queste religiose, che sono conservate dalla legge del 29 maggio dello scorso anno, possano dare l'istruzione come porta la loro regola e per conseguenza il loro dovere, allora non si tratta solo di galateo, ma di regolamento essenziale.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la prima parte dell'articolo 62, essendosi abbandonata l'ultima parte del medesimo.

Chi l'approva si alzi.

(È approvata.)

« Art. 63. Provvede a che l'ispettore provinciale delle scuole elementari adempia ai suoi obblighi, ed impartisce al medesimo gli ordini e le istruzioni convenienti. »

(È approvato.)

« Art. 64. Sino all'emanazione della legge di cui all'articolo 4, impedisce che si aprano scuole e convitti d'istruzione e di educazione senza il legale permesso. »

(È approvato.)

« Art. 65. Concede l'approvazione di esercizio nel luogo ai maestri ed alle maestre di scuole pubbliche ed elementari, dopo che ne sia fatta la nomina regolarmente. »

(È approvato.)

« Art. 66. Inviola per l'adempimento dei lasciti pii a fa-

vore della istruzione; e qualora riconosca che le volontà dei testatori siano trasgredite, ne riferisce al ministro. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Quest'articolo differisce da quello del Ministero in quanto che quello dice che promuove gli atti giuridici per rivendicare i lasciti della pubblica istruzione.

Non è che io trovi che vi sia una grande differenza tra la redazione dell'ufficio centrale e quella del Ministero, ma faccio quest'osservazione unicamente perchè nella relazione è troppo severamente giudicata la disposizione ministeriale, credendo che si volesse dire che il provveditore ha il diritto di agire egli stesso per rivendicare presso i tribunali questi lasciti. Non era questa l'intenzione del ministro.

L'intendimento mio era che, dicendo *promuove*, si intendesse presso quell'amministrazione, presso quei comuni, la riscossione di questi lasciti, cioè eccitandoli a voler fare essi stessi gli atti giuridici e amministrativi per poter ottenere la riscossione e l'applicazione esatta di questi lasciti a pro della pubblica istruzione. Difatti il Ministero fino dal 1854 si è già occupato di questa materia coll'incaricare una Commissione di esaminare la natura dei diversi lasciti, particolarmente di quelli misti a pro dell'istruzione pubblica e del culto, affine appunto di rivendicare quella parte di questi lasciti, che, secondo la volontà dei testatori, deve essere destinata alla pubblica istruzione; lavoro che fu compiuto, e che presenta risultati molto soddisfacenti; dal medesimo si rileva come vi rimanesse in fine del 1854 una somma ragguardevole da rivendicare sopra questi lasciti, la somma, vale a dire, di lire 103,758; giacchè la totalità dei lasciti ascende a niente meno che a lire 1,676,000, per fondazioni a favore dell'istruzione pubblica.

Non si è dunque che per dare una maggiore sanzione a questa disposizione del potere esecutivo che si è voluto nella legge dichiarare che il provveditore deve con sollecitudine occuparsi anche a rivendicare i lasciti i quali furono distolti dalla pubblica istruzione.

L'intenzione del Ministero non era già dunque quella che il provveditore facesse egli stesso gli atti giuridici amministrativi, ma che unicamente ne li promovesse.

Data questa spiegazione, non ho difficoltà alcuna di accettare la redazione dell'ufficio centrale, perchè finalmente contiene lo stesso pensiero.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 67. Egli è autorizzato, in caso di urgenza, a dare quegli altri provvedimenti che siano necessari, i quali però non diventeranno definitivi finché non abbiano ottenuta l'approvazione dell'autorità superiore. »

(È approvato.)

Essendo l'ora avanzata, mi pare che si possa rimettere la discussione a domani alle due ore, tanto più che si hanno da riprodurre gli articoli già votati.

Ricorderò al Senato che, quando si possa compiere la discussione della presente legge, ve ne sono due altre all'ordine del giorno, cioè quella relativa agli ingegneri e quella per la leva marittima.

La seduta è levata alle ore 3.

TORNATA DEL 29 GENNAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica — Adozione dell'articolo 68 ricomposto dall'Ufficio centrale, e degli articoli 69 e 70 colla variazione fatta all'articolo 69 dal ministro dell'istruzione pubblica — Riproduzione dell'articolo 65 consentito dall'Ufficio centrale — Approvazione di quest'articolo e degli articoli 71 al 75 — Ricomposizione dell'articolo 76 proposta dall'Ufficio centrale — Adozione di quest'articolo e degli articoli 77 all'80 coll'emendamento proposto all'articolo 77 dell'Ufficio centrale — Approvazione degli articoli 81 e 82 ricomposti dall'Ufficio centrale, e divisi in tre articoli — Approvazione dell'articolo 83 del progetto dell'Ufficio centrale, divenuto 84 — Approvazione della tabella proposta dal Ministero — Rinvio della votazione dell'intero progetto a domani — Discussione ed approvazione del progetto di legge per una leva di mille uomini tra marinari ed operai — Presentazione di un progetto di legge portante disposizioni sulle paghe e pensioni di riposo per gli ufficiali di sanità militare — Discussione ed approvazione del progetto di legge per l'ammissione degli ingegneri e studenti di matematica ai gradi di sottotenente nell'Artiglieria e nel Genio.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale, che è approvato.

(Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica e degli affari esteri, e più tardi intervengono eziandio i ministri dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e della guerra.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci richiama alla discussione del progetto di legge per la riorganizzazione dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica, la quale ieri si era fermata all'articolo 68.

« § 7. *Dei provveditori mandamentali agli studi.* — Art. 68. In ogni mandamento che non sia capoluogo di provincia è nominato un provveditore mandamentale per decreto ministeriale, sulla proposta del regio provveditore della rispettiva provincia.

« Può essere affidato più di un mandamento ad uno stesso provveditore.

« L'ufficio dei provveditori mandamentali è gratuito; hanno però diritto ad una indennità per spese d'ufficio, da stabilirsi per regolamento. »

MAMELLI, relatore. In questo articolo occorre un emendamento, accettato già dal ministro, anzi con lui combinato. Questi ne sono i termini :

« Art. 68. I provveditori mandamentali sono nominati per decreto del ministro, sulla proposta del regio provveditore della rispettiva provincia.

« L'ufficio dei provveditori mandamentali è gratuito; hanno però diritto ad una indennità per spese d'ufficio, la quale non potrà mai eccedere le lire cento per mandamento. »

Le variazioni consistono nell'aver lasciato di ripetere che sono nominati per mandamento, essendo stato già espresso

nell'articolo che i provveditori ponno essere scelti per uno o più mandamenti; nella soppressione d'un alinea che si è reso inutile e nell'aver posto un limite alle spese d'indennità, dichiarando che non possono eccedere le lire cento per ogni mandamento.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'articolo proposto. (*Vedi sopra*)

(È approvato.)

« Art. 69. I provveditori mandamentali invigilano affinché in ogni scuola e convitto del proprio distretto siano osservate le leggi ed i regolamenti; li visitano semprechè lo credano necessario o ne hanno speciale incarico dal regio provveditore e ne fanno al medesimo relazione.

« Corrispondono col regio provveditore da cui dipendono ed eseguiscano tutte le altre incumbenze che da esso vengono loro affidate nell'interesse del servizio cui sono addetti.

« Richiesti dagli ispettori, li coadiuvano nella visita delle scuole del loro distretto e nella compilazione della statistica. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. D'accordo col relatore dell'ufficio centrale, propongo una variazione all'ultimo alinea di questo articolo. Invece di dire « richiesti dagli ispettori, ecc. » proporrei che si dicesse: « essi coadiuvano gli ispettori, ecc. »

Io ciò propongo perchè sia lasciato in balla del Ministero di prescrivere anche a questi provveditori mandamentali che debbano accompagnare l'ispettore quando fa la visita delle scuole nel proprio distretto; tanto più che coll'articolo già votato si darebbe un'indennità a questi provveditori mandamentali, lieve, se si vuole, ma che pure è sempre un tal quale compenso per il loro ufficio.

Ne verrebbe da ciò un grande giovamento, perchè gli ispettori, essendo accompagnati dai provveditori locali nella visita delle scuole del distretto, potrebbero avere per ogni scuola quei ragguagli che il provveditore, sedendo nel mandamento, è più in grado di somministrare.

Nello stesso tempo il provveditore potrebbe meglio cono-

scere, per mezzo dell'ispettore, quelle osservazioni che occorrerebbe di fare per ogni scuola riguardo al metodo, riguardo al locale, insomma riguardo a tutte quelle cose che riflettono il miglioramento dell'istruzione primaria, ed è per ciò che sembra assai opportuno di introdurre una frase, la quale dia facoltà, tanto al Ministero, quanto a questi provveditori mandamentali, di poter accompagnare l'ispettore nella visita.

Lasciandosi l'articolo come fu redatto dall'ufficio centrale ne conseguirebbe che non potrebbero intervenire quando l'ispettore non li richiedesse, e invece, se si dice semplicemente « essi coadiuvano gli ispettori, » si può poi in un regolamento porre l'obbligo o la facoltà a questi provveditori mandamentali di accompagnare nelle visite del distretto l'ispettore.

Prego dunque il Senato di voler accettare l'emendamento che propongo d'accordo col relatore dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Se non sorge osservazione, metterò ai voti l'articolo con questa modificazione.

(È approvato.)

« § 8. Degli ispettori provinciali delle scuole elementari.

— Art. 70. In ciascuna provincia risiede un ispettore per le scuole elementari:

« Il ministro può nominare un solo ispettore per due provincie vicine, quando venga così richiesto dai rispettivi Consigli provinciali. »

(È approvato.)

« Art. 71. La vigilanza degli ispettori provinciali si estende a tutti gli istituti sia pubblici che privati, i quali hanno per iscopo l'istruzione e l'educazione elementare.

« La loro visita annuale non deve durare meno di sette mesi all'anno. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Prima di votare l'articolo testè letto, io proporrei che venisse ristabilito l'articolo 65 del progetto ministeriale, il quale consiste nel determinare che « Nessuno può essere nominato ispettore provinciale per le scuole elementari se non conta almeno cinque anni d'insegnamento e non ha dato prove di particolare idoneità in quello magistrale od in quello elementare. »

Ne dirò brevemente le ragioni. L'ufficio dell'ispettore provinciale è per sè, non solamente importante, ma anche assai difficile.

L'ispettore costituisce, si può dire, il nerbo dell'insegnamento, dell'istruzione primaria, in quanto che egli è incaricato di recarsi sul luogo e di riconoscere se i regolamenti relativi all'istruzione primaria sono eseguiti; se i metodi che si praticano sono quelli i quali vennero ordinati e se si praticano con buon successo; deve insomma rilevare i difetti, i vizi del metodo, non solo intrinsecamente per sè, ma anche in riguardo della capacità degli insegnanti.

Inoltre deve saper distinguere da certi segni esteriori se la disciplina è bene mantenuta, essere dotato di cognizioni igieniche, conoscere più o meno quali sono le disposizioni migliori del locale che possano favorire la salubrità pel benessere degli allievi che vi sono ricevuti.

Ma, avantitutto, perchè l'ispettore abbia la dovuta autorità dirimpetto ai maestri, è necessario che questo ispettore abbia già dato prove di questa abilità.

Come mai un ispettore il quale non abbia mai insegnato, non abbia mai appartenuto alla carriera dell'insegnamento, potrà coi suoi consigli esercitare una influenza sopra i maestri?

Per poter dunque distinguere i buoni dai cattivi maestri,

sapere se la via tenuta è la migliore e ben conoscere quel poco di bene che un semplice istitutore rurale può avere introdotto nell'insegnamento onde darne ragguaglio alle autorità superiori acciò lo prendano ad esame e procurino di trarne partito, è necessario nominare una persona che non solo abbia ingegno, ma possessa quelle doti, quell'abilità che si acquistano mediante lo studio di tali scienze.

Inoltre ben si sa che il modo per tenere in fiore la disciplina è in gran parte sperimentale, così che se l'ispettore non ne avrà fatto esperimento, potrà bensì dare consigli, ma è ben difficile che veramente colga nel segno.

Aggiungerò un'altra considerazione; è bene, per quanto è possibile, in qualsiasi carriera di funzionari, di impiegati, di procurare sempre un avvenire a chi la percorre.

Ora la carriera dell'insegnamento, particolarmente quella che riguarda la primaria, è per sè modestissima e somministra poche occasioni per potere avvantaggiarsi.

Egli è dunque opportuno consiglio il lasciare alla classe degli insegnanti, a quelli particolarmente che danno prove di zelo, di perspicacia e di prestanza la prospettiva di poter essere preferiti quando vi sarà una nomina d'ispettore, la quale non solo è discretamente retribuita, ma, quel che è più, è molto onorifica, perchè rappresenta il Governo sul luogo dove si impartisce l'istruzione.

Per siffatte considerazioni io ho creduto di mettere una disposizione la quale limitasse la facoltà del Ministero, giacchè in ciò, quando una nomina è fatta, ancor che vi succeda un altro ministro, senza ricorrere a misure rigorose, forse anche un po' arbitrarie, non si possono così facilmente purgare queste classi d'impiegati, se ve ne fosse qualcuno meno capace.

Ho soggiunto che essi debbono essersi esercitati nell'insegnamento almeno cinque anni; e ciò pure è necessario, affinché possano esercitare l'esperienza dovuta; praticare essi medesimi il modo in cui si può conservare la disciplina e quello con cui i metodi si possono applicare con miglior successo.

Ho aggiunto eziandio che debbono avere date prove di particolare idoneità; e in massima intendo con questa frase che, prima di nominare degli ispettori, vi debba essere come una specie di concorso, cioè si debba dare un esame, nel quale facciano prova di non essere sprovvisti di quelle peculiari cognizioni che ho accennate, vale a dire sapere come si governi una scuola, porgere dettami sull'igiene, conoscere a fondo i decreti e i regolamenti, farli applicare, correggere quando non sono applicati.

Non ho detto esplicitamente che debbono subire un esame per riservare una qualche discreta latitudine al ministro; perocchè, quando si presentasse un istitutore rinnovato, il quale coi suoi scritti ed anche con impieghi e funzioni analoghe avesse dato prove d'una distinta e singolare capacità nel dirigere le scuole, sarebbe cosa per avventura non delicata e per lui poco accetta il volergli far subire un esame.

È perciò che io mi sono attenuto a questa frase un po' generica di dar prove di particolare idoneità: in massima si dovrà subire un esame, giusta le norme che verrebbero stabilite nel regolamento; ma in via di eccezione tale ufficio si può anche concedere senza esame, quando, ripeto, si presentino uomini di capacità distinta.

Prego per conseguenza il Senato di voler accettare questa disposizione, la quale, come ben si vede, non tende a dare troppa facoltà al Governo, anzi tende a restringerla, sicchè non si può imputare di soverchio arbitrio.

MARRELLI, relatore. L'ufficio centrale accetta quest'arti-

colo, perchè l'aggiungerlo non altera menomamente l'economia della legge. L'ufficio centrale lo aveva omissso per non imporre un vincolo al ministro senza che se ne appalesasse la necessità.

Ora le considerazioni addotte dimostrando che non sarebbero senza oggetto le cautele espresse nell'articolo e soprattutto che si avrebbe in mira di stabilire così un mezzo onde compensare i maestri che più si distinguono nella carriera dell'insegnamento, l'ufficio non dissente dalla proposta.

PRESIDENTE. L'articolo riproposto dal ministro dell'istruzione pubblica è il 65 del progetto ministeriale, il quale è così concepito :

« Art. 65. Nessuno può essere nominato ispettore provinciale per le scuole elementari se non conta almeno cinque anni d'insegnamento e non ha dato prove di particolare idoneità in quello magistrale od in quello elementare. »

Chi l'approva si alza.

(È approvato.)

Ora l'articolo che era 71 diventa realmente il 71. Esso è così concepito :

« Art. 71. La vigilanza degli ispettori provinciali si estende a tutti gli istituti, sia pubblici, che privati, i quali hanno per iscopo l'istruzione e l'educazione elementare.

« La loro visita annuale non deve durare meno di sette mesi dell'anno. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Proporrei una lieve modificazione all'alinea, che cioè, invece di dire non deve durare meno di sette mesi dell'anno, si dicesse può durare sette mesi dell'anno, vale a dire di lasciare una facoltà sulla durata. Può darsi in qualche caso che non sia necessario che duri sette mesi, perciò parmi opportuno che siavi nella legge una disposizione che dia facoltà al ministro di obbligare questi ispettori provinciali ad una visita che duri sette mesi dell'anno quando così si ereda conveniente.

Siccome gli ispettori sono impiegati provinciali e sono stipendiati dalle provincie, potrebbero talora, quando non vi sia disposizione apposita nella legge, fare delle osservazioni a questo riguardo al ministro, dichiarando non essere obbligati di fare una visita di una durata maggiore di quella abitualmente prescritta.

MAMELI, relatore. Se si volesse ritenere il concetto testè dal ministro espresso, l'alinea non avrebbe più alcun senso; e l'ufficio inclinerebbe piuttosto a proporre la soppressione. Lo scopo che si deve avere in vista nel fissare il termine che gli ispettori debbono impiegare nelle visite annuali si è di metterli nella necessità d'adempiere con maggior esattezza ai loro doveri, certo essendo, in generale, che per fare conscienziosamente le visite si richiedono sette mesi almeno in ogni anno.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. A preferenza di toglierlo, conservo l'alinea quale viene proposto. Se questi ispettori fossero impiegati governativi, cioè pagati dallo Stato, è facile comprendere che il ministro potrebbe indeclinabilmente imporre loro che le visite debbano durare per quel tale numero di mesi che stima necessario; ma siccome questi ispettori sono impiegati provinciali e ciò che ricevono quale indennità di viaggio è una somma tassativa, io stimerei opportuno d'inserire nella legge questo che è uno degli obblighi principali che incombono agli ispettori.

MAMELI, relatore. Una simile disposizione esiste già nei regolamenti che sono in vigore; la differenza sta unicamente in ciò che al presente è di mesi sei il termine stabilito per le visite, mentre ora si vorrebbe prostrarle fino a sette mesi. Questo basta per doversi il Senato persuadere che vi è uno

scopo di pubblica utilità in quella fissazione di tempo; che la cosa ha la sanzione anche dell'esperienza e quindi non conviene recederne così di leggieri. Se il ministro vuole restringere il tempo a sei mesi, l'ufficio vi acconsente; ma l'impiego di questo annuale periodo nelle visite vuolsi obbligatorio e precettivo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. È meglio lasciare l'alinea qual è; anzi osservo che nella legge francese è prescritto che si debbano visitare due sole scuole al giorno, e ciò affinchè l'ispezione si faccia a dovere e gli ispettori non percorrano le scuole di volo.

MAMELI, relatore. È bene lasciare la disposizione qual è.

PRESIDENTE. Si sono messi d'accordo il ministro e l'ufficio centrale?

MAMELI, relatore. Si conserva l'alinea come è.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 71 sorga.

(È approvato.)

« Art. 72. Oltre alle visite ordinarie annuali, gli ispettori debbono fare tutte quelle straordinarie che loro vengono ordinate dal ministro, dal regio provveditore o dalla deputazione provinciale. »

(È approvato.)

« Art. 73. Delle visite ordinarie annuali essi fanno una relazione che, per mezzo del regio provveditore, viene comunicata alla deputazione provinciale per le osservazioni e quindi trasmessa al ministro.

« Di ogni visita straordinaria fanno un rapporto speciale diretto all'autorità che l'ha prescritta. »

(È approvato.)

« Art. 74. Gli ispettori provinciali compilano annualmente la statistica delle scuole elementari, sia maschili che femminili, e degli asili d'infanzia del proprio distretto, la quale, per mezzo del regio provveditore, viene comunicata alla deputazione provinciale. »

(È approvato.)

« Art. 75. Un regolamento determinerà, coi riguardi accennati all'articolo 62, il modo di praticare le visite delle scuole tanto private che pubbliche e di compilare uniformemente la statistica delle medesime. »

MAMELI, relatore. È d'uopo togliere da quest'articolo le parole coi riguardi accennati all'articolo 62, dappoichè anche in questo vennero soppresse, altrimenti non sarebbero più in armonia.

PRESIDENTE. Questa espressione rimarrebbe adunque depegnata.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo così modificato sorga.

(È approvato.)

« Art. 76. Gli ispettori non possono accettare alcun impiego: possono bensì con, speciale permesso del ministro, attendere ad altro ufficio.

MAMELI, relatore. Siccome l'uso delle parole impiego ed ufficio, che in questo articolo sono contrapposte, potrebbe indurre qualche equivoco o falsa intelligenza nell'applicazione della legge, si è stimato di formulare diversamente l'articolo per maggiore chiarezza e precisione delle idee, conservandone la sostanza. Il signor ministro è pure in ciò d'accordo.

L'articolo è del tenore seguente:

« Art. 76. Gli ispettori possono con speciale permesso del ministro attendere ad altre funzioni relative all'istruzione. Ogui altro ufficio pubblico è incompatibile. »

PRESIDENTE. Do lettura di quest'articolo.

Chi l'approva si levi.

(È approvato.)

« **Capo III. Disposizioni speciali.** — Art. 77. Gli stipendi dei membri ordinari del Consiglio superiore, del consultore universitario, dei due ispettori generali, dell'ispettore delle scuole secondarie e gli onorari dei regi provveditori agli studi sono a carico dello Stato.

« Gli stipendi ed onorari sono regolati dalla tabella annessa alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 78. Sono pure a carico dello Stato :

« Le spese d'ufficio per i regi provveditori e per la retribuzione dei loro segretari, i quali saranno impiegati straordinari da nominarsi dai provveditori stessi col consenso del ministro.

« Le spese dei viaggi che i funzionari fanno d'ufficio od in virtù di speciale incarico per le visite delle scuole e dei collegi, secondo le norme da darsi con apposito regolamento. »

MAMELI, relatore. Proponerei un lieve emendamento a questo articolo ; si direbbe cioè : « sono pure a carico dello Stato :

« 1° Le spese d'ufficio, ecc. ;

« 2° Le spese di viaggio, ecc. »

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti così emendato.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 79. Lo stipendio e le spese di viaggio degli ispettori provinciali sono a carico della provincia.

« Le spese d'ufficio per i provveditori mandamentali sono a carico dei comuni componenti i rispettivi mandamenti. »

(È approvato.)

« **Capo IV. Disposizioni transitorie.** — Art. 80. Il Consiglio superiore ed i Consigli provinciali d'istruzione continuano a rimanere in ufficio fino a che non siano rinnovati in conformità della presente legge.

« Ad essi sono provvisoriamente e rispettivamente deferite le attribuzioni che, a norma di questa stessa legge, spettano al nuovo Consiglio superiore ed alle deputazioni provinciali. »

(È approvato.)

« Art. 81. Sino alla promulgazione d'una legge speciale sull'insegnamento universitario, i presidenti dei soppressi Consigli universitari continuano ad esercitare tutte le incombenze già attribuite a loro ed ai rettori che dalla presente legge non sono deferite ad altra autorità. »

MAMELI, relatore. Alle disposizioni contenute negli articoli 81 ed 82 abbiamo creduto, d'accordo col signor ministro, di sostituirne altre meglio ordinate, delle quali, se il signor presidente permette, darò lettura. (Vedi infra)

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, rileggerò questi articoli, come vengono ora proposti dall'ufficio centrale, d'accordo col ministro, e li metterò ai voti.

« Art. 81. Sino alla promulgazione di una nuova legge sull'insegnamento universitario, un rettore da nominarsi provvisoriamente in ciascuna Università del regno esercita tutte le incombenze già attribuite ai presidenti dei Consigli universitari ed ai rettori, creati dalla legge 4 ottobre 1848, le quali non sono dalla presente legge commesse ad altra autorità. »

(È approvato.)

« Art. 82. Il rettore veglia specialmente alla esecuzione delle leggi e dei regolamenti riguardanti gli esami, i corsi, i

gradi e gli studi universitari ; alla conservazione della disciplina interna ed al buon andamento degli istituti scientifici dipendenti dalle Università. »

(È approvato.)

« Art. 83. Le attribuzioni conferite dalla legge 4 ottobre 1848 ai Consigli universitari, le quali non sono dalla presente legge deferite ad altre autorità, si esercitano in ciascuna Università, sino alla promulgazione della nuova legge, di cui nell'articolo 81, da un Consiglio composto del rettore, che ne è il presidente, e di quattro altri membri nominati dal Re tra i professori ed i dottori della facoltà.

« In caso d'assenza o d'impedimento del rettore, uno dei membri del Consiglio sarà scelto dal ministro a farne le veci. »

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 83, che diviene ora 84.

« Sino alla promulgazione d'una legge speciale sull'insegnamento secondario, i presidi ed i direttori degli studi, i Consigli ordinari ed i Consigli collegiali continuano ad esercitare quelle attribuzioni che colla presente legge non sono deferite ad altra autorità. »

MAMELI, relatore. L'ufficio centrale propone che, invece di dire d'una legge speciale, si dica d'una nuova legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 84 con questo leggero mutamento.

Chi l'approva si levi.

(È approvato.)

Do lettura della tabella.

MAMELI, relatore. Bisogna ritenere la tabella unita al progetto del Ministero, giacchè, avendo abbandonato l'idea di sostituire i presidenti ai rettori, deve far parte della legge e della tabella lo stipendio di questi.

PRESIDENTE. Do lettura della tabella ministeriale.

« **Tabella degli stipendi ed onorari.** — Vice-presidente del Consiglio superiore d'istruzione . . . L. 2500

« Ciascuno dei nove membri ordinari dello stesso Consiglio. » 2000

« Consultore universitario. » 4000

« Ispettore generale delle scuole secondarie . . . » 4000

« Ispettore generale delle scuole magistrali ed elementari » 4000

« Ispettore delle scuole secondarie » 2000

« Regio provveditore (quando non sia l'intendente) oltre le spese d'ufficio » 600

« Ispettore provinciale delle scuole elementari, comprese le spese di viaggio » 2400

« Rettore dell'Università di Torino » 4000

« Rettore dell'Università di Genova » 3000

« Ciascuno dei rettori delle due Università di Sardegna » 2000

(È approvata.)

Io proponerei al Senato che volesse rimandaré lo squittinio a domani, affinché si possa compiere la stampa degli articoli votati nella tornata d'oggi ; in tal guisa ciascun senatore potrà avere sott'occhio il tenore della legge votata.

Intanto, come ho avuto l'onore d'annunziare ieri, e secondo anche l'ordine del giorno, verrebbero in discussione due progetti di legge, di cui vennero già presentate e furono distribuite da vari giorni le relazioni : l'uno per una leva di 1000 uomini tra marinai ed operai, e l'altro riguardante l'ammissione al grado di sottotenente nell'artiglieria e nel Genio degli ingegneri e studenti di matematica. Vi sarebbe pure il progetto di legge riguardante l'avanzamento al grado di luogotenente nella fanteria e cavalleria, riferito dal sena-

tore Broglia; ma, siccome il relatore non è presente, verrà messo all'ordine del giorno di domani.

Comincerò da quella che riguarda la leva di 1000 uomini tra marinai ed operai.

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA LEVA DI MILLE UOMINI TRA MARINAI ED OPERAI.

PRESIDENTE. Darò lettura di questo progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 629.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola, rileggerò gli articoli separatamente per metterli ai voti.

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a chiamare al servizio della real marina un contingente di numero *mille* tra marinai ed operai dell'iscrizione marittima per gli armamenti e per le costruzioni navali. »

(È approvato.)

« Art. 2. Con questa leva sarà provveduto al servizio di permanenza nei limiti della forza del corpo reale equipaggi ed a quello di supplemento, a norma dei bisogni e secondo che sarà determinato per decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il disposto dell'articolo 167 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito è applicato agli individui del corpo reale equipaggi per tutto il tempo che durerà l'attuale guerra. »

(È approvato.)

« Art. 4. Quelli però appartenenti al servizio di supplemento, i quali fossero nei casi di esenzione per condizione di famiglia previsti dal disposto del titolo 2°, capo 2°, sezione 2ª della succitata legge, otterranno licenza temporanea dopo una campagna di diciotto mesi e quando il bastimento si trovi nel porto di armamento. »

(È approvato.)

« Art. 5. La presente legge avrà effetto dalla sua pubblicazione. »

(È approvato.)

Ora si passa allo squittinio segreto, ed intanto prevengo il Senato che dopo si procederà alla discussione dell'altra legge che ho accennata or ora.

Risultamento dello squittinio.

Votanti	64
Voti favorevoli	61
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

PROGETTO DI LEGGE SULLE PAGHE E SULLE PENSIONI DEL CORPO SANITARIO MILITARE.

DURANDO, ministro della guerra e marina. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già stato approvato dalla Camera dei deputati, intorno alle paghe e pensioni del corpo sanitario militare. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 622.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questo progetto, il quale avrà il solito corso.

Prima di passare all'altro progetto di legge, osserverò al Senato che vi sono pure altri progetti, di cui non abbiamo ancora la relazione: così quello relativo alla tassa dell'interesse, del quale il senatore Gioia relatore fin dagli ultimi giorni della settimana scorsa aveva promesso di depositare la relazione; ma, essendo ammalato, non poté adempiere al suo impegno.

Vi è un secondo progetto di legge che riguarda le penalità ai capitani di seconda classe e patroni della marina mercantile. Non so se il relatore di questa legge abbia già in pronto la sua relazione.

DELLA MAHMORA. Il rapporto non è ancora finito.

PRESIDENTE. Vi ha del pari il progetto di legge sulla tassa delle società anonime, la cui relazione è affidata al senatore De Margherita. Ho udito da lui che la relazione sarà in pronto quanto prima.

Vi è anche il progetto di legge relativo al prestito dei 50 milioni.

Ho domandato alla Commissione di finanza, ma non risulta che essa abbia...

DI POLLONE. È assente il suo relatore.

PRESIDENTE. Domanderei al presidente della Commissione se crede che sia prossima l'epoca in cui si possa avere la relazione.

COTTA. Il relatore è il senatore Giulio, il quale presentemente è ammalato. Io credo però che la relazione non tarderà ad essere presentata.

PRESIDENTE. Io faceva questa interrogazione solamente per potermi regolare nello stabilire l'ordine del giorno.

L'ultimo progetto di legge che rimane a discutere è quello relativo alla galleria attraverso al colle di Menouve, di cui è relatore il senatore Mosca...

MOSCA. (Interrompendo) La relazione sarà presentata domani.

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AMMISSIONE DEGLI INGEGNERI E STUDENTI DI MATEMATICA AL GRADO DI SOTTOTENENTE NEL GENIO E NELL'ARTIGLIERIA.

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del progetto di legge relativo all'ammissione di ingegneri e studenti di matematica a sottotenenti nell'artiglieria e nel Genio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 625.)

Il progetto di legge è questo:

« **Articolo unico.** Se durante il corso della presente guerra gli istituti di educazione militare non somministreranno il numero sufficiente d'ufficiali d'artiglieria e del genio, le vacanze avvenute nei sottotenenti di questi corpi che non sono riservate ai sott'ufficiali dell'arma rispettiva, potranno essere occupate da ingegneri laureati, ovvero da studenti che abbiano superato gli esami del terzo anno di corso di matematica in una delle Università dello Stato. »

È aperta la discussione generale su di esso.

Se non è chiesta la parola, metterò ai voti l'articolo testè letto.

Chi lo approva sorga.

(Il Senato approva.)

Prima che si compia lo squittinio, ho l'onore d'avvisare il

TOBNATA DEL 29 GENNAIO 1856

Senato che esso è convocato per domani all'ora una negli uffici per l'esame della legge che è stata oggi presentata ed alle ore due per la seduta pubblica.

Prego l'onorevole segretario a voler fare l'appello nominale per lo squittinio segreto.

(Il segretario Quarelli procede all'appello nominale.)

Lo squittinio ha dato il seguente risultato:

Votanti	64
Voti favorevoli	61
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 30 GENNAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Discussione ed approvazione del progetto di legge portante disposizioni transitorie riguardo ad alcune esenzioni dalla leva — Discussione del progetto di legge sull'avanzamento al grado di luogotenente nella fanteria e cavalleria — Dichiarazione del senatore Broglia, relatore — Emendamento all'articolo unico del progetto, proposto dall'Ufficio centrale, combattuto dal senatore Gonnet, e dal ministro della guerra — Osservazioni del senatore Broglia — Risposta del ministro della guerra — Rigetto dell'emendamento dell'Ufficio centrale ed approvazione dell'articolo unico del progetto — Lettura del progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica e votazione del medesimo — Relazione sul progetto di legge per l'apertura di una galleria attraverso il colle di Menouvs.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri della guerra e degli affari esteri, di grazia e giustizia, e più tardi intervengono i ministri dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e delle finanze.)

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PORTANTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE RIGUARDO AD ALCUNE ESENZIONI DALLA LEVA.

PRESIDENTE. Fra i progetti di legge posti all'ordine del giorno per la tornata d'oggi vi è quello contenente le disposizioni transitorie riguardo ad alcune esenzioni dalla leva. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 618.)

Siccome a questo progetto non è stata fatta alcuna osservazione dall'ufficio centrale che ebbe l'incarico di esaminarlo, così lo metterò per primo in discussione.

Gli articoli proposti sono i seguenti. (*Vedi infra*)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto.

Se non si domanda la parola metto ai voti gli articoli, che rileggerò separatamente.

« **Art. 1.** Gli iscritti di leva, unici superstiti di loro famiglia, i quali alla promulgazione della legge sul reclutamento dell'esercito del 20 marzo 1854 erano ammogliati o vedovi con prole, e che si trovino in una di tali condizioni all'epoca di loro chiamata, saranno esenti dal servizio militare; essi dovranno però contare nel numero del contingente assegnato al mandamento cui appartengono, ed in iscarico della provincia. »

(È approvato.)

« **Art. 2.** Saranno pure esenti dal servizio militare i figli illegittimi che si trovino in uno dei casi di cui all'articolo precedente. »

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio di questo progetto.

I votanti essendo 62, furono 59 i voti favorevoli, 3 i contrari.

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AVANZAMENTO AL GRADO DI LUOGOTENENTE NELLA FANTERIA E CAVALLERIA.

PRESIDENTE. Verrebbe ora il progetto di legge riguardante l'avanzamento al grado di luogotenente nella fanteria e cavalleria. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 638.)

Questo progetto è formato di un solo articolo del tenore seguente :

« **Articolo unico.** In tempo di pace e nelle armi di fanteria e cavalleria l'avanzamento al grado di tenente sarà devoluto ai sottotenenti dell'arma rispettiva per quattro quinti secondo l'ordine di anzianità e per un quinto a scelta. »

Dichiaro aperta la discussione generale sopra questo progetto.

Faccio però prima presente al Senato che in fine della relazione riguardante questo progetto è detto :

« L'ufficio poi ancora osserva che la scelta è potente stimolo onde animare gli ufficiali a sempre più distinguersi, e perciò non vedrebbe il motivo, per cui i sottotenenti delle

altre armi, oltre quello di fanteria e di cavalleria, ne sarebbero esclusi, ed emetterebbe il voto che nell'articolo della legge proposta si omettesse la dicitura di *fanteria e cavalleria*, e si dicesse invece: *nelle varie armi, ecc.* »

La parola spetta al senatore Broglia, relatore.

BROGLIA, relatore. Le conclusioni state prese sono il voto della maggioranza dell'ufficio centrale. Debbo però osservare al Senato che nel seno dell'ufficio stesso due membri annuivano all'adozione del progetto di legge tal quale era presentato dal Ministero.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Gonnet.

GONNET, MM. les sénateurs. La différence que vous remarquerez entre le projet de loi du ministre de la guerre, et celui que vous propose votre bureau central, consiste en ce que celui-ci voudrait que l'avancement au grade de lieutenant, d'un 3^{ème} des sous-lieutenans au choix, fût applicable aux différentes armes, tandis que le Ministère ne vous propose ce genre d'avancement que pour les sous-lieutenans d'infanterie et de cavalerie.

Deux membres de votre bureau, messieurs, appartenant aux armes spéciales d'artillerie et du génie, ne sauraient admettre cette généralisation, car, si vous jetez un coup-d'œil sur la loi de l'avancement, vous y verrez que les armes spéciales ont, pour le passage du grade de sous-lieutenant à celui de lieutenant, un mode qui leur est tout particulier, et qu'on ne pourrait convenablement altérer.

Les sous-lieutenans de ces armes, pour les deux tiers des places vacantes proviennent, sauf circonstances exceptionnelles, de l'Académie militaire, et pour l'autre tiers des sous-officiers de leurs régimens. Les premiers restent avec ce grade pendant deux ans, c'est-à-dire, tout le temps qu'ils passent à l'école d'application; après quoi, d'après le résultat des examens qu'ils subissent, ils sont promus au grade de lieutenant par ordre de mérite. Vous voyez déjà que ce ne serait pas le cas pour ces jeunes gens, pendant qu'ils sont sous-lieutenans, de penser à un avancement au choix. Il en est de même pour les sous-lieutenans des régimens, provenant de la classe des sous-officiers, lesquels concourent avec les premiers, par ancienneté, à la promotion au grade de lieutenant. En effet, par ce concours, ceux-ci ne restent également guères plus de deux ans avec le grade de sous-lieutenant. Ainsi, en comparaison de ceux de la troupe de ligne, non-seulement ils sont loin d'être mal partagés, mais ils reçoivent au contraire un avancement très-rapide. Pour ce seul motif, ce ne serait pas déjà le cas d'admettre leur avancement au choix.

Cet avancement, dans les corps spéciaux, et en temps de paix, doit porter tout naturellement sur l'élément scientifique, sans rien négliger cependant des autres qualités militaires; aussi n'est-ce qu'à partir du grade de lieutenant qu'il peut raisonnablement avoir lieu.

Je puis encore une raison péremptoire, pour ne pas admettre la proposition de la majorité du bureau central dans la loi de l'avancement, où il est spécifié que l'avancement au choix ne peut avoir lieu qu'après deux ans de grade au moins. Or, puisque les sous-lieutenans des armes spéciales sont promus au grade de lieutenant après deux ans de sous-lieutenant, il est évident que la susdite proposition ne saurait leur être applicable.

Ce ne serait qu'en guerre que les sous-lieutenans de ces armes pourraient rendre des services signalés, tels à leur mériter un avancement particulier; mais dans ce cas les réglemens ont déjà pourvu. Dans les temps ordinaires un semblable avancement ne sera jamais convenable, et à peine

possible; dès lors la généralisation proposée est pour le moins inutile.

Je ne pense pas devoir insister davantage; la chose est par elle-même si évidente que la minorité de votre bureau central espère vous faire partager ses convictions, et qu'ainsi le Sénat approuvera le projet de loi en question tel qu'il a été proposé par le Ministère.

DURANDO, ministro della guerra e marina. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola.

DURANDO, ministro della guerra e marina. L'ufficio centrale, come il Senato ha udito, ha proposta una variazione al presente progetto di legge. Egli sostituirebbe le parole « nelle varie armi » a quelle di « armi di fanteria e cavalleria » che sono indicate unicamente nel progetto di legge.

Non è senza qualche ragione che spero il Senato saprà apprezzare, che il progetto di legge è ristrettivo a questi casi cioè non accenna a tutte le armi, ma solamente a quelle di fanteria e cavalleria.

Il motivo principale è, che nelle armi di fanteria e cavalleria il Governo somministra i mezzi agli ufficiali di distinguersi e per conseguenza esso ha i mezzi di conoscere quegli ufficiali che veramente si distinguono e di cui conviene, come ha molto bene esposto l'ufficio centrale, stimolare l'emulazione.

Ma quando noi usciamo dalle armi di cavalleria e di fanteria, le condizioni cambiano assai, vale a dire né i mezzi per distinguersi sono uguali, né il Governo ha il mezzo di conoscere quelli che si distinguono. Ove si adottasse la dicitura proposta dall'ufficio centrale, la legge si applicherebbe a tutte le armi.

Noti il Senato che le armi dalla legge dell'avanzamento non sono classificate; questa legge non dice quali e quante siano queste armi; non v'è che il regolamento che fa seguito alla legge, il quale ha ben classificato nel senso amministrativo ciò che si deve intendere per armi.

Dico nel senso amministrativo, perchè nel senso tecnico veramente non ci sono che quattro armi, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, siccome quelle che hanno degli istrumenti offensivi, delle armi speciali; ma nel senso amministrativo la cosa è differente.

Le armi sono classificate in 7 classi: le guardie del corpo di S. M., i carabinieri reali, la fanteria, la cavalleria, il corpo reale dello stato maggiore, il corpo reale d'artiglieria, il corpo reale del Genio ed il treno d'armata.

Adottando, come dissi, la dicitura dell'ufficio centrale, la legge si applicherebbe a tutte queste armi.

Ora, io non credo conveniente e neanche troppo opportuno che si applichi a tutte queste sette armi. Converrebbe per lo meno applicarla solamente ad alcune di esse a cui ne fosse possibile l'applicazione.

Diffatti io non so perchè si applicherebbe l'avanzamento di un quinto a scelta alle guardie del corpo; questo sarebbe un pleonasma. Non vedo neanche la ragione perchè i carabinieri reali debbano essere compresi nell'applicazione di tal legge; essi hanno dalla legge organica di avanzamento due terzi a scelta dalle altre armi ed un solo terzo per propri sottotenenti, dimodochè anche in questo caso, adottando la proposta dell'ufficio centrale, converrebbe salvare la disposizione della legge organica, vale a dire che sempre rimanessero due terzi da darsi dalle altre armi e solo un terzo dallo stesso corpo, e su questo terzo poi si dovrebbe fare la scelta del quinto. Converrebbe anche mettere in correlazione questa disposizione colla legge organica,

Per ciò che riguarda l'artiglieria ed il corpo del Genio l'onorevole senatore Gonnet ha già indicato che realmente nel fatto non avrebbe applicazione, perchè è ben difficile che nei sott'ufficiali promossi sottotenenti, si trovino requisiti sufficienti per meritare l'avanzamento, mentre negli altri due terzi che debbono venire dagli istituti, naturalmente ci sono gli esami, e non è il caso che cadesse la scelta sopra di essi. Dirò poi che non mi pare conveniente di fare una prescrizione quando essa non possa avere effetto, almeno alcune volte.

In questo caso io credo che non avrebbe mai effetto; ma se però talora lo avesse ne potrebbe conseguire qualche inconveniente; cioè i corpi si vedrebbero in facoltà di promuovere un certo numero d'individui a scelta; il loro amor proprio non permetterebbe di presentare un quadro sempre vuoto per la categoria della scelta, e farebbero non di rado una scelta che cadrebbe, non dirò sopra incapacità (cioè che voglio supporre non esistere in individui di alcun'arma), ma sopra mediocrità che non sarebbe conveniente godessero di questo favore.

A me pare adunque che sia meglio che le disposizioni della legge possano produrre il loro effetto secondo l'intenzione di chi la sancisce, e se l'effetto ne sembri dubbioso, meglio valga il non adottar simili disposizioni o l'estenderle più al di là di quanto il richieda il bisogno.

Il treno d'armata è anche un'arma in cui gli uffiziali fino al grado di tenente sono retti dalle leggi generali; cioè un terzo di sott'ufficiali che passano sottotenenti e gli altri due terzi sono presi dalle altre armi, e in tempo di guerra si prendono da tutte le armi.

Io non vedo come il ministro della guerra potrebbe trovar modo a scegliere questi uffiziali; io non vedo come desso possa somministrare in quest'arma, in quest'istituto, se si vuole, i mezzi di distinguersi ai sottotenenti e come conoscere la loro capacità, mentre non ha, come io ebbi già l'onore di dire, al paro della fanteria e della cavalleria, le scuole, i professori, ecc., che somministrano buoni dati per distinguere le capacità dalle mediocrità.

Ma relativamente poi a quest'arma, vi è un altro inconveniente maggiore, ed è che questo corpo non ha che un ufficiale superiore; e siccome le proposizioni di avanzamento sono fatte dagli uffiziali superiori, quindi in quest'arma la scelta sarebbe tutta nelle mani di quest'ufficiale superiore, e ne verrebbe per conseguenza che forse potrebbe dar luogo ad una scelta, una indicazione meno giusta, meno conveniente.

Per siffatte ragioni mi parrebbe, senza che io voglia lottar troppo apertamente contro questa disposizione, che sarebbe il caso di desistere da questa estensione maggiore.

In ogni caso però ove l'ufficio centrale credesse opportuno e volesse persistere in questa maggiore estensione della legge, io lo pregherei di volere nel caso pratico in primo luogo restringerla a quelle certe armi in cui egli veramente non vedesse inconvenienti; in secondo luogo metterla in correlazione colla legge organica, e ciò in specie per quanto riguarda i carabinieri reali in cui, come ebbi l'onore di dire, due terzi sono devoluti alle altre armi.

Del resto mi rimetto alla saviezza del Senato, benchè mia opinione sarebbe che esso apprezzasse, come credo, il progetto quale venne proposto.

BROGLIA, relatore. Quando l'ufficio centrale ha adottato quella conclusione, l'aveva fatto nella mira di mantenere fra tutti i sottotenenti dell'armata quella eguaglianza stata loro concessa dalla legge di avanzamento di cui la disposizione preliminare dice: « Tutti i sottotenenti concorrono per an-

zianità al grado di tenente » e così pure la stessa legge, e qualche articolo dopo, facendo l'applicazione dell'avanzamento dal grado di sottotenente, fra le varie armi, ha fatto; benchè in modo diverso, come è naturale, delle variazioni, ma ogni qual volta passa dal grado di sottotenente a tenente, sempre ritorna al primo principio stabilito egualmente per tutti per anzianità.

Ora parve all'ufficio centrale che ragioni di convenienza dovessero prevalere per mantenere questo stesso principio; tanto più che la legge non è obbligatoria, ma facoltativa l'applicazione di essa.

Questa dunque non era generalmente che una porta aperta lasciata a queste armi, della quale certo non avrebbero approfittato se non era il caso.

Quanto poi al riconoscere il merito dei sottotenenti per diventare tenenti in ogni arma, in ogni corpo qualsiasi, siccome la legge ha stabilito Commissioni di uffiziali superiori, così vi è sempre modo di constatarlo.

È ben vero che nel corpo della provianda non vi è che un solo ufficiale superiore, ma questo corpo approfitta della legge dell'avanzamento per il grado da tenente a capitano, e da capitano a maggiore; la qual legge lascia la scelta ad un numero di uffiziali promovendi; ora, siccome quest'ufficiale superiore è capace di distinguere il merito del tenente per diventare capitano, e del capitano per diventare maggiore, credo che non ci sia grande difficoltà per distinguere e per conoscere in chi è sottotenente, se sia capace a diventare tenente.

È vero egualmente che nei carabinieri reali vi hanno due terzi di uffiziali che provengono dagli altri corpi; ma un terzo rimane di diritto di avanzamento a sottotenenti del corpo.

Questo terzo si promuove per anzianità; ed io non vedo difficoltà che in questo terzo si levi il quinto per promuoverlo a scelta; ove questo quinto non ci fosse, si andrebbe per anzianità, perchè, ripeto, l'applicazione della legge non è obbligatoria, ma è facoltativa a seconda delle circostanze.

Del resto la maggioranza dell'ufficio centrale aveva emesso questo voto per favorire tutti i sottotenenti delle altre armi, perchè non ci fosse un'esclusione che li colpisse, non ignorandosi che tutte le esclusioni sono sempre odiose, e perchè non si potesse dire « questi sottotenenti godono del vantaggio della scelta e questi no » n'era emesso un tal voto.

Se però il Senato crede di non doverci consentire, la maggioranza dell'ufficio si rimette al voto che esso sarà per dare.

DUBANDO, ministro della guerra e marina. Non aggiungerò che due parole. Le ragioni esposte dall'onorevole relatore sulla diversità dei trattamenti, hanno in apparenza qualche peso. Pare di fatti che l'esclusione delle altre armi abbia un non so che di odioso; tale mi pare sia l'idea esposta dall'onorevole relatore.

(Il senatore Broglia fa cenni affermativi.)

Se nella legge organica dell'avanzamento fossero stati trattati tutti i corpi in egual modo, la ragione sarebbe perentoria e non avrei più nulla a dire (non v'è motivo di trattare meglio un'arma che un'altra). Ma quella legge ha stabilito delle differenti condizioni di avanzamento in ragione della specialità di ogni corpo e di ogni arma.

Non c'è che vedere ciò che determina relativamente alle guardie del corpo, ai carabinieri, alla fanteria, alla cavalleria, all'artiglieria, al genio, allo stato maggiore e al treno d'armata per vedere che la legge d'avanzamento non tratta tutti i corpi egualmente, e non li ha misurati allo stesso peso.

Così pei carabinieri reali, per citare un esempio, l'avanza-

mento dei tenenti a capitani è metà a scelta, mentre nei corpi di fanteria non vi è che un terzo; così nel treno d'armata, così nello stato maggiore.

In altre armi vi è una differente scala, un differente trattamento, secondo sono le condizioni speciali del corpo. Quindi è che questa esclusione che vi sarebbe adesso, e in apparenza non sembrerebbe aver motivo, è un corollario, una conseguenza del sistema generale che domina la legge attuale, la quale ha trattato differentemente i differenti corpi, secondo le differenti condizioni.

Ripeto: non ci sarebbe grande inconveniente qualora il Senato adottasse il progetto dell'ufficio centrale, perchè in fondo forse non sarebbero poi presentati questi quadri, e la legge non avrebbe applicazione (giacchè credo che nel generale non avrebbe applicazione); e anche questo mi pare già un inconveniente quantunque non grave, ma sempre un inconveniente. Perciò se l'ufficio centrale non insiste con molta efficacia, io crederei che il Senato potrebbe accettare il progetto quale fu presentato dal Ministero.

PRESIDENTE. Ritiene il Senato che l'emendamento proposto dall'ufficio centrale consiste in sostituire le parole « nelle varie armi » a quelle « nelle armi di fanteria e cavalleria. »

Metto ai voti questo emendamento.

(Il Senato rigetta.)

Metto ai voti l'articolo unico del progetto. (Vedi sopra)

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio di questo progetto.

Il risultamento è il seguente:

Votanti	66
Voti favorevoli	64
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

INCIDENTE SULLA VOTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

PRESIDENTE. Rimane ora, per compiere l'ordine del giorno, a dare lettura del progetto di legge riguardante la amministrazione superiore della pubblica istruzione come venne modificato e votato separatamente dal Senato. (Vedi vol. Documenti, pag. 364.)

A questo riguardo io credo opportuno di ricordare al Senato il tenore dell'articolo settantaquattro del nostro regolamento in conformità del quale si fa questa lettura. (Legge l'articolo 74 del regolamento)

DELLA TORRE. Je demande la parole sur l'ordre du jour; ce n'est pas que je veuille rentrer dans la discussion de la loi; mais j'ai quelques observations à faire au Sénat.

PRESIDENTE. On ne peut pas soulever une nouvelle discussion si elle a rapport à la loi.

DELLA TORRE. Je veux faire une observation d'opportunité.

PRESIDENTE. La question d'opportunité rentre dans la discussion générale; et l'article du règlement, dont je viens de donner lecture au Sénat, dit formellement que cette lecture ne peut plus donner lieu à aucune discussion.

« La lettura della compilazione definitiva proposta in conformità di quanto precede non potrà assolutamente far luogo a nuove discussioni nel merito delle questioni già definite con

un voto, o ad altra qualunque; come nessun emendamento potrà essere proposto, il quale non si riferisca esclusivamente alla forma della compilazione. »

Les termes de cet article sont tellement absolus, qu'il me semble qu'il ne peut exister le moindre doute à cet égard.

DELLA TORRE. Je n'insisterai pas.

PRESIDENTE. Du reste je suis le premier à obéir au règlement.

DELLA TORRE. Je crois cependant que mes observations auraient été utiles; je voulais les faire dans l'intérêt du Sénat, et non dans mon intérêt, puisque j'ai pris la résolution de voter contre la loi.

(Il presidente legge gli articoli 1 sino all'11 del progetto di legge.)

PRESIDENTE. Si è proposto di aggiungere in quest'articolo 11, dopo le parole sono soppressi, l'aggettivo *attuale*; la quale aggiunta non tende che a chiarire il senso di quella disposizione.

MARELLI, relatore. L'ufficio centrale aveva proposto che si aggiungesse la parola *attuale* per precisare che non si tratta di sopprimere solamente quelli nominati in virtù della legge 4 ottobre 1848, ma tutti quelli che attualmente esistono; essendosi poi osservato che questa idea è chiarita dalle ultime parole dell'articolo stesso, credette perciò inutile una tale aggiunta.

PRESIDENTE. Allora l'articolo rimane qual è.

(Legge quindi l'articolo 12.)

Qui si è pure osservato che sarebbe forse bene che, dopo le parole *il Consiglio superiore di pubblica istruzione*, si aggiungessero le seguenti: *di cui all'articolo 10.*

Se nessuno si oppone, si intenderanno aggiunte queste parole.

DI COLLEGNO L. Domando la parola.

Giacchè si fa luogo a qualche mutazione di dicitura, se fosse permesso di ritornare all'articolo 10, vorrei proporre una semplice mutazione in fine di quell'articolo.

Il provveditore mandamentale non risiede nel capoluogo di provincia, ma dal modo in cui è redatto l'articolo, parrebbe che avesse questo obbligo; onde io proporrei che si mettesse un'altra espressione.

Dopo che si è detto che « nei capoluoghi di provincia risiede una deputazione provinciale per le scuole, un regio provveditore agli studi, ed un ispettore provinciale per le scuole elementari » proporrei che si mettesse un punto e si cominciasse quindi un'alinea dicendo: « Vi sarà pure un provveditore mandamentale per uno o più mandamenti. »

MARELLI, relatore. L'ufficio centrale aderisce.

PRESIDENTE. Non essendo contrastata questa variazione, l'articolo si intenderà corretto nel modo proposto dal senatore L. Di Collegno.

(Il presidente prosegue a leggere dall'articolo 13 sino al 30.)

PALLAVICINO MOSSE. La parola *porta*, che si è messa in principio dell'articolo 30 e di un altro che viene dopo, mi pare che non sia molto appropriata, che anzi non sia italiana, che sia un francesismo...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Si può sostituire la parola *reca*.

PRESIDENTE. Se nessuno contrasta si muterà la parola *porta* in quella di *reca*, tanto in quest'articolo che nell'articolo 32.

(Il presidente seguita a leggere gli articoli successivi dal 31 al 35.)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola per osservare al Senato se non crederrebbe più oppor-

luno di sostituire le parole *ispettori provinciali* a quelle di *ispettori delle scuole elementari*, perchè colla denominazione di *ispettori provinciali* si comprendono non solamente gli ispettori delle scuole elementari, ma anche gli ispettori delle scuole secondarie.

Dicendosi nell'articolo che gli ispettori generali devono invigilare, ciascuno sul ramo cui è addetto, l'andamento della pubblica istruzione, s'intende che non solamente gli ispettori generali devono invigilare sopra gli ispettori delle scuole elementari, ma anche sopra gli ispettori delle scuole secondarie.

Non parlandosi nell'articolo che degli ispettori delle scuole elementari potrebbe nascere il dubbio, mantenendo questa frase, che siano esclusi gli ispettori delle scuole secondarie, invece surrogandovi le parole *ispettori provinciali* ogni dubbio scompare, rimanendovi compresi.

Tale si fu d'altronde l'intendimento del Senato nell'approvare questo articolo; e andrebbe anche d'accordo con quanto si è fatto in un altro posteriore articolo.

MAMELI, relatore. Si è detto: « e per mezzo di questi all'ispettore delle scuole elementari, » perchè questi naturalmente sono sotto gli ordini degli ispettori delle scuole secondarie.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. È vero; ma qui si parla della sorveglianza superiore degl'ispettori generali sopra gl'ispettori provinciali.

Se si dice unicamente, che debbano esercitare la loro sorveglianza solo sopra gl'ispettori delle scuole elementari, ne nasce la sconcezza, che anche l'ispettore generale delle scuole secondarie avrebbe sorveglianza sugli ispettori delle scuole elementari provinciali; il che non può essere. Di più: verrebbe escluso l'ispettore delle scuole secondarie, il quale debb'essere subordinato all'ispettore generale.

Dunque qui noi, invece di dire *ispettore delle scuole elementari*, diremo *ispettori provinciali*, e così comprendiamo gli uni e gli altri.

MAMELI, relatore. Non cambiandosi per niente la sostanza, si può adottare tale dizione.

PRESIDENTE. S'intenderà perciò corretto l'articolo 35 nel senso testè proposto dal ministro dell'istruzione pubblica. (Egli segue a leggere gli articoli dal 36 al 73.)

MAMELI, relatore. Il dettato di quest'articolo mi pare troppo contorto e contrario alle regole di buona grammatica, quindi ne propongo la riforma in questi termini:

« Essi fanno una relazione delle visite ordinarie annuali, la quale per mezzo del regio provveditore viene comunicata alla deputazione provinciale per le sue osservazioni, e quindi trasmessa al ministro. »

L'alinea sta com'è.

PRESIDENTE. Se non vi è contestazione s'intende adottata questa dicitura più chiara nella sua costruzione.

(Legge ora i rimanenti articoli dal 74 all'84, ultimo del progetto come sopra modificato, e quindi la tabella annessa.) (Vedi vol. Documenti, pag. 339 e 363.)

Si procede allo squittinio di questo progetto di legge.

Risultamento della votazione:

Votanti	68
Voti favorevoli	40
Voti contrari	28

(Il Senato adotta.)

Il Senato sarà convocato a domicilio per la discussione delle leggi di cui si è ieri annunziata la relazione.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA APERTURA DI UNA GALLERIA ATTRAVERSO IL COLLE DI MENOUE.

PRESIDENTE. Il senatore Mosca depone in questo momento sul banco della Presidenza la sua relazione sul progetto di legge per la apertura di una galleria attraverso il colle di Menouve, che sarà data alle stampe e distribuita. (Vedi vol. Documenti, pag. 677.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Omaggio — Presentazione di tre progetti di legge: 1° per un'aggiunta di spesa al bilancio 1856 pel servizio delle contribuzioni dirette e pel censimento prediale in Sardegna; 2° per l'istituzione di una succursale della Banca Nazionale in Cagliari; 3° per un credito, onde restituire la dote della defunta regina Maria Adelaide — Discussione sul progetto di legge per autorizzare il Governo a contrarre un prestito di 30 milioni — Discorso del senatore Pinelli — Approvazione dei quattro articoli e dell'intero progetto — Presentazione di due progetti: 1° per la facoltà alla divisione di Cuneo di eccedere il limite dell'imposta pel 1856; 2° per la facoltà alla divisione amministrativa e provincia di Savona di contrarre ciascuna un mutuo passivo — Discussione ed approvazione del progetto relativo alla tassa sulle società anonime ed in accomandita.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, delle finanze, della guerra, dell'interno, degli affari esteri e di grazia e giustizia.)

ATTI DIVERSI.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata il quale è approvato.

Dà pure conoscenza dell'omaggio fatto al Senato dal mini-

stro dei lavori pubblici di n° 100 copie del rendiconto delle ferrovie esercite per conto dello Stato nel 1855, non che di quello fatto dal signor Giorgio Mameli di alcuni suoi cenni sul porto di Genova.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato essergli stato rassegnato dal presidente della Commissione di vigilanza per la Cassa dei depositi e dei prestiti, il signor commendatore Nigra, il seguente specchio delle relazioni delle Casse di risparmio con quella dei depositi a tutto il 1855:

Cassa dei depositi e dei prestiti stabilita presso l'amministrazione del debito pubblico.

Specchio delle relazioni delle Casse di risparmio con quella dei depositi e prestiti da presentarsi dal direttore generale alla Commissione di vigilanza in conformità dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1851.

Casse di risparmio deponenti	Fondi depositati					Fondi ritirati					Depositi vigenti al fine del 1855
	nelle annate				Totale	nelle annate				Totale	
	1852	1853	1854	1855		1852	1853	1854	1855		
Di Torino	>	>	45,000	>	45,000	>	>	25,000	5,000	30,000	15,000
Di Novara	13,000	19,700	6,300	>	39,000	>	4,000	13,000	>	17,000	22,000
Totale	13,000	19,700	51,300	>	84,000	>	4,000	38,000	5,000	47,000	57,000

L'interesse da corrisponderci per l'anno 1856 alle Casse di risparmio da quella dei depositi venne mantenuto nella quota del 4 e 1/2 per cento.

Torino, li 29 gennaio 1856.

Il direttore generale
OYTANA.

L'ordine del giorno porta la discussione di due leggi, l'una per l'autorizzazione della spesa necessaria per l'apertura di una galleria attraverso il colle di Menouve; l'altra per autorizzare il Governo a contrarre un prestito di trenta milioni di lire.

Essendo il ministro dei lavori pubblici trattenuto alla Camera dei deputati per la discussione del bilancio del suo dicastero, sarà data la precedenza al progetto di legge relativo al prestito.

PROGETTI DI LEGGE: 1° CENSIMENTO PREDIALE IN SARDEGNA; 2° SUCCURSALE DELLA BANCA NAZIONALE IN CAGLIARI; 3° RESTITUZIONE DELLA DOTE DELLA FU REGINA MARIA ADELAIDE.

CAVOUR, ministro delle finanze. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge: il 1° per un'aggiunta di spesa al bilancio 1856 pel servizio delle contribuzioni dirette, e pel censimento prediale in Sardegna (Vedi vol. *Documenti*, pag. 684); il 2° per l'istituzione in Cagliari di una succursale della Banca Nazionale (Vedi vol. *Documenti*, pag. 522); il 3° per concedere un credito onde restituire la dote della fu regina Maria Adelaide. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 221.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro delle finanze della presentazione di questi tre progetti di legge i quali saranno stampati e distribuiti.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DI CONTRARRE UN PRESTITO DI 50 MILIONI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul progetto di legge relativo al prestito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 80.)

La parola spetta al senatore Pinelli.

PINELLI. Signori, il ministro delle finanze viene chiedendo il vostro voto per un novello prestito, calcolato in massima parte nello scopo di sopperire alla continuazione della guerra, e da votarsi da voi mentre si annunzia l'accettazione per parte della Russia delle proposte che debbono servire di base a pacifici negoziati.

Egli vi avrebbe potuto facilmente dimostrare, che quando pure queste pacifiche previsioni sortissero il loro effetto, non si esce da uno stato di guerra senza grandi conti da saldare, e che bisogna pur tuttavia essere pronti ad ogni eventualità, ma a fronte della relazione dell'ufficio centrale ha forse ravvisato soverchio un tale assunto.

Egli vi avrebbe potuto anco parlare, quale presidente del Consiglio dei ministri, preoccupato non solo di quelle esigenze che si riferiscono alle condizioni interne del paese, ma ben anco di quelle circostanze a cui darebbe luogo l'avviamento di pacifici negoziati.

Io che non ho missione di parlare nè per l'interesse del Ministero di finanze, nè per quello di qualunque altro Ministero, ardisco spingere più oltre la mia parola, dirò anzi che credo averne il debito.

Signori, nelle grandi commozioni europee il primo punto per uno Stato d'ordine secondario sta nell'essere. Ed il Piemonte è: il Piemonte è, la Dio mercè, e lo dimostra quello

stesso trattato d'alleanza che gli compose sì gravi, ma sì onorevoli sacrifici nell'intento dell'equilibrio europeo. Il Piemonte è, così politicamente come moralmente mercè quell'arra che ha dato durante questa guerra, che il valore dei suoi soldati, la perizia de' suoi capitani non sono punto venuti meno: i tre colori italiani indissolubilmente uniti alla vetusta e venerata insegna di Savoia, formano ormai quella bandiera che, salutata come vittoriosa, è stata spiegata con acclamazione nelle due più grandi capitali d'Europa; quella bandiera a cui sola è dato di rappresentare quanto vi ha di glorioso nelle guerre passate per l'Italia; preziosa eredità di memorie che i passati avvenimenti hanno fatte note all'Europa intera. No questo, o signori, non sarà uno sterile vanto. E con qual sentimento lo abbia mirato l'intera penisola ve lo diranno quelle benedizioni che partirono da tutti i punti di essa; ve lo diranno quelle obiazioni in cui i cuori, più altamente parlando che colla voce, si associarono da ogni parte all'attestato offerto al nostro corpo di spedizione.

Ma se queste furono le nostre condizioni durante la guerra, è da pensare che non saranno per consolidarsi nella pace che sia per sopravvenire?

Io non parlo, o signori, delle nostre sorti interne, delle nostre libertà, dell'avvenire delle nostre istituzioni. Esse hanno fatto buona prova, esse mostrarono come reggevano e all'indomani delle più tristi giornate che potessero pesare sopra una nazione, ed all'istante in cui dovevasi rispondere alla chiamata che fecero al Piemonte le due più civili nazioni d'Europa. Io non vi parlo di ciò, non solo perchè sarebbe far torto al senno de' Governi che riposero tanta fiducia nel Governo di questo paese: a quelle splendide onoranze che a gara circondarono il nobile Principe che forma l'ammirazione di tutti i sinceri amici del reggimento costituzionale; ma perchè sarebbe far torto anzitutto a quella incrollabile fede che forma il più invidiabile fondamento di istituzioni siffatte, che lega le sorti del Piemonte al suo Re, ed il Re stesso alla Nazione.

Altronde, se la lega delle potenze occidentali, cui successivamente videsi venirsi accostando una delle corone del settentrione d'Europa, fece chiaramente conoscere, che anche una minaccia sull'estremo limite dell'Oriente non le trovava fiacche nè irresolute, facile è arguire come respingerebbero ogni insidia alla nostra libertà, alla nostra indipendenza, ogni ostacolo al progresso della civiltà che sorgesse contro uno Stato che tanto la fece progredire in questa infelice, ma pur sempre sì vagheggiata terra italiana. Io quindi non mi meraviglio, o signori, come mentre tanto si parlò e in Francia e sulla tribuna d'Inghilterra, del Piemonte e del suo avvenire mentre ardeva la lotta, si taccia ora tanto, allorchè le ire contro un grande e potente impero sembrano alla vigilia di sedarsi: sanno Inghilterra e Francia che la missione del Piemonte, se nobile era durante la guerra, non è dubbia al tornar della pace: e che questa missione i Consigli della Nazione, e il suo Governo la adempiranno fedelmente a beneficio d'Italia e della civiltà occidentale.

Ma questa missione, o signori, ove cessassero le eventualità della guerra vuole essere assicurata mercè le stipulazioni per la pace. Questa missione del Piemonte essenzialmente civilizzatrice ed italiana comprende la dignità, la perfetta indipendenza, e la cessazione di quei pericoli che le potrebbero sovrastare dal canto di qualunque potenza, ma in particolare di quella potenza, che straniera all'Italia, pure tanta ala vi stende per lo spazio che vi occupa, per le condizioni che malaugurati trattati le crearono contro la ragione politica e l'equilibrio d'Europa.

Potrà credersi, dovranno dire le generazioni d'oggi, e tramandare ai posteri, che quella sollecitudine che le potenze d'Occidente professano di prendere nella preconizzata pace per le popolazioni cristiane dell'impero turco, rimarrà sterile ed inoperosa per le condizioni disgraziate in cui versano i popoli italiani? *Niuno certo oserà asserire che gli Stati in cui è spartita la penisola siano assodati sopra stabili basi, sinché durano le cause del mal governo di una parte di essi. Tor di mezzo queste cause e non dare al Piemonte il grado che se gli addice come potenza italiana è cosa impossibile, ed il non pensarvi sarebbe colpa non di lesa nazionalità soltanto, ma della più cieca imprevidenza.*

Ma quando pure alle ragioni di nazionalità nessun posto lasciasse una sorda e fatale necessità, non perciò nell'ipotesi della pace si potrebbero trasandare le condizioni del Piemonte come alleato delle potenze occidentali. E tornerebbe sotto questo aspetto il punto inevitabile della sua dignità; della sua perfella indipendenza, e della cessazione dei pericoli che l'aspetto in Italia di una vicina potenza può creare al medesimo da un istante all'altro.

Tutelare la dignità essendo ufficio del Governo, confido che egli sarà per darne arra nel modo a tenersi nell'avviamento dei negoziati che si asserisce stiano per aprirsi. Sia in questa congiuntura quale che si voglia l'importanza da attribuirsi all'iniziativa presa dall'Austria, essa non può ostare a quel grado che compete al Piemonte come una delle potenze belligeranti. Se nella sfera dei negoziati ve ne saranno di tali di cui le maggiori potenze non intendano di dividere con altre la mole, ve ne saranno tuttavia, in ispecie per le nostre relazioni commerciali in Oriente e sul Danubio, e per le condizioni stesse delle popolazioni cristiane in Oriente da cui il Piemonte non può essere riguardato come estraneo: e su questo particolare una recente circostanza di cui molto si preoccuparono i nostri fogli potrebbe far sembrare non inopportuno qualche schiarimento per parte del ministro che dirige gli affari esteri.

Ma quanto all'Italia di ben altro momento è la condizione del Piemonte. Ed una tale considerazione non riflette soltanto al presente, quando i trattati esistenti, in ispecie l'atto del Congresso di Vienna, contengono stipulazioni in favore dell'Austria, che renderebbero tale condizione di cose ancora più esiziale in futuro pel nostro Stato e per l'intera nazione italiana. Se alla Germania preme che il Danubio non sottostia ad una potenza formidabile nel suo sbocco, ed in una parte del suo corso, preme all'Italia che la gran valle del Po non passi definitivamente sotto il giogo dell'Austria.

Ma lo male mi espressi dicendo che ciò preme all'Italia: preme ciò alla vicina Francia, preme all'Inghilterra, se pure alla vecchia sua colpa di aver di troppo estesa l'influenza austriaca in Italia, non vuol aggiungere quella di non cercare a qualunque costo di scongiurare i pericoli, e di assodare ed assicurare l'indipendenza e l'avvenire del Piemonte.

Io confido che queste cose non abbiano a sembrar fuor di luogo, nell'istante che stiamo per compiere un atto di generoso disinteresse saldando noi stessi le spese di una guerra che noi non abbiamo provocata. Sono lieto anzi di aggiungere che qualunque mira di sordidi compensi è incompatibile coll'azione del Piemonte, altrettanto che colla sua dignità: che noi non agogniamo maggiormente a dividere le prede di Sebastopoli, né ad erigere trofei di quella Russia, le cui falangi, se calcarono il nostro suolo, è una giustizia che se le deve rendere, non fu per stabilirvi l'oppressione straniera. Altro abbiamo che rimpiangere: e quello che più ne deve stare a cuore si è che le salme dei nostri fratelli e dei nostri figli che

i solchi di Crimea racchiudono, vi siano rispettate, siccome io spero che lo saranno.

Ma, non continuandosi la guerra, i sussidi per far fronte ai carichi che questa ci ha imposti, noi non li aspetteremo che dall'attività di queste popolazioni liguri, sarde, subalpine, sabaude, sì mirabili sempre, sì imperterrite, od abbiano ad affrontare pericoli, od abbiano a sottostare ad altre dure prove per l'onore e la salvezza del paese.

È stato detto nel corso di questa sì breve ma memorabile guerra, che nelle grandi questioni odierne vi è un'autorità alla quale resta l'ultima parola, l'autorità dell'opinione; questa, o signori, in Italia largamente ammaestrata dalle sofferte sventure, comincia anche ad essere unanime nel conoscere che in mezzo a queste, l'avvenire del Piemonte, mercè la saggezza dei suoi consigli e del suo valore, lungi dall'essere scaduto, ha acquistato: che l'avvenire suo è l'avvenire della italiana nazionalità. Questa opinione, se dura fatica ancora a vincere le nubi che sulla causa italiana addensavano l'ingiustizia e l'indifferenza presso le nazioni più incivillite, comincia pure a trapelarvi. In ogni evento, il Piemonte ha fatto il suo dovere, ed io voterò la legge che ci è proposta.

PRESIDENTE. Non domandandosi da altri la parola chieggo al Senato se intende che la discussione generale sia chiusa.

(La discussione generale è chiusa.)

Darò lettura degli articoli di cui si compone il progetto, mettendoli ai voti:

« Art. 1. Il ministro delle finanze è autorizzato a contrarre, sì nell'interno che all'estero, un prestito di trenta milioni effettivi di lire, mediante alienazione di rendite sul debito pubblico dello Stato.

« L'annua assegnazione per l'estinzione di questo debito non potrà eccedere l'uno per cento del capitale nominale delle rendite. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il prezzo di quest'alienazione potrà essere stipulato in monete forestiere; ed in questo caso la corrispondente rendita potrà essere dichiarata egualmente pagabile nella medesima specie. »

(È approvato.)

« Art. 3. Alle rendite stabilite colla presente legge sono estese le disposizioni della legge 24 dicembre 1819, relativa ai sequestri, ai trapassi (salvo per le rendite al portatore), alle ipoteche, alle prescrizioni, ed alla imponibilità. »

(È approvato.)

« Art. 4. Ultimata l'operazione, di cui all'articolo 1, il ministro delle finanze ne renderà conto al Parlamento. »

(È approvato.)

Prima di procedere all'appello nominale debbo pregare i signori senatori di non volersi allontanare, perchè, terminato lo squittinio segreto, avrei a proporre di sostituire la legge per la tassa sulle società anonime ed in accomandita, che si compone di un solo articolo, a quella già posta all'ordine del giorno per l'apertura di una galleria attraverso il colle di Menouve, la quale non si può ora discutere per non essere presente il ministro dei lavori pubblici.

Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio del progetto di legge per il prestito di 30 milioni.

Risultamento della votazione:

Votanti	87
Voti favorevoli	80
Voti contrari	7

(Il Senato adotta.)

PROGETTI DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE AMMINISTRATIVA DI CUNEO AD ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA, E PER AUTORIZZARE LA PROVINCIA DI SAVONA A CONTRARRE UN IMPRESTITO.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già approvati dalla Camera dei deputati, inteso il primo a concedere alla divisione amministrativa di Cuneo la facoltà di eccedere il limite delle imposte per l'esercizio del 1856 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 688); il secondo a concedere la facoltà alla divisione amministrativa ed alla provincia di Savona di contrarre ciascuna un mutuo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 686.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro dell'interno della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SULLE SOCIETÀ ANONIME ED IN ACCOMANDITA.

PRESIDENTE. Se non sorge difficoltà alla proposta da me fatta di dar corso alla legge sulla tassa delle società anonime ed in accomandita, lo darò lettura del progetto concepito in un solo articolo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 86.)

È aperta la discussione generale.

Non dimandandosi la parola, rileggo l'articolo e lo metto ai voti.

« *Articolo unico.* A far tempo dal 1° gennaio 1856 la tassa annuale di 30 centesimi per ogni migliaio di lire, stabilita

coll'articolo 14 della legge 30 giugno 1853, si pagherà sul capitale nominale rappresentato dalle azioni messe in corso, sebbene il prezzo di esse non fosse per anco intieramente pagato.

« Qualora il capitale nominale non siavi espresso, la tassa sarà calcolata sul valore reale, il cui ammontare sarà accertato colle regole portate dalle leggi sulla tassa d'insinuazione. »

Chi l'approva sorge.

(Il Senato approva.)

Prima di procedere all'appello nominale debbo interrogare il Senato se intende di stabilire la discussione del progetto di legge relativo alla tassa dell'interesse per sabato, ovvero per lunedì.

Molte voci. Lunedì! lunedì!

PRESIDENTE. Metto ai voti questa proposta.

(Il Senato assente per lunedì.)

È stabilito che la discussione di questa legge sia per lunedì.

Sarà pure posto in tal giorno in discussione il progetto di legge che già stava oggi all'ordine del giorno, cioè quello relativo alla spesa necessaria per l'apertura della galleria attraverso il colle di Menouve.

Intanto il Senato è convocato negli uffici sabato alle ore 3 per l'esame delle leggi presentate.

Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio sopra il surriferito progetto di legge.

Risultamento della votazione:

Votanti	57
Voti favorevoli	52
Voti contrari	5

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 3 3/4.

TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Omaggi — Approvazione del progetto di legge per l'autorizzazione della spesa necessaria per l'apertura di una galleria attraverso il colle di Menouve nella catena del Gran San Bernardo — Discussione sul progetto di legge riguardante la tassa degli interessi — Discorso del ministro di grazia e giustizia a difesa del progetto ministeriale — Considerazioni del senatore Di Montezemolo contro il progetto ministeriale e sue proposte al riguardo — Discorso del senatore Musio a sostegno del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Sono presenti i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.)

FALLAVICINO-MOSSE, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

OMAGGI.

QUARRELLI, segretario, per invito del presidente dà lettura dei seguenti omaggi:

1° Dall'intendente generale della divisione amministrativa di Genova, di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale della Sessione del 1855;

2° Dal signor avvocato Enrico Prandi, di alcuni suoi cenni biografici e necrologici.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA NECESSARIA PER L'APERTURA DI UNA GALLERIA ATTRAVERSO IL COLLE DI MENOUBE.

PRESIDENTE. Avrà presente il Senato che nella passata adunanza si era posto all'ordine del giorno per quella d'oggi il progetto di legge per l'autorizzazione della spesa necessaria per l'apertura d'una galleria attraverso il colle di Menouve. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 673.)

Sebbene questo progetto non sia stato dichiarato d'urgenza, tuttavia siccome sarebbe assai proficuo di procedere al più presto all'appalto di quest'opera, e siccome d'altra parte la relazione dell'ufficio centrale fa presumere che non possa desso incontrare gravi obiezioni, così propongo al Senato di voler dare corso a questo progetto prima di passare alla discussione dell'altra legge che è pure all'ordine del giorno.

Non facendosi obiezioni in contrario darò lettura del progetto di legge.

È aperta la discussione sul medesimo.

Non domandandosi la parola rileggerò gli articoli separatamente e li metterò ai voti.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire cento ottantacinque mila, importare della quota spettante alle fi-

nanze dello Stato nelle opere di perforamento di una galleria di comunicazione colla Svizzera attraverso il colle di Menouve nella catena del Gran San Bernardo, conformemente al progetto presentato in data 30 aprile 1852 dall'ingegnere capo Luigi Guallini. »

(È approvato.)

« Art. 2. Questa spesa sarà ripartita in cinque consecutive rate annuali di lire trentasette mila caduna, delle quali la prima sarà iscritta nel bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1856, e le altre nei bilanci degli anni successivi. »

(È approvato.)

Si procederà ora all'appello nominale per lo squittinio segreto.

(Il segretario Marioni fa l'appello nominale.)

Il risultamento dello squittinio è il seguente:

Volanti	59
Voti favorevoli	58
Voti contrari	1

(Il Senato approva.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RIGUARDANTE LA TASSA DEGLI INTERESSI.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge relativo alla tassa degli interessi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 5.)

La parola in primo luogo spetta al ministro di grazia e giustizia.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Signori senatori, il progetto di legge sulla tassa degli interessi che io ho avuto l'onore di presentare al Senato, ha incontrato acerbe censure presso gli organi di pubblicità d'ordinario avversi al Ministero; quanto agli altri, alcuni l'hanno accettato freddamente, altri, addentrandosi nello spirito del medesimo ed ispirandosi alle vere dottrine economiche, gli hanno fatto buon viso, e l'hanno propugnato con validi argomenti.

Ciò non mi ha punto meravigliato nè sconcertato. Io non ne meravigliai ben sapendo che le verità più positive, quelle che hanno recato maggior utile alle scienze ed al benessere materiale del genere umano, sono state più lungamente e più

vivamente contrastate, nè hanno potuto prevalere che dopo lunghe e pertinaci contese, le quali talvolta cagionarono gravi danni a coloro che ne furono i primi banditori.

Chi avrebbe infatti osato proporre, or fa un secolo, l'abolizione totale delle tasse annuarie? Eppure al dì d'oggi non vi ha paese incivilito in cui tale tassa sia mantenuta.

Chi avrebbe, solo 20 o 30 anni sono, osato propugnare il sistema del libero scambio, l'abbassamento delle tariffe protettive? Eppure al giorno d'oggi nessuno osa più contrastarlo apertamente: seguendo l'esempio della sapiente Inghilterra, noi stessi coraggiosamente lo abbiamo adottato, e sarà questa non ultima gloria del nostro paese.

Io non ne fui sconsigliato, poichè confidavo nella sapienza di quest'illustre consesso, in cui seggono tanti ingegni eletti, tanti dotti giuriconsulti, nè mancano distinti economisti. E le conclusioni della relazione dell'ufficio centrale mi hanno dimostrato che le mie previsioni erano giuste, che le mie speranze erano fondate.

Vero è che nella sua relazione l'ufficio centrale dissente dalle dottrine sulle quali poggia il progetto del Ministero; e ne propone l'approvazione con qualche restrizione. Ma, mentre dichiaro fin d'ora che quando al Senato tornino più accette queste restrizioni io mi rimetterò alla sua sapienza, chiedo il permesso di presentare alcune brevi osservazioni, onde dimostrare che a malgrado de'ragionamenti dell'ufficio centrale, il più largo progetto del Ministero sarebbe preferibile.

Voi avrete, o signori, letta la relazione che accompagna questo progetto: non verrò quindi ripetendovela quivi di nuovo, solo mi sia permesso di ricordarvi i principali argomenti.

Il denaro non è altro che una merce. Questa verità, proclamata già dall'Assemblea costituente in Francia ed insegnata da tutti gli economisti, non è più contrastata da alcuno. Se ciò è vero, non v'ha maggior ragione di imporre un limite alla quota degli interessi, che ve ne sia di decretare un massimo nel prezzo delle altre merci. E quindi, se si lascia libero il prezzo di queste, per la stessa ragione deve pur lasciarsi in libertà dei contraenti di pattuire come stimano intorno alla trasmissione del denaro.

E in questo genere di contratti la libertà è tanto più desiderabile, e tanto più utile deve riuscire, che riassume quella di tutte le contrattazioni, di tutti i negozi ai quali il denaro serve di mezzo e di potenza.

Le contrarie teorie, le discussioni fatte sugli interessi, sulla limitazione degli stessi, sull'usura, sono il prodotto degli errori del tempo, delle circostanze analoghe agli stessi, in cui erano appena conosciuti il commercio e l'industria, nè conoscevasi quasi altra ricchezza che il suolo da una parte ed il denaro dall'altra; e tali teorie sono al dì d'oggi un vero anacronismo. I danni che si temono dalla libertà di stabilire il corrispettivo della locazione del capitale, non sono punto fondati. La scienza e la pratica lo provano.

La scienza, imperocchè questa ci insegna che la libertà favorisce la concorrenza, e questa produce il ribassamento del prezzo. La pratica, poichè sappiamo che nei paesi dove è libera la stipulazione degli interessi, i capitali in circolazione abbondano maggiormente; e la quota degli interessi, salvo in alcuni momenti eccezionali, è sempre comparativamente minore. Le leggi repressive dell'usura sono d'altronde illusorie, e producono un effetto contrario. Sono illusorie, avvegnachè molti sono i modi coi quali si riesce a farvi frode.

Producono un effetto contrario, poichè allontanano molti capitali dalla concorrenza, e costringono colui che ne ha bi-

sogno, e che non li trova alla tassa legale, a cadere nelle mani di quei pochi che fanno professione, si può dire, di far frode alla legge sull'usura.

Ecco le principali ragioni sulle quali è fondato il nostro progetto.

Ora esaminiamo le contrarie osservazioni della relazione dell'ufficio centrale.

L'onorevole relatore comincia per dire che non si reca offesa all'esplicitamento della proprietà, limitandosi il tasso degli interessi. Si deve distinguere, egli dice, tra la proprietà in se stessa e la proprietà considerata nei suoi rapporti colla comunanza civile. Considerata la proprietà sotto questo aspetto, il legislatore può limitarne l'esercizio, se così richiede il bene generale, l'interesse generale.

Non si può poi dubitare che l'interesse generale richieda che si limiti la facoltà di stipulare gli interessi; poichè con ciò s'impedisce l'usura, causa di perenni danni e di rovina.

Ammetterò coll'onorevole relatore la prima parte di questo argomento, massime che non temo che sorga quivi, come faceva all'Assemblea di Francia il signor Pierre Leroux, chi accetti la proposizione per applicarla e spingerla ad altre teorie.

Ammetterò dunque la questione di competenza come opportunamente la qualificava l'onorevole relatore. Ma è egli poi vero che questa limitazione sia richiesta dall'interesse generale? Qui sta appunto la questione; e si è nell'esame delle altre obiezioni che lo vedremo.

L'onorevole relatore non ammette che la tassa degli interessi sia inutile: non sempre la frode riesce, egli dice, e vi sono d'altronde quelli ai quali basta dire che la legge difende di prendere interessi maggiori perchè se ne astengono. Il sentimento del dovere li trattiene.

Non negherò che ciò possa verificarsi in alcuni casi; ma nella maggior parte l'esperienza pur troppo dimostra che si riesce sempre ad eludere la legge; e messo a confronto il danno perenne che risulta dalla limitazione coll'utile ben raro che se ne presuma, il paragone è in nostro favore.

Neppure si concede dall'onorevole relatore che la misura dell'interesse sia composta dei due elementi: il lucro ed il rischio.

La tassa degli interessi, egli dice, non può essere la ragione del profitto, perchè, onde ciò fosse, converrebbe che colui che prende il denaro dichiarasse l'impiego che vuol fare, la qual cosa di rado e forse mai succede. Non può determinarsi dal rischio, poichè converrebbe che il proprietario del capitale concorresse in questo rischio, come avviene nei cambi marittimi.

Mi permetta l'onorevole relatore che io gli osservi che il suo asserto è affatto contrario all'insegnamento di tutti gli economisti ed all'evidenza.

Che il mutante sappia o no l'impiego che il mutuario vuol fare del denaro, sarà sempre vero che questo nel chiederlo penserà al lucro che potrà ricavarne, ed il mutante a quello che potrebbe ritrarne impiegandolo altrimenti; quindi è evidente che il lucro sarà da una parte e dall'altra tenuto in conto per determinare il premio, ossia l'interesse che dall'uno si chiederà e dall'altro si concederà nel contratto.

Quanto poi al rischio, come si potrà contendere che quello che impresta il denaro non pensi alla maggiore o minore possibilità di non poterne avere la restituzione?

All'argomento che noi deduciamo dall'essersi generalmente riconosciuto che la fissazione di un massimo prezzo nelle vendite, oltre di essere lesivo della libertà delle contrattazioni, riesce più di danno che di vantaggio al compratore, si è ri-

sposto nella relazione dell'ufficio centrale che non vi è parità di ragione, perchè in quanto al denaro non si stabilisce un limite al tasso degli interessi perchè si tratta di denaro, ma perchè si tratta di prestito.

Ma io domando quale sia in effetto la diversità tra un contratto e l'altro.

È forse che quando si tratta di una vendita di derrata, per esempio, fatta per un prezzo pagabile con gli interessi di una determinata mora, la legge limita il massimo di questo prezzo?

Si dirà: la legge limita l'interesse del prezzo.

Ma che importa che si limiti l'interesse quando si può eccedere quanto si vuole nel prezzo? Se v'ha una diversità, questa consiste nel maggior danno a cui è sottoposto colui che trovasi nella necessità di procacciarsi la merce.

L'onorevole relatore non contesta che il denaro sia una merce negoziabile ed apprezzabile come le altre; ma da ciò, egli dice, potrà, tutto al più, derivare che la tassa non debba essere immutabile nè debba applicarsi al commercio.

Signori, io credo che in questo argomento sia tutto il nodo della questione teorica.

Se mi si concede che per essere il denaro non altro che una merce di cui il prezzo è variabile a misura che scarseggia od abbonda, non sia giusto di farne una tassa perenne ed invariabile, io domando se, ammesso questo principio, possa porsi una tassa per tutti i casi, per tutti i luoghi, per tutti i tempi. Infinite sono le circostanze di tempo, di luogo, di persone e di impiego che possono far variare il prezzo delle merci. Quindi una tassa per tutti i casi e luoghi, una tassa che debba durare anni ed anni, è un prezzo fittizio che la legge stabilisce arbitrariamente, è una ingiustizia.

Ma, si dirà, questa tassa rappresenta la media dei prezzi che risultano appunto dalle diverse circostanze. Da prima io lo nego perchè non veggio che la tassa sia e possa essere fatta su tali basi. Aggiungo poi che il prezzo stabilito sopra una media, nella specie concreta, è una solenne ingiustizia. Che importa che io possa pretendere di più di ciò che avrei potuto chiedere l'anno scorso, e forse di quanto potrà avere nell'anno venturo, se intanto ogni che contratto non posso stipulare il prezzo che corre?

Del resto, per la stessa ragione per cui si riconosce che la tassa non possa giustamente applicarsi al commercio per essere in esso troppo variabile il valore dei capitali, neppure può sostenersi per gli altri contratti, giacchè anche per essi il maggiore o minor prezzo della locazione del denaro dipende da moltissime cause che vogliono essere per ogni volta apprezzate.

Ma lasciamo la questione teorica, e veniamo al fatto.

Si temono le usure e i danni che ne derivano. Si crede che, dichiarando libero il tasso degli interessi, possano coloro che hanno dei crediti in mora esigerli repentinamente, e che ne derivi una grave perturbazione. Questi timori non sono alcunamente fondati.

Quando ai contratti che si faranno in avvenire, noi lo abbiamo già detto nè cesseremo di ripeterlo, succederà pel denaro ciò che avviene tutti i giorni per le altre merci, ciò che è occorso per le derrate alimentari che sono ben altrimenti e più immediatamente necessarie alla vita. Togliete gli inciampi, lasciate piena libertà; con ciò voi accrescete la concorrenza e per necessaria conseguenza fate ribassare il prezzo. Se vi fosse d'altronde qualche inconveniente, sarebbe momentaneo, ma ben tosto la libertà produrrebbe i suoi benefici effetti.

Quanto poi alla perturbazione che si teme nei prestiti già

fattisi, i quali possono essere in mora, è agevole la risposta: o le domande, io dico, che si faranno dei capitali in mora saranno molte, e allora se vi saranno molti capitali riscossi, vi sarà ricerca di collocamento, vi sarà concorrenza fra loro, e la concorrenza farà diminuire gli interessi; oppure le domande saranno in piccola quantità, ed in tal caso resta con ciò stesso escluso il timore. Pare a me che da questo dilemma non si possa sfuggire.

Non sappiamo poi in verità comprendere come si possa dire che è un'illusione lo sperare che la libertà nella tassa degli interessi abbia a vantaggiare l'agricoltura.

Si dice: l'interesse rappresenta il frutto della terra, se si cresce l'interesse, il proprietario è rovinato.

Ma, da prima, come la libertà della tassa dell'interesse giovi all'agricoltura anzi che apparire un'illusione si chiarisce una verità incontestabile, solo che si rifletta che la limitazione fa scomparire i capitali di cui essa abbisogna, per avviarli ad altri collocamenti più lucrosi.

Non è poi vero che, aumentando l'interesse, l'agricoltura sia rovinata: anzi, siccome i frutti si convertono in denaro, se questo ha maggior valore, perchè se ne trova migliore impiego, è evidente, che in generale l'agricoltura verrà pure a profittarne, massime che non sempre gli agricoltori dovranno farsi imprestare i capitali necessari per migliorare e coltivare i loro fondi.

Ancora una parola in risposta a ciò che si è detto circa la legislazione francese ed inglese.

Quanto alla Francia, si è detto che essa abbia fatta la trista esperienza della libertà dell'interesse; che, abolita questa libertà colla legge del 1807, la Francia non abbia mai più voluto ritornarvi, ed anzi nel 1850 abbia aggravate le pene contro l'usura.

L'Inghilterra poi, si è soggiunto, ha stabilita la libera tassa degli interessi, ma vi è giunta con esitazione e per gradi; nè noi siamo del resto nelle stesse condizioni commerciali ed economiche.

Signori, io non voglio per ora troppo trattenermi, diffondomi su questo ultimo argomento, tanto più che avrò a ritornarvi nel corso della discussione.

Vi basti che vi dica che, se nel 1807 la Francia ha abolita la libera tassa degli interessi, si fu per non aver attribuito alle vere sue cagioni l'abbassamento della sua prosperità derivato dalle sue vicende politiche; se invece di semplici lamenti si fossero allora proferti dati statistici, gli economisti avrebbero avuto ragione. E d'altronde con quella legge si è forse impedita la usura? Si è forse riparato al male che si addossava al libero tasso degli interessi?

Lo dica per noi lo avere, 43 anni dopo, dovuto confessare l'impotenza della stessa e cercato di aggravare la pena che essa indarno comminava.

Rispetto all'Inghilterra, è vero che si è venuto alla libera tassa dopo essere stata la limitazione ora allargata, ora sospesa; ma ora l'esperienza è fatta, ed è fatta per l'Inghilterra e per noi; giacchè i trovati della scienza, sia economica, sia altra qualunque, sono buoni ed uguali per tutti.

Nè vale il dire che noi non siamo nelle medesime condizioni di commercio, d'industria e di stabilimento di credito.

Chiunque conosca le attuali nostre condizioni dirà che, se in generale non possiamo di tanto gloriarci, il movimento che si è destato in ogni ramo d'industria e di svolgimento di capitale, ha progredito con una rapidità che ha quasi del favoloso, ond'è che maggiore è il bisogno della circolazione dei capitali, e perciò della abolizione di qualunque ostacolo.

Io mi limito per ora a queste osservazioni, colle quali

credo di avere sufficientemente risposto agli appunti fattimi nella relazione dell'ufficio centrale.

Mi riservo di prendere di nuovo la parola, se ne occorrerà il bisogno, nel corso della discussione; e frattanto ripeto essere disposto ad acconciarmi agli emendamenti dell'ufficio centrale, qualora non piaccia al Senato di approvare il progetto del Ministero nei termini più larghi, nei quali è concepito.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Di Montezemolo, essendo egli il primo iscritto.

DI MONTEZEMOLO. Signori senatori, il progetto di legge che ci viene presentato ha il suo fondamento in una teoria economica che difficilmente troverà qui dei contraddittori. Le ragioni della scienza così bene dedotte nella relazione che il ministro faceva precedere al suo progetto, come pure nel discorso che abbiamo testè udito, non possono al certo venir disconosciute in un recinto dove, in occasione di altre leggi afferenti alle condizioni economiche dello Stato, esse incontrarono nel senatore Giulio un così eloquente interprete, e nel voto del Senato una così sapiente estimazione.

Però, siccome altra cosa sono i pronunziati della scienza speculativa, ed altra i processi della parte pratica; e siccome d'altronde, i risultati che il legislatore deve proporre a se stesso non si restringono all'incremento o al trionfo di un solo interesse, ma devono abbracciare e conciliare la tutela e la soddisfazione di molti e diversi interessi; così è lecito il domandare se il progetto di legge del Ministero, tradotto in pratica quale si trova, non incontrerebbe per avventura tali combinazioni di fatto da renderne più che dubbio il beneficio, e se, mentre per esso s'intende di provvedere all'interesse economico, non si verrebbe ad offendere ad un tempo interessi egualmente rispettabili e degni di tutta la nostra sollecitudine.

Ebbene, o signori, io dirò schiettamente, senza preambolo di discorso, che dallo studio posto nell'esame di questo progetto forse in me la convinzione che esso è troppo ampio, troppo assoluto, che esso eccede la misura dei bisogni reali presenti, e che dalla sua applicazione non potrebbero a meno di originarsi gravi perturbazioni contro alle quali spetta al legislatore di premunire il futuro, portando nella legge quei temperamenti che la scienza non disdice, ed una prudente ragione consiglia.

Di questa mia convinzione io mi ingegnerò di esporre alla meglio le principali ragioni, non senza riconoscere prima che avvi nel progetto una parte buona, una parte utile, non essendo mio pensiero di combattere il principio o di rimuoverne lo scopo, ma bensì di circoscriverlo e modificarlo onde renderne accetta all'universale l'applicazione.

Mi conferma poi nel mio assunto il trovarmi, sopra quasi tutte le idee che cadono nella controversia, in armonia col l'ufficio centrale, il quale per diverse vie giunse a conclusioni non identiche, ma certo non molto lontane da quelle che io avrò l'onore di sottoporre al Senato.

Io penso, o signori, che il Ministero non mi darà la mentita, se io assevero che il motivo impellente che lo trasse a presentare questo progetto di legge si è la situazione in cui trovasi attualmente il commercio; situazione veramente dolorosa, poichè, per la coincidenza delle crisi politiche, finanziarie ed alimentari (le quali qual più qual meno si mantengono tuttora sull'orizzonte) i capitali minacciano di ritirarsi dalla circolazione, e viene quindi a mancare l'alimento indispensabile alla vita dell'industria ed alle intraprese del commercio.

In tale situazione di cose era naturale, e fu lodevole pensiero quello del Governo di venire in soccorso all'industria ed al commercio, organi troppo importanti del corpo sociale, ponendoli in grado di allettare ed attrarre colla prospettiva di un maggior beneficio quei capitali che, ritraendosi da loro, ne arresterebbero l'attività e colpirebbero di morte la produzione.

Ma, nell'estendere a tal uopo il suo progetto, il ministro di grazia e giustizia non avvertiva che, se il credito personale, da cui principalmente ritraggono e movimento e vita i traffici e le industrie, abbisogna realmente di qualche provvedimento per contrabbilanciare le cause di inattività e ristagnazione ne' capitali che ad essi sono necessari, le condizioni poi del credito reale sono molto diverse, e che una legge la quale, senza tener conto di questa disparità di condizioni, reca l'abolizione assoluta della tassa dell'interesse, oltrepassa lo scopo utile per incorrere quindi in conseguenze non calcolate cioè in danni ed inconvenienti che verrò in seguito indicando.

Diffatti ciascuno comprende (ed il ministro ci insegnerebbe all'uopo) che l'interesse del capitale consta di due elementi, il nolo di un istrumento di produzione, più o meno costoso secondo la proporzione che esiste tra l'offerta e la domanda, quindi un premio, un compenso al pericolo di perderlo che incorre il capitalista mutuate.

Ora, se le crisi politiche e commerciali possono con rapida vicenda accrescere o diminuire i pericoli del capitale impiegato nelle industrie e nei commerci e produrre quindi una grande fluttuazione nell'interesse del medesimo, egli è pur vero che quelle non hanno azione sulla sicurezza del capitale impiegato nel credito reale, epperò non danno luogo alle indicate oscillazioni.

D'altronde l'esperienza ci dimostra che la quotità dell'interesse sancita dalla legge nostra costituisce a un dipresso la media fra i punti estremi a cui toccano le oscillazioni del credito commerciale; e siccome il credito reale cioè il mutuo ipotecario, contrariamente a quello che succede nelle transazioni commerciali, è stipulato per la massima parte dei casi a lunga mora, viene quindi a stabilirsi un compenso fra la maggiore o minore elevazione dell'interesse, e non v'ha mai luogo a discapito per le parti contraenti in conformità della tassa legale.

A confermare il mio asserto valga l'esempio recato dallo stesso signor ministro, che io trovo nella relazione che egli ha fatto precedere al suo progetto di legge. Ivi a pagina 8, linea 4, io leggo: « Perciocchè dal gennaio 1848 (per non dire degli anni precedenti) in cui già per poco l'interesse del denaro erasi innalzato al 6 per cento, scese dopo parecchie oscillazioni sino al 3 ed anche al 2 nel 1852, per quindi nel 1854 e dopo risalire al 5 e 4½, al 6 ed oggi al 7, siccome apparisce dal pubblico rendiconto da quel banco pubblicato. »

Ora vede il Senato quali siano i punti estremi di queste oscillazioni che il ministro ci ha indicati: essi sono il 2 per cento ed il 7 per cento, la media dei quali è appunto il 3 per cento che è la quotità dell'interesse stabilito dalla legge.

Che se dalle ragioni accennate si volesse argomentare che dal momento che il capitale trova convenienza e sicurezza nel credito reale, anche colla misura dell'interesse determinata dalla legge, l'abolizione della tassa non recherebbe nessun'alterazione nelle transazioni relative, io risponderò che non sempre quello che è verità nell'ordine logico, è in tutti i momenti verità nell'ordine dei fatti; che questo potrebbe benissimo avverarsi anche in fatto entro un lungo periodo di tempo, ma che intanto la subitanea transizione dal vincolo

legale alla libertà assoluta, tra un'immensa serie di fatti nati sotto l'impero del principio che ora si ripudia, non potrebbe a meno di dar luogo a cupidi eccitamenti, a dolorose incertezze, a più funeste perturbazioni.

Signori, un grande economista, che in questa materia la pensava come il nostro Ministero, ma che era pure uomo pratico e uomo di Stato, Turgot, si trovò, in qualità d'intendente del Limosino, in faccia a ben più serie complicazioni derivate dalla tassa legale dell'interesse. Allora Turgot dirigeva al suo Governo uno scritto in cui, stabiliti prima teoricamente i principii che governano la materia, e che sono gli stessi che informano il progetto del Ministero, passava quindi a proporre i rimedi pratici ai mali che dalla tassa legale si erano sotto i suoi occhi ingenerati. Ebbene, Turgot, mentre in quello scritto assevera che la libertà assoluta nella stipulazione degli interessi è l'ideale a cui i Governi devono aspirare preparandovi gradatamente e gli animi e le menti, si restringe però a dimandare per allora che venga intanto abolita per legge l'azione criminale in fatto d'usura, e subordinatamente, pel caso che fosse ancora sembrato troppo ardito un tal passo, che non venisse ammessa l'accusa di usura nei casi ove il denaro fosse negoziato per ragione di commercio, e sempre quando chi toglie a prestito esercisca il traffico o qualche professione in cui possa lucrativamente impiegare il denaro.

Ora, o signori, vi parrà egli soverchia prudenza in me il trovare troppo audace, non dirò il passo, ma lo sbalzo che ci viene proposto, e che parve tale al primo vessillifero della libertà assoluta in fatto d'interesse?

Ma dagli argomenti che mostrano non necessaria per lo meno tanta estensione della legge, passiamo ora a quelli che ne rilevano i danni e che quindi consigliano di restringerla.

Anzitutto osserverò che questa legge, ammessa nell'assoluto suo tenore, porterebbe una strana discordanza di principii nella nostra legislazione sopra materie che strettamente fra loro si connettono. Difatti noi abbiamo nel nostro Codice civile la sezione seconda del capo sesto, titolo nono, che stabilisce i casi di lesione per i contratti di vendita, e dà al potere giudiziario la facoltà di annullare o di ridurre all'equità tali contratti, quando vengano riconosciuti macchiati di lesione più o meno grave. Ora, o signori, come conservare una tale disposizione legislativa riguardo al contratto di vendita, se una legge stabilisce che pel contratto di mutuo l'equità sta nel libito assoluto delle parti contraenti? Evidentemente vi ha qui un tale cozzo di principii che mi fa meraviglia come esso non sia stato dall'onorevole ministro di grazia e giustizia avvertito.

Gli altri effetti poi della legge non sono meno degni delle nostre considerazioni.

Signori, stando al risultato dello spoglio fatto dai conservatori delle ipoteche in occasione del prestito obbligatorio, i capitali iscritti nei rispettivi registri sommano alla cifra di 930,596,880; si facciano pure tutte le deduzioni possibili per le iscrizioni doppie, per le perente e per la marginalità concessa ai creditori onde assicurarli dalle imprevidenze eventualità, e noi potremo calcolare approssimativamente il debito ipotecario a circa 800 milioni di lire; a questa somma aggiungansi i debiti portati da atto pubblico, e che possono o per espresso consenso o per ordinanza giudiziaria venire iscritti alle ipoteche, e noi avremo un'idea del capitale commesso al credito reale. Abbenchè io non possa neanche approssimativamente calcolare questa parte del suo asse, ciascun vede che la somma è ingente.

Ebbene, questo capitale, diviso per gli otto decimi in quote

minime, puntella ora migliaia e migliaia di case, somministrando qua il lavoro e le sementi al terreno, là le anticipazioni richieste per chi intraprende una professione od una carriera, aiutando dovunque individui e famiglie a sopportare le difficoltà del presente, od a preparare un miglior avvenire.

L'autorità della legge che, mentre fissa un massimo dell'interesse, tutela con maggior efficacia la sicurezza del mutuo ipotecario, fa sì che questo capitale, a fronte dei maggiori benefici che potrebbe ottenere nelle combinazioni più o meno aleatorie dell'industria e del commercio, si rassegna alla modicità dei lucri che trova nel credito reale, la quale modicità d'altronde entrò pure nei calcoli preventivi di quanti ebbero ad essi ricorso. Ora pensate, o signori, quanti calcoli verrebbe a distruggere questa legge, e quali conseguenze quindi potrebbe trarre seco! E ciò in un momento in cui per la lunga mancanza del vino e per la scarsità di alcuni altri prodotti del suolo, il disagio è quasi universale; quando le fortunate vicende del commercio e un'esagerata tendenza alle speculazioni di Borsa moltiplicano le richieste del denaro e concorrono ancora ad elevarne il prezzo!

Io credo che tali conseguenze basti l'accennarle senza che occorra enumerarle e descriverle.

Ma, oltre i dissesti reali e la perturbazione che da un tal fatto risulterebbe per un immenso numero di private fortune, calcoliamo ancora gli effetti morali che potrebbero derivarne.

Nessuno contesterà che in questa materia l'opinione ed il sentimento popolare si discostano di gran lunga dalle teorie, e, diciamo pure, dalle verità che l'economia politica insegna. Nessuno contesterà che qui il pregiudizio o l'errore che ofuscano le menti del volgo si sposano, si confondono con un nobile sentimento che onora il cuore umano; che la tassa dell'interesse è per le moltitudini uno scudo protettore pel debole, un freno per l'ingordo più forte.

Ora, signori, pensate quale impressione dovrebbe naturalmente produrre sugli animi una disposizione legislativa che tolga agli uni quell'apparenza di protezione e rimuova dagli altri il freno che la legge loro imponeva; e ciò tanto più quando, per note cause, le passioni politiche sono in fermento ed i sobillatori d'ogni colore e di ogni qualità stanno in agguato per carpire ogni occasione, ogni pretesto onde sommuovere ed agitare il paese. Anche qui io credo basterà l'accennare senz'oltre insistere.

Toccherò ancora di volo ad un'altra considerazione che ha tratto alla politica.

Signori, se mai vi fu sentimento di soddisfazione vivo e potente, si è quello che provarono le masse cittadine allorchè, in virtù dello Statuto, sotto il livello del diritto comune, cessò di primeggiare nello Stato l'aristocrazia degli stemmi e della spada. (Io credo di potere senza sconvenienza accennare ad un tal fatto qui dove quell'aristocrazia ha i suoi più degni rappresentanti.) Ebbene, oggi voi già udite suonare all'intorno un lamento che accusa sorta fra noi, se non di diritto, almeno di fatto, una novella aristocrazia, meno illustre, ma più superba, l'aristocrazia dei computi e del forziere. E di questa nuova ed antipatica potenza, per quanto essa possa essere e sia il naturale portato delle cose, molti e molti s'ostinano a voler attribuita l'origine alle tendenze governative; e se può giovare l'introdurre anche qui un'eco dei rumori popolari, soggiungerò che ne vien chiamato in colpa l'odierno Ministero.

Ora, o signori, io vi dico con profonda convinzione che questa legge, colla quale il Ministero intenderebbe sciogliere dagli antichi vincoli il capitale in genere, verrebbe certa-

mente considerata come fatta in ispecie a favore dei capitalisti; che qui il diritto comune vestirebbe per le moltitudini l'aspetto del privilegio, e che un odio tanto più fiero quanto più cieco contro un'utile classe di cittadini ne sarebbe l'inevitabile conseguenza.

Ritassumendo i funesti effetti che, a mio avviso, da questa legge deriverebbero, io vi trovo: disaccordo nei principii della nostra legislazione, dissesto in un numero stragrande di private fortune, scontento e clamori contro il Governo, occasione di odio e sospetto fra le varie classi della società.

In presenza di tali conseguenze, per quanto io riconosca speculativamente la verità del principio economico su cui la legge si fonda, e che il Ministero vorrebbe assolutamente ora applicato, io non mi sento il coraggio di seguirlo su tale via.

Io so che sta contro di me l'autorità di tutti i grandi economisti, Geremia Bentham compreso; ma mi conforta il pensiero che sta anche per me l'autorità di tale scrittore, grande egualmente nelle scienze economiche, nelle giuridiche e nelle politiche, e di cui il Ministero non vorrà declinare la competenza, quando avrà nominato Pellegrino Rossi.

Ora, signori, nel suo corso di economia politica, Pellegrino Rossi a più riprese ammonisce il suo uditorio a non confondere le deduzioni della scienza speculativa colle norme a seguirsi nell'arte pratica, vale a dire nella scienza applicata; e soprattutto a non credere che l'economia politica possa essere la suprema legislatrice della società; egli avverte che ogniquale volta un interesse economico si trova in presenza di interessi di nazionalità, di forza, d'ordine e di moralità, le considerazioni economiche diventano secondarie e debbono cedere il campo, nella direzione della società alle considerazioni politiche e morali.

Che siffatto criterio, con tanta virtù d'intelletto, posto in luce e consigliato ai legislatori da Pellegrino Rossi, possa e debba essere da noi applicato nella specialità del caso, pare a me che risulti con qualche evidenza e dalla relazione dell'ufficio centrale e dai fatti e dai ragionamenti che io venni finora esponendo al Senato.

Venendo ora a concludere il mio discorso, dirò: noi siamo in presenza di tali fatti che dimostrano come il credito personale, indispensabile elemento alla vita dell'industria e del commercio, sopraffatto dal rapido alternare delle evoluzioni commerciali, non possa oramai sussistere senza un'assoluta libertà d'azione. Accettiamo dunque la legge per quella parte che dona al credito personale un'assoluta libertà d'azione. Siccome poi sul credito reale non hanno azione le stesse cause, e non si avverano per esso le stesse condizioni, conserviamo per le transazioni a cui esso dà luogo la tassa legale dell'interesse, tutela del debole e compenso a quella maggior sicurezza che il capitalista in esso ritrova.

Se poi, esplorate le condizioni del mercato monetario, si vuole coll'ufficio centrale, non dirò accordare, ma tollerare la maggior latitudine dell'uno per cento d'interesse al credito reale, io non ricuserò il mio voto a questo provvedimento; ma rimanga fra questi limiti, incolume il principio e fermo il disposto della legge vigente.

Come vede il Senato, la differenza che passa fra la proposta dell'ufficio centrale e quella che io ho l'onore di sottoporvi, sta nella diversa maniera di classificare le transazioni che cadono nel dominio di questa legge. Pare a me che la distinzione da me fatta fra le transazioni che hanno per base il credito reale, e quelle che sono nella sfera del credito personale, risultando dall'intima natura delle cose, sia la sola legittima, e che possa escludere facilmente ogni equivoco ed

ogni frode; mentre l'ufficio centrale, dando o ricusando pei mutui concessi al credito personale la libertà dell'interesse convenzionale in ragione della più o meno lontana scadenza del mutuo stipulato, stabilisce una distinzione che a me sembra arbitraria, e che, non avendo radice nell'intima natura delle cose, non può servire di solida base alle disposizioni legislative. Ma di questo argomento sarà forse più opportuno il ragionare allorché verranno in discussione gli articoli della legge.

Finirò con un'ultima osservazione.

Questa legge, modificata e circoscritta in giusti limiti, mentre soddisferà a tutti i bisogni delle nostre condizioni, potrà essere ancora attemperata all'indole del nostro popolo; quale ci venne presentata (ove contro ogni mia aspettazione essa ottenesse un favorevole giudizio dal Parlamento), ne incontrerebbe un più severo ed inesorabile in faccia all'opinione ed al sentimento nazionale, perchè saranno sempre più forti d'una legge cartaginese le idee e gli istinti della nostra schiatta latina.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Musio.

MUSIO. Signori, negli ordini della giustizia e della legge, negli ordini della ragione e della mente, accade come nel mondo delle cose e dei fatti, come nel mondo della storia e della natura. Una certa legge d'inerzia conserva e domina l'universo fisico e morale, e quindi le idee, gli uomini ed i popoli rifuggono dai mutamenti anche lievi e di indole prettamente civile; ma l'immobilità non è negli ordini di Dio; essa non è condizione possibile del genere umano, ed invece è legge dell'umanità il moto ed il progresso.

Se il legislatore non muove od indugia, l'uomo anticipa sulla legge, e la scienza previene l'autorità nel campo della pubblica opinione. La voce del genio può vedersi condannata a parlare nel deserto, e talvolta a perire fra la derisione dei contemporanei; ma la verità non muore, e sopravvive almeno per eccitare una lotta.

Questa lotta è lunga, se lungo fu il predominio dell'errore che vuoi abbattere. Questa lotta è ostinata, se l'errore può proteggersi sotto nomi che l'antica e moderna età abbia circondato del suo prestigio, della sua apoteosi. Questa lotta è irta di pericoli, se agli errori scientifici si accompagnano errori e pregiudizi religiosi. Ma finalmente la verità trionfa. L'errore, cadendo, agombra la via, e l'umanità cammina.

A queste fasi, a questi pericoli, andò soggetta la verità sul punto se sia giusto l'interesse del denaro. Platone ed Aristotile furono i primi che condannarono il denaro a perpetua sterilità, come cosa di per sé infruttifera, e gridarono contro l'ingiustizia di questo interesse. Tacito attesta che la legge delle dodici Tavole regolò all'un per cento l'interesse del denaro. Montesquieu ed altri negano ciò; però, comunque sia di ciò, è certo che Catone il Maggiore paragona questo interesse all'omicidio, e che Cicerone, il quale come proconsole nella Cilizia, accolse quest'interesse sotto la protezione dei suoi editti e ne percepì un tributo a suo vantaggio, nel suo libro *De Officiis*, condannollo colla stessa severità di Catone.

Fra i tribuni, i più avidi di popolarità sorrisero non solo alle leggi agrarie e alle leggi proibitive degli interessi, ma anche a quelle che abolirono la restituzione dei debiti, contro ogni principio di morale e di verecondia; però tutto ciò non valse a che nel Codice e nel Digesto giureconsulti ed imperatori non accogliessero come giusto l'interesse del denaro anche senza misura nei casi di rischio; e questo avrebbe continuato ad essere il diritto comune dei popoli, se non si fosse allora intromesso un errore religioso, quello che fosse contrario alla legge mosaica ed evangelica.

Ma siccome, a dispetto di ogni teologica e politica contrarietà, la società umana muove con impeto irresistibile, per ciò la Chiesa stessa, cedendo saviamente alle esigenze sociali, autorizzò l'interesse del denaro, creando il censo.

L'autorità della bolla pontificia rinvigorì gli argomenti per rivendicare al denaro nel mutuo la proprietà concedutagli nel censo; i dotti divennero organi più potenti della verità, e l'interesse dei mutui, vincendola in tutti i Codici moderni, ottenne finalmente dritto di cittadinanza negli ordini della giustizia.

Ma questa cittadinanza non è finora accompagnata nè dai diritti, nè dagli onori della libertà. La legge proposta dal Ministero ne proclama il principio e lo accetta in tutte le sue conseguenze; la legge dell'ufficio centrale in parte abbraccia, in parte rigetta il principio; altri, rigettando l'uno e l'altro di questi progetti, vorrebbe infatti la legge ora vigente.

In tanta dissensione di gravissimi e dottissimi uomini, in tanta dissensione anche di due fra i popoli più inciviliti di Europa, io non sarò l'uomo che venga a manifestare un avviso senza immensa perplessità; però, o signori, io darò il mio avviso tal quale è nell'intimo della mia coscienza, e dirò come la legge vincolante a tassa perpetua l'interesse del danaro non sembra giustificabile nè all'occhio della scienza giuridica, nè all'occhio della scienza economica.

La legge non è una libera creazione del potere; la legge non è che una regola di diritto emanante dall'intima natura giuridica delle cose che prende a regolare. La giustizia civile non è che una solenne sanzione della giustizia naturale; insomma un atto, una cosa è legge, perchè giusta; ma non è giusta, perchè legge. Quindi un Codice non è che la consacrazione legislativa dei primi e supremi principii della ragione morale e civile; e tutte le parti di un Codice, applicate agli interessi della vita ed alle speciali transazioni dell'uomo, non sono che una rigorosa conseguenza di questi supremi principii, e non possono che formare fra loro un tutto armonico e logico. Quindi ogni articolo del Codice è una formola la quale, rispettando la libertà dell'uomo, in quanto non è contraria alla ragione morale e civile, lo lascia padrone, arbitro e moderatore supremo ed indipendente delle sue cose, e non interviene nemmeno, a titolo di tutela, che allorquando l'uomo non può bastare a se stesso.

Ora domando: qual è la giustizia naturale in tutte le contrattazioni, in tutti gli atti commutativi? Io credo che essa si risolva in questo solo: che uno non dia all'altro più di quello che dall'altro riceve; che il più o il meno si verifichi dal lato del debitore o creditore, non importa; in un caso come nell'altro è offesa la giustizia naturale; e siccome una legge che vincola perpetuamente ad una tassa invariabile il corso del danaro, espone al caso o che il debitore dia di più, o che il creditore riceva di meno, perciò io credo che questa legge sia ingiusta ed offenda il supremo principio regolatore di tutte le contrattazioni.

Ma è qui appunto che l'onorevole preopinante, che parlava testè, ne citò il Codice civile al titolo della vendita, e disse che appunto al titolo della vendita vi era una legge colla quale doveva essere posta in armonia la legge che regola gli interessi, e in conseguenza gli interessi non possono abbandonarsi alla libera volontà delle parti, ma devono sottostare alla misura della legge ed alla norma dei tribunali.

Però, cominciando appunto dalla vendita, che è l'argomento che è stato espressamente invocato, leggo l'articolo, e questo articolo, lungi dal favorire la tesi contraria, trovo che palesemente favorisce la mia:

• Se il venditore (ecco l'articolo) è stato leso oltre la metà nel prezzo di un immobile, ha diritto di chiedere la rescissione della vendita. »

E farò punto qui, giacchè da queste parole deduco che non compete lesione sempre quando non si parla di vendita di cose immobili, e quindi deduco che non vi è lesione nel mutuo ad interesse, ossia nella vendita del danaro, il quale è solamente una cosa mobile.

Il danaro è, nella scienza giuridica, l'istesso ente, la stessa cosa che è nella scienza economica. Ora, nella scienza economica il danaro è come una qualunque altra cosa in commercio, è un valore in se stesso, è un rappresentante delle altre cose, è la misura degli altri valori. Ma appunto sotto questo aspetto comparisce il danaro nella scienza giuridica.

Quindi nel cambio, quell'atto in cui nell'istesso tempo, nell'istesso luogo, una specie di moneta è permutata contro altra, il danaro non è che una cosa semplice in commercio; quindi nelle obbligazioni le quali si risolvono in una prestazione pecuniaria, come in quelle di una cosa consumata o perita a carico del debitore, il danaro entra per rappresentare la cosa perita o consumata; nella compra o vendita, il danaro entra come misura e prezzo della cosa venduta; nella locazione, come il prezzo dell'uso della cosa locata; nel mutuo semplice, come un valore in genere. Difatti il mutuo semplice non crea che l'obbligazione di restituire la somma genericamente espressa nel contratto. Il danaro adunque, considerato sotto tutti gli aspetti, è la stessa cosa nell'una e nell'altra scienza: è cioè una cosa mobile.

Ora, nella vendita delle cose mobili il Codice non concede alcuna lesione; dunque pare che sia logico, pare che sia in armonia con se stesso il legislatore che non la concede nemmeno nel prezzo del danaro. Non in ciò solo il legislatore ha adottato questo principio. La ragione per cui il legislatore nella vendita di tutte le cose mobili non concede lesione per qualunque sproporzione nel prezzo, è perchè il prezzo di simili cose è totalmente vario e di sua natura indeterminabile a punto fisso da veruna umana previsione; e perciò il legislatore, che non può in questa parte determinare l'elemento della giustizia, fa sacra la libera volontà dei contraenti.

Nè solamente nella vendita delle cose mobili il legislatore ha adottato questo principio di lasciare la regola delle loro ragioni alla libera volontà delle parti; ma egli ha adottato questo principio in tutti i casi in cui gli elementi d'incertezza naturale non comportano fissa ed invariabile regola di giustizia. Così nelle società, proibito il patto che uno dei soci non partecipi al pericolo delle perdite, è abbandonato intieramente all'arbitrio delle parti quello riguardante la divisione dei lucri. E la ragione è chiara, perchè da soci a soci, da industria ad industria, da cosa a cosa, non può essere mai che si presentino identici gli elementi di giustizia; essi vivono in una naturale incertezza, e perciò il legislatore se ne abbandona alle parti, che sono i giudici più competenti.

Lo stesso è nelle locazioni, e segnatamente in quelle le quali sembrano di loro natura privilegiate, perchè toccano una classe d'uomini degni di ogni favore, come sono quelli che cercano il pane nel lavoro, o com'è la locazione detta a masserizio, nella quale chi ha forza e mezzi per lavorare la terra non ha però campo di lavoro, e si trova nella condizione di ricever la legge dal padrone del campo o della terra; anche in queste locazioni un patto qualunque che attribuisca più o meno di mercede, più o meno di frutto ad uno od all'altro, è un patto sacro.

Viepiù le cose restano nell'arbitrio delle parti, allorchè gli elementi d'incertezza sono tali da costituire decisamente quella che suol chiamarsi *ateia*, come sono tutti i contratti di sorte, e specialmente il contratto di vitalizio; può essere onerosa quanto si vuole la prestazione convenuta nel vitalizio; eppure, siccome la libera volontà delle parti è la sola norma di giustizia che sia in questi casi possibile, perciò il legislatore, anche nel caso di oneri enormi, rispetta come deve rispettare la libera volontà dei contraenti.

Dunque il vero elemento che il Codice ha consacrato in tutte le parti delle materie contrattuali, allorchè rimane incerto l'elemento di naturale giustizia, e quello che ha consacrato nelle vendite delle cose mobili nelle quali si verifica l'incertezza del prezzo, è la libertà dei contraenti, cioè la sola e la più conveniente norma di giustizia naturale.

Ora, il danaro è nelle condizioni di tutte le cose mobili; dunque le stesse norme devono usarsi nelle contrattazioni di denaro; e siccome il prezzo delle altre cose mobili non può dipendere che da una serie di avvenimenti, di contingenze, di circostanze, di casi totalmente fortuiti od omninamente incogniti, perciò il determinare a priori per anni il prezzo del danaro sarebbe nulla meno che arrogarsi l'impossibile; giacchè, variando da un momento all'altro le accennate condizioni, da un momento all'altro deve pure variare il prezzo del danaro, come varia il prezzo di tutte le altre cose; il quale, vario ed instabile in se stesso, può dirsi di sua natura aleatorio e tale da non poter essere giammai determinato in modo fisso e per anni da veruna sapienza e da verun'autorità, da verun uomo, da verun legislatore; e quindi rimane nella piena e perpetua libertà delle parti.

Dissi che una legge la quale vincoli con norme perpetue il corso del danaro sarebbe ingiustificabile al cospetto della scienza giuridica, e parmi meno giustificabile dal lato anche della scienza economica.

E veramente, se la maggiore o minore attività degli affari agricoli, industriali e commerciali dipende dalla maggiore o minore facilità colla quale i capitali si versano nell'agricoltura, nell'industria e nel commercio; e se i mutui sono i veicoli dei capitali, e per mezzo di questi veicoli i medesimi si possono versare in questi tre grandi centri dell'umana attività; perciò ogni vincolo che colpisce il mutuo ad interesse colpisce pure assolutamente l'agricoltura, l'industria ed il commercio, e deve avere per effetto d'infondere un minor movimento nell'industria, agricoltura e commercio, e accrescere l'incremento delle pubbliche ricchezze.

Nè solamente in questo senso la tassa è dannosa alla sociale attività in massa, ma la medesima è alternativamente inutile, illiberale e dannosa a quella stessa classe di uomini cui intende di giovare.

Dalla tassa dei mutui deve risultare o che il prestatore ardito oltrepassi la tassa, quando è maggiore il prezzo del danaro corrente in commercio il giorno del contratto, o che il prestatore timido non presti al richiedente. Ora, non prestando, si fa danno a tutti coloro che da semplici operai potrebbero salire alla condizione di piccoli agricoltori, artigiani o negozianti; onde la tassa pensata in loro favore torna loro illiberale e dannosa. E, dandosi loro danaro oltre la tassa, la legge rimane inutile ed illusoria.

In un altro senso è inutile la tassa, quello cioè di poterla frodare impunemente. Nè dicasi che in questo modo potrebbe dirsi inutile anche il Codice penale; imperocchè la differenza è immensa, essendo il reato un fatto nell'ordine morale indubitabilmente illecito, e nell'ordine fisico un fatto tale che non può essere celato; onde il reato, tanto in genere che in specie, cade sotto uno qualunque dei nostri sensi, ed il Codice trovasi dal lato morale nel diritto di punire, e dal lato fisico col mezzo di reprimere.

Ma nella tassa del danaro tutto procede al rovescio; perchè dal lato fisico la legge può essere elusa in mille modi che sfuggono affatto ai sensi, in mille simulazioni e trasformazioni talvolta autorizzate da altre leggi; e dal lato morale la tassa va a colpire un atto lecito, essendo lecito a ciascuno di pattuire del suo danaro il giusto prezzo corrente in commercio il giorno del contratto.

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Prego l'onorevole oratore a voler sospendere la continuazione del suo discorso, perchè il numero de' senatori, per l'ora avanzata, si va così scemando che forse non è più conveniente di andare innanzi, tanto più che mi pare che quello che mi vien dicendo dall'onorevole senatore meriti di essere udito.

Proporrei quindi al Senato di rimandare la seduta a domani alle ore due per la continuazione del discorso del senatore Musio, al quale deve succedere il senatore Maestri. Nello stesso tempo insisterei perchè non si tardasse a venire oltre l'ora che ho accennata; se non che io penso che i più costanti sono anche i più diligenti, epperò andrà forse perduto il mio invito.

Sciolgo l'adunanza, riconvocandola per domani alle due.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge riguardante la tassa degli interessi — Continuazione del discorso del senatore Musio a sostegno del progetto — Discorso del senatore Maestri contro il progetto, e sua proposta al riguardo — Considerazioni del maresciallo Della Torre contro il progetto — Risposta al medesimo e dichiarazioni del ministro delle finanze — Replica del maresciallo Della Torre.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale, che è approvato.

(Sono presenti i ministri degli affari esteri, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, e più tardi intervengono i ministri delle finanze e dell'istruzione pubblica.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LA TASSA DEGLI INTERESSI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiama la discussione del progetto di legge sulla tassa degli interessi.

La parola è continuata al senatore Musio.

MUSIO. Allorchè ieri, per l'ora tarda, rimandavasi ad oggi la continuazione del mio discorso, pareami di avere stabilito queste proposizioni:

Che in tutte le contrattazioni, allorchè si offre incerto l'elemento della giustizia naturale il legislatore lo abbandona alla libera volontà dei contraenti;

Che tutto intero il nostro Codice è una prova luminosa di questa verità, non solo nei contratti di sorte, ma anche negli altri contratti, per le parti soggette a simile incertezza. Citava specialmente il patto sempre libero sulla divisione dei lucri sociali, sempre libero anche sulle mercedi degli operai che cercano il pane del lavoro, e sempre talmente libero nella vendita delle cose mobili, ad essere negata ogni lesione per qualunque sproporzione di prezzo;

Che il danaro e nella scienza economica e nella scienza giuridica è sempre una cosa mobile in qualunque suo giuridico ed economico aspetto;

Finalmente, che il giusto prezzo del denaro, non potendo esser altro che quello corrente in commercio il giorno del contratto, emergeva dalla costante regola della rarità od abbondanza posta in relazione colla domanda e coll'offerta; ed era di sua natura elemento così vario, instabile ed aleatorio, da non poter essere determinato a priori ed in modo fisso per anni da verun uomo, da verun legislatore e da veruna sapienza od autorità umana.

Posto che la legge, la quale determina e vincola l'interesse dei mutui, non può giustificarsi al cospetto della scienza giuridica, pareami meno giustificabile al cospetto della scienza economica.

Qui ho dovuto cessare; ed ora, come m'impone una salute sofferente, soggiungo poche parole sul progetto dell'ufficio centrale.

Io saluto con affezione l'articolo 3 del progetto, che consacra la libera circolazione del danaro nei mutui che non oltrepassano l'anno; ma, dopo questo articolo, confesso che non so più accomodarmi all'articolo 4.

Io domando a me medesimo: se la libera stipulazione dell'interesse non è atto lecito in se stesso, perchè permetterla nell'articolo 3? E se essa è un atto lecito, perchè proibirla nell'articolo 4?

Considero inoltre che, adottato l'articolo 3, tutti i mutui avvenire saranno convenuti ad un anno di mora se non sono che crediti personali; onde, posto l'articolo 3, diventerà inutile l'articolo 4.

Io domando inoltre: che cosa farà il creditore, se alla scadenza dell'anno il debitore non paga? È chiaro che, se l'interesse corrente in piazza è più basso, il creditore tacerà e profitterà del patto; oppure è più alto, ed allora o costringerà il debitore al pagamento, o lo costringerà ad una rinnovazione di scrittura. Dunque in ogni caso l'articolo 3 si risolve in danno del debitore ed in pro del creditore.

Dopo ciò, o signori, soggiungerò poche parole sulla presente condizione dei tempi, che parmi reclamare imperiosamente la cessazione d'ogni vincolo sulla circolazione del danaro.

Nel momento in cui la forza del vapore, applicata ai piroscafi ed alle locomotive, confonde i mari ed agglomera le città; nel momento in cui Genova può dirsi a piè dell'Alpi, e Torino in riva al mare; nel momento in cui le ferrovie fanno di tuttata Europa un comune mercato; nel momento che, parlando a Torino, siete istantaneamente uditi in Londra ed in Sebastopoli; nel momento in cui non è più la scrittura o la stampa, ma un filo elettrico il veicolo del pensiero umano e della parola politica e commerciale; in questo momento che, non più di ora venticinque anni, avremmo creduto mitologico, fantastico, chimérico, e che oggi quasi ci pare piuttosto poetico e magico, che storico e reale; in questo momento che tutto move colla rapidità del fulmine, un vincolo sulla libera circolazione del danaro, parte così vitale di tutte le industrie e di tutti gli umani commerci, un tale vincolo parmi in ordine di tempo un anacronismo sociale, ed in ordine di ragione, un'antitesi legislativa. E siccome antitesi ed anacronismi cotali non sono più tollerabili,

perciò spero che voi, o signori, con più sapiente e più liberale consiglio vorrete anche nella circolazione del danaro abolire la schiavitù dei vincoli e proclamare l'impero della libertà.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al senatore Maestri.

MAESTRI. Signori senatori, non avvi argomento che abbia sollevate più gravi ed accalorate questioni del prestito ad interesse. Filosofi, teologi, politici, economisti, giureconsulti, lo fecero soggetto delle loro meditazioni. Né tutte le controversie sono appieno terminate. Di che non è per avventura a far meraviglia, avvegnachè esso comprenda i più vivi interessi della civil società. Può essere funesto al debitore, e può salvarlo dalla rovina. Può secondare le industrie dei campi e delle officine; può ridurle alla sterilità, secondo che o l'equità o la cupidigia informa l'animo dei prestatori.

Le vicende del prestito furono varie e strane nel corso del tempo e presso tutti i popoli. Importa quindi di trarre dalla storia que' tratti che possono rischiarare l'arduo e grave argomento che oggi è in discussione. E il Senato vorrà permettermi che io lo faccia colla maggiore brevità.

La società civile fino da' suoi primordi ebbe bisogno d'uno strumento che servisse al cambio delle merci. Questo fu la moneta. Era naturale che quelli che ne difettavano lo domandassero a coloro cui abbondava, ed era del pari naturale che niuno lo volesse cedere senza averne un eguale valore. Se questo era dato subito, ogni cosa con tal cambio finiva. Ma se il prenditore voleva tempo alla restituzione, era giusto che ne compensasse il prestatore, il quale si privava del suo danaro e del vantaggio che, usandolo, avrebbe potuto trarne. Questo semplice ragionamento mostra come si formasse il prestito ad interesse, e come l'interesse fosse secondo ragione. Tale contratto fu uno stipendio trovato a cui il commercio debbe il suo sviluppo ed il suo progresso.

Ma accanto al prestito nacque l'usura. Il potente, come accade, abusò del debole, il denaroso di chi aveva bisogno di lui. Questo abuso si riscontra presso tutti i popoli. In Grecia l'usura giunse ad un segno altissimo. Il 12 per cento era l'interesse più basso, e si elevava al 18 per cento, al 24, al 36, e fino al 48.

I danni dell'usura furono grandi, ma per un popolo navigatore e commerciante non furono così deplorabili e micidiali come presso i Romani che, dediti alle armi e all'agricoltura, non avevano i proventi straordinari che si traggono dai traffici di terra e di mare.

I plebei, piccoli possessori di terreni o fittaiuoli, lasciavano in tempo di guerra l'aratro per prendere le armi. Le spese della guerra, i poderi non coltivati o devastati dal nemico, li costringevano a ricorrere ai patrizi per aver denari a prestito. Un sistema crudele rendeva garante sul proprio capo il debitore delle incontrate obbligazioni. La sua insolubilità lo faceva cadere nella schiavitù. Il soldato, che aveva combattuto per la patria, ritornava per perdere la libertà e la vita. I patrizi, disumani nell'ambizione, divennero disumani nell'avidità. E questa fu la cagione di tumulti continui e di lotte tremende, la infausta cagione della ritirata memorabile della plebe sul monte Sacro. Così la libertà del prestito ad usura opprimeva la libertà individuale e politica.

In mezzo a tanto disordine, la romana saggezza cercò un provvedimento nella tassa legale, e colla legge delle dodici Tavole fu proibita l'usura, sotto pena del quadruplo. È disputato quale fosse la tassa, e si ritiene dai più dotti interpreti che fosse dell'uno per cento al mese, della però centesima, e così del 12 per cento all'anno.

La speculazione del danaro era preferita ad ogni altra, e se

ne faceva un lucroso mestiere. Si videro denunciati al pretore i contratti di persone cospicue che avevano stipulato il 48 per cento. Cicerone, in qualità di pretore, ebbe occasione di applicare la legge ad usure che giugnevano a quell'eccesso. E la passione dell'usura era così forte, che spingeva al delitto, e ne è ben testimonia il pretore Asellio, il quale, tentando di ristabilire l'osservanza della legge, fu assassinato.

La legge non pertanto otteneva utili risultamenti, perchè faceva luogo alle restituzioni del quadruplo, e incuteva colle condanne un salutare timore; e confermando il disprezzo in cui si teneva l'usura, il numero dei feneratori diminuiva, e parecchi di questi vergognando l'innesto traffico, si servivano d'interposte persone, e comunemente dei Latini, siccome non soggetti alla legge.

I Romani riconobbero la legittimità degli interessi, e non colpirono che l'usura, *improbum fenus*. Costantino e Giustiniano ridussero la tassa. Questi la ridussero al 4 per cento, se il prestatore era persona illustre; all'8, se commerciante; al 6 per gli altri, al 12 ne' prestiti marittimi. Ma in generale i legislatori non tollerarono alcuna specie d'interessi; quali furono Mosè fra gli Ebrei, l'autore del Corano, i Governi d'Italia e i re di Francia nei capitolari e nelle ordinanze. Severi erano pure i teologi per ispirito di evangelica carità. Ma oltre ogni credere lo furono gli antichi filosofi, i quali paragonavano qualunque usura al furto e all'omicidio. Così profondo era l'odio contro l'usura.

A questo esorbitante sistema diede gran fondamento la sterilità del danaro proclamata da Aristotile, espressa colla formola: *Nummus non gignit nummum*. « Certamente, dice Bentham, uno scudo d'oro non ne genera un altro; ma se con quello compro due pecore e un ariete, avrò in un dato tempo due o tre agnelli, onde potrò rimborsare lo scudo, e fare un lecito guadagno. »

L'erroneo e trivolo pronunciato è ora riconosciuto, e non accade doverlo combattere. Ma esso prevalse per molti secoli, e fa gran meraviglia quando si legge che due sommi giureconsulti, quali erano Domat e Pothier, lo propugnassero. Al rigore della dottrina legale corrispondeva la ferocezza delle leggi, le quali minacciavano l'ammenda onorevole, la multa, il bando, la galera perpetua.

Ma la necessità dei prestiti, che è suprema in ogni civile comunanza, indusse gli stessi avversari a tollerare che per diversi modi si potesse deludere la legge. Furono inventati diversi contratti, nei quali si facevano prestiti palliati senza incorrere nella censura legale e con tranquillità di coscienza. Fra gli altri, era molto in uso il contratto di vendita con patto coattivo di ricupera e successiva locazione. Il mutuario restava in possesso del fondo, e pagava il fitto, che in sostanza rappresentava gli interessi. E l'umano ingegno trovò altri espedienti al bisogno della circolazione de' capitali, e diede impulso al contratto di cambio, al contratto di assicurazione, alla costituzione di rendita, al vitalizio, ai monti di pietà, alle società in accomandita, ecc. Così il bene in questo mondo talvolta nasce dal male.

La stessa necessità de' mutui fu cagione che ne' tempi di maggiore severità si permettessero ogni anno le famose fiere di Lione, durante le quali erano permesse pubblicamente le stipulazioni degli interessi, annuenti due arcivescovi. In Italia, come in Francia, si permettevano dai Governi le usure agli Israeliti, che facevano ingenti fortune, di cui soventi volte furono spogliati dai Governi medesimi.

Volgeva al suo termine il secolo XVIII e continuavano ancora le usure e i rigori delle leggi.

Turgot aveva levata la voce in favore del prestito ad interesse, e domandata la libertà delle stipulazioni. Il suo voto fu in parte esaudito.

La Costituente, venti anni appresso, abolì il divieto, e permise il prestito ad interesse secondo la tassa della legge. Ciò fece, dopo prese le informazioni dai bailli delle provincie, il 3 ottobre 1789. Benchè fosse l'epoca di tutte le libertà, quell'Assemblea, composta d'uomini liberissimi e nelle cose di Stato dottissimi, non seppe immaginare altro rimedio che legittimare il prestito e porre agli interessi un limite. E se la legge non ottenne interamente il suo scopo, si fu per altre leggi imprudenti sugli assegnati e sul danaro, che per esse scomparve, e perciò, avendo rimesso l'interesse, in materia di commercio, alle usanze particolari, tale disposizione serviva di coperta alle frodi.

Nel 1804, allorchè si comprese nel Codice il prestito (articolo 1907), si disputò della libertà degli interessi, ma prevalse l'opinione che si dovesse mantenere la tassa, riservando ad un'altra legge il determinarla.

La legge del 3 settembre 1807 soddisfece a questa riserva, stabilendo la tassa del 5 per cento in materia civile e del 6 in materia commerciale. È notorio, dice l'illustre Troplong, parlando di quella legge, che l'usura divorava i patrimoni e scandalizzava i pubblici costumi. Una legge era adunque necessaria. I voti di tutti gli uomini savi la domandavano.

Nel 1856, il signor Lherbette (*Moniteur*, 10 marzo 1856) propose al Parlamento l'abrogazione della legge 3 settembre 1807. Ma il voto fu respinto dopo una solenne discussione. Si rinnovò nel 1850 lo stesso tentativo di lasciare ai contraenti lo stabilire gli interessi; ma fu indarno.

Oggi, o signori, la stessa questione si presenta alle vostre sapienti deliberazioni. Voi udiste quali sono i fatti storici che in pochi cenai io ebbi l'onore di ricordarvi.

Vedemmo che in tutti i tempi e in tutti i paesi si commissero le illecite usure, e che il provvedimento adottato si fu la tassa degli interessi. La libertà erasi sperimentata funesta. Tali sono i risultati e i consigli dell'esperienza. Io credo che diversi non sieno i consigli della scienza.

Ma io sento rispondermi che anzi diversissimi sono i fatti della scienza economica, la quale ne insegna che il denaro è una merce, e domanda, in nome della libertà del commercio, che ne sia libero il prezzo.

Certamente io non porrò in dubbio né la qualità di merce che ha il danaro, né il principio della libertà di commercio che ho professato io stesso nell'Università parmense e propugnato in quest'Aula, nella discussione del libero scambio, il quale, mercè l'alta intelligenza ed energia del primo ministro della Corona, si è reso benemerito dell'industria e della finanza. Quindi a taluno riuscirà strano che il mio discorso sembri oppugnarlo. Ma cesseranno le meraviglie quando si voglia considerare che la questione non è del principio, ma dell'applicazione; non è di economia speculativa, ma applicata; una questione legislativa, la quale, collegandosi colla politica e colla morale, deve da esse dipendere e consultarne le massime.

Viene qui a proposito la dottrina dell'illustre Pellegrino Rossi. (*Cours d'économie politique*, t. II, pag. 325.)

Egli aveva provato che il principio della libertà commerciale ammette eccezioni, talora fondate nella scienza economica medesima, talora comandate da considerazioni morali e politiche. Qui, nel luogo che riferirò, voleva dimostrare che la libertà commerciale ammette eccezioni comandate dalla politica.

« Nous l'avons dit souvent, così egli, et je me plais à le

répéter, il n'est point de questions sociales qu'on puisse résoudre par l'application hautaine d'un seul et unique principe. L'économie politique n'est pas la maîtresse du monde, la législatrice universelle des sociétés civiles. Elle vous demande la liberté du commerce et de l'industrie, à quelques rares exceptions près; elle a raison dans la sphère de ses idées. Mais il est des cas où la science de la richesse se rencontre avec la politique chargée essentiellement de pourvoir au premier besoin de toute nation, je veux dire à l'indépendance, à la force, à la défense du pays. Avant de savoir si on sera plus ou moins riche, il s'agit d'exister. »

Facciamo, soggiugne, l'applicazione di questa massima alla Francia.

Se ci si provasse che l'artiglieria, i fucili, le armi di ogni specie delle nostre fonderie ci costano un prezzo di molto superiore a quello di tali prodotti in Svezia, in Inghilterra, in Austria, potremmo noi concludere che bisogna aprire le nostre frontiere a tutti questi prodotti stranieri, se la conseguenza inevitabile di questa disposizione dovesse essere la caduta di tutte le officine e fonderie francesi?

« L'étranger voulut-il nous livrer ces armes à un prix très-modique, la France ne pourrait consentir à l'anéantissement des ses ateliers.... La France, coûte que coûte, doit se suffire à elle-même pour ses moyens de défense. » (*Cours d'économie politique*, t. II, pag. 325.)

Voi vedete, o signori, come il principio della libertà del commercio, che s'invoça nella odierna disputa, ceda nella pratica applicazione alla politica.

Ora vedremo come il principio economico dell'utile si arresti davanti alla morale.

Così l'egregio economista (t. I, pag. 231): a torto, o a ragione, ei dice, un economista potrebbe persuadersi che il lavoro dello schiavo è più produttivo che quello dell'uomo libero, e conchiuderne che sotto il rispetto della ricchezza nazionale la schiavitù è preferibile alla libertà.

Ma colà si arresta il suo diritto.

« La science s'arrête devant une loi supérieure, devant la loi morale, dont le droit positif n'est que l'expression incomplète. »

Ora che ne dicono nella nostra controversia la morale e la politica? La morale ci mostra che l'usura è un vizio delle civili società, che in tutti i tempi ha recato gravissimi danni alle famiglie e alla civile comunanza. Essa la condanna come contraria al principio del diritto naturale: *nemo fieri debet locupletior cum aliena factura*.

La politica ha sancito il grande principio in tutte le legislazioni, vietando che si abusi dell'altrui bisogno, e accordando una giusta protezione all'oppresso contro la cupidigia de' feneratori. Si rivolga lo sguardo al quadro dei mali che ha prodotti l'usura, intendo l'improba usura; si ripensi com'essa sollevò contro di sé le voci delle scienze morali e il grido della pubblica opinione. Finalmente alle erronee preoccupazioni e al rigor delle leggi fu recato un provvedimento dalla ragione conciliatrice col permettere gli interessi, e porre un limite ai medesimi.

Ora, contro questo universale consenso degli ordini pensanti della società, contro l'autorità dei pubblici costumi, saremo noi i primi a levarci e a rompere quel patto che concilia tutti gli interessi, e trovasi consacrato in tutte le legislazioni?

Dico i primi, poichè non può avere per noi gran peso il recente esempio d'Inghilterra, paese eminentemente commerciale. Un prestito rovinoso in un paese agricolo è riparatosi in uno commerciante dai proventi straordinari del traffico.

Colà gli affari quasi tutti si fanno alla Borsa, e colla carta, colà gran copia di capitali e grandi risorser; colà la proprietà territoriale in poche mani che non lascia luogo a frequenti abusi del prestito, come nel nostro paese, a danno dei molti non ricchi proprietari e coltivatori, stante la motto divisa proprietà fondiaria. E ciò che più importa in quell'industrie paese, le Banche e le molteplici istituzioni di credito sono rimedio agli eccessivi interessi. Si noti infine che all'abolizione della tassa si procedette gradatamente, e dopo lunghe e ripetute esperienze. Ma infine, si dice, il principio della libertà del commercio ha trionfato.

Prego chi così ragiona di ricordare che l'esperimento della Inghilterra non può servire ad altri paesi, che non sieno in analoghe circostanze; poichè la legge degl'interessi è senza contrasto legge di circostanza. Ora l'analogia di circostanze vi è ben più tra il Piemonte e la Francia, che non tra il Piemonte e la Gran Bretagna. E in Francia vinse in ripetute solenni discussioni il partito favorevole alla tassa.

Ma quali sono i motivi che rendono necessaria o utile l'abolizione della tassa? Il motivo fondamentale si è che il denaro è una merce, che però il prezzo vuol esser libero. Alla libertà del prezzo ho dato risposta nei fondamenti della tesi. Ora verrò all'esame della merce, di cui si vuol libero il prezzo.

Vorrò agli obbietti particolari.

Certamente il denaro è una merce, anzi una merce privilegiata: essa serve al cambio di tutte le altre, e tutte le procaccia in ogni tempo, in ogni luogo, e tutte le rappresenta. È merce: ma qual merce? Essa ha richiamati per secoli gli studi di tutte le scienze morali, essa ha ingombrate di moltitudine di volumi le biblioteche; essa fu soggetto perpetuo di disputazioni nelle scuole, e di liti ne' tribunali.

È merce, ma una merce, che fu cagione di rivolgimenti politici, che ha fatto sempre e fa tuttora la rovina di molte famiglie. Essa ha dunque ciò che non hanno le altre merci, il doppio privilegio di far gran bene e gran male. È dunque logico che alla regola del libero prezzo faccia eccezione una merce di speciale natura, se l'eccezione è voluta da ragioni di privato e pubblico bene.

Aggiungerò che questa non è la sola eccezione che facciasi alle merci. Sono merci anche le armi. Lo sono i veleni. Tuttavia non è libero il loro commercio. L'economia non osa contrastare alla politica il diritto che ha alla pubblica sicurezza.

Oltre di che la libertà della merce-danaro non è tolta, ma moderata soltanto. Essa ha libero l'impiego nella serie molteplice di tutti gli altri contratti. La tassa non fa altro che porre un limite ad un esorbitante guadagno. La tassa è umana senza essere ingiusta. Si fa mediatrice tra la cupidigia e il bisogno; impedisce che l'una abusi dell'altro a danno d'un uomo, a cui le angustie dell'animo non lasciano piena la libertà dell'azione e del pensiero.

Abbiamo dimostrato più avanti che il principio della libertà di commercio ammette eccezioni comandate dalla politica e dalla morale; ora entrando nel campo stesso dell'economia vedremo che lo stesso principio della libertà di commercio ha subito una grande eccezione nel nostro sistema economico per voli del Parlamento.

E in vero il libero scambio non è che lo stesso principio della libertà di commercio applicato alle dogane. Ora il principio del libero scambio ha egli atterrate tutte le barriere doganali? Voi lo sapete, o signori, esso rimase soddisfatto di vederle abbassate. Il principio si applicò, e si va applicando entro certi confini. Se fosse stato applicato pienamente, se si fossero abolite tutte le dogane, sarebbe mancata una rendita

necessaria allo Stato, sarebbero cadute molte officine, perite molte industrie.

Lo stesso argomento s'adatta al caso nostro. Se la libera stipulazione degl'interessi è limitata, non è perciò violato il principio della libertà di commercio, è un'eccezione voluta da grandi motivi di pubblico bene. L'illimitata libertà produrrebbe i mali effetti, che avvennero in tutti i paesi, dacchè il denaro fu materia di prestiti.

Ora si decida se il legislatore, posta in non cale la tutela de' cittadini e la moralità degli atti, possa abolire la tassa, per esclusiva reverenza ad un principio.

No: davanti alla politica e alla morale, deve fermarsi il principio della libertà del commercio: la difesa dell'interesse delle famiglie, la giustizia ne' contratti debbono prevalere: l'abuso dell'altrui bisogno vuol essere impedito e represso.

Da tempo immemorabile il principio della libertà di commercio cedette davanti alla equità delle stipulazioni nella vendita degli stabili. Tutte le legislazioni concedono la rescissione della vendita per motivo di lesione. Nè la politica economia ne ha mosso querela (articolo 1679 oltre la metà del prezzo.)

In altra disposizione legislativa, intesa a prevenire rovinosi contratti, la politica economia non solo non si lagna colla legge, ma si trova con essa in perfettissimo accordo. Parlo dell'interdizione del prodigo, cui è tolta l'amministrazione de' suoi beni. È una protezione che la legge accorda contro l'abuso che altri potrebbe fare della sua disgraziata tendenza alla dispersione de' suoi capitali, e delle sue sostanze.

Così il Say a questo proposito: « La prodigalité est plus que l'avarice fatale à la société. Elle dissipe, elle ôte à l'industrie les capitaux qui la maintiennent; en détruisant un des grands agens de la production, elle tue l'autre. » *Traité d'économie politique*, t. II, pag. 216.

La sollecitudine che la legge spiega a favore di chi è lesa nella vendita di stabili, e del prodigo, non può negarla a colui che trovandosi in uno stato di violenza morale ha contratto un prestito rovinoso.

Si contrappone che l'obbligo contratto dal mutuatario, tuttochè si trova in uno stato di angustie, è valido, e ch'egli non è lesa. Imperocchè, se il danaro è chiesto per evitare il danno, egli deve calcolare se maggiore sia il danno o no, facendo il mutuo; e se lo è, deve non farlo.

Certamente chi ha bisogno di denaro deve premettere quel calcolo. Ma spesso l'uomo si fa illusione, e l'animo turbato da pericolo imminente non può tutte apprezzare le conseguenze della sua determinazione.

E pur supponendo che il calcolo sia esatto, e che facendo il mutuo schivi una perdita maggiore, devesi egli permettere che l'uno de' contraenti profitti della disgraziata condizione dell'altro, e ne tragga un enorme lucro? Il prestatore ha diritto ad un interesse legittimo; ma se va più oltre, fa un atto riprovevole, abusa dell'altrui infortunio; e la morale non può giustificarlo.

Si dà per argomento a favore della libertà, che avremo concorrenze di capitalisti stranieri, i quali provvederanno al danaro il paese, ove ne sia libera la contrattazione.

Non posso negare che questo è l'effetto naturale del danaro, che esso corra colà dove il prezzo è più elevato. Ma non è necessario per ciò che il prezzo sia illimitato. Per ottenere la concorrenza egli basta che il livello sia più alto, che non è al di fuori. E quindi l'alzamento della tassa produrrà il buon effetto della concorrenza, senza trar seco i danni della libertà assoluta. La quale supponendo che portasse abbondanza di danaro, che s'impiegasse qui a prezzi esorbitanti,

Provvederebbe si ai bisogni di quelli che lo richiedessero, ma il provvedimento sarebbe seguito dalla loro rovina. Come andrebbe l'economia di quel possessore di terreni che pigliasse il danaro all'otto o dieci per cento per cavarne il frutto del tre o del quattro? Egli è chiaro che finirebbe col vedere in breve assorbita dagli interessi la sua proprietà! Il rimedio sarebbe peggiore del male. Somiglierebbe ad un sonnifero che toglie momentaneamente il senso della malattia, ma ne aggrava la condizione, e, dopo una calma apparente, la fa incurabile e micidiale.

Allro, e lo confesso, ben grave argomento si adduce a favore della libertà degli interessi, cioè la mutabilità del prezzo del danaro, la quale contrasta col concetto di una tassa fissa nel mutuo; e riesce ingiusta, se il corso degli interessi se ne allontana coll'alzarsi o abbassarsi.

Primieramente è da considerare che il corso degli interessi civili non si muta frequentemente come quello dei commerciali; esso si estende a lungo periodo di anni. Se il mutuo finisce entro questo periodo, il mutuante, e il mutuuario non soffrono alcun danno. Se non finisce che dopo il mutamento del corso, il lucro o la perdita non può essere di gran momento, perchè la scadenza del contratto non può essere lontana, essendo comunemente non lunga e rinnovata da proroghe.

Bisogna poi ritenere che il mutuo non è senza un carattere aleatorio, appunto perchè gli interessi possono variare; e gli effetti del lucro o della perdita sono inevitabili, o vi sia la tassa, o non vi sia.

Poniamo che non vi sia tassa; si faccia un prestito per cinque anni, o per altro tempo; è certo che i contraenti avranno posta la loro tassa convenzionale. Ora la tassa convenzionale avrà gli stessi effetti della legale. Se il corso degli interessi varia nel frattempo, succederà del pari o il lucro, o la perdita, e questi si estenderanno per tutta la durata del contratto. Il contratto farà lo stesso effetto che farebbe la legge nel sistema della libertà degli interessi.

E se il corso degli interessi si muta per un tempo notevole, e reclami un provvedimento nulla vieta che questo provvedimento sia dato. I legislatori francesi, trattando del mutuo, consideravano la legge speciale che deve regolarne gli interessi, come una specie di legge amministrativa; e taluno opinava che la tassa fosse posta nelle attribuzioni del potere esecutivo. Ma rimanga pure, come fu sempre, nella potestà del legislatore. Io credo che non sia cosa da farne le meraviglie, chi dicesse che venuto il caso di mutare la tassa, si dovesse richiederne il potere legislativo.

Considerate, o signori, come non debba parere straordinario il proporre al Parlamento, ove ne sorga la necessità, una tal legge.

Il Parlamento inglese dal 1837 al 1844 su questa medesima legge degli interessi non ha avuto difficoltà ad occuparsene sette volte.

Le leggi, come questa, dipendenti da circostanze, richiedono speciali provvedimenti. Però mentre in Francia la tassa è del 5, e 6 per cento, in Algeria, attesa la scarsità del danaro, è del 10. Ma perchè un provvedimento può richiedere di essere a certe epoche mutato, non mi pare che sia rigorosamente logica la conseguenza: dunque si abolisca, e non vi sia provvedimento di sorta.

Ma l'abolizione assoluta della tassa ove potesse effettuarsi in altro tempo, riesce inopportuna nelle circostanze presenti. Domando io, se i Governi che abolirono la tassa del pane sieno mai venuti a tale determinazione quando vi era carestia di grano. No, certamente; perocchè ben è da prevedersi che

la novità avrebbe fatto crescere il prezzo del pane, e quindi il timore della fame negli animi suscettivi e preoccupati, i quali esagerandosi i mali avrebbero posto in pericolo l'ordine e la tranquillità del comune.

Ora non si può negare che vi sia penuria di danaro. Quelli che ne posseggono, favoriti dalla legge a crescerne il prezzo, è naturale che profitteranno della libertà e spingeranno gli interessi al più alto segno. La legge avrà aperto un campo vastissimo alla cupidigia degli usurai.

Quando le circostanze del credito saranno prospere, e stabilite istituzioni di credito agrario, di credito fondiario, di credito mobiliare, Banche di sconto, Banche succursali alla Banca Nazionale, ed altre di simile natura; quando il proprietario, il coltivatore saprà dove prendere il danaro, non si metterà in balla de' feneratori. Quelle istituzioni sovverranno al bisogno d'impiegare i capitali, e al bisogno di averli prontamente. Saranno mediatrici tra i mutuantì e i mutuatari, e renderanno difficile e rara l'usura; allora potrà essere senza pericolo libera la stipulazione de' prestiti.

Ma siffatta libertà nella condizione attuale del paese produrrà, io temo, danni incalcolabili. I creditori vorranno esigere i loro capitali scaduti per impiegarli a più alti interessi. Non potendo i debitori trovar danaro, soggiaceranno alla spropriazione dei loro beni; o trovando danaro, lo pagheranno ad altissimo prezzo, e la loro rovina non sarà che ritardata.

I fondi rurali scadranno di prezzo, perchè i capitali saranno impiegati ne' prestiti. Non potranno migliorarsi, perchè non vi sarebbe il tornaconto di prender danaro all'otto o dieci per cento per impiegarlo al quattro.

I fondi pubblici, i Boni del Tesoro non attireranno compratori, perchè i capitali si volgeranno al prestito privato, che darà più pingui interessi. Ma il danno non si arresterà qui: un maggior male inestimabile sarà quello di ritardare la conversione della rendita.

Non ho bisogno di trattenere il Senato sopra un avvenimento che diminuirebbe il debito dell'erario, e segnerebbe un'epoca di prosperità pel credito pubblico. Dalla legge proposta si temono nella comune opinione, e credo non a torto, perniciose conseguenze, fra le quali un grave turbamento nei capitali, e una scossa dannosa al credito e alle fortune dei cittadini.

Ma si pretende per lo contrario che il miglior rimedio dell'usura sia la libertà degli interessi. E la ragione si è che, potendo i capitalisti domandare maggiori interessi, si aumenterà il numero delle discrete offerte del danaro, e questo concorso farà che gli usurai s'accostino ai moderati interessi.

Difficilmente i feneratori si spogliano di un abito che è divenuto natura. Io non credo che di loro siasi mai veduta una conversione.

Del resto non posso negare l'effetto naturale della concorrenza, la quale diminuirà il numero delle usure. Ma questo sarà piccolo compenso a' danni gravi che nascerebbero dall'abolizione della tassa, de' quali siamo venuti dicendo.

Un effetto certo della abolizione della tassa sarà un generale aumento degli interessi anche per parte degli onesti capitalisti, perchè potranno farlo legittimamente. Il che per se solo farà più danno che non sarà il vantaggio del supposto diminuito numero delle usure.

La quistione meglio che da' ragionamenti è risolta dalla esperienza. Ora questa ci mostra che la libertà ha prodotto l'usura, e che i legislatori furono costretti ad usare la tassa come rimedio.

Non è dunque la tassa che ha prodotto l'usura, poichè la

1855 è venuta dopo. E il primo esempio ce lo ha dato l'antica Roma, come abbiamo veduto.

Ancora si obietta che, non ostante il divieto penale, l'usura ha continuato a sussistere, frodando la legge con astuti accorgimenti, e che per ciò la tassa è inutile. Pur troppo è vero che, fatta la legge, trovato è l'inganno. Ma il legislatore deve forse, perchè non può sempre punire o prevenire la frode, lasciarla liberamente imperversare? Perchè non si possono prevenire o punire tutti i delitti, dovressi abolire il Codice penale? Ognun vede che l'argomento svolto dalla facilità di eludere la legge, conduce all'assurdo. È indubitabile che le leggi repressive se non ottengono tutti i buoni effetti che si propongono, non lasciano di essere salutari. E l'ufficio del legislatore si è di menomare i mali della civile comunanza, se non può tutti sanarli o riparare.

In ogni caso rimarrà nella legge un omaggio alla morale, e la legge non arrischerà di partecipare allo spregio in che si tien l'usura.

Mentre io penso che sia pericolosa e pregiudicevole la libera stipulazione degli interessi, e parmi averlo dimostrato, non posso dissimulare che la tassa attuale non mi sembra al livello dell'equità. Se per proteggere l'interesse di chi abbisogna di danaro, poniamo un freno agli eccessi, non dobbiamo stringerlo troppo a danno de' prestatori.

Se per la condizione del credito, e la ricerca del danaro, già da alcun tempo si può farne utilmente l'impiego ad una tassa superiore al 3 per cento ne' fondi pubblici, nelle strade ferrate, nelle imprese industriali, è cosa ingiusta mantenere una proibizione al capitalista di richiedere del suo danaro un profitto eguale. Gli sia vietato di chiedere un interesse esorbitante, ma non gli sia tolto di trarre dal suo danaro quel profitto che in altri impieghi potrebbe ottenere, secondo il corso ordinario degli affari. Crederei quindi che la tassa degli interessi potesse elevarsi d'alquanto cioè fino al livello della rendita media che producono i diversi impieghi del danaro.

La condizione del prestatore sarebbe così migliorata e soddisfatta, e ne avrebbe vantaggio lo stesso mutuatario. Imperocchè il danaro che il capitalista gli nega, perchè non trova un adeguato compenso nell'interesse al cinque per cento, glielo offrirebbe ove l'interesse fosse convenientemente cresciuto.

L'alzamento della tassa è dunque richiesto dal vantaggio reciproco di chi presta e di chi riceve il danaro. L'alzamento della tassa produrrà questi altri buoni effetti. Cresceranno le offerte d'impieghi di danaro in fondi privati e le crescenti offerte abbasseranno gli interessi.

Coloro che prestavano ad interessi equi, ma superiori alla tassa, autorizzati dall'usanza, ubbidiranno alla legge così moderata, e cesserà lo scandalo di vedere l'abuso tollerato, e non rispettata la legge.

Cresciuto così il numero degli onesti prestatori, diminuirà per conseguenza il numero de' contratti infetti di usura, perchè potranno evitarsi, e trovar potrássi danaro altramente.

Raccogliamo le vele. L'ufficio centrale propone di elevare la tassa in materia civile sino al 6 per cento. Trovo giusto questo allargamento del limite agli interessi convenzionali.

Negli affari di commercio propone che l'interesse possa rimettersi alla volontà delle parti. Riconosco poter esser utile al commercio questa libertà de' profitti nelle operazioni e transazioni commerciali. Ma sembrami contrario allo scopo d'impedire l'usura il loglier via la tassa al mutuo, quando si fa da negoziante ad un non negoziante. Diamo ai commercianti la libertà dei loro atti; educati ad apprezzarne la portata, come dice l'onorevole relatore, può parere eccessiva

ogni tutela che si voglia esercitare sopra di loro. Ma la legge non può abbandonare la tutela del cittadino.

S'egli è utile e necessario per tale riguardo mantenere la tassa nelle materie civili, è pur forza mantenerla nelle commerciali, quando riguardano i cittadini, cioè nel mutuo, si noti, nel mutuo, che il commerciante faccia con uno non commerciante. Senza di che la legge rimane delusa, e spoglia d'effetto. Chi vorrà esercitare l'usura coll'interesse al 10, al 20 per cento, e trovi il mutuatario, non ha che a prendere una patente di negoziante: con questa egli potrà fare l'usura legittimamente. Ponendo una tassa al mutuo in materia civile per escludere l'usura, levandola al mutuo in materia commerciale si chiude una porta all'usura e se ne apre un'altra. Se la cosa non fosse per sé evidentissima, potrei citare la legge già ricordata della Costituente, la quale appunto perchè lasciò libero il mutuo in materia commerciale, succedessero le frodi e le usure, di cui è menzione nel rapporto dell'ufficio centrale.

È dunque di assoluta necessità, se vogliasi ottenere il fine che si propone la legge, di stabilire un limite al mutuo che faccia il commerciante al non commerciante. Altrimenti l'usura sarà non solo permessa, ma legittimata dalla legge. L'usura sarà un privilegio, che la legge avrà creato alla classe de' commercianti.

L'ufficio centrale ci pensi.

Ritassumendo, la proposta sarebbe questa: libertà al commercio nelle sue operazioni e transazioni. Nel che sono d'accordo Ministero e ufficio centrale.

Nel mutuo in materia civile il limite agli interessi il 6 per cento.

In materia commerciale, cioè nel mutuo di commerciante con uno non commerciante, il 7 per cento.

Ora darò ragione della differenza della tassa del sei e del sette per cento. Questa differenza è nella legge attuale. Questa differenza ha la prescrizione di secoli. Si trova nelle leggi di Giustiniano, e nelle successive fino al presente. Senza altre parole, dirò il motivo che lo Scaccia ha formulato in una sua sentenza triviale, ma vera: *Pecunia mercatoris plus valet quam pecunia non mercatoris.*

E in vero la moneta in mano al negoziante dà più profitto che nelle mani di uno che non sia; e questo è indubitato. È dunque giusto che s'egli piglia il danaro, lo paghi di più, perchè nelle sue mani frutta di più. Così è giusto che s'egli lo presta, esiga maggiori interessi, perchè si priva del danaro che presso di lui rende maggiormente.

Resta da ultimo a dirsi poche parole sulla libertà de' profitti nelle operazioni e transazioni commerciali. Quando le Banche e i commercianti fanno lo sconto, il cambio, le commissioni e simili, i loro profitti non sono gli interessi del mutuo. Soggiacciono agli usi commerciali, non alle leggi del mutuo. Tale è la comune dottrina e giurisprudenza francese. Così l'illustre Troplong (*Du prêt*, pag. 110, n° 369 e seg.): « Le contrat de change et les opérations de banque donnent lieu à des profits qui ont de l'analogie avec l'intérêt.... ces profits sont l'escompte, le change, la provision ou commission. »

Egli dimostra che coloro i quali hanno confusi gli interessi del prestito con detti profitti, hanno preso errore, e che la pratica ha dato loro una menzila.

Quali conseguenze deduco dalle cose premesse? La vostra saggezza, o signori, le ha di leggeri prevedute. Se in Francia si lasciano agli usi commerciali le operazioni di commercio, e non si sottopongono alla legge 3 settembre 1807, né alla tassa per essa stabilita, la libertà, che la legge proposta lascia

alle stesse operazioni di commercio, ha in suo favore il voto della giurisprudenza commerciale francese e della giustizia. E, ciò che non meno importa, si ha sicurtà dall'esperienza, che la libertà che si accordi alle operazioni di commercio, non avrà gl'inconvenienti che derivano dal mutuo abbandonato alla stipulazione de' contraenti.

Signori, vi ho esposto il risultato qualunque sia de' miei studi nel gravissimo argomento del prestito, ed espresso a qual parte inclinerebbe il mio voto, tuttavia sono disposto a modificare la mia opinione, qualora le ragioni degli egregi contraddittori, dai quali a malincuore dissento per la stima che fo del loro sapere, mi persuadessero del contrario.

PRESIDENTE. La parola spetta al maresciallo della Torre.

DELLA TORRE. Messieurs, la loi dont nous nous occupons a déjà été l'objet de discussions, dans lesquelles on a développé une grande érudition et un grand talent; en conséquence je tâcherai d'être bref, et d'entrer dans la substance de la loi.

Messieurs, le but de la loi est d'autoriser l'usure et d'abolir la taxe qui existe actuellement pour les emprunts, en laissant à cet égard la plus complète liberté aux personnes qui contractent ensemble. Un des motifs principaux que l'on nous donne pour nous amener à voter cette loi c'est que la taxe qui existe présentement est souvent violée, c'est à dire que beaucoup de personnes trouvent le moyen d'é luder la loi. Messieurs, il me semble que la chose la plus simple serait de chercher à diminuer ces abus et ces infractions, soit en augmentant les peines, soit en facilitant les moyens de fournir les preuves qui constatent le délit; et pour cela il faudrait, peut être, apporter quelques modifications à notre système de procédure.

Quant à la raison que l'on donne en disant que la loi est violée, cette raison peut s'appliquer à toute chose et à toute espèce de loi. Ainsi, par exemple, il est défendu d'attaquer les voyageurs sur les grandes routes; mais cependant il arrive que les voyageurs sont quelquefois attaqués; en conclurez-vous qu'il faut permettre à tout le monde de courir les grandes routes, et de voler les voyageurs?

Il y a plus, messieurs, qui la loi doit-elle secourir? Ceux qui sont dans l'embarras, dans le besoin; et il importe beaucoup à ceux-là qu'il existe une taxe, et qu'on n'abuse pas de leur misère, en exigeant d'eux ce qu'ils ne peuvent pas donner, et qu'au lieu d'un secours qu'ils espèrent, ils ne trouvent pas une ruine complète.

La loi que nous discutons permet l'usure dans le cas où l'emprunt est fait pour un terme qui ne dépasse pas une année, et sans hypothèque. Mais, messieurs, les classes peu aisées sont précisément celles qui ne peuvent pas fournir de garanties hypothécaires; les commerçants peuvent se trouver souvent dans le besoin, et cette classe malheureuse subirait l'aggravation de cette loi qui autorise l'usure. Remarquez ce qui se passe autour de nous; depuis longtemps nous voyons la France favoriser les classes les moins aisées, soit au moyen de travaux extraordinaires, soit en maintenant à un bas prix le taux de l'intérêt. La même chose se passe en Autriche: les intérêts légaux y sont peu élevés, et on cherche à alléger les souffrances des classes qui souffrent. Enfin, une grande puissance, la Russie, a placé au nombre des arguments qui l'engagent à faire la paix le besoin de dégrèver la place des charges un peu lourdes, qui sont le résultat de la guerre.

Nous marchons contre les lois religieuse et civile, et contre les intérêts commerciaux et politiques. Il est évident, messieurs, que même dans le temps du paganisme on cherchait à restreindre l'usure et à la contenir dans certaines bornes,

qui ne pourraient pas être celles dans lesquelles on devrait le contenir aujourd'hui, parce que le christianisme n'avait pas encore éclairé le monde, et qu'aujourd'hui il l'a éclairé. Quel effet voulez-vous que produise, à l'époque actuelle, où tout le monde s'occupe d'objets commerciaux et d'économie politique, une loi qui serait faite au rebours de tout ce que les hommes les plus éclairés ont décidé depuis cinquante ou soixante ans? Les lois qui ont été faites de 1804 à 1807 avaient pour but de contenir le taux de l'intérêt à un bas prix et de restreindre l'usure autant que possible. L'homme qui faisait cela était un homme de génie qui voulait la prospérité des nations, sauf toutefois en ce qui regarde la question de la guerre, il aimait jouer à ce jeu, qu'il jouait bien et qui lui réussissait.

Messieurs, l'Europe s'occupe de la paix, et un des bienfaits de cette paix, quand elle sera réalisée, sera de soulager les peuples des fardeaux qui pèsent sur eux, de favoriser la classe la moins aisée de chaque pays. Vous savez que notre président du Conseil doit se rendre à Paris pour assister au Congrès; quelle impression voulez-vous qu'il produise quand il aura dans son portefeuille une loi au rebours de tout ce que le monde juge moral et religieux? Je crois, messieurs, que cette loi le placerait dans une situation embarrassante, et pourrait lui attirer des désagréments.

Je vote contre la loi parce qu'elle est immorale, irréligieuse, et opposée à un système bien entendu de politique, et qu'elle pèserait surtout sur la classe qui, n'ayant pas la puissance de se défendre elle-même, doit être défendue par les pouvoirs de l'État. Je me réserve de prendre encore la parole dans le cours de la discussion.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Non era mio intendimento di prendere la parola in questa gravissima discussione.

Costretto, come diceva testè l'onorevole preopinante, a lasciare lo Stato prossimamente, non mi poteva lusingare di assistere alla discussione medesima, sulla quale hanno già sparso tanti lumi gli onorevoli oratori che mi hanno preceduto, e sulla quale ne spargeranno ancora quelli che hanno ancora da prendere la parola.

Ma l'apostrofe che piacque all'onorevole maresciallo di farmi, mi costringe a non tenere questo mio proposito, ed io dichiaro come, lungi dal credere che la proposta fatta dal Ministero (proposta alla quale mi sono pienamente associato), possa per avventura riuscire d'incaglio alla gravissima missione che mi è affidata, tenderebbe invece a mettere il negoziatore in quelle condizioni vere, in cui egli deve trovarsi, cioè tenderebbe a mostrarlo consentaneo ai principii che esso ha sempre sostenuti, ai principii di libertà economica.

L'onorevole maresciallo (mi duole che, essendo io arrivato sul fine del suo discorso, perchè trattenuto in altro recinto da discussione di suprema importanza per un ministro delle finanze, quella del bilancio attivo, non abbia potuto udire la sua arringa) ha stigmatizzato questa legge come immorale, come irreligiosa, come condannata da tutti gli uomini illuminati d'Europa sotto il rispetto della scienza, della politica.

Veramente io non saprei capire come questa legge, che tende a stabilire in realtà la libertà dell'interesse, sia immorale, irreligiosa, contraria ai buoni costumi, quando nel paese che, a credere dell'onorevole preopinante, è quello dove maggiormente regnano questi principii sacrosanti, la libertà delle contrattazioni di prestito è, non in diritto, ma in fatto, assoluta: io voglio dire gli Stati Romani.

L'onorevole maresciallo saprà certamente che negli Stati Romani la libertà delle stipulazioni degli interessi esiste ogni-

qualvolta nell'atto della stipulazione un sensale assevera che il capitalista avrebbe potuto trovare un impiego del suo capitale che gli rendesse un frutto eguale a quello da lui richiesto al mutuatario. Quindi egli vede essere la libertà dell'usura piena ed intera in quegli Stati: solo si richiede una finzione legale, si richiede cioè che uno, pagato per ciò, venga ad attestare quello che soventi volte non è vero.

Io credo che quando mi presenterò al Congresso dicendo: si vuole stabilire presso noi quello che si fa negli Stati Romani, coloro che partecipano dell'opinione dell'onorevole maresciallo non avranno niente a dire al negoziatore sardo.

Vengo ora a dire alcune parole sull'argomento che occupa il Senato, e mi sforzerò di essere breve, perchè in verità non era preparato sopra una materia tanto grave.

Prima di tutto mi pare che debbasi stabilire cosa sia l'interesse che si paga sui capitali mutuati. Non è, a mio credere, il prezzo del danaro che si paga; ma si paga onde avere la facoltà di servirsi di un capitale che appartiene ad un altro; più si paga un premio onde essere al coperto del rischio che vi è del non essere pagato, cioè di non rientrare nel capitale mutuato; finalmente si paga ancora un altro premio per le molestie che potrebbe sopportare il mutuante onde ottenere il rimborso di questo medesimo capitale.

L'interesse dunque si compone di questi tre elementi; e voi vedete che esso non può essere stabile, non fisso, giacchè tutti e tre questi elementi sono variabili.

In una data condizione sociale, o, per dir meglio, in una data condizione economica, i capitali, gli strumenti del lavoro, possono produrre maggiormente che in un'altra data condizione economica. In un paese ove le forze della natura sono molto abbondanti rispetto al lavoro accumulato, un dato capitale, una macchina, per esempio (se volete che lo traduca con un'idea semplice), può produrvi molto di più che in un paese dove le forze della natura sono già appropriate, dove il loro impiego non si può ottenere senza un pagamento che è conosciuto sotto il nome di rendita.

Vorreste adunque che il tasso del capitale, l'istrumento del lavoro, fosse uguale e nel paese dove questo istrumento può rendere molto, e in quello dove può rendere poco? Mi pare essere cosa poco razionale.

Ma, o signori, non solo il tasso, questa parte dell'interesse che corrisponde alla locazione dell'istrumento del lavoro, varia secondo i vari stati economici, ma varia pure negli stati economici identici quando abbondante è l'ammontare degli istrumenti del lavoro disponibile che i capitalisti sono disposti a dare a quelli che ne hanno bisogno, oppure quando vi sono molte persone che hanno bisogno di capitali, e poche che ne abbiano dei disponibili, o siano disposte a darne.

Egli è evidente che il prezzo di locazione deve essere diverso quando vi sono molti capitalisti, aventi gli istrumenti del lavoro da locare e poche persone che li richieggono.

Il secondo elemento che costituisce l'interesse, cioè il premio che pagare si deve per coprire il pericolo della perdita del capitale, è un elemento di molta importanza a cui mi permetta l'onorevole relatore dell'ufficio centrale di osservare che mi pare che lo abbia troppo ristretto quando parlava solo del cambio marittimo.

Certamente è un esempio estremo; ma io credo che questo elemento si trova nella massima parte delle transazioni che hanno per oggetto la locazione dei capitali.

Ciò è evidente nei prestiti commerciali; poichè se il commercio marittimo è il più esposto ai pericoli, tutti gli altri commerci in una certa proporzione sono egualmente esposti a pericoli.

Non può negarsi che si possono nei commerci e nelle transazioni trovare delle circostanze altrettanto pericolose quanto nei cambi marittimi.

Si ponga un individuo che abbia fatto una scoperta industriale, o una pretesa scoperta industriale non ancora sancita dalla pratica. Esso volendola mettere in atto, e non avendo per ciò i capitali necessari, si rivolge ad un capitalista, e lo richiede d'un capitale esponendogli che questo andrà perduto ove la prova fallisca.

Troverete voi forse strano che il capitalista richiegga a titolo di premio un interesse molto più elevato che se facesse un prestito sicuro?

Questo è bene un caso estremo: ma noi vediamo che nelle industrie, nei commerci vi sono, a seconda delle circostanze, alcuni rami d'industria, alcuni rami di commerci i quali presentano gravi rischi, i quali non possono ottenere somme se non pagando un certo premio pel rischio che esse corrono. Ma, o signori, questa differenza che s'incontra nel prestito commerciale e nel marittimo, si ritrova altresì, benchè limitata, perfino nel prestito reale, nel prestito ipotecario.

È cosa nota che un prestito ipotecario si fa a condizioni migliori rispetto al tasso degli interessi, rispetto all'ammontare dell'ipoteca, secondo il sito ove si trova il fondo ipotecato: secondo che questo è più o meno vicino dei centri nei quali si trovano i capitalisti; secondo che vi abbiano maggiori difficoltà a sopportarsi là dove si dà bene ipotecario.

Quando prima della guerra il tasso dei prestiti ad ipoteca era inferiore al 5 per cento, era cosa notoria che un prestito ipotecato sopra stabile sito nella provincia di Torino si poteva contrarre forse ad un quarto e mezzo o tre quarti per cento meno di un prestito assicurato sopra un fondo in una lontana provincia, come nella provincia d'Alba, a cagione d'esempio.

E perchè questo? Perchè quegli che prestava ad ipoteca sopra un fondo lontano sapeva che, ove fosse stato costretto, per riscuotere il suo capitale, di ricorrere ai mezzi che la legge gli dà di promuovere un giudizio di subasta, avrebbe dovuto sopportare maggiori spese e molestie e sarebbe stato più incerto della realizzazione dello stabile.

Ma, o signori, se vi era quella grave differenza in stabili collocati a così breve distanza, come la provincia di Torino e quella d'Alba, non credete voi che non ve ne debba correre un'immensa fra i prestiti da contrarsi mediante ipoteca sopra stabili collocati in condizioni assolutamente diverse, per esempio, fra la provincia di Torino e quella di Sardegna? Io vi chieggo se credete che un capitalista non richiederà, per consentire un prestito ipotecario in Sardegna, almeno in certe provincie della Sardegna, della Gallura, per esempio, non richiederà, dico, un tasso molto più elevato che quando consentirà un prestito nella provincia di Torino o di un'altra provincia di terraferma. No certamente.

Voi vedete dunque, o signori, che l'interesse, componendosi di elementi eminentemente invariabili, deve di sua natura assolutamente variare. Ciò non mi è contrastato; solo si dice che si deve stabilire un limite il quale non possa essere superato. I principali motivi che si adducono sono economici. Io non credo che seriamente si possa addurre per questa limitazione motivi morali e religiosi.

Capisco perfettamente che alcune persone possono pensare essere il prestito cosa contraria alla morale, alla religione, e credono con i socialisti, perchè spesso volte gli estremi si toccano, esservi la gratuità del credito,

Questa tesi fu sostenuta con molta energia e molta dottrina da alcuni padri della Chiesa; tuttavia quello certamente che non giungo a capire si è che vi possa essere una ragione per l'interesse fissato arbitrariamente al 5 per cento, ma che questo interesse giunto al 6 entri nel campo dell'immoralità. Dico volersi sostenere con ragioni economiche, e la principale ragione che si mette in campo risiede nell'essere desiderabile che l'interesse dei capitali sia tenue, essere cioè nell'interesse della società, essere a favore delle classi produttrici, delle classi meno agiate, e quindi dovere la società fare in modo che questo tasso si mantenga entro limiti moderati.

Io non conteso essere desiderabile la moderazione dell'interesse fra certi limiti. L'interesse corrisponde non solo a quello che si deve pagare onde adoperare un certo strumento di lavoro, ma si può considerare ancora sotto un altro aspetto, sotto quello che si paga ad un capitalista onde ottenere che esso rinunzi o differisca di godere e servirsi immediatamente del suo capitale.

Evidentemente un capitale dà a chi ne è proprietario i mezzi di soddisfare ai suoi desideri, ai suoi bisogni, e, se volete, alle sue passioni. Invece di servirsene a questo scopo, lo presta, si spoglia della facoltà di usarne per qualche tempo, onde questo differimento richiede un corrispettivo.

Colui che rinunzia ad un godimento immediato non lo farebbe probabilmente se non gli si pagasse qualche cosa; quello che si paga è l'interesse.

Ora egli è chiaro che quanto è minore il tasso dell'interesse, tanto maggiore è l'incentivo ai proprietari dei capitali di valersene immediatamente, di non differirne il godimento; quindi il tasso dell'interesse ha un'influenza sul risparmio. Se un capitale vi produce un largo interesse, avete un incentivo di più per aumentare i propri capitali, perchè aumentate in una maggiore proporzione i vostri mezzi, le vostre rendite.

Ora, o signori, io non nego essere desiderabile che i capitali possano ottenersi a modico interesse, ma io credo ancor più utile alla società che i capitali si accrescano più rapidamente a beneficio delle popolazioni.

Qualunque siano i miglioramenti che possano nel corso dei secoli introdursi nella distribuzione delle ricchezze, io credo che questi non potranno mai dirsi tali se non si estendono su tutte le classi della società, e se nello stesso tempo la ricchezza stessa non aumenta, cioè se non si aumentano i capitali.

Ora non vi è che un mezzo di creare capitali, di accrescerne la quantità; ed è che i produttori siano essi capitalisti o proprietari o lavoratori, spendano meno di quello che pagano.

L'interesse è un incentivo ad aumentare le produzioni o a diminuire la spesa; se esso decrescesse oltre un certo limite, voi vedreste probabilmente diminuire d'assai questa tendenza universale della società civile e moderna al risparmio, alla creazione di nuovi capitali. Egli è perciò da desiderarsi che l'interesse sia tenue, ma non al punto che abbia a venire meno lo stimolo all'accrescimento dei capitali.

Quello che si può dire dell'interesse si può dire quasi di tutti i prodotti di prima necessità.

Sarebbe desiderabile che i cereali siano a prezzo mite; ma se dovesse questo essere talmente ridotto da scoraggiare i produttori dei cereali, voi per un beneficio immediato (perchè io ritengo che il tenue prezzo dei cereali sia un beneficio, considerato sotto il riflesso della società), per un beneficio immediato, dico, mettereste in forse le produzioni future, mettereste in pericolo la stessa società.

Ma ammettiamo la proposta che sia da desiderarsi che l'interesse riesca il più tenue possibile; e qui vediamo gli economisti sostenere che il miglior modo di conseguire che l'interesse sia poco elevato si è appunto di lasciar piena ed intiera libertà nelle contrattazioni relative alla fissazione del tasso d'interessi. Credono gli economisti che, ove si applicasse il principio di libertà alla fissazione del tasso dell'interesse, accadrebbe, rispetto all'impiego dei capitali, quello che è accaduto rispetto al commercio dei cereali.

Nei secoli scorsi tutti desideravano, forse ancora più che nel secolo presente, che il prezzo dei cereali fosse mantenuto entro certi limiti. Era questa una preoccupazione continua dei Governi, ed io sono lontano dal biasimarli; ma onde ottenere questo scopo essi credevano utile l'adottare ogni maniera di restrizione dei vincoli: vincoli sulla circolazione, vincoli sulla quantità delle incette da farsi, vincoli sul prezzo da stabilirsi sui mercati, vincoli sull'esportazione, premi all'importazione, nè finirei sì presto, se tutte volessi enumerare le specie di codesti legami.

E tale sistema, o signori, non era adottato soltanto in questo o quell'altro paese, ma in tutta l'Europa, dal Portogallo alla Russia.

Ora, o signori, se vi è verità economica dimostrata, non contrastata, si è quella che i vincoli che nei secoli scorsi i Governi imponevano al commercio dei cereali nel lodevole scopo di mantenere il prezzo dei medesimi entro tenui limiti, avevano per effetto di aumentarlo di molto, cioè di avvilirlo nei tempi di abbondanza e di accrescerlo straordinariamente nei tempi di carestia.

Il progresso dei lumi, l'opera degli economisti ed in ispecie degli economisti italiani, fece sì che tutti i Governi a poco a poco riconobbero l'inutilità, il danno della loro politica restrittiva ed adottarono il principio della libertà commerciale, almeno per ciò che riflette la transazione interna.

Questa riforma richiese molto tempo; ma finalmente venne compiuta quasi in tutta l'Europa, e coloro che in principio erano considerati come nemici del popolo, come fautori, accaparratori, monopolisti, furono, quando la riforma fu compiuta, riconosciuti come i veri amici della società ed in ispecie della classe più numerosa, di quella che maggiormente soffre dall'incarimento dei cereali.

Quello che è accaduto per il prezzo dei cereali dovrà, a credere degli economisti, accadere rispetto al tasso dei capitali. Gli economisti credono che il principio di libertà produrrà per i capitali ciò che produsse per i cereali.

Prima di tutto si oppone al sistema di restrizione quel medesimo appunto che si faceva al sistema di restrizione del commercio dei cereali, cioè essere inefficace; doversi in pratica dare di continuo una smentita ai principii sui quali riposa la legislazione, e doversi dare questa smentita non solo da coloro che tengono in poco conto le leggi, che hanno una coscienza larga, nè badano alle prescrizioni della società civile o della società ecclesiastica, ma, quello che è più, dal Governo stesso: cioè dovere il Governo o tollerare o non solo tollerare, ma approvare, e non solo approvare, ma promuovere la violazione delle leggi che limitano il tasso dell'interesse.

E difatti, o signori, che cosa fanno i Governi quando contraggono un prestito? Stipulano coi capitalisti un certo tasso d'interesse, e, per un tal quale amor proprio malinteso, onde non violare quel principio che alcuni vogliono rimanga quasi a suggello della morale, di non oltrepassare il 5 per cento, contraggono i loro prestiti a questo tasso, ma poi invece di richiedere dal capitalista il cento per cinque di rendita, si

contentano di molto meno, cioè di novanta, di ottanta, di settanta e qualche volta ancora di meno.

Io non so se così facendo questi si credano di rispettare quella legge morale del 5 per cento; ma ciò che è fuor d'ogni dubbio si è che pagano ed il sei, ed il sei e mezzo, ed il sette, e l'otto: e di più, oltre il pagare un tasso molto maggiore di quello stabilito dalla legge, si obbligano per un capitale assai maggiore di quello pel quale contraggono il prestito, di quello che hanno ricevuto.

I Governi dunque violano apertamente quel principio che la morale e la religione, adottate dall'onorevole maresciallo, mantengono in modo assoluto. E questa violazione la commettono, nelle circostanze difficili, tutti i Governi, il pontificio il primo, e il Governo austriaco in limiti molto più larghi del nostro, non uno escluso insomma.

Nel giorno d'oggi i Governi che non sono obbligati a violarla, o almeno che lo sono in limiti più lontani, sono quasi quelli soli che hanno lasciata piena libertà d'interesse, come l'Inghilterra.

Comunque sia, ripeto che tutti i Governi, dopo avere limitato l'interesse di fatto, sono i primi a violare questa legge: violandola essi, sono costretti a lasciare che più o meno impunemente si violi la legge sotto i loro occhi, permettendo che le società industriali contraggano prestiti a condizioni meno favorevoli ancora di quello che il Governo chiede.

Come potrebbe infatti il Governo, il quale emette titoli che producono il 6, il 7 per cento in certe circostanze, più un aumento di capitale, negare ad una società industriale, che ha assolutamente bisogno di denaro per compiere l'impresa incominciata, la quale sarebbe minacciata da compiuta rovina se non trovasse i capitali, negare, dico, la facoltà di contrarre dei prestiti a condizioni identiche a quelle consentite da esso medesimo?

Io dichiaro apertamente di avere acconsentito ad una violazione della legge quando ho approvato l'imprestito della società di Cuneo, che ha preso del 5 per cento a ragione dell'82 o dell'83, cioè del 5 per cento al 6, più aumentato 18 di capitale; io ho violato la legge, se si vuole interpretarla severamente: il contratto della società di Cuneo era una vera violazione del Codice civile.

Ma se la società di Cuneo non avesse potuto emettere delle obbligazioni al valore nominale di lire 500 per il valore reale di lire 230, a quest'ora la strada si sarebbe fermata a Savigliano e a Fossano, con grandissimo danno, non solo della società, ma delle provincie che di quella strada approfittano. Ed in vero, io non capisco come si potrebbe trovare a ridire a questo contratto, quando si pensa che le azioni della società di Cuneo danno un interesse maggiore di quello delle obbligazioni. L'interesse di quelle azioni sarà probabilmente dell'8 e forse anche del 9 per cento. Dunque era un ottimo affare per la società il prendere a mutuo del denaro al 6 per cento, invece di emettere delle azioni che sarebbero venute a dividere i profitti, a dividere cioè l'8 ed il 9 per cento.

Ma, signori, allorchando il Governo autorizza la violazione di una legge, credete che questa conservi ancora un grande impero sugli animi? Io nol credo. E difatti, sino a che la tassa reale dell'interesse è rimasta al disotto del 5 per cento, salvo i casi eccezionali, sa l'vo gli impieghi che presentavano pericolo, si è visto procedere molto lentamente, ma quando il tasso reale dell'interesse superò questo limite del 5 per cento anche per i prestiti reali, cosa avvenne? È accaduto che molte persone non hanno trovato denaro e quelle che hanno voluto trovare denaro ad ipoteca dovettero ricor-

rere a mezzi non consentanei alla legge e consentire a condizioni che alcune persone, anche fra quelle che passano per scrupolose, hanno senza scrupolo imposte.

Esse hanno dovuto, per esempio, per un prestito con ipoteca, ricevere in pagamento effetti pubblici al pari, mentre avevano un tasso di gran lunga al disotto.

Questo non si è fatto nè da una nè da due, ma da infinite persone, e sopra una larga scala, e non dagli usurai soltanto, non da quella classe alla quale si associava quella degli usurai, cioè gli israeliti, ma si è fatto da una gran quantità di capitalisti che godono di una grande riputazione nella società e che, lo ripeto, hanno voce di uomini onestissimi, probi e delicati.

Io debbo dire, o signori, che il Governo non ha creduto nè potere nè dovere impedire questo mezzo di illudere la legge, e che quindi, quantunque gli sia stata nota un'infinità di questi contratti, che anzi molti di questi contratti sian fatti sotto gli occhi del ministro delle finanze, egli ha dovuto tacere per non recare un danno infinitamente maggiore a colui che era costretto a ricorrere a questo mezzo.

Ora vedete, o signori, quali sieno le conseguenze di questo sistema.

La legge, nello stabilire che il prestito civile non potesse superare il tasso del 5 per cento, ha voluto tutelare il proprietario; ebbene, questi, non potendo convenire liberamente sugli interessi, ha dovuto accettare le cedole del debito pubblico, che perdevano il 15, 16 o il 17 per cento.

In un prestito vistosissimo, fatto a mia conoscenza, si è perduto il 17 per cento. Si è preso, cioè, l'Hambro al pari, che quel giorno valeva 83 sulla piazza; e quindi si è dovuto pagare il 5 per cento su 83, che equivale al 6 ed una frazione, supponiamo il 6; si è pagato adunque il 6 e poi si deve perdere il 17 per cento in sei anni; ciò fa un altro 5 per cento, ed il risultato è che si è pagato adunque il 9 per cento.

Avete voluto tutelare, avete voluto impedire di fare un cattivo affare e, grazie al vostro malinteso interesse, invece di pagare il 6 1/2 per cento, si è pagato il 9.

Non crediate, o signori, che questi siano casi eccezionali, poichè nella circostanza in cui si trovavano i mercati pecuniari, per qualche mese fu impossibile di trovare denaro al tasso legale, anche colla garanzia delle migliori ipoteche.

Noterò un fatto che ho riferito all'ufficio centrale, ed è che uno dei primi proprietari del paese, il quale ha un patrimonio che supera i due milioni, assolutamente liquidi, invano cercò 100 mila lire per più di un anno. Ha potuto sottrarsi a quei mezzi che ho indicati, ma non ha trovato denari.

Io dico adunque che il primo difetto di questa legge è che essa viene massimamente violata, e fino ad un certo punto, colla complicità del Governo stesso.

Tuttavia io non dirò che la legge non potesse sostenersi se la libertà dovesse avere per effetto d'impedire che il tasso ribassasse mai. Se colla libertà fosse da credersi che il tasso rimanesse sempre al 5 o al 6, io sarei il primo a dire: no, meglio un vincolo che la libertà. Ma, o signori, egli è che la libertà è il mezzo il più sicuro, più acconcio onde produrre un ribasso nel tasso dell'interesse.

Se voi lasciate una piena libertà, l'interesse si stabilirà dalla concorrenza che si faranno i capitalisti dall'un canto e da coloro che hanno bisogno di capitali dall'altro; più cresceranno i capitali, rimanendo stazionari i bisogni, e più decrescerà il tasso dell'interesse.

Ora, o signori, essa è cosa evidente, anzi evidentissima, che la libertà è favorevole all'accrescimento del capitale; è favorevole, perchè l'individuo che è sicuro di poter disporre del suo capitale come meglio gli talenta, ha un maggior incentivo di accrescerlo, e questo viene dimostrato altresì dai fatti.

Alcuni credono che, qualunque sia la massa dei capitali, il capitalista, essendo in una condizione relativamente più vantaggiosa del mutuatario, potrà imporre, senza misura, a suo talento il tasso dell'interesse; ma questo, o signori, è contrario ai canoni della scienza e di più ai fatti che si verificano in tutti i paesi.

Noi vediamo a eguali condizioni di sicurezza un'immensa varietà nel tasso dell'interesse. Riportiamoci, prima della guerra, a condizioni normali.

Voi vi ricorderete che, mentre in Piemonte, nel Belgio il tasso dell'interesse era al 5 per cento, e in Francia al 4 e mezzo, in Inghilterra era al 4.

Potrassi forse credere che i capitalisti inglesi fossero più generosi, più filantropi dei capitalisti francesi? E i capitalisti francesi più generosi, più filantropi dei capitalisti piemontesi? No certamente.

Il motivo si è che a Londra la massa dei capitali, rispetto ai bisogni, era maggiore che non fosse a Parigi, che non fosse in Piemonte. Lasciate che il capitale cresca e siate certi che l'interesse scemerà. Lasciate che il moto economico si svolga liberamente e non inquietatevi delle pretese esagerate dei capitalisti.

L'ufficio centrale (non potendo io più udire replica né darla, non farò della polemica col medesimo) arrivò alla conclusione di ammettere un'assoluta libertà per i prestiti commerciali e per i prestiti civili minori di un anno; richiede una limitazione solo per i prestiti reali, e crede con ciò di fare cosa utile all'agricoltura.

Accetto con riconoscenza la prima parte della sua conclusione e non esito a dichiarare che dal lato pratico si soddisfa ad una gran parte dei bisogni che sente il paese; ma però credo che la misura sarebbe assai più completa, che lo scopo che si propone l'ufficio centrale, il bene cioè dei proprietari, dei coltivatori di fondi, sarebbe raggiunto assai più largamente se non vi fosse limitazione del tasso degli interessi.

Io capisco perfettamente che in una società in cui il commercio sia poco sviluppato, in cui l'industria sia ancora nelle fasce; in cui non vi siano grandi opere da fare, grandi società industriali, grandi società per imprese di opere pubbliche, dove il debito pubblico sia molto moderato, si possa sperare con una limitazione del tasso dell'interesse nell'impiego mobiliare di favorire la proprietà.

I capitalisti, in questa condizione di cose, rifuggendo dagli impieghi rischiosi, sono costretti a rivolgersi alla terra, alla proprietà ipotecaria, e allora, se la condizione che gli fate è dura, è probabile che ad essa si attengano.

Ma quando nella società la massa degli impieghi industriali, commerciali, delle grandi imprese di opere pubbliche crescono ogni giorno in forte proporzione ed offrono altrettanta sicurezza quanto il prestito ipotecario, come potete supporre che i capitali si volgeranno piuttosto alla terra che alle imprese industriali?

Nè dite che tutte queste imprese industriali offrono dei rischi, perchè ve ne sono di quelle che non ne offrono alcuno: ve ne sono di sicurissime, di più sicure che il prestito ipotecario.

Ritorniamo all'esempio già citato della ferrovia di Cuneo;

la società, contraendo un prestito, ipoteca indirettamente la sua via. Quindi la è una società che ha speso 12 o 15 milioni e che prende ad ipoteca 3 milioni, dà cioè un fondo di tredici milioni di ipoteca in un prestito di tre; essa ipoteca fino alla concorrenza, cioè, del 20 per cento del suo capitale.

Notate ancora che, oltre alla sicurezza dell'impiego, vi è la certezza di essere pagato puntualmente, perchè è una società ben regolata. Or bene, come volete che, allorchando società industriali richiedono dei capitali, dando sicurezze quante possono darne i fondi più liquidi, come volete, dico, che i capitali non tendano piuttosto a questi impieghi, che agli impieghi sulle terre? E difatti abbiamo veduto in questi ultimi anni i capitali abbandonare assolutamente gli impieghi immobiliari.

Io mi credo quindi in diritto di dire all'ufficio centrale: voi non rendete un servizio all'agricoltura, voi la mettete invece in una condizione difficile. In altre circostanze forse la vostra misura avrebbe potuto sortire qualche buon effetto, senza gravi inconvenienti; in oggi, nelle condizioni nostre, non avrà che inconvenienti; giacchè, essendo già libero l'impiego su valori industriali e rendendo liberi gli impieghi commerciali, siate certi che, se questi danno un prodotto maggiore che l'impiego ipotecario, il proprietario non troverà denaro.

Io non voglio spingere più oltre la discussione, giacchè sono certo che gli oratori che mi hanno preceduto e quelli che mi seguiranno esamineranno la materia.

Io credo però di avere detto abbastanza per provare che la proposta del Ministero non meritava tutti gli epiteti di cui volle onorarla l'onorevole maresciallo; che da questo lato almeno potrò fare sicura la Camera che io parto senza nessuna inquietudine.

Spero quindi che il Senato vorrà, se non approvare il progetto del Ministero, come sarebbe nostro desiderio, almeno approvare quello dell'ufficio centrale, che costituisce già un notabilissimo progresso nella via della libertà economica.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe al senatore De Fornari, ma, essendo l'ora avanzata, il Senato sarà convocato per domani alle due.

DELLA TORRE. Je demande la parole pour faire une observation sur une question spéciale. Monsieur le président du Conseil, pour m'ôter mes scrupules religieux, m'a dit qu'à Rome on autorise le prêt quand on assure qu'on connaît une autre personne qui prêterait à ce même taux. Rome est dans une position particulière; au commencement l'Eglise prohibait absolument le prêt à intérêts; on disait que les chrétiens ne pouvaient pas spéculer sur la misère d'autres chrétiens, mais qu'ils devaient aider leurs frères et leur prêter de l'argent sans en recevoir d'intérêts. Peu à peu les choses se sont compliquées et on a compris la nécessité de l'intérêt pour encourager ceux qui possédaient des capitaux à les prêter; on a dit qu'ils pouvaient prendre des intérêts dans le cas de danger émergent, lucro cessante, et celui qui venait affirmer qu'une autre personne était disposé à prêter au même taux... (Interruzione)

Comment! N'est-ce pas cela?

Una voce. A prendre l'argent au même taux.

DELLA TORRE. A prendre au même taux, c'est-à-dire au taux fixé par la loi...

CASATI. Ou prêt au 8 pour cent.

DELLA TORRE. Où?

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. A Rome, dans les Etats du Pape.

TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1856

CASATI. Oui, dans un héritage que j'ai fait, j'ai dû payer le 8 pour cent à des personnes très-considérées.

DELLA TORRE. Rome dans ces derniers temps...

CASATI. Le prêt dont je parle a eu lieu sous le pontificat de Pie VII.

PRESIDENTE. Pare che questa discussione degeneri in conversazione, e siccome il Senato non è più in numero legale, sarebbe meglio rimandarla a domani.

Voci. A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazione sui seguenti progetti di legge: 1° Disposizioni sulle paghe e pensioni del corpo sanitario militare 2° Autorizzazione alla divisione e provincia di Savona di contrarre ciascuna un mutuo; 3° Facoltà alla divisione amministrativa di Cuneo di eccedere nel 1856 il limite ordinario della sua imposta; 4° Restituzione della dote della fu regina Maria Adelaide — Seguito della discussione del progetto di legge riguardante la tassa degli interessi — Considerazioni del senatore maresciallo Della Torre in replica al discorso pronunciato ieri dal ministro delle finanze — Osservazioni e proposte del senatore De Fornari — Spiegazioni del senatore Gioia, relatore — Discorso del senatore Cataldi contro il progetto, e del senatore Giulio a sostegno del medesimo — Dichiarazione del ministro di grazia e giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

(Sono presenti i ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.)

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: 1° PAGHE E PENSIONI DEL CORPO SANITARIO MILITARE; 2° AUTORIZZAZIONE ALLA PROVINCIA DI SAVONA DI CONTRARRE UN IMPRESTITO; 3° AUTORIZZAZIONE ALLA DIVISIONE DI CUNEO DI ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA; 4° RESTITUZIONE DELLA DOTE DELLA FU REGINA MARIA ADELAIDE.

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che, oltre la relazione distribuita ieri relativa ad alcune disposizioni sulle paghe e pensioni del corpo sanitario-militare (Vedi vol. Documenti, pag. 624), sono state deposte sul banco del presidente quelle degli uffizi centrali sui progetti di legge concernenti: 2° L'autorizzazione alla divisione e provincia di Savona di contrarre ciascuna un mutuo passivo (Vedi vol. Documenti, pag. 686); 3° La facoltà alla divisione amministrativa di Cuneo di eccedere nel 1856 il limite ordinario della sua imposta (Vedi vol. Documenti, pag. 688); 4° La restituzione della dote della fu regina Maria Adelaide. (V. vol. Documenti, pag. 221.)

Queste relazioni, tosto stampate, saranno distribuite, perchè possa aver corso la discussione dei progetti di legge.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RIGUARDANTE LA TASSA DEGLI INTERESSI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alla tassa degli interessi.

La parola appartiene all'onorevole maresciallo Della Torre per compiere le osservazioni incominciate ieri in risposta al discorso del presidente del Consiglio dei ministri.

DELLA TORRE. J'aurai l'honneur de continuer, mais en le réduisant à peu de mots, le discours que j'avais commencé hier.

Monsieur le président du Conseil a dans son discours d'hier beaucoup appuyé sur l'utilité d'avoir dans le pays de forts capitalistes afin qu'ils puissent soutenir la classe mal-aisée qui a momentanément besoin d'argent; il a dit que cela aurait l'avantage d'augmenter la puissance du capital dans les mains qui en sont déjà investies. Après avoir examiné par moi-même cette affaire, j'ai vu que les grands capitaux dans les pays les plus industriels de l'Europe, en Angleterre, par exemple, se sont formés bien que l'intérêt ne dépasse pas le taux du 4 pour 100; en voici la raison: c'est que les capitalistes anglais ne spéculent pas sur leurs compatriotes, mais ils font de grandes spéculations commerciales qui les enrichissent et qui répandent l'aisance dans le pays. Chez nous c'est l'inverse; nous avons peu de grands capitalistes, cependant il y en a quelques-uns qui possèdent des millions; mais pour augmenter ces millions, en adoptant la loi de l'usure, nous ruinerons deux ou trois mille familles qui à présent jouissent d'une certaine aisance, et qui après avoir été soumises à une usure considérable tomberont dans la misère. Quand j'ai baptisé cette loi d'irréligieuse, d'immorale et d'impolitique, j'ai dit des vérités que personne ne contestera.

D'ailleurs observez, messieurs, que nous ferions une loi qui n'existe dans aucun pays de l'Europe, qui depuis un grand nombre de siècles, depuis le christianisme n'a pas existé, et nous ferions cela pour enrichir outre mesure quelques capitalistes en ruinant plusieurs milliers de pères de famille, car il faut nécessairement prendre plusieurs millions à la classe peu aisée pour enrichir ces capitalistes. Je pense, messieurs, que personne ici ne sera de cet avis.

Je repousse non-seulement le projet de loi présenté par le Gouvernement, mais encore le contre-projet de la Commission, car en améliorant d'un côté le projet ministériel, il en conserve néanmoins tous les dangers. Dès que l'usure sera permise au commerce, les capitaux n'iront plus aux propriétaires, mais à la classe qui est obligée de payer cette usure. Je ne vois pas quelle peut être l'utilité de cette loi pour le commerce; nous avons pour collègues des banquiers qui en savent plus que moi à ce sujet et je m'en rapporte à eux; mais mon opinion personnelle serait que pour les propriétaires le taux de l'intérêt ne dépassât pas le 5 pour 100, et je comptais proposer le 6 pour 100 pour le commerce. Mais quant à cela, je m'en rapporte à ceux de nos collègues qui connaissent mieux que moi les besoins du commerce, et ce qui peut lui être avantageux.

Je ferai encore une observation: messieurs, tant que cette loi sera en suspens, les affaires le seront aussi; les capitalistes attendent pour savoir si l'usure sera permise, et ils ne prêtent plus au 5 pour 100 dans l'espoir qu'ils pourront peut-être prêter bientôt au 25 ou au 30 pour 100. Il faudrait donc que cette loi fût promptement votée pour mettre fin à toutes les incertitudes. Quant au vote du Sénat, j'ai la confiance qu'il sera conforme à celui que j'ai eu l'honneur de vous proposer.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore De Fornari.

DE FORNARI. Prendendo io, e quasi per improvviso impulso di ora maturate convinzioni, la parola, dopo che la materia è stata meditata da valenti pensatori, e progetto e controprogetto propugnati e combattuti con ragionamenti affatto contraddicenti da valenti pensatori e mirabili oratori, io non mi propongo di esporre che con brevi cenni e timide parole il mio pensiero formatosi solo oggi a questa luminosa scuola, e potrà appena delineare superficialmente il nuovo concetto, le convinzioni che pure i doveri di competenza che mi legano in questa sede legislativa, mi invitano se non mi astringono a manifestare.

Il progetto del Ministero, come più consono ai generali e grandi principi primitivi, che in quest'epoca la ragione umana ringiovanita e rinvigorita tende a rivendicare, mi aveva allettato e quasi convinto a dedicargli il mio voto, puramente quanto al suo nuovo dispositivo, e solo con la riserva di negare l'abrogazione piena dell'articolo 517 del Codice penale contro l'usura, invece modificandolo per rinforzarlo in proporzione che si indeboliva la vigilanza contro l'abuso della libertà d'azione che si riabilitava.

Ciò che più mi persuadeva di aderire al progetto ministeriale, anche a fronte della contraddizione e riprovazione che arditamente veniva ad affrontare, era la persuasione che quest'eccesso, forse, di libertà che sembra facilitare l'usura, aveva in se stesso il rimedio potentissimo nella concorrenza che a danno dell'usura procurava nell'allargamento del mercato dei sovventori, poichè i molti che possiedono mezzi di sussidiare il bisognoso, fin qui ritenuti dalla modicità comparativamente loro permessa dalla legge umana, e dalla coscienza ancora che li riteneva tanto più dipendentemente dal preberito di queste umane leggi, sciolti da questi vincoli, appagandosi però di un discreto prodotto dei prestiti, escluderebbero le esorbitanti pretensioni, i maneggi, le simulazioni degli iniqui feneratori.

Senonchè per contro al progetto ministeriale mi si spiegava innanzi la troppo improvvisa sua apparizione, ai più apparendo una inconsiderata protezione appunto dell'usura; e vi ostava la lunga esperienza e abilità dagli usurai acquistata, e il diritto acquistato quasi all'ombra della legislazione

stessa, per dissimulare la iniquità dei più sinistri negozi, a danno dei bisognosi, delle inabili e talora fatue, illuse, colpite vittime.

La splendida relazione dell'ufficio centrale sopravvenne poi a sviluppare tutto ciò che solidamente ancor più percuoteva l'avventuroso, comunque ragionato e primitivamente forse unico e vero sistema ministeriale: e, lo confesso, piegavo da allora al sistema di temperamento che il controprogetto dell'ufficio centrale presentava, ancorchè mi paresse precario, ritrattabile, forse fra un anno, una transazione; ed io l'avrei adottato come una transazione; sempre, come è sopra accennato, alla riserva mia di modificare, anche in questo controprogetto, la abrogazione, che contiene, dell'articolo penale 517.

Gli splendidi discorsi che ieri ed oggi abbiamo uditi in sensi affatto contrari, mi hanno poi vivamente commosso, e mi persuasi che, se il progetto ministeriale era per ora impossibile, il controprogetto sarebbe insufficiente, e non accettabile che come temporaneo e di prova transitoria.

Quindi, fra tanti lumi che la discussione portava sulla materia, una vecchia mia idea mi tornava in mente, e se tempo alle reminiscenze, alla meditazione mi fosse restato, forse avrei elaborato un terzo modo di vedere.

Mi è sembrato almeno dovere di accennarlo, lasciando alla eventualità, allo altrui giudizio, se siavi luogo a darvi ascolto. Lo accenno perchè, allo stato delle cose, io temo che, fra il progetto e il controprogetto e le contraddicenti autorevoli opinioni, all'ultimo la votazione non presenterebbe alcun risultato di maggioranza, e il tempo e le cure del Senato sarebbero opera morta.

Onorevoli colleghi, signori, che udite, il diverso concetto che io ravviso e, lo confesso, vagheggio, della riforma desiderabile ad un tempo nella presente ingerenza dell'autorità governativa, e nella competenza repressiva, direi, e riparatrice dell'autorità giudiziaria, consisterebbe a priori nello sciogliere o almeno frattanto tendere a sciogliere da ogni vincolo le anco arbitrarie, purchè oneste, private contrattazioni; ma per contro, esigendo in esse, appunto per assicurarle oneste, la più esatta veracità e, direi, limpidezza, nell'intento e nella qualificazione di esse contrattazioni, ed aggiungerei, forse provvedendo alla possibile rettificazione e riduzione anche di esse per parte dell'autorità giudiziaria in caso di esorbitanza, come, ad esempio, la legislazione interviene nelle contestazioni per causa di *lesione*, e consisterebbe poscia, ben lungi dall'abrogare, come si proponeva e nel progetto ministeriale e nel controprogetto che discutiamo, il solo e meschino articolo penale 517 del Codice, derogando invece a quell'articolo, ossia sostituendovi una serie di appropriati altri correlativi alla esposizione qui abbozzata del concetto, onde colpire non solo in via di *riduzione* con la rara intervento di giudizi puramente civili, ma, penalmente, con efficace severità, ogni simulazione, ogni iniquo maneggio, con mala fede impiegato per illudere o forzare la parte lesa; estendendo anzi ancora l'animavversione e punizione agli intermediari, *sensati* o anche *notai*, che, sia per negligenza nel delicato ufficio loro, o tanto più per favore o per proprio interesse, avessero cooperato alla simulazione, alla coazione, imputabili.

Poichè, o signori, importantissime considerazioni, non abbastanza finora contemplate, occorrono in questa materia, e distinzioni di caso da caso, per renderlo iniquo e ridicibile o no, e delittuoso punibile o no. Generalmente, io premettevo, ogni simulazione rivela malizia, mala fede e forse reato punibile; laonde il legislatore deve ostare ad ogni si-

mulazione, se anche non consistesse, ad esempio, che nel qualificare come mutuo di numerario una vendita reale di merci ad esorbitante prezzo. Invece se talora ingenuamente, nel costituire con l'una o con l'altra apposita qualificazione, venisse a costituire un credito esorbitante, potrebbe bensì forse risultare riducibile, se non a richiesta giudiziale di chi consentì ei stesso la stipulazione, forse a favore di aventi causa dopo lui reclamanti, ma solo riducibile, non punibile. E vi sono casi in cui non sarebbe luogo né a riduzione pura, tanto meno a penalità; e cito ancor io, come l'onorevolissimo ministro presidente del Consiglio ieri, della rendita costituita di debito pubblico, e direi anche di azioni industriali cedute senza falsa qualificazione di mutuo in numerario, valutate più o meno a ragione del valore integrale nominale; poichè quella valutazione ha la sua realtà nel progresso del corso e nel reddito che l'integrale produce; diversamente, se la valutazione fosse stata esagerata al di sopra del valore stesso nominale; e, del pari, citerò, ad esempio, la stipulazione esente del resto da simulazioni, con cui nel caso del bisogno di un cospicuo capitale per effettuare una grande impresa di grande suo beneficio, e impeltrasse dal capitalista un cospicuo capitale all'uopo, e il capitalista lo avesse consentito a condizioni anco più o meno esorbitanti in apparenza, ma pure correlative al grande intento cui soccorre, e tanto più se eventualità contrarie fossero considerate; codesta somministrazione del capitale occorrente sarebbe manifestamente corrispettiva e conestata dalla ingenuità, rappresentando di per sé una società consentita a quel modo da ambi i contraenti.

Ma, lo ripeto, in caso di simulazione qualsiasi, e a dieci doppi qualora con maneggi il capitalista avesse illuso il disgraziato bisognoso, isolandolo, facendo apparire alla sua credulità e fatuità, forse, il suo caso come disperato e il suo soccorso come atto a salvamento, l'articolo 517 del Codice penale mi apparirebbe non che da conservarsi, da rinforzarsi, a molti raddoppi nella qualità della pena, come nella varietà dei casi cui fosse la penalità applicabile.

E qui terminando, mi permetto di aggiungere una mia persuasione, connessa ad una mia confessione, che, se caso si presenta in cui possa essere desiderabile l'istituzione nella giustizia penale dei giurati giudici del fatto, queste imputazioni di fenerazione perversa e severamente punibile ne offrirebbero, nella facile intelligenza comune, e nella giusta indignazione che più o meno ispirano, una molto plausibile applicazione: la mia accennata confessione poi essendo che del resto io non so, quasi in altra sorta di imputazioni parteggiare per quella tanto vantata istituzione, se non altro finchè una lunga continuazione di esercizio, che non è anticipabile, non vi abbia attuato lo spirito pubblico, oltrechè avvilisce la magistratura, paralizzandola sulle sue sedie curuli.

Concludo col riconoscere che questo non è se non un embrione del sistema che mi vien fatto di ravvisar sostituibile ai progetti di legge che discutiamo, all'uno dei quali non ruscirò di dare il mio voto, ad ogni modo, secondo la convinzione che meglio siami ispirata, ma protestando in ogni caso contro l'abrogazione semplice dell'articolo 517 del Codice penale, per le ragioni allegate.

Allo stato dell'attuale discussione, il mio voto sarebbe acciò l'ufficio centrale fosse incaricato di ulteriormente concertarsi col Ministero, onde possa sortire un nuovo e definitivo ordinamento che si accostasse ai due principii da me contemplati: libertà di contrattazioni ma a condizione di costante verità di qualificazione di esse, e severe punizioni contro la mala fede e le circonvenzioni che adopera la cupidigia usuraia.

La risposta che alle diverse opinioni manifestatesi nel Senato, non che a questa mia, aspettiamo dall'ufficio centrale e forse dal Ministero, deciderà definitivamente le convinzioni mie, che non senza esitazione mi sono creduto in dovere di esporre agli onorevoli colleghi.

GIÒIA, relatore. Domando la parola per una rettificazione, non già per entrare adesso nel merito della quistione.

L'onorevole senatore De Fornari, se ho ben capito le sue parole, mi pare che creda essersi nel progetto dell'ufficio centrale pensato ad abolire assolutamente l'articolo 517 del Codice penale. Mi permetta di fargli osservare che questa non fu e non è l'idea dell'ufficio centrale; esso non ha punto detto nè proposto che sia abolito assolutamente l'articolo 517 del Codice penale; propose semplicemente di far cessare l'applicazione di quell'articolo nei casi in cui l'interesse è libero.

Il progetto adunque dell'ufficio centrale, a differenza del progetto del Ministero, ha un senso, ha una significazione limitata al caso previsto dall'articolo.

Ho voluto fare questa rettificazione perchè m'importava troppo che nemmeno per un momento potesse accreditarsi l'idea che l'ufficio centrale avesse voluto abolire o proporre l'abolizione delle leggi penali riguardanti l'usura.

DE FORNARI. Domando la parola per osservare come io sia giustificato di aver così creduto, dacchè andando al capoverso si legge: « è altresì abrogato l'articolo 1245 del Codice civile; » lochè può far credere, come a me è succeduto, che anche l'articolo 517 s'intenda abrogato, non che derogato.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Cataldi.

CATALDI. Signori, sorgo per parlare in massima contro la libertà nelle stipulazioni sia civili che commerciali di un'interesse eccedente il limite fissato per legge, contro l'abrogazione dell'articolo 1936 del Codice civile; non intendo combattere l'abrogazione dell'articolo 1245 perchè il frutto dovuto al creditore, e scaduto, diverrebbe per lui un capitale, quando fosse pagato alla data convenuta, e riconosco meno giusto che il danaro, che dal creditore si potrebbe nuovamente impiegare, debba rimanere infruttifero nelle mani del debitore.

Combatto il principio che l'interesse convenzionale possa eccedere senza limiti la tassa fissata per legge.

Il nuovo articolo proposto nell'attuale progetto di legge è dal più al meno conforme al Codice civile francese del 1804 all'articolo 1907, il quale distingueva l'interesse in legale e convenzionale, e di quest'ultimo lasciava libera la tassa, volendo che fosse stabilita per iscritto: « Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. »

In Francia per altro dopo l'esperienza di alcuni anni si credè utile alla pubblica moralità e alla tranquillità delle famiglie di moderare la libertà illimitata dello interesse, ed emanò la nota legge del 5 settembre 1807, che limitò l'interesse convenzionale in civile al 5 per cento, e il commerciale al 6, che fissò l'interesse legale nella medesima cifra, che vietò stipularsi un interesse eccedente sotto pena di doverlo rendere siccome indebito, e che punì anche correzionalmente l'abitudine all'usura come vizio riprovevole, che, secondo le circostanze aggravanti, può degenerare in delitto.

Il nostro Codice penale del 1839 all'articolo 517 accolse la sanzione punitiva contro l'abitudine all'usura, e la vietò colla minaccia del carcere e delle multe.

Prima di abolire queste massime sia nella nostra legislazione civile, sia nella nostra legislazione criminale, io crederei che si dovesse molto andare a rilento, perchè non furono ammesse che sopra lunghe meditazioni legali e morali.

È vero che il danaro è pure considerato come merce oltre all'essere il simbolo generalmente ammesso del valore d'ogni

merce e di tutto ciò che riguarda i sociali interessi; ma, dacchè tale sia, intendo bene che si possa cedere e vendere ad un prezzo volontario, e che questa vendita possa dar luogo all'aggio nella qualità delle monete ed allo sconto del momento, perchè chiunque ha il mezzo di permutare attualmente una somma con un'altra, od una merce con un'altra, non si lascerà mai imporre una legge rovinosa e disdetta dalla moralità, ma non intendo che sia lecito di mutare il danaro in modo che non siavi proporzione alcuna fra il comodo che dà il danaro stesso e le usure che se ne pagano.

Eccomi precisamente sul terreno del confronto che si fece nel progetto di legge. Uno stabile, si dice, una casa si affitta pel prezzo meglio visto al padrone: non vi è legge che moderi il caso dei fitti: perchè vi sarà legge che imponga un limite all'interesse, che è il fitto, la pigione del danaro mutuato?

Il paragone può illudere a prima giunta, ma non regge alla discussione, per poco che si voglia denudare l'idea dell'artificio della parola.

Il fitto delle case è fissato, per così dire, da una locale consuetudine; dipende dalla maggiore o minore popolazione; un alloggio è sempre facile a rinvenirsi, e colui che volesse imporre ai suoi inquilini tal fitto che in pochi anni equivallesse al valore della casa affittata, si vedrebbe ridotto nella necessità o di cedere all'uso del luogo o di tenere i suoi appartamenti disaffittati.

Non così accade del danaro: un uomo dedito alle speculazioni ardite, e che ha più volte dovuto soccombere negli audaci tentativi, è preso dalla febbre d'impattarsi, e, nella speranza di un lucro subito ed immaginario, prenderebbe il danaro a qualunque interesse, fosse anche del venti, del trenta e più per cento.

Il giocatore che ha perduto quanto possedeva, accetterebbe, colla speranza di rifarsi, un prestito a qualunque usura, purchè potesse soddisfare la passione e nutrire ancora per qualche tempo la speranza d'un lucro futuro.

Non ignoro che quando in Francia si discuteva la legge sulla prodigalità, alla quale si accompagnava sempre l'usura, vi fu chi opinava come il rapido giro delle fortune debba riguardarsi come ottimo mezzo di produrre un certo equilibrio sociale e la eguaglianza nella proprietà, e non doversi perciò dal legislatore infrenare lo scialacquo degli averi: ma gli uomini dabbene e positivi che sedevano nel Consiglio di Stato risposero, e vittoriosamente, che il prodigo dopo avere consumati i beni propri anela agli altrui, e che importava alla pubblica moralità di porre un limite alla sfrenata brama di spendere, all'abitudine turpe del dissipare.

Lo stesso argomento si ataglia alla facilità di trovar denaro con interesse eccessivo.

L'uomo prudente ed economo, l'uomo le cui speculazioni progrediscono con notorio successo, non avrà mai rifiuto di danaro ad un onesto interesse, nè pagherebbe mai un interesse eccedente i possibili lucri del suo commercio o d'ogni altra industria; oso anzi dire che, se per caso di eccezione un probo speculatore abbisognasse di una somma, e dovesse, per averla, in tempi difficili fare un sacrificio anche oltre al limite della legge, non troverebbe mai un rifiuto perchè sarebbe per lui debito d'onore il soddisfacimento dell'interesse anche al di là della legge pattuito.

La legge adunque che tolga ogni freno all'usura non è fatta per l'uomo prudente, pel cauto e probo speculatore, ma sì per coloro che o abbisognano di mezzi straordinari per passare le loro fatali illusioni, o abbisognano di danaro per secondare i vizi loro, e che, non avendo perciò credito presso i

prudenti, per forza si devono rivolgere a coloro che nei prestiti rischiosi, ma usurari, trovano negli illeciti guadagni un compenso alla frequenza delle perdite.

L'usura di per sè, quando sia libera, apre pertanto l'adito agli abusi, e non può essere di un utile pratico negli usi del commercio e nei bisogni della vita civile.

Si aggiunga alla non necessità d'una legge che ammetta la libertà dell'usura il turbamento che produrrebbe nelle convenzioni passate. Nelle quotidiane convenzioni si avrebbe per molto tempo il danaro impiegato presso le persone più ardite nello speculare, e difetterebbe ai prudenti speculatori, a coloro cioè che ricuserebbero di accettare un'offerta, quando avessero la certezza di non potere col guadagno delle loro negoziazioni eccedere od almeno uguagliare la tassa del mutuo danaro.

Nelle contrattazioni passate si avrebbe uno sconcerto funesto, perchè molti creditori alzando l'interesse dei mutui già spirati, o esigendo più alto frutto per quelli prossimi alla restituzione, si troverebbero i debitori nella necessità o di prendere altro danaro ad interesse almeno medio fra il già corrisposto e la nuova usura pretesa, quando pur fosse loro dato di ottenerlo, o di lasciar vendere i beni ipotecati, o di subire condizioni umilianti, dopo avere ottenuto imprestiti momentanei e con larghi compensi.

Appunto forse, o signori, perchè nelle attuali circostanze vi è scarsità di danaro, la nuova legge sarebbe fatale in luogo di essere provvida. Anche politicamente parlando, il debito pubblico dello Stato ne avrebbe una scossa e non leggera.

Molti a fronte dei pericoli del danaro impiegato col Governo preferiscono pure un tale modo di rendere fruttiferi i loro capitali, poichè il danaro, oltre al rendere il massimo dell'interesse, che è il cinque per cento, presenta il vantaggio di avere questo cinque con un capitale effettivo minore del nominale acquistato e non soggetto a tasse od imposizioni.

Si tolga il freno alla usura, e si permetta di ottenere dai mutui non il cinque soltanto ma un interesse assai maggiore, e molti ritireranno i loro capitali dall'impiego col debito dello Stato, e il corso di questo ribasserà, perchè si avrà una speranza d'impiego a più favorevoli condizioni.

Si tolga il freno all'usura, e danno gravissimo pur ne verrà alle proprietà immobiliari, come è facile comprendere.

Oppongono i fautori della legge che, malgrado il divieto, ora con un pretesto ed ora con un altro, si ottiene pur sempre l'intento di avere il danaro ad usura e in onta alla legge.

Il fatto pur troppo è vero: ma se ai vizi si dovesse dar libero il freno per legge, posto che ad ogni modo il genere umano è sdruciolevole al male, allora ogni idea di repressione diverrebbe inutile, e la scietà sarebbe abbandonata ai suoi istinti naturali sì nel male che nel bene.

Negano è vero molti che l'usura sia un male, ma è facile il dimostrarlo quando si provi che le conseguenze dell'usura sono sempre fatali alla società.

L'abitudine all'usura toglie all'uomo il senso della moderazione e della compassione in chi dà, e toglie in chi riceve il pudore della manifestazione di un urgente bisogno o di un vizio ed il freno della dissipatezza, e dà luogo il più delle volte, da parte dei mezzani di tali contratti, ad una lunga fila d'inganni, nei quali il minor male è sempre la menzogna, per cui l'interesse del danaro si aumenta del doppio e del triplo, prima di giungere dal creditore al debitore.

Nel freno rilasciato all'usura si avrebbe pur l'indecenza di vedere obbligata la magistratura a condannare al pagamento di frutti ad immoderati ragguagli e veramente rovinosi quando

un incauto gli avesse stipulati: la legge essendovi, sarebbe impossibile evitarne l'applicazione.

Si cita l'esempio dell'Inghilterra, ma all'esempio dell'Inghilterra sia lecito contrapporre quello della vicina Francia, ove è tuttora in vigore la legge del 3 settembre del 1807, ed ove nessuno sente la necessità di dichiarare lecito ciò che da tanti anni l'Europa soleva dichiarare colpa e delitto.

L'Inghilterra è poi in condizioni molto diverse da molte parti dell'Europa continentale.

In Inghilterra di fronte a molte ricchezze favolose esiste un pauperismo che presso noi porterebbe negli ordini sociali lo scompiglio, oserei dire, lo spavento. Colà il vortice dei molti lucri e delle perdite frequenti assorbe quotidianamente il riguardo dell'individuo, e non si rivolge che alla massa dell'incremento della nazionale ricchezza. Presso noi nella cerchia più ristretta delle naturali transazioni, le perdite improvvise e frequenti nei singoli rifuisono immediatamente sulla prosperità nazionale, poichè trovano un'eco fatale nella confidenza de' nostri esteri corrispondenti.

L'Inghilterra può essere in molte cose ammirata, ma per imitarla sarebbe prima indispensabile trovarsi nelle sue condizioni politiche ed industriali.

Non è poi facile sapere se la libertà dell'usura sia colà approvata o disapprovata dai filosofi moralisti, e quali conseguenze abbia prodotto nei costumi dei cittadini.

L'ufficio centrale mentre nel suo controprogetto riconosce giusto di mantenere la tassa legale dell'interesse del 5 per cento, con facoltà di elevarlo fino al 6 soltanto per convenzione scritta in tutte le obbligazioni civili le quali abbiano scadenza maggiore di un anno, o siano garantite da ipoteca, ammette peraltro, onde favorire la libertà del commercio, che sia affatto libera la stipulazione degli interessi nelle transazioni commerciali, e libera altresì nei prestiti di qualunque specie, i quali abbiano scadenza minore di un anno. Mi duole non poter convenire in ciò coll'ufficio centrale, poichè io son d'avviso che anche nelle transazioni commerciali e civili anzidette non debba abbandonarsi un limite direttivo e normale: convengo che in commercio debba usarsi una larghezza maggiore; ma lo sciogliere in modo assoluto il freno dell'usura trarrebbe seco danni gravissimi ed effetti funesti. A comprowa di ciò mi si permetta di ripetere alcune parole pronunziate alla tribuna francese e riferito dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale.

« La France a joui pendant douze ans de ce beau régime de l'argent, marchandise qui est si chère aux économistes, et qu'on voudrait vous rendre. Qu'a-t-il produit? Il a produit ce fait, que à aucune époque l'usure n'a été plus scandaleuse, les faillites plus nombreuses, les fortunes mal acquises plus rapidement édifiées. Le mal devint si grand que les Chambres, les tribunaux de commerce demandèrent une loi sévère contre l'usure. Le tribunal de commerce de Paris fit observer que l'usure, qui se produisait d'une manière énorme, avait pour résultat de multiplier les faillites. Ce tribunal ajoutait que les créances les plus usuraires venaient en concurrence avec les créances les plus honnêtes, et que le tribunal était forcé à les admettre. » Le stesse cose furono esposte da molti altri tribunali francesi, nè può dubitarsi della loro veracità.

Esclusa a parer mio la convenienza e la necessità di lasciar libero il freno all'usura nelle transazioni sì civili che commerciali, non rimane che a vedere se sia strettamente necessario di aumentare l'attuale tassa dell'interesse legale. Io nol penso, mentre abbiamo Banche fiorenti di sconto che provvedono intanto ai bisogni dei cittadini ad un saggio non maggiore del sei per cento, e mentre spira da ogni parte una

dolce aura di pace, colla quale sarà facile che ritornino in circolazione molti capitali ritirati dai doviziosi e da coloro che di qualunque turbazione della società impauriscono. Ove per altro il Senato nelle attuali circostanze riconoscesse la necessità di elevare alquanto la tassa dell'interesse convenzionale, io sarei d'avviso che ciò dovesse farsi con egual proporzione per l'interesse sì civile che commerciale.

In fine dichiaro che io darò il mio voto contrario alla legge quando questa ammetta in massima la libertà dell'usura, sia essa applicata alle civili, sia alle commerciali contrattazioni; perchè i mali gravissimi che ponno da tale libertà derivare, non potranno mai essere bilanciati dai pochi benefici effetti, i quali non sarebbero mai nè durevoli nè desiderabili, commisti come sarebbero a molti esempi di triste cupidigia e di riprovevoli dilapidazioni.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Giulio.

GIULIO. (*Movimento d'attenzione*) Signori senatori, giunto ultimo nella discussione presente, preceduto da parecchi oratori che hanno con tanta copia e con tanto splendore difeso la dottrina del libero interesse, della quale io sono assoluto partigiano senza ombra di restrizione, non potrei presso di voi adempiere altro ufficio che quello di compendiatore degli argomenti finora prodotti da coloro che mi hanno preceduto nella medesima sentenza, non potendo alle ragioni da essi esposte aggiungere nulla che possa dirsi assolutamente nuovo: bensì tenterò di rintuzzare alcune delle ragioni che a quella sentenza sono state da parecchi dei preopinanti contrapposte. Io spero che l'intensità del proprio convincimento potrà dare alle mie parole quell'efficacia che non può a loro venire nè dalla forza dell'ingegno nè dallo splendore dell'elocuzione.

Io non risalirò, o signori, con alcuni degli oratori preopinanti, ai tempi di Solone e delle dodici tavole, quantunque io creda che sarebbe assai facile, ad uomo più di me versato nella conoscenza dell'antica storia e dell'antica legislazione, di dimostrare quanto più eccellente fosse la legislazione delle repubbliche greche che quella dei Romani sull'argomento dell'interesse del danaro; quanto questo interesse fosse, serbata la ragione dei tempi, modico presso le prime, quanto fosse enorme presso i secondi in grazia della loro costituzione politica, delle loro vicende, dello spirito nazionale, e finalmente di quelle medesime leggi contro l'usura, che ben lungi dai reprimere gli eccessi, in gran parte si può dire averli prodotti.

Ma, lasciando questi tempi tanto remoti e venendo più presso a noi, non è ancora lungo spazio di tempo passato dacchè la politica economia dei popoli e dei Governi si riassumeva in poche massime, in pochi aforismi, ricevuti quasi senza contestazione nel maggior numero almeno dei paesi civili, nei quali si faceva consistere la somma della scienza governativa: incoraggiare, promuovere, stimolare con tutti i mezzi l'incremento della popolazione; procurare l'abbondanza, il buon mercato delle sussistenze; fare che si accumulasse presso le nazioni la massima quantità di metalli preziosi, nei quali unicamente o principalissimamente consisteva la ricchezza nazionale; infierire quanto si potesse contro l'usura. Di queste massime universalmente o quasi universalmente ricevute, quasi universalmente applicate, qual è la pubblica prosperità che ne nacque? Il popolo dappertutto miserabile, le popolazioni decimate, non solo dalla guerra, ma dalle pestilenze; la fame, ad ogni scarsità, alla porta di casa di ognuno, l'usura più imperversante che mai.

Fortunatamente sorse una novella scienza per opera, prima di alcuni benemeriti Italiani, quindi coltivata, abbracciata dal

dotti delle nazioni straniere. Questa novella scienza venne ad insegnare massime direttamente contrarie alle prime, e non solo ad insegnarle, ma a dimostrarle in modo irrefragabile. Le popolazioni non aver d'uopo di stimolo, di incitamento; alla sussistenza non potersi in miglior modo provvedere che con un'assoluta libertà; i metalli preziosi essere parte non somma della ricchezza nazionale; all'usura in nessun modo migliore poter provvedersi che coll'abbandonare i contratti alla libera volontà dei contraenti.

Queste massime non sono nuove per voi, o signori. Voi le avete già quasi tutte le une dopo le altre sancite coll'autorevole vostro suffragio. Rimane, per mettere il colmo alla riforma economica con tanto senno e con tanta costanza da voi intrapresa, rimane di cancellare dalle nostre leggi la traccia dell'antica barbarie, dell'antica ignoranza, degli antichi pregiudizi, per ciò che riguarda all'interesse del danaro.

Infatti, io credo, o signori, che se vi è al mondo una legge economica, giusta, utile, benefica, necessaria e, dirò anche, urgente, questa consiste appunto nell'abrogazione degli antichi vincoli che dalle leggi presenti ancora si frappongono alla libera contrattazione degli interessi.

Egli è già stato avvertito da parecchi oratori che mi hanno preceduto quanta analogia passi tra le leggi usuarie, di cui ora parliamo, e le leggi frumentarie da voi saggiamente abolite. Nelle une e nelle altre lo Stato vuole, sostituendo il proprio arbitrio, il proprio giudizio alla libera contrattazione delle parti, fissare per legge un prezzo che non è possibile di fissare. Nelle une come nelle altre si vuole imporre vincoli, restrizioni ad un commercio che di sua natura domanda, per essere efficace, di essere assolutamente libero. Le une e le altre leggi finalmente creavano a piacer loro reati i quali, le une come le altre si mostravano poi assolutamente incapaci di reprimere.

E non vi è dubbio che, come le antiche leggi vollero imprimere un marchio di riprovazione sulla fronte di coloro che i pubblici pregiudizi tacciavano di usurpatori, come le leggi usuarie vollero imprimere un marchio di riprovazione sulla fronte di ognuno che eccedesse gli arbitrari limiti stabiliti dalla legge nella contrattazione degli interessi, come non si possa dissimulare che, sebbene in molti casi e l'accaparratore e l'usuraio potessero essere mossi da riprovevoli sentimenti di cupidigia, pure nel maggior numero dei casi l'opera si degli uni che degli altri, ben lungi dall'essere nociva, ha impedito a molti della società di trascendere agli ultimi eccessi, e in molti casi ha salvato la popolazione dalla fame, il commercio dalla rovina.

Le leggi contro la libertà degli interessi, le leggi contro l'usura vanno accusate di molti e gravi difetti. La tassa del danaro viene da noi considerata come assurda, come contraria alla natura delle cose, come ingiusta, finalmente come assolutamente inefficace.

La tassa degli interessi, o signori, ci sembra assurda, impossibile, sia perchè egli è impossibile che in ciascun dato istante, in ciascun dato luogo la pubblica autorità possa raccogliere, considerare tutti i fatti, tutte le influenze che possono contribuire ad aumentare o ad abbassare il tasso degli interessi: il tasso degli interessi non può essere, nè in ciascun luogo nè in ciascun tempo, determinato in modo generale e che si applichi a tutte le contrattazioni, a tutte le persone.

La tassa legale degli interessi ci sembra avere molta analogia con un'altra tassa, cioè la tassa del prezzo dei cereali, la tassa del prezzo del pane, del prezzo di tutte le merci, del prezzo di tutte le locazioni; ma con una differenza ancora

che, mentre il prezzo del grano, il prezzo del pane, il prezzo delle locazioni, degli alloggi tuttora si varia per un'infinità di influenze difficili, di casi impossibili a conoscersi dalla pubblica autorità, e ad apprezzarsi, almeno è il medesimo per tutti: nel cercare di stabilire il giusto prezzo del grano, il giusto prezzo del pane, il giusto prezzo dei fitti, degli alloggi, voi non avete a preoccuparvi della qualità delle persone nè dell'uso che si voglia fare dell'acquisto del pane od altro.

Ma quando voi trapassate da questo esempio al caso dell'interesse del danaro, voi trovate l'assurdità diventare molte volte maggiore, l'impossibilità essere infinitamente più manifesta, giacchè qui non basta il preoccuparsi delle condizioni generali di luogo, di tempo, di abbondanza di danaro, di scarsità, di tranquillità, di pace o di guerra, ma sarebbe necessario lo scendere alla considerazione delle infinite condizioni in cui può trovarsi l'imprestatore, il mutuatario, degli infiniti usi che possono farsi della somma mutuata, degli infiniti gradi e differenze di rischi che queste somme possono correre, degli infiniti gradi e differenze di difficoltà che il mutuatante può incontrare sia nel riscuotere gli interessi che nel rientrare nel suo capitale.

Ora, non vale la ragione che si contrappone a quest'impossibilità, non vale, dico, la ragione desunta dalle leggi civili che limitano il prezzo di rendita negli stabili che fanno facoltà ai tribunali di ridurre questo prezzo ogni qualvolta siavi una lesione di oltre una quarta parte, una lesione verbigrazia di oltre metà.

Non ripeterò ciò che con tanto senno vi diceva due giorni fa su quest'argomento un dotto magistrato che siede in questo Senato, mostrandovi come l'effetto della legge nell'enorme lesione dei contratti si arresti agli stabili e non trapassi ai mobili; ma ben dirò la ragione manifesta per cui il legislatore ha creduto potesse ammettersi una riduzione di prezzo per casi di lesione nei fatti d'acquisto di stabili, e non averla accordata in fatto di mobili, in fatto d'interessi, ed è che negli stabili è sempre incomparabilmente più facile il riconoscere il prezzo vero, egli è sempre incomparabilmente più facile farne giusta stima che nel sia di quegli altri oggetti il cui prezzo per essere infinitamente più vario è infinitamente meno soggetto all'apprezzamento esatto dei tribunali.

Egli è vero che in favore della tassa legale è stato da parecchi degli oratori precedenti invocato un principio, che cioè la legge civile nel riconoscere, nel proteggere la proprietà ha tuttavia il diritto e l'obbligo di imporre alla proprietà medesima quelle limitazioni che sono dall'interesse universale richieste.

E qui si sono (e si sono a parer mio senza bisogno) citate opere di molti economisti i quali tutti ammettono volentieri che l'economia politica non sia nè la sola nè la suprema fra le scienze, che i suoi principii debbano attemperarsi con quelli di tutte le altre scienze e coi bisogni della società.

Io non verrò per conseguenza a contestare alla società civile il diritto d'imporre, in certi determinati casi, certi vincoli, certe restrizioni al diritto di proprietà; dirò bensì che acciò queste restrizioni e questi vincoli si possano ammettere, siano accettabili, sono necessarie due condizioni: la prima, che sia dimostrato che questi vincoli, che queste restrizioni sono assolutamente necessari e sono efficaci; la seconda, che quel medesimo effetto che si cerca di ottenere per mezzo di prescrizioni imperative della legge, non si possa ottenere altrimenti.

Ora, o signori, mancano qui l'una e l'altra di queste condizioni. Io ammetto volentieri che per cagione della difesa della patria voi imponiate al mio campo una servitù indispensabile

per la vicinanza di una fortezza; ma io non ammetterò mai che voi imponiate all'uso dei miei capitali un vincolo non necessario, sicchè voi pretendiate ridurre gli interessi mercè di prescrizioni legali, mentre basta e mentre solo può bastare, per ridurre il mio prezzo alla giusta misura, la concorrenza dei miei emuli, l'astinenza di coloro ai quali intendo imprestare il mio capitale.

Mancano qui dunque quei caratteri, quelle condizioni che sono inevitabilmente, assolutamente richieste per giustificare l'intervento del legislatore, per legittimare la limitazione che esso volesse imporre all'esercizio dei diritti di proprietà.

Ma la legge che interviene per mettere in sicuro la tranquillità, la pace della società, la legge alla quale io concedo il diritto di limitare, per questi supremi motivi, i diritti della proprietà, non avrà essa il diritto d'imporre eguale limitazione per soddisfare ad uno dei maggiori bisogni della società stessa, cioè per tenere vivo lo spirito di beneficenza, per reprimere tutti quegli atti che sono meno conformi all'umanità, alla carità?

Qui, o signori, noi usciamo dal dominio legale ed entriamo nella teoria della morale. Permettetemi di dimandarvi: la legge civile usa essa ordinare l'esercizio di tutte le virtù, proibire tutti i vizi, imporre pene contro tutti i vizi? L'esempio della carità deve esso diventare obbligatorio? Chi ricusa di soccorrere ai bisogni del suo vicino deve egli essere chiamato colpevole agli occhi della legge, trascinato dinanzi ai tribunali, condannato all'ammenda? Io credo che basta enunciare questa interrogazione perchè più non sia necessario il rispondere.

Ora che cosa significano, signori, quegli argomenti che si vogliono trarre dall'opportunità di mantenere ad un prezzo il tasso, l'interesse del denaro, al fine di giovare alla classe bisognosa, al fine di non aggravare la condizione di coloro che sono già troppo aggravati?

Che cosa significano in sostanza quegli argomenti se non che la legge civile deve imporre al dovizioso l'obbligo di imprestare i suoi capitali al povero a quel prezzo che la legge medesima giudica conveniente per soccorrere alla necessità di quest'ultimo?

Perchè arrestarci in così bel cammino? Facciamola una volta finita coll'interesse del denaro; dichiariamo con Aristotele che *nummus nummum non gignit*: dichiariamo coi socialisti che ogni interesse è illegittimo, che ogni interesse è furto, obblighiamo i ricchi ad imprestare liberamente senza interesse ai poveri i loro capitali, e noi avremo tocca il colmo della perfezione in fatto di legislazione economica.

Sì, signori! ma domani i capitali si nasconderanno; ma dopo domani il risparmio cesserà; ma fra due giorni i capitali cominceranno a scemare; ma fra un mese la società sarà immersa nella profonda ed irrimediabile miseria: avremo proclamato il socialismo; raccoglieremo dal socialismo i medesimi frutti.

Ora, o signori, il tasso dell'interesse (il presidente del Consiglio ve l'ha detto) non è altro che un timido socialismo che non osa dichiarar alla faccia del sole i suoi principii; ma che cerca di farlo con varie ragioni in qualche modo prevalere.

La tassa degli interessi, o signori, è assurda. Egli è vero che si potrebbe, che si può e si è fatto ricercare in ciascun luogo, in ciascun paese qual è la più alta, qual è la più bassa fra le tasse conosciute dell'interesse: che si potrebbe prendere fra queste tasse una tal qual media e renderla poi obbligatoria. Ma, signori, se le medie sono uno dei mezzi di cui le scienze fisiche si valgono per venire in chiaro della verità, le medie non sono più applicabili in fatto di giustizia; e nulla vale il

dire che la tassa degli interessi da voi stabilita legalmente corrisponde presso a poco alla media di quelle che corrispondono alle diverse necessità dei vari contraenti, se per amore della vostra media voi fate che l'uno paghi il doppio di quello che liberamente potrebbe, e l'altro non paghi che la metà di quello che veramente dovrebbe.

Non credo che occorra di dire nulla sopra un argomento che mi pare essere stato prodotto nella seduta di ieri; che cioè la legge civile metta freni all'esercizio dei diritti di proprietà di coloro che sono riconosciuti prodighi, potrei aggiungere e dei mentecatti e dei maniaci; ma nessuno certamente porterà opinione che una nazione intera debba mettersi nella condizione dei prodighi o in quella dei mentecatti.

Il legislatore deve sopporre nei contraenti il libero esercizio di quelle facoltà che sono necessarie per contrarre legittimamente; non può presumere l'incapacità di tutto un corpo e deve lasciare appunto per l'applicazione dei singoli casi particolari dei prodighi, dei mentecatti, ecc., ai tribunali di designare quelle persone che non sono atte ad esercitare interamente le loro facoltà.

Un altro ripiego è stato suggerito: cioè, ammettendo che l'interesse del denaro deve essere vario; che deve dipendere dalle condizioni di luogo, di tempo, di stato politico, ecc., il ripiego proposto è stato quello di far sì che ed amministrativamente o legislativamente si andasse di tempo in tempo, e secondo il bisogno, ora innalzando, ora abbassando, in modo da tenerlo sempre presso a poco ad un'altezza conforme ai bisogni ed alle condizioni dei tempi. Rimedio per verità molto ingegnoso e che non ha altro vizio che quello di essere impossibile.

È impossibile il lasciare all'amministrazione così esorbitante facoltà da venire di giorno in giorno turbando tutte le condizioni della società coll'innalzare e coll'abbassare l'interesse. Impossibile di ricorrere ad ogni istante all'intervento legislativo per ovviare a quelle accidentali perturbazioni che forse sarebbero in parte dissipate prima che la macchina legislativa avesse adempiuto il suo ufficio. E che ciò sia impossibile, il fatto, o signori, ce lo dimostra.

Esiste effettivamente in Europa, esiste in Italia uno stato in cui il legislatore volendo in un certo modo proclamare la libertà dell'interesse, e nello stesso tempo in un tal qual modo mantenere una tassa legale, credette poter ricorrere a questo spediente, e volle che ogni anno la tassa legale dell'interesse fosse determinata, se non erro, dalle Camere di commercio.

Si poteva prevedere che: 1° le Camere di commercio non avrebbero verun mezzo, verun elemento per determinare anno per anno questa tassa; 2° che la tassa determinata in principio dell'anno, prima che l'anno volgesse al suo fine, poteva diventare assai al disotto, o molto al disopra del giusto.

Ma lasciando stare l'esempio del regno di Napoli che ci dimostra che questo mezzo è impraticabile; perchè là in fatti, quantunque scritto nella legge, non poté entrare nell'uso; lasciando stare quest'esempio e ragionando in genere, fintantochè vi sarà tassa legale, fintantochè non sarà permesso di trascenderne il confine, fintantochè i contraenti affiatte di eccedere questo confine saranno costretti di nascondersi nelle tenebre, dovranno simulare il loro contratto, come volete voi procurarvi gli elementi della tassa legale? Dove li volete attingere? Da contratti pubblici? Ma i contratti pubblici sono tutti necessariamente conformi alle tasse precedenti. Dalla libere contrattazioni? Ma libere contrattazioni non vi sono poichè avete stabilita una tassa.

Il fatto solo di stabilire un limite legale all'interesse di costituire una tassa vi priverà irremissibilmente del modo di calcolare giustamente questa tassa. Bisogna dunque di necessità rinunciare a questo spediente.

Ho detto che oltre al vizio capitale di essere assurda, oltre a quello di essere ingiusta, la tassa legale dell'interesse ha poi quello ancora di rimanere assolutamente senza sanzione, cioè di essere del tutto inefficace.

Io non entrerò qui in molti particolari; ciò che io potrei dire sarebbe molto meno compiuto, molto meno evidente, molto meno persuasivo di quanto ieri vi diceva il signor ministro presidente del Consiglio.

Egli infatti vi ha parlato non la lingua della ragione, non la lingua degli esempi lontani, ma la lingua dei fatti che quotidianamente avvengono sotto gli occhi vostri. Tuttavia di questa inefficacia della legge per reprimere gli eccessi della usura, poichè così si vuol dire, cioè per reprimere il reato che consiste nell'oltrepassare la tassa legale, io posso darvene una prova che non mi sembra senza forza, ed è il risulamento delle ricerche fatte per la compilazione della statistica giudiziaria degli Stati del Re negli anni 1853, 1854 e 1855: la quale statistica dovendo contenere un quadro dei processi fatti per le varie specie dei reati, abbraccia per conseguenza nel suo giro anche i reati contro la tassa legale dell'interesse.

Ora ecco, o signori, qual è il risulamento di questa statistica.

Nell'anno 1853 vi furono tre processi per causa d'usura in tutti gli Stati del Re: l'uno contro un operaio a Pinerolo, un altro contro una femmina a Sarzana, un terzo contro non so quale piccolo proprietario, pure di buona fede.

Credete voi che nell'anno 1853 i fatti di contravvenzione alla tassa legale si dovessero contare a tre, a decine, a centinaia o forse a migliaia?

Nell'anno 1854 (qui non parlo più dello Stato intero, perchè la statistica non è interamente compiuta, parlo della sola provincia di Torino), nel 1854 e nel 1855 i processi per usura nella provincia di Torino furono di uno per ciascun anno.

Ora vogliate ricordare, o signori, le vicende economiche dell'anno 1854 e del 1855, vogliate ricordarvi il numero e la natura dei contratti che sono stati stipulati in Torino per prestiti, specialmente per l'aumento delle fabbricazioni della città.

Dite poi in buona fede se una legge che è sancita con un processo sopra tante migliaia di casi, se una tal legge si può chiamare efficace, se l'abrogazione di una tal legge può avere nessuno di quei terribili effetti di cui siamo stati eloquentemente ei, ma (come io credo) senza ombra di ragione minacciati.

Infatti gli opposenti alla legge presente danno per positivo che essa debba avere questi effetti, cioè che, appena approvata la legge, immediatamente tutto il paese debba trovarsi allacciato in un'immensa rete di usure, che, appena rievocata questa minaccia della legge contro gli usurai, il tasso degli interessi si debba immediatamente ed enormemente innalzare.

Ma, signori, questo è appunto in questione: ma solamente gli economisti non ammettono che la revoca delle leggi usuarie debba immediatamente e per necessaria conseguenza far innalzare il tasso degli interessi, che anzi essi sostengono, e quello che è più, dimostrano, all'appoggio di tutti i fatti, che una tale abrogazione debba produrre un effetto diametralmente opposto e che, se non immediatamente, in tempo assai breve, e per effetto infallibile di quella legge providenziale

che governa i fatti economici, non meno che i fatti fisici, l'afflusso dei capitali, la circolazione dei capitali che stanno nascosti, la creazione di nuovi capitali, la facilità che dà una assoluta libertà concessa alle contrattazioni, avranno appunto per effetto di fare che gli interessi discendano notabilmente al disotto della tassa legale, se pur le condizioni economiche del paese lo consentono.

Finalmente, o signori, la legge che mantiene un limite all'altezza degli interessi legali, non che impossibile, ingiusta ed inefficace, ha poi il vizio ancora di essere rovinosa per coloro principalmente che la legge intende di proteggere.

E qui prima di tutto permettetemi di osservare che questi ragionamenti, dedotti dalla protezione che la legge deve più ad una che ad altra classe di cittadini, non si possono assolutamente nel regime nostro ammettere, neppure per un istante.

La legge non deve protezione speciale nè a questa nè a quella classe di cittadini; la legge deve protezione eguale a tutti, cioè a tutti giustizia.

Ma ammettiamo per un momento che la legge volesse proteggere specialmente certi interessi, anche urtando alquanto contro la giustizia: la legge della tassa legale dell'interesse sarebbe essa quella che effettivamente giovava a quella classe che si ha in mira di proteggere?

È egli vero che col mantenere bassa la tassa degli interessi si renda facile all'agricoltore di trovare i capitali di cui egli abbisogna per la coltura e pel miglioramento delle sue terre? È egli vero che si renda così più facile al piccolo industriale, al piccolo commerciante di procurarsi i capitali, dei quali ha bisogno per migliorare la sua fabbrica, per estendere, od anche solo per sostenere il suo commercio?

Signori, ciò è tanto falso che lo riconoscono infatti gli stessi oppositori della legge proposta. Qual è infatti il loro lamento? « L'usura divora le nostre campagne. » Or bene se l'usura divora le nostre campagne, ciò mi sembra dimostrare all'evidenza che la tassa degli interessi non è la miglior legge che si possa immaginare per fare che il capitale accorra spontaneo a fecondare i nostri campi.

Ma perchè, perchè l'usura divora le nostre campagne? Per molte ragioni, o signori, che sarebbe facile, ma che sarebbe anche soverchio di qui tutte sviluppare.

Ma la prima di tutte le ragioni è appunto nell'esistenza del tasso legale dell'interesse.

L'usura divora le nostre campagne perchè i piccoli proprietari non possono sperar denaro se non da questa classe di persone che si chiamano usurai. Perchè l'onesto capitalista, colui che si fa un debito di non voler violare la prescrizione della legge si astiene, ed è nella necessità di astenersi dall'imprestare i suoi capitali ai piccoli proprietari. Perchè prestare capitali ai piccoli proprietari vuol dire mettere in dubbio la riscossione degli interessi, vuol dire esporsi a lunghi e disgustosi procedimenti legali per rientrare nel possesso dei propri capitali.

Fintantochè adunque rimarrà segnato nei nostri Codici questo limite fatale, al di là del quale l'uomo delicato non può permettersi d'imprestare i propri capitali, l'uomo delicato cercherà per questi suoi capitali altri impieghi che non quelli che potrebbe fare col disseminarli fra i piccoli proprietari rurali.

Ed allora il piccolo proprietario rurale, abbandonato alle rapine di coloro che chiamerò non solamente usurai, ma ladri, e che abbondano necessariamente dove l'opera loro diventa non che utile, necessaria, allora l'infelice agricoltore sottoscrive a tutti i patti che gli sono offerti, si aggrava d'un

debito che diviene ogni giorno più forte per l'accumulazione degli interessi, e deve infine acconsentire ai più rovinosi spendenti per isdebitarsi.

A ciò qual è dunque il rimedio? Il rimedio, o signori, è indicato dalla natura medesima del male. Togliete quest'inibizione che impedisce alla maggior parte degli onesti e delicati capitalisti d'imprestare i loro capitali ai piccoli agricoltori; permettete che un leggero alzamento nell'interesse li compensi dell'incertezza della riscossione e delle brighe della restituzione, e voi vedrete allora quei capitali che ora corrono per alimentare le improduttive speculazioni della borsa o di altre speculazioni, alle quali si può fare anche peggior rimprovero che quello dell'essere improduttive, voi li vedrete volentieri destinati a fecondare l'agricoltura che tanto ne ha bisogno.

Molte cose potrei aggiungere a questo argomento, tratto dalla ragione delle cose, se non importasse più di tutto il non mettere a troppo duro cimento la vostra attenzione. Ma mi è necessità il trattenermi pochi istanti sull'esame che, sia l'ufficio centrale, sia alcuni dei precedenti oratori, hanno voluto istituire di fatti recenti relativi a questi negozi dell'interesse, ed alle conseguenze che essi ne hanno voluto dedurre.

L'Assemblea legislativa e costituyente, dicesi, donarono alla Francia quel sistema di libere contrattazioni degli interessi che noi desidereremmo veder ristaurato. Qual fu l'effetto di questa libertà concessa agli interessi? Le rovine, le fallite, le frodi, l'usura; e forza fu alla fine rinunziare a questa libertà.

Signori, egli è in primo luogo assai poco chiaro che le assemblee popolari di Francia dal 1789 al 1794 abbiano veramente dato alle contrattazioni degli interessi tutta quella libertà che si dice.

Ma chiudiamo gli occhi sulle tante contraddizioni di cui la legislazione di quei tempi è ripiena. La Convenzione nazionale abbia dunque concesso la piena libertà degli interessi. Ne seguirono fallite, ne seguirono frodi, danni, rovine? Ma, signori, seguirono ben altre cose dalla legislazione della Convenzione nazionale; seguirono ben altri fatti dalla rivoluzione francese! E che? Voi pretendereste che il commercio fosse fiorente; che non vi fossero fallite; che tutto camminasse per lo meglio, quando la Francia precipitava in quell'abisso, alla sponda del quale essa erasi tratta scherzando, e dal quale essa non poté emergere che fra la guerra civile e straniera, fra torrenti di sangue, fra infinite sconfitte?... Voi vi meravigliate che all'uscire da quel caos le regioni del commercio si siano trovate scomposte?... Ben più sarebbe da meravigliare che il commercio avesse potuto sussistere in mezzo a quella tremenda bufera.

Nel 1807 il grand'uomo che allora presiedeva ai destini della Francia, ristabilì in parte le leggi contro l'usura; iscrisse nel Codice quegli articoli che ancora vi si leggono, stabilì una tassa legale; minacciò pene ai contravventori, e questa innovazione, oppure, dirò meglio, questa rinovazione fu immensamente, dicesi, salutare al commercio, e repressa l'usura.

Ma, o signori, di buona fede credete voi che nel 1807 la Francia fosse nelle medesime condizioni in cui versava nel 1793 e 1794 sotto il Direttorio? Credete voi che se la famosa legge del 1807 non fosse intervenuta, il commercio non si sarebbe ristabilito da sé? Credete voi che fosse ben necessario l'intervento di una legge, che poi si è mostrata nella repressione non meno inefficace in Francia di quello che sia tra noi?

E poi, guardiamoci, o signori, guardiamoci dall'argomen-

tare in questo modo. Il grand'uomo che presiedeva nel 1807 ai destini della Francia, ben altre libertà represses che quella degli interessi! Vogliamo noi dire che sia stato questo un gran beneficio, e che dobbiamo in tutto seguirne l'esempio? Ora, come non dobbiamo in altre cose seguire l'esempio di quel tempo, così dico che dobbiamo guardarci bene dal voler non solamente seguire il suo esempio, ma aggravarlo.

Quanto all'esempio dell'Inghilterra, poche parole dirò. L'Inghilterra impiegò 30 anni circa a compiere la riforma delle leggi usuarie: cominciata nel 1819, essa non fu compiuta che nel 1854. Imitate, ci si dice, la saggia lentezza dell'Inghilterra; a questo modo, signori, nell'anno di grazia 1885 potremo sperare di avere riformato questa parte della nostra legislazione. A che ci serve l'esempio dell'Inghilterra? Signori, se noi dobbiamo ricominciare da bel principio come se nulla ancora in questo genere fosse stato fatto, a che ci servirebbe questo splendido esempio, se noi dobbiamo ora medesimamente cominciare, come l'Inghilterra cominciava nel 1819?

Ma il Piemonte non è nelle medesime condizioni in cui era l'Inghilterra; no, signori; è in condizione ben differente, e tanto più necessario, tanto più urgente è la riforma tra noi.

Infatti che cosa è che rende necessaria, urgente questa riforma? La scarsità dei capitali, il bisogno dell'industria. Ora, o signori, chi vorrà contrastare che i capitali non siano rispetto all'ampiezza delle industrie, delle speculazioni, dei bisogni dell'agricoltura, infinitamente più scarsi in Piemonte di quello che siano in Inghilterra? Quindi se v'ha conclusione da trarre da questa differenza di condizioni, la conclusione è una sola: ciò che l'Inghilterra ha potuto pazientemente fare in 30 anni, a noi tocca di fare molto più rapidamente: noi lo dobbiamo fare immediatamente.

Ma mentre da alcuni si ammette compiutamente la forza delle ragioni addotte dagli economisti, mentre non si mette menomamente in dubbio la necessità, la convenienza, la giustizia di questa riforma, si cercano in un altro ordine di cose difficoltà ed opposizioni; ed io mi limiterò a due sole.

Ci diceva due giorni fa uno degli onorevoli nostri colleghi, doverci noi guardare che, dopo che lo Statuto è venuto a distruggere i privilegi di un'antica aristocrazia, non se ne costituisca, per opera nostra, una nuova assai più dannosa e meno rispettabile che l'antica, od almeno che noi dovevamo guardare che agli occhi della popolazione potessimo apparire favorevoli allo stabilimento d'una tale aristocrazia, a quella cioè che si suole comunemente chiamare l'aristocrazia bancaria.

Tuttavia malgrado questa sua ripugnanza all'aristocrazia della Banca, od almeno malgrado questo suo timore che il Parlamento paresse agli occhi della popolazione troppo corrivo nel secondare l'elevazione di questa aristocrazia, l'onorevole oratore consentiva pienamente nel lasciar libera affatto la contrattazione degli interessi commerciali: egli si limitava a domandarvi che si mantenesse la tassa legale per gli imprestiti ipotecari.

Ora, o signori, questa temuta aristocrazia è essa solita impiegare i suoi capitali in imprestiti ipotecari? È essa solita spendere i suoi fondi per le campagne in piccoli imprestiti a piccoli proprietari? No! Allora mantenendo la tassa legale limitata alla libera contrattazione commerciale, e non estesa a crediti ipotecari, cambierebbe in nulla la condizione di quest'aristocrazia.

Voi vedete adunque che questo è un vano timore, è una vana speranza che non conviene a noi medesimi di temere che, col permettere che la libertà si estendesse anche a cre-

diti ipotecari, si venisse con ciò a dare troppa forza, troppo incremento a questa novella aristocrazia.

Si è pure voluto far nascere timore delle varie interpretazioni dei rei eccitamenti, di cui alcuni nemici del presente ordine di cose potrebbero trovar occasione nella legge presente, rappresentandola agli occhi del popolo come direttamente contraria al benessere delle classi meno agiate.

Ma, o signori, questi timori si nutrivano pure in altra occasione. Le stesse ragioni si dicevano allorquando voi mettevate mano alla riforma delle leggi doganali. Allora infiniti operai, privi di pane, dovevano essere incitati al malumore e quasi quasi alla rivolta. Gli operai non mancarono di pane, le officine non si chiusero, non vi furono nè rivolte nè malumori. Le stesse paure rinacquero, rinacquero maggiori allorquando si trattò della riforma delle leggi frumentarie.

La libera uscita del grano dal paese doveva far nascere immensi mali, e coloro che vogliono tirar partito dal malcontento ne avrebbero fatto nascere chi sa quali disordini.

O, signori, il grano è uscito liberamente dallo Stato, la crisi frumentaria è stata lunga, severa, non è ancora intieramente compita. La tranquillità è stata perfetta, perpetua, salvo piccoli disordini, ma inevitabili sempre in simili contingenze.

Voi avete fatto altre riforme recenti, molto gravi, che eccitavano molte apprensioni, molte opposizioni. Anche su queste si è voluto far temere che nascessero chi sa quali disordini. I disordini non sono nati, o sono stati locali, circoscritti e immediatamente soppressi.

Signori: il popolo piemontese vi ha abbastanza dimostrato fin qui che non è vero che egli non sia capace di comprendere i veri suoi interessi, che non è vero che sia lecito ad ogni fazione di condurlo a suo piacimento, di sospingerlo contro quegli ordini costituzionali che sono troppo saldi per poter temere simili sventure. Il popolo piemontese nello stesso tempo vi ha insegnato che se la legge della libertà degli interessi, sia pur essa cartaginese, è, come dicemmo, giusta, utile, opportuna, necessaria, essa deve essere con riconoscenza accolta.

Io darò a questa legge il mio pieno assenso: spero che voi farete altrettanto: però mi riservo a parlare ancora sopra i singoli articoli, e di mano in mano che la discussione verrà dell'uno o dell'altro, dirò le ragioni che mi impediscono di accostarmi ai principii dell'ufficio centrale ed a votare pel progetto ministeriale; quantunque, messo al segno di dover accettare o rigettare, mi dichiarassi ben contento di accettare il progetto dell'ufficio centrale, piuttosto che mettere a repentaglio il successo della legge intiera.

Io sono certo infine, che conforme a voi medesimi, che persistendo nell'illuminata politica che avete finora seguita, che desiderosi di mettere il colmo alle riforme economiche, da voi così felicemente iniziate, approverete la legge presente e meriterete le benedizioni dei presenti e quelle dei posteri e l'elogio dell'intiera società civile. (*Bravo! bravo!*)

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Era mia intenzione di prendere quest'oggi la parola per rispondere alle obbiezioni che sono venuti tratto tratto esponendo diversi oratori che oppugnano questo progetto di legge. Ma avendo a questo compito egregiamente adempiuto l'onorevole senatore Giulio nell'apprezzato suo discorso, io mi riservo di parlare per poco dopo del signor relatore, che credo sia nell'intenzione di prendere egli pure la parola. Intanto dichiaro che, sebbene sia persuaso che l'applicazione franca ed intera dei principii teorici che non si contestano sia preferibile ai mezzi termini che sovente riescono contrari allo scopo della legge; tuttavia sia per sentimento di conciliazione e di riguardo verso l'ufficio centrale, sia per aver inteso che il senatore Giulio, caldo propugnatore dell'assoluta libertà economica, mentre non ha esitato di dichiarare che a lui piacerebbe maggiormente il sistema assoluto proposto dal Ministero, non si è però dimostrato alieno dall'accostarsi alle modificazioni proposte dall'ufficio centrale; sia infine perchè porto speranza che questo primo saggio della libertà produrrà frutti tali per cui fra poco si potrà senza apprensione estenderla nel modo che avevo proposto, dichiaro di accettare in massima queste modificazioni, salva la discussione che sarà fatta degli articoli.

Mediante questa dichiarazione, non essendovi più dissenso tra l'ufficio centrale ed il Ministero, la discussione rimarrà semplificata, e si potrà oramai passare alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Domanderò al signor relatore se crede prendere ancora quest'oggi la parola od aspettare a domani.

GIOIA, relatore. Stimerei prenderla domani, perchè l'ora mi pare molto avanzata.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Rimandando la discussione a domani, io proporrei al Senato di radunarsi ad un'ora, persuaso che forse qualche circostanza particolare potrebbe fare che quest'ora riesca di maggior soddisfazione alla più parte di noi.

Dunque il Senato è convocato per domani al tocco.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge riguardante la tassa degli interessi — Riepilogo del senatore Gioia, relatore — Parole dei senatori Giulio e Gioia per un fatto personale — Osservazioni del senatore Siccardi — Nuove considerazioni e schiarimenti del ministro di grazia e giustizia — Instanza del senatore De Fornari — Risposta del ministro di grazia e giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, degli affari esteri e della guerra.)

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RISGUARDANTE LA TASSA DEGLI INTERESSI.

PRESIDENTE. *L'ordine del giorno ci chiama alla discussione del progetto relativo alla tassa degli interessi. Prima di accordare la parola al relatore, farò osservare al Senato quanto converrebbe che gli emendamenti che si vorranno proporre venissero dapprima formolati in iscritto e comunicati al presidente, acciò egli li potesse conoscere per la direzione della discussione ulteriore, come anche comunicarli all'ufficio centrale, giacchè in materia così grave e delicata ognuno di noi sente sicuramente che non sarebbe conveniente di andare all'improvviso.*

La parola spetta al senatore Gioia, relatore dell'ufficio centrale.

GIOIA, relatore. Signori senatori, tante cose sono state dette nei di passati su questo importante argomento dell'interesse del denaro, che se io volessi riassumerle tutte e contrapporre a ciascuna una qualsiasi parola di riscontro, mi porrei a rischio di lunghezza molesta e assumerei fatica troppo maggiore di quella che comportino le mie povere forze.

Sceglierò dunque alcune idee, a mio vedere, più importanti e anche di queste parlerò brevemente, rimettendomi nel resto ai più ampi ragionamenti esposti già nella relazione dell'ufficio centrale.

Nel quale consiglio pur mi conferma la dichiarazione data ieri dal signor ministro di grazia e giustizia, secondo la quale un avversario poderosissimo ci sarebbe cortesemente diventato aiutatore ed amico.

Ma tuttavia, tacere in tutto nè si può nè si deve, sia perchè il signor ministro, almeno teoricamente, stima tuttavia più razionale e più utile il primo progetto, sia perchè a difesa di quello sorse qui ieri una voce rispettata e cara, la quale potrebbe avere destato prevenzioni e giudizi che è nostro dovere di combattere. Nè già per una vana ragione d'amor proprio (che sarebbe una assai povera ragione), ma per

un motivo di un ordine assai più elevato, che francamente esporremo.

Le parole pronunciate in questo recinto avranno un'eco fuori. Si leggerà come lo esigere interessi, quantunque elevatissimi, possa essere atto indifferente o anche economicamente utile. Si leggerà come certe esorbitanze che fin qui ebbero nome di colpa o di delitto, non abbiano in sé quella reità che assurdamente, si dice, venne loro fino a questi giorni attribuita. Si leggerà che in queste materie il libero arbitrio delle parti è la migliore delle provvidenze. Così si leggerà e si dirà; e gli usurai (abusando il dettato puro della scienza) se ne consoleranno e gli avvocati fiscali sospenderanno forse la mano che già avevano stesa per punire. Ora, o signori, noi desideriamo che i prestatori ingordi non abbiano intiera questa gioia: noi desideriamo che per parte nostra almeno siano avvisati che i loro atti sono tanto tristi ora e tanto spregevoli quanto erano in passato.

Questa fede, o signori, importa che non sia spenta. Imperocchè, se l'usura ancora ha qualche freno, non è già dalla legge penale, la quale punendo, non il fatto, ma l'abitudine, è pur troppo scarsamente e raramente applicata, ma si è dall'onta che si annette a questa specie di atti, la quale per sé è un'amarissima punizione. Questo sentimento prezioso bisogna dunque preziosamente custodirlo. Esso è la migliore salvaguardia della società; e lo indebolire o distruggerlo mi pare opera più che mediocrementemente incauta.

Per questa ragione, o signori, assai più che per qualunque altra, ritornerò brevemente sulle conclusioni del vostro ufficio centrale e rimuoverò le obiezioni che si sono mosse contro di quello.

Ma perchè il mio parlare abbia miglior fondamento d'autorità, consentitemi che io cominci colle parole di uno dei più grandi giureconsulti moderni della Francia, il signor Duvergier, le quali paiono veramente dettate e scritte per valere d'esordio a quanto andrò poi soggiungendo.

Ecco le parole di quest'esimio scrittore, che è tutt'insieme e grande giureconsulto ed economista valentissimo:

« Tous ceux qui ont traité la question (de l'intérêt de l'argent) l'ont envisagée sous deux faces absolument opposées; et comme il n'arrive que trop souvent, ni les uns ni les autres n'ont pris la peine de l'étudier successivement sous ses différents aspects. Les partisans de la limite imposée par le législateur n'ont vu que familles ruinées et patrimoines dévorés par l'avidité des usuriers, qu'odieuses spoliations, qu'abominables escroqueries, etc.

« D'un autre côté les amis de la liberté illimitée n'ont ja-

mais voulu considérer qu'un gain illégitime fait par une personne aux dépens d'une autre est un trouble social : que celui qui profitant des besoins et de la faiblesse de l'emprunteur exige des intérêts excessifs, quoique il ait d'excellentes garanties, commet une mauvaise action ; que si l'économie politique ne doit pas attacher une grande importance à des faits qui n'ont que peu d'influence sur la production de la richesse, la morale publique peut en être vivement affectée et que dès lors il importe d'en assurer la répression. Ils ont obstinément placé au-dessus de toutes les considérations le principe que l'argent est une marchandise, qu'il doit être vendu et loué librement au prix que lui donnent les circonstances, sans nul souci des conséquences fâcheuses que la morale des hommes peut tirer de cette doctrine. »

Queste assennatissime parole pongono la questione nei termini suoi veri e delineano perfettamente la posizione nostra e quella dei nostri contraddittori.

Nei domandiamo e preghiamo umilmente che la lesi nostra venga riguardata da tutti i lati e sotto tutti gli aspetti ; ed essi per contro sono risoluti di non guardarla che da un lato solo... dal lato prediletto economico !

Eppure essi (dottissimi e valentissimi) non ignorano che i problemi sociali sono tutti grandemente complessi e che è però necessario di studiarli in tutti i loro rapporti e in tutti i loro svolgimenti, sotto pena di incorrere in gravissime delusioni.

Essi non ignorano che nelle dottrine sociali si incontrano principii opposti fra loro in apparenza, i quali promettono di risolvere tutte le difficoltà e di porgere guida unica ai concetti e alle determinazioni legislative. E la semplicità loro e il nesso logico con cui si intessono seducono facilmente anche gli ingegni migliori. Ma (dice il signor Cousin) « cette simplicité est un piège, cette nuit un écueil. Car les autres principes ne son pas détruits parce que la théorie les a sacrifiés. Ils reparaissent aussitôt qu'on met la main à l'oeuvre et leur action, qui n'a pas été prévue, éclate tout à coup en résistances qui à la longue entravent et arrêtent tout. »

Epperò gli economisti dovranno avere un po' di pazienza e permettere anche a noi di allargare le nostre vedute al di là della cerchia disegnata da loro, tanto da comprendervi, non le sole deduzioni economiche (a cui del resto professiamo grandissima riverenza), ma anche quegli altri elementi della vita sociale che troppo spesso scompongono e distocano le equazioni superbe della scienza.

E massime che le cose che essi espongono hanno (in buona parte) questo essenziale difetto, di essere mescolate di vero e di falso e di non si potere mai tradurre in assiomi generalmente e universalmente applicabili.

Per esempio, noi ci sentiamo opporre con molta vivacità : perchè volete fare pel prestito quello che non fate per tutti gli altri contratti ? Perchè volete imporre in questa materia una tutela eccezionale ? E questo agli avversari nostri pare argomento insolubile. Eppure il perchè domandato è molto facile a dirsi. Perchè in tutti gli altri contratti vi è libertà e concorrenza, mentre nei prestiti mancano spesso e l'una e l'altra. Onde si fa necessario che l'autorità legislativa intervenga ad impedire abusi ed esorbitanze non tollerabili.

Oltre di che, o signori, è grande semplicità lo affermare che questo intervento dell'autorità pubblica nelle materie di prestito sia alcun che di anormale e di insolito. Apriamo il Codice civile e vedremo che essa per contro si mostra più o meno in quasi tutti gli atti della vita sociale.

Cosa importa che voi, per esempio, siate padrone assoluto

di un dato fondo ? La legge interviene, e nell'interesse della convivenza comune vi impone una serie di servitù che appunto perciò si chiamano legali, le quali non è in vostra mano di disdire.

Cosa importa che un fondo l'abbiate comprato coi vostri denari o ereditato dai vostri maggiori ? Ecco la legge che per ragioni d'utilità pubblica ve ne spossessa, pagandovi una indennità più o meno adeguata.

Secondo le strette ragioni della proprietà voi potreste liberamente disporre, dopo morte, delle cose vostre. Eppure ecco i vincoli delle varie *legittime* che limitano l'esercizio del vostro diritto.

Voi, nel vendere un fondo, stipulate di volerne riservato il dominio fino al pagamento del prezzo ; ma la legge interviene e dichiara irrita questa clausola e vi spoglia in definitivo contro la vostra volontà.

Voi stipulate un patto di riscatto del vostro fondo a dieci, a venti anni ; e la legge ancora interviene e ve lo riduce a cinque.

Voi vendete una terra, dibattendone liberissimamente il prezzo, e la legge, se siavi lesione, risolve la vendita.

Voi pattuite che una vendita sarà annullata, se non si paghi il prezzo, e la legge ancora si mostra per cancellare il vostro patto.

Voi stipulate che una rendita costituita da voi sarà irredimibile, ma ecco di nuovo la legge che annulla la convenzione, abbenchè liberissimamente stipulata.

Voi giocate ; voi scommettete con persone pari a voi di fortuna e di senno, ma la legge vi nega di raccogliere verun frutto o dal giuoco o dalla scommessa.

Voi avete ipoteche regolarmente convenute e iscritte, e nullameno la legge può obbligarvi in certi casi a ridarle e nella somma e nel subbietto.

Infine, per non dire dei mille casi che potrei ricordare, voi avete titoli irrefragabili o di credito o di dominio, e la legge tra il vostro diritto e l'esercizio suo colloca in certi casi una prescrizione che lo annienta !

Dunque non si dica che noi facciamo verso il prestito quello che non si fa in verun altro caso. Anzi è frequente, e continua l'intervenzione della legge dovunque appaia utile o necessario il patrocinio suo a preservazione dei grandi interessi sociali.

E notate, o signori, che questo intervento della legge nelle materie di prestito non è cosa di ieri, non è trovato recente, ma è giurisprudenza tradizionale di tutti i luoghi e di tutti i tempi, ma è l'espressione, si direbbe, di una coscienza universale.

Onde avviene che, mentre gli economisti parlano e filano quelle loro ragioni così trasparenti e così lucide, si è tentati quasi ad entrare nelle loro sentenze. Ma, appena hanno finito di parlare l'intimo senso si ridesta e avvisa che gli economisti hanno torto e che non diede in fallo la sapienza di tutti i tempi, la quale vegliò sulle usure e le contenne come opere altamente riprovevoli.

Nè mi si citi l'esempio dell'Inghilterra, perchè quell'esempio si volge acutamente contro i nostri contraddittori.

E di vero, voi ben sapete, o signori, che la immoralità di un atto si costituisce in moltissimi casi e si misura dal danno sociale che esso arreca. Onde, se per caso, o per mutate circostanze, esso cessi d'essere dannoso, è forza che d'altretanto si attenui o anche venga meno il concetto di immoralità che vi era primieramente annesso.

Epperò, essendo l'usura diventata come innocua nelle condizioni economiche dell'Inghilterra, è naturale che abbia po-

tuto spogliare colà quel carattere essenzialmente immorale che in circostanze non simili a quelle è e sarà sempre inerente alla sua natura.

Laonde a coloro che vorrebbero sciolto tra noi qualunque vincolo repressivo dell'usura io domanderò che mi facciano prima tale trasformazione e di uomini e di cose, che non si abbiano più a temere tra noi quei tanti casi che tanto addegnano la coscienza pubblica.

Ma finchè ciò non avvenga, finchè possa temersi che quanto più daremo di libertà, tanto moltiplicheremo le usure, sarà impossibile di persuadere che esse ad un tratto siansi cambiati in atti indifferenti, perchè sarà piaciuto a noi di qualificarle così in un articolo di legge.

Nè mi muove la ragione tanto accarezzata e tanto ripetuta che le usure ad ogni modo si faranno e tanto più rovinose, quanto più occulte. Imperocchè io dirò francamente: non è vero che le usure punite o non punite si faranno nello stesso modo. Io ho miglior fede nella probità e nella coscienza degli uomini. Io credo che molti si arresteranno davanti al divieto della legge. Io credo che fra bontà vera e pudore e timore saranno impediti danni e rovine gravissimi.

Nè in tutti i casi cesserò mai di ripetere che, pel trascorrere di molte frodi impuniti, sarebbe più che mediocrementemente assurdo abolire le leggi che puniscono le frodi.

Ma si insiste: più che le vostre leggi, ben di raro applicate, gioverà la concorrenza: lasciate passare e lasciate fare. Gli usurai, moltiplicandosi, creeranno un mercato vantaggioso a chiunque abbisogni di denaro e la libertà degli interessi chiamerà denaro e capitali anche dall'estero.

Illusioni sovragrandi! E in primo luogo io prego di cuore Iddio che ci liberi dalla concorrenza degli usurai, perchè nelle città grandi s'intendono e si danno la mano e nelle borgate ne troverete uno o due, i quali, lasciati fare, dissangueranno in pochi anni tutte le famiglie circostanti.

E, quanto al denaro che si aspetta dall'estero, assicuratevi solennemente che non verrà mai un solo centesimo. L'onorevole mio collega cavaliere Cotta potrà dirvi che in alcuno degli anni passati l'interesse a Londra discese al 2 e mezzo per cento, mentre a Torino correva al 4 e mezzo. Nè mai per questo venne in mente ad alcun inglese di mandare i suoi denari ad impiegare fra noi: perchè il capitalista non ama di gettare il suo patrimonio lontano da sè, e noi stessi, se avessimo a collocare denari nostri, li collocheremmo assai più volentieri a Torino, che non, per esempio, a Vienna o a Pietroburgo, anche con interesse più elevato. Dunque l'alto interesse non crescerà la massa dei capitali, bensì crescerà le usure, e, all'economia frequentemente insegnata o imposta dalla difficoltà dei prestiti, sostituirà una pazzia facilità di fondere i patrimoni.

L'onorevole senatore Giulio, obbedendo ai suoi nobili istinti, confida assai negli aforismi della scienza; e come la sua mente è avvezza a correre sopra cifre che si distendono in carta, docili e mutamente infallibili, così stima che possano in ugual modo acconciarsi i fatti umani. Io ammiro la nobile sincerità delle sue convinzioni, ma non mi è dato di associarmi; perchè, avendo versato molti anni nelle cose forensi, so per triste esperienza che la cupidità degli uomini (dico di molti, non di tutti) ha bisogno di regole e di freni e che una gran parte dei fatti umani, lasciati andare a loro balla, producono disordini e turbamenti insanabili.

Ma, o signori, si è fatta una gran festa perchè in qualche parte della nostra relazione fu confessato che l'interesse del denaro di sua natura è mutabile. Imperocchè, spingendo questo vero sino alle estreme sue applicazioni, si è detto:

dunque esso sarà mutabile da mese a mese, da giorno a giorno, da città a città, da villaggio a villaggio, le quali tante mutazioni se fossero così minutamente necessarie, condurrebbero per una necessità logica alla libera stipulazione dell'interesse. Che l'interesse sia di sua natura mutabile, noi l'abbiamo detto e lo confermiamo oggi; e chi volesse chiarirsene meglio non avrebbe che a risalire alla storia di alcuni secoli fa, dove troverebbe che la tassa del censo (maschera dell'interesse) fu spesso elevatissima. E anche potrebbe incontrarsi in un documento curiosissimo (cito questo fra mille) che è una bolla di Sisto V ad Emanuele I, con data del 3 ottobre 1587, in cui si dà facoltà al principe di permettere *absque scrupulo* che gli ebrei prestino danaro ai cristiani al 18 per cento. E ciò, diceva il papa, *concedimus cupientes pauperum et indigentium personarum necessitatibus consulere*. (È chiaro che questo papa precorreva luminosamente alle scuole degli economisti moderni, poichè da quanto pare sperava di aiutare i poveri con usure del 18 per cento).

Dunque se parliamo d'epoche storiche e di ordinamenti economici sostanzialmente diversi, starà esattamente per vero che l'interesse del denaro deve, a seconda dei rivolgimenti sociali, più o meno modificarsi. Ma si abusa poi evidentemente di un principio vero, quando si vuole, diciam così, minuzzarlo e venirlo applicando alle oscillazioni brevi e transitorie di un'epoca medesima.

E tuttavia siccome queste oscillazioni stesse abbenchè non gravi, il commercio le sente e se ne impressiona rapidamente, così per amore di logica, già abbiamo consentito che nelle materie di commercio, e in quelle che per la breve durata strettamente vi si assomigliano, possa essere lasciato inogo ad una libera stipulazione degli interessi.

Ma quando tocchiamo ai prestiti ordinari, a quelli che strettamente si associano ai bisogni ed alle esigenze del credito fondiario, a quelli che si scrivono in rogiti e si avvalorano d'ipoteche, per questi sarà necessario di avere un termine medio, calcolato sopra durate e spazi abbastanza estesi. Senza di che si riuscirebbe a cosa enormemente dannosa. Imperocchè questi prestiti, come ben sapete si fanno per tempi lunghi non mai meno di tre, spesso per cinque, per sei, per dieci anni. E l'interesse che si stipula al principio dura sempre il medesimo.

Ora se all'atto del rogito fosse tempo di crisi disastrose, e la piazza avesse interessi elevatissimi, il mutuante dovrebbe assumerli e continuare a pagarli, senza in nessun caso partecipare alle diminuzioni che potessero verificarsi in appresso. Il che sarebbe enormemente ingiusto, e lo sarebbe del pari pel mutuante se si finga un'ipotesi contraria.

Dunque per il prestito ipotecario la norma dell'interesse non può essere nè quotidiana, nè tampoco annua, ma come dicevo, conviene che occupi grande spazio e grande durata in modo da rappresentare il prodotto medio dei capitali dentro il termine almeno d'un decennio, che è la misura indicata dalla legge stessa per valutazioni di specie analoghe.

Ed è, o signori, per obbedire appunto a questa legge, che l'ufficio vostro centrale ha ammesso che l'interesse dei prestiti ipotecari potesse pure elevarsi sino alla ragione del sei.

Certo ci fu grave scostarci dalla tassa legale, ma non si possono impunemente trasandare le vere necessità sociali; e quando, come ci diceva ieri l'onorevole ministro delle finanze, già da anni non pochi, vediamo l'interesse salito al sei in prestiti che si tengono sicuri, c'è parso necessario, non di rompere le dighe all'usura (il rimedio sarebbe peggiore del male), ma di concedere una latitudine per la quale osseffatto

possibile di trovare, senza stenti infiniti, quei sussidi di danaro di cui si abbia bisogno.

E in questo consiglio siam venuti tanto più volentieri, in quanto che per notizie raccolte da persone competentissime ci siam convinti, che a un modo o all'altro si esige quasi sempre dai mutuantii il sei per cento; onde ci è parso men male che si facesse legalmente e scopertamente quello che pur si va facendo per modi occulti e indiretti.

E con ciò l'ufficio centrale spera di essersi collocato nei limiti del vero pratico e attuabile, lontano ugualmente dalla grettezza di chi non vorrebbe nulla cambiato e dalle vaporese utopie degli economisti che con una linea di legge presumono di mutare il senso pubblico, e di lanciarsi verso una trasformazione alla quale non siamo punto preparati.

Forse verrà un giorno in cui ciò potrà farsi. Quando noi saremo (se mai saremo) ricchi come gli Inglesi; quando il credito pubblico funzionerà, come in quell'isola, in tanti modi e con tanti aiuti e mezzi straordinari; allora anche noi applaudiremo e parleremo di libertà. Ma finché ciò non avvenga, noi crediamo che sarebbe improvvido andare oltre a quei termini che l'ufficio centrale ha preindicati, e di cui, o signori, voi nella vostra saggezza apprezzerete la convenienza.

Nè pretendiamo già (come ieri argutamente derideva il senatore Giulio) che si abbiano precisamente a imitare le procrastinazioni e le lentezze inglesi; ma ben sono da imitarne, dentro più o men tempo, gli studi preventivi, e le discussioni profonde, e le statistiche esatte, e le esplorazioni diligenti della pubblica opinione. Noi, è vero (secondo è richiesto alla natura italiana) abbiamo proceduto fin qui molto rapidamente. Ma perchè in molte cose siasi fatto presto (forse troppo presto), non è ragione che basti a persuadere che anche questa si grave, si oscura, si dubbia, si disputata, apertatrice probabile di grandi effetti e di profonde perturbazioni, si abbia a lanciare improvvisa quasi a modo di fulmine, tra le popolazioni attonite e malcontente.

Un'altra cosa fu detta dal signor ministro delle finanze, la quale non può essere lasciata senza risposta, massime che fu ritoccata ieri con molta insistenza dal senatore Giulio. Esso ci disse: ecco le granaglie, cosa tanto necessaria al vivere umano, crescono e calano continuamente, e nuno oserebbe presumere di limitarne forzatamente il prezzo. Dunque perchè non sarà il medesimo dell'interesse del danaro, che non è cosa certo più essenziale del pane di cui viviamo?

Il confronto è arguto, ma non è esatto. Il prezzo del grano cresce e cala uniformemente e universalmente per ragioni generali di abbondanza o di deficienza che niuna potenza umana può dominare. A Genova come a Marsiglia, a Londra come a Vienna, a Ciampieri come a Torino s'incontrano un po' più un po' meno le medesime alterazioni. È un fatto irresistibile a cui bisogna piegarsi perchè è impossibile di mutarlo. Ma il prestito ad interesse non subisce solamente queste leggi generali (queste le temerei poco, e se non si trattasse che di queste sole, mi farei subito predicatore di libertà), ma subisce le pressioni segrete e individuali della persona che può dare sopra la persona che ha bisogno di ricevere.

Il mutuo è spesso una specie di duello ben angoscioso tra il ricco che possiede e il povero che abbisogna dei suoi sussidi; duello in cui, senza i soccorsi della legge, questi pur troppo quasi sempre giace a modo di vittima.

Dunque mettiamo in disparte i prezzi dei grani che non hanno nulla di comune coi prestiti, e riteniamo che sarebbe difficile di fare una comparazione meno propria e meno cal-

zante. E in generale, poichè mi viene a taglio, voglio notare qui che non ci è cosa al mondo più incomportabile o più lontana dal vero, quanto paragonare il prezzo delle merci comuni che si trovano in cento luoghi, e si offrono, e si danno sotto prezzi normali e quasi uniformi, coll'affitto che si paga pel danaro mutuo, il cui mercato intimo e segreto dipende spessissimo dall'avidità del prestatore e dalle sventure e dai bisogni del mutuatario.

Ma ciò basti intorno alla tesi, diciam così, generale.

Ora è mio dovere di soggiungere alquanto parole intorno a certe obiezioni che si sono più specialmente indirizzate al progetto dell'ufficio centrale. L'Illustre maresciallo Latour osservava ieri che, facendo libera la stipulazione dell'interesse nei prestiti meramente chirografari a durata non maggiore di un anno, si riuscirebbe in sostanza ad aggravare le classi più povere, perchè sono esse le sole che non siano in grado di porgere cauzioni ipotecarie. Ma io credo che l'onorevole maresciallo in questa parte si inganni. Imperocchè, o si tratta di veri poveri, e questi pur troppo non trovano denaro in nessuna maniera, e sotto a nessuna forma, a meno che non vi si intrometta un sentimento di carità, nel qual caso non abbiamo a temere d'interessi esorbitanti. O si tratta di proprietari sottili, e da questi indubitatamente si esigerà una ipoteca, quale possano darla.

Ma in generale i prestiti per chirografo privato non si otterranno che da persone accreditate e facoltose: di che appunto ci muovemmo ad ammettere che potesse in questi casi essere lasciata libera la stipulazione degli interessi.

Epperò, da questa parte, chiunque abbia pratica delle cose del mondo, non dividerà le apprensioni esposte dall'onorevole maresciallo.

Il senatore Maestri notava poi su quest'articolo stesso, che gli pareva esorbitante e intollerabile che fosse data facoltà ai negozianti di esigere, per affari di commercio, anche dai non negozianti, un interesse indefinitamente aumentabile, e proponeva che l'articolo del progetto dovesse limitarsi ai soli affari di commercio tra persone *hinc inde* commercianti, ponendo inoltre un limite, non ho ben capito, se del sette o dell'otto, che non si potesse in nessun caso varcare.

Ma l'ufficio centrale, guardando ai fatti, quali realmente si avverano, ha osservato:

1° Che i negozianti non prestano mai denari se non per tempo brevissimo, a tre mesi, a sei mesi, a un anno al più. Per le quali brevi durate l'interesse, qualunque sia, non potrà mai essere cagione al debitore di gravi disastri.

2° Che le persone le quali possono sperare di trovare denari in questa guisa da negozianti, non possono essere se non persone accreditate e solvibili, le quali per ciò stesso hanno sempre facoltà di scegliere i partiti che meglio a loro si convengano; nè si può temere per loro che si assoggettino mai, se non a quel tanto di interessi che per le circostanze dei tempi sia inevitabile.

3° Che importa assaissimo di favorire questi prestiti, diciamo così speditivi, i quali in più d'un caso operano un gran bene, poichè dispensano dalle spese enormi di rogito, di ipoteca, di radiazione, le quali, distribuite sopra un breve intervallo, noccono assai più di qualunque più elevato interesse.

4° Che secondo il progetto, anche i non negozianti possono nei limiti indicati dalla legge prestar denaro senza misura di interesse. Onde, o bisognerebbe sopprimere per intero questa disposizione, o altrimenti sarebbe illogico non concedere ai negozianti quello che in casi affatto simili si concede ai non negozianti.

Epperò l'ufficio per questa parte intende di mantenere la proposta primitiva.

Il ministro delle finanze propose poi ieri un'altra considerazione che non manca di gravità. Esso disse: sia bene avere avvincolato il commercio dal limite degli interessi. Ma notate che con ciò si fa più difficile la condizione del credito fondiario dove questo limite si mantiene, poichè i capitali si volgeranno di preferenza laddove non sia limite d'interesse.

Questa considerazione non isfuggì fin da principio all'ufficio centrale. Ma esso credette che lo sbilancio sarebbe rimediato alzando il limite dell'interesse dei prestiti fondiari fino alla tassa del sei.

Non ci fermiamo, o signori, a contingenze brevi e transitorie; guardiamo il termine medio dei profitti commerciali misurati sopra un certo spazio e sopra una certa durata, e troveremo che questo limite si tiene costantemente (un po' più un po' meno) verso il sei per cento. Onde, mantenendo la stessa misura per i prestiti ordinari, non possiamo ragionevolmente dubitare che i capitali non siano per volgersi indifferentemente e ai bisogni del commercio e a quelli dell'agricoltura. Anzi a questi forse assai più che a quelli, stante la quiete, la sicurezza e l'immanchevole garantimento della ipoteca.

Nè mi si parli del debito pubblico e delle obbligazioni dello Stato. Perchè lasciando stare che esse rappresentano un credito non ripelibile, verso un debitore che è superiore ad ogni procedimento; lasciando stare che le grandi crisi politiche possono indubbiare assai questi valori (e la storia pur troppo ne reca esempi non infrequenti), noi sappiamo poi tutti che esse (salvo tempi eccezionaliissimi) non rendono appunto che all'incirca il sei per cento e spesso come ora il cinque e mezzo, e anche meno.

A ciò si arroe che gli effetti pubblici dello Stato tengono bensì luogo di un mutuo, ma non sono un mutuo, ed è ben lungi che ne abbiano i caratteri.

Essi (come ben fu notato altrove) sono rendite perpetue che il Governo emette, e vende coll'alea aggiunta ai compratori di or guadagnare or perdere sul prezzo d'acquisto. Contratto di natura specialissima che non ha nulla di comune col mutuo.

E quanto ai Buoni del Tesoro è chiaro che essi sono veri atti di commercio, e tuttavia non sorpassarono mai la misura legale del sei.

Le quali osservazioni quando siano sapute (se mai saranno sapute) dal signor ministro delle finanze, varranno, io spero, ad acquietare gli scrupoli che ieri l'altro ci veniva con tanta faccondia esponendo.

Molti (mi riaccosto ora al progetto dell'ufficio centrale) ci hanno domandato (non in pubblico fin qui, ma privatamente) perchè nell'articolo 3 del nostro progetto abbiamo mantenuto sotto il regolo della tassa i prestiti garantiti da ipoteca e abbiamo ommesso quelli garantiti da pegno.

Io comincio, o signori, dal dichiarare che, se qualcuno in via di emendamento proporrà questa aggiunta, l'ufficio non vi contraddirà. Ma tuttavia è mio debito di dire che vi erano rispetto all'ipoteca alcune ragioni speciali che non concorrono in pari modo per il pegno.

L'importante della disposizione contenuta nell'articolo 3 sta in ciò che il debito abbia breve durata, e possa il debitore dopo breve termine scegliersene liberissimamente. Dunque, seguendo questo concetto, era naturale escludere i crediti ipotecari, perchè l'ipoteca di sua natura accenna a lunga durata, perchè vi è una vera contraddizione tra questa specie di garanzia e la presupposta breve durata del credito, perchè

può temersi che l'ipoteca sia un mezzo immaginato per arrivare a una indefinita prorogazione dell'obbligazione, perchè infine l'ipoteca suppone rogito, iscrizione, poi quietanza, radiazione, una folla insomma di atti dispendiosi a fronte dei quali parve prudente di non ammettere la libera stipulazione degli interessi. Ecco perchè si sono esclusi i crediti ipotecari.

Ma lo stesso non può dirsi del pegno. Il pegno è una garanzia presto data e presto sciolta. Si fa per scritta privata e si disfa senz'altra formalità che lacerare la scritta, e rendere la cosa data in pegno. Esso può stare con un prestito che sia a giorni, ad ore. Epperò quanto vi era ragione per escludere i crediti ipotecari, altrettanto pareva che non fosse da parlare dei crediti con pegno. E massime che i pegni si danno spesso brevi manu, e senza formalità precise; di che poteva farsi luogo a dubbi e dispute non infrequenti. Queste all'incirca sono le ragioni per cui non fu parlato del pegno. Ma, ripeto, se il Senato inclina a pareggiare il pegno all'ipoteca, l'ufficio centrale si acosterà molto volentieri al giudizio della maggioranza.

Altri ci hanno anche detto: voi avete sciolto dalla tassa comune i prestiti chirografari di durata minore di un anno. Ma come non pensate che queste obbligazioni si potranno successivamente prorogare, di che si farà illusorio il termine che voi avete assegnato?

A questa osservazione rispondo che l'ufficio centrale ha certamente antiveduto che queste obbligazioni, o esplicitamente o anche col fatto solo di non pagare, avrebbero potuto trarsi oltre i termini prima convenuti. Ma ciò in verità non poteva e non doveva mutare il nostro consiglio. In queste materie l'importante è, che il debito di natura sua abbia a cessare prestamente, sicchè gli interessi applicati a breve durata non abbiano a continuarsi forzatamente, anche quando per mutare circostanze la tassa loro comune si diminuisca.

Ma non è in mano di nessuno lo impedire, e aggiungo, non sarebbe razionale lo impedire (se anche si potesse) che una obbligazione scaduta o presso a scadere si rinnovi, o, quello che è assolutamente lo stesso, si proroghi.

Queste rinnovazioni o prorogazioni non si possono tampoco chiamare una frode che si faccia alla legge. Esse rientrano nella facoltà generale che ha ogni cittadino di ripetera quante volte gli aggradi, a termini di legge, un atto che sia dalla legge stessa consentito.

Questi atti, per quanto siano apparentemente continuativi, non cessano di essere distinti e diversi, e a ciascuno si applica la regola di non poter durare oltre i termini prestabiliti: il che basta a fare che debbano ciascuno essere governati dalla legge comune, il secondo come il primo, il terzo come il secondo e via dicendo. Dunque per questa parte non mi pare che concorrano ragioni sufficienti per mutare o non accogliere la proposta che l'ufficio centrale ebbe l'onore di farvi.

Molte altre osservazioni speciali potranno forse farsi sulla redazione speciale dei singoli articoli, ma queste troveranno lor sede appropriata nella discussione degli articoli stessi, e mi riservo di parlarne allorchè vengano in luce.

Intanto l'ufficio centrale, rassicurato anche dall'autorevole adesione del signor ministro di grazia e giustizia, dichiara di perseverare nelle conclusioni che già ebbe l'onore di sottoporvi.

GIULIO. Domando la parola per un fatto personale.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

MARSTEN. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Giulio per un fatto personale.

GIULIO. Signori, non temiate che sotto il mantello di un fatto personale io voglia rientrare nella discussione già oramai troppo protratta, ed aggiungere alla molestia di ieri la molestia di quest'oggi.

Molte cose potrei aggiungere a quanto ho avuto l'onore di esporre, ma coloro, il cui cuore non si fosse stemprato alle ragioni da me ieri esposte, resisterebbero egualmente a quelle che esponessi quest'oggi.

Bensì non posso tralasciare senza due parole di risposta, o per dir meglio di rettificazione, un'accusa mossami dal signor relatore, che non ho udita coi miei orecchi, perchè io era assente, ma che mi è stata da qualcuno riferita.

Il signor relatore si è meravigliato che nel seno del Senato possa essere stato fatto l'elogio dell'usura e degli usurari. Signori, io m'immagino che quest'accusa si riferisca a poche frasi da me pronunziate ieri, e che io penso di ripetere, leggendo nel rendiconto già stampato.

« Non è dubbio che, come le antiche leggi vollero imprimere un marchio di riprovazione sulla fronte di coloro che i pubblici pregiudizi tacciavano di accaparratori, così le leggi usurarie vollero imprimere un marchio di riprovazione sulla fronte di ognuno che eccedesse gli arbitrari limiti stabiliti dalla legge nella contrattazione degli interessi, quantunque non si possa dissimulare che, sebbene in molti casi e l'accaparratore e l'usuraio potessero essere mossi da riprovevoli sentimenti di cupidigia, pure nel maggior numero dei casi l'opera di degli uni, che degli altri, ben lungi dall'essere nociva, ha impedito a molti mali della società di trascendere agli ultimi eccessi, ed ha salvato la popolazione dalla fame, il commercio dalla ruina. »

Signori, in queste parole io non ho nulla da ritrattare, quello che ho detto ieri è l'esatta verità; soltanto prego l'onorevole relatore a non voler supporre che col dire che coloro i quali malgrado la legge hanno fatto incetta di grani, hanno salvato il paese dalla fame; che coloro, i quali sorpassarono il limite dell'interesse stabilito dalla legge, hanno salvato il commercio dalla rovina; a non voler supporre, dico, che con ciò io abbia voluto giustificare tutti i cattivi sentimenti da cui questi uomini possono essere stati mossi; nè tanto meno tutti gli atti malvagi, tutte le dissimulazioni, le frodi, gli inganni di cui si possono nelle loro contrattazioni essere valsi.

Io mi sono servito della parola usurari nel significato etimologico della parola stessa usura. Usuraio è colui che fa l'usura, usura è l'atto di colui che prende, secondo gli antichi, un interesse qualunque; secondo i moderni legisti, un po' meno avversi alle massime della pubblica economia, è l'atto di colui che trascende il limite stabilito dalla legge nella riscossione degli interessi.

Io prego adunque il Senato (quantunque io sia persuaso che questa mia preghiera non era punto necessaria) di voler credere che io non mi associo e non prendo sulle mie spalle la responsabilità degli atti di coloro che il pubblico chiama usurari, di coloro che, abusando dell'ignoranza o della debolezza di altri, se ne valgono per procurarsi illeciti guadagni.

L'usuraio, di cui io ho fatto l'elogio, è colui che ha salvato il commercio trascendendo qualche volta i limiti legali dell'interesse, ma non già quelli della giustizia e della equità; ed io credo bene rammentare che il ministro delle finanze ci confessava ieri l'altro che ai contratti fatti sotto gli occhi suoi, nei quali il limite dell'interesse era stato trascorso, egli non credette né potere né dovere opporre veruna resistenza;

e credo pure che alla mia opinione si associeranno egualmente tutti i tribunali, che 99 volte su 100 assolvono colui che è accusato d'un simile reato, reato artificiale, creato dalla legge, e creato, quel che è peggio, indarno, poichè ad esso il più delle volte non può applicarsi quella pena della quale è minacciato.

GIOIA, relatore. Domando la parola per rispondere ad un fatto personale. Mi rincresce che il senatore Giulio non abbia sentito le parole che io ho pronunziate, perchè se le avesse udite avrebbe forse trovato meno necessario di dare le risposte che abbiamo sentite un momento fa.

Il fatto è che io nel mio discorso (e questo sinceramente, e questo di cuore) ho reso omaggio ai nobili istinti, e all'alta probità del senatore Giulio. E quando ho parlato delle cattive conseguenze che certi prestatori indiscreti avessero potuto trarre dai discorsi tenuti in questa Camera non ho voluto alludere nè alle parole del senatore Giulio, nè a quelle di verun' altra persona determinata; ma in generale ho temuto che certe teorie e certe dottrine potessero valere a diminuire quella specie d'onta salutare, che ancora è annessa all'esercizio dell'usura.

Parliamoci francamente, o signori, le leggi penali pur troppo sono impotenti. Tutti sanno che secondo il Codice l'atto isolato dell'usura non si punisce. Non si punisce che l'abitudine, e l'abitudine è un fatto complesso difficilissimo a provarsi, e che sfugge quasi sempre la censura dei tribunali.

Il più gran preservativo per me contro l'usura è in questa salutare opinione che l'usura sia un fatto riprovevole, che l'usura sia un fatto lesivo dei grandi principii di probità e di morale pubblica. Quest'opinione, confesso, reputo importante che sia mantenuta con gran cura; egli è quindi per evitare le interpretazioni favorevoli, che la cupidigia de' cattivi avesse potuto trarre da certe teorie esposte in questo recinto, che io mi sono fatto carico di dichiarare per la parte mia che il fatto dell'usura è oggi, come era ieri, un fatto spregevole e colposo.

Egli è in questo senso che sono state dirette le mie parole; in un senso volto principalmente a mantenere una opinione che, ripeto, reputo salutarissima agli interessi sociali; ma quanto al senatore Giulio, lo assicuro di nuovo che nessun pensiero ha potuto accogliere la mia mente, il quale non fosse di perfetta onoranza alla sua probità, ed agli alti meriti che lo distinguono.

GIULIO. Ringrazio l'onorevole senatore Gioia delle gentili spiegazioni che mi ha favorite.

SICCARDI. Domando la parola.

Il senatore Giulio fece testè allusione diretta ed espressa ai legisti, ai quali volle far grazia di dire che erano ora un po' più ragionevoli in questa materia, di quello che fossero anticamente.

Ebbene, o signori, io vi confesserò schiettamente che noi altri uomini di legge ci troviamo, rispetto agli economisti, in una condizione veramente singolare. Vi fu un tempo, e voi tutti lo rammentate, o signori, nel quale noi avemmo a sostenere una lotta lunga, difficile ostinata, quasi accanita, contro avversari formidabili, contraddittori dottissimi, i quali dannavano, a nome della coscienza, ogni merito, ogni frutto qualunque di un capitale mutuato, come una colpa e quasi come un furto.

Questa lotta, o signori, la sostenemmo noi e noi soli; le scuole di economisti non eran nate ancora.

Dumoulin, celebre giureconsulto della scuola francese, fu il primo che, rispettando i diritti della coscienza, rivendicasse quelli della legge civile e delle libere contrattazioni.

Questa lotta, dico, noi la sostenemmo lungamente e vittoriosamente, tanto che, non sono molti anni, come tutti sanno, la stessa Corte di Roma, ponendo saggiamente in disparte antichi contrasti, ed uscendo finalmente da tutte le sottigliezze ed ambagi della *Bolla Piana*, riconobbe schiettamente con noi che si poteva con tutta tranquillità di coscienza riscuotere gl'interessi al tasso legale.

Ed ecco che ora ci vediamo condannati a ripigliare in senso opposto un'altra lotta contro le sconfinata libertà di questi economisti, molto sottili, molto vaghi ed accalorati anche essi nello spingere i loro principii sino ed anzi un po' al di là dell'estrema loro conseguenza.

Signori, l'aver noi combattuto con successo le esagerazioni dei primi, ci darà, spero, qualche diritto di opporci alle esagerazioni dei secondi.

Noi altamente rispettiamo gli ammaestramenti dell'economia politica; essa fu ed è professata da sommi e nobili ingegni; essa ha renduto, senza dubbio, di grandi servizi alla pubblica ricchezza e ad ogni maniera di civile progresso. Dirò di più; l'economia politica ha renduto di grandi servizi alla moralità stessa dei Governi, perchè li distolse da certe operazioni che non erano meno colpevoli al cospetto della morale che infauste e disastrose per gli Stati.

Ma l'economia politica aspirava, e meritamente, a salire al grado di scienza; essa quindi ha voluto ridurre l'immensa varietà dei fatti commerciali, frutti dell'intelligenza ed operosità umana, a certi assiomi astratti, generali ed assoluti, i quali hanno certamente qualche cosa di rischioso sempre quando vengono al duro ed inesorabile cimento dell'esperienza e dei fatti.

Parmi che saria bene, o signori, che gli uomini politici prima di applicare questi dogmi dell'economia politica studiassero profondamente i tempi ed il terreno sul quale intendono di farne applicazione.

Io, o signori, non mi addentrerò nella specialità del soggetto; a ciò ha, secondo me, abbondantemente ed elegantemente supplito l'onorevole relatore nella dotta ed eloquente sua risposta; mi limiterò quindi a dirvi che, come ho accettato il progetto dell'ufficio centrale, così persistereò nel votarlo.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Quando nella seduta di ieri io dichiarava che per spirito di conciliazione accettavo in massima le modificazioni proposte dall'ufficio centrale, mi lusingava di avere quest'oggi la potente parola dell'onorevole relatore a mio soccorso, per dilleguare gli scrupoli che i discorsi di alcuni degli oratori oppositori avessero potuto deolare nel Senato anche contro le modificazioni stesse proposte dall'ufficio centrale. Però io ebbi ad accorgermi or ora non avere riscosso altro che un complimento che non merito, e che perciò non accetto che come effetto di cortesia dell'onorevole relatore. Sono quindi in debito di prendere senza indugio la parola, come ne ho ieri fatta riserva.

Però le osservazioni già da me fatte il primo giorno della discussione e quanto fu estesamente ed egregiamente detto dal signor ministro delle finanze nella seduta di ieri l'altro, e dall'onorevole senatore Giulio in quella di ieri, potranno, io spero, permettermi di essere assai breve, e di potermi limitare ad alcune parole.

In tutto il corso di questa già sì lunga discussione un pensiero venne sempre ad allietarmi, e si fu di vedere che neppure una voce è sorta a contestare in teoria il principio su cui è fondato il mio progetto: tutti comprendono, e tutti sentono non essere conforme alla logica, conforme alla giustizia, che

la legge faccia per tutti i casi, per tutti i luoghi, per tutti i tempi l'estimo del premio, e, come dicevasi da taluni, del nolo della locazione dei capitali che sono conceduti a mutuo. Se non che dalla più parte degli oratori si è venuto dicendo: altra cosa è la scienza e ben altra la pratica. In teoria il principio della libera tassa dell'interesse è incontestabile; ma quando veniamo alla pratica noi dobbiamo persuaderci che sarebbe pericoloso di applicarla. A me però, e lo dichiaro schiettamente, pare cosa assai grave e, mi si permetta di dirlo pericolosa, che in un'Assemblea legislativa si riconosca e si confessi giusto e vero un principio, e si dichiari pericoloso od impossibile di attuarlo. Io credo che le verità, siano economiche, siano di qualsivoglia altra natura non siano fatte per essere soltanto considerate in astratto; ma che una verità non sia tale, debba invece ritenersi per un errore, se non è possibile, o se è pericolosa l'applicazione. E come il legislatore riconoscerà che una legge esistente pugna contro la ragione, contro la giustizia; la confesserà altamente, e si dichiarerà nel tempo stesso impotente a far cessare l'ingiustizia, e sostituirvi una legge più razionale e più giusta? Signori, la società che fosse ridotta a questo estremo sarebbe in pericolo.

AUDIFREDDI. Domando la parola.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole relatore citava a questo proposito il celebre Duvergier, il quale nel suo corso di diritto civile dice che tutti quelli che hanno trattato questa grave questione si sono tenuti negli estremi opposti, esagerando il bene ed il male da una parte e dall'altra.

Signori, egli è vero che il signor Duvergier faceva questa osservazione, non forse totalmente infondata; ma questo profondo giureconsulto ed economista non ne deduceva che non dovesse farsi cosa alcuna e che si dovesse lasciar sussistere il male; egli, tenendosi tra i due partiti estremi, proponeva un sistema che credeva poter conciliarli ambidue.

Ed ecco ciò che proponeva:

« Voici les dispositions que je crois pourraient être substituées à celles qui nous régissent. L'intérêt légal est en matière civile du 5 pour cent et en matière commerciale au 6.

« L'intérêt conventionnel peut excéder l'intérêt légal, mais au moins le juge pourra réduire l'intérêt conventionnel lorsqu'il sera excessif.

« Le taux de l'intérêt est excessif lorsqu'il s'élève au-dessus du cours ordinaire en tenant compte des dangers où se trouve le prêteur de perdre le capital. »

Questo temperamento non venne adottato, e con ragione, pel troppo arbitrio che darebbe ai tribunali sulla sorte della contrattazione, e perchè sarebbe esca ed alimento ad infinite liti; ma risulta intanto che il signor Duvergier riconobbe che, ammesso il male, è ufficio e dovere del legislatore di trovare il rimedio sotto pena di chiarirsi impotente, di abdicare alla sua missione.

Ma veggiamo quali sono poi quelle grandi difficoltà per le quali si vuole che si lasci sussistere una legge che si riconosce contraria alla ragione ed alla giustizia.

La libera tassa degli interessi favorisce l'immoralità; essa tornerebbe proficua ai capitalisti ed alle persone agiate, e sarebbe di danno e di rovina alle persone meno agiate e bisognose: l'opinione pubblica vi è contraria; essa ha contro di sé l'esperienza che fu fatta da un gran paese a noi vicino.

Signori, io non contesto, giacchè sono lungi dal voler essere l'apologista dei così detti usurari, che la libera tassa possa in qualche caso favorire atti immorali in questa materia, rendendoli impunite.

Io ammetto volentieri che se un capitalista, vedendosi presentare alcuno che abbia bisogno di una somma per far fronte a qualche urgente e grave impegno e sapendo che questo richiedente non possa trovarla da altri, gli chiede e lo costringe colla necessità a pagargli un interesse esagerato e superiore ad ogni proporzione di lucro, di danno e di rischio, costui fa un atto indegno di un uomo onesto, ed immorale.

Io concederò ancora che la libera tassa e la soppressione delle sanzioni penali della legge attuale possa rendere più probabile alcuno di questi casi. Ma che perciò? Dovrà forse respingersi la libertà e mantenersi la ingiusta ed irrazionale tassa?

Signori, in primo luogo io dico che il caso, che ho testè descritto, può verificarsi e si verifica pur troppo anche sotto la legge attuale. Anzi la libera tassa avrà per effetto di scemmare il numero di questi casi d'immoralità, in quanto che toglierà il monopolio che ora ne hanno persone abbiette ed immorali, che operano nell'ombra.

Ma io voglio anche ammettere, benchè la mia convinzione e la testimonianza di tutti gli economisti vi si rifiutino, io voglio supporre, dico, che la libera tassa potesse avere per conseguenza di aumentare in qualche circostanza il numero di coloro che potranno esercitare questo fatto immorale.

Forse che sarebbe da provvido legislatore, per impedire un atto immorale che succederà raramente, impedire un vantaggio continuo per tutti, che si produrrà costantemente e generalmente?

Il legislatore deve mirare alle conseguenze della legge nel loro complesso; e quando nell'insieme vi riconosca più bene che male, se non può impedire questo totalmente, non perciò gli è lecito di respingere quello.

Ma, si dice, il bene che vantate, è un bene per i capitalisti, per le persone doviziose, ma è un danno per i poveri, per le persone meno agiate e bisognose; si favoriscono i pochi, e si pregiudicano i molti. Questo parmi fosse l'argomento principale dell'onorevole senatore Montezemolo.

In verità, o signori, quando ho presentato questo progetto di legge, io mi attendeva tutt'altro che un rimprovero di questa fatta.

Attualmente sotto il regime della legale tassa degli interessi, sapete, o signori, chi può trovare danaro a prestito? Ne trovano solo coloro che possiedono un grande e vistoso patrimonio, coloro che hanno vasti possessi in vicinanza della città, sontuosi e bene esposti caseggiati, coloro che hanno relazioni sociali; che in somma o per fortuna o per relazioni sono alto collocati nella scala sociale, sebbene per qualche momentanea circostanza debbano ricorrere alla borsa altrui.

Ma quello che non ha che un modico patrimonio, quello che non è in voce di persona facoltosa, e che è obbligato di ricorrere all'uso di altrui capitale; quello che non ha relazioni sociali o bancarie, quello in somma che non ha altra guarentigia ad offrire che l'ipoteca di un piccolo campo o di una modesta casuccia, e peggio ancora colui che non ha altro ad impegnare che la promessa di galantuomo e la sua persona, oh! questi non trovano danaro alla tassa legale: se ne trovano non è che presso qualche oscuro usuraio che fa loro pagare non solo un eccessivo nolo del danaro che loro impresta, ma benanco il prezzo della propria turpitudine e del rischio che correrà della vendetta della legge: possono e lui e i suoi cari star per perire dalla fame, possono star per essere venduti alla subasta i pochi beni o mobili che possiede, può essere spinto all'estrema rovina, per lui non vi è danaro: la protezione della legge che vorreste gelosamente mantenuta

non gli lascia altra alternativa: vedersi spogliare di tutto quanto possiede, o cader vittima di usuraio.

All'incontro togliendo la tassa legale, lasciando libero a chiunque di stipulare come meglio stimerà conforme al suo intento, quegli infelici che io vengo a descrivere, se non troveranno danaro a modico interesse, lo troveranno ad un interesse maggiore; ma saranno salvati dalla rovina o dalla fame: pagheranno di più il capitale di cui avranno bisogno, ma se sono onesti, se sono virtuosi, raddoppiando di attività nel lavoro e nella industria, ben potranno rifarsi del maggior costo del capitale da cui furono soccorsi.

Come mai dunque si può dire che la legge proposta sia in favore dei ricchi, dannosa per i poveri?

Io ricorderò a questo riguardo al Senato un fatto che è a sua cognizione e che deve far senso.

Quando si è compilato il nostro Codice di commercio, non si è voluto ammettere il principio, che è sancito nel Codice di commercio francese, che chiunque, sia il negoziante, sia il non negoziante, può trarre lettere di cambio. Il motivo da cui fu dettata questa diversa opposizione, non fu dissimile dall'argomento che si viene in oggi adducendo per respingere la libera tassa degli interessi.

Si diceva che il potersi da chiunque trarre lettere di cambio favoriva l'usura, perchè nella materia cambiaria non si ammettono le prove difficili e le eccezioni di lunga indagine. Che era d'altronde pericoloso e poteva recare grave perturbazione il permettere a chiunque, e segnatamente ai poveri contadini, gente rozza ed inesperta, di sottoporsi alla cattura personale in caso del menomo ritardo nel pagamento.

Prevalsero questi riflessi, come purtroppo in queste materie prevalgono sempre le apprensioni e gli esagerati timori. Nel Codice nostro la facoltà di fare cambiali fu ristretta ai soli commercianti. Per favorire i poveri contadini e la gente rozza e di campagna si esclusero e quelli e questa dall'esercizio di una facoltà che il Codice francese lascia a tutti; e di questa facoltà si fece un privilegio per i soli commercianti. Strano modo di favorire le moltitudini creando dei privilegi per una classe speciale di cittadini!

Ebbene, o signori, quale fu la conseguenza di questa esclusione? Da prima si vide che ben sovente la legge era illusoria; giacchè il Codice avendo detto che anche i non negozianti potevano trarre cambiali, purchè si traessero all'estero, quando si voleva eludere la legge, si fingeva di trarre la cambiale sopra alcuno dimorante all'estero, fosse a poche o a migliaia di leghe lontano, la qual cosa era causa continua di questioni e di liti per nullità e per simulazione. E poi sorsero da ogni parte e da tutto il commercio continue lagnanze contro questa esclusione, la quale impediva la circolazione del danaro, toglieva a colui che non aveva una cautela reale ad offrire al capitalista il mezzo di impegnargli la propria persona.

E questi richiami dovettero infine essere esauditi. Il Governo dovette proporvi una legge per dare a tutti la facoltà di valersi secondo i loro bisogni ed interessi di questo genere di contrattazione. E voi, o signori, voi l'approvaste nella illuminata vostra saviezza, meravigliandovi forse dello strano modo di proteggere i non negozianti e gli inesperti, che aveva prevalso presso i precedenti legislatori.

Ma s'insiste dicendo: tant'è l'opinione pubblica è contraria a questa legge; le masse temono l'usura, questa parola spaventa in generale la popolazione; la vostra legge non può che incontrare la disapprovazione.

Dapprima io dico che i legislatori convinti dell'utilità d'un principio, convinti della sua giustizia, devono avere il co-

raggio di affrontare anche la contraria opinione. E per mio canto, o signori, quando io ho sottoposto alle vostre deliberazioni questo progetto di legge, ho ben bene meditato se fosse giusto, utile e necessario, ma non mi sono punto preoccupato del giudizio che di esso porterebbero gli intelligenti, e tanto meno quelli (che la Dio mercè sono pochi) i quali vanno in cerca di ogni pretesto per fare appunti al Governo, calunniando le sue intenzioni e i suoi atti.

Se non che, io non posso concedere all'onorevole marchese Montezemolo che l'opinione pubblica sia contraria alla libera tassa dell'interesse. Ed a questo proposito debbo dire che, seguendo il desiderio lodevole dell'ufficio centrale, il quale mi fece l'onore di chiamarmi nel suo seno, io ho consultato gli organi legali ossia più competenti dell'opinione pubblica, incaricando i presidenti dei tribunali provinciali delle città ove siede una Corte di appello negli Stati di terraferma, di consultare i collegi notarili e le persone solite ad intramettersi nelle contrattazioni e traffici dei danari, e di riferirmi l'opinione di costoro, come anche la loro propria sugli effetti e sulle conseguenze di questo progetto di legge.

Ebbene, o signori, cinque furono i presidenti consultati, giacchè, come sapete, le Corti d'appello di terraferma sono cinque. Fra cinque, la risposta di tre fu appieno favorevole, cioè di Torino, Genova e Casale. Quello di Nizza riferì essere contraria l'opinione pubblica in quella città. Ma sebbene io non dubiti della sincerità di quel magistrato e sia persuaso che egli non avrà mancato di consultare le persone veramente perite e di esporre loro lo stato della questione in modo conveniente, tuttavia non potei gran fatto tener per certa la riferitami opinione, giacchè in quel mentre stesso io leggevo nel giornale che rappresenta più specialmente l'opinione del commercio e del ceto più numeroso, che non solo questo giornale plaudiva al progetto di legge, ma anzi lo propugnava con validi e pratici argomenti. Il presidente del tribunale di Chamberì riferì essere colà del pari contraria l'opinione pubblica, ma non peraltro che per preconcepita opinione, cioè perchè la libera tassa abbia fatta mala prova in Francia, nè sia peranche stata colà adottata. Comunque, sopra cinque principali città, in tre avete la prova che l'opinione è favorevole, e fra queste vi sono le due più grandi, più commercianti e più industrie dello Stato, Torino e Genova.

Questi ragguagli io li ho riferiti all'ufficio centrale. Non è dunque vero che l'opinione pubblica sia contraria a questa legge. Saranno contrarie le persone che ne avranno parlato con l'onorevole oratore cui rispondo, ma tale non è l'opinione generale.

Vengo all'argomento ripetuto da quasi tutti gli avversari, desunto dalla mala prova che si dice aver fatto la libertà della tassa degli interessi nella vicina Francia. A quest'argomento si è già risposto dall'onorevole senatore Giulio, ed io ne dissi forse tanto che basti nel primo discorso. Mi si permettano però ancora alcune brevi spiegazioni.

Non si può negare che dopo essersi in Francia proclamato il principio di libertà ossia della libera tassa degli interessi, e dopo averlo usato nei tempi più difficili e procellosi, si tornò al regime della proibizione nel 1807, indietreggiando così nelle materie contrattuali ed economiche come si indietreggiava nelle materie politiche; fatale destino di quella illustre e generosa nazione!

Ma quando noi esaminiamo le discussioni che furono fatte a quell'epoca, e quando noi ci addentriamo nella ponderazione delle cause che prevalsero contro la libertà proclamata dalle leggi anteriori, noi dobbiamo trarne tutt'altro insegnamento che quello che vorrebbero inferirne i nostri avversari.

Alcuni tribunali notavano che dappoi la proclamata libertà d'interesse erano cresciuti i fallimenti, che molte fortune erano scomparse, altre erano sorte come per incantesimo, donde deducevano la conseguenza che la libera tassa dell'interesse era cosa pernicioso da abolirsi siccome essi chiedevano.

È bene però di ricordare che questi tribunali, da quanto pare dalla relazione del signor Joubert, furono tre soltanto in tutta la Francia, il tribunale di Parigi, quello di Châlons e quello di Meaux.

Ma chi non sa le tristi vicende che avevano travagliata la Francia dal 1789 al 1807? Chi non conosce la storia degli assegnati, della carta monetata d'ogni genere che ebbe corso in Francia in quell'intervallo di tempo, e dell'avvicinarsi continuo dell'aumento e depressione del valore dei capitali? A queste cagioni dovevano ascrivere i fallimenti, il sorgere e scomparire delle fortune notato dai tribunali testè indicati e dalla relazione dell'onorevole Joubert.

Ma si voleva finirla colla libertà economica in discorso, e ad essa si diede addosso coll'argomento: *Post hoc, ergo propter hoc*; da poi che si è introdotta questa libera tassa degli interessi vi sono molti fallimenti, molte rovine; dunque essa è causa di fallimenti e di rovina.

E che la cosa sia realmente così io la desumo perfino dalla relazione del relatore stesso, l'onorevole Joubert.

Diffatti, egli viene dicendo che l'usura aveva fatto un progresso immenso, che la Francia ne era coperta, che i fallimenti crescevano ogni giorno; ma, signori, è in questo modo che i legislatori procedono nell'esame delle cause che influiscono sulla legislazione, o procedono da esse?

Dove sono i dati statistici che comprovino queste asserzioni? Quali prove si accennano all'appoggio di queste enfatiche asserzioni? Il relatore non adduce altro che le supposte rimostranze dei tre tribunali di commercio già menzionati.

Eppure in questione si grave, se non si avesse avuta una preconcepita opinione, se non vi fosse stato un partito preso anticipatamente, le prove non sarebbero mancate e si sarebbero addotte.

Ma, si dice: guardate nel 1856 gli economisti vennero di nuovo alla carica, cercando di far abrogare la legge del 1807; ma pure la proposta fu respinta; la qual cosa prova che la Francia persiste a reputare nociva la libertà che voi volete radicare fra noi.

Signori, io ho letto attentamente tutti i discorsi che furono fatti in quella circostanza, e cominciando dall'onorevole Lherbette, che fece la proposta per quella abrogazione, posso ben dirvi che si è là appunto dove io ho trovati argomenti maggiori per confortarmi nell'opinione che sostengo con profonda convinzione.

Ma intanto, voi mi direte, la proposta fu rigettata.

Si che io fu per la parola principalmente dell'onorevole Dupin, celebre ed illustre giureconsulto, ma non certo illuminato economista, nè coraggioso progressista, il quale esercitava per altro un'immensa influenza nella Camera, non sempre stata favorevole allo svolgimento delle libertà proclamate e sancite dalla carta politica, ed a cui l'onorevole Lherbette non potè trattenersi di dire con santo sdegno che *l'économie politique était peu connue au Palais*.

E forse l'influenza dell'onorevole Dupin non avrebbe bastato a salvare la legge del 1807 senza un mezzo strategico dell'onorevole Hènequin, il quale ricordò che in quel tempo stesso il Ministero aveva proposto la conversione della rendita, e che conveniva pertanto aspettare l'esito di questa più importante proposta.

Io non voglio per certo riferirvi tutto quanto si disse di giusto, di razionale e di praticamente vero dall'onorevole Lherbette e dai sostenitori della sua proposta. Solo chiedo permesso al Senato di ripetergli le poche ma semplici e sensate parole di un oratore che non si dirà per certo essere un ideologo, un astratto economista.

Sono le parole di un illustre generale, stavo per dire illustre maresciallo.

« Je ne puis pas (diceva il generale De Marçay) dire que je croyais que la proposition de M. Lherbette passerait à l'unanimité, parce qu'il n'y a pas de cause qui ne trouve de défenseur. Mais j'avoue que je ne concevais pas, que je ne conçois pas encore, que des hommes qui connaissent les affaires, qui les ont pratiquées, qui les ont vu pratiquer, qui se sont occupés de la question, qui y ont réfléchi même pendant très-peu de temps, puissent différer d'opinion avec M. Lherbette.

« Messieurs, mon opinion est tranchée; elle paraîtra téméraire; je crois cependant qu'elle sera facilement excusée par les personnes qui ont réfléchi sur ce point. La loi est entièrement fautive, c'est-à-dire qu'elle tend à un but directement contraire à celui que le législateur s'est proposé d'atteindre. Le législateur a voulu protéger l'emprunteur et le prêteur de bonne foi. Eh bien! la loi est contraire à l'emprunteur et au prêteur de bonne foi.

« Elle est contraire à l'emprunteur, parce que toutes les fois que des circonstances dans la société, dans le commerce et dans l'état des affaires, sont telles que l'argent vaudra réellement plus que l'intérêt légal, tous les honnêtes gens s'abstiendront de prêter. De sorte que la marchandise ne paraîtra sur la place qu'en petites fractions de la quantité dont elle pourrait être offerte. L'honnête homme, l'homme qui ne voudra pas comparaitre devant les tribunaux, se voir condamner par un tribunal de police correctionnelle, gardera son argent inactif. Le fripon, l'usurier seul bravera le déshonneur, bravera les peines portées par la loi. »

Che se nel 1850 si adottò una ben diversa proposta, quella cioè di aggravare la penalità contro gli usurai, ciò prova appunto che la legge proibitiva fu sempre inefficace.

Il rimedio non doveva cercarsi nell'accrescere la penalità per puntellare il regime proibitivo, ma sibbene nel restituire la libertà alle contrattazioni.

E difatti, la Francia ha dovuto rendere omaggio a questa verità con avere, con ordinanza del 4 settembre 1848, introdotto il suo regime proibitivo nelle possessioni dell'Algeria, laddove non si conosceva ancora la tassa legale degli interessi, fissando la rata legale di questo al dieci per cento, e coll'aver dovuto rievocare quest'ordinanza e restituire la libera tassa con decreto del presidente della repubblica del 10 giugno 1850, motivato su che l'introdotta sistema della tassa legale aveva prodotto cattivo effetto.

L'ora tarda e forse l'impazienza del Senato mi avvertono che io debba per ora prescindere da altre maggiori considerazioni.

Dirò solo ancora una parola contro l'invocazione che fece l'onorevole senatore Montezemolo dell'opinione dello illustre, e per la patria comune non mai abbastanza compianto, Pellegrino Rossi.

È vero, o signori, Pellegrino Rossi nella sua opera sull'economia politica avvertiva che non sempre i principii teorici possono essere adottati in pratica, ma egli era ben lontano dal volerne dedurre la conseguenza che ne traeva il senatore Montezemolo.

Tant'è che, sebbene non abbia esplicitamente trattata la

questione che ci occupa, egli dice nella decima sua lezione le seguenti ben significanti parole:

« Quelque soient aujourd'hui la rapidité des communications entre les pays commerçants et la facilité de rétablir l'équilibre entre les divers marchés, la nature de l'argent est aussi variable, même de nos jours, que la valeur de toute autre chose.

« Dans ce moment un grand pays (faceva allusione agli Stati Uniti d'America), faute d'équilibre entre les besoins de la circulation et la masse du numéraire, est frappé d'une crise commerciale telle, que l'escompte est monté jusqu'à 2 et 3 pour cent par mois, jusqu'à 30 et 36 par an. »

Noi dunque, con assai più di ragione che i signori opposenti, possiamo invocare l'opinione di quell'illustre economista e profondo pensatore.

E posto che l'onorevole preopinante, al quale in questa parte rispondo, conchiudeva il suo discorso invocando le parole di Pellegrino Rossi, io terminerò le mie osservazioni con quelle di un altro grand'uomo:

« Quand les lois, diceva Montesquieu, défendent une chose nécessaire, elles ne réussissent qu'à rendre malbonnêtes gens ceux qui la font. »

Queste parole, o signori, sembrano scritte per questa discussione, e la riassumono nel solo concetto che esprimo.

Meditatele, o signori, e dite quindi se debba mantenersi la legge che non ha altro effetto che quello da esse indicato.

DE FORNARI. Domando la parola.

Vedo bene che non è questo il momento di parlare, pure non vorrei essere pregiudicato a riguardo dell'interpellanza che ho fatta ieri, relativa all'articolo 517 del Codice penale, e vorrei se ne tenesse conto nella discussione generale.

A me pare che l'onorevole guardasigilli, nel luminoso discorso che testè pronunciò, se ne sia interamente dimenticato e non abbia risposto all'interpellanza che ieri ebbi l'onore di fare, relativa a quella parte che revoca ogni resto di disposizione penale contro l'usura, nel momento che può almeno apparire che si allarga il campo all'usura medesima.

Io sono persuaso, ed esuberantemente persuaso di tutte le ragioni che l'onorevole ministro ha adottate in ordine all'opportunità della piena libertà delle contrattazioni; ma io aveva proposto che bisognava rafforzare a vece di disarmare l'autorità colla soppressione dell'articolo 517 del Codice penale, meschino, unico riparo contro l'usura; ed a questo riguardo io trovo un vuoto perfetto, per cui domando che egli soddisfi a questa mia interpellanza.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Veramente io confesso non essermi fatto carico, nelle considerazioni testè fatte, dell'interpellanza dell'onorevole senatore De Fornari, che io ho benissimo compresa, ed alla quale aveva già meditato quando stava formulando il progetto; e ciò perchè mi riservava di farne argomento di osservazioni nella discussione degli articoli.

Io ho inteso benissimo che l'onorevole senatore De Fornari desidererebbe che lasciando piena libertà nelle contrattazioni dell'interesse, quando questi contratti sono teali, esenti da qualunque sopruso, e da qualunque atto di frode o di dolo, si stabilisca una penalità per il caso in cui si verifica invece la frode ed il dolo, penalità, che, io confesso coll'onorevole senatore, non esiste nelle leggi attuali, giacchè il Codice penale non punisce il dolo e la frode che quando giungono al grado di reato.

Sarebbe certamente opportuna una pena per questa spe-

ciale frode, per meglio guarentire insieme alla libertà, l'onestà eziandio delle contrattazioni; ma la difficoltà sta nell'applicazione e nel timore di troppo arbitrio che converrebbe dare ai tribunali.

Del resto, io dichiaro che questo sarà per parte mia argomento di discussione negli articoli, e che terrò conto dell'osservazione dell'onorevole preopinante.

DE FORNARI. Non vorrei prolungare la discussione. Ma io aveva però deposto sul banco della Presidenza il mio discorso scritto frettolosamente il mattino, al quale mi riferii nelle poche parole che pronunziai. Questo discorso tratta la materia assai più estesamente e sarà stampato nel rendiconto, e forse in questa materia l'onorevole ministro potrà vedere quali sono le mie viste a tal riguardo.

Del resto, io non credo, nè partecipo punto all'opinione dell'onorevole ministro che questo sia soggetto da trattarsi nella discussione degli articoli. La legge sopprime l'unico articolo e non lo rimpiazza. Non capisco perchè da una parte si debba disarmare l'autorità e dall'altra aprire la strada all'estensione dell'usura; e per conseguenza io insisto perchè la trattazione di questo punto sia conservata nell'attuale discussione generale.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Non ho alcuna difficoltà, se desidera l'onorevole senatore...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Si può osservare che l'argomento che trattava l'onorevole senatore De Fornari potrà essere diversamente considerato secondochè sarà accettato dal Senato il progetto del Ministero o quello dell'ufficio centrale. Perciò ne risulta che tanto più opportuna sarà la sede di questa discussione, quando, essendo o l'uno o l'altro adottato, sarà il caso di connettere la serie delle disposizioni revocando od avvalorando l'articolo di cui si tratta.

Intanto devo far presente al Senato che sarebbero ancora cinque gli oratori iscritti, cioè i senatori Audiffredi, Di San Martino, Montezemolo, Della Torre e Maestri, avendo i tre ultimi di nuovo chiesto la parola. Ora trattandosi di udire cinque oratori, e la seduta d'oggi non potendo, da quanto sembra, bastare a quest'uopo, io proporrei al Senato, per corrispondere anche allo stesso sentimento che fece anticipare quest'oggi l'ora della seduta, di rimandare l'ulteriore discussione a domani alle ore due.

Se non si fanno osservazioni resta così fissato, con preghiera ai signori senatori di volersi radunare con puntualità.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io mi riservo di rispondere domani all'onorevole senatore De Fornari, posto che lo desidera.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge riguardante la tassa degli interessi — Nuove considerazioni del senatore Di Montezemolo — Discorso del senatore Audiffredi contro il progetto — Dichiarazione del senatore Di San Martino — Repliche dei senatori della Torre e Maestri — Parole del senatore De Margherita in appoggio del progetto dell'Ufficio centrale — Chiusura della discussione generale — Osservazione del senatore Plana sul paragrafo 1° dell'articolo 1 — Approvazione dei paragrafi 1° e 2° dell'articolo 1 — Emendamento al paragrafo 3° del ministro di grazia e giustizia acconsentito dall'Ufficio centrale — Aggiunta al medesimo del senatore Cataldi, combattuta dal senatore Siccardi — Ministro di grazia e giustizia, Cataldi, Siccardi, Cotta e De Fornari — Incidente sull'ordine della discussione sollevato dal senatore De Fornari — Adozione della proposta del senatore Di Pollone per rinvio del paragrafo all'Ufficio centrale.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

(Sono presenti i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RIGUARDANTE LA TASSA DEGLI INTERESSI.

PRESIDENTE. Ritornando alla discussione del progetto di legge relativo alla tassa dell'interesse, la parola spetta al senatore Di Montezemolo.

DI MONTEZEMOLO. Signori senatori, nel prendere la parola per la seconda volta in questa discussione, io mi sento in debito di assicurare il Senato che non rimeriterò l'indulgente attenzione di cui gli piacque onorare il mio primo discorso, coll'abusare oggi della sua pazienza, e rientrare in una discussione la quale oramai fu abbastanza lunga e luminosa, e ricevete ieri un complemento di maturità dai discorsi dell'onorevole senatore Siccardi e dell'onorevole relatore dell'ufficio centrale. È mio intendimento il restringermi a respingere soltanto alcune accuse che dai difensori del progetto di legge vennero apposte a coloro i quali lo combattono, o piuttosto, che lo vorrebbero circoscritto o modificato.

Nella tornata di ieri l'onorevole signor ministro di grazia e giustizia, facendo osservare che, fra quanti combattono il suo progetto, nessuno contesta la verità del principio teorico sul quale si fonda, e che proclama la libertà delle stipulazioni, egli ne induceva, con tutta la cortesia dei modi, che mi piace di riconoscere, che, dopo tale professione di principi, il ricusarsi all'intera applicazione loro è un atto di inconseguenza, un difetto o un errore di criterio logico.

Io noterò che ciò sarebbe vero se gli oppositori al progetto avessero veramente ricusato di venire all'applicazione di questo principio; ma voi udiste, o signori, parlare dei pericoli e dei danni di una transizione repentina, subitanea

da un ordine di cose consacrato da una legge e da una tradizione secolare; non udiste ricusare per ogni verso l'applicazione di quel principio; voi udiste invocare cautele preventive, temperamenti e disposizioni per cui venisse quella transizione a recar il minor dissesto possibile nelle condizioni degli affari attuali, la minor perturbazione negli animi, nelle menti; voi udiste invocare le ragioni dei fatti, le esigenze della pubblica opinione, i diritti della pubblica coscienza, ma per tutto questo non ricusare che si venga ad una saggia applicazione del principio invocato. Se, per essere logico e conseguente, si dovesse rinunziare a tutte le accennate considerazioni che, nel trattare le bisogne sociali, sono pure un indispensabile elemento di ogni retto e sano giudizio, io non so, o signori, chi vorrebbe vantarsi di essere logico e conseguente.

Mi si permetta, o signori, un'ipotesi: io penso, anzi sono certo che il signor ministro e quelli che dividono la sua opinione in questa quistione, nella nobiltà del cuor loro e nell'altezza del loro intelletto, riconoscono il principio assoluto, dirò quasi, il dogma della libertà umana; che essi condannano, che essi riprovano, che essi stigmatizzano il fatto della schiavitù. Ora, poniamo che domani per incanto essi venissero trasportati in uno di quei paesi ove da secoli la padronanza di una razza e la schiavitù dell'altra costituiscono, o piuttosto deturpano il regime della società, e che quivi essi fossero investiti del potere legislativo. Io domando loro se essi si sentirebbero il coraggio di procedere senza cautele preventive, senza provvedimenti preparatorii, senza disposizioni transitorie, con due righe di legge, all'abolizione della schiavitù, alla distruzione di quella scellerata istituzione. Essi non lo farebbero, anzi combatterebbero ogni proposta che venisse fatta in quel senso, perchè vorrebbero procedere al loro intento gradatamente, riguardosamente, sapientemente, e questo senza tema di poter essere accusati di inconseguenza, senza tema di venir trovati per ciò in contraddizione coi loro principi, con loro medesimi.

Ora, la nostra inconseguenza è quella stessa che sarebbe imputata ai signori ministri nell'ipotesi che ho accennato. Le condizioni sono diverse, l'analogia è evidente.

Nella tornata di ieri l'altro un onorevole senatore, che mi

dispiace di non vedere al suo stallo, sorgendo a rintuzzare, come disse, le ragioni esposte dagli avversari del progetto, e appoggiandosi in questo alle parole dell'onorevole presidente del Consiglio, lanciava contro gli oppositori né più né meno che un'accusa di socialismo.

Il socialismo, voi lo sapete, è la befana di moda, è l'argomento il più potente, il più efficace per recare la trepidazione e lo spavento nell'animo dei tranquilli cittadini. Però, o signori, io confesso che non mi sento disposto ancora ad andare a letto, perchè mi si dice che sono giallo come un morto e che ho la febbre. Risponderò alla peggio ai miei onorevoli avversari, che noi siamo dello stesso colore e che abbiamo la stessa malattia. Difatti, non mi sarebbe difficile il provare che essi sono socialisti per lo meno quanto lo sono io.

Il socialismo, o signori, altro non è che la personalità collettiva sostituita alla personalità individua nella ragione della legge, e, se si vuole, anche l'esclusione della personalità individua in favore della personalità collettiva nella ragione della legge.

Ora, quando il Governo vi chiede fondi per la pubblica istruzione, quando egli vi domanda di provvedere coi mezzi dell'erario alla facilità, alla molteplicità, alla sicurezza delle comunicazioni; allorchè egli riassume in sé il diritto ed il fatto di rintuzzare e di vendicare le offese fatte al cittadino individuo da un altro cittadino individuo, il Governo è socialista.

Il Governo provvede all'istruzione del povero coi tributi pagati dal ricco; il Governo difende la vita e le sostanze del debole colle armi e colle braccia del forte; il Governo sostituisce, nella tutela dell'ordine, nella repressione dei crimini, l'azione sistematica ed ordinata della personalità collettiva all'azione scomposta e troppo spesso impotente della personalità individua. Ora, io ho pur sempre veduto l'onorevole senatore, a cui rispondo, votare alacramente pel progresso della pubblica istruzione, per la molteplicità, la facilità delle comunicazioni, per la custodia dell'ordine e la repressione dei crimini. Ed in questo io mi onoro di seguirne umilmente le pedate. Ebbene, il tasso dell'interesse, che d'altronde nessuno di noi difende in massima, è atto di socialismo come quelli ora accennati; è un provvedimento fatto in vista della personalità collettiva, non della personalità individua. Nel nostro socialismo noi abbiamo dunque molti complici, e tra questi gli onorevoli nostri avversari, tutti i ministri ed i più ardenti conservatori.

Signori, i deliri e le follie del socialismo sono un fatto ben conosciuto ed evidente, come lo sono pure i saturnali dell'individualismo. La frase non è mia, ma di Pellegrino Rossi; ma per carità guardiamoci dal rimbaltarci a vicenda di tali imputazioni. Qui non vi sono che legislatori che attendono con istudio e con coscienza a provvedere nel miglior modo ai bisogni della patria. Ai dolori qualche volta inevitabili dell'impotenza, non facciamo che si aggiungano altri dolori che pur potremmo risparmiarci.

Io avrei ancora a parlare di altre note apposte a quelli che combattono il progetto di legge dai suoi difensori, ma ho promesso la brevità, e manterrò la parola; d'altronde l'intensità delle convinzioni e il dogmatismo che essa induce rendono non solo naturali, ma anche accettabili ed accette tutte le forme della discussione. Umite discepolo, io amo di sentire la voce dei maestri suonare con tutto l'accento di una incontestata autorità; e se in questa occasione doveti appellare da alcune sentenze proferite nella vertente controversia, il Senato terrà conto della gravità delle medesime, e ne farà nella sua saviezza il debito giudizio.

AUDIFFREDI. Io non abuserò, signori, della vostra pazienza in questa discussione, ormai matura per le eccellenti osservazioni, pei sommi giudizi portati da uomini competenti nella materia; ma però debbo ancora esporre alcune osservazioni al Senato, che goveranno sommamente a chiarire, a facilitare quello scioglimento che io credo consentaneo agli interessi generali del paese.

L'intenzione del Governo è quella di agevolare i mezzi di aver danaro ai capitalisti specialmente delle provincie.

Ora, noi sappiamo che specialmente nelle provincie la scarsità del danaro è tale che, non solo da poco tempo, ma già da anni noi vediamo frequenti subaste; vediamo che in certo grado serpeggia l'usura; insomma vediamo un grado di penuria a cui è necessità di porre riparo. Ma non è men vero che, come nella società tutto è consentaneo e gli interessi dei privati sono strettamente collegati cogli interessi dello Stato, cogli interessi delle finanze, non è più il tempo in cui si possa fare distinzione tra questi interessi.

Ora è ben vero che l'interesse presente delle finanze si trova a tal punto, per cui dovette emettere numerosi buoni del Tesoro, dovette mettere in circolazione numerose cedole del credito pubblico, in tempi ancora in cui le azioni industriali assorbivano attivamente, direi, tutti i minuti capitali; insomma, che tutto rifluiva al centro e poche somme ritornavano alla provincia.

Così colle facilità di comunicazione si è verificato che in Torino si è accentrata la massima parte dei capitali che prima provvedevano ai bisogni dei provinciali. Ora si propone una legge con cui facilitare il mezzo d'aver danaro; e, per aver danaro, sembra naturale che l'alzamento dell'interesse sia sufficiente a farlo rifluire da dove era ritornato.

Ma io credo che questo sia veramente un errore, inquantochè, come diceva ottimamente il senatore Gioia, il capitalista tiene a sorvegliare la persona a cui ha fatto l'imprestito; di modo che quest'imprestito mai lo fa ad una certa distanza. Neanche le facilità di comunicazione saranno sufficienti a diminuire questa disposizione generale.

Così io non credo neanche, come diceva il senatore Gioia, che l'alto interesse del danaro sia da noi sufficiente a far venire dall'estero quei capitali che mancano in paese. Voi sapete tutti quale vantaggio abbiano i capitali impiegati in azioni industriali sopra i capitali impiegati a mutuo, quali sieno gli aggravi che pesano sul mutuatario che deve operare questo mutuo ad interesse, mentre che i capitali impiegati nelle azioni industriali sono realizzabili, sono produttivi, e sono moneta nel tempo stesso, inquantochè sono vendibili da un giorno all'altro. Questa grande facilità, per cui un capitale produce interesse, e nello stesso tempo si può dire che è moneta, dà sicuramente un grande vantaggio ai capitali delle azioni industriali.

Per queste grandi ragioni sono stati in massima parte assorbiti quei minuti capitali che stavano nelle provincie. Ma più ancora gli prestiti forzati che ha operati il Governo, gli aggravi delle imposte, la mancanza dei prodotti agricoli in questi ultimi tempi, insomma le strettezze generali hanno talmente aumentato, che quelli certamente più non esistono nelle provincie.

E io credo che non sarebbe sufficiente neanche l'interesse proposto del 6 per cento, onde far ritornare questi capitali dove si desiderano.

Il solo rimedio efficace, signori, si è quello di procurare al più presto, od almeno si tosto che sia possibile, di bilanciare gli interessi dello Stato in maniera che noi non ci troviamo più nella dura necessità di contrarre prestiti.

Io stimo e apprezzo i savi dettati della scienza d'economia politica, ma non è men vero che io non giudichi questi dettati tanto precisi, tanto dogmatici, che debbano essere legge imperscrutabile e invariabile pei legisti che ne fanno applicazione.

Noi vediamo pur troppo che l'applicazione delle leggi dell'economia politica è variabilissima secondo i diversi paesi. E, per citarne un esempio, dirò che noi trovammo utile nell'interesse delle nostre popolazioni di operare il disgravio delle tasse d'ingresso che pesava sui cereali, per facilitarne l'entrata. La popolazione della Romagna si trovò in condizioni di penuria, e forse io stesso che ho votata questa soppressione di dazio nel mio paese, se mi fossi trovato là, nell'interesse di quelle popolazioni bisognose, avrei pensato, ove si fosse trattato di quell'abolizione, che sarebbe stato meglio conservare quel dazio. Molti altri casi consimili si danno nell'economia politica, per cui si verifica che la verità d'un paese e d'un tempo non è più quella d'un altro. Se il paese nostro ebbe mai una disgrazia, si è quella, a mio credere, d'aver presi i dettati dell'economia politica troppo alla lettera, per cui ci siamo affrettati di farne un'applicazione tanto universale, tanto estesa, senza riflettere all'opportunità dei bisogni nostri.

Altamente lodo le intenzioni che averano i legislatori di giovare agli interessi generali dei consumatori, di alleviare quanto fosse possibile gli aggravi che pesano sulle popolazioni bisognose. Sono ancor io dello stesso parere e di ugual sentimento che sia giustizia di procedere in questo senso; meno che, nell'interesse della finanza, io osservo che quest'operazione l'avrei fatta più graduata, l'avrei fatta più lenta, tenendo sempre presente l'interesse del pubblico erario, onde avere questo bilancio, le cui conseguenze ora pesano sopra lo Stato, ed arrecano scarsità di capitali nelle provincie.

Due caratteri ha la moneta: quello essenziale di essere considerato come merce, e quell'altro immensamente più importante di essere stromento di lavoro, ma stromento essenzialissimo di ogni industria, di ogni lavoro; dimodochè quest'altro aspetto riveste tal grado d'importanza, che aveva determinato gli economisti del secolo passato a cercare i mezzi perchè questi capitali fossero conservati, onde animare l'industria del loro paese.

Così però, come il valore del danaro è rappresentato dall'interesse, quanto più è basso, frutta maggior vantaggio all'industria ed al paese; e questo è che si vuole animare ed ottenere per quanto sia fattibile.

Da noi adunque non possiamo sperare che l'industria sia in grado di fiorire, sino a che non potremo ottenere che questa sia servita da capitali a basso prezzo.

Non credo sicuramente che basti far leggi da fissare il tasso pegli interessi, perchè queste leggi siano rispettate ed abbiano pieno effetto; io credo che la legge che noi facciamo è rispettata soltanto in quanto all'imprestato di piccoli capitali nelle provincie; quanto poi agli prestiti che si fanno nelle grandi città da grandi industriali, vi sono tanti mezzi da ingannare la legge, che si può dire quasi che questa non esista. La cosa ancora che essenzialmente si desidera, si è di veder rispettare quei sentimenti giusti ed onesti di quelle popolazioni le quali conservano fin adesso un'avversione spiegateissima per lo sviluppo dell'usura, in quanto che il povero, che si trova nella necessità di dover molte volte sottostare a quest'indiscreto interesse, ne prova una grande avversione, ed è pur vero che l'usura fra la gente bisognosa delle campagne non esiste che in casi eccezionali.

Vivendo io tra il popolo, vidi che tra loro s'imprestano a basso interesse e molte volte senza interesse di sorta. Se noi togliamo il limite di quest'interesse; se colla nostra legge veniamo a sanzionare moralmente la libertà di qualunque tasso, noi infiltriamo nelle masse questo principio contrario ed immorale: che si possa ottenere qualunque interesse, che si possa approfittare del bisogno del nostro simile, a seconda dell'avidità dello speculatore.

Io credo che i sentimenti di fraternità, i sentimenti di convivenza debbano essere aiutati il più che sia possibile, e conservati nella moralità delle nostre leggi.

Altri mezzi io credo più efficaci per far ritornare alle provincie quei capitali di cui sono mancanti, e che sono di somma necessità. Sarà il pensare ad istituire il più presto possibile il credito agrario, come il solo che realmente possa provvedere a questi bisogni. Che questo credito agrario sia fatto a condizioni anche un poco più gravose, se i tempi sono difficili, si abbia pazienza; ma se noi lasciamo perdurare queste circostanze gravi, in cui vediamo che nelle provincie i beni scapitano di valore e sono venduti in subasta a prezzi vilissimi per mancanza di trovare prestiti, io credo che noi facciamo danno gravissimo al nostro paese. Io non posso a meno adunque che pregare il ministro che voglia iniziare questa legge il più presto che sia possibile. Altra istituzione ancora utilissima è quella di educare il popolo alla virtù della previdenza, che è virtù essenzialissima della civilizzazione, quella da cui incomincia il primo grado della civiltà. Nelle classi povere, finchè il contadino non arriva a far qualche risparmio per divenir possidente, egli è uso a sprecar quello che guadagna da vivere quasi alla giornata, e così non può mai elevarsi in condizione, che anzi si abbrutisce, sprecando all'osteria e in bagordi quei pochi danari che ha guadagnati, e lascia la sua famiglia nelle strettezze e nella miseria.

Sarà istituzione eminentemente morale che queste Casse di risparmio vengano stabilite nei diversi capoluoghi di provincia, e che pure abbiano succursali in diversi circondari i più popolati.

Alle Casse di risparmio si può unire quell'altra istituzione morale, moralissima, che fu istituita a contenere l'usura: quella cioè dei Monti di pietà.

Noi vediamo come in quest'anno, nelle provincie, i Monti di pietà si sono trovati in fondo di tanti depositi che non avevano sito per poterli raccogliere, e non avevano capitali per potervi provvedere. Unendo i Monti di pietà alle Casse di risparmio, si prende il capitale dei risparmi per prestarlo a chi ne ha bisogno. Io faccio perciò voti perchè queste istituzioni utilissime siano per eccitamento del Governo moltiplicate e stabilite nelle diverse provincie.

In conclusione io non sarei d'avviso che sia autorizzato l'interesse del 6 per cento nell'ordine civile. Che stia pure la libertà d'interesse tra i commercianti; ma, come noi abbiamo ancora la speranza di veder cessare questo presente bisogno, che forse diminuirà col cessare della guerra, così può essere benissimo che questo interesse si diminuisca da sé, ed io non credo quindi più alla necessità di questa legge.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe ora al senatore Di San Martino.

DI SAN MARTINO. Signori senatori, i preopinanti vi hanno fatto sentire come la discussione sia già assai prolungata; nè io la prolungherei per conto mio, se, membro dissenziente dal voto dell'ufficio centrale, non mi trovassi in obbligo di indicare quali fossero le ragioni del mio dissenso.

Quando la legge fu dal Ministero presentata al Senato, allora essendo noi in una crisi, la quale sotto il rapporto finanziario minacciava ad un continuo ribassamento dei fondi pubblici, mi era sembrato che il momento per presentare questa legge fosse stato mal scelto.

Infatti, questa legge non riguarda semplicemente coloro i quali hanno bisogno d'or innanzi di ricercare denaro ad prestito; ma riguarda pure anche con moltissimo effetto tutti coloro che ne ricercarono con successo per l'addietro; riguarda quella numerosa classe di persone che riceveltero denari ad prestito, ed ora sono sotto il peso o di una mora scaduta, o di una mora che può scadere a volontà del creditore.

Io temeva immensamente che tutti questi crediti, quando l'interesse fosse dichiarato libero, e che per la natura delle cose si elevasse ad un tasso superiore assai a quello in cui erano pattuiti, io temeva, dico, che tutti questi crediti fossero denunziati, che quindi si mettesse contemporaneamente sulla piazza un'immensa quantità di persone le quali venissero ad accrescere la massa dei ricercatori di denaro; io temeva che, per effetto della stessa legge, vi fosse una momentanea sì, ma terribile crisi, in cui l'interesse si sarebbe portato a tassa favolosa.

L'ufficio che mi elesse a suo rappresentante nell'ufficio centrale desiderava che su questo punto fosse sentito il Ministero; che si sapesse dai ministri se essi avessero dati positivi a somministrarci, i quali dimostrassero o che la quantità di questi antichi debitori non fosse tanto grande, o che l'effetto che noi temevamo fosse un'illusione della nostra mente.

Io sentii allora, con pieno desiderio di restar convinto, le spiegazioni che ci furono date; ma confesso che esse erano ancora molto insufficienti.

Seguì poi un avvenimento improvviso, il quale cambiò considerevolmente la condizione delle cose: si arrestò improvvisamente il movimento verso il ribasso dei fondi, i fondi crebbero, e vi fu motivo per non dubitare che crescano ancora; quindi è credibile che in quell'epoca in cui necessariamente dovrebbe essere protratto lo scadimento dei crediti antichi, non siano più a temere gli stessi danni che si temevano quando non si conoscevano ancora gli avvenimenti che successero poi.

Io quindi adesso esaminerò la legge senza fare nessuna diversità nei tempi che corrono; io la esaminerò come se i tempi che corrono fossero già abbastanza normali per poterla assecondare, e spiegherò le ragioni che mi farebbero in tempi normali preferire il progetto del Ministero a quello dell'ufficio centrale.

Primieramente, io lo preferisco perchè lo credo più morale; io credo assai più morale una legge che permette a ciascuno di stipulare liberamente l'interesse in ragione del diverso cambio che l'interesse deve avere secondo la diversità dei tempi, anzichè la legge la quale tassa l'interesse.

Non v'ha fra voi, o signori, nessuno certamente il quale possa credere che il tasso del 5, del 6 o del 4, fissato dalla legge, possa rappresentare sempre il valore del danaro; quindi, stabilendo questo tasso per autorità di legge, ed in certi casi questo tasso non rappresentando il valore vero del danaro, esso primieramente non è sempre giusto, e quando si verifica il caso che non sia giusto, cioè che non corrisponda al valor del danaro, s'incita l'opinione degli uomini a disprezzare la legge.

Noi abbiamo veduto, nella crisi che abbiamo passata adesso, i magistrati dichiarare valido l'imprestito fatto mediante la

consegna al pari delle cedole; questa consegna di cedole al pari equivaleva ad un interesse, in certi casi, del 18 per cento e, negli imprestiti a breve termine, anche del 20 per cento; eppure i magistrati si sono appigliati in certo modo al primo cavillo che venne loro innanzi per giustificarlo, perchè l'interesse fissato dalla legge non era giusto.

Se noi vogliamo fare una cosa che sia rispettata, a mio avviso, dobbiamo primieramente fare una cosa che sia giusta. Ora, la giustizia dell'interesse consiste in ciò solo che corrisponda al valore che il danaro ha nella giornata in cui si contrae il prestito; tolto questo unico elemento, vi ha ingiustizia, vi ha violazione dei diritti degli uni o degli altri. Vi ha di più: si dice che la legge è immorale, in quanto che, proclamata la libertà dell'interesse, qualunque interesse che si stipuli non costituisce più usura.

Ma io non credo che nessuno dei fautori della libertà dell'interesse abbia mai propugnata una simile sentenza; io sono certo che i più caldi fautori della libertà dell'interesse proclamarono sempre ad alta voce che chi fa usura, fa un atto riprovevole; ed è atto in tutto contrario ad ogni idea di onestà quello di un uomo il quale, nel giorno in cui l'interesse è al 7, prenda l'8; nel giorno in cui è al 4, prenda il 5, e così in ogni ipotesi; io non credo che mai in nessun tempo si sia, per parte di alcuni di quelli che professano il principio della libertà dell'interesse, manifestata l'idea di voler proclamare l'onestà dell'usura; come dissi, può darsi che qualche volta l'interesse contratto al 5 sia usurario, e questa tassa del 5, proclamata dalla legge, sia superiore assai al cambio che avrebbero gli interessi negoziati liberamente sulla piazza. Ora, io dico che, se vi ha qualcuno che proclami l'usura, sono quelli appunto i quali, volendo fissare la tassa, proclamano la coscienza dell'usura quando sta nella tassa.

La tassa degli interessi ha un altro effetto; essa diventa una guida, in un certo modo, delle contrattazioni. Noi abbiamo veduto nel nostro paese, dal 1814 in poi, in moltissime epoche gli interessi discendere al disotto assai, nelle contrattazioni un po' e spicue, del 3 per cento; ma in tutte le immense classi delle piccole contrattazioni di prestito, in tutti gli affari fatti dai piccoli proprietari, se noi ricerchiamo, ritroveremo sempre gli interessi contratti alla tassa eguale del 3 per cento, perchè la legge ha fuorviato gli affari, ha indotto in errore i contraenti, li ha condotti ad accettare un carico che è contrario alla natura delle cose; la legge, quand'è in questi termini, anzichè essere utile, riesce dannosa, immensamente dannosa alla massa dei mutuantii, e tanto più dannosa, in quanto che, mentre ha prodotto questi effetti quando gli interessi sarebbero stati favorevoli, troviamo all'opposto che, allorchando gli interessi per la natura delle cose, si sono elevati, quando l'interesse del 5 non è più il rappresentante del danaro, che tutti questi piccoli proprietari, quelli che sono nel maggior bisogno, quelli di cui maggiormente si deve preoccupare il legislatore, non hanno più trovato danaro; quindi dico che la legge è totalmente immorale, inquantochè fa pagare molto quando il danaro non vale, e non ne somministra quando il danaro vale molto.

Oltre a ciò consideriamo, per non entrare nelle questioni di pura teoria, le quali furono così ampiamente sviluppate dagli oratori precedenti, esaminiamo praticamente quale è la condizione de' mutuantii nel nostro paese. Io credo che si possano distinguere in due classi: gli uni rivestono questi due requisiti: presentano cioè responsabilità ed attitudine per fare gli affari loro bene; gli altri, o non presentano responsabilità, o non hanno la necessaria abilità per condurre

con frutto i loro affari. La prima classe che ho indicata, quella di coloro che presentano responsabilità ed attitudine, non hanno bisogno di alcuna legge.

Quando il denaro è ad un prezzo infimo, i ricchi proprietari ne trovano a prezzo conveniente, alla tassa che ne rappresenta, cioè, il vero valore, sia essa del 3, del 4 o del 5 per cento.

Quando ha un prezzo maggiore, non si arrestano alla prescrizione della legge, e piuttosto pagano il 6 ed il 7, che sottostare al danno di mancar di denaro.

L'altra classe che ho detto manca di responsabilità o di abilità. Noi tutti conosciamo che nel nostro paese essa non può trovare denaro che dai piccoli usurari, e questa classe è sempre stata sottoposta alle usure, ha sempre pagato in ferme palliate interessi usurari, e li pagherà sempre, qualunque legge noi possiamo fare. Io quindi dico che, in massima, la legge che regola gli interessi ha fatto male, perchè non produce nessun vantaggio. Non libera i piccoli, gli ignoranti dalle mani degli usurari, non fa che i ricchi paghino più o meno di quello che vale il denaro.

Io osserverò inoltre che mi pare che vi sia, a non fissar per legge gli interessi, una ragione superiore: io non credo in nessuna maniera che sia la legge quella che determina i galantuomini a fare gli prestiti ad un tasso piuttosto che ad un altro. Io credo che vi è un elemento più forte di questo, ed è la necessità in cui si trova ogni galantuomo di non sentirsi rimorsi nella propria coscienza, e in cui si trova ogni cittadino di poter camminare colla fronte alta, colla riputazione di un uomo onesto. Io suppongo un momento che emanì la legge che proclama la libertà dell'interesse, e dico che nessuno di voi sarebbe dopo questa legge disposto a prendere un interesse che fosse superiore all'interesse reale del corso della piazza, che ciascuno di voi ricuserebbe un interesse superiore, perchè, anche con l'abolizione della tassa, lo terrebbe per usurario e sarebbe preso da una confusione grandissima, da una vergogna, perchè sentirebbe nell'anima sua di aver fatto un'azione disonesta. Ora, ridomando, forse che, proclamando la libertà degli interessi, si perverte la coscienza individuale? Forse che, proclamando la libertà degli interessi, si tenta di persuadere che quello che era ingiusto, che quello che era disonesto, diventò giusto ed onesto? Mainò. Io credo che, proclamando la libertà degli interessi, non si vuole assolutamente dal legislatore che proclamare una cosa sola, cioè il legislatore proclama la sua incapacità a stabilire esso stesso gli interessi, proclama la sua incapacità a trovar formule che determinino quale può essere questa variazione giornaliera degli interessi.

Non proclama in nessuna maniera che sia lecito qualunque interesse; proclama che il solo elemento per fissar questo interesse è la massa delle contrattazioni; lo toglie dal dominio della legge, perchè riconosce che la legge non ha mezzi necessari per regolarlo. Io quindi per queste ragioni dichiaro che sono assai più disposto a riconoscere come progetto ben fatto quello del Ministero che quello della Commissione; e da questo progetto mi discosta una idea dell'articolo 4.

All'articolo 4 il progetto menziona che l'interesse resta facoltativo sino al 6 per cento. Ora, vedendo l'effetto che ha prodotto nel paese la menzione del 5 per cento, vedendo che questa menzione ha condotto un'immensa quantità di gente a pagare il 5 per cento, quando questo 5 per cento era superiore al valore del denaro, ho ragione di dubitare che il 6 sarà preso per norma da tutti quelli i quali credono di trovare nella legge una giustificazione al loro operato.

Io temo che non spingiamo i possessori di denaro, i quali spereranno di trovar sufficiente giustificazione nella legge a domandare sempre l'interesse del 6 come cosa lecita ed onesta. Questi non lo domanderebbero quando gli interessi fossero liberi, e il 6 fosse superiore assai al tasso corrente, perchè allora l'opinione pubblica, non trovando essi nella legge quell'appoggio, li condannerebbe troppo pacatamente. Io temo che questa menzione del 6 per cento produca un gravissimo danno a tutti i ricercatori di danaro e spinga all'immoralità. Quindi dichiaro che ammetterò volentieri il progetto del Ministero, e che vedo nel progetto della Commissione un principio a mali maggiori.

PRESIDENTE. Il senatore Della Torre aveva chiesto la parola.

DELLA TORRE. Messieurs, les graves dangers dont la loi qui nous est présentée menace le pays m'engagent, je dirai presque me forcent à solliciter l'honneur de vous entretenir quelques instants à chaque nouvelle séance; je regrette donc beaucoup, messieurs, de n'être pas doué de cette brillante éloquence qui est l'apanage de quelques-uns de nos collègues; de n'être pas doué de ce talent qui fait que même les personnes d'une opinion contraire entendent, non-seulement avec plaisir, mais souvent avec admiration les orateurs dont elles ne partagent pas les opinions. Messieurs, si l'éloquence me manque, et elle m'a toujours manqué, au moins le vif désir de contribuer autant que je puis à ce qui peut être utile à mon pays, et de combattre ce que je crois devoir lui être nuisible, ne me manquera jamais.

Messieurs, la loi qui nous a été proposée par le Ministère a été soutenue par différents motifs dont aucun ne m'a paru fondé. On nous a parlé de la crise commerciale qui a désolé l'Amérique et l'Europe il y a environ une vingtaine d'années; mais, messieurs, ce n'est pas la loi qui fixe le taux de l'intérêt qui a le moins du monde contribué à ce désastreux événement; les Etats-Unis d'Amérique possédaient une Banque fort prospère, qui jouissait d'un très-grand crédit, non-seulement en Amérique, mais encore en Europe. Ce fait déterminait les Etats particuliers à établir chacun chez eux une Banque particulière. Il y avait alors 21 Etats; tout d'un coup on a créé 21 Banques dans l'Amérique; mais les capitaux américains n'ont pu suffire pour alimenter ces vingt-et-une Banques. L'Europe est venue à leur aide; les capitalistes anglais surtout, les capitalistes hollandais, belges et français ont prêté à l'Amérique. Mais la concurrence que se faisaient les Banques américaines, qui s'élevaient à vingt-deux, savoir la Banque centrale et les vingt-et-une Banques particulières, ont fait fléchir ces établissements qui bientôt firent banqueroute les uns après les autres, en ruinant l'Amérique et en portant un grand coup au commerce européen. Les Anglais furent compris pour six cents millions dans cette banqueroute, les Hollandais, les Belges, les Français pour des sommes considérables; il en est résulté une perturbation générale dans la situation de l'Europe financière, et il a fallu plusieurs années avant que les affaires commerciales reprissent un cours régulier. Vous voyez, messieurs, que cela n'a absolument rien à faire avec le taux des intérêts.

On nous a cité un autre fait: c'est qu'en France, à l'époque de la révolution, quand elle était le plus ardente, on a aboli le taux de l'intérêt et donné complète liberté de faire l'usure; cet état de choses n'a pas été aperçu, car la France était alors plongée dans le chaos, dans le sang et l'anarchie; mais la crise sociale s'est calmée et tout a marché régulièrement, surtout depuis que Napoléon avait été nommé premier consul, et qu'il gouvernait la France avec sa

main ferme et habile, comme il l'a fait pendant tout son règne et dans cette circonstance. L'ordre était rétabli; cependant l'usure continua jusqu'en 1807; elle dura donc pendant douze ou treize ans. Les cinq dernières années la France jouit de la tranquillité, et c'est alors, en 1807, que l'empereur Napoléon I^{er}, sur l'avis unanime de son Conseil d'Etat, proscrivit l'usure, qu'il considéra comme un délit, et il soumit à des peines très-graves ceux qui seraient reconnus coupables de ce délit; dans certains cas, lorsque l'usure arrivait à un certain taux, la peine allait jusqu'aux travaux forcés, et cette loi existe encore en France. Cependant, nos ministres nous disent, cinquante ans après, que cette loi qui permettait l'usure n'a produit aucun inconvénient, qu'au contraire, elle contribua à la prospérité de la France. Messieurs, j'en appelle au bon sens de chacun: Napoléon I^{er}, son Conseil d'Etat, composé des hommes les plus remarquables, ont vu et jugé, au bout de treize ans, les effets de la loi, et nos ministres viennent nous dire, cinquante ans après, que la loi a été utile à la France!

Messieurs, qui a raison? Est-ce Napoléon et son Conseil d'Etat qui disent, en 1807, que l'abolition du taux de l'intérêt a été nuisible à l'agriculture, au commerce, aux familles? Est-ce que ce sont nos ministres qui disent, en 1856, que l'abolition du taux de l'intérêt a été une chose avantageuse à l'agriculture, au commerce, aux familles? Qui a raison, messieurs? Quant à moi, je n'hésite pas à prononcer; je n'écoute pas nos ministres et je donne pleine confiance à Napoléon et à son Conseil d'Etat. En conséquence, je déclare que je voterai contre la loi qui nous est présentée.

Je crois en outre, messieurs, que cette loi est aussi nuisible aux finances de l'Etat. J'ai été fort étonné d'entendre M. le ministre des finances parler en faveur de cette loi. Je suppose que nos effets publics soient à 82 francs, ce qui porte l'intérêt annuel au 6 pour cent environ; mais si vous donnez pleine liberté à l'emploi des capitaux, un grand nombre de personnes vendront leurs effets publics pour placer leur argent au 12, au 18, au 24 pour cent; nos rentes tomberont, peut-être, à 72 ou 73 francs, et cela au moment même où M. le ministre des finances se rend à Paris pour assister aux conférences et contracter un emprunt qu'il a déclaré lui être absolument nécessaire. Voyez, messieurs, quelle différence! A présent nos fonds sont à 82 francs; si l'on apprend qu'ils sont tombés à 73, il en résultera pour nous une perte de plusieurs millions, car, comme on ne prête jamais au taux réel, on nous offrira alors de l'argent à 68; les banquiers veulent gagner quelque chose. Cette loi, messieurs, manque d'opportunité; maintenant que les intérêts de l'Europe vont être débattus dans les conférences de Paris, il nous serait très-utile, à nous, petite puissance, d'y jouir d'une considération méritée.

Que dira-t-on de nous quand nous arriverons avec une loi favorable à l'usure, à l'usure flétrie par l'Europe entière; quand on verra que ce que tout le monde blâme en Europe, nous l'approuvons? Que pensera-t-on d'un Gouvernement qui permet ce que toute l'Europe regarde comme une chose qui doit être prohibée, qui encourage et protège ce qu'ailleurs on appelle délit et ce qu'on punit des peines les plus fortes? S'il n'y avait que cette considération, messieurs, elle serait plus que suffisante pour me déterminer à repousser ce projet de loi; mais il y a plus, cette loi, ainsi que l'a dit un de nos honorables collègues, développera chez nous l'immoralité. Je veux croire qu'au commencement les gens seront encore retenus par un sentiment de pudeur, mais à mesure que l'on verra que ceux qui n'ont pas cédé à ce sentiment

de pudeur ont gagné beaucoup d'argent, le désir de s'enrichir l'emportera, et comme les capitalistes veulent toujours gagner, s'ils ont débuté à prêter au 18, au 24 pour cent, ils arriveront bientôt à prêter au 30 et peut-être au cent pour cent; cela serait légal, ils pourraient le faire, et dans ce cas le tribunal devrait condamner l'emprunteur qui refuserait d'acquiescer ce taux énorme d'intérêts. Cette loi est antimorale et antipolitique, je crois qu'il y a peu de lois qui puissent causer un dommage semblable à celui que celle-la rendrait au pays.

Je sais, messieurs, que le commerce est dans des conditions particulières; quant au commerce, je m'en rapporte à l'avis des très-honorables banquiers nos collègues qui connaissent mieux que moi les intérêts et les besoins du commerce. S'ils croient que pour le commerce la liberté complète est utile, je n'y verrais pas de difficultés, parce qu'elle s'appliquerait à des hommes qui ont une grande habitude de spéculer. Si les commerçants empruntent au taux de 20 pour 100 c'est qu'ils ont la certitude de gagner 30 et 35 pour 100. Mais pour tout ce qui ne touche pas au commerce, je persiste à demander que le taux d'intérêt soit fixé par la loi parce que nous nous trouverons en harmonie avec tous les Etats de l'Europe dans un moment où cette harmonie peut nous être utile autant que pourrait nous être défavorable le sentiment contraire. Il faudrait rejeter la loi proposée par le Ministère et celle qui a été proposée par la Commission, car elles se ressemblent tellement qu'elles ne valent pas mieux l'une que l'autre. J'espère, messieurs les sénateurs, que vous les repousserez toutes les deux et que vous voudrez que le taux de l'intérêt soit légalement déterminé pour ce qui concerne les personnes qui ne sont point adonnées au commerce.

MAKSTRI. Rendo grazie all'ufficio centrale di essersi occupato del prestito di negoziante con uno non negoziante, come io gliene faceva la preghiera nel mio discorso. Mi riservo di fare qualche osservazione quando si discuterà l'articolo 3, per non prolungare la discussione. Ma ora dirò poche parole in replica alle obiezioni che mi riguardano dell'onorevole senatore Giulio.

Ho dimostrato che il principio della libertà di commercio è principio razionale che ammette eccezioni comandate dalla politica, dalla morale, o da considerazioni economiche, citando l'autorità del Rossi.

L'onorevole senatore Giulio ha risposto che queste cose si sapevano, o le sapeva, e io non ne dubito, e che non era necessario per avventura il dimostrarle; ma poi passa sopra alle conseguenze, e sostiene che bisogna far luogo in modo assoluto a tutti i principii di libertà, che è quanto dire escludere tutte le eccezioni. Dunque si ammettono le premesse, e si negano le conseguenze. E così egli combatte la parte fondamentale del mio discorso.

Ho dimostrato che il libero scambio, il quale non è se non il principio della libertà di commercio applicato alle dogane, non si è applicato in tutta la sua estensione, ma viene ristretto nella pratica applicazione; poichè non ha atterrate tutte le barriere, ma solo alcune, e le altre si è contentato di abbassarle. A questo gravissimo argomento l'onorevole senatore non ha dato risposta. Non è che io pretenda ch'egli desse risposta ad ogni mio argomento; ma ciò osservo per mettere in avvertenza il Senato che a tale argomento non si è data risposta.

Per dimostrare che il legislatore soccorre e protegge il cittadino quando soffre lesione ne' contratti, e l'economia non se ne lagna, ho citato la legge che rescinde la vendita quando

il venditore è lesa oltre il 50 per 100; che soccorre al prodigo quando è lesa da chi abusa della sua disgraziata tendenza alla dispersione delle sue fortune; e questa disposizione è d'accordo colla economia la quale ravvisa la prodigalità funesta ai capitali e all'industria, come dice il Say. E dai detti esempi io deduceva che la stessa protezione deve accordarsi al mutuatario lesa dall'usura, poichè la condizione dei due contraenti non è eguale, il mutuante fa il contratto quando gli piace, il mutuatario, stretto dal bisogno a farlo, subisce la legge che quegli gli impone.

Il chiarissimo senatore, quanto alla lesione della vendita, cita la risposta di un egregio magistrato mio amico, data all'onorevole senatore Di Montezemolo, col quale ho comune lo stesso argomento.

La risposta adunque che mi si contrappone è che nella vendita delle cose mobili il Codice non ammette rescissione per motivo di lesione. Ora il danaro è mobile. Dunque la lesione non vuol considerarsi nel prezzo del danaro; e il legislatore è in armonia con se stesso, se non vi provvede.

Ma con tale argomento io intendeva a dimostrare che il motivo che mosse il legislatore a rescindere la vendita era la lesione. Ora la lesione vi è nell'usura, dunque il legislatore ha lo stesso motivo di provvedere, come provvede colla tassa. Nella lesione del venditore oltre il 50 per 100, la legge ordina la restituzione del fondo o il supplimento del prezzo; e nella lesione degli interessi oltre il 5 o 6 per 100, la legge ordina la restituzione degli interessi eccessivi. L'argomento mi pare pienamente logico. A provare che il legislatore accorda la sua protezione in altro caso di lesione io citava la legge dell'interdizione del prodigo.

L'onorevole senatore per dar colore alla sua risposta, ai prodighi aggiunge i mentecatti. Ma i mentecatti non sono capaci di consenso, ma ne sono ben capaci i prodighi; ai primi soccorre il diritto naturale, e i loro contratti son nulli per se stessi; ma pei secondi onde annullare i loro contratti fu necessario il concorso della legge, e i contratti anteriori alla protezione accordata sono validi.

Sono dunque sotto la protezione della legge con pace dell'economia i prodighi e i venditori di stabili che sieno lesi, e così vi è per lo stesso motivo di lesione, ed è giusto che vi sia, il mutuatario lesa dall'usura.

Alla legge inglese sul prestito io opponeva l'esempio del sistema contrario di Francia, e mi pareva opportuno, perchè, essendo legge di circostanza, vi è più analogia di circostanze tra noi e la Francia, che tra il Piemonte e la Gran Bretagna.

L'onorevole senatore rispondeva che i danni avvenuti nei tempi successivi al 1789 per leggi favorevoli alla libertà, non sono tutti dovuti all'usura, ma a ben altre cagioni. E in questo sono d'accordo con lui. Ma l'usura vi aveva la sua gran parte, come risulta dalle discussioni del Codice e della citata legge.

Egli poi pretende che la legge del 3 settembre 1807 non abbia scemate le usure, e che i vantaggi economici che se le attribuiscono si sono ottenuti senza la sua influenza.

Ma egli s'arresta al 1807: egli non parla del 1836, non del 1850, in cui la libertà degli interessi fu proposta altre due volte, e fu solennemente respinta.

Gli uomini sommi che ebbero parte alla legge credettero che la libertà degli interessi temperata dal limite della tassa aveva prodotto del bene e che ancora ne produrrebbe, e io confesso che a questa testimonianza ho piena fede.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore De Margherita.
DE MARGHERITA. Occupato, come voi ben sapete, o

signori, nella disamina di una legge, di un'indole assai diversa dalla presente, era mio proposito di non prendere parte alla discussione di questo progetto. Ora però sembrami di dover rompere il silenzio, non per rientrare nella discussione, la quale mi pare esaurita, ma per toccare un punto che si accennò sul principio della discussione medesima e che finì per essere di poi trasandato; principio nel quale io riconosco un grado non lieve d'importanza.

Il punto del quale io mi propongo di ragionarvi con tutta brevità, si è l'allegazione che si è fatta della legislazione pontificia, quasi che questa aiutasse e favorisse il sistema ministeriale, cioè la libera contrattazione in materia di interesse.

Se ciò fosse vero, avrebbe senza dubbio un grado di non poca rilevanza, imperocchè non potrebbe non destare un senso di meraviglia il vedere che la curia romana, la quale sempre combattè la legittimità dell'interesse anche ridotto a termini discreti, sia quindi trascorsa a permettere la libera contrattazione dell'interesse, ad abbandonarne la misura alla volontà dei contraenti. Ma così, in senso mio, non procede la bisogna in riguardo alla legislazione pontificia.

Io non ebbi agio di fare le opportune ricerche che sarebbero state necessarie per entrare nei particolari di quella legislazione, mi vedo quindi ridotto al partito di prendere quella legge quale a voi venne presentata, e di ragionarvi sopra.

Si disse che, secondo la legislazione pontificia, si poteva esigere un interesse superiore al comune, quando si dimostrasse, anche solo coll'attestazione di un agente giurato di cambio, che il creditore avrebbe potuto ritrarre dal mutuo quel vantaggio che risponda allo stipulato interesse. Ritenuti questi termini della legge, che venne additata a sostegno del sistema del progetto ministeriale, mi pare che risulti manifestamente da ciò che la legge pontificia è lontana dall'approvare una libera contrattazione d'interesse; imperciocchè essa non permette di andar oltre i termini comuni, salvo consti che il creditore avrebbe potuto avere altrettanto, contraendo il mutuo con altri, che non con quello col quale venne concluso.

Per dare una giusta idea, un adeguato giudizio sulla legislazione pontificia a questo riguardo, io sono d'avviso doversi ben distinguere il principio su cui quella riposa, dal modo in cui si suppone essere applicata.

Quanto al principio, se si concede al mutuante di oltrepassare i termini dell'interesse comune allorquando egli dimostri che avrebbe potuto essere altrettanto avvantaggiato stipulando il mutuo con altri che col mutuatario col quale trattò, egli è evidente che questa legge non riposa sopra altro principio, non si asside sopra altra base, se non su quella della teoria del danno emergente e del lucro cessante.

Effettivamente questi pochi termini, di danno emergente e di lucro cessante, racchiudono in sé tutti quegli elementi dell'interesse i quali furono con molta faccondia schierati innanzi dal presidente del Consiglio dei ministri. L'interesse è destinato a rifare il danno che si sente da chi si priva del proprio capitale e del lucro che egli perde consentendo che di questo capitale si vantaggi il mutuatario invece del mutuante medesimo.

Se adunque su queste basi riposa, come non può essere altrimenti, la legislazione pontificia, il principio su cui essa è fondata non può essere contestato, perchè anche coloro i quali sono più avversi alla legittimità di questo interesse ammettono che fino a quella misura nella quale il creditore scapita, per un lucro che avrebbe potuto ritrarre dal suo capitale, gli è lecito di riscuotere un interesse. Ma, se questa

legislazione pontificia dal lato del principio non può essere giustamente combattuta, può ben esserlo dal lato della sua esecuzione.

Pecca, a mio senso, la legislazione pontificia in quanto riflette la sua esecuzione, perchè essa apre l'adito alle singolari indagini sul più o meno di danno che abbia il mutuante risentito dal mutuo. Meglio sarebbe di adottare la norma che è generalmente nei paesi civili abbracciata, quella cioè di prendere una media tra il più che potrebbe ritrarre un creditore con maggior interesse ed il minimo che potrebbe avere con un interesse minore. Da questa media possono bensì i contraenti risentire qualche danno. Il creditore riscuoterà meno di quello che potrebbe riscuotere da un altro, ed il debitore pagherà più di quello che dovrebbe pagare; ma queste differenze, che non sono poi tanto grandi, si compensano vicendevolmente, e resta giusta la media.

Un altro capo poi, dal lato del quale la legislazione pontificia può essere giustamente censurata, quello si è di rimettersi, per la prova del maggior danno emergente e lucro cessante, che autorizza la riscossione di un interesse superiore, al detto di una sola persona, la quale può essere facilmente indotta in errore o tratta in inganno.

Se, quindi, la legislazione pontificia può considerarsi come peccante da questi due ultimi lati della sua esecuzione, io non so come si possa fondatamente proporsene l'adozione in altro paese.

Non si può negare erianco che questa legge riposi sopra un principio incontrastabile, vale a dire sulla necessità naturale e legittima di rifare in parte il mutuante dello scapito che prova nell'offrire ad altro il suo capitale, nel privarsi del vantaggio che egli potrebbe ritrarre, concedendo questo capitale ad altri o altrimenti impiegandolo.

Egli è dunque giusto quello che io dico, che male a proposito la legislazione pontificia viene invocata a sostegno del progetto ministeriale: poichè è erroneo che con essa, ridotta anche ai termini nei quali viene presentata al Senato, si favorisca la libera contrattazione dell'interesse; che si tolga ogni freno alla stipulazione dell'interesse; che si permetta ai contraenti di portare l'interesse a quel sommo grado che loro piaccia di stabilire.

Non è poi soltanto perchè manchi al sistema ministeriale l'appoggio della legislazione pontificia, siccome parmi di avere dimostrato, ma perchè molti scrittori ed economisti distinti appoggiano l'opinione contraria a quella del Ministero, e fanno temere gravi disordini provenienti dall'adozione delle nuove proposte del Ministero che io dichiaro di aderire di preferenza al sistema dell'ufficio centrale, che non a quello governativo.

PRESIDENTE. Domando al Senato se intenda di chiudere la discussione generale.

Chi vuole che sia chiusa si levi.

(La discussione generale è chiusa.)

Darò lettura de' vari articoli di cui si compone il progetto di legge secondo il sistema ministeriale, e quindi rileggendo ciascun articolo, vi contrapporrò quelli proposti dall'ufficio centrale.

Il progetto di legge del Ministero è così concepito:

« Art. 1. L'interesse è legale o convenzionale;

« L'interesse legale è fissato dalla legge, ed ha luogo nei casi in cui l'interesse è dovuto e manca una convenzione che ne determini la misura.

« L'interesse convenzionale deve essere determinato per iscritto, e non è regolato dalla tassa legale.

« Art. 2. Gli interessi che non sono pagati a tempo possono

per patto espresso in iscritto produrre altri interessi convenzionali.

« In difetto di scrittura non è dovuto sugli interessi scaduti altro che l'interesse legale dal giorno che se ne fa la domanda in giudizio.

« Nelle materie commerciali l'interesse sugli interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini.

« Art. 3. Per debiti non commerciali gli interessi scaduti non possono produrre interesse nè per convenzione nè per dimanda in giudizio, se non quando la loro somma eguagli almeno quella d'una intera annata sulla sorte principale.

« Art. 4. Sono abrogati gli articoli 1936 e 1937, non che la prima parte dell'articolo 1245 e l'alinea dell'articolo 1942 del Codice civile, l'articolo 517 del Codice penale e qualunque altra disposizione contraria alla presente legge. »

Ora rileggerò l'articolo 1. Esso si divide in tre parti: la prima enunziativa: « L'interesse è legale o convenzionale. »

Quindi la parte determinativa: « L'interesse legale è fissato dalla legge ed ha luogo nei casi in cui l'interesse è dovuto, e manca una convenzione che ne determini la misura. »

Si aggiunge un terzo paragrafo: « L'interesse convenzionale deve essere determinato per iscritto e non è regolato dalla tassa legale. »

L'ufficio centrale, mantenendo la prima parte di questo articolo conforme a quella del Ministero, cambiò la seconda senza alterarne il senso e la sostanza; e solo nella terza parte recò mutazioni sostanziali al progetto ministeriale.

Essa direbbe invece: « L'interesse convenzionale dovrà apparire dall'atto stesso del mutuo, nè sarà ammessa alcuna prova diversa. »

Dalla lettura dei due articoli risultando evidentemente che in quanto alla prima parte, ai paragrafi 1 e 2, non vi è contraddizione fra il tenore dell'articolo proposto dall'ufficio centrale e quello del Ministero, io penso che il Ministero non avrebbe difficoltà di mutare l'indicativo nel soggiuntivo e viceversa.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Aderisco.

PRESIDENTE. Si potrà mettere ai voti il paragrafo 1 dell'articolo, poi la seconda parte, e quindi si verrà alla terza.

PLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sulla prima parte?

PLANA. Dovessi parla dell'interesse legale o convenzionale.

PRESIDENTE. Allora ha la parola.

PLANA. Non so se in questo articolo non sia necessario di distinguere gli interessi che sono stipulati per un numero fisso di anni, oltre al qual termine la restituzione del capitale è patto espresso, dalle annualità che si pagano per l'estinzione del capitale. In questo secondo caso il numero degli anni dipende dall'interesse. Vuolsi pertanto dichiarare che le annualità saranno regolate sull'interesse convenuto fra le parti. Ed allora diventa patente il danno che questa legge prepara a chi vi si assoggetterà con poca scienza di aritmetica. I Governi, in particolare, dovranno fissare i loro così detti *amortissements* in una maniera che un tale effetto sia reale conseguenza della causa inerente allo stabilito interesse.

PRESIDENTE. Qui non si tratta di regolare la sorte dei contratti, ma solamente si dichiara che vi può essere interesse legale e interesse convenzionale, la sorte delle annualità potrà essere regolata dagli altri articoli.

Metto dunque ai voti questa prima parte dell'articolo.

« L'interesse è legale o convenzionale. »

Chi approva questa prima parte si alzi.

(È approvata.)

Leggo la seconda parte dell'articolo, giusta la compilazione dell'ufficio centrale.

« L'interesse legale è determinato dalla legge e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto, e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura. »

Chi approva questa seconda parte voglia alzarsi.
(È approvata.)

Vengo alla terza parte, che dice:

« L'interesse convenzionale dovrà apparire dall'atto stesso del mutuo, nè sarà ammessa alcuna prova diversa. »

Questa è la redazione dell'ufficio centrale.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io proporrei che invece di « L'interesse convenzionale dovrà apparire dall'atto stesso del mutuo, » si dicesse: « dovrà risultare per convenzione scritta. »

Due sono i motivi per i quali io credo che dovrebbe farsi questo cambiamento: il primo si è che dai termini in cui è concepito quest'ultimo paragrafo si potrebbe credere che questa legge contempra unicamente i contratti di prestito e non si estenda alle altre stipulazioni di interessi, mentre noi intendiamo anche comprendere gli interessi degli altri obblighi, come gli interessi del prezzo di una vendita, ecc.; il secondo si è perchè impedirebbe che, dopo essersi contratto un mutuo od altra obbligazione qualunque portante interesse, le parti addivengano ad un successivo accordo per cui, senza fare un nuovo contratto, accrescano o diminuiscano la sola rata dell'interesse a seconda delle variazioni che saranno seguite nel corso degli interessi.

GIOLA, relatore. Sentito il parere anche dei miei colleghi, dichiaro che l'ufficio centrale aderisce alla mutazione proposta dal signor ministro.

CATALDI. Proporrei un'aggiunta a questo paragrafo per mettere in salvo quanto è prescritto per legge in materia di commercio.

Le contrattazioni commerciali possono, secondo la legge, essere provate con testimoni: ora, se si adotta che l'interesse convenzionale debba apparire da scritto, ne avverrà che le contrattazioni commerciali debbano farsi tutte per iscritto; epperò io proporrei di aggiungere le seguenti parole: « Salvo quanto è prescritto dalla legge in materia di commercio. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero aderisce a quest'aggiunta.

SICCARDI. Noi abbiamo creduto bene di adottare che l'interesse convenzionale dovesse apparire da scritto per l'utile scopo di porre un freno all'esagerazione della stipulazione di questo interesse.

È vero che attualmente quest'obbligo non c'è; ma attualmente anche per gli interessi commerciali c'è un limite: ora siccome questo limite sarebbe tolto, e perciò i commercianti sarebbero salvi da qualunque punizione in questa materia, noi abbiamo creduto che vi si potesse surrogare una specie di punizione morale coll'obbligarli a fissare per iscritto l'interesse che pretendono. Egli è certo che qualche volta il pudore tratterrà un discreto negoziante dal fare certe stipulazioni che incontrerebbero la disapprovazione dell'opinione pubblica.

CATALDI. Sarà ottima l'intenzione dell'onorevole senatore Siccardi, ma bisognerebbe allora pervertire tutto il sistema fin qui praticato in materia di commercio.

SICCARDI. In gran parte la legge dice bene che certi contratti in materia commerciale non possono farsi che per iscritto; anzi per alcuni ci vuole l'atto autentico, e con ciò non vi è l'intervenzione di prova.

CATALDI. Sì, ma se l'obbligo di provare un interesse qualunque deve dipendere dallo scritto, come si farebbe ciò in un atto, in una operazione commerciale in cui l'operazione principale si può provare per testimoni?

SICCARDI. Vuol dire che allora avranno luogo solamente gli interessi legali.

CATALDI. No, perchè l'obbligazione può portare l'interesse a diversi gradi. Per esempio, quando uno cede una mercanzia a un compratore da pagarsi dentro un determinato spazio di tempo, l'uno e l'altro pattuiscono l'interesse: possono pattuire al quattro, al cinque, al sei, secondo che credono.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io sento tutta la gravità dell'osservazione fatta dall'onorevole senatore Siccardi; sento che, togliendosi, come si diceva, il freno che la legge attuale stabilisce nella fissazione delle rate degli interessi, possa sembrare opportuno di sostituirvi, come egli ora diceva, un altro freno nell'obbligare le parti che stabiliscono un interesse eccessivo a fare la cosa palese. Ma per altra parte io sento pure quanto potrebbe essere grave lo estendere questa disposizione a tutte le obbligazioni commerciali; perchè, come notava l'onorevole senatore Cataldi, ciò arrecherebbe un pregiudizio grandissimo al commercio, e forse uno sconvolgimento nelle massime e nelle abitudini ricevute nelle contrattazioni commerciali; giacchè in commercio i contratti possono anche essere fatti verbalmente, e se si approvasse l'articolo nei termini nei quali è concepito, ne verrebbe che anche nelle materie commerciali non si potrebbe mai stipulare alcun interesse, salvo che fosse in iscritto.

Mi pare che vi sarebbe una via di conciliazione tra le due opinioni; il paragrafo terzo dell'articolo in discussione potrebbe redigere nei seguenti termini:

« L'interesse convenzionale, quando eccede la rata legale, dovrà, ecc. »

Mi pare che in tal guisa sarebbero conciliati i due interessi.

CATALDI. In tal caso non sarebbe ancora stabilito che si potesse convenire liberamente.

COTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Colta ha la parola.

COTTA. Questa questione, a mio avviso, è del tutto oziosa; perchè non si dà in commercio veruna obbligazione che sia contratta per un tempo avvenire e che porti un interesse, la quale non sia fra ventiquattr'ore redatta in iscritto.

Di tutti i contratti che debbono avere un risultato consecutivo, il sensale nelle ventiquattr'ore dà una copia che è firmata dalle parti.

Dunque risulta generalmente da tutte le contrattazioni quale sia l'interesse convenuto.

Se si tratta di merci che si vendono a qualche termine, si dà un conto secondo l'articolo di cui si tratta od a chi le rimette od a chi le riceve; e vi si spiegano le scadenze, l'interesse convenuto, tutte insomma le condizioni del contratto.

Ordinariamente non sono che i contratti che si eseguono da un momento all'altro per la tradizione immediata del danaro, o della merce, o del titolo di rendita, o di quelli d'azioni, che non si fanno per iscritto, ma per tutto il resto tali convenzioni risultano sempre per iscritto.

DE FERRARI. Io non credo che sia vero che tutte le convenzioni commerciali si facciano per iscritto; basta avere abitudine pratica in queste operazioni per sapere che quasi tutte sono verbali; basta prendere il Codice di commercio per vedere che la prima prova dell'operazione commerciale è la prova testimoniale. Invano si ricorre alla scritturazione

dei libri dei mediatori. Questi sono principii di prova, ma non sono una convenzione. La convenzione scritta è quella che emana dalle parti contraenti, che è dalle medesime sottoscritta. Ora le note dei mediatori non sono che memorie poste sui loro registri, memorie le quali possono essere prodotte innanzi ai tribunali commerciali, che vi possono prestare fede; ma vi prestano fede come indizio, come prova, come una specie di testimonianza scritta. Tutte le vendite di mercanzie, quasi tutte le operazioni di commercio si fanno verbalmente.

Premessa questa dichiarazione, devo inoltre osservare che non potrei aderire alla proposta dell'ufficio centrale.

L'ufficio centrale è conseguente a se stesso, è logico, ma egli ritiene il paragrafo 3 dell'articolo 1 come se parlasse di soli contratti di mutuo; e fino ad un certo punto io non avrei difficoltà a concedere che, se questo paragrafo dovesse restringersi a parlare dei soli mutui, anche i commercianti, quando contraggono mutui, dovessero farli per iscritto; ma siccome aderisco pienamente alla proposta fatta dal Ministero, accettata dall'ufficio centrale, di togliere da questo paragrafo la locuzione del mutuo e di sostituirvi la frase generica di *convenzione*, che abbraccia tutte le convenzioni possibili, cominciando dalla vendita e passando alle altre, così il Senato resterà convinto che l'obbligare a far risultare la tassa degli interessi per iscritto è lo stesso che obbligare a far risultare per iscritto tutte le convenzioni commerciali.

Il senatore Cataldi, pratico delle materie di commercio, ha osservato che spesso e quasi sempre in commercio si vende a credenza. Ora vi è un negoziante che compra grano o seta a credenza per mesi 6. Questa convenzione, secondo la legge e l'uso commerciale, si fa verbalmente, e si prova per testimoni: accessorio di questa convenzione è l'interesse della mora, l'interesse che deve decorrere sopra questo prezzo che il compratore deve perchè ritira la merce, e ne pagherà il prezzo fra sei mesi: quest'interesse sarà del 5, del 7, del 10. Si deve stabilire questa tassa d'interessi per iscritto: ecco l'assurdo. Il contratto principale della vendita sarà verbale; il contratto accessorio, quello che cade semplicemente sulla tassa dell'interesse dovrà essere scritto.

Ma è egli mai possibile che un contratto accessorio non rivesta la natura del principale; che la parte accessoria non debba essere dimostrata con quel genere di prova con cui si dimostra il contratto principale?

Per questo motivo io credo che debba approvarsi la proposta del senatore Cataldi.

COTTA. Il preopinante o non ha inteso o almeno non ha potuto intieramente comprendere quanto io ho detto, che cioè, in tutti i contratti che hanno un seguito, il sensale nelle 24 ore presenta il contratto alla firma delle parti contraenti sì che risulta sempre per iscritto l'obbligazione che c'è.

Il contratto è verbale, ma non dura mai più che 24 ore: quando vi sono merci da rimettere, o titoli o cambiali da pagare, o qualsiasi altra obbligazione, il sensale presenta nelle 24 ore lo scritto dove sono le condizioni tutte del contratto, cui le parti firmano, ritirandone ciascuna una copia.

SICCARDI. Proporrei un temperamento di conciliazione. Questa disposizione, come tutti sanno, è tolta dal Codice civile francese, è interpretazione costantemente data a quella disposizione del Codice civile francese che l'obbligo della scrittura non esiste, salvo quando si stipulano interessi superiori alla tassa legale nei pochi casi in cui c'è permesso dalla legge.

Quindi io direi che, tanto pei prestiti commerciali, come per quelli non commerciali, l'obbligo della riduzione in iscritto

della stipulazione degli interessi venisse limitato ai casi in cui questi interessi eccedono la tassa legale: così si ridurrebbe in formola legale ciò che è stabilito dalla giurisprudenza francese.

CATALDI. Qui veramente non si parla soltanto di prestiti. L'alinea parla d'interesse convenzionale, e dice: « dovrà questo apparire dall'atto stesso del mutuo, nè sarà ammessa alcuna prova diversa. »

Ora quest'interesse convenzionale nelle operazioni di commercio si contrae senza che sia passata scrittura alcuna.

GIOIA, relatore. Io dirò qui un'opinione mia tutta personale. Io credo che l'articolo 1 non si debba estendere oltre i termini coi quali è stato espresso.

Nell'articolo 1 si parla del mutuo, e non si parla di altro che del mutuo, sia in materia civile, che in materia commerciale: ora entro i termini del mutuo io credo che non vi sia nessun inconveniente, e sia anzi conforme alle idee ricevute, che l'interesse venga constatato per iscritto.

Con ciò io credo che non si escludano le pratiche, le consuetudini, le massime proprie del commercio in quegli altri contratti che propriamente e formalmente non siano di mutuo.

Epperò, ritenendo l'articolo entro i termini anzidetti, io credo che non ci inganniamo imponendo l'obbligo di mettere per iscritto l'interesse che si sia convenuto nel modo stesso che già fu prescritto dal Codice francese.

Io proporrei pertanto che l'articolo non fosse punto mutato da quello che è, perchè, ripeto, ritenendolo nei suoi termini, credo che non si nocca per nulla alle altre regole e consuetudini che sono proprie della giurisdizione commerciale.

PRESIDENTE. Il presidente non vuol entrare nel merito della discussione, perchè ciò non gli spetta; ma crede, solo per rendere più chiara la questione, acciò ciascuno possa, nel dare il suo voto, saper bene quello che si fa, di osservare che il signor relatore, in questa spiegazione, mediante la quale il disposto dell'articolo 1 riguarderebbe unicamente il mutuo...

GIOIA, relatore. (Interrompendo) Il mutuo propriamente detto.

PRESIDENTE... non ha aggiunto se altrove sarà regolato, come debba risultare tale interesse quando si tratterà delle convenzioni commerciali. Negli articoli non se ne parla.

Io credo bene che il Senato sia posto in avvertenza che, intendendo l'articolo 1 in questa parte terza come l'intende l'onorevole relatore, non resterà nelle altre parti della legge, qual è proposta, regolato il modo di far risultare l'interesse.

Il senatore Cataldi riduceva la sua proposta a questi termini, che, cioè, mantenendo la redazione suggerita dal signor ministro, a cui credo si riferisca, alle parole « che debba risultare da convenzione scritta, » si aggiungessero quelle « tranne le materie commerciali in cui proseguiranno ad osservarsi le leggi e consuetudini commerciali. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

CATALDI. Bisognerebbe escludere che in commercio un negoziante non possa prestare ad un altro commerciante senza bisogno di prova scritta. Questo fatto secondo la legislazione attuale si potrebbe provare per testimoni.

Ora, se noi non poniamo la clausola da me proposta, non si potrebbe provare. Io dico che, secondo questa dicitura, si impedirebbe ad un negoziante di poter provare per testimoni un prestito di danari fatto ad altro negoziante. Io credo che, per regola generale, nel Codice civile all'articolo delle prove, che non mi ricordo qual sia, è detto « salvo quanto prescrive la legge nelle materie commerciali. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non ho difficoltà...

GIÒIA, relatore. (Interrompendo) Domando di fare una brevissima osservazione, ed è che il dettato dell'ufficio centrale è perfettamente uguale a quello che ebbe già a fare il Ministero, perchè il Ministero ha detto nel suo progetto « L'interesse convenzionale deve essere determinato per iscritto, » e noi diciamo « per convenzione scritta. » Questa è tutta la differenza. Epperò, essendo d'accordo e Ministero e ufficio centrale, parrebbe che il concetto della legge non dovesse omai subire ulteriori modificazioni.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. A seguito delle spiegazioni date in ultimo luogo dall'onorevole relatore, le proposte intorno a questo terzo paragrafo dell'articolo 1 sarebbero tre:

L'ufficio centrale vorrebbe che si mantenesse il paragrafo nei termini in cui è stato da esso proposto.

L'onorevole senatore Cataldi invece vorrebbe che si giungesse al fine di questo paragrafo « tranne i casi in cui sia altrimenti provvisto pel commercio. »

Io ho avuto l'onore di proporre per mezzo di conciliazione che, invece di fare l'aggiunta suggerita dal senatore Cataldi, si dica che l'interesse convenzionale, ove ecceda la rata legale, debba risultare da convenzione scritta.

Parlerò successivamente di questi tre sistemi distinti.

Primieramente osservo, quanto alla proposta dell'ufficio centrale, che mi era sembrato che esso avesse aderito alla mia proposta; da quanto viene però di dire il signor relatore veggio che mi era forse ingannato.

GIÒIA, relatore. No, no; io ritengo la sua proposta « per convenzione scritta, » concedendo così che l'interesse possa risultare anche da uno scritto diverso dall'atto stesso di mutuo.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Allora non si parli più di mutuo: invece di parlare di mutuo, si dica che l'interesse convenzionale deve risultare da convenzione scritta.

GIÒIA, relatore. C'intenderemo subito, dicendo: « L'interesse convenzionale nella materia di mutuo dovrà apparire, ecc. ecc. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Allora ritorna nuovamente al primo progetto, ed io non posso più accettare questa redazione e spero che non lo sarà ne anche dal Senato; giacchè nella comune locuzione la parola mutuo accenna unicamente ai contratti di prestito.

Osservo che i due primi paragrafi sono concepiti in termini generali che abbracciano qualunque convenzione, e così tanto le convenzioni di mutuo, quanto le altre convenzioni di obbligazioni che possono portar interesse; e sarebbe meno razionale di riconoscere facoltativo alle parti di stipulare la rata dell'interesse nel mutuo, e non riconoscerlo anche nella stipulazione degli altri interessi.

Se vi ha qualche ripugnanza nell'ammettere la libera tassa degli interessi, egli è principalmente nel caso di mutuo; negli altri casi appena è che vi sia alcuno che possa mettere in forse come e la giustizia e la ragione suggeriscano che sia lecito alle parti di stipulare, come meglio loro talenti, la rata dell'interesse, perchè in questi casi la rata dell'interesse fa parte anche del corrispettivo; quindi credo che non si potrebbe in nessuna maniera limitare questa disposizione al mutuo.

Crede quindi che sia assai meglio di non parlare menomamente del mutuo, e di concepire questo paragrafo nei termini che ho avuto l'onore di proporre, ed ai quali sembravami che aderisse l'ufficio centrale.

Resta ora la seconda questione, sapere cioè se si debba accettare l'aggiunta proposta dal senatore Cataldi oppure preferire la proposta da me fatta come mezzo di conciliazione coll'ufficio centrale. Io dichiaro che preferirei quella fatta dall'onorevole senatore Cataldi, perchè più larga e di minore inciampo al commercio; ma ove l'ufficio centrale persistesse nella sua opposizione, ed il Senato credesse di non poter accogliere la proposta del senatore Cataldi, in questo caso, non vi sarebbe altro mezzo, salvo quello di accettare la proposta conciliativa che ho avuto l'onore di fare io stesso.

DE FERRARI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Il senatore De Ferrari ha la parola.

DE FERRARI. Secondo la proposta ministeriale, il mutuo e gli interessi in materia commerciale dovrebbero essere stabiliti per iscritto, semprechè superino la tassa legale: quando fossero a questa tassa legale conformi o inferiori, sarebbe ammessa la prova testimoniale; tale è, se non erro, il significato della proposta ministeriale.

Ora, secondo la legge attualmente vigente, so che vi è una tassa legale, sia per gli interessi civili, sia per gli interessi commerciali; la prima è del 5, la seconda è del 6 per cento. Ma la proposta ministeriale non si riferisce allo stato attuale della legislazione, si riferisce invece alla legge futura, alla legge che stiamo discutendo. Or bene, consultata questa legge, io non vedo poi che vi sia tassa legale commerciale: questa legge proclama un principio che è la libertà della contrattazione; questa legge appone un solo limite, che è quello stabilito nell'articolo 4. Questo articolo 4, se non erro, si riferisce alla sola materia civile. Quale sarebbe dunque la tassa commerciale legale, che con la legge nuova si dovrebbe riputare commerciale? Quale sarebbe la tassa legale, alla quale si dovrebbe necessariamente ricorrere nelle convenzioni scritte? Io lo ignoro.

Quindi io sottopongo al Ministero ed all'ufficio centrale anche queste mie osservazioni, perchè abbiano la bontà di darmi qualche risposta.

L'articolo 2 del progetto dell'ufficio centrale dispone così:

« La tassa legale degli interessi in ragione del 5 e del 6 per cento, secondo che si tratti di obbligazioni civili o commerciali, è mantenuta. »

La tassa legale può avere due aspetti: essere proibitiva, e questa tassa sarebbe tolta dagli affari commerciali; o servire unicamente di regola per determinare gli interessi, quando non esiste convenzione di prezzo; e sotto quest'aspetto, io penso, l'articolo 2 mantiene la tassa legale anche in materia di commercio.

DE FORNARI. (Con vivacità) Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore De Fornari ha la parola.

DE FORNARI. Io temo che noi ci ingolfiamo in una discussione estremamente complicata, e ne sia causa il non avere statuito prima se si discutesse il progetto ministeriale o quello dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Si discute il progetto ministeriale.

DE FORNARI. Del Ministero?... In massima generale, parmi che ciò non siasi ancora determinato, e forse questa discussione non avrebbe luogo se si fosse prima determinato che si procedeva nel senso del Ministero.

Questo ha cominciato a fissare due norme, quella della tassa legale e quella della tassa convenzionale. La tassa legale, come accennava il preopinante, non ha luogo se non quando non v'è convenzione: bisogna separare una cosa dall'altra. Se seguiamo il sistema del Ministero, le convenzioni sono libere interamente, ed io voterò per questo sistema, se il

Ministero, come ieri pareva consentire, ritirerà l'abolizione dell'articolo 517.

Il sistema che si è sempre praticato, dacchè io seggo in Senato, di determinare se la proposizione contraria dell'ufficio centrale ha la precedenza, epperò se si seguita il sistema primitivo...

PRESIDENTE. Prego il senatore De Fornari a ricordare che si è sempre praticato di mettere ai voti i progetti presentati dal Governo quando non li ha abbandonati.

DE FORNARI. E veramente questo si faceva quando era conciliabile. Ma qui sono in lotta due principii, uno direi di contrattazioni, l'altro di limitazioni. Bisogna prima determinare se si procede in un sistema o nell'altro.

Abbiamo già visto quanto è stata difficile la votazione della legge sull'istruzione pubblica appunto perchè ci siamo ingolfati in diversi sistemi di votare...

PRESIDENTE. Prego il signor senatore di non voler interrompere il corso della discussione.

DE FORNARI. Allora non avrò capito...

PRESIDENTE. Il presidente ha l'obbligo, il dovere di mantenere la regolarità della discussione, e non può abbandonarla a discrezione di ciascuno.

Quando il Governo presenta una proposizione, la sua iniziativa gli dà il diritto di mantenerla. Ora il Governo l'ha mantenuta e sicuramente non sarà il Senato che vorrà procedere come se il Governo non l'avesse mantenuta, secondo il diritto che ne ha. Questo modo di procedere non ha niente che impedisca il più giusto indirizzo della discussione. Quindi io prego i signori senatori a voler continuare la discussione sul merito dell'articolo 1.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Dirò semplicemente due parole.

In tanto cozzo, dirò meglio, in tanta disparità di opinioni, mi pare poco probabile che possa risolversi in questa stessa tornata la difficoltà che si è innalzata, e forse sarebbe miglior avviso il rimandare il paragrafo, intorno al quale ha luogo il presente dibattimento, all'ufficio centrale che maturerebbe i due emendamenti, i due sistemi che stanno di fronte e nella seduta di domani potrebbe coi lumi dei suoi studi facilitare il nostro voto.

Propongo dunque che questo paragrafo sia rimandato all'ufficio centrale.

SICCARDI. Ma l'ufficio centrale deve dichiarare che ha accettato l'emendamento proposto dal signor ministro.

DI POLLONE. Ma il signor ministro ha pure accettato l'emendamento del senatore Cataldi.

SICCARDI. Il signor ministro ha detto che in prima si mettesse ai voti il suo emendamento.

PRESIDENTE. Pare che veramente, essendo l'ora tarda, sia miglior consiglio rimandare questa questione alla seduta di domani.

L'ufficio centrale potrà intanto meglio intendersi cogli altri oratori.

La seduta è convocata per domani alle ore due, e prego i signori senatori di essere solleciti a recarsi all'adunanza nell'ora indicata affinchè si possa dar termine a questa discussione.

La seduta è levata alle ore 3.

TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Presentazione di un progetto di legge portante facoltà alla divisione amministrativa di Novara di eccedere nel 1856 il limite ordinario dell'imposta — Seguito della discussione sul progetto di legge riguardante la tassa degl'interessi — Ricomposizione del paragrafo 3° dell'articolo 1, fatta dall'Ufficio centrale — Adozione di questo paragrafo ricomposto dall'Ufficio centrale, e dell'intero articolo 1 — Approvazione dell'articolo 2 — Emendamento all'articolo 3 dei senatori Maestri, Catuldi e Jacquemoud — Osservazioni dei senatori Gioia relatore e Giulio e ministro di grazia e giustizia contro l'emendamento Cataldi — Considerazioni del senatore Siccardi a confutazione dell'emendamento Jacquemoud — Ministro di grazia e giustizia, senatore Jacquemoud — Rigtto dell'emendamento Jacquemoud — Approvazione dell'istanza per la divisione dell'articolo, fatta dal senatore Di Pollone — Adozione della parte prima dell'articolo 3 e rigetto della seconda parte — Emendamento all'articolo 4 del senatore Di Pollone, combattuto dal senatore Gioia relatore — Proposta per la soppressione dell'articolo 4, del senatore Di San Martino, oppugnata dal ministro di grazia e giustizia e dal senatore Gioia relatore — Aggiunta del senatore Di Castagnetto — Ritiro dell'emendamento del senatore Di Pollone — Mozione sull'ordine della discussione di quest'articolo del senatore Manno — Approvazione dell'aggiunta Castagnetto e degli articoli 4 e 5 — Adozione della nuova redazione dell'articolo 6, del senatore Siccardi, e dell'intero progetto di legge — Presentazione dei progetti di leggi per l'approvazione del bilancio attivo, non che di quello passivo per l'esercizio 1856.*

La seduta è sperta alle 2 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

(Sono presenti i ministri degli affari esteri, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, della guerra, e più tardi interviene ezianodio il ministro dell'istruzione pubblica.)

PROGETTO DI LEGGE PER FACOLTÀ ALLA DIVISIONE DI NOVARA DI ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

PRESIDENTE. Il signor ministro degli affari esteri ha la parola.

CERRANIO, ministro degli affari esteri. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del ministro dell'interno, un progetto di legge per concedere alla divisione amministrativa di Novara la facoltà di eccedere nel 1856 il limite ordinario dell'imposta. (Vedi vol. Documenti, pag. 709.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro della presentazione del progetto da lui annunziato, che sarà stampato e distribuito per la consueta disamina.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RIGUARDANTE LA TASSA DEGL'INTERESSI.

PRESIDENTE. La discussione sul progetto di legge relativo alla tassa degl'interessi si è fermata ieri al secondo alinea dell'articolo 1.

Essendo sorta una discussione speciale sopra i termini di questo articolo, volendosi da alcuni mantenere quale era

proposto dall'ufficio centrale, osservandosi da altri che qualche inconveniente poteva nascere da questo mantenimento, e per ciò essendo stata rimandata all'ufficio centrale la redazione dell'articolo, io do la parola al signor relatore perchè possa render conto di ciò che si è operato dall'ufficio.

GIOIA, relatore. In seguito ai dubbi che si elevarono ieri sopra il secondo alinea dell'articolo 1, l'ufficio centrale si è questa mattina nuovamente radunato, coll'intervento anche del signor ministro di grazia e giustizia, e dopo lunga e matura discussione si sarebbe, anche a modo di transazione, convenuto in una redazione, la quale vado a leggere.

Invece del secondo alinea che dice: « L'interesse convenzionale dovrà apparire dall'atto stesso del mutuo, nè sarà ammessa alcuna prova diversa, » si proporrebbe di sostituire quest'altro: « Nelle materie civili l'interesse convenzionale dovrà risultare da atto scritto; nelle commerciali potrà farsi prova nei modi ammessi dalle leggi e consuetudini proprie del commercio. »

Pare che questa redazione possa soddisfare a tutte le opinioni.

La prima parte è tolta dal Codice francese, il quale, nella materia di prestiti, pone per regola speciale al mutuo che l'interesse debba risultare da atto scritto. Ma il Codice civile francese non parla che del mutuo civile, del mutuo propriamente detto, che ha essenza e carattere di mutuo.

Ora che si vuole allargare il concetto della nostra legge non pareva certo inopportuno di fare menzione espressa anche delle materie commerciali; ed in proposito di queste materie commerciali non si poteva fare nulla di meglio che rimettersi alle leggi ed alle consuetudini proprie del commercio stesso.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero aderisce a questa mutazione.

PRESIDENTE. Domando al senatore Cataldi se accetta egli pure questa redazione.

CATALDI. Io non ho punto difficoltà ad accettarla.

PRESIDENTE. Leggerò l'alinea dell'articolo quale è proposto dall'ufficio centrale.

« Nelle materie civili l'interesse convenzionale dovrà risultare da atto scritto. »

DE FORNARI. Domando la parola. Parmi che il Ministero abbia dichiarato di aderire a questa mutazione.

PRESIDENTE. Lo ha dichiarato apertamente.

DE FORNARI. In tal caso egli rinuncia al suo sistema.

PRESIDENTE. Sì, ha dichiarato che accettava questa nuova redazione.

Metto ai voti quest'alinea.

Si alzi chi l'approva.

(È approvato.)

Ora, avendomi l'onorevole guardasigilli dichiarato che ammetteva che si desse la preferenza, pel rimanente della discussione, al progetto dell'ufficio centrale, io darò lettura dell'articolo 2 dell'ufficio stesso, lasciando libero a chi lo volesse di ripigliare la redazione primitiva.

« Art. 2. La tassa legale degli interessi, in ragione del cinque e del sei per cento, secondo che si tratti di obbligazioni civili o commerciali, è mantenuta. »

Metto ai voti questo articolo.

Si alzi chi lo approva.

(È approvato.)

« Art. 3. Negli affari di commercio, e similmente nei prestiti di qualunque specie, i quali abbiano scadenza non maggiore di un anno, e non siano garantiti da ipoteca, l'interesse potrà essere convenuto a volontà delle parti. »

A quest'articolo è stata proposta un'aggiunta dal senatore Maestri, la quale sarebbe in questi termini :

« I prestiti, la cui scadenza eccede un anno, saranno soggetti alla tassa legale, benchè fatti da negoziante a non negoziante. »

JACQUEMOUD. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

JACQUEMOUD. Suivant le projet ministériel, l'intérêt peut être stipulé au gré des parties, sans aucune limite, soit pour les obligations commerciales, soit pour les obligations civiles.

Je ne vois aucune difficulté à autoriser l'intérêt conventionnel, sans limite, pour les obligations commerciales. Les intérêts commerciaux se font à courte échéance et ne peuvent compromettre la fortune du débiteur; souvent il peut lui convenir de payer un taux, même élevé, pour éviter une crise, ou pour assurer le succès d'une spéculation très-avantageuse, et obtenir un bénéfice assuré. Il s'agit de personnes dont l'activité et l'intelligence sont appliquées à des affaires de banque ou de négoce, qui sont habituées à calculer toutes les chances des spéculations auxquelles elles se livrent et qui n'ont pas besoin d'être dirigées dans leurs opérations. D'ailleurs, la liberté d'intérêt, en matière de commerce, existe déjà, de fait, et la loi proposée ne changera rien à l'état actuel des choses. Il est notoire que, lorsque l'argent devient rare sur la place, quoique l'intérêt commercial reste, en apparence, au six pour cent, il est élevé au sept, au huit et même au-dessus, au moyen de divers droits connus sous le nom de provision, commission ou autres, qui varient suivant l'abondance ou la rareté des capitaux disponibles. Les non-négociants qui font des actes de commerce sont placés par le Code dans la même condition que les négociants, pour ce genre d'actes et ils sont soumis à la juridiction des tribunaux

de commerce. Il s'en suit que dans les obligations commerciales contractées par des non-négociants, l'intérêt sera également conventionnel.

Mais, pour les obligations civiles, je ne puis admettre la liberté illimitée d'intérêts dans le moment actuel, parce que l'opinion publique n'y est pas préparée; que l'argent est recherché par défaut de capitaux disponibles; qu'il serait dangereux de mettre en exécution une semblable mesure, presque à l'improviste; qu'il pourrait en résulter de graves perturbations dans les provinces et surtout dans les communes rurales. Je rejette donc le projet ministériel pour les obligations civiles, et je rejette également le projet du bureau central, malgré les modifications qu'il a introduites, parce qu'elles me paraissent illusoire, et que, dans la pratique, elles produiraient le même effet que le projet ministériel.

Tous les inconvénients qui ont été signalés contre le système de limitation des intérêts se rapportent, presque entièrement, aux obligations commerciales, et les inconvénients existent réellement. Au contraire, tous les dangers qu'on peut craindre de cette liberté illimitée se réfèrent aux obligations civiles, particulièrement dans les campagnes. Si l'opinion générale du commerce réclame la liberté d'intérêts, il est positif qu'elle est redoutée dans les provinces pour les obligations civiles. Je ne rentrerai point dans la discussion générale pour examiner si ces craintes sont fondées: il me suffit de constater qu'elles existent, et qu'il faut faire la part de ces craintes.

On peut adopter immédiatement la liberté d'intérêts en matière commerciale, et il convient de le faire sans retard; mais il est opportun de la différer, en ce qui concerne les obligations civiles. Lorsque les esprits seront mieux préparés à cette réforme, lorsque l'expérience aura démontré qu'elle a produit de bons résultats pour les affaires commerciales, lorsque les capitaux seront plus abondants, cette mesure n'éprouvera plus les mêmes difficultés qu'aujourd'hui.

Si on n'établit pas une séparation complète entre les obligations commerciales et les obligations civiles, je crois que le sort de la loi serait compromis. J'aurais pu me limiter à demander simplement la division pour la violation de l'article, et je fais à cet égard mes réserves; mais je suis persuadé qu'il conviendrait, en même temps, d'élargir la limite de l'intérêt des obligations civiles jusqu'au six pour cent. Dès que les rentes sur l'État, les bons du trésor, les actions industrielles produisent environ le six, les capitaux s'éloigneraient de l'agriculture, si on maintenait rigoureusement la limite du cinq pour cent pour les obligations civiles.

Tels sont les motifs qui m'ont déterminé à proposer à l'article 3 un amendement ainsi conçu :

« Negli affari di commercio l'interesse potrà essere convenuto alla volontà delle parti, anche da non negozianti; in tutte le altre obbligazioni, l'interesse convenuto potrà elevarsi sopra il termine legale, purchè, in nessun caso, non ecceda il sei per cento. »

Je m'abstiens de développer davantage cet amendement, dont les motifs me semblent assez clairs. Je le dépose sur le bureau de la Présidence, en le soumettant à la sagesse du Sénat.

PRESIDENTE. Devo annunziare al Senato che sono depositi due emendamenti: uno dal senatore Cataldi, il quale consiste nel sostituire all'articolo 3 proposto dall'ufficio centrale quanto segue: « L'interesse convenzionale potrà elevarsi sopra il termine legale nelle obbligazioni le quali non sono garantite da pegno od ipoteca, purchè non ecceda il 6 per cento nelle obbligazioni civili, ed il 7 per cento nelle obbligazioni commerciali. »

Come vede il Senato, la differenza sta in questa parola del pegno, e in ciò che egli fissa un termine legale anche agli interessi in materia commerciale.

Ora leggo l'emendamento presentato dal senatore Jacquemoud :

« Negli affari di commercio l'interesse potrà essere convenuto alla volontà delle parti anche da non negozianti. In tutte le altre obbligazioni l'interesse convenuto potrà elevarsi sopra il termine legale, purchè in nessun caso non ecceda il sei per cento. »

Siccome pare più ampio l'emendamento del senatore Cataldi, così domanderò prima se vuole svilupparlo, riservandomi di domandare a suo tempo se è appoggiato.

CATALDI. È mio desiderio di svilupparlo.

PRESIDENTE. Il senatore Cataldi ha facoltà di parlare.

CATALDI. Signori, fermo nella mia opinione che sia conforme a moralità e giustizia il mantenere per legge un limite nell'interesse sia civile che commerciale, dichiaro non poter aderire alla disposizione dell'articolo terzo attualmente in discussione, col quale si permette in affari di commercio, e nei prestiti di qualunque specie, i quali abbiano scadenza non maggiore d'un anno, che l'interesse potrà essere convenuto a volontà delle parti.

Benchè poi non molto persuaso della stretta necessità di elevare l'attuale tasso legale, pure essendo siffatta necessità da molti riconosciuta, e ritenendo l'attuale legge come transitoria e di circostanza, non difficulterei di aderire in massima ad una elevazione dell'interesse, per cui proporrei al Senato il seguente emendamento, riunendo le disposizioni degli articoli 3 e 4 in un solo articolo così concepito :

« L'interesse convenzionale potrà elevarsi sopra il termine legale nelle obbligazioni, le quali non siano garantite da pegno od ipoteca, purchè non ecceda il sei per cento nelle obbligazioni civili, ed il sette per cento nelle obbligazioni commerciali. »

Con tale emendamento, come scorgete, o signori, non verrebbe sanzionata alcuna usura eccessiva nè in materia civile, nè in materia commerciale, poichè, ritenga il Senato, che tale usura può verificarsi, ed è fatale tanto negli affari civili, che negli affari commerciali, e non solo è fatale a coloro che ne sono direttamente le vittime, ma a quei molti ancora che rimangono per ciò compromessi coi medesimi in caso di cessazione di beni o di fallimento.

Con detto emendamento si conserverebbe l'interesse legale del cinque per cento in tutte le obbligazioni garantite da pegno o da ipoteca, perchè a fronte di tali garanzie sembrerebbe sufficiente l'attuale interesse legale, e d'altronde il reddito netto degli stabili ipotecati, non oltrepassando, ed anzi in molti sili, e nella Liguria specialmente, essendo assai inferiore al cinque per cento, il mutuatario pagando un interesse maggiore andrebbe infallantemente incontro alla propria rovina.

Nè si obietti la mancanza di sovventori all'attuale interesse legale. Come non mancò il danaro per un'infinità di mutui con ipoteca negli anni trascorsi ad un interesse anche minore talvolta del cinque per cento, non mancherà per l'avvenire certamente, se le circostanze politiche miglioreranno, come è sperabile, in breve, e cesserà quindi la crisi finanziaria; e se in questi ultimi tempi si ebbe difficoltà da taluni a trovar danaro, ciò fu, non per motivo dell'interesse, ma, o per timore di sufficiente cautela per la deprezzazione degli stabili, o più ancora per eccessiva diffidenza nei capitalisti, originata dalle critiche circostanze dei tempi.

Coll'emendamento da me proposto si avrebbe che in tutte

le altre obbligazioni civili, a fronte del rischio maggiore che in mancanza di ogni garanzia corre il sovventore di danaro, possa elevarsi l'interesse convenzionale al sei per cento.

D'altronde, essendo tali obbligazioni generalmente di più breve durata, il danno che dall'aumento dell'interesse attuale ne risentirebbe il mutuatario, non sarebbe di gran momento.

Finalmente si darebbe facoltà di elevare l'interesse fino al sette per cento nelle obbligazioni commerciali, il quale interesse sarebbe, a mio credere, abbastanza congruo e proporzionato secondo i tempi e le circostanze presenti.

Sottopongo, o signori, l'emendamento, da me sopra proposto, al vostro esame ed alla saviezza vostra: l'adottiate o no, rispetterò la vostra deliberazione, qualunque sia, pago di avere esposto schiettamente il mio pensiero in così grave argomento nell'interesse dei miei concittadini.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Cataldi è appoggiato.

(È appoggiato.)

GIOIA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore dell'ufficio centrale.

GIOIA, relatore. A nome dell'ufficio centrale dirò brevisimamente che esso non crede di poter aderire alla proposta che venne fatta dall'onorevole senatore Cataldi.

L'ufficio centrale non ha voluto fare nè sbalzi nè salti rovinosi, ma non ricusa quel tanto di movimento che possa essere fatto senza pericolo.

Ora l'ufficio centrale crede che appunto senza pericolo possa essere lasciata facoltà ai negozianti nelle cose di commercio di stipulare quell'interesse che sia richiesto dalle circostanze e dalle esigenze infinitamente variabili del commercio. E questa sua opinione si avvalora da diverse considerazioni; e la prima è che gli affari che si stipulano dai negozianti sono in generale affari di breve durata, affari che si spediscono e si concludono in tre mesi, in sei mesi e raramente credo che si arrivi ad un anno.

Adunque l'interesse, qualunque sia, in qualunque misura si stipuli, non potrà mai portare conseguenze disastrose pel debitore. Soggiungo poi che si danno in commercio tali complicazioni, tali affari per cui la misura che ora si propone del 7 per cento potrebbe essere insufficientissima.

Non parlo del prestito marittimo che pure è affare di commercio, rispetto al quale è noto che non basta sicuramente nè il 10, nè il 12, nè qualche volta anche il 20 per cento; ma anche quando si danno delle crisi improvvise l'interesse del denaro di cui alcun negoziante abbia bisogno per sottrarsi ad una protesta di cambiale, per sottrarsi ad un fallimento od anche per liquidare delle azioni, quest'interesse, dico, in questi casi non può ricevere una misura preventiva; le circostanze talvolta sono così imperiose e così gravi che bisogna sia lasciata grande latitudine alla stipulazione degli interessi.

In generale poi bisogna non dimenticare che i negozianti non sono minorenni, che sanno fare (ordinariamente) assai bene i loro interessi, e quindi se in qualche caso speciale consentiranno a pagare un interesse anche elevato, ciò vorrà dire che sono stati determinati da ragioni d'interesse loro proprio. Essi sperano certo che pagando anche quell'interesse elevato, non perderanno o forse anche guadagneranno.

Adunque per tutte queste considerazioni l'ufficio centrale crederebbe che non fosse da mutare la proposta da esso fatta, e che per negozianti fosse da lasciare intiera libertà alla stipulazione dell'interesse; e questa opinione esso esprime con tanta maggior fiducia, in quanto che l'ufficio centrale crede

in questa parte d'interpretare in qualche maniera il pensiero ed il voto dell'universale. Nel pubblico lo sciogliere indefinitamente i limiti degli'interessi fa (per quel che mi consta) una impressione penosa, ma tutti sentono e tutti confessano che ciò si possa fare impunemente e senza pericolo negli affari di commercio.

GIULIO. Domando la parola.

Il Senato comprenderà facilmente che io non posso per niun modo annuire alla proposta d'emendamento fatta dall'onorevole senatore Cataldi, la quale restringe vieppiù la concessione a cui l'ufficio centrale è disposto di aderire.

Ma indipendentemente dalla mia opinione personale intorno alla convenienza di un'assoluta libertà in fatto d'interesse, vi ha un'altra ragione che mi sembra dover essere importante anche agli occhi di coloro che non dividono questa mia opinione.

Lo stabilire che gl'interessi commerciali potranno salire sino al 7 per cento, mi sembra dovere agli occhi di coloro che temono un'assoluta libertà, parere più pericoloso che l'assoluta libertà medesima.

Questa limitazione del 7 per cento agli occhi di molti parrà piuttosto una tassa che non un limite che non si debba oltrepassare; cioè a dire si farà valere come argomento per portare l'interesse commerciale nel massimo numero dei casi al 7 anziché al 6; la ragione per cui il legislatore, nella sua prudenza, avendo esaminato qual fosse la tassa la più conveniente per gl'interessi commerciali, ha creduto di potersi arrestare al 7, è che ha potuto riconoscere che il 6 era una tassa troppo bassa.

Quindi è che, e per la ragione generica che l'emendamento del senatore Cataldi si allontana di più che il progetto dell'ufficio centrale dal progetto originale del Ministero, ed ancora per questa ragione che esso mi pare dover sembrare ai nemici della libertà assoluta vieppiù pericoloso che questa stessa libertà, io mi oppongo all'emendamento del senatore Cataldi.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Prendo la parola unicamente per dire che neppur io posso accettare l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Cataldi.

Le osservazioni già fatte dagli onorevoli precopinanti bastano per dimostrare che realmente questo emendamento non è accettabile.

Io farò solo notare che quegli stessi che sono contrari al sistema di libertà franco ed intero, proposto dal Ministero, non possono dissimularsi che la tassa attuale degli'interessi non corrisponde più al vero valore del denaro; e penetrati non solo dell'ingiustizia, ma ben anche del danno che il volerla tuttavia mantenere arrecherebbe all'agricoltura, al commercio ed all'industria, sono in obbligo di riconoscere che essa non può più sussistere, proponendo di aumentarla tanto pei crediti civili quanto pei crediti commerciali.

Ma questa loro ricognizione non fa altro che chiarire maggiormente la necessità di lasciare alle parti di fare esse stesse la detta tassa in ogni contratto; poichè limitandosi ad accrescere la tassa legale che esiste presentemente, oltre che si farebbe questa nuova tassa senza una base sicura, con pericolo che sia o insufficiente od eccessiva, si cadrebbe ancora nell'inconveniente di dover ad ogni tanto dar mano all'aumento o diminuzione della stessa, locchè sarebbe causa continua di incertezza e di perturbazione, dannosa, non meno che l'erroneità della tassa legale, non solo ai capitalisti, ma ben anche all'agricoltura, al commercio ed all'industria.

Ripeto dunque che, mentre l'emendamento del senatore Cataldi non è accettabile per le ragioni esposte dal relatore

dell'ufficio centrale e dal senatore Giulio, esso deve giovare a far ammettere il sistema della libera tassa.

CATALDI. Non dirò in risposta al signor ministro che due sole cose. Una è che non intendo con questa mia proposizione di pregiudicare quanto è disposto dal Codice in materia di cambi marittimi; l'altra che io non intendo neppure di dire che la tassa sia elevata al 7 per cento, ma bensì che nelle operazioni commerciali non si possa in ogni caso eccedere il 7 per cento.

Sarà sempre peggio di lasciar libero a ciascuno di contrarre qualunque interesse gli piaccia, che non dirgli: voi non potete contrattare che al 7 per cento.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'emendamento proposto dal senatore Cataldi, che rileggo acciò ciascuno lo abbia presente. (Vedi sopra)

Chi lo approva voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Ora viene l'emendamento del senatore Jacquemoud. Il Senato ne conosce già il tenore.

JACQUEMOUD. J'ajouterai une courte explication à l'appui de mon amendement. Il diffère du projet du bureau central, relativement aux obligations civiles, en ce qu'il se borne à accorder l'autorisation de stipuler le six pour cent, d'une manière générale, et sans aucune distinction, tandis que le projet du bureau central autorise l'intérêt sans limite pour les obligations civiles, dont l'échéance n'exécède pas l'année, et qui ne sont pas garanties par hypothèque. Or je dis, que cette restriction est illusoire et que, pratiquement, elle revient absolument au projet ministériel, que je ne puis accepter.

En matière civile, peu importe que l'obligation soit stipulée à courte échéance, puisque le créancier, après avoir stipulé des intérêts, peut laisser dormir sa créance pendant cinq ans, et consommer la ruine de son débiteur, en lui demandant en même temps le capital et les intérêts. La distinction entre les créances garanties par hypothèque, et celles sur simple billet, ne me paraît pas mieux fondée, parce que le créancier qui prête pour quinze jours avec stipulation d'un intérêt usuraire, peut, à l'échéance, faire reconnaître en justice la signature de son débiteur, et obtenir ainsi une hypothèque judiciaire, plus étendue que l'hypothèque conventionnelle. Donc, pour établir d'une manière efficace une limite d'intérêts aux obligations civiles, elle doit être la même sans aucune distinction entre les obligations à court terme, ou à long terme, entre celles contractées par simple billet et celles contractées par acte public ou avec garantie d'hypothèque.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Jacquemoud è appoggiato.

Si alza chi l'appoggia.

(È appoggiato.)

SICCARDI. Io avrò l'onore di esporre al Senato il concetto dell'ufficio centrale, da lui avuto presente, allorchè compilò la formola di quest'articolo di legge in quanto concerne alla facoltà illimitata di stabilire interessi pei mutui che non eccedano il termine di un anno e che non sieno garantiti da pegni o da ipoteche.

Dico anche da pegni. Era nato qualche dubbio sulla convenienza di aggiungere il pegno alle ipoteche; ma se si credesse di fare quest'aggiunta, io penso che l'ufficio centrale, ritornando al suo primo pensiero, non opporrebbe difficoltà a comprendere l'uno coll'altra in questa disposizione.

L'ufficio centrale, o signori, era d'avviso che illimitata essere dovesse la facoltà di stipulare interessi nelle materie commerciali; ma lo stesso ufficio ha pensato (e come avrebbe

potuto non pensarlo) che, allargando la facoltà dei prestiti commerciali e mantenendola ristretta nei prestiti comuni, sarebbe necessariamente divenuta molto più malagevole la condizione di questi.

E tuttavia egli accade sovente, o signori, che un povero padre di famiglia ha bisogno immediato, urgente di procacciarsi un capitale per provvedere alla salvezza propria.

Supponete, per esempio, un debitore minacciato di espropriazione forzata in certe condizioni di tempo, in cui vi è estrema difficoltà a vendere gli stabili ad un prezzo discreto.

Questi casi non sono infrequenti, o signori, e meritano quindi certamente l'attenzione del legislatore. Se quel debitore, facendo qualche sacrificio per procurarsi un capitale, si porrà in grado di soddisfare intanto ai suoi creditori, conserverà la sua proprietà fondiaria e potrà aspettare tempi migliori per effettuarne la vendita, e per tal modo salverà se stesso da una rovina che sarebbe altrimenti inevitabile.

Capitò anche parecchie volte, per esempio, in Torino, a un costruttore di case, di poter condurre la sua costruzione fino ad uno o due piani, poi per motivi non tutti prevedibili, per circostanze impensate, di trovarsi privo dei capitali necessari per condurre a termine il suo edificio. Anche qui evvi urgenza di trovare un capitale per evitare uno scapito forse maggiore dei sacrifici che dovrebbero sopportarsi al fine di ottenerlo.

In questi casi parve all'ufficio centrale che fosse da agevolarsi in ogni modo la via all'individuo, stretto da cosiffatte angustie, a potersi procacciare un capitale ad interessi anche eccedenti la tassa legale, senza obbligarlo a ricorrere per ciò agli usurai. Esso ha creduto che ciò gli sarebbe molto più facile, allargandosi la facoltà delle stipulazioni degli interessi.

Ma, si dirà, s'egli potrà salvarsi da un pericolo, un interesse indiscreto, enorme, lo inabisserà per una ragione diversa, ma col medesimo risultamento.

E ad evitare appunto questo inconveniente, o signori, che cosa si è fatto? Non si è voluto che le condizioni di questo prestito potessero aggravare, suo malgrado, il debitore al di là del termine di un anno, e che la somma degli interessi, accumulandosi per una serie d'anni, arrivasse a sommergerlo.

È difficile, o signori, che la somma anche un po' elevata dell'interesse di un capitale, se l'obbligazione non è contratta oltre al termine di un anno, possa veramente produrre la rovina assoluta di un debitore.

Nel sistema contrario che cosa avverrebbe? Che il debitore dovrebbe sottostare all'interesse secondo la tassa imposta al momento del prestito, e che quando pure l'influenza dei fatti commerciali giungesse a scemare l'interesse dei capitali, esso non potrebbe approfittare delle mutate circostanze per sottrarsi al peso di un'obbligazione in altre men favorevoli circostanze contratta.

Parve alla Commissione che col proposto temperamento si potessero conciliare i vantaggi della libertà a profitto del debitore stesso, e quello inoltre di evitargli il pericolo di dover rimanere troppo lungamente sotto il peso degli interessi stabiliti.

L'onorevole senatore Jacquemoud ha detto: « è possibile che si faccia frode a quest'articolo, perchè, fatta la stipulazione, il creditore potrebbe presentare la sua scrittura d'obbligo in giudizio, farla riconoscere dal debitore, e procurarsi il beneficio dell'ipoteca giudiziale. »

Ma, o signori, l'ipoteca giudiziale può in moltissimi casi essere ben lontana dal presentare al creditore quella sicurezza che egli può procurarsi per mezzo dell'ipoteca convenzionale. Quando si tratta di un imprestito che deve essere garantito

da ipoteca convenzionale, il creditore prima di dare il suo danaro, naturalmente esamina e scruta le condizioni ed il valore dello stabile su di cui l'ipoteca speciale dovrà essere stabilita; vedrà se il fondo che si tratta di assoggettare all'ipoteca, sia o no sufficiente a garantirlo.

Invece l'ipoteca giudiziale, oltre che essa non ha valore, se non dalla scadenza del termine convenuto, non sempre offre una sufficiente e possibile sicurezza al creditore, essendo possibile che il debitore non abbia patrimonio di stabili, o non ne abbia in quantità sufficiente; quindi io non credo che sia da pareggiarsi l'uno all'altro caso.

DE FOHESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero avrebbe preferito certamente che si fosse adottato il sistema più largo che egli aveva proposto; ma, non potendo ottenere questo sistema più largo, preferisce il sistema dell'ufficio centrale a quello che risulterebbe dall'emendamento proposto dall'onorevole senatore Jacquemoud.

Diffatti, secondo questo emendamento, se ho ben inteso, ne risulterebbe che, quando si tratta di affari o prestiti non commerciali, siavi ipoteca o no, sarebbero tutti sottoposti alla tassa legale del 6 per cento.

Ma in questo sistema vi sarebbero due inconvenienti: il primo, di mettere l'agricoltura in condizione troppo inferiore al commercio; giacchè per gli uni vi sarebbe libertà assoluta, per gli altri vincolo insuperabile. Il secondo, che non si farebbe alcuna distinzione tra il caso in cui il creditore sia garantito, nè corra pertanto quella incertezza la quale deve essere ragionevole causa della maggiore o minore rata dell'interesse, e quello in cui siavi appunto tale incertezza.

Non regge poi il riflesso fatto dall'onorevole proponente, che anche quello che non stipula l'ipoteca possa acquistarla giudiziaria mediante la condanna del debitore; poichè la condanna non può ottenersi che dopo la scadenza della mora, e frattanto il debitore può divenire di deteriore condizione.

Posto che ho la parola, dichiaro che io non posso aderire che si aggiunga la parola *pegno* a quella di *ipoteca*, proposta soltanto dall'ufficio centrale.

La ragione della mia opposizione sta in che, se si escludessero dalla libera tassa i crediti garantiti da pegno, si impedirebbero, od almeno si renderebbero più difficili i piccoli mutui alla classe operaia e bisognosa, che sono però quotidiani e continui; e la legge riuscirebbe illusoria e dannosa a quelli stessi che si vogliono con essa principalmente favorire.

Questi piccoli prestiti con pegno a interesse più o meno eccedente la tassa si fanno attualmente dappertutto; pensi il Senato se la legge nuova potrebbe fare cosa buona coll'impedirli.

JACQUEMOUD. Monsieur le ministre de la justice me paraît avoir répondu victorieusement aux objections qui m'ont été faites par l'honorable sénateur comte Suardi, puisqu'il est reconnu que le propriétaire dont il a donné l'exemple et qui aurait un impérieux besoin d'argent pourrait toujours se le procurer en contractant une obligation commerciale. Or une obligation commerciale est beaucoup moins dangereuse que une obligation civile, parce qu'elle est nécessairement à court terme et rigoureusement exigée à l'échéance; tandis que, pour l'obligation civile, quoique l'usurier ait stipulé un court terme, il n'inquiétera pas le débiteur négligent, au jour de l'échéance, et il laissera aller les choses jusqu'à ce qu'il ait consommé la ruine de ce malheureux.

La distinction qui a été faite entre l'hypothèque conventionnelle et l'hypothèque générale pourrait avoir quelque fon-

dement si les prêteurs livraient leur argent avant de s'être bien assurés de la solvabilité du débiteur. Ils prennent au contraire cette précaution avec le plus grand soin lorsque le prêt s'effectue sur simple billet. Les prêteurs des campagnes ne livrent point leur argent à l'aventure. Non-seulement ils ont les informations les plus exactes sur les ressources de leurs débiteurs, mais ils suivent la marche de leurs affaires et savent choisir le moment opportun pour se faire rembourser. L'hypothèque judiciaire devint donc en réalité plus avantageuse que l'hypothèque conventionnelle, puisque elle est générale et comprend tous les immeubles du débiteur.

Les limitations que le projet du bureau central a établies ne me semblent pas pouvoir produire l'effet désiré; si j'étais obligé de choisir entre ce projet et celui du Ministère, je préférerais le dernier, parce qu'il est plus explicite, plus logique et qu'il met, du moins, les débiteurs en garde; je lui donnerais même mon vote, si l'intérêt de l'argent n'était pas trop élevé dans le moment actuel, si l'opinion publique était préparée à cette réforme, et si je n'avais des craintes sérieuses sur les bouleversements et les perturbations qui pourraient en résulter, je ne dis pas dans la capitale et dans les grands centres de population, mais dans les provinces et dans les campagnes. C'est pourquoi je persiste dans mon amendement.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Jacquemoud.

Chi l'approva si rizzi.

(Non è approvato.)

Credo che il senatore Maestri, riconosca che il suo emendamento è un'aggiunta.

MAESTRI. È tale.

PRESIDENTE. L'aggiunta proposta dal senatore Maestri sarebbe la seguente.

MAESTRI. Il mio emendamento è questo:

« I prestiti le cui scadenze oltrepassano un anno saranno soggetti alla tassa legale, benché fatti da negoziante a non negoziante. » Noto che il 7 per cento sta pure colle mie idee, giusta la proposta del mio discorso. Ciò che importa è il limite.

Il relatore dice nel riepilogo della discussione che io proponeva che l'articolo 3 del progetto dovesse limitarsi ai soli affari di commercio tra persone *hinc inde* negozianti.

Qui c'è bisogno di una rettificazione; io non parlava di affari di commercio in genere, ma del solo *mutuo* di negoziante a non negoziante.

Quindi per gli altri affari di commercio, come sconto, cambio, commissione o provvisione, ecc., io non poneva alcun limite all'articolo, poichè io riguardo queste operazioni commerciali estranee alla legge degli interessi.

Queste operazioni percepiscono dei profitti che nel linguaggio legale non si chiamano *interessi*; e sono regolati dagli usi del commercio.

La mia proposta era limitata al mutuo che si faccia dal negoziante al non negoziante. E io diceva che, secondo la giurisprudenza commerciale, è atto di commercio, perchè è atto di commercio quello pel quale il commerciante trae i fondi dal suo commercio per prestarli anche ad uno non negoziante. Egli è reputato fare un atto di commercio. La legge francese 3 settembre 1807 è uguale alla nostra e in Francia ritiene come massima che il prestito di che parliamo è atto di commercio. « D'abord un premier point est certain, c'est que toutes les fois qu'un négociant retire des fonds de son commerce, pour les prêter même à un non-négociant, l'intérêt peut être fixé à six pour cent.

« L'argent de ce commerçant est censé lui rapporter six pour cent dans les opérations commerciales... il est censé faire une opération de commerce. » Così M. Troplong; e soggiunge che questa è la massima universalmente adottata.

Ma, lasciando da parte la giurisprudenza, l'articolo 3 del progetto è esplicito: « negli affari di commercio l'interesse potrà essere convenuto a volontà delle parti. »

Nella parentesi stabilisce pure la libertà degli interessi pel prestito la cui scadenza non eccede l'anno e non sono garantiti da ipoteca. Sono dunque liberi gli interessi in due classi di atti: nei commerciali e nei prestiti di durata non eccedente l'anno non garantiti da ipoteca.

Io non mi occupo di questi. Parlo degli atti commerciali, e precisamente del mutuo fatto da un commerciante ad uno non commerciante, la cui durata è maggiore di un anno.

E ritenendolo atto di commercio, il quale ha liberi gli interessi, io ne deduco che, mentre i mutui fra i cittadini sono soggetti alla tassa, e i mutui dei commercianti ai cittadini non vi sono soggetti, l'articolo 3 crea un privilegio al commercio, permette al commercio gli eccessivi interessi o l'usura. Gli onesti negozianti non abuseranno di questo privilegio, ma fra loro vi saranno pur quelli che ne abuseranno.

Nè questo basta. Gli usurai di professione, che non sono negozianti, per poter fare l'usura legittimamente basterà che pigliano una patente qualunque di mercante.

Così l'usuraio diviene negoziante, e fa l'usura legittimamente e passa nella classe degli onesti prestatori di danaro. Si toglie a lui anche la vergogna degli usurai. E scomparisce quel rispetto morale, di cui giustamente faceva tanto caso l'onorevole relatore.

Ora questi che cosa risponde? Egli fa quattro osservazioni.

Esso relatore dice:

1° Che i negozianti non prestano mai che per tre, sei, dodici mesi al più. Per le quali brevi durate l'interesse non può portare gravi disastri.

I prestiti dei commercianti, convengo, sono ordinariamente di breve durata; ma fra i negozianti entreranno i feneratori prendendo la patente di negozianti. E questi faranno prestiti della più lunga durata che potranno. E per questi io propongo l'emendamento.

Si noti bene che l'articolo 3 si compone di due parti: la prima, che fa liberi gli interessi degli atti e delle operazioni di commercio; la seconda, che fa liberi gli interessi dei prestiti che non eccedono l'anno, e sono garantiti da ipoteca.

Io mantengo le due parti dell'articolo; e solo alla seconda propongo un'aggiunta, cioè che siano soggetti a tassa i prestiti che eccedono la durata di un anno. Io non mi oppongo al prestito con libertà d'interessi che costituisce la seconda parte dell'articolo 3, perchè lo considero come un avviamento all'abolizione della tassa, ma purchè ci sia il correttivo del mio emendamento. Senza di questo, un così prestito o, che è lo stesso, la detta seconda parte dell'articolo, la quale a molti non piace, dovrebbe sopprimersi.

2° Il relatore dice che le persone che possono sperare di trovar danaro in tal guisa, cioè a *prestiti di breve durata*, non sono che persone *solvibili*, e così allude ancora ai prestiti che non oltrepassano l'anno.

3° Qui dice che importa moltissimo di favorire questi prestiti *speditivi*, indicando chiaramente i prestiti che non oltrepassano l'anno.

4° Finalmente dice che non bisogna far differenza tra i prestiti dei negozianti e dei non negozianti.

Ora questo è il mio intento, che il negoziante sia soggetto

alla tassa quando impresta ad uno non negoziante, come vi è soggetto il cittadino.

Si dia la libertà degl'interessi ai prestiti di breve durata, ma non a quelli che eccedono l'anno. Altrimenti si apre l'adito all'usura. Vedo che l'usura può farsi negli uni e negli altri, ma nei prestiti lunghi l'usura sarà enorme. Perché la usura non si faccia dai negozianti nè dai non negozianti, vi è la tassa per gli uni e per gli altri.

Vi sono chiuse due porte per impedire l'usura. Se ne tien chiusa l'una, se ne apre l'altra; e si apre permettendo non solo che sien liberi gl'interessi nei prestiti di breve durata, a cui non contraddico, ma anche ai prestiti che passano l'anno, se si facciano da un negoziante.

Signori, per deindere le leggi proibitive dell'usura conviene meditare, macchinare, tessere una frode. La seconda parte dell'articolo 3 risparmia questa fatica. È una disposizione ingenua. Essa mostra all'usuraio che gli basta prendere una patente da mercante. Prendi una patente, gli dice, e potrai fare l'usura impunemente, legittimamente.

Perché ciò non avvenga, io propongo l'emendamento, che sarebbe efficace rimedio alla seconda parte dell'articolo, qualora essa sia mantenuta.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Maestri è appoggiato.

Chi intende appoggiarlo sorga.
(Non è appoggiato.)

Non essendo appoggiato, non fa più d'uopo prolungare la discussione. Non rimane che porre ai voti l'articolo terzo dell'ufficio centrale, del quale do lettura. *(Vedi sopra)*

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Pregherei l'ufficio centrale di aderire che dopo la parola *qualunque* si aggiungesse *altra*, si dicesse cioè: « negli affari di commercio e similmente nei prestiti di qualunque altra specie, ecc. » Senza l'aggiunta di questa parola, il senso dell'articolo sarebbe appunto identico all'emendamento dell'onorevole senatore Maestri il quale non venne appoggiato.

DI POLLONE. Propongo al Senato la divisione nella votazione di questo articolo, perché io credo, se male non m'appongo, che sia nella mente, se non di tutti, della grande maggioranza, che negli affari commerciali debba esservi libertà assoluta; ciò non abbisogna di essere dimostrato perché lo fa già largamente. Non è così sui prestiti di qualunque altra specie; quindi potrebbe esservi chi volesse votare in favore della libertà assoluta in materia commerciale, e chi si volesse astenere in materia civile.

Io faccio questa proposizione perché siccome ognuno porge il suo voto coscienziosamente, così io non esito a dichiarare che il mio si è per l'adozione della massima libertà per quanto riguarda il commercio; in quanto ai prestiti civili, io confesso che credo che la pubblica opinione non sia ancora sufficientemente propensa a questo cambiamento. È mio avviso che per ora si debba ancora mantenere lo stato attuale, salvo a fare un altro passo più in là, quando l'opinione pubblica sia maggiormente illuminata.

PRESIDENTE. Bisognerebbe proporre un'altra redazione.

DI POLLONE. È la stessa dell'articolo: sarebbe solo da scinderlo in due parti, votandosi prima la parte ove è detto *negli atti di commercio, ecc.*, poi l'altra, salva miglior redazione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. La divisione essendo di diritto, non posso oppormi.

GIÒIA, relatore. L'ufficio centrale non ha niente da opporre.

PRESIDENTE. Dunque metterò in primo luogo ai voti la parte dell'articolo che riguarda gli affari di commercio, cioè si voterà su queste parole: « negli affari di commercio, l'interesse potrà essere convenuto a volontà delle parti. »

Chi approva questa parte dell'articolo voglia levarsi.
(È approvata.)

Resta la seconda parte. Essa è concepita in questi termini: « e similmente nei prestiti di qualunque specie, i quali abbiano scadenze non maggiori di un anno, e non sieno garantiti da ipoteca. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. In questa seconda parte deve aver luogo l'aggiunta della parola *altra* dopo *qualunque*, dire cioè di *qualunque altra specie, ecc.*

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti questa seconda parte coll'aggiunta della parola *altra*.

Chi approva questa parte dell'articolo voglia sorgere.
(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

L'articolo 3 consisterà dunque della sola disposizione relativa agli affari di commercio, nei quali l'interesse può essere convenuto a volontà delle parti. Forse questa causerà qualche cambiamento negli articoli successivi.

Leggerò ora l'articolo 4:

« Art. 4. Anche nelle obbligazioni civili, non contemplate nell'articolo precedente, l'interesse potrà elevarsi sopra il termine legale, purchè in nessun caso non ecceda il 6 per cento. »

DI POLLONE. Naturalmente chi propone una cosa è nella lusinga che essa possa riuscire; in tale intento aveva già preparato un articolo 4, il quale sarebbe concepito in questi termini: « Nelle obbligazioni di qualunque specie fatte per scrittura privata ed a scadenza non maggiore di un anno l'interesse potrà elevarsi sino al 6 per cento. »

GIÒIA, relatore. Prego l'onorevole proponente a voler considerare che il concetto dell'articolo 4 è un concetto generale. Quest'articolo non vuole solamente alludere ai prestiti che si facciano per scrittura privata, ma a tutti i prestiti, e principalmente a quelli che si facciano per istromento.

La modificazione che ora egli propone snaturerebbe l'articolo e lo trarrebbe fuori dei termini secondo i quali è stato concepito.

Osserverò ancora che ci sarebbe allora una vera lacuna nella legge, perché il grande scopo di questa legge è di sovvenire alle circostanze straordinarie in cui si trovava il paese un mese fa e in cui può trovarsi ancora non improbabilmente da qui a tempo non lontano.

Sappiamo tutti quanto fosse difficile procurarsi dei prestiti ipotecari alla sola ragione del cinque per cento; sappiamo che bisognava ricorrere a dei sotterfugi, a delle specie di frodi per conciliare l'interesse legale coll'interesse maggiore che le circostanze richiedevano. Egli è per provvedere, come diceva, a queste straordinarie emergenze che si è proposto che l'interesse possa elevarsi sino al sei per cento, e da questa proposta certamente l'ufficio centrale, per una profonda convinzione, non saprebbe in modo veruno declinare.

DI POLLONE. In seguito alle spiegazioni date dall'onorevole relatore, non ho difficoltà di ridurre la modificazione proposta nei termini che egli stesso addita, cioè direi: *Nelle obbligazioni civili di qualunque specie...*

Vari senatori. No! no!

DI POLLONE. C'era simile disposizione nell'altro articolo.

Vari senatori. No! no!

DI POLLONE. Nel sistema dell'ufficio centrale si estende questa facoltà a qualunque prestito. Io invece la ridurrei ai

prestiti di un anno ed a quelli con scrittura privata, perchè vedeva una grande differenza tra quello il quale prende a mutuo e può offrire una guarentigia, come sarebbe l'ipoteca od il pegno, e quello che prende sur una semplice scrittura privata che non ha che la sua guarentigia morale, epperò deve naturalmente essere chiamato a fare maggiori sacrifici. Confesso che il mio sistema è diverso da quello dell'ufficio centrale; ma io persisto nel mio debole avviso, cioè che nelle obbligazioni civili di qualunque specie, non maggiori di un anno, potrà l'interesse elevarsi al 6 per cento.

Propongo questo emendamento al Senato, il quale nella sua saviezza giudicherà fra il mio sistema e quello dell'ufficio centrale.

GIOLA, relatore. Questo è un emendamento che importa mutazione sostanziale, e l'ufficio centrale non lo accetta per le ragioni già addotte; quindi bisogna che faccia soggetto di votazione a parte.

DI SAN MARTINO. In conformità delle osservazioni che ho avuto l'onore di fare ieri al Senato, io propongo la soppressione di quest'articolo.

Ho osservato ieri che la menzione del 6 per cento nella legge servirebbe (come osservò anche quest'oggi il senatore Giulio rispetto agli interessi commerciali), servirebbe ad indurre molti, i quali seguitano ciecamente quanto veggono scritto nella legge, a considerare per morale l'interesse del 6 per cento anche quando per l'abbassamento del corso degli interessi fosse assolutamente immorale.

La libertà degli interessi, proclamata dalla legge, poteva produrre dei benefici grandi; la menzione del 6 per cento non può produrre che inconvenienti.

La legge sarà ingiusta in ciò che fissa come interesse legale l'interesse del 5 per cento, in quanto che tutti i creditori, i quali hanno un debitore di mala fede che non paghi, saranno costretti a ricevere solamente il 5 dai loro debitori e di pagare il 6 a tutti coloro dai quali ricercheranno danaro.

Io credo quindi che quella disposizione concepita in tale senso sia piuttosto dannosa che utile, ed è per tal motivo che ne propongo la soppressione.

DE FORRESTA, ministro di grazia e giustizia. Due sono le proposte che sono state fatte: la prima dell'onorevole senatore Di Poltone che vorrebbe che in materia civile si permettesse soltanto di poter pattuire l'interesse fino al 6 per cento nei contratti non eccedenti la mora di un anno; la seconda dell'onorevole senatore Di San Martino, il quale dichiara che, piuttosto di alzare la tassa legale fino al 6 per cento per i crediti civili guarentiti da ipoteca, egli preferirebbe abolire intieramente la detta tassa.

Parlerò primieramente di quest'ultima, poichè, essendo più larga, dovrà avere la precedenza nella votazione.

Nel corso della discussione generale si è già detto da parecchi oratori come sia oramai quasi impossibile di trovare danaro a mutuo mediante l'interesse al 5 per cento. Il mio collega ministro delle finanze vi ha parlato di un proprietario di un cospicuo patrimonio di due milioni in questa provincia che non ha potuto trovare un mutuo di cento mila lire. Io potrei indicarvi un patrimonio di tre a quattro cento mila lire nella Liguria, annientato affatto per mezzo di rovinose subaste, per avere il proprietario di esso lungamente cercato in vano un prestito di 30,000 lire per soddisfare un debito per cui era pulsato in giudizio.

Sarebbe quindi ingiusto che, conoscendo questo stato di cose, non si venisse in qualche modo al riparo. Ne è da temersi che, permettendo di stipulare l'interesse fino al 6 per cento, sia cioè un invito ai capitalisti di chiederlo abitual-

mente a tale rata; perchè, quando i capitali saranno in maggior concorrenza e meno ricercati, gli interessi ribasseranno di necessità anche per i crediti ipotecari.

Del resto, se l'onorevole senatore Di San Martino, piuttosto che allargare in tal modo la tassa attuale, preferisce sopprimerla affatto, votando pel progetto del Ministero, io non ho a dire altro, fuorchè desidero che il suo esempio sia seguito dalla maggioranza del Senato.

Quanto poi alla proposta dell'onorevole senatore Di Poltone, io non ho che a ripetere ciò che ho già osservato riguardo a quella del senatore Jacquemoud. Non sarebbe nè giusto nè giovevole allo scopo avversario che, nel mentre si rende libera la tassa degli interessi per i crediti commerciali, si volesse mantenerla per i crediti civili non guarentiti da ipoteca e di breve mora.

Io prego pertanto il Senato di approvare l'articolo come è stato proposto dall'ufficio centrale colla modificazione che si è chiesta per coordinarlo coll'articolo 3 nel modo che è stato emendato.

GIOLA, relatore. Io credo di non commettere un'indiscrezione rivelando una storia segreta dell'ufficio centrale. (ilarità)

Nelle prime discussioni che si sono fatte di questo progetto il pensiero che si è offerto innanzi ad ogni altro si fu che l'interesse legale (col quale camminiamo da 50 anni), l'interesse del 5 per cento dovesse trasformarsi assolutamente in interesse del 6 per cento, e questa opinione nelle prime adunanze dell'ufficio centrale era unanimemente accolta.

Ma, tornando poi sull'argomento, parve a qualcuno che sarebbe stato miglior partito conservare l'interesse legale come è stato fin qui e come dura da 50 anni, indicando solamente un limite il quale non si potesse varcare, e oltre il quale fosse noto a tutti che si trovava l'illecito, che si trovava l'usura. Questo concetto parve più razionale e fu preferito.

Secondo questo concetto adottato dall'ufficio centrale, non mi pare che siano più a temere quei pericoli dei quali pareva tanto impressionarsi l'onorevole conte di San Martino.

Adesso, secondo la legge qual è proposta, può sapersi che l'interesse normale è del 5 per cento, ed i galantuomini sono avvisati che, se vogliono tenersi ad un segno che non offenda nè la giustizia più delicata nè una squisita convenienza, dovranno tenersi appunto a quel termine.

Ma, dopo aver apprezzata quant'era possibile questa ragione di convenienza, bisognava bene anche pensare alle urgenti necessità sociali, bisognava pensare che, guardando ai fatti presenti, ai fatti della giornata, in moltissimi casi, nelle provincie in ispecie, non è possibile trovare danaro al 5 per cento. Epperò bisognava pur dire che si sarebbe potuto andare senza tema d'usura sino al 6 per cento.

Ma, ritengasi bene, questo limite del 6 per cento non è una indicazione che si voglia dare perchè i prestiti si facciano al 6 per cento, è solamente un avviso a quelli che navigano per questo mare dei prestiti, che al di là di quel limite non si può andare sicuramente e che al di là ci è l'usura.

È questo il senso e l'intenzione vera della legge, e, quando si considerino bene queste ragioni che l'hanno dettata, spero che il Senato troverà che essa non sia per produrre i mali effetti che si temono dall'onorevole preopinante.

DI SAN MARTINO. Rendo pienamente giustizia alla rettitudine dell'ufficio centrale. Io non ho mai avuto intenzione sicuramente di accusarlo a questo riguardo; quello che sostenni nel seno stesso dell'ufficio, e che tuttora sta fisso nel-

l'animo mio, è che, adottando il sei per cento, non si evitano i danni che si temono, perchè non abbiamo elemento alcuno per essere certi che il sei per cento sia quella cifra che basti a rappresentare il valore vero del danaro.

Quando diminuisce il corso delle cedole, per esempio scende all'80, il sei per cento non è più l'equivalente del frutto che dà il danaro, impiegato altrimenti che in cedole. Non essendo l'equivalente di questo frutto, è impossibile che i possessori del danaro non preferiscano il comprar cedole all'imprestarlo a mutuo.

Io credo che non avremo con questa legge provveduto in niente ai bisogni di coloro che ricorrono al prestito, salvo in quello di dare una norma alle contrattazioni.

L'onorevole relatore dice che ho voluto indicare il 5 per cento come quel termine che indica la moralità del contratto. Io non ho indicato che il 5 per cento fosse un termine di moralità; è termine di moralità quando l'interesse, il valore del danaro rappresenta il 5 per cento: ma, se non rappresenta il 5 per cento, faccia la legge ciò che vuole, non potrà mai fare che quello che è immorale sia morale, e sarà sempre immorale, prendendo il 5 per cento, quando questo interesse sia superiore al valore vero del danaro.

Io quindi persisto nel credere che, inserendo nella legge la menzione del 6 per cento, non si fa altro che aggiungere un'imperfezione di più all'imperfezione antica. Pazienza che si tollerasse l'imperfezione antica per gli effetti dannosi che potevano derivare dalla sua applicazione in un cattivo momento finanziario, e che si prolungasse fino a che il momento consentisse di applicarla senza inconveniente! In ciò noi non avevamo che a seguire i precedenti di altri legislatori; ma che, compresi di questa verità, noi confermiamo questa imperfezione con cambiamenti che contengono lo stesso vizio, si è quello di cui non mi so rendere capace, e per cui persisto a proporre la soppressione dell'articolo.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole proponente dice che non vi ha alcun elemento per affermare che la tassa del 5 per cento sia inferiore all'attuale valore dei capitali ossia al corso degli interessi. Mi permetta l'onorevole senatore che io gli ricordi che è stato in tutto il corso della discussione affermato e non contestato che sia oggigiorno impossibile o per lo meno assai difficile di trovare danaro a mutuo al 5 per cento. E perchè questa difficoltà? Perchè questa rata non corrisponde più al vero prezzo della locazione dei capitali.

D'altronde, chi ignora e chi potrebbe contestare che si trovi attualmente a far fruttare ai capitali il cinque e mezzo, il sei ed anche il 7 per cento con acquisto di fondi pubblici, con un interesse maggiore di Banca ed industriale, oramai accessibili a tutti, e dei quali il traffico ed il possesso va sempre maggiormente diffondendosi?

Ritenuto questo fatto che, ripeto, non si contesta nè può contestarsi, egli è evidente che il valore dei capitali che si danno a mutuo deve crescere, perchè questi divengono sempre più rari; ed è quindi urgente per l'agricoltura che si provveda in modo che non disertino intieramente da essa.

Approfittando poi della faltami facoltà di parlare, dirò ancora che, in vista della modificazione che il Senato ha votato all'articolo terzo, non occorrendo più di abrogare l'articolo 517 del Codice penale, rimane senza scopo l'idea suggerita dall'onorevole senatore De Fornari; nè più è il caso di occuparci della medesima.

DI CASTAGNETTO. Fin da principio era stato mio intendimento di proporre un emendamento il quale tendesse a dare libertà al commercio e a ridurre gli interessi al 7 per

cento per quei crediti che nel giro di un anno non fossero garantiti da ipoteca.

Essendosi colla divisione fatta dell'articolo 3 esclusi questi crediti, credo che potrebbero benissimo fare oggetto di una disposizione del presente articolo 4 in questo senso, cioè che in un'alinea sia detto:

« Nei prestiti di qualunque specie i quali abbiano scadenza non maggiore d'un anno, e non siano garantiti da ipoteca, pegno o cauzione, l'interesse potrà essere convenuto al 7 per cento. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Accetto questa aggiunta; solo osservo che sarebbe bene di dire nei prestiti civili; perchè, quanto a me, non potrebbe fare oggetto di difficoltà.

DI CASTAGNETTO. Credo che il mio emendamento parla da se stesso; del resto lo svilupperò, se il Senato lo crede necessario.

PRESIDENTE. Nell'articolo precedente si era detto negli affari di commercio; in quest'articolo si direbbe nei prestiti civili.

SICCARDI. Nelle obbligazioni civili.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento del senatore Di Castagnetto. (Vedi sopra)

Se l'onorevole proponente vuole svilupparlo gli accordo la parola.

DI CASTAGNETTO. Giammai, o signori, io fui tanto perplesso come nel risolvermi intorno a questa legge degli interessi. Le mie simpatie sono tutte per la dottrina di libertà così luminosamente trattata dinanzi a voi dagli illustri oratori che la propagnarono nei giorni scorsi. Tuttavia, se io mi accingo a parlare od a votare in favore di una libertà assoluta, sento un'interna voce che mi grida che questo voto non sarà ancora giovevole al bene ed all'interesse della nazione. Questa apparente contraddizione io me la spiego.

Non è che io creda i principii della scienza inconciliabili con i risultati dell'esperienza. Se ciò fosse, avrebbe ragione di dire l'onorevole guardasigilli, che o l'una o l'altra sarebbero fallaci. Ma per tradurre in pratica i dettati della scienza si esige il concorso di circostanze le quali forse non si verificarono ancora: si esige una disposizione negli animi i quali io non credo totalmente preparati.

Certamente se noi vivessimo nello stato di ottimismo, al quale alludeva l'altro giorno l'onorevole senatore De Fornari, io credo benissimo che un'ampia libertà si potrebbe sin d'ora accordare. Ma pur troppo le passioni sono inseparabili dalla umana fragilità: e, fra le passioni, quella dell'interesse tiene un luogo distinto.

E chi di noi può contendere che vi sono e vi saranno sempre persone le quali per le contingenze loro avranno bisogno di ricorrere al credito altrui? E chi può del pari contestare che vi sono e vi saranno individui i quali si prevarranno delle disgrazie altrui per imporre leggi dure ed incompatibili?

A questi eccessi volle riparare la legge contro l'usura, e molto più vi riparò la pubblica opinione col prepotente marchio di una universale riprovazione.

E sebbene le leggi della giustizia sieno eterne ed incommutabili, io porto opinione che vi sono certi atti i quali, per il volger dei tempi ed il mutar delle circostanze, poterono una volta essere illeciti ed ingiusti e divennero in altri tempi tollerabili ed anche giusti.

Tale è, signori, la questione che ci occupa attualmente. Allorquando la maggior parte dei cittadini non trovavano impieghi al loro danaro che nei mutui e coll'investirlo nelle

terre, io credo che, se colui il quale voleva e doveva attendere a tale impiego avesse voluto imporre una legge durissima al mutuatario o al venditore, egli avrebbe certamente peccato contro le regole della giustizia. Ma al momento in cui viviamo, dopo che la teoria del credito fece tanti progressi, che un'immensa mole di effetti pubblici fu gettata in commercio con tante varie oscillazioni; che per le innumerevoli relazioni e rapide comunicazioni, per l'estensione del commercio, si trovano ogni maniera di impieghi in azioni d'ogni specie ed in diversissime speculazioni, io credo che il possessore di un capitale non possa essere redarguito, se di questo capitale cerca ritrarre tutto il maggior profitto che gli è possibile.

Quindi io vo persuaso che non solamente gli si debba tollerare una domanda d'interessi che corrisponda all'impiego che potrebbe procurarsi altrove, ma che vi sarebbe ingiustizia, fino ad un certo punto, a volerlo costringere ad impiegare il suo danaro al 5 o al 6 per cento, quando vi possa trovare altrimenti un più lucroso impiego. Il tempo verrà, e credo non sia lontano, in cui la libertà rivendicherà tutti i suoi diritti anche conscienziosamente; ma intanto, o signori, noi ci troviamo in un'epoca che direi quasi di transizione.

Non possiamo negare che fummo e viviamo tuttora in una crisi, la quale colpì non solamente la fortuna pubblica, ma anche le fortune private. Noi siamo in un momento in cui nulla possiamo pronunziare sugli effetti di tanta scossa, da cui furono tutte le menti agitate.

Parrai quindi che, mentre spirano dolci aure di pace, sia il caso di aspettare quali saranno i risultati delle trattative, e darci intanto il tempo di riconoscerci. Vedo che il Governo stesso in questi ultimi giorni ribassò lo sconto dei Buoni del Tesoro. Forse questo sarà perchè cominciano ad affluire un poco più i capitali; insomma possono molte circostanze verificarsi che influiscano utilmente sulla tassa degl'interessi.

Intanto dalla memorabile discussione seguita in questa Camera, da quella che seguirà nell'altro ramo del Parlamento, il pubblico sarà diffidato, l'opinione pubblica comincerà a formarsi, e fra non molto vedremo nascere quegli utili effetti che tutti desideriamo.

Perciò mi era parsa, fin da principio, ragionevole l'idea che, mentre si possa senza inconveniente lasciare una latitudine più ampia, anzi amplissima al commercio, sia il caso di non sciogliere del tutto così repentinamente il freno delle leggi in vigore contro l'usura, di non disarmare, direi così, la giustizia contro quelle persone, le quali, come pur troppo accade, volessero imporre leggi dure a chi versa nella necessità di cercar danaro; ed era stato mio divisamento di proporre che l'articolo 3 fosse così redatto, cioè ampia libertà al commercio e restrizione al 7 per cento per quelle obbligazioni civili che fossero limitate ad un tempo minore di un anno, non guarentite da ipoteca. La votazione seguita su questo articolo senza che io prendessi la parola, perchè dopo tanti e così luminosi discorsi mi parve inopportuno di trattenerne ancora il Senato su questo argomento. Ma poichè vi è tempo ancora a ristabilire una disposizione nell'articolo 4, la quale tenga luogo di quella che avrei proposto nell'articolo 3, mi sono risolto, quando ho visto le conseguenze che potevano nascere dalla soppressione assoluta di quella parte dell'articolo, di proporre l'alinea che è stato presentato come emendamento al tavolo della Presidenza.

PRESIDENTE. È inutile che io domandi se l'emendamento del senatore Di Pollone sia appoggiato, poichè è stato discusso.

DI POLLONE. Sarei disposto di ritrarlo quando il sena-

tore Di Castagnetto volesse introdurre nel suo emendamento due modificazioni: l'una di ridurre l'interesse al 6, l'altra di non metterlo tassativamente.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Di Castagnetto è appoggiato.

(È appoggiato.)

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole preopinante, questo emendamento avvicinandosi più al sistema del Ministero, non ho difficoltà di accettarlo.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'emendamento del senatore Di Castagnetto; indi verrà quello del senatore Di Pollone.

Quanto alla proposta del senatore Di San Martino non occorre metterla ai voti, poichè basterà che si voti contro l'articolo.

DI POLLONE. Io ritiro il mio emendamento; solo pregherei l'onorevole senatore Di Castagnetto di dire se stabilisce tassativamente il 7 per cento, ovvero se intende che si possa andare sino al 7.

DI CASTAGNETTO. Io credo che si possa aggiungere: « sino al 7 quando non sia guarentito da ipoteca. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola per una spiegazione. Egli è ben inteso che con questa proposta non è poi impedito di votare anche l'articolo 4 per le obbligazioni guarentite da ipoteca che eccedono l'anno.

PRESIDENTE. Feci avvertito il Senato che l'aggiunta Di Castagnetto non era che una prima parte dell'articolo 4, e che quindi resterebbe a votarsi la seconda parte, che è l'articolo 4 del progetto.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. (Interrompendo) O si tratta delle obbligazioni civili aventi una mora minore di un anno, o delle obbligazioni aventi una mora maggiore guarentita da ipoteca.

STARA. Per queste ultime l'interesse è del 6.

GIOLA, relatore. L'emendamento del senatore Di Castagnetto è sostituito al progetto dell'ufficio centrale.

L'ufficio aveva detto: « Quando si tratta di prestiti di durata minore d'un anno, l'interesse dipenderà dalla volontà delle parti. » Questa proposta, come sapete, non è stata accettata.

Il senatore Di Castagnetto la ripropone ora, ma in termini più modesti, e dice che « sia permesso di fare questi prestiti a termine minore d'un anno e che in questo caso (non dandosi ipoteca nè pegno nè altra cauzione) si possa esigere sino al 7 per cento. »

L'ufficio ha accettato questa proposta, perchè rientra almeno in parte nei pensieri del suo progetto.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Dichiaro che il Ministero accetta la proposta.

MANNO. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Io sono pienamente d'avviso, ed accetto l'emendamento del senatore Di Castagnetto; credo però che per l'ordine della discussione sia meglio votare prima l'articolo 4, in cui si fa menzione di affari civili, e così si eviterà di ripetere la stessa espressione di affari civili nell'emendamento.

Si direbbe adunque: « Negli affari civili, in tesi generale, è lecito elevare l'interesse sino al 6 per cento. In questi stessi affari, allorchè la mora è minore di un anno, e non sono guarentiti nè da ipoteca nè da cauzione nè da un pegno, si potrà salire sino al 7. » Io credo che sia più logico.

Voci varie. Sì! sì! Sta meglio così!

PRESIDENTE. Io faccio osservare che l'aggiunta sarebbe già stata discussa, mentre invece l'altra parte dell'articolo non lo fu ancora, e che quindi bisognerebbe introdurre una nuova discussione sulla prima parte dell'articolo antico.

Io credo perciò che si potrebbe votare l'aggiunta tale quale è proposta, salvo poi a ricomporre l'articolo intero quando venisse adottato.

Se non si fanno osservazioni in contrario, io metterò ai voti l'aggiunta del senatore Di Castagnetto.

Chi la approva sorga.

(È approvata.)

Verrebbe ora la seconda parte, quella cioè che è da coordinarsi con quella testè votata, e che dice: « Nelle altre obbligazioni non contemplate dal paragrafo precedente, l'interesse potrà elevarsi sopra il termine legale, purchè in ogni caso non ecceda il 6 per cento. »

Metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva si levi.

(È approvato.)

Ripeto, perchè tutti siano bene intesi su questo punto, che questo articolo resta a coordinarsi.

Viene ora l'articolo 5, così concepito:

« Art. 5. Gli interessi scaduti dei capitali possono produrre interessi, o in forza di una domanda fatta giudizialmente, o in vigore di una convenzione speciale, purchè, tanto nella domanda quanto nella convenzione, si tratti d'interessi dovuti almeno per un anno intero.

« Nelle materie commerciali l'interesse sugli interessi sarà inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini vigenti. »

SICCARDI. Bisogna togliervi la parola *inoltre*.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 5, toglia però la parola *inoltre*, si levi.

(È approvato.)

« Art. 6. Nei casi contemplati dall'articolo 5 cesseranno di essere applicabili gli articoli 1936, 1937 del Codice civile e l'articolo 517 del Codice penale, e qualunque altra disposizione che fosse contraria alla presente legge.

« È altresì abrogato l'articolo 1245 del Codice civile. »

SICCARDI. Credo che qui sarebbe opportuno, stante le variazioni fatte, di attenersi alla formola solita, cioè: « È abrogata qualunque disposizione di legge contraria alla presente. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Aderisco a questa formola.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo così concepito:

« È abrogata qualunque disposizione di legge contraria alla presente. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. È ben inteso che si lascia intatta la prima parte dell'articolo, in cui è detto:

« Nei casi contemplati dall'articolo 3, ecc. »

SICCARDI. (*Interrompendo*) No, no, perchè, o una disposizione sarà contraria alla presente legge, ed in allora rimarrà abrogata; o non sarà contraria, ed in tal caso sarà mantenuta.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io penso che sarebbe stato meglio lasciare la prima parte dell'articolo ed aggiungervi le parole: « È abrogata, ecc. » Ma, dopo le spiegazioni date, non ho difficoltà di aderire.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti la nuova redazione dell'articolo come venne proposta dal senatore Siccardi.

Si alzi chi l'approva.

(È approvata.)

Bisognerebbe, prima di procedere allo squittinio segreto, redigere l'articolo 4 in quei termini nei quali si è prima inteso.

PROGETTI DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI ATTIVO E PASSIVO DEL 1856.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro della pubblica istruzione.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, testè approvati dalla Camera dei deputati: uno è per l'approvazione del bilancio passivo dell'esercizio 1856 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 304); l'altro per l'approvazione del bilancio attivo dello stesso esercizio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 381.)

Prego il Senato di voler avere la compiacenza di occuparsene con sollecitudine, perchè alla fine di questo mese scade la facoltà per l'esercizio provvisorio di quest'anno.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione dei progetti di legge relativi all'approvazione del bilancio attivo e passivo.

Debbo nel tempo stesso annunziare che fu dal Senato rimandata negli uffici una legge riferentesi ad un cambiamento da farsi nel bilancio.

L'ufficio centrale, a cui questo progetto di legge fu rimandato, notò che, trattandosi di una modificazione al bilancio in corso di deliberazione, sarebbe miglior avviso l'aspettare che il bilancio medesimo avesse riportata la definitiva sua sanzione.

In secondo luogo, osservò l'ufficio centrale che sarebbe opportuno che questo fosse rimandato alla Commissione di finanze, ed io, secondando le istanze del medesimo, ho l'onore di proporre al Senato questo rinvio.

Chi ciò approva sorga.

(È approvato.)

Dirò ancora al Senato che sono in pronto per la discussione vari progetti di legge: 1° quello relativo alle disposizioni sulle paghe e pensioni del corpo sanitario militare; 2° quello concernente la restituzione della dote della fu Regina Maria Adelaide; 3° quello che autorizza la divisione e la provincia di Savona di contrarre ciascuna un mutuo; 4° finalmente, quello il quale dà facoltà alla divisione di Cuneo di eccedere il limite ordinario dell'imposta.

In quanto al primo di questi progetti, trovandosi assente dal Senato uno dei nostri colleghi che presso a tutti è in maggiore autorità in questa materia, il professore Riberi, nè parendomi essere il progetto di legge di somma urgenza, si potrebbe sospenderne la discussione, finché il senatore Riberi sia fra noi.

Rimarrebbero dunque i tre altri progetti di legge che saranno portati all'ordine del giorno di lunedì.

Si dà ora lettura dell'articolo 4, quale è stato coordinato dall'ufficio centrale.

(Il senatore Siccardi legge l'articolo suddetto, così concepito:)

« Art. 4. Nelle obbligazioni civili l'interesse potrà elevarsi sopra il termine legale, purchè in nessun caso non ecceda il 6 per cento.

« Ove tali obbligazioni abbiano una scadenza non mag-

TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1856

giore di un anno e non siano guarentite da ipoteca, pegno o cauzione, l'interesse potrà elevarsi sino al 7 per cento. »

Metto ai voti l'insieme di quest'articolo, di cui si sono votate le due parti separatamente.

Chi lo approva nel suo insieme voglia levarsi.

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento dello squittinio:

Votanti	66
Voti favorevoli	57
Voti contrari	29

(Il Senato adotta.)

È convocato il Senato per lunedì alle ore 2.

La seduta è levata alle ore 3 1/2.

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge per l'istituzione di una succursale della Banca Nazionale in Cagliari — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° per l'autorizzazione alla divisione e provincia di Savona di contrarre ciascuna un mutuo passivo; 2° per l'autorizzazione alla divisione amministrativa di Cuneo di eccedere nel 1856 il limite dell'imposta — Discussione del progetto di legge per la restituzione della dote della fu Regina Maria Adelaide — Interpellanza del senatore Nigra — Risposta e dichiarazione del ministro dell'istruzione pubblica, reggente le finanze — Approvazione dell'articolo unico del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

(Sono presenti i ministri degli affari esteri, dei lavori pubblici e quello della guerra, e più tardi interviene eziandio il ministro dell'istruzione pubblica, reggente il dicastero delle finanze.)

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO IN CAGLIARI DI UNA SUCCURSALE DELLA BANCA NAZIONALE.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che è stato deposto sul banco della Presidenza il rapporto intorno al progetto di legge riguardante lo stabilimento in Cagliari di una succursale della Banca Nazionale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 524.)

Stecome il Senato non si trova ancora in numero, malgrado un'assai lunga aspettazione, credo di dovere, secondo quanto è stabilito dal nostro regolamento, procedere all'appello nominale; forse in questo frattempo può compiersi il numero.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

(In questo frattempo si compie il numero legale.)

Essendosi compiuto il numero, sa il Senato che tre sono i progetti di legge posti all'ordine del giorno.

Il primo per autorizzare la restituzione della dote della fu Regina Maria Adelaide; il secondo per autorizzazione alla divisione ed alla provincia di Savona di contrarre ciascuna un mutuo passivo; il terzo concernente la facoltà a farsi alla divisione amministrativa di Cuneo di eccedere nel 1856 il limite ordinario dell'imposta.

Non essendo presente in questo momento il ministro delle

finanze, si potrà cominciare a mettere in discussione il primo di questi due ultimi progetti, cioè quello relativo alla divisione ed alla provincia di Savona di contrarre ciascuna un mutuo passivo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 685.)

Questo progetto è d'un articolo solo, così concepito:

« **Articolo unico.** La divisione amministrativa e la provincia di Savona sono autorizzate a contrarre un prestito di lire settantanove mila (L. 79,000) la prima, e di lire diciannove mila trecento (L. 19,300) la seconda, onde coprire le loro spese dell'esercizio 1856, ed a vincolare i loro bilanci avvenire fino a quello dell'anno 1866 inclusivamente pel servizio degli'interessi e per la rateata estinzione del rispettivo debito capitale predetto, eccedendo, ove d'uopo, il limite normale della loro imposta. »

È aperta la discussione su questo progetto.

Se non si domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi approva quest'articolo voglia rizzarsi.

(È approvato.)

Pensando che tornerà forse meno d'aggravio il votare in una volta sola i due progetti, darò lettura del secondo, relativo alla facoltà a farsi alla divisione amministrativa di Cuneo di eccedere nel 1856 il limite ordinario dell'imposta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 687.)

L'articolo di questo progetto è così concepito:

« **Articolo unico.** La divisione amministrativa di Cuneo è autorizzata a ripartire una sovrimposta di lire ottocento quarantré mila sessantuna e centesimi quarantadue, per sopporre alle spese dell'esercizio 1856, comuni a tutte le provincie che la compongono. »

È aperta la discussione su questo secondo progetto.

Non domandandosi la parola, metterò ai voti l'articolo unico.

(È approvato.)

Siccome non vi è ancora presente il ministro reggente le finanze, e così si deve ritardare ancora di qualche momento la discussione del terzo progetto di legge, io farò procedere intanto all'appello nominale pel doppio squittinio su queste due leggi votate, riservandomi a mettere dopo in deliberazione il terzo progetto di legge.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Lo squittinio ebbe il risultamento seguente:

In quanto alla legge relativa alla divisione di Cuneo, essendo 59 i votanti, 54 votarono in favore e 5 in contrario.

(Il Senato adotta.)

Così pure, in quanto alla provincia e divisione di Savona, essendo ugualmente 59 i votanti, 52 votarono favorevolmente e 7 contro.

(Il Senato adotta.)

(Entra nell'Aula il ministro reggente le finanze.)

Ora, essendo presente il signor ministro che rappresenta quello delle finanze, si fa luogo alla discussione sul progetto di legge concernente la restituzione della dote della fu Regina Maria Adelaide, di santa ed amabilissima memoria. (Vedi vol. Documenti, pag. 220.)

Il progetto di legge consiste pure d'un solo articolo concepito in questi termini:

« *Articolo unico.* È approvata la straordinaria spesa di lire 395,192 09, da iscriversi sotto il numero 142 ter in apposita categoria colla denominazione: *Restituzione del capitale della dote di Sua Maestà la Regina Maria Adelaide, di grata ricordanza, nel bilancio passivo pel 1855 del Ministero delle finanze.*

NIGRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Nigra ha la parola.

NIGRA. Prego il signor ministro che rappresenta quello delle finanze di favorire di dirmi se egli concorre nel mio sentimento, che l'approvazione di questa legge non toglie punto che venga in seguito presentata quella liquidazione, la quale, secondo il diritto comune, potrebbe essere il caso di fare per gli interessi.

Questa domanda che io muovo mi è dettata dal dovere che m'impone l'onorevole incarico che ho di tutelare gli interessi degli augusti eredi.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Il ministro reggente le finanze non ha alcuna difficoltà di dichiarare che, siccome la legge attuale non si occupa che della restituzione del capitale, quindi è ben naturale che, qualora dalla parte interessata si creda di aver diritto anche agli interessi, il Governo è ben lontano dal rifiutarsi di prendere in considerazione il ricorso e le domande che si faranno a tale riguardo. Egli procurerà, per quanto è possibile, di venire ad un accordo e ad una conciliazione, quando si riconosca veramente che siano dovuti questi interessi, secondo il diritto comune.

Non avvi alcun dubbio che il Governo non può a questo riguardo rifiutarsi; anzi ben volentieri si mostrerà condiscendente all'occorrenza.

PRESIDENTE. Non domandandosi da altri la parola, io metto ai voti l'articolo testè letto.

(È approvato.)

Prego i signori segretari di fare l'appello nominale.

Interrogherò intanto il Senato se egli intende radunarsi venerdì per la discussione delle due leggi che sono le sole delle quali abbiamo già fin d'ora le relazioni, quella cioè relativa all'istituzione in Cagliari di una succursale della Banca Nazionale, e quella per gli stipendi e pensioni al corpo sanitario militare.

Siccome la relazione riguardante l'istituzione di una succursale alla Banca Nazionale in Cagliari sarà distribuita d'oggi ancora, così pare vi sia quello spazio di tempo che può essere desiderabile allo studio di questo progetto di legge, anche a norma del regolamento.

Se non si solleva obiezione in contrario, ritengo che il Senato approva la proposta fatta.

(Si procede all'appello nominale per lo squittinio sull'ultimo progetto di legge.)

(Il segretario Pallavicino-Mossi fa l'appello nominale.)

Cinquantanove furono i votanti.

Il Senato adotta all'unanimità.

Il Senato si terrà per convocato venerdì alle ore 2.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Presentazione di un progetto di legge per l'approvazione del bilancio straordinario della spedizione d'Oriente per gli anni 1855 e 1856 — Relazione sul bilancio attivo per l'esercizio 1856 e sul progetto di legge per l'approvazione dell'aggiunta al bilancio 1856 delle spese per il servizio delle contribuzioni dirette e pel censimento prediale in Sardegna — Discussione sul progetto di legge per l'istituzione in Cagliari di una succursale alla Banca Nazionale, e modificazioni alla legge 9 luglio 1850 — Dichiarazione ed osservazioni del senatore Giulio — Risposta del ministro delle finanze — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo 1 — Dubbio del senatore Di Castagnetto sull'articolo 2, chiarito dal ministro delle finanze — Adozione dell'articolo 2 — Osservazioni del senatore Di Castagnetto sull'articolo 3 — Risposta e schiarimenti del senatore Cotta — Di Castagnetto e ministro delle finanze — Approvazione degli articoli 8 a 5 — Osservazioni del senatore Di Castagnetto sull'articolo 6 — Risposta del ministro delle finanze — Adozione degli articoli 6 a 15 e dell'intero progetto — Presentazione di un progetto di legge per un prestito alla Cassa ecclesiastica per il pagamento dei sussidi ed assegni al clero di Sardegna — Adozione dell'istanza del senatore Della Marmora per la sospensione della discussione del progetto di legge all'ordine del giorno per disposizioni sulle paghe e pensioni del corpo sanitario militare.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.)

MARIONI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

MOZIONE D'ORDINE.

PRESIDENTE. Essendo stata distribuita la relazione riguardante il bilancio attivo, io proporrei al Senato che volesse fissare il giorno di domani per discuterlo, essendo indispensabile ed urgente che la legge sia votata prima che spiri il termine per l'esercizio provvisorio; onde, se non si fa osservazione, io terrò per approvata la proposta fatta, e fissero per domani la discussione del relativo progetto di legge.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PEL CENSIMENTO PREDIALE IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. Devo pure annunziare che è stata deposta sul banco della Presidenza la relazione della Commissione di finanze intorno all'aggiunta al bilancio 1856 della spesa necessaria pel servizio delle contribuzioni dirette, e pel censimento prediale in Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 684.)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO STRAORDINARIO DELLA SPEDIZIONE D'ORIENTE PER GLI ANNI 1855 E 1856.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare un progetto di legge per l'approvazione del bilancio straordinario della spedizione di Oriente negli anni 1855 e 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 513.)

PRESIDENTE. Da atto della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito per avere il suo corso ordinario.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE IN CAGLIARI DI UNA SUCCURSALE DELLA BANCA NAZIONALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama alla discussione del progetto di legge relativo allo stabilimento in Cagliari di una succursale della Banca Nazionale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 317 e 322.) Prego la Commissione che ha riferito, di prender posto, e dichiaro aperta la discussione generale, concedendo la parola al senatore Giulio.

GIULIO. Signori senatori. Io mi proponeva di esporre oggi succintamente le ragioni che m'impediscono dal dare un cordiale assenso alla legge, con cui si propone di autorizzare la Banca Nazionale a stabilire una succursale in Sardegna sotto certe condizioni; ma trovandomi oggi nella fisica impossibilità di parlare lungamente e di sostenere una discussione, mi limiterò a ricordarvi in pochissime parole che un progetto di legge, tendente a dotare la Sardegna di una istituzione di credito, vi è stato altra volta presentato insieme ad un altro progetto, per cui venivano a darai alla Banca Nazionale alcune attribuzioni governative, un'ingerenza nel maneggio della pecunia dello Stato.

Le difficoltà sollevate contro questa seconda legge dalla Commissione, di cui io aveva l'onore di essere membro e relatore, impedirono che essa avesse l'approvazione del Senato, e con essa cadde pure l'altra legge che ne formava, per così dire, parte sostanziale; onde non ebbe luogo l'erezione della Banca Sarda allora proposta.

Il progetto che è attualmente sottoposto alle vostre deliberazioni, quantunque, agli occhi miei, esente da molti dei difetti che allora si rimproveravano alla coppia di leggi che vi venivano insieme presentate, non ne va pur assolutamente immune.

Oltre a molte disposizioni, non dirò anormali, ma poco

conformi a quelle per cui generalmente si reggono gl'istituti di credito, disposizioni per cui lo Stato economico della Sardegna può sino ad un certo punto giustificare, questa legge ha la generale tendenza medesima che si rimproverava a quella che ho testè rammentata, cioè essa tende a dare alla Banca Nazionale un'ingerenza di Governo, a stabilire fino ad un certo punto una solidarietà, se non di fatto, almeno di opinione, tra Governo e Banca.

Quelle medesime condizioni poi dell'isola, che agli occhi del Ministero rendono indispensabili certe disposizioni eccezionali, non ammesse generalmente negli altri istituti di credito, mi paiono dimostrare che la Sardegna è troppo lontana ancora da quelle condizioni economiche, in cui simili istituti si possono chiamare di urgente necessità.

Mi pare ancora soggetto a qualche critica il secondo articolo del progetto, per cui la Banca Nazionale viene senz'altro autorizzata a stabilire succursali in tutte le città di provincia, ove crede conveniente di stabilirne, con che rapporti un semplice decreto reale.

Ora una tale disposizione rende assolutamente impossibile lo stabilimento di altre Banche in terraferma, poichè è evidente che, non appena la Banca Nazionale verrà ad aver sentore che si tratta di un tale stabilimento, il quale non può aver luogo altrimenti che per legge, essa domanderà l'istituzione di una succursale in quella provincia, e renderà impossibile lo stabilimento di una Banca indipendente.

Per tutte queste ragioni, o signori, senza entrare in più lunghi ragionamenti, voi vedete che mi è impossibile, senza mancare ai principii che ho altra volta professato, e dai quali non ho veruna ragione per allontanarmi, che mi è, dico, impossibile di dare il mio concorso alla legge che attualmente da voi dev'essere discussa.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Domando la parola.

La dichiarazione che venne testè facendo l'egregio senatore Giulio riguardo al progetto di legge, che è ora in discussione, è sotto ogni rapporto lodevole, giacchè non fa altro che confermare l'opinione da lui sempre propugnata con molto ingegno e con rara facondia tuttavolta che si presentò in questo recinto un progetto di legge che avesse di mira l'istituzione di qualche Banca di credito. Ma io mi affido che l'onorevole precipitante avrà pur di me, quanto alla costanza nei principii, eguale opinione; perocchè anch'io, sempre quando vennero in campo questioni d'istituzioni di Banche o di riforme della Banca Nazionale, ho sempre opinato che più convenisse al credito una libertà illimitata, che non lo istituire una Banca privilegiata.

Questa opinione io la difesi sempre come deputato. Ma pur troppo le cose giunsero a tal punto, che di modificazione in modificazione la Banca Nazionale attuale, se non è privilegiata in diritto, lo è diventata in fatto; giacchè coll'ultima riforma del 1852, essendole stato concesso di portare il suo capitale a 52 milioni, è ben evidente che, avuto riguardo alle condizioni economiche del paese, è impossibile di fatto, per lungo tempo, che un'altra Banca di sconto e di circolazione possa sorgere e lottare con essa. Con 52 milioni di capitali essa può emettere più di 100 milioni di biglietti, se si tiene conto anche di quelli che può mettere in circolazione in ragione dei depositi dei conti correnti che riceve.

Ond'è che la questione di principio parmi poco men che oziosa, salvo che si voglia con una legge venir a distrurre quanto si è fatto riguardo alla Banca Nazionale. Nel presente stato di cose io credo ben difficile (e son persuaso che voi avrete la stessa opinione) che possano sorgere altre Banche

di sconto e di circolazione, da gareggiare colla Banca Nazionale.

Ora che cosa può fare il Governo quando le condizioni di un'istituzione siano giunte a questo punto da rendersi pressochè necessaria? Esso debbe trarre tutto quel partito che è possibile da essa, procurare che veramente dia al paese ed al Governo tutti quei vantaggi che si possono legittimamente aspettare ed ottenere.

Quando si presentò nello scorcio dell'ultima Sessione un progetto di legge, il quale, mentre modificava parecchie disposizioni degli statuti della Banca Nazionale, accordava ad essa un'ingerenza più o meno diretta sull'amministrazione finanziaria dello Stato, io ho creduto per le stesse ragioni, che venni ora esponendo, si dovesse accettare quella legge appunto per procurare che tale istituzione procacciasse allo Stato tutti quei servizi che poteva rendere. Ed io porto ferma convinzione che se quella legge fosse stata approvata dal Parlamento avrebbe d'allora in poi resi segnalati servizi al paese.

Noi abbiamo l'esperienza dell'utile che essa arrecò, incaricandosi del trasporto e della circolazione dei fondi dello Stato, e dei pagamenti delle spese. In parecchi paesi d'Europa (non parliamo dell'Inghilterra, perchè, come ognuno sa, la Banca di Londra si può dire incaricata d'incassare e di emettere la massima parte delle entrate e delle spese che appartengono allo Stato), nel Belgio, ad esempio, abbiamo veduto che la concessione fatta alla Banca di poter fare gli uffici di tesoriere dello Stato, ha anche procurato grandi risparmi di spese, e nello stesso tempo ha avuto il segnalato vantaggio di mettere in movimento i fondi sparsi nelle diverse località dello Stato e di far meglio apprezzare l'importanza dei biglietti nelle provincie, e per conseguenza i vantaggi che si possono ottenere dalla circolazione di essi.

Comunque sia, rispetto il fatto compiuto. Il Senato non ha creduto di dover approvare quella legge, ma il Ministero non poteva abbandonare l'idea di venire in qualche modo in soccorso alla Sardegna, giacchè è noto che in quell'isola è urgente bisogno quello d'accrescerne i capitali, non solamente promovendo direttamente lo sviluppo delle proprie risorse territoriali, ma anche moltiplicando il numerario col facilitarne la circolazione. Imperocchè, ben sapete, o signori, come succeda ogni giorno nel commercio che quando un capitale si può più volte rigirare, ancorchè si tratti di piccola somma, si può in un anno duplicarla ed anche triplicarla.

Questo è uno dei benefizi che si arreca colle Banche di circolazione; d'altronde se si volevano attirare in Sardegna speculatori, persone le quali portassero cognizioni e capitali per isvolgere le ricchezze naturali di quell'isola, era bene anche procurare loro i mezzi onde poter facilmente ottenere capitali, e per farli circolare.

Per ciò il Governo, vedendo respinta la legge cui ho accennato, la quale attribuiva alcuni vantaggi alla Banca Nazionale coll'onere precipuo che si incaricasse di fondare una Banca in Sardegna, pensò di promuovere colla libera concorrenza l'istituzione isolata di questa Banca, cercando di convincere i principali capitalisti, e particolarmente quelli dell'isola, dell'utilità d'impiegare i loro fondi in questa istituzione, la quale, mentre probabilmente avrebbe somministrato un impiego proficuo dei loro capitali, li avrebbe anche resi benemeriti del loro paese.

Parecchi zelanti capitalisti si misero in capo di lista. Il Governo, o, dirò meglio, il ministro delle finanze procurò colle sue particolari relazioni di eccitare anche dei capitalisti di terraferma; ma infruttuosi, o signori, furono tutti questi conati.

I capitali che poterono raccogliersi per quest'istituzione non arrivarono alla centesima parte di quanto sarebbe stato d'uopo, dimodochè si dovette abbandonare questa speranza di poter fondare una Banca in Sardegna mediante lo spontaneo concorso di azionisti.

E non è che le condizioni non fossero favorevoli, giacchè quelle stesse che ora sono scritte nel progetto che state discutendo, erano anche comprese negli statuti di quel primo progetto; ma perchè non vi era un sufficiente numero di capitalisti che comprendessero l'importanza e l'utilità di questa istituzione.

E difatti, o signori, quantunque io non abbia potuto tener dietro alla discussione che ebbe luogo sul progetto di legge nell'altro ramo del Parlamento, tuttavia dando una rapida scorsa ai rendiconti, mi risulta che il Governo, o dirò meglio, il ministro delle finanze dovette usare molta influenza onde stimolare la Banca Nazionale a volersi incaricare dell'istituzione di questa Banca in Sardegna; e si può dire che la buona parte di coloro che erano chiamati a dare la loro approvazione, la diedero un po' a malincuore, nella convinzione di non fare una troppo buona speculazione; benchè io sia convinto che non possa mancare di produrre un eccellente risultamento, non solo a beneficio dell'isola in genere, ma anche a vantaggio dei capitalisti che impiegheranno i loro fondi in questo stabilimento.

Si osserva dai promotori della libertà delle Banche e della molteplicità per conseguenza di esse, che con questo progetto si viene a togliere l'ultima speranza a chiunque di poter ivi fondare altre istituzioni di credito, stante che fra le diverse disposizioni che sono comprese in questo progetto vi è pur quella che dà la facoltà alla Banca Nazionale di poter fondare qualsiasi succursale in uno o in un altro capoluogo delle provincie continentali, cosicchè si deduce, che quando mai venisse in mente a qualche ricco capitalista o ad una società di fondare una Banca in una città od in un'altra dello Stato, la Banca Nazionale per evitare il pericolo della concorrenza prenderebbe immediatamente possesso della cosa, e valendosi dei mezzi che ha nelle mani, stabilirebbe essa medesima questa succursale, facendo quasi un monopolio.

A questo, o signori, io non posso fare a meno che rispondere quanto dappriincipio io diceva, cioè: che una volta data alla Banca Nazionale la facoltà di emettere un capitale di 52 milioni, non è pur troppo possibile che vi si stabiliscano altre Banche veramente di sconto, di circolazione nelle altre provincie. Si potranno benissimo istituire, con molto vantaggio, Banche di deposito le quali potranno appunto attendere alle altre operazioni di credito delle quali non può occuparsi per proprio istituto la Banca Nazionale.

Esse potranno venire in soccorso della medesima, come questa potrà venire in soccorso delle Banche particolari, ma non già stabilirsi propriamente una Banca di sconto, di circolazione colle attribuzioni che ha l'attuale Banca Nazionale. Se voi non recedete dalla concessione fatta a questa di emettere un capitale di 52 milioni, io credo che è presso che impossibile che quelle possano stabilirsi. Di modo che i vantaggi che in compenso degli oneri si concedono con questo progetto alla Banca Nazionale, non possono senza dubbio più avere l'effetto che si temeva, giacchè quest'effetto è già realizzato fin d'ora; e colle stesse attribuzioni, collo stesso diritto, colla stessa facoltà di cui ora è investita la Banca Nazionale, non è possibile che i capitalisti vogliano intraprendere come speculazione l'istituzione di altre Banche di sconto, di circolazione.

Dunque io credo che bisogna seguire sempre lo stesso

sistema, cioè procurare di trarre il massimo partito da questa istituzione, giacchè pel tempo che dovrà durare non la possiamo più in alcun modo affievolire.

Ora, posta in questi termini la questione e per conseguenza, messa in disparte la teoria, giacchè rimarrebbe una questione oziosa, al punto in cui trovansi le cose, attenendoci ai fatti, attenendoci a quanto ora esiste, io credo che il progetto che vi è presentato arrechi un vantaggio segnalato all'isola di Sardegna, e se da un lato aumenta in qualche cosa i vantaggi di cui ora gode la Banca Nazionale, dall'altro però le aggiunge tali oneri che mi pare si mantenga la bilancia affatto equilibrata, e parmi non si possa dire veramente che con questa legge sono troppi i favori che si danno alla Banca Nazionale, mentrechè da un'altra parte lo Stato e l'isola di Sardegna in particolare potranno ricavarne un grande vantaggio.

Per ora io mi limito a queste considerazioni. Non voglio internarmi nel merito delle singole parti del progetto di legge, per svolgervene tutti i punti, e i vantaggi che da essa possono derivare all'isola, poichè mi par ancor prematuro il farlo, massimamente dappoichè ho veduto con molto compiacimento che il vostro ufficio centrale crede unanime di doverlo accettare senza variazioni.

Cosicchè in tanta importanza di soggetto, dopochè progetti simili hanno sollevato in questo recinto delle discussioni così calorose e del più alto significato in questa materia, credo che sarebbe un voler perder tempo l'entrare per ora a difendere questo progetto di legge massimamente che non è combattuto nè dai membri dell'ufficio centrale, nè, finora, da altri membri di questa Camera.

Quando vedrò sorgere opposizioni, quando udirò che vengano fatti degli appunti, delle censure ad una, o ad altra parte del progetto, io procurerò, per quanto le mie forze e i miei mezzi lo permettano, di difendere il progetto del Governo.

PRESIDENTE. Non domandandosi più la parola, metterò ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi vuole chiusa la discussione generale si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggerò ora gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. La Banca Nazionale, entro il termine non maggiore di un anno dalla data della promulgazione della presente legge, stabilirà in Cagliari una succursale. »

Chi approva quest'articolo si alzi.

(È approvato.)

« Art. 2. La Banca Nazionale sarà in facoltà di stabilire altre succursali nelle città che l'assemblea generale degli azionisti crederà convenienti tanto in terraferma, quanto nell'isola di Sardegna. »

« Questa facoltà è estesa alla Banca di Savoia. »

DI CASTAGNETTO. Domando la parola. Testè l'onorevole senatore Giulio, nel fare qualche eccezione sopra l'articolo 2, aveva pure osservato che credeva fosse lecito alla Banca, in forza della disposizione di quest'articolo, di stabilire succursali mediante decreto reale. Io qui in questo articolo non odo la menzione del decreto reale, desidero adunque sentire dal signor ministro se la facoltà data alla Banca sia illimitata, o pur debba dipendere da un decreto reale.

Per verità io inclinerei a desiderare che intervenisse ancora un decreto reale; imperciocchè, trattandosi di uno stabilimento di credito che può avere influenza pel bene pubblico, che può anche essere in concorrenza con altri privati stabilimenti, pare a me che la sanzione suprema di un decreto

reale sia sempre una guarentigia per il Governo; ad ogni modo, siccome non vi è l'espressione, mi è nato il dubbio, e chiedo uno schiarimento dall'onorevole signor ministro.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Se non erro, nel progetto della Commissione della Camera dei deputati è stata espressa la clausola che non si potesse dalla Banca Nazionale stabilire una qualche succursale nelle provincie, se non con approvazione mediante il decreto reale, ma si è creduto di poter prescindere da questa approvazione con decreto reale, giacchè finora l'esperienza ha provato che la Banca Nazionale non era sollecita per stabilire succursali, neppur quelle stesse succursali le quali erano state imposte colla legge del 1852, giacchè credo che nella prima legge avesse l'obbligo di stabilirne due, con quella del 1852, tre. Si è messa questa condizione di stabilirne tre invece di due, quasi come un onere alla Banca medesima; e difatti è sempre andata assai a rilento a stabilire queste succursali, non essendosi mai dimostrata molto convinta della loro utilità, perchè i tentativi che fece per i primi anni riuscirono poco lusinghieri.

Non è che dopo qualche anno che ha avuto da esse qualche profitto, che era ben lontano però dal compensare la spesa che esponeva, imperocchè il bilancio di quella prima succursale era allo scoperto di più di tre quarti per le spese d'amministrazione, e per l'interesse dei capitali impiegati. Stabili un'altra Banca a Vercelli, dalla quale nel primo e secondo anno non ebbe vantaggi.

L'anno scorso solamente cominciarono a svilupparsi le operazioni bancarie in quella succursale, ed ha, per vero, realizzato un prodotto non indifferente, giacchè credo che il prodotto totale sia salito a 120 o 125 mila lire.

Dunque il Ministero crede che bisognerà ancora sollecitare la Banca perchè, secondo che nasce l'opportunità, stabilisca altre succursali in altri capoluoghi di provincia.

Quanto poi riguarda all'approvazione degli statuti, non v'ha dubbio alcuno che vi vorrà un decreto reale; ma, riguardo alle deliberazioni di massima da stabilire, si è creduto che si dovesse abbandonare ai soci, agli azionisti della stessa Banca. Invece di lasciarlo al Consiglio di reggenza, ora farebbe ciò commesso agli azionisti, giacchè parve al Governo che gli azionisti riuniti in assemblea generale sono veramente quelli che possono meglio conoscere gli interessi della società; non v'ha dubbio quindi che, tuttavolta si deliberi di stabilire una Banca in qualche capoluogo di provincia, sarà sempre a vero incontestabile vantaggio di questa provincia che sarà istituita.

Difatti, al Governo consta, o signori, che parecchi sono i capoluoghi di provincia che ambiscono di avere una Banca succursale, e che, se male alcuno vi potesse essere in queste fondazioni, sarebbe, non già pegli abitanti, ma bensì per la Banca Nazionale stessa, che, stabilendo una di queste succursali, non possa fare tante operazioni da compensare la spesa; dunque non pare che sia necessario di dichiarare che la Banca non possa stabilire alcuna succursale se non vi sia un decreto reale.

In quanto all'approvazione degli stabilimenti particolari per tutto quello che non è preveduto negli statuti della Banca stessa, non vi è dubbio che questi dovranno avere l'approvazione del Governo, e che essa non potrà sicuramente variarli o stabilire altre condizioni che potessero essere in contraddizione colla medesima, senza che il Governo gli esamini e possa dare il suo parere.

Ecco il motivo per cui si è creduto prescindere da questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)

• Art. 5. Fino alla concorrente di due milioni di lire, ed uniformandosi alle norme prescritte per le altre sue emissioni, la Banca Nazionale potrà, nella succursale di Cagliari, emettere biglietti di lire 20, pagabili a presentazione in tutte le casse della Banca, ed aventi corso legale in Sardegna per lo spazio di anni venti.

• L'ammontare di questi biglietti non sarà però compreso in quello della circolazione, per l'effetto di cui all'articolo 11 della legge 9 luglio 1850.»

DI CASTAGNETTO. Comunque io mi confessi incompetente a parlare di queste materie, spero però che il Senato vorrà tollerare alcune osservazioni, le quali mi colpiscono, leggendo le disposizioni del progetto, e segnatamente di quest'articolo 5.

Se noi prendiamo ad esaminare lo statuto della Banca Nazionale e le varie operazioni che sono l'essenza di questo stabilimento di credito, mi pare che i biglietti di lire 1000, 500 e 250 sono bastanti ad aggiungere il suo allo scopo commerciale, e che sono già di soverchio abbondanti i biglietti di lire 100.

Ma, vedendo ora con quest'articolo introdotti i biglietti di lire 20, io mi son persuaso pur troppo che questa introduzione equivale ad una carta monetata, anzichè ad una vera operazione di credito. Forse si dirà che per la Sardegna è indispensabile tal divisione a poter attivare le operazioni di credito. Converrebbe avere cognizione più speciale della località per pronunciare un sentimento a tal riguardo, ma tuttavia se esamino i vantaggi che possono risultarne da una parte, e gli inconvenienti che possono risultarne dall'altra, mi permetta il Senato di esternare un timore nato, non da sentimento di opposizione, ma dall'interesse pel bene generale del paese, che questa misura possa avere gravissime conseguenze. Imperciocchè pare che il fatto di questa carta monetata, gettata sulla piazza, concorrerà a far maggiormente sparire la moneta.

Vien disposto, è vero, che questi biglietti siano riservati per la Sardegna, ma non vedo tuttavia adottata alcuna precauzione perchè circolino solamente nell'isola. Questi biglietti sono figli, dirò così, della Banca Nazionale, la quale si estende ormai a tutto lo Stato. Dunque in tutte le provincie, quando la Banca Nazionale gli emetta, è obbligata a ritirarli: ritirandoli, essa può farli circolare, senzachè le si possa fare eccezione. Non avranno negli Stati di terraferma corso legale, ma avranno corso sicuramente. Siccome il piccolo commercio alle volte se ne serve, e se ne serve con piacere, ciò farà sì che questi biglietti saranno forse anche cercati. Ma che questa comodità sia utile al paese, permettetemi di dubitarne; perciocchè, quando vi sia una grande quantità di questi biglietti in circolazione, crescerà, a mio avviso, il pericolo di veder scomparire la moneta. In quanto poi al corso legale questa misura io la credo veramente deplorabile.

Io ho seguito, per quanto ho potuto e per quanto le mie cognizioni in questa materia potevano permettermi di apprezzarle, le discussioni interessanti che ebbero luogo nell'altro ramo del Parlamento, e confesso che non ho trovato motivi capaci a persuadermi dell'opportunità di dare un corso legale ai biglietti.

Il corso legale conduce più facilmente al corso forzato di quello che pare si possa credere a prima giunta. È vero che fu anzi all'opposto sostenuto che allontanano il pericolo del corso forzato, ma questa persuasione in me non ha potuto prendere radice.

Io mi sono fatto questo dilemma. Se la Banca crede che questi biglietti ispirino fiducia nel pubblico, non sarà necessario di dare ad essi il corso forzato, e saranno accolti con molto maggior favore quando non ci sia l'obbligo di riceverli.

Se poi credete di dare ad essi il corso legale, perchè non sarebbero altrimenti ricevuti, io credo che questa operazione sia dannosa all'intento della Banca. Ed in vero essa condurrà necessariamente poi in un tratto di tempo, non in un tempo di quiete, non in un tempo ordinario, ma in tempo del più piccolo movimento politico, alla necessità del corso forzato; imperciocchè, quando questi biglietti siano tutti recati alla Banca, e se ne chieda il cambio con moneta, se la moneta non esiste, naturalmente converrebbe che il Governo ne ordinasse il corso forzato. Quale poi sia la conseguenza del corso forzato su tutti i pubblici mercati, voi lo conoscete abbastanza.

Per questi riflessi confesso che io vedo in questa disposizione una tendenza al corso forzato dei biglietti, un pericolo di sottrarre la moneta alla circolazione; e di più, pericolo di gettare sulla piazza una quantità di carta monetata senza una necessità che giustifichi un tal provvedimento.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore.

COTTA, relatore. Le opposizioni del preopinante non sono nuove; furono già esternate in altro recinto; e vi si soddisfecce in maniera, a mio credere, tutt'affatto appagante.

Per giudicare della disposizione di questo articolo, bisogna partire dall'obbligo che è imposto al Banco di ritirare l'antica carta monetata. Bisogna inoltre rendersi ragione di questa carta monetata, la quale scapita attualmente in Sardegna; scapita perchè sono titoli estremamente vecchi, di cui perfino l'origine non è bene accertato che sia legittima; anzi nacquero in molti dei timori che fra questa carta ne corra di quella emanata in tempo del Governo francese pendente il quale si sia usato delle matrici.

Tali titoli sono inoltre di valore assai ragguardevole, di maniera che se ne trova difficilmente lo scambio anche con riscapito del valore. Conseguentemente, mettendo sulla piazza nuovi biglietti, bisognava munirli di tale garanzia che potessero ispirare tutta la confidenza con agevolarne i mezzi di poterli scambiare.

Ora, senza dar loro il corso legale, come mai avrebbero potuto quelli che li ricevevano ottenerne lo scambio, se tutti gli agenti del Governo non avevano la facoltà di riceverli, se non potevano scambiarli?

I biglietti da 20 lire sparsi così nell'isola troveranno i Banchi di sali e tabacchi, o qualunque agente del Governo che potrà riceverli e cambiarli: dunque qual era la maniera di farli accettare da tutti? Quella di dar loro un corso senza che nessuno possa mai inquietarsi del loro esito.

Di più essi hanno lo scambio in tutte le sedi della Banca: dandone lo scambio a tutte le sedi della Banca, i viaggiatori che importano merci in Sardegna non domanderanno mai altro in pagamento che tali biglietti, perchè sono valute che non perdono al cambio; non sono valute d'oro che perdono di peso; sono ricevute e scambiate dalla Banca, il che è tutto quello che si possa desiderare. Dunque, come si vede, adottando questo articolo della legge si trova modo di assicurare che il corso di questi biglietti sia accetto, sia utile nell'isola, ciò che non avverrebbe ove non si desse loro il corso legale.

Mi si potrebbe contrapporre che vi è un certo pericolo nel loro piccolo valore. Ma uno che avesse avuto dei biglietti di somma maggiore o ne avesse una certa quantità, da chi procurarsene lo scambio? Avrebbero questi cominciato a perdere

come perde l'antica carta monetata attualmente esistente in Sardegna; dunque è una necessità della condizione e dell'onere che si dà alla stessa Banca di dover ritirare l'antica carta monetata, e di prevenirne lo scapito attuale, e così rendere un utile servizio a quel paese.

Nè è men vero che due milioni di più d'emissione di questi biglietti possano essere un motivo d'inquietudine sulla facilità di poterli scambiare.

E che? Una Banca che ha per ventiquattro milioni di fondo capitale, e che non ha mai in circolazione una maggiore emissione di 30 o 35 milioni al più di biglietti, qualora ne abbia due milioni di più di quello che porterebbe il bisogno della sua circolazione, potrebbe dare motivo alla minima inquietudine sulla propria posizione?

Se questa, fatto computo, oltre al fondo capitale di ventiquattro milioni, del fondo non disponibile, ovvero dell'ultimo quarto di detto capitale, di cui può fare la domanda, avesse ordinariamente in circolazione cento, cento quindici milioni, si potrebbe giustamente osservare che potrebbe esservi timore di una crisi.

Ma ordinariamente la Banca non ha che 30 milioni al più di biglietti in circolazione con 24 milioni di fondo effettivo e un quarto del suo fondo che può essere domandato da un giorno all'altro agli azionisti: di maniera che non vi ha ombra di pericolo che mai essa possa cessare di fare lo scambio contro numerario, nè che mai questi biglietti possano scapitare in qualche modo in Sardegna.

Una somma piccola resta necessaria per servire ai bisogni dell'isola e facilitarne lo scambio, senza di cui i biglietti non acquisterebbero quel credito che debbono avere e che giustamente loro compete; tanto più nella circostanza che l'antica carta monetata, la quale è al momento in corso, è perdente. Per questi motivi io credo che il Senato possa passar oltre.

DI CASTAGNETTO. Mi limiterò ad un semplice riflesso. L'onorevole senatore Cotta ha parlato del ritiro di altri biglietti; si tratta di ritirare 450 mila biglietti e si vuole sostituirne 2 milioni. Questa veramente mi pare una conseguenza non esatta; io credo che per ritirare i biglietti vecchi non sia necessario farne dei nuovi. Del resto io non ho fatto l'osservazione a cui alludeva l'onorevole senatore Cotta circa alla proporzione del fondo esistente nella Banca coi biglietti in circolazione; io non ho concepito nessun timore a tale riguardo, e la solidità della Banca risponde abbondantemente anche di questi 2 milioni. Mi è nata l'inquietudine per i piccoli biglietti perchè sono una specie di carta monetata che si mette in commercio.

Io credo che, se il pubblico deve avere confidenza nei biglietti di Banca, l'avrà molto più al credito della Banca stessa, e che il dare corso legale non sia il mezzo di accrescere la confidenza, perchè questa si ritira quando si vuole forzarla; e poi, ripeto, non so dissimularmi i pericoli dell'emissione dei piccoli biglietti da 20 lire che a me sembrano contrari agli statuti stessi della Banca. Ciò detto, non insisto ulteriormente.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Si teme che questi biglietti da 20 lire con corso legale vestano il carattere di carta monetata.

È evidente l'equivoco che si prende su questo punto. Tuttavia che un biglietto alla sua presentazione può essere rimborsato con danaro sonante, non si può più chiamare biglietto su carta-moneta, perchè non è altro che una promessa di un pagamento il quale viene effettuato alla presen-

tazione del biglietto stesso alla Banca. Del resto dovrebbe l'onorevole senatore Di Castagnello, appunto per questa avversione ben naturale che egli ha alla carta-moneta, approvare quest'articolo, perchè con esso si ritira dalla Sardegna una vera carta-monetata che è ora in corso.

La carta emessa nel secolo passato in Sardegna è una vera carta moneta, perchè non c'è nessuno certamente che abbia l'obbligo di rimborsarla alla sua presentazione. Si dirà: ma questa carta-moneta dai vostri calcoli non risulta che del valore di 400, di 500 mila lire, ed è data facoltà alla Banca di sostituirla con due milioni di biglietti da 20 lire.

Questo è vero. Bisogna però dire che la Banca Nazionale collo stabilire una succursale in Cagliari incontrerà delle gravi spese le quali non è sicura di poterle rimborsare coi biglietti, e se non si fa ad essa un qualche vantaggio è certo che essa non la stabilirà.

Bisogna pensare che la Banca Nazionale anticipa i fondi per l'ammortizzazione di questa carta-moneta della Sardegna e che non ritira se non l'interesse del 3 per cento, di modo che sacrifica in media il 2 per cento, fintantochè non abbia luogo l'estinzione di questo debito che essa comincia a pagare a saldo in vece del Governo.

Dunque da questo lato è un vero beneficio; invece di pagare questa carta-moneta, cerca appunto di farne sparire le tracce. Ma si dice: potreste fare un beneficio maggiore all'isola, e non imporre il corso legale a questi biglietti di 20 lire. Sta bene. Ma siamo tra due contraenti, il Governo e la Banca; dimodochè, qualora il Governo avesse questo desiderio bisognerebbe prima di tutto che potesse persuadere l'altra parte, perchè è un contratto bilaterale. Quando non si può ottenere un bene maggiore, bisogna contentarsi d'uno minore. Del resto non saprei se sarebbe un vero vantaggio il togliere il corso legale a questi 2 milioni nello stato attuale, nelle condizioni economiche attuali dell'isola, giacchè che cosa ne avverrebbe?

Nell'isola per la difficoltà delle comunicazioni, per la mancanza nell'interno di banchieri e di cambisti, qualora questi biglietti non avessero corso obbligatorio sarebbero rifiutati in buona parte, non tanto perchè non si avesse fiducia in essi, quanto perchè è sempre meglio avere quattro scudi o moneta che un biglietto, e ciò per evitarsi l'incomodo di fare una passeggiata, di percorrere anche un solo chilometro di strada onde andare da un contabile, da un banchiere di sali e tabacchi o da coloro che vendono il sale e tabacco al minuto per fare questo cambio.

Non essendo il corso obbligatorio, essi direbbero: io vi vendo la mia roba a condizione che mi diate del danaro sonante; se no, non l'accetto. In questo modo si ritarderebbe il beneficio di togliere nell'isola la carta moneta, e anche quello di avere fra le mani un equivalente della moneta, che è d'una circolazione facile e comoda assai, e che sostituisce benissimo il danaro; ed inoltre non vi sarebbe il vantaggio di abituare anche i Sardi all'uso di questa carta.

In tutti i paesi si è osservato questo fenomeno economico, che pare un paradosso, ma che pure si è visto. Quando per circostanze straordinarie un Governo ha dovuto stabilire provvisoriamente il corso legale, il corso forzato dei biglietti di circolazione, cessato questo corso legale, questo corso obbligatorio per il ritorno normale delle cose, si è veduto duplicata la circolazione spontanea dei biglietti, perchè le popolazioni vi si erano avvezze: di modo che, fino ad un certo punto, quando si tratta particolarmente di popolazioni che non hanno ancora una elevata coltura, io credo che questa leggiera violenza non sia senza beneficio, massime quando è evi-

dentemente dimostrato che l'istituzione è buona. Se si trattasse di far accettare un'istituzione cattiva, allora credo che sarebbe ben colpevole quel Governo che si servisse della sua influenza, di disposizioni legislative per creare queste abitudini; ma, quando è constatato il vantaggio dei biglietti di libera circolazione (anche nel caso che questa abbia corso per un periodo di tempo breve), il metter questo obbligo onde avvezzare una popolazione non ancora bene edotta nelle discipline commerciali, a me pare che sia un buon ufficio per parte d'un Governo. Si teme poi che questi biglietti attraversino il mare e vengano sul continente. Ma, signori, due milioni di biglietti sparsi nell'isola dei quali una parte venisse nel continente, è una cosa senza dubbio microscopica a quest'ora.

Nel vedere con quanta facilità si accumulino i capitali e come sia accresciuta la moneta nel paese (e quando parlo di moneta non intendo accennare solo della parte metallica), mi pare che 2 milioni costituiscono una porzione microscopica sulla totalità del capitale circolante nel paese.

Ma non abbia questa tema l'onorevole senatore Di Castagnello, perchè trattandosi di biglietti di 20 lire sparsi nelle parti più remote dell'isola, non è così facile che vengano in terraferma. Se si trattasse di biglietti, di spezzati di un valore maggiore, questa cosa potrebbe succedere, ed anzi sarebbe bene; ma, trattandosi di piccoli spezzati di 20 lire, non è tanto facile che vengano sul continente. E venissero pure, io non credo che vi sia inconveniente di sorta.

Abbiamo un fatto che parla e vale per tutti gli argomenti, ed è quello del Belgio. Nel Belgio si è in ultimo concesso di emettere dei biglietti fino di 5 lire, e con questo il capitale non è mica fuggito, come teme l'onorevole preopinante; no, anzi il capitale numerario del Belgio è più considerevole di quello del Piemonte. Perchè il capitale, il danaro sonante non fugga bisogna che non vi sia un'eccedenza con i bisogni del paese. Il capitale sonante fugge quando le speculazioni, gli affari diminuiscono, quando non trova più impiego, ed allora naturalmente per quell'equilibrio che vi è nelle leggi economiche cerca un impiego più facile.

Tuttavia credo anche che quando fosse assai moltiplicato il numero di questi biglietti, e invece di 2 milioni si trattasse di 10, 20 o 50 milioni, e che si fomentasse artificialmente la speculazione, e quindi per soddisfarla si creassero di questi mezzi facili e alquanto arrischiati di danaro, naturalmente allora il pericolo nascerebbe, poichè sarebbe il caso che il danaro andrebbe per non più ritornare. Ma quando è tenuto in temperati limiti, nulla vi è a temere, ed invece si ha il vantaggio di facilitare assai le circolazioni e le operazioni commerciali, giacchè è ben naturale che con quella agevolezza di avere dei biglietti nell'isola, tuttavolta che si tratterà di saldare in terraferma dei conti, si manderanno di questi biglietti, e questo sarà sicuramente un rilevante vantaggio arrecato alle operazioni commerciali, oltre ai tanti altri utili che porta con sé il biglietto quando è tenuto in quella prudente misura che ora non giova accennare a voi signori, perchè al pari di me la conoscete.

Per queste considerazioni ho fiducia che vorrete approvare la disposizione che è contenuta nell'articolo che si discute.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

• Art. 4. L'antica carta emessa dal Governo in Sardegna cesserà definitivamente di essere in corso nel periodo di sei mesi dal giorno in cui la succursale di Cagliari avrà dato principio alle sue operazioni. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il Governo provvederà con un regolamento all'accertamento per mezzo dei suoi agenti della validità di detta carta antica, ed al relativo ritiro e pagamento della medesima. »

(È approvato.)

Art. 6. Nel periodo di tempo previsto dall'articolo 4 succitato, la Banca Nazionale rimborserà al Governo l'ammontare della carta antica suddetta a misura che le verrà presentata, sino alla concorrente di lire 450,000. »

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Di Castagnetto ha facoltà di parlare.

DI CASTAGNETTO. La disposizione di quest'articolo parmi che attribuisca una operazione affatto governativa alla Banca, ed io confesso che non vedo nemmeno il motivo per cui l'intervento della Banca sia utile in questa circostanza.

Secondo il progetto di legge dopo la discussione seguita alla Camera elettiva, l'operazione pare debba eseguirsi tutta intera dal Governo, ed io avrei sempre creduto che il Governo avrebbe potuto, come in altri tempi, incaricarsene lui stesso esclusivamente.

In primo luogo credo che la somma di lire 450 mila non sia poi così enorme che il Governo non potesse assumersene l'incarico; ed in secondo luogo poi, coll'opportunità che ha il Governo di richiedere fondi alla Banca coll'interesse del 3 per cento, parmi che bastava la disposizione in cui è detto che il Governo richiede questi fondi alla Banca, senza che poi l'operazione stessa fosse eseguita dalla Banca stessa, locchè costituisce un atto governativo che non credo nelle attribuzioni della Banca.

Io non entrerei in teorie, alle quali accennava saviamente il signor ministro non essere più il caso di alludere, allo stato attuale delle cose; ma, posto che l'onorevole ministro ha mossa la questione un momento su questo terreno, alludendo ad una legge la quale fu nel tempo rigettata dal Senato, credo opportuno di presentarvi un riflesso, ed è questo: l'onorevole ministro diceva che lui come deputato era sempre stato contrario all'ingerenza delle Banche nelle operazioni più estese di quel che porti...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. (Interrompendo) Se mi permette, farò una rettifica.

Come deputato, fin che fui in tempo, ho sempre sostenuto la libertà delle Banche, e quando poi fu concessa alla Banca Nazionale la facoltà di emettere 32 milioni, ho veduto che da quel momento era inutile il voler sostenere quel principio, perchè in Piemonte non è più possibile che si stabiliscano altre Banche principali di sconto, di circolazione a fronte di una già esistente ed istituita per un numero determinato d'anni con la facoltà di emettere un capitale così considerevole. Ma con questo non ho rinunciato come ministro all'opinione che io aveva come deputato per la libertà delle Banche. Dappoichè, se non di diritto, almeno di fatto, la Banca è quasi privilegiata, non convenendo ora ad altri fondare un simile stabilimento, ho pensato che bisognava, da uomo pratico, trarre tutto il partito possibile dalla medesima in pro del paese e del Governo.

DI CASTAGNETTO. Aveva detto che bisognava adattarsi ai fatti compiuti e trarre tutto il partito possibile da questa Banca, e, se non erro, aveva accennato a qualche parola di rincrescimento perchè non fosse stata adottata quella legge che era stata presentata al Parlamento dalla quale il signor ministro credeva che avrebbero potuto ottenersi favorevolissimi risultati.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Bisogna distinguere due fatti. La legge la quale diede facoltà alla Banca di portare il suo capitale a 32 milioni è del 1852, ed è allora che, dopo avere (lo dico francamente) combattuto quel progetto di legge, quando lo vidi sancito, ho detto: è un fatto compiuto; vi è una Banca così forte nel paese che difficilmente potrà stabilirsene altra per far concorrenza alla medesima; potranno istituirsi Banche di deposito, ma Banche di circolazione da tener testa alla Banca Nazionale difficilmente se ne stabiliranno. Dopo il 1852, credo nel 1853, nell'ultima Sessione della passata Legislatura, fu presentato un progetto di legge complessivo, nel quale si modificavano alcune disposizioni degli statuti della Banca Nazionale; le si davano alcuni vantaggi, fra i quali quello di fare il tesoriere generale e nello stesso tempo s'imponeva l'obbligo di stabilire una Banca in Cagliari.

Io fui relatore di quella legge, e la sostenni perchè allora appunto essendo un fatto compiuto quello della Banca Nazionale, direi unica nel Piemonte, pensai che bisognava trarre tutto il partito possibile da quella istituzione; non la sostenni già perchè fosse una Banca unica, ma perchè, non potendosi fare a meno siccome fatto compiuto, bisognava cercare di valersene in bene per lo Stato come meglio si poteva.

Credetti che fosse necessario di dar queste spiegazioni perchè non si traessero dalle parole dell'onorevole preopinante conseguenze che non sarebbero giuste, o si supponesse che io avessi opinioni diverse da quelle che altra volta ho sostenute.

MUSIO. Domando la parola.

DI CASTAGNETTO. Sono perfettamente d'accordo coll'onorevole ministro, che quando una cosa è fatta non si può più disfare, e riguardo alla conseguenza di trarne tutto il partito possibile.

Io volevo solamente osservare al Senato che la mia convinzione fin da quando fu presentata quella legge è stata come lo è ancora attualmente che non si debba confondere ed unire l'interesse del Governo con l'interesse della Banca.

Io credo essere conveniente che gli interessi del Governo siano totalmente distinti da quelli della Banca. Altrimenti ad ogni piè sospinto possono nascere delle discussioni, e poi verranno le conseguenze, che siccome la Banca per le sue operazioni di credito può essere vincolata non solamente all'interno, ma ancora all'estero, il Governo stesso venga a perdere di quella indipendenza della quale ha tanto bisogno, massime nella posizione politica in cui il nostro paese è collocato.

Ammesso che tutti gli interessi del commercio siano per quanto sia possibile prosperi, e che le operazioni della Banca possano per quanto si può desiderare influire all'incremento delle operazioni commerciali, tuttavia io credo che l'interesse dell'indipendenza del paese vada ancora posto avanti a tutti gli altri interessi materiali; ed io temo che, se noi vincoliamo troppo il Governo coll'interesse della Banca, questa indipendenza possa alle volte venir anche gravemente compromessa. Questo sospetto mi è nato dal contenuto in questo articolo 6, il quale, a mio avviso, contiene un'operazione governativa commessa alla Banca senza che io ne veda la necessità; direi quasi che questa disposizione fu introdotta per giustificare le concessioni e le condizioni che vengono fatte alla Banca da questa legge; mentre credo che le operazioni del Governo debbano restare indipendenti, e che per il ritiro degli antichi biglietti non sia per nulla necessario l'intervento della Banca.

MUSIO. Io limiterò la mia brevissima risposta all'onore-

vole senatore Di Castagnetto alle osservazioni che veramente si riferiscono all'articolo 6.

Le osservazioni che egli fa relativamente a questo articolo, mi pare che ricevano ampia e, dirò meglio, perentoria risposta dall'articolo 5 già ora votato.

Egli teme che coll'articolo 6 la Banca Nazionale possa essere autorizzata a fare operazioni governative nel ritiramento dei biglietti. Ma tutte le operazioni governative che possono occorrere pel ritiramento dei biglietti sono quelle di cui parla l'articolo 5, e per tutte queste operazioni il Governo ha riservato a sé di provvedere con apposito regolamento, e di provvedere per mezzo dei suoi agenti. Vede dunque l'onorevole preopinante che per tutte queste operazioni governative, che possono occorrere onde stabilire la validità dei biglietti, ha il Ministero, ha il Governo riservato a sé il diritto di farle.

La Banca è tolta di mezzo; il Governo fa tutto, e per conseguenza alla Banca non resta nè può dirsi attribuita veruna operazione governativa.

L'operazione, di cui parla l'articolo 6, è un'operazione commerciale, è un'operazione di rimborso. Ora, quando fatta l'operazione di cui all'articolo 5, sarà stabilito quale è la somma a cui ascendono i biglietti di credito o carta monetata in corso, e qual è la somma che il Governo deve, al ritiramento dei biglietti medesimi, rendere alla Banca, ciò non costituisce nè può costituire che debito e credito, e non attribuisce il diritto di fare alcuna operazione governativa. Dunque, come ho detto, le osservazioni che si son fatte all'articolo 6 dicendo che il Governo investe la Banca di attribuzioni governative, hanno già ottenuto la risposta coll'articolo 5, e, come parmi, perentoria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 7. Per tutto il tempo previsto dall'articolo 3, e così per anni 20, sulla somma, come sopra rimborsata dalla Banca, l'erario corrisponderà alla medesima un annuo frutto del 3 per cento, ed un'annualità atta ad estinguere il capitale delle lire 450 mila in detto periodo di tempo, tenendo conto degli interessi cumulati alla ragione del 5 per cento. Questa somma sarà considerata come parte dell'anticipazione, di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1852. »

(È approvato.)

« Art. 8. Quando l'utile netto della succursale di Cagliari, e delle altre che venissero stabilite nell'isola, avrà raggiunto le annue lire ottanta mila in di più dell'interesse al 4 per cento attribuibile al capitale erogato pel disimpegno delle operazioni bancarie di dette succursali, gli utili ulteriori saranno devoluti per metà allo Stato sino alla concorrenza delle annualità e degli interessi, dei quali all'articolo precedente. »

(È approvato.)

« Art. 9. Un commissario governativo eserciterà presso la succursale di Cagliari le attribuzioni stabilite per detto ufficio dalla legge 9 luglio 1850.

« Ciò stante, l'annualità che la Banca Nazionale è tenuta di corrispondere al pubblico erario per i commissari governativi è accresciuta di lire 5000, a far tempo dal giorno in cui sarà istituita la succursale di Cagliari. »

(È approvato.)

« *Disposizioni addizionali.* — Art. 10. La Banca Nazionale è autorizzata a mettere in circolazione biglietti di lire 50, nella proporzione d'un quindicesimo della totale sua emissione in biglietti. »

(È approvato.)

« Art. 11. Potrà la Banca ammettere allo sconto non solo gli effetti a sole due firme notoriamente solvibili alle condizioni stabilite negli articoli 18 e 22 dei suoi statuti, ma anche, mediante il deposito di dichiarazioni (*warrants*) di merci o cereali esistenti in pubblici magazzini (*docks*) legalmente autorizzati. »

(È approvato.)

« Art. 12. Per l'ammissione allo sconto degli effetti, di cui all'articolo 18 dello statuto della Banca Nazionale, basterà che una delle firme, con esso prescritte, sia di persona che abbia eletto il suo domicilio legale nella città dove tali effetti debbono essere scontati, invece d'avervi il domicilio reale voluto dal precitato articolo. »

(È approvato.)

« Art. 13. Per dieci anni dalla sua attuazione, la succursale di Cagliari riceverà in ampliamento dell'articolo 12, paragrafo 3, dello statuto della Banca, depositi in conto corrente non disponibili, in contanti, ai quali corrisponderà un interesse. »

« Le condizioni dell'interesse e della restituzione dei depositi saranno statuite dai rettori della Banca. »

(È approvato.)

« Art. 14. Le Banche succursali saranno amministrate nei modi da stabilirsi con un regolamento, che verrà proposto dai Consigli rispettivi di reggenza di Genova e di Torino e sarà approvato con regio decreto, previo il parere del Consiglio di Stato. »

(È approvato.)

« *Disposizioni transitorie.* — Art. 15. Il Governo si riserva il diritto, dopo i sei mesi, di cui all'articolo 4, di rimborsare alla Banca Nazionale l'importo di tutta l'antica carta avente corso obbligatorio in Sardegna coi relativi interessi nelle proporzioni stabilite dall'articolo 8 della presente legge, quando ciò credesse opportuno, prima che siano trascorsi gli anni venti; ed effettuando tale rimborso, od in ogni caso dopo trascorso il suddetto termine di anni venti, cesseranno d'aver corso legale i biglietti da lire 20, che saranno emessi a tenore della facoltà accordata alla Banca in forza dell'articolo 3. »

« Intanto, durante l'epoca in cui i biglietti suddetti avranno in Sardegna corso legale, il loro ammontare sarà compreso in quello della circolazione per l'effetto di cui all'articolo 11 della legge 9 luglio 1850. »

(È approvato.)

PROGETTO DI LEGGE PER ASSEGNI E SUSSIDI AL CLERO DI SARDEGNA.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per un prestito alla Cassa ecclesiastica pel pagamento degli assegni e sussidi al clero dell'isola di Sardegna per l'esercizio del 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 639 e 642.)

Siccome convien provvedere al pagamento di questi sussidi al fine del trimestre corrente, pregherei il Senato di dichiarare questo progetto d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al ministro della presentazione di questo progetto, e nello stesso tempo provocherà dal Senato una dichiarazione conforme al desiderio espresso dal signor ministro.

Chi approva la richiesta urgenza si alzi.

(Il Senato approva.)

Prima che si passi all'appello nominale debbo far presente al Senato che vi è ancora all'ordine del giorno d'oggi il progetto di legge relativo a disposizioni sulle paghe e pensioni del corpo sanitario militare.

Di più, devo renderlo informato che nell'occasione che fu presentata la legge accennata dal signor ministro delle finanze, in principio della presente adunanza, la Commissione di finanza, per organo del suo presidente, mi ha fatto osservare che il senatore Giacinto di Collegno non essendo, sgraziatamente, in caso di poter prendere parte alla discussione di questa legge, non restava più rappresentata in essa la parte militare; quindi solleciterebbe dal Senato che sopperisse a questa mancanza.

LA MARMORA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore La Marmora ha facoltà di parlare.

LA MARMORA. Quest'oggi fu distribuito un piccolo opuscolo del senatore Riberi speltante alla legge che è messa ora all'ordine del giorno.

Siccome quest'opuscolo è stato distribuito assai tardi e molti senatori non hanno avuto campo di leggerlo nè di ponderare le osservazioni in esso contenute, io proporrei che questa discussione fosse rimandata ad altro giorno, tanto più che l'ora è tarda.

PRESIDENTE. Prego il Senato di avvertire che nella

adunanza di domani esso avrà a discutere ed a deliberare sul bilancio attivo, per cui vi è una certa tale quale urgenza.

Se dunque il Senato fosse d'avviso col senatore Della Marmora di non discutere oggi il progetto di legge riguardante le disposizioni sulle paghe e pensioni del corpo sanitario militare, io credo che sarebbe conveniente di rimandare la discussione almeno dopo quella del bilancio attivo.

Se non vi è osservazione in contrario il Senato vorrà tener per stabilito così il suo ordine del giorno per domani.

Intanto pregherei i signori senatori di voler considerare come si debba provvedere per supplemento alla Commissione di finanza.

Voci. Vi provveda il presidente.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione il presidente vi provvederà.

Prego i signori segretari di voler fare l'appello nominale per lo squittinio della legge testè votata.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Lo squittinio segreto ha dato il seguente risultato:

Votanti	57
Voti favorevoli	50
Voti contrari	7

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1856 — Appunti del senatore De Fornari — Risposta del ministro reggente il dicastero delle finanze — Chiusura della discussione generale — Approvazione e votazione del progetto — Discussione sul progetto di legge per disposizioni sulle paghe e pensioni di riposo degli uffiziali di sanità militare — Esposizione dei motivi che determinarono la presentazione del progetto del ministro della guerra, e sue dichiarazioni al proposito — Osservazioni del senatore relatore Alberto Della Marmora — Approvazione degli articoli 1 al 4 — Soppressione dell'articolo 5 proposta dall'Ufficio centrale, appoggiata dal senatore Gonnet e combattuta dal ministro della guerra e dai senatori Moris, Cantù e Jacquemoud — Approvazione degli articoli 5 e 6 e della annessa tabella.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra e dell'istruzione pubblica, reggente il dicastero delle finanze.)
PALLAVICINO-MOSSI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo annunciare al Senato che in seguito al mandato di fiducia di cui venne ieri onorato il presidente, esso avrebbe scelto il senatore Dabormida a compiere la Commissione permanente di finanze.

Debbo pur anche far conoscere al Senato che dalla Commissione nominata per l'esame del progetto del Codice penale militare si farebbe invito a tutti i signori senatori, i quali avessero osservazioni a fare intorno a qualche parte del progetto del Codice stesso, di volerle comunicare alla stessa Commissione, acciò ne possa tener conto particolare nei suoi studi; così si abbrevierebbe assai più la discussione.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO ATTIVO DELLO STATO PER L'ESERCIZIO 1856.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo dello Stato pel 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 297, 304 e 309.)

Darò lettura del progetto di legge. (*Vedi infra*)
Dichiaro aperta la discussione generale.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore De Fornari.

DE FORNARI. Onorevoli colleghi, non prendo la parola già per proporre alcuna attuale variazione alle disposizioni della legge che siamo chiamati a discutere, e che la nostra Commissione per le finanze ci propone di votare tal quale è in ogni sua parte. Me ne rattiene, non esagerata la restri-

zione di competenza in materia di imposte, che non saprei così estesa ammettere, ma la intempestività attesa l'urgenza della attuazione del bilancio dell'anno già in corso, e di cui già fu forza autorizzare il provvisorio esercizio, e men distorrebbero i dovuti riguardi alla assenza del ministro titolare per le finanze e presidente del Consiglio in alta missione per sì gravi e flagranti interessi del paese; ma la domando perchè la legge che ci è sottoposta, o piuttosto il bilancio che ci è proposto in coerenza di questa legge, contiene delle disposizioni che a parer mio non onorano la Legislatura dei nostri tempi e sono contrastate dalla pubblica opinione, e talora è anche dichiarata inammissibile in avvenire, o almeno per un lungo avvenire, quantunque estremamente proficua per le finanze.

Uno degli articoli che a me pare sia necessario già fin d'ora ed in tutte le occasioni in certa maniera di stigmatizzare, è la massima stabilita della tassa sulle successioni senza riduzione dei debiti.

Questa disposizione è stata combattuta per la prima volta e dal Consiglio di Stato e dalle due Camere stesse che per tre anni l'anno esclusa dopo cognizione di causa, e, dirò anche, dalla modicità della maggioranza che l'ha poi approvata.

Due soli voti hanno deciso di essa; e certamente questa considerazione deve essere grave, ma v'ha di più: dove la maggioranza ha trionfato per questa disposizione inaspettata e contraddittoria alla legge precedente, si sono sentiti oratori di sommo merito e di somma eloquenza combatterne il principio, e poi cedere, attese le allegazioni continue e, secondo me, esagerate della necessità in cui si trovava il Governo e l'erario per riempire il vacuo dei suoi mezzi.

Cedevano magistrati, avvezzi a sostenere le massime antiche, ad un'allegazione dei bisogni dell'erario. Ma se l'erario deve impinguarsi, egli lo deve coi mezzi tratti dalla fortuna di tutti con quella eguaglianza che vuole lo Statuto; e dove è quest'eguaglianza quand'essa si fa dipendere dall'eventualità della mortalità più in una famiglia che in un'altra, più in un'epoca che in altra in presenza del colera? Tanto più poi, anche dopo votata la legge con sì piccola maggioranza, in presenza del colera che moltiplicava la mortalità nelle me-

desime famiglie in modo da renderle infelicitissime, e tanto più infelici per la tassa che avrebbero dovuto pagare senza deduzione di debiti.

Il non essersi dedotti i debiti mostra l'assurdità di questa disposizione, perchè ne nasce facilissimamente il caso in cui, verificato lo stato del patrimonio depurato dai debiti, non resta di che pagare la tassa, e questo tanto più nel caso in cui il colera moltiplica in pochi giorni la mortalità di quelle famiglie, per cui sarebbero esse interamente rovinate, e rovinata a segno che non vi sarebbe di che pagare la tassa.

Io potrei citare famiglie che vivono da lungo tempo di reddito, ed assai decorosamente, e che nello stato attuale delle cose, se la legge, invece di colpire il padre e dar luogo ad una tassa modica, come è quella tra padre e figlio, colpisce un altro membro della famiglia, dovrebbero pagare imposte tali, che assorbirebbero la totalità del patrimonio, e la famiglia rimarrebbe senza sostanze, e l'erario resterebbe deluso dello stesso suo sperato introito.

Io non ho potuto vedere senza dispiacere nell'istessa relazione della Commissione manifestarsi la speranza attuale di molto ingrossamento del prodotto di questa imposta senza deduzione di debiti.

Mi pare che in presenza appunto della moltiplicazione della mortalità sarebbe piuttosto da opinare e da desiderare che questo prodotto non fosse valutato nè apprezzato in vantaggio dell'erario stesso.

Oltre ciò debbo segnalare la continuazione dell'esistenza del lotto.

Questa istituzione è proclamata immorale da tutti i Governi, e contr'essa da molti e molti anni si è pur pronunciata l'opinione, non dirò della maggior parte della popolazione, che anzi l'apprezza e gusta, ma del Governo nostro stesso.

Nondimeno, benchè riconosciuta immorale, che è tutto dire, si lascia sussistere perchè rende.

Questa non è una ragione valevole.

L'erario si deve impinguare, lo so; ma ciò si deve fare, torno a dire, con eguaglianza e con moralità, ed il Governo, il paese non è, a mio parere, incomparabilmente povero quanto l'individuo il quale è depauperato così.

Il Governo deve crescere le imposte il meno possibile, ma, quando lo esigono le circostanze, nessuno glielo potrà contraddire, e non è mai povero sotto questo rapporto.

Io adunque insisto perchè nell'avvenire la Commissione di finanze si occupi principalmente di togliere quelle macchie che esistono nell'attuale legislazione.

PRESIDENTE. Il ministro reggente le finanze ha la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. L'onorevole senatore De Fornari, benchè abbia premesso che non occorre entrare in discussioni molto profonde relativamente al progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo, stante che è già troppo inoltrato l'esercizio, e si correrebbe il pericolo di rinnovare il provvisorio, tuttavia non mancò di fare due gravi appunti, tanto alla Commissione, quanto al Ministero, perchè si tollerano ancora nei prodotti dello Stato alcuni proventi, i quali sono macchiati dell'impronta di immoralità e di ingiustizia. Accusa fra le altre cose una disposizione della legge, da poco tempo sancita, sulla tassa delle successioni, non che l'istituzione del regio lotto.

In quanto alla prima, io credo di poter declinare ogni risposta ai suoi argomenti, perchè non è opportuna l'occasione. Fu saviamente accettato dall'una e dall'altra parte del Parlamento di sfuggire, nell'occasione dei bilanci, una discussione

seria sulle leggi organiche, tanto meno poi di alterarle; giacchè se si ammettesse questo sistema ci condurrebbe ad un disordine totale del sistema legislativo ed amministrativo.

Ora le osservazioni che l'onorevole senatore De Fornari fece contro una disposizione della legge organica sulle successioni non possono assolutamente aver sede in questa discussione. Mi limiterò unicamente ad osservare, contro alle gravi considerazioni che egli mosse, che, se dovesse prevalere il suo principio, per essere conseguente e logico, come lo è generalmente l'onorevole senatore De Fornari, bisognerebbe togliere da tutte le imposte questo stesso principio, giacchè credo che non vi sia imposta, nè diretta nè indiretta, la quale non pecchi di questo da lui considerato difetto; e se il Governo, tuttavolta che si tratta di riscuotere un'imposta, dovesse fare il conto ai singoli contribuenti dei loro debiti, io credo che verrebbe di assai ridotto annualmente il prodotto preventivo che è approssimativamente calcolato nel bilancio. Ma non insisto per non cadere nello stesso inconveniente in cui cadde l'onorevole senatore De Fornari in questo argomento.

In quanto al lotto non v'ha dubbio che il Governo, il paese, tutte le persone insomma oneste, che desiderano che sia tolta ogni occasione al giuoco, fonte di tanti vizi, desiderano l'abolizione di questa istituzione.

Ma le considerazioni finanziarie assai gravi hanno finora impedito che venisse presa una radicale misura onde togliere affatto i prodotti del lotto dal bilancio attivo. Ciò non ostante il Governo prosegue in quella via, da parecchi anni aperta, di diminuire l'occasione del giuoco del lotto di mano in mano che cessano alcuni esercizi locali, ed ha preso l'impegno che, appena le nostre condizioni finanziarie possano permettere la abolizione di questo prodotto, lo farà senza dubbio, e lo farà avanti qualsiasi riduzione del bilancio attivo.

Però mi si permetta una considerazione (e con questa non è mia intenzione di difendere il Governo che presta in certo modo occasione al giuoco). Io tengo per fermo che col togliere l'istituzione del regio lotto non si estirperà certamente la passione del giuoco.

Per poter giungere a tanto ci vogliono ben altre misure, ci vogliono ben altre leggi, ben altri consigli. Avantitutto è bisogno, per mezzo dell'educazione e dell'istruzione, di moralizzare, di illuminare i popoli, di far toccare loro con mano che corrono un'alea in cui la perdita è quasi certa ed il guadagno assai difficile; di far toccar loro con mano come colui che si avveza al giuoco può benissimo aver eccellenti principi nel resto, ma poco per volta questa passione lo trascinerà ad un estremo dal quale abborre sicuramente il solo pensiero.

Dunque con ciò voglio osservare che, quantunque sia dovere del Governo di togliere per quanto sta in lui ogni occasione al vizio (ed è un'occasione il giuoco del lotto), tuttavia io credo che non basterà il toglierlo, ma bisognerà prendere delle misure preventive di ben altra natura di queste, se si vuole veramente dominare la passione del giuoco, che pur troppo si estende ogni giorno di più.

Non avendo l'onorevole senatore De Fornari fatto altri appunti nè altre considerazioni riguardo al bilancio attivo, io per ora mi limito alle considerazioni che ebbi l'onore di esporvi.

PRESIDENTE. Non domandandosi più la parola metterò ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Prego i signori segretari di dar lettura delle varie categorie di cui si compone il bilancio attivo.

Invito quindi i signori senatori che avessero qualche osservazione a fare di volerla fare di mano in mano che le categorie saranno lette.

QUARELLI, segretario, dà lettura delle categorie. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 305.)

PRESIDENTE. Non essendosi fatte osservazioni sulle categorie, metterò ora ai voti gli articoli del progetto di legge:

« Art. 1. Il Governo è autorizzato ad esigere le entrate tutte ordinarie e straordinarie presunte nel bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1856, secondo la ripartizione ed in conformità delle leggi e tariffe in vigore. »

(È approvato.)

« Art. 2. A cominciare dal 1856 l'imposta sui fabbricati nelle provincie di terraferma sarà, come nell'isola di Sardegna, soggetta ai due centesimi di sussidio. »

(È approvato.)

« Art. 3. I centesimi addizionali per la riscossione delle imposte dirette sono conservati nella proporzione di 4 per lira. »

(È approvato.)

« Art. 4. Nessun'altra imposta diretta od indiretta di qualsiasi natura potrà percepirsi a favore dello Stato, la quale non sia autorizzata colla presente o con altra legge che venga in avvenire sancita. »

(È approvato.)

« Art. 5. Nulla resta innovato quanto alle esazioni dei diritti debitamente autorizzati per conto delle divisioni, provincie, comuni, corpi morali o particolari.

« Tuttavia per l'anno 1856 le sovrimposte divisionali, provinciali, comunali da ripartirsi in aumento alle tasse patenti, personale e mobiliare, giusta l'articolo 53 della legge 28 aprile 1855, non potranno nei singoli comuni superare la metà, ossia la proporzione del 50 per cento delle tasse medesime.

« Ogni eccedenza sarà portata in aumento alla proporzione che nel riparto cade a carico della contribuzione prediale sui beni rurali e sui fabbricati. »

(È approvato.)

« Art. 6. In tutti i casi in cui, all'epoca della formazione dei ruoli delle contribuzioni soggette alle sovrimposte divisionali, provinciali e comunali, alcuni dei bilanci delle divisioni e dei comuni non siano pur anco approvati, le relative sovrimposte saranno ripartite, giusta le norme dell'articolo precedente, sui risultati dei bilanci dell'anno antecedente, salvo il compenso nel riparto dell'anno successivo. »

(È approvato.)

« Art. 7. L'alienazione delle azioni della ferrovia di Novara, di proprietà dello Stato, autorizzata coll'articolo 6 della legge 20 luglio 1854, potrà effettuarsi dal ministro di finanze anche col mezzo di trattative private. »

(È approvato.)

Ora si procederà allo squittinio segreto.

Dopo lo squittinio di questa legge si passerà alla discussione dell'altro progetto di legge, posto all'ordine del giorno, per disposizioni sulle paghe e pensioni di riposo degli ufficiali del corpo sanitario militare.

(Il segretario Pallavicino-Mossi fa l'appello nominale.)
Il risultamento della votazione è il seguente:

Votanti	60
Voti favorevoli	57
Voti costrari	3

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI SULLE PAGHE E PENSIONI DI RIPOSO DEL CORPO SANITARIO MILITARE.

PRESIDENTE. Si procede alla discussione del progetto relativo alle paghe e pensioni di riposo del corpo sanitario militare. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 617 e 622.)

Do lettura del progetto di legge. (Vedi *infra*)

È aperta la discussione generale su questo progetto.

DURANDO, ministro della guerra e marina. Prima che il Senato entri nella discussione degli articoli di questo progetto di legge, io credo mio debito di fare una brevissima esposizione dei motivi che m'indussero a presentare il medesimo progetto e delle varie fasi che dovette subire prima di venire alla discussione del Senato.

Poco dopo la partenza della spedizione del corpo d'esercito d'Oriente, l'amministrazione dovette riconoscere le gravi difficoltà in cui versava per tenere a numero il corpo sanitario; difficoltà le quali sono di grande importanza in tempo di guerra, ma lo sono di un'importanza massima, quando si tratta di una guerra e di guerra così lontana ed esposta a tante peripezie come lo fu veramente la guerra d'Oriente.

Poco dopo, come il Senato ben sa, imperversò quella malattia micidiale, e allora si raddoppiarono le difficoltà. Per un lato il corpo sanitario stentava ad avere allievi, per l'altro diminuiva il numero dei medici per gli effetti della guerra e delle malattie.

Ben può immaginarsi il Senato quale responsabilità cadeva allora sul ministro della guerra, se egli non avesse preso pronti ed efficaci provvedimenti. Tuttavia il Parlamento era assente ed io non poteva ritardare più oltre a porre rimedio ad uno stato di cose tale che, se non comprometteva intieramente il servizio, certo lo lasciava in grandissima sofferenza. Quindi, chiamato a consiglio l'egregio nostro collega il senatore Riberi ed egli stesso anzi avendo già presa l'iniziativa a tale riguardo, si convenne sul principio su cui poteva basarmi per migliorare la sorte del corpo sanitario, per accertarne il servizio, e quindi portare un pronto rimedio ai mali che già esistevano e a quelli che con ragione temeva per l'avvenire. L'egregio nostro collega, che è pur presidente del Consiglio di sanità, ebbe a farmi una esposizione dotta e ragionata in data 9 agosto 1855 in cui espone quali siano le condizioni morali e materiali del corpo sanitario, e ne propone i rimedi.

Essenzialmente l'idea dell'onorevole presidente del Consiglio sanitario militare era quella di pareggiare nei vantaggi morali e materiali il corpo sanitario alle armi speciali e segnatamente al Genio militare.

Tutta questa esposizione tende a provare, anzi manifesta le sue maraviglie, come si sia potuto sostenere finora il corpo sanitario nello stato di inferiorità morale e materiale in cui si trova rispetto agli altri corpi speciali. Una gran parte di quei ragionamenti egli ha ripetuto nello scritto che venne poi distribuito al Senato, e per conseguenza mi dispenso di leggerlo, avendo qui svolto con maggior dottrina tutte le ragioni che aveva, come capo del corpo sanitario, esposte in modo ufficiale al Ministero.

Trovatomi a fronte di questo progetto, io ho dovuto esaminare se vi era altro modo più semplice di provvedere a quelle deficienze del corpo sanitario. Vero è che avrei potuto rivolgermi al sistema belgico, alle paghe straordinarie, ed anche al sistema francese che parte da altre basi. Tuttavia,

dico il vero, mi pare che andare a cercare fuori del paese una base per migliorare queste condizioni del corpo sanitario militare era dar luogo a lagnanze, a confronti odiosi, e gettarsi in altre difficoltà ancor più gravi. Mi parve che l'idea più semplice era la migliore, che il principio più naturale da cui doveva partire era quello di secondare le aspirazioni dei membri del corpo sanitario, che tendevano ad essere pareggiati alle altre armi speciali. Io dissi, pareggiandolo alle altre armi speciali: diamogli le paghe delle armi speciali, e nello stesso tempo proponiamo in fatto di pensioni lo stesso regime cui vanno soggette le armi speciali, le stesse discipline. In certo modo il Governo diceva al corpo sanitario: io miglioro la vostra posizione, vi aumento le paghe, vi darò la pensione del grado superiore, ma voi allo stesso tempo presterete maggiore servizio, ci darete un prolungo maggiore nel termine del servizio, perchè, se siete pareggiati alle armi speciali per le due basi della paga, dell'aumento di pensioni col grado superiore, siatelo anche nella durata del servizio. Tale progetto fu dunque compilato su queste basi. L'esimio nostro collega senatore Riberi, a cui fu comunicato officiosamente dal Ministero, non avversò il progetto in se stesso, anzi non esitò ad approvarlo in coscienza, giacchè l'idea era così semplice; egli lo aveva già studiato, ne aveva fatto l'oggetto di un attento esame: non pareva insomma incontrare per sua parte alcuna difficoltà.

Quando poi venne stampato, come accade sempre in circostanze analoghe, si scrutano più minutamente le disposizioni, ciascuno ne fa tutte le possibili applicazioni; sorgono delle individualità, delle classi che hanno certe posizioni già acquistate, che si trovano forse alquanto lese da qualche disposizione generale; ne conseguono le lagnanze; e ciò fa sì che il progetto, che a prima vista sembrava perfetto, diventa soggetto di censure più o meno acerbe e fondate.

Effettivamente il Consiglio sanitario, per mezzo dell'esimio nostro collega mi rappresentò che, malgrado che il principio della legge fosse buono ed accettabile, vi erano però alcune mende, che egli analizza e riproduce quasi integralmente nello scritto citato e distribuito al Senato.

Io tenni pur conto di queste osservazioni, ed allorchè fu sottomesso questo progetto di legge all'esame della Commissione della Camera dei deputati ne feci oggetto di comunicazione particolare alla Commissione, affinchè vedesse se fosse ancora il caso d'introdurre qualche modificazione nel senso che aveva insinuato l'onorevole presidente del Consiglio sanitario. Tuttavia debbo dire che queste modificazioni, le quali veramente in apparenza non erano importanti, in sostanza intaccavano però l'economia della legge, la quale poggia unicamente su quel principio semplice delle pensioni e delle paghe del Genio militare. Ammetteva qualche eccezione; ammetteva, non dirò qualche privilegio, ma qualche favore per alcune classi speciali: cosicchè realmente l'economia della legge era falsata; e la Commissione che doveva esaminare questo progetto indietreggiò davanti alle difficoltà che ne sorgerebbero necessariamente qualora in faccia a questo semplice progetto, base di pareggiamento alle armi speciali, si introducessero degli altri favori, delle altre eccezioni, le quali racchiudevano il germe di altre eccezioni e di altri favori, e quindi accrescevano difficoltà a difficoltà.

Io, che era pur convinto di questa verità, non insistetti; cosicchè la Commissione della Camera dei deputati approvò il principio del progetto, facendovi soltanto qualche aggiunta relativamente alle paghe ed alla gerarchia. Essa credette che era conveniente introdurre nel progetto di legge la tabella delle paghe quali erano stabilite dal decreto di ottobre del

1855; e per naturale conseguenza dovette pure introdursi quella gerarchia che avete veduto e quindi l'assimilazione dei gradi.

Dalà ne venne che il progetto primitivo del Ministero fu conservato nel suo principio fondamentale, ma vi si fece qualche aggiunta per ciò che riguarda la parte di gerarchia e la parte di assimilazione; quantunque queste gerarchie e queste assimilazioni fossero identiche a quelle che il decreto reale aveva sancito in forza delle attribuzioni che gli danno la legge sulle pensioni militari, la legge sullo stato degli ufficiali, per le quali il Governo ha facoltà di determinare l'assimilazione dei differenti corpi civili per ciò che riguarda il loro pareggiamento agli ordini militari.

Aunque ciò che era nel decreto dell'ottobre 1855 fu trapiantato interamente nella legge per ciò che riguarda le paghe e l'assimilazione del grado.

Tuttavia accadde un'omissione. Ora spiegherò come questa omissione avveniva, la quale forma oggetto dell'appunto più grave che l'onorevole nostro collega il senatore Riberi muove a questo progetto di legge.

Nel decreto del 1855 che stabilisce queste assimilazioni era detto che, dopo 10 anni di grado, il capo del Consiglio sanitario militare avrebbe diritto al grado superiore, cioè a quello di maggior generale, e l'ispettore al grado superiore, cioè a quello di colonnello.

La Commissione della Camera dei deputati che esaminò il progetto di legge copiò egualmente questa disposizione e l'introdusse nella legge in forma di postilla alla tabella.

Se l'ufficio centrale ha la relazione della Commissione della Camera dei deputati, troverà che alla tabella B, dopo le parole *presidente del Consiglio colonnello*, ecc., sono registrate queste parole, le quali non sono che la copia del decreto organico: « dopo dieci anni di servizio effettivo e non interrotto nella stessa qualità, hanno ragione all'aumento nel grado di assimilazione, il presidente al grado di maggior generale, l'ispettore al grado di colonnello. »

Questo stava in via di postilla a questa tabella, la quale però, quantunque postilla, non ha sicuramente forza di legge se non votata ed accettata dalla Camera e dal Senato.

Ora accadde che (e qui io debbo fare una specie di confessione ingenua, ma che la forza delle cose mi porta a fare), accadde, dico, che questo progetto di legge incontrò, come non ignora il Senato, una resistenza assai viva nell'altro ramo del Parlamento. Quando si giunse ad adottare questa postilla, essa non fu letta, per inavvertenza fu omissa. Io mi accorsi della omissione, ma non reclamai, perchè non voll'aggiungere difficoltà: la discussione era già alquanto viva e io che temeva dell'esito della legge, non volevo suscitare un altro impiccio. Ecco francamente come andò la cosa.

La Commissione della Camera dei deputati, la quale pure conosceva quanto io le difficoltà che la legge incontrava, tacque essa pure, tatehè questa postilla fu dimenticata.

Tale è la storia di questa disposizione, contro cui l'onorevole nostro collega ha mosso lagnanza.

Ma il male non è grave ed ha un rimedio facile.

Io ho dovuto accorgermi nella discussione di questa legge che essa chiamava naturalmente un altro progetto di legge, cioè quello che stabilisse meglio l'ammissione al corpo sanitario militare, le condizioni della medesima, le condizioni dell'avanzamento, quello che propriamente si dice una legge sull'avanzamento, cosicchè non diedi molta importanza a questa omissione per cui rimaneva limitata la gerarchia del corpo sanitario al grado di colonnello, perchè in mia mente diceva: ci rimiederò più tardi; e tanto è vero, che già ho

fatto compilare un progetto di legge d'avanzamento nel corpo sanitario e spero che avrò l'onore di presentarlo al Senato forse in questa Sessione; non sono ben certo se potrà essere presentato in tempo per essere discusso, perchè il progetto, quantunque già redatto, abbisogna ancora di essere meglio studiato e maturato; ma ad ogni modo lo presenterò e vi introdurrò appunto quella certa disposizione relativamente a quella limitazione d'assimilazione al grado di colonnello, contro cui è insorto il nostro collega senatore Riberi.

Se il Senato crederà che sia giusto che in un corpo sanitario di questa importanza vi sia a capo una persona il cui grado possa essere assimilato a quello di maggior generale, per certo non sarà mai per parte mia che troverà opposizione, qualora a me toccasse la parte di sostenere la discussione.

Ben vede il Senato che questa difficoltà non può essere tale da far rigettare la legge e in parte risponde ad uno dei desiderii che l'onorevole senatore Riberi ha manifestato, quello cioè che il Senato ecciti il Ministero alla presentazione di un progetto di legge sull'avanzamento del corpo sanitario militare, progetto, dico, il quale avrò l'onore di presentare.

Passa poi l'onorevole senatore Riberi a fare alcuni appunti su certe anomalie, su certe disposizioni, a parer suo, inopportune per ciò che riguarda i medici di reggimento.

A tenore del progetto di legge, questi medici di reggimento, per ottenere la pensione, dovrebbero fare pur essi il loro corso sino a 30 anni. Il senatore Riberi osserva che quest'età sembra troppo avanzata, ed è verissimo per ciò che riguarda a quei medici militari i quali fossero veramente chiamati in guerra od anche nel servizio dei reggimenti, il quale richiede una vita più laboriosa; ma, in se stessa considerata la cosa, io non credo che possa trarre così gravi inconvenienti, mentre il Governo ha certi posti, ha certe cariche meno faticose e meno laboriose; alle quali chiamerà certamente quei medici di reggimento i quali si trovassero in età già avanzata o colpiti da qualche infermità da impedire che possano più essere altrimenti applicati.

Ma non è ciò solamente che m'induce a pregare il Senato di passar oltre a questo appunto; quello che m'induce si è che, se noi facciamo un'eccezione a questa classe di medici, l'economia della legge è sconvolta, ed entriamo assolutamente nella via dei favori e delle eccezioni. Se noi facciamo qualche favore per questa classe, la quale è assimilata al grado di capitano, non senza ragione quelli che hanno un grado simile nelle armi speciali potranno forse trovare che loro si fa una posizione inferiore, e che sono meno avvantaggiati.

Accade, o signori, a questo progetto di legge ciò che accade a tutti i progetti di legge, i quali contengono disposizioni che cadono su corpi già costituiti e retti da norme antiche.

Le riforme che in essi si cercano d'introdurre intaccano sovente alcune posizioni individuali, alle quali, per quanto sieno giuste le basi della legge, essa sembra pur sempre ingiusta e difettosa, se essa non abbraccia e soddisfa a tutte le eventualità che possano loro riuscire vantaggiose; ma questo avverrà di tutti questi progetti di legge, ed è impossibile, io ripeto, di fare un progetto di legge sulle pensioni, il quale soddisfi assolutamente a tutti i bisogni, preveda tutti i casi possibili, e sia scevro di difetti. Vi sarà sempre qualche individualità non soddisfatta; ma io credo che il Governo non mancherà mai di mezzi, qualora si presentino questi casi speciali, da poter compensar coloro che in forza di disposizioni generali è necessario possano essere rimasti sotto qualche aspetto avvantaggiati.

In quanto poi all'ultima osservazione che egli fa relativamente alla giustizia di conservare il diritto di giubilazione a 18 anni, come è imposto dal progetto di legge, a suo tempo io pregherò il Senato di volerlo pure approvare, siccome porta il progetto, quantunque la Commissione, senza volerlo affatto rigettare, abbia dimostrato una tal quale ripugnanza nell'ammetterlo.

Queste sono le ragioni che io ho creduto conveniente di esporre al Senato affinché possa portare un giudizio esatto su questo progetto di legge. Non occorre poi che dica quanta importanza io annetta a questo progetto. Io ho provveduto, sulla mia responsabilità, in tempi pericolosi al servizio sanitario dell'armata, in tempi di guerra, in tempi in cui non vi era nessun apparecchio, nè apparenza di pace; dunque mal mi siederebbe che io non difendessi con un certo calore questo progetto di legge, ora che le circostanze sono più favorevoli. Egli è ben evidente che il Governo non deve solo pensare a provvedere quando vi è pericolo; ma ci bisogna che provveda anche per tutti i casi futuri. Quindi io non posso a meno di raccomandare caldamente al Senato l'approvazione di questa legge. Riconosco pur io che vi è qualche menda, vi son difetti, alcuni dei quali io credo spariranno col progetto di legge che avrò l'onore di presentare sull'avanzamento del corpo sanitario. In quanto agli altri io non potrei prendere un impegno positivo; ma l'esperienza ci insegnerà se sia il caso di riproporre in tempo più o meno lontano alcun provvedimento, il quale possa temperare la severità di certi casi a cui non provvede forse sufficientemente il presente progetto. Aggiungerò per ultimo che si trovano attualmente nell'armata non pochi ufficiali, per cui converrà che in tempo, forse non molto lontano, io ricorra al Parlamento per provvedere. Parlo di quegli ufficiali i quali entrarono già in età avanzata nell'armata, e che non hanno ancora raggiunto il tempo per ottenere la pensione, e bisognerà che io vi pensi, e sarà forse allora il caso di studiare che se vi è qualche classe che possa aver sofferto molto da questo progetto, ed a cui il Governo per altri mezzi non abbia potuto provvedere, possa allora essere compresa in quelle disposizioni legislative, le quali, io credo, sarò forzato a presentare per regolarizzare la posizione di questi ufficiali, che per età e per altri motivi non si possono richiamare in servizio effettivo, e che pure devono lasciare questo loro stato d'aspettativa, come una condizione di cose assolutamente anormale.

E quando sarà il caso di provvedere a questi, allora credo che verrà forse anche il caso di correggere le mende che, l'esperienza indicherebbe esistere in questo progetto. Per ora mi limito a questa osservazione: prenderò forse la parola all'articolo 5 nel caso che la Commissione non credesse conveniente di approvarlo; spero per altro che vorrà desistere dalla sua opposizione a fronte delle osservazioni che avrò l'onore di sottoporre in favore di questo articolo.

LA MARMORA, relatore. Io sarò brevissimo, perchè quello che si poteva dire in risposta all'opuscolo del presidente del Consiglio sanitario, l'ha detto quasi tutto il signor ministro, cosicchè l'ufficio centrale non si può occupare di questo.

Dal rapporto dell'ufficio medesimo si vede chiaro che la legge è stata adottata quasi tutta generalmente, e che nessun articolo, quantunque vi fosse stato qualche cosa a dire su vari di essi, è stato tolto; solo vi si è espresso il desiderio di veder cancellato l'articolo 5, perchè questo, in certo qual modo, ha un effetto retroattivo su dei diritti acquistati da ufficiali sanitari, i quali sono entrati nel servizio coll'idea di poter avere il loro ritiro a quel tal tempo, ed ora questo articolo toglie loro questa prospettiva.

Io non capisco come il signor ministro insista a voler conservare quest'articolo, il quale è di poca entità in se stesso, ma ha, come dissi, un certo sentore di una legge retroattiva, che almeno dispiace a tutti i membri dell'ufficio centrale.

Perciò l'ufficio centrale sarebbe disposto sempre a mantenere la radiazione del medesimo.

GONNET. Je demande la parole pour faire quelques observations relativement à l'article 5. Dans cet article où vous admettez que les médecins militaires qui ont dépassé 18 ans de service...

PRESIDENTE. Il vaut mieux attendre pour faire vos observations que la discussion porte sur cet article 5.

GONNET. C'est juste.

LA MARMORA, relatore. L'ufficio centrale non ha altre osservazioni a fare sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Se non si domanda più la parola sulla discussione generale, ne metterò ai voti la chiusura.

Chi vuol chiudere la discussione generale si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. La gerarchia e l'assimilazione ai gradi militari degli ufficiali del corpo sanitario militare di terra e di mare, sono determinate dalla tabella annessa alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. A partire dal primo ottobre 1855 è assegnato al personale del Consiglio superiore sanitario militare, ed a tutti gli ufficiali sanitari militari, l'annua paga stabilita dalla tabella suddetta. »

(È approvato.)

« Art. 3. Gli ufficiali sanitari militari avranno diritto da quindi innanzi alla giubilazione per anzianità di servizio:

A) Dopo trent'anni di servizio, i membri del Consiglio superiore militare sanitario, i medici divisionali, ed i medici di reggimento;

B) Dopo venticinque anni di servizio, i medici di battaglia e i medici aggiunti. »

(È approvato.)

« Art. 4. Essi hanno diritto alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore a quello militare a cui sono assimilati, a senso di quanto è stabilito per i militari dei quali è cenno all'articolo 12 della legge 27 giugno 1850, purché trattandosi di giubilazione per anzianità, contino due anni di servizio nel grado loro, o vent'anni di permanenza nel corpo militare sanitario. »

(È approvato.)

« Art. 5. Gli ufficiali sanitari militari che alla promulgazione della presente legge già abbiano oltrepassati i 18 anni di servizio effettivo, avranno diritto alla giubilazione, giusta le norme in vigore, al termine di vent'anni, purché ne facciano regolare domanda entro l'anno successivo al ventesimo. »

La parola spetta al senatore Gonnet.

GONNET. J'ajouterai quelques réflexions à celles qui ont été faites par l'honorable rapporteur du bureau central; les membres du bureau central n'ont pas su comprendre pourquoi le ministre était parti de 18 ans de service effectif, plutôt que de 17 ou de 16 ans. Cet article n'est pas raisonné, et dans ce cas il vaut mieux le retrancher.

Voyons, messieurs, quel mal nous causerons aux docteurs par l'élimination de cet article. Ils seront traités comme le veut la loi, si elle est adoptée, c'est-à-dire que s'ils sont médecins de régiments, ils auront droit à la retraite après trente ans de service, et après vingt-cinq ans s'ils sont médecins de bataillon; mais nous savons que par la loi des pensions ils ont aussi droit à la réforme après un certain

nombre d'années de service, si leur santé est détériorée; or, par le parallèle que nous avons établi, nous avons trouvé que après 20 ans de service ils auraient peu à souffrir de l'élimination des dispositions du projet de loi actuel en ce qui concerne la réforme, et en conséquence nous avons demandé le rejet de l'article 5. Du reste, messieurs, comme on parle sans cesse de l'abus des pensions, nous avons pensé qu'un des moyens de diminuer cet abus et de réaliser ainsi quelques économies, consistait dans l'adoption de la mesure que nous vous proposons de prendre relativement à cet article 5.

DURANDO, ministro della guerra e marina. L'onorevole relatore dell'ufficio centrale, e dopo lui l'onorevole senatore Gonnet hanno opposto a questa disposizione alcune considerazioni, in parte tratte quasi da un principio legale e in parte da considerazioni di equità.

Se mal non ho afferrato il pensiero dell'onorevole relatore pare che egli oppugni l'articolo perchè avrebbe un effetto retroattivo. Ma propriamente, io dico, ha un effetto retroattivo per coloro i quali avrebbero già compiuti i 18 anni; per questo non vi è dubbio; è questa una disposizione di equità.

Io non posso ammettere che il tempo che è necessario ad un individuo per ottenere la pensione, sia fissato in maniera invariabile. Io credo che il Governo può in ogni tempo variare le condizioni di cui ha d'uopo un funzionario pubblico per acquistar diritto alla pensione.

Credo che è sommamente pericoloso questo principio che non si possa in ciò dare alle disposizioni esistenti quelle variazioni reputate necessarie, perchè in certa maniera questa massima vincolerebbe il Parlamento a non portar mai alcun miglioramento nelle pensioni.

Non solo lo credo pericoloso, ma dirò di più che è contraddittorio con alcuni provvedimenti che si sono già presi in questa materia, cioè quello delle ritenenze e quello della tassa. Per quanto mi ricordo, nessuno è mai venuto a dire quando si discutevano queste leggi: ma le pensioni sono diritti acquistati, nessuno il può intaccare.

Lo Stato debbe essere libero in questa materia; l'individuo deve seguire le sorti e le condizioni che gli vengono fatte dalle esigenze generali del pubblico servizio.

Il motivo poi perchè si determinò piuttosto ad anni 18 che a 10, a 15, è il seguente.

Ammesso come ho detto che il Governo possa variare questa condizione del tempo per ottenere la pensione dal lato del diritto, credo che nessuno possa lagnarsi. Ma vi sono certe ragioni di convenienza che il legislatore deve prendere in considerazione.

Ora, un funzionario, un medico militare il quale ha già raggiunto 18 anni, il quale vedeva prossimamente il giorno in cui usciva dal servizio, è molto probabile che avesse fatto un piano nuovo di vita; forse anche delle spese in vista di convenienze domestiche o per altri motivi. Sembra dunque conveniente che il legislatore, fermo stando il suo diritto che ha di variare il tempo per ottenere la pensione, apporti un certo qual temperamento a quei tali su cui pesa maggiormente questo cambiamento.

Ecco perchè si è stabilito all'età di 18 anni l'autorizzazione di conservar il diritto già acquistato, ossia il diritto di optare fra l'antico sistema per le pensioni ed il recente. Questo è il motivo principale.

Ho già avuto l'onore di dire, quando presi la parola nella discussione generale, che vi è un numero considerevole di ufficiali, in seguito alla guerra del 1848, i quali realmente meritano di essere presi in considerazione, e sono di coloro i quali entrarono in un'età già inoltrata nel servizio,

Tuttavia in quanto al corpo sanitario stando ai dati che posseggo, non credo poi che sia così grande il numero di quelli che possano essere alquanto gravati dal limitare l'opposizione della pensione ai 18 anni.

Al Governo non mancano mezzi legislativi, e altri, come ho già avuto l'onore di dire, di poter provvedere a molti di essi; ma dico che, qualora nel passaggio che forse dovrebbe fare dal piede di pace al piede di guerra, in cui sarà necessario provvedere ai bisogni individuali di alcuni medici militari, qualora si fosse riconosciuto che veramente arrechino grave detrimento ad alcuno di essi, il Governo provvederà coi mezzi che ha: qualora poi non bastassero, e ne nascerà il caso, chiederà nuovi provvedimenti legislativi. Quindi mi pare che, dopo queste spiegazioni, le quali non so se siano riuscite a convincere la Commissione, sia manifesta la convenienza di questa disposizione, che chiamerò paterna, non considerata dal lato del diritto, ma da quello dell'equità, perciò pregherei la Commissione di aderire all'ammissione di quest'articolo.

MORIS. Non posso addurre argomenti oltre a quelli allegati dall'onorevole ministro della guerra; ma sul riflesso che gli ufficiali sanitari contemplati dall'articolo 5 sono prossimi, secondo la legge vigente, a conseguire le loro pensioni di riposo, e che possono perciò già avere preso le loro deliberazioni, e sul riflesso eziandio che, sono soltanto 12 o 13 nel caso accennato dal detto articolo 5, io fo voti, perchè il Senato voglia adottarlo.

CANTÙ. Io credo inutile di addurre maggiori argomenti per provare la giustizia, l'opportunità e la paternità di questo articolo 5, a fronte massime di ciò che, già si disse dall'onorevole ministro della guerra; tuttavia mi permetta il Senato di aggiungere un'altra considerazione, la quale si fonda su ciò che, alcuni di questi ufficiali sanitari contemplati nell'articolo 5, oltre di trovarsi già in un'età assai avanzata, sono anche nel tempo stesso scadenti di salute, sicchè, sia per questa considerazione, sia anche per quelle che, già sono state dette dal ministro della guerra, è giustizia e grande giustizia il mantenere l'articolo 5; onde io spero che, l'ufficio centrale prenderà in benigno riguardo queste osservazioni.

LA MARMORA, relatore. In verità non capisco questa cosa. Il proponente parla di paternità, mentre che l'ufficio propone la cancellazione dell'articolo precisamente in favore degli individui. Io credo che non c'intendiamo. Noi altri proponiamo la radiazione dell'articolo perchè crediamo che ha un effetto retroattivo e per conseguenza che è dannoso: e poi ci si parla di paternità per conservare l'articolo!

Io credo che, non dieci persone, ma quattro o cinque individui, da quanto ho potuto sentire, sono quelli che saranno compresi in quest'articolo; dunque io non vedo il perchè si conserva un articolo il quale ha questo difetto, che è di dare un effetto retroattivo alla legge. E la parola paternità non so da dove ci entri per conservarlo.

Io persisto adunque a proporre la soppressione di questo articolo.

CANTÙ. Ebbi a dire esservi paternità a conservar questo articolo, inquantochè, trattandosi di individui che sono già di età avanzata e scadenti in salute, mi pare, ripeto, esservi vera paternità a lasciar loro la scelta di domandare la giubilazione, al termine di venti anni, sempre quando essi, alla promulgazione della presente legge, abbiano oltrepassato già i 18 anni di servizio effettivo, giusta le norme in vigore, e ne facciano regolare domanda entro l'anno successivo al ventesimo.

JACQUENOD. J'aurai l'honneur d'ajouter une seule observation, qui me paraît péremptoire.

Les officiers sanitaires, qui ont déjà accompli le temps de service exigé par la loi actuellement en vigueur pour être admis à la retraite, ont un droit acquis, dont ils ne sont point privés par la loi en discussion. Si on portait atteinte à ce droit, on donnerait à la présente loi un effet rétroactif, et il n'en est nullement question; mais les officiers sanitaires, qui n'ont pas accompli le temps de service prescrit pour pouvoir obtenir la pension de retraite, n'ont encore aucun droit acquis. Ils sont entrés au service sous une législation qui établissait certaines conditions pour la retraite, mais ces conditions ne constituent aucun engagement de la part du législateur, sauf relativement à ceux qui les ont entièrement accomplies. Pour tous les autres, la loi, par des motifs d'intérêt public, peut varier, étendre ou restreindre ces conditions. On en trouve la preuve dans des lois votées en 1852 par les Chambres, telles que celles relatives aux pensions militaires et à la retenue sur les appointements, sans que personne ait pu invoquer le principe des droits acquis.

Cela posé, tous ceux qui n'ont pas encore droit à la retraite seront saisis par la loi en discussion; ils ne pourront obtenir la pension qu'après avoir fait les années de service, déterminées dans les deux articles, que le Sénat vient de voter.

Donc, la suppression de l'article cinq n'apporterait aucun bénéfice, aucun avantage quelconque à ceux qui ont, seulement, cinq, dix, ou quinze ans de service, et elle priverait ceux qui servent depuis plus de 18 ans de la faveur que cet article leur accorde. Cet article est, évidemment, une disposition transitoire, basés sur des raisons d'équité et de convenance, pour adoucir le passage de la loi ancienne à la loi nouvelle. Le bureau central se proposait de favoriser les officiers sanitaires, en le supprimant; mais, puis qu'il est démontré que cette suppression, loin de leur procurer aucun avantage, priverait au contraire ceux qui ont dix huit ans de service du bénéfice que l'article cinq leur accorde, j'espère que le Sénat voudra bien lui donner son vote favorable.

LA MARMORA, relatore. Il ministro della guerra ci ha detto testè, riguardo alla fissazione del numero, che poco importava 18 piuttosto che 17, piuttosto che 15. In tal caso io non capisco il perchè s'insista per un articolo il quale importa un numero d'anni fissato quasi a capriccio. Vorrei avere la ragione perchè lo ha voluto tenere a 18, mentrechè io lo proporrei a 13 o a 16. Io vedo in quest'articolo qualche cosa di vago, qualche cosa d'insolito, ed ecco perchè io respingo.

In quanto poi all'assimilazione, dal momento che si ha voluto avere l'assimilazione ai gradi delle armi speciali, io non vedo perchè non si dovrebbero assimilare nello stesso modo le pensioni, e neppur vedo perchè si debbano cercare disposizioni speciali per il corpo sanitario.

PRESIDENTE. Io credo che il Senato si terrà per abbastanza illuminato su questo proposito, e allora io metterò ai voti l'articolo 5.

(È approvato.)

« Art. 6. È derogato al disposto delle leggi sulle pensioni militari del 27 giugno 1850, e 20 giugno 1851, in quanto è contrario alla presente legge. »

(È approvato.)

Ora rimane la tabella che ho pur l'onore di leggere. (Vedi vol. Documenti, pag. 623.)

Chi approva la tabella voglia sorgere.

(È approvata.)

Prima di passare allo squittinio segreto riguardo a questa legge, debbo far presente al Senato come ieri sia stato presentato il progetto di legge per autorizzazione di un prestito

TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1856

alla Cassa ecclesiastica, progetto che il Senato ha dichiarato d'urgenza.

Io veramente avevo pensato che esso, sia per la natura sua, sia anche in vista dell'urgenza deliberata, si avesse a rimandare alla Commissione di finanza, la quale più prontamente avrebbe potuto dargli corso; ma, siccome la Commissione non l'ha preso ancora in considerazione, forse perchè non si credeva abbastanza affidata, così io prego il Senato, se avesse qualche obbiezione a fare, di volerla far conoscere.

Non essendovi osservazione in contrario, si intenderà rimandato alla Commissione di finanza.

Ora pregherei il Senato di volersi radunare lunedì all'una e mezzo per sentire la relazione sulla sua contabilità interna che gli verrà fatta dalla Commissione di ciò incaricata: dopo

vi sarà seduta pubblica per deliberare sul progetto di legge relativo all'iscrizione nel bilancio 1856 delle spese necessarie pel servizio delle contribuzioni dirette, e pel censimento prediale in Sardegna.

Prego quindi uno dei segretari di voler fare l'appello nominale per lo squittinio segreto della legge testè votata.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Risultamento della votazione.

I votanti furono 56

Votarono in favore 49

Votarono contro 7

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1856

— 21 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge per l'autorizzazione di un prestito alla Cassa ecclesiastica pel pagamento dei sussidi ed assegni al clero di Sardegna pel 1856 — Discussione ed approvazione immediata di questo progetto, non che di quello per l'iscrizione sul bilancio 1856 della spesa necessaria pel servizio delle contribuzioni dirette, e pel censimento prediale in Sardegna.*

La seduta è aperta alle ore 5 1/4 pomeridiane.

MARIONI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

(Sono presenti i ministri degli affari esteri e della guerra.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER SUSSIDI ED ASSEGNI AL CLERO DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. Accordo la parola al senatore Regis per la lettura della relazione della Commissione permanente di finanze, intorno al progetto di legge per l'autorizzazione di un prestito dall'erario alla Cassa ecclesiastica, pel pagamento dei sussidi ed assegni al clero di Sardegna nel corrente anno 1856, stato già dichiarato d'urgenza dal Senato. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 639 e 642.)

Domando al Senato se, in vista del voto di urgenza già emesso, voglia dar corso immediatamente a questo progetto. Chi è di questo avviso sorga.

(Il Senato approva.)

Il progetto di legge è così concepito. (Vedi *infra*)

È aperta la discussione generale.

Non chiedendosi la parola, leggerò nuovamente gli articoli per metterli ai voti:

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a fare alla Cassa ecclesiastica, creata colla legge 29 maggio 1855, un prestito della

somma che risulterà necessaria per far fronte al pagamento dei sussidi ed assegni al clero della Sardegna, di cui nell'articolo 24 di detta legge, n° 2, stabiliti, per il corrente esercizio del 1856, in lire 751,409. »

(È approvato.)

« Art. 2. Pel pagamento del prestito, di cui all'articolo precedente, sarà aperta una categoria col n° 144 e colla denominazione di *Prestito alla Cassa ecclesiastica pel pagamento dei sussidi ed assegni al clero di Sardegna relativi all'esercizio 1856*, in aggiunta alla parte straordinaria del bilancio del Ministero di finanze 1856. »

(È approvato.)

« Art. 3. La Cassa ecclesiastica dovrà applicare alla restituzione di detto prestito sino alla totale sua estinzione:

« 1° Tutta quella parte della sua rendita annuale che rimarrà disponibile alla chiusura e definitiva sistemazione del corrente esercizio di sua amministrazione, dopo soddisfatti i pesi inerenti alla sua istituzione ed ai beni da essa posseduti e gli obblighi portati dai n° 1 e 2 dell'articolo 24 della legge 29 maggio 1855;

« 2° Quella parte della sua rendita annuale degli esercizi avvenire, la quale sopravvanzerà alla soddisfazione dei pesi inerenti alla sua amministrazione ed a tutti gli obblighi indicati nell'articolo 24 della legge 29 maggio suddetta. »

(È approvato.)

Rimane all'ordine del giorno una seconda legge, che è quella riguardante l'iscrizione, sul bilancio 1856, della spesa

necessaria pel servizio delle contribuzioni dirette, e pel censimento prediale in Sardegna.

Intanto prego i signori segretari di voler fare l'appello nominale per lo squittinio del progetto di legge testè adottato. (Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Volanti	56
Voti favorevoli	51
Voti contrari	5

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL SERVIZIO DELLE CONTRIBUTIONI DIRETTE E DEL CATASTO IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del progetto di legge posto all'ordine del giorno per la tornata d'oggi, e di cui feci cenno or ora (Vedi vol. *Documenti*, pag. 681): ne darò lettura. (Vedi *infra*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola porrò ai voti gli articoli.

« Art. 1. La categoria n° 52 del bilancio passivo del Ministero delle finanze per il 1856 è stabilita nella somma di lire 667,200 divisa in questo modo:

« 1° Servizio delle contribuzioni in terraferma, lire 552,400;

« 2° Servizio delle contribuzioni e del catasto in Sardegna, lire 114,800. »

(È approvato.)

« Art. 2. La categoria n° 138 dello stesso bilancio, relativa al censimento prediale di detta isola, è stabilita nella somma di lire 49,200. »

(È approvato.)

Prego i signori segretari a voler rinnovare l'appello nominale.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale).

Risultamento della votazione:

Volanti	57
Voti favorevoli	53
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

Il Senato sarà convocato a domicilio quando vi saranno altre leggi in pronto per la discussione.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 10 MARZO 1856

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE COMMENDATORE DES-AMBROIS.

SOMMARIO. *Atti diversi — Comunicazione del decreto reale di nomina del cavaliere Di Monale a commissario regio per sostenere la discussione del bilancio passivo degli estri e delle poste — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione del bilancio generale passivo dello Stato per l'esercizio 1856 — Chiusura della discussione generale — Approvazione delle categorie del bilancio del Ministero delle finanze — Approvazione delle categorie 1 alla 6 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia — Osservazioni alla categoria 7 dei senatori Regis e Pinelli — Risposta e spiegazioni del ministro di grazia e giustizia — Approvazione di questa categoria e delle seguenti fino alla 12 — Schiarimenti richiesti intorno alla categoria 13 dal senatore Regis e fornitigli dal guardasigilli — Approvazione di questa categoria e delle successive sino alla 21 — Appunti del senatore Di Castagnetto alla categoria 21 bis — Spiegazioni al riguardo del ministro di grazia e giustizia — Approvazione di questa categoria e delle successive — Approvazione delle categorie 1 alla 21 del bilancio del Ministero degli esteri e delle poste — Istanze del senatore Di Pollone in ordine alla categoria 22 — Risposta del commissario regio Di Monale — Approvazione di questa categoria e delle successive sino alla 26 — Adozione della proposta sospensiva della discussione della categoria 26 bis fatta dal senatore Di Pollone — Presentazione di quattro progetti di legge — Discussione ed approvazione del progetto di legge per facoltà alla divisione amministrativa di Novara di eccedere nel 1856 il limite della sua imposta.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri degli esteri, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, ed il commissario regio cavaliere Alessandro Buglione Di Monale.)

MARIONI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale viene approvato.

QUARELLI, segretario, per invito del presidente, dà lettura del seguente sunto di petizione:

2085. Calusio Francesco, furiere in ritiro. (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Do conoscenza al Senato di una lettera del senatore De Cardenas con cui prega il Senato, dovendo per alcuni affari di famiglia allontanarsi da Torino, di accordargli un congedo di un mese, il quale gli è dal Senato concesso.

Reco quindi a contezza del Senato i seguenti omaggi:

1° Dell'intendente generale della divisione amministrativa di Cagliari, di n° 11 esemplari in istampa degli atti di quel Consiglio divisionale della Sessione del 1853;

2° Del direttore generale del debito pubblico, di n° 100 esemplari dello stato di situazione del debito pubblico;

3° Del presidente dell'associazione marittima mercantile ligure, di n° 80 esemplari di un opuscolo in risposta ai cenni sul porto di Genova del contrammiraglio signor cavaliere Mameli;

4° Dell'associazione medica degli Stati Sardi, di una copia del rendiconto sul colera di Sassari.

CERRARIO, ministro degli affari esteri. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro degli affari esteri.

CERRARIO, ministro degli affari esteri. Sua Maestà si è degnata di nominare a commissario regio per sostenere la discussione del bilancio passivo del Ministero degli affari esteri, e principalmente dell'amministrazione delle poste, il signor cavaliere Alessandro Di Monale, direttore generale dell'amministrazione stessa.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PASSIVO GENERALE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO 1856.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama alla discussione del bilancio passivo dello Stato per l'anno 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 311 e 381.)

Secondo i precedenti del Senato darò lettura del progetto di legge, quindi si passerà a quella delle categorie dei diversi bilanci. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 410.)

I signori senatori che intendono prendere la parola sopra alcuna delle categorie del bilancio sono pregati di prenderla in seguito alla lettura che ne sarà data, ritenendosi per approvate quelle categorie sulle quali nessun senatore avrà chiesta la parola.

Il progetto di legge in discussione è così concepito:

• Art. 1. Il bilancio passivo dello Stato per l'esercizio 1856 è approvato nella complessiva somma di lire cento quaranta milioni, novecento un mila, novecento cinquanta quattro, centesimi settantadue, ripartita fra i capi e le categorie di cui nel bilancio medesimo.

• Art. 2. I fondi assegnati nel presente bilancio per le spese d'ordine ed obbligatorie, descritte nell'elenco unito alla presente legge, possono essere oltrepassati senza preventiva autorizzazione.

• Tali maggiori spese saranno provvisoriamente regolate per decreti reali sulla relazione del ministro delle finanze.

« La loro definitiva regolarizzazione sarà proposta al Parlamento con un progetto di legge a presentarsi tosto dopo la chiusura dell'esercizio del 1856.

« Art. 3. Gli acquisti dei cereali occorrenti pel 1856 e pel 1857 all'amministrazione militare per la confezione del pane l'economia possono farsi a partiti privati senza formalità d'incanto, secondo le norme che verranno stabilite da apposito regolamento da approvarsi con decreto reale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

« Art. 4. È concessa una pensione vitalizia di lire 300 al 1° gennaio 1856 ripartibile per giusta metà fra Caterina vegno vedova Oneto, e la prole della fu di lei sorella Maria vegno moglie di Giovanni Oneto. »

Dichiaro aperta la discussione generale sul complesso del bilancio.

DORIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole senatore Doria.

DORIA. Io vorrei parlare sul bilancio della marina, perciò chiederei all'onorevole presidente se sia adesso il momento opportuno, oppure se debbo aspettare più tardi.

PRESIDENTE. È più conveniente aspettare che vengano in discussione le categorie relative al bilancio della marina. Non chiedendosi la parola sul complesso del bilancio, domando al Senato se intende chiudere la discussione generale. Chi intende chiuderla si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione delle categorie.

Essendo assente il ministro delle finanze, domanderò ai signori ministri presenti se intendono sostenere la discussione delle categorie relative al bilancio del Ministero delle finanze.

CERRARIO, ministro degli affari esteri. Il ministro delle finanze non potendo intervenire alle discussioni del Senato, perchè trattenuto nell'altra Camera dalla discussione della legge sulla tassa delle patenti, la discussione sulle categorie del Ministero delle finanze sarà sostenuta dai ministri presenti.

PRESIDENTE. Darò lettura delle categorie relative al Ministero delle finanze.

(Legge le categorie tutte dalla 1 alla 143 del bilancio del Ministero delle finanze (Vedi vol. Documenti, pag. 332) le quali sono senza osservazioni dal Senato approvate.)

Passerò ora alla lettura delle categorie del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

(Legge le categorie, le quali sono approvate sino alla 6) Vedi vol. Documenti, pag. 389.)

Categoria 7. Corti d'appello (Personale), lire 1,117,581.

REGIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Regia ha facoltà di parlare.

REGIA. Signori senatori: come il Senato rileverà dalla relazione di questo bilancio, la spesa del personale delle Corti d'appello trovasi accresciuta di lire 11,500 in confronto del bilancio del 1855. Questo aumento di spesa è pienamente giustificato dalla creazione d'una nuova classe promiscua presso la Corte d'appello di Torino prescrittasi colla legge del 20 aprile scorso anno, onde provvedere alle urgenti esigenze del servizio giudiziario.

La detta nuova classe, a termini dell'articolo 4 della citata legge, doveva comporsi di sette membri, compreso il presidente, da scegliersi tali membri tra i consiglieri disponibili presso le altre Corti, a cioè consenzienti, non che tra i membri dei soppressi magistrati del consolato rivestiti della qualità di consiglieri d'Appello, o di altra superiore.

A tenore poi dell'articolo 5 della stessa legge, il ministro

della giustizia doveva assegnare sui fondi già stanziati per i soppressi magistrati del consolato un adeguato trattamento ai membri di essi che fossero chiamati a far parte della classe suddetta.

Eseguivasi difatti la legge colla istituzione di detta classe promiscua, e correlativamente, nell'appendice al bilancio del corrente anno pel Ministero di grazia e giustizia venne proposto un maggiore stanziamento di lire 11,500, come già si disse, il quale è cagionato, per la più gran parte, dalla creazione appunto di quella classe, riferendosi la minor porzione al servizio degli uscieri. Giova anzi osservare che le occorse innovazioni, segnalate in questa categoria, avrebbero richiesto la maggior somma in complesso di lire 13,460, la quale però trovasi ridotta a quella pocanzi detta di lire 11,500 per l'effetto di alcuni risparmi in altre parti della categoria medesima, di cui non occorre di fare qui parola.

Ora, dalla nota apposta nell'appendice del bilancio risulta che la spesa per i membri della nuova classe promiscua rileverebbe a lire 15,000, così distribuita, cioè: al presidente della classe, lire 6000, a due consiglieri, in prima giudici nel magistrato del consolato di Torino, lire 3500 ciascuno, gli altri membri della classe essendo consiglieri addetti ad altre Corti d'appello stati solo traslocati a quella di Torino.

E qui mi affretto a riconoscere la legalità di quegli assegnamenti, comechè consentanea al disposto del già mentovato articolo 5 della legge del 20 aprile 1855.

Parmi però opportuna la congiuntura per chiamare, in punto di massima generale, l'attenzione dell'onorevole signor ministro guardasigilli riguardo alla pratica invalsa di assegnare talvolta ai membri dei magistrati stipendi diversi e minori di quelli che la legge organica, ossia l'editto del 27 settembre 1822, stabilì con un ordine di serie progressiva, la qual legge non venne punto modificata, che io sappia, da altra posteriore, salvo per quanto concerne i capi dei magistrati, e del Ministero pubblico presso i medesimi stabiliti, cui si riferisce la legge del 27 giugno 1851.

E tale osservazione io la spiego, non già nel senso che possa aversi come irregolare in linea di diritto il trattamento fatto ai membri della classe promiscua che diede occasione a queste mie parole, mentre il signor ministro guardasigilli assistito dall'articolo 5 della legge del 20 aprile 1855, che non si riferì in tal parte all'editto del 1822, poté ravvisare adeguato (come ivi si dice) lo stipendio che si assegnava ai membri cessanti dal magistrato del consolato chiamati quali consiglieri a far parte della Corte d'appello; bensì osservo, come sarebbe desiderabile, che coll'opportunità di nuovi ordinamenti per l'ordine giudiziario si provvedesse in modo, che i membri della magistratura, nella classe rispettiva cui appartengono, godessero tutti d'uno stipendio eguale, secondo il grado e l'anzianità loro, escludendosi in massima la facoltà nel Ministero di promuovere assegnazioni anormali, la qual cosa, se poté adottarsi occasionalmente ad un provvedimento straordinario quale si è quello contenuto nella legge del 20 aprile 1855, pare tuttavia che non sia di natura ad avere un effetto indefinito, ed a servire come di un plausibile precedente.

L'identità delle attribuzioni, la parità del grado, e direi anche il decoro di un ordine tanto importante e benemerito della magistratura, richieggono razionalmente l'eguaglianza eziandio del trattamento remunerativo delle loro funzioni, ben inteso in quella rispettiva graduata classificazione progressiva di stipendi che sia determinata dalla legge organica, come sempre lo fu nel nostro paese.

Il magistrato deve ricevere, per così dire, il suo stipendio

dalla mano della legge direttamente, a seconda della sua posizione e destinazione.

Egli è vero che il personale contemplato nell'editto 1822 si trova oggidì in qualche parte variato quanto al numero; ma i principii razionali, sui quali ordinavasi la entità e graduazione degli stipendi, non sembrano mutati.

Che se le imperiose esigenze del servizio della giustizia che si ampliano ogni giorno, e per l'emanazione di nuovi Codici, e per l'immensa spinta datasi alle private transazioni con tanti ordinamenti di varia maniera, possono richiedere qualche aumento nel personale della magistratura, come lo fa presentire anche la stessa circolare dell'onorevole signor ministro del 24 scorso febbraio, sta però sempre che l'indole dei corpi giudiziari rimane la stessa, solo si potrebbe dire che se ne trovano con ciò accresciute e l'importanza e le benemeritenze, le quali al certo non sono motivi per menomare i vantaggi a coloro che vi appartengono.

Non mi dissimulo certamente che le odierne nostre condizioni finanziarie raccomandano ogni possibile risparmio di spesa; ma se questo precetto è ottimo per tutti quei dispendi, che possano per l'oggetto loro considerarsi come superflui od eccessivi, riesce invece incongruo quando lo si applichi in modo meno razionale, e lesivo di giusti interessi morali o materiali, e ciò senza far caso della tenuità delle somme che pur si richiederebbero per addivenire ad un normale equilibrio degli stipendi della magistratura, i cui lavori sono altronde una sorgente feconda d'introiti per l'erario nei rami degli emolumenti giudiziari, e della carta bollata.

E qui mi si consenta di ripetere ciò che in seduta del 9 febbraio 1852 diceva l'onorevole Dumon nella Camera dei deputati di Francia: « Le budget nous apprend ce qu'une institution coûte, mais non ce qu'elle vaut. »

Come ben scorge l'onorevole signor ministro guardasigilli, queste poche osservazioni non hanno punto tratto al presente cioè all'ammessibilità della categoria di che si tratta, ma esprimono solo un pensiero d'avvenire, che ritengo di natura a meritare che il Governo se ne preoccupi.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro ha facoltà di parlare.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. In tesi generale io non posso non convenire della giustizia delle osservazioni dell'onorevole senatore Regis. Io pure convengo che gli stipendi della magistratura debbono essere determinati dalla legge: convengo anche che coloro i quali coprono uguale carica, che hanno uguale grado, che adempiono ad identiche funzioni, debbono essere retribuiti ugualmente.

Però, se nello stato delle nostre finanze, e nella necessità di provvedere ai maggiori bisogni dell'amministrazione della giustizia, senza accrescere troppo le spese, si è dovuto allentarsi nella legge del 20 aprile 1855 da questa regola generale, onde poter ottenere l'aumento di una sezione, che si è riconosciuta indispensabile a questa Corte d'appello, non credo che si sia fatta cosa di cui il Ministero possa essere biasimato.

Spero che l'imminente presentazione del progetto di legge sull'organizzazione della magistratura rimedierà al lamentato inconveniente, avvegnachè i membri di quella sezione saranno parificati negli stipendi a quelli delle altre sezioni della stessa Corte, come tutte le Corti saranno parificate nella fissazione degli stipendi.

Intanto io debbo dichiarare, che se agli onorevoli membri chiamati a comporre la detta sezione promiscua fu assegnato uno stipendio minore di quello di cui godono i membri delle

altre sezioni, non fu certamente perchè siansi creduti da meno degli altri, e tanto meno perchè siansi meno apprezzati i loro servizi. L'unico motivo fu quello che io ho già accennato, la difficoltà cioè in cui si è trovato il Ministero di accrescere il numero delle sezioni in questa Corte d'appello a fronte delle esigenze delle finanze.

Io penso che i membri stessi di detta sezione, nei non dubbi loro sentimenti di patriottismo, avranno consentito, e sopporteranno volentieri il sacrificio che sono chiamati a fare nel godimento di minor stipendio degli altri, onde concorrere con questo personale sacrificio alla maggiore e più celere spedizione delle cause arretrate.

Spero che queste poche spiegazioni saranno sufficienti per rispondere alle benevole osservazioni dell'onorevole preopinante.

REGIS. Non posso che ringraziare l'onorevole signor ministro delle confortanti parole colle quali si è compiaciuto di rispondere alle mie osservazioni.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Pinelli ha facoltà di parlare.

PINELLI. Ho inteso dal signor ministro fare il ben dovuto conto che si merita la sorte dei magistrati giudiziari, e mi sono mosso a presentare ancora, in aggiunta a quelle fatte dal preopinante, un'osservazione, la quale certamente non mi riflette punto, nè direttamente nè indirettamente, ma che accenna alla posizione di una parte considerevole di onerevoli magistrati, cioè di quelli che da un grado ad un altro, oppure da quello di semplice consigliere ad un grado superiore, non ottennero però quell'intero stipendio il quale sarebbe stato stanziato colle ordinarie norme nel bilancio.

A questi magistrati pare che non si possa riferire esattamente il riflesso di cui valevasi l'onorevole signor ministro, vale a dire che se i loro stipendi non si portarono al livello di quelli fra i membri della classe temporaria, era per non aggravare l'erario.

Trattandosi di stipendi i quali erano già posti in bilancio, parmi che questa considerazione non possa essere d'ostacolo a che la promozione che avrebbero ottenuta questi magistrati un sistema di cose che non era ancora stato innovato dal lato dello stipendio da una nuova legge desse loro un'aspettativa giusta di conseguire lo stipendio tale e quale trovavasi in origine stabilito.

Io non farò su questo punto argomento di veruna speciale proposizione; apprezzo sommamente le considerazioni le quali debbono reggere il sistema intero del bilancio della giustizia; ma se si può rivolgere una parola di lode a quei magistrati che formano parte della classe temporaria, dal canto dei quali, disse l'onorevole guardasigilli, si fa un tal quale sacrificio sopra le loro legittime aspettative, io credo che queste parole di lode meritamente si debbano estendere, e con più ragione, a quei magistrati, i quali non ottennero quell'intera rata di stipendio, quale dovevano aspettarsi in seguito alla loro promozione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Volentieri alla parola di lode che ho testè meritamente rivolta ai membri componenti la sezione promiscua di questa Corte di appello io aggiungo quella che pur si meritano gli egregi magistrati che non sono ancora stati promossi al maggiore stipendio che potrebbe essere loro attribuito in ragione della loro anzianità; ma non potrei ammettere che con quel ritardo il Ministero violi la legge, nè faccia cosa irregolare o meno giusta.

Lo stanziamento che si fa nel bilancio, come ben sa l'onorevole preopinante, non è tassativo, egli è soltanto imitativo

nel senso che il Governo, nello assegnare gli stipendi ai funzionari che vi prendono parte, non può eccedere le somme che sono stanziare; è poi in sua facoltà di assegnare anche stipendi minori, massime a quelli che ancora non godono dell'aumento, talmente che per poterne fruire hanno mestieri di un espresso assegnamento per regio decreto. Convengo però che nelle sue determinazioni al riguardo, il ministro deve avere giusti e convenienti motivi; che egli sarebbe redarguibile se ritardasse o rifiutasse questi maggiori assegnamenti senza ragionevoli motivi.

Che poi il Ministero avesse ragionevoli motivi per sospendere i detti assegnamenti se ne persuaderà facilmente il Senato, quando egli avrà sott'occhi il progetto dell'ordinamento giudiziario, col quale, mentre si stabilisce il sistema della parificazione degli stipendi tra le Corti e tra i tribunali senza distinzione di località, e mentre si accrescono gli stipendi attualmente troppo tenui, si è per necessità dovuto fare una graduazione diversa dall'attuale nei vari stipendi. Sino a tanto che questa graduazione sia definitivamente stabilita e che il progetto sia presentato, se si fosse continuato a fare gli assegnamenti dei maggiori stipendi, si sarebbero accresciute le difficoltà che potranno per avventura incontrarsi per realizzare tutto ciò che il Ministero propone e che desidera che venga approvato per migliorare la sorte della magistratura, della quale il disinteressamento non è la sola, nè l'ultima delle virtù che la rendono benemerita del paese.

PRESIDENTE. Nessuno domandando più la parola, metterò ai voti la categoria 7.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvata.)

(Il presidente continua a leggere le categorie dall'8 sino alla 12, le quali sono approvate.)

Categoria 13. Statistica giudiziaria, lire 8000.

REGIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

REGIS. Già da alcuni anni è stanziata sui bilanci, per la compilazione della statistica giudiziaria, la somma di lire 8000, la quale per l'anno corrente vedesi appunto descritta pure nella categoria 13 del presente bilancio.

Il dicastero dell'onorevole signor ministro guardasigilli ben provò colla pubblicazione della giustamente reputata statistica civile negli scorsi anni, come a fronte anche di mezzi piuttosto limitati, che larghi, voglia esso fare, e faccia bene in fatti l'opera sua per sopprimere a simile bisogna.

Generale però si è il desiderio di veder compiuta (tale opera colla pubblicazione eziandio della statistica penale, di cui certamente io non imprenderei a dimostrare l'importanza a tutti ben nota, soprattutto nella preparazione e compilazione degli ordinamenti in materia criminale.

Egli è a credersi che il tempo trascorso dappoi quella prima pubblicazione, come pure, che una parte almeno dei fondi stanziati per la statistica, siano messi a profitto onde raccogliere frattanto colla dovuta precisione i tanti e diversi elementi richiesti per i lavori di tal fatta, cosicchè il voto di una statistica penale, comprensiva, per quanto sia fattibile, di tutte le giurisdizioni, verrà ad essere compiuto colla sollecitudine componibile in tale opera così difficile a condursi colla esattezza di dati che suole formarne il principal pregio.

Forse l'onorevole signor ministro guardasigilli sarà in grado di dare qualche schiarimento al proposito, non avendo del resto le mie osservazioni altro scopo che quello di far presente un oggetto per sé non immeritevole di speciale attenzione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Nessuno

più di me è convinto della somma utilità dei documenti statistici: la scienza dei fatti è la più eloquente e la più utile, e questa non si ha che dalle buone statistiche.

La prima volta che ebbi l'onore di essere al Ministero ebbi la soddisfazione di dare alla pubblicità i lavori della statistica civile, e mi lusingo che fra poco tempo avrò quella di pubblicare i lavori della statistica penale, la quale non è sicuramente meno necessaria della statistica civile.

Se questi lavori non sono stati ancora ultimati, si è perchè è stata opera assai malagevole per la prima volta di raccogliere i molti elementi necessari, onde l'opera riesca completa e non solo conforme alla statistica dei paesi, ma anche migliorata, come lo riuscirà certamente, mercè le sapienti direzioni fattesi dalla Commissione e dalle altre egregie persone preposte a questo importante lavoro, non che da quelle incaricate di coordinare i detti elementi.

E posto che se ne presenta l'occasione, io debbo dichiarare che non solo la Commissione ha data la sua opera gratuita a questo importante lavoro, ma anche tutti gli altri che vi prendono parte, all'eccezione di un solo applicato, cui è corrisposto il tenue stipendio di lire 600 all'anno, prestano la loro attenzione e la loro opera gratuitamente, benchè si tratti di lavoro delicatissimo, che esige altrettanta perspicacia che applicazione. E mentre in Francia vi è una intera divisione del Ministero, la quale costa molte migliaia di lire per i lavori di questa statistica, da noi, meno l'applicato, di cui ho già fatto menzione, tutto si fa gratuitamente, e, posso dirlo, per puro patriottismo ed amore della scienza.

Le sole spese che si fanno consistono in spese di stampa, ed altre occorrenti di simile natura, nè mai è occorso di assorbire tutta l'allocatione che viene fatta nei bilanci annuali; anzi la maggior parte va sempre in economia.

Diffatti la somma stanziata è sempre stata di otto mila lire annue; ebbene, nel 1853 non furono spese che lire 4168, ed andarono in risparmio lire 3839; nel 1854 furono spese sole lire 2458, ed andarono in economia lire 5582; nel 1855 furono spese lire 2237 e così restarono in economia lire 5763. Ora che si dovrà stampare poi il volume che sta per terminarsi, sicuramente la spesa sarà maggiore; ma queste spese non saranno certamente da lamentarsi, nè le lamenta l'onorevole preopinante.

Questa spiegazione io ho creduto di doverla dare, onde giustizia sia resa a chi la merita.

PRESIDENTE. Metto ai voti la categoria 13; chi l'approva si alzi.

(È approvata.)

(Il presidente prosegue la lettura delle categorie sino alla 21, le quali sono approvate.)

Categoria 21 bis. Assegnamento ai Valdesi, lire 6462 70.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CASTAGNETTO. Signori senatori; non è mio intendimento di impegnare una discussione; bensì voglio esternare il perchè io non posso ammettere nel modo proposto la spesa di cui si tratta. D'altronde, dopo la radicale trasformazione di questa categoria, la quale, inscritta già col titolo di spese ecclesiastiche, si presenta ora per la prima volta sotto la denominazione di *Assegnamento ai valdesi*, parmi meno conveniente di limitarmi ad un voto silenzioso.

L'assegnamento di una spesa di culto fatta in bilancio fa nascere l'idea o di un favore a quel dato culto, ovvero di un debito che lo Stato tiene verso quel culto medesimo. Fortunatamente il primo supposto non ha qui nessun fondamento.

Non è presumibile che il Governo abbia voluto favorire di

preferenza il culto valdese; e le replicate assicurazioni che il ministro guardasigilli ed il Ministero tutto hanno dato sempre al Senato della loro venerazione per il culto cattolico, ci toglie ogni dubbio a questo riguardo.

Ma se non vi è favore accordato, può dalla disposizione di quest'articolo nascere un'altra conseguenza, che sarebbe un disfavore verso la religione dello Stato, verso la religione cattolica.

Certamente la religione nostra poggia tant'alto che la sua luce non teme di essere offuscata; ma volendo poi applicarla agli uomini deve essere tradotta in fatti; ed il Governo non può altrimenti provare la sua venerazione verso la religione dello Stato, che dimostrando con i suoi fatti in qual conto esso la tenga.

Ora, mentre noi vediamo eliminato dal bilancio qualunque assegnamento per la religione cattolica, il trovarvi inscritta una somma per un culto dissenziente, parmi che sia non una ferita espressa, ma indirettamente uno sfregio, una quasi prova d'indifferentismo per il culto dello Stato.

Escluso poi che non siasi voluto accordare un favore al culto valdese, viene l'altro punto di considerare il perchè si porti quest'assegnamento; cioè se esista un debito reale dello Stato, che egli debba soddisfare verso la religione valdese. Infatti, scorrendo la discussione che ebbe luogo su quest'argomento in altro recinto, io trovo che l'onorevole guardasigilli si esprime appunto in questi termini:

« Non è poi neanche esatto il dire che le lire 6400, delle quali si tratta, si accordino ai pastori valdesi a titolo di vero sussidio: si tratta piuttosto di un compenso o titolo di giustizia, che di un concorso generoso. »

Tornerebbe inutile di qui ripetere i motivi già ampiamente svolti nella citata discussione, per cui il Governo ha creduto di non poter contestare il diritto della tavola valdese a che dovesse tal somma essere stanziata in bilancio.

Fino al dì d'oggi le lire 6400 erano comprese nella somma principale delle lire 928,000, onde l'assegnamento per spese ecclesiastiche comprendeva tutta intiera questa cifra. Ma dopo che furono depennate dal bilancio le somme portate per il culto cattolico, ne nacque la conseguenza, che io credo veramente non tanto razionale, di essersi tolto qualunque assegnamento al culto cattolico e di vedere solamente figurare quello per il culto valdese.

Quindi io credo che, se sussiste il debito, come ha allegato l'onorevole signor ministro, e come non credo al momento di doverlo contestare alla tavola valdese, questo dovrebbe essere considerato come un debito dello Stato ed essere trasportato ai sommari demaniali, e liquidato, e pagato in capitale od interessi secondo che il Governo crederà essere più conforme all'interesse delle finanze.

Ma persisto a dire essere meno inconveniente di lasciare sussistere una categoria sul bilancio della giustizia ed affari ecclesiastici per assegnamento a culto dissidente, mentre che il culto dello Stato non ha assegnamento proprio. E se non trovo altro motivo, io credo, che vi sia un sentimento, che sarà diviso dai miei onorevoli colleghi, un sentimento d'ordine superiore, e quasi indefinibile di rispetto e di venerazione verso la nostra santa religione, che possa farci a tutti desiderare il trasferimento di questa somma ad un'altra categoria, rispettando sì i diritti acquisiti dalla tavola valdese, ma ad un tempo facendo scomparire una dolorosa distinzione, che nemmeno materialmente io credo utile all'interesse della religione dello Stato.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Male non si apponeva l'onorevole preopinante dicendo essere egli per-

suaso che coll'essersi depennata dal bilancio passivo dello Stato la allocazione che si faceva per le spese di culto della religione cattolica e col mantenersi nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia la somma di lire 6400 per assegnamento ai Valdesi non si è voluto fare sfregio alla nostra religione.

Se si è depennata l'allocazione, che per l'innanzi era fatta a favore del culto cattolico, non è stato per altro motivo, fuorchè per essersi il Parlamento persuaso, che poteva farsi fronte altrimenti a questa spesa, che nessuno voleva fossero sopresse o insoddisfatte.

Se si mantenne poi l'assegnamento ai Valdesi, si è per la ragione che fu già detta in altro recinto, e che venne or ora dall'onorevole preopinante ricordata, cioè perchè si è creduto che la giustizia esigesse che fosse continuato questo assegnamento, che veste in certo modo un titolo di credito, al quale si è creduto che i Valdesi potessero avere qualche diritto.

L'onorevole preopinante non ha voluto discutere il titolo dei Valdesi a questo assegnamento, nè si oppone all'allocazione per lo stesso, ed io ne lo ringrazio; egli crede solo che sia conveniente anche per il rispetto alla nostra religione che, se il Governo crede che questa somma sia dovuta ai Valdesi, tale debito venga liquidato e in qualche modo soddisfatto.

Io osserverò dapprima che l'assegnamento non è fatto come spesa ecclesiastica, essendo invece portato fra le spese comuni e diverse, dal che si vede come sia erronea l'osservazione di coloro che dicono che, mentre il Governo ha soppresso dai bilanci dello Stato l'allocazione per il culto cattolico, faccia un'allocazione per le spese del culto protestante.

Dirò di più in secondo luogo che forse potrà essere conveniente col seguito di far scomparire tale annuo assegnamento dal bilancio col dare un capitale una volta tanto od altrimenti liberarne le finanze. Ma l'onorevole preopinante converrà meco che il giudizio sul modo e sull'opportunità deve essere lasciato al Governo, il quale deve pesare ed il momento opportuno ed i mezzi coi quali possa realizzare questo desiderio.

Intanto, non essendovi opposizione, prego il Senato di votare la relativa categoria.

PRESIDENTE. Rileggerò i termini in cui è espressa la categoria 21 bis: *Assegnamento ai Valdesi, lire 6462 50.*

Chi l'approva si alzi.

(Il Senato approva.)

(Prosegue quindi la lettura delle successive categorie sino alla 24, le quali sono approvate.)

(Passa di poi a leggere le categorie del bilancio del Ministero dell'estero sino alla 21 (Vedi vol. Documenti, pag. 591), che vengono approvate.)

Categoria 22. *Paghe ai corrieri, porta-lettere, garzoni d'ufficio, uscieri ed ordinanze, lire 104,858 10.*

DI POLLONE. Signori senatori, non vi farà meraviglia se un sentimento di vivo affetto che mi stringe all'amministrazione, alla quale venni associato durante pressochè sette anni, m'induce oggi a patrocinare al vostro cospetto la causa di una classe d'infelici impiegati, i corrieri, i quali, pel progredire delle strade ferrate, vanno a divenire inutili pel servizio a cui si erano da molti anni dedicati. Solo mi duole che per l'ineluttabile necessità di accettare i bilanci tali e quali sono, mi sia vietato di sottomettermi una formale proposizione, che, accettata da voi, o signori, dimostrasse loro la vostra simpatia, assicurando nel tempo stesso in modo efficace i loro interessi; ma confido nel signor ministro per gli affari esteri, e mi persuado che alla vigilia di cessare dalla

suprema direzione delle poste sarà lieto di aggiungere un novello tratto della paterna sua giustizia verso i suoi subordinati ed accrescere la misura della gratitudine che i medesimi gli professano e gli professeranno in più larga misura.

Confido eziandio nell'egregio personaggio che regge attualmente l'amministrazione delle poste, il cui senno eguaglia le doti del cuore, e che ne sono certo non trascurerà ogni mezzo onde sollevare i suoi dipendenti dalle conseguenze di una situazione che riuscirebbe deplorabile se si eseguisse.

Nel presentare il bilancio pel 1836 alla Camera elettiva, il Ministero, per soddisfare ad un desiderio che gli era stato manifestato, si adattò di proporre alla categoria 22 una diminuzione sull'articolo *Paghe dei corrieri* di lire 6 mila che doveva trarre seco la conseguenza della diminuzione di sei corrieri dal numero di 21, di cui consta il totale del corpo dei corrieri effettivi. Una tale diminuzione, stante l'epoca avanzata in cui si votò il bilancio attuale nell'altra Camera, venne ridotta in seguito alla domanda del commissario regio, che ne sosteneva la discussione, a sole lire 4500, affinché la riforma non avesse luogo dal primo del seguente aprile; ridotto a così minimi termini, non potrebbe questo risparmio concorrere nemmeno alla quasi ristorazione delle nostre finanze; ma ciò malgrado non sarebbe da disprezzare, se fosse un vero risparmio, ma è invece un aggravio per l'erario, ed ha un'altra deplorabile conseguenza, quella cioè di fare eccezionalmente una durissima condizione a coloro che verranno messi in aspettativa.

Nessuno vorrà contendere che un trattenimento di aspettativa sia dovuto ai sei corrieri, che si ha l'intendimento di diminuire dal numero attuale, e secondo le massime mai sempre applicate in simili contingenze, cioè quando si tratta di collocare un impiegato in aspettativa per soppressione di impiego, sarà dovuto non meno che la metà dello stipendio.

Il corpo dei corrieri è diviso in due classi: quelli che fanno parte della prima godono di uno stipendio fisso di lire 1200, e quelli della seconda di lire 1000. Gli uni e gli altri godono di una indennità di via, di cui la metà è un mero rimborso che il Governo fa a questi suoi agenti delle spese stradali ed altre a suo carico, la metà quindi dell'indennità di via, che va a beneficio dei corrieri, si può calcolare a lire 1125: quindi sarà dovuto al corriere di prima classe per la metà dello stipendio fisso lire 600, ed il quarto dell'indennità di via che gode, cioè lire 625, e così in totale lire 1225; ed al corriere di seconda classe, lire 500, metà del suo stipendio fisso, e lire 625 per l'indennità di via, ed in totale lire 1125. Sommando quanto sarà dovuto per i sei corrieri, si avrà per un anno lire 7050, cioè lire 1050 di eccedenza sull'ideata economia di lire 6000, e per i nove mesi, dal 1° di aprile a tutto dicembre, lire 5288, cioè lire 788 di eccedenza. Ora domando se si possa razionalmente insistere sopra l'esecuzione di una misura che ha risultamenti così diametralmente opposti a quelli che si avevano in mira.

Ma v'ha di più, qualora si persistesse dal signor ministro a voler eseguire questa non ponderata proposta, nel mentre che riuscirebbe dannosa a cinque benemeriti impiegati (e dico cinque perchè uno fra i corrieri, e dei migliori, è mancato ai vivi poco tempo fa), ed oltre alla maggior somma che avrebbe l'erario da pagare in lire 788, si troverebbe esposto a pagare due volte l'indennità di via dei cinque corrieri, poichè il numero dei viaggi non diminuendo l'indennità di via sarà egualmente dovuta ed usufruita dai quindici corrieri che rimarranno in attività di servizio; cosicchè, riassumendo il risultato di questa misura, si riconosce che, lungi dall'aver qualche utile per l'erario, gli sarà doppiamente d'aggravio,

e porrà, senza speciale motivo di demerito, cinque buoni impiegati in dura condizione, la più dura di tutte, costringendo padri di famiglia a dimezzare il pane dei propri figli, senza poi poter prevedere su quali basi potrà poggiare l'ostracismo al quale si vorranno assoggettati cinque fra i ventuno, non conoscendo ad alcuno motivi di esclusione.

Prima di chiudere questo mio ragionamento, credo opportuno di far precedere una obbiezione che per avventura mi potrebbe mettere innanzi il signor ministro degli esteri, e di rispondervi anticipatamente; ed è questa, cioè, che avrei dovuto fare queste stesse rappresentanze quando reggevo l'amministrazione delle poste. Non tralasciai effettivamente di farle pel 1835, e venni autorizzato, quale commissario regio, di chiedere alla Camera elettiva di mantenere integra la somma necessaria a provvedere allo stipendio di tutti i corrieri, la quale aderì di buon grado, assenziente la sua Commissione del bilancio, alla mia domanda. Se poi questa economia è ricomparsa nel progetto di bilancio pel 1836, non fu altrimenti che nel convincimento che la fusione dell'amministrazione delle poste col Ministero dei lavori pubblici avrebbe il suo effetto dal 1° del corrente anno, circostanza nella quale si dovrebbe ricorrere al Parlamento per ottenere disposizioni eccezionali in favore dei corrieri, onde assicurar loro una discreta posizione, niuno avendo il tempo prescritto per aspirare ad una pensione di riposo. Se quindi, per circostanze che sarebbe inutile di additare, la fusione è stata ritardata sino al 1° del 1837, ragione voleva di sospendere la misura che viene a colpire parzialmente un piccolo numero di corrieri: se la domanda fosse stata fatta alla Camera elettiva, ho troppa fiducia nell'alto suo senno per dubitare un istante sulla di lei accettazione.

Nell'anno venturo occorrerà una riforma del bilancio delle poste, fra le altre, nel modo di provvedere al trasporto dei dispacci, già da me proposta ed adottata dal Ministero, in conseguenza della quale si avrà un vero risparmio di oltre 200,000 lire, che lascerà campo di trattare più largamente i corrieri che rimarranno senza impiego, senza che ne risulti un novello aggravio al bilancio, e senza che si venga a porre più d'uno di essi nelle circostanze le più tristi o per l'avanzata età o per infermità contratte in servizio, bastando oramai che, per cagione della inflessibile legalità, un padre di famiglia sia stato condotto alla tomba perchè, con soli ventidue anni di carriera, benchè avesse nel corso della medesima veduta la sua vita per ben tre volte compromessa in servizio, fu costretto di continuare l'aspra carriera, non avendo diritto a ricevere un obolo in remunerazione de' suoi buoni servizi. Alludo al corriere Buchetti, che, ribaltato sulla mal sicura via del colle di Tenda, riportò una grave lesione al petto, la quale dopo due anni lo condusse a morte.

Conchiudo pregando il signor ministro di sospendere ogni parziale misura relativa ai corrieri, e di attendere il 1° del 1837 a provvedere al loro riguardo, epoca in cui spero vorrà promuovere disposizioni eccezionali presso il Parlamento per provvedere a quelli che non potessero continuare a servire in altra carriera, e far collocare quelli che si presentassero atti o nell'amministrazione stessa delle poste, ovvero in quella delle strade ferrate.

Che se poi credesse la sua responsabilità impegnata verso il Parlamento per ottenere un risparmio di lire 4500, la cosa gli sarà agevole, in primo luogo usufruendo lo stipendio dell'infelice Buchetti di lire 1100, e le rimanenti lire 3400 potrà procurarselo riducendo di qualche lira l'indennità corrisposta per cadun viaggio ai corrieri; in tal guisa la riduzione non sarà odiosa, perchè egualmente sofferta da tutti, e non rovi-

nosa quanto lo riuscirebbe una riduzione limitata ai cinque colpiti del loro stipendio alla sola metà.

DI MONALE, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al commissario regio.

DI MONALE, commissario regio. Ho fiducia che il Senato ben vorrà tener conto dell'impressione di timore, cui non può a meno di soggiacere chiunque per la prima volta abbia l'onore di presentarsi innanzi a questo illustre consesso, e tale impressione io la sento in modo tanto più profondo, in quanto ho una convinzione intima che le forze dell'intelletto non siano sufficienti all'assunto.

Mi raccomando adunque alla benevola e cortese indulgenza del Senato, che spero mi sarà concessa.

L'onorevole senatore conte di Pollone, il quale con plauso universale resse per lunghi anni l'amministrazione delle poste, ed in essa introdusse tutte quelle utili riforme che in ora rendono il servizio così regolare, ha fatto un appello ai sentimenti del cuore del signor ministro e del commissario regio per riguardo ai corrieri.

Posso assicurare il Senato che, tanto il ministro quanto il commissario regio hanno lungamente riflettuto alla condizione veramente lamentevole in cui dovranno trovarsi questi benemeriti agenti del Governo, allorchando si dovrà per necessità cessare compiutamente dal valersi della loro opera, stante l'attivazione ed il prolungamento delle strade ferrate; nè il ministro s'indusse a proporre nel bilancio del 1856 il collocamento in aspettativa di alcuni di essi, salvo in seguito a replicate istanze che venivano fatte dalla Commissione del bilancio, onde il Governo trovasse il modo di diminuire il numero di questi agenti.

Il Governo ha cercato nel miglior modo possibile di poterli utilizzare, ma fino ad ora non è riuscito in questo intento.

Io ho fiducia però che, operandosi la riunione col Ministero dei lavori pubblici, troverà il Governo qualche mezzo per migliorare la condizione di alcuno di questi agenti; ma, in seguito ai voti replicati, se non della Camera elettiva, almeno della Commissione del bilancio, il Governo non poteva rimoversi dal proporre un cominciamento di collocamento in aspettativa per iniziare questa riforma.

Sta in fatto, giusta quanto disse l'onorevole conte di Pollone, il quale così bene conosce tutti i minuti particolari dell'amministrazione delle poste, che ben poca e forse nessuna sarà l'economia che si otterrà collocando sin d'ora in aspettativa i sei corrieri, per cui venne tolto lo stipendio in bilancio, il quale numero sarà ridotto a cinque, come disse l'onorevole conte di Pollone, per la morte testè avvenuta di uno di detti agenti, ed il Governo non trascurò di sottoporre quest'osservazione al suono del relatore della Commissione del bilancio della Camera elettiva, onde indurla ad operare che si potesse soprassedere sino al principio del 1857, per dare luogo a questa misura; ma a questa istanza si è fatta una sola risposta, ed è: avere il Governo nel bilancio stesso introdotta la soppressione di questi sei posti; per il che si dovette necessariamente lasciare che avesse corso la proposta.

Del resto, il signor conte di Pollone, il quale sempre si mostrò così sollecito degli impiegati che ebbero l'onore di servire sotto la sua direzione, e per conseguenza anche dei corrieri, i quali, come dissi, costituiscono un corpo veramente benemerito, procurò ognora di far ammettere il principio che la paga di aspettativa fosse calcolata, non solamente sulla somma veramente assegnata per stipendio, ma anche sugli utili che i corrieri percepiscono sulle indennità che loro vengono corrisposte pei viaggi.

Questo principio venne fortunatamente ammesso, e la cifra, la quale fu votata nel bilancio della Camera elettiva, dà precisamente il mezzo di corrispondere ai corrieri che saranno collocati in aspettativa una somma eguale alla metà o ad un terzo dello stipendio e degli assegnamenti d'indennità, secondo che si tratterà di corrieri che abbiano un servizio di quindici anni o meno.

Il signor conte di Pollone ha fatto anche un appello al ministro, osservando che non si saprebbe quale dei corrieri possa e debba venir collocato in aspettativa a preferenza degli altri.

Nell'aspettazione del voto del bilancio, l'amministrazione delle poste non ha ancora chiamato l'attenzione del ministro su questa bisogna, ma il signor conte di Pollone ed il Senato possono essere certi che il direttore generale procurerà, nella sua proposta, di fare in modo che questa misura, la quale, lo ripeto, è anche dolorosa pel capo dell'amministrazione delle poste, cada su chi forse possa meno risentirne gli effetti.

Del rimanente, la sospensione della misura relativa ai corrieri credo incontrerebbe un assai grave ostacolo, quando anche si volesse adottare il sistema proposto dal senatore conte di Pollone, di ridurre cioè la paga d'indennità dei corrieri di quel tanto che possa essere necessario per sopperire al fondo mancante.

Osserverò prima di tutto che la paga d'indennità dei corrieri non fa parte della categoria degli stipendi, ma di altra categoria, e che per conseguenza ci vorrebbe un atto legislativo per poter trasportare il fondo necessario dall'una all'altra.

In secondo luogo osserverò che, se si dovesse diminuire l'indennità pagata ai corrieri, forse questi si troverebbero in una condizione assai grave, poichè il signor conte di Pollone non ignora certamente, e lo sa meglio di me, che, allorchando venne calcolata l'indennità di via per il viaggio del corriere di Toscana, venne la medesima fissata in così stretto limite che, se alcunchè se ne togliesse, i corrieri forse potrebbero ravvisarsi perdenti. È vero che l'indennità di viaggi attribuita per la corsa in Savoia presenta una certa latitudine, ma, lo ripeto, questa si debbe tener ferma per compensare il minore provento che presenta la corsa di Toscana.

Io quindi prego il Senato, a nome del Governo, di voler mantenere la locazione che si è stabilita, la quale, del resto, credo non sarà contestata dall'onorevole conte di Pollone, poichè sostanzialmente non ha fatto una proposta specifica di diminuzione di cifra o di aumento per avere i fondi necessari.

DI POLLONE. Non tratterò più che un momento il Senato, non per insistere o per darmi la puerile soddisfazione di dimostrare che i miei calcoli sono esatti.

Io credo bensì che si debba ritenere che, in ordine alla mia proposta, non occorra verun atto legislativo per fare una riduzione sulla indennità di via dei corrieri; ed è pure a ritenersi che ciò che io intendevo non era già di confondere minimamente una categoria coll'altra, ma di dire al signor ministro che volesse prendere sotto la sua responsabilità quest'atto di sospensione, e di presentarsi al Parlamento dicendo: avete desiderato un risparmio di 4500 lire, io ve l'ho fatto; ho eseguito il vostro intendimento, ma è stato fatto in un modo diverso da quello che voi avete indicato, perchè giustizia voleva così.

Questa è la mia opinione che manifesto, nella lusinga ancora che il signor ministro vorrà prendere in considerazione le mie osservazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti la categoria 22. Chi intende approvarla si levi.

(È approvata.)

(*Continua la lettura delle successive categorie sino alla 26 bis.*)

DI POLLONE. Siccome è prevedibile che il Senato non possa votare in questa seduta il bilancio, io arderei di pregarlo a voler sospendere la votazione di questa categoria, perocchè, desiderando di svolgere alcuni argomenti contro la medesima, l'ora già alquanto avanzata non me ne darebbe forse il campo.

PRESIDENTE. Interrogherò il Senato se vuole sospendere fino a domani la discussione di queste categorie; qualora questa fosse l'intenzione del Senato, proporrei di intraprendere la discussione, che non sarà lunga, del progetto di legge che abbiamo pure all'ordine del giorno, per l'autorizzazione alla divisione amministrativa di Novara di eccedere nel 1856 il limite ordinario della sua imposta.

(*Vari senatori fanno cenno di assentimento.*)

Non essendovi osservazioni in contrario, riterrò questa proposta per approvata dal Senato.

PROGETTI DI LEGGE: 1° PRESCRIZIONE DEI BUONI DEL TESORO; 2° ALIENAZIONE DI TITOLI DI CREDITO VERSO LA CITTÀ DI PALERMO; 3° DEPOSITO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO DELLE CEDOLE DEL PRESTITO DEL 1851.

CERRARIO, ministro degli affari esteri. A nome del mio collega il ministro delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge concernenti, il primo, la prescrizione dei Buoni del Tesoro ed il pagamento di quelli smarriti (Vedi vol. *Documenti*, pag. 740); il secondo, l'alienazione dei titoli di credito verso la città di Palermo (Vedi vol. *Documenti*, pag. 746); il terzo, la facoltà di fare il deposito presso l'amministrazione del debito pubblico delle cedole al portatore. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 745) Tutti e tre questi progetti sono stati approvati dalla Camera dei deputati.

PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO DELLA STRADA FERRATA DA GENOVA A VOLTRI.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge, già stato adottato dalla Camera dei deputati, per autorizzare l'amministrazione delle strade ferrate ad assumere l'esercizio della strada ferrata da Voltri a Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 732)

DORIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Do atto ai ministri delle finanze e dei la-

vori pubblici della presentazione di questi quattro progetti di legge, i quali saranno stampati e poscia distribuiti ai signori senatori.

DORIA. Proporrò al Senato di dichiarare in via d'urgenza questo progetto di legge per l'apertura della ferrovia da Genova a Voltri.

Dagli abitanti di Genova e da quelli del litorale di ponente si aspetta ansiosamente che il Senato deliberi ed approvi questo progetto.

Facendo istanza al Senato per questa urgenza, io non esterno che un sentimento il quale è comune a tutti i Genovesi ed a tutti gli abitanti della riviera di ponente.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso l'istanza fatta perchè sia dichiarata d'urgenza la discussione del progetto di legge relativo alla cessione al Governo dell'esercizio della strada ferrata da Genova a Voltri.

Chi intende votare l'urgenza voglia alzarsi.

(È approvata.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER FACOLTÀ ALLA DIVISIONE AMMINISTRATIVA DI NOVARA DI ECCEDERE NEL 1856 IL LIMITE ORDINARIO DELLA SUA IMPOSTA.

PRESIDENTE. Darò lettura del progetto di legge concernente la facoltà alla divisione amministrativa di Novara di eccedere il limite dell'imposta per l'anno 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 709.)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto.

Non domandandosi la parola, porrò ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggerò il solo articolo di cui si compone questa legge:

« *Articolo unico.* La divisione amministrativa di Novara è autorizzata a ripartire una sovrimposta di lire settecento ventisei mila cento ottantanove e centesimi trentanove per sopperire alle spese dell'esercizio 1856, comuni a tutte le provincie che la compongono. »

Chi intende approvarlo si levi.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio per appello nominale.

(*Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.*)

Risultamento dello squittinio:

Volanti	86
Voti favorevoli	81
Voti contrari	8

(Il Senato approva.)

Il Senato è convocato per domani alle ore due per la continuazione della discussione del bilancio passivo.

La seduta è levata alle ore 8.

TORNATA DELL'11 MARZO 1856

- 22 -

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE COMMENDATORE DES-AMBROIS.

SOMMARIO. Omaggio — Seguilo della discussione sul progetto di legge per l'approvazione del bilancio generale passivo dello Stato per l'esercizio 1856 — Appunti del senatore Di Pollone alla categoria 26 bis del bilancio del Ministero degli affari esteri — Risposta del ministro degli affari esteri e del commissario regio — Approvazione di questa categoria e delle successive, non che di quelle dei Ministeri dell'istruzione pubblica e dell'interno — Istanza in ordine a questo ultimo del senatore Jacquemoud — Parole del senatore Audiffredi — Risposta del ministro degli affari esteri — Osservazioni ed interpellanza del senatore Doria riguardo alla categoria 10 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici — Risposta del ministro dei lavori pubblici — Senatore Doria e ministro dei lavori pubblici.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

FALLAVICINO-MOSSI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

(Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, di grazia e giustizia, e dei lavori pubblici, non che il commissario regio, incaricato di sostenere la discussione del bilancio del Ministero esteri.)

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il signor sindaco di Alessandria, a nome di quel municipio, fa omaggio al Senato della storia di Alessandria di Carlo A-Valle.

Sarà ringraziato il signor sindaco dal presidente a nome del Senato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO GENERALE PASSIVO DELLO STATO PER L'ESERCIZIO 1856.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a continuare la discussione sul progetto di legge per l'approvazione del bilancio generale passivo dello Stato per l'esercizio 1856. Essa era giunta alla categoria 26 bis del bilancio del Ministero degli esteri, *Esperimento di distribuzione nei comuni rurali da farsi in una provincia*, lire 25,000, sulla quale concedo la parola al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Nell'imprendere oggi a parlare della categoria 26 bis, confesserò ingenuamente al Senato che mi trovo alquanto sfiduciato dall'infelice esito che incontrai ieri nel tentare di rimuovere il signor ministro dall'esecuzione di una misura che io credevo doversi rimandare ad altr'epoca; tuttavia sussidiato, come io credo di esserlo, dall'opinione del ministro stesso, e da quella della Camera elettiva, in altra circostanza manifestata, mi fo animo ad esporvi le ragioni per cui io credo che la spesa, portata nella categoria che sta in discussione, debba pur non essere effettuata.

Questa categoria non venne dal Ministero proposta nel bilancio da esso presentato al Parlamento, venne anzi improv-

visata in una seduta della Camera elettiva, e fu così concepita.

« Esperimento di distribuzione nei comuni rurali da farsi in una provincia. »

Dirò di passaggio che questa spesa non avrebbe sede al posto in cui è stata collocata, non essendo cosa d'importanza l'indennità ai distributori; volendosi attuare un esperimento di distribuzione postale rurale, sarebbero i fondi della categoria 30 che dovrebbero essere aumentati, mentre la maggiore spesa sta nel trasporto dei dispacci.

Questa proposta dello stabilimento d'un servizio postale rurale non è nuova. La Commissione del bilancio per l'esercizio 1855 della Camera elettiva, coll'intendimento di favorire i comuni, e principalmente quelli della Savoia, propose alla Camera una spesa nuova di 50,000 lire per attuare un esperimento di tale servizio.

La persona che in allora sosteneva l'ufficio di commissario regio per la discussione del bilancio del Ministero per gli affari esteri davanti alla Camera elettiva dichiarò avere gravi dubbi che quella spesa potesse essere fatta senza aggravare di molto il bilancio; tuttavia non avendo dati sufficienti non si oppose all'introduzione di questa somma nel bilancio.

Fattisi immediatamente dall'amministrazione delle poste i più accurati studi su quanto poteva importare la spesa di un intero servizio, dovette convincersi che non meno di 700 mila lire avrebbe costato il nuovo trasporto dei dispacci secondo il sistema di posta rurale.

Credette il capo dell'amministrazione stessa di suo preciso dovere, con sua relazione del 30 luglio, di esporre al ministro che reggeva il dicastero degli affari esteri, predecessore dell'attuale signor ministro, le gravi conseguenze dell'iniziamento di questa spesa, e conchiudeva che fosse assai più prudente consiglio di sospenderne l'attuazione.

Il signor ministro fattosi capace delle ragioni che gli furono svolte in quel rapporto, non esitò a prendere sotto la sua responsabilità la sospensione dell'esecuzione d'una spesa che poteva trarre con sé rilevatissime conseguenze funeste al già sofferente erario.

Quando poi si riunì la Camera elettiva, e nell'epoca che doveva votare il bilancio del 1854, la Commissione del bilancio fececi rappresentare i motivi per cui più non si era riprodotta questa spesa, e li trovò consoni a quanto aveva anche deciso il signor ministro.

Io domando la permissione al Senato di leggere la parte di questa relazione, che si riferisce alla questione, e che metterà in chiara luce i motivi per cui venne allora depennata dal bilancio la somma di 30,000 lire portatevi per la posta rurale. Così si esprime:

« Infine la Commissione fa presente che nel bilancio passivo dell'anno 1853 e per ultimo articolo di questa categoria, sulla proposizione della Commissione, veniva stanziata la somma di lire 30,000 acciò fossero somministrati al Governo i mezzi necessari per iniziare in quell'anno, in via d'esperimento, il servizio della posta rurale in terraferma. Già sino durante la discussione della suddetta proposta il commissario regio, nel mentre riconosceva la grande importanza del proposto servizio, da qualche tempo in uso presso le più colte nazioni, faceva però presentare come la difficoltà della spesa avrebbe per avventura presentato delle serie difficoltà alla sua attuazione fra noi. Tuttavolta, essendo stata dalla Camera adottata, l'amministrazione delle poste si diede tosto premura di far eseguire gli studi necessari per questo esperimento. Onde conservare più che fosse possibile le norme della giustizia distributiva e non offendere le suscettibilità dei comuni, essa credette di prendere prova dell'esperimento le sette provincie di terraferma nel cui capoluogo ha sede una direzione divisionale delle poste, invitando i rispettivi titolari di esse a fornirle tutte le nozioni che dovevano fare al caso. Prallanto essa avvisò a dare le occorrenti disposizioni per le cose di primo stabilimento.

« Ma il risultato di queste pratiche confermò sventuratamente le previsioni del commissario regio sulle difficoltà che si sarebbero incontrate riguardo alla spesa. Comunque si fossero d'assai ridotti i calcoli nelle sette provincie d'esperimento, l'intera somma concessa dal Parlamento non sarebbe bastata che alla sola paga dei portalettiere rurali per la metà dell'anno, restando scoperte le spese di primo stabilimento. Queste difficoltà dovrebbero naturalmente aumentare con proporzioni incompatibili collo stato attuale delle nostre finanze, ove si fosse trattato di estendere, come di giustizia, il servizio della posta rurale a tutti i comuni dello Stato. Difatti secondo il calcolo fatto eseguire dalla direzione generale delle poste risulta che per le spese di primo stabilimento di tale servizio nelle 2711 comunità di cui si compongono i regi Stati di terraferma occorrerebbero lire 49,449 40, e per le spese d'esercizio annuale la vistosa somma di lire 619,975.

« In vista di queste considerazioni il signor direttore generale delle poste, nel mentre che tutto aveva ultimato e pronto per dar esito al voto della Camera elettiva, stimò bene di soprassedervi per prima interpellarne il signor ministro degli esteri.

« In un suo elaborato rapporto che fu comunicato alla Commissione espone dunque, come nel momento appunto in cui il servizio della posta rurale sarebbe attuato nelle sette prescelte provincie, esso avrebbe dovuto essere soppresso, piuttosto che esteso a tutte le altre che per giustizia lo richiederebbero, e ciò a ragione delle non comportabili spese.

« Il Ministero rispose che credeva conveniente di sospendere, in vista delle gravi difficoltà incontrate, questo esperimento, attendendo per tale oggetto un nuovo voto del Parlamento.

« L'attuale Commissione del bilancio dietro tutto ciò che si è andato esponendo, crede di dovere anzitutto approvare la prudente riserva del signor ministro. Entrando poi a parte della convenienza delle ragioni addotte, e riferendosi a quanto già si risolse in occasione della discussione della legge della

riforma postale, in cui dietro quanto si è esposto dalla Commissione nella relazione e in seguito a interpellanza di un onorevole deputato, la Camera non fece alcuna osservazione in contrario acciocchè si sospendesse questa riforma spinta in massima dalla necessità, che tutto ciò che non porta l'impronta dell'indispensabilità debba cedere al predominio dell'economia; la vostra Commissione, dico, opina che la Camera debba in effetto autorizzare la sospensione dell'esperimento della posta rurale sino a tempi migliori per le nostre finanze, diffalcando perciò la somma di lire 30,000 portata per tale oggetto. »

La Camera votava ad immensa maggioranza senza che una sola voce si facesse sentire per oppugnare le conclusioni della sua Commissione.

Nell'anno successivo non veniva in mente ad alcuno di riproporre la spesa, e questa concordia di pensieri aveva per sola unica ragione quella di non aggravare il bilancio, salvo che in occasione di una assoluta necessità, che nel caso concreto non si dimostrava.

Ora io domando se le condizioni delle nostre finanze siano migliorate. Io penso che nessuno vorrà rispondermi di sì.

Anzi le condizioni delle nostre finanze sonosi aggravate o forse più gravi si faranno ancora! La prudenza non si consiglia quindi d'imitare l'esempio che già ci fu dato? Notate ancora, signori, questa circostanza essenziale, che cioè non un comune chiese questa introduzione della posta rurale. Ora perchè avremmo ad aprire l'adito a sì grave spesa? E dico sì grave spesa, perchè è proposta invero la piccola somma di 25,000 lire, ma perchè il novello servizio dovrà attuarsi solo nell'ultimo trimestre di quest'anno; quindi il Senato, votando l'ammissione di essa, vota 100,000 lire da aggiungersi al bilancio del 1857.

Avvi inoltre un'altra ragione per dilazionare quest'innovazione, ragione di giustizia. Perchè, vi domando, consacrare 100,000 lire a vantaggiare una sola provincia? Se vorrete applicare un principio di giustizia verso tutte le altre provincie dello Stato, vedete quale sarà l'immensa spesa alla quale toccherà allo Stato di soggiacere.

La legge attuale, cioè l'editto del 1836, il quale non è stato ancora abrogato, ed è quindi ancora legge dello Stato, stabilisce, che la spesa per il servizio della posta dei comuni debba ricadere a carico dei comuni stessi.

Leggerò gli articoli 12 ed 81 di esso editto:

« Nei paesi, che non sono capoluoghi di mandamento, potrà esservi una distribuzione delle lettere a richiesta delle comunità interessate. Però la retribuzione a favore del distributore è a carico delle stesse comunità.

« I servizi di trasporto delle lettere verso le distribuzioni comunali, per cui richiedonsi mezzi particolari, saranno a carico delle comunità interessate, o veramente l'amministrazione vi supplirà aumentando di due soldi la tassa delle lettere semplici e le altre in proporzione. »

Il decreto del 26 novembre 1850 ha riprodotto ad un dipresso le stesse disposizioni, stabilisce cioè all'articolo 9 che:

« I capoluoghi di mandamento non contemplati nell'articolo precedente ed i semplici comuni possono ottenere l'istituzione d'una distribuzione di seconda classe, facendone regolare domanda all'amministrazione delle poste ed assumendo il carico delle relative spese. »

L'alineia dell'articolo 15 stabilisce:

« La nomina dei distributori di seconda classe ha luogo sulla proposta dei comuni, a di cui carico deve cadere la relativa retribuzione. »

L'editto del 1836 ed il decreto del 1850, ora accennati,

hanno avuto in mira di continuare uno stato di cose, il quale non riesce di aggravio ai comuni; mentre i comuni mandano al capoluogo di mandamento a poca distanza i loro messi ossia servienti comunali a ritirare le lettere, e con leggerissima spesa soddisfano l'onorario di un distributore, al quale pagano 60, 40 e talvolta sole 30 lire all'anno. Se si sostituisce il Governo al comune succederà che la spesa, che ora è di non molta entità, diverrà ingentissima.

Dallo stabilire poi a peso del Governo nei comuni un ufficio postale ne deriverà un danno anche ai comuni stessi, mentre che l'onorevole commissario regiosa quanto lo stesso, che i comuni i quali prendono le loro lettere al capoluogo di mandamento o ad un altro ufficio vicinioro, pagano una tassa di favore, cioè la tassa di cinque centesimi per ciascuna lettera, per le lettere che nascono nel distretto; quando invece saranno creati uffici a carico del Governo, perderanno questo vantaggio e dovranno pagare tutte le lettere indistintamente alla tassa di 20 centesimi, a meno che una nuova legge venisse a modificare quella del 18 di novembre 1850.

Riassumendo le osservazioni che ho cercato di abbreviare quanto ho potuto per non infastidirvi, e perchè pur troppo prevedo che non condurranno all'utile risultamento che speravo, io desidero di vedere in primo luogo modificate le leggi che si oppongono ora a mettere a carico dello Stato le spese che debbono essere sopportate dai comuni; vorrei poscia che si facesse accurato studio di quanto convenga di fare a sollievo dei comuni senza sobbarcare l'erario pubblico in spese al disopra delle sue forze; e vorrei finalmente che, nello stesso tempo che si pensa ad aggravare l'erario di nuove spese, si pensasse eziandio ad aumentarne i prodotti.

Ed a questo proposito prego il signor ministro di dirmi se non sia suo intendimento di promuovere una disposizione che introduca nei regi Stati ciò che già vedesi attuato con grande vantaggio in Inghilterra, in Francia e nel Belgio, cioè la sovrattassa delle lettere, onde rendere obbligatorio l'affrancamento. Questa tassa s'impone alle lettere non affrancate, e quindi ne nasce l'obbligo indiretto di affrancarle, onde sottrarsi alla sovrattassa.

Sa il signor ministro, e lo sa pure il signor commissario regio, che il risultamento di questa disposizione sarebbe di grandissimo vantaggio, in quanto che non sarebbero più di danno i rifiuti che sommano ad un numero considerevole, con scapito del Governo.

Una seconda disposizione, che già io aveva tentato, ma invano, di promuovere, sarebbe quella di riformare la tassa, che io non esito a dire assurda, per i luoghi di approdo. Il commissario regio non ignora che nei luoghi di approdo non si pagano le lettere che arrivano per la via di mare che 5 centesimi. Realmente questa tassa, lo ripeto, parmi sia assurda; mentre a Genova una lettera, che venga dalle regioni più lontane, costa 5 centesimi, una lettera di Sampierdarena ne costa 20.

Io sono di parere, che con questi due mezzi si potrebbe ottenere un aumento di prodotto non ispregevole.

Credo poi in terzo luogo che sarebbe cosa utilissima e giusta di sottoporre i 300,000 vaglia postali, che in ogni anno si rilasciano dall'amministrazione delle poste, alla legge del bollo, sì e come si pratica in Francia e altrove.

Questa proposizione ebbi anche occasione di farla altra volta, ma rimase senza risultamento, quantunque in ragione di soli 20 centesimi si avrebbe un introito di lire 60,000.

Ritengo, che con questi mezzi, se si adottassero, si potrebbero ottenere 150,000 lire di più di entrata che attualmente, e tengo per fermo che nell'anno venturo, colle riforme state

già nell'anno scorso da me proposte per la variazione del trasporto dei dispacci, si avrà un altro risparmio di ben oltre 200,000 lire sulle spese, le quali, colle 150,000 di entrata in più, permetteranno di potere allora attuare molti vantaggi del genere di quello di cui ragiono attualmente, con questa differenza, che allora non si obbligheranno i contribuenti a pagare da una mano ed a caro prezzo il beneficio che avranno ricevuto dall'altra.

Il signor ministro riuscirà a far cosa buona, anzi ottima, riservando a miglior tempo le sue favorevoli intenzioni per allargare e migliorare il servizio postale, e certamente io sarò il primo ad applaudirlo, e non mi permetterò allora di fare osservazioni in contrario, come ho dovuto fare per intimo convincimento quest'oggi e ieri.

Ho fiducia che il signor ministro vorrà darmi la speranza che non sarà per quest'anno effettuata la spesa stanziata in questa categoria, e sospesa come lo fu nel 1854 dall'illustre generale, suo predecessore.

CIBRARIO, ministro degli affari esteri. L'onorevole senatore D. Pollone moveva censura sulla categoria 26 bis del bilancio dell'estero nella parte che concerne alle poste per la allocazione di 25,000 lire che si è fatta, onde instituire un esperimento di distribuzione nei comuni rurali da farsi in una provincia. Egli cita lo studio che si è fatto altre volte, e che quindi si era allogata la somma di 50 o 55 mila lire per lo stesso oggetto.

Lo studio che si è fatto allora dall'amministrazione delle poste ha dimostrato che per attuare in grande, sopra tutto lo Stato, questa distribuzione, vi voleva una spesa ingente di 650,000 lire circa: allora questa considerazione è stata bastante perchè l'onorevole mio predecessore, sul rapporto delle spese generali delle finanze, giudicasse a proposito di sospendere l'esperimento che si voleva una volta instituire.

Ma, secondo me, si ha una osservazione da fare; allora gli studi che si fecero, mi pare che si sono ristretti a calcolare le spese, e non a calcolare i proventi possibili che si sarebbero potuti incassare. Altronde allora si trattava di instituire un esperimento sopra una scala molto più larga, cioè sopra sette provincie, ed ora si tratta di instituirlo sopra una sola provincia.

Ho già fatto notare all'onorevole conte di Pollone che questa categoria non proviene da iniziativa ministeriale, ma fu proposta e accettata nella Camera elettiva coll'iniziativa parlamentare.

Sicuramente quando l'onorevole conte di Pollone ammetta, come tutti ammettono, ne' comuni un diritto eguale di essere serviti in questo servizio pubblico, come negli altri, pare già lodevole la proposta che il Governo e la Camera elettiva fecero di vedere se noi, istituendo lo esperimento suaccennato, giungiamo ad evitare le difficoltà che a prima fronte si affacciano, e se non si possa soddisfare un desiderio che si riconosce legittimo.

L'onorevole conte di Pollone ha osservato che questa somma saliva ad una spesa ingente. Ma io dico: una somma di 25,000 lire (non di 100,000) che si stanziasse perchè si instituisca un esperimento nell'ultimo trimestre di quest'anno non potrà mai essere una spesa tale che riesca di grave peso all'erario.

Prima di tutto, trattandosi di applicare l'esperimento in una sola provincia, quand'anche si spendesse tutta la somma, egli è certo che una parte di questa rientrerà nelle casse del Governo, e che quindi qualche provento si trarrà: ma se questo provento fosse troppo disuguale alla spesa, allora sarà facile di non rinnovare nell'anno venturo l'esperimento, e di

dire che questo si è fatto per dimostrare agli interessati, ai comuni rurali, che il Parlamento ed il Governo avevano tutto il desiderio di soddisfare ad un bisogno che da lungo tempo si fa sentirsi e per cui sono state fatte molte domande e molti reclami; ma in vista delle strettezze delle finanze e della scarsità del provento si è costretti a rimandare l'adozione di questo sistema a tempi migliori.

Io non vedo che l'erario debba sopportare una grave perdita, ed io scorgo un grande vantaggio incontestabile, che è di dimostrare la buona volontà del Governo e del Parlamento di venire in sussidio ai comuni rurali, ai comodi della classe meno agiata dei comuni stessi.

Più pratico che non sono io, nella questione, l'onorevole commissario regio dimostrerà, meglio delle poche parole che io dissi, che le previsioni dell'onorevole conte di Pollone sono state alquanto esagerate.

L'onorevole conte di Pollone ha aggiunto la proposta di tre provvedimenti i quali sono destinati a crescere i proventi dell'erario; io lodo immensamente questo suo concetto, e prometto di occuparmene, studiandolo e facendone oggetto della mia più seria considerazione per vedere se tutti e tre questi progetti possono essere messi in atto incontante o da qui a qualche tempo.

Del rimanente non posso a meno di rendere ragione che in tutto quello che ha detto l'onorevole conte di Pollone, sia relativamente alla categoria di cui egli vorrebbe la sospensione, sia relativamente agli aumenti nei proventi dell'erario, progettati mercè i provvedimenti suggeriti, ha dato un nuovo argomento di quella conoscenza profonda della materia e di quello zelo per il pubblico servizio di cui ha sempre dato prova e per cui io sono molto lieto di potergliene rendere somma testimonianza ora che ho cessato d'averlo per mio collaboratore.

DI MONALE, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha la parola.

DI MONALE, commissario regio. Il signor ministro nel rispondere all'onorevole conte di Pollone ha, per mio avviso, con quella chiarezza che lo distingue, detto molto meglio che io non avrei potuto fare, gli argomenti che militano in favore degli esperimenti replicatamente chiesti dalla Camera elettiva e consentiti dal Governo.

L'onorevole conte di Pollone, allorché il Parlamento, votò nel 1853, la somma di 50,000 lire per questi esperimenti, diede opera incontante a vedere qual fosse il miglior modo di attuare gli esperimenti stessi.

Questo studio l'onorevole conte di Pollone non lo fece soltanto per vedere qual fosse l'onere probabile che doveva derivarne alle finanze dello Stato, ma lo fece pur anche onde l'attuazione del servizio rurale producesse tutto quel miglior effetto che era nei voti del Parlamento ed indubitabilmente nel desiderio della nazione. Fondati affatto furono i motivi per cui il conte di Pollone, in allora amministratore capo delle poste, credette di proporre al Governo di soprassedere all'instato esperimento.

In ora essendo la Camera elettiva ritornata sulla proposta perchè ogni giorno maggiori si fanno le istanze dei comuni onde avere migliorato un servizio che i bisogni indicano assolutamente urgente, io credo che il Senato approverà anche che sia mantenuta questa somma all'oggetto che l'esperimento abbia effettivamente luogo.

Nè io credo che dall'esperimento stesso possa derivarne un vincolo al Parlamento di mantenere od aumentare questa categoria negli anni avvenire, ove per caso l'esperimento non corrispondesse all'aspettazione.

Dirò di più: forse lo stabilimento di un servizio sopra una scala identica a quella che ha la vicina Svizzera, che si ha nel Belgio e che si è ottenuto con molta difficoltà nella Francia, incontrerà anche qui difficoltà gravi.

Queste difficoltà l'onorevole conte di Pollone le ha accennate, le ha studiate meglio di quello che io potrei fare; ma forse l'esperienza che si farà potrà condurci a risultamenti buoni, cioè che il concorso degli agenti comunali, sussidiati dall'amministrazione delle poste coi fondi appunto che potrà allargare il Parlamento, basterà perchè sia introdotto in tutti i comuni rurali un servizio di posta sufficiente onde corrispondere ai voti delle popolazioni.

Io non ignoro al certo che in ora gli agenti o messi comunali i quali godono di un esiguo stipendio, ritirano dal capoluogo di mandamento o da quell'ufficio da cui dipende il proprio comune le lettere che portano indi nel comune. Per la rimessione di queste lettere gli agenti percepiscono una soprattassa, il valore delle lettere sarà probabilmente di 20 centesimi, qualche volta sarà solo di 5 per le lettere nate nell'ufficio stesso e gli agenti ne ritirano 3 centesimi o 10 di soprattassa.

Ora io dico che, se coll'aggiunta di una qualche somma a quella che è attualmente retribuita ai messi dei comuni stessi, e col prendere che farebbe l'erario a suo carico la somma stessa già pagata dal comune, si potrà ottenere che l'attuazione del servizio di posta nei comuni si compia con sufficiente regolarità, non vedo ragione per cui non si adotterebbe questo sistema.

In quest'intento ho studiato un modello di stato che rivolgerò tra non molto agli intendenti delle provincie con preghiera di volermi somministrare le notizie occorrenti per vedere se questo metodo possa essere posto in attuazione.

Io spero che le difficoltà forse non saranno gravi. Che se lo Stato dovrà sopportare sempre una qualche spesa, e forse anche spesa di qualche entità, io credo che non s'incontrerà difficoltà ad ottenere l'allogazione necessaria sul riflesso che sostanzialmente ogni servizio, il quale sia a carico del Governo per il trasporto delle corrispondenze, pare per ragione di equità sia egualmente dovuto se si tratti di comuni rurali, quanto della capitale, di capoluoghi di divisione, di provincie o di semplici mandamenti.

Questo è il concetto che mi sono formato su questa questione; quistione che io dichiaro non avere ancora studiato in modo abbastanza profondo per poter fin d'ora stabilire un sistema compiuto. Ma spero che colle proposte indagini questo si potrà fare; e che intanto l'esperimento del servizio rurale potrà pur anche servire di guida negli studi da intraprendersi.

L'onorevole conte di Pollone ha parlato delle riforme da esso propugnate allorché reggeva l'amministrazione delle poste, e di cui ha pur fatto cenno il signor ministro degli esteri, promettendo che la quistione sarebbe studiata.

A questo riguardo io non debbo nulla aggiungere perchè sono certo che il Senato avrà la persuasione che questo studio sarà intrapreso e che dal canto mio seguirò scrupolosamente gli ordini del Ministero onde vedere se sia possibile l'attuazione delle riforme stesse.

DI POLLONE. Domando la parola.

Il signor ministro egualmente che il commissario regio dissero che questo servizio di posta rurale era generalmente reclamato dai comuni.

Io confesso che in pressochè sette anni che ho avuto l'onore di dirigere l'amministrazione delle poste non una domanda mi venne fatta in questo senso. Fu bensì esposto,

come diceva il commissario regio, il desiderio dello stabilimento del servizio di posta rurale, in due circostanze nella Camera elettiva; ma questo desiderio, credo di poterlo asserire senza ingannarmi, fu piuttosto di pochi individui, e non vi fu mai, lo ripeto, presso del Governo richiesta formale di Consigli divisionali nè provinciali nè tampoco di comuni che domandassero un tale costosissimo servizio di posta rurale, che alla fin fine dovrebbero anch'essi pagare. Bisogna che ci intendiamo sul servizio di che discorriamo e che, se mai non m'appongo, pochi conoscono.

Il servizio di posta rurale non favorisce i comuni esonerandoli dalle spese che ora sostengono: il servizio di posta rurale, così è almeno in tutti i paesi dove esiste, consiste in un pedone salariato, che va a portare e ritirare le lettere nei casolari i più remoti; ciò che porta un'ingentissima spesa, dovendosi moltiplicare i medesimi in ragione delle distanze.

Certo, se non si parla di servizio reale, ma solo di alleviamento per i comuni della spesa che sostengono ora, la spesa per l'erario sarà assai minore; e, se ben mi ricordo, nella relazione, che ebbi l'onore di indirizzare al signor ministro il 30 luglio 1854, conchiudevo appunto proponendo che si studiasse il modo di alleviare la spesa dei comuni senza venire ad un ingentissimo carico per l'erario, come sarebbe accaduto se si fosse stabilita la posta rurale, come in Francia, dove costa 8 milioni.

Quindi su questo punto saremmo già assai più vicini d'opinione coll'onorevole ministro e col commissario regio.

Ma in quanto poi diceva il signor ministro, che io non mi era occupato che della spesa, senza pensare all'introito che ne deriverebbe, io credo che questo introito non sarà gran cosa, perchè già attualmente i comuni ricevono le loro lettere, e non è perciò esatto il dire che siano privi di mezzi di corrispondenza; hanno le lettere ed i giornali, le hanno forse un giorno dopo di quello in cui potrebbero averle se loro fossero mandate direttamente, ma le hanno. Potrà accrescersi l'introito, ma hen di poco: la spesa sarà certa e grave e l'introito piccolissimo e dubbioso, almeno nei primi tempi.

Mi duole poi di dover disdire il signor ministro, ma non ho punto esagerato, come me ne ha fatto rimprovero, sulle conseguenze dell'introduzione di questa categoria nel bilancio, quando dissi che 25,000 lire stanziare per quest'anno sono 100,000 per l'anno venturo; questo è un computo esatissimo.

Ognuno sa l'epoca in cui sono votati i bilanci: ognuno sa che un esperimento di pochi mesi non può dare assolutamente un risulamento per riconoscere se vi sia utile reale o no nell'impianto d'un nuovo servizio, ed è evidente che di tutta necessità conviene proseguirlo per uno o due anni.

L'onorevole presidente del Consiglio alla Camera dei deputati osservando che la somma di 50,000 lire che un deputato proponeva, non si potrebbe spendere in quest'anno, perchè prima dell'ultimo trimestre è impossibile di tentare l'esperimento, ne ammetteva sole 25,000 per attuario a far tempo dall'ultimo trimestre.

Ora il calcolo è facile: ognuno di voi sa che 25,000 lire per tre mesi sono 100,000 lire per l'anno: quindi parmi di essermi lavato del rimprovero di esagerazione che mi aveva inflitto l'onorevole signor ministro.

Quanto alla sopratassa, di cui faceva parola il commissario regio, di 5 centesimi che in molti comuni si continua a riscuotere, debbo accennargli una disposizione che egli forse non rammenta, cioè che, essendo ministro l'onorevole commendatore Galvagno, emanò dal Ministero dell'interno una circolare che proibiva in modo assoluto d'ammettere nei co-

muni questa sopratassa, la quale non va a beneficio di chi trasporta le lettere, ma di colui che le distribuisce. Quindi, se le intenzioni del Ministero d'allora si sono eseguite, e poscia mantenute dai suoi successori, come ho ragione di credere che lo siano, questa sopratassa non deve esistere.

Dirò di più, che in ogni occasione in cui si eressero distribuzioni comunali, e che nella nomina dei distributori si acconsentiva loro la riscossione di una sopratassa, domandai che gli ordinati fossero riformati, e non incontrai difficoltà.

Un ultimo argomento del commissario regio si è quello, che questo servizio dei comuni era dovuto, perchè bisognava che ogni comune godesse dei vantaggi che godono altri comuni maggiori.

Per contrapporre un esempio semplice, a questo riguardo osserverei che, se stesse la massima da lui esposta, bisognerebbe moltiplicare i tribunali all'infinito, onde ciascuno avesse alla porta di casa i mezzi di litigare, eppure vediamo che sono circoscritte le Corti d'appello, sono circoscritti i tribunali di prima cognizione e le giudicature mandamentali; per le stesse ragioni credo non è possibile di creare uffici postali in tutti i comuni, dove non vi sia veramente un interesse.

Mi duole di dover terminare prevedendo che quanto dissi oggi avrà la sorte della proposta che feci ieri, cioè che le ragioni da me adottate non hanno fatto senso sullo spirito del signor ministro! Io non propongo emendamenti, non essendo menomamente mia intenzione di ritardare la promulgazione del bilancio; ma confesso che deploro che ciò che si è creduto potersi fare in altre circostanze con plauso della Camera elettiva e che sarebbe utilissimo vedersi ripetere in questa circostanza identica, non sia nell'intendimento del Ministero di farlo.

Mancherei al debito mio, se nel terminare non tributassi i sensi della mia particolare gratitudine verso l'onorevole signor ministro per gli affari esteri, che mi onorerò mai sempre di aver avuto per capo, pel modo con cui si è espresso al mio riguardo. Attribuisco unicamente all'animo suo gentile e non sicuramente a merito personale la dimostrazione così solenne di approvazione di che mi ha ora favorito.

PRESIDENTE. Metto ai voti la categoria 26 bis testè discussa.

(È approvata.)

(Legge le successive categorie del bilancio del Ministero degli esteri, le quali sono approvate.)

Vengono ora le categorie concernenti il Ministero dell'istruzione pubblica.

Essendo assente il signor ministro dell'istruzione pubblica, si potrebbe sospendere la discussione di queste categorie e passare ad altre: a meno che i signori ministri presenti intendano di assumersi la difesa di questo bilancio.

CERRANO, ministro degli affari esteri. Se si presentasse qualche questione che sollevasse difficoltà tali da rendere necessaria la presenza del ministro della pubblica istruzione, allora io pregherei il Senato di sospendere. Nel caso contrario, se non vi saranno che alcune spiegazioni a dare, avendo io retto qualche tempo quel dicastero, mi assumerò ben volentieri l'incarico di sostenere la discussione.

PRESIDENTE. Ne leggerò adunque le categorie.

(Legge le categorie tutte del bilancio del Ministero suddetto (Vedi vol. Documenti, pag. 595), le quali sono approvate.)

Siamo alle categorie relative al Ministero dell'interno. Farò la stessa osservazione che feci per il bilancio dell'istruzione pubblica, e la stessa interpellanza ai signori ministri.

CERRARIO, ministro degli affari esteri. Cade anche qui la stessa osservazione che sul bilancio dell'istruzione pubblica, vale a dire se sono spiegazioni che le possiamo dare, le daremo, altrimenti pregheremo il Senato di sospendere.

PRESIDENTE. Darò anche lettura di queste categorie.

(Legge le varie categorie di cui si compone il bilancio del Ministero dell'interno (Vedi vol. Documenti, pag. 595), le quali sono approvate.)

JACQUEMOND. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Ha la parola.

JACQUEMOND. Comme l'agriculture est dans les attributions de monsieur le ministre de l'intérieur, je désire appeler l'attention du Ministère sur cette branche importante de la prospérité publique. Parmi les améliorations agricoles, le drainage occupe le premier rang. Ses effets sont constatés maintenant par l'expérience. Le Ministère s'en est déjà préoccupé, mais seulement au point de vue théorique, tandis que l'Angleterre, la France, la Belgique n'ont pas hésité à encourager la propagation du drainage par tous les moyens dont ces Gouvernements pouvaient disposer. Rien n'a été négligé: mesures financières, mesures législatives, mesures administratives. Après avoir fait modifier la législation sur les céréales, sir Robert Peel, convaincu des bienfaits que l'Angleterre pouvait attendre du drainage, a laissé de côté le principe de la non-intervention de l'Etat dans les intérêts particuliers, et a obtenu du Parlement l'allocation de cinquante millions pour encourager l'agriculture et notamment la pratique du drainage, au moyen de prêts remboursables par fractions. Il est question en France d'allouer cent millions au budget pour le même but. Cette mesure est d'autant plus avantageuse que le terrain amélioré par le drainage produit, en moyenne, un sixième de plus.

Les premiers essais de drainage ayant trouvé un obstacle en France, à raison de la grande division des propriétés et de l'insuffisance de la législation, ce Gouvernement éclairé s'est empressé d'y remédier par la loi du 15 juin 1854. Cette loi autorise celui, qui veut assainir son fonds par le drainage, à diriger ses eaux vers une rivière ou toute autre voie d'écoulement, en traversant la propriété d'autrui, moyennant une indemnité préalable.

Enfin, monsieur le ministre de l'agriculture a fait rédiger par des hommes spéciaux des instructions pratiques sur le drainage, qui ont été répandues avec profusion dans tous les départements français.

La Belgique a organisé un corps d'ingénieurs qui font gratuitement les plans d'opérations de drainage pour les particuliers. Ils se transportent dans les propriétés sous le seul remboursement des frais de déplacement, qui sont tarifés à un taux très-modique. Ils ont sous leurs ordres des assistants pour faire exécuter leurs plans; l'assistant et les manœuvres sont payés par les propriétaires. Ce service public d'ingénieurs et d'assistants coûte à peine quinze ou dix-huit mille francs à l'Etat, et il évite aux agriculteurs des tâtonnements et des frais considérables, qui seraient faits à pure perte.

Sur les rapports des journaux et des mémoires consacrés à l'agriculture, on a déjà commencé dans plusieurs provinces du Piémont et de la Savoie des opérations de drainage; mais il est à craindre que ces travaux ne soient pas exécutés avec toutes les précautions qu'ils exigent pour rendre les services que les propriétaires ont droit d'attendre. Je dois constater aussi qu'une très grande quantité de propriétaires, qui seraient disposés à drainer leurs terres, ne peuvent entreprendre cette opération par la seule raison qu'ils ignorent comment elle doit être faite, qu'ils ne savent à qui s'adresser pour la di-

riger, et qu'ils sont embarrassés sur les moyens de se procurer des tuyaux de bonne qualité pour accomplir les travaux. Il faut des connaissances spéciales pour faire les opérations préliminaires du drainage, savoir: l'étude du sol, le sondage, le nivellement, la direction à donner aux tuyaux, et enfin l'exécution matérielle du plan. Si le Gouvernement ne vient pas au secours des propriétaires, il y aura beaucoup de capitaux mal employés, beaucoup de travaux incomplets, qu'il faudra refaire. Il conviendrait aussi d'encourager puissamment la fabrication des tuyaux, d'affranchir de tout droit de douane l'entrée des tuyaux et celle des outils et des machines qu'on emploie pour les fabriquer.

Il serait inopportun, à l'occasion du budget, d'entrer dans de plus grands détails sur cette grave question; je me borne à engager le Gouvernement à la faire étudier sérieusement, et à prendre, sans plus tarder, les mesures financières, législatives et économiques les plus convenables, dans les limites de nos ressources, et des moyens que le Ministère peut employer pour accélérer dans notre pays la pratique du drainage.

Puisque notre législation a admis la liberté sans limite du commerce des céréales, c'est un devoir pour le Gouvernement de placer notre agriculture dans les mêmes conditions que les nations avec lesquelles nous entretenons des relations commerciales pour les denrées alimentaires, autrement notre agriculture en souffrirait grandement, et finirait peut-être par succomber dans cette lutte.

J'adresse donc les plus vives instances au Ministère pour qu'il veuille apporter sa sollicitude éclairée sur les besoins de l'agriculture, et mettre les plus grands soins surtout à encourager la pratique du drainage dans le royaume, à assurer la bonne direction et le succès d'une amélioration agricole, qui est de la plus haute importance pour l'intérêt général.

AUDIFFREDI. Mi fa piacere sentire dal senatore Jacquemond a parlare per la prima volta di agricoltura nel Senato.

Io desidererei che quest'arte, che è la prima sorgente di ricchezza del paese, fosse presa dal Governo in maggior considerazione e fossero meglio studiati i suoi bisogni.

Prima del 1847 pareva che il Governo volesse adoperarsi in pro di essa, ed a quest'uopo istituiva una scuola agricola, fissando un terreno della Venaria per modello di lavori agricoli.

Distratti da altre occupazioni, non si pensò a questa scuola, che poi venne soppressa. Comprendo che in parte non è colpa del Governo; ma intanto d'allora in poi non si fece più cosa alcuna per promuovere lo studio dell'agricoltura, e mi meraviglio che non si sia ancora studiata la questione, nè che proposte sieno state iniziate nell'altra Camera e neanche in questa.

CERRARIO, ministro degli affari esteri. Prima di tutto mi farò lecito di osservare all'onorevole preopinante il senatore Audiffredi che non è certo la prima volta che si è parlato d'agricoltura in Senato. Io mi ricordo che assai prima che il senatore Audiffredi sedesse in quest'Assemblea si è parlato molte volte di agricoltura e si è manifestato un grandissimo interesse per questa parte sostanzialissima della felicità del paese. Mi ricordo poi anche che lo stesso onorevole senatore Audiffredi, per quel distinto agronomo che è, in una delle tornate in cui sedeva in Senato, ha parlato molto in favore dell'agricoltura.

Il Governo non era, come ha osservato benissimo il senatore Audiffredi, rimasto estraneo ai progressi dell'agricoltura, posto che aveva stabilito quel podere-modello alla Venaria; e certamente, se esso dovette chiudersi per man-

canza di allievi, la colpa non è del Governo: il motivo si è che non era ancora abbastanza diffusa nel paese la necessità di un podere-modello.

In quanto alla questione importantissima sollevata dal senatore Jacquemoud, il Ministero si è già occupato di qualche studio in proposito; ma sicuramente tutto quello che si potrebbe fare in questa materia non si potrebbe fare senza disposizioni legislative, le quali occorrono per molti capi, e soprattutto per assicurare il passaggio dei canali indispensabili per lo scolo delle acque a cui si tratta di dare sfogo.

Del rimanente farò anche un'altra osservazione, ed è che in Piemonte i terreni paludosi sono molto più scarsi che in altri paesi; in conseguenza questa osservazione, che può essere d'interesse capitale per molte provincie, non è tanto importante, come sembra a prima vista, nel nostro paese.

Tuttavia io assicuro l'onorevole senatore Jacquemoud che il Ministero non mancherà di portare tutta la sua attenzione sopra quest'operazione, la quale fu già applicata in altri paesi, e non resterà dal suo canto di promuovere, quando occorra, dal Parlamento una legge, la quale favorisca l'attuazione di questo sistema anche nelle nostre campagne.

AUDIFFREDI. Sicuramente si è parlato d'agricoltura accademicamente, ma in fatto d'applicazione non credo che una locazione di 4 mila lire sia bastantemente onorifica per quest'arte; fa vedere anzi che non si è fatto niente e che si pensa forse a far niente. L'iniziativa delle spese d'ordinario competendo alla Camera elettiva, per un certo riguardo pareva che in questa Camera non si potesse portare un'iniziativa di proposito.

Ma, se mi permettessero che un altr'anno potessi iniziare qualche disposizione a questo riguardo, io potrei far vedere quali utili provvedimenti sarebbe opportuno di attuare nel paese onde promuovere più seriamente il progresso di quest'arte.

Molto si può fare per accrescere la produzione serica, molto eziandio si può fare per stabilire il drenaggio, pel miglioramento delle razze, per introdurre migliori sistemi di avvicendamento, per estendere insomma questa istruzione che fino adesso veramente non pare ancora coltivata in Piemonte.

Senza fare per ora veruna proposta, concludo che, se una proposta potrà essere iniziata da questa Camera, io mi terrò in dovere di farla in un altr'anno, non essendo in grado d'improvvisarla in questo momento.

PRESIDENTE. Darò lettura delle categorie relative al bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

(Legge le categorie di questo bilancio sino alla 9, le quali sono approvate.) (Vedi vol. Documenti, pag. 399.)

DORIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DORIA. Signori senatori, nella tornata del 30 aprile dell'anno decorso io domandai ed ottenni la parola per accennare, come allora ho fatto, i molti e gravi danni che derivano dalla mancanza d'un ponte sulla Magra.

Per lo che inutil cosa io credo ripetere ora l'enumerazione dei tanti inconvenienti, di cui pur troppo è assai spesso cagione l'interrotta comunicazione. Questi inconvenienti, che ognuno può facilmente raffigurarsi, non potevano di certo rimanere ignoti alla solerzia dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, e perciò mi rispondeva colle seguenti parole: « Si persuada l'onorevole senatore Doria che io non avrei avuto bisogno degli eccitamenti che egli mi fece nell'interesse di quelle località, perchè tutti gl'inconvenienti che egli ha accennato sono a me noti, poichè sono quelli che s'incontrano

sempre quando una strada di gran comunicazione traversa un torrente di letto amplissimo, com'è la Magra. »

E penetratissimo, com'egli allora diceva, del bisogno di far quel ponte, m'assicurava che avrebbe cura di proporre, se sarebbe rimasto al Ministero, o di lasciare al suo predecessore la pratica così avviata da lasciar speranza che una delle opere principali e di più urgente necessità, quale appunto è quella del ponte sulla Magra, sia finalmente eseguita.

Ora, rallegrandomi di tutto cuore del non essersi verificato per buona ventura il caso del successore, talchè si continui ad aver tuttavia regolatore delle opere pubbliche un uomo di tanta scienza e di sì rara capacità, amerei sapere da lui com'è che per una delle opere principali e di più urgente necessità, com'egli stesso ben a ragione la chiama, nulla si è fatto finqui. Quali sono gl'insuperabili ostacoli che si oppongono all'approvazione ed eseguimento di sì importante progetto? Ostacoli vi sono, e vi debbono essere certamente, come furono e saranno il più delle volte che trattasi di fare il bene, ma tocca alle sollecite cure ed alla buona e ferma volontà di chi spetta il vincere e togliere gl'impedimenti.

Se all'attuazione di questo ponte sono ostacolo gl'interessi locali che si trovano in contesa, il Governo o dia retta a chi ha prevalenti ragioni, o senza preporre l'una all'altra delle due situazioni, dove quei della Spezia e di Sarzana vorrebbero vederlo fatto, si costruisca nel sito che il Governo riconoscerà il migliore, nel sito che, pel comune vantaggio di quelle località o per riguardi strategici, è preferibile ad ogni altro.

So bene che il discorrere di un'opera che importa non poca spesa, mentre le risorse delle nostre finanze sono limitatissime, non deve sembrare opportuno. Ma, se le nostre risorse sono appunto così limitate perchè il Governo è largo piuttosto che no quando il bisogno lo esige, quando stima dovere lo spendere, non è giusto che si rifiuti per la costruzione di un'opera riconosciuta dallo stesso ministro della più urgente necessità, a grave danno degl'interessi di una provincia la quale, trovandosi per varie speciali circostanze in miserrima condizione, meriterebbe qualche particolare riguardo, ed è invece la più trascurata.

Giacchè l'onorevole ministro dei lavori pubblici, nella tornata che ho già indicato, mi accertava che, per quanto poteva ancora dipendere da lui, avrebbe cercato con ogni mezzo di attuare questo ponte, vorrei che ora dichiarasse di quei mezzi a tal uopo si servi, e con qual riuscita. E se occupazioni di più alto affare lo distolsero da simil briga, l'invito a volersene adoperare almeno ora, ma senza mettere un tempo indefinito in mezzo, onde quei meschini paesi che sono ridotti e mal partito, cessati gl'inconvenienti di cui la mancanza del ponte è causa, sentano finalmente i benefici di una sicura e facil comunicazione fra loro.

In conclusione, è tempo ormai che succedano alle promesse i fatti, i quali sono assai più belli, perchè appagano, delle belle parole che solamente lusingano.

Se a quanto ho detto finqui l'onorevole signor ministro vorrà dare una qualche risposta, dal tenore di essa dipenderà che io mi decida se debba o no comunicare al Senato alcune brevi informazioni che mi son procurato sull'argomento in discorso, e pregarlo di onorarmi nuovamente della sua indulgente ascoltazione.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io non ho mancato di adempiere alla promessa che aveva fatto di avviare la pratica per quanto da me dipendeva in modo che si potesse venire ad una pronta risoluzione. Difatti io spero che sia ora risolta quella lunga ed intricata questione che

durò sì lungo tempo, e che fu la causa principale per cui il ponte non è ancora costruito, la questione, voglio dire, del sito ove collocarlo. Fissato questo sito in modo da soddisfare convenevolmente a tutte le condizioni tecniche dell'opera, non rimane più che ad occuparci di questa. Io non dubito che si farà, ma è pur vero che nelle condizioni attuali dell'erario non fu ultima la difficoltà di sostenere una spesa rilevantissima, motivata dalle condizioni del fiume che sono tali da non permettere la costruzione di un ponte stabile e sicuro se non si aggiungano opere assai importanti per dirigere il corso del fiume nel tronco ove questo ponte sarà eretto.

Da ciò vedrà facilmente l'onorevole preopinante che non dipendeva dal ministro dei lavori pubblici soltanto il dare definitive disposizioni perchè il ponte fosse costruito. Io l'assicuro che, se avessi maggior libertà in fatto di opere pubbliche e mi fossero accordati mezzi corrispondenti, egli vedrebbe in breve tempo interessantissimi lavori eseguiti a vantaggio del paese, e molti milioni utilmente impiegati in queste spese riproduttive: ma siccome la cosa sta in termini ben diversi, così di leggieri si comprenderà che il solo desiderio non supplisce alla possibilità di attuare tali opere. Venendo a toccare il punto in cui si trova la pratica dirò che attualmente *c'est l'embarras des richesses* che la fa ritardare, cioè non l'abbondanza di mezzi, ma sibbene di progetti originata da che, volendo effettuare la costruzione di questo ponte ed in pari tempo recare il minor aggravio possibile alle finanze, il Ministero ha cercato di promuovere la costituzione di una società che si assumesse la costruzione del ponte, riscuotendo quel pedaggio che le finanze erano disposte ad accordare.

In questo modo, mediante il pagamento di una moderata annualità, verrebbe a scemarsi grandemente il capitale necessario per eseguire le opere. Comprenderà però l'onorevole preopinante che per ottenere il concorso della privata industria non si può assolutamente imporre preventivamente un sistema di ponte ad esclusione di un altro. Dopo che già erano fatti studiare due progetti, anzi già sottoposti ad esame, ne sorsero altri tre, di modo che ora se ne hanno cinque. Questa molteplicità di progetti non doveva certamente essere motivo da impedire al Ministero di prendere una determinazione; ma naturalmente doveva indurlo ad esaminare quale fosse il sistema il più economico ed il più spedito per eseguire quest'opera; frattanto nel paese stesso di Sarzana si è messo alla testa di una società un uomo rispettabile per ogni riguardo, che ha seduto nel Parlamento con molto suo onore, e che per buona sua fortuna divenne possessore di un ricchissimo censo.

Egli si pose in corrispondenza con me, dichiarandosi pronto a costituire una società che assuma sotto la sua direzione l'impresa del ponte in discorso. Io gli ho tosto rimesso tutti i progetti, informandolo che, essendo stati esaminati, furono riconosciuti tali da poter assicurare il buon esito dell'impresa, e che perciò, non volendo io vincolare la società ad un progetto piuttosto che all'altro, lascio a lui libera la scelta. Le ultime notizie pervenutemi portano che si spera di poter fare fra poco tempo al Ministero una concreta proposizione, la quale, se sarà, come mi lusingo, in termini da meritare l'approvazione, sarà senza ritardo da me presentata al Parlamento.

DORIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DORIA. L'argomento che abbiamo fra le mani è di tanta importanza che io mi sento in dovere di chiarire le parole ora pronunziate dal signor ministro, con tutte quelle notizie provenienti da fonte sicura che mi sono potuto procacciare.

Questi ragguagli son tanto più necessari, in quanto che, non mettendo le cose sotto il loro vero punto di vista, si andrebbe a rischio di perdere anche quest'anno un tempo prezioso, mentre la necessità della cosa non ammette dilazioni, e si incorrerebbe nel pericolo di porsi a questa impresa con mezzi inefficaci a tirarla a fine.

Venendo dunque al fatto, dirò che da informazioni prese risulta che il progetto presentato dalla persona cui allude l'onorevole signor ministro sarebbe quello di un ponte ideato dall'ingegnere Bella, e il di cui disegno è firmato da un suo allievo. Questo ponte da costruirsi in pietra, a cagione dell'ampio letto del fiume che dovrebbe attraversare, avrebbe una lunghezza di circa duecento settanta metri, oltre ad una arginatura considerabilissima sulla riva sinistra della Magra.

La persona a cui accenna l'onorevole signor ministro propone di costruire un ponte di proporzioni tanto straordinarie per mezzo di una società da formarsi in Sarzana, e crede che il capitale da impiegarsi in questo lavoro non oltrepasserebbe le seicento mila lire. Ora basta appena avere una qualche idea dei luoghi e dei fatti di cui si discorre, per convincersi delle poco solide basi su cui riposa il progetto.

Infatti, non è egli difficile il comprendere come in una piccola città (per quanto essa sia interessata alla costruzione di questo ponte) si possa raccogliere un numero di azioni equivalente ad una somma che a fatica e forse invano si tenterebbe raggranellare in tutta quanta la provincia?

Ma poniamo anche che si trovasse; il forte della questione non è qui, ma nel vedere se le seicento mila lire proposte possono bastare alla costruzione di un ponte di pietra lungo duecento settanta metri circa e all'innalzamento di un argine acconcio a contrastare alle onde rovinose d'un fiume com'è la Magra.

Certo se, con mezzi così scarsi, si riuscisse ad un'impresa di quella natura, la cosa sarebbe piuttosto miracolosa che strana, ma coloro che nelle cose di fatto si attengono più al calcolo ed alla esperienza che ai prodigi, hanno per fermo che a quella costruzione di ponte sarebbe necessaria una somma di circa due milioni.

Così anche supponendo che la società si formasse, il che per le ragioni suddette è assai problematico, e che si mettesse mano al lavoro, non appena la costruzione sarebbe incominciata che per difetto di danaro bisognerebbe interromperla o imporre nuovi versamenti agli azionisti, i quali, accorgendosi che il reddito dei pedaggi non potrebbe somministrare un frutto corrispondente ai capitali già impiegati e a quelli da impiegarsi, certamente negherebbero di contribuire nuovamente, e quindi la società sarebbe minacciata di dissoluzione e di fallimento.

Le esposte ragioni militano contro questa società in particolare, ma ve ne hanno altre che si oppongono ad affidare la costruzione del ponte in discorso ad una società qualunque.

E, primieramente, la società che si assumesse l'incarico di questo lavoro, lo farebbe per spirito di speculazione, e perciò imporrebbe un pedaggio che non potrebbe esser lieve, perchè proporzionato ai capitali impiegati, e quindi onerosissimo non pure ai viaggiatori, ma, ciò che più monta, ai passeggeri ed ai trasporti di una provincia non molto ricca per lo avanti, ed ora dalla mancanza del suo prodotto principale resa poverissima. Così questa provincia, la quale ha molte cause di lagnarsi del Governo per la incuria in cui è tenuta, invece di avere un compenso nel lavoro progettato, verrebbe ad essere aggravata quasi di un nuovo balzello, e pagherebbe in gran parte le spese di ciò che serve in tutto lo Stato. L'equità adunque, l'utilità, infine la dignità, non comportano che la

costruzione del ponte sulla Magra sia affidata alle mani d'una società.

Infatti, sarebbe egli onorevole ad un Governo che ha speso tesori per traforare le viscere dell'Appennino, ad un Governo che ha arditamente intrapreso e condurre a termine la strada ferrata monumentale che da Genova mette a Torino, l'indireggiare dinanzi ad un'opera di una mole tanto minore, molto più trattandosi di rendere praticabile una delle principali strade nazionali dello Stato, direi la principalissima perchè ci congiunge con Modena, ci congiunge con Toscana, con tutta l'Italia di mezzo e quella inferiore?

Ma le finanze dello Stato sono povere, i tempi critici, il lavoro costoso. E sia pure; non ostante io credo nessun sacrificio bastantemente grande per riscattarci dalla vergogna di quella strada dimezzata da un torrente, onde allo straniero che da quella parte si affaccia al Piemonte vien voglia di domandare se egli stia per entrare in un paese libero e civile, oppure in una semibarbara contrada dell'Asia o dell'Africa.

Certo, come io accennava di sopra, questa è cosa egualmente reclamata dalla utilità e dalla dignità, e quasi più dalla seconda che dalla prima. Nè la spesa è poi tanto grande quanto si crede. Lasciando stare i ponti di pietra, si potrebbe porre in opera uno dei trovati dell'arte moderna dico i ponti di ferro, che, mentre non la cedono ai primi in solidità ed in bellezza, li sorpassano di gran lunga nell'economia.

In fatti un ponte di ferro fuso, simile a quello fabbricato nel Lemmo dall'ingegnere Giordano, secondo il sistema Vernier, pare che verrebbe costruito dal suddetto ingegnere, e costerebbe più di novecento mila lire. Volendo adottare poi un ponte tubulare in lamiera di ferro, la spesa sarebbe anche minore; imperocchè l'ingegnere Colletti assumendone l'incarico per conto della società delle ferriere della valle d'Aosta, credo non esigerebbe una somma maggiore di lire cinquecento settanta mila circa.

Rispetto a quest'ultimo sistema, alcuni già esistono nella strada ferrata da Genova a Voltri, i quali dimostrano che la spesa non supera le due mila lire al metro lineare, oltre quella dei piloni, che però sarebbe inferiore alla spesa dei ponti di tutti gli altri sistemi, perchè solo in senso verticale i ponti di questo genere vengono a puntare sulle basi che li sostengono.

Signori, io ho toccato di volo ciò che riguarda questi due progetti, perchè, trattandosi di cose di fatto, ciascuno può convincersi pigliando le necessarie informazioni, e toccar con mano la verità di quanto ho asserito. Credo che ognuno che siede meco in questo consesso sarà ugualmente persuaso della utilità grande, e della necessità positiva o morale grandissima in cui si trova il Governo di occuparsi della costruzione d'un ponte sulla Magra.

Conchiudo adunque con invitare il Ministero a presentare una legge al Parlamento, chiedente un credito di lire sei cento mila per la costruzione di un ponte di ferro sulla Magra, da farsi secondo il progetto dell'ingegnere Colletti per conto della società delle ferriere d'Aosta.

Se, invece di questo progetto di legge, l'onorevole signor ministro vorrà continuare a parlarci sempre di società, senza venir mai a capo di nessun risultato, e soprattutto se egli stima davvero che si possa costruire sulla Magra un ponte di cotanta luce, e di pietra, con sei cento mila lire, mentre nè manco il triplo di tale somma non basterebbe, io credo di esser tenuto per scusato se sospetterò che, facendo pur mostra di voler fare questo ponte, non se ne abbia l'intenzione.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Mi duole che le ultime parole dell'onorevole preopinante mi obblighino a

rispondergli ancora ed a cagionare al Senato una perdita di tempo. Se avessi potuto credere che l'onorevole senatore avesse già preparata e scritta la sua risposta a quanto io dovevo dire, allora l'avrei pregato di leggere tutti e due i discorsi successivamente ed avrei così risparmiato tempo.

Sul finire di questa sua preparata risposta egli vuol far sorgere dubbi sulla lealtà delle intenzioni del Ministero, che egli appunto di trarre le cose in lungo con parole e promesse, che poi non vuol mantenere.

Io respingo assolutamente un tale rimprovero, perchè ho la coscienza di non meritarmelo, e ripeto che promuoverò l'esecuzione di questo ponte meglio di chi intende farlo esponendo teorie e calcoli sulla costruzione secondo sistemi che per verità mi sono affatto sconosciuti.

L'onorevole preopinante ha detto che non si può costruire un ponte con 600,000 lire. Ma io non so che la società si proponga di costruirlo con sole lire 600,000. Egli disse che, facendolo eseguire da una società, s'imporrà al paese un gravissimo carico per il pedaggio. Io gli rispondo che questo carico non sarà più grave di quello che si paga attualmente col passo a barca, o quanto meno non si discosterà molto da quello. Altronde io non asserii mai che sia intenzione del Governo che la società abbia a trarre tutto il corrispettivo del capitale, che impiega, dal solo pedaggio. Se egli avesse fatto attenzione alle mie parole, o piuttosto se, quando scrisse la sua risposta al mio discorso, avesse conosciuto quanto io stava per esporre, non gli sarebbe sfuggita l'osservazione da me fatta, che il Governo, per non addossarsi tutto ad un tratto il carico dell'ingente capitale che esige la costruzione di quel ponte, era disposto a cederne il pedaggio come corrispettivo di una parte della spesa; ma che per un'altra parte era pur deciso di pagarla alla società.

Quanto poi a' suoi ragionamenti sull'impossibilità di eseguire un ponte di pietra abbastanza solido senza una spesa che egli ha saputo calcolare di due milioni, io risponderò che il costo di un ponte di pietra proposto non solo secondo il nuovo progetto, ma anche secondo un altro primitivo, stato formato esso pure da uno de' più distinti ingegneri del paese, non oltrepassava, colle difese del fiume, un milione di lire all'incirca; ed egli mi permetterà che, per quanto io sia propenso a far caso della sua opinione, in fatto d'arte mi affidi però di preferenza al giudizio d'uomini che, esclusivamente tecnici, sono giudici più competenti, e che consigliano per ragion d'ufficio il Ministero in tutti gli affari tecnici: quindi ripeto che parmi una solenne esagerazione il dire che si richiederà una spesa di due milioni.

Io ammetto che la spesa di 600 mila lire non basti, ma non ho mai saputo che la società pretenda di eseguire il ponte con questa sola somma. Aggiungerò che non so nemmeno che la società intenda di costruire un ponte di pietra.

Ho già detto all'onorevole preopinante che le ho comunicati tutti i progetti che mi erano stati presentati. Essa può scegliere fra questi il ponte di pietra o quello alla Vernier proposto dal Giordano od il progetto presentato dal Colletti collo stesso sistema o un altro con palco piano e fianchi di sostegno pure in ferro.

Pregherei poi l'onorevole preopinante di spiegarmi il suo sistema di ponte tubulare, che costerebbe così poco, e che dice essere stato proposto dall'ingegnere Colletti. Questi non ha presentato che un progetto di ponte alla Vernier, ed una modificazione nel senso suddetto; ma ciò nulla ha che fare col sistema di cui parla l'onorevole senatore cioè con ciò che propriamente si dice ponte tubulare.

Se egli sarà compiacente di darmi qualche ragguaglio su

questo nuovo suo progetto io non avrò difficoltà di assoggettarlo ad un accurato esame. Del resto, ripeto, non è sinora accertato che la società abbia scelto il ponte di pietra, nè che essa voglia imporre un pedaggio esorbitante, ben sapendo che quando lo dimandasse non le sarebbe concesso; nè il Governo ha mai preteso che dal solo pedaggio debba la società ricavare il compenso delle spese che sarà per incontrare, mentre anzi è dispostissimo ad imporsi una spesa che non sarà eguale a tutta la somma necessaria, ma sarà notevolmente minore: facendogli osservare che nelle circostanze attuali delle finanze sarebbe un temperamento utilissimo all'economia cedere il pedaggio per non impegnarsi che a spendere un minore capitale; coll'intendimento che in più floride condizioni (e questo sarebbe uno dei patti coi quali la società si costituirebbe) il Governo riscatterebbe il pedaggio e corrisponderebbe alla società il capitale che può essere proporzionato all'annualità del pedaggio che cessa.

Il sin qui detto spero avrà ingenerato nell'onorevole preopinante la persuasione: primo che io non voglio deludere il paese con promesse cui non corrispondano i fatti; in secondo luogo mi permetterà di dirgli che, qualunque sieno le intenzioni della società, io attendo di conoscerle direttamente dalla medesima, nè posso accomodarmi ai soli ragguagli che vennero fatti al senatore Doria; in terzo luogo gli osserverò che a dimostrare quanto sia mal fondato il biasimo che in generale egli appose al sistema di concedere l'eseguimento di opere pubbliche a private società, bastano i ripetuti fatti che giornalmente si verificano nella costruzione di molte strade ferrate state concesse all'industria privata, per tacere di tante altre opere pubbliche di cui il paese le va debitore. Nè le magnifiche parole dette da lui sulle grandiose opere che sono richieste dalla dignità del paese mi commovono punto. Nè mi commove il confronto fatto colla strada ferrata di Genova, intorno alla quale gli farò osservare che il Governo ha bensì fatto la strada con grande dispendio, ma dimando io se egli trovi ingiusto che si faccia pagare la tariffa ai passeggeri e alle merci. Ora io ritengo che colle tariffe è assai probabile che in un certo lasso di tempo il capitale impiegato, lungi dall'essere improduttivo allo Stato, possa essere fonte vera di rendita. Il paragone adunque è affatto inattendibile, e lo è tanto più quando si confrontino gli interessi grandissimi della strada ferrata di Genova con quelli che può avere un ponte che conduce a paesi vicini, a paesi con cui abbiamo certe relazioni di qualche rilievo, ma che, dopo lo sviluppo che ha preso la navigazione a vapore, non è poi di quell'altissima importanza delle relazioni internazionali che egli vorrebbe attribuirgli.

DORIA. Domando la parola. Prima di tutto mi permetterà l'onorevole signor ministro che io respinga i frizzi di cui mi ha fatto segno, e che io credo di non aver meritati.

Il signor ministro deve ritenere che alla fine del mio discorso ho detto che, secondo la sua risposta io avrei date analoghe informazioni al Senato siccome realmente aveva per tal fine preso degli appunti basati sulle cognizioni che ebbi sul luogo e da persone le quali hanno esaminate tutte le carte e i progetti menzionati dal signor ministro, vale a dire tanto quello dell'onorevole persona di cui egli ha parlato, come egualmente gli altri due.

Le carte poi relative a questi tre progetti essendo passate in varie mani, siccome succede allorchando si vuole formare una società che ha d'uopo, onde raccogliere firme, far conoscere loro il vero stato delle cose, io ebbi da alcuna di quelle persone che si trovarono al fatto dei progetti in discorso le opportune memorie, e si è sopra di queste che io ho appog-

giato gli appunti del mio secondo discorso, di cui l'onorevole signor ministro ha voluto fare quasi oggetto di scherzo.

Ma io non credo che sia il caso di scherzare in una cosa di tanto momento e di tanta importanza, la quale è reclamata da tutte quelle povere popolazioni, che da tanti anni la stanno aspettando, come aspettavano gli Ebrei la manna del cielo, che non giunse mai.

Aggiungerò di più, come uno dei motivi che mi ha spinto a parlare, e parlare anche con un tal qual calore, di questa materia, quello si è che nell'autunno ultimo scorso, trovandomi in quelle parti, ebbi ad incontrarvi una ricca famiglia danese, la quale era desolatissima per non poter passare la Magra, al punto che alcune signore se ne disperavano. Richiesi qual ne fosse la causa, e venni a sapere che quella famiglia era partita da Copenaghen per andare a Roma a trovare un loro parente che era moribondo.

Noti il Senato, noti il Ministero, che, sia per mezzo delle vie ferrate, sia con altri modi di trasporto, si va ordinariamente in brevissimo tempo a Roma; ebbene quella famiglia non potè giungere in tempo ad abbracciare quel loro parente: essa dovette far ritorno alla Spezia, nè quivi potè in guisa alcuna trovar modo di farsi condurre a Livorno, onde le fu giuocoforza fermarsi; e sa il signor ministro quanti giorni si è dovuta fermare questa famiglia? Tre giorni! perchè la Magra era talmente ingrossata che traeva seco grossissime piatte e molte masserizie con cadaveri, per cui si rendeva impossibile il tragitto.

Questa famiglia si portò dall'intendente, dal giudice, andò da tutte le autorità, ma inutilmente; chè miracoli nessuno ne può fare, ed era impossibile di trovare mezzo di passare il torrente al punto che erano cresciute le acque.

Ora confesso che il caso di questa famiglia, la quale era in così grande trepidazione, mi ha per tal fatta commosso, che al sol ricordarlo, lo debbo confessare schiettamente, mi empie l'animo di agitazione.

Non creda poi il signor ministro che io abbia voluto censurare i suoi atti; egli ha potuto convincersene dal modo con cui mi espressi sul di lui conto nel primo mio discorso; in esso non intesi di tesserli lodi, ma di dire la verità sul suo ingegno apprezzato da quanti lo conoscono, per cui la nazione si deve rallegrare di possederlo.

Ritornando poi al soggetto della discussione, il signor ministro mi chiede dei dettagli sopra la formazione dei ponti tubulari di cui ho fatto parola; mi permetta che io gli faccia presente non avere al riguardo alcuna speciale cognizione e che, non essendo dell'arte, non potrei certamente fornirgli alcun schiarimento a questo proposito.

Ad ogni modo ritenga il signor ministro che quanto ho detto è la pura verità e senza personale riguardo; onde allontanati dalla mente qualunque impressione di biasimo che egli abbia potuto indurre dalle mie parole; ma in pari tempo, dal canto mio, io respingo nuovamente con tutta la forza i frizzi che egli ha creduto potermi lanciare impunemente, e che io non sono fatto per sopportare da chiunque sia.

PRESIDENTE. Non essendosi fatta sulla categoria di che si tratta proposta alcuna, e d'altronde la medesima non essendo scritta in bilancio che per semplice ricordo, non sarebbe il caso di alcuna deliberazione in proposito.

Siccome non siamo più in numero, rimando la seduta a domani.

Al tocco vi sarà riunione negli uffizi per l'esame delle leggi distribuite ieri. Alle due ore seduta pubblica per la continuazione della discussione del bilancio generale passivo.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 12 MARZO 1856

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE COMMENDATORE DES-AMBOIS.

SOMMARIO. Lettera del ministro dell'interno in ordine all'anniversario funebre per i morti alla battaglia di Novara — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'approvazione del bilancio generale passivo dello Stato pel 1856 — Approvazione delle categorie 10 alla 21 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici — Categoria 21 bis — Interpellanze del senatore Alberto Della Marmora riguardo ai fari dell'isola di Sardegna — Risposta del ministro dei lavori pubblici — Approvazione di queste categorie e delle successive — Dubbi ed obiezioni del senatore Di Castagnetto sulla categoria 40-F. — Schiarimenti del ministro dei lavori pubblici — Approvazione di questa categoria e delle posteriori, non che di quelle del bilancio del Ministero della guerra sino alla 23 — Istanze del senatore Alberto Della Marmora in ordine alla categoria 24 — Risposta del ministro della guerra — Approvazione delle successive categorie di questo bilancio — Discorso del senatore Doria sul bilancio della marina — Risposta del ministro della guerra — Approvazione delle categorie di questo bilancio, non che dell'intero progetto di legge.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

(Sono presenti i ministri della guerra, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.)

COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI NOVARA.

PRESIDENTE. Debbo dare cognizione al Senato di un dispaccio del signor ministro dell'interno così concepito:

« Stante la ricorrenza della Pasqua nello stesso giorno in cui compie l'anniversario della battaglia di Novara, questo Ministero ha determinato di protrarre il servizio funebre, che ogni anno il Governo fa celebrare in suffragio dei morti in quella giornata, al 3 del prossimo venturo aprile.

« Il ministro dell'interno si reca pertanto a premura di informare l'onorevolissimo signor presidente del Senato del regno che alle ore 10 antimeridiane di detto giorno avrà luogo in questa chiesa metropolitana il solito mesto rito espiatorio, e lo prega di volerne partecipare il Senato.

« Firmato: Il ministro — U. RATAZZI. »

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PASSIVO GENERALE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO 1856.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione delle categorie del bilancio passivo relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Rammento al Senato che siamo pervenuti alla categoria 11. Ne continuerò ora la lettura.

(Legge le varie categorie di questo bilancio dalla 11 alla 21, le quali sono approvate.)

Categoria 21 bis. Spese di miglioramento. Faro di Villafranca, lire 1000.

LA MARMORA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore La Marmora ha facoltà di parlare.

LA MARMORA. Io vorrei domandare al signor ministro dei lavori pubblici il conto di una spesa che negli altri anni figurava nel bilancio, e di cui in quest'anno non vedo farsi parola, voglio dire la costruzione di due fari, cioè quello dei Cavoli e quello dell'Asinara in Sardegna.

Desidererei sapere se i lavori relativi a questi due fari sono sospesi, oppure sono già ultimati.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. I fondi pel faro dell'Asinara non si trovano più su questo bilancio, perchè il medesimo è stato appaltato quando fu approvato il bilancio del 1854. I fondi erano stati portati negli antecedenti bilanci, e la costruzione del faro è già avanzatissima e vicina al suo compimento. Ecco il motivo per cui non vi fu più bisogno di portare la spesa su questo bilancio.

LA MARMORA. La ringrazio della risposta che mi ha dato, perchè mi rincresceva che...

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. (Interrompendo) Mi permetta che risponda anche all'altra domanda che mi ha diretto.

Quanto al faro dei Cavoli, gli appalti più volte ripetuti essendo andati deserti, si è aumentata la somma di perizia del 20 per cento. Ciò malgrado, l'asta rimanendo deserta, si è accresciuta sino al 50 per cento e non si trovarono offerenti.

Essendo dunque rimaste infruttuose tutte le licitazioni, il Ministero ha deciso di far rivedere il progetto; questo venne rimandato all'ingegnere capo della provincia con istruzione dell'ispettore dei lavori marittimi di esaminare in qual modo si poteva riescire finalmente ad appaltare questi lavori. Dopo aver introdotte alcune modificazioni nella perizia onde aumentare i prezzi di alcuni lavori, si riconobbe che le difficoltà di trovare aspiranti all'impresa dovevano essenzialmente attribuirsi alle difficili località in cui deve essere eretto il faro.

Devo però dichiarare che nella settimana scorsa fu presentata un'offerta da certo Manunta, capo mastro, che si assume l'esecuzione dell'opera, mediante però l'aumento che era stato indicato nell'antecedente ticket d'asta. Io farò esaminare quest'offerta; ma, quand'anche venisse accettata, non sa-

rebbe il caso di stanziare la somma relativa a quest'opera nel presente bilancio, perchè l'onorevole senatore sa che, sempre quando le spese di un'opera nuova eccedono le 30,000 lire, è d'uopo, secondo le nuove leggi di amministrazione, presentare un progetto di legge speciale, come si è praticato per la costruzione del faro dell'Asinara che è in corso d'eseguitamento.

LA MARMORA. Non posso che applaudire alla premura che si dà e che si darà il signor ministro per compiere questi lavori, perchè faccio osservare al Senato che, nel momento attuale in cui la pace sta per aprire un grande sviluppo al commercio nel Mediterraneo, un faro in quel punto è di somma necessità; soggiungerò ancora che la Sardegna, dietro la mia misura, consta all'incirca di 800 miglia di circuito, calcolando tutti i seni, od almeno di 600, presi in ristretto. Ebbene! in 600 miglia di litorale non vi sono per il momento in attività che due soli fari, cioè quello di Razuoli e quello della Testa, i quali si trovano a 20 miglia di distanza uno dall'altro; dimodochè, sopra un litorale, supponiamo solo di 600, e non di 800 miglia, non sonvi che 20 miglia rischiarati da fari, e per conseguenza vi sono 540 miglia di costa interamente all'oscuro.

La Sardegna aveva una volta il beneficio d'aver delle torri presidiate lungo la costa; ma queste torri vennero in un colpo di penna tutte abbandonate. E si noti che questa spesa delle torri non era minore di 90,000 lire annue, somma questa che il Governo ha in ora risparmiato.

Ma, risparmiando questa somma, quale conseguenza ne è derivata? Quella che tutto il litorale è privo di custodia e di aiuto per i naviganti. Almeno almeno si faccia qualche faro tanto per poter dirigere i bastimenti che passano e passeranno sempre più per quelle marine.

Io non faccio altro che raccomandare caldamente al signor ministro la pratica di questi due fari che sono di somma necessità.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Che l'isola di Sardegna abbia bisogno di fari, e che il Governo sia persuaso di questo bisogno ne fa prova la domanda da me fattane e stata accolta dal Parlamento, il quale, riconoscendo solennemente la necessità di quanto gli veniva dal Governo rappresentato, ha votato la non lieve somma di 200,000 lire circa per questi fari. Uno di essi, ripeto, si fa; per l'altro non è colpa del Governo se non è ancora incominciato, giacchè il Governo può bensì, entro il limite delle somme che gli vengono accordate, aumentare il prezzo d'appalto, ma non può eccedere la misura dei fondi assegnati.

Quando dunque si potrà fare un contratto a patti giusti e ragionevoli, lo si farà. Quanto all'osservazione giustissima fatta dal senatore La Marmora in altra occasione, ho già risposto che un sistema di completa illuminazione di fari è già stato formulato, e si andrà attuando a misura che si compiranno quelli in corso e che se ne eseguiranno altri. In questa conformità si provvederà gradatamente ad un bisogno riconosciuto grandissimo, ed a cui non potevano soddisfare le illuminazioni delle torri, perchè il senatore La Marmora sa meglio di me che quelle torri erano di poca elevazione, e che quindi un lume posto su di esse non poteva servire che per un punto assai vicino della costa.

È dunque da tutti ammessa la necessità di un sistema generale di fari di primo, di secondo e di terzo ordine, secondo la posizione della costa, ed in considerazione di tale necessità si sono già avviate le pratiche per fare alcuni altri fari in aggiunta a quelli esistenti.

PRESIDENTE. Non essendosi fatta osservazione sullo

stanziamento portato alla categoria 21, passerò alle susseguenti.

(Segue la lettura delle successive categorie del bilancio del Ministero dei lavori pubblici sino alla 40-E, le quali sono approvate.)

Categoria 40-F. Ponte sul Po rimpetto alla città di Chivasso, lire 75,000.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Signori senatori, l'importanza del ponte sul Po in faccia a Chivasso fu unanimemente riconosciuta dai due rami del Parlamento, allorchè l'onorevole ministro dei lavori pubblici presentava, lo scorso anno, il progetto generale per il riordinamento delle strade dello Stato.

Infatti quando io rifletto che da Torino fino a Casale non esiste alcun ponte stabile per i casi in cui il Po non possa essere varcato su semplici scafi, si capisce come al momento attuale, in cui il progresso dell'agricoltura e le moltiplicate relazioni esigono più frequenti comunicazioni, rimanga incompatibile il dover alle volte far il giro a Torino od a Casale per passare dall'una all'altra sponda. Quindi non solo l'utilità, ma la necessità di stabilire un varco in un sito centrale come quello di Chivasso.

Debbo poi dire che l'onorevole ministro dei lavori pubblici mostrò per quest'opera così importante una sollecitudine particolare, onde tutti i comuni più interessati gliene professano una sincerissima gratitudine. Al momento poi in cui, stante la votazione del bilancio, questa opera, che era stata approvata in massima, viene a tradursi in fatto positivo, ed è al punto di esecuzione, desidero dalla cortesia del signor ministro alcuni schiarimenti, ove nulla osti a somministrarli.

Ed in primo luogo lo prego di dirmi se siasi compiuti tutti gli incumbenti onde l'opera possa avere prossimo incominciamento. Perciocchè accade qui quello che accade d'ordinario nei casi in cui si versa nel provvisorio; cioè al momento tutto il mondo aspetta la costruzione del ponte, onde quel passo, il quale era già pel passato pochissimo comodo, diventa adesso quasi impraticabile, perchè non si riattano più le vie d'accesso; perchè il porto natante con tutto il suo corredo si va degradando, e poco si fa per riattarli; perchè infine alcune volte uomini e donne sono costretti a guadare a piedi, con grandissimi inconvenienti e danno alla salute, oltre di che resta per molto tempo interrotto il passaggio.

Conviene riflettere che questo ponte è l'unico anello che unisce la strada ferrata di Novara a Torino con tutte le colline del Monferrato e con le terre oltre Po della provincia stessa di Torino; onde, non essendovi un varco stabile, non è possibile di stabilire vetture periodiche, le quali conducano i passeggeri alla stazione di Chivasso. Ed io credo che la stessa società della strada ferrata di Novara, ora che le sue azioni hanno preso tanto favore, dovrebbe essere immensamente interessata a che questo varco sia stabilito, e forse anche concorrervi; imperciocchè, oltre al comodo dei viaggiatori, sarà, io credo, molto ragguardevole l'utile che ne deriverà alla società medesima, se si potranno attivare comunicazioni regolari e vetture periodiche per condurre i viaggiatori.

Debbo poi in secondo luogo osservare che, quando si trattò di stabilire questa spesa in bilancio, il Governo per mezzo dell'intendenza fece interpellare i comuni massimamente interessati per la prossimità al ponte, quei comuni i quali godevano già dell'esenzione dai diritti sul passo del Po per antica concessione o convenzione colle finanze, li fece interpel-

lare, dico, se volevano concorrere nell'opera del ponte medesimo. Queste comunità emisero tutte le loro deliberazioni e tutte secondo le loro forze hanno offerto un concorso, e, per quanto mi risulta per deliberazione di quelle, al cui Consiglio ho l'onore di appartenere, tutte subordinarono il loro concorso a che l'esenzione fosse illimitata sul ponte, come lo era per esse sul varco del Po a Chivasso.

Segnatamente la città di Chivasso, la quale offre il concorso ragguardevole di 150,000 lire, ha insistito perchè fosse pronunciata quest'esenzione, e le comunità circonvicine aspettano con molta ansietà il risultato della domanda che hanno rassegnata al Governo, e sicuramente la città di Chivasso ci vede un motivo del suo massimo interesse.

Ancora una richiesta io vorrei fare alla compiacenza del signor ministro nell'interesse più particolare di Chivasso.

Chivasso ha concorso, come io diceva, per lire 150,000, ed il territorio di Chivasso, convien dirlo, è molto esposto alle inondazioni del Po. Oltre dunque tutti i vantaggi che Chivasso spera dalla costruzione del ponte, il quale, mettendo capo in Chivasso stesso, vi porterà sicuramente un concorso molto ragguardevole di forestieri, confida ancora che con un sistema d'arginamento, il quale è indispensabile per la costruzione del ponte, verrà a farsi una difesa al suo territorio.

Nascono però nella moltitudine della popolazione di Chivasso due timori: il primo che la sponda sinistra a monte del ponte non sia abbastanza rinforzata oalzata a mantenersi e non temere un danno dalla piena delle acque; il secondo timore poi è che a valle del ponte, quando cioè le acque usciranno da sotto il ponte, possano ancora versare lateralmente nelle campagne con danno grave delle medesime, massime che le campagne che si trovano a valle del ponte ed a sinistra del fiume, sono le regioni migliori del territorio di Chivasso.

Sicuramente, se si dà un'occhiata alla località in cui fu stabilito il ponte, pare a prima vista che nasca il dubbio se quel ponte non avrebbe potuto essere collocato alcune centinaia di metri più a valle; imperciocchè allora prolungandosi come di ragione un riparo lateralmente a monte del ponte, sembra che il territorio potrebbe essere più facilmente guarentito; ma quali siano stati i motivi perchè il Governo abbia adottata la linea attuale dove è stabilito il ponte, o perchè la città di Chivasso abbia preferito di scegliere quella linea, piuttosto che la linea in corrispondenza alla strada d'Ivrea, io non c'entro a discuterlo, e questa considerazione mi è estranea; dico solamente che vi sono quei due timori, tanto per i ripari a monte, come per i ripari a valle; timori ai quali io penso che l'onorevole signor ministro, il quale con tanta prudenza dirige tutte le opere d'arte, avrà sicuramente avvisato. Ma siccome questi timori esistono, così io credo che alcune parole dette dall'onorevole signor ministro in questo recinto avranno il potere di calmare tutte le inquietudini, come avranno altresì la forza di tranquillizzare tutte le comunità relativamente all'esenzione dal pedaggio, per la quale esse hanno fatto particolare istanza.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io credo di poter risolvere pienamente i dubbi principali sorti nell'animo dell'onorevole conte di Castagnetto, quando gli dirò che da tre giorni sono state date tutte le disposizioni perchè sia aperto l'appalto dell'opera.

In conseguenza egli vede che tutti i ritardi a cui accennava sono cessati, nè potevano cessare prima, perchè per eseguire l'opera si richiedevano assegni di fondi per la quota di spesa nella quale deve concorrere lo Stato. Ora questi assegni di fondi non sono disponibili che quando avrà piaciuto anche al

Senato di approvare il bilancio e questo sarà convertito in legge. Io dunque non poteva fino ad ora far più di quello che ho fatto, cioè dare tutte le disposizioni perchè, appena il bilancio sia approvato, si abbiano ad aprire gl'incanti. Nè il tempo di questa necessaria dilazione, come ora ho detto, è stato perduto, mentre durante la medesima si è appunto trattata e discussa la questione della conservazione od abolizione del pedaggio.

L'onorevole conte di Castagnetto sa che esisteva un'offerta di eseguire questo ponte; offerta fatta da un valente imprenditore, ma fatta sopra un suo progetto speciale, tanto in arte, quanto nella parte economica, relativamente alla quale egli domandava gli fosse pagato una determinata somma e gli fosse conservato il pedaggio per un lungo lasso di tempo, salvo al Governo il riscattarlo poi pagandogli il capitale a cui avrebbero corrisposto le annualità del pedaggio cessato.

Ma, come osservava il signor conte di Castagnetto, tutti i comuni interessati si rivolsero al Governo, invocando che l'opera si costruisse metà a carico dello Stato e metà a spese delle provincie più interessate, come ha stabilito la legge, e che non si stabilisse alcun pedaggio.

Questa questione io non poteva risolverla da solo. Sono entrato in corrispondenza col Ministero di finanze, e, veduta la rendita che dava il pedaggio sul passo attuale, veduta la larghezza di alcune offerte condizionate a che il pedaggio fosse soppresso, fatta ragione al principio di savia economia pubblica che vuol libere le comunicazioni, si è deliberato di sopprimerlo.

Dunque il ponte sarà esente da ogni pedaggio, e l'unico ritardo che potrà ancora soffrire l'apertura dell'appalto dipende dai comuni, alcuni dei quali, e fra questi Chivasso, hanno messo delle condizioni alle loro offerte, che dapprima pareva dovessero essere accolte, e che ora si riconoscono tali da non potersi accettare.

Io ho dunque fatto diffidare questi comuni a modificare le loro deliberazioni, perchè, se vogliono che si passi all'immediato appalto dell'opera, è necessario mantengano la loro offerta pura e semplice senza altre condizioni di sorta.

La più grave delle condizioni imposte era appunto l'esecuzione di tali lavori, che avrebbero fuor di ragione aggravato, a peso di tutti i contribuenti dello Stato e delle provincie interessate, l'ammontare della spesa occorrente per l'opera; e dico che queste condizioni sarebbero tanto meno giustificate, inquantochè il progetto fatto dall'ingegnere capo della provincia è modificato a seconda dei suggerimenti del congresso permanente, contempla tutte quelle opere di difesa che possono guarentire che le condizioni dei territori superiori ed inferiori non saranno peggiorate.

Ma quei territori anche nello stato attuale delle cose, cioè anche se non si facesse un ponte, hanno bisogno di difesa. Ora non si può esigere che, profittando della costruzione del ponte, si debba anche, per vantaggio di quelle località, cagionare un aggravio di spesa cui l'erario non deve sottostare. Nel dar esequimento al ponte si farà tutto ciò che è necessario ed indispensabile perchè non ne venga a peggiorare la condizione del territorio, ma nulla più; cioè non si prenderà argomento da questo per difendere anche i terreni che già hanno attualmente bisogno di difesa.

In quanto alla collocazione del ponte, essa è stata, a giudizio degli'ingegneri che hanno esaminato questo progetto in seno del congresso permanente, fissata nel sito più opportuno, il quale nel tempo stesso è quello che conviene meglio alla città di Chivasso che ha fatto, come egli ben diceva, una larghissima offerta.

Se invece si portasse il ponte alcune centinaia di metri più in giù, il territorio non ne guadagnerebbe punto quanto a stabilità e sicurezza, e per contro si sconterebbero gravemente i sistemi di comunicazione, rendendo meno comodo l'accesso sia da una parte, sia dall'altra alla città di Chivasso; insomma per un piccolo dislocamento del ponte che non recherebbe alcun vantaggio, si andrebbe incontro ad inconvenienti notevolissimi. Ed osservo qui che questo non è giudizio mio, ma è giudizio unanime di tutti quelli che hanno trattato tecnicamente la questione. Io credo adunque che, costruendo il ponte nel sito accennato dal progetto approvato, si opera nel modo migliore e più confacente a tutti gl'interessi.

DI CASTAGNETTO. Io credo che le parole dette dall'onorevole signor ministro avranno un giusto rimbombo in tutte le comunità interessate, e che serviranno mirabilmente ad appianare tutte le difficoltà che possono ancora esistere.

Certamente è giusto che il Governo non sia tenuto a far spesa più grave di quella che esige la costruzione del ponte; tuttavia pregherei l'onorevole signor ministro, nella circostanza in cui il Governo darà in appalto l'opera del ponte, di voler far in modo che la città di Chivasso possa col minor sacrificio possibile mettere in salvo i suoi interessi, e, concertandosi col Governo, mandare ad effetto in questa occasione medesima la costruzione di quel sistema di ripari che, combinati colle opere del ponte, avrebbero un esito più sicuro a rimuovere anche i lontani pericoli. Perciocchè vedo dalle parole dell'onorevole ministro che qualche cosa resta ancora a fare, mentre egli stesso dice positivamente che la condizione di Chivasso non sarà peggiorata, ma che non potrà neppure dirsi migliorata per la costruzione del ponte, rimpetto all'eventualità di una straordinaria piena delle acque.

Ciò adunque esige un maturo pensiero di quell'amministrazione, ed il pronto concerto da prendersi col Governo, ora che i lavori del ponte stanno per appaltarsi.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Il partito di eseguire contemporaneamente alle opere del ponte le ulteriori difese che i comuni limitrofi e confinanti col Po troveranno del loro interesse, è giustissimo, e se i comuni inoltreranno delle proposizioni, il Governo si farà premura di secondarle, e di cercare che si possa fare ciò colla stessa impresa ed a patti migliori, secondo la qualità delle opere: ma, lo ripeto, il Governo non prende impegno di farle nè a carico dello Stato nè a carico delle provincie, le quali devono bensì concorrere nelle spese del ponte e per far fronte a tutte le conseguenze che dalla costruzione del medesimo fossero per derivare, ma non possono essere tenute a contribuire nel migliorare i patrimoni particolari di questo o di quel comune.

PRESIDENTE. Non essendosi fatta alcuna proposizione nè osservazione contraria allo stanziamento di cui si tratta alla categoria 40-F, non mi rimane che passare alle categorie seguenti.

(Legge le successive categorie di questo bilancio, le quali vengono approvate.)

(Seguono le categorie che spettano al Ministero della guerra.) (Vedi vol. Documenti, pag. 403.)

(Legge la categoria 1 e le successive fino alla 23, che vengono approvate.)

Categoria 24. *Carabinieri reali di Sardegna, lire 713,783.*

LA MARCONA. Domando la parola. I senatori che siedono in questo recinto prima della fine del 1851, si ricorderanno come in quell'epoca, dopo aver domandato il mio ritiro da comandante generale militare dell'isola di Sardegna, io mi sono creduto in dovere di mettere da parte ogni considerazione e di promuovere nel Senato delle interpellanze al mi-

nistro dell'interno, allora Galvagno, sul modo col quale s'intendeva reprimere tutti i guai che esistevano in quel tempo in Sardegna, specialmente in fatto di delitti contro la pubblica sicurezza.

Vi ricorderete, signori, che fra le tante dimande che io feci allora fu anche quella che fosse dotata la Sardegna del corpo dei carabinieri reali come la terraferma. Io stesso aveva avuto il piacere di vederli giungere nel 1822, e li vidi con profondo rammarico partire nel 1833. Dopo quella mancanza il paese andò tutto sossopra.

Perorando questa causa da questo mio stallò, ho dovuto però convincermi che non era possibile d'impiantare i carabinieri nostri nell'isola di Sardegna, ed ho dovuto restringermi a dire queste parole: « Se non li volete di fatto, almeno metteteli carabinieri di nome. » Ciò fu eseguito: un anno dopo hanno dato le cordelline ai cavalleggieri di Sardegna, i quali diventarono carabinieri di Sardegna.

Adesso non intendo parlare del servizio che essi disimpegnano, il quale è eguale per lo meno a quello dei carabinieri reali, come ne fanno fede le numerose domande che vengono al Consiglio superiore di guerra per le medaglie da darsi a questi prodi soldati, i quali ogni momento cimentano la loro vita; ed io faccio dei voti affinché queste domande siano esaudite.

Io non entro adesso in questi particolari, io non parlo nemmeno della diversità di paga che esiste tra quella dei carabinieri di Sardegna e quella dei carabinieri di terraferma, quantunque, a mio giudizio, il carabiniere di Sardegna abbia un lavoro molto più grave e corra dei pericoli molto maggiori di quelli del continente. Io non ho preso la parola per criticare il Ministero, io solamente voglio pregare il signor ministro della guerra di voler portare tutta la sua attenzione sopra un fatto solo che concerne questi carabinieri.

Signori, io da trentasei anni che percorro quel paese, l'ho visto entrare nella via del progresso, del progresso buono e del progresso cattivo; fra i progressi cattivi c'è questo, che i banditi una volta (per esempio trent'anni fa) avevano un fucile lungo e difficilissimo a caricare e per conseguenza si potevano affrontare con maggior vantaggio; adesso tutti i banditi indistintamente ed anche tutti i contadini hanno un fucile a due colpi, di più i banditi sono provvisti tutti di canocchiale, e non solamente hanno un solo fucile, ma i banditi veri ne hanno due e fino tre, sempre tutti a due colpi; mentre che i poveri cavalleggieri non hanno che una piccola carabina per cimentarsi contro quella gente.

Io pregherei il signor ministro di far nominare un'apposita Commissione e di prendere delle informazioni in proposito per vedere se non sarebbe il caso di dotare quell'arma d'un fucile a due colpi; non fa d'uopo che il diametro della palla sia molto grande, anzi credo che un diametro anche piccolo può bastare; ma ciò che importa si è che il soldato abbia due colpi, perchè ha da lottare contro un uomo che dispone di due, e qualche volta di quattro colpi; se egli ha soltanto un fucile ad un colpo, gli potrebbe mancare quel coraggio che lo spingerebbe a incontrarsi con questi banditi.

Tanto è vero che questo bisogno è sentito in Sardegna che io ed il generale Di Collegno (che mi rincresce che non sia presente alla seduta), avendo nel 1853 percorsa l'isola ed avendo visitato seco lui le caserme dei cavalleggieri, abbiamo visto nel luogo dove questi tengono le loro carabine tanti fucili a due colpi, e perchè? Perchè ogni qual volta va uno in spedizione, l'istinto solo della propria conservazione fa sì che chi ha danari si provvede di un fucile a due colpi, e, se non ne ha, se lo fa prestare da un amico.

Io dunque desidererei che il ministro della guerra si pron- desse l'assunto d'ordinare un'inchiesta in proposito e di ve- dere se non vi sarebbe modo di soddisfare ad un bisogno che richiede il servizio di quel corpo.

Non domando che si muniscano i cavalleggieri di canno- chiali, ma io domando che loro si dia un fucile a due colpi. Io credo pure che anche ai carabinieri di terraferma conver- rebbe una simile arma.

Non ho altra cosa da dire, solamente raccomando questa pratica al signor ministro della guerra.

DUBANDO, ministro della guerra e marina. Domando la parola. L'onorevole senatore La Marmora, dopo ben meritati elogi che egli ha rivolto all'arma dei carabinieri di Sardegna, a cui io mi associo interamente, mi eccita a riconoscere la convenienza di armarli di un fucile a due colpi.

Effettivamente fino dallo scorso anno mi era stato fatto quest'excitamento, ed io non mancai di fissare la mia atten- zione sopra quella circostanza la quale ben meritava la con- siderazione del Governo.

Sta infatti che molti dei banditi della Sardegna sono armati di fucili a due colpi; sta in fatto che l'individuo, il quale deve attaccare e difendersi da questi banditi, quando non abbia che un colpo, ha una inferiorità non solamente materiale, ma anche morale: non sente quella confidenza, quella fiducia in se stesso che avrebbe quando avesse disponibile un colpo di riserva.

Tuttavia io non mi affrettai a dare provvedimenti positivi a questo riguardo, mosso da due dubbi: uno era quello della spesa che, quantunque per una volta sola, era d'una certa con- siderazione; l'altro, che questa domanda dei fucili a due colpi cadeva appunto in un momento in cui pareva vicina la soluzione del problema delle armi portatili di precisione, od almeno si stavano facendo esperimenti che promettevano qualche solu- zione, la quale sgraziatamente non ebbe ancora luogo, e si farà attendere forse ancora per qualche tempo.

Tuttavia ho il piacere di assicurare l'onorevole senatore La Marmora che la pratica ha già avuto luogo su questo ri- guardo.

Mi sono stati proposti dei fucili esteri, dirò francamente, della fabbrica di Liegi. Questa pratica è stata anche conse- gnata al Comitato d'artiglieria, che è più specialmente intel- ligente in questa materia; e la spesa non sarebbe neanche così considerevole come io mi era creduto l'estate scorsa, quando ebbi allora ritegno d'adoptare qualche provvedimento.

Ridotte le cose a questo punto, credo che l'onorevole sena- tore La Marmora potrà essere persuaso che io non perdo di vista quest'affare, a cui do molta importanza.

Già il comandante del corpo mi fece replicate istanze in proposito.

Nella vicina Corsica già i cacciatori sonosi armati di questi fucili a due colpi; e per le stesse ragioni che hanno indotto questo provvedimento riguardo alla Corsica, è doppiamente richiesto per tutta la Sardegna.

Quindi non si tratta che di un sacrificio a cui io spero che il Parlamento non sarà ripugnante, e nel primo bilancio, e anche prima potrò forse provvedere a questo bisogno.

Spero che questo servirà di sufficiente risposta all'onore- vole preopinante.

LA MARMORA. Ringrazio l'onorevole ministro della guerra delle parole che ha pronunziate, le quali mi fanno sperare che fra poco saranno i miei voti esauditi.

Colgo quest'opportunità per dichiarare che, sin da quando si operò la trasmutazione dei cavalleggieri in carabinieri, ho avuto campo a più riprese di girare l'isola, ed ho visto in

qual modo questo corpo fa il servizio, e come non lasci niente da desiderare: conviene anche dire di più, che i nuovi coscritti, che sono stati incorporati in questi ultimi anni in quell'arma, sono forse migliori dei soldati anziani.

Io credo che anche per tali considerazioni questo corpo non va dimenticato, e quanto io domando, lo credo utile al servizio.

PRESIDENTE. Proseguirò a dar lettura delle categorie del bilancio del Ministero della guerra.

(Legge la categoria 23 e le successive di questo bilancio, le quali vengono approvate.)

Ora passo alle categorie del bilancio della marina. (Vedi vol. Documenti, pag. 407.)

DOBIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DOBIA. Signori senatori, molte volte per il passato, e specialmente nell'anno scorso ho toccato, all'occasione della discussione del bilancio della marina, le urgenti riforme re- clamate da quest'amministrazione, parte così vitale ed inter- essante per la sicurezza presente dello Stato e per le sorti future del Piemonte e della intiera penisola.

Non è senza un vivo sentimento di dispiacere che ritorno su questo argomento, imperocchè la necessità di ripigliarlo dimostri chiaro che poco o nulla sia stato ancora fatto dal Governo per rimediare ad un male riconosciuto dai poteri legislativi dello Stato, e confessato dallo stesso Ministero. Fu trascuratezza per parte del potere esecutivo? Fu impotenza?

Sarebbe forse presunzione il volere assolutamente deci- dere, ma certo le apparenze favoriscono la prima opinione. Che se la impotenza ha fin qui impedito al Governo di attuare le riforme promesse nella amministrazione della marina, avrebbe dovuto dirlo subito, nè andar facendo una lunga pro- messa con l'attendere corto.

Il tempo non sana le piaghe di questo genere, ma invece le accresce, ed andando in lungo vi è il pericolo di veder can- crenato affatto il corpo che, assiduamente curato sui princì- pi, di leggieri si sarebbe potuto guarire.

Due delle principali cagioni di questo differimento perni- cioso sono: 1° una falsa opinione invalsa, che il Piemonte sia soltanto una potenza continentale, e che perciò si debba pen- sare solo ad aumentare e migliorare l'esercito anche a scapito delle altre forze dello Stato; 2° la mancanza al potere di uomini intelligenti delle cose marittime, alla buona volontà dei quali non facessero difetto nè le cognizioni teoriche nè le pratiche.

Così amendue le cause sopra citate hanno concorso ugual- mente al presente stato di decadenza della marina, perchè la prima ha generato negli uomini che siedono al Governo una indifferenza pernicioso per danni creduti di poca entità o fa- cilmente rimediabili; la seconda ha fatto sì che, anche allor- quando questi danni si sono riconosciuti come tali e valutati conformemente alla loro gravità, la inscienza e la inettitudine hanno generato l'inerzia.

Per giudicare se ragionevolmente ho chiamato falsa l'opi- nione che accorda un interesse minimo alla marina, basta gettare gli occhi sulla carta geografica del regno. Come potrà dirsi poco importante la debolezza o la floridità della marina in uno Stato che ha da difendere le coste di un'isola di poco inferiore alla più grande del Mediterraneo, ed amendue le riviere della Liguria?

Dicono che, in caso di un'aggressione per parte di qualche grande potenza, la nostra marina riuscirebbe sempre insuffi- ciente, per quanta estensione le si potesse dare, perchè dove gli altri contano per decine, noi contiamo per unità.

Ebbene, sia pure; però quelli che ragionano così fan segno di esser morti ad una fede che deve essere sacra per ogni cuore italiano, fan segno di non saper spingere lo sguardo oltre il Piemonte, nè scorgere un tempo in cui le nostre unità potrebbero facilmente ascendere alla cifra delle decine.

D'altronde, se quell'argomento fosse vero, perchè spendere inutilmente in una marina che all'uopo riuscirebbe impotente? Correndo a filo di logica, meglio varrebbe torta via del tutto. Così il principio soprallegato è distrutto dalle stesse conseguenze che ne derivano, le quali riescono ad un assurdo.

Ho notato una seconda cagione di questo stato di debolezza in cui si trova la marina militare, cioè la insufficienza ministeriale in un'amministrazione che richiede cognizioni speciali.

Non intendo con ciò di dirigere un'accusa contro il potere responsabile dello Stato. Voglio anzi far notare che questo stato di cose è necessariamente determinato dalla natura stessa delle circostanze; imperocchè, se è difficile ritrovare un uomo che sia eccellente in un solo ramo di amministrazione, sarà perciò difficilissimo e quasi impossibile il trovarne uno che accolga in sé la pratica e la scienza necessarie al reggimento di due amministrazioni d'indole così diversa, come sono la marina e l'esercito.

Gli stessi uomini che siedono al Governo non sono stati gli ultimi a riconoscere questa impossibilità, ma hanno avuto il torto di credere che si potesse rimediare agli sconceri generali nella marina militare con dei mezzi termini e misure succursali di poco rilievo. Ma con l'andar del tempo siccome il male, invece di decrescere, andava aumentando, si è riconosciuta l'insufficienza delle misure adottate al riordinamento della marina, e si è convenuto che questa risorsa così importante dello Stato abbisognava di più profonde e radicali riforme. Si è riconosciuto che, non bastando a quest'opera di rinnovamento l'azione lontana e preoccupata del Ministero, bisognava, onde ottenere miglioramenti solidi e duraturi, traslocare quest'azione in mani meno impacciate, e confidarla ad un potere che possedesse tutte le qualità richieste all'adempimento dello scopo che è necessario raggiungere.

Vi ha un mezzo ovvio, efficacissimo per antiche e nuove esperienze, ed il solo adatto a rimettere a fiore le condizioni della marina militare, la creazione cioè di un Consiglio composto d'uomini intelligenti, abili ed esercitati nelle discipline marittime, ed oltre a ciò investiti di poteri bastantemente liberi ed indipendenti, per non sprecare tempo inutilmente, e dare alle riforme che imprenderebbero un carattere omogeneo ed un andamento fermo e risoluto.

D'altronde l'istituzione di questo Comitato navale o Consiglio dell'ammiragliato, comunque si voglia chiamare, avrebbe il vantaggio di non riuscire affatto nuova, ma troverebbe la sua giustificazione in un'epoca non molto lontana in cui un corpo consimile rese grandissimi servizi alla marina dello Stato e la innalzò ad un grado che in tempi più vicini non si è più potuto raggiungere.

Se questa istituzione allora fu buona, ora potrebbe riuscire ottima, perchè molti difetti che esistevano nell'antica si potrebbero causare nella nuova, accordando ad essi specialmente un grado più esteso di autonomia, senza la quale, nonchè ovviare al male che si vuol cansare, si cadrebbe in mali nuovi e più gravi, ed invece di semplificare l'azione governativa sul punto in questione, si verrebbe a complicarla maggiormente.

Nè con ciò avrebbe da temere il Governo di pregiudicare alla sua autorità, perchè, oltre alla scelta del personale del Consiglio, che gli sarebbe a buon diritto devoluta, esso conserverebbe sempre l'alta vigilanza e la suprema direzione

delle cose riguardanti la marina, mentre dall'altro lato la responsabilità che verrebbe a pesare sul nuovo magistrato lo spingerebbe ad adempiere con tutto lo zelo le funzioni che lo Stato gli avesse confidate.

Ammessa la necessità e la utilità di una riforma di questo genere, si eleva un'altra questione non accidentale o secondaria, ma di una importanza vitalissima al conseguimento dello scopo proposto: cioè in qual luogo risiederebbe il nuovo Consiglio, se nella capitale civile o nella capitale marittima dello Stato; in termini più precisi, se a Torino o a Genova.

La decisione si presenta troppo spontanea perchè vi sia bisogno di lunghe discussioni per definirla. Quando una persona è ammalata, il più discreto senso comune suggerisce che non si scelga un medico lontano cento miglia dall'infermo, ma invece si procura che l'uomo dell'arte sia il più possibile vicino e pronto ad accorrere ad ogni bisogno e sorvegliare ogni nuova fase della malattia che è chiamato a guarire. L'applicazione di questa similitudine non è difficile a farsi, nè però mi dilungherò più oltre su questa.

Infatti, in una amministrazione così varia e complicata come è quella della marina militare, non bastano il buon volere e gli ordini buoni di chi comanda, ma è necessaria una mano abile e sempre pronta, che diriga l'esecuzione degli ordini stessi, ed un occhio vigile ed sperimentato, a cui non sfugga nessuno di quei dettagli, i quali, presi separatamente, appaiono inezie, e che pure nell'insieme, non meno dei grandi moventi, concorrono a far avanzare pel diritto sentiero l'intera macchina.

A tutte queste ragioni, le quali sarebbero di per sé bastanti a dimostrare la convenienza e l'utilità maggiore dello stabilire a Genova piuttosto che a Torino il Consiglio che dovrebbe sovrintendere alle cose marittime, se ne aggiunge un'altra di molto rilievo, e che, nelle strettezze economiche in cui versa il paese, riesce importantissima.

La residenza del Consiglio a Torino porterebbe infatti seco una grave spesa per l'onorario da assegnarsi ai membri che comporrebbero questo corpo, mentre, lasciandolo a Genova, gli stessi impiegati superiori dell'amministrazione marittima, che per l'esercizio delle loro funzioni sono obbligati a dimorare in questa ultima città, potrebbero far parte del personale della nuova istituzione. Così lo Stato con poca spesa si troverebbe ad avere una istituzione utilissima, mentre non sarebbe costretto a togliere alla marina, che già ne è povera, i suoi migliori funzionari per trasportarli in luogo, dove, per la condizione stessa delle cose, fallirebbero allo scopo che tanto importa conseguire.

Non ho creduto dover aggiungere lunghe prove a questa breve esposizione, persuaso che il Senato sia già da molto tempo convinto dei guai che affliggono la nostra marina, e della necessità di porvi riparo. Ma in circostanze di tal fatta l'essere convinti non basta; bisogna che la convinzione diventi feconda e si traduca in azione, affinchè ora il paese, e forse più tardi l'intera nazione, non ci facciano l'amaro rimprovero di aver usate le nostre libere istituzioni più a sfogo di ambizioni private che di utile pubblico, e ci accusino di aver parlato meglio di quello che non abbiamo operato.

DURANDO, ministro della guerra e della marina. Il discorso dell'onorevole senatore Doria quasi tenderebbe a provare che noi non abbiamo marina nessuna; tenderebbe a provare che assolutamente il Governo ha abbandonato questo ramo dell'amministrazione pubblica; ma, senza addurre altre prove in contrario, io me ne appello ai fatti che si passano.

Differente giudizio assai hanno portato gli esteri da quello espresso dal senatore Doria, intorno a' servizi e allo stato della nostra marina, la quale si trova ora nel mar Nero.

Non credo che i signori senatori ignorino e gli elogi che sono stampati ed anche quelli ufficialmente che ci sono pervenuti sulle condizioni della nostra squadra navale. Posso accertare ugualmente il Senato che le relazioni che mi pervennero, e ufficiali e ufficiose, intorno alla nostra marina militare constavano che essa non lascia nulla a desiderare per il servizio a cui furono le nostre navi destinate.

Sicuramente non si è presentata occasione perchè la nostra marina potesse far prova di sè come marina combattente, che non era la nostra missione; ma io posso ben assicurare che, per la parte che riguarda la marina navigante, quel mandato cioè solo che le era affidato nell'attuale guerra, essa lo disimpegnava in modo da meritare l'approvazione non solo del Governo, ma anche dei nostri alleati che ebbero occasione di vederne i servizi.

Questo fatto solo già controbatterebbe quelle prove e dimostrazioni che ha inteso dare l'onorevole senatore Doria, che, cioè, la nostra marina sia in perfetta decadenza.

Queste accuse già sono antiche; se noi rivanghiamo quello che è scritto sulla marina, ed anche quello che si è detto in una parte del Parlamento nel 1850 e 1851, per vero allora si sarebbe detto che questa marina era assolutamente incapace di rendere il minimo servizio: mancanza di personale, cattivo materiale, nessuna istruzione, insomma non vi ha male da cui non fosse intaccata questa povera marina. E allora chi avesse avuto da giudicare avrebbe detto che, ove si presentasse un'occasione da dover servire, essa sarebbe affatto impotente.

Il fatto è positivo e le prove sono evidenti che i giudizi portatisi nel 1850, 1851 e 1852 sopra la nostra marina erano assolutamente esagerati, e dirò anche in parte dettate forse dalla malevolenza; quindi io nego assolutamente il fatto che la nostra marina sia in decadenza, cioè che essa, relativamente a quello che era anticamente, sia in uno stato di peggioramento.

Io ho inteso fare i più grandi elogi dell'ammiraglio Desgenys, e credo con fondamento in una parte.

Ma il paragone che si vuole stabilire e quindi dedurre le prove della decadenza dal tempo antico al tempo attuale non reggono, giacchè la marina, come sa il Senato, è in un momento di trasformazione completa.

Sotto l'antico regime, in quel tempo di cui si lodano tanto i provvedimenti per la marina (e sino ad un certo punto con ragione), non esisteva marina alcuna a vapore. Ora noi trasformiamo la marina, la facciamo passare da un sistema ad un altro. Tutto ciò dunque che si vuol porre a paragone col sistema nostro assolutamente non sussiste.

Perciò io respingo, come credo che hanno fatto i miei antecessori, tutte queste accuse vecchie, questi paragoni, questa decadenza di cui si vuole sempre fare un'arma contro l'amministrazione della marina, giacchè, ripeto, i fatti provano assolutamente il contrario.

L'onorevole senatore Doria poi ha sollevato una questione di ben alta importanza. Egli dice: due sono i motivi per cui la nostra marina è in cattive condizioni: l'uno è la falsa opinione invalsa che noi non facciamo abbastanza conto dell'importanza della marina.

Questo primo appunto farebbe credere che il Governo, nel suo sistema politico, tenda ad abbandonare affatto quella forza che può venire dall'amministrazione della marina, per darsi soverchiamente a quelle che vengono dalla forza continentale.

Io credo che l'onorevole senatore Doria viva un po' troppo nella storia; egli è sotto l'influenza delle tradizioni storiche della sua provincia stessa. Non v'è dubbio nessuno che la Liguria, quale ce la rappresenta la storia, era una potenza esclusivamente marittima. La sua posizione, l'ossatura del suo terreno, le sue tendenze, i suoi costumi, la necessità delle cose hanno portato la Liguria ad essere tale; e non poteva essere altrimenti colla differenza della repubblica di Venezia, la quale poteva essere una potenza marittima e continentale, e lo fu un po' più un po' meno, forse doveva essere potenza continentale di più di quello che fu. Ma, comunque ciò sia, ora non importa; la repubblica di Genova allora non poteva essere altra cosa che una potenza esclusivamente marittima. Ma dappoichè la Liguria entrò a far parte di uno Stato esclusivamente mediterraneo e continentale, sono cambiate assolutamente le relazioni, nonchè le condizioni le quali stabiliscono che uno Stato debba, secondo le differenti sue tendenze politiche, aumentare più la forza continentale e diminuire più la forza marittima o viceversa.

Noi attualmente non possiamo più nè dobbiamo adottare l'antica politica della Liguria, cioè quella di potenza esclusivamente marittima; non possiamo adottare neanche l'antica nostra politica esclusivamente continentale, perchè noi siamo diventati una potenza mista, e quindi dobbiamo impiegare la nostra ricchezza politica convenevolmente, parte come forza continentale, e parte come forza marittima; ma lo stabilire poi il limite potrebbe far nascere delle difficoltà.

A sentire l'onorevole senatore Doria, non si fa abbastanza: la marina è troppo inferiore ancora a quanto potrebbe attuarsi. Io dirò francamente che credo (ed ho avuto l'onore di dirlo anche in altro recinto) che, migliorandosi col tempo le nostre finanze, entrando in altra via di miglioramento della nostra ricchezza pubblica, si possa fare qualche cosa ancora per la marina.

Noi attualmente spendiamo quattro milioni, poco più poco meno; ma ritengo che in un avvenire non così lontano il Parlamento si deciderà forse a fare un qualche aumento su questo bilancio, ed in allora potremo portare la marina a quella forza che io credo sufficiente: cioè fare che la nostra marina sia in grado di poter respingere le offese delle marine delle potenze di second'ordine del Mediterraneo, con cui noi potremmo aver collisione di interessi politici; ma io non credo che si possa andare al di là di questo limite.

E non possiamo poi oltrepassarlo questo limite, specialmente se noi consideriamo la nostra condizione politica tal quale ci venne stabilita nei trattati. E noterò che gli ultimi trattati appunto ci hanno messi in condizione tale che la nostra parte marittima è quella che è diventata la più forte, e che il rinforzarla al di là del limite da me sopraccitato mi pare che sarebbe un controsenso. Uno Stato deve cercare di rinforzare la parte debole. Ora, la parte debole sicuramente non è la marittima. Se la corazza è debole, permettetemi quest'espressione militare, in qualche parte, nello stato attuale delle condizioni nostre politiche, non la è certamente nella marittima; dunque è ben chiaro che in questo stato di cose noi non possiamo allargarci di troppo e fare delle spese maggiori per rinforzare il punto che si vuole stimare debole, mentre anzi dobbiamo portare le nostre forze dalla parte in cui possiamo essere minacciati.

Il secondo grande inconveniente, che sembra al senatore Doria essere la causa di tutti i mali, e che ha portato la marina (come egli parmi siasi espresso) ad uno stato quasi canceroso, è quello che non si chiamano al potere uomini tecnici.

Questo è un richiamo anche sicuramente non nuovo. Si è molte volte detto che, se vi fosse un uomo tecnico al Ministero della marina, le cose camminerebbero ben diversamente.

Ricorderò, a modo di storia pura, quanta sia la difficoltà incontratasi per condurre al potere uomini tecnici marittimi. È un fatto che l'imperatore Napoleone cercò, durante quindici anni, il suo ministro tecnico della marina, e morì con questo desiderio. Sta in fatto che, se la Francia attualmente ha posto la sua marina in grado che l'Europa stupì vedendo che avesse tante forze, essa lo deve appunto ad un ministro, il quale non era che un semplice avvocato.

Io cito questo come puro fatto storico, e non per altro.

Da noi, credo che il motivo per cui si è unito il Ministero della marina a quello della guerra sia stato per ragione di economia. Io credo che questo sia stato uno dei motivi speciali, perchè nella nostra marina certamente non mancano uomini distinti, i quali avrebbero potuto coprire questo impiego molto onorevolmente e con profitto del servizio.

Farò ancora un'osservazione.

Il senatore Doria dice: ad ogni modo, lasciamo pure le cose come sono; supponiamo che al potere non sia necessario un uomo tecnico; almeno, dice egli, create un Consiglio.

Io risponderò all'onorevole senatore Doria che questo Consiglio è creato; che non è più tardi di dieci giorni che S. M. vi ha apposto la firma, e fu già passato al controllo, e mi meraviglio non sia stato ancora pubblicato; sarà forse rimasto alla cancelleria...

DORIA. (*Interrompendo*) Non era a mia cognizione, altrimenti non ne avrei parlato.

DUBANDO, ministro della guerra e marina. Non gliene faccio torto; ma il fatto è che si è creato questo Consiglio, al quale ho creduto di dare la denominazione di *Congresso permanente di marina militare*.

Questa questione mi ha occupato moltissimo; ho dovuto studiare quali erano i differenti sistemi in vigore a questo riguardo, e quale era meglio adatto alla nostra circostanza.

Vi sono due sistemi speciali su cui non voglio trattenere il Senato, ma che spiegherò brevemente.

Il sistema inglese, che crea un Consiglio il quale fa parte integrante, dirò quasi, del Ministero; è un corpo morale che divide la responsabilità di tutti gli atti della marina.

Ma io ho creduto che nel caso nostro, secondo il sistema nostro costituzionale, fosse inammissibile un tale sistema; è impossibile conciliare con l'idea della responsabilità ministeriale quella dell'esistenza di un corpo morale il quale suddivida la sua responsabilità con cinque o sei colleghi, siano *lords* o sotto qualsiasi altro nome. Nè serve il dire che in Inghilterra esiste; là, molte cose esistono per la sola forza dell'autorità della tradizione, ma assolutamente per noi era inammissibile; epperò ho rigettato questo sistema, avuto riguardo anche alla spesa che avrebbe arrecato la sua attuazione.

Io mi sono invece attenuto al sistema francese, il quale crea un Consiglio con facoltà assai estese, presieduto dal ministro.

Ho imitato in parte il congresso permanente delle acque e strade, che è appunto presieduto dal ministro, il quale nella marina avrà, credo, molto minori inconvenienti che non in quello dei lavori pubblici, in quanto che (come accadrà sovente, malgrado i vivi desiderii del senatore Doria, che al Ministero della marina non vi sia sempre un uomo tecnico,

mentre anzi vi sarà un militare) quest'uomo, appunto per non essere tecnico, non potrà essere sospetto di esercitare un'influenza personale nelle deliberazioni, quando si tratteranno gli affari nel seno del Consiglio dal quale egli riceverà i lumi e le ispirazioni, nè potrà abusarne per mezzo della sua presenza e della sua persona.

L'onorevole senatore Doria, nell'entrare nei particolari di questo Consiglio, mi ha fatto un'insinuazione, per cui mi duole di non essere più in tempo di correggere il già fatto, perchè, ripeto, il decreto, se non è di pubblica ragione, è certamente già esteso.

Egli si è lagnato parendogli che questo Consiglio si volesse fare a Torino, mentre egli propenderebbe fosse fatto a Genova, e ne ha addotte alcune ragioni di cui non tutte mi sembrarono di peso.

Dirò che ho creduto di non determinare nulla a questo riguardo. Le circostanze e le materie che verranno sottoposte al congresso saranno quelle che determineranno se debba essere convocato a Torino oppure a Genova.

Vi saranno certe materie, particolarmente quelle che riguardano le persone, le quali sarà molto più conveniente siano trattate a Torino, ed altre che sarà più opportuno sieno trattate a Genova.

Ma (dice il senatore Doria) se voi fate questo, non migliorerete la marina e farete delle spese; il che mi pare una delle ragioni più importanti.

È certo che, convocandosi questo Consiglio in Torino, converrà fare qualche spesa di più; ma io ritengo che il Parlamento non vorrà rimpiangerla, a fronte dell'utilità la quale non dubito sarà per risultare dal congresso; e d'altronde questa spesa non sarà poi così rilevante.

Non è necessario che questo Consiglio sia in continua permanenza; basterà convocarlo, credo, due volte all'anno, e forse un'altra volta a Genova; basterà che si dia ad una parte dei membri del Consiglio un'indennità di vacanza e di trasferta, oltre ad un'altra indennità che si potrà dare, e che, spero, il Parlamento non disapproverà, a quegli ufficiali in ritiro, i quali sarebbero spostati in maniera da soffrirne un grave disagio.

Il senatore Doria sa che il personale della marina è alquanto ristretto; io non avrei potuto formare un Consiglio di ammiragliato d'uomini tutti in servizio attivo, come ha potuto fare la Francia e come fa l'Inghilterra. Queste due potenze hanno a centinaia, per dir così, gli ammiragli e capitani di vascello, ed io non posso disporre di questi che in numero ristrettissimo.

D'altronde l'importanza di quest'istituzione è tale che non permette di nominare membri del medesimo congresso che uomini di una certa autorità, di un certo grado; forza è dunque trarre partito di quegli ammiragli i quali per esperienza e per sapere sono più in grado di portare lumi del proprio talento, e di servire di scorta e di guida al ministro medesimo.

Tuttavia, malgrado tali inconvenienti, ripeto, la spesa di questo congresso mi pare che non sarà più di sette od ottomila lire, contando le spese di vacanza e d'assistenza ed una piccola indennità che ci sarebbe mestieri dare a due o tre ufficiali generali in ritiro, i quali sarebbero spostati, e quindi ne soffrirebbero (giova il ripeterlo) non solo materialmente, ma dirò anche moralmente, giacchè si tratta di uomini avanzati d'età, ed il trasportarli fuori del seno della famiglia arreca loro gravissimo incomodo.

Con ciò vede l'onorevole senatore Doria che in gran parte i suoi desiderii saranno soddisfatti, anzi lo sono di già,

mentre, ripeto, il decreto esiste, se non è ancora pubblicato.

Non so se nei particolari questa nuova istituzione, a cui io ho portata la più seria attenzione (e credo di volerne fare una istituzione seria), non so se nei suoi particolari essa incontrerà l'aggradimento dell'onorevole senatore Doria. Certo è però che l'ho fatta esaminare da uomini pratici, ho studiato nello stesso tempo anch'io ciò che si faceva, in ordine a questa, in Francia ed in Inghilterra, e, dico schiettamente, ho fatta astrazione da qualunque idea personale o particolare riguardo, e non ho avuto in mira che il vero interesse del servizio e della marina, di cui ho l'onore, sebbene indegnamente, di dirigere l'amministrazione.

Credo con ciò di avere risposto, se non con soddisfazione, almeno categoricamente alle osservazioni dell'onorevole senatore Doria.

DORIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Doria.

DORIA. Io non ebbi intendimento di parlare di decadenza della nostra marina; le mie parole erano soltanto dirette a toccare di un vizio in alcuni servizi della marina, della mancanza cioè di personale.

Nè volli punto entrare in dettagli, perchè di questi trattati già ripetutamente negli scorsi anni, appunto nella discussione del bilancio della marina.

Desidero pertanto che l'onorevole ministro di marina si persuada che io sono ben lontano dall'averne una cattiva idea della marina, poichè conosco benissimo che la nostra marina non può fare di più. E prova ne sia il servizio faticosissimo che ha fatto e fa continuamente nel mar Nero e nei suoi viaggi periodici di andata e ritorno. Ma l'onorevole ministro saprà pure che troppo ristretto è il numero degli ufficiali a bordo, di guisa che il loro servizio diviene faticosissimo; e ciò mi consta in modo positivo, sia perchè trovandomi, come suolsi dire, sulla faccia del luogo, meglio si conoscono le cose, sia perchè sono stretto in relazione con gran parte degli ufficiali medesimi.

Ben lungi quindi dall'averne una sinistra idea della nostra marina, io le serbo per ogni rapporto una particolare affezione, nè mai alcuno mi avrà udito esprimermi in diversi termini.

Voci. Ai voti!

DORIA. Io poi non ho parlato di aumentare la marina, perchè vedo benissimo che al momento sarebbe cosa impossibile; ho bensì detto che la nostra marina, mentre non difetta di materiale, manca però di personale, e si fu a questo che io mirai particolarmente nel mio discorso ed intesi di chiamarvi l'attenzione del signor ministro. Ma se allo stato presente delle cose non si può negare che la nostra marina trovisi sufficientemente fornita di naviglio ed anche in buono stato, vi sarebbe però a notare il ritardo frapposto nell'ultimare la costruzione della fregata *Vittorio Emanuele*, la quale sarebbe a desiderarsi che potesse prendere il mare al più presto possibile, perchè, da quanto mi fu riferito da persone dell'arte, riescirebbe assai pericoloso di ritenerla ulteriormente sul cantiere.

Io ringrazio per ultimo l'onorevole ministro della notizia, che mi ha favorito, della creazione di un nuovo Consiglio di ammiragliato, ciò che finora era da tutti ignorato.

Non posso però a meno di aggiungere a questo riguardo le più vive istanze onde nella sua saviezza faccia in modo che questo Consiglio abbia sede fissa a Genova, sia perchè riuscirebbe più utile essendo colà stabilito, sia anche perchè, se venisse traslocato altrove, Genova ne avrebbe gran pena, e

finalmente perchè altresì sotto il rapporto politico conviene che sia fisso in Genova.

Non abuserò dunque maggiormente della sofferenza dei miei colleghi.

PRESIDENTE. Darò ora lettura delle categorie che compongono il bilancio del Ministero della marina.

(Legge le varie categorie del detto bilancio, le quali vengono senza osservazioni approvate.) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 407.)

Essendosi approvate dal Senato tutte le categorie di cui si compongono i bilanci passivi dei Ministeri, non rimane che mettere in deliberazione l'articolo 1 del progetto portante l'approvazione del complesso del bilancio.

Leggerò l'articolo 1 :

« Art. 1. Il bilancio passivo dello Stato per l'esercizio 1856 è approvato nella complessiva somma di lire cento quaranta milioni, novecento un mila, novecento cinquantaquattro, centesimi settantadue, ripartita fra i capi e le categorie di cui nel bilancio medesimo. »

Chi approva questo articolo voglia levarsi.

(È approvato.)

Interrogherò il Senato se intende procedere alla discussione degli altri articoli, ovvero rimandarla a domani, essendovene l'opportunità, mentre si debbe nella tornata di domani discutere il bilancio della spedizione d'Oriente.

Alcune voci. È meglio proseguire la discussione.

PRESIDENTE. Pare che sia intenzione del Senato di continuare la discussione, epperchè darò lettura degli altri articoli.

« Art. 2. I fondi assegnati nel presente bilancio per le spese d'ordine ed obbligatorie, descritte nell'elenco unito alla presente legge, possono essere oltrepassati senza preventiva autorizzazione.

« Tali maggiori spese saranno provvisoriamente regolate per decreti reali sulla relazione del ministro delle finanze.

« La loro definitiva regolarizzazione sarà proposta al Parlamento con un progetto di legge a presentarsi tosto dopo la chiusura dell'esercizio del 1856. »

(È approvato.)

« Art. 3. Gli acquisti dei cereali occorrenti pel 1856 e pel 1857 all'amministrazione militare per la confezione del pane ad economia possono farsi a partiti privati senza formalità d'incanto, secondo le norme che verranno stabilite da apposito regolamento da approvarsi con decreto reale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. »

(È approvato.)

« Art. 4. È conceduta una pensione vitalizia di lire 300, dal 1° gennaio 1856, ripartibile per giusta metà fra Caterina Avegno vedova Oneto, e la prole della fu di lei sorella Maria Avegno, moglie di Giovanni Oneto. »

(È approvato.)

Si procederà all'appello nominale per lo squillino segreto. *(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)*

Risultamento della votazione :

Votanti	86
Voti favorevoli	48
Voti contrari	8

(Il Senato approva.)

Avverto di nuovo il Senato che domani vi sarà seduta pubblica alle ore 3, per la discussione del bilancio straordinario della spedizione d'Oriente e per la relazione di petizioni.

La seduta è levata alle ore 3 1/4.

TORNATA DEL 13 MARZO 1856

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE COMMENDATORE DES-AMBROIS.

SOMMARIO. *Approvazione del progetto di legge sul bilancio straordinario della spedizione in Oriente per gli anni 1855-56 — Relazione sul progetto di legge per l'alienazione dei titoli di credito verso la città di Palermo — Discussione e approvazione immediata di questo progetto di legge — Relazione di petizioni — Istanze del senatore Pinelli in ordine alla petizione numero 2042 relativa all'ospedale italiano in Montevideo — Risposta del ministro degli affari esteri — Interpellanze e proposte del senatore Di Castagnetto in ordine alla petizione numero 2044 concernente le religiose Agostiniane di Pont Beauvoisin — Osservazioni dei senatori Jacquemoud e Fraschini — Risposta e schiarimenti del ministro di grazia e giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

(Sono presenti i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e della guerra.)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO STRAORDINARIO DELLA SPEDIZIONE D'ORIENTE.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio straordinario della spedizione in Oriente per gli anni 1855 e 1856, il quale è così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 474 e 515.)

È aperta la discussione generale sul complesso di questo progetto.

Non domandandosi la parola, interrogherò il Senato se intende passare alla discussione degli articoli.

Chi così pensa si compiaccia di alzarsi.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggerò prima le categorie del bilancio.

(Il presidente dà lettura delle categorie contenute nelle tabelle A e B pei servizi dei Ministeri di guerra e marina.) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 514 e 515.)

Non essendosi fatta osservazione sulle categorie, riteggerò l'articolo 1 del progetto che ne approva il complesso, non che gli articoli successivi, e li metterò ai voti.

« Art. 1. Il bilancio straordinario della spedizione in Oriente per gli anni 1855 e 1856 è approvato nella somma di lire 74,498,404 68, ripartita in conformità delle tabelle A e B unite alla presente legge pei servizi dei Ministeri di guerra e di marina. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le spese della spedizione d'Oriente non seguono il corso dell'esercizio, ma sono prosecutive sino al termine della guerra. Se ne sottoporrà al Parlamento un conto speciale da approvarsi con legge speciale. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il riparto delle somme assegnate ai rispettivi ser-

vizi della guerra e della marina, ed indicate nelle tabelle A e B, potrà essere modificato, ristrettivamente in ciascuna delle dette categorie, da un decreto reale da emanarsi sulla proposta del Ministero delle finanze di concerto con quello della guerra e della marina. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le provviste ed i contratti relativi alla guerra potranno farsi ad economia od a trattativa privata. »

(È approvato.)

« Art. 5. Dal bilancio della marina per l'anno 1856 sarà eliminata una somma di lire 1,004,662, ripartitamente sulle categorie di spese che fanno duplicazione col presente bilancio, e ciò a seguito di conteggio che sarà approvato con decreto reale. »

(È approvato.)

Si passa alla votazione segreta sul complesso della legge.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Risultamento dello squittinio:

Votanti	85
Voti favorevoli	80
Voti contrari	5

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DI TITOLI DI CREDITO VERSO LA CITTÀ DI PALERMO.

PRESIDENTE. Il senatore Maestri, relatore della legge per l'alienazione, senza formalità d'asta pubblica, di titoli di credito sulla città di Palermo, già appartenenti al soppresso monastero di Santa Chiara di Savona, avendo fatto intendere che ha la relazione in pronto, io lo invito a dar lettura del suo rapporto. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 745.)

Siccome questo progetto non sembra poter dar luogo a discussione, così io domando al Senato se crede che si possa mettere immediatamente in deliberazione.

Chi è di questo avviso si alzi.

(Il Senato acconsente.)

Leggerò il progetto di legge. (Vedi infra)

È aperta la discussione generale su questo progetto.

Non chiedendosi la parola, domando al Senato se intende di passare alla discussione degli articoli.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggerò gli articoli che compongono il progetto per porli ai voti.

« Art. 1. Il Governo è autorizzato ad alienare, senza formalità d'asta pubblica, la rendita netta di oncie 37, tari 14, grani 18, pari a ducati 112 47 3, iscritta sul ramo Regnicoli esteri, a peso della deputazione delle nuove gabelle della città di Palermo, già appartenente al soppresso monastero di Santa Chiara di Savona, posto nel borgo di San Giovanni Forestiere, ed evocata al demanio con atti della repubblica li-gure in data 4 e 18 ottobre 1798. »

(È approvato.)

« Art. 2. È accordata eguale facoltà per la rendita accessoria di ducati sette, ad emettersi per disposizione del Governo delle Due Sicilie, e formata mediante capitalizzazione di annualità arretrate sull'accennata rendita principale, che rimasero insoddisfatte. »

(È approvato.)

Si procederà, per non disagiare il Senato, allo squitino segreto alla fine della seduta.

Intanto rimangono all'ordine del giorno le relazioni di petizioni, per le quali concedo la parola al senatore Jacquemoud, relatore.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

JACQUEMOUD, relatore. Messieurs, les pétitions inscrites sous le n° 1735 et suivantes jusqu'au n° 2041 inclusivement, concernaient des lois en cours, et particulièrement celle relative à la suppression de quelques communautés religieuses; elles ont été communiquées, dans le temps, aux Commissions du Sénat, chargées de l'examen préparatoire de ces lois.

Par la pétition sous n° 2042, les membres de la Commission établie pour la construction d'un hôpital italien à Montévidéo, et quelques citoyens sards, qui y sont établis, recourent au Sénat afin qu'il veuille voter une dotation annuelle pour l'entretien de cet hôpital.

Votre bureau central vous propose de renvoyer cette pétition à monsieur le ministre des affaires étrangères, pour y avoir tous les égards qu'elle peut mériter, puisqu'il s'agit d'un établissement qui intéresse à un si haut point les nationaux établis dans ces contrées lointaines.

PINELLI. Domando la parola.

Io vorrei appoggiare l'invio di questa petizione al Ministero, ma desidererei insieme che si esprimesse il voto che veramente il Senato emette intorno a questo stabilimento, il quale è un oggetto di grande interesse non solo filantropico, ma eziandio d'interesse nazionale.

E che tale sia appunto, n'è prova l'essere stato onorato del nome del nostro Augusto Sovrano; ma, prescindendo da siffatta considerazione che può riflettere più semplicemente i motivi di beneficenza, io sono d'avviso, e con me lo saranno tutti che qui seggono, che uno stabilimento di tale sorta in mezzo a popolazioni le quali constano di emigranti del nostro Stato, merita di essere attentamente preso in considerazione dal Ministero; ed io desidero che tale sia il significato dell'invio che si farà al ministro degli esteri.

CERRARIO, ministro degli affari esteri. Il Ministero ha

già dato molli segni di simpatia e d'interesse per questo stabilimento, ed è disposto a continuare nella stessa via.

In quanto a proporre un assegnamento fisso pel medesimo, il Ministero per ora non crede di dover dare una opinione: egli studierà le ragioni che sono addotte nel ricorso, e quindi, se sarà il caso di fare una proposta di questo genere che potrebbe trarre conseguenze, egli la farà al Senato; altrimenti esporrà i motivi per cui giudicasse di provvedere diversamente al sussidio di quest'ospedale piuttosto che coll'assegnamento d'una annua somma in bilancio.

PINELLI. Apprezzo sommamente il valore delle espressioni dell'onorevole signor ministro, nelle quali scorgo un pegno della sollecitudine del Governo per tutto ciò che concerne gli interessi nazionali all'estero.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione nell'invio al Ministero della petizione di cui si udì testè la relazione.

Chi le approva voglia alzarsi.

(Sono approvate.)

JACQUEMOUD, relatore. Dans la pétition sous n° 2043 monsieur le syndic de la ville de Gênes, au nom du Conseil communal, expose les embarras financiers de cette administration municipale, à cause des dépenses extraordinaires et très-considérables qu'elle a dû supporter; il recourt au Sénat pour qu'il veuille, en réformant la loi sur les gabelles du 2 janvier 1853, exempter la ville de Gênes de la redevance à laquelle elle est assujétie.

Votre bureau central vous propose, messieurs, d'ordonner le dépôt de cette pétition dans nos archives, pour qu'elle soit examinée lorsque le Sénat sera appelé à discuter la loi présentée à la Chambre électorale, concernant la réforme de la loi sur les gabelles.

PRESIDENTE. Come ha inteso il Senato, la Commissione propone il deposito di questa petizione negli archivi del Senato.

Io metto ai voti queste conclusioni; chi le approva s'alzi.

(Sono approvate.)

(Consiglio comunale di Pont-Beauvoisin.
Monache agostiniane.)

JACQUEMOUD, relatore. La pétition sous n° 2044 est conçue dans les termes suivants:

« Au Sénat du royaume.

« Les membres du Conseil communal du Pont-Beauvoisin ont l'honneur de représenter respectueusement

« Que c'est par erreur que le décret royal du 29 mai 1855 a compris les religieuses augustines du Pont-Beauvoisin dans l'état des communautés supprimées.

« Cet ordre religieux devait être considéré comme corps enseignant, et conséquemment compris dans les exceptions prévues par l'article 1 de la loi du même jour.

« En effet, un décret impérial du 28 mai 1850, dont on joint copie, avait concédé à la commune du Pont-Beauvoisin la maison dite des Carmes, à charge, y est-il dit, d'en employer une partie à l'établissement d'une école pour les pauvres; la prise de possession, qui eut lieu le 31 juillet suivant, résulte d'un procès-verbal du même jour qui déclarait que ce local était en tous points convenable à l'établissement d'une école de filles, dirigée par une société de dames dont l'institution primitive fut de se vouer à l'instruction des jeunes personnes de leur sexe.

« Une congrégation de religieuses, destinée spécialement à l'enseignement, fut installée dans ce local; l'école fut

ouverte et immédiatement fréquentée par un grand nombre d'élèves; la communauté appelée pour l'œuvre, dont l'empereur Napoléon I était le fondateur, n'a jamais rien laissé à désirer dans l'accomplissement de ses fonctions.

« En 1816 ou 1817 le personnel de la communauté fut entièrement changé, les membres qui en faisaient partie se retirèrent pour raison d'âge et elle fut remplacée par la communauté des dames religieuses augustines, aujourd'hui existante, laquelle accepta avec empressement les charges de ses devancières, comme étant également les principales obligations de leur ordre.

« Dès lors l'institution a marché avec plus de prospérité que jamais, le personnel de ses membres a été en grande partie renouvelé par suite de décès, mais l'école n'a jamais cessé un seul instant de fonctionner à la satisfaction générale.

« Près de 180 élèves fréquentent l'établissement. La classe indigente qui y est admise, et qui ne paye aucune rétribution, figure dans ce nombre pour plus des deux tiers, et tous sans distinction reçoivent la même instruction, les mêmes égards et les mêmes soins.

« Neuf sœurs, parmi les quinze dont se compose aujourd'hui la communauté, sont spécialement chargées de l'instruction; en cas d'indisposition, elles sont successivement remplacées par les autres, et cette circonstance seule, dont on garantit l'exactitude, doit justifier complètement leur position comme corps enseignant.

« L'on affirme avec la plus confiante sincérité que la mission de ces sœurs n'a toujours eu vis-à-vis la société que le but exclusif de l'enseignement des jeunes personnes de leur sexe.

« L'on ajoute encore, par surabondance, que depuis longtemps cette communauté est destinée à donner des soins aux malades, elle n'attend pour se mettre à l'œuvre que le moment où la commune aura pu réaliser des ressources suffisantes pour fonder et posséder un hospice, et, le cas échéant, cette nouvelle charge pour elles ne préjudiciera en rien à l'instruction de la jeunesse.

« Les religieuses prémentionnées sont réellement vouées à l'enseignement et aux soins des malades, et sous ce double rapport la loi du 29 mai 1855 n'a pu les atteindre; c'est ainsi par erreur que la Caisse ecclésiastique leur en applique les dispositions.

« Il appartient au Sénat de déclarer les fausses applications de la dite loi, et c'est dans ce but, avec l'espoir d'un accueil favorable, que le Conseil de la ville du Pont-Beauvoisin s'adresse à ce pouvoir législatif, pour qu'il veuille bien déclarer que la loi du 29 mai 1855, concernant la suppression de quelques communautés religieuses, n'a pu atteindre la communauté des religieuses établie au Pont-Beauvoisin, attendu que cette communauté est et qu'elle a toujours été corps enseignant, ce qui sera justifié par toute enquête et par tous moyens que le Sénat penserait devoir ordonner.

« LE SYNDIC. »

Suivent les signatures de monsieur Athanase Rivoire, syndic, et de messieurs les conseillers Cusin, Saluce, Louis, Joubert, Laubins Praz aîné, Chamousset, Labully, Abram, Cholat aîné, Monnet, Rivirier et Berthier Pierre.

Les pièces jointes à cette pétition sont:

1^o Les royales patentes du 11 février 1823, par lesquelles Sa Majesté a permis l'établissement au Pont-Beauvoisin d'un couvent de religieuses de la *Congrégation de Notre-Dame*, aujourd'hui *augustines*, pour instruire les jeunes personnes et faire l'école aux filles pauvres;

2^o Un décret impérial du 28 mai du 1809, par lequel les bâtiments de l'*Ancienne Maison des Carmes* (occupés actuellement en partie par ce couvent) ont été gratuitement concédés à la commune du Pont-Beauvoisin, tant pour le logement de son desservant, que pour une école en faveur des pauvres. Il est énoncé en effet dans le procès-verbal de mise en possession de la commune « que cette maison serait très-convenable à l'établissement d'une école de filles, dirigée par une société de dames, dont l'institution primitive fut de se vouer à l'instruction des jeunes personnes de leur sexe. »

Il est notoire que les dames religieuses établies au Pont-Beauvoisin se consacrent avec beaucoup de succès et de dévouement à l'instruction des filles de toute condition; qu'elles jouissent dans le pays d'une considération justement méritée, et que la population tient à conserver les bienfaits de l'instruction et des vertueux exemples qu'elles répandent parmi la jeunesse.

Ces productions ont probablement pour but de démontrer en point de fait:

Premièrement, que les dames religieuses de la *Congrégation de Notre-Dame*, appelées *augustines*, ne sont point le même ordre qui existe en Italie, et qui est connu sous le nom de *agostiniane*; qu'elles sont consacrées à l'éducation par les statuts de leur ordre, et en conséquence qu'elles ne sont pas comprises dans les dispositions du décret royal du 29 mai 1855.

Secondement, que la Caisse ecclésiastique n'a pu valablement saisir les bâtiments occupés par ce couvent, puisqu'ils sont devenus la propriété de la commune du Pont-Beauvoisin, en vertu du décret impérial du 1809.

Il est évident, à cet égard, que ni la loi ni le décret royal du 29 mai 1855 n'ont porté aucune atteinte à l'action en revendication que le municipe pourrait être en droit d'exercer sur les bâtiments dont il s'agit.

Votre bureau central, appelé à délibérer sur les conclusions formulées dans la pétition du Conseil communal du Pont-Beauvoisin, a considéré qu'il n'appartient pas au Sénat d'interpréter les lois pour en faire l'application à des cas particuliers; c'est une attribution réservée au pouvoir judiciaire.

Il ne peut pas non plus interpréter les lois d'une manière obligatoire pour tous, sans une loi faite avec le concours de la Chambre électorale et du pouvoir exécutif. Le Ministère a reçu des Chambres un mandat législatif pour faire le décret royal contenant l'état des maisons d'ordres religieux frappées par la loi du 29 mai 1855; ce mandat ne pouvait être exercé qu'une seule fois, et le décret devait paraître en même temps que la loi, c'est-à-dire avant que celle-ci ne fut exécutoire, car il est dit dans l'article premier: « L'état des maisons frappées par cette disposition sera publié par décret royal conjointement avec la présente loi. » Le Ministère ayant accompli sa mission, par la publication du décret, il n'a plus la faculté de le varier. Il a été publié conjointement avec la loi en vertu des dispositions de l'article premier, et il en fait partie intégrante, puisque l'article se réfère à ce décret. Le Sénat, ni aucun des trois pouvoirs agissant isolément, n'a l'autorité d'apporter une modification quelconque à ce décret, même par voie d'interprétation, soit pour y faire comprendre des communautés religieuses qui n'y sont pas expressément désignées, soit pour en exempter des communautés qui y sont inscrites. En un mot, les dispositions du décret royal du 29 mai 1855 font partie de l'article premier de la loi publiée le même jour, elles ont force de loi, et elles ne pourraient être modifiées que par une nouvelle loi.

Comme il y a une instance nouée devant l'autorité judiciaire entre les dames religieuses du Pont-Beauvoisin et la Caisse ecclésiastique; que l'application des lois est réservée à la magistrature; que l'intervention du pouvoir législatif dans des cas semblables est inopportune, attentatoire à l'indépendance des juges, et contraire aux maximes parlementaires, votre bureau central, par toutes les considérations ci-dessus exposées, a l'honneur de vous proposer à l'unanimité l'ordre du jour sur la pétition des recourants.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno sulla petizione, di cui il Senato ha inteso la relazione.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Questa mattina solamente, percorrendo le petizioni di cui fu distribuita la nota per la discussione nella seduta d'oggi, io ho veduto annunziata fra le altre la petizione del Consiglio comunale del Ponte Belvicino.

Confesso che mi sono subito penetrato dell'importanza che presentava in sé questa petizione, e siccome per la prima volta viene la circostanza di poter discorrere in Senato su questo argomento, m'affretto a dire che io per verità non potrei accomodarmi alle conclusioni prese dalla Commissione delle petizioni relativamente all'ordine del giorno puro e semplice.

Già fin dal principio della Sessione attuale io avrei desiderato di muovere alcune interpellanze al Ministero intorno all'esecuzione della legge del 29 maggio, alla quale io fui opposto in allora, ma che, essendo divenuta legge dello Stato, io debbo rispettare, come rispetto tutte le deliberazioni del Parlamento e del potere sovrano.

Se io mi astenni dal farlo, fu per il solo motivo che desidero in ogni circostanza dare sempre prova di quella moderazione e di quella deferenza che è dovuta al Governo del Re, e mi ripugna di sollevare questioni di cui conosco la portata, e che possono avere in sé qualche cosa di doloroso e di irritante.

Ma, quando poi si tratta dell'esecuzione d'un dovere, quando noi senatori dobbiamo vegliare all'esecuzione esatta delle leggi, vuolsi allora metter da parte, credo io, ogni altra considerazione, ed il dovere che ci compete, come custodi delle leggi, deve il primo prendere il passo.

Adunque egli è chiaro, se si pon mente all'intendimento della legge 29 maggio, che la pluralità di voi avete votata, che forse non sarebbe la medesima stata votata, quando per le disposizioni contenute nell'articolo primo non fosse stata vostra convinzione di mantenere e rispettare le corporazioni addette all'insegnamento od alla cura degl'infermi.

Manca impertanto, a mio avviso, la base su cui si fondava il vostro giudizio se contemporaneamente alla legge il decreto reale emanato in esecuzione della medesima muta la sostanza stessa della legge.

Ora io trovo nell'articolo primo: « Cessano di esistere, quali enti morali riconosciuti dalla legge civile, le case poste nello stato degli ordini religiosi, i quali non attendono alla predicazione, all'educazione o alla assistenza degl'infermi. »

Domando a voi, onorevoli senatori, se voi non eravate persuasi che queste case religiose doverano continuare a sussistere.

Ora qual è la portata della deliberazione della Commissione delle petizioni? La portata di questa deliberazione fu di dire che, se il Governo, il quale era incaricato di pubblicare con decreto reale l'elenco delle case colpite da questa disposizione, crede di poter cambiare assolutamente tutta la dispo-

sizione della legge, purchè lo faccia contemporaneamente, egli è in diritto di farlo; e voi che avete votata questa legge non avete più nessuna ragione di chiedere conto al Governo del perchè egli abbia falsata la vostra intenzione; io non capisco come noi possiamo contentarci di una siffatta interpretazione.

Venendo poi al particolare di quell'elenco, io non posso sicuramente pretendere che si definiscano qui le circostanze per cui un ordine religioso debba o no appartenere ad un istituto adetto alla predicazione ovvero all'insegnamento; possono esistere delle circostanze in cui sia dubbio se veramente quest'ordine appartenga piuttosto ad una che all'altra categoria. Ma ci sono certi ordini talmente noti per le loro istituzioni che non può nascere dubbio che veramente fossero compresi nella disposizione favorevole della legge. Cito ad esempio l'ordine dei predicatori il quale fu sempre da tutti riconosciuto come ordine predicante, eppure lo vedo escluso dalla disposizione dell'articolo primo. Così si dica di altri ordini insegnanti che sono veramente riconosciuti per insegnanti, sui quali credo non esistesse dubbio e che tuttavia vedo essere stati dal Ministero compresi nell'abolizione.

Se poi dovessi esternare ancora una mia opinione, essa è che gli ordini mendicanti e specialmente i cappuccini fossero veramente tanto adetti alla predicazione come all'assistenza degl'infermi. Vedo che il Governo stesso si serve di questi ordini religiosi negli spedali militari ed in qualunque circostanza creda utile di adoperarli, sia nell'uno che nell'altro ministero, ed ancora in questi ultimi giorni ho veduto la nostra truppa esemplarmente adempiere al precetto della pasqua, ed essere destinati monaci cappuccini per questa sacra funzione, sicuramente io credo per ordine del Governo, posto che si trattava di militari che sono sotto gli ordini del ministro della guerra. Quindi anche da tal lato parmi non andar errato dicendo che almeno l'interpretazione più razionale e più favorevole dovesse comprendere quest'ordine benemerito.

E posto che ho la parola su questo argomento, sul quale certamente desidero di non mai più ritornare, e su cui, se mi sono deciso di parlare, fu solo per il compimento di un dovere che io credo aver comune con tutti voi, mi permetta il signor ministro d'aggiungere ancora un'altra osservazione.

L'articolo 9 della legge 29 maggio 1855 stabilisce che « I membri attuali delle case contemplate nell'articolo 1, quali furono in esse ricevuti prima della presentazione di questa legge al Parlamento, continuando a far vita comune secondo il loro istituto negli edifici ora occupati da essi, od in quegli altri chiostri che, sentita l'amministrazione della Cassa ecclesiastica, verranno a tal fine destinati dal Governo, riceveranno dalla Cassa medesima, ecc., ecc. »

Pare che il senso materiale della legge sia che gli ordini religiosi anche soppressi, finchè durano, si può dire, in vita, cioè finchè vi sia un numero sufficiente di monaci per poter far vita comune, debbano, salvo quelle poche eccezioni per cui sarà altrimenti giudicato, e che riconosco avere il Governo l'autorità di farle stabilire, debbano, dico, durare nei loro stessi conventi, e avere l'uso di tutti gli accessori e dipendenze dei medesimi.

Ora accade, o signori, che uno di questi conventi che io considero molto importante, cioè il convento della Consolata (io lo considero importante perchè è annesso ad un santuario, oggetto della venerazione generale di tutto il paese e segnatamente della città di Torino), viene ad essere chiuso.

In generale questi stabilimenti pii, questi santuari distinti per antica divozione delle popolazioni sono officiati o da corporazioni religiose o da canonici regolari o da congrega-

zioni di preti. Ma in qualunque paese cattolico si vede che la divozione dei fedeli si traduce in fatto onde questi santuari siano bene officiati e vi si trovi un numero di sacerdoti bastante a soddisfare alla pietà delle persone che vi concorrono.

Io non insisto perchè piuttosto gli oblati o un altro ordine religioso sia addetto al santuario di Nostra Signora della Consolata; il Ministero avrà le sue ragioni, ed a tal riguardo io dichiaro di non aver predilezione per uno piuttosto che per altro ordine religioso, mentre li rispetto tutti: solamente mi pare molto straordinario come la legge provveda a che questi ordini, finchè sussistono, debbano continuare ad aver l'uso dei conventi, ed intanto il convento della Consolata sia stato tolto all'ordine religioso, e non già destinato per tempo ad uso di pubblico servizio, come quando fu preso per lazzeretto, ma semplicemente affittato.

Per me credo che, se il Governo aveva motivi particolari di non stabilire la religione degli oblati nel convento della Consolata, dovesse almeno, per un riguardo alla divozione e gratitudine di tutta la città e, si può dire, di tutta la patria nostra, mantenere con quel decoro che si conveniva il convento della Consolata.

Passo poi ancora ad un altro articolo, che è l'11, il quale dice al primo alinea:

« Non saranno mai concentrati insieme i religiosi di ordini diversi o soggetti a diversa regola. »

Qui mi viene di fare un'osservazione per cui aspettavo appunto l'opportunità, ed è che le religiose cappuccine, povere religiose che sicuramente vivevano di semplice elemosina, si trovano ora quasi, direi, stipate nel convento di Carignano con religiose di un altro ordine, e ciò, a mio avviso, contro l'espresso testo dell'articolo 11 della legge.

Questi sono, o signori, i riflessi per cui io non posso dividere l'opinione che fece dettare la conclusione della Commissione delle petizioni; e credo che il Senato sia nel pieno suo diritto se, non trovando eseguito puntualmente l'articolo 1 della legge da lui votata, ne esprimerà il suo sentimento con un ordine del giorno motivato.

JACQUEMOUD, relatore. L'onorevole senatore Di Castagnetto a presentato plusieurs considérations, qui ont pour objet de faire la critique de la loi du 29 mai 1855. Il a adressé ensuite des interpellations à monsieur le ministre de la justice sur divers articles relatifs à l'exécution de cette loi. Le bureau central croit qu'il serait hors de propos de recommencer la discussion d'une loi déjà votée et publiée; il laisse le soin à monsieur le ministre de la justice de répondre aux interpellations qui lui ont été adressées personnellement.

Le bureau central reconnaît que les dames religieuses du Pont-Beauvoisin méritent tout l'intérêt qu'elles inspirent à la population; mais avant de proposer au Sénat le renvoi de la pétition des recourants au Ministère de la justice, il fallait d'abord étudier quel pourrait être le résultat de ce renvoi. Il eût été évidemment illusoire pour les pétitionnaires même, si le Ministère est privé du pouvoir de faire aucune variation au décret royal du 29 mai, au moyen d'un autre décret. Or le bureau central n'a pu se refuser à cette conviction, d'après les termes de la loi du 29 mai, et d'après l'examen des discussions du Sénat qui ont précédé la votation de la loi. Si l'article premier se fût borné à la première disposition qui prive de la personnalité civile les maisons d'ordres religieux « qui ne s'adonnent pas à la prédication, à l'enseignement ou à l'assistance des malades, » il aurait été le cas de l'interpréter, après la publication de la loi, relativement à chaque communauté religieuse existante dans l'Etat; mais cette disposition se réfère immédiatement à un état de communautés

religieuses qui a dû être publié par décret royal conjointement avec la loi. C'est donc dans cet état qu'on doit chercher l'explication de la disposition précitée. Dans le cours de la discussion le Ministère fut interpellé de faire connaître quelles étaient les maisons religieuses qu'il se proposait de comprendre dans ce décret. Il répondit qu'il y comprendrait d'abord tous les ordres mendians, sans exception, et ensuite plusieurs autres communautés religieuses, sur lesquelles il ne croyait pas convenable d'appeler la discussion du Parlement. La majorité du Sénat a adopté cet avis, et la discussion séparée pour chaque communauté religieuse n'a pas eu lieu.

La motion qui fut faite au Sénat par monsieur le sénateur Giulio dans les séances des 21 et 22 mai, et la réponse du ministre de la justice démontrent que, si l'article premier de la loi du 29 mai contient formellement un mandat législatif au Ministère pour dresser l'état dont il s'agit, c'est que la majorité du Sénat a voulu le lui donner, en référant la loi à cet état. Mais ce mandat législatif le Ministère n'a pu l'exercer qu'une seule fois, et conjointement avec la publication de la loi. Maintenant il n'est plus facultatif au Ministère de varier ou d'interpréter ce décret. La loi et le décret, tels que la publication en a été faite, sont sortis des attributions des pouvoirs législatif et exécutif (sauf le cas d'une interprétation législative) pour entrer dans le domaine de l'autorité judiciaire, qui est seule compétente pour appliquer les lois aux cas particuliers, et pour les interpréter conformément aux dispositions des articles 14 et 15 du Code civil.

Une interprétation législative, généralement obligatoire, ne pouvant être faite isolément, d'après le système constitutionnel, ni par le Sénat ni par la Chambre électorale ni par les ministres, il s'ensuit que le renvoi de la pétition au Ministère de la justice aurait été nécessairement sans aucun résultat. Voilà pourquoi cette mesure ne pourrait être proposée au Sénat par le bureau central.

Que si le Ministère ou si un membre du Parlement, usant du droit d'initiative que lui accorde le Statut, croit devoir proposer une loi interprétative ou une dérogation à la loi et au décret du 29 mai 1855, cette proposition de loi suivra le cours ordinaire. Mais tant que la loi et le décret dont il s'agit sont en vigueur, il n'est permis à aucun des trois pouvoirs d'intervenir isolément pour en faire l'interprétation ou pour ouvrir une discussion à cet égard.

Quant au cas particulier des dames religieuses du Pont-Beauvoisin et aux motifs invoqués pour conclure que le décret du 29 mai ne leur est pas applicable, il y a procès pendant, et il serait éminemment inconstitutionnel d'ouvrir une discussion dans cette enceinte sur ce cas particulier, ou d'en renvoyer l'examen au Ministère. Ce serait une mesure des plus dangereuses, une confusion de pouvoirs, un attentat à l'indépendance et aux attributions de la magistrature.

Telles sont les graves considérations de droit politique et de division des pouvoirs, pour lesquelles le bureau central est convaincu à l'unanimité que cette pétition doit être décrétee par l'ordre du jour.

FRASCHINI. Domando la parola.

Due motivi dalla Commissione delle petizioni si addussero per appoggiare la proposizione dell'ordine del giorno sulla petizione di cui il Senato ha inteso lettura.

Il primo motivo sta nel dire che il decreto del Governo in esecuzione della legge di soppressione di alcune corporazioni religiose, fa parte integrante della legge medesima; che non potrebbe essere rievocato, salvo che nei modi con cui debbono le leggi rievocare, e che nemmeno potrebbe essere interpretato, salvo che nei modi dal legislatore prescritti.

Nella mia posizione, ciascuno sentirà che a me non conviene e non tocca di entrare in questa questione, onde sovr'essa passo senza ulteriormente ragionare.

Il secondo motivo che si addusse dalla Commissione delle petizioni consiste nel dire che avvi lite vertente tra la corporazione, in favore della quale il Consiglio comunale presentò la petizione, e la Cassa ecclesiastica.

In questa lite, o signori, si tratta evidentemente la questione, se sia stata o no compresa legittimamente nel decreto del Governo quella corporazione; se a suo riguardo debbansi eseguire quelle disposizioni portate dalla legge e dal decreto reale.

Guardiamoci, o signori, di entrare in discussioni che appartengono essenzialmente ai tribunali; e guardiamocene specialmente quando una lite è già vertente. Se il Senato potesse intervenire in affari, sui quali avvi lite pendente, pottrassi credere che quell'indipendenza, che tanto è necessaria ai tribunali, rimanga ancora perfetta? Pottrassi credere che un voto qualunque, sia bene indiretto, del Senato non possa influire sull'animo di qualche giudice? L'indipendenza allora dei tribunali sarebbe, sto per dire, distrutta. Basta l'annunciare questo solo motivo, perchè debbano accogliersi le conclusioni della Commissione delle petizioni.

Ma avvi di più: non altrimenti si potrebbe entrare in questa discussione avanti al Senato, salvo cercando di interpretare e la forza della legge e l'effetto e l'esito che debbe avere il decreto annesso alla legge medesima.

A chi appartiene, o signori, l'interpretazione delle leggi? Ce lo dice apertamente il Codice civile nei primi suoi articoli, credo il 15 ed il 16: l'interpretazione della legge appartiene al Re, secondo il Codice civile; appartiene ora al corpo legislativo intero, cioè ai tre poteri in forza dello Statuto.

A chi poi appartiene di chiedere l'interpretazione delle leggi? Lo stesso Codice civile ce lo dice: appartiene ai magistrati supremi. Onde quando i magistrati supremi, che troveransi nel caso di non potere con bastante fondamento decidere la questione che ora si sottopone al Senato, rappresenteranno al Re essere necessaria l'interpretazione della legge, il Ministero presenterà la legge di interpretazione, se lo crederà necessario, ed allora le cose saranno regolari. Ma, ripeto, il Senato introdurrebbe un cattivo precedente, se entrasse a discutere maggiormente sulla petizione di cui si tratta: tanto più introdurrebbe un ben cattivo precedente, quando non accogliesse le conclusioni della Commissione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. All'onorevole preopinante, che è uno fra i più illustri e più cari ornamenti della magistratura, apparteneva veramente di rivendicare i diritti e di pregare il Senato di non pregiudicare alla di lei indipendenza. Da questa indipendenza derivano l'inviolabilità delle proprietà e delle persone e la libertà dei cittadini; non potrebbesi quindi troppo gelosamente custodire.

Io non aggiungerò pertanto lunghe osservazioni a quanto egli eruditamente già diceva su questo delicato argomento.

O si vuole che il Senato interpreti l'articolo 1 della legge 29 maggio 1853 ed il relativo decreto nell'interesse privato delle parti, ossia dei ricorrenti, ed allora l'interpretazione spetta, come ben saggiamente osservava l'onorevole preopinante, unicamente alla magistratura; e noi dobbiamo perfino astenerci da qualunque discussione, la quale potesse anche indirettamente influire sul giudizio imparziale e retto, che sarà emesso dalla medesima. O si vuole che il Senato interpreti l'accennato articolo della legge e il relativo decreto in modo generico, che abbia a servir di norma in tutti i casi, ed in questo caso pure saggiamente diceva l'onorevole preo-

pinante, vuole lo Statuto che simile interpretazione emani non da un solo, ma bensì dai tre poteri legislativi dello Stato, e la relativa proposta dovrebbe fare il corso che lo Statuto ed il regolamento del Senato prescrivono per le proposte di legge. Quindi è forzata la conclusione che debba passarsi all'ordine del giorno sulla petizione, di cui vi è stata, o signori, data lettura.

Ora risponderò brevemente alle due interpellanze, che venivanmi mosse dall'onorevole senatore conte di Castagnetto.

Egli, accennando all'articolo 9 di detta legge, diceva che se a termini della stessa le corporazioni, cui tolta la personalità civile, debbano cessare, hanno però diritto di continuare a far vita comune nei loro rispettivi chiostrì sino a che ne sia estinto il numero; e ritenere pertanto il possesso ed il godimento dei loro conventi o monasteri, salvo al Governo il diritto di concentrarli in conformità del disposto dalla detta legge; che però il convento già occupato dai padri oblati presso la chiesa della Consolata è già affittato a diversi inquilini per parte della Cassa ecclesiastica. Ed aggiungeva come sia desiderabile, che presso questo santuario, cui la popolazione ha speciale riverenza e divozione, vi siano, se non i padri oblati, almeno altra comunità religiosa pel servizio della chiesa e dei fedeli.

Io non contesto nè il fatto, nè il diritto. Ammetto che i monaci soppressi possono rimanere nel godimento dei loro monasteri, salvo al Governo il diritto di concentrarli in quei conventi dello stesso ordine, che stimi più convenienti, ed ammetto pure che il convento della Consolata non è occupato nè dagli oblati, nè da altre corporazioni regolari, e che alcuni dei locali che lo compongono, sono stati affittati dalla Cassa ecclesiastica. Ma mi affretto di dichiarare all'onorevole senatore preopinante ed al Senato, che il Ministero non ha ancora presa alcuna risoluzione definitiva riguardo a quel convento. Quando egli dovrà a tempo opportuno occuparsi del concentramento, dopo avere raccolto tutti gli elementi necessari, saprà conciliare il voto della legge col desiderio delle popolazioni e delle corporazioni religiose stesse e col l'interesse economico della Cassa, che in ragione del suo scopo non manca di essere anche un'istituzione religiosa.

Intanto io non credo che l'onorevole preopinante ed il Senato troveranno male che piuttosto di lasciare totalmente inabitati i detti locali siasene tratto qualche partito concedendoli a locazione. E mi affretto a dichiarare che appunto onde essere libero nelle sue future determinazioni il Governo nel fare gli affittamenti vi ha apposta la condizione che questi sieno immediatamente risolti qualora egli voglia diversamente disporre dei locali medesimi.

In quanto alla seconda interpellanza dirò che il Ministero non pensa sicuramente, nel concentramento che egli dovrà fare, di allontanarsi dalla prescrizione dell'articolo 11 della legge, che trova ragionevole.

E se le monache cappuccine che erano in questa città sono tuttora in un convento di monache in Carignano di un ordine diverso, non è certamente colpa del Ministero nè dell'amministrazione della Cassa ecclesiastica. Noi abbiamo nello Stato altri conventi di cappuccine, ne abbiamo a Genova, e ne abbiamo anche nell'isola di Sardegna, e siccome, io lo dichiaro francamente, non è intenzione del Governo di richiamare nel convento di questa città quelle che erano quivi e che intende concentrarle in alcun altro, massime in vista dei dissidi che da lungo tempo esistevano tra esse, e dei continui loro richiami al Governo per essere da lui protette, io ho subito pensato a provvedere al loro concentramento in alcuno

degli altri conventi di cappuccine in Genova o nell'isola di Sardegna.

Ma prima di dare assolute providenze a questo riguardo procedendo con quella dolcezza di modi e coi riguardi che sono in questi affari la sua regola invariabile, ho fatto interpellare le dette monache per sapere se tutte od alcune preferissero di essere concentrate nel convento di cappuccine di Genova, od in quello di Sardegna. Esse mi hanno fatto significare il loro desiderio di continuare a rimanere ancora provvisoriamente nel convento di Carignano dove si trovano; e pei riguardi sopraccennati io ho per ora aderito al loro desiderio.

Io voglio credere, che queste spiegazioni lealmente date saranno di sufficiente appagamento alle interpellanze dell'onorevole senatore Di Castagnetto, che io riconosco essere state fatte con altrettanta convenienza che moderazione.

DI CASTAGNETTO. Io non ho voluto muovere una censura al Governo, come sarà sempre massima mia costante di non mai erigermi in censore degli atti governativi. La parte che mi appartiene come senatore è quella di vegliare con voi tutti all'esecuzione delle leggi per quanto può interessare il bene della patria nostra.

Allo stato attuale delle cose io capisco, che dopo la legge 29 maggio siano nate delle complicazioni tali per cui il Ministero medesimo possa essere imbarazzato nell'esecuzione di quella legge, ed il desiderio spiegato testè dall'onorevole ministro della giustizia di voler dal suo canto tentare ogni mezzo conciliativo per superare quelle difficoltà mi è garanzia che col tempo, e colle sollecitudini che certamente non mancheranno dal suo canto, si potrà se non giungere ad uno stato perfetto, almeno a quello stato che è conciliabile colle circostanze nostre.

Protesto, che non voglio fare opposizione, e mentre dico questo, esprimo all'onorevole ministro una mia opinione, e, se ardisi dirlo, un mio consiglio, consiglio che darei sempre ai miei più cari amici politici.

Io son d'avviso che, mentre molto vi è da riformare riguardo agli ordini religiosi, sarebbe però un sommo bene che il Governo si penetrasse della convenienza che riformati in meglio questi ordini con il concorso dell'autorità ecclesiastica, se ne conservasse quella porzione che tornerà preziosa, massime nei tempi attuali, al benessere morale e materiale della popolazione.

Noi abbiamo l'esempio della vicina Francia in cui gli ordini religiosi fioriscono, e credo fioriscano per il bene non per il male di quella gran nazione. Venendo poi di nuovo al merito della petizione che ci occupa, confesso che non sono da tanto da poter contrastare coll'illustre magistrato che testè aveva la parola, onde mi limito ad osservare, in quanto

al primo motivo da lui accennato, cioè che il decreto reale fa parte integrante della legge, che se quest'opinione prevalesse sarebbe già un aver deciso la questione, poichè se il decreto fa parte della legge, dunque l'intenzione della legge è la legge medesima, perciò sarebbe inutile di promuovere una decisione della magistratura.

In quanto poi al secondo riflesso della lite pendente, questo è un riflesso che merita tutta la nostra venerazione, ed io che sono uso a rispettare le decisioni dei magistrati e ad apprezzare l'alta intelligenza, integrità, ed indipendenza della magistratura piemontese, altro non desidero se non che di veder emanare da quel supremo oracolo quella decisione che noi tutti aspettiamo e crediamo sarà conforme sia al testo della legge votata dal Senato, sia ai puri dettati della giustizia.

In quanto al terzo riflesso, cioè che appartenga ai magistrati di promuovere l'interpretazione delle leggi presso il corpo legislativo, io ne convengo coll'onorevole senatore Fraschini; solamente dico, che se viene una petizione al Senato la quale sia di natura tale da meritare la considerazione dei magistrati, e che dai magistrati si promuova quest'interpretazione dal potere legislativo, conviene per conseguenza che tale petizione possa essere sottoposta ai magistrati.

Ora il canale ordinario e naturale per cui una petizione possa fare questo corso non è altro se non che l'onorevole ministro della giustizia, il quale come capo della magistratura si farà a trasmetterla ai magistrati e farla prendere da essi in considerazione; è quindi per questo riflesso che io voto perchè la petizione di cui si tratta sia trasmessa all'onorevole ministro della giustizia.

PRESIDENTE. Siccome l'ordine del giorno puro e semplice, secondo il nostro regolamento, ha sempre la priorità, così io debbo parlo ai voti come è stato proposto.

Chi adotta l'ordine del giorno puro e semplice si alzi.
(Il Senato adotta.)

Atteso l'ora tarda pare che il Senato non voglia più procedere oltre nella discussione delle petizioni, perciò io lo invito a dare il suo voto segreto per squittinio sul progetto di legge già stato votato.

Prego i signori segretari a fare l'appello nominale.
(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Risultamento dello squittinio:

Presenti e votanti	86
Voti favorevoli	52
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 18 MARZO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Omaggio — Relazione sul progetto di legge portante disposizioni circa alla prescrizione dei Buoni del Tesoro, ed ai casi di smarrimento e distruzione di quelli all'ordine — Presentazione di tre progetti di legge d'interesse locale dal ministro dell'interno — Relazione di petizioni — Dichiarazione del ministro di grazia e giustizia sulla petizione numero 2050 relativa agli attuari — Presentazione del progetto di legge per modificazioni alla tassa patenti pel 1856 — Discussione del progetto di legge per la cessazione dell'esercizio della ferrovia di Voltri all'amministrazione dello Stato — Considerazioni del senatore Ludovico Sauli — Risposta del ministro dei lavori pubblici — Annunzio della morte del senatore Serventi — Approvazione dell'intero progetto.

La seduta è aperta alle ore 5 1/2 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'istruzione pubblica, della guerra, dei lavori pubblici, e di grazia e giustizia.)

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar conoscenza al Senato dell'omaggio di un nostro collega, il cavaliere Alberto Della Marmora, di un suo opuscolo portante il titolo: *L'Istmo di Suez, e la stazione telegrafico-elettrica di Cagliari.*

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PORTANTE DISPOSIZIONI CIRCA ALLA PRESCRIZIONE ED AI CASI DI SMARRIMENTO DEI BUONI DEL TESORO.

PRESIDENTE. Essendo in pronto la relazione sul progetto di legge relativo alla prescrizione dei Buoni del Tesoro, invito il Senato di volerne udire la lettura.

Il senatore Regis ha la parola.

REGIS, relatore. Legge il rapporto. (Vedi vol. Documenti, pag. 740.)

PRESIDENTE. Questo rapporto sarà dato alle stampe e quindi distribuito per la discussione.

BATTAZZI, ministro degli affari interni. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro degli affari interni.

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE PER AUTORIZZARE ALCUNE DIVISIONI E PROVINCE A CONTRARRE IMPRESTITI E AD ECCEDERE IL LIMITE DELLE IMPOSTE.

BATTAZZI, ministro degli affari interni. Ho l'onore di presentare al Senato i tre progetti di legge seguenti:

1° Per facoltà alla divisione amministrativa di Nuoro di contrarre un mutuo passivo, e alle provincie di Nuoro, Cu-

glieri e Lanusei di eccedere nel 1856 il limite della loro imposta; (Vedi vol. Documenti, pag. 795.)

2° Per facoltà alla divisione amministrativa di Nizza di contrarre un prestito passivo, e alle provincie di Nizza e San Remo di eccedere nel 1856 il limite della loro rispettiva imposta; (Vedi vol. Documenti, pag. 795.)

3° Per facoltà alla divisione amministrativa di Vercelli, e alle provincie di Vercelli e Casale di eccedere nel 1856 il limite ordinario della loro rispettiva imposta, alla divisione stessa non che alla provincia di Biella di contrarre ciascuna un mutuo passivo. (Vedi vol. Documenti, pag. 791.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto al signor ministro della presentazione di questi progetti, i quali avranno il loro corso regolare.

Propongo al Senato di compiere la discussione dell'elenco delle petizioni fermatesi nella seduta antecedente al numero 2044.

Il senatore Jacquemoud ha la parola.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

JACQUEMOUD, relatore. Petizione 2045. Calusio François fourrier en retraite, et ensuite chef de poste à la Vigne de la Reine, a déjà présenté, l'année dernière, deux pétitions, sous numéros 922 et 923, dans lesquelles il exposait qu'il avait été injustement renvoyé de son emploi, et recourait au Sénat pour être réplacé. Le rapport de ces pétitions a été fait le 9 mars 1855 et le Sénat les a décrétées de l'ordre du jour, par la considération que l'emploi occupé par le recourant, dépendait entièrement de l'administration de la liste civile et que le Sénat ne pouvait, ni ne devait s'en mêler.

Le recourant revient à la charge par la présente pétition. Dès lors il en a envoyé une autre dont la signature manque d'authenticité. Il soutient qu'il est victime de la calomnie et il demande que le Sénat lui fasse rendre justice. Il produit une pièce de laquelle il résulte qu'il a voulu exercer une action de calomnie contre celui qu'il suppose être la cause de son renvoi; mais que cette action n'a pu avoir cours faute de documents pour prouver son assertion.

Par les considérations déjà exposées l'année dernière, votre bureau central vous propose, à l'unanimité, l'ordre du jour.

PRESIDENTE. Chi approva queste conclusioni si alzi.
(Il Senato adotta.)

JACQUEMOUD, relatore. Petizione 2046. La Commission du commerce et de l'industrie de Turin, expose au Sénat des considérations pour prouver la nécessité de réviser nos lois financières et d'apporter quelques remèdes aux plus graves inconvénients du système actuel d'impôts.

Votre bureau central vous propose le dépôt de cette pétition dans les archives, pour que le Sénat puisse la consulter, lorsqu'il sera appelé à discuter les lois financières qui ont été présentées à la Chambre des députés.

PRESIDENTE. Chi approva il deposito di questa petizione negli archivi si alzi.

(Il Senato adotta.)

JACQUEMOUD, relatore. Petizione 2048. Les docteurs dans l'une des facultés de médecine ou de chirurgie de Turin, demandent à être placés, pour le droit de patente, dans une catégorie différente de ceux qui exercent les deux professions.

Par les motifs déjà exposés sur les pétitions sous numéros 2043 et 2046, votre bureau central vous propose le dépôt de cette pétition dans nos archives.

PRESIDENTE. Chi approva si alzi.

(Il Senato adotta.)

JACQUEMOUD, relatore. Petizione 2052. Carnovale Jean-Baptiste, de Saint-Martin Siccomarolo, recourt au Sénat pour qu'il veuille étendre l'exemption de la levée militaire à ceux qui étaient déjà mariés ou veufs avec descendance, à l'époque de la dernière levée de 1834.

Comme cette pétition se réfère à une loi qui a été votée par le Sénat, dans le courant du mois dernier, votre bureau vous propose l'ordre du jour.

PRESIDENTE. Chi l'approva si alzi.

(Il Senato adotta.)

JACQUEMOUD, relatore. A teneur de l'article 90 du règlement, votre bureau central ne peut référer les pétitions suivantes, dont les signatures manquent d'authenticité, savoir:

Pétition 2047. Quatre-vingt habitants de la commune d'Iglesias.

Pétition 2049. Le notaire Louis Scano de Pignerol;

Pétition 2051. Caserio Jacques.

(Attuari presso la Corte d'appello di Torino.)

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Quarelli relatore della petizione 2050 presentata dagli ex-attuari presso le Corti d'appello di Torino e di Casale.

QUARELLI, relatore. Signori senatori. In marzo dello scorso anno, allorché venne in discussione il progetto di legge per l'approvazione della nuova tariffa giudiziaria in materia civile, furono riferite al Senato le petizioni presentate dagli attuari in allora esercenti presso i magistrati di Appello di Torino, di Genova e di Casale, dirette ad ottenere, stante la imminente soppressione dei loro uffici dipendenti dall'attuazione del nuovo Codice di procedura civile, la concessione di una pensione o di un trattamento di aspettativa.

Invocando essi la qualità di funzionari pubblici e di regi impiegati, domandavano che fossero loro applicate le disposizioni contenute nel regio brevetto del 21 febbraio 1835, per cui è provveduto ai titolari d'impieghi soppressi per mezzo di pensione di riposo o di trattenimento di aspettativa.

L'ufficio centrale, cui era stato commesso l'esame di detto

progetto di legge, non giudicò di dover entrare nel punto di diritto, se, giusta i propri e rigorosi termini della legge, gli attuari avessero o no da considerarsi come ufficiali pubblici, e quindi compresi nelle disposizioni del mentovato regio brevetto, ma osservò che militava a favore dei medesimi una evidente ragione di equità, per cui dopo aver essi prestato fino allora il loro servizio, trovandosi invecchiati, ed in stato di malattia, fosse giusto che il Ministero provvedesse loro o con altro impiego, o con quell'altro siasi modo che avviserebbe più conveniente; e quindi conchiudeva, per organo del suo relatore, pel rinvio di detta petizione al signor ministro guardasigilli onde, presa nella debita considerazione la domanda, desse sopra la medesima quei provvedimenti che avrebbe stimato opportuni e convenienti.

Il signor guardasigilli osservò allora come le petizioni in discorso potessero far nascere due questioni: la prima cioè, se gli attuari abbiano rigorosamente diritto ad una pensione, a termini del citato brevetto del 1835; la seconda, se, nel caso in cui non abbiano diritto ad una pensione, il Governo tuttavia debba aver riguardo alla loro posizione.

Sulla prima questione, mentre il signor ministro esprimeva un avviso contrario, osservando non potersi a di lui senso considerare gli attuari nel novero degli impiegati regi, dichiarava però essere disposto a trasmettere la loro petizione alla Commissione istituita per esaminare, se chi domanda la pensione si trova nelle condizioni contemplate dal citato regio brevetto del 1835.

In ordine alla seconda questione, vale a dire se, qualora la mentovata Commissione non avesse creduta fondata la domanda degli attuari per la concessione della pensione, sieno questi tuttavia meritevoli di riguardi per parte del Governo, il signor guardasigilli non esitò nel riconoscerli degni di speciale considerazione, ed assumeva l'impegno di dar loro la preferenza, quando si rendesse vacante qualche piazza di segretario a cui potessero aspirare, e per l'esercizio della quale avessero la necessaria capacità.

L'opinione emessa dal signor guardasigilli sulla natura delle funzioni esercitate dagli attuari prestò materia a discussione, sostenendosi da alcuno dei senatori, come questi dovessero considerarsi nel novero dei regi impiegati, ed il Senato, nella stessa sua tornata del 17 marzo, si limitò ad approvare il voto come sopra emesso dall'ufficio centrale, per la trasmissione cioè al ministro guardasigilli delle mentovate petizioni per quei riguardi di cui le ravviserebbe meritevoli.

Una nuova petizione è stata ora presentata dagli attuari già esercenti presso il magistrato di Torino e di Casale, in cui ricordando le prime loro istanze, ed esponendo, come a seguito di quelle il signor guardasigilli abbia sentito prima l'avviso della Commissione istituita per la liquidazione della pensione, che dicono essere loro pienamente favorevole, e quindi il parere del Consiglio di Stato che allegano pure nella sostanza conforme, avendo soltanto questo opinato per la emanazione di una legge speciale che provveda a loro riguardo, si fanno i medesimi a chiedere che vengano senza più applicate a favore loro le disposizioni contenute nel più volte citato regio brevetto del 21 febbraio 1835.

Fanno poi presente in detta nuova petizione che il signor ministro guardasigilli avendo ad alcuni di essi offerto di nominarli segretari di mandamento od uscieri, non credettero di dover accettare simili proposte, come quelle che si presenterebbero meno consentanee e corrispondenti all'ufficio che hanno esercitato nella qualità di attuari.

Premessa questa esposizione intorno al corso che ebbero le prime petizioni dei ricorrenti, imprenderà la Commissione

ad esternare il suo avviso sul merito della rinnovata loro domanda.

Considerando alla natura delle attribuzioni che a termini delle regie costituzioni e dei regolamenti erano affidate agli attuari, non vi ha dubbio che questi fossero veri ufficiali di giustizia equiparati ai segretari dei magistrati e dei tribunali, dei quali dividevano le incumbenze.

L'assimilazione degli attuari ai segretari dei tribunali in ragione delle attribuzioni quasi identiche esercitate essendo del tutto fondata, conviene riconoscere negli attuari la qualità di funzionari pubblici, e come tali annoverati fra i regi impiegati, imperciocchè essi di fatto erano nominati a tali uffici, dopo la soppressione delle piazze ove esistevano, con provvisione sovrana.

Ma dallo ammettere negli attuari la qualità di funzionari pubblici non crede però la Commissione che si possa inferire competere loro, siccome pretendono, il diritto di invocare l'applicazione delle disposizioni contenute nel citato regio brevetto del 1835.

Riandando difatti le disposizioni di questo sovrano provvedimento ne apparisce che in esso si volle contemplare gli impiegati aventi uno stipendio od emolumenti a carico dell'erario dello Stato, ai quali già non si fosse provveduto con speciali regolamenti. E ciò tanto è vero che in ordine ai segretari dei corpi giudiziari e dei giudici di mandamento, ai quali, come poc'anzi fu notato, possono assimilarsi gli attuari, emanarono le regie lettere patenti dell'8 giugno 1841, nelle quali, mentre si riconobbe che niun assegnamento fosse loro destinato dagli ordini in allora vigenti, nei casi di cessazione dal servizio, fu stabilita una Cassa nella quale si dovessero versare i fondi ivi indicati per essere poi destinati all'assegnamento di pensioni o di sussidi a detti impiegati o loro famiglie; la quale Cassa tuttora sussiste, e l'introito della medesima figura nel bilancio attivo dello Stato, come sono pure descritte nel bilancio passivo le assegnazioni che di esse vengono fatte in coerenza alle stesse regie patenti.

La istituzione di questa Cassa, contemplando nominativamente i pubblici ufficiali a favore dei quali possono impiegarsi i relativi fondi, non potrebbe certamente profittare agli attuari, e sarebbe meno giusto che questi ne partecipassero, non avendo mai contribuito ad alimentarla.

Ma se per gli adottati motivi non vede la Commissione che sieno applicabili ai ricorrenti le disposizioni del citato regio brevetto (21 febbraio 1835), e tanto meno quelle contenute nelle regie patenti 8 giugno 1841; dessa però non ha potuto a meno di riconoscere che in linea di ben intesa equità loro compete una ragione di compenso pel fatto della ordinata soppressione dell'impiego di cui erano rivestiti.

Coerentemente a queste osservazioni la Commissione vi propone che la petizione in discorso sia trasmessa al signor ministro guardasigilli allo scopo sopra indicato.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro di grazia e giustizia.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io dichiaro di non oppormi a che la petizione, della quale l'onorevole senatore Quarelli viene di fare la relazione, sia trasmessa al Ministero; poichè la condizione degli attuari ricorrenti mi interessa sinceramente, e desidero ben di cuore di potere in un modo o nell'altro venire al loro soccorso.

Dichiaro però di persistere nell'opinione già manifestata dal mio predecessore intorno alla questione legale. È impossibile di fatto di esaminare anche per poco attentamente il

brevetto del 1835 senza persuadersi che gli attuari non hanno diritto nè a giubilazione, nè a fruttamento di aspettativa.

La giubilazione, a termine di quel brevetto, è fissata sopra lo stipendio di cui godono gli ivi contemplati funzionari; quindi, siccome gli attuari non godevano di alcun stipendio, è evidente che non possono pretendere alcuna giubilazione, nè per conseguenza alcuna pensione di aspettativa.

È vero che la Commissione delle giubilazioni diede un parere favorevole alle loro pretese; ma è vero del pari che sottomessa la questione al Consiglio di Stato, questo fu d'avviso contrario, avendo cioè opinato che gli attuari non abbiano alcun diritto.

L'argomento che essi invocano prova evidentemente contro di loro, ed è quello appunto che dimostra che gli attuari non hanno diritto ad alcuna giubilazione. Essi dicono difatti che debbono essere considerati come impiegati regi ed equiparati ai segretari; sia pure; ma i segretari, appunto perchè non godono di alcun stipendio fisso, non hanno mai avuto alcun diritto alla giubilazione, e le patenti del 1835 e del 1845 lo hanno talmente riconosciuto, che hanno stabilita una Cassa formata dai segretari medesimi, mediante l'applicazione che si fa di una porzione dei diritti da essi percepiti per mezzo di un canone, che è imposto all'occasione della nomina, per far fronte alla giubilazione che viene loro accordata a carico di detta Cassa, ossia sui fondi di loro spettanza.

Colgo poi l'opportunità per dichiarare al Senato che il Ministero ha fedelmente e religiosamente adempiuto all'impegno che prese dinanzi a lui di avere tutti i riguardi possibili per lo stato in cui l'attivazione della nuova procedura ha posti gli attuari, e di dare loro, per quanto è possibile, la preferenza in occasione di vacanze d'impieghi ai quali per le loro cognizioni ed attitudine potessero aspirare.

Difatti, molti di essi in tutte le giurisdizioni delle Corti d'appello sono stati chiamati ad impieghi di segretari; alcuni anche dopo l'attivazione del Codice di procedura che ha data maggior importanza, maggior lucro e maggior rilievo agli uscieri, avendo chiamato tale impiego, venne loro accordato.

E molti altri sarebbero pure stati impiegati se in generale non ripugnassero ad andar fuori di città ove erano stabiliti, il che rende più difficile di impiegarli, giacchè gli impieghi di segreteria od altri a portata degli attuari nella sola città capoluogo sono ben rari, nè sempre possono gli attuari essere preferiti a quelli che hanno talvolta peggiori ragioni di capacità, anzianità, e condizioni di età e di famiglia.

Che se finora non mi sono determinato a seguire il suggerimento del Consiglio di Stato, di chiedere al Parlamento, con un formale progetto di legge, l'autorizzazione di poter dar loro un qualche tenue fruttamento a titolo di equità, si è perchè non ho veduto la cosa senza qualche difficoltà, ed ho creduto essere nel maggiore loro interesse di cominciare per impiegare tutti quelli che in qualche modo possono esserlo, onde quelli per i quali sarà chiesto il provvedimento sieno ridotti a piccolo numero.

Del resto, ripeto, che sono disposto a venire in qualche modo al loro sollievo, e spero di poterlo fare tra non molto. Prego il Senato di credere alla sincerità di questo mio desiderio e di non obbligarmi a dirne di più.

PRESIDENTE. Il Senato ha presente che la Commissione per le petizioni propone la trasmissione al signor ministro di grazia e giustizia della petizione numero 2080 di cui si tratta.

Chi approva queste conclusioni s'alzi.

(Il Senato adotta.)

**PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI
ALLA TASSA-PATENTI PER L'1856.**

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati per la riforma della tassa sulle patenti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 135.)

Prego il Senato di voler trattare d'urgenza questo progetto di legge, giacchè è solamente destinato a surrogare la legge attuale per l'anno 1856, il quale essendo alquanto inoltrato, sarebbe desiderabile che il progetto fosse al più presto convertito in legge coll'approvazione del Senato, onde poterlo mettere in esecuzione.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, di cui egli ha annunziato il titolo.

Siccome il signor ministro richiese che sia trattato di urgenza, osservo che egli forse intende con tale sua dimanda invitare il Senato di dar corso a questo suo progetto con tutta quella sollecitudine che sarà possibile, poichè il caso d'urgenza nel nostro regolamento riguarda più particolarmente lo spazio che passa dalla distribuzione alla stampa.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Colla parola d'urgenza intendo non altro che il Senato voglia dare a questo la preferenza sugli altri progetti che non presentano urgenza e necessità maggiore di essere posti in discussione.

PRESIDENTE. Egli è appunto in questo senso che io aveva creduto dover essere intesa la cosa, epperò non credeva di dover fare una proposta speciale.

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DI LEGGE CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELLA
STRADA FERRATA DA GENOVA A VOLTRI.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama alla discussione della legge per la cessione dell'esercizio della strada ferrata di Voltri all'amministrazione dello Stato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 714.)

Prego l'onorevole segretario Quarelli di dare lettura di questo progetto di legge.

QUARELLI, segretario, ne dà lettura. (Vedi *infra*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto.

Il senatore Sauli ha la parola.

SAULI LUDOVICO. Non intendo parlare nè in favore, nè contro della legge proposta alla vostra approvazione, ma di spiegare semplicemente alcuni pensieri che mi caddero in mente allorchè mi feci ad esaminarla. Appartenendo all'ufficio centrale mi accostò alle sue conclusioni. A parer mio l'articolo 10 della convenzione, firmata tra le finanze dello Stato e la società anonima concessionaria della strada ferrata da Genova a Voltri, dimostra chiaramente che questo tratto di ferrovia è un addentellato pel suo prolungamento sino a Savona, e poi col tempo sino ai confini di Francia. Ma una tal conseguenza dipende da concessioni anteriori già approvate con legge, e perciò non accade muover parola per questo rispetto.

Osservo soltanto che per tal modo si agevola, senza dubbio, e si rende più rapido il cammino per terra ai viaggiatori che, venendo dall'occidente per condursi in Italia, passeranno pei paesi della riviera di ponente, di cui il mare, quasi via parallela, lambisce le mura, senza recar per altro a così fatti paesi un vantaggio assai ragguardevole.

Ma io ritengo, e credo che in ciò voi converrete con me, che il mare Mediterraneo sia il vero centro del commercio, e che in esso sia riposta la miglior parte delle nostre speranze, massimamente dopo che, per giusto effetto della magnanimità impresa alla quale noi abbiamo con tanti sacrifici e con tanto onore partecipato, la sublime Porta Ottomana si piegò ad usare maggior tolleranza, ed a concedere negli Stati suoi maggiori comodi e maggiori franchigie agli uomini della nostra credenza. Osservo inoltre che, quando si usavano le strade carreggiabili, erano molteplici le vie di comunicazione che dal cuor del Piemonte mettendo al mare, spargevano lungo le marine, e nelle varie parti dello Stato, quel grado di prosperità di cui erano suscettive. Ora queste vie di comunicazione rimangono inoperative, e sono sommamente impoveriti gli abitatori delle regioni che ne traevano profitto, e che per altro deggiono, come per lo passato, contribuire ai carichi dello Stato.

In vista di tali considerazioni desidero e prego, per quanto so e posso, che il Governo si muova ad agevolare, con tutti i favori che da lui dipendono, la riabilitazione delle antiche comunicazioni del Piemonte col mare, segnando quelle direzioni che la natura addita come più facili e sicure, e promettitrici di più ampio e di più sicuro guadagno. Le disposizioni favorevoli che invoco sono ora tanto più necessarie, in quanto che l'aumento della operosità, ed il moto incredibile che la vicina apertura dell'istmo di Suez sta per dare ai commerci nel Mediterraneo, renderà per noi indispensabile d'averne assai più d'un emporio sul mare, e più d'una comunicazione coll'interno del paese, se si vuol procurare allo Stato il mezzo di corrispondere alle esigenze, e di godere i vantaggi che dalla sua positura gli sono assegnati e promessi.

PALROCAPA, ministro dei lavori pubblici. Mi piace conoscere che l'onorevole senatore Sauli veda anch'egli che col prolungamento della strada ferrata da Voltri verso Savona ed oltre se si potrà farla (cosa che io, quantunque creda di grave difficoltà, spero si potrà compiere dopo più o men lungo indugio per l'utilità che ne verrà ai paesi che la strada attraversa), mi piace, dico, di conoscere che egli vegga in questa preambola prolungazione una facilità maggiore perchè da essa si dirami poi in altra linea che entri nell'interno del Piemonte.

L'onorevole preopinante può essere certo che quando si presentino società, e quando gli interessi per queste linee sieno tali, che possano indurre e chiamare i capitalisti a concorrere alla loro esecuzione, il Governo le favorirà con ogni suo sforzo, ricorrendo, come è necessario, al potere legislativo per ottenerne il suo consenso.

Il Governo vede anche una prospettiva di più facile riuscita in che se una società si costituisse per fare una linea secondaria che passando per Ceva (che io riguardo come punto obbligato) andasse sino alla marina, siccome l'anno scorso fu dichiarata reale l'attuale strada che da Fossano passando appunto per Mondovì e per Ceva va sino alla marina, così lo Stato verrebbe sollevato dall'aggravio della sua manutenzione e di quegli altri carichi eventuali e miglioramenti che sarebbero necessari, e potrebbe invece convertire le somme corrispondenti in sussidi a darsi alla società concessionaria.

Dunque assicuro il preopinante che il Governo è interes-

TORNATA DEL 18 MARZO 1856

satissimo per questa strada e per ciò appunto come si è veduto dal testo della convenzione esso procura di facilitare la linea lungo il litorale.

Ed una condizione molto vantaggiosa a questo scopo si è che abbiamo stabilito che l'incremento di prodotto che può dare questa prolungazione, invece di essere diviso a metà fra lo Stato e la società, non ne sarà concesso che un quarto alla medesima appunto perchè l'altro quarto sarà dato alla società che prolungasse la linea.

D'altronde anche attualmente si sta procurando che la società di Cuneo si assuma l'esecuzione del prolungamento della sua linea sin verso Ceva. Io non posso dare sicurezza dell'esito di queste trattative, ma esse sono avviate e, se il commercio e le buone condizioni del credito seguiranno a prosperare, non dispero che la pratica potrà venire a maturità.

SAULI LUDOVICO. Accolgo con gratitudine la risposta che l'onorevole signor ministro dei lavori pubblici si compiace di farmi da una parte della quale posso dedurre i motivi per cui un tronco della strada ora nazionale tra Fossano e Savona si è lasciata nello stato deplorabile in cui da tanti anni si trova.

PRESIDENTE. Prego ancora l'onorevole segretario di voler dar lettura degli articoli del progetto in discussione.

(Il segretario Quarelli legge gli articoli.)

« Art. 1. È approvata la convenzione stipulata il 31 gennaio 1856 tra i ministri delle finanze e dei lavori pubblici rappresentanti lo Stato, e i signori marchese Domenico Serra senatore del regno, avvocato Paolo Farina deputato, e Cesare Parodi ingegnere, debitamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione della società anonima della strada ferrata da Voltri a Genova, a tenore delle deliberazioni dell'assemblea generale della società medesima, per la cessione dell'esercizio della detta strada al Governo, durante lo intero periodo della summentovata concessione, e mediante la osservanza dei patti e delle condizioni nell'atto medesimo convenuti. »

(È approvato.)

« Art. 2. Tutti i prodotti dell'esercizio della strada ferrata sovraccennata saranno versati nelle casse delle regie finanze. »

(È approvato.)

« Art. 3. È autorizzata sul bilancio del 1856 dei lavori pubblici la spesa di lire 156,000, per far fronte alle spese di

esercizio e di manutenzione ordinarie della strada, che restano a carico dell'amministrazione dello Stato; e questa spesa sarà portata ripartitamente in aumento fra le diverse categorie riflettenti l'esercizio delle altre linee nel medesimo bilancio comprese ai numeri 28, 30 e 31, nel modo da determinarsi con apposito reale decreto. »

(È approvato.)

« Art. 4. È parimente autorizzata la spesa di lire 148,500 da portarsi sul bilancio del 1856 in aggiunta alla categoria 32 del bilancio medesimo, pel versamento nella Cassa della società della metà del prodotto brutto totale della linea, dopo deduzione del 10 per cento del prodotto parziale del tronco da Sampierdarena a Genova. »

(È approvato.)

« Art. 5. Per l'adempimento dell'articolo 10 della convenzione approvata all'articolo 1 di questa legge, è fatto sul bilancio del 1856 l'assegno di lire 12,000 da portarsi in aumento della categoria 43 del bilancio dei lavori pubblici. »

(È approvato.)

« Art. 6. I ministri dei lavori pubblici e delle finanze sono rispettivamente incaricati, per la parte che a ciascuno concerne, dell'esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

Debbo ora con mio grandissimo rincrescimento annunziare la morte di un nostro rispettabilissimo collega il senatore Serventi. *(Sensazione)*

Il numero dei senatori rimane dopo questa perdita a 106, quindi la cifra rappresentante la maggioranza assoluta voluta dal nostro regolamento resta la stessa, cioè, di 54.

Prego i signori segretari di voler fare l'appello nominale per lo squittinio segreto.

(Il segretario Giulio fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione :

Volanti	54
Voti favorevoli	52
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

Il Senato sarà convocato a domicilio tosto che vi sia qualche legge da sottoporre alla discussione pubblica.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 27 MARZO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Costituzione degli uffizi — Discussione del progetto di legge portante disposizioni circa alla prescrizione dei buoni del Tesoro ed ai casi di smarrimento o distruzione di quelli all'ordine.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri della guerra, dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici.)

MARIONI, segretario, ad invito del presidente, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni :

2084. Giacomo Casorio Onore. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma.*)

2085. Caluso Francesco, furiere in ritiro, rinnova per la settima volta le sue istanze al Senato, onde ottenere per di lui mezzo di potersi giustificare dalle fattegli imputazioni, protestando che non cesserà di ricorrere finchè non gli sia fatta giustizia.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo altresì portare a conoscenza del Senato alcuni ragguagli :

1° Del presidente della Cassa di risparmio di Torino di venti esemplari del rendiconto o riassunto delle operazioni della Cassa medesima nell'anno 1855 ;

2° Del deputato Cavalli, colonnello d'artiglieria, di una sua memoria intorno ai vari perfezionamenti militari ;

3° Del professore Ugo Calindri, ingegnere, d'una copia dell'opera da esso tradotta in italiano sull'apertura o canalizzazione dell'istmo di Suez.

Rendo ora noto al Senato la composizione degli uffizi come vennero estratti a sorte nell'adunanza privata del 18 corrente, nonché la costituzione di essi.

COMPOSIZIONE DEGLI UFFIZI.

UFFICIO I.

Sella — Borromeo — Broglia — Pamparà — Di Colobiano — Aperti — Caccia — Plezza — Marioni — Desambrois — Franzini — Serra — De Cardenas — Pinelli — Mosca — Castagnetto — Rossi — De Fornari — Billet — S. A. R. il principe Eugenio — De Foresta.

UFFICIO II.

Brignole-Sale — Vesme — Tornielli — Elena — Calabiana — Roncalli — Quarelli — Maestri — Audiffredi — Stara — Gouuet — Di Pollone — Gallina — Plana — Albini — Ci-

brario — Di Collegno Giacinto — D'Angennes — Mameli — Galli — Regis — Ambrosetti.

UFFICIO III.

Della Planargia — Casati — Di Collegno Luigi — Conelli — Arese — Sauli Ludovico — Dabormida — Jacquemoud — Cotta — Cagnone — Di Breme — Riberi — Oneto — Blanc — D'Azeglio Roberto — Durando — Cristiani — Prat — Maugny — Pallavicini Ludovico — Balbi.

UFFICIO IV.

Ricci Alberto — Cantù — Ricci Francesco — Sauli Francesco — Imperiali — Della Valle — Gioia — Della Torre — Picolet — Paleocapa — D'Azeglio Massimo — Nigra — Provana del Sabbione — Cataldi — Colli — Musio — Colla — De Margherita — Doria — Sclopis — Persoglio.

UFFICIO V.

Deferrari — Gautieri — Malaspina — Frascini — Siccardi — Riva — Massa Saluzzo — Di San Marzano — Giulio — Lazari — Bona — Manno — Chiodo — Forest — Moris — San Martino — De Sonnaz — Pallavicini Ignazio — Montezemolo — Della Marmora — Laconi.

COSTITUZIONE DEGLI UFFIZI.

Ufficio I.

Desambrois, presidente — Marioni, vice-presidente — Caccia, segretario.

Ufficio II.

Quarelli, presidente — Regis, vice-presidente — Di Pollone, segretario.

Ufficio III.

Cotta, presidente — Casati, vice-presidente — Cagnone, segretario.

Ufficio IV.

Colla, presidente — Gioia, vice-presidente — Provana del Sabbione, segretario.

Ufficio V.

De Sonnaz, presidente — Della Marmora, vice-presidente, Riva, segretario.

RINVIO DELLA SEDUTA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama alla discussione del progetto di legge portante disposizioni circa alla prescrizione dei Buoni del Tesoro ed ai casi di smarrimento o distruzione di quelli all'ordine, presentato dal signor ministro delle finanze. Ne darò lettura. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 738.)

La discussione generale è aperta.

(Dopo una pausa.)

Con mio rincrescimento, al punto in cui il Senato sarebbe

nel caso di deliberare, vengo a riconoscere che il numero dei presenti è insufficiente.

Veramente alcuni degli onorevoli nostri colleghi si trovano ammalati, e ciò forse contribuisce più che altro alla deficienza che si prova.

Quindi, non pensando che domani, forse per le stesse ragioni, si sia per avere miglior sorte, credo di dover rimandare a lunedì una nuova seduta del Senato, per non esporci quanto meno alla possibilità di vederla riuscire vana.

Il Senato è dunque convocato per lunedì alle ore due. Oltre alla legge attuale, si avranno anche a porre in deliberazione tre altre leggi che trovansi in pronto.

La seduta è sciolta alle ore 4.

TORNATA DEL 31 MARZO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Presentazione di un progetto di legge per autorizzazione provvisoria di spesa sul bilancio del 1856 per il servizio del catasto — Comunicazione del Governo — Discussione sul progetto di legge portante facoltà di fare il deposito presso l'amministrazione del debito pubblico delle cedole al portatore — Appunti del senatore De Fornari — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica reggente le finanze — Istanza del senatore Di Pollone — Spiegazioni del ministro delle finanze — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto — Approvazione del progetto di legge per la prescrizione dei buoni del Tesoro e pagamento di quelli smarriti — Relazione e discussione immediata dei tre progetti per facoltà alle divisioni amministrative di Vercelli, Nizza, Nuoro ed a varie provincie delle divisioni suddette di contrarre mutui passivi, e di eccedere il limite ordinario dell'imposta — Spiegazione richiesta dal senatore Jacquemoud, relatore, e data dal ministro dell'interno — Approvazione dei tre progetti di legge suddetti.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti il ministro dell'istruzione pubblica, incaricato delle finanze, e quelli dell'interno e degli affari esteri.)

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizione:

2056. Giovanni Battista Marini, da Genova. (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE IL CATASTO E COMUNICAZIONE DEL GOVERNO RELATIVA AL TRATTATO DI PACE.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, stato già approvato dalla Camera dei deputati, per l'autorizzazione provvisoria di spese nel bilancio del 1856 per il servizio del catasto. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 933.)

CERRARIO, ministro degli affari esteri. Domando la parola per avere l'onore d'annunciare al Senato che ieri, alle ore 2 1/4, venne sottoscritto a Parigi il trattato di pace.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro degli esteri dell'annuncio fatto, come al ministro dell'istruzione pubblica, reggente il portafoglio delle finanze, della presentazione del progetto di legge per l'autorizzazione provvisoria di spese nel bilancio del 1856 per il servizio del catasto, il quale progetto avrà il corso ordinario.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PORTANTE FACOLTÀ DI FARE IL DEPOSITO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO DELLE CEDOLE AL PORTATORE.

PRESIDENTE. Siccome manca ancora un senatore a compiere il numero legale, invece del progetto di legge di cui si era già intrapresa la discussione nell'ultima adunanza, io porrei intanto in discussione quello che riguarda la facoltà di fare il deposito delle cedole al portatore presso l'amministrazione del debito pubblico; il quale pare possa dar luogo a qualche discussione, e così potrebbe nel frattempo compiersi il numero voluto per poter deliberare. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 741.)

Darò lettura di questo progetto di legge, che è così concepito. (*Vedi infra*)

La parola spetta al senatore De Fornari.

DE FORNARI. Poichè la relazione dell'ufficio centrale ha fatto menzione di un membro dissidente dalla maggioranza dei quattro, e poichè più particolarmente il relatore, mio collega ed amico, è stato lungamente meco alla direzione dell'amministrazione del debito pubblico e deve esserne informatissimo e più di me conoscente della situazione di quell'amministrazione e delle sue convenienze, debbo accennare anch'io alcuna delle ragioni per cui mi dilungavo dall'avviso degli altri.

Non intendo già di elevare una polemica contro una tale maggioranza, tanto più che si tratta di una legge che è stata con grandissima maggioranza approvata dall'altra Camera; io non conteso i grandi vantaggi che essa deve portare ai possessori delle cedole e delle obbligazioni che vi sono contemplate; però mi ha fatto molta sensazione l'importanza di questa legge in quanto alla responsabilità grande che assume l'amministrazione del debito pubblico nella custodia dei titoli che sono al portatore, o almeno che non siasi provveduto pel caso di smarrimento di alcuno di questi titoli, e rispettivamente di quello dei certificati che fossero dati in cambio.

Questa responsabilità, ripeto, mi pare grandissima, perchè nel corso e nella varietà dei tempi e nelle mutazioni degli impiegati addetti all'amministrazione può benissimo accadere che qualcheduno di questi certificati sia smarrito o involato, nè io so come si potrebbe rimediare a questo inconveniente, a cui non si è provveduto.

Mi faceva anche senso che si cangiasse la disposizione relativa ai diversi debiti contemplati e favoriti nella legge.

La legge costitutiva di quegli imprestiti stabiliva a ciascuno di essi delle norme; perlocchè, dopo che gli acquirenti di queste rendite hanno acquistato e prescelto piuttosto l'una che l'altra, il variarne la posizione rispettiva mi pare un poco che ecceda (non è certamente violare una regola indeclinabile), ma mi pare che non sia conservare quella situazione che la legge ha assegnato a ciascuno; onde qualcheduno potrebbe lagnarsi e dire che questa legge sia fatta in favore dell'Hambrò.

Altre ragioni m'inducessero ad essere dissidente. Ma le ragioni esposte dalla maggioranza, e che vedeva anche contemplate dall'altra Camera che ha votata la legge, mi hanno determinato a non sollevare una polemica a questo riguardo.

Non pertanto io mi riservo il mio voto; se un miglior consiglio non mi è suggerito dalla discussione, fra le due formule antiche romane del votare, piuttosto che dire: *fiat ut vis*, dirò: *antiqua probo*.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Due sono le difficoltà affacciate dall'onorevole preopinante riguardo al progetto di legge che ora sta in discussione.

La prima riguarda la grave responsabilità che incontra il Governo col fare facoltà a tutte le cedole ed obbligazioni del debito pubblico, che finora non possono essere cambiate in cedole nominative, di essere convertite in questo genere di cedole, stante che, dovendosi depositare i titoli originali, ne potrebbe succedere una sventura sia per motivo di incendio, sia per motivo di derubamento.

L'altra difficoltà che si affaccia dall'onorevole preopinante consiste nella considerazione che nel nostro debito pubblico, essendovi alcuni imprestiti i quali godono lo speciale favore di poter convertire a piacimento le cedole al portatore in no-

minative, e questo vantaggio essendo stato accordato colla stessa legge con cui si è creato l'imprestito, pare che ora, volendolo estendere agli altri imprestiti i quali non ne hanno finora goduto, ed i cui titoli non possono avere altro carattere che quello del portatore, sarebbe un pregiudicare la condizione dei possessori dei titoli del primo imprestito da me accennato, la qual cosa, se non pare al preopinante ingiusta affatto, illegale, pare però meno equa.

La prima difficoltà, senza dubbio, che può sorgere è la possibilità d'una sventura; ma io credo che questa è così remota e per sè così difficile, che non deve trattenere il Senato di correre anche questo remotissimo pericolo, tanto più se lo ragguglia ai moltissimi vantaggi che ridondano sia ai possessori di titoli che allo Stato, coll'estendere questo favore della conversione dei titoli al portatore in nominativi.

Non è necessario che io accenni a voi questi vantaggi, cioè come sia più facile assai il commercio di questi titoli e l'uso loro, e per conseguenza ne venga eziandio che la richiesta dei medesimi si accresca.

Diffatti noi vediamo già fin d'ora una differenza tra la ricerca dei titoli i quali possono essere convertiti in titoli nominativi e quelli che non lo possono essere.

Ora, non è nell'interesse dello Stato che tutti i titoli del suo debito pubblico possano godere di molti vantaggi i quali li facciano ricercare maggiormente?

Di ciò non vi ha dubbio, perchè, accrescendosi le domande di questi titoli, se ne accresce anche il valore; e per conseguenza è migliorata la condizione del debito pubblico. Quindi io credo che questi vantaggi sieno tali da compensare abbondantemente quel remotissimo pericolo temuto dall'onorevole senatore De Fornari.

Del resto, mi pare che, anche nel caso che venissero smarriti, oppure in qualche modo distrutti questi titoli depositati nella cassa dell'amministrazione del debito pubblico, la disgrazia non sarebbe irreparabile.

Parmi che, esistendo i certificati che li rappresentano, si potrebbe con una disposizione legislativa, presa immediatamente, riparare a gran parte di tal danno, prescrivendo che in un determinato o brevissimo termine venissero presentati questi certificati all'amministrazione, e sostituire a quei titoli altri che li rappresentino.

Quanto alla seconda difficoltà, mi pare non abbia gran fondamento, giacchè, quantunque sia vero che alcuni imprestiti godano una specie di privilegio, cioè di potersi convertire a piacimento dei possessori in titoli nominativi, nella legge però colla quale si contrassero questi imprestiti non si stabilì legalmente tal privilegio, non fu dato affidamento ai creditori dello Stato, di modo che, non essendovi questa condizione nel contratto tra lo Stato e i possessori di questi titoli, non vi è ragione perchè possano, anche in via di equità, aspirare a siffatta privativa.

Se così fosse, il Governo si troverebbe assai vincolato, e un gran detrimento potrebbe venire allo Stato se una condizione particolare in un imprestito non si potesse più estendere ad un altro imprestito.

Per esempio, noi abbiamo un imprestito che fu guarentito sopra la strada ferrata da Torino a Genova; supponiamo il caso che il Governo credesse per circostanze particolari di contrarre in avvenire un imprestito, e, per avere condizioni migliori, facesse stima di guarentirlo sopra qualche proprietà demaniale: stando al principio emesso dall'onorevole preopinante, esso non lo potrebbe, perchè le stesse ragioni che ora addurrebbero quelli i quali hanno l'esclusiva di poter convertire i titoli al portatore in titoli nominativi, potrebbero

valere per quelli che posseggono i titoli così detti Hambro, e che sono guarentiti sopra una proprietà dello Stato.

Credo che vi esistano anche altri imprestiti i quali hanno speciali condizioni più o meno favorevoli; quindi il Governo sarebbe vincolato ora per una condizione stabilita in un imprestito, ora per una condizione stabilita in un altro; cosicchè verrebbero talmente ristrette le sue facoltà da dover poi soggiacere a condizioni gravose che gli imporrebbero i capitalisti quando non potesse loro concedere gli stessi favori che sono concessi ad altri imprestiti.

Del resto, il senatore De Fornari sa meglio di me come sia nell'interesse generale che gli imprestiti abbiano condizioni uniformi affatto in tutto, perchè in questo modo non solamente si semplifica l'amministrazione del debito pubblico in tutta la sua contabilità, ma nello stesso tempo acquista credito anche il titolo del Governo.

Acquista credito in quanto che quelli che vogliono prevalersi di questi titoli non hanno più bisogno di fare tante distinzioni e tante ricerche per sapere se il titolo d'imprestito del 1831 goda degli stessi vantaggi del titolo dell'imprestito 1851, e via dicendo; sa che sono tutti a eguali condizioni, e quindi più o meno la rendita si corrisponde quando i vantaggi sono uguali, e per conseguenza si procede più spontaneamente, più largamente, senza tante precauzioni; il che fa che si facilita assai anche il commercio dei titoli che costituiscono il debito dello Stato.

Per queste considerazioni io credo che il Senato non debba soffermarsi agli appunti adottati dall'onorevole senatore De Fornari per cercare qualche modo di modificare la legge.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore.

DI POLLONE, relatore. Non è già per ripetere ciò che luminosamente il signor ministro ha detto in risposta all'onorevole collega che, ripeto con piacere, fu mio maestro quando io era al debito pubblico; ma è bensì per pregare il signor ministro di voler dichiarare se egli intenda vedere, come l'ufficio centrale, la questione che l'ufficio ha rilevato, cioè quella sul versamento nella cassa dello Stato del prodotto da ricavarsi dalla tassa imposta su questi certificati, e di voler dichiarare eziandio se egli intenda di applicare a siffatti certificati le stesse norme stabilite dall'articolo 35 dell'editto costitutivo del primo debito pubblico del 1819 in caso di smarrimento; questi dubbi si affacciarono all'ufficio centrale, e, come ne fa cenno la relazione, l'ufficio non poteva dubitare che fossero risolti nel senso che egli ha adottato.

Tuttavia crederei opportuno che il Ministero volesse in proposito dare quelle più ampie spiegazioni le quali valgano a fissare l'opinione dell'ufficio medesimo e quella del Senato.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Alle osservazioni addotte dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale io credo di poter rispondere in modo appagante ai suoi desideri ed a quelli dell'ufficio stesso.

Diffatti, che sia stato fin da principio intendimento del Ministero che il prodotto della tassa dell'1 per mille, stabilito come corrispettivo di questi vantaggi e delle spese che si riscontreranno per far godere dello stesso favore a coloro i quali volessero convertire i titoli al portatore in titoli nominativi, fosse versato nella cassa dello Stato, si può arguire dalla stessa modificazione che venne per proposta esplicita del ministro delle finanze fatta alla Camera dei deputati, quando si discuteva questa legge.

Premetterò che questa tassa dell'1 per mille venne stabilita non per iniziativa del Ministero, ma per iniziativa della Commissione della Camera dei deputati, alla quale iniziativa

si associò, come ben si può comprendere, il Ministero, e particolarmente il ministro delle finanze, trovandola d'altronde equa, non unicamente fiscale.

Ma la Commissione della Camera dei deputati aveva redatto quell'articolo in un modo da far dubitare assai che questa tassa dovesse essere riscossa direttamente dall'amministrazione del debito pubblico, e servire per pagare le spese; cosicchè il ministro delle finanze, nella discussione che ebbe luogo, propose la modificazione che ora si osserva nel progetto che sta davanti ai vostri occhi, colla quale crede che si possa togliere ogni ambiguità, giacchè è detto che questa tassa è riscossa ed amministrata dal Governo, e con tale modificazione ha esplicitamente dichiarato il suo intendimento.

D'altra parte, il ministro non può andare contro una legge già stabilita da parecchi anni nello Stato, quella cioè che riguarda la contabilità, per cui tutti i proventi debbono essere incassati dallo Stato; questa considerazione può appagare pienamente la prima interpellanza dell'onorevole senatore Di Pollone.

In quanto all'altra, io credo anche che non vi possa essere dubbio, anzi è una necessità; e senza ciò il vantaggio che noi vogliamo fare ai possessori di questi titoli sarebbe illusorio. Diffatti, se essi non potessero, in caso di smarrimento, ottenere un duplicato, a cosa servirebbe loro questo certificato nominativo? Servirebbe a nulla. Il vantaggio consiste appunto nell'essere sicuri che, in caso di smarrimento, avendo depositato il titolo originale nelle casse dell'amministrazione del debito pubblico, si possa averne un duplicato ossia un certificato.

Così, per eseguire questa operazione, non vi è altra legge, che io sappia, altro regolamento, salvo quello del 1819, e bisognerà attenersi alle disposizioni sancite in quelle lettere patenti, anche per ciò che riguarda al distacco dei vaglia, i quali verranno uniti alle ricevute e serviranno di scarico allo stesso cassiere dell'amministrazione del debito pubblico.

Quest'operazione si farà mensilmente, appunto per diminuire per quanto è possibile il cumulo del lavoro, e per facilitare la maggior precisione; in quanto che il zelantissimo direttore del debito pubblico ha in pochi giorni cominciato a formare un abbozzo di regolamento, onde potere, appena sancita la legge, attuare immediatamente tutte le operazioni che si richiedono per questo delicato incumbente. Dimodochè io credo che, anche da questo lato, il desiderio giustissimo dell'ufficio centrale espresso per bocca dell'onorevole suo relatore possa essere appagato.

PRESIDENTE. Non chiedendosi più la parola ed essendo ora il Senato in numero legale, lo interpellero se intendo di tener per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggerò gli articoli separatamente per porli ai voti.

• Art. 1. I portatori di cedole del debito redimibile creato col regio editto 11 gennaio 1845, e di quello creato colla legge 26 giugno 1851, nonché i portatori delle obbligazioni dello Stato create col regio editto 27 maggio 1834 e colle leggi 26 marzo 1849, 9 luglio 1850, potranno depositare presso l'amministrazione del debito pubblico i loro titoli per averne in cambio un certificato di deposito inscritto al nome del deponente. •

(È approvato.)

• Art. 2. Tali certificati di deposito, cui sarà applicato il disposto dall'articolo 48 del decreto 22 luglio 1851, saranno trasferibili, sotto altri nomi, a volontà dei titolari, mediante dichiarazione di trapasso, presso l'amministrazione del de-

bito pubblico, e potranno inoltre essere assoggettati ad annotazioni d'ipoteca nei modi e cogli effetti stabiliti per le cedole nominative, in conformità delle altre leggi e dei regolamenti sul debito pubblico. »

(È approvato.)

« Art. 3. Pel rilascio del certificato di cui all'articolo 1, è dovuta una tassa dell'uno per mille sul capitale nominale dei titoli depositati. Questa tassa sarà esatta una sola volta all'atto del deposito. Le frazioni verranno calcolate come unità. »

(È approvato.)

« Art. 4. La forma dei certificati di deposito, i quali saranno soggetti al bollo di centesimi 50, e le cautele per assicurarne l'autenticità saranno determinate da un regolamento approvato con regio decreto e reso di pubblica ragione, nel quale saranno pure segnate le altre norme da seguirsi per l'esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PRESCRIZIONE DEI BUONI DEL TESORO E PAGAMENTO DI QUELLI SMARRITI.

PRESIDENTE. Credo sia intenzione del Senato che si passi ora al complemento della discussione già intrapresa nell'ultima seduta sull'altro progetto di legge, riguardante la prescrizione dei Buoni del Tesoro e pagamento di quelli smarriti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 738.)

Resta appunto a discutere e deliberare sull'articolo 1.

« Art. 1. Saranno prescritti i Buoni del Tesoro tanto all'ordine quanto al portatore, il cui pagamento non sia reclamato durante venticinque anni a partire dal giorno della loro scadenza. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

PLEZZA. Vorrei parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ora è già approvato.

Se intende proporre un'aggiunta...

PLEZZA. Intendeva di proporre un emendamento all'articolo 1, che ne cambia affatto il tenore. Mi pareva che ora non fosse posta ai voti che la chiusura della discussione generale.

PRESIDENTE. Fu già chiusa nell'ultima seduta, ed ora fu aperta la discussione sull'articolo 1, il quale fu approvato.

Passo ora all'articolo 2.

« Art. 2. Nel caso di allegato smarrimento o distruzione di Buoni del Tesoro all'ordine, il titolare, i suoi eredi od il cessionario riconosciuto dal titolare, o dichiarato per sentenza, potrà ottenerne la spedizione per duplicata, osservate le formalità prescritte dall'articolo 35 dell'editto 24 dicembre 1819.

« Scaduto il termine ivi stabilito e scaduta la mora portata dal Buono, potrà farne il pagamento mediante cauzione durativa per un anno.

« Colui che si allegi cessionario, sebbene non sia riconosciuto dal titolare, nè tale dichiarato per sentenza, potrà altresì ottenere il duplicato del Buono all'ordine ed il pagamento come sopra; ma la cauzione da prestarsi dovrà durare per tutto il tempo per cui dura il diritto dei titolari dei Buoni di chiederne il pagamento all'erario.

« Tanto nell'uno che nell'altro caso, lo Stato s'intende liberato dalla data del pagamento; la cauzione servirà a cautela dei terzi.

« Questa s'intenderà di pien diritto sciolta col trascorso del termine per il quale fu prestata, salve sempre le ragioni dei terzi dipendenti dai loro particolari contratti.

« Sarà punito colla pena del carcere chiunque, avendo acconsentito all'alienazione di un Buono del Tesoro all'ordine, si procurerà dolosamente il duplicato. »

(È approvato.)

« Art. 3. La cauzione, di cui all'articolo precedente, sarà somministrata nella somma corrispondente al montare del Buono del Tesoro, e secondo le norme stabilite per le cauzioni dei contabili dello Stato colla legge 16 febbraio 1854. »

(È approvato.)

Prima che segua l'appello nominale per lo squittinio segreto sopra queste due leggi, io debbo annunziare al Senato che vi è in pronto la relazione sui tre progetti di legge relativi a facoltà fatte ad alcune divisioni amministrative e provincie di contrarre mutui e di oltrepassare il limite ordinario della loro imposta.

Dopo il voto di queste due leggi, se il Senato ha nulla in contrario, si darà lettura di questa relazione complessiva dei tre progetti di legge, e poscia il Senato vedrà se sarà il caso di procedere anche alla discussione immediata dei medesimi.

QUARRELLI, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Il risultato della votazione è il seguente: Lo squittinio relativo alla legge pel deposito di cedole ha dato:

Votanti	87
Voti favorevoli	86
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

La legge per la prescrizione dei Buoni del Tesoro ottenne, sopra

Votanti	87
Voti favorevoli	84
Voti contrari	3

(Il Senato approva.)

RELAZIONE E DISCUSSIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE PER AUTORIZZARE ALCUNE DIVISIONI E PROVINCIE AD ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA E A CONTRARRE DEI PRESTITI.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Jacquemoud, relatore dell'ufficio centrale per le tre leggi che ho prima accennate.

JACQUEMOUD, relatore. Dà lettura della relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 795.)

PRESIDENTE. Come ho già avuto l'onore di far presente al Senato, trattasi di leggi di interesse locale, onde si potrebbe far luogo alla loro immediata discussione; tuttavia siccome il presidente non intende far altro che esprimere un voto, così interpellerà il Senato a questo riguardo.

Chi crede che questa discussione possa aver luogo immediatamente voglia sorgere.

(Il Senato approva.)

Darò lettura del disposto del primo progetto relativo alla divisione di Vercelli e provincia di Biella. (Vedi *infra*)

JACQUEMOUD, relatore. Je ferai observer à monsieur le président que c'est précisément dans l'article 2 de cette loi que se trouve l'erreur matérielle dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui doit être corrigée.

PRESIDENTE. Premessa questa rettificazione, dichiaro aperta la discussione generale su questo primo progetto.

Se non si domanda la parola, rileggerò l'articolo 1.

JACQUEMOUD, relatore. Le bureau central, ayant présenté diverses considérations tendant à démontrer la nécessité de réformer la loi du 12 octobre 1848, je pense que monsieur le ministre de l'intérieur saisira cette circonstance pour discuter la question qui a été soulevée.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Ringrazio l'onorevole relatore Jacquemoud di avermi eccitato a dare spiegazioni al Senato al riguardo; anzitutto però credo bene di dir due parole sopra un appunto che in verità fu distrutto nella relazione stessa, ma che mi parve essersi fatto nel seno dell'ufficio centrale al Ministero per le spese straordinarie cui si sottopongono le divisioni.

Io credo che il Senato deve convincersi dal progetto stesso che è sottoposto alla sua approvazione, come per parte del Ministero nulla sia ommesso per ridurre entro i più stretti limiti queste spese, poichè ne furono tolte molte e molte che erano state approvate nei bilanci divisionali.

Se, a malgrado di queste concessioni, tuttavia la somma che si deve ancora stanziare eccede quel limite che è fissato dalla legge, ciò proviene dacchè vi sono certe spese assolutamente obbligatorie ed alle quali non si possono le divisioni sottrarre.

Queste spese d'altronde sono la conseguenza di parecchie disposizioni legislative dalle quali sono le divisioni vincolate. Fra queste disposizioni vi è quella principalmente che pone a carico di certe provincie la manutenzione di quelle strade che prima erano reali e che furono dichiarate provinciali per effetto di una legge.

Così le spese di manutenzione per le strade che sono parallele alle ferrovie prima si sopportavano dallo Stato e attualmente devono sopportarsi dalle provincie.

Necessariamente adunque le provincie debbono accrescere i loro bilanci, locchè fa sì che si è dovuto eccedere il limite fissato dalla legge.

Si persuade però il Senato che il Governo non ha ommesso dal canto suo di esaminare attentamente le varie parti che compongono i bilanci divisionali e provinciali, e di togliere tutte quelle spese, le quali parevano non essere assolutamente necessarie.

Ora vengo all'eccitamento che mi fece l'onorevole senatore Jacquemoud, quello cioè di far conoscere quali possano essere le intenzioni del Governo circa il limite delle spese da stanziarsi per le divisioni e provincie.

Io credo che allo stato attuale delle cose sarebbe un inconveniente se si lasciasse il limite che attualmente è fissato dalla legge, poichè necessariamente ogni anno si deve venire al Parlamento a chiedere l'autorizzazione di eccedere questo limite.

Quando le cose sono ridotte a questo segno, quando vi è necessità assoluta che intervengano continuamente nuove modificazioni, allora tanto vale presentare una legge generale, la quale allarghi il limite, onde ciascuna delle provincie possa entro dati termini deliberare quali debbano essere le spese da sopportarsi, ed io non avrei ommesso di presentare un progetto di legge in questo senso e coordinare le spese che ordinariamente si fanno dalle divisioni e dalle provincie, col limite che deve essere fissato dalla legge.

Ma vi è un altro oggetto cui occorre provvedere, cioè la circoscrizione delle provincie e delle divisioni.

Io credo che non sia possibile fissare il limite delle spese da sopportarsi da una provincia o da una divisione, se prima

non si è bene determinato quale debba essere il limite di queste divisioni e di queste provincie; poichè, se una divisione o provincia è composta con certi determinati limiti e se è più estesa, dovrà avere un limite in un certo senso; se invece è meno estesa, dovrà il limite dell'imposta essere più ristretto.

Ora il Governo si occupa precisamente della circoscrizione delle divisioni e del modo con cui debbono essere circoscritte le provincie. In questo senso ho presentato un progetto di legge alla Camera dei deputati, il quale è attualmente presso la Commissione nominata dalla medesima.

Quando il Parlamento avrà deciso, quando con legge si sarà stabilito quale debba essere la varia condizione delle provincie e delle divisioni, quale dovrà essere il limite della circoscrizione delle divisioni e provincie, allora sarà il caso di determinare, con legge generale, quale sarà il limite dell'imposta che potrà essere stabilito dalle stesse provincie, dalle stesse divisioni.

Ma io credo che sarebbe immaturo, che non potrebbe nemmeno essere conveniente lo stabilire un limite per le divisioni, mentre si vuole limitarne la circoscrizione territoriale.

Io quindi prego il Senato a voler approvare i progetti di legge che sono sottoposti alle sue deliberazioni, ed attendere che venga presentato il progetto di legge relativo alla modificazione delle divisioni e provincie per quindi stabilire quale in definitiva deve essere il limite dell'imposta, e così torre di mezzo la necessità di disturbare continuamente il Parlamento, per ottenere facoltà straordinarie.

PRESIDENTE. Darò di nuovo lettura dell'articolo 1 per porlo ai voti.

« Art. 1. La divisione amministrativa di Vercelli e la provincia di Biella sono autorizzate a contrarre rispettivamente un mutuo passivo di lire undici mila, e di lire trentanove mila: la prima, per servirsene al pagamento di una parte delle passività dello esercizio 1856, comuni a tutte le provincie che la compongono; la seconda per concorrere, congiuntamente al municipio di Biella, nelle spese di avvicinamento a detta città dello scalo della ferrovia da Biella a Santhià. »

(È approvato.)

Metto ora ai voti l'articolo secondo:

« Art. 2. È fatta facoltà alla divisione predetta ed alle provincie di Vercelli e Casale di ripartire nell'anno in corso una sovrimposta di lire cinquecento sessantasette mila quattrocento cinquanta, la prima; di lire trentatré mila cento settantadue, centesimi quattro, la seconda; e di lire trentanove mila cinquecento sessantadue e centesimi ottanta, la terza, per soddisfare le rispettive loro spese dell'anno medesimo. »

(È approvato.)

Si passa al progetto di legge portante facoltà alla divisione amministrativa di Nizza di contrarre un mutuo, ed alle provincie di Nizza e San Remo di eccedere il limite ordinario delle loro imposte.

« Art. 1. La divisione amministrativa di Nizza è autorizzata a contrarre un mutuo passivo di lire cinquantun mila, per servirsene nel pagamento delle spese dell'esercizio 1856, comuni a tutte le provincie che la compongono. »

(È approvato.)

« Art. 2. È fatta facoltà alle provincie di Nizza e di San Remo di ripartire nell'anno in corso una sovrimposta di lire quarantanove mila novecento venticinque e centesimi tre, la prima; e di lire cinquemila duecento quarantanove e cente-

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1855-56

simi novantatré, la seconda, per soddisfare le rispettive loro passività speciali dell'anno medesimo. »

(È approvato.)

Veniamo ora al terzo progetto di legge, portante facoltà alla divisione amministrativa di Nuoro per contrarre un mutuo passivo, ed alle provincie di Nuoro, Cuglieri e Lanusei di eccedere nel 1856 il limite ordinario dell'imposta.

• Art. 1. La divisione amministrativa di Nuoro è autorizzata a contrarre un mutuo passivo di lire cento mila per sopperire alle spese straordinarie dell'esercizio 1856, ed a vincolare i suoi bilanci avvenire sino a quello dell'anno 1866 pel servizio dei relativi interessi e la rateata estinzione del capitale, eccedendo, ove d'uopo, il limite ordinario dell'imposta. »

(È approvato.)

• Art. 2. È fatta facoltà alle provincie di Nuoro, Cuglieri e Lanusei di ripartire una sovrimposta di lire diecisette mila seicento settantanove e centesimi dieci, la prima; di

lire sei mila settecento undici, centesimi sessanta, la seconda; e di lire tre mila ottocento novantaquattro, centesimi trentasei, la terza, per far fronte alle rispettive loro spese speciali dello stesso esercizio 1856. »

(È approvato.)

Se non si farà osservazione in contrario, si sottoporranno ad un solo squittinio questi tre progetti di legge, secondo anche il disposto del nostro regolamento.

(Il Senato assente.)

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Votanti	86
Voti favorevoli	80
Voti contrari	6

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 7 APRILE 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Omaggi — Presentazione di otto progetti di legge — Discussione ed approvazione del progetto di legge per l'autorizzazione di una maggiore spesa sul bilancio del 1856 pel servizio del catasto.*

La seduta è aperta alle ore 4 pomeridiane.

(Sono presenti il ministro dell'istruzione pubblica, incaricato delle finanze, e quelli degli esteri, di grazia e giustizia, e della guerra.)

PALLAVICINO MOSSI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

OMAGGI.

QUARELLI, segretario, dà comunicazione dei seguenti omaggi fatti al Senato;

1° Dal Comitato medico ligure di una copia dell'opuscolo intitolato: *Ricerche sul colera Indico nel 1854*;

2° Dall'intendente generale della divisione amministrativa d'Acqui, 5 esemplari a stampa degli atti di quel Consiglio provinciale della Sessione 1855;

3° Dal direttore della *Gazzetta dei tribunali* di Genova varie copie del numero 86 della stessa gazzetta, contenente alcune osservazioni intorno al nuovo progetto d'imposta sulle professioni ed arti liberali.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro reggente il Ministero delle finanze.

PRESENTAZIONE DI OTTO PROGETTI DI LEGGE.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Ha l'onore di presentare al Senato alcuni progetti di legge già stati approvati dalla Camera dei deputati, portanti cioè:

1° Spesa straordinaria in aggiunta al bilancio del 1855 per la formazione di due cavelli alla roggia demaniale di Tricerro (Vedi vol. *Documenti*, pag. 759);

2° Alienazione di un locale demaniale in Arona per uso della dogana, e costruzione di un nuovo edificio e tettoia presso la stazione della strada ferrata (Vedi vol. *Documenti*, pag. 757);

3° Copertura degli scali della strada ferrata d'Alessandria (Vedi vol. *Documenti*, pag. 765);

4° Modificazione alla convenzione stipulata colla compagnia transatlantica di Genova (Vedi vol. *Documenti*, pag. 781);

In ultimo tre progetti di legge che riguardano maggiori spese e spese nuove, relative agli esercizi degli anni 1853, 1854 e 1855, i quali costituiscono tre progetti di legge distinti, cioè uno per ciascun esercizio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 288.)

Per incarico poi del ministro dell'interno, ho l'onore di presentare un progetto di legge per dare facoltà alle provincie

TORNATA DEL 7 APRILE 1856

di Genova, Voghera, Tortona e Novi, di contrarre debiti capitali per soddisfare il prezzo di azioni della ferrovia da Alessandria a Stradella con diramazione da Tortona a Novi; progetto che è già stato approvato ugualmente dalla Camera dei deputati. (Vedi vol. *Documenti* pag. 941.)

PRESIDENTE. Da atto al ministro della presentazione dei progetti di legge che ha indicati, alcuni dei quali dovranno, se non vi ha osservazione in contrario, essere rimandati alla Commissione permanente di finanze, e gli altri seguiranno il loro corso negli uffici, giusta il prescritto dal regolamento.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DI UNA MAGGIOR SPESA SUL BILANCIO DEL 1856 PEL SERVIZIO DEL CATASTO.

PRESIDENTE. Ora, secondo l'ordine del giorno, verrebbe in discussione il progetto di legge composto di un solo articolo, per autorizzazione d'una maggiore spesa sul bilancio del 1856 pel servizio del catasto. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 951.)

« *Articolo unico.* Pel servizio del catasto di terraferma durante l'anno 1856, è approvata la spesa straordinaria di lire 89,200 fino a che sia altrimenti provveduto.

« Tale somma dovrà impiegarsi nelle proporzioni dell'eser-

cizio del bilancio, e sarà aggiunta ripartitamente come infra nel bilancio passivo del Ministero delle finanze pel 1856.

« *Categoria 141. Catasto di terraferma (Personale)* L. 44,000 »

« *Categoria 142. Catasto di terraferma (Materiale e spese diverse)* » 45,200 »

L. 89,200 »

È aperta la discussione sul medesimo.

Nessuno domandando la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Prego i segretari di fare l'appello nominale.

(Il segretario Marioni procede all'appello nominale.)

Risultamento della votazione :

Votanti 86

Voti favorevoli 84

Voti contrari 2

(Il Senato adotta.)

Non essendovi altro all'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio per la prossima adunanza, prima negli uffici per l'esame delle leggi oggi presentate, e poi in seduta pubblica per la discussione della legge portante modificazioni alla tassa patenti.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 14 APRILE 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazioni sopra progetti di legge — Presentazione di due progetti di legge — Discussione sul progetto di legge portante modificazione alla tassa delle patenti pel 1856 — Adozione degli articoli 1 al 14 — Articolo 15 — Dichiarazione del senatore Giulio — Approvazione degli articoli 15 e 16 — Schiarimenti del ministro dell'istruzione pubblica reggente le finanze — votazione dell'intero progetto — Relazione e approvazione immediata del progetto di legge per l'alienazione d'un locale demaniale in Arona, e costruzione di un nuovo edificio e tettoia presso la stazione della strada ferrata — Relazione e discussione immediata del progetto di legge per l'approvazione delle spese straordinarie per la costruzione d'una tettoia di copertura dello scalo della strada ferrata d'Alessandria — Spiegazioni del ministro dei lavori pubblici sull'operato del Ministero — Senatore Mosca, relatore — Approvazione e votazione dell'intero progetto di legge — Presentazione di due progetti di legge dal ministro dei lavori pubblici.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

(Sono presenti il ministro dell'istruzione pubblica, incaricato delle finanze, e quelli della guerra, degli esteri, e più tardi quello dei lavori pubblici.)

MARIONI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizione:

2057. Vari possidenti della Lomellina rassegnano al Senato alcune osservazioni sul progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti, e specialmente sull'alinca 3 dell'articolo 1, del quale domandano la reiezione.

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: 1° **DOGANA E STAZIONE DELLA STRADA FERRATA IN ARONA;** 2° **TETTOIA NELLA STAZIONE DI ALESSANDRIA;** 3° **AUTORIZZAZIONE ALLE PROVINCE DI GENOVA, ALESSANDRIA, VOGHERA, TORTONA E NOVI DI CONTRARRE DEBITI.**

PRESIDENTE. Debbo annunciare al Senato che sono state deposte sul banco della Presidenza tre relazioni:

La prima riguarda il progetto di legge per l'alienazione di un locale demaniale in Arona, e costruzione di un nuovo edificio e tettoia presso la stazione della strada ferrata (Vedi vol. *Documenti*, pag. 757);

La seconda concerne quello per l'approvazione della spesa straordinaria per la costruzione di una tettoia agli scali della ferrovia d'Alessandria (Vedi vol. *Documenti*, pag. 765);

La terza riguarda il progetto di legge portante autorizzazione alle provincie di Genova, Alessandria, Voghera, Tortona e Novi di contrarre debiti capitali per soddisfare il prezzo di azioni della ferrovia da Alessandria a Stradella con diramazione da Tortona a Novi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 942.)

Credo pure che sia in pronto la relazione su quello per

la spesa dei due cavetti alla roggia demaniale di Tricerro, come ebbe a dirmi l'onorevole relatore sul medesimo, senatore Maestri.

MAESTRI. Essa è realmente in pronto.

PRESIDENTE. Debbo pure richiamare l'attenzione del Senato sopra la prossima presentazione dei bilanci per l'anno 1857, i quali sono attualmente in discussione presso la Camera elettiva.

Si tratterebbe di determinare se il Senato intenda di mantenere la stessa Commissione di finanze per l'esame di questi nuovi bilanci, ovvero di addivene alla nomina di una nuova. Interpellerò il Senato al riguardo.

Chi crede che si abbia a conservare la stessa Commissione si alzi.

(Il Senato adotta.)

PROGETTI DI LEGGE: 1° **SPOGLIO GENERALE ATTIVO E PASSIVO DELL'ANNO 1848 PER LA SARDEGNA;** 2° **AMPLIAZIONE DELL'OSPEDALE MILITARE DI ALESSANDRIA.**

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro delle finanze.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione dello spoglio generale attivo e passivo dell'anno 1848 per l'isola di Sardegna, già approvato dalla Camera dei deputati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 419.)

DURANDO, ministro della guerra. Domando la parola per aver l'onore di presentare al Senato un progetto di legge concernente la spesa straordinaria di 150,000 lire, richiesta per l'ampliamento dell'ospedale militare divisionale di Alessandria. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 788.)

PRESIDENTE. Do atto ai ministri della presentazione di questi due progetti di legge, che verranno dati alle stampe e quindi distribuiti.

**DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER
MODIFICAZIONI ALLA TASSA PATENTI PEL 1856.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiamerebbe la discussione del progetto di legge portante modificazioni alla tassa patenti pel 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 146 e 159) Darò lettura del medesimo. (Vedi *infra*)

È aperta la discussione generale sul progetto di legge di cui si è data lettura.

Se non è domandata la parola, rileggerò gli articoli separatamente per metterli ai voti.

« Art. 1. Gli esercenti contemplati nella tavola A, annessa alla legge del 7 luglio 1853, saranno pel diritto di patente imposti con distinzione di gradi in conformità della tariffa unita alla presente legge sotto la lettera A.

« Gli esercenti suddetti, imposti di un diritto fisso di lire sedici, o inferiore, sono esenti dal diritto proporzionale. »

(È approvato.)

« Art. 2. La tavola B, annessa alla precitata legge, è surrogata da quella unita alla presente sotto la lettera B. Gli esercizi in questa compresi, saranno esclusivamente tassati nel modo indicato dalla legge del 7 luglio 1853, però cumulativamente per gli esercizi compresi sotto uno stesso numero di serie. »

(È approvato.)

« Art. 3. Gli esercenti compresi nella prima parte della tavola C, annessa alla preallegata legge, soggiaceranno al pagamento di un diritto fisso ragguagliato alla popolazione ed all'esercizio, con distinzione parimente di gradi, in conformità della tavola unita alla presente legge sotto la lettera C. Saranno però esenti dalla tassa gli esercenti compresi in questa tavola, che non contano ancora tre anni di esercizio, e saranno di pieno diritto collocati nel grado infimo quelli che ne contano meno di otto compiuti. »

(È approvato.)

« Art. 4. La graduazione degli esercenti contemplati nella tavola A sarà operata sulla proposta dei verificatori coi mezzi e colle norme stabiliti dagli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 della legge 7 luglio 1853. »

(È approvato.)

« Art. 5. Il collocamento degli esercenti di cui all'articolo precedente nei rispettivi gradi avrà luogo cumulativamente per ciascuna classe senza riguardo alla qualità degli esercizi in essa compresi. »

(È approvato.)

« Art. 6. Nella graduazione dei ridetti esercenti, un sesto almeno dovrà essere collocato nel primo grado, ed un terzo nel secondo. Se il numero degli esercenti è uguale a quello dei gradi, dovranno essere ripartiti uno ad uno in ciascun grado; se inferiore, potranno essere collocati indistintamente in qualunque grado. »

(È approvato.)

« Art. 7. Alla graduazione degli esercenti compresi nei paragrafi 1 e 2 della tavola C, annessa alla presente legge, si procederà sopra proposta del verificatore, dalle Commissioni e colle norme segnate dagli articoli 32 e seguenti della preaccennata legge.

« Essa avrà luogo distintamente per ciascuna professione e cumulativamente per quelle comprese sotto uno stesso numero d'ordine. »

(È approvato.)

« Art. 8. In qualunque modo vengano operate le graduazioni degli esercenti compresi nei precitati due paragrafi, si osserveranno al riguardo le seguenti disposizioni:

« Quando la graduazione dovrà eseguirsi in quattro gradi, un duodecimo almeno degli esercenti dovrà collocarsi nel primo di essi, un sesto nel secondo, ed il rimanente in parti eguali nei due ultimi;

« Allorchè i gradi sono in numero di tre, un ottavo almeno degli esercenti dovrà essere posto nel primo grado, ed un quarto nel secondo;

« Se i gradi sono soltanto due, il terzo degli esercenti dovrà collocarsi nel primo grado;

« Nel caso che il numero degli esercenti sia inferiore a dodici o ad otto rispettivamente, ma superi corrispondentemente il numero di sei o quattro, almeno uno di essi dovrà essere collocato in ciascuno dei primi gradi;

« Allorquando il numero degli esercenti è uguale al numero dei gradi, dovranno essere ripartiti uno ad uno in tutti i gradi; quando poi gli esercenti sono in numero inferiore a quello dei gradi, potranno essere ripartiti uno ad uno nei gradi infimi.

« Tanto nelle graduazioni di cui all'articolo precedente, quanto in quelle di cui all'articolo 6, il numero degli esercenti da collocarsi nei primi gradi aumenterà di uno ogniqualvolta l'eccedenza sul riparto superi la metà del quoto denominatore fissato per ciascuno dei gradi suddetti. »

(È approvato.)

« Art. 9. Gli avvocati ammessi a patrocinare avanti la Corte di cassazione, i quali non risiedono abitualmente nella capitale, pagheranno soltanto la tassa fissata per i patrocinanti avanti la Corte d'appello, nella cui giurisdizione hanno la loro residenza.

« Gli avvocati che, sebbene ammessi a patrocinare avanti anche alle Corti d'appello, non risiedono abitualmente nelle città in cui queste sono stabilite, pagheranno soltanto la tassa fissata per i patrocinanti avanti il tribunale provinciale, nella cui giurisdizione risiedono. »

(È approvato.)

« Art. 10. Coloro che esercitano sopra banchi movibili, collocati in siti fissi, o sopra banchi permanenti sotto pubbliche tettoie e luoghi di pubblico mercato, saranno di diritto collocati nel grado infimo della professione o classe cui appartengono.

« Sono pure collocati nell'ultimo grado gli esercenti dei sobborghi d'un comune, separati evidentemente dall'abitato principale, e la cui popolazione risulti composta in maggioranza di poveri, fatta però eccezione di quelle industrie che sono confinate dai regolamenti di polizia urbana nei suindicati sobborghi, e di quelle industrie e commerci che non servono esclusivamente alla consumazione della popolazione locale.

« L'eccezione contenuta nell'alinea precedente non sarà applicata che a quei sobborghi i quali per mezzo dei rispettivi municipi avranno fatto constare che l'estremo limite del loro abitato dista di oltre 400 metri dall'altro, e che la maggioranza della loro popolazione è abitualmente soccorsa da pubblici istituti di carità.

« Quelli che espongono in vendita mercanzie contro muri, sotto tenda, o sparsi in siti pubblici, pagheranno la metà solo del diritto fisso stabilito pel grado infimo della classe o professione a cui appartiene il loro esercizio. »

(È approvato.)

« Art. 11. Non faranno numero per la graduazione quegli esercenti che per disposizione di legge sono collocati in un determinato grado. »

(È approvato.)

« Art. 12. Nei comuni in cui l'abitato principale non racchiude oltre la metà della popolazione totale, ed è situato ad una distanza di 500 o più metri dalle altre borgate, il diritto fisso per gli esercenti in esso compresi verrà applicato in relazione alla popolazione che gli è propria.

« Si considera come abitato principale quello che contiene la popolazione maggiore. »

(È approvato.)

« Art. 13. La riduzione del diritto fisso, contemplata nell'articolo 19 della legge 7 luglio 1853, si applica esclusivamente agli stabilimenti notati coll'asterisco nella tavola D, annessa alla medesima, a meno che sia intervenuta una dichiarazione d'assimilazione per parte del ministro delle finanze, a norma del disposto dell'articolo 5 della legge stessa. »

(È approvato.)

« Art. 14. Il rilevatorio, cessionario o consolidatorio di un'industria, professione o commercio a qualunque titolo, è tenuto solidariamente col debitore principale al pagamento delle tasse dell'anno corrente e di quello immediatamente anteriore. »

(È approvato.)

« Art. 15. Il disposto dagli articoli precedenti avrà soltanto effetto per l'anno 1856. »

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Giulio.

GIULIO. Io credo di non andare errato supponendo che la stessa ragione, la quale ha impedito me dal mandar la parola sopra veruno degli articoli precedenti, sia pur quella che ha indotto ognuno di voi ad un egual silenzio; il vedere cioè nell'articolo 13 della legge che il disposto di tutti questi articoli non avrà effetto che per l'anno 1856, cioè solo per il corso di pochi mesi.

La stagione dell'anno tanto inoltrata; le lunghe discussioni a cui questo progetto ha già dato luogo nella Camera elettiva; la necessità per conseguenza che si prenda sollecitamente una risoluzione a suo riguardo; la poca importanza delle modificazioni che a quest'ora si potrebbero in esso introdurre; l'obbligo di riportarlo una seconda volta all'Assemblea dalla quale esso è per la prima volta emanato, ove tali modificazioni vi s'introducessero, sono altrettante ragioni che renderebbero poco opportuna in questo momento una discussione.

Tuttavia i principii sui quali molti degli articoli della legge riposano e le disposizioni medesime di essi sono di tale importanza che mi è sembrato conveniente interrompere il silenzio con cui i primi quattordici articoli della legge sono stati votati, per dichiarare, non già in nome dell'Assemblea, ma almeno in nome mio proprio che questo silenzio non debbe essere interpretato come una tacita annuenza a tutti questi principii e a tutte le conseguenze che ne sono state dedotte.

Il dovere l'effetto della legge presente estendersi a pochi mesi dell'anno, che ancor rimangono, ci è sicuro pegno che al principio dell'anno prossimo o si ritornerà ai termini precisi della legge votata nel 1853, o, se vi si introdurrà qualche modificazione, questa non potrà introdursi che in seguito ad una formale discussione.

Possiamo adunque, senza pregiudizio alcuno dell'opinione individuale di ciascuno, rimandare a quel tempo l'esposizione delle ragioni per cui io almeno sarei stato indotto a scostarmi dai termini della legge quale ci è presentata.

Con queste spiegazioni io non ho esitazione a dichiarare che darò un voto favorevole alla legge, senza perciò pregiudicare veruna delle questioni che la legge suppone.

DE FORNARI. Domando la parola.

Io appoggio di buon animo tutto ciò che è stato detto dall'onorevole senatore preopinante. A confortarmi sempre più, io domanderei se, posteriormente all'approvazione di questo progetto dalla Camera elettiva, siano pervenute al Senato delle petizioni che contraddicano a tale risultato.

QUARELLI, relatore. Nessuna petizione è stata trasmessa al Senato.

PRESIDENTE. Quelle che giunsero prima, sono state comunicate alla Commissione; ma posteriormente non ne giunse alcuna.

DE FORNARI. Ciò mi conforta, perchè almeno fa vedere che l'opinione pubblica si è acquietata a questo temperamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15.

Chi lo approva sorge.

(È approvato.)

« Art. 16. Durante un decennio, a partire dal 1° del corrente anno 1856, la tassa sulle vetture pubbliche, stabilita dalla legge del 1° maggio 1853, sarà nell'isola di Sardegna imposta nella sola metà. »

(È approvato.)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Domando la parola.

Le spiegazioni che diede testè l'onorevole senatore Giulio m'inducono a prendere la parola per dichiarare che il Ministero sente, dirò, riconoscenza verso il Senato per la sua delicatezza d'astenersi dal fare discussioni o dal proporre emendamenti a questa legge, onde non ritardarne di più l'applicazione, essendo già molto inoltrato l'anno in cui deve avere la sua applicazione.

Senza dubbio questo procedere mostra tutta l'esperienza che il Senato ha, ed il criterio che mette nelle sue operazioni, negli esami dei progetti di legge, e come procuri di non incagliare in nessun modo l'andamento del Governo e del servizio pubblico.

Non dissimulo che la presente legge possa avere dei difetti, e anche dei difetti alquanto rilevanti; ma, come voi ben sapete, o signori, credo che non esista una sola legge di questa natura in qualsiasi paese che non sia informata da vizi, e da vizi gravi; tante sono le difficoltà che sorgono nell'applicazione di una tassa sulle patenti che, per quanto si sia studiato dai diversi Governi e dai diversi Parlamenti, non si è mai pervenuto a formare su ciò una legge perfetta.

Ne abbiamo un esempio particolarmente in Francia dove, non ostante otto o dieci riforme che si fecero, tuttavia la legge che è in vigore sulle patenti, lascia ancora molto a desiderare, e continuano i lagni ora per parte di un'industria, ora per parte di una professione.

Tuttavia credo che, col progetto attuale, noi abbiamo migliorato di alquanto la legge esistente, l'abbiamo almeno migliorata in quella parte dove sorsero maggiori opposizioni, dove si fecero sentire più gravi reclami.

Non vi è dubbio alcuno, e l'esperienza ha provato che, relativamente ad alcuni industriali e commercianti, la tassa quale è ora nella legge in vigore, non può essere sopportata, e che, qualora si persistesse a volerla riscuotere come è stabilita, ne verrebbe la necessità di dovere abbandonare una parte dei prodotti per l'insolvibilità degli stessi commercianti.

Aggiungasi ancora che, a motivo dei tanti ripetuti reclami, bisogna differire di più e più mesi, e persino lasciar passare l'intero anno prima di poter sciogliere le difficoltà che vi si incontrano. Come ben sapete, questa tassa è di tal natura che

colpisce molti cittadini i cui capitali, per la loro tenuità, possono essere nelle crisi commerciali o sottratti o perduti, e il differire la riscossione della tassa medesima è in molti casi lo stesso come perderla, perchè si smarrisce il contribuente, e non si trova più la materia imposta.

Colla diminuzione che noi portiamo particolarmente a questa classe di contribuenti, diminuzione che è circa la metà della tassa attuale, ne verrà che, per questo gran numero di contribuenti, la tassa diverrà sopportabile, e per conseguenza la potranno pagare; quindi il vantaggio che ne sorgerà da questa modificazione, sarà di rendere la legge meno odiosa, perchè, come voi sapete, le imposte portano con sé generalmente l'impronta dell'odiosità. Così, risenotendosi in tempo, noi potremo avantitutto ritrarne il prodotto su cui il Governo fa fondamento, e insieme si potranno anche preparare in tempo i ruoli relativi.

Per siffatto motivo in ispecie, io credo che la legge presenta un evidente, incontestabile vantaggio, e che anche per questa sola modificazione voi dovete accettarla.

In quanto poi alla graduazione, mi è forza il dire che qui occorre la difficoltà principale; e sono persuaso che parecchi di voi avrebbero molto a dire e ridire sopra questa norma che si stabilisce al diritto unico che ora è in vigore.

Non giova nascondere che, nell'esecuzione pratica, forse in taluni casi si presenteranno degli ostacoli a voler stabilire questa graduazione obbligatoria; spero però che siffatti ostacoli non saranno numerosi, e che, dove si presenteranno, il criterio pratico degli impiegati delle contribuzioni arriverà a superarli.

Comunque sia, quando noi saremo ammaestrati dall'esperienza di un anno almeno, e da questa risulteranno difficoltà tali per cui occorranò delle nuove modificazioni, voi potrete farle nella legge definitiva con molto maggior corredo di cognizioni positive.

Non mi diffonderò sulle altre modificazioni, giacchè sono di poco rilievo; l'essenziale è quella che io vi ho citata or ora. Però non debbo dissimulare che, quantunque io desidero tanto quanto l'onorevole preopinante, tanto quanto la Commissione, e forse il Senato, che questa legge rimanga in vigore soltanto un anno, vi sono tuttavia dei fatti talmente inesorabili che ci obbligheranno forse a procrastinarla, malgrado tutto il desiderio e la buona intenzione che si abbia di voler che essa non abbia veramente effetto legislativo che per un anno.

A voi, o signori, non è ignoto che per poterla applicare ci vogliono molti regolamenti; vuolsi rifare una parte dei ruoli, ed è già percorso oramai più di un terzo dell'anno in cui deve essere applicata; di più, la Sessione legislativa è già molto inoltrata, ed è assai difficile che il Parlamento possa in essa discutere la legge definitiva: nella Sessione ventura, la quale, secondo l'andamento normale dei nostri lavori parlamentari, non comincerà che nel mese di novembre, riesce eziandio molto difficile che, possa essere discussa prima che scada l'anno, e sarà invece discusso un nuovo progetto di legge.

Tuttavia, dovendo il Governo venire a chiedere una prorogazione di questo progetto di legge, sarà sempre in facoltà del Parlamento di proporre quelle modificazioni e fare quelle proposizioni che crederà al riguardo.

Io intanto credeva di dover manifestare questa mia opinione perchè il Senato sia persuaso che il Governo non volle tacere quanto egli crede probabile e quanto crede poco probabile. Date queste spiegazioni, io spero che il Senato non avrà difficoltà di approvare il progetto che si discute.

PRESIDENTE. Rimarrebbe a dar lettura al Senato, quando lo credesse necessario, delle tabelle che accompagnano la legge.

Se vi è chi domandi questa lettura, io la farò intraprendere, ma i senatori avendo sotto gli occhi queste tabelle, credo che essa riuscirebbe poco profittevole, perchè le cifre essendo per necessità moltiplicate, è difficile tenervi dietro, fuorchè a quelli che già avendole lette con attenzione sanno che cosa vi si contenga.

Se dunque non è fatta domanda formale, io la tralascierò.

Non domandandosi la lettura di queste tabelle, si passerà allo squittinio sul complesso della legge.

Proporrei anche al Senato che, dopo lo squittinio, restasse in adunanza, se lo crede bene, acciò sentisse la lettura di due relazioni di leggi, le quali si riferiscono ad argomenti che non sembra possano dar luogo ad obiezioni gravi, e potrebbero venir discusse immediatamente, se egli pur lo crede. Queste due leggi sono relative, l'una alla alienazione di un locale demaniale in Arona, e l'altra all'approvazione di una spesa straordinaria per la costruzione di una tettoia di copertura allo scalo della ferrovia in Alessandria.

Si passa intanto allo squittinio della legge sulla tassa patenti, testè votata.

(Il segretario Marioni fa l'appello nominale.)

Risultamento dello squittinio:

Votanti	57
Voti favorevoli	51
Voti contrari	6

(Il Senato adotta.)

La parola spetta al senatore Riva, incaricato di riferire sul progetto di legge per l'alienazione di un locale demaniale in Arona.

RELAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DI UN LOCALE DEMANIALE E LA COSTRUZIONE DI UNA DOGANA IN ARONA.

RIVA, relatore. Legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 754.)

PRESIDENTE. Chi crede si debba procedere immediatamente alla discussione di questo progetto di legge voglia alzarsi.

(Il Senato approva.)

Il voto essendo favorevole a questa proposta, leggerò il progetto di legge. (Vedi infra)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È autorizzata l'alienazione del locale demaniale sito nell'interno dell'abitato d'Arona, attualmente destinato ad uso d'ufficio e di magazzino, nonchè di alloggio pegli impiegati di quella dogana, il cui valore è calcolato in lire 40,177 48, a termine della perizia formata dall'ingegnere provinciale Ferlosio in data del 7 giugno 1855. »

(È approvato.)

« Art. 2. È approvata la spesa straordinaria di L. 162,000, da stanziarsi nel bilancio del Ministero delle finanze pel 1856 in apposita categoria col numero 144, per la costruzione in Arona di un nuovo fabbricato sulla sponda del lago Maggiore per uffici e magazzini ad uso della dogana, e per la forma »

zione di una piccola tettoia da destinarsi per il deposito provvisorio delle merci non soggette a formalità doganali, a termini della perizia compilata dall'ingegnere Mazzucchetti del 19 novembre 1855. »

(È approvato.)

« Art. 5. È pure approvata altra spesa straordinaria di lire 65,000, da stanziarsi nel bilancio dei lavori pubblici per il 1856 alla categoria numero 47 bis, per la costruzione, in attiguità al progettato nuovo edificio, di una grande tettoia per sosta dei convogli presso la stazione della strada ferrata della stessa località, conformemente al calcolo di perizia formato dal prefato ingegnere Mazzucchetti in data 5 maggio 1855. »

(È approvato.)

« Art. 4. Alle spese contemplate nella presente legge si farà fronte col prodotto di cui all'articolo 1 e per la rimanente somma coi fondi disponibili del bilancio attivo del 1856. »

(È approvato.)

RELAZIONE E DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA SPESA STRAORDINARIA PER LA COSTRUZIONE DI UNA TETTOIA DI COPERTURA DELLO SCALO DELLA STRADA FERRATA DI ALESSANDRIA.

PRESIDENTE. Darò la parola al senatore Mosca, relatore dell'ufficio che ha esaminato l'altro progetto di legge, per l'approvazione di una tettoia di copertura degli scali della ferrovia in Alessandria.

MOSCA, relatore. Legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 765.)

PRESIDENTE. Domanderò al Senato se intende di passare all'immediata discussione anche di questo progetto di legge. (Il Senato approva.)

Darò lettura del medesimo. (Vedi infra)

Dichiaro aperta la discussione generale.

FALCOPPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

Le osservazioni mosse dall'onorevole relatore sul fatto sono giuste, e non resta al Ministero se non che giustificare il perchè esso fu indotto a tale procedimento anormale di pubblicare cioè l'avviso d'asta prima della definitiva approvazione della legge.

Il progetto della tettoia di Alessandria era certo quello che nell'esercizio della strada ferrata si appalesava il più necessario ed il più urgente.

Fino all'anno scorso nell'inverno si ebbero a lamentare gravissimi danni da tutti i concorrenti a quella stazione, la quale è frequentatissima per i molti rami di ferrovia che concorrono in essa.

Questi accorrenti si lagnavano di dover traversare dall'una ad un'altra via, per arrivare alla stazione e viceversa, sempre allo scoperto e con grande disagio, principalmente in tempi di neve e di pioggia.

A quest'inconveniente si aggiungeva eziandio quello della frequente dispersione d'oggetti ed avarie, appunto perchè, non essendovi copertura, nel trasportare gli oggetti dai vagoni sul marciapiede dello scalo, sorgevano difficoltà per farli entrare nei magazzini di deposito e bene spesso dovevansi lasciare sul marciapiede stesso allo scoperto.

Per ovviare a questo inconveniente, il Ministero fece studiare un progetto di copertura dello scalo; varie furono le proposte, fra le quali il Consiglio speciale scelse quella che

giudicò la più opportuna, mediante la quale con un solo arco si coprì tutta l'ampiezza della stazione.

La sollecitudine, con cui si desiderava che fosse eseguita quest'opera, crebbe poi recentemente in seguito alla concessione della strada ferrata di Stradella ad una società la quale intraprende le cose con tanta attività che, nel contratto d'appalto già stabilito da essa, ha vincolato l'appaltatore a compiere i due tronchi da Alessandria a Tortona e da Novi a Tortona prima dell'inverno dell'anno 1856-1857.

Avendo in questa circostanza presentato il progetto alla Camera dei deputati, e risultandomi infatti, dalla dichiarazione dell'ingegnere, che, se non si fosse potuto intraprendere il lavoro in principio del mese corrente, era assai improbabile per non dire impossibile, che si potesse compiere l'opera a tempo, io sollecitai la Camera elettiva a veder modo di metterlo in discussione; se non che altre più gravi cure impedirono che questo mio desiderio fosse assecondato.

Appena la Camera dei deputati approvò questo progetto, se avessi attesa anche l'approvazione del Senato, io avrei nuovamente dovuto perdere molto tempo (mentre la legge obbliga, riguardo alle opere di qualche importanza, a dare un conveniente tempo al concorso degli appaltatori): quindi io stimai di pubblicare semplicemente i biglietti d'asta, pensando che non vi potesse essere in ciò lesione alcuna dei diritti dell'una e dell'altra Camera, atteso che non avrebbe esecuzione se non dopo che fosse approvata la legge, non avendo altro scopo quella pubblicazione che di invitare gli appaltatori a depositare le loro schede segrete e indicare loro un giorno probabile in cui l'amministrazione si determinerà ad aprirle per vedere quale sia la proposta più conveniente. Ma, lo ripeterò, l'amministrazione non assume alcun obbligo.

Quando, allo scadere de' termini assegnati dal biglietto d'appalto, io avessi conosciuto che il Senato non aveva ancora deliberato, avrei prorogato il termine con un nuovo avviso, dicendo che l'apertura delle schede era protratta da tale al tal giorno; o veramente, se la legge fosse stata rifiutata, avrei dichiarato che l'asta non aveva più luogo.

Questo si può fare e si è fatto molte volte per altri motivi.

Anzi sono avvenuti de' casi in cui, dopo anche la pubblicazione del biglietto d'asta, avendo dovuto l'amministrazione introdurre modificazioni od aggiunte, non si è fatto altro che pubblicare un avviso in cui si dichiarava doversi differire il termine dell'appalto, ovvero doversi chiamare nuove offerte su nuove condizioni.

Questo io dico a giustificazione dell'operato. Quanto alla non corrispondenza delle somme, mi pare che lo stesso relatore ne abbia accennato il motivo; sono lavori così disparati che non si possono con convenienza mettere nell'istessa impresa, perchè chi ha attitudine a fare una parte, non l'ha per far l'altra. Così è impossibile trovare appaltatori che attendano alle une ed alle altre.

D'altronde alcune opere più essenziali, come quelle in ferro, sono costruzioni che escono dalla sfera delle comuni; si tratta di archi che hanno una corda di 52 metri, e per questi esigesi uno studio speciale. Conviene esaminare se le officine del paese siano o no in grado di somministrarle, ed a qual prezzo, e se non convenga conseguentemente meglio ordinarle in Inghilterra, onde era ed è certamente meglio fare un contratto separato.

MOSCA, relatore. Il relatore non ha fatto che esprimere il desiderio dell'ufficio centrale, della cui volontà egli non è stato che il semplice esecutore.

A me sembra però che la questione sia molto semplice, come pure che il signor ministro abbia risposto in modo molto

TORNATA DEL 14 APRILE 1856

plausibile intorno ai motivi che lo hanno determinato a così operare; e parmi anzi che, se egli ne avesse espresso i motivi nella relazione, sarebbesi forse evitato questo incidente, il quale mi sembra però terminato.

PRESIDENTE. Non domandandosi da altri la parola, leggerò di nuovo gli articoli e li metterò ai voti.

• Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di lire 240,000 per la costruzione di una tettoia di copertura dello scalo dei viaggiatori nella stazione di Alessandria, secondo il progetto del signor ingegnere Mazzucchetti del 30 dicembre 1854. •

(È approvato.)

• Art. 2. Tale spesa sarà stanziata in apposita categoria da aggiungersi sotto il numero 46 bis, e colla denominazione *Stazione d'Alessandria*, nel bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici pel 1856, e vi si farà fronte coi fondi disponibili del bilancio attivo dell'anno stesso. •

(È approvato.)

Prima di passare all'appello nominale per lo squittinio, accordo la parola al signor ministro dei lavori pubblici per la presentazione di due progetti di legge.

PROGETTI DI LEGGE: 1° INCANALAMENTO DEL GELON; 2° COSTRUZIONE DELLA STAZIONE DEFINITIVA IN GENOVA.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge:

Uno per la costruzione di una strada consortile nella valle

della *Rachette* e incanalamento del torrente Gelon (Vedi vol. *Documenti*, pag. 713);

L'altro per la costruzione della stazione definitiva alla strada ferrata di Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 765.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questi due progetti di legge, che seguiranno il loro corso ordinario.

Prego ora i signori segretari di procedere all'appello nominale per lo squittinio delle due leggi testè votate.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Risultamento dello squittinio per la legge relativa all'alienazione di un locale demaniale in Arona:

Votanti	89
Voti favorevoli	56
Voti contrari	3

(Il Senato approva.)

Risultamento dello squittinio della legge per l'approvazione della spesa straordinaria per la costruzione di una tettoia di copertura dello scalo della strada ferrata di Alessandria:

Votanti	89
Voti favorevoli	87
Voti contrari	2

(Il Senato approva.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 17 APRILE 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Annunzio della morte del senatore Colli — Discussione sul progetto di legge per facoltà alle provincie di Genova, Alessandria, Voghera, Tortona e Novi di contrarre debiti capitali per soddisfare il prezzo di azioni della ferrovia da Alessandria a Stradella e da Tortona a Novi — Osservazioni del senatore Di Castagnetto — Risposta del ministro dell'interno — Approvazione degli articoli 1 al 3, e dell'intero progetto — Presentazione di quattro progetti di legge — Comunicazione della nomina del cavaliere Rabbini a commissario regio per sostenere la discussione del progetto di legge per introduzione in estimo dei beni censibili non censiti — Discussione ed approvazione del progetto di legge per la formazione di due cavetti alla roggia demaniale di Tricerro — Relazione e approvazione immediata dei tre progetti di legge per l'approvazione di nuove e maggiori spese ai bilanci 1853-54-55, e delle unite tabelle.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri degli affari esteri, degli interni, di grazia e giustizia, della guerra e dei lavori pubblici.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

ANNUNZIO DELLA MORTE DEL SENATORE COLLI.

PRESIDENTE. Ho nuovamente a condolermi col Senato della perdita che ha fatta di un suo rispettabilissimo membro, il senatore Colli.

La morte di questo esimio personaggio riduce il numero dei senatori votanti a 108, e perciò il numero legale trovasi stabilito a 83.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER FACOLTÀ A VARIE PROVINCIE DI CONTRARRE DEBITI PER SODDISFARE IL PREZZO DI AZIONI DELLA FERROVIA DA ALESSANDRIA A STRADELLA.

PRESIDENTE. È portato all'ordine del giorno il progetto di legge per facoltà alle provincie di Genova, Alessandria, Voghera, Tortona e Novi di contrarre debiti capitali per soddisfare il prezzo di azioni della ferrovia da Alessandria a Stradella con diramazione da Tortona a Novi. (Vedi vol. Documenti, pag. 940.)

Il progetto di legge è del tenore seguente. (Vedi *infra*)

Dichiaro aperta la discussione generale sul medesimo.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI CASTAGNETTO. Ho domandato la parola semplicemente per avere alcune spiegazioni in ordine alla necessità di questi mutui.

Se non erro, le azioni di questa strada ferrata avevano ultimamente preso un tal favore, che non solo vi era ricerca, ma anzi vi era impossibilità di trovarne; io ho sentito per-

sono che desideravano averne e non poterono ottenerne, essendo tutte collocate.

In tale stato di cose parmi che l'alienazione di queste azioni potrebbe supplire alla somma stessa che le provincie hanno da pagare.

Di più, se sono ben informato, non più tardi di domenica scorsa fu aperta un'asta in Genova per l'alienazione di azioni di tale strada ferrata, e, se non erro, trovasi interessata anche la provincia di Novi in questa alienazione.

Distinte case bancarie di Torino mandarono alla licitazione, e si resero aggiudicatarie, per quanto consta, di mille di queste azioni; il perchè non riesco a spiegarmi come possa ancora esservi necessità di un mutuo al riguardo; mentre, o si vogliono alienare queste azioni, e credo che si potrebbero in tal caso facilmente trovare i compratori, ovvero sono già alienate, e cesserebbe in allora del tutto il motivo per autorizzare ancora sia un mutuo, sia un impegno progressivo per tanti anni per parte di queste provincie.

Sull'intrinseco poi della legge non ho niente ad osservare, ma solo desidero avere qualche spiegazione in proposito dall'onorevole signor ministro.

MATTAZZI, ministro dell'interno. Per rispondere all'eccitamento fatto dall'onorevole senatore Di Castagnetto debbo ricordare che il progetto di legge fu compilato e presentato alla Camera da un mese e mezzo circa, cioè quando le condizioni economiche del nostro paese non erano ancora nello stato in cui attualmente si trovano, e però le azioni della ferrovia da Alessandria a Stradella non solo non avevano preso quel valore che hanno di presente, ma neppure si trovava chi volesse sottoscrivere per l'acquisto.

Era dunque necessario trovare un mezzo con cui le provincie potessero far fronte all'impegno che avevano contratto per l'acquisto delle azioni di cui si tratta.

Posteriormente è verissimo quanto ha notato l'onorevole senatore Di Castagnetto, cioè che essendo migliorate le condizioni economiche si trovarono sottoscrittori non solo al prezzo d'emissione, ma anche con premio, e quindi riesce manifesto, che le provincie le quali hanno sottoscritto possono facilmente alienare le azioni anche con un premio senza necessità alcuna di ricorrere ad un prestito.

Come ha pure avvertito l'onorevole senatore Di Castagnetto, quasi tutte le provincie hanno preso la determinazione di alienare queste azioni, ed il Governo ha di buon grado aderito a ciò, perchè egli crede essere molto più conveniente che le provincie non facciano speculazioni, nè intendano di guadagnare ritenendo queste azioni, ma si contentino di quel profitto che possono ritrarre mediante l'alienazione di esse col premio che attualmente hanno.

Queste provincie sicuramente hanno interesse che si costruisca la ferrovia, e possono per ciò fare dei sacrifici; ma quando si trovano altri che senza sacrifici intraprendono cotale costruzione, è mio avviso, ripeto, che sia meglio che esse si astengano da questo genere di speculazioni. Quindi il Governo ha aderito che, potendosi trovare sottoscrittori per la totalità di tutte queste azioni, siano esse, come certamente saranno alienate.

Prego però il Senato di avvertire che sono otto mila le azioni prese da queste provincie, cioè il terzo della totalità dell'emissione. Quindi potrebbe accadere che non si trovassero assolutamente i sottoscrittori per siffatta totalità. Di più, quand'anche le provincie non facciano e non siano per far uso di questa facoltà, io stimo essere conveniente, nell'interesse stesso delle medesime, che abbiano la facoltà di contrarre mutui cioè che abbiano i mezzi di far fronte all'impegno contratto colla sottoscrizione anche per poter meglio alienare le loro azioni.

Che ne avverrebbe se esse non si trovassero nella condizione di far fronte all'impegno contratto colle sottoscrizioni all'emissione? Si troverebbero evidentemente nella necessità di gettare sul mercato questo terzo della totalità delle azioni. Quindi gli speculatori, i quali conoscono che le provincie si trovano in tale condizione, si asterebbero dall'acquistarle ora mediante un premio, perchè sanno che esse sono nella necessità di venderle non avendo i mezzi da pagare i decimi.

Per non mettere adunque le provincie nella condizione di dover vendere e di doversi privare di quel vantaggio che possono avere, quando sieno libere nella vendita, io credo che sia conveniente, che ad esse venga conceduta la facoltà di contrarre a tal fine un mutuo e di poter giovarsene quando occorra.

Probabilmente questa facoltà rimarrà senza effetto e le provincie venderanno le loro azioni col premio discreto che si può ottenere mediante il prezzo corrente. Quindi pregherei il Senato di approvare la legge, la quale non obbliga punto a contrarre il mutuo, e non fa altro che concedere ad esse la facoltà di contrarlo, purché questo torni loro opportuno, onde raggiungere l'intento stesso, cui accennava il senatore Di Castagnetto.

Posso però assicurare di nuovo il Senato, che difficilmente le provincie faranno uso di questa facoltà, perchè, se esse trovano i compratori, sono disposte a vendere ed il Governo di buon grado aderisce a questa loro intenzione.

PRESIDENTE. Se non si domanda più la parola, io rileggerò gli articoli per porli ai voti.

« Art. 1. Le provincie di Voghera, Tortona, Alessandria, Novi e Genova sono autorizzate a contrarre un mutuo passivo mediante alienazione di un'annua rendita di lire cento mila la prima, e di lire venticinque mila ciascuna delle altre, e il prodotto dovrà erogarsi nel pagamento delle azioni da esse rispettivamente assunte della ferrovia da Alessandria a Stradella con diramazione da Tortona a Novi, conformemente alle deliberazioni dei Consigli divisionali di Alessandria e di Genova del 15 e 19 febbraio 1856. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le dette provincie sono autorizzate a vincolare i loro bilanci speciali durante un periodo non maggiore di anni 85 a decorrere dal 1858 per la restituzione rateata del prestito e pel pagamento dei relativi interessi, come pure, ove il ricavo del mutuo non sia sufficiente, a stanziare ripartitamente nei loro bilanci speciali per gli anni 1856, 1857, 1858 e 1859 le somme occorrenti al compimento del prezzo delle azioni, in conformità delle deliberazioni dei Consigli divisionali prementovate, eccedendo, ove d'uopo, in amendue i casi, il limite ordinario della loro imposta speciale. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il mutuo di cui all'articolo 1 potrà effettuarsi mediante emissione di cedole al portatore, e l'osservanza delle condizioni che verranno stipulate dai rappresentanti delle provincie ed approvate dal Governo. »

(È approvato.)

Ora si procederà allo squittinio segreto su questo progetto di legge, dopo il quale verrà in discussione l'altro progetto per l'approvazione di una spesa straordinaria, in aggiunta al bilancio 1855, per la formazione di due cavetti alla roggia demaniale di Tricerro; e quindi, essendo stata distribuita la relazione del senatore Caccia sulle maggiori spese in aggiunta ai bilanci degli anni 1853, 1854 e 1855, interrogherò il Senato se voglia, udita tale relazione, dar corso anche a questi progetti.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Votanti	87
Voti favorevoli	31
Voti contrari	6

(Il Senato adotta.)

PROGETTI DI LEGGE: 1° FACOLTÀ ALLA DIVISIONE DI TORINO DI ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA; 2° ACQUISTO DI CANALI E DI UN MULINO NEL TERRITORIO DI VERCELLI; 3° AGGIUNTA DI FILI TELEGRAFICI SULLE LINEE TRA TORINO, GENOVA E SPEZIA; 4° INTRODUZIONE IN ESTIMO DEI BENI CENSIBILI NON CENSITI.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro dell'interno.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per concedere alla divisione amministrativa di Torino la facoltà di eccedere il limite ordinario della sovrimposta nel 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1026.)

Ho pure l'onore di presentare a nome del mio collega, il ministro delle finanze, tre progetti di legge: il primo per l'acquisto per parte delle finanze di canali e di un mulino sul territorio di Vercelli (Vedi vol. *Documenti*, pag. 930); il secondo per l'aggiunta di fili telegrafici alle linee tra Torino, Arquata e Genova, e da Spezia a Santa Croce (Vedi vol. *Documenti*, pag. 939); ed il terzo per introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti, e di alcuni altri ridotti a nuova coltura, (Vedi vol. *Documenti*, pag. 697.)

Ho pure l'onore di dar comunicazione al Senato del decreto regio, in data 17 marzo ultimo, col quale il cavaliere Antonio Rabbisi, direttore capo dell'ufficio del catasto, venne incaricato d'intervenire alle Camere legislative in qualità di commissario, per sostenere la discussione di quest'ultimo progetto di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questi progetti, i quali avranno il loro corso regolare negli uffici.

ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DI UNA SPESA STRAORDINARIA IN AGGIUNTA AL BILANCIO 1855 PER LA FORMAZIONE DI DUE CAVETTI ALLA ROGGIA DEMANIALE DI TRICERRO.

PRESIDENTE. Il progetto di legge che viene ora in discussione è del seguente tenore. (*Vedi infra e vol. Documenti, pag. 788.*)

Se non si domanda la parola, leggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È approvata la spesa straordinaria nuova di lire centoseimila per la formazione di due cavetti da denominarsi *Trumpero* e *Mulo*, destinati alla condotta delle acque della roggia demaniale di Tricerro, ed al raccoglimento dei coli dispersi delle acque demaniali per l'irrigazione dei territori di Costanzana, Pertengo, Stroppiana e Caresana.

« Tale spesa sarà stanziata nel bilancio del Ministero delle finanze pel 1855, in apposita categoria, sotto il numero 142 ter, e colla denominazione: « Apertura di due cavetti da denominarsi l'uno *Trumpero*, l'altro *Mulo*. »

(È approvato.)

« Art. 2. Alla suddetta spesa di lire 106 mila si farà fronte coi fondi disponibili del bilancio attivo del 1855. »

(È approvato.)

RELAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DI NUOVE E MAGGIORI SPESE AI BILANCI 1853, 1854, 1855.

PRESIDENTE. Interrogherò il Senato se intende dar corso al terzo progetto di legge, riguardo al quale si è distribuita la relazione questa mattina.

Nel caso che il Senato accetti questa proposta, io pregherò il relatore di voler dare lettura della relazione.

Se non si fa obiezione, concedo la parola al relatore per questa lettura.

CACCIA, relatore. Legge la relazione. (*Vedi vol. Documenti, pag. 288.*)

PRESIDENTE. Darò lettura degli articoli dei tre progetti di legge relativi. (*Vedi infra*)

Prego ora il senatore segretario Giulio di dar lettura della tabella A relativa al primo progetto, prevenendo il Senato che se nessuno vi farà osservazione si intenderanno le varie categorie, di cui si compone, approvate.

GIULIO, segretario, legge la tabella A. (*Vedi vol. Documenti, pag. 223.*)

PRESIDENTE. Rileggerò ora i due articoli di legge relativi a queste categorie per metterli ai voti.

« Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta al bilancio 1853, per la complessiva somma di lire 1,825,078 80, ripartitamente fra le diverse categorie, in conformità del quadro annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta ai residui 1852 e retro, per la complessiva somma di lire 283,519 09, ripartitamente fra le diverse categorie, in conformità del quadro suddetto. »

(È approvato.)

GIULIO, segretario. Legge la tabella B concernente il secondo progetto di legge. (*Vedi vol. Documenti, pag. 259.*)

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli relativi e li metto ai voti.

« Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta alle spese stanziato nel bilancio 1854 per la complessiva somma di lire 4,784,867 52 ripartitamente fra le diverse categorie, in conformità del quadro annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta a quelle provenienti dagli esercizi scaduti per la complessiva somma di lire 403,602 09 ripartitamente fra le diverse categorie del bilancio 1854, in conformità del quadro suddetto. »

(È approvato.)

QUARELLI, segretario. Legge la tabella C riguardante il terzo progetto. (*Vedi vol. Documenti, pag. 270.*)

PRESIDENTE. Darò parimente lettura degli articoli che approvano queste categorie e li porrò ai voti.

« Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta alle spese stanziato nel bilancio 1855, per la complessiva somma di lire 5,641,438 27 ripartitamente fra le diverse categorie, in conformità del quadro annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta a quelle provenienti dagli esercizi scaduti per la complessiva somma di lire 18,910 92 ripartitamente fra le diverse categorie del bilancio 1855 in conformità del quadro suddetto. »

(È approvato.)

Chiederò al Senato se consenta a che si passi allo squittinio segreto contemporaneamente e su questi tre progetti di legge, e sopra quello testè votato, relativo ai due cavetti alla roggia di Tricerro.

Non essendovi obiezione, si verrà ai voti cumulativamente. (*Il segretario Martoni fa l'appello nominale.*)

Risultamento della votazione sul progetto di legge riguardante l'approvazione di maggiori spese sui bilanci 1853, 1854, 1855 :

Votanti	60
Voti favorevoli	51
Voti contrari	9

(Il Senato adotta.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge riguardante l'autorizzazione di una spesa per la costruzione di due cavetti alla roggia demaniale di Tricerro :

Votanti	60
Voti favorevoli	56
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 24 APRILE 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALMIERI.

SOMMARIO. Omaggio — Comunicazione del Governo di una convenzione per le corrispondenze telegrafiche tra la Sardegna, la Francia, il Belgio, la Spagna e la Svizzera — Relazione sopra cinque progetti di legge — Discussione ed approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° per la costruzione della stazione definitiva della strada ferrata in Genova; 2° per l'acquisto per parte delle finanze di canali e di un mulino nel territorio di Vercelli; 3° per l'approvazione di una spesa straordinaria sul bilancio dell'interno 1856 per l'aggiunta di fili alle linee telegrafiche tra Torino ed Arquata e da Spezia a Santa Croce; 4° per l'approvazione della spesa straordinaria nuova onde ampliare l'ospedale militare divisionale d'Alessandria; 5° per la formazione di un consorzio per l'apertura di una strada nella valle della Rochette, e per l'incanalamento del torrente del Gelon — Presentazione di un progetto di legge per la cessione di 60,000 ettari di terreno demaniale in Sardegna.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, degli affari esteri, delle finanze e della guerra.)

PRESIDENTE. Si dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

QUARELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Legge pure il seguente sunto di petizioni:

2058. Vari possidenti del comune di Valle, provincia della Lomellina, rassegnano al Senato motivate istanze contro la disposizione contenuta nel terzo alinea dell'articolo 1 del progetto di legge sull'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti e di alcuni altri ridotti a nuova coltura.

2059. Diversi proprietari del comune di Lomello, provincia della Lomellina. — *Identica alla precedente.*

2060. Mancante delle formalità prescritte.

2061 e 2062. Il Consiglio delegato del comune di Sartirana, provincia di Lomellina, e vari possidenti di quel luogo, in due distinte petizioni, rassegnano al Senato motivate istanze per la reiezione dell'alinea 3, articolo 1 del progetto di legge sull'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti e di alcuni altri ridotti a nuova coltura.

2063. Il Consiglio delegato del comune di Pezzana, provincia di Vercelli. — *Identica alla precedente.*

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Se non vi è obiezione le petizioni relative a terreni censibili saranno rimandate all'ufficio centrale incaricato dell'esame del progetto cui esse si riferiscono.

Debbo recare a conoscenza del Senato l'omaggio fattogli dall'intendente generale della divisione amministrativa di Nuoro di n° 18 esemplari degli atti del Consiglio di detta divisione della Sessione 1855.

CONVENZIONE PER LE CORRISPONDENZE TELEGRAFICHE TRA LA SARDEGNA, LA FRANCIA, IL BELGIO, LA SPAGNA E LA SVIZZERA.

CIBBARIO, ministro degli affari esteri. Ho l'onore di comunicare al Senato una nuova convenzione per le corri-

spondenze telegrafiche tra la Sardegna, la Francia, il Belgio, la Spagna e la Svizzera.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro degli affari esteri della comunicazione che egli ha dato di questa convenzione, e dei documenti ad essa relativi, che saranno depositati negli archivi del Senato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1038.)

RELAZIONI SU CINQUE PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Stanno in pronto alcune relazioni, fra le quali in primo luogo vi è quella concernente il progetto per l'acquisto per parte delle finanze di canali e di un mulino nel territorio di Vercelli.

La parola spetta all'onorevole senatore Riva, relatore sul medesimo.

RIVA, relatore. Legge la sua relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 931.)

PRESIDENTE. Il senatore Gonnet ha la parola per dare lettura della relazione che ha in pronto.

GONNET, relatore. Legge la sua relazione sul progetto di legge per una spesa straordinaria di lire 150 mila per ampliare l'ospedale militare in Alessandria. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 788.)

PRESIDENTE. Il senatore Di Pollone ha la parola per la lettura della relazione che ha in pronto.

DI POLLONE, relatore. Ho l'onore di leggere al Senato la relazione sul progetto di legge per l'approvazione di una spesa per l'aggiunta di fili alle linee telegrafiche. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 959.)

PRESIDENTE. Credo che l'onorevole senatore abbia una seconda relazione, intorno ad un progetto di legge per accordare al Consiglio divisionale di Torino la facoltà di oltrepassare il limite dell'imposta.

DI POLLONE, relatore. Legge la relazione suddetta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1027.)

PRESIDENTE. Il senatore Quarelli ha la parola per dar lettura di un'altra relazione, concernente l'approvazione dei conti amministrativi delle rendite e delle spese per la Sardegna per l'anno finanziario 1848 e per i residui 1847 e retro.

QUARELLI, relatore. Legge la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 424.)

PROGETTO DI LEGGE PER LA CESSIONE DI 60,000 ETTARI DI TERRENO DEMANIALE IN SARDEGNA.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già stato adottato dalla Camera dei deputati che ha per oggetto la cessione di 60,000 ettari di terreno demaniale nell'isola di Sardegna.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito per avere il solito corso. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 731.)

APPROVAZIONE DI CINQUE PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porterebbe la discussione del progetto di legge per la costruzione della stazione definitiva in Genova, sul quale è già stata distribuita la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 760.)

Dopo questo si potrebbe anche mettere i due progetti relativi, l'uno alla spesa straordinaria di lire 150,000 per l'ampliamento dell'ospedale militare divisionale di Alessandria, intorno al quale ha riferito il senatore Gonnet; l'altro per l'approvazione di una spesa straordinaria per l'aggiunta di fili alle linee telegrafiche.

Fra i vari progetti sui quali il Senato avrebbe a deliberare sembra che questi due sarebbero forse quelli che possono dar luogo a minor discussione, e su cui vi è minor probabilità di osservazioni in contrario.

Di più, se il Senato opinasse che non vi fosse inconveniente di aggiungere pure il progetto di legge intorno al quale ha riferito il senatore Riva, per l'acquisto a farsi dalle finanze di canali e di un mulino sul territorio di Vercelli, esso si potrebbe in egual modo mettere a partito contemporaneamente.

Do intanto lettura del progetto di legge per la costruzione della stazione definitiva di Genova. (Vedi *infra*)

È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola, rileggerò gli articoli separatamente per metterli ai voti.

« Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di 1,465,000 lire per la costruzione della stazione definitiva della strada ferrata in Genova nel sito occupato dall'Annona e colle opere tutte accessorie, secondo il progetto dell'ingegnere Mazzucchetti del 25 giugno 1855. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il pagamento della spesa suddetta avrà luogo:

« Per lire 165,000 con applicazione alla categoria denominata: *Stazione da Isola del Cantone a Genova*, proveniente dall'esercizio 1854, ed aggiunta sotto il n° 80 nel bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio 1855.

« Per lire 200,000 sul bilancio 1856 di detto Ministero, per cui sarà aperta apposita categoria col n° 46 ter e colla denominazione: *Stazione definitiva di Genova*.

« E per le rimanenti lire 1,100,000 sui bilanci degli esercizi 1857 e 1858. »

(È approvato.)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Vorrei fare una preghiera al signor presidente del Senato, ed è che posto che ha determinato che si discuta il progetto di legge che riguarda la spesa per immettere l'acqua nel Cervetto, voglia dargli la preferenza, onde io possa recarmi in seguito alla Camera dei deputati, potendosi

dare il caso che vi fosse qualche discussione che mi riguardasse. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 928.)

PRESIDENTE. Stato appunto per dar lettura di quel progetto, il quale è così concepito. (Vedi *infra*)

Non chiedendosi la parola darò lettura degli articoli separatamente per metterli ai voti.

« Art. 1. È approvata la vendita, fatta alle finanze dello Stato dal dottore fisico Felice Monaco, dei canali e mulino con terreno a questo annesso, del quantitativo di ettari 1. 28. 12, situati in territorio di Vercelli, mediante il corrispettivo prezzo di lire trentacinquemila e l'osservanza delle condizioni risultanti dall'atto in data 10 febbraio 1856, rogato Barnato, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze. »

(È approvato.)

« Art. 2. È autorizzata la spesa straordinaria di lire trentacinquemila per l'acquisto suddetto.

« Tale spesa sarà stanziata nel bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio 1856 con applicazione ad una categoria apposita sotto il n° 146, e colla denominazione: *Acquisto, per parte delle finanze, dal dottore fisico Felice Monaco, di canali, mulino e terreno annesso, posti nel territorio di Vercelli per miglioramenti di proprietà demaniali.* »

(È approvato.)

« Art. 3. È parimente autorizzata l'aggiunta alla categoria 25 del suddetto bilancio, intitolata *Annualità e prestazioni diverse*, di apposito articolo di spesa, per far fronte all'annualità di lire 1650 che le finanze, in forza dell'atto di cui al precedente articolo 1, devono corrispondere agli eredi del conte Carlo Signoris di Barozzo. »

(È approvato.)

« Art. 4. Alle spese di cui agli articoli 2 e 3 si sopperirà coi fondi disponibili del bilancio attivo del 1856. »

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale.

Risultamento della votazione sul progetto portante l'autorizzazione della spesa relativa alla stazione definitiva della strada ferrata in Genova:

Votanti	54
Voti favorevoli	52
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

Risultamento della votazione sul progetto per l'acquisto di canali e di un mulino nel territorio di Vercelli:

Votanti	53
Voti favorevoli	50
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

Ora leggerò il progetto di legge per l'approvazione di una maggiore spesa per l'aggiunta di fili alle linee telegrafiche, il quale è così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 935.)

Non chiedendosi la parola rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È autorizzata sul bilancio del 1856 del Ministero interni la spesa di lire 59,595 per l'aggiunta di due nuovi fili alla linea telegrafica già esistente tra Torino ed Arquata pel servizio governativo, e la corrispondenza dei privati da Torino a Genova, non che di altri quattro fili alla linea che parte da Spezia a Santa Croce, onde unirla al cordone sottomarino per la congiunzione colla Sardegna. »

(È approvato.)

« Art. 2. La spesa, di cui all'articolo precedente, sarà applicata ad un'apposita categoria in aggiunta alla parte straor-

dinaria del bilancio suddetto del Ministero dell'interno col n° 65 e colla denominazione: *Telegrafi elettro-magnetici; Aggiunta di fili alle linee da Torino, Arquata e Genova, ed a quella da Spezia a Santa Croce, lire 59,595.* »

(È approvato.)

Se il Senato non fa difficoltà, aprirò la discussione sul progetto di legge relativo all'ampliamento dell'ospedale militare di Alessandria.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria nuova di lire 130,000 necessaria per ampliare l'ospedale militare divisionale di Alessandria, secondo il progetto compilato dal corpo reale del Genio militare, espresso nei due disegni in data 30 luglio 1855, sottoscritti Sobrero, maggiore del Genio militare. »

(È approvato.)

« Art. 2. La suddetta spesa sarà iscritta sul bilancio passivo del Ministero della guerra, e ripartita come infra:

Anno 1856	L. 60,880 »
» 1857	» 69,120 »
Totale	L. 130,000 »

(È approvato.)

Se il Senato acconsente, dopo questa votazione verrebbe il progetto di legge per l'apertura di una strada nella valle della Rochette e per l'incanalamento del torrente Gélon.

(Si fa l'appello nominale per lo squittinio segreto.)

Risultamento della votazione sul progetto per lo stabilimento di nuovi fili elettrici:

Votanti	55
Voti favorevoli	53
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per l'ampliamento dell'ospedale militare d'Alessandria:

Votanti	55
Voti favorevoli	52
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

Rimane l'ultimo progetto di legge, di cui è già stata distribuita la relazione, relativo all'apertura di una strada nella valle della Rochette e per l'incanalamento del torrente Gélon di cui darò lettura. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 709.)

« Art. 1. È autorizzata la formazione di un consorzio fra le comunità di La Rochette, La Croix de La Rochette, Rotherens, Villard-Sallet, La Trinité, Villard-Léger, Bettonnet, Chamoux, Bourg-neuf, La Table, Chamousset, Etable, Champ-Laurent, Montendry, Arvillard, Détrier, La Chapelle-Blanche, Preste, Verneil, Le Bourget-en l'huile, Le Pontet, per far fronte alle spese di apertura di una strada consortile nella valle della Rochette e della simultanea regolazione del torrente Gélon, divisibili fra di loro sulle seguenti basi:

1° Le sopra menzionate comunità supporteranno fra tutte l'intera spesa di formazione della strada, divisa in altrettante quote proporzionali all'interesse ed all'estensione di ciascun territorio.

2° Le prime quattordici comunità, ossia quelle di La Rochette, La Croix de La Rochette, Rotherens, Villard-Sallet, La Trinité, Villard-Léger, Bettonnet, Chamoux, Bourg-neuf, La Table, Chamousset, Etable, Champ-Laurent, Montendry, divideranno eziandio fra di loro un quarto della spesa occorrente per l'incanalamento del Gélon in compenso dei vantaggi che ne deriveranno alle rispettive popolazioni per le migliori condizioni igieniche locali.

« Fra queste poi le comunità di La Rochette, La Croix de La Rochette, Rotherens, Villard-Sallet, La Table, La Trinité,

Villard-Léger, Bettonnet, Chamoux, Bourg-neuf, Chamousset assumeranno ancora a loro carico gli altri tre quarti della spesa d'incanalamento del Gélon, mediante una terza a quota per ciascuna, corrispondente alla parte di territorio guarentita dalle inondazioni del torrente.

« Quest'ultima quota però sarà per intero ripartita sui proprietari interessati di ciascun comune, mediante una tassa esigibile in dieci anni, proporzionale alla superficie ed alla qualità dei terreni bonificati. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le quote di ciascun comune e quelle dei proprietari contribuenti per ogni territorio saranno fissate sulle basi di massima proposte dall'autore del progetto, cavaliere Giuseppe Mosca, ispettore del Genio civile, ed approvate dal congresso permanente con voto del 16 giugno 1855. »

(È approvato.)

« Art. 3. I sussidi già accordati, e quelli che venissero concessi per l'avvenire a pro di dette opere sia dallo Stato, che dalla divisione amministrativa o dalle provincie, saranno applicati esclusivamente a scarico delle quote imposte ai comuni per la formazione della strada, e per le migliorate condizioni igieniche. »

(È approvato.)

« Art. 4. Lo stabilimento definitivo del consorzio sulle basi sancite dalla presente legge e la direzione successiva del medesimo, apparterranno all'intendente generale di Ciambéri, il quale vi provvederà conformemente alle disposizioni contenute nelle regie patenti 3 marzo 1838 e 31 dicembre 1842. »

(È approvato.)

« Art. 5. La Cassa dei depositi e prestiti resta fin d'ora autorizzata ad accordare ai comuni consorzianti, colla mora di dieci anni, quei prestiti di cui potessero abbisognare per compiere le quote loro incumbenti nelle opere di cui si tratta tanto relative alla costruzione della strada come alla regolazione del Gélon. »

(È approvato.)

Prima di rinnovare l'appello nominale per lo squittinio di questo progetto debbo recare a conoscenza del Senato una lettera del senatore Pallavicino-Mossi il quale, adducendo di essere costretto d'allontanarsi dalla capitale, domanda un congedo di un mese.

(È accordato.)

È avvisato il Senato che rimarrebbero ancora due progetti di legge, cioè quello portante facoltà alla divisione di Torino di oltrepassare il limite delle imposte, e quello tendente ad approvare lo spoglio attivo e passivo del bilancio dell'isola di Sardegna pel 1848. Questi due progetti di legge potranno, se il Senato lo crede, essere discussi nella seduta pubblica di lunedì.

I signori senatori sono dunque avvisati per questa, come pure per altra adunanza privata, che potrà aver luogo nello stesso giorno, la quale avrebbe per iscopo alcune deliberazioni da prendersi dal Senato per la sua amministrazione interna, e alla quale pregherei con qualche istanza i signori senatori a voler intervenire.

Si procede alla votazione del progetto di legge per l'arginamento del Gélon.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Votanti	55
Voti favorevoli	51
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 8.

TORNATA DEL 28 APRILE 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Presentazione di un progetto di legge per la creazione di una classe temporaria nella Corte d'appello di Torino, e di una sezione nei tribunali di Torino, Genova e VerCELLI — Comunicazione del Governo — Annunzio dello scambio delle ratifiche del trattato di pace — Discussione ed approvazione dei progetti di legge: 1° per l'approvazione dello spoglio generale attivo e passivo dell'anno 1848 per l'isola di Sardegna; 2° per autorizzare la divisione amministrativa di Torino di eccedere nel 1856 il limite ordinario della sua imposta.*

La seduta è aperta alle ore 5 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri e della guerra.)

MARIONI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale viene approvato.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizione:

2064. Vari possidenti del comune di Pieve del Cairo, provincia di Mortara, rassegnano al Senato motivate istanze per la reiezione dell'alineo 3, articolo 1, del progetto di legge sull'introduzione in estimo di terreni censibili e non censiti, e di alcuni altri ridotti a nuova coltura.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione si manderà questa petizione come le precedenti simili all'ufficio centrale già incaricato dell'esame della legge cui essa si riferisce.

La parola spetta al ministro di grazia e giustizia.

PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LA CORTE D'APPELLO DI TORINO E I TRIBUNALI DI TORINO, GENOVA E VERCELLI.

DE FORRESTA, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già adottato dalla Camera dei deputati, per la creazione di una classe temporaria nella Corte d'appello di Torino ed una sezione pure temporaria in caduno dei tribunali provinciali di Torino, Genova e VerCELLI. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1007.)

Questo progetto di legge per la sua natura stessa si raccomanda alla sollecitudine del Senato affinché voglia esaminarlo il più prontamente possibile.

PRESIDENTE. Do atto al ministro di grazia e giustizia della presentazione del progetto, cui accenna: la Presidenza provvederà perchè esso abbia immediatamente corso negli uffici.

ANNUNZIO DELLO SCAMBIO DELLE RATIFICHE DEL TRATTATO DI PACE.

CERRARIO, ministro degli affari esteri. Ho l'onore di annunziare al Senato che ieri furono scambiate a Parigi le ratifiche del trattato di pace che è stato già comunicato a questo consesso.

PRESIDENTE. Ringrazio il signor ministro e gli do atto della comunicazione, dalla quale risulta che hanno avuto compimento le trattative di pace in cui il rappresentante della nazione ha avuto onorevole parte.

ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLO SPOGLIO ATTIVO E PASSIVO PER L'ANNO 1848 DELL'ISOLA DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il progetto di legge per l'approvazione dello spoglio generale attivo e passivo per l'anno 1848 dell'isola di Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 419 e 424.)

Prego il signor segretario Quarelli di voler dar lettura degli articoli.

(Il segretario Quarelli dà lettura degli articoli del progetto.) (Vedi *infra*)

È aperta la discussione generale.

Se non si domanda la parola metterò ai voti gli articoli.

« Art. 1. Lo spoglio generale attivo dell'anno 1848 per l'isola di Sardegna, resta fissato come segue:

« Attivo — L'attivo bilanciato per lire 6,531,946 47 viene accertato in L. 7,314,719 58

« Delle quali incassate per conto dell'anno finanziario 1848. L. 3,447,188 92

« Rimaste ad esigere alla scadenza dell'istesso anno L. 1,867,530 46

« Somma eguale all'accertata L. 7,314,719 58

« Dallo spoglio 1847, residui rapportati ad esigere, lire 4,349,107 81 ed accertati in » 4,472,041 87

« Delle quali incassate nel corso dell'anno finanziario 1848. L. 1,537,832 04

« E rimaste ad esigere alla chiusura dell'istesso anno » 2,934,209 83

« Totale uguale alla somma accertata L. 4,472,041 87

Da riportarsi . . . L. 11,786,761 28

TORNATA DEL 28 APRILE 1856

Riporto . . . L. 11,780,761 25

« Si aggiunge il fondo di cassa in complesso alla scadenza dell'anno finanziario 1847 e trapassato all'esercizio 1848 L. 2,591,471 07

Composto :

« Dal fondo esistente in cassa alla scadenza del 1848 . . L. 2,500,415 04

« Dal debito dei tesorieri provinciali alla scadenza del 1848 . . . » 17,912 29

« Dai fondi che l'esercizio 1847 somministrava al 1848 » 275,143 74

« Somma uguale . . . L. 2,891,471 07

« Sotto deduzione di . . L. 387,430 87

comprese già nel fondo di cassa trapassato al 1848,

Composto :

« Dalle esazioni fatte nel 1847 e precedenti, in eccedenza di quei prodotti ed applicabili al 1848 . . L. 1,191 53

« Dai fondi rimasti a rimborsare alla chiusura dell'anno finanziario 1847 » 1,259 04

« Dai fondi somministrati all'anno finanziario 1848 dell'esercizio 1847 » 585,000 »

« Somma uguale . . . L. 887,430 87

« Residuo per aggiungere all'attivo. L. 2,204,040 50

« Totale attivo . . . L. 13,990,801 75

« Passivo. — Le spese per il 1848 bilanciavansi in . . L. 7,121,502 87

« Aumentavansi con regi discarichi di » 235,946 52

« Totale . L. 7,358,448 89

« Ed accertavansi in . . L. 6,452,439 99

Cioè :

« Spese pagate nel corso dell'anno finanziario 1848 con mandati spediti. L. 4,994,770 04

« Spese rimaste insoddisfatte alla chiusura dell'anno suddetto per le quali erano già

Riporto . L. 4,994,770 04 6,432,439 99

spediti i mandati . . . » 317,412 52

« Spese rimaste insoddisfatte per le quali non si erano spediti i mandati . . » 1,120,287 63

« Somma uguale . . . L. 6,432,439 99

« Residui 1847 e retro.

« Nello spoglio 1847 le spese insoddisfatte erano calcolate e rapportavansi allo spoglio 1848 per i residui in . . L. 2,371,970 53

« E si aumentavano con regi discarichi per » 5,328 46

« Totale . L. 2,377,298 89

« Però accertavansi in . L. 2,316,789 72

Cioè :

« Per spese pagate con mandati spediti L. 762,352 26

« Spese rimaste a pagare alla chiusura dell'anno 1848 per le quali erano già spediti i mandati . . » 75,802 15

« Spese rimaste a pagare alla chiusura dell'anno 1848 per le quali non erano ancora spediti i mandati » 1,478,605 31

« Somma uguale . . . L. 2,316,789 72

« Totale del passivo da mettere a confronto dell'attivo L. 8,749,199 71 8,749,199 71

« Conseguentemente l'attività risultante dalla contabilità del 1848 e retro è stabilita in lire cinque milioni duecento quarant'un mila seicentodue centesimi quattro, come appare dallo specchio sommario e dalla situazione finanziaria di cui al titolo 4, capitolo 1 e capitolo 2, del suddetto spoglio attivo e passivo dell'esercizio 1848 L. 8,241,602 04

col quale fondo di definitiva attività si chiude il risultamento dello spoglio generale del conto attivo e passivo del 1848 per l'isola di Sardegna. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono ratificati e convalidati tutti gli aumenti di fondo al bilancio 1848, dettagliati dall'unico allegato A, e compresi nello spoglio di cui all'articolo precedente. »

(È approvato.)

« Art. 3. Tanto i fondi di cassa, quanto le somme da esigersi, e quelle restanti a pagarsi al chiudimento dell'esercizio 1848 saranno riprese nello spoglio generale attivo e passivo

12

dell'esercizio 1848 nelle somme risultanti dalla situazione finanziaria stabilita nell'articolo 1. »

(È approvato.)

• Art. 4. Il disposto della presente legge è indipendente dall'esame dei conti del tesoriere generale, dei tesoriери provinciali, e degli altri contabili subalterni dell'isola di Sardegna da farsi dal magistrato della Camera dei conti cui debbono essere presentati per la giudiziale loro liberazione a termini delle leggi in vigore. »

(È approvato.)

Si passerà allo squittinio segreto.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Votanti	54
Voti favorevoli	31
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER FACOLTÀ ALLA DIVISIONE DI TORINO DI ECCE-
DERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.**

PRESIDENTE. Seguendo l'ordine del giorno verrebbe ora in discussione il progetto di legge per dare facoltà alla città di Torino di oltrepassare il limite stabilito dalla legge per l'imposta divisionale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1024.)

Il progetto di legge è di un solo articolo, così concepito:

• *Articolo unico.* La divisione amministrativa di Torino è autorizzata a ripartire una sovrimposta di un milione e cento cinquanta mila lire per sopperire alle spese dell'esercizio 1856 comuni a tutte le provincie che la compongono. »

Sul quale io dichiaro aperta la discussione.

Se non si domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Prima di passare allo squittinio per l'approvazione di questa legge, domanderei al Senato se credesse, dopo aver compiuto lo squittinio, di entrare un momento ne'suoi uffici per esaminare il progetto di legge presentato testè, quantunque non sia stampato.

Essendo esso di pochi articoli forse il Senato potrebbe prenderne cognizione subito e provvedere alla nomina dei commissari dell'ufficio centrale per l'esame del medesimo.

Se non sorge obbiezione resta così inteso.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale per lo squittinio segreto.)

Risultamento dello squittinio:

Votanti	54
Voti favorevoli	46
Voti contrari	8

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DELL'8 MAGGIO 1856

— 2/2 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Annunzio della morte del senatore Francesco Ricci — Comunicazione di una lettera del sindaco della città di Torino relativa alla festa dello Statuto — Estrazione a sorte della deputazione per la funzione religiosa della festa dello Statuto — Comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri — Proposta del senatore Massimo D'Azeglio — Fissazione del giorno di sabato prossimo per le interpellanze del senatore Di Castagnetto sul trattato di pace — Presentazione di tre progetti di legge — Discussione del progetto di legge per la cessione di 60,000 ettari di terreni demaniali nell'isola di Sardegna — Adozione della proposta di sospensione della discussione di questo progetto, fatta dal presidente del Consiglio dei ministri.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

(Sono presenti il presidente del Consiglio dei ministri, ed i ministri dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra e dell'istruzione pubblica.)

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Dà in seguito lettura del seguente sunto di petizioni:

2065. Diversi proprietari del comune di Gropello, provincia di Lomellina;

2066. Diversi proprietari del comune di Garlasco, provincia di Lomellina;

2067. Diversi proprietari della città di Novara;

2068. Diversi proprietari del comune di Zerbolò, provincia di Lomellina;

2069. Diversi proprietari del comune di Olevano, provincia di Lomellina;

2070. Diversi proprietari del comune di Mede, provincia di Lomellina;

2071. Il Consiglio delegato del comune di Confienza, provincia di Mortara;

2072. Il Consiglio delegato del comune di Caresana, provincia di Vercelli;

2075. Diversi proprietari del comune di Pezzana, provincia di Vercelli;

Rassegnano al Senato motivate istanze per la reiezione dell'alinea 3 dell'articolo 1 del progetto di legge sull'introduzione in estimo di terreni censibili e non censiti e di alcuni altri ridotti a nuova coltura.

2074. Diversi ufficiali della legione anglo italiana già appartenenti all'esercito sardo, ricorrono al Senato perchè s'interponga in loro favore presso il Ministero della guerra, onde venire ripristinati nel godimento della loro pensione stata ad essi sospesa dal momento che presero servizio nella legione suddetta.

2075. I macellai di Torino ricorrono al Senato onde ottenere che, abolita la vendita delle carni in città, il macellamento ed il commercio di esse vengano ricollocati negli esistenti appositi edifici alle varie porte della capitale.

2076. Il Consiglio delegato del comune di Roasenda, provincia di Vercelli;

2077. Il Consiglio delegato del comune di Formigliana, provincia di Vercelli;

2078. Il Consiglio delegato del comune di Balocco, provincia di Vercelli;

2079. Il Consiglio delegato del comune di Buronzo, provincia di Vercelli;

2080. Il Consiglio delegato del comune di Giffenga, provincia di Vercelli;

2081. Diversi proprietari del comune di Zemme, provincia di Mortara;

Rassegnano al Senato motivate istanze per la reiezione dell'alinea 3 dell'articolo 1 del progetto di legge sull'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti e di alcuni altri ridotti a nuova coltura.

**ANNUNZIO DELLA MORTE DEL SENATORE
FRANCESCO RICCI.**

PRESIDENTE. Con mio vivo rincrescimento debbo annunziare al Senato che uno dei suoi membri, il rispettabilissimo senatore Francesco Ricci, ha cessato di vivere, onde il numero dei senatori trovandosi ridotto a 104 la cifra legale per le adunanze rimane la stessa, cioè di 55.

**COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA FESTA
ANNIVERSARIA DELLO STATUTO.**

PRESIDENTE. Alla Presidenza è pervenuta una lettera del sindaco di Torino, che ho l'onore di leggere:

« La funzione religiosa per la festa anniversaria dello Statuto avrà luogo, in conformità della legge, domenica prossima 11 corrente mese nella chiesa della Gran Madre di Dio alle ore 9 1/2 antimeridiane.

« Il sindaco sottoscritto si rivolge pertanto alla gentilezza della S. V. Illustrissima pregandola di renderne partecipi i signori senatori, con voler loro significare che vi sarà un apposito locale per tutti gli onorevoli membri che desiderassero intervenire.

« Pregiasi in pari tempo il sottoscritto di notificare alla S. V. che si terrà ad onore di ricevere nel palco del municipio, sito a sinistra della loggia reale, tutti quei signori senatori i quali vorranno recarsi a vedere le corse di cavalli, che

avranno luogo sulla piazza d'armi nei giorni di domenica e martedì 11 e 15 corrente alle ore 5 1/2 pomeridiane; pregandola di voler destinare un'ora prima all'ingresso di detto palco chi sia in grado di conoscere tutti i membri di codesta Camera.

« Lo scrivente coglie quest'opportunità onde riaffermarsi coi sensi della più alta stima e considerazione, ecc.

« Firmato: Il sindaco NORTA. »

In conseguenza di quest'annuncio procederò all'estrazione a sorte di una deputazione del Senato che avrà da intervenire, in un coll'ufficio di Presidenza, alla sacra funzione della festa dello Statuto, domenica prossima.

(Escono dall'urna per estrazione fattane dal presidente i nomi dei seguenti senatori: Chiodo, Cotta, La Marmora, Provana Del Sabbione, Casati, Gioia, Piazza. *Supplenti:* Pirelli, Balbi Piovera.)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze e reggente il Ministero degli affari esteri. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze e reggente il Ministero degli affari esteri. Ho l'onore di annunziare al Senato che il ministro cavaliere Cibrario avendo chiesto a S. M., per motivi di salute, di essere dispensato dal posto di ministro degli affari esteri, S. M. si è degnata di chiamarmi a reggere quel dicastero.

Nel medesimo tempo ho l'onore di rammentare al Senato essere stato dal mio predecessore annunziato il trattato di pace firmato a Parigi, le cui ratifiche furono scambiate il 30 ora scorso aprile, ed essere stato distribuito ai singoli suoi membri il testo del medesimo insieme ai protocolli delle conferenze che precedettero il trattato stesso.

A compiere le comunicazioni che il Ministero crede necessarie onde far conoscere quanto venne operato per parte dei plenipotenziari della Sardegna, ho avuto l'onore di dirigere al presidente del Senato alcune carte che io prego di voler ordinare siano depositate nella segreteria onde i signori senatori possano prenderne visione.

PRESIDENTE. Il presidente ha ricevuto, mentre già era in seduta, le carte che l'onorevole signor ministro annunzia di avere trasmesse: esse saranno depositate nella segreteria, siccome già altre volte fu praticato, acciò i signori senatori possano prenderne conoscenza.

D'AZEGLIO MASSIMO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

D'AZEGLIO MASSIMO. Il fatto al quale si riferiscono i documenti presentati al Senato dal presidente del Consiglio è uno dei più importanti della nostra epoca, e forse si potrebbe aggiungere uno dei più importanti della nostra storia. Io sono convinto che è nell'interesse del bene pubblico che il voto che emerterà il Senato in questa occasione si vesta dell'importanza medesima del fatto.

Vi vorrà un dato tempo perchè i signori senatori possano esaminare i documenti presentati dal presidente del Consiglio; onde io chiederei che il Senato, d'accordo col ministro, fissasse un giorno nel quale si potesse trattare questa questione.

Io non annunzio interpellanze, e non intendo farne; io credo che la situazione generale dell'Europa e del paese è abbastanza grave, abbastanza conosciuta da tutti, anche senza avere esaminati i documenti presentati dal ministro, per sentire che, amando, come tutti facciamo, il nostro paese, dobbiamo cercare, pensando molto più al bene pubblico che a

questioni di parte, di appoggiare, non d'imbrogliare il Ministero. Questa è in ogni modo la mia opinione, e forse presenterò un voto, e aggiungerò poche parole per motivarlo. Non mi rimane dunque che a pregare il Senato ed il ministro a fissare questo giorno.

DI CASTAGNETTO. Era mio intendimento di rivolgere all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, appunto relativamente al trattato, una o due interpellanze che avevano lo scopo di chiedere alcune spiegazioni, che io credo utili, e che lo saranno tanto più dopo la dichiarazione fatta dall'onorevole senatore D'Azeglio sulla necessità giustissima che il Senato intervenga ad esprimere la sua opinione in modo solenne sopra una questione tanto grave, qual è quella di questo trattato.

Io adunque fin d'ora annunzio che avrei desiderio di rivolgere queste interpellanze all'onorevole ministro, e spero che il Senato vorrà stabilire il giorno in cui esse dovranno aver luogo, e vorrà anche decidere se esse debbano precedere le osservazioni dell'onorevole senatore D'Azeglio, ovvero farsi dopo.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze e reggente il Ministero degli affari esteri. Il Ministero aderisce alle istanze fatte dagli onorevoli preopinanti. Esso non avrebbe certamente osato provocare un voto del Senato su queste importanti trattative, ma certamente un voto emanato da un corpo cotanto autorevole, massime se esso fosse nel senso di dar forza al Governo, sarebbe dal Ministero reputato come utilissimo nelle attuali circostanze.

Opportunissima pure trovo la proposta dell'onorevole senatore Di Castagnetto, tanto più se il Senato crederà di emettere un voto, poichè prima di emetterlo è bene che tutti i dubbi che possono esistere vengano per quanto sia possibile chiariti, ed il miglior modo di chiarirli si è, che i senatori che credono aver interpellanze a rivolgere al Ministero, le facciano. Io penso quindi che l'onorevole senatore Di Castagnetto non abbia difficoltà a che le due cose procedano nello stesso tempo; che cioè, nel giorno medesimo in cui l'onorevole senatore D'Azeglio farà la sua mozione e le sue osservazioni, egli rivolgerà quelle interpellanze che crederà dover fare al Ministero.

Quanto alla fissazione del giorno, io mi rimetto al Senato, osservando però che sarebbe da desiderarsi che questo giorno non fosse troppo lontano, onde non lasciar soverchiamente sospesa la pubblica opinione intorno a questo soggetto.

DI CASTAGNETTO. Anche domani se il Senato crede.

PRESIDENTE. Siccome nè il senatore D'Azeglio, nè il senatore Di Castagnetto, quantunque si siano mostrati pronti a prendere la parola fin d'ora, non hanno fissato un termine preciso, e probabilmente vi saranno altri senatori i quali, prima che s'intraprenda la discussione di queste trattative, vorranno conoscerne i documenti, che possono dar luogo alle interpellanze ed alle osservazioni annunziate, così io proporrei che almeno almeno si lasciassero trascorrere le 24 ore richieste dal nostro regolamento.

Alcuni senatori. A lunedì!

PRESIDENTE. Lunedì essendo festa, bisognerebbe rimandare la discussione a mercoledì; quindi pensando che il Senato credesse meglio di non lasciare troppo in sospenso la pubblica opinione sopra un cosiffatto argomento, io proporrei il sabato.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze e reggente il Ministero degli affari esteri. I documenti non sono numerosi, nè richiedono molto tempo per essere esa-

minati, quindi io penso che 24 ore, o per dir meglio 48 ore sieno bastanti per prenderne cognizione.

PRESIDENTE. Io propongo al Senato che questa discussione sia portata a sabato.

Chi approva sorga.

(È approvato.)

PROGETTI DI LEGGE: 1° NAVIGAZIONE SUL LAGO MAGGIORE; 2° CONFINI DELLO STATO VERSO LA FRANCIA.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze e reggente il Ministero degli affari esteri. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge inteso ad approvare l'acquisto per parte del Governo di due bastimenti a vapore per la navigazione sul lago Maggiore (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1038); come pure un progetto inteso ad approvare una nuova delimitazione del confine dello Stato verso la Francia in conseguenza dell'arginamento dell'Isaro. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1057.)

PRESIDENTE. Do atto al presidente del Consiglio della presentazione di questi due progetti i quali seguiranno il corso ordinario negli uffizi.

PROGETTO DI LEGGE SULLE SEGRETERIE GIUDIZIARIE.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare a nome del mio collega guardasigilli un progetto di legge contenente provvedimenti riguardanti le segreterie delle Corti d'appello, dei tribunali, e delle giudicature. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1003.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto di questo progetto di legge, il quale seguirà pure il suo corso regolare negli uffizi.

L'ordine del giorno chiamerebbe il Senato alla discussione del progetto di legge per la cessione di 60 mila ettari di terreni demaniali nell'isola di Sardegna...

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze e reggente il Ministero degli affari esteri. Domando la parola.

Questa mattina venne presentata al Ministero delle finanze una nuova proposta relativa a questo contratto per parte di un signore francese, che è direttore e socio principale di un grande stabilimento di credito a Parigi.

Il Ministero non ha avuto tempo di esaminare nei suoi particolari questa proposta; nulladimeno la semplice lettura basta per dimostrare che essa presenta notevoli vantaggi sopra la proposta che forma l'argomento dell'attuale progetto di legge.

Se si trattasse solo di qualche condizione migliore, se la differenza fra la prima e la seconda proposta fosse lieve, il Ministero non avrebbe esitato a proporre al Senato di non tenerne conto, giacchè è indubitato che una società la quale ha fatto offerte in tempi meno favorevoli alle operazioni di credito, che è rimasta per più mesi impegnata verso lo Stato, merita speciali riguardi, e non si potrebbe, senza gravi motivi almeno, a detta del Governo, dare la preferenza ad un'altra società. Ma a dir vero le offerte presentate sono così larghe, da meritare per lo meno di essere prese in seria consi-

derazione. Il Ministero non ha potuto farlo in poche ore, che sono state consacrate anche a molti altri affari, quindi pregherebbe il Senato a voler soprassedere a questa discussione; nel frattempo il Ministero esaminerebbe e l'una e l'altra proposta, vedrebbe, maturerebbe i vantaggi che presenta la seconda, le garanzie che presentano l'una e l'altra società, metterebbe a confronto il beneficio che potrebbe ricavare lo Stato, coi riguardi che, ripeto, sono dovuti alla prima compagnia, e quindi verrebbe al Senato ad esporre il risultato del suo esame, e delle sue ricerche.

Io pregherei dunque il Senato a voler rimandare questa discussione alla settimana ventura ad un giorno da indicarsi, giacchè io non potrei fin d'oggi prevedere il tempo necessario per l'esame di questa proposizione, la quale però, spero, non durerà a lungo, perchè è importante che si venga ad una soluzione.

Quindi, ripeto, io pregherei il signor presidente a volere invitare il Senato a rimandare a giorno da fissarsi la discussione di questo progetto di legge.

MOZIONE D'ORDINE.

PRESIDENTE. Prima di porre ai voti la proposta fatta dall'onorevole signor presidente del Consiglio, io debbo far

presente al Senato che non sarei in grado di chiamarlo a discutere altri progetti di legge, oltre quello accennato nell'ordine del giorno, poichè su quello relativo alla società transatlantica non è ancora in corso la relazione, aspettandosi dall'ufficio centrale alcuni riscontri che non ha potuto ottenere; così pure il progetto di legge relativo ai terreni non censiti è stato ritardato dalla necessità di acquistare maggiori lumi che sono stati richiesti dall'ufficio centrale, che del medesimo si occupa; e finalmente la legge relativa all'aggiunta temporaria di una sezione alla Corte d'appello di Torino, ed a vari tribunali, incontrò pure qualche ostacolo nel suo andamento, e deve per alcun giorno ancora essere tenuta a studio dall'ufficio di ciò occupato.

Dopo questi cenni, e coll'aggiungere che, ad eccezione della seduta di sabato già fissata per le interpellanze, probabilmente fino a giovedì prossimo non sarei più in facoltà di radunare il Senato, io porrò ai voti la proposta di sospensione fatta dall'onorevole signor ministro delle finanze.

Chi aderisce a questa proposta voglia sorgere.

(Il Senato adotta.)

Nulla rimanendo all'ordine del giorno, chiudo la seduta, col ricordare ai signori senatori che la funzione sacra avrà luogo domenica, alle ore 9 1/2.

La seduta è levata alle ore 3 3/4.

TORNATA DEL 10 MAGGIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti — Discorso del senatore Massimo d'Azeglio e suo ordine del giorno sul trattato di pace — Interpellanze del senatore Di Castagnetto — Discorso in risposta del presidente del Consiglio dei ministri — Replica del senatore Di Castagnetto — Spiegazioni del presidente del Consiglio dei ministri — Discorso del senatore Musio — Aggiunta all'ordine del giorno del senatore Massimo d'Azeglio — Mozione del senatore Alberto Della Marmora — Adozione dell'ordine del giorno del senatore Massimo d'Azeglio.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Sono presenti tutti i ministri.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'INTRODUZIONE IN ESTIMO DEI TERRENI CENSIBILI E NON CENSITI.

PRESIDENTE. Debbo annunciare al Senato che venne presentata e data alle stampe la relazione dell'ufficio centrale sul progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 699.)

La Camera avendo deliberato di sentire nella seduta di

oggi l'esposizione delle considerazioni che intendeva presentare il senatore Massimo d'Azeglio, per appoggiare la proposta da lui annunciata nella precedente adunanza, io gli concedo la parola. (*Movimento d'attenzione generale*)

DISCUSSIONE SUL TRATTATO DI PACE DI PARIGI.

D'AZEGLIO MASSIMO. La lettura dei documenti che il presidente del Consiglio ha depositati nella segreteria del Senato m'ha confermato nell'idea che già prima io mi era fatta del trattato, dei suoi antecedenti e delle sue conseguenze. Io non isponderò lunghe parole a parlare del trattato medesimo, quantunque questa sia questione nuova pel Sc-

nato; poichè è stato tanto detto, pubblicato e letto su questa questione, e la verità non potendosi mutare, non si tratterebbe che di mutar le parole e si andrebbe in inutili ripetizioni. Mi limiterò adunque a proporre al Senato un voto di approvazione per il trattato, per la politica del Governo del Re e per la condotta dei suoi plenipotenziari: ne dirò i motivi uniti ad alcune riflessioni.

Il trattato di Parigi è un fatto importante per la civiltà universale, e altresì pello stabilimento dell'ordine nella penisola italiana. Quanto al primo punto, non solo il trattato, ma anche la condotta della guerra mi parvero indizi d'un'era nuova per la civiltà; ed infatti giammai prima d'ora s'era posta tanta cura a diminuire, fin dove è possibile, i patimenti inseparabili da simili lotte; non mai si vide tanta premura pei feriti, nè accorrere sui campi di battaglia e negli ospedali suore di carità e donne di tutte le comunioni per soccorrere alle miserie di chi soffriva.

Ventamo al secondo punto, quello, cioè, degli interessi italiani.

Finora esisteva una lacuna nel diritto pubblico europeo; questa lacuna, se non è stata interamente colmata, ci siamo però avviati a colmarla. Si era provveduto fin qui a frenare le violenze dei governati, mai non si era pensato a frenare quelle dei governanti; ora venne conosciuta la giustizia di frenarle ambedue. Fatto singolare! quest'era l'assunto del partito liberale in Italia. Cosa diceva egli infatti? Non predicava già la rivoluzione, ma diceva soltanto ai Governi: siate giusti coi popoli e questi saranno giusti con voi. Quest'idea così semplice, che allora per poco non era dichiarata rivoluzionaria, l'abbiamo veduta ora proclamata altamente al Congresso di Parigi; e se questo non è un progresso, se questo non è un miglioramento sociale, in verità non saprei dove trovarne.

Ciò detto, farò alcune riflessioni sur un progetto il quale fu nel trattato espresso da lord Clarendon: questo progetto consiste nella separazione della Romagna dal rimanente dello Stato pontificio, accordandole un Governo speciale.

Per la lunga esperienza che io ho di quei paesi, per il lungo tempo che ho ivi passato, io debbo confessare che ho alcuni dubbi sui vantaggi che potrebbe produrre questo progetto. Io non esporrò la mia idea se non come un dubbio; siccome mi pare che le difficoltà che si oppongono a questo progetto, come a molti altri, non sono ancora al momento d'essere superate, così io non dimanderò al Ministero risposta, ma esporrò semplicemente le mie osservazioni.

Questa separazione sarebbe un bene certo per le legazioni, ma sarebbe un bene altrettanto per il rimanente dello Stato? Una buona politica, a mio parere, non deve mai partirsi dai suoi principii; ed i soli principii di una buona politica sono il vero ed il giusto.

Ora le altre provincie dello Stato non potrebbero esse dire all'Europa: in qual nome voi chiedete a Roma delle riforme? In nome della giustizia e del diritto, perchè voi volete sostituire al privilegio il diritto comune. Perchè dunque fondate qui un nuovo privilegio offendendo il diritto comune?

Non potrebbe accadere che dove si vuol mettere ordine e concordia si mettesse disordine e discordia? Che, mentre in Italia è tanto importante di riunire gli animi, spegnere gli odii antichi, spegnere le rivalità, invece si generassero odii, si producessero rivalità? Non potrebbe accadere che le legazioni divenissero centri, divenissero punti di leva da dove si procurassero altri torbidi nello Stato, e così si chiamassero occupazioni od interventi stranieri?

Se questo progetto dovesse eseguirsi, io credo almeno che

bisognerebbe che le altre parti dello Stato avessero anche esse riforme che le migliorassero; anche a questo modo non so se potrebbe camminare, ma almeno si potrebbe tentare.

Ora mi rimane un'ultima avvertenza: tutto quanto si è detto, tutto quanto si è scritto e stampato ha prodotto, non v'ha dubbio, un certo orgasma nel pubblico. In Piemonte, dove è Governo libero, dove è pubblicità, le opinioni presto si bilanciano; se uno dice troppo a dritta, l'altro dice egualmente troppo a sinistra: l'opinione pubblica presto trova la diagonale. Ma così non accade nel resto d'Italia: bisogna che pensiamo come le nostre discussioni e i nostri giornali, tutto quanto si dice da noi attraversa tutti i confini, delude tutte le polizie, ed è letto altrove con forse maggiore avidità che non nei nostri paesi.

Nei molti anni che ho passato fra quelle popolazioni, quando avevo occasione di parlare dei moti che si disegnavano, ho sempre detto: cercate di non turbare l'azione del tempo, che in politica bisogna lasciar libera, come si lascia libera l'azione del sole in agricoltura; e servendomi di paragoni volgari, che sono quelli che vanno più all'orecchio di chi li ode, ho detto molte volte: non vogliate tirare il grano per farlo crescere, perchè lo strappate, e bisogna poi riseminarlo. Così dicevo allora; adesso vorrei, poichè queste mie parole andranno nel resto dell'Italia, vorrei che vi andasse pure questo mio pensiero. L'Europa che da tanto tempo non si era occupata dell'Italia, che da tanto tempo non aveva « si, riconosco che l'Italia soffre, che lo stato d'Italia merita di essere migliorato, » poichè l'Europa si occupa di noi, lasciate libera la sua azione, non la turbate, non antivenite sugli eventi; invece di profitto, incontrereste svantaggio.

Queste erano le poche considerazioni che io aveva da fare sul trattato. Ora siccome riconosco che l'azione del Governo, che la sua politica ha condotto a positivi benefizi, e che la condotta dei nostri plenipotenziari vi ha contribuito grandemente, penso di proporre al Senato il voto seguente:

« Il Senato, convinto delle felici conseguenze che dovrà portare il trattato di Parigi, sia per promuovere la civiltà universale, come per stabilire sulle sue vere basi l'ordine e la tranquillità della penisola italiana;

« Riconoscendo altresì l'onorevole parte che ebbe, ad ottenere questo desiderato effetto, la politica del Governo del Re, unita all'opera dei suoi plenipotenziari al Congresso, esprime un voto di piena soddisfazione. »

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Signori, io ho combattuto in quest'Aula le convenzioni annesse al trattato d'alleanza; io ho dichiarato allora di essere avverso all'intervento delle nostre truppe in Oriente. Quindi ciascuno di voi potrebbe con fondamento argomentarne che io sorgo ad interpellare l'onorevole signor presidente del Consiglio intorno alle condizioni della pace; che io vengo a chiedergli conto del risultato dei nostri sacrifici.

Tale però non è il mio intendimento. Il paese versa in condizioni gravi e difficili: è tempo di concordia e non momento di opposizione, la quale d'altronde non è nell'indole mia e nelle mie convinzioni, essendomi io sempre studiato di tenermi alieno da ogni spirito di parte. Importa che il paese, che il mondo sappiano che noi siamo unanimi nel sostenere la nostra dignità.

Importa però ancora che il paese conosca se tutti i suoi interessi siano cautelati; che il mondo si persuada che noi non vogliamo turbare la tranquillità degli altri Stati, se sono rispettati i nostri diritti.

Io fui avverso all'intervento armato in Crimea, perchè non vedeva giustificata abbastanza, a parer mio, la necessità d'intervenire in quella guerra; perchè la Russia, antica alleata della Casa di Savoia, le era stata larga, non di parole, ma di fatti in tempi di sventura; perchè essa non fu la prima ad infrangere i patti dell'amicizia.

I tre poteri dello Stato giudicarono altrimenti; e da quel momento le mie idee si volsero ad altra parte; una sollecitudine sola, un pensiero solo mi occuparono: l'onore del nostro paese. Fortunatamente quest'onore era affidato a quell'esercito, il quale mai e poi mai venne meno all'alta sua missione, così nella prospera come nell'avversa sorte.

I nostri soldati pugnarono da prodi a fianco dei primi soldati dell'universo sui campi della Tauride, e debbo aggiungere che l'illustre generale che li capitaneava, oltre al suo valore personale, ha saputo collocarsi in tale dignitosa posizione, che ne ridonda gloria ed onore alla patria nostra. Quindi e soldati e generali tutti hanno diritto alla nostra gratitudine.

Parlando poi delle conseguenze del trattato, mentre io prometto che non fallirò mai a quei principii che informarono tutta la mia vita, e che con diverso successo ho propugnato sempre dinanzi a voi, tuttavia, nel modo di apprezzare certe questioni, posso alle volte trovarmi in opposizione con i miei amici politici, e desidero conservarmi piena quella libertà, che essi pure hanno diritto di avere a loro volta.

Io adunque penso che questa guerra fu per noi non una guerra d'interesse materiale, ma ben piuttosto d'interesse morale, sia perchè le stipulazioni del trattato lo stabilivano apertamente, sia ancora perchè quando una nazione meno forte è invitata ed ammessa a pugnare da pari a pari con altra nazione di lei più poderosa, credo che spetta ad essa di mostrare ancora maggiore generosità e non cercare vantaggi materiali. (*Bene!*)

Questi vantaggi nasceranno poi dalla forza delle circostanze, dalla posizione stessa a cui siamo stati assunti, ma intanto sarebbe stato intempestivo, inopportuno e meno generoso il pretendere di trarne profitto. In ciò pertanto non posso che approvare la condotta del Ministero. (*Segni d'approvazione*)

Io poi, in secondo luogo, o signori, non penso, come alcuni ne hanno manifestato l'opinione, che l'aver noi avuto sede nel Congresso di Parigi senza alcun vantaggio materiale possa considerarsi come avvenimento indifferente. Io credo che l'aver noi seduto in quel Congresso sia tale un avvenimento che rialzi di molto, che rialzi immensamente la gloria del Piemonte. Infatti un distinto diplomatico non potè a meno di acclamare che il Piemonte con questo fatto veniva elevato al grado di potenza di primo ordine. Certamente non saremo potenza di primo ordine per le nostre forze, e da ciò credo che siamo molto lontani ancora; ma appunto perchè fummo assunti tant'alto, essendo di forze così inferiori ai nostri alleati, io credo che maggiore ancora debba riputarsene la nostra gloria. Quindi, se difficoltà esistevano a superare onde giungere a questa gloriosa meta, se ne abbiano la dovuta lode i distinti negoziatori, i quali intervennero al Congresso, ed in questa parte protesto che ne ho ad essi tutta la riconoscenza, come credo che essi hanno diritto alla gratitudine della patria.

Non dimentichiamo però quanto a questo proposito ci sia stata giovevole la mediazione e la benevolenza con cui i nostri potenti alleati non cessarono, dal momento nel quale fu stipulato il trattato, di patrocinare in ogni maniera gli interessi di questo reame. Sì, o signori, io debbo dirlo, da tutti

i documenti che si videro pubblicati in questi ultimi tempi, dal leale appoggio che ci fu prestato, sia per il nostro esercito, sia per l'intervento nostro alle Conferenze, noi non possiamo a meno che restar vincolati da profonda gratitudine pel modo generoso e nobile con cui Francia ed Inghilterra non cessarono di favorire le cose del Piemonte. Tuttavia io credo, o signori, che non dobbiamo poi, come si dice, tentare la provvidenza, e porre con pretese che fossero eccessive i nostri alleati in tale posizione che fosse per loro meno accettabile. Riposiamo adunque tranquilli all'ombra dell'olivo, ed i nostri soldati appendano le armi al focolare nell'abbraccio delle loro famiglie; chè sotto l'egida dei nostri possenti amici e col favore delle stipulazioni contenute nell'articolo ottavo del trattato di pace, nulla vi è a temere che il Piemonte abbia a correre di tali pericoli per cui possano prevedersi vicine difficili contingenze. Allo stato delle cose adunque, o signori, dopochè furono colte trattative di pace ristabilite le relazioni nostre colla Russia in modo tanto soddisfacente quanto risulta dal complesso dei negoziati; quando fu provveduto alle cose d'Oriente, e che col nostro intervento abbiamo ancora avuto la salvaguardia di tutti quei diritti che al nostro commercio ed alle nostre relazioni possono riferirsi, io per me credo che possa dirsi gloriosamente compiuta la nostra missione, e che i plenipotenziari del Re abbiano soddisfatto in tutto il mandato che venne loro affidato.

Ma non posso tacere di un fatto da cui rimasi in certo modo conturbato, perchè mi dava a temere sull'esito delle trattative. Nel momento in cui stavano aperte le negoziazioni, accadde di vedere dalla stampa riferito un *memorandum*, che si disse presentato dai nostri plenipotenziari, documento che, a dire la verità, mi sorprese talmente che dubitai subito potesse essere stato in tali termini presentato al Congresso. Io non sapeva persuadermi come il conte di Cavour, personaggio di così alto senno, avesse voluto prendere l'iniziativa in cosa di tanto momento, ed esporsi al pericolo di vedere rigettate le sue proposte. Infatti la mia previsione non andò fallita; e, quando ebbi sott'occhi i protocolli e i documenti relativi al trattato, ho dovuto convincermi che i plenipotenziari della Sardegna, fedeli al loro mandato, avevano rappresentato come assai pericoloso lo stato di alcune provincie d'Italia, chiedendo che fra gli altri provvedimenti fosse anche presa in considerazione questa parte tanto importante degli Stati europei. Nell'espone i motivi per cui le condizioni di alcuni Stati d'Italia potessero influire al malessere non solo di quegli Stati medesimi, ma ancora dell'intera penisola, credo che i plenipotenziari della Sardegna non hanno potuto in alcuna maniera offendere quei Governi a cui le loro osservazioni si riferivano. Eccitati però i medesimi a proporre quel rimedio che essi credevano poter essere opportuno, allora fu che venne da essi rimesso il supposto *memorandum*, che è quella nota, la quale abbiamo ultimamente veduto in data, credo, del 27 scorso marzo. Tale nota, o signori, io la considero non come un atto ufficiale del Congresso, ma piuttosto come un'espressione particolare dell'opinione dei due plenipotenziari, rimessa onde avvalorare quelle opinioni che essi avevano manifestate ai plenipotenziari delle grandi potenze.

Questa nota adunque, consegnata ai Ministeri di Francia e d'Inghilterra, noi non dobbiamo ritenerla qual parte integrante delle trattative, il che è tanto vero, che nel protocollo n° 22 noi vediamo come l'iniziativa ne sia stata presa dal plenipotenziario di Francia, e come non siasi nemmeno fatto cenno del progetto di organizzazione contenuto nella nota medesima; per la qual cosa io non credo nemmeno il caso

di estendermi in osservazioni a tale riguardo, tanto più che giudico non possa essere conveniente che nel nostro Parlamento venga a stabilirsi una discussione seria su quanto riguarda il reggimento interno di altri Stati.

Ciò stante, o signori, io credo non poter soggiungere altra osservazione in ordine al trattato di Parigi, e non avrei forse nemmeno preso la parola in questa circostanza se una piccola nube non si fosse innalzata ad oscurare l'orizzonte, la quale però non credo sia gravida di tempesta, ma che potrebbe stemprarsi in densi umori. Io, o signori, alludo ad una solenne discussione che ebbe luogo in altro recinto. Voi ben capite che io non intendo commentare l'opinione manifestata da illustri e dotti oratori, i quali con rara facondia nell'uno e nell'altro senso vennero a far prova dell'affetto loro alla patria nostra. Io non fo che raccogliere queste parole ufficiali, le quali appartengono a noi, come appartengono a tutto il paese.

L'onorevole presidente del Consiglio nell'espore, con quella lucidità che gli è tutta propria, l'andamento delle cose nel Congresso, ed aver provato con quanta diligenza, con quanta perseveranza i plenipotenziari del Re sieno pervenuti a disimpegnarsi di sì ardua e spinosa missione, esternava poi relativamente ad alcune relazioni internazionali il suo parere in questi termini: « Sicuramente, se da un lato abbiamo da applaudirci di questo risultato, dall'altro io debbo riconoscere che esso non è scevro di inconvenienti e di pericoli. Egli è sicuro, o signori, che le negoziazioni di Parigi non hanno migliorato le nostre relazioni coll'Austria! »

« Noi dobbiamo confessare che i plenipotenziari della Sardegna e quelli dell'Austria, dopo aver seduto due mesi a fianco, dopo aver cooperato insieme alla più grande opera politica che si sia compiuta in questi ultimi quarant'anni, si sono separati senza ire personali, giacchè io debbo qui rendere testimonianza al procedere generalmente cortese e conveniente del capo del Governo austriaco, si sono separati, dico, senza ire personali, ma con l'intima convinzione essere la politica dei due paesi più lontana che mai dal mettersi d'accordo! Essere inconciliabili i principii dall'uno e dall'altro paese propugnati. »

Finchè, o signori, si trattasse solamente dei principii dell'uno e dell'altro Governo, io non avrei osservazione alcuna a fare. Certamente il regime del Governo austriaco e il regime del Governo nostro presentano discrepanze tali in questo momento, che non sarebbe nemmeno da pretendere di poterli mettere d'accordo, di poterli conciliare: ma, o signori, quanto sono inconciliabili i principii, altrettanto è pericolosa l'espressione in quanto a politica.

« Questo fatto (soggiunge il ministro), o signori, è grave, non conviene nascondere; questo fatto può dar luogo a difficoltà, può suscitare pericoli, ma è una conseguenza inevitabile, fatale di quel sistema leale, liberale, deciso che il Re Vittorio Emanuele inaugurava salendo al trono, di cui il Governo del Re ha sempre cercato di farsi l'interprete, al quale voi avete sempre prestato fermo e valido appoggio. Né io credo, o signori, che la considerazione di queste difficoltà, di questi pericoli sia per farvi consigliare al Governo del Re di mutare politica. »

Il Ministero, nel proferire queste parole, dice egli stesso che la condizione è grave, ed io infatti la trovo gravissima, e tale è il motivo per cui mi sono mosso a rivolgere una questione all'onorevole presidente del Consiglio.

Al momento, o signori, in cui un'aurora di pace è salutata in Europa tutta, in cui non possiamo nascondere che questa pace fu accolta con viva soddisfazione dalla universalità delle

popolazioni; quando noi vediamo che la Russia riduce di 300 mila uomini il suo esercito, che la Francia diminuisce il suo di 52 mila, e che l'Inghilterra riduce di 25 milioni di lire sterline il suo bilancio militare, e che la nazione inglese vota un indirizzo alla Regina per ringraziarla del beneficio della pace; in questo momento stesso, o signori, la pace è annunziata quasi qual funereo evento in seno al Parlamento: la pace, o signori, non riscuote in Piemonte alcuno di quegli applausi che noi vediamo ufficialmente essere stati ordinati pubblicamente dagli altri Governi. Questa considerazione, io lo ripeto, è grave, tanto più quando tali parole caddero dal labbro di un ministro il quale è un uomo di Stato di tal portata, che sicuramente, se le ha proferite, le ha pesate fino in una sillaba. Egli tornava allora allora dal Congresso della pace, egli assumeva in quel momento il portafoglio degli affari esteri. Non vi ha dubbio che queste parole ebbero un rimbombo in tutto il nostro paese, che queste parole recarono una certa quale perturbazione negli interessi privati e fondi pubblici, perciocchè l'annunzio di tale possibile avvenimento non ha potuto a meno che dar molto di che pensare.

Io, o signori, sono persuaso che le parole dell'onorevole ministro non possono avere altra portata, se non che quella di tutelare la dignità del nostro paese contro ogni possibile evento, di dimostrare all'Europa, cioè, quanto noi siamo uniti ed unanimi in volere, a costo di qualunque sacrificio, sostenere le nostre libertà, la nostra indipendenza, quando fossero minacciate. Ad ogni modo, io credo che queste parole abbiano bisogno del conforto di alcune spiegazioni.

Voi, o signori, che sedete su di questi banchi, il di cui senno è di tanto peso da essere garante alla nazione di tutte le più gravi deliberazioni che escono da quest'Aula, voi capite che, qualunque sieno i desiderii del cuor nostro, i quali non possono essere che quelli dell'universalità del paese, di tutta la nostra patria, tuttavia non sempre si possono tutti secondare. Qualche volta conviene discendere dal mondo delle idee nel mondo materiale, e vedere gli affari pratici e positivi. Ora, se noi gettiamo uno sguardo retrospettivo, noi non possiamo a meno di convincerci che dall'anno 1848 a questa parte il Piemonte, mentre ha fatto per la causa italiana quanto era possibile aspettarsi da noi, ei pur dovette sottostare a molti sacrifici. Nel 1849 voi sapete, o signori, che noi abbiamo pur troppo, dopo avere valorosamente combattuto, dovuto sottostare ad una indennità di guerra di 75 milioni ed alle spese di una nuova campagna; quindi è succeduta la guerra di Crimea alla quale, anche valorosamente combattuta, noi abbiamo dovuto sopperire con nuovi sacrifici.

Il limite delle nostre possibilità, o signori, non è ancora esausto, ma tuttavia credo che convenga pensarci seriamente, e lo credo tanto più che, qualora questo paese fosse poi totalmente estenuato, non solo a noi, ma all'Italia tutta ne ridonderebbe danno gravissimo. Per la qual cosa, o signori, non posso a meno che rivolgermi all'onorevole presidente del Consiglio, pregandolo a voler fornire qualche spiegazione sulla posizione attuale del paese.

Io non giudico dover formulare un'interpellanza, per il motivo che non vorrei mettere un limite a quelle spiegazioni che egli creda di dover dare, come nemmeno vorrei collocarlo su di un terreno da cui non gli sia prudente di rispondere.

Le osservazioni che io sono venuto facendo, non nascono, come ho detto fin da principio, da spirito di opposizione, ma dal bisogno che abbiamo, nell'interesse di tutti, di avere piena fiducia nel Governo; e siccome le parole che vennero ora da me citate, hanno, io non dirò destato la sfiducia, ma hanno

destato una qualche agitazione negli spiriti, io credo utile che dalle parole che esciranno da quest'Aula il paese capisca quanto il Governo sia sollecito de' suoi veri interessi.

Io adunque finisco pel momento, aspettando quella risposta che l'onorevole ministro vorrà essere cortese di fare alle mie domande; con riserva, ove occorra, di prendere di nuovo la parola per qualche ulteriore osservazione prima che venga a votarsi l'ordine del giorno proposto dall'onorevole senatore D'Azeglio.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli affari esteri. Prima di rispondere alle interpellanze dell'onorevole senatore Di Castagnetto, debbo ringraziare l'onorevole mio amico, senatore D'Azeglio, per quanto volle dire in ordine alla parte presa nelle Conferenze di Parigi dai plenipotenziari della Sardegna, e ringraziare ad un tempo il senatore D'Azeglio ed il senatore Di Castagnetto per l'approvazione che essi diedero larga ed intiera all'opera dai plenipotenziari compiuta; ed in ciò mi è grato riconoscere altamente come l'onorevole senatore Di Castagnetto, lasciando da parte ogni considerazione personale, abbia dimostrato come nelle grandi circostanze regna in quest'Aula l'unanimità su tutte le cose che interessano l'onore nazionale.

Gli onorevoli senatori non avendo emesso critiche contro il trattato, non mi occorre di giustificarlo: solo mi corre l'obbligo di dare alcune spiegazioni all'onorevole senatore D'Azeglio, onde giustificare alcune proposizioni che si trovano consegnate in una nota verbale dei plenipotenziari, rimessa ai nostri alleati, la Francia e l'Inghilterra.

Questa nota, come fu detto in altro recinto, non aveva altro scopo fuorchè quello d'indicare i mezzi pratici di porre un termine, e un termine pronto, all'occupazione straniera degli Stati pontifici. Quindi i plenipotenziari della Sardegna, nel farla, dovevano avere in mente non ciò che sarebbe desiderabile di ottenere, non ciò che fosse conducibile al miglior bene dell'Italia e di quegli Stati, ma ciò che era possibile di ottenere e ciò che, ottenuto, poteva condurre alla cessazione dell'intervento austriaco nelle Legazioni.

Ora io credo che, la questione così stabilita, sarà forza di riconoscere che i mezzi proposti dai plenipotenziari sardi fossero i soli attuabili. Quelli indicati dall'onorevole mio amico il senatore D'Azeglio, considerati in modo assoluto, erano certamente da preferirsi ai mezzi indicati dai plenipotenziari sardi; ma da quanto ho potuto rilevare nel mio soggiorno a Parigi debbo dichiarare questi mezzi assolutamente inapplicabili nelle attuali circostanze.

Ora, perchè proporre dei mezzi la cui attuazione, nelle circostanze presenti, era inapplicabile? Perchè esporsi al pericolo di vedersi rispondere: a quello che proponete non abbiamo nulla ad opporre teoricamente parlando, ma vi diremo solo che non si può attuare? In politica ciò che a mio credere bisogna anzitutto sfuggire, se si vuol riuscire a qualche cosa, è la taccia di utopista. La riputazione che più facilita la riuscita delle trattative, nella sfera politica e diplomatica, è quella di uomo pratico. E per ciò che i plenipotenziari sardi si sono studiati a ricercare, fra tutti i mezzi che dovevano condurre allo scopo (e lo scopo l'ho indicato, quello cioè dell'intervento straniero), quelli che contenessero le minori difficoltà; e a malgrado che al trionfo di questo principio abbiano propugnato mezzi molto incompleti, mezzi che essi sapevano poter essere argomento di gravi critiche, nulla meno questi mezzi così ristretti incontreranno probabilmente grandissime se non insuperabili difficoltà nella loro attuazione.

Non è sicuramente sentimento del mio onorevole amico il

senatore D'Azeglio che io entri nei particolari della mia proposta per giustificarla: come disse il senatore Di Castagnetto, non sarebbe qui sede opportuna per discutere provvedimenti che si riferiscono ad altri Stati. Qui io mi restringerò alle date spiegazioni, nella lusinga che il mio onorevole amico le terrà per buone.

Non essendosi, ripeto, fatta altra osservazione sul trattato, passo immediatamente a rispondere alle interpellanze che mi furono dirette non su alcun fatto che sia seguito a Parigi, o nelle discussioni del Congresso, o nelle trattative diplomatiche, ma bensì intorno alle parole da me pronunziate in un altro recinto.

L'onorevole senatore Di Castagnetto ha dato lettura di uno squarcio del discorso da me pronunziato in risposta alle interpellanze che mi vennero fatte nella Camera dei deputati; nel quale io indicava quale fosse stata a mio credere la conseguenza delle Conferenze di Parigi in ordine alle nostre relazioni coll'Austria.

L'onorevole senatore Di Castagnetto parmi non aver mosso critica contro i fatti da me indicati, non contro i giudizi da me portati, solo, se ho bene afferrato le sue idee, ha qualche dubbio sull'opportunità delle fatte dichiarazioni, sull'utilità dell'esposizione di questa parte delle nostre diplomatiche relazioni. Ove questa sia, se non ho male inteso, l'idea dell'onorevole interpellante, mi sarà facile, io spero, di dargli una risposta che, io mi lusingo, riputerà appagante.

I fatti da me esposti furono la conseguenza inevitabile della posizione presa a Parigi e dai rappresentanti della Sardegna e dai plenipotenziari austriaci. Questi fatti sono la conseguenza di una lotta, degli sforzi operati dai plenipotenziari sardi onde richiamare l'attenzione dell'Europa sullo stato dell'Italia, e degli sforzi operati dai plenipotenziari austriaci onde impedire che l'Europa si occupasse della condizione dell'Italia.

Se il senatore Di Castagnetto non condanna questi sforzi, se egli non trova colpevole il Governo che li imponeva ai plenipotenziari, nè colpevoli i plenipotenziari che, dietro le istruzioni ricevute, cercarono di far constatare al cospetto delle potenze europee la condizione anomala ed infelice dell'Italia, è forza che egli pure ne subisca le conseguenze.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli affari esteri. Questo fatto, che venne dal plenipotenziario sardo, nella sua qualità di presidente del Consiglio dei ministri dichiarato, al cospetto del Parlamento e del paese, questo fatto, a dire il vero, non era ignorato da nessuno. Non era ignorato nel mondo politico a Parigi, non lo era nemmeno da noi. Era impossibile che non si sapesse avere i plenipotenziari sardi fatto ogni loro sforzo onde ottenere il concorso dei loro alleati in favore dell'Italia. Era poi noto che gli alleati del Piemonte avevano manifestato il loro interesse nelle cose d'Italia. A tutti pure era manifesto avere il plenipotenziario austriaco ricusato di prendere in considerazione, nel seno del Congresso, la questione italiana. Di più: era pur noto, quantunque i protocolli non ne facciano espressa menzione, che sopra un principio politico (non di politica interna, ma di politica internazionale), sopra un principio, dico, di politica internazionale di altissima importanza si erano manifestate assolute divergenze d'opinioni fra l'Austria, la Sardegna ed alcune altre potenze, voglio dire sopra la dottrina degli interventi, e specialmente in questa dottrina, applicata agli Stati d'Italia.

Questi fatti essendo resi pubblici, essendo conosciuti a Parigi ed in tutta l'Europa, e dovendo probabilmente rice-

vere una maggiore pubblicità ancora dalle discussioni, che dovevano aver luogo in un altro Parlamento, che cosa doveva dirimpetto ad essi fare il Governo? Doveva egli tacerli? Doveva egli a fronte del contegno assunto dall'Austria mostrarsi esitante e perplesso? Ovvero in certo modo col suo contegno ricredersi di quanto egli aveva esposto a Parigi? Fare, quasi direi, un *mea culpa*? No, certamente.

Dopo quanto era accaduto a Parigi, dopo il dissenso che si era manifestato in cospetto delle disposizioni non molto concilianti dell'Austria, non vi rimanevano, credo, che due vie a seguire, due vie le quali potevano condurre a scopi molto diversi, ma per le quali vi erano ragioni da addurre.

O cedere a fronte della resistenza dell'Austria, cambiare sistema, retrocedere di molti anni, e vivere in pace e in buona armonia con tutti gli Stati della penisola, adottando un sistema più o meno analogo a quello in essi seguito (e certamente non era questa la via che io avrei mai consigliato, e credo che, quand'anche l'avessi fatto, i miei consigli non sarebbero stati accolti da chi sarebbe stato mio dovere di rivolgerti); oppure, tornato in paese, esporre schiettamente i fatti, accettarne risolutamente, senza baldanza, senza imprudenza, senza millanteria, ma con fermezza e risoluzione, le conseguenze. Ed è quello che io ho creduto fare annunziando al Parlamento con parole, mi pare, molto piane, scevre d'ogni spirito di esaltazione, di millanteria, annunziando, dico, la posizione nella quale io aveva lasciato il plenipotenziario austriaco.

Io non credo che dalle mie parole si possa ragionevolmente trarre conseguenze tali da fare supporre nel Governo intenzione di misure improvide, imprudenti, temerarie. Certamente è libero alle persone poco logiche di ricavare da queste parole conseguenze che in esse non si trovano; ma io credo, interpretandole sanamente, che esse vadano scevre da qualunque rimprovero.

A questo punto io debbo dire che trovo assennatissima l'osservazione fatta dal senatore D'Azeglio, che convenga in tutto, specialmente in politica, non precipitare, non turbare l'opera del tempo. Tuttavia mi occorre di dare una più precisa spiegazione ad una parte delle interpellanze del senatore Di Castagnetto.

Leggendo le mie frasi e commentandole, giunto a quel periodo in cui si parla di divergenze di sistemi politici tra l'Austria ed il Piemonte, il senatore Di Castagnetto disse che pensava che io avessi voluto alludere unicamente a principii d'interna politica. In ciò egli s'illude altamente. Quanto accadde nel congresso di Parigi, le spiegazioni da me date in un altro recinto, e che oggi fino ad un certo punto ho ripetuto, provano che anche nella politica internazionale corre una grandissima differenza fra i principii dall'Austria professati e quelli che noi manteniamo. L'Austria crede legittimo, legale ogni intervento a mano armata, quando viene da un Governo richiesto. Noi invece professiamo una diversa dottrina, quindi su ciò vi è una distanza, e distanza gravissima fra l'Austria e noi.

Uno dei nostri alleati ha manifestata la piena sua adesione al nostro modo di vedere. L'altro senza pronunciarsi sui principii, ha però dichiarato reputare opportuno che nel caso presente l'applicazione di questo principio avesse a cessare. Dunque io credo non avere commesso veruna imprudenza proclamando altamente un punto di dissidio tra la politica internazionale austriaca e la nostra.

Mi lusingo di avere con queste brevi spiegazioni soddisfatto ai desiderii dell'onorevole interpellante, facendogli conoscere i motivi che mi hanno indotto a pronunciare in un

altro recinto quelle parole che avevano forse destato nell'animo suo qualche inquietudine, e lo avevano per avventura disposto a pronunziare qualche biasimo sul Ministero.

Io spero che dissipata quella nube che egli vedeva gravida di tempesta, coglierà l'occasione di farci dei ringraziamenti senza veruna reticenza.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al senatore Musio. Siccome però credo non abbia intendimento di entrare nella discussione sollevata dal senatore Di Castagnetto, se vuol cederli la parola...

MUSIO. (*Interrompendo*) Non ho difficoltà.

DI CASTAGNETTO. I non aveva detto che la nube fosse gravida di tempesta, aveva anzi detto che la nube non era gravida di tempesta.

Non vorrei poi che l'onorevole presidente del Consiglio, dalla somma riserva con cui io ho creduto di dover parlare sopra questo così delicato argomento volesse trarne la deduzione che egli ha manifestato in principio, cioè che io avessi assentito in tutto all'opinione da lui manifestata nel congresso, relativamente alla discussione degli affari d'Italia.

Ho detto, o signori, in massima, che io credeva che fosse missione del nostro rappresentante di esporre veramente quali erano le condizioni italiane, e credo che questa missione gli toccasse per più rapporti, e segnatamente per quello di essere noi potenza italiana. Quanto poi al progredire più oltre, io ho i miei rispettivi dubbi. E, posto che il ministro ha insistito un momento su questo argomento, credo di non commettere un'imprudenza nell'aggiungere alcune osservazioni, mentre voglio anche pregare il signor ministro di persuadersi che io non ho mai avuto in mente di tacciare d'imprudenza la condotta tenuta dai nostri plenipotenziari, che dissi anzi all'altezza delle immense difficoltà che hanno dovuto incontrare.

Io dunque, o signori, porto opinione che, quando i plenipotenziari della Sardegna avessero esposte le condizioni d'Italia ai plenipotenziari delle grandi potenze riunite in congresso, tuttavia dovesse poi toccare a questi plenipotenziari, cioè, ben inteso ai plenipotenziari dell'Inghilterra e della Francia, di proporre quelle misure di iniziativa che potessero essere del caso per il bene della penisola. Io già sono persuaso che il seme gettato nel congresso produrrà, o più tosto o più tardi, i suoi effetti. Credo che i ragionevoli bisogni dell'Italia non potranno a meno di essere apprezzati e che si troverà il modo di soddisfarli.

Ma poichè siamo sul discorso dirò che io non aveva creduto di dover parlare della nota del 16 aprile, la quale ci fu comunicata cogli altri documenti, nota stampata e che tutti hanno potuto leggere, perchè essendo essa stata presentata dopo chiuse le conferenze, non l'ho considerata come parte delle negoziazioni. Ma egli è ben chiaro che se io raffronto i termini di quella nota colle espressioni di cui l'onorevole ministro si è valso in altro recinto, e di cui ho dato lettura, si vede chiaramente la posizione grave che viene a risultarne pel nostro paese.

Le spiegazioni date dall'onorevole conte di Cavour sono sicuramente atte a tranquillare un poco gli animi, mentre egli dice che le sue parole hanno avuto per senso di protestare altamente contro quelle che erano state contrapposte alle sue nel congresso, e di far vedere al mondo in qual modo intendesse la Sardegna la sua posizione, e che sarebbe stata un'esagerazione il voler dare una portata più larga al senso di quelle sue parole, come se desse annunziassero quasi dei pericoli non tanto remoti. Io credo che questo sia

il senso dato dal signor conte di Cavour a quelle espressioni.

La nota del 16 aprile, che io sappia, non ebbe finora alcun riscontro. Io ho visto, è vero, alcuni discorsi tenuti nelle Camere inglesi, i quali possono dirsi nel senso della nota medesima, cioè di una simpatia ben decisa per la posizione in cui trovansi gli Stati d'Italia, e per conseguenza nel senso dei desiderii espressi dai nostri plenipotenziari; ma questo non costituisce una risposta ufficiale. Che poi dal Governo francese sia venuta anche qualche dimostrazione in quel senso, io lo ignoro. Certamente quando uno Stato di minor forza ha esposto ai due Governi, suoi potenti amici, la condizione d'Italia quale egli la vede, forse questi Governi ameranno di prendere l'iniziativa essi stessi, e non lasciarla al Governo nostro.

Al momento adunque io non posso rendermi conto se le parole dette dall'onorevole conte di Cavour abbiano quell'appoggio che noi potremmo desiderare onde possano produrre tutto l'effetto che se ne proponeva; ma intanto non è men vero che queste parole hanno destato una tal quale inquietudine, ed io non credo che le spiegazioni date siano ancora di natura da poter risolvere tali apprensioni. L'esito proverà se i miei timori furono vani.

Adunque non posso a meno di rimaner al momento in sospeso nel mio giudizio; ed invito pertanto l'onorevole ministro di avere la cortesia di aggiungere, se pur egli crede di poter aderire a tale desiderio, se la nota del 16 aprile abbia ricevuto qualche riscontro ufficiale per parte dei Governi inglese e francese.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Se io avessi ricevuto un riscontro ufficiale alla nota del 16 aprile, l'avrei comunicato al Parlamento: tuttavia io prego l'onorevole senatore di avvertire che quando le grandi potenze hanno manifestato altamente un'opinione, quando l'hanno manifestata in un'assemblea tanto autorevole, come era il congresso di Parigi, e l'hanno in certo modo dichiarata all'Europa, è assai probabile che quelle potenze non abbiano l'intenzione che le loro parole rimangano assolutamente sterili; se ciò è probabile, egli è evidente che non possono rispondere in modo ufficiale, se non dopo avere accertato quale sia stato l'effetto delle loro parole. Qui io crederei prematuro, poco conveniente, che per parte nostra si solleccitasse una pronta risposta alla nota del 16 aprile: ciò sarebbe dimostrare poca fiducia ne' sentimenti manifestati in modo così solenne, e posso aggiungere così benevolo, da' nostri alleati.

Queste dichiarazioni valgono di risposta a coloro che troveranno forse nelle mie parole un qualche eccitamento, mentre invece mi pare che esse possano avere giovato a tranquillare gli animi.

Posto anche che gli animi fossero stati da quelle profondamente eccitati, non sarebbe questa una ragione per cui le grandi potenze abbiansi ad occupare dell'attuale loro irritazione.

Se il congresso di Parigi si fosse separato senza che la parola d'Italia fosse stata da lui pronunziata; se il silenzio delle grandi potenze avesse in certo modo sancito l'estensione eccessiva della potenza austriaca in Italia, non v'ha dubbio che allora l'irritazione sarebbe stata immensa, giacchè avrebbe forse raggiunto un punto in cui sarebbesi potuta cambiare in disperazione.

Quanto si disse nel congresso, non che la discussione che ebbe luogo in questo paese, dimostra all'Italia che le grandi potenze europee si occupano della sua sorte e desiderano di

migliorarla. È questo un fatto che tende non a provocare, ma bensì a sedare l'irritazione, a far prendere pazienza a quelli che soffrono.

Io sono, o signori, di quest'avviso; e quanto dissi non essendo altro fuorchè la constatazione, in modo riservato e prudente, dei fatti che si sono compiuti a Parigi, debbe avere per effetto, ripeto, di moderare, non di provocare il sentimento delle altre popolazioni italiane, e che sotto questo rispetto almeno io non merito la taccia d'imprudente e d'avventato.

DI CASTAGNETTO. Spero che il signor ministro avrà accettato la mia dichiarazione, che io non avevo mai, nemmeno per allusione, voluto dargli taccia d'imprudenza; perciocchè ho sempre ripetuto che avevo apprezzato le immense difficoltà di questa missione, di cui era stato onorato l'onorevole signor conte, ed il modo distinto col quale egli l'aveva compiuta.

Dimodochè io desidero realmente che la parola imprudenza non possa trovar eco nel paese, dichiarando che non è stata mai nell'animo mio, nè nelle mie intenzioni.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Io sono stato troppo grato al modo con cui l'onorevole senatore Di Castagnetto ha voluto parlare delle nostre fatiche a Parigi, onde non ho mai dubitato un momento che uscissero dalla sua bocca parole men che cortesi. Ma, se non egli, altri hanno potuto tacciare d'avventatezza e d'imprudenza queste mie dichiarazioni, e ciò è così vero che l'onorevole senatore Di Castagnetto accennava ad un'interpretazione forse erronea, che si era data alle medesime, cui anzi egli desiderava veder ricondotte alla vera loro espressione. Quindi io non ho nessuna difficoltà di nuovamente dichiarare di non avere riavvenuto nel discorso dell'onorevole preopinante che un sentimento di benevolenza, di cui gli sono molto tenuto.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Musio.

MUSIO. Signori, io che nel giorno in cui si è stretta la nostra lega per la guerra d'Oriente, dolente ho votato e perorato contro l'alleanza, oggi sorgo lietissimo ad applaudire alle nostre gloriose gesta in Crimea ed ai nostri fatti illustri in Parigi. Godo di poter dire a tutti coloro che hanno dato un voto contrario al mio, non già quelle meste quantunque magnanime parole, che il Senato romano fece dire a Tubrone, reduce da Canne: *bene de republica sperasti*; ma le altre colle quali quel Senato nei giorni delle sue glorie maggiori salutava e coronava al Campidoglio i Scipioni reduci dall'Africa, dall'Asia, dalla conquista del mondo: *optime de patria meriti*. (Segni d'approvazione)

Ma in questo giorno, che può sembrar quello della mia metamorfosi, una legge d'onore, di coscienza mi comanda poche parole, atte a dimostrare che io già non sono altro uomo da quello d'allora, che il mio principio non è mutato, nè mutabile, e senza volere follemente avvicinare, non che assomigliare a nomi storici il nome mio, che non ha altro di grande che il desiderio di un grande avvenire italiano, dirò che il mio principio fu ed è quello stesso che mosse Attilio Regolo da Cartagine a Roma, e da Roma a Cartagine; che il principio fu ed è solo quello del mio eterno amore alla patria, del mio eterno amore all'unità, all'autonomia ed alla gloria dell'Italia. (*Bravo! bravo!*)

Vi ricordate, o signori, che, nel giorno in cui si è stretta la lega, il cielo politico si nascondeva interamente a noi sotto gli orrori di una notte fittamente buia ed impenetrabile. Le parole di civiltà contro la barbarie, colle quali la Francia e l'Inghilterra muovevano contro la Russia, erano, permét-

lete la frase, quelle stesse banalità diplomatiche, colle quali tutte le armi dell'Europa vollero giustificarsi muovendo contro la Francia sullo scorcio del secolo passato.

In queste condizioni del cielo politico era impossibile ogni oroscopo dell'avvenire; e quindi tutte le altre potenze se ne stavano pensose, irresolute, taciturne, e v'era quindi d'uopo più di una triplice maglia intorno al petto per dire che, mentre tutte le altre navi rimanevano in porto, solo la nostra piccola nave sciogliesse per combattere le burrasche nell'arcipelago degli scogli a dispetto di un cielo tremendamente atteggiato.

Nè ciò era tutto; ma nel giorno in cui si stringeva la lega, era già venuto il caso che, a termini del trattato stipulato in Vienna il 2 dicembre, al fianco della Francia e dell'Inghilterra dovesse combattere un'altra potenza, la quale ci concederà sempre per forza la stima dovuta alla nostra virtù, giammai ci concederà il sentimento della sua amicizia.

Questa potenza, per legge della sua conservazione, è nostra nemica, e nemica eterna dell'Italia; immenso quindi era il pericolo nel porre i nostri prodi a combattere al fianco di nemici, dai quali si poteva e si doveva temere ogni male; immenso era il pericolo che insieme alla nostra gloria militare e per arti subdole degli stessi nemici potesse andare compromesso quel prestigio di amore e di fiducia che in ogni cuore italiano ci dà diritto ad una egemonia morale in Italia.

Ed io confesso che se oggi stesso ritornasse quello stato di cose, se oggi stesso mi ricomparisse davanti quello spettro, mi sentirei agghiacciare il cuore, il sangue, la mente, la lingua, la mano per non formare altro voto, e non dire altre parole se non che *la nostra nave stia munita, stia pronta, ma stia anch'essa per ora in porto*, giacchè essa non solamente porta un Cesare, ma porta un Cesare con tutti gli alti e nobili futuri destini dell'Italia. (Bravo! Bene!)

Ma un astro propizio alla causa d'Italia e dell'umanità ha fatto sì che, qualunque fosse la forza dei patti stipulati a Vienna, i nostri nemici non hanno combattuto nè con noi, nè soli. Noi abbiamo combattuto al fianco di grandi e leali amici, noi abbiamo combattuto anche soli. Soltanto ed accompagnati noi abbiamo fatto maggiore la gloria delle nostre armi, che già era grande; ed i nostri prodi al ponte di Traktir hanno fatto rivivere i portenti ed i prodigi dei trecento di Sparta. (Sensazione)

Gloriosamente coronati di alloro in Crimea, noi ci siamo nobilmente ornati d'olivo in Parigi. Là la gloria delle nostre armi è stata suggellata dalla gloria del nostro senno politico.

Dai documenti che il Governo del Re ha comunicati al Senato appare che le prime parole dette da Vittorio Emanuele a norma dei suoi plenipotenziari sono quelle che devono grandemente onorare il figlio di Carlo Alberto; queste parole attestano altezza di principii, nobiltà di cuore, magnanimità di fini; queste parole sono degne di essere dette in nome del solo Stato libero italiano, conscio della missione che Dio gli ha confidata. A queste parole ha pienamente corrisposto l'opera dei nostri plenipotenziari in Parigi. I protocolli numeri 22 e 23 registrano le cose sagacemente dette dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, nostro primo plenipotenziario. L'ultimo dei documenti comunicati attesta le cose sagacemente scritte da entrambi i due plenipotenziari. Il complesso di tutti gli atti e documenti attesta che in ogni ordine materiale o civile, politico od umanitario, e soprattutto italiano, la giustizia ed il diritto sono stati perorati con senno e con prudenza, e dove non fu possibile di fare le parti di Achille, furono fatte ingegnosamente quelle d'Ulisse; che a tutto ha presieduto il più alto sentimento di dignità e

che senza rischio di compromettere il tutto non si poteva fare nè più nè meglio.

Nei grandi convegni, come quello di Parigi, tocca ai diplomatici l'orditura di una vasta e complicata tela. In questi convegni sono in causa molti diritti e molte aspirazioni di popoli, che quantunque sempre sacrosante non sono sempre in armonia tra di loro. In questi convegni sono in causa calcoli ed aspirazioni di principii, che quantunque volendole sempre sopporre magnanime, non sempre sono facili a combinare. In questi convegni le inflessibili regole del diritto condurrebbero a perpetuare i litigi; perciò, meglio che provocare sentenze, in questi convegni ragione e prudenza comandano transazioni.

Ora nelle transazioni, anche d'ordine privato, chi più pretende si pone al rischio di meno conseguire, e chi tutto vuole si espone al rischio di tutto perdere. In questa circospetta linea di saviezza e di moderazione hanno agito i nostri plenipotenziari. È quindi per me atto di buon cittadino, è atto di buon italiano il darvi per contento di questo risultato, ed è atto di giustizia il darne lode ai nostri agenti, e lode maggiore a chi maggiore ne ha il merito.

Chi vuole attenuare i benefizi del trattato di Parigi suppone che essi si risolvano in gran parte nella più solenne sanzione dei diritti della navigazione e della libertà dei mari e dei fiumi posti dalla natura nell'uso comune del genere umano. Ma se è vero che ad alcuni di questi benefizi noi avremmo partecipato in forza del diritto naturale delle genti, è pur vero che noi andiamo a partecipare in un modo racchiudente speciali garantigie, che non sono comuni a tutti gli altri.

Vorrei parlare di tutti i vantaggi di questo trattato, ma l'esile mio fiato mi comanda di parlare d'uno solo.

La nostra civile e morale preponderanza in Italia dopo gli atti di Parigi da un fatto storico è divenuta un fatto diplomatico, ed il nostro patrocinio legale della causa italiana, da un semplice e caldo sentimento di generosità nazionale, è divenuto il legittimo esercizio di un diritto. Questo diritto è solennemente riconosciuto, ed esso solo racchiude l'intero programma di un vasto e bello avvenire.

La storia insegna che in una provincia stimata meno noi andiamo a cercare il campo delle conquiste, che in una provincia stimata da pari noi andiamo a cercare il campo delle battaglie, ma che in una provincia che da più si stima noi andiamo a cercare quel campo e quel centro nel quale deve cominciare un movimento di vita comune e di quella energia politica che unifica le genti e fortifica l'unità nazionale.

Io finisco, o signori, e finirò colle stesse parole e cogli stessi principii del giorno della lega. Io altamente e di cuore applaudisco alle gloriose gesta, ai fatti illustri che rendono il nostro Stato più caro in Italia, più riverito in Europa; io spero vicino il giorno in cui noi tutti avremo la consolazione di vedere felicemente compiuto un avvenire così felicemente iniziato; io spero che, siccome una è la terra, una è l'origine, una è la lingua, uno è il sangue, uno pure sarà il comune destino degli Italiani, uno il destino dei loro sacrifici, del loro coraggio, delle loro glorie edelle loro libertà. (Bravo! bravo! — Applausi generali)

D'AZEGLIO MASSIMO. Domando la parola per fare un'altra proposta.

PRESIDENTE. Ha la parola.

D'AZEGLIO MASSIMO. Nelle brevi parole che ho dette poc'anzi non ho nominato l'esercito e la nostra marina; non già che li avessi dimenticati, come nessuno di noi li dimenticò. Tutti conoscono quale sia stata la condotta degli uni e degli

altri, tutti conoscono in Europa quant'onore abbia acquistato il Piemonte per questa loro condotta, tutti conoscono il loro valore, la loro abnegazione, la loro disciplina.

Io proporrei quindi al Senato il presente voto:

« Il Senato dichiara la sua alta soddisfazione all'esercito, al suo capo ed alla sua marina, che hanno ben meritato del paese e della nazione. »

LA MARMORA ALBERTO. (*Vivamente*) Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore La Marmora.

LA MARMORA ALBERTO. (*Con profonda commozione*) Io desidererei che in quest'ordine del giorno fosse anche fatto un cenno onorevole di quelli che andarono in Crimea, ma che più non tornarono in patria. (*Commosimento — Bravissimo! — Applausi fragorosissimi dalle tribune*)

(Il senatore Massimo D'Azeglio si spicca dal suo posto, si avvicina al senatore Alberto La Marmora, al quale dà un abbraccio d'affetto; poi aggiunge alcune parole alla seconda parte del suo ordine del giorno, che rimette in seguito al presidente.)

PRESIDENTE. Io dunque sottoporro intanto al voto del Senato la prima parte dell'ordine del giorno proposto dal senatore D'Azeglio, la quale è così concepita:

« Il Senato, convinto delle felici conseguenze che dovrà portare il trattato di Parigi, sia per promuovere la civiltà universale, come per stabilire sulle sue vere basi l'ordine e la tranquillità della penisola italiana;

« Riconoscendo altresì l'onorevole parte che ebbe, ad ottenere questo desiderato effetto, la politica del Governo del Re, unita all'opera de' suoi plenipotenziari al congresso, esprime un voto di piena soddisfazione. »

(Il Senato approva all'unanimità.) (*Applausi prolungati*)

Mentre che si compie la redazione della seconda parte dell'ordine del giorno, io domanderò al Senato se intende di riunirsi giovedì prossimo per la discussione del progetto di cui ho annunziato testè essersi deposta la relazione, riguardante l'introduzione in estimo dei beni censibili e non censiti.

Se non vi ha osservazione in contrario si terrà per stabilita la discussione del suindicato progetto di legge per giovedì, finita la quale, se il Senato crederà, si potrà passare esaudito alla discussione dell'altro progetto stato sospeso nell'adunanza passata.

Darò ora lettura della seconda parte dell'ordine del giorno proposto dal senatore D'Azeglio:

« Il Senato dichiara la sua alta soddisfazione all'esercito, al suo capo ed alla marina, che hanno ben meritato del paese e della nazione; e rende altamente omaggio alla memoria di coloro che spesero la vita a pro della patria. »

Chi l'approva si alzi.

(Il Senato approva all'unanimità.) (*Applausi da tutte le tribune*)

Il Senato è convocato per giovedì alle ore due per l'esame delle due leggi di cui ho fatto cenno.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Comunicazione del ministro dell'interno relativa alla nomina a senatore del regno del marchese Di Villamarina — Omaggio — Discussione del progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti, e di alcuni altri ridotti a nuova coltura — Osservazioni del senatore Audiffredi sul paragrafo 3° dell'articolo 1 — Discorso del senatore Balbi Piovera — Instanza e proposta del senatore De Fornari — Risposta del ministro delle finanze — Replica del senatore Audiffredi — Osservazioni del senatore Plezza, relatore, in risposta al ministro delle finanze ed agli oratori precedenti — Chiusura della discussione generale — Adozione del paragrafo 1° dell'articolo 1 — Proposta sospensiva del senatore Di Pollone in ordine al paragrafo 2° — Ministro delle finanze, e senatori Plezza e Audiffredi — Adozione della proposta del senatore Di Pollone — Considerazioni del commissario regio cavaliere Rabbini contro la soppressione proposta dall'Ufficio centrale del paragrafo 3° del progetto ministeriale — Risposta del senatore Plezza, relatore — Osservazioni del senatore Sauli.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri delle finanze, di grazia e giustizia, della guerra ed il commissario regio cavaliere Rabbini.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Legge pure il seguente sunto di petizioni:

2082. Diversi proprietari del comune di San Giorgio Lomellina, provincia di Mortara;

2083. Diversi proprietari del comune di Gamboldo Lomellina, provincia di Mortara;

2084. Diversi proprietari del comune di Cava Lomellina, provincia di Mortara;

2085. Diversi proprietari della città di Vercelli, rassegnano al Senato motivate istanze per la reiezione dell'alinea terzo dell'articolo 1 del progetto di legge sull'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti, e di alcuni altri ridotti a nuova coltivazione.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo far partecipare il Senato di un dispaccio del ministro dell'interno, con cui si annunzia alla Presidenza la nomina fatta da S. M., con decreto d'ieri 14 maggio, di un nuovo senatore del regno, nella persona del marchese Salvatore Pes di Villamarina, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. presso l'imperatore dei Francesi.

Debbo però osservare che questa nomina, la quale al Senato tornerà certamente gradita, non ha influenza alcuna sul numero necessario per la validità delle nostre deliberazioni, mentre non sarà che quando il nuovo senatore avrà prestato giuramento che esso dovrà essere tenuto in conto.

È stato fatto omaggio al Senato, dal sindaco della città di Novara, di numero quattro esemplari del disegno del monumento da erigersi in quella città a memoria di Re Carlo Alberto; e dal comandante generale del regio corpo dello stato maggiore, di un esemplare dei trattati di topografia e di trigonometria rettilinea, pubblicati per cura dello stesso.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'INTRODUZIONE IN ESTIMO DEI TERRENI CENSIBILI E NON CENSITI E DI ALCUNI ALTRI RIDOTTI A NUOVA COLTURA.

PRESIDENTE. Trovasi all'ordine del giorno il progetto di legge relativo ai beni censibili e non censiti, che ho perciò l'onore di leggere. (Vedi vol. Documenti, pag. 693.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola spetta al senatore Audiffredi.

AUDIFFREDI. Le osservazioni fatte dall'ufficio centrale su questo progetto di legge, poggiano principalmente sul credere che l'irrigazione non aumenti la rendita delle terre e sia un miglioramento troppo incerto su cui si possa basare un'imposta.

A questo punto molto certamente sarebbi ad opporre. Ma la difficoltà essenziale sta nel termine preciso con cui nel paragrafo 3 dell'articolo 1, sono indicati i beni che furono allibrati come non irrigui e che presentemente trovansi irrigati a periodi certi e determinati.

Il trovare terreni che siano irrigati a periodi certi e determinati è molto difficile; quanto meno, questa legge è così elastica in questo punto che moltissime delle terre irrigue sfuggiranno al peso dell'imposta.

Tolta quest'espressione, forse potrebbe anch'essere accettato questo paragrafo 3. Ma in generale noi vediamo, che essendo allargato con questa legge il senso dell'articolo 40 della legge primitiva del catasto, si sperava che si potesse fare a meno di quel certo catasto provvisorio che io credo assolutamente debba col tempo esser fatto, forse non con precisione, precisione che in un catasto provvisorio, non si può mai pretendere, ma almeno con quella verità approssimativa che valga almeno a tacitare i malcontenti nel veder le imposte così mal ripartite. Infatti noi vediamo che la maggior ineguaglianza d'imposte sta nella differenza di allibramento fra provincia e provincia. Ora, senza modificare questa differenza di allibramento, noi non potremo mai equiparare le imposte.

Certamente le difficoltà di procedere ad un catasto provvisorio sono molte e gravi; ma se noi riflettiamo all'ingiustizia che si commetterebbe di lasciar esistere una differenza sì grave nelle imposte per un periodo di 20 anni e più, per avere poi un catasto definitivo, io credo che ci contenteremo di passar sopra alle molte difficoltà, sieno desse pur anche gravi, che si potranno incontrare nella formazione di questo catasto provvisorio.

Aver una legge giusta fra 20 anni e consacrare una ingiustizia nel frattempo, io non credo che sia una cosa da potersi così facilmente passar sopra, e sono anzi persuaso che anche nell'altro ramo del Parlamento si correggerà pure questo difetto. Intanto io proporrei di modificare il paragrafo 3 dell'articolo 1 col togliere le parole a periodi certi e determinati.

PRESIDENTE. L'obbiezione sollevata dall'onorevole Audiffredi si riferirebbe specialmente al paragrafo 3 dell'articolo 1. Siccome questa entrerà nella discussione speciale e particolare degli articoli, così sarà il caso di tenerne conto allorché si discuterà quell'articolo.

BALBI PIOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BALBI PIOVERA. È cosa, o signori, assai strana e anormale che nei Governi rappresentativi le spese e le imposte vadano sempre aumentando e crescendo: questo, se così succedette nel principio del nostro sistema parlamentare, io voglio credere che coll'andar del tempo si calmerà, e noi non andremo più cercando sempre di aumentare i contributi. In un Governo così retto, che è il migliore, anzi l'unico, a parer mio, nel presente stato di civilizzazione, non si saprebbe nè potrebbe spiegare la ragione perchè dai principii che reggono, dalle discussioni alle quali sono chiamati a prender parte, dai doveri che s'impongono gl'interessi dei cittadini, non siamo stati indotti invece ad essere assai più ristretti nel consentire imposte; ma la necessità di fornire nuove risorse per l'erario, le circostanze in cui ci trovavamo hanno fatto trascorrere il Parlamento forse di troppo; ed è quello che faceva dire ad un uomo di Stato, che il Governo rappresentativo era una macchina ad imposte.

Io non voglio chiamare la discussione su ciò, ma a me pare che questa facilità, dopo avere studiate le necessità e i bisogni della finanza, e trovati i rimedi sopportabili, oltrepassa alcune volte quella moderata meta.

V'hanno di quelli, cioè molti dei membri che compongono il Parlamento, che prima di essere al fatto delle cose dello Stato, sono in opposizione anche eccessiva, e quando poi si sono rischiarati passano all'eccesso contrario: qualche volta presentano o volano emendamenti che invece di essere utili alla ricchezza pubblica, alla fortuna ed all'introito dell'erario stesso, sono nocivi.

Di quest'esempio è la presente legge: egli è giustizia ed equità che sia operato il censimento non solamente a' beni non censiti e censibili, ma anche su tutti quelli che possono rendere qualunque anche minimo prodotto, come sarebbero gerbidi, brughiere, boschi, pascoli, e tutti gli altri non solo resi a coltura, ma che sono di qualche utilità, non compresi in questi e che abbiano omai cambiato di coltura. Ma a me sembra che la legge, come è concepita, abbia oltrepassato i limiti della giustizia, e voglia restringere la libertà.

Non parlerò dell'articolo 1, perchè lo trovo di tutta giustizia, anzi, nel mio modo di vedere, sarebbe il caso di migliorarlo; col contemplarvi tutti i beni fondi, salvo le nude ghiaie e gli aridi deserti dei monti, ben inteso, che il contributo sarebbe in proporzione del poco prodotto e perciò minimo.

Ben diversi sono i principii contenuti nel seguente articolo, dove si stabiliscono massime, che non possono che influire assai sul progresso dell'agricoltura, onde temo non possano nascere conseguenze tristissime per il progresso di questa primaria industria.

Ma quel pericolo contro il quale io parlo (e mi sorprende assai che vengano proposte tali disposizioni, tanto più dall'onorevole conte Di Cavour, il quale, prima di essere conosciuto qual valente statista ed economista, era conosciuto per valente agronomo) si è il vedere restringere la facoltà all'agricoltura di poter a suo bell'agio mutare le coltivazioni. Io vorrei chiedere per l'agricoltura, che considero essere la prima industria, poichè è quella che nutrisce le popolazioni, la stessa libertà (non dico protezione) che si concede a qualunque altra industria. Io vorrei che fosse soppressa quella disposizione che vuol riveduti dal Consiglio comunale i miglioramenti operati dai proprietari nei loro beni, ma che si lasciasse all'intelligenza ed alle facoltà dell'agricoltore il migliorare i suoi fondi come meglio intende.

Io non tratterò il Senato a parlare di agronomi; sarebbe cosa troppo lunga; ma tutti sanno che l'agronomia, che potrei dire nuova scienza benchè antichissima, è presentemente studiata ed apprezzata. Le esperienze non sono in agricoltura come nelle altre scienze; l'agricoltura vuol convinzione dei fatti, e soprattutto pazienza e perseveranza. In tutte le altre industrie, pochi mesi, settimane, anche giorni, bastano per vedere i risultati di un esperimento; nell'agricoltura invece ci vogliono anni ed anni, e spesso volte, dopo anni, l'agricoltore altro non vede che spese e danni gravi.

Tutti i paesi a noi vicini cercano di proteggere l'agricoltura, cui lasciano la maggior possibile libertà. Ben lungi dall'incagliare l'irrigazione, la Francia ha fatto di tutto per introdurla, e finora non ci è ancora riuscita. Presentemente ci è, dirò così, un *engouement* pel drenaggio, per la fognazione, protetta dal Governo, aiutata col tassare le strade ferrate pel trasporto dei tubi. Se ammettiamo l'imposta sull'irrigazione, perchè non si ammetterebbe l'imposta sul drenaggio? Anzi vi è una grande differenza fra il drenaggio e l'irrigazione, ed è che il drenaggio lascia un valore permanente nel fondo, e non è passeggero come l'irrigazione, che oggi esiste, e domani non è più.

Per dire la verità, se io appoggio la prima parte della legge per il principio della giustizia, questa parte non la posso che combattere, e, lo dico francamente, mi sembra una cosa assai strana che il signor ministro, che inalberò la bandiera della libertà del commercio e dell'industria, venga a restringere la libertà d'azione nell'agricoltura, che è la prima e la più fondamentale di qualunque industria.

Riservandomi pertanto di parlare poi quando sarà in discussione l'articolo a ciò relativo, e di entrar nei dettagli e di spiegar i fatti, io dirò ora semplicemente che con questo mezzo temo di vedere diminuita la ricchezza pubblica e la privata, che formano la ricchezza nazionale, come pure temo che i nostri modi di progredire ed aumentare non vengano trattenuti. È bensì vero che nei calcoli dell'erario per riguardo ai tributi si troverà un reddito forse un poco minore parzialmente, perchè tale fondo irriguo non pagherà che quanto pagherebbe un fondo asciutto aratorio, senza avere riguardo alla speciale sua momentanea fertilità, ma non è in questo che conviene vedere la ricchezza nazionale, bensì nel complesso della produzione su tutto il territorio delle provincie.

Da molti anni a questa parte gli uomini distinti in questo ramo d'industria, e fra gli altri l'onorevole presidente de;

ministri, che ha dato l'esempio della coltivazione in grande colla concimazione del guano in vasta scala, e che fece mirabilmente coltivare i suoi fondi, sa meglio d'ogni altro quanto difficile sia il cercar di distruggere il pregiudizio, quanto sia dannosa cioè la continuazione della stessa coltura nei medesimi terreni.

La gran base dell'agricoltura, della produzione, riposa, o signori, nell'avvicendamento, nel cambiamento precisamente che viene colpito dalla legge, cioè il mutare coltura ed il seminerio degli stessi generi nello stesso terreno.

Tutti quelli che si occupano di quest'industria sanno che colla continuazione della stessa coltura, assorbendosi gli stessi principii fertilizzanti, a lungo andare si rende sterile il terreno del fondo, e conviene provvedere per renderlo nuovamente fertile. Ora a questo mutamento, a questa rotazione, a questo avvicendamento si opporrebbe la disposizione della legge che io combatto.

Non parlerò a lungo dell'avvicendamento. Tutto il mondo sa al giorno d'oggi che i nuovi sistemi d'agricoltura non comportano una coltura stabile, ma richiedono che i terreni cambino spesso coltura, cioè che i prati diventino campi e viceversa, unico modo di fertilizzarli e raddoppiare i prodotti.

Ora come volete censire, volete tassare l'irrigazione, che è nei paesi caldi l'unico mezzo di dare quel riposo? Dovreste considerare l'irrigazione diversamente dai concimi esotici che ci vengono dall'estero; ed io potrei dare la prova, quando fossi necessaria, che questi rimpiazzano la mancanza dell'acqua irrigatoria. Quando avete consumata l'acqua non ne restano più sul terreno che gli effetti, cioè il suo prodotto. L'acqua più non esiste: lo stesso accade quando si adopera il guano sopra la terra.

Dunque non vedo la ragione per cui si vorrebbe inceppare l'industria agraria col colpire l'irrigazione e non quei mezzi di nuovo ritrovato che fertilizzano.

Io sono persuaso, anzi convintissimo, che il signor ministro delle finanze, riflettendo a questi fatti, vedrà che l'inceppare la libera agricoltura è il peggiore dei mali per la ricchezza del paese, se egli vorrà riflettere alle molte difficoltà che si ha da vincere per migliorare quella parte della produzione.

Io non intendo parlare delle difficoltà che sorgono dal suolo, dalla sua livellazione, non di tutto quello che è materiale, ma delle difficoltà che sono non minori a quelle che sorgono per l'ammaestramento della popolazione rurale, per vincere i pregiudizi che in essa esistono.

Qualsiasi legge che venga a distruggere quel poco di bene che da alcuni anni si cerca di apportare all'agricoltura, educando la popolazione agricola ai nuovi sistemi, io la stimo legge nociva e dannosa non solo al paese, ma altresì all'erario.

Per queste ragioni principalmente, riservandomi la parola sul paragrafo 3 dell'articolo 1 quando sarà posto in discussione, voterò per la parte della legge, o quale si è emendata dall'ufficio centrale, o dietro qualsiasi altra proposizione d'emendamento che ne allarghi il beneficio a pro dell'agricoltura, ma voterò contro qualsiasi proposta che tenda ad inceppare il lavoro e la produzione.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se intende parlare sulla discussione generale, ha la parola.

DE FORNARI. Io voglio parlare sulla discussione generale, perchè mi professo incompetente ad entrare in materie particolari. Tutte le volte che sento parlare di catasto sono in uno stato, direi, d'affanno, non solamente per noi presenti, ma per quelli che verranno dopo di me, che presto devo cessare di tener ragionamento intorno a siffatti oggetti.

Io trovo che il catasto scientifico, che il catasto che ci deve costare 20 anni di fatiche, e forse 20 milioni di spesa, è un'impresa tale su cui vale il pregio di pensare e ripensare ben bene, ed anche dopo incominciati i lavori.

Venti anni passano lentamente e le opere che producono possono divenire imperfette, possono essere attraversate da avvenimenti; intanto saranno dei milioni che si saranno spesi, senza che se ne abbia avuto gran vantaggio.

Sotto questo aspetto molti trovano, ed han pur trovato molti dei nostri colleghi, che non si ricaverà tutto quell'utile che si spera, e che dopo finiti i 20 anni d'opera, e spesi i 20 milioni, dovremo forse ritornare da capo, ed allora troveremo altri inconvenienti, e bisognerà formare delle leggi precarie, come è la presente, la quale mi pare una complicazione con quella che esiste.

Certamente vi ha un miglioramento quanto alla perequazione dell'imposta: in questi tempi tuttavia io sono predominato sempre dall'idea che il catasto, formato nella maniera dispendiosa e lunga in cui è stato progettato e si sta eseguendo è una perfezione immaginaria, e non un'utilità per noi e per la posterità. Io riguardo la legge che ci è presentata come un modulo di quella che si dovrebbe sostituire al catasto generale scientifico, un succedaneo preferibile.

A me pare che per mezzi comunali, dirò così, per mezzo d'un'esplorazione dello stato di tutti i terreni attualmente esistenti nei diversi comuni, si potrebbe formare un catasto uniforme, utile, che costasse poco e contenesse principalmente la delimitazione di possesso dei diversi particolari delle diverse comuni, e distinguesse la produzione rispettiva dalla parte che fosse dovuta per l'imposta. Questo sarebbe un catasto che forse in 2 o 3 anni potrebbe essere formato a soddisfazione generale, e per esso si risparmierebbe il lungo periodo dell'operazione del catasto stabile, l'esercizio della scienza forse non utilmente applicata e l'enorme spesa.

Io prendo tutte le occasioni in cui si parla di catasto scientifico per pensare e per dire che quest'impresa non è veramente tale da potersi eseguire con buona speranza e con lode, e segnatamente per quelli che vivono attualmente e che per avventura non potranno vedere se la riuscita sia conforme alle intenzioni.

Io ho consultato molti dei miei colleghi sopra questo soggetto, e tutti hanno aderito alla stessa idea, e, credo, son pronti ad opinare contro la legge che ha voluto la continuazione del catasto scientifico: onde io non so se non sia il caso di incaricare una Commissione per esaminare quest'opinione abbracciata da molti, cioè vedere, anche prima che nel bilancio figuri la spesa per il catasto, se debba continuare o cessare, ciò di che non è più tempo quando discutesi il bilancio, e vi predomina l'assegnazione in virtù di una legge organica.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Domando la parola.

Io non credo opportuno all'occasione di questa legge sollevare la questione intorno all'opportunità di rimandare a tempo migliore l'operazione del catasto stabile, per intraprendere invece quella di un catasto provvisorio.

Questa questione non è nuova, essa si dibatte da oltre 10 anni: essa fu sottoposta in varie circostanze al Parlamento, il quale ebbe già a pronunciarsi intorno alla preferenza da darsi a questi due sistemi.

Nullameno si riprodurranno varie occasioni nelle quali la medesima tornerà in campo, sia quando sarà sottoposta al Senato la legge pei crediti necessari all'attuazione del catasto, sia pure quando la legge complementaria di quella che

stabilisce il catasto stabile sarà presentata al Parlamento. Per ora quindi mi astengo da qualunque riflessione su questo argomento e mi restringo alla legge attuale.

Gli onorevoli oratori che hanno parlato nella discussione generale si sono, parmi, ristretti a considerare il paragrafo 3 dell'articolo 1, quello cioè relativo ai beni irrigui.

In verità sarebbe stato, a parer mio, più opportuno lo aspettare che questo paragrafo fosse stato posto in discussione per combattere la proposta ministeriale, e cercare a meglio definirla come vorrebbe l'onorevole senatore De Fornari.

Io non mi addentrerò dunque nei particolari di questa gravissima questione, aspetterò che questo paragrafo sia in discussione per rispondere agli appunti fatti dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, e per ora mi limiterò a rispondere all'onorevole senatore Balbi, il quale più volte volle invocare il mio nome, non solo come ministro, ma come pratico agricoltore.

Egli disse che la disposizione del paragrafo terzo era contraria al progresso agricolo, contraria al principio di libertà e quindi nociva all'interesse del pubblico, all'interesse dell'erario.

Io credo che questa osservazione poggi sopra un errore. Se l'onorevole senatore Balbi-Piovera dicesse che l'imposta prediale, considerata in genere, è un ostacolo al progresso dell'agricoltura e che nuoce fino ad un certo punto al movimento dei capitali, io non potrei contrastargli.

L'imposta prediale, come tutte le imposte, è un male che diminuisce la ricchezza pubblica, impedisce lo sviluppo dell'industria e del lavoro; ma quello che io nego precisamente si è che la disposizione del paragrafo terzo abbia un carattere speciale, un carattere diverso da quello che non abbia l'imposta prediale, e spero di poter con poche parole dimostrare questa mia proposizione.

L'imposta prediale, o signori, riposa sulla produzione della terra; quest'imposta deve essere raggugliata a questa produzione; per arrivare a siffatto ragguglio, cioè per stabilire la proporzione fra la produzione e l'imposta si è costretti di procedere ad una serie di operazioni, poi constatare il valore della produzione, il che si dice operazione del catasto.

Una volta constatata la produzione ed il rapporto fra la produzione e quello che si deve pagare, cioè dato sesto all'imposta prediale, conviene, nell'interesse generale, di non rinnovare quest'operazione per molto tempo; e ciò, o signori, non tanto perchè se si dovesse rinnovare quest'operazione a breve periodo sarebbe contrario al progresso dell'agricoltura ma unicamente perchè è lunghissima e molto costosa.

Se invece fosse possibile l'accertare ogni anno con mezzi semplici e facili il progresso della produzione, io tengo per fermo che ogni anno si dovrebbe modificare l'importo dell'imposta prediale; nè per ciò si potrebbe dire che si verrebbe a rallentare il progresso dell'agricoltura.

E invero, o signori, l'imposta sull'industria noi non l'abbiamo stabilita in modo definitivo e stabile: in tutte quelle industrie nelle quali abbiamo potuto trovare gli indizi della produzione, noi abbiamo proporzionato l'imposta ai mezzi di produzione. Così noi abbiamo detto, le filature di cotone pagheranno un tanto per aspa, un tanto per telaio e lo stesso per le filature di seta, e allorchè un filatore aumenta i suoi mezzi di produzione cresce l'imposta che deve pagare.

Lo stesso principio dovrebbe essere applicato all'agricoltura: quando cresce la produzione dovrebbe crescere l'imposta; e vediamo che dove questo principio, il principio cioè dell'imposta proporzionata alla produzione, al reddito per ar-

rivare ad un'idea più semplice, ove l'imposta cresce col reddito, il progresso dell'agricoltura non fu impedito.

In Inghilterra l'imposta prediale quasi non esiste, poichè è antichissima; è un'imposta che si poteva riscattare e che è stata riscattata in gran parte; e invece dell'imposta prediale, ve n'è una sulla rendita; e, siccome in Inghilterra quasi tutti i beni sono affittati, l'imposta sulla rendita si può percepire facilmente; ed io dichiaro altamente (dovessi pure incorrere il biasimo di molte persone), che se le proprietà dello Stato nostro fossero nelle condizioni economiche dell'Inghilterra, cioè se l'immensa maggioranza di esse fosse data in affitto con contratti autentici che non potessero dar luogo a sotterfugi, io sarei il primo a far sì che invece di aver una imposta prediale la quale riposasse sopra un catasto che costerà molti anni e molti milioni, venisse stabilita un'imposta sulla rendita, che sarebbe migliore di quella.

Se questi principii sono veri, se l'imposta deve essere proporzionata alla produzione, se questa proporzionalità non impedisce il progresso, come mai si può contrastare che sotto il principio di giustizia, di economia, non istia il principio di opportunità, massimamente come fece l'ufficio centrale al disposto dell'articolo 3?

Se l'onorevole senatore Balbi avesse detto: ma voi volete imporre il miglioramento prodotto dall'irrigazione, e non impongete il miglioramento prodotto dal piantamento dei gelsi, capirei la sua meraviglia; ma egli ha detto: voi colpite l'irrigazione che è un progresso.

Questa legge, conviene dirlo, colpisce tutti i progressi agricoli.

La trasformazione di un fondo da coltura asciutta, a coltura irrigata, è un grandissimo progresso; ma è un progresso anche maggiore il dissodamento di un fondo che fosse assolutamente improduttivo.

Vi sono dei dissodamenti, e l'onorevole senatore Balbi, che è agricoltore come sono io, lo sa, che costano somme ingenti; la di cui spesa ragguglia quasi il valore del fondo dissodato.

Credo anzi che se si potesse stabilire una proporzione tra la spesa di dissodamento e la spesa per trasformare un fondo da coltura non irrigua a coltura irrigua, si riconoscerebbe che quella di dissodamento è molto maggiore; eppure l'onorevole senatore Balbi, come il Ministero e l'ufficio centrale, assentono al principio di colpire i fondi dissodati i quali hanno costato pel dissodamento somme ingenti, ciò che costituisce un progresso maggiore di quello cui testè accennavamo.

Io non so se nella trasformazione della coltura asciutta a coltura irrigua vi sia qualcosa di particolare che la renda meritevole di speciali riguardi. Io, in verità, credo anzi che se vi è miglioramento, al quale il proprietario del fondo è estraneo, questo: vi sono delle eccezioni, ma in complesso il proprietario è appunto estraneo a queste trasformazioni.

Come, in generale, queste trasformazioni si fanno? Non già per opera del proprietario stesso del fondo; accade rare volte che un proprietario faccia a proprie spese un canale per portare delle acque su di un fondo non irriguo; ne abbiamo degli esempi, benchè, come dico, pochissimi.

Questa trasformazione si opera più spesso o dal Governo, il quale fa una gora per portare delle acque in terreni che non erano prima irrigati, oppure da uno speculatore, e il proprietario vede arrivare acque ai suoi fondi senza avere in nulla contribuito a siffatto miglioramento; esso non ha altra fatica fuor quella di andare dal proprietario della gora e di comprarvi le sue acque; ed a questo fatto a cui è rimasto assolutamente straniero, a cui la sua industria non ha contri-

buito, egli deve in una proporzione notevolissima il prodotto dei suoi fondi.

Io ne citerò un esempio: le finanze (e mi duole di non vedere fra i segretari del Senato quello che ebbe parte maggiore in questa cosa) fecero costruire, alcuni anni or sono, un canale nel Vercellese che ha nome di canale di Riva con un corso d'acqua che circola in vari comuni del Vercellese che erano privi del beneficio dell'irrigazione.

I proprietari di quei fondi non contribuirono neppure per un obolo alla costruzione di tale canale; non giovarono in nulla al Governo, e pel fatto solo di questo canale, che cosa hanno guadagnato? I fondi che sono sul territorio di Trino ed altre regioni del Vercellese e che si vendevano 150 o 200 lire la giornata, valgono ora 1000 lire la giornata senz'altro (piacemi ripeterlo) a questa trasformazione abbiano contribuito nè con lavori, nè con sacrifici pecuniari o intellettuali.

Vi hanno dunque, parlando nel complesso, esempi, che sono al presente lodevolissimi, dai quali è constatato che da talun proprietario si fecero canali, cavi raccoglitori, ed altre opere simili per trasformare i suoi fondi dalla coltura asciutta alla coltura irrigua: ma io dico più particolarmente che non vi è miglioramento agricolo, al quale il proprietario rimanga più estraneo, che quello che si vuole colpire coll'articolo 3; perchè esso il più sovente è opera del Governo.

Dunque, dal lato della giustizia, se vi è miglioramento che si debba colpire, è quello di cui si ragiona, nè si creda che ciò impedirà il progresso agricolo. Vi è qui un'esagerazione straordinaria.

Veniamo ai fatti: parlerò qui non più come ministro ma come agricoltore.

Nel Vercellese i fondi irrigui, le buone risaie pagano dalle 3 alle 4 lire per giornata di terreno, e per parlare come vuole la legge, 10 lire l'ettare. Ebbene il terreno non irriguo, pagherà quattro lire all'ettare.

Dunque verrebbe ad essere aumentato il peso di 6 lire l'ettare, credo di poco nè in più, nè in meno, in senso dell'aggravio; ma sapete voi qual'è la differenza dei prodotti? Nel Vercellese, per esempio, fra il campo che non si bagna ed il campo irriguo, essa è almeno di 50, 100 lire l'ettare, nè esagero. Anzi, per rispetto ai fondi cui parlava più sopra, quelli cioè che furono irrigati dal canale di Riva, posso assicurare esservi la differenza molto maggiore e mi duole pure di non vedere al suo banco un onorevole membro del Senato che è proprietario di molti di quei fondi.

Dunque è un aumento per lo meno di 50 lire l'ettare, e per questo aumento a cui il proprietario è rimasto estraneo sorge il Governo e gli dice: pagatene una piccola parte, pagate sei lire ve ne rimarranno ancora 44, e voi credete che quando vi ha un utile così grande, questo impedirà il miglioramento dell'agricoltura? No, o signori!

Io quindi mi riassumo sulla quistione generale, riservandomi di entrare in particolare a dimostrare come, a mio credere, gli obbietti presentati dall'ufficio centrale siano privi di fondamento.

Se vi ha miglioramento al quale il proprietario ha nulla contribuito è quello della trasformazione del fondo asciutto in fondo irriguo, e se vi è miglioramento che cambi maggiormente la natura del fondo è questo. Quindi giustizia vuole che fra tutti i miglioramenti sia quello che merita minor riguardo.

Io credo con ciò di aver risposto agli appunti del senatore Balbi-Piovera; mi riservo, lo ripeto, a trattare la quistione pratica, e combattere gli obbietti presentati dal senatore Plezza, quando saremo arrivati alla discussione particolare.

AUDIFFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Gli accorderei volentieri la parola; ma se si trattasse di rientrare nella quistione speciale presentata dall'articolo 3, mi pare che sarebbe meglio rimandarla a quello.

AUDIFFREDI. Intendo restare nella discussione generale.

Il signor ministro, fra le cose utilissime cui accennava, ha detto che se fosse possibile di rinnovare il censo in proporzione della rendita sarebbe cosa utilissima, giustissima.

Io credo sicuramente che la rendita sia una base dell'imposta, ma volendo conciliare il progresso agricolo essenzialmente cogli interessi generali dello Stato, è mio avviso che sia poco utile colpire ogni specie di miglioramento in proporzione, perchè in questo caso noi paralizzerebbero la produzione che potrebbe svolgersi nel nostro paese: dico svolgersi perchè infatti noi non vediamo che gli agricoltori siano stati molto sollecitati a promuovere il progresso di buona coltivazione nelle loro terre.

Fra i miglioramenti essenziali v'è quello delle piantagioni, le quali sono atte a far crescere maggiormente la rendita delle terre fra noi. Se imponiamo anche le piantagioni in proporzione che esse fruttano, non vi ha dubbio che noi paralizziamo grandemente l'attività degli agricoltori.

Io credo fermamente che nel nostro paese, per ottenere il massimo di rendita dalle terre, sia indispensabile di promuovere la piantagione sia di viti, sia di alberi di ogni natura, come roveri in certe terre, come castagni, noci o viti in molte altre; cosicchè io opino che il voler accennare a quelle rendite sarebbe veramente mettersi a rischio di ritardare quel progresso agricolo che noi tutti vogliamo efficacemente aiutare.

PLEZZA, relatore. Io non entrerei veramente nella discussione generale perchè non è stato opposto nulla al sistema che ha seguito l'ufficio centrale; solo credo mio dovere di rettificare alcuni dati i quali potrebbero pregiudicare la quistione quando fossero lasciati passare per costanti mentre io credo che non lo siano.

Il primo errore, che io credo dover rettificare, è quello dell'onorevole senatore Audiffredi il quale ha creduto che l'ufficio centrale avesse detto, che non si dovessero censire le irrigazioni perchè esse non aumentano il reddito della terra.

Ciò non ha detto l'ufficio centrale, ma anzi ha detto che all'occasione di un censimento stabile non crede che il beneficio dell'irrigazione debba essere escluso dal censimento, ma non crede opportuno che ciò si faccia nella circostanza attuale, sia perchè non vi sono i mezzi per farlo bene, sia anche perchè l'irrigazione non essendo altro che un mezzo di produzione, che un miglioramento, non deve essere censito solo, mentre non si censiscono gli altri miglioramenti.

Gli altri errori di fatto, che almeno a me sembrano tali e che non credo di poter lasciare senza risposta, sono quelli in cui incorse l'onorevole signor ministro delle finanze, il quale con delle cifre a mio parere non accertate ha stabilito dei fatti i quali, se fossero come egli li espone, potrebbero influire sulla quistione; ma siccome sono esse troppo vaghe, di casi troppo speciali e non atte perciò a dedurne conseguenze generali ed in parte contraddette da circostanze a me note, perciò non posso a meno d'impugnarle.

Egli ha cominciato ad asserire che l'introduzione dell'irrigazione costi in generale somma minore del dissodamento.

Io contesto quest'asserzione, e credo che non è sostenibile, perocchè in molti terreni, anzi nella maggior parte dei terreni il dissodamento non costa grave spesa: basta lavorare un

campo con pochi o anche niun adattamento, perchè questo terreno sia dissodato. Le piantagioni vi si fanno quando il terreno è già dissodato; sono un di più, ed il terreno si chiama già dissodato, anche senza piantagioni; ma se vi si aggiungono le piantagioni, non si raggiunge mai la spesa ingente che è necessaria per condurre le acque che è ben difficile che vengano a scorrere a portata dei fondi senza che siano necessitati cavi conduttori, edifizii e scavamenti di canali distributori, o livellamento del fondo perchè l'irrigazione si compia. Impugno adunque il fatto che il dissodamento costi meno. Impugno poi la cifra che il signor ministro ha citata. Egli ha asserito, in prova del grande aumento di valore di questi fondi, che il reddito di una terra può aumentare di cento lire per ettare.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. (Interrompendo) Ho detto cinquanta lire, cioè da cinquanta a cento.

PLEZZA, relatore. Bene; io conosco parecchi fondi, e buoni fondi del Vercellese, che sono affittati non più di 70 a 80 lire l'ettare; locchè darebbe nulla pel buon terreno quando fosse asciutto se se ne toglie anche solamente cinquanta lire per l'acqua. A me pare che se dobbiamo progredire in questa discussione, nella quale la maggior differenza che vi sarà tra l'ufficio centrale e il Ministero sta appunto nel fissare bene i dati sui quali basare i ragionamenti, nel fissare bene le cifre quando se ne esprimono, oppure le circostanze di fatto sulle quali deve essere basato il criterio del Senato, dobbiamo, a mio avviso, non solo non permetterci né da una parte, né dall'altra, cifre vaghe, ma dobbiamo citare soltanto fatti bene constatati e fatti che risultino da studi bene certi, se sono generali, e da informazioni reali e sicure se si tratta di fondi specificati.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Io ho citato il nome dei fondi, e se fossero qui il senatore Pallavicino e il senatore Marioni, che posseggono fondi in quelle regioni, avrei la conferma di quanto ho detto.

PLEZZA, relatore. Che vi sia qualche fondo in questa condizione non nego, ma che nella generalità producano molto meno di questa cifra lo sostengo, e sono pronto a provarlo.

Del resto farò osservare che quando il signor ministro citava il canale di Riva, e diceva che le acque costano così poco per introdurle nel fondo, e che la maggior parte dei proprietari dei fondi non hanno fatto nessun sacrificio per avere queste acque, egli peccava contro lo spirito stesso della sua legge, giacchè non egli stesso, ma il Ministero ha detto che non intende di colpire i proprietari dei fondi, ha detto che intende che si assoggetterà l'acqua alla tassa, e che le convenzioni private dei proprietari dei fondi faranno poi ricadere questa tassa sul proprietario dell'acqua.

Se queste sue teorie le sostiene ancora, è naturale che egli non impone i beni irrigati dal canale di Riva se non indirettamente affinché questa tassa venga a ricadere sul canale stesso, del quale è proprietario il Governo, il quale per non contraddirsi dovrebbe abbuonare loro il maggior censo, perchè essendo fittabili del Governo non devono essi sopportarne le imposte dalla legge messe non sui loro fondi ma sull'acqua.

Questo risulta chiaramente dalle parole della relazione del Ministero nella quale dopo aver provato che intendeva colpire l'acqua e non i fondi irrigati, dice che: « Si fa quest'imposta solo indirettamente perchè non si può colpire l'acqua direttamente, e che le convenzioni private ripartiranno quest'imposta anticipata dal possessore del fondo irrigato. »

Stando queste teorie, i fondi irrigati dal canale di Riva non frutteranno al Governo come non frutteranno nulla tutti i canali del Vercellese, e tutti gli altri che il Governo possiede.

PRESIDENTE. Pare che se si vuole assolutamente discutere l'articolo primo, sarebbe meglio chiudere la discussione generale...

PLEZZA, relatore. Io non ho voluto che rettificare dei fatti.

PRESIDENTE. Chi intende perciò che la discussione generale sia chiusa si alzi.

(La discussione generale è chiusa)

« Art. 1. Ciascun comune di terraferma avente un estimo collettibile, vi farà comprendere secondo l'attuale loro qualità di coltura :

- 1° I beni rurali censibili che finora non furono allibrati ;
- 2° Quelli che essendo già stati censiti nella qualità di pascoli, boschi, brughiere, gerbidi, ghiaie, alvei od incolti, trovansi ora ridotti a coltura o a nuova produzione ;
- 3° Quelli che furono allibrati come non irrigui, e che presentemente trovansi irrigati a periodi certi e determinati, tenendo conto dei diversi avvicendamenti, e delle rotazioni agricole.

I terreni però che essendo stati allibrati come irrigui, fossero riconosciuti, in seguito a denunce dei possessori, sottratti all'irrigazione, saranno stimati nel modo indicato al seguente articolo, parificandoli ai terreni asciutti di un'identica qualità di coltura. »

L'articolo primo essendo suscettibile di divisione, io comincerò ad invitare il Senato a voler discutere il paragrafo 1.

Se nessuno domanda la parola sul medesimo, lo porrò ai voti.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Rileggerò il paragrafo 2. (Vedi sopra)

PLEZZA, relatore. L'ufficio centrale aggiungerebbe in fine di questo paragrafo la parola *permanente*.

DI POLLONE. Domando la parola per la semplice posizione della votazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI POLLONE. Se si mette ai voti questo secondo paragrafo, mi pare che si potrebbe lasciare in sospeso la parola *permanente*, giacchè la questione più vitale riflette essenzialmente la soppressione del paragrafo 3; se questo paragrafo fosse ammesso non sarebbe forse intenzione del Senato che per l'aggiunta della parola *permanente* la legge si trovasse esposta ad essere rimandata all'altra Camera; quindi io domanderei che fosse sospesa la votazione della parola *permanente*.

La questione non sarebbe per nulla pregiudicata; quando sarà votato il paragrafo terzo, si potrà pure mettere ai voti quest'aggiunta dell'ufficio centrale.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Io vorrei che l'ufficio centrale spiegasse quale è stata la sua intenzione nell'aggiungere la parola *permanente*. Non si riduce a coltura un fondo col'intenzione che ritorni gerbido, che ritorni a maggese continuo. Un dissodamento è fatto coll'intenzione che esso sia *permanente*.

Quindi senza oppormi a questa parola *permanente*, la credo però meno esalta, la credo indicare un'idea che non è conforme ai fatti, epperò io penso che se si aggiungesse questa parola, la legge praticamente non sarebbe peggiorata, ma perderebbe in qualche parte del suo pregio.

PRESIDENTE. Se si vuole sospenderla è meglio di rimandare la discussione...

PLEZZA, relatore. (*Interrompendo*) Vi sono altri emendamenti.

PRESIDENTE. Riflettono gli articoli successivi.

DI POLLONE. La questione sospensiva deve avere la priorità.

PRESIDENTE. Debbo far presente al Senato che la principale obiezione fatta al progetto, anche a senso dell'ufficio centrale, è quella che riflette il paragrafo 3 dell'articolo 1, poichè la soppressione dell'articolo 9 non è più che secondaria.

PLEZZA, relatore. Il Ministero credo che persista anche nel non adottare le variazioni proposte dall'ufficio centrale all'articolo 2.

PRESIDENTE. Questo verrà dopo.

PLEZZA, relatore. Siccome l'ufficio centrale crede che anche quest'articolo sia necessario, è indispensabile...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Se il Senato crede che sia necessario risolvere fin d'ora la questione in ordine all'aggiunta della parola permanente, il presidente non può opporre difficoltà...

AUDIFFERDI. Sarebbe desiderio mio che si discutesse prima il paragrafo 3.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Il Ministero non accetta la parola permanente, la combatte non solo dal lato estetico, dal lato di proprietà, ma anche perchè nella pratica può dare origine a difficoltà.

Quali saranno i caratteri di questa permanenza?

Se quegli i cui beni sono censiti, li ha dissodati, ma col'intenzione fra alcuni anni di nuovamente lasciarli cadere a gerbido, come dimostrerà che ha quest'intenzione?

Quindi, ripeto, la parola permanente, potendo dare origine a molte difficoltà, il Ministero non può fare a meno di respingerla.

DI POLLONE. Allora io estenderò la mia proposta, onde semplificare la questione, a che il Senato dia la preferenza nella votazione al paragrafo 3, lasciando interamente a parte il paragrafo 2.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Accetto.

PRESIDENTE. Chi adotta la proposta di sospensione fatta dal senatore Di Pollone si alzi.

(Il Senato adotta.)

Rileggo ora il paragrafo 3. (*Vedi sopra*)

L'ufficio centrale propone la soppressione di questo terzo paragrafo.

RABBINI, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole commissario regio.

RABBINI, commissario regio. Veramente se il Senato vuole considerare il complesso di questa legge, vedrà di leggeri che la parte principale di essa sta in questo paragrafo 3.

L'onorevole relatore dell'ufficio centrale ha cercato nella sua relazione, con molta erudizione e con molta chiarezza, di esporre i motivi per i quali l'ufficio centrale avrebbe deciso di rigettarlo.

Il Ministero non può, per i motivi che cercherò di esporre, adottare la soppressione di questo paragrafo 3, in quanto che da una parte resterebbe al Governo tutta la parte laboriosa, ai comuni tutta la parte delle spese e del lavoro che loro viene demandata, e cesserebbe per contro la parte utile tanto

a favore del Governo che dei possessori per l'assoggettamento all'imposta di questi terreni provvisti di nuove irrigazioni; all'erario poi in particolare verrebbe a mancare la parte principale dei proventi che si spezzano da questa legge, essendo principalmente sopra quelle irrigazioni che spera ricavare un utile di non lieve considerazione.

Nel cercare di rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale contro il progetto ministeriale, il commissario si trova nella difficoltà gravissima o di seguire tali considerazioni a una a una, ed esprimere la sua opinione per ciascuna di esse, ovvero di riunirle in vari ordini di idee principali e concrete, e cercare di dare ad esse il necessario sviluppo.

Nel primo caso sarebbe facilmente sorto l'inconveniente di produrre un vero tedio, avuto riguardo alle molte idee secondarie che sarebbe stato costretto di sottoporre ad esame.

Dietro tali considerazioni il commissario ha creduto più conveniente di attenersi al secondo metodo, quello cioè di raccogliere in poche parole quali siano i punti culminanti delle considerazioni fatte dall'ufficio centrale per mezzo del suo relatore, e di esporre brevemente l'opinione del commissario e del Ministero riguardo a tali considerazioni.

Voglia il Senato compatire se mi attengo piuttosto a questo sistema, a costo anche di essere meno preciso nell'esposizione delle diverse considerazioni fatte dal relatore e di essere fors'anco meno chiaro nell'esposizione dei motivi cui intende di appoggiarsi il Governo per sostenere il suo progetto.

Riducendo adunque le cose a termini concreti troviamo che le considerazioni fatte dall'onorevole relatore a difesa della proposta dell'ufficio centrale si dividono in tre sorta. Le prime riguardano alle difficoltà di esecuzione. Le seconde riguardano il principio generale che le acque non debbono essere allibrate per ragioni che diremo di reciprocità, cioè perchè dal momento che si censiscono le acque debbansi eziandio censire i piantamenti di gelsi, di viti, d'olivi e simili. Le considerazioni della terza sorta, riguardano un principio di giustizia distributiva da una parte e di convenienza e di utilità dall'altra, qualora, secondo l'onorevole relatore, si volesse eseguire questa legge secondo il progetto ministeriale.

Le difficoltà di esecuzione che si incontrerebbero, secondo opinione l'onorevole relatore dell'ufficio centrale, consistono principalmente nelle grandissime irregolarità esistenti nei catasti attualmente vigenti. Esso rileva a questo riguardo che i catasti essendo male conservati, non si potrebbe in nessun modo aver mezzo per riconoscere i fondi che si debbono accertare, onde emerge l'impossibilità o quasi impossibilità di eseguire questa legge.

La seconda difficoltà incontrata dall'onorevole relatore consisterebbe, a quello che mi parve, nella facilità con cui le acque irrigue possono essere traslocate dall'uno all'altro podere, e dall'uno all'altro appezzamento, onde facilmente avverrebbe che non sarebbe possibile di rinvenire da una parte quei beni che attualmente giosiscono dell'acqua traslocata, dall'altra non saprebbero quali siano i beni che ne rimasero privi, per applicarvi il necessario scarico. Da ciò poi ne deriverebbe una conseguenza dannosissima all'erario, in quanto che al Governo mancherebbero i mezzi per riconoscere i beni nuovamente irrigati, epperò rimarrebbe privo della relativa imposta; mentre per contro i possessori saranno sollevati ed avranno per loro tutti i mezzi onde far riconoscere i beni che non sono più irrigui, e promuoverne

così gli opportuni scarichi; ne verrebbe insomma che, cessando l'utile da una parte ed aumentando gli scarichi dall'altra, l'erario non solo non ne ricaverà vantaggio di sorta, ma ne conseguirà un danno reale.

Oltre alle difficoltà sopraccennate, trovò l'onorevole relatore che vi sarebbero difficoltà grandissime nel dare una giusta apprezzazione alle parole contenute nel paragrafo 5, che stabiliscono che l'irrigazione debba intendersi a periodi certi e determinati, e principalmente riguardo alle acque da fitto.

Finalmente avrebbe accennato ad un'altra difficoltà, la quale consisterebbe nello stabilire i modi per determinare e riconoscere tanta e sì diversa specie di rotazioni agricole.

Signori senatori! Per verità (e questa è stata l'impressione che ha ricevuto il commissario regio) se ci lasciassimo spaventare da una sì straordinaria quantità di difficoltà, comunicate, svolte ed esposte dall'onorevole relatore, sarebbe il caso, tanto più per il potere esecutivo, di meglio esaminare, se non fosse più conveniente il desistere dall'impresa. Ma mi permetterò il Senato che gli osservi, che forse l'onorevole relatore, strascinato piuttosto dalla fantasia che dalla ragione (*Rumori*), abbia ingrandito tali difficoltà... Se l'espressione, che mi è sfuggita, può sembrare meno che conveniente, io la ritiro ben volentieri, persuaso che il Senato vorrà condonare una inavvertenza involontaria, commessa nel parlare improvvisando... Mi sembra, dissi, che l'onorevole relatore abbia ingrandito soverchiamente le difficoltà che s'incontrerebbero nell'accertare i beni colla scorta dei catasti attualmente vigenti.

A questo riguardo, io non sarò certamente quegli che dica che i lavori che occorrono per eseguire questa legge, siano di tanto facile esecuzione; ma non esito a dichiarare che, sempre quando vi è un catasto, e sempre quando in questo catasto sieno descritti i beni, egli è indubitabile che si possono accertare questi beni. Imperciocché devesi ritenere che per tali accertamenti non si terrà conto dei libri di trasporto, ma si ricorrerà invece sempre ai libri di catasto primitivi, dai quali riuscirà meno difficile il riconoscere l'ubicazione degli appezzamenti, la loro estensione e i possessori a cui appartengono.

Riguardo alla difficoltà di riconoscere queste acque per la facilità con cui possano essere traslocate, a me non sembra che vi sieno queste grandi difficoltà; imperciocché si tratta di verificare fatti nell'interno del comune, e dai rappresentanti e dagli agenti del comune stesso.

Ora che un Consiglio delegato, con opera di un perito comunale, sopra una superficie media e non maggiore di 2 mila ettari, possa incontrare difficoltà ad accertare quali sono i beni che a periodi certi e determinati sono irrigui, questo non mi sembra potersi ammettere.

Egli è certo che, se questa operazione si dovesse eseguire da un ufficio centrale con agenti governativi, le difficoltà sarebbero molto maggiori; ma se si considera che il centro d'azione per l'esecuzione di questa legge è riposta nel comune, che è affidata esclusivamente agli ufficiali di esso, si dovrà convenire che queste verificazioni, se non sono facilissime, non sono nemmeno di difficilissima ed insuperabile esecuzione.

Per ciò che riguarda alla significazione delle parole, a periodi certi e determinati, la cosa mi sembra non molto difficile a spiegarsi, in quanto che si volle con queste parole stabilire che con questa legge non si volevano colpire quelle tenute ed impercettibili irrigazioni eventuali, che si possono trovare nei comuni principalmente di montagna, dove si rac-

colgono poche acque per irrigare alcuni piccoli tratti di terreno.

Riguardo all'accertamento dei diversi avvicendamenti e rotazioni agricole, non faccio che ripetere quello che ebbi l'onore di dire alcuni momenti or sono, che cioè il centro d'azione per l'esecuzione di questa legge sta nel comune stesso; che gli avvicendamenti e le rotazioni agricole, considerate nell'interno del comune, sono facilmente cognite e facilmente determinate dagli agenti comunali.

Egli è bensì vero che nello stesso comune vi possono essere diversi avvicendamenti e diverse rotazioni, ma questo non può impedire l'esecuzione della legge, dal momento che essa darà nel regolamento, che sarà considerato come tipo, come modello dell'avvicendamento e della rotazione; quello che prevale sulla generalità del territorio comunale, è che la stima di parificazione non si farà individualmente per ciascun appezzamento, per ciascun podere, ma piuttosto sulla generalità del comune e dei diversi avvicendamenti e rotazioni in esso vigenti.

L'onorevole relatore, riassumendo la seconda categoria di considerazioni, parve dicesse che le acque non dovrebbero essere censite ed imposte, perchè non sono altro in sostanza che un miglioramento affatto temporario, come lo sarebbero i concimi ed i lavori agricoli. E ciò tanto più dacchè, secondo questa legge, non sarebbero allibrati i nuovi piantamenti di gelsi e di viti, il drenaggio ed altri miglioramenti, che si possono chiamare permanenti.

La teoria dunque si riduce, a quello che sembra, a questo principio: se non si allibrano i miglioramenti permanenti, ragion vuole che non vengano allibrati nemmeno i miglioramenti temporari e transitorii.

Oltre alle ragioni suddette, pare ancora che l'onorevole relatore abbia trovato che tali acque non debbano essere allibrate principalmente per riguardo alle acque di affitto, le quali, qualora venissero allibrate assieme al fondo cui appartengono, e ne venisse imposto il possessore di queste, ne verrebbe per conseguenza, secondo la sua opinione, una vera ingiustizia ed un carico insopportabile ai fittaioli di tali acque.

Riguardo alla prima parte di queste considerazioni giova ritenere un'idea che già venne nella discussione generale emessa dall'onorevole ministro delle finanze, e che giova stabilirla esattamente.

L'imposta, mi sembra ci dica, deve colpire piuttosto i miglioramenti stabili che non i miglioramenti temporari; deve colpire i terreni e non l'acqua, il concime, il drenaggio, i piantamenti e simili.

Io credo che se si rettificava quest'idea e se si rende concreta forse svaniranno molte incertezze riguardo all'apprezzazione dell'introduzione in estimo di queste acque. Io qui non voglio dare una teoria economica, che non sono da tanto, ma cercherò di spiegare come nel linguaggio pratico e censuario si interpreti l'applicazione dell'imposta ai beni fondi. A tale uopo nel linguaggio censuario si instituisce questo semplicissimo ragionamento. L'imposta fondiaria non colpisce già in modo particolare nè i terreni, nè l'acqua, nè i piantamenti, nè qualunque altro miglioramento agricolo più o meno permanente o temporario.

L'imposta fondiaria invece colpisce il prodotto effettivo, costante ed ordinario del suolo, ridotto in denaro per mezzo dei prezzi medi da determinarsi con legge. Ora il prodotto effettivo del suolo nella condizione che ho avuto l'onore di esporre al Senato, che cosa è? Esso non è altro che il risultato di tutti gli elementi della produzione, cioè dell'umido atmosferico, dell'acqua, del terriccio, del concime ordinario

e costante, del drenaggio quando ci sia, dei piantamenti ordinari e costanti, dei lavori agricoli e degli agenti atmosferici che concorrono anche essi alla produzione del suolo; in quanto che l'imposta fondiaria andando a colpire i prodotti effettivi e costanti del suolo, ne viene la conseguenza che debba colpire tutti questi elementi della produzione.

Da quanto sopra risulta, considerando le cose sotto il rispetto censuario, che il terreno non è la sostanza imponibile preferibilmente ad ogni altra, come non lo è l'acqua o qualunque altro agente della produzione; risulta invece che il terreno non è altro che un mezzo per determinare la quantità dell'imposta dovuta da ciascun appezzamento o meglio quale sia la quota d'imposta che ciascun possessore deve solvere all'erario.

Ciò posto, mi sembra che la ragione di reciprocità e tutte le altre messe innanzi per far sì che tutte le acque fossero escluse, perchè sono un miglioramento temporario, mentre dovessero essere compresi i piantamenti, il drenaggio e gli altri miglioramenti più permanenti, debbono cadere. Egli è certo, o signori, che quando si trattasse di una legge sul catasto stabile, non solamente dovrebbero essere allibrate le acque, ma dovrebbero anche essere allibrati i piantamenti, il drenaggio e simili altri miglioramenti a qualunque categoria essi appartengano.

Ma qui non bisogna illuderci, non bisogna sortire dai limiti che si vogliono stabilire a questa legge, è necessario guardarci dall'entrare in una serie di apprezzazioni e di accertamenti incompatibili coi mezzi che si hanno alla mano, cioè cogli antichi catasti, e guardarci bene dall'entrare in un estimo provvisorio generale di tutti i beni fondi; ella è cosa naturale, che se si fosse detto di allibrare, e di far concorrere in estimo anche i nuovi piantamenti e le altre riduzioni a nuova coltura, come dei campi a prati, o campi a vigna o degli altri terreni che subirono un miglioramento per piantamenti di gelsi, di olivi e simili, ne sarebbe avvenuto che si cadeva facilmente in un estimo generale e provvisorio, operazione questa che, allorquando si venne a discutere l'articolo 42 della legge sul catasto stabile, fu per allora rimandata.

Dunque nemmeno sotto questo punto di vista, cioè per ragioni di reciprocità, non si deve escludere queste acque in quanto che, se noi entrassimo a voler comprendere anche nuovi piantamenti, si entrerebbe in una serie di stime, le quali più non differirebbero per nulla da un estimo generale e provvisorio, il quale per ora non venne approvato da verun ramo del Parlamento.

Io non so come l'onorevole signor relatore abbia potuto dedurre che in questa legge fosse compreso il principio che si dovesse fare deduzione per le acque d'affitto: accennava or ora ad alcune parole della relazione, dalle quali gli parve che il Governo intendesse di far deduzione per le acque d'affitto; e guidato da questa idea disse che, poco o nessun utile verrebbe all'erario dall'introduzione in estimo di questi beni irrigui, imperocchè stando in fatto che, la maggior parte dei canali principali dello Stato, appartengono al Governo, poco o nessun utile ne verrebbe all'erario dovendosi dedurre agli affittavoli i canoni che essi pagano.

Questo, o signori, sarebbe affatto contrario a tutto ciò che fece finora il Parlamento in quanto che, riguardo alle circostanze se si debbano fare tali deduzioni per le acque d'affitto, si discusse già lungamente allorché venne portata al Senato la legge sul catasto stabile, la quale all'articolo 29 stabilisce precisamente che, nessuna deduzione sia fatta per affitti di acqua o altri pesi censuari o ipotecari; ond'è, che deve eli-

minarsi affatto ogni idea, ogni principio che potesse lasciar credere, che si vogliono fare deduzioni per fitti d'acqua: no, o signori, con questa legge s'intende d'entrare in un comune, e, ogni qual volta si trova un terreno irriguo, che non lo era anticamente, questo sia allibrato come fondo irriguo, sia che le acque siano di speltanza del proprietario del fondo, o siano acque d'affitto; nessuna deduzione deve farsi, in quanto che se si facesse una deduzione per queste acque ne nascerebbe un'ingiustizia patente per tutti quelli che hanno le acque proprie i quali sarebbero colpiti, mentre quelli con le acque d'affitto andrebbero esenti, e si dovrebbe cercare chi ne sia il possessore, onde ne nascerebbero tutti gli inconvenienti annunziati nella relazione che precede la legge sul catasto stabile.

Dietro le considerazioni che mi sono studiato di rendere le più brevi che mi fosse possibile, non mi resta che a sottoporre al Senato un'ultima considerazione.

Con questa legge, è naturale, il Governo mette in movimento tutti i comuni; si devono rovistare tutti gli archivi catastali, si devono fare ricerche in tutti i comuni, dei pascoli, dei boschi, dei gerbidi, e degli altri terreni in essa indicati i quali furono ridotti a nuova coltura.

Sarà un lavoro che ai comuni costerà una spesa, non dico considerevolissima, ma sicuramente di qualche entità, ed indubitatamente all'ufficio centrale, al Governo, costerà spese e lavori, giacchè si tratta d'intraprendere un'operazione che mette in movimento un numero considerevole di persone, e che potrà durare non meno di due anni. Cosa ne avverrebbe se si togliessero i beni irrigui? Ne avverrebbe che si avrebbe tutto il lavoro ad eseguire egualmente. Né si dica che vi sono più difficoltà, o che le difficoltà aumentano grandemente per l'introduzione in estimo di questi terreni. No, o signori, per ciòchè, laddove possono trovarsi di tali beni, ordinariamente si trovano sempre catasti regolari, ed il Senato può ben pensare che queste irrigazioni non saranno né sulla riviera di Genova, né su quella d'Orta, né in altre provincie montagnose; ma sono e possono essere nel bacino del Po, in quello del Tanaro, insomma nelle pianure del Piemonte e delle provincie lombarde, luoghi questi nei quali vi sono mappe e catasti regolari. Onde ne viene che queste verificazioni saranno facilmente eseguite. Voi avrete adunque non diminuito di nulla il lavoro che tocca di eseguire ai comuni, e non diminuita di nulla la spesa che spetta al Governo.

Oltre a ciò mi si permetta ancora di osservare che (senza accennare a cifre positive) l'utile che sarà per derivarne, sia ai comuni in disgravio degli attuali contingenti, sia all'erario, sarà grandemente superiore ai pochi lavori che per tali beni si debbono eseguire: onde ne verrebbe per necessaria conseguenza da una parte nessun risparmio di lavoro e di spesa, dall'altra la mancanza di un grande utile, e direi quasi della parte principale dell'utile che si aspetta da questa legge, circostanza questa sulla quale io mi permetto di richiamare tutta l'attenzione del Senato.

Io non prolungherò maggiormente queste mie considerazioni a sostegno del progetto ministeriale, che sarebbe un voler rendere soverchiamente lunga questa discussione e forse senza maggior profitto; mi riservo perciò solo di dare, se sarà necessario, altre spiegazioni, allorquando l'ordine della discussione sia per richiederlo.

PEREZZA, relatore. Domando la parola.

L'onorevole commissario nel combattere le ragioni da me esposte nella relazione, ha cominciato con asserire che sempre dove vi è un catasto è facile accertare quali sono i beni irrigui. L'ufficio centrale ha fatto inserire nella relazione lo

stato attuale dei nostri catasti, che gli onorevoli senatori avranno veduto, ed all'appoggio di questo stato, potrà il Senato convincersi se si possa dire che nella maggior parte dei comuni del nostro paese vi sia veramente un catasto. Pochi sono i comuni in cui esiste un catasto regolare; in tutti gli altri non vi sono che catasti fatti per approssimazione, fatti per consegna, e senza misura, ed io non comprendo come, basata su questi catasti, sia possibile l'operazione che si dovrà in questo caso eseguire. Ma vi ha di più ancora: nessuno dei catasti esprime la qualità irrigatoria dei fondi. Il solo che ne fa qualche cenno è il catasto milanese, e lo fa, come io ho creduto di provare nella relazione, non costantemente, ma per accidente solo qualche volta.

Ora io domando se con questa sorta di catasti per base sarà possibile di eseguire una simile operazione. Essa sarà affatto ineseguibile, ed io sostengo che non si potrà riuscirvi, giacchè non si tratta di provare cose a memoria d'uomo, ma di provare quali fondi erano irrigatorii nel 1702 (alcuni catasti rimontano a quell'epoca), quali erano irrigatorii nel 1751 o 1752, nel 1770, ed è impossibile che quando non risulta dal catasto ciò si eseguisca. Negli archivi comunali non esistono altri dati su cui basare l'operazione; non vi sarà dunque che un arbitrio cieco che stabilisca per irrigazioni nuove tutte le irrigazioni, salva la prova contraria dei proprietari, cioè che sarebbe la massima delle ingiustizie, giacchè la maggior parte dei proprietari non hanno documenti con cui mostrare da qual tempo è cominciata la loro irrigazione.

Io mantengo dunque questa parte, che non è stata contraddetta, della mia relazione, cioè che lo stato dei catasti è tal quale è espresso nella relazione, e che posto quello stato delle cose per costante, è impossibile l'operazione.

Egli progredì inoltre dicendo, che sarà facile anche accertare quali irrigazioni siano a periodi certi e determinati per mezzo di testimoni, giacchè nei comuni tutti lo sanno.

Io non credo che quest'operazione sia per essere così facile; non sarebbe la massima delle difficoltà, perchè con tempo e spesa quali irrigazioni oggi siano a periodo certo, determinato questo, si potrà ottenere di verificarlo; non però facilmente, nè con testimoni, perchè molte acque non sono certe, e nella maggior parte dei casi si irriga quando si può avere l'acqua, e non vi sono fondi che abbiano un'irrigazione sicura, se non pochissimi. Per la maggior parte si fa la rotazione secondo che le stagioni lo permettono; quando le acque crescono si irrigano più fondi, quando le acque sono scarse se ne omettono molti, ma veramente acque a periodi certi e determinati non ve ne sono che poche. Ma se in queste acque si comprenderà anche le acque d'affitto, allora viene l'altra serie di argomenti che io ho esposti nella relazione, della quale, quantunque il commissario regio m'abbia fatto l'elogio di dirla chiara, mi pare però che non abbia ben capito il mio argomento, e vorrei che se ne facesse un'idea chiara.

Io non ho mai detto che non si debba censire l'irrigazione, che sia un'ingiustizia massima il censire i fondi irrigati più dei fondi asciutti; ho solo detto che volendosi censire l'irrigazione, si è costretti a fare una quantità di ingiustizie parziali, inevitabili, perchè i fondi che non hanno acqua costante, che hanno solo un'acqua che può loro essere da altri tolta, quelli, per esempio, che hanno acqua d'affitto, temporaria, si censiscono per l'irrigazione, mentre possono poi essere privati dell'acqua; e ho detto che quest'operazione, quantunque per molti parzialmente ingiusta, non sarà conveniente ammetterla in un catasto stabile, per non lasciar incensito un gran valore, ma non conviene farla in un catasto provvisorio

nel quale si producono tutte le perturbazioni, e tutti i danni negli interessi privati che si produrrebbero in un catasto stabile, per poi tornare a rinnovare le stesse perturbazioni e danni da qui a pochi anni, i quali danni fatti una sol volta nel catasto stabile per causa pubblica sono tollerabili, rinnovati a breve distanza sarebbero rovina dei danneggiati.

Dal che ho conchiuso che non è operazione che possa farsi in un catasto provvisorio, non ho contestato che debba farsi in un catasto stabile. Egli inoltre disse che, quanto alla rotazione sarà facile accettare quella che prevalga nel comune. Io che per molto tempo ho fatto l'agricoltore, posso accertarlo che questo sarà uno dei punti più difficili da determinare in occasione del catasto stabile, perchè rotazione costante non esiste nè nei libri di teorie agricole, nè nella pratica degli agricoltori. La rotazione varia a seconda e della qualità dei terreni, e della qualità e certezza delle acque che si possono avere, varia per molte circostanze, e quando si vorrà ciò lasciare all'arbitrio di ogni comune si vedranno tra un comune e l'altro delle differenze immense, che in uno si stabilirà una rotazione e nel vicino comune, coltivato nello stesso modo, se ne stabilirà un'altra.

Io credo però che anche questa non sarebbe una difficoltà tale da far respingere l'articolo della legge, se non vi ostasse il primo argomento, che è quello dell'impossibilità assoluta coi catasti attuali di accettare quali fondi erano irrigui e quali no, perchè in catasto i fondi irrigui non sono designati, e se non vi ostassero, oltre la impossibilità, molte ragioni di opportunità e di principii.

Io ho poi sostenuto che non deve censirsi l'irrigazione sola, perchè non è che un mezzo di produzione, un miglioramento, e qui mi gode di aver veduto dall'onorevole commissario regio ammesso nel modo il più formale che l'irrigazione è un mezzo di produzione, come lo sono le piantagioni e gli altri miglioramenti, e allora sta in tutta la sua forza il mio argomento, che non si debba censirla sola, ma bensì contemporaneamente agli altri miglioramenti, i quali inoltre sono più facilmente accertabili e con minori spese e minori inconvenienti di essa, e perciò in una legge provvisoria meriterebbero la preferenza.

Egli non contesterà che è impossibile accertare quali fondi fossero irrigui all'epoca del censimento, e che invece è facilissimo l'accertare le piantagioni posteriori a quell'epoca, giacchè egli non ignora che le piante portano con sé i segni della loro età, che è riconoscibile sia dall'aspetto esterno, sia tagliandone qualcuna dai cerchi interni concentrici.

Stabilito che l'acqua non è che un mezzo di produzione, un mezzo di aumentare il prodotto del fondo come lo sono le piantagioni e gli altri miglioramenti, non capisco come si possa sostenere che ora si abbia da censire solo l'acqua, per la ragione che se si censissero anche gli altri mezzi di miglioramento, gli altri mezzi di produzione, le operazioni diventerebbero somiglianti ad un catasto provvisorio. Ma se la cosa è identica, se la giustizia richiede che sia censita tanto l'acqua quanto gli altri miglioramenti, mi pare non sia nè giusto, nè sostenibile che gli altri miglioramenti non siano censiti solo per risparmio di operazioni.

L'erario potrebbe procurarsi un reddito molto maggiore estendendo le operazioni, e credo che il non censire gli altri miglioramenti pel solo motivo di fare un'operazione più piccola urti direttamente col disposto dello Statuto, che vuole che tutti sieno uguali nel concorso dei tributi.

Se gli altri miglioramenti richiedessero troppo tempo o troppa spesa per essere accertati, allora la difficoltà di accertamento potrebbe essere una buona ragione per cominciare

a far pagare quelli che si accertano più facilmente e più presto, acciugendosi però subito a censire anche gli altri mezzi di produzione, ma in questo caso succede precisamente il rovescio. Mentre esiste l'impossibilità di ben definire quali fondi fossero irrigati all'epoca del censimento e quelli nei quali l'irrigazione è stata introdotta dopo, vi è la massima facilità quasi senza spese di accertare quali sieno i miglioramenti eseguiti, colle piantagioni, per esempio, di gelsi, di olivi, di viti. Dal che ne segue nel modo il più innegabile che il Governo non può senza ingiustizia, senza urtare contro il disposto dello Statuto, pensare a censire il miglioramento dell'irrigazione, se prima o almeno contemporaneamente non provvede a censire i miglioramenti di piantagioni e simili, più presto, meglio, e con minori danni e spese, accertabili e più proficui al regio crario.

Farò ancora un'osservazione a quanto il commissario regio disse, che cioè non capiva come il relatore avesse creduto che si dovessero dedurre i fitti dell'acqua.

Io non credo di aver detto ciò nella relazione, questo non era sicuramente né nell'animo mio, né nel senso delle deliberazioni dell'ufficio centrale. Solo si è accennato che, stando ferma la teoria del Governo, i fondi irrigati colle acque di canali regi che il Governo affitta, dovrebbero andar esenti da questa imposta.

Questo si è accennato, appoggiati alla teoria stessa spiegata dal Ministero nel proporre la legge.

Egli ha sostenuto che non intendeva d'imporre i miglioramenti, non intendeva d'imporre i fondi irrigati, ma intendeva d'imporre indirettamente l'acqua che li irriga, la quale, a suo parere, era un bene stabile imponibile al paro dei fondi; egli ha detto ciò nel modo il più chiaro e ne leggo le parole:

« Né l'acqua può dirsi solamente mezzo di produzione applicato al fondo primitivo sotto forma di capitale esauribile, come il concime, o sotto forma di miglioramento immediato col suolo in modo da non potersi distinguere da esso, come sono i lavori di fognatura e simili. L'acqua è essa medesima un bene imponibile, oggetto di proprietà privata; e tutti sanno che la gravissima difficoltà di determinare la estensione, e la quantità, non che di stabilirne il reddito medio e costante, ha fatto decidere quasi tutti i legislatori in materia catastale, ed il nostro Parlamento medesimo, a non sottoporre direttamente l'acqua all'imposta prediale, ma si indirettamente, cioè non sottraendo dal reddito dei terreni da essa fecondati la spesa occasionata dal suo uso, la quale è rendita del proprietario dell'acqua. Le convenzioni private, si è detto, ripartiranno questa imposta anticipata dal possessore del fondo irrigato.

« Sotto questo rispetto la irrigazione di una estensione di terreno non prima irrigato è vero aumento di un bene imponibile che prima non esisteva, e che si rivela sotto la duplice forma di cambiamento nella natura produttiva del suolo irrigato, e di ampliamento di un bene imponibile qual è l'acqua irrigatrice.

« Per l'una e per l'altra ragione, la nuova irrigazione dei fondi censiti come asciutti debbe essere compresa in estimo non meno della riduzione a nuova produzione dei pascoli o dei boschi. »

Dunque se ha inteso di colpire le acque e non i fondi irrigati lasciando alle convenzioni private di far poi ricadere l'imposta sul proprietario dell'acqua, si vede chiaramente che, per le acque del Vercellese che il Governo ha affittate l'anno scorso per 30 anni, e le altre acque che affitta, non sarebbe onesto oggi di esigere l'imposta da coloro che fecero il contratto quando l'imposta non era ancora decretata, e il

Governo, stando a questa teoria, bisognerebbe che abbonasse l'importare dell'imposta dopo di averlo esatto; se ciò non intende di fare, come pare, deve cambiare teoria e dire che non è l'acqua che si vuol colpire, ma il miglioramento, ma il mezzo di produzione, ed allora cade nella categoria di tutti gli altri mezzi di produzione, di tutti gli altri miglioramenti.

SAULI. Domando la parola.

PIEZZA, relatore. Io invito il commissario regio a spiegar ben chiaramente, come farà ad accertare quali beni erano irrigui in quei catasti nei quali non è descritto se non: 1° il possessore del fondo, e non so se dal 1702 a questa parte si potrà facilmente riconoscere chi era il possessore di un tal dato fondo; 2° le coerenze, ossia i vicini proprietari che sono ora ignoti pella stessa ragione; 3° la coltura che ora è cambiata e l'antica s'ignora; 4° la misura del fondo. In tal catasto, dove sono i dati da poter accertare in quale stato si trovavano i beni per riguardo all'irrigazione? Sarei per dire che non si saprà nemmeno in qual luogo trovisi quel dato fondo, perchè quando non si sa che la loro misura e la regione, non si sa neppur in qual parte di quella regione si trovasse.

Questo è lo stato delle cose. Vi sono certi catasti in cui non vi sono che le lunghezze e le larghezze. Io domando, in quei catasti, al commissario regio, come farà ad accertare l'irrigazione? Vede che non faccio lavorare la fantasia, ma la ragione.

RABBINI, commissario regio. Domando la parola.

PIEZZA, relatore. Vengo a circostanze pratiche. Vorrei che mi dicesse come farà per ciò accertare. Quando si conosca che questo sia accertabile allora sarà tolta una delle massime difficoltà, e potremo discutere le altre: ma se questa difficoltà è insormontabile come parve all'ufficio è inutile che andiamo avanti a discutere le altre difficoltà che non sono però meno gravi.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Santì.

SAULI. Da tutto quello che ho udito sinora mi sembrano molto valide le ragioni dette dall'una e dall'altra parte. (Parità) Parmi però che siasi tralasciato di toccare una questione a mio giudizio molto importante; ed è che col commettere al comune vafe a dire al Consiglio delegato, d'introdur mutazioni negli odierni catasti, si porta pericolo di destar discordie infinite tra i privati: perocchè il proprietario che si troverà alquanto più aggravato, non mancherà d'accagionarne, come d'un atto di malevolgenza, un consigliere suo concittadino; e quindi nasceranno scandali senza fine.

Se il paragrafo 3 del primo articolo, il solo che possa rifocillare alquanto l'erario, non è approvato, stimo che il vantaggio, che da questa legge ne ridonderà alle finanze, sarà piccolissimo, e tale che non potrebbe mai contrabbilanciare il danno delle inimicizie temute. Questa considerazione, a mio senso, è molto rilevante, ond'è che io prego il Ministero ed il Senato di tenerne conto.

PRESIDENTE. L'osservazione del senatore Sauli si riferirebbe all'articolo 4.

SAULI. Ed anche a questo, come si scorge dal primo paragrafo dell'articolo 1.

RABBINI, commissario regio. L'onorevole relatore dell'ufficio centrale, concretando anche esso questa discussione così complicata, si ridusse, a quello che mi pare, a domandare al commissario regio, se veramente creda possibile che si possano accertare questi beni irrigui. In quanto riguarda alle altre osservazioni fatte dall'onorevole relatore, io non credo sia necessario di esaminarle di nuovo, perchè sarei ob-

bligato di ripetere in gran parte quello che già ebbi l'onore di esporre al Senato.

La questione adunque non è più di principii, non è più di convenienza, essa è ridotta ad una questione di possibilità pratica di esecuzione. A questo riguardo io mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato sopra ciò che già ebbi l'onore di dire, che cioè il centro d'azione, in cui si deve operare per eseguire questa legge, sta nel comune.

Io non posso credere, e credo anche che il Senato sarà d'accordo con me che, portata la questione nell'interno di ciascun comune della estensione di 2000 ettari circa, tra i comunisti e periti locali, quand'anche non vi fosse catasto, non si possa facilmente venir a conoscere e determinare se dal 1750 o 1760, siasi introdotte nuove irrigazioni in quel tal comune. Molti sono poi gli altri mezzi di prova ai quali si può ricorrere. E, per esempio, è vero che in molti catasti, e quasi in tutti, non è indicato per ciascun fondo se esso sia asciutto o irriguo: questo sta.

PIEZZA, relatore. In nessuno.

RABBINI, commissario regio. Ammettiamo in nessuno; troviamo infatti nelle antiche leggi, regolamenti e istruzioni censuarie che non si imponeva a parte l'obbligo di applicare a ciascun appezzamento l'indicazione se fosse irriguo od asciutto; ma devonsi ritenere che laddove ci sono catasti fatti, sia secondo il metodo milanese, sia secondo il metodo francese, sia secondo l'antico nostro metodo piemontese, egli è certo che, nella relazione di classificazione e di valutazione, era obbligo e si doveva tener conto della irrigazione o no dei beni, inquantochè dall'essere essi irrigui o non irrigui, portano di essere posti piuttosto in una o in altra categoria.

Ora giova considerare che laddove è probabile che si incontrino nuove irrigazioni, ciò sarà precisamente in quelle provincie ed in quei comuni ove trovansi vigenti taluno dei catasti sopra indicati. Se alle indicazioni si aggiungono le prove che si desumono dalle indicazioni locali e dalle cognizioni pratiche che ciascuno ha nell'interno del proprio comune riguardo a queste nuove irrigazioni, non v'ha dubbio che esse non possano essere riconoscibili ed accertabili. Se

male non mi appongo, parmi avere trovato nel rapporto dell'onorevole relatore che vi sono catasti nei quali i beni fondi sono descritti solamente per lunghezza e per larghezza; fatto questo sul quale io non metto dubbio di sorta.

Ma a questo riguardo devo far presente al Senato che questi catasti sono precisamente in quelle provincie dove è impossibile che si siano introdotte nuove irrigazioni, imperciocchè essi si trovano nelle varie provincie della riviera orientale e media, nelle quali certamente si possa presumere di trovare nuove irrigazioni. Posto infatti che in quelle regioni dove vi sono questi catasti, della specie sopra indicata, non vi possono essere irrigazioni nè antiche, nè nuove, cade l'obiezione che in apparenza poteva presentare l'esecuzione di questa legge in quei comuni ove tali catasti si trovassero vigenti. L'irrigazione non può incontrarsi che nelle pianure, e se si introdussero nuove irrigazioni, egli è certo che quivi furono introdotte.

In queste provincie ordinariamente trovansi il catasto, il quale è l'antico piemontese, o milanese, o francese; il centro d'azione è nell'interno del comune; in ciascun comune i comunisti di buona volontà (come dobbiamo sperare che saranno, perchè vi è il loro interesse di mezzo) possono facilmente accertare i beni nuovamente irrigui. I canali aperti da 40 o 50 anni a questa parte sono facilmente riconoscibili. Sta di fatto per contro che non si avranno mai beni irrigui laddove vi siano catasti quali furono più sopra indicati. Pare per conseguenza che la questione portata sotto il rispetto della difficoltà dell'esecuzione, se non è assolutamente superata, trovansi almeno di gran lunga diminuita, e che perciò si debba conchiudere come eseguibile in tutta la sua estensione la legge che si sta discutendo.

PIEZZA, relatore. Domando la parola.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Essendo l'ora un po' avanzata, la discussione è aggiornata a domani alle ore due; invito quindi caldamente il Senato a convenire almeno verso le due, e non alle tre, perchè altrimenti non si può andare avanti.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 16 MAGGIO 1856

-37-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti e di alcuni altri ridotti a nuova coltura — Considerazioni del senatore Di Castagnetto in ordine al paragrafo 3 dell'articolo 1 — Emendamento del senatore Audiffredi al detto paragrafo — Risposta del senatore Plezza, relatore, al senatore Audiffredi ed al commissario regio cavaliere Rabbini — Osservazioni del senatore Giulio a confutazione della proposta dell'Ufficio centrale — Replica del senatore Plezza, relatore — Spiegazioni e schiarimenti del commissario regio in risposta al senatore Plezza, relatore — Modificazione al suddetto paragrafo del senatore Mosca, combattuta dal ministro delle finanze — Nuove considerazioni del senatore Di Castagnetto — Discorso del ministro delle finanze — Adozione del paragrafo 3 dell'articolo 1.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.
(Sono presenti i ministri delle finanze e quello della guerra, e più tardi intervengono anche i ministri di grazia e giustizia, dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici.)

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'INTRODUZIONE IN ESTIMO DEI TERRENI CENSIBILI E NON CENSITI E DI ALCUNI ALTRI RIDOTTI A NUOVA CULTURA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti, che aggiustasi ieri sul paragrafo 3 dell'articolo 1.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola era stata domandata dal senatore Plezza, e per conseguenza spetterebbe a lui, salvo che egli intenda rinziarsi.

PLEZZA, relatore. Non ho difficoltà a cedere per ora la parola al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Il merito di una legge deve essere che sia giusta, che sia logica, ed io, o signori, temo che la disposizione, la quale ci occupa presentemente, non sia abbastanza logica, né abbastanza giusta.

Infatti se noi leggiamo l'articolo 42 della legge 4 giugno 1852, che ha dato luogo al progetto di questa legge, noi troviamo che:

« Nel corso della prossima Sessione il Governo presenterà al Parlamento un progetto di legge inteso a collettare i beni censibili e non censiti, e quelli che originariamente censiti, come boschi, brughiere, ghiaie, gerbidi od incolti trovansi ora ridotti a coltura. »

Quindi noi abbiamo una base che dovrebbe essere indeclinabile, a mio avviso, cioè una votazione del Parlamento, il quale ha giudicato che si dovesse a compimento di quanto egli aveva prescritto con quella legge censire i beni non cen-

siti o censiti come boschi, brughiere, ghiaie, gerbidi o incolti.

Quindi la disposizione del progetto, la quale viene a parlare non solamente di beni a collettare, ma ancora di nuova produzione, sarebbe già, a mio avviso, eccessiva.

Lo è poi immensamente quella del paragrafo 3, il quale viene a colpire i beni irrigui, cioè a parlare dell'irrigazione. Io so che il Parlamento che ha votato quella disposizione dell'articolo 42 può, è vero, votarne ancor un'altra, ma io non credo che qui possa essere il caso di un nuovo provvedimento che muti la sostanza di quanto il Parlamento si era allora proposto.

E per ciò stabilire io vi richiamo, o signori, alle cose che furono dette al proposito di quella legge.

Credo inutile di ripetere quelle lunghe, luminose ed assennatissime discussioni, perciocché egli è certo che voi, sia all'occasione che abbiamo votata la legge sul catasto, sia al momento che si è trattato di questa nuova disposizione, non dubitate avrete riandato i motivi che persuasero il Parlamento a votare la legge del catasto e ad invitare il Governo a proporre la legge per i beni non censiti.

Basta però ricordare che, allorché si trattò nella legge del catasto di stabilire le basi di tale operazione, si elevò subito la questione di un catasto provvisorio, cioè, molti degli oratori che presero a parlare in quella circostanza, credevano che il tempo necessario per fare un catasto stabile fosse così lungo che intanto convenisse di provvedere.

Altri poi credevano ancora che con quella forma di catasto provvisorio si potesse sufficientemente supplire alle giuste esigenze proposte dal ministro di finanze, imperciocché la base della legge era di far venire i beni non censiti, o censiti come gerbidi ed improduttivi, in concorso cogli altri beni i quali pagavano il tributo; ma dopo molte discussioni fu riconosciuto come fosse presso che impossibile (almeno, se non impossibile, improbabile) di ottenere una tale operazione da un catasto provvisorio.

Si parlò delle consegne, delle classificazioni varie dei beni che avrebbero i comuni affidate a periti; e da tutte le parti si trovarono delle difficoltà tali, che il Parlamento, abbandonando allora ogni idea di catasto provvisorio, di perequa-

zione provvisoria, ha giudicato che si dovesse intanto stabilire la massima del catasto stabile.

Ora dopo questa determinazione, egli è chiaro, almeno a mio avviso, o signori, che volendo noi entrare nella questione delle irrigazioni, e col metodo che viene proposto sottoporre a maggior censo i beni, i quali non essendo prima stati censiti come irrigati, vennero di poi nel numero dei beni irrigati, egli è certo che noi entriamo nuovamente nella grave discussione del catasto provvisorio, o se non volete dire del catasto provvisorio, d'un arbitrio dato ai comuni, i quali non potranno disimpegnarsi di quest'incumbenza.

Le discussioni che furono fatte allora, gli argomenti addotti sia dall'onorevole ministro che dal commissario regio furono tutti nel senso appunto che non fosse possibile di sobbarcarsi a quell'operazione per le gravissime difficoltà che presentava. Ed infatti, o signori, se noi vogliamo considerare l'irrigazione come un maggior prodotto dei beni, egli è certo che non è possibile di poter entrare in questa classificazione senza toccare tutte le questioni le più delicate, le quali abbiamo voluto evitare, cioè non commettere né alle consegne, né alle iniziative dei comuni.

Nel progetto attuale si vuole far presumere che le comunità possono così facilmente stabilire quali erano i beni irrigatori, e quali ebbero di poi il beneficio dell'irrigazione.

In verità, sia dalle osservazioni contenute nella relazione, le quali io trovo sotto ogni rapporto appagantissime, sia dalle osservazioni fatte ieri e dal ministro di finanze e dal commissario regio, io non ho potuto che persuadermi sempre più che siamo nell'istessa identica questione che si volle scartare nella legge del catasto stabile, cioè di non intraprendere questa operazione, la quale non potrebbe riuscire a bene.

Ieri l'onorevole ministro delle finanze faceva allusione a che l'imposta prediale fosse un'imposta sul prodotto dei beni e disse che, essendo un'imposta sul prodotto, si dovesse considerare adunque la diversità dei prodotti. Io non divido quest'opinione; io credo che l'imposta prediale sia veramente stabilita sui fondi, e che non si possa, quando l'imposta è una volta stabilita, venire ad ogni momento a ricercare quale sia il prodotto, stante le diverse variazioni che queste colture possono subire nel giro degli anni.

L'opinione dell'onorevole ministro, al primo momento che io la sentii emettere, mi diede l'idea di un'imposta sulla rendita. E infatti ho visto poi che egli stesso, il signor ministro, la aveva applicata tale senso, poichè egli si fece ad esternare l'opinione, che io anche divido, cioè che, se fosse possibile di stabilire in modo equo l'imposta sulla rendita, sicuramente sarebbe la più utile.

Raccolse quest'espressione il commissario regio, e si fermò anche a parlare dei diversi prodotti che vengono dalla terra. Quest'argomento distrugge affatto il suo sistema, mentre, se noi parliamo dei prodotti, egli è chiaro che dobbiamo, come osservava il senatore Plezza, imporre tutti i prodotti; e qui cadiamo nella questione della giustizia, cioè nel mio secondo appunto, che la legge non è giusta.

A mio avviso, parmi contrario a tutti i precedenti da noi stabiliti, che il Parlamento avendo approvata la legge sul catasto stabile pel motivo che non si poteva fare un'operazione esatta in modo provvisorio, ora darebbe il suo voto ad una disposizione, che distrurrebbe affatto la base della sua precedente deliberazione. Questo in quanto alla logica del progetto; in quanto poi alla giustizia, le ragioni dette dall'onorevole senatore Plezza, alle quali io mi associo, se noi vogliamo colpire un prodotto, certamente noi dobbiamo colpirli

tutti, e non è possibile di stabilire una legge giusta se non ci serviamo della stessa bilancia, e per gli uni e per gli altri.

Il senatore Sauli poi ieri aveva sollevato una questione che credo anche abbia grandissima importanza, quella cioè della difficoltà che nascerebbe nei vari comuni per la latitudine concessa ai Consigli comunali. E a questo riguardo credo esservi un'altra osservazione grave sulla quale conviene fermarci.

Io accennerò ad una circostanza, non per far una censura ad una legge in vigore perchè le rispetto tutte, ma credo che tutte le leggi che abbiamo, sebbene tutte informate al principio di libertà, e dirette allo stesso scopo e coll'intendimento di fare il meglio possibile; tuttavia dopo l'esperienza di alcuni anni qualche volta si riconoscono mancanti in alcune parti, ed il Parlamento allora viene a correggerle o modificarle.

Tal è la nostra legge comunale che manca in un punto, in quello di non dare bastante rappresentanza alla proprietà, e l'onorevole ministro delle finanze, il quale è eruditissimo in tutte le materie, non avrà potuto a meno di vedere anch'esso che questo inconveniente esiste.

Io credo che le leggi comunali non siano tanto leggi politiche, come leggi d'interesse locale, e che gli interessi debbano essere tutti rappresentati. Ora accade il più delle volte nel nostro paese che i grandi proprietari di un territorio non hanno alcun voto nel Consiglio, e che per contro persone le quali non possiedono, e sono censite solo per arti o mestieri, siedono in maggioranza nel Consiglio e vengono a decidere questioni importantissime sulla proprietà. E qui si verificherà il caso in cui forse la questione dell'irrigazione, la quale è questione tutta relativa alle terre, potrebbe in moltissimi luoghi non essere rappresentata.

C'è poi anche un'altra considerazione, cioè che se nelle provincie del Vercellese e del Novarese la cosa procede in via più regolare perchè le acque partono da navigli stabili e si fanno regolari contratti d'affittamento, nel Piemonte proprio in molte delle nostre provincie che hanno il beneficio d'irrigazione di acque di varia natura, ma non regolate da concessioni così stabili, all'occasione dell'irrigazione, come credo che voi tutti, o signori, ne siete informati, frequentissimi furti d'acqua accadono nei vari territori; ed io penso che forse ci sarebbero inconvenienti più gravi nel dare questa latitudine ai Consigli, perchè molte volte i Consigli si trovano o si trovarono per lo passato in condizioni di dare provvedimenti, direi quasi arbitrari, perchè non avevano una base fissa.

In quelle circostanze nascono molte discussioni, molti forse anche di quelli che fanno parte del Consiglio sono interessati essi stessi nell'irrigazione; di modo che, a me pare che quest'autorità data al Consiglio potrebbe, oltre di non presentare quella facilità di risoluzione, presentare gravissimi inconvenienti.

Ieri poi, se non erro, l'onorevole commissario regio disse, in risposta al senatore Plezza, che non si sarebbe tenuto conto di queste piccole irrigazioni nei paesi di montagna.

Forse non ho bene compreso il senso delle sue parole; il rendiconto, che non ho ancora potuto esaminare, me lo darà. A questa proposta non ho potuto a meno di fare due riflessi. L'uno è che quando si è adottato un principio, esso deve essere tanto per le proprietà grandi, come per le proprietà piccole, altrimenti andremo nell'arbitrio. Il secondo riflesso si è che nella discussione su questo stesso articolo, che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento, uno dei deputati interpellò il commissario regio se dovessero essere

compresi questi piccoli possedimenti, ed egli disse di sì; di modo che sarebbe anche il caso d'intendere bene il suo avviso su questa questione.

Mi parve poi anche ieri di aver sentito alludere a disposizioni che sarebbero oggetto di regolamento, e non di legge; ed io non posso a meno di richiamare l'attenzione del Senato sull'importanza, che tutte le basi di quest'imposta vengano stabilite nella legge e non nel regolamento, perchè se si dovesse aver ricorso ai regolamenti non potrebbe esservi quell'autorità che noi dobbiamo desiderare quando si tratta di una materia tanto delicata come quella delle imposte.

Tali sono i riflessi che destò in me la lettura di questo paragrafo, che penso saranno poi molto meglio sostenuti dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale.

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è stata domandata dal senatore Audiffredi.

AUDIFFREDI. Il senatore Di Castagnetto diceva che questa legge incontrerà difficoltà nella sua esecuzione. Certamente è innegabile che si presenteranno delle difficoltà, ma da ciò non ne segue che la legge non sia giusta, che cioè l'imposta che devesi pagare non sia per tutti ad un dipresso eguale in ragione, vale a dire, della qualità della terra.

Si tratta d'imporre sulla terra irrigua nelle varie provincie una stessa tassa. Questo non toglie soltanto una piccola ineguaglianza, come accennavo ieri, ma un'ineguaglianza maggiore derivante dalla diversità d'imposta che pur troppo esiste fra provincia e provincia. A questo riguardo io non credo che vi sia obbiezione valevole, in quanto che il principio è giusto. Le difficoltà dell'esecuzione di questa legge non avranno altro risultato se non quello che alcuni potranno sfuggirne l'applicazione.

Sosteneva poi il senatore Di Castagnetto che la proprietà non è bastantemente rappresentata nei comuni per avere quarentigia che questo riparto sia fatto giustamente.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

AUDIFFREDI. E in questo coincideva con quanto aveva detto ieri l'onorevole senatore Balbi-Piovera, cioè che l'aggravio delle imposte va sempre crescendo. Certamente noi vediamo con rincrescimento l'aggravio della imposta aumentarsi, ma come sia possibile il rimediarvi veramente non lo sappiamo, in quanto che l'aggravio suddetto va sempre crescendo col progresso della civilizzazione, col progresso dei bisogni. Noi vediamo intanto che, sia nei comuni, sia nelle provincie si sono attivati molto maggiori lavori di quelli che si facessero nel passato. Comechè l'aumento dell'imposta tien dietro al progresso della civilizzazione, perciò è necessario soltanto di meglio ripartire l'imposta medesima.

Io non voglio già approvare che tutte le imposte, che si stanno rinnovando, sieno stabilite sopra basi egualmente giuste. Per esempio, il riparto forzato dell'imposta delle gabelle che si fa dagli agenti comunali, in mancanza di dati positivi, deve il più delle volte riescire ingiusto ed arbitrario, e come tale sicuramente deve far torto alla Legislatura di volerlo conservare. Speriamo che si porterà rimedio a questi mali essendochè nel Governo costituzionale si ha la facilità grandissima di riparare gli errori.

Ma almeno l'imposta territoriale, che è la primaria fra le altre, è necessario che sia regolarizzata.

Per far ciò, si era pensato al catasto provvisorio, il quale incontrò moltissime difficoltà. Ora, parte di questa difficoltà sono già appianate, e noi vediamo che nel presente progetto di legge si è pensato ad interessare i comuni nell'utile di scoprire quelle terre che debbono essere gravate da imposta

e che noi sono, cosicchè ciò fa presumere che eseguita questa legge si possa andar oltre.

Non è già che io voglia ora nuovamente invocare il catasto provvisorio: quanto meno si lasci quello che venne approvato in surrogazione al catasto provvisorio, che è precisamente l'ampliamento della legge presente come era prescritto in quella sul catasto stabile all'articolo 42. Si è data una piccola ampliamento introducendo l'imposta sui beni irrigui. Ma questa ampliamento certamente è fondata sulla giustizia. E per rispondere a quanto diceva ieri il senatore Plezza, che si debbano cioè imporre in generale tutti gli aumenti di rendita, io debbo aggiungere ed osservare che se credesse che quei territori, ove si sono fatti altri miglioramenti agricoli, fossero poco gravati da imposta, io posso addurre dei fatti positivi come egli desiderava. Nella provincia di Cuneo parlando di un mio podere della superficie di 33 ettari e mezzo, situato nel circondario di Boves, pago 1200 lire d'imposta, vale a dire lire 36 36 l'ettare. Se questa sia una piccola imposta, oggùn lo vede. Tuttavia nel nostro paese non è vero che fossero ancora gravate le piantagioni dei gelsi. Se si aumentasse ancora l'imposta, noi andremmo ad un periodo quasi indeterminato d'imposta.

Io non credo, invero, che per le piantagioni, le quali si vorrebbero aggravare d'imposta, si abbia la possibilità di farlo praticamente.

Il valore delle piantagioni aumenta o decresce a periodi brevissimi. Se si volesse mettere un'imposta sulle piantagioni dei gelsi, non sarebbe mai all'epoca in cui le piantagioni medesime si fanno, ma bensì sull'estimo del prodotto della foglia. Questo ci condurrebbe alla necessità di rinnovare un censimento a periodo brevissimo; bisognerebbe ogni 3 o 6 anni fare un censimento generale del prodotto della foglia; che se si volessero imporre le piante allora incontreremmo un'altra difficoltà, che da provincia a provincia noi troviamo una differenza grandissima nel sistema della coltivazione dei gelsi; le più fertili finora del Piemonte sono mancanti di gelsi o coltivati così malamente, che è necessario un tempo più che doppio ad allevarli.

La coltivazione del gelso, e quella della vite non meno, sono possibili nella massima parte del nostro territorio, quindi meritano d'essere promosse e non mai d'essere gravate di speciali imposte. Direi anzi che i possidenti col mezzo delle piantagioni abbiano il mezzo di accrescere tanto la rendita delle loro terre da non sentire gli aggravii di qualsiasi imposta.

Per persuadere quelli che credono all'utilità di questa imposta, loro citerei ad esempio il Governo del Belgio, il quale zelante del pubblico interesse, onde promuovere attivamente l'introduzione della coltivazione serica, ha fatto per molti anni gravissimi sacrifici, sino al punto di far coltivare per proprio conto vastissimi vivai di gelsi che distribuiva gratuitamente ai possidenti con che li piantassero; quindi usava a questi ancora la facilità di far loro eseguire la trattura della loro seta dai bozzoli a bassissimo prezzo.

Questo dimostra una solerzia grandissima di interesse nel Governo a promuovere l'agricoltura: noi non siamo a quel punto; per favorire l'industria serica non si è fatto ancor niente, e si vorrebbe anzi gravarla d'imposte.

Credete che quest'imposta sia giusta, sia conciliabile col progresso generale che vogliamo attivare nel nostro Stato? Questa è un'industria di cui due terzi dei suoi prodotti sono a beneficio e sollievo delle classi bisognose, di modo che nel progresso di quest'industria si associa il maggior utile delle diverse classi della società, della gente bisognosa e delle

classi possidenti; cosicchè io credo fermamente che questa imposta oltre ad essere ingiusta sarebbe inesequibile; non è già nel mio interesse che io dica questo, ma lo dico nel sentimento della verità delle cose, perchè io sarei ben persuaso di rendere un grande servizio al nostro paese cercando anzi ogni mezzo di favorire la produzione serica.

Volendo equiparare le imposte giova prima di tutto evitare il danno di incagliare la produzione nel lasciarla in proporzione che questa si viene effettuando; quindi io nego il principio che si debba accettare per base la rendita delle terre. Credo invece che sia giusto di tassare proporzionalmente quella fertilità graduata che le rende idonea a diversi generi di prodotti. Noi vediamo che la maggior parte dei terreni del Piemonte sono capaci della coltivazione del gelso, non è dunque il caso di gravar questa di un'imposta speciale. Se il possidente è trascurato da non voler coltivare gelsi l'estimatore del censo non deve premiare la di lui indolenza nel non collocarlo in quella categoria che gli compete.

Vedo qual progresso ha potuto fare la provincia di Cuneo e sarebbe facilissimo di iniziare eguale progresso nelle altre provincie, ma se noi veniamo coll'imposta a paralizzare quella poca attività che si risveglia faremo ad essa il maggior danno che sia possibile.

Ritornando alla discussione del paragrafo 3 aveva detto ieri che sarebbe stato necessario alla presente legge di sopprimere le parole: *a periodi certi e determinati*. Io credo che questo sia un emendamento utile e direi necessario per impedire che sfuggano alla legge, sotto questo pretesto, la massima parte dei contribuenti, in quanto che le terre irrigate a periodi certi e determinati sono pochissime.

Il senatore Piazza anche ieri concedevaci che questa restrizione escludeva una gran parte dell'utilità della legge. Non avendo potuto ottenere il catasto provvisorio cerchiamo almeno di facilitare l'esecuzione della presente legge, come io propongo, col sopprimere le definizioni incerte nelle parole indicate: *a periodi certi e determinati*.

Piazza, relatore. Comincerò con poche parole dal tranquillare il senatore Audiffredi, in quanto che l'ufficio centrale non ha mai proposto che si dovessero censire le piantagioni, anzi crede che le piantagioni essendo un miglioramento, come è un miglioramento l'irrigazione, nè l'uno nè l'altro di questi miglioramenti si debba censire in una legge provvisoria e che si debba aspettare a censirli in occasione del catasto stabile.

Di modo che l'ufficio centrale non è niente affatto contrario all'opinione del senatore Audiffredi, in quanto si tratta di non censire i gelsi, solamente dice che quando si volesse entrare nella via di censire i miglioramenti, come è l'irrigazione, allora, per ragione di giustizia, per parità di circostanze, anzi perchè sono più facili a censire, dovrebbero censire le piantagioni e forse anche di preferenza, perchè l'età dei gelsi è più sicuramente conoscibile, e si può da un uomo pratico facilmente accertare quali siano i gelsi che sono stati piantati prima e quali dopo il censimento; portando, come il senatore Audiffredi sa, tutte le piante con sè la fede di nascita che si conosca dall'aspetto esterno, e se vi è qualche dubbio, scapazzandone qualcuna si conosce quanti anni hanno di vita tutte le consimili, giacchè la pianta ogni anno accresce uno di quei cerchi concentrici che vi sono nell'interno, i quali indicano approssimativamente, o a differenza di due o tre anni al più, l'età loro.

Dimodochè si disse: nel caso che si dovessero censire i miglioramenti bisognerebbe censire le piantagioni di gelsi, di ulivi, di viti, delle quali piantagioni si può senza dubbio,

senza spesa, riconoscere l'età e si può quindi riconoscere se sono piantati prima o dopo del censimento attualmente in vigore, mentrechè dell'irrigazione, l'ufficio centrale crede che sarà impossibile constatare quali siano i beni irrigati alla epoca del censimento in vigore.

Gli farò inoltre osservare, per quanto riguarda l'imposta, della quale egli dice che molto è gravata la provincia di Cuneo, che dallo stato annesso alla relazione risulta che, mentre la provincia di Cuneo paga per imposta regia 5 17 per ogni ettare, la provincia di Lomellina ne paga 6 89, quella di Novara 5 83, quella di Alessandria 5 08; che in ragione di prodotto d'imposte la provincia di Cuneo paga di regia 8 53 e 15 89 in totale tra la regia e le altre imposte, la provincia di Lomellina invece paga 10 64 di regia e 20 72 in totale.

Dimodochè vede che siamo veramente gravati di più che la provincia di Cuneo; ma ciò non ostante non domandiamo che si aggravi la provincia di Cuneo col censire i gelsi, domandiamo solo che si faccia una legge uguale per tutti, e che se si vogliono censire i miglioramenti si censiscano tutti e non solo il miglioramento dell'irrigazione, lasciando senza censimento gli altri più importanti. È noto che colle piantagioni si può duplicare, triplicare il valore di un fondo, mentre coll'irrigazione non si può aumentare il reddito di più che di 1/6 o di 1/5, ciò che è un fatto costante e dimostrato dai prezzi dell'acqua, dai quali, e non dai prezzi dei fondi, come fece il signor ministro, si deve dedurre il valore dell'acqua. Ora io m'ingegnerò di ricondurre alla questione che si agitava ieri e di ribattere le risposte che il signor commissario regio ed in parte il signor ministro hanno creduto di fare agli appunti mossi dall'ufficio centrale al paragrafo 3 dell'articolo 1.

Il signor commissario regio esordiva col dire che allo stato delle cose non era più questione di principii, ma che si trattava solo delle difficoltà di esecuzione di questa legge. E egli credette di ciò dedurre da alcune mie espressioni.

Io credo invece di dover dichiarare, anche a nome dell'ufficio centrale, che la questione di principii rimane viva e ferma in tutto il suo vigore, e che io non ho detto altro se non che era inutile di passare alla discussione di principii quando si discuteva ancora con esito così incerto sulla possibilità della sua esecuzione, giacchè sarebbe un far perdere il tempo e le parole al Senato il discutere in massima se si debba fare un articolo di legge, il quale poi, fatto, non fosse eseguibile; di modo che la precedenza della discussione dovrebbe spettare alla possibilità di esecuzione, salvo poi, quando sia provato eseguibile l'articolo, si venga a discutere in tutta la sua pienezza la questione di principio.

L'onorevole commissario regio proseguiva dicendo, che se si toglie questo paragrafo dalla legge cade tutto l'utile per l'erario, e quello ancora che se ne aspettano i comuni.

Quanto all'utile per l'erario credo di poter sostenere che il Ministero non è in grado di darne un calcolo, perchè non ha dati coi quali accertare qual utile se ne possa sperare.

Io credo che l'utile in definitiva sarebbe piccolo, perchè la maggior parte dell'estensione dell'irrigazione ha avuto luogo per l'introduzione della vicenda, e se ciò è, nella più parte dei casi, non si farà altro che ripartire su più fondi quel censo che era stabilito anticamente su di un fondo solo, perchè a termini del secondo alinea dell'articolo bisogna scartare quelli che hanno cessato di essere irrigui.

In realtà non vi possono essere, e non vi sono, in gran quantità nuove irrigazioni, perchè sono pochi i canali nuovi e tanto pochi che richiestone il Ministero non ha potuto indicare all'ufficio centrale alcuno.

Infatti io con lettera del 26 aprile domandava al Ministero a nome dell'ufficio centrale di quale estensione fossero i beni irrigui e di qual genere d'irrigazione all'epoca del censimento ed il quantitativo di ciascuna irrigazione in ogni provincia.

Io poi chiedeva inoltre di quanto si possa oggi ritenere estesa l'irrigazione e se mancano i dati per ciò stabilire, quali almeno siano i canali di qualche entità, che hanno in ciascuna provincia introdotta nuova acqua dopo il censimento, e di che portata approssimativamente siano.

Io ne otteneva per risposta dal signor commissario regio:

« Nell'ultimo colloquio che ebbi l'onore di tenere colla S. V. Ill.^{ma}, ho cercato di darle un'idea precisa riguardo alle diverse qualità di catasti che si trovano vigenti nelle provincie di terraferma e riguardo al cattivo stato di conservazione in cui essi esistono.

« Nella medesima circostanza ho pure esposto alla S. V. Ill.^{ma} la mancanza di dati statistico-censuari relativi alle condizioni agronomiche delle dette provincie, sia che essi si vogliano desumere dagli attuali irregolari catasti, sia che si voglia ricorrere a qualunque altro mezzo.

• Per i motivi sopra espressi mi riesce impossibile di rispondere categoricamente ai quesiti fatti con lettera della S. V. Ill.^{ma} del 26 scorso aprile.

• I soli dati agronomici che esistono presso il Ministero sono quelli di cui si è valso il signor Despina per la compilazione del suo *Aperçu* nel quale si trovano compendiate le risultanze di tali dati.

« Essi però non potrebbero servir di guida in nessun lavoro di statistica, mancando d'ogni carattere ufficiale ed essendo riconosciuti per la più parte inesattissimi. »

Dunque il Ministero manca affatto di dati per sapere: sia di quale entità fosse l'irrigazione all'epoca dei censimenti, sia per sapere l'entità delle irrigazioni nuove. Se manca di questi dati come si può sostenere che tutto l'utile di questa legge si contenga in questo paragrafo?

Senza uno studio che almeno approssimativamente accerti questi dati non si può stabilire nessun calcolo. Io credo che se si votasse questo paragrafo si farebbe male a molta gente, si farebbe un'ingente spesa, per poi riconoscere che le irrigazioni nuove non sono che un'estensione per mezzo della vicenda delle irrigazioni antiche e che tutto il censo della irrigazione che gravitava a quell'epoca su d'un fondo solo si finirebbe ora per ripartirlo su più fondi, senza dare un utile all'erario, a riserva che in ben pochi territori nei quali canali nuovi di qualche entità hanno estesa veramente l'irrigazione. Ma siccome anche questi canali nuovi hanno irrigato territori dove esistevano già altre acque, e siccome al giorno di oggi, nello stato in cui si trovano i catasti, sarebbe impossibile di discernere quali erano i fondi che godevano le acque antiche, giacchè molti godono oggi le nuove, che in allora godevano pure le antiche, e non vi sono dati per verificare queste cose, così si finirà per entrare in un mare di questioni senza utile alcuno dell'erario.

Rispondendo alle difficoltà che si erano mosse sullo stato dei catasti, i quali risultano, dal prospetto annesso alla relazione, in uno stato affatto inservibile per quest'operazione, e massime dopo che il commissario regio ha detto ieri nel modo il più formale che in nessun catasto si tenne conto dell'irrigazione, la impossibilità sarebbe provata; ma egli ha soggiunto che se non si può l'irrigazione conoscere dai catasti si conoscerà certo dai libri primitivi, dai lavori cioè preliminari dei catasti, perchè in essi lavori pel catasto milanese i periti erano obbligati a tener conto anche dell'irrigazione. Osserverò che per quanto riguarda al catasto solo milanese

nascerebbe già una difficoltà gravissima, che posto cioè che questo fosse solo una specialità del catasto milanese sarebbe una ingiustizia fare una legge, che non dovesse colpire che le provincie, dove è in vigore questo catasto, e non il resto dello Stato. Ma vi ha di più: questi libri dei catasti primitivi, questi lavori preliminari non li hanno i comuni, non li ha il Ministero; e non solo non vi sono i lavori preliminari, ma neppure tutti i catasti come ha detto a me lo stesso commissario regio.

Molti di questi catasti sono andati perduti, di modo che quando si voglia fare l'operazione bisognerà attenersi ai catasti che sono presso i comuni, i quali quanto siano ben conservati e tenuti regolari ognuno lo sa.

Abbandonati per un secolo e mezzo almeno all'incuria, all'ignoranza, e qualche volta a qualche cosa di peggio, dei segretari comunali, persone poco pagate, e che molte volte valgono meno degli stipendi, tutti sanno in quale stato saranno quei catasti; dimodochè non è possibile farne uso per stabilire una divisione d'imposta, che si voglia fare con qualche regolarità. Ha detto inoltre l'onorevole commissario regio che dalla classificazione si conoscerà se erano irrigabili i fondi o no. Io non posso ammettere neppure questo. La classificazione contiene il valore totale del fondo prodotto da tutte le circostanze insieme. Ora non essendo specificate queste circostanze, chi può oggi sceverare quella parte di valore che gli hanno applicata per l'irrigazione dalle altre parti di valore applicate nelle altre circostanze? È impossibile. Se fossero descritte tutte le circostanze e non rimanesse che rifarne l'apprezzazione, allora se ne potrebbe trarre qualche costrutto; ma nello stato in cui sono è assolutamente impossibile. Molte volte un fondo non irrigato vale molto di più di quanto valga un fondo irrigato, perchè l'insieme delle circostanze, della bontà intrinseca, delle varie condizioni in cui si trova, fa sì che il valore è maggiore. Forse che sono irrigatorii tutti i terreni che sono classificati nella prima classe? Ciò sarebbe un assurdo, perchè ve ne sono di quelli che sono classificati a coltura e che evidentemente non erano irrigatorii; dunque neppure quel modo può servire.

Io faccio poi osservare che quest'operazione deve farsi dai comuni e non dal Governo. Ora, quando si faccia dai comuni, i quali certo non tutti avranno periti di molta vaglia, e dovranno fare un'operazione di catasto che sarebbe difficile per uomini sommi, e che difficilmente anche il signor commissario regio potrebbe disimpegnare, che cosa ne avverrà? Ne avverrà che sarà impossibile per i periti di cui potranno servirsi i comuni.

Ma supponiamo che esistessero anche questi libri primitivi, questi preliminari lavori, come si potrebbe mandare una copia a tutti i comuni di libri ingentissimi e di gran mole? Non sarebbe possibile che i comuni ne avessero una copia ognuno, e non avendone una copia è impossibile l'esecuzione della legge secondo l'economia stabilita che l'operazione debba farsi dai comuni. Egli ha detto inoltre che i catasti dove sono più imperfetti è nelle provincie del Genovesato dove non esiste irrigazione.

Io non posso ammettere questo fatto; nelle provincie del Genovesato esiste irrigazione e anche di qualche riguardo; vi è la vallata di Albenga, vi è la vallata di Chiavari, e molte altre vallate; quasi ogni valle insomma ha una parte irrigatoria, e se questa legge non dovesse applicarsi che alle provincie di pianura sarebbe una legge affatto ingiusta, sarebbe un privilegio che si avrebbe ragione di respingere. E quando si abbia ad applicare anche nelle provincie montagnose non ci sono i mezzi nei catasti; ed è di fatto che nelle provincie

montagnose, massime nelle Alpi, vi è una quantità immensa di irrigazioni, perchè non c'è valle che non abbia un piccolo fiumicello che la irrighi.

Ma non basta: il catasto antico piemontese non ha mappa, non dà che la misura, la regione ed il nome del proprietario. Colla misura e colla regione come si fa a conoscere qual è il fondo che esiste censito in un modo o in un altro? E questo catasto è in vigore in una quantità di comuni di pianura del Piemonte. Ma se ciò anche non fosse, siccome in nessun catasto l'irrigazione è accennata, è come non vi fosse catasto in nessuna provincia.

Io vorrei dunque che il Ministero mi dicesse in qual modo egli potrà far riconoscere dai comuni l'irrigazione antica. Con testimoni, no, perchè si tratta del 1702, del 1751, del 1770, dunque con testimoni non si prova; coi catasti, no, perchè l'irrigazione non vi è descritta; e gli altri libri che ha il comune sono i libri di trasporto i quali sono imperfettissimi e non datano da molti anni, anzi quasi ogni pochi anni sono obbligati a far riconoscere da periti i vari possessori dei fondi per l'irregolarità di detti libri.

Non so quali altri libri possenga il comune con cui ciò si possa accertare. Un fatto antico e passato senza lasciar traccia di sé non si prova che con testimonianze scritte, o con testimonianze orali, e dove non esiste né l'una né l'altra come si possa verificare un fatto io non lo saprei neppure immaginare, epperò pregherei il signor ministro di dire quali saranno le prove di cui potranno servirsi i comuni, dove dovranno allungere queste prove, su quali documenti, su quali descrizioni potranno regolarsi affine di basarvi l'operazione. Egli ha detto inoltre che i canali fatti da meno di cento anni a questa parte sono facilmente riconoscibili perchè ciò si sa nel paese.

Io non credo che si sappia con quell'esattezza che è necessaria; ma non basta provare che un fondo oggi è irrigato con un canale nuovo, bisogna provare che non lo era con acque antiche; si sa che quando si introduce un canale nuovo molte volte le acque antiche si trasportano di luogo, cambiano regione, vanno anche in un altro comune, in un'altra parte del comune, e non ne viene perciò di conseguenza logica, che perchè oggi un fondo è irrigato con acque nuove non fosse anche irrigato anticamente.

Ciò accade in molti fondi, e giacchè l'onorevole ministro ha citato il canale di Riva, gli dirò che accade precisamente ciò nei fondi irrigati del canale di Riva. Riva era già irrigato in gran parte, prima dal canale nuovo, oggi è irrigato con le acque del canale nuovo, ma aveva già acque antiche. Chi potrà oggi discernere le nuove dalle antiche? Si vedrà bene chi gode oggi le acque nuove, ma non si sarà sicuri che quello che oggi gode le acque nuove, non fosse già irrigato anticamente con altre acque antiche, le quali poi i contratti ponno avere trasportati ad altro luogo. Ma una delle ragioni più forti che è stata opposta, oltre a quella dell'impossibilità, è quella che adottando questo paragrafo, si entra nel sistema di censire i miglioramenti, e che allora bisognerà estendere l'operazione anche agli altri miglioramenti. A queste ragioni il signor commissario regio non ha risposto altro se non che, ciò facendo, si sarebbe condotti a fare un catasto provvisorio generale, e che per fare un'operazione piccola, meno estesa, più agevole, faceva alle provincie irrigue il favore di censirle sole.

Io credo che non lo ringrazierebbero molto di questo favore, e tengo qui una nota delle petizioni che sono state fatte dalle provincie irrigue in quest'occasione, la quale potrà certamente convincerlo che non gli sarebbero grate di questa preferenza.

Sono state presentate al Senato e comunicate all'ufficio centrale 24 petizioni, contenenti 705 sottoscrizioni di proprietari e 10 convocati di comunità, i quali tutti pregano il Senato di respingere l'alineo terzo dell'articolo 1.

Vede che i comuni non lo ringrazierebbero molto di quel favore di un nuovo estimo che vorrebbe loro introdurre; ogni cittadino riveste diverse qualità: è privato, è cittadino del comune, cittadino della provincia, cittadino dello Stato; nelle tre prime qualità sarebbe danneggiato da quest'articolo; e non è possibile che desideri, per il solo gusto di contribuire qualche poco di più degli altri a sollievo dell'erario, che sorta dal suo comune un capitale ingente, il quale, se resta, produce lavoro e miglioramento nel comune stesso.

Parmi dunque che, riassumendo la discussione, sia ora ben stabilito, in modo che non abbia più da essere revocato in dubbio, che i catasti sono imperfettissimi, come risulta dallo stato pubblicato, e non servibili; che è ammesso che in nessun catasto è registrata la qualità irrigatoria dei fondi, dal che ne segue che bisogna cercarla con altri mezzi che non esistono e che perciò finora non si sono potuti indicare dal Ministero; è ammesso che l'acqua, un mezzo di produzione, un miglioramento, non è un corpo stabile, non è un ente per sé impossibile; e, siccome tocca al Ministero di provare la possibilità d'esecuzione della legge proposta, io aspetto dal commissario regio con quali documenti potranno i comuni accertare quale fu l'irrigazione antica, a fine di distinguerla dalla nuova, per non gravare ingiustamente gli interessati.

GIULIO. La relazione dell'ufficio centrale vi ha detto, o signori, che l'ufficio a grande maggioranza respingeva il paragrafo 3 dell'articolo 1, e vi disse molto vero, poichè la minoranza era tanto piccola, quanto poteva essere senza cessare di esserlo affatto. La minoranza si riduceva ad un voto solo, quello di colui che ha l'onore di parlarvi.

Io tuttavia non ripiglierò la lunga discussione che, cominciata ieri, si prolunga nella seduta d'oggi; non ripeterò né gli argomenti che furono ieri adottati dal commissario regio e dal ministro in favore del paragrafo 3, di cui si tratta, né quelle altre ragioni che, mi confido, verranno da essi aggiunte nella seduta d'oggi.

Oltre che a ciò mi consiglia l'opportunità di non tediare il Senato col ripetere troppe volte e meno bene le cose già dette, mi consiglia ancora il desiderio di non combattere una battaglia civile contro i miei colleghi dell'ufficio centrale.

Mi limiterò per conseguenza ad opporre poche osservazioni a quelle che sono state poc'anzi esposte dall'onorevole senatore Di Castagnello, il quale vi sconsigliava dall'approvare il paragrafo che ora è in deliberazione, sulla considerazione che l'approvare questo paragrafo sarebbe lo accettare ora ciò che pochi mesi fa avete rigettato; sarebbe un entrare adesso nella via dei catasti provvisori che avete riconosciuti inopportuni nel votare la legge sul catasto stabile.

Per verità, se effettivamente la legge presente fosse una legge di catastazione provvisoria, la minoranza dell'ufficio centrale sarebbe minore di quella che è, poichè io, che allora aveva oppugnato l'idea di un catasto provvisorio, avrei continuato ad oppugnarla egualmente oggi. Ma il vero è che non vi è fra il catasto provvisorio e le disposizioni che vi sono proposte la menoma analogia.

Per catasto provvisorio s'intendeva una novella descrizione, fatta in modo quanto si voglia sommario, di tutti i beni, sia dei non censiti, sia di quelli anticamente censiti; una rettificazione di tutti gli estimi; una novella classificazione di tutti i terreni e per conseguenza una novella determinazione

delle quote spettanti a ciascun proprietario, a ciascun comune, a ciascuna provincia.

Infatti la ragione principale che si faccia valere in favore di una catastazione provvisoria è la necessità urgente di rimediare alle ineguaglianze enormi che si osservano tra proprietario e proprietario, tra comune e comune, tra provincia e provincia.

Ora da questa necessità di rimediare con un'operazione sommaria, se non a tutte, alle principali disuguaglianze che si osservano nella distribuzione dell'imposta prediale, risultava, agli occhi di coloro che credevano impossibile la catastazione provvisoria, risultava, dico, appunto questa impossibilità.

Ma nella legge che ora si propone non vi è ombra di perequazione né tra comuni né tanto meno tra provincie.

Non si tratta di rivedere né l'estensione né la qualità né il valore né i prodotti né, per conseguenza, la classificazione di nessuno dei beni catastati. Si tratta unicamente di riconoscere quali siano i beni che non sono stati compresi nei catasti esistenti: quali vi sono stati compresi come incolti o sotto certe altre denominazioni e che sono attualmente ridotti a coltura fruttifera, quali siano finalmente (e qui cade il paragrafo 3) i beni che, asciutti ai tempi della catastazione o sfamati allora come asciutti, sono adesso ridotti ad essere irrigabili.

Come il Senato vede, non vi ha in ciò una novella stima, una novella classificazione soprattutto.

Infatti con quale norma saranno catastati i terreni anticamente non censiti o censiti sotto qualificazione diversa da quella che loro conviene adesso? Dietro una novella stima? Niente affatto. Dietro novella classificazione di beni? Niente affatto ancora; unicamente per pareggio a beni contigui vicini, i più vicini possibili, collocati nelle medesime condizioni. Non vi è per conseguenza qui una classificazione, non estimo, non nuove catastazioni, nulla di ciò che forma la sola, la vera difficoltà di una catastazione provvisoria.

E tanto è vero ciò, che tutti coloro i quali hanno parlato contro la legge presente non hanno mai parlato contro il principio di essa; tutti si sono limitati alla sola disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 1, cioè tutti hanno riconosciuto che, mentre l'operazione non è né ingiusta né tale che presenti per tutte le altre parti gran difficoltà, per questa parte sola pare agli occhi loro inopportuna per certi rispetti. Locchè vuol dire adunque che tutti hanno tacitamente riconosciuto che non si tratta qui di catastazione provvisoria; e non solamente l'hanno riconosciuto gli oratori favorevoli alla legge, ma quelli egualmente che hanno creduto parlare in contrario: uno di essi almeno, il quale contrappose appunto alla legge presente un'altra legge che egli crede migliore e che giudica facile a farsi, la legge di una catastazione provvisoria.

Né amici né nemici hanno dunque considerata la legge come una vera catastazione.

Ora non accennerò quello che è del tutto impossibile a contrariarsi sotto questo aspetto; mi arresterò bensì all'argomento delle difficoltà che l'onorevole senatore traeva dall'articolo 42 della legge sul catasto stabile, il quale per verità non fa parola dei beni irrigui. Ma il senatore medesimo ha riconosciuto che un voto del Parlamento reso l'anno passato non vincola per nulla la deliberazione che il Parlamento può prendere l'anno presente: allora non si è voluto esaminare minutamente la questione sotto tutti i suoi aspetti; allora, essendosi allontanata l'idea di una generale catastazione provvisoria, si è creduto che fosse più opportuno di divenire

ad un censimento dei beni non censiti, ad una correzione degli errori principali, delle principali ingiustizie che il tempo ha introdotto nell'antico censimento.

Se allora il Parlamento non ha espressamente compreso i beni di novella irrigazione nella correzione da farsi al censimento, ciò non può considerarsi altrimenti che come una condizione volontaria od involontaria, ma non già come impegno che il Parlamento prendesse di non mai più divenire a questa operazione, anche per buone ragioni.

Aggiungerò una parola ancora: l'onorevole senatore Di Castagnetto ha detto che l'imposta fondiaria non è imposta sulla rendita, ma cade effettivamente sul fondo; che non deve per conseguenza andare soggetta a continue variazioni.

Io, senza esaminare qui la questione teorica se l'imposta fondiaria sia o non sia imposta sulla rendita, se sia imposta sul fondo, ammetterò volentieri con lui che, qualunque sia l'idea che si abbia della teorica di quest'imposta, sarebbe sconveniente il sottometterla a continue variazioni.

Ma, signori, il relatore dell'ufficio centrale vi ricordava (a tutt'altro fine certamente) che alcuni dei nostri catasti rimontano al 1702, altro al 1732 ed altro al 1770.

Io domando se, dopo un secolo e mezzo, dopo 120 anni, dopo 80 anni, si potrà dire di fare cambiamenti troppo improvvisi e soprattutto troppo frequenti ai catasti.

Se non avverranno che di secolo in secolo, essi spargeranno pochissime inquietudini fra i possessori e non sarà mai il caso di ricordare che ai catasti si deve toccare il più raramente possibile. Li abbiamo toccati raramente, anche troppo raramente (*flarità*); non avremmo dovuto lasciar trascorrere tanto tempo senza toccarli.

E qui, senza intendere per nulla d'impegnarmi a rispondere a tutte le ragioni dettate, sia nella relazione, sia nei discorsi pronunziati ieri ed oggi dall'onorevole relatore, mi viene il taglio di dire due parole sopra una di queste ragioni.

Egli diceva, con molto senno, che non bisogna con frequenti cambiamenti inquietare i possessori di terreni e che, dovendo fare in un certo numero d'anni un catasto stabile, cambiare l'estimo dei beni anticamente non irrigui, attualmente irrigati, sarebbe un voler moltiplicare le inquietudini e i disordini col cominciare fin d'ora questo cambiamento.

Ma mi pare che l'osservazione dell'onorevole relatore vada piuttosto contro che in favore della sua tesi, poichè fra alcuni anni questi beni, anticamente asciutti, ora irrigui, dovranno, in conseguenza dei lavori del novello catasto, cangiare di estimo; tanto vale che questo cambiamento sia anticipato di alcuni anni. No, una volta fatto questo cambiamento, non vedo quale novella inquietudine, quale novella perturbazione debba recare nelle famiglie posseditrici di simili beni la formazione del nuovo catasto.

PLEZZA, relatore. Farò una sola osservazione all'ultimo appunto mosso dall'onorevole senatore Giulio, dal quale mi spiace che non sia stata bene intesa in tutta la pienezza la forza delle difficoltà apposta nella relazione a questo cambiamento da farsi al catasto. Non si è detto che il censimento dell'irrigazione non deve farsi in una legge provvisoria se non perchè la natura speciale di questo miglioramento ha molti inconvenienti suoi propri, che non si possono evitare e che non si devono rinnovare con troppa facilità.

Se questo miglioramento fosse un miglioramento stabile, che non potesse sfuggire anche nel catasto stabile, non ci sarebbe difficoltà a che si faccia oggi. Se si volesse, per esempio, fare il censimento delle piantagioni che non sfuggiranno

al catasto stabile, non ci sarebbe difficoltà, perchè quello è un miglioramento annesso al fondo e non ne può essere separato. Ma se oggi si fa il censimento dei beni irrigui, se si censiscono per irrigui i beni per cui si affitta l'acqua temporariamente, come ha dichiarato ieri il signor ministro di voler fare, che cosa ne succederà? Succederà che quelli che sono censiti per irrigui, probabilmente da qui a un anno, due o tre non avranno più acqua e pagheranno un'imposta indebita, e così ne avverrà una perturbazione nelle famiglie che sopporteranno l'imposta stabilita su frutti che presentemente essi non hanno. In occasione del catasto stabile si rinnoverà lo stesso perturbamento, cagionando lo stesso danno ad altri, i quali avranno in affitto le acque, perchè è innegabile che, se gli altri miglioramenti si possono censire con una certa sicurezza e tranquillità d'animo, perchè non possono sfuggire dal fondo, il miglioramento dell'acqua, massime dell'acqua d'affitto, non si può fare se non commettendo delle ingiustizie parziali, ingiustizie inevitabili, ma che non si debbono rinnovare troppo sovente, perchè quelli che saranno censiti per acque d'affitto e non avranno le acque saranno costretti a pagare un'imposta che non dovrebbero pagare. Questo è l'inconveniente che proviene particolarmente dal voler censire questa sorta di miglioramenti, inconveniente speciale all'irrigazione, che non si produce negli altri miglioramenti.

RABENNI, commissario regio. Io mi sono ingegnato di prestare tutta la mia attenzione alle obiezioni mosse al progetto di legge tanto dall'onorevole senatore Di Castagnetto, quanto dall'onorevole relatore della Commissione. E per quel tanto che ho potuto comprendere mi pare che non sia sorta nessuna idea nuova, la quale non sia già stata discussa nella tornata di ieri, in quanto che da una parte io trovo sempre che si appunta questa legge d'ingiustizia per ragioni di reciprocità, cioè perchè, volendosi imporre i beni irrigui, ossia l'acqua, che è un miglioramento temporario, dovrebbero eziandio comprendere in estimo i piantamenti e gli altri miglioramenti più stabili e più duraturi che non sia l'irrigazione. D'altra parte veggio sempre sorgere l'idea delle difficoltà pratiche d'esecuzione di questa legge.

Questi sono sempre, per quanto mi sembra, i due perni attorno ai quali si aggirano gli appunti che si fanno a questo paragrafo 3 della legge che si sta discutendo, appunti che, per quanto mi è stato possibile, ho cercato di risolvere nella tornata di ieri.

Però io credo che mancherebbe a ciò che ho avuto l'onore di esporre nella tornata di ieri sugli argomenti testè accennati una parte importante, la quale forse potrà dare al Senato un'idea più esatta, primariamente della giustizia e della convenienza d'introdurre i beni irrigui nell'estimo che si propone in questa legge, in secondo luogo della impossibilità di assoggettare all'estimo ed all'imposta gli altri miglioramenti indicati dagli onorevoli preopinanti.

In questo intento io credo di poter riuscire rispondendo alla prima osservazione mossa dall'onorevole senatore Di Castagnetto, colla quale, a quel che mi parve, disse che i beni irrigui, non essendo compresi nell'articolo 42 della legge sul catasto stabile, essi perciò non dovrebbero esserlo nemmeno in questa legge, in quanto che questa non è e non dovrebbe essere altro che la esposizione fedele di ciò che venne sanzionato con quell'articolo 42 della legge 4 giugno 1855.

Per provare adunque questo mio assunto, io devo pregare il Senato a volermi permettere di esporgli le considerazioni che condussero il Ministero a proporre l'introduzione in estimo anche di questi beni irrigui, prendendo le mosse dalle prime proposizioni al riguardo inoltrate al Parlamento.

Il Senato ricorderà che nel 1852 il Ministero ha presentato alla Camera dei deputati un progetto di legge, col quale si chiedeva un aumento d'imposta di 25 centesimi sulla prediale, e che in questa legge stessa vi erano alcune disposizioni, le quali tendevano ad alleggerire nell'interno dei comuni quei beni che fossero stati soverchiamente gravati da tale aumento d'imposta.

Fra le varie disposizioni di quel progetto di legge eravi anche quella colla quale si stabiliva che a sollievo dei beni che attualmente sono assoggettati all'imposta sarebbero introdotti in estimo, non solo i beni censibili e non censiti, ma ancora i pascoli, i boschi, i gerbidi, le ghiaie, le braghiera e simili altri beni incolti che dopo la formazione dei primi catasti fossero stati ridotti a coltura; i quali beni, sottomettendosi a nuova stima, sarebbero stati allibrati e per conseguenza avrebbero prodotto un alleviamento a quelli che attualmente sono già colpiti dall'imposta fondiaria.

In seguito alla lunga discussione fatta nell'altra parte del Parlamento riguardo alla stima provvisoria, venne la proposta dell'articolo 42 del progetto di legge sul catasto stabile, che fu sanzionata da tutti i poteri dello Stato.

Ora voglia il Senato riflettere che nell'articolo 42 del progetto di legge sul catasto stabile manca uno degli oggetti i più importanti della legge che si sta ora discutendo, voglio dire i pascoli, i quali, a non dubitarne, formano anche una parte non lieve certamente dei proventi che si aspettano da questa nuova legge.

Il Ministero, prima di accingersi a presentare questo nuovo progetto, cioè prima di entrare in una nuova via di operazioni estimative e di relativi procedimenti, esaminò se fosse conveniente attenersi alla lettera dell'articolo 42 della citata legge sul catasto stabile, ovvero se fosse conveniente comprendervi anche i pascoli e dare a questa nuova legge tutto lo sviluppo che le circostanze del paese avessero permesso di darle, onde procurare tutto il vantaggio possibile, sia all'erario che ai privati, nella ripartizione interna del rispettivo contingente nominale. Il Ministero, dinanzi a questo argomento, non ha creduto di esitare e si decise ad aggiungere all'articolo 42 suddetto anche i pascoli, comprendendoli nel nuovo progetto di legge. Ma allora il Ministero doveva considerare un altro oggetto, doveva esaminare, cioè, se, dacchè si introducevano variazioni all'articolo 42 della legge sul catasto stabile, colle quali si introduceva in estimo una quantità considerevole di terreni, per cui non potevano evitarsi reclami e forse prolungate discussioni, non fosse conveniente e possibile introdurre, per ragioni di reciprocità e di equità, anche i beni irrigui, colle quali introduzioni in estimo ne avveniva che si sarebbe dato alla nuova legge tutto lo sviluppo di cui fosse capace. Dopo maturo esame di questo argomento si determinò che, dal momento in cui all'articolo 42 sopra citato si aggiungevano i pascoli, oggetto al certo di non lieve importanza, giustizia ed equità imponevano l'obbligo che, per ragioni di reciprocità, di convenienza e di utilità, tanto all'erario, quanto ai possessori, si dovessero comprendere in estimo anche i beni irrigui.

Eccovi, o signori, la genesi dei ragionamenti che condussero il Ministero ad aggiungere all'articolo 42 della legge sul catasto stabile tanto i pascoli, quanto i beni irrigui, e farne oggetto della nuova legge che vi è sottoposta ad esame.

Ora voi vedete, o signori, che sorge tosto al pensiero l'idea di un conflitto inevitabile fra le provincie nelle quali si trovano molti pascoli non censiti e quelle nelle quali si troverebbero beni irrigui che si vorrebbero censire. Le prime

potrebbero dire alle provincie irrigue che, se non vogliono che i beni irrigui vengano assoggettati all'imposta perchè non sono compresi nell'articolo 42 della legge sul catasto, ragioni di equità e di reciprocità richiedono che nemmeno i pascoli debbano essere compresi.

Ecco adunque, o signori, che facilmente ne verrebbe una questione, per cui questa legge avrebbe ad essere di nessun aiuto nè ai comuni nè all'erario e non si avrebbe, per conseguenza, altro che la parte passiva e laboriosa, cioè la spesa a carico dell'erario e dei comuni. Questa è la genesi, come dissi, delle idee e dei principii che indussero il Ministero a proporre le aggiunte sopra indicate, aggiunte che, per i motivi che ho avuto l'onore di esporre, spero saranno approvate dal Senato.

L'onorevole senatore Di Castagnetto ha aggiunto una osservazione che parve affatto secondaria ed è quella che nei comuni le proprietà rurali e specialmente le grandi proprietà non siano sufficientemente rappresentate. Io, nè per le mie cognizioni nè per la qualità di commissario regio, non posso entrare in questa discussione. Ciò non ostante però trovo necessario di esporre al Senato i motivi che guidarono il Ministero ad adottare questo, piuttosto che un altro sistema. Il Senato se ne convincerà facilmente allorché, esaminando questa questione, gli risulterà essere questa una necessità indeclinabile. Ed infatti, qualunque siano le condizioni interne dell'amministrazione comunale, poteva esso, il Governo, prendere l'iniziativa ed addossarsi l'esecuzione di una legge così complicata e che deve eseguirsi dietro elementi o dati cotanto disparati? Questo non poteva passare per la mente a nessuno. Ora, tolta l'azione effettiva, diretta, immediata del Governo, non avvi altro mezzo se non che di ricorrere ai comuni. Ecco i motivi per cui, non potendo agire diversamente, si dovette ricorrere a questo sistema. Un'altra obiezione mossa dall'onorevole senatore Di Castagnetto è quella che riguarda, se ben mi ricordo, le piccole irrigazioni nelle montagne, per le quali parve che nel discorso di ieri fossi caduto in una specie di contraddizione colle idee emesse in altre circostanze. Disse cioè che ieri parve che il Governo non intendesse di comprendere in estimo le piccole irrigazioni che si possono trovare nelle montagne, mentre in altro luogo ed in altre circostanze si era dichiarato esplicitamente che anche le piccole irrigazioni, dovunque esse si trovassero, dovevano essere allibrate.

Sicuramente, se io volessi stabilire il limite preciso delle irrigazioni che si dovranno comprendere in estimo e di quelle che si dovrebbero escludere, direi una cosa non esatta. Io credo che non sia possibile una tale determinazione. Ciò non di meno, cercherò di dire la precisa idea, il preciso sistema che sembra si debba adottare dal Governo in questa circostanza.

Sembra pertanto che si debba stabilire una distinzione ben pronunziata fra l'irrigazione eventuale, accidentale, momentanea da una parte e l'irrigazione che sotto qualunque rispetto può presentare un carattere di certezza, di regolarità e di uso più o meno costante.

Valga, per meglio spiegarmi, un esempio: vi sono dei piccoli rivi, dei torrentelli, lungo i quali trovansi chiusaruole e piccoli incastri, dai quali, quando piove, derivasi un po' di acqua, colla quale nel modo il più incerto e indeterminato si inaffia qualche parte di un podere o di un appezzamento.

Sembra che, salvo circostanze affatto particolari, queste irrigazioni, che sono così straordinariamente eventuali e accidentali, non debbano essere comprese nell'estimo di cui ora si tratta. Ma se sui fianchi di una montagna o di una collina,

in una valle od in un luogo qualunque, da un torrente che abbia acqua permanente o quasi permanente, a periodo certo e determinato, vi sia da questo torrente, da questo rivo una derivazione stabile, cognita, la quale vada ad irrigare un fondo, qualunque esso sia e qualunque estensione esso abbia, non vi ha dubbio che questa irrigazione debba essere, secondo lo spirito di questa legge, assoggettata al nuovo estimo. Io per ora non potrei dare a questo principio altra spiegazione, se non che ripetere quello che ho già detto, cioè: da una parte abbiamo quello che è provvisorio, accidentale; dall'altra abbiamo l'irrigazione che presenta un certo grado di stabilità, un certo grado di regolarità nell'uso di essa; le prime devono essere escluse, le seconde vogliono essere comprese nell'estimo che questa legge stabilisce.

Oltre alle osservazioni sovraccennate mosse dall'onorevole senatore Di Castagnetto, ne mosse ancora un'altra ed è quella che riguarda la parte regolamentare, per la quale disse essere meglio che tutto ciò che riguarda al principio, al sistema organico venga compreso nella legge, piuttosto che nel regolamento. Quanto a questo, siamo perfettamente d'accordo. Se insorge qualche principio non ben compreso o non bene spiegato nella legge, il Ministero non ha difficoltà di ammettere nel progetto medesimo quegli emendamenti che possono essere presentati. Egli è naturale però che in questa legge la parte sviluppativa ed esecutiva, essendo considerevolissima, deve perciò essere demandata ad un regolamento. D'altronde, a questo riguardo, non essendosi accennato ad alcuna parola o disposizione di questo progetto, nè proposto alcun emendamento, non potrei rispondere altro se non che attenderò quando mi venga indicato un qualche punto per adottarlo o confutarlo, secondo le circostanze saranno per suggerire.

Venendo ora alle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Plezza, relatore dell'ufficio centrale, io devo pregare il Senato di volermi dispensare dal seguire una ad una le diverse idee da lui accennate, in quanto che egli è facile il vedere che si prolungherebbe in tal modo a dismisura questa già forse troppo lunga discussione. Mi restringerò perciò a rispondere alle questioni e domande principali fatte dall'onorevole relatore.

Colla prima di esse l'onorevole relatore dice che, se il commissario regio crede che l'utile all'erario per l'imposta su questi beni irrigui sia di grande rilievo, egli crede invece che sarà tenuissimo. Questa è una diversità di parere che può esistere tra l'onorevole senatore Plezza ed il commissario. In ciò io non posso dir altro, se non che riteniamo entrambi la nostra opinione e la rispettiva nostra convinzione, in quanto che per convincerci a vicenda ci vorrebbero dati ineluttabili che non si hanno e che, se si avessero, forse sarebbe inutile questo progetto di legge.

Intanto parmi sussista il principio che dal momento che si assoggettano all'estimo i pascoli, ragion vuole che si allibrino anche i beni irrigui, e non sussistere la proposizione che, se s'introducono questi beni irrigui, si debbano anche introdurre gli altri miglioramenti più permanenti, quali sono i piantamenti di gelsi, di viti e simili; accertamenti questi che ci condurrebbero immediatamente ad un estimo provvisorio e generale di tutti i beni.

Riguardo al prodotto che possa avvenirne all'erario, lasciamo ai risultati definitivi della legge lo stabilirlo: confesso però al Senato che veramente il Governo non può dare schiarimenti sull'effettivo prodotto che l'erario possa ricavare da questa legge; ma egli è certo che, avuto riguardo agli aumenti di produzione che si ottengono dall'introduzione del-

l'irrigazione, sarà facile convincersi che essi saranno piuttosto considerevoli.

Io non mi tratterò molto riguardo all'osservazione fatta dall'onorevole relatore, nella quale parla della riconoscenza che le provincie irrigue non avrebbero certo per l'adozione di questa legge.

Egli è naturale che non potrebbero essere grate quando venisse adottata questa legge; ma io prego il Senato di riflettere che sicuramente non poche osservazioni verrebbero fatte, principalmente dalle provincie nelle quali si trovano i pascoli non imponibili e che ora sarebbero quotati di imposta in forza di questa nuova legge.

Or dunque, se questo principio d'esenzione può valere per le provincie irrigue, valga egualmente per le provincie nelle quali i pascoli siano o possano essere di qualche importanza.

Seguendo le diverse idee da me esposte nella tornata di ieri al Senato riguardo al modo di superare le difficoltà di esecuzione, l'onorevole senatore Plezza, relatore, insiste affinché il Governo indichi precisamente quali siano i metodi a cui intende attenersi per eseguire questa legge; soggiungeva non doversi discutere la legge nei suoi principii, se prima non sappiasi se essa sia eseguibile. Ond'è che, ripassando le diverse osservazioni da me inoltrate nella tornata di ieri, fece risultare nuovamente e forse con maggiore chiarezza tutte le difficoltà che si presentano nell'esecuzione di questa legge.

Qui adunque sta la causa principale del dissenso fra l'onorevole relatore ed il commissario, cioè nelle parole *difficoltà d'esecuzione*.

A tale uopo io rammento quello che ho avuto l'onore di dire ieri al Senato, che, cioè, se uno si lascia spaventare dalle difficoltà, probabilmente questa legge potrebbe essere respinta. Però non posso prescindere dal richiamare l'attenzione del Senato su tutto ciò che l'onorevole relatore disse riguardo al paragrafo 2 dell'articolo 1, allorché passò ad esame la convenienza o no di adottare questo paragrafo 2, laddove cioè l'onorevole relatore, con una perizia e con una precisione piuttosto ammirabili, spiegò tutte le difficoltà che si devono incontrare nell'eseguire questa legge; laddove ancora, per meglio esporre tutte cotale difficoltà, fece un'analisi delle varie specie di catasti vigenti nelle provincie di terraferma.

Dopo avere esaminato tutte le difficoltà esposte dall'onorevole relatore, non si può prescindere dal considerare che, se tali e tante difficoltà si crederanno superabili allorché si parlava dei beni compresi nei primi due paragrafi di questa legge, debbano esse, per parità di circostanze e per necessaria conseguenza, essere superabili anche riguardo agli accertamenti compresi nel paragrafo 3; e infatti, se si crede di poter accertare e riconoscere i beni censibili e non censiti, i boschi, i pascoli, i gerbidi, le ghiaie, gli alvei abbandonati, perchè non dovressi dire che siano pure riconoscibili anche i beni irrigui? Tanto più devono ritenersi accertabili questi beni irrigui rispetto agli altri, se si riguarda che essi non possono mai eguagliare il decimo di quelli che sono compresi nei due primi paragrafi di questo articolo di legge, onde, se i nove decimi sono riconoscibili, anche l'ultimo decimo sarà accertabile.

L'onorevole relatore, oltre alle difficoltà da esso accennate, insiste sempre affinché il Governo spieghi quali saranno i modi a cui si appiglierà per eseguire questa legge. A questo riguardo il commissario regio non può rispondere altro se nonchè essere impossibile sapere a priori quali saranno cotale metodi operativi. E infatti, se si ritiene che ciascun comune ha un catasto diverso e diverse colture, facilmente si

riconoscerà che quasi per ciascuno di essi si dovranno applicare metodi diversi e particolari.

Dietro ciò si scorge che non si potrebbe compilare un regolamento organico per questa legge, nè le successive istruzioni sino a tanto che il Governo non abbia, mediante apposite circolari ed istruzioni a tutti i sindaci dei comuni, chieste le necessarie informazioni, sia riguardo alla quantità dei terreni catastati, sia allo stato dei rispettivi catasti, del quali non potrà servirsi per l'esecuzione di questa legge se prima non se ne conosca la rispettiva indole e carattere individuale, oggetto questo di cui si occuperà tosto il Governo appena la legge che si sta discutendo sia approvata dal Parlamento.

In seguito a quello che ho avuto l'onore di esporre, io credo che il Senato vedrà non esservi quelle difficoltà insuperabili, dal momento che sono superabili nei nove decimi delle operazioni. Vedrà eziandio che il commissario non può assolutamente rispondere categoricamente alle domande fattegli e non essere ascrivibile a colpa del Governo se non può dare tali risposte.

Intanto non posso prescindere dal mettere nuovamente sott'occhio del Senato le seguenti considerazioni che già ho avuto l'onore di accennare nella tornata di ieri. Noi stiamo per intraprendere un'operazione importantissima, la quale metterà in movimento tutti i comuni. Si obbligheranno i comuni e l'erario a sopportare le spese di qualche rilievo; sarà questo un lavoro che richiederà due anni di tempo prima che sia finito; noi vogliamo escludere, cosa? Vogliamo escludere una parte di queste operazioni, la quale (credo che l'ufficio centrale ne converrà) non può rappresentare il decimo per ciò che riguarda il lavoro in se stesso, la quale parte non diminuisce nè le opere nè il lavoro, ma certamente diminuirà in proporzione molto più grande i vantaggi dei privati e dell'erario: onde avverrà da una parte nessun risparmio di tempo, di lavoro, di spesa; dall'altra, diminuzione considerevole nella parte utile della legge e per ciò fallito lo scopo che ognuno si era prefisso nell'adottare in massima l'articolo 42 della legge sul catasto stabile.

MONCA. Ho prestato molta attenzione alle cose dette nella seduta di ieri ed in quella d'oggi in un senso e nell'altro; e mi è risultato quello che dirò brevemente.

Ammetto che, sebbene l'articolo 42 della legge sul catasto stabile non accenni in modo speciale ai beni irrigui, si possa e sia anzi opportuno di comprenderveli.

Però, siccome non si comprendono in questa nuova legge che i miglioramenti di grande portata, come sono precisamente quelli della riduzione di terreni incolti a terreni coltivati, di pascoli a prati od allrimenti, e che si lasciano da un canto le altre colture e migliorie, che sono di uguale e forse di maggior importanza che non quelle variazioni, parmi che non si debbano per conseguenza comprendere in questa legge le migliorie dell'irrigazione.

Spiegherò brevemente il mio concetto. Se, per esempio, vi è un dato canale d'irrigazione, il quale abbia una data portata d'acqua che irrighi una certa superficie e se si può indicare proporzionatamente o con spianamenti o con altre opere l'estensione di questa irrigazione, tale fatto è una migliorie irrigua, dirò, in piccolo, la quale, per il momento, io vorrei escludere da questa legge, che non è che transitoria e destinata essenzialmente a far sì che si possa per essa ottenere una revisione a grandi masse, cioè una revisione riflettente in singolar modo l'esame delle migliorie determinate da nuovi canali e da amplificazione di canali preesistenti e non di quelle determinate dall'industria agricola propriamente detta.

Io parto dall'idea che dall'un canto non si debba entrare in operazioni le quali si riferiscano ad un catasto stabile o quanto meno ad un catasto provvisorio, e dall'altro si stabilisca, per quanto è possibile, con questa legge semplicemente transitoria una più giusta perequazione, giacchè, se noi comprendiamo le migliorie irrigue, non vi è ragione per cui non vi si comprendano le altre.

Ora, mentre nella legge proposta si fa astrazione da tutte le altre migliorie, a me sembra che si debbano pure escludere quelle dell'irrigazione per quanto concerne i canali preesistenti.

Quindi, per non dipartirmi dallo spirito della legge e per stabilire una certa giustizia distributiva, io limiterei il paragrafo 3, cadente in discussione, a quei terreni che sono stati resi irrigui per il fatto di canali preesistenti stati ampliati. In questo modo mi pare che si ottengano due vantaggi: il primo di semplificare fino ad un certo punto l'operazione (non già che io ritenga impossibile l'operazione, come accennò testè il commissario regio; vi saranno delle difficoltà (non è dubbio) ma esse sono superabili; il secondo, di riparare alla poca giustizia di comprendere le migliorie di terreni irrigui che siano state estese coll'acqua già preesistente, mentre non si comprenderebbero le altre migliorie che sono assai importanti.

Per questi motivi io surrogarei al paragrafo 3 dell'articolo 1, cadente in discussione, altro paragrafo così concepito:

« Quelli che essendo stati allibrati come non irrigui ed ora lo sono mediante l'apertura di nuovi canali d'irrigazione o l'ampliamento di quelli preesistenti all'epoca dell'attuazione dei catasti in vigore, tenendo conto dei diversi avvicendamenti e delle rotazioni agricole. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Il Ministero non accetta.

PERZZA, relatore. L'ufficio centrale nemmeno.

PRESIDENTE. Se si desidera che io dia una nuova lettura della proposta Mosca, io la darò.

A vece di dire « Quelli che furono allibrati come non irrigui e che presentemente trovansi irrigati a periodi certi e determinati, tenendo conto dei diversi avvicendamenti e delle rotazioni agricole, » il senatore Mosca proporrebbe si dicesse: « Quelli che, essendo stati allibrati come asciutti, furono resi irrigui mediante l'apertura di nuovi canali d'irrigazione o l'ampliamento di quelli preesistenti all'epoca dell'attuazione dei catasti in vigore, tenendo conto dei diversi avvicendamenti e delle rotazioni agricole. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Il Ministero non potrebbe accettare questo emendamento per un semplicissimo motivo, cioè per un motivo pratico.

Io credo che esso sarebbe d'impossibile applicazione. Per estendere qualunque esenzione d'irrigazione si richiede la formazione di nuovi canali o piccoli o grandi. Di un fondo asciutto non si potrà formare un fondo irriguo senza la costruzione d'un qualche canale; quindi non vi sarebbe un limite fra i canali di cui è questione nella proposta del senatore Mosca ed i canali che da essa sarebbero esclusi.

Vorrebbe il senatore Mosca intendere soltanto i canali di derivazione dai fiumi e dai torrenti, ma in allora entriamo in una difficoltà incredibile, giacchè molti di questi canali hanno avuto un aumento d'acqua e da questi si è estesa l'irrigazione nei territori nei quali non esisteva prima; fuvi anzi, non solo semplice estensione ad un determinato fondo, ma ad intere provincie.

Ho citato quello che è avvenuto nel Vercellese in seguito alla formazione dei canali di Riva e di Asigliano. Questi canali non hanno resa necessaria un'ampliamento dei canali di derivazione della Dora, eppure hanno portato l'irrigazione in territori estesissimi, in territori che contano parecchie migliaia di giornate e che prima non ne godevano.

Mediante l'acquisto fatto dalle finanze del cavo Magrelli, si potrà portare il beneficio dell'irrigazione in quattro o cinque comunità della provincia di Casale, che ne erano prive finora, e con tutto ciò non si è aumentata la derivazione della Dora.

Io quindi lo dico schiettamente: questo emendamento sarebbe praticamente impossibile. Perciò io pregherei il senatore Mosca a volerlo ritirare, giacchè condannerebbe la legge ad essere inapplicabile.

MOSCA. A me sembra il tenore della proposta mia non escludere precisamente questi canali, di cui ha fatto cenno il signor ministro.

Io ho detto nuovi canali, anzi ho aggiunto: o canali stati ampliati. Quindi mi pare che si comprendano benissimo e precisamente quelli che il signor ministro ha creduto che io volessi escludere e che io non ho realmente escluso.

Io convengo esservi qualche difficoltà nell'applicare questa legge, come ve ne ha in tutte le altre, ma esaminiamo un comune che prima non godeva del beneficio del canale di Riva. In questo comune vi sarà, per esempio, stato notato nel catasto una superficie di 100 ettari, suppongo di risaie; adesso si vede che ve ne sono 200 o 300 e sono fatti da questo canale; dunque sta bene che si aggiungano questi 200 o 300 ettari che non erano compresi come risaie o come terreni irrigui e così andiamo via dicendo. Qualche difficoltà può benissimo incontrarsi in quest'accertamento, ma non saprei vederla tale da non poter essere risolta.

Io, nel mio concetto, che cosa ho voluto essenzialmente escludere dal paragrafo 3 del progetto? Ho voluto escludere le migliorie agricole fatte coi canali preesistenti, perchè queste rientrano nell'industria agricola; e se si volesse ora comprenderle in questa legge transitoria, mi pare che giustizia richiederebbe che si comprendessero anche tutte le altre, ciò che ci farebbe ritornare all'idea di un catasto provvisorio che è stato fin qui generalmente escluso.

Mi pare che operando in questo modo adotteremo un sistema più conforme, dirò così, a quella giustizia distributiva cui tutti agogniamo.

DI CASTAGNETTO. Il lodevole sentimento di non impegnare una battaglia civile coi suoi colleghi dell'ufficio centrale ha rivolto contro di me solo il peso delle armi dell'onorevole senatore Giulio, ed io, mentre ne apprezzo l'onore, capisco quanto sia disuguale la battaglia.

Ad ogni modo mi corre obbligo di osservare che non intesi mai di dire che questa legge contenesse in sé un catasto provvisorio. Io accetto il principio di questa legge, e con questa accettazione rispondo anche alle osservazioni fatteci dall'onorevole senatore Andiffredi, accetto il principio della legge, d'imporre cioè i beni che non erano prima censiti; non accetto però come un beneficio il progresso delle imposte. Queste le accetto con rassegnazione come le accettate voi per il bene dello Stato, ma sicuramente non come beneficio, come un progresso.

Io adunque ho detto che questa legge pugnava contro tutti i motivi i quali hanno indotto il Parlamento a non accettare un catasto provvisorio; e infatti non credo che possa essere il caso di ripetere qui la questione immensa che fu sollevata quando fu discussa quella legge; ma se voi percorrete tutti i

ragionamenti che hanno persuaso il Parlamento a votar la legge del catasto stabile, voi troverete che si decise a ciò appunto per le difficoltà che s'incontravano nello stabilire il principio di un catasto provvisorio.

Il commettere ai comuni l'incarico di classificare i beni irrigui, apre l'adito a tutte quelle contestazioni che fu detto allora non essere superabili.

Se noi leggiamo le parole colle quali il commissario regio è venuto a combattere la proposta che si era fatta di censire le acque, troviamo che egli ha messo in campo tutti quei riflessi che noi adduciamo al momento per oppugnare il censimento parziale dei beni irrigui.

Egli ha dimostrato allora, e lo dimostrò luminosamente, come l'idea prima, l'idea la più naturale fosse quella che la proprietà delle acque, riconosciuta dal Codice stesso come proprietà stabile, fosse censita. Ma poi discendendo ad esaminare ad uno ad uno gli inconvenienti che potrebbero nascere da questo censimento, egli venne a concludere che l'acqua dovesse censirsi annessa ai fondi, e che non fosse possibile, stante gli inconvenienti gravissimi che s'incontrano, di poterla censire isolatamente.

Ora censire l'acqua annessa ai fondi che cosa significa? Significa entrare in quella discussione nella quale dovrà entrare la Commissione del catasto stabile per poter stabilire la base del censimento; e potrà benissimo occorrere che siano necessarie delle spese, delle perizie, insomma tutti quegli inconvenienti che formano l'importanza di un catasto stabile.

Vogliamo noi escludere che quando le comunità avranno presa la determinazione, la deliberazione relativamente ai beni irrigui, i proprietari interessati nei termini che la legge loro accorda, vengano a fare opposizione, chiedere perizie, chiedere nuovi estimi, dimostrino che quelle acque non costituiscono che una piccola irrigazione, che possono fluire non continue, ma temporariamente, insomma tante circostanze che relativamente alla proprietà diminuiscono o modificano lo stato delle cose, per cui può essere maggiore o minore il censo da attribuirsi a quei beni?

Io credo che ragionevolmente non si possano impedire i proprietari di addurre questi motivi, e se si ammettono questi motivi in quelle intricate discussioni che consigliano di attenersi al catasto stabile, che cosa ne avverrà? Quando la Commissione del catasto sarà riuscita cogli elementi di cui può disporre a stabilire i diversi titoli di terreni di prima, seconda e terza categoria, tenuto anche conto dell'irrigazione, allora potrà discutersi la maggior o minor quota del censo, e si avrà una base certa; ma col mezzo solamente dei comuni, io credo, o signori, che noi cadiamo negli stessi inconvenienti che abbiamo voluto evitare.

Questa legge, dico, è in manifesta contraddizione col principio che il Parlamento ha adottato.

Si disse che il Senato poteva aver adottata una legge ed oggi sanzionarne un'altra; ma non deve potersi dire che il Senato, solamente per considerazioni secondarie, voglia cambiare affatto la base di un provvedimento che egli ha creduto necessario e giusto. E qui mi occorre dire due parole relativamente all'osservazione dei pascoli fatta oggi dal commissario regio.

Il commissario regio osservava che tutti i motivi i quali furono allegati ieri ed oggi in sostanza sono gli stessi che sempre furono adottati nella presente questione. Ciò non mi sorprende, perchè i motivi adottati, sia dal ministro, sia dal commissario regio, furono anche identici in sostenere il loro assunto, che le acque ossia le terre irrigate debbono essere censite. Al che noi opponiamo non potersi aderire senza im-

pugnare i principii già posti per base del catasto stabile e senza commettere ingiustizie relativamente ad altre nature di beni.

Il commissario regio ha poi fatto osservare che la materia si può dire già quasi giudicata, perchè al paragrafo 2 si contiene la menzione di pascoli, e quale non era espressa nell'articolo del progetto di legge 1855.

In primo luogo però questo paragrafo, stante l'annuenza data dal signor ministro, non è votato ancora. Con ciò non dico che non sarà votato, perchè io ci vedo altri motivi per votarlo.

Credo in verità che vi sia un cambiamento all'articolo 42, nel dire *diverse colture*, ma tuttavia vi passa una grandissima differenza tra l'irrigazione ed il pascolo.

La parola *pascolo*, presa in quel significato in cui è espressa, non dice molto più di quel che dice *boschi*, *brughiere*, ecc., perchè generalmente in queste brughiere, boschi, ecc., si va al pascolo, e massime nei boschi comunali. S'intende per pascolo tutti quei terreni e quei gerbidi, quelle quantità vaste di terreni in cui cresce un po' d'erba benissimo, ma che non sono ridotti a coltura.

Dunque, quando si tratta di censire beni non prima coltivati, credo che sia utile una spiegazione; ma dico che noi usciamo dall'intento della legge, quando veniamo a classificare i diversi generi di coltura, quando noi tocchiamo la questione la più delicata, che si possa presentare in agricoltura, quella dell'irrigazione.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli affari esteri. Come osservava il regio commissario, tutti gli argomenti addotti contro il paragrafo terzo si riducono a due: difficoltà, per non dire impossibilità, di eseguire l'operazione prescritta da questo paragrafo; ingiustizia del principio che informa il medesimo.

Per essere logico dovrò cominciare dal dimostrare la giustizia del provvedimento; giacchè, ove fosse ingiusto, tornerebbe inutile il dimostrare che sia possibile di applicarla, e tanto meno che sia utile. Ma siccome la questione di questa possibilità è stata trattata in modo almeno, a parer mio, convincentissimo dall'onorevole senatore Giulio e dal commissario regio, io non mi addenterò in essa, solo vi ricorderò, come opportunamente osservava il senatore Giulio, che non si tratta di operazione catastale, nè di misure, nè di sistemi, nè di classificazione, si tratta semplicemente della constatazione dell'effetto della nuova ed antica irrigazione e della parificazione dell'estimo col terreno il più vicino. Quindi non si potranno addurre contro questa operazione gli argomenti che valevano contro il catasto stabile.

Sicuramente l'operazione è difficile, non più difficile però di quella prescritta negli altri paragrafi della legge, forse meno di essa difficile.

Ma, lo ripeto, questa parte della questione è stata trattata da uomini, la di cui voce ha assai più autorità della mia, sicchè non credo di dover aggiungere parola. Solo mi limiterò a dimostrare la giustizia di questa disposizione. Per provarlo, o signori, mi basterà di esaminare quello che si è proposto il legislatore colla presente legge.

Il legislatore si trovava a fronte di una patente, grandissima ingiustizia da tutti riconosciuta, cioè dell'ineguaglianza estrema del tributo prediale fra provincia e provincia, fra comune e comune, fra proprietari e proprietari.

A fronte di quest'immensa ingiustizia, che cosa ha fatto il Parlamento? Ha cercato i rimedi più pronti e più radicali. Dopo lunghi studi, riconosciuto impossibile un rimedio pronto, applicabile a tutti i mali, ha dovuto addivenire all'adozione di un rimedio radicale, ma lungo e costoso, il catasto stabile.

Ma il legislatore si è detto: fra tutte queste grandi ingiustizie non ve ne sarebbero alcune da potersi fare scomparire immediatamente? E dopo avere sottilmente speculato ha rinvenuto che le maggiori si potevano con facilità fare scomparire, e tutti caddero d'accordo con me che si poteva immediatamente, senza aspettare che fosse compiuta l'operazione del catasto stabile, imporre in primo luogo i beni rurali censibili che non furono allibrati, in secondo luogo quelli i quali avevano mutato condizione.

Perchè, o signori, ha il legislatore creduto che i beni che avevano mutato condizione potessero essere colpiti immediatamente?

Non è per questa trasformazione fisica, ma perchè tali beni avevano acquistato un gran valore, e migliorata notevolissimamente la loro condizione, e poi perchè questo miglioramento era facilmente constatabile.

Ecco i due estremi i quali hanno indotto il legislatore, e spero indurranno il Senato ad adottare il principio dei miglioramenti notevoli, miglioramenti facilmente constatabili.

Questi caratteri non s'incontrano essi nel paragrafo 3, cioè miglioramenti notevoli, miglioramenti facilmente constatabili? E se s'incontrano nei beni descritti al paragrafo 3, s'incontreranno forse in un'altra trasformazione? Dico di no. Dunque deve dimostrare che questi due caratteri esistono per i beni che non erano irrigui e che lo sono divenuti, e che non esistono in egual grado per nessun'altra variazione di coltura.

Che l'introduzione dell'irrigazione là dove non esisteva abbia trasformato, migliorato d'assai la produzione, quindi il valore dei beni, è un fatto notorio, e ciò non per una o per due, ma per tutte le provincie dello Stato.

Ho parlato del Vercellese che conosco meglio di altre provincie, ma posso parlare anche della provincia di Torino.

Ivi un ardito proprietario ebbe il coraggio di trasformare una valle in un serbatoio d'acqua, mediante il quale irrigò una grande quantità di terreni. Ebbene, sapete che cosa ha prodotto questa trasformazione? I suoi beni, se non erro, erano affittati da 6 a 7000 lire, ora lo sono a 30,000 lire. Voi dunque vedete quale è stata la trasformazione, l'aumento dei prodotti dall'irrigazione. In tal caso però questo proprietario ha dovuto sottostare ad ingenti spese.

Credete voi che uguale analogo miglioramento non si sia prodotto nella provincia di Lomellina? La miglior prova è il prezzo col quale si pagano le acque.

Sapete voi, o signori, a qual prezzo salgano esse in certe parti della Lomellina? Esse pagansi persino due quinti del prodotto lordo: voi vedete perciò quanta sia la virtù di queste acque.

Io dico adunque essere cosa incontrastabile che la trasformazione d'un fondo da fondo non irriguo ad irriguo, equivalga fino ad un certo punto alla trasformazione di un fondo pascolo a fondo coltivato.

Supponete, per esempio, senza andare molto lontano, che i terreni circostanti di Torino fossero privi del beneficio dell'irrigazione. Credete voi che il valore locale non scemerebbe immediatamente del 30, del 40 per cento? Per me non ne ho il menomo dubbio: i terreni circostanti di Torino avrebbero un valore molto infimo se non vi fosse il beneficio dell'irrigazione congiunto alla facilità di procurarsi i concimi, nè si potrebbero affittare la metà, e forse il terzo di quello che si affittano.

Io credo perciò d'avervi dimostrato che uno dei due estremi che hanno indotto l'ufficio centrale a proporvi l'adozione del paragrafo secondo, si trova pure nel paragrafo terzo.

È egli poi cosa difficile il constatare queste mutazioni nell'economia d'un terreno? Io non lo credo: non vi è cosa più notoria in un paese che la condizione d'un fondo rispetto al regime dell'acqua.

In un comune tutti conoscono i fondi che erano anticamente irrigati e quelli che lo sono stati nuovamente. Certamente se si volesse spingere l'applicazione di questa legge sino a ricercare se in uno stesso fondo una parte è irrigata e l'altra no, massime se questo fondo è stato sottoposto a vicenda, se mediante i miglioramenti di coltura l'irrigazione sia estesa, certamente, dico, si entrerebbe in un dedalo di difficoltà; ma tale non è lo spirito della legge, nè tale per fermo sarà lo spirito delle istruzioni che formulerà il Ministero.

Quando in uno stesso fondo in parte irrigato vi è stato una miglior distribuzione delle acque, certo non si andrà a modificarne l'estimo; ma rispetto a fondi che non erano irrigati, e che sono stati sottoposti all'irrigazione, questa, o signori, è di tutte le contestazioni la più facile ad operarsi, appunto perchè, onde estendere l'irrigazione a quelli, è necessario il costruire dei cavi.

I cavi sono là per dirvi se l'irrigazione è nuova od antica: dove vi sono vecchi cavi non si andrà a ricercare: ma dove si vedrà un cavo nuovo si andrà dietro ad esso, e si troveranno i fondi che sono stati dopo l'ultimo censo ridotti a coltura irrigua.

Io vi ripeto quindi che il secondo estremo, quello cioè di constatare facilmente questi grandi miglioramenti si ritrova. Vado più oltre, e dico non potersi ritrovare gli altri estremi negli altri miglioramenti agricoli, a cui si accenna dall'ufficio centrale e da altri oratori. Alcuni di essi hanno parlato del drenaggio. Se questo veramente esistesse sopra una grande estensione, essendo facilmente constatabile e dovendo, a mio avviso, produrre un grandissimo miglioramento (io però non lo posso ancora dire con certa scienza, poichè sono pochi mesi che io dreno) (Ilarità), anche esso dovrebbe essere soggetto all'imposta, e se fra 100 anni si facesse un nuovo censimento, io penso che anche del miglioramento del drenaggio si dovrà tener conto.

Ma lasciando questa discussione ai nostri nepoti, io dico che i miglioramenti cui specialmente accennava il senatore Plezza, quelli cioè dei piantamenti dei gelsi e di viti, sieno di un accertamento molto più difficile che quello dell'irrigazione. In primo luogo perchè non si potrà sapere se quel campo, che ora è piantato a gelsi, 100 anni fa non lo fosse di già, quantunque i gelsi siano giovani? Diffatti, chi può provare che non vi esistessero già 100 anni sono altrettanti gelsi vecchi, ai quali siansi sostituiti nuovi gelsi? Quindi non potrassi accertare questa trasformazione. In secondo luogo, perchè la quantità dei gelsi di cui un ettare è capace varia in limite larghissimo, e pur troppo nel nostro paese pochissimi sono i terreni sui quali siensi piantati tutti quei gelsi che il medesimo può sopportare utilmente; onde si entra in un'infinità di miglioramenti, dal miglioramento prodotto da 10 gelsi per ettare fino a quello prodotto da 60 per ettare.

E poi, o signori, il miglioramento del gelso è anche pel catasto stabile di una constatazione assai più difficile, che quella dell'irrigazione, poichè si tratta di determinare e la forza produttiva del terreno rispetto al gelso, e il suo valore presente, e quello futuro, mentrechè il gelso non ha un valore costante; esso ha un periodo di accrescimento, poi un periodo stazionario, e infine un periodo di deperimento. In tal caso, o signori, noi ci troveremmo ingolfati in tutte le difficoltà dell'estimo provvisorio che si volle evitare, e quindi

non è paragonabile, dal lato della possibilità della constatazione, l'operazione indicata dal paragrafo terzo, con quella che dovrebbe aver luogo se si volesse applicare ai piantamenti dei gelsi.

Lo stesso, o signori, si dica per le viti; ma quand'anche per le viti la possibilità di accertamento esistesse, non sarebbe questa la circostanza opportuna per accrescere pesi sopra i proprietari di esse; che anzi sarà una dura necessità, si dovrà forse pensare ad alleggerire quelli che già loro sovrastano, ove la crittogama perduri od imperversi.

Esclusi i piantamenti suddetti, io in verità non saprei a quale altro miglioramento si potrebbero applicare quei due caratteri che noi abbiamo stabiliti come necessari, onde questa legge possa ad essi estendersi.

Se poi si prende la questione sotto un aspetto più largo, si farà manifesto come la giustizia richieda che questo paragrafo terzo sia immediatamente applicato, cioè che i beni che godono del beneficio dell'irrigazione vengano almeno colpiti come sono colpiti i beni irrigui.

L'onorevole senatore Giulio osservava che i nostri catasti risalgono ad oltre un secolo; in questo periodo di tempo le condizioni della produzione agricola hanno mutato assai, sia nei miglioramenti che si sono introdotti nell'agricoltura, sia anche per la variazione dei prezzi dei prodotti agricoli; questi due elementi hanno contribuito ad accrescere il valore della produzione agricola; e anche quei miglioramenti io voglio credere che si applichino tanto rispetto alla coltura asciutta, quanto alla coltura irrigua.

Rispetto all'aumento del prezzo medio dei prodotti agricoli io credo che possa esistervi un aumento molto maggiore nei prodotti dei beni a coltura irrigua, che non nei prodotti di beni a coltura asciutta.

Diffatti se voi prendete i prezzi medii dei cereali del secolo scorso e li paragonate ai prezzi medii dei cereali di questo secolo, vedrete che fra questi vi corre molto minore differenza che fra i prezzi medii dei prodotti dei beni irrigui. Paragonate il prezzo medio del grano nel secolo scorso con quello del presente, paragonate il prezzo medio dei latticini nel secolo scorso col prezzo medio dei latticini di questo secolo, e voi vedrete una differenza enorme, senza paragone maggiore che quella dei cereali.

Quindi, o signori, io dico che i proprietari di beni irrigui antichi e nuovi sono in condizione, relativamente al Governo, infinitamente migliore di quella dei proprietari dei beni asciutti.

Diffatti, se voi entrate nei particolari dell'imposta prediale, se voi volete ricercare le località dove questa si stabilirà rispetto al reddito, voi vedrete che sono i paesi a coltura asciutta, i paesi massime dove l'irrigazione è assolutamente impossibile.

Questa differenza a favore delle proprietà irrigue non è una cosa che possa venire modificata; anzi tengo per fermo che da ciò ne avverrà che il prezzo del grano, dei latticini, il prezzo insomma di tutti i prodotti che richiedono l'acqua, aumenterà in proporzione di quello dei prodotti che non ne abbisognano. E perchè, o signori? Perchè la produzione nazionale farà concorrenza alla produzione dei paesi più lontani; il prezzo di questo grano non sarà in ragione soltanto dei bisogni e della popolazione nazionale, ma in ragione del prezzo dei grani esteri che possiamo far venire a poco costo da regioni lontane, dal mar Nero e dall'America, mentre invece il prezzo dei latticini sarà sempre determinato dalla produzione nazionale; crescendo quindi la popolazione, crescendo le comunicazioni, crescendo i bisogni, senza che la produzione

possa crescere, ogni proprietario crescerà il prezzo di questi prodotti.

E per vero, o signori, mentre il prezzo dei cereali si tiene ad un valore equilibrato, od almeno con poca variazione, noi vediamo il prezzo del grano e dei latticini crescere in proporzione dell'agglomerazione della popolazione; noi vediamo il grano molto più caro in Francia che non in Piemonte. Dunque, signori, voi vedete che i proprietari dei beni irrigui, forse come classe, si trovano rispetto ai proprietari dei beni non irrigui in una condizione molto più favorevole, e se quindi la legge viene a colpirla, non tutti, ma come classe, la quale fu più delle altre favorita, poichè gode di benefici di cui godono le proprietà degli altri, senza averne gli oneri, il legislatore lungi dal fare ingiustizia rende omaggio ad un principio di giustizia, ed io credo che se il Senato rigettasse quest'articolo, ne risulterebbe un sentimento doloroso, come se si fosse negata una giusta sentenza.

Questa legge non dev'essere d'altronde che transitoria, è un primo passo, è un avviamento a quella giustizia generale, che noi otterremo col catasto stabile.

Io credo che questa misura provvisoria possa adattarsi molto bene alle proprietà irrigue. Certamente quelle provincie ove esistono maggiori proprietà irrigue saranno più specialmente colpite da questa legge; ma posso assicurare il Senato che esse si trovano in condizione di portare molto facilmente un qualche aumento di tributo prediale, mentre hanno ricavato dai maggiori prodotti (poichè sono state favorite da larghissimi raccolti) e dai prezzi altissimi di essi, delle somme che rappresentano cinque, dieci e forse venti volte il capitale di ciò che verranno a pagare con questa disposizione.

Che questo tenuissimo aumento che non toglie loro che una piccolissima porzione dei larghissimi utili che hanno ricavato in questi ultimi anni, loro torni incomodo e faccia nascere dei reclami, che procuri forse al ministro una meno lieta accoglienza allorchando andrà fra essi, è possibile. Nessuno ama di pagare, nessuno ama di abbandonare una benchè menoma parte degli utili conseguiti. Una volta che un utile è conseguito pare tutto naturale che si sia poco disposti ad abbandonarne una parte, ma che quelle provincie sieno soverchiamente gravate in questa circostanza da un aumento d'imposta che forse non andrà ad un centinaio di mila lire, è quello che in verità per chiunque le conosce come io le conosco, mi pare una proposizione poco sostenibile.

Io spero quindi che il Senato per ragione di giustizia, per ragione di opportunità, vorrà sanzionare il paragrafo terzo, il quale è quello che dà maggior peso alla legge.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Vi è un emendamento proposto dal senatore Mosca.

Io domando se vi è chi lo appoggia.

(Non è appoggiato.)

Voci. La chiusura! la chiusura!

PIEZZA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Vogliono la chiusura. Io la metterò ai voti.

Chi vuole chiudere la discussione di questo paragrafo terzo si alzi.

(La discussione è chiusa.)

Io rileggerò questo paragrafo. (Vedi sopra)

DE CARDENAS. Domando la divisione.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti la prima parte di questo paragrafo 3; chi l'approva si alzi.

(È approvata.)

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1855-56

Metto ora ai voti la seconda parte.

DE CARDENAS. Domando la parola sulla seconda parte.

PRESIDENTE. La discussione è chiusa sull'intero paragrafo.

Voci. È chiusa! è chiusa!

DE CARDENAS. Era inutile accogliere la proposta di divisione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la seconda parte.

Chi l'approva si alzi.

(È approvata.)

Ora rimarrebbe il paragrafo 2 il quale è rimasto in sospeso ieri per l'aggiunta della parola *permanente*.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Se il Senato crede che si rimandi a domani per essere l'ora tarda, allora io lo pregherei nuovamente a volersi radunare per tempo, cioè alle ore 2 precise, acciò la seduta possa avere più facilmente il suo effetto.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 17 MAGGIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Presentazione di varie relazioni di progetti di legge — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'introduzione in estimo dei beni censibili e non censiti e di alcuni altri ridotti a nuova coltura — Adozione del 1° paragrafo dell'articolo 2 — Aggiunta, a questo paragrafo, dell'Ufficio centrale, combattuta dal commissario regio cavaliere Rabbini e dal senatore Giulio — Considerazioni dei senatori Gallina e Plezza, relatore, a sostegno dell'aggiunta dell'Ufficio centrale — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica — Plezza, relatore, De Cardenas e commissario regio — Rigetto dell'aggiunta suddetta — Approvazione dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2 — Aggiunta a quest'articolo proposta dall'Ufficio centrale — Schiarimenti richiesti dal senatore De Cardenas e forniti dal commissario regio — Rigetto dell'aggiunta dell'Ufficio centrale — Approvazione degli articoli 3 e 4 — Emendamenti all'articolo 5, proposti dall'Ufficio centrale e combattuti dal commissario regio — Adozione degli articoli 5 al 9 — Parole del senatore Plezza, relatore, a spiegazione dell'emendamento proposto dall'Ufficio centrale al paragrafo 2 dell'articolo 1, rimasto in sospeso — Osservazioni del senatore De Fornari in appoggio di quest'emendamento — Rigetto dell'emendamento — Adozione di questo paragrafo e dell'articolo 2, non che dell'intero progetto — Presentazione di un progetto di legge concernente gli attuari — Comunicazione di una lettera del ministro della guerra.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, e della pubblica istruzione, ed il commissario regio; più tardi intervengono anche i ministri delle finanze, e della guerra.)

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

RELAZIONI SOPRA DIVERSI PROGETTI DI LEGGE E MOZIONE D'ORDINE.

PRESIDENTE. Debbo far presente al Senato che, oltre alla relazione già distribuita intorno alle modificazioni della convenzione stipulata colla compagnia transatlantica (Vedi vol. *Documenti*, pag. 751), saranno pure distribuite le relazioni sui seguenti progetti di legge:

1° Per la regolarizzazione del confine dello Stato nostro verso la Francia in conseguenza dell'arginamento dell'Isère (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1038);

2° Per l'istituzione di una classe temporaria nella Corte d'appello di Torino, e d'una sezione temporaria nei tribunali

provinciali di Torino, Genova e Vercelli (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1008);

3° Finalmente per l'acquisto di due battelli a vapore per la navigazione sul lago Maggiore. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1056.)

Questi progetti di legge saranno messi all'ordine del giorno dopo che si sarà terminata la discussione sul progetto di legge che attualmente ci occupa, non che quella concernente il progetto per le modificazioni alla convenzione stipulata colla compagnia transatlantica, a meno che il Senato credesse di variare quest'ordine del giorno per far passare prima quelle leggi che parrebbe non potessero dar luogo a discussione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'INTRODUZIONE IN ESTIMO DEI TERRENI CENSIBILI E NON CEN- SITI E DI ALCUNI ALTRI RIDOTTI A NUOVA COL- TURA.

PRESIDENTE. Dopo il voto emesso ieri dal Senato sul paragrafo 3 dell'articolo 1, dovrebbe mettersi in discussione

il paragrafo 2 dello stesso articolo, che si era lasciato in sospeso; siccome però da alcuni senatori si osservò che il motivo che aveva determinato il Senato a sospenderne la discussione sussisteva tuttavia, sino a che si fosse deliberato sugli emendamenti proposti dall'ufficio centrale all'articolo 2 e seguenti; così, se non si fa osservazione, io darò lettura dell'articolo 2, il quale nel progetto presentato dal Governo si trova così espresso:

« Art. 2. L'estimo di tali beni sarà stabilito mediante parificazione coi fondi vicini. Perciò verrà loro attribuito, a ragione della loro superficie, o dietro quell'altra base seguita negli estimi esistenti, il valore censuario dei fondi censiti nello stesso comune o in difetto nel comune più vicino, e che sieno in identiche condizioni per bontà, situazione e coltura. »

Questa è la prima parte dell'articolo, alla quale l'ufficio centrale proporrebbe la seguente aggiunta: « con questo limite tuttavia, che il fondo gravato di nuovo estimo non abbia a pagare per imposta regia oltre il decimo del reddito netto. »

Indi seguono gli alinea 1 e 2 del progetto ministeriale, identici in questa parte al progetto dell'ufficio centrale e concepiti nei seguenti termini:

« Nello stabilire i confronti per parificazione, si sceglieranno preferibilmente per campioni gli appezzamenti che, a parità di condizione, si troveranno più vicini a quelli allibrati. »

« Quelli fra i detti terreni che si trovassero occupati da canali o da strade ferrate, saranno parificati ai migliori aratorii del comune. »

L'ufficio centrale avrebbe poi aggiunto questo alinea:

« La presente legge non sarà applicata ai fondi la cui superficie è minore di are dieci. »

La discussione è aperta sull'articolo testè letto.

Siccome però sulla prima parte di questo articolo 2 del progetto ministeriale non si sarebbe proposta modificazione alcuna dall'ufficio centrale, mentre esso non fa altro che aggiungervi una condizione, che si potrà sempre discutere a parte; così, se non si fa osservazione, io la metto ai voti, onde semplificare la discussione.

Chi intende di approvare questa prima parte si alzi.

(È approvata.)

La parola spetta al commissario regio.

MABBENI, commissario regio. L'ufficio centrale ha proposto un'aggiunta alla prima parte di quest'articolo 2, colla quale si verrebbe a stabilire che il fondo assoggettato al nuovo estimo non abbia a pagare per l'imposta regia oltre al decimo del reddito netto, onde, secondo il parere dell'ufficio centrale, togliere di mezzo gli inconvenienti che potrebbero presentarsi, in seguito all'esecuzione di questa legge, per quei beni i quali pagassero oltre al decimo del reddito netto, cifra questa a cui presumibilmente sembra si debba limitare l'imposta regia.

Il Ministero, con mio rincrescimento, non può adottare quest'emendamento. In generale, se si trattasse o di una stima provvisoria generale o di una legge d'imposta sui beni fondi o di un catasto, egli è probabile che l'imposta verrebbe fissata nei limiti del 10 per cento; ma, o signori, la legge che vi è sottoposta ad esame non è una legge d'imposta né di catasto definitivo né di estimo provvisorio generale. Non è che una legge la quale cerca di introdurre in estimo i beni che non sono attualmente censiti nelle proporzioni finora vigenti nei rispettivi catasti. Io non nego che in alcun comune, per alcuni possessori o per qualche appezzamento interno di

qualche comune, possa darsi il caso che non si trovino beni i quali paghino oltre al 10 per cento del reddito netto; egli è però certo che sarà una cosa rarissima ed affatto eccezionale in tutta la superficie dello Stato. Noi adunque, sotto questo punto di vista, entreremo in altri principii che non hanno a che fare con questa legge.

Ma vi ha di più. Come potremo noi determinare il reddito netto?

Voi vedete facilmente, o signori, che noi dovremmo entrare immediatamente nell'estimo dei fondi; onde nascerebbe il bisogno di stabilire il valore estimativo di essi dietro la produttività loro attuale, oggetto questo che nulla ha che fare colla legge che vi è proposta, la quale si fonda sugli estimi antichi, basati sulle produttività esistenti al tempo della formazione dei relativi catasti.

Infatti, quando si dice che si debba determinare il reddito netto di un fondo e si stabilisce con legge che nessun possessore debba pagare un'imposta maggiore del 10 per cento del reddito netto, nasce per necessaria conseguenza il bisogno di determinare tale reddito netto, il quale non altrimenti si può riconoscere, salvo col mezzo di operazioni di stima.

Ora è chiaro che, per eseguire una stima qualunque essa sia, occorre tosto di accertare, qualificare e classificare i beni fondi, poscia di determinare il valore delle qualità e classi, ed in seguito procedere al classamento, onde ottenere l'estimo parziale d'ogni singolo appezzamento. Oltre a ciò, è d'uopo osservare che nel proposto emendamento mancano nel modo il più assoluto le basi della stima, le norme e i metodi per eseguirla, i procedimenti occorrenti per le opportune verificazioni, e tutto ciò che riguarda alla risoluzione dei reclami, onde risulta una proposizione assolutamente incompleta.

Dalle poche parole che ho avuto l'onore di esporre, ben si vede che, adottando l'alinea proposto dall'ufficio centrale, rimarrebbe sconvolta tutta l'economia della legge, in quanto che da una parte avremmo stime per parificazione riferite alle spese produttive di un secolo fa, dall'altra ci troveremmo obbligati a procedere a stime sulle forze produttive attuali.

Mancando adunque nell'alinea proposto le basi, le norme e i procedimenti atti ad eseguire le stime occorrenti per determinare quel reddito netto, io mi trovo nell'obbligo di pregare il Senato a non volere adottare il proposto emendamento.

Io non nego però che possa darsi il caso che alcuni beni siano gravati oltre al decimo del loro reddito netto attuale, ma devesi avvertire che a questi parziali e rari inconvenienti si potrà facilmente provvedere nella risoluzione dei reclami, ovvero con una nuova legge che diremo di discarico o di disgravio, allorquando si saranno veduti i risultati finali di questa legge, la quale invece sarebbe grandemente pregiudicata coll'introduzione di principii diversi da quelli onde è informata.

Riguardo alla seconda aggiunta proposta dall'ufficio centrale a quest'articolo, colla quale si direbbe che la presente legge non sarà applicata ai fondi la cui superficie sia minore di 10 are, io mi permetto di osservare al Senato che, se nella materia censuaria avvi una parte delicata e difficilissima a stabilirsi, essa è precisamente quella che riguarda la definizione e la circoscrizione degli appezzamenti. Infatti il Senato ricorderà che, nella legge sul catasto stabile, si è bensì definito in generale il carattere essenziale dell'appezzamento, ma non se n'è determinata né l'estensione né la superficie né i modi di riconoscerli, oggetto questo che deve essere minutamente sviluppato nei regolamenti e nelle istruzioni governative.

L'emendamento proposto dall'ufficio centrale trovasi infatti essere incompleto ed inapplicabile nel caso della legge che vi è sottoposta ad esame.

Infatti, se il Senato adottasse questo emendamento sorgerebbe tosto l'inconveniente che due possessori, uno che avesse un piccolo possesso, od un appezzamento di 10 are, e l'altro vicino che per disgrazia avesse un appezzamento di 11 are, ne verrebbe, dico, che l'uno sarebbe assoggettato, l'altro esente dall'imposta; egli è quindi evidente per questa sola ragione che l'emendamento proposto è incompleto ed inapplicabile.

A questo riguardo però è necessario che il Governo dia qualche spiegazione. Egli è naturale che, allorchando si andrà nei comuni per accertare questi miglioramenti e queste variazioni agricole, gli agenti incaricati di queste operazioni non si occuperanno dei minuti appezzamenti esistenti nell'interno di ciascun podere i quali fossero minori di 10 are. Ed a quest'uopo tanto nel regolamento, quanto nelle istruzioni si stabilirà, per esempio, che allorchando siavi una ripa boschiva che circondi un podere e che abbia una larghezza di due a tre metri, quand'anche occupasse una superficie di cinquanta are, non debbasi comprendere nella stima di cui si tratta, imperciocchè egli è facile il vedere che l'utile che ne avverrebbe dall'assoggettamento di quella ripa alla imposta, secondo la nuova coltura a cui fu ridotta, non compenserebbe il lavoro e le spese che per tale accertamento si dovrebbero sopportare; ma se per contro si troveranno due piccolissimi appezzamenti, anche minori di 10 are, purchè spettino a due diversi possessori, egli è naturale che essi debbano essere compresi nel nuovo estimo. Se adunque consideriamo l'alinea proposto dall'ufficio centrale sotto il rispetto della proprietà assoluta, non si può ammettere, imperciocchè qualche volta potranno trovarsi benissimo due appezzamenti contigui, di cui uno potrebbe essere escluso e l'altro essere soggetto al pagamento dell'imposta. Se si considera poi nei suoi rispetti interni e ciascun podere, nel rispetto dell'utilità e convenienza del lavoro, io devo dire, come agente del Governo, che questa limitazione di 10 are sarebbe troppo ristretta. Per conseguenza, limitandomi ad accennare che nelle istruzioni governative si terrà conto, sia dei principii che riguardano ciascuna proprietà, sia di quelli che riguardano l'utilità e la convenienza in rapporto all'utile effettivo dei possessori e dell'erario, devo anche pregare il Senato a voler respingere quest'alinea proposto dall'ufficio centrale, imperciocchè sono convinto che si pregiudicherebbe lo scopo e lo spirito di questa legge.

GIULIO. Alle ragioni addotte dal signor commissario regio, le quali paiono consigliare di non accettare il primo dei due emendamenti proposti dall'ufficio centrale, mi si permetterà di aggiungere due parole.

Il signor commissario regio ha dimostrato, a parer mio, in modo irrecusabile che l'introduzione di questo emendamento nella legge ne altererebbe assolutamente l'indole.

Ma mi sembra di potervi aggiungere una cosa di più: che l'introduzione di quest'emendamento ne impedirebbe quasi assolutamente l'effetto, e che la legge diverrebbe poco meno che nulla, se si ammettesse che non dovranno essere allibrati i beni di cui si tratta, ogniquivolta l'imposta che verrebbe a colpirla eccederà il decimo del reddito netto; poichè colla difficoltà immensa che si incontra nell'accertare il vero reddito netto di ciascun appezzamento, con la facilità colla quale i comuni si arrendono a quelle ragioni che possono essere in qualche modo favorevoli all'amministrato, io credo di non esagerare dicendo che i $\frac{4}{5}$ dei beni censibili e non censiti si

troverebbero avere un reddito netto di molto minore del decuplo dell'imposta alla quale andrebbero soggetti. Quindi si incontrerebbe tutta la fatica, tutta la difficoltà dell'esecuzione della legge (una difficoltà molto maggiore di quella che la legge stessa necessita, se è giustamente applicata) ove si faccia luogo a questo emendamento; e può arrivare in ultima conclusione a non recare pressochè vantaggio veruno; onde anche in ciò ho il rimerescimento di vedermi dissenziente dalla maggioranza dell'ufficio centrale.

PIREZZA, relatore. Non è senza qualche peritanza che io mi accingo a dimostrare la giustizia dell'aggiunta fatta dall'ufficio centrale, giacchè dopo il voto di ieri, nel quale ho visto il Senato condannare ciò che mi pareva conforme ai dettami di stretta giustizia, non posso a meno di confessare che mi viene il dubbio che il criterio che mi son fatto della giustizia non fosse il vero, e che la forza che io attribuivo al disposto dello Statuto non si estenda a quei limiti ai quali io credeva dovesse estendersi. Con tutto ciò, come mi obbliga il mio dovere di relatore dell'ufficio centrale, cercherò di dimostrare che, se non si adotta quest'aggiunta, si va certamente a fare una quantità di grandi e di gravi ingiustizie.

L'imposta del decimo del reddito netto è quella misura che è stata adottata in Sardegna, che è stata adottata nella legge sui fabbricati; è quella, come diceva anche l'onorevole commissario regio, che pare si voglia prescegliere nelle imposte future nello stato attuale delle nostre circostanze.

È di fatto che nel nostro paese vi è una divisione di imposte così imperfetta, che molti fondi pagano molto di più del decimo del reddito netto; ve ne sono di quelli che pagano persino un terzo, altri una metà e per alcuni il reddito è quasi interamente assorbito dall'imposta.

Vi sono pratiche ancora vigenti presso il Ministero, di possessori che domandano di essere esonerati dall'imposta di cui sono colpiti i loro fondi, i quali pagano tanto che non può più l'imposta essere pagata, mentre non si trova chi voglia comperarli, perchè sono gravati molto più di quanto è il reddito loro.

Anche senza questi fatti, che pure sono noti, e che il Ministero conosce, perchè sa che più volte ha dovuto cercare il modo di sollevarli da quest'imposta, e non avendone altro, giacchè l'editto del 18 proibisce che si tocchino i contingenti, ha dovuto prendere il mezzo termine di abbuonare quell'imposta sui sussidi che si danno alle provincie, ma anche quando questi fatti non fossero noti in tanti modi, è però evidente la loro sussistenza anche dall'ispezione della sola tabella annessa alla relazione.

Da quella tabella risulta che vi sono delle provincie che agano attualmente già di più del decimo del reddito netto in media. Per formare questa media si sono presi i fondi che pagano più e quelli che pagano meno.

Vi sono dunque molti fondi che pagano assai più del decimo del reddito netto, giacchè la media stessa è ancora superiore al decimo del reddito netto.

Vi sono altre provincie che, se non pagano il decimo del reddito netto in media, vi sono però vicinissime, pagano 8 o 9 lire per ogni cento di prodotto.

Se questo sta, è evidente che in quella provincia così gravata, dove la media è già superiore al decimo del reddito netto o vi è molto vicina, vi saranno dei fondi gravati enormissimamente.

Volete voi rinnovare questa ingiustizia? Volete voi imporre a quei privati un'imposta del 15, del 20 per cento, solamente per il fatto che il terreno più somigliante al suo, che

gli è vicino, paga quell'imposta? Mi pare che sarebbe un fare deliberatamente, e sapendo di farla, un'ingiustizia.

Ma, ha detto il commissario regio, e dopo di lui l'onorevole senatore Giulio, si cambia l'economia della legge, se ne cambia affatto lo spirito.

Io confesso che non capisco queste ragioni burocratiche; non capisco come si possa fare un'ingiustizia deliberatamente, per non cambiare ciò che chiamasi l'economia della legge, economia che il primo dovere del legislatore era di modellare, di subordinare ai dettami della giustizia. Io credo che l'ingiustizia è proibito farla, e che quando vi è un mezzo per rimediare non si debba farla mai.

Ora questo rimedio vi è, ed è facile: esso consiste nell'approvare l'aggiunta fatta dall'ufficio centrale.

Ma si soggiunge: come si farà a fare la stima? Ci vorrà una legge apposita. Io osservo al commissario regio che tutti i giorni si depura il reddito netto dei fondi nei contratti di vendita, nelle divisioni, nel pagamento dei diritti d'insinuazione, nelle divisioni fatte dai tribunali, senza che vi sia bisogno di una legge apposita o d'un ufficio di catastatori.

Ma vi è di più. Non è neppure una cosa nuova quest'idea: essa non è dell'ufficio centrale, ma del Governo, che l'ha esso stesso proposta.

Il Governo nel 1851 aveva proposto una legge, la quale diede poi origine alla presente.

Questa legge non ha avuto corso, perchè sono state proposte altre leggi di catasto provvisorio; ma il progetto era stato fatto dal Governo, ed in esso il Governo autorizzava i comuni ad imporre i gerbidi, i boschi e le ghiate a sollievo dell'estimo del comune. Esso era diviso in due articoli. Il primo articolo era: « Che i comuni fossero autorizzati a comprendere in estimo e a far concorrere al tributo prediale, secondo la loro attuale qualità, i terreni che fossero rimasti esclusi dall'allibramento, o che, allibrati come ghiaie, sabbie, ceppi nudi, gerbidi, pascoli, paludi, brughiere, boschi ed altre qualità sterili ed incolte, sono ora ridotti a coltura. »

Il secondo articolo stabiliva: « Che se anche dopo ciò, qualche comune potesse provare che il proprio contingente d'imposta, aumentato di un quarto oltre l'attuale (e detratta la parte di esso che già incombe ai fabbricati dipendentemente dai vigenti catasti), eccede il 12 per cento della rendita netta dei terreni compresi nel suo territorio, sarebbe ammesso a conseguirne la riduzione sino alla relativa concorrenza. »

Il Governo adunque, senza fare un'apposita legge per la stima, era già disposto a diminuire il censo dei comuni, quando provassero che le loro imposte oltrepassavano il 12 per cento del reddito netto.

Noi abbiamo proposto il 10, che è maggiore del 12, dunque mi pare che abbiamo in ciò adottata l'idea del Governo, estendendola maggiormente in suo favore. Vedremo ora se il Governo troverà strano e inesequibile, proposto dall'ufficio centrale, ciò che in circostanze identiche fu da lui stesso proposto, e prego il Senato di aver presente che, se non si adotta quest'articolo, si verrà a danneggiare gravemente molti individui e provincie intere, perchè vi sono provincie intiere la cui media d'imposta eccede già il decimo del reddito netto, ed in quelle provincie molti sono gravatissimi. Parmi che queste parole debbano bastare per convincere il Senato della necessità di conservare la proposta aggiunta, per non commettere deliberatamente un'ingiustizia, ciò che non può essere nella di lui intenzione di approvare.

Dovrei qui rispondere alla seconda parte del discorso del commissario regio, riguardante l'altra aggiunta, che cioè

la presente legge non sarà applicata ai fondi la cui superficie è minore di are dieci: ma siccome vi sono diversi alinea da votare intermedi, parmi che sia meglio non confondere le idee, e lasciare che sia prima votata questa parte, per dare poi la risposta, quando saremo giunti a quell'alinea.

HARBINE, commissario regio. Non è mia intenzione d'intrattenere più lungamente il Senato su quest'argomento, mi restringerò quindi per quanto mi sarà possibile a dare soltanto alcune spiegazioni sulle osservazioni fatte dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale.

Primieramente esso disse che dalla tabella unita alla relazione risulta esservi molte provincie che pagano oltre il 10 per cento del loro reddito.

Come commissario regio, io devo respingere nel modo il più formale quest'allegato, ossia tabella, in quanto che, come già si disse nell'altra Camera, questo è stato un lavoro compilato dietro dati i più irregolari che si possano immaginare, per cui dovetti dichiarare di non poter assumere alcuna responsabilità al loro riguardo.

Ma per contro io non citerò che un altro fatto.

L'onorevole relatore disse, se non isbaglio, che la provincia di Torino paga oltre il 10 per cento. Ebbene, qui vi sono uomini pratici che conoscono questa provincia i quali troveranno nella tabella A (compilata per quanto all'imposta dietro cifre ufficiali) che essa paga lire 4 74 per ciascun ettare di superficie, locchè fa meno di due lire per giornata di Piemonte, per tenere un linguaggio che tutti conosciamo; locchè corrisponde ad un affitto di lire 20 per ciascuna giornata.

Ora io domando se sia possibile che la provincia di Torino non renda in media oltre lire 20 per giornata. Basta, a parer mio, questo fatto per ribattere le ragioni addotte dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale riguardo a questa allegazione.

Il Ministero per contro crede che vi sono ben pochi beni i quali paghino oltre il 10 per cento ed anzi che la maggior parte di essi sia grandemente inferiore a tale quota e che, se avvenga qualche rarissimo caso in cui un possessore venisse a trovarsi nella condizione di dover pagare all'erario un'imposta superiore alla detta quota, si potrà in tal caso provvedere con appositi disgravi.

Non entrerò a ribattere l'opinione emessa dall'onorevole relatore, che per eseguire e tradurre in atto l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale non sia necessario di procedere ad alcuna operazione di stima. Spero che il Senato comprenderà facilmente che, se si adotta questo principio di dover determinare il reddito netto dei fondi di ciascun comune per vedere se l'imposta loro viene a superare il 10 per cento, sia necessaria una stima, sia essa diretta per ciascun appezzamento, sia generica o parziale col mezzo di tariffe d'estimo del dipendente classamento, nel quale ultimo caso si dovrebbero eseguire tutte le operazioni già sanzionate per il catasto stabile.

Ma vi ha un argomento emesso dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, che non deve passare inavvertito, ed è quello che il Governo stesso aveva proposto una tale misura nel progetto di legge presentato alla Camera dei deputati nel 1851, riguardante l'aumento di 25 centesimi per ogni lira d'imposta.

A questo riguardo io prego il Senato di riflettere esservi forse fatta una non giusta apprezzazione delle prescrizioni di quella legge dall'onorevole relatore, in quanto che in essa non si parla già del reddito netto individuale di ciascun podere, di ciascun appezzamento, ma si parla del contingente comunale di imposta e del reddito netto di quei comuni, i

quali per caso si fossero trovati con quell'aumento aggravati di oltre il 12 per cento del rispettivo reddito netto complessivo e generale.

Vede dunque il Senato la differenza che passa tra lo stabilire il principio, che quando un possessore paga oltre il 10 per cento debba essere sgravato, dal dire: quando, aggiungendo il 4° dell'imposta già esistente al contingente comunale, un comune trovasse che il suo contingente sorpassa il 12 per cento del reddito netto complessivo del comune, esso in tal caso abbia diritto a reclamare, per ottenere quegli sgravi che la giustizia distributiva possa richiedere.

Dopo queste osservazioni, io, senza entrare in altre spiegazioni, pregherei il Senato a voler adottare la proposta del Governo.

PLEZZA, relatore. È mio dovere prima di tutto di respingere affatto l'argomento che l'onorevole commissario regio ha voluto desumere dall'imposta regia che nella tabella figura per la città di Torino, la quale, secondo lui, è tanto contraria all'effettivo. La città di Torino è in una condizione affatto speciale, e deve saperlo l'onorevole commissario più di quello che lo so io, che in origine la città di Torino aveva un'imposta prediale assai grave, ed ora paga pochissimo per detto titolo; e perchè? Perchè aveva un'imposta prediale assai grave quando la città di Torino era piccola, ma di mano in mano che si estesero i fabbricati l'imposta dei fondi fu ripartita fra i fabbricati nuovi ed i fondi; Torino essendo diventata una grande capitale i fondi ora effettivamente sono quasi liberi d'imposta mentre essa trovasi quasi assorbita dai fabbricati. Ecco il motivo per cui figura piccola l'imposta in ragione d'ettari, perchè si tenne conto della cifra effettiva attuale, e figura grande in ragione di prodotto, perchè fu istituito il calcolo sulla cifra dell'imposta prediale originaria non diminuita dal concorso dei fabbricati. Questo è un caso affatto speciale che non può servire d'esempio nella questione.

Favorisca di parlare di altre provincie e di produrre, cavati da quelle, altri casi utili al suo assunto. Ma egli dice: la tabella è imperfettissima. Per imperfetta che sia la tabella, è il dato migliore che ci sia, essa è un'opera del Governo e dal Governo comunicata all'onorevole Despina, fatta con quella diligenza che il Governo suole usare. Inoltre, come risulta dalla lettera del commissario regio che ho avuto ieri l'onore di comunicare al Senato, questi sono i soli dati che ha il Governo.

Che vi sia qualche imperfezione può darsi, ma che non si debba aver riguardo, in mancanza di dati migliori, ai dati che il Governo stesso ha creduto abbastanza giusti, per farli comunicare alla Camera dei deputati in occasione che si dovevano fare gli studi sul catasto; che l'onorevole Despina e la Commissione dei deputati hanno creduto abbastanza giusti per servirsene negli studi del catasto; che la Commissione intera della Camera ha creduti abbastanza giusti per stamparli insieme ai lavori del catasto, mi pare sia veramente voler dire: non vogliamo neppure cercare approssimativamente lo stato delle cose, e vogliamo ricusare di illuminarci, qualunque sia il pericolo di fare ingiustizia.

Ma aggiunge il commissario regio: per vedere in ogni fondo se l'imposta regia passa il 10 del reddito netto, bisognerà stimare il reddito d'ogni fondo. Ora questa non è una conseguenza della nostra premessa: non si dovrà stimare il reddito di tutti i fondi, ma solo quello di quei fondi per i quali vi saranno reclami, e sicuramente quando l'imposta sarà al disotto del 10 del reddito netto non ci sarà nessuno che vorrà fare delle spese per reclamare e quindi per questi proprietari, che saranno i più, non vi sarà sicuramente bisogno di nessuna stima dei fondi loro.

Il signor commissario regio soggiunge: quando vi saranno dei reclami, allora provvederemo. Questa risposta non è soddisfacente, perchè il Governo non lo può fare se non è autorizzato dalla legge. Bisognerà dunque in tal caso fare un'altra legge, ed in questa si metterà né più né meno di quell'articolo che noi ora aggiungiamo, perchè questa è la base che è stata adottata per la Sardegna, e che ha servito anche per l'imposta dei fabbricati: dal che ne segue che, invece di aspettare a fare un'altra legge, è conveniente e giusto che si ammetta fin d'oggi quest'articolo; giacchè l'aspettare i reclami per poi fare un'altra legge che non può essere diversa dall'aggiunta da noi proposta, mi pare sia una cosa affatto inutile, e sia più giusto invece di risparmiare incombenze e disturbi ai privati, risparmiare loro i danni che ne avverranno intanto che si sta aspettando la nuova legge, e risparmiare incomodi e discussioni al Governo ed al Parlamento.

GALLINA. La discussione che si è intrapresa dal Senato sopra l'emendamento proposto dall'ufficio centrale prova che in questa materia da un lato, vale a dire dall'ufficio centrale, si pongono per base della discussione i principii che sogliono regolare le operazioni del catasto, e dall'altro lato, cioè dal commissario regio, si pone per base non il principio che governa la catastazione, ma la cognizione pratica che può trovarsi nelle persone chiamate a regolare l'operazione.

Mi paiono questi gli estremi termini della differenza tra il relatore dell'ufficio centrale ed il commissario regio, giacchè l'articolo proposto dall'ufficio centrale vuole un estimo dei beni, e vuole che sopra quest'estimo, sopra il reddito che sarà aggiudicato ai beni in questione, si regoli la base dell'imposta.

Dal commissario regio invece si dice che quest'operazione andrebbe per le lunghe, che porterebbe incagli, che impedirebbe l'esecuzione della legge, e quindi, se non erro, ha soggiunto che bisogna riferirsi al giudizio delle persone pratiche, le quali nel dar regola alle operazioni si atterranno anche a quei provvedimenti che l'amministrazione dovrà fare per dare istruzioni sul modo da tenere nel mandarle ad esecuzione.

Il Senato non deve quindi meravigliarsi se una distanza assoluta esiste tra l'ufficio centrale ed il commissario regio, giacchè gli uni invocano il dispositivo di un principio di estimo conosciuto, adoperato, e al quale vi si è sempre attenuto in queste intraprese; ed il commissario regio invece in questa legge transitoria vuole attenersi a principii pratici, all'arbitrio dell'amministrazione.

Come conciliare un principio e la facoltà di provvedere secondo i casi? Questo è impossibile; dunque bisogna che il Senato si accerti e si persuada che i due sistemi non sono conciliabili, e bisogna rigettare l'uno o l'altro.

Ora dei due, quale è da rigettarsi? Io lo confesso, do alla pratica tutto il peso che si merita, do alla perizia di chi si occupa in questa materia, e soprattutto a quella del commissario regio, la lode che gli è dovuta, perchè sicuramente non lascia niente a desiderare; ma, se metto la perizia individuale, se metto la pratica delle persone in faccia ai principii che regolano una materia così importante, quanto è quella dello stabilire le contribuzioni, l'imposta prediale, per verità io lo confesso, non ho il coraggio di far prevalere in così ardua materia il giudizio di persone, che non sempre presentano le stesse condizioni di capacità, a quello che si regola su principii certi, su principii generalmente adottati, su principii della scienza.

L'onorevole senatore Giulio ha fatto molto saggiamente, e

con tutta verità, osservare che, se si adotta questo principio, la legge è inesequibile.

Io credo che per verità la legge non è inesequibile assolutamente, ma lo sarà nei termini, credo, che ha voluto esprimere il senatore Giulio, vale a dire che recherà con sé la necessità di tanti incumbenti, che difficilmente se ne potrà venire a capo.

Anche queste difficoltà per me scompaiono in faccia a quelle indicate dall'onorevole relatore, il quale invoca i principii della giustizia, i principii dell'eguaglianza, i principii che devono dar norma ad una questione di questa natura.

Vi sono da aggiungere anche altre considerazioni: questi terreni, questi alvei abbandonati, queste ghiaie sono coltivate dalla solerzia di poveri agricoltori; e ciò spessissime volte quasi appena si compie, che dalla cresciuta fiamma ne è portata via la parte già coltivata.

Bene spesso, dico, noi vediamo che questi terreni, appena sono ridotti alla coltivazione, una piena di acque straordinaria li trae in mezzo al maggior corso d'acqua cioè ai fiumi maggiori cui i torrenti mettono foce, di modo che anche sotto tale rapporto mi pare che questi terreni non possano dare quel risulamento fiscale che propriamente ha in vista la legge.

Oltre di ciò tutti conoscono qual è la forza delle acque dei nostri torrenti; tutti sanno come nessun riparo vi si opponga; tutti sanno come questa parte lasci molto a desiderare nell'azione del Governo; come non se ne sia mai curato il Ministero, forse per le grandissime difficoltà che debbono incontrarsi, e più ancora per la grandissima spesa.

Tuttavia i proprietari limitrofi dei fiumi non possono da loro stessi, colle loro forze, in un paese dove la proprietà è molto divisa, sottostare alle ingenti spese che si rendono necessarie.

Ora le poche opere che avranno fatto i piccoli proprietari o i più grandi attorno ai fiumi, non saranno ancora compiute, che già viene una legge ad imporle.

Se si parlasse della legge generale di catastazione la quale prende le cose nello stato in cui le trova, procede con regolari stime, le classifica, le impone con giudizio maturo, io riconosco che non si dovrebbero fare eccezioni; ma qui abbiamo una legge eccezionale, mentre vi è una legge generale in via d'esecuzione; un'operazione provvisoria che abbraccia tutto il paese, perciò che è presa in modo tanto esteso, e volendosi lasciarla in certa guisa all'arbitrio di chi poi avrà da eseguirla, sebbene con certe norme, sebbene con certe istruzioni che si daranno, ma che non potranno mai essere molto esatte, parmi sia circostanza tale da avere anche il suo peso.

In quanto ai fatti, in questa discussione se ne sono citati, ma il Senato ha già potuto vedere come si è lontani dal vero.

Vi fu questione or ora per riguardo ai beni della provincia di Torino.

Il commissario regio vi ha fatto un calcolo, secondo il quale i beni della provincia di Torino pagano due lire per giornata; ma egli ha fatto appello ai membri di quest'Assemblea fra i quali certamente molti si trovano i quali conoscono quale sia il grado d'importanza dell'imposta che qui si paga.

Io farò altrettanto: farò appello ai proprietari che qui si possono trovare perchè mi dicano se non è per lo meno il triplo quello che si paga in generale per l'imposta dei beni fondiari non solo per il territorio di Torino ma in tutta la provincia ed in molte altre ancora.

Tutti sanno che le diverse catastazioni che furono eseguite nelle provincie, non lo furono con molta accuratezza, ciò che

fa desiderare che l'operazione che si sta per intraprendere sia fatta con tutta l'accuratezza possibile perchè l'esempio di quello che accade c'insegna che potrebbero avvenire errori non minori, nè meno gravi i quali possono molto pesare sui proprietari. Ritorno al mio argomento.

Non vedo possibile la conciliazione fra il sistema dell'ufficio centrale e quello del commissario regio; ma trovo che quello proposto dall'ufficio centrale è fondato sopra principii sicuri, giusti e tali che nessuno li può mettere in questione. Invece il sistema presentato dal commissario regio è fondato sopra fatti, sopra esperienze, sopra la perizia di coloro che avranno da provvedere, su dati incerti ed un poco arbitrari ed astratti, vale a dire che si sente la necessità di far intervenire l'amministrazione nel dare le istruzioni necessarie.

Dunque io domando che il Senato rifletta un momento sopra questa condizione di cose, e veda se in materia siffatta si possa entrare nel vano e nell'incerto in faccia di altro spediente, il quale porta con sé necessariamente degli inconvenienti, ma è fondato sulla scienza e su principii veri.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola. Se fosse vero che il sistema proposto dal Governo per stabilire l'imposta sopra ai beni non ancora censiti, oppure per cambiarne natura, fosse fondata sopra basi incerte, arbitrarie, invece di esserlo sopra principii, sopra basi sicure, io credo che si dovrebbe abbandonare assolutamente questo progetto, giacchè nulla più ripugna all'umana ragione ed alla giustizia che il lasciare all'arbitrio d'uomini lo stabilire l'imposta, la quale, secondo lo Statuto, deve essere per quanto è possibile uguale per tutti in ragione dei propri averi, dei propri redditi.

Io quindi sarei disposto a dare perfettamente ragione all'onorevole Gallina, quando i fatti provino che il sistema adottato dal Governo sia basato sul falso, come egli crede; ma invece io penso che sia basato sull'incerto, sull'instabile, quello che egli preferisce, cioè quello che chiama dei principii e della scienza.

Di fatti, o signori, quale è il sistema del Governo? Si è di ragguagliare l'imposta dei beni, che verrebbero soggetti ad un nuovo censimento, all'imposta che già pagano beni situati nella stessa condizione e nelle loro vicinanze.

Ora resta a vedere se si conosce precisamente quest'imposta, alla quale bisogna ragguagliare i beni nuovamente censiti, oppure se quest'imposta debba essere creata dall'arbitrio del perito. A me pare che, conoscendo facilissimamente l'imposta pagata da quei beni ai quali si devono ragguagliare i beni nuovamente censiti, sia escluso assolutamente l'arbitrio.

Che cosa impedisce che si conosca quest'imposta, quando il contribuente paga annualmente quanto è portato sui registri dell'amministrazione delle contribuzioni dirette? Tizio sa che deve pagare per un dato campo od una data vigna la somma di 15 lire per quella data estensione di terreno, dimodochè sa precisamente sino all'ultimo centesimo che cosa paga questa superficie di terreno, alla quale bisognerà ragguagliare l'imposta del terreno vicino, che si trova situato nelle stesse condizioni.

È provato adunque all'evidenza che il sistema del Governo è un sistema positivo, che esclude in modo assoluto l'arbitrio, quindi non può essere tacciato di sistema erroneo, arbitrario ed inconsequente.

Vediamo ora quello che si vorrebbe sostituire al sistema del Governo, e che si dichiara scientifico e basato sopra dati sicuri. Quale è questo, o signori? Quello del 10 per cento sul reddito netto. Si dice: tuttavolta che voi trovate che la pre-

prietà, alla quale volete ragguagliare la proprietà censita, è tassata al di sopra del 10 per cento, nel censimento di questa nuova proprietà non dovete oltrepassare questo *maximum*.

Ma, o signori, è egli facile, come già vi diceva l'onorevole senatore Giulio, è egli facile il riconoscere se quella data proprietà, alla quale si deve ragguagliare la proprietà nuovamente censita, sia tassata di più del 10 per cento? Esaminiamo se è facile il riconoscerlo. Voi sapete quanto sia difficile lo stabilire gli elementi del reddito netto, cioè quali siano tutte le spese che si debbono dedurre dal reddito totale, dal reddito brutto, prima di stabilire il reddito netto.

Pensate per conseguenza che bisogna procedere ad una serie di operazioni. Ma qui la difficoltà si fa ancor più grande, poichè queste operazioni non sono eseguite da impiegati del Governo. Devono essere eseguite da impiegati dei comuni; devono essere fatte sotto l'influenza dell'amministrazione comunale, dove è anche facile che possa benissimo agire un'influenza nell'interesse piuttosto parziale, individuale, che nell'interesse delle finanze; è quindi facilissimo a poter accrescere le spese, a diminuire il prodotto e far vedere che la rendita netta di questi terreni è inferiore assai a quella che realmente lo sia.

Dunque vedete, che entriamo in un campo d'ipotesi, di dati assai incerti, i quali non possono essere così facilmente controllati o riconosciuti; e ciò volendo fare, il Governo dovrebbe mandare espressamente impiegati per riconoscere se veramente tutti i dati, dai quali fu desunto il reddito netto, sieno o no veramente esatti. Ecco che allora questo sistema, proclamato dall'onorevole senatore Gallina come il sistema più perfetto, come un sistema certo, affatto razionale, diventa un sistema assai incerto, assai vago, e per conseguenza può condurre a risultati molto erronei.

Ma io credo, o signori, che combattiamo propriamente una difficoltà che non esiste. Si presuppone che vi sieno provincie nelle quali l'imposta prediale sorpassi il 10 per cento del reddito netto. L'onorevole relatore dell'ufficio centrale addusse alcuni dati raccolti dall'*Aperçu statistique* comunicato alla Camera, non dal Governo, ma da un deputato, per provare che veramente in alcune provincie si paga più del 10 per cento.

Ebbi già occasione di osservare a questo riguardo nell'altra Camera che questi dati raccolti nell'*Aperçu statistique* sono il risultato di elucubrazioni lodevolissime e senza dubbio faticose di un distinto deputato, di cui però il Governo non poteva assolutamente assumersi alcuna responsabilità, perchè aveva motivo a credere che i dati, di cui era compilato questo lavoro, erano assai incerti.

Diffatti, per poco che si passi in esame quel lavoro, si vedranno delle inconseguenze e delle contraddizioni, dei dati così esagerati in un senso o nell'altro, che non possono assolutamente accogliersi come presumibilmente precisi.

Invece abbiamo altri dati che furono dal Governo somministrati e dichiarati ufficiali, di cui il Governo stesso si assume tutta la responsabilità, e se la assume tanto più di buon grado in quanto che si possono verificare da chicchessia, e vengono tolti dai catasti che contengono delle cifre positive e reali, cioè dal contingente prediale che si paga.

Le cifre le quali furono riprodotte nella tabella dell'allegato B della relazione, e che riguardano le quotità d'imposta regia per ciascun ettare di terreno, furono desunte dal contingente che si paga realmente da ciascuna provincia, e dal modo d'imposta che è stabilito per provincia, compilato con dati pratici assolutamente esatti.

Quello che non si conosce si è la differenza che vi può sus-

sistere tra l'imposta prediale regia di un comune o di un altro comune di una stessa provincia; ciò sta bene; ma in quanto al modo del contingente per ogni provincia, si può considerare come assolutamente esatto.

Ora facendo confronto coll'imposta regia che si paga per ogni provincia, è immancabile che da questa si vede non potervi essere nessuna provincia la quale paghi più del 10 per cento dell'imposta, giacchè osservo che il *maximum* dell'imposta pagata dalle provincie si è del 6 e 89 per ogni ettare di terreno; cosicchè, ragguagliato in ragione del 10 per cento, dovrebbe dare 70 lire per ettare di reddito netto; e per la provincia della Lomellina credo appunto siano 70 lire circa che verrebbero a fare 25 o 26 per giornata. Ora io domando se il reddito netto della provincia della Lomellina sia in media inferiore a quella di 25 o 26 lire per giornata; ciò non lo credo possibile.

Del resto, o signori, per farvi capaci che è assai difficile che vi possa esistere in qualche località un'imposta regia la quale superi il reddito netto del 10 per cento, bisogna portarsi colla mente nel tempo in cui vennero fatti questi catasti, ricordare il valore che avevano allora le proprietà, non che lo stato inferiore di coltura in cui si trovavano quei terreni: di più considerare tutti i disgravi che ebbero le diverse provincie d'allora in poi, giacchè non si fece da' nostri sovrani che ridurre continuamente mano a mano l'imposta, ora per una considerazione politica, ora per una ragione economica. E voi tutti vi soverrete della riduzione che si fece ancora del 10 per cento in molte provincie di terraferma, appunto perchè esse pagavano il dazio della gabella, onde perequare per quanto era possibile la loro imposta con quella delle altre. Se non erro, questa riduzione deve essersi fatta nell'anno 1835 o 1836, e il senatore Gallina sa meglio di ogni altro l'epoca in cui ebbe luogo quella riduzione.

Dunque se noi parliamo in genere delle provincie, si può tener per certo che l'imposta che ora si paga è ben al disotto del 10 per cento e non può essere al disopra. Forse accadrà che in qualche rimota località, per circostanze tutt'affatto straordinarie, un terreno abbia subito un grave deterioramento; questo può darsi per circostanze diverse, o per la vicinanza di un torrente, o per essere in una posizione topografica infelice. Supponiamo che esso abbia potuto soffrire negli anni un deperimento di valore intrinseco da fare che il suo reddito ne sia fortemente diminuito; ma questi sono casi così rari ed eccezionali che non mi pare convenga stabilire nella legge una disposizione apposita per prevederli e ripararvi; giacchè questa disposizione, come vi osservava benissimo fin da principio il senatore Giulio, potrebbe condurre a molti e moltissimi abusi, potrebbe implicare l'amministrazione in molte operazioni difficili, lunghe e in molte contestazioni. Ora, domando, se amministrativamente convenga correre tutti questi inconvenienti per riparare ad ingiustizie che vi possono esistere, ma così raramente, che non meritano che si creino tutti questi imbarazzi, che possono dar luogo a molti abusi ed inconvenienti.

Mi pare che queste considerazioni aggiunte a quelle che vennero già accennate, possano persuadere il Senato della poca convenienza di ammettere la disposizione sopra cui si ragiona.

PIZZA, relatore. Le difficoltà che furono opposte all'aggiunta fatta dall'ufficio centrale sono: 1° che non sta in fatto che l'imposta regia sia in alcune provincie maggiore del 10 per cento del reddito: e l'onorevole signor ministro per provare ciò veniva appunto a citare la provincia di cui sono meglio informato. Comincerò dal rispondere su questo punto

Egli dice che, essendo nella Lomellina l'imposta regia di 6 59 per ettare, è impossibile che ciò sia il 10 per cento del reddito, perchè è impossibile che in quella provincia il terreno renda così poco. Ma egli non ignora certamente che un terzo della Lomellina è affatto sterile, che quasi non si semina, e che siccome quella provincia è stata censita in ragione di capitale e non in ragione di reddito, anche tutti quei fondi sterili hanno un estimo che è pagato dai fondi buoni. Egli non ignora che nella Lomellina esistono parecchi torrenti ed è circondata da due grandi fiumi e che tutte le ghiaie e le sabbie di quei torrenti, di quei fiumi, sono tutte censite e tutte pagano appunto perchè col censimento del capitale si censi tutto ciò che aveva un padrone, di modo che, quando si divide il tributo per ettari, compresi gli sterili, viene ad essere l'imposta a 6 59 per ettare; se si dovesse dividerla sui terreni che sono coltivati, e che di fatto soli pagano, essa, invece di 6 59, sarebbe più di 12 per ettare, imposta assai grave per essere la media, di modo che mi pare che cada intieramente l'argomento da lui opposto.

Ma egli soggiunge: se si adotta quest'articolo, sarà impossibile che la legge possa fruttare, perchè i comuni avranno un mezzo di esonerare tutti i loro contribuenti.

Questo sistema è affatto contrario a quello addotto nei giorni precedenti. Nei giorni precedenti si diceva cioè che, se si stabiliva quest'imposta, era per favorire i comuni, i quali troverebbero un sollievo in questi nuovi contribuenti pei contribuenti antichi, e che accoglierebbero perciò questa legge con molto favore.

Ora invece si dice che i comuni vorranno sgravare quelli che ne saranno colpiti. Siccome però questa non è una ragione, ho solamente voluto accennare il fatto e la contraddizione.

Facile poi è il rimedio al temuto inconveniente, quando si inserisca nella legge che sono riservati alla cognizione dell'intendente i casi in cui lo sgravio debba avvenire.

Questo è assai più facile che promuovere poi, dopo avuti i reclami, un'altra legge. Quando l'applicazione di questa disposizione sia riservata al giudizio dell'intendente, dietro la proposizione dei comuni, cade naturalmente la difficoltà, perchè l'intendente, come agente del Governo, sicuramente non farà lo sgravio, se non nei casi in cui sia giusto il farlo.

Non si è osato neppur sostenere che questo sgravio non debba farsi. Volete voi imporre quei contribuenti i quali verrebbero a pagare più del decimo del reddito netto? Volete voi imporli alla cieca, senza sapere quale imposta imponete, volete imporre anche il 14, anche il 20 per cento?

Se siete disposti a ciò fare, allora è inutile ammettere l'aggiunta; ma, se non si vuole fare una così enorme ingiustizia, è di tutta necessità che l'aggiunta dell'ufficio centrale sia votata.

Il signor commissario regio diceva che la proposizione, in altr'epoca fatta dal Governo, e da me accennata, di sgravare quei comuni che con un aumento d'imposta fossero portati oltre il 12 per cento del reddito netto, non è applicabile qual paragone al caso nostro, perchè là si trattava di sgravare i contingenti e non i privati.

Ma sgravare i contingenti è operazione affatto identica per le stime, e la sola differenza sta nell'essere essa una stima, un'operazione assai più difficile di quello che sia sgravare i privati, perchè per sgravare i contingenti conviene fare le stime e depurare il reddito intero di tutto un territorio, per sgravare invece un privato basta la stima del suo fondo, e neppure è necessario farla a tutti i fondi, ma solo a quelli per cui vi sono reclami.

L'operazione è semplicissima, e si pratica tutti i giorni dai tribunali, dai privati, dagli uffici d'insinuazione. Giornalmente occorre di stabilire il reddito netto di un fondo, e non vedo che succedano inconvenienti per questo, e neppure udii mai che l'operazione si sia reputata molto difficile.

Parmi adunque che sotto ogni rispetto sia da mantenersi l'aggiunta fatta dall'ufficio centrale; perocchè, se non si mantiene, s'incorrerà in enormi ingiustizie, le quali poi non so in che modo saranno riparate, perchè con una nuova legge futura è difficile provvedervi a tempo.

DE CARDENAL. Mi pare che nello spirito in cui proponeva quell'aggiunta l'ufficio centrale vi fosse sottintesa l'idea di seguitare lo stesso sistema che si è preso nell'alinea sottoposto al paragrafo terzo che si è votato ieri, cioè che lo sgravio non sia da accordarsi che sopra denuncia fatta dagli stessi possessori che si credono gravati.

Se si prende questo sistema, non sarebbero che poche parole da aggiungersi nell'articolo proposto; e l'operazione di non tassare di più del decimo della rendita diviene molto più facile, mentre non si tratta di stimare la rendita di ogni fondo, ma solo di quel tale per cui il proprietario facesse reclami, incombendo allora allo stesso proprietario il dimostrare che la sua rendita è minore del decuplo della imposizione di cui sarebbe tassato.

Questo mi pare si potrebbe emendare facilmente con l'aggiunta di poche parole, e con ciò cesserebbe la maggior parte di tutti gli inconvenienti che vennero esposti, e di tutte le ragioni che furono addotte in contrario; le quali io non vengo ad esaminare e ripetere, mentre tutti le hanno presenti.

Vi è poi una proposizione detta dall'onorevole ministro Lanza: e questa è che i Governi precedenti si sono di continuo travagliati a ridurre le imposte. Mi permetto di far osservare che le provincie che formavano l'antico regno d'Italia erano tassate proporzionalmente al rimanente dello Stato prima dell'occupazione francese; che venne il Piemonte, per la parte che è posta al di qua della Sesia e del Po, unito alla Francia, e per la parte al di là del Po e della Sesia, riunito alla Cisalpina prima, e poi al regno d'Italia. Il regno d'Italia fu riguardato da quell'amministrazione come paese eminentemente agricolo, mentre si riguardava l'impero francese come paese più commerciale ed industriale. Ne venne da ciò che nel regno d'Italia si accrebbero, ed in un colpo solo di penna si duplicarono tutte le imposizioni territoriali da quello che erano prima, e che nell'impero francese invece si misero i diritti di registrazione, che non li pagava il regno d'Italia, si misero i diritti riuniti ed altre imposte indirette.

Quando venne poi la ristaurazione del 1814, e che quelle provincie ritornarono a far parte del Piemonte, separato dal regno d'Italia e dalla Francia, il nostro Governo lasciò che le imposizioni territoriali restassero com'erano nei due Stati, e vennero aboliti i diritti riuniti. La registrazione allora cambiò di nome e venne l'insinuazione; ma non più l'insinuazione com'era prima, cioè semplicemente un diritto di mera iscrizione degli atti, ma bensì una vera imposta sotto il nome d'insinuazione. Quest'insinuazione, ridotta ad imposta, venne pure a gravare i paesi che formavano parte del cessato regno d'Italia, come pure rimessi i diritti riuniti sotto il nome di carne, corame e foglietta, vennero essi pure con questo nome, che ora hanno cambiato in altro, a gravare sopra quelle provincie non meno che su quelle dell'antico Piemonte.

Ne viene per conseguenza che, pagando l'imposta indiretta eguale tanto al di qua come al di là del Po e della Sesia, si paga l'imposta territoriale il doppio di quanto non fosse all'epoca del primo censimento. Questa mi pare sia una risposta

di fatto a quello che si è detto, che si sono sempre ridotte le imposte. Esse si saranno ridotte negli altri paesi, ma certamente nel Novarese e nella Lomellina non ebbe luogo la riduzione...

RABBINI, *commissario regio*. Domando la parola.

DE CARDENAS. Vi sarebbe ancora qualche cosa a dire riguardo a quanto si disse non volersi nulla d'arbitrario; ma siccome queste osservazioni verrebbero, giusta quanto ha detto lo stesso commissario regio, a proposito della seconda aggiunta che aveva fatto l'ufficio centrale, io mi riserverò, quando questa verrà in discussione, a parlarne.

RABBINI, *commissario regio*. Io, per meglio convincere il Senato dell'inconvenienza di adottare l'emendamento proposto dall'ufficio centrale, e d'altronde per non essere obbligato a ripassare una ad una le osservazioni fatte dall'onorevole relatore e dall'onorevole Gallina, devo pregare il Senato di seguire l'ordine d'idee, di operazioni, di svantaggi e d'inconvenienti che nascerebbero, qualora questo emendamento fosse accettato.

Supponiamo per un momento che esso venisse, quale si trova proposto, adottato, ed acquistasse forza di legge; il Governo cosa dovrebbe accingersi a fare in questo caso? Deve innanzitutto regolamentare questa legge; deve per conseguenza stabilire le basi fondamentali dell'estimo per determinare il reddito netto che si vuole conoscere, poichè nell'emendamento proposto non se ne parla.

Ora queste basi o teorie estimative saranno esse fondate sugli affitti dell'ultimo decennio, ovvero saranno esse appoggiate alle attuali colture ed ai relativi attuali prodotti i quali dovranno poi essere ridotti a danaro dietro prezzi non peranco determinati? Ecco quivi la parte fondamentale, occorrente per determinare il reddito netto accennato nel proposto emendamento, mancare assolutamente in esso, onde risulta, nel modo il più chiaro, assolutamente incompleto.

Nè valgono le ragioni addotte dall'onorevole relatore, quelle cioè di dire che ogni giorno si fanno estimi coi quali si determina il reddito netto dei beni fondi, allorchando avvengono, per esempio, successioni, subaste od altri simili atti di privato interesse, imperciocchè sta sempre in fatti che tali estimi sono stabiliti con norme fissate nelle relative leggi e regolamenti; mentre al contrario cotali norme mancano assolutamente nell'emendamento proposto.

A tale uopo sembra che l'onorevole relatore voglia demandare in modo assoluto questa determinazione del reddito netto all'autorità dell'intendente di provincia, il quale dovrebbe per necessità ricorrere a perizie parziali ed ordinarie. Io lascio pensare se sia conveniente di lasciare nelle mani di periti parziali un estimo così esteso e così immensamente importante quale sarebbe quello di cui si tratta.

Egli è facile il convincersi della inammissibilità di un tale sistema, sia per le irregolarità e le disuguaglianze che ne avverrebbero, sia per liquidare le polizze degli onorari di questi periti i quali (come ha avvertito l'onorevole senatore Giulio e molto con ragione) dovrebbero procedere all'estimo di quasi tutti gli appezzamenti esistenti nei vari comuni dello Stato.

Dunque se il Senato adottasse questo emendamento, dovrebbe anzitutto stabilire le basi dietro le quali si dovrebbe procedere all'estimo, onde giungere alla determinazione del reddito netto che fu proposto.

Ma stabilite le basi estimative occorre poscia determinare i metodi ed i procedimenti operativi nello stabilire il personale occorrente per la esecuzione degli occorrenti lavori; dopo ciò si devono stabilire i metodi ed i provvedimenti della

revisione e poscia quelli relativi alla risoluzione dei reclami, oggetto questo della massima importanza, nelle operazioni catastali qualunque esse sieno, in quanto che non si può presumere nè pretendere di demandare lo stabilimento in tutte le parti sopra indicate al potere esecutivo, essendochè il Senato ben conosce che, sempre quando si tratti di reclami in materia d'imposta, nascono questioni delicatissime e sempre irritanti, che non si possono che con grandi difficoltà e con tutte le cautele risolvere.

Da ciò che ho avuto l'onore di esporre, ben si comprende che fra breve il Governo sarebbe obbligato di presentare un nuovo e complicato progetto di legge col quale siano stabilite le basi, i metodi, i provvedimenti e le norme per la risoluzione dei reclami che insorgessero riguardo all'estimo proposto in così poche parole dall'ufficio centrale, cosa questa che basta, a parer mio, sia avvertita per essere tostamente rigettata.

Ma si è osservato: quest'emendamento è fondato sui principii di giustizia e di equità, e con esso si rimedia secondo i medesimi a tutte le disuguaglianze esistenti nel riparto dell'imposta fondiaria.

A tale uopo io debbo avvertire il Senato che a nulla si rimedia col proposto emendamento. E in fatti si è ammesso in generale che vi sia qualche comune o qualche possessore il quale paghi oltre il 10 del reddito netto. Ma coll'adozione del proposto emendamento si rimedierà forse a taluno dei detti inconvenienti? Questo non è possibile.

Imperciocchè in tutti quei comuni, nei quali questa legge non avrà ingerenza, staranno le irregolarità sia rispetto al contingente comunale, sia rispetto a ciascun articolo di proprietà; adunque coll'introduzione di questo emendamento, oltre all'immenso lavoro e delle ingenti spese di cui si aggraverebbero i comuni ed il Governo per eseguire le relative prescrizioni, non si toglierebbero per nulla le ingiustizie e le ineguaglianze che attualmente esistono nel riparto delle imposte, nè da provincia a provincia, nè da comune a comune, nè da possessore a possessore.

Se adunque con questo emendamento non si toglie di mezzo nessuna delle ineguaglianze che ora sussistono nel riparto del tributo, se vi sono difficoltà insuperabili nello eseguirlo, se si dovranno sopportare spese ingenti per compierlo, se finalmente manca di tutto ciò che occorre per renderlo attuabile, io non saprei a quale fondamento, a quale principio possa appoggiarsi per essere adottato.

Io chiuderò queste forse troppo lunghe considerazioni riguardo all'emendamento in discussione, chiedendo facoltà al Senato di rimettergli sott'occhio la considerazione già più sopra accennata, che cioè, qualora esso credesse di adottare tale emendamento, rifletta che il Governo si troverebbe nell'impossibilità di farlo eseguire, e che perciò sarebbe fra alcuni giorni obbligato a presentare una nuova legge per proporre le basi, i metodi e i procedimenti, onde addivenire alle operazioni occorrenti per renderlo eseguibile.

PRESIDENTE. Il Senato ritiene che qui si tratta unicamente dell'aggiunta proposta dall'ufficio centrale alla prima parte dell'articolo 2, consistente in queste parole: « con questo limite tuttavia che il fondo gravato di nuovo estimo non abbia a pagare per imposta regia oltre il decimo del reddito netto. »

Metto ai voti quest'aggiunta, chi l'approva voglia sorgere. (Il Senato rigetta.)

Ora rileggerò gli alinea 1 e 2 dell'articolo 2. (*Vedi sopra*) Chi li approva si alzi.

(Sono approvati.)

Viene ora l'alinea proposto dall'ufficio centrale, concepito nei seguenti termini:

« La presente legge non sarà applicata ai fondi la cui superficie è minore di are 10.

Pare che il senatore De Cardenas avesse annunziato di voler ragionare sopra questa aggiunta, perciò gli accordò la parola.

DE CARDENAS. L'articolo dice: « i fondi la cui superficie non è superiore ad are 10. » Io comincio a domandare se la parola *fondi*, si intende appezzamenti o numeri di mappa, mentre vi è una grande diversità. Come vedete l'articolo parla dei fondi, il che però include l'idea di tutti gli appezzamenti, che lo stesso proprietario avrà vicini formanti un tenimento solo. L'onorevole commissario regio ha parlato sempre di appezzamenti. Questi appezzamenti sarebbero i numeri di mappa quali sono determinati sul catasto. Ciò produrrebbe una gran diversità nell'esecuzione, mentre se si fa la divisione per numeri di mappa, o per parziali appezzamenti dipendenti dalla mappa ne avverrà che un fondo grandissimo che si trovasse diviso in tanti numeri separati sarebbe esonerato da ogni imposta, e che al contrario si troverebbe caricato quel piccolo fondo che oltrepassasse appena la piccola superficie di 10 are. È questa una cosa sulla quale prima di votare sarebbe necessario di avere una maggiore spiegazione dal commissario regio.

Il commissario regio disse poi che in caso di piccoli appezzamenti, e fossero anche di 50 are, se non ci fosse la spesa di fare l'operazione per parificarli ad un altro fondo, si lascierebbe di farla. Questo mi pare sarebbe cadere interamente in quell'arbitrario dal quale il ministro dell'istruzione pubblica diceva che il Governo vuole assolutamente astenersi. E questa misura che diceva doversi adottare in via di convenienza il commissario regio, sarebbe quella appunto di un arbitrio assoluto; dicendosi: questo stabile perchè sarebbe maggiore la spesa che l'utile dell'imposizione non sarà censito, e il proprietario non pagherà nulla; e quell'altro invece dove l'utile sarebbe maggiore della spesa, lo sarà e il proprietario pagherà la sua quota. Io chiedo se questo non è vero e pretto arbitrio?

Prego l'onorevole commissario regio di dare una spiegazione su questo punto.

MAHEUX, commissario regio. Allorchè ebbi l'onore di esporre al Senato alcune considerazioni riguardanti quest'alinea dell'articolo 2, faceva prevalere, mi sembra, quest'idea, che bisognava lasciare non all'arbitrio dei periti, ma al regolamento e all'istruzione, il determinare la maggiore o minore estensione degli appezzamenti che dovessero essere nuovamente allibrati.

Ma in questo il Governo è ben lungi dal lasciare all'assoluto arbitrio dei periti il comprendere o non comprendere un appezzamento, che le condizioni estrinseche ed intrinseche di esso portino doversi comprendere o escludere.

L'onorevole senatore De Cardenas ha emesso una prima quistione e ha detto: ma dove ci sono numeri di mappa? Se noi non vi comprendiamo tutti i numeri, allora bisogna stabilire un limite a quelli che debbono essere compresi e a quelli che debbono essere esclusi. Qui mi riferisco a quello che ho già detto nel principio di questa tornata, cioè di doversi contenere nei limiti della convenienza in relazione dell'utilità che ne possa venire al comune, ai possessori ed all'erario.

Egli è indubitabile che tradotta la quistione innanzi alle parole, convenienza ed utilità, ogni qualvolta saremo in un comune provvisto di mappa e di regolare catasto, faremo l'e-

stimo di ogni appezzamento segnato nella mappa, che fosse stato ridotto a nuova coltura, qualunque ne sia la superficie, e qui trovasi la convenienza; imperocchè non si aumenta il lavoro e si ottiene senza dispendio una maggiore regolarità nella operazione.

Ma se per contro ci troviamo in un comune dove non ci sia mappa, e che non ci siano che catasti fatti per consegna, dove, per esempio, si debba ricorrere alle informazioni o alle induzioni e che in questo comune trovasi un podere più o meno esteso attorno al quale 25, 30 o 40 anni addietro vi fosse una ripa boscata che lo circondasse (cito un esempio per concretare la mia idea) essa è cosa naturale che non si debba tener conto o spingere le indagini su queste minute riduzioni, imperciocchè mancherebbero i termini della convenienza e dell'utilità.

Egli è perciò che in questo caso credo che, senza commettere un'ingiustizia, sia conveniente di non occuparsi di questi minuti particolari, quand'anche la ripa sopra accennata avesse una superficie di 50 are.

Riguardo alla utilità e convenienza assoluta o relativa giova ancora osservare che l'economia generale di questa legge non può riguardare questi piccoli e minuti miglioramenti.

Qui invece si tratta di grandi miglioramenti, e di estesi appezzamenti; imperciocchè i minuti particolari e dettagli quand'anche dimenticati e che sommassero a 50 mila ettari sulla superficie dello Stato non infirmerebbero per nulla lo scopo principale di questa legge.

Io non nego che tradotta la questione dinanzi all'assoluto principio di giustizia possa essere in qualche luogo alquanto imperfetta, ma devo osservare che essa non è su tali basi che si fonda, ma piuttosto sul principio della possibilità pratica, della convenienza e della utilità pubblica e privata.

Riassumendo quello che ho avuto l'onore di esporre, dirò adunque che sempre quando si possa stabilire, senza inconvenienti, e senza grandi lavori, e principalmente ove vi sono delle mappe, che un appezzamento fu ridotto a nuova coltura, debba comprendersi in estimo, qualunque sia la sua estensione, e che là dove la convenienza e l'utilità non possono permettere d'intraprendere con facilità tale accertamento, a costo anche di lasciare qualche esenzione, che dinanzi al principio della giustizia non potrebbero reggere, a costo, dico, di lasciare anche alcune esenzioni provvisorie, si debba prescindere dall'introdurre in estimo quegli appezzamenti per i quali il lavoro e la spesa non fossero compensati dai relativi prodotti dell'imposta.

A questo riguardo, poichè ho la parola, mi permetto di aggiungere ancora un'osservazione intorno a questo emendamento, ed è che il Ministero non potrebbe in ogni modo adottarlo perchè assolutamente incompleto.

Infatti gli appezzamenti sono di due sorta: o si tratta dell'appezzamento che costituisce una proprietà, qual'è definita dalla legge sul catasto stabile, e questo, qualunque ne sia l'estensione, quando sia ridotto ad altra coltura, deve essere compreso; o si tratta degli appezzamenti compresi nell'interno di un podere spettante ad un medesimo possessore, e per questi, ripeto quello che ho più sopra esposto, cioè, che bisogna lasciare al Governo la facoltà di attenersi ai limiti della convenienza e dell'utilità.

Nel caso però che il Senato credesse di entrare nel divisamento di qualche emendamento a questo riguardo mi permetto di fargli presente che bisognerebbe modificare la redazione proposta dall'ufficio centrale per distinguere almeno in generale le due categorie di appezzamenti sopra annunciate.

Noterò poi al Senato che anche l'estensione di 10 are sarebbe soverchiamente ristretta in un'operazione di questo genere, ed il Governo non potrebbe obbligarsi di accertare, per esempio, nelle grandi tenute delle risaie, nei grandi pascoli della Savoia, i movimenti che possono succedere di 10 a 18 e nemmeno di 20 are.

DE CARDENAS. Domando che sieno regolati i casi in cui non il Governo, ma i comuni, giacchè sono essi che devono fare questo censimento, abbiano a prescindere dal comprendere un tal fondo; che ciò sia fatto per legge può andar benissimo; ma il lasciare che un semplice regolamento prescriva quando si debba fare una cosa o l'altra, sarà il Senato che giudicherà se sia o no conveniente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale.

Chi l'approva si alzi.
(Il Senato rigetta.)

« Art. 5. Al contingente comunale dell'imposta prediale sarà aggiunta la sola metà dell'importare degli aumenti d'imposta che cadrebbero sopra i beni suddetti.

« Essi concorreranno assieme cogli altri beni già allibrati nel riparto del contingente così aumentato.

« Per tali beni però non si farà luogo all'aumento del contingente, nè essi saranno soggetti al riparto dell'imposta, se non compito il quinto anno della loro riduzione a coltura o ad irrigazione novella, e dopo quindici anni se trattasi di oliveti.

« Sul maggior prodotto dell'imposta risultante dall'introduzione di estimo dei terreni sopra indicati, saranno prelevate due lire per ciascun ettare di simili terreni, per compensare i comuni delle spese cui devono soggiacere nell'esecuzione delle operazioni in questa legge contemplate. »

L'ufficio centrale proponeva che si sopprimessero le parole comprese nel secondo alinea, dicenti « o ad irrigazione novella, » per mettere d'accordo quest'articolo col primo, quando nel medesimo non fosse stato introdotto il disposto relativo ai beni divenuti irrigui; ora, essendovi stato introdotto, questa soppressione non avrebbe più ragione di esservi, quindi penso che l'ufficio centrale l'abbandoni.

Se non si domanda perciò la parola, metto ai voti l'articolo 5.

Chi l'approva si alzi.
(È approvato.)

« Art. 4. Il Consiglio delegato di ciascun municipio, assistito da uno o più periti nominati dal Consiglio comunale, procederà al riconoscimento dei beni che cadono sotto il disposto della presente legge, ed alla applicazione del relativo estimo. »

(È approvato.)

« Art. 5. Il risultamento delle suddette operazioni sarà comunicato alla direzione delle contribuzioni dirette e poscia pubblicato, mediante deposito nella sala comunale.

« Gli interessati saranno diffidati a presentare i loro reclami nel termine di giorni quaranta.

« Compiuto questo termine, il Consiglio comunale, visti i risultati dell'estimo stabilito dal Consiglio delegato, e visti i reclami dei possessori e le osservazioni dell'amministrazione delle contribuzioni dirette, proporrà l'estimo definitivo di tutti i beni. »

DE CARDENAS. Vi è una piccola variazione, la parola « nominativamente » che venne aggiunta a quelle « gli interessati saranno diffidati. »

PLEZZA, relatore. Il motivo di quest'aggiunta era solo diretto al fine di evitare, come si è detto nella relazione, che

si facesse una pubblicazione senza i nomi degli interessati, e ciò perchè poteva avvenire che in qualche comune si facesse una pubblicazione dei soli fondi, di cui si era cambiato l'estimo, ciò che poteva produrre gravi inconvenienti, giacchè gli interessati idioti difficilmente conoscono i numeri di mappa con cui si sono qualificati i loro fondi, se non sono insieme colla descrizione dei fondi pubblicati all'albo pretorio i nomi dei proprietari. Quanto poi agli assenti, a quelli che non abitano il comune, poteva pure facilmente succedere che non fossero avvertiti della nuova tassa d'imposta, giacchè pochi conoscono i numeri di mappa che agli assenti appartengono, e poteva perciò verificarsi il caso che molti interessati non conoscessero la tassa di cui sono gravati, se non quando non erano più in tempo di reclamare, ove ne fosse il caso.

Questi ne sono i motivi che ho già abbastanza sviluppati nella relazione.

RABBINI, commissario regio. Questa essendo una legge censuaria, è naturale e necessario che sia eseguita secondo i metodi stabiliti dalle leggi censuarie, nelle quali è detto che nessuna operazione si faccia senza la spedizione a ciascun proprietario del rispettivo bollettino. Dunque non è solamente avvisato nominativamente, ma si manda loro la specifica detagliata degli appezzamenti compresi in questa legge, e del nuovo estimo loro assegnato e imposto. Per conseguenza mi sembra che sia inutile l'emendamento proposto dall'ufficio centrale. Prego poi anche di osservare che, per una cosa indifferente sarebbe un inconveniente grave quello di dover rimandare questa legge all'altra Camera con pericolo di ritardarne forse di un anno l'attuazione.

PLEZZA, relatore. L'ufficio centrale non insiste.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'articolo 5.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 6. L'intendente della provincia risolverà in via amministrativa i reclami presentati, e, determinato l'estimo dei beni lo farà pubblicare, secondo il modo indicato nell'articolo precedente, per il corso di giorni venti. »

(È approvato.)

« Art. 7. Nel termine di tre mesi dal dì della pubblicazione, è aperta agli interessati la via ai reclami contro la decisione dell'intendente in linea contenzioso-amministrativa. »

(È approvato.)

« Art. 8. Se nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, qualche comune non intraprendesse le operazioni d'estimo in essa legge prescritte, o se intraprendendole, non le conducesse a compimento nel termine di due anni dalla pubblicazione suddetta, il Governo sarà autorizzato a farle eseguire d'ufficio, a totale carico di tale comune.

« Qualora però qualche comune facesse constare dell'impossibilità di eseguire le operazioni suddette, nel termine sopra indicato, il Governo potrà accordare una dilazione, la quale non potrà mai eccedere il termine di un anno. »

(È approvato.)

« Art. 9. Con apposito regolamento saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge. »

L'ufficio centrale proponeva la soppressione di questo articolo 9, perchè lo ravvisava inutile.

(Il senatore Plezza accenna che l'ufficio centrale non insiste.)

Allora lo metterò ai voti.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

Rimane ora a dare il voto sopra il paragrafo 2 dell'articolo 1 lasciato in sospeso.

L'ufficio centrale dichiara che rinunzia all'introduzione in esso della parola *permanente*.

Il paragrafo è così concepito:

« Quelli che essendo già stati censiti nella qualità di pascoli, boschi, brughiere, gerbidi, ghiaie, alvei od incolti, trovansi ora ridotti a coltura o a nuova produzione. »

PEREZZA, relatore. L'ufficio centrale rinunzia ad introdurre la parola *permanente*, ma fa osservare che il motivo per cui esso l'aveva introdotta si fu perchè non succedessero inconvenienti. Questi inconvenienti si possono verificare dal modo con cui è espresso l'articolo 3, quando si dice che per tali beni però non si farà luogo all'aumento del contingente, nè essi saranno soggetti al riparto dell'imposta se non compiuto il quinto anno dalla loro riduzione a coltura, o ad irrigazione novella.

Ora è cosa di fatto che nei gerbidi, nei pascoli si tenta di tanto in tanto una coltivazione, si lavorano per un anno, si semina, ordinariamente si perde anche la semente per questi tentativi, si fa ciò, non coll'intenzione di continuarne la coltivazione, ma solamente per tentare di trarre un prodotto qualunque da quei tentativi, poi se ne abbandona per disperazione di utile di nuovo la coltivazione, e rimangono i campi ancora sempre gerbidi, senza che il loro valore in commercio siasi aumentato, per la tentata coltivazione di un obolo. Può darsi che vi siano dei gerbidi che siano stati coltivati più in là dei cinque anni, che si trovino coltivati l'anno in cui si fa questo nuovo censimento, questi sarebbero, a stretto rigor dei termini usati nella legge, da comprendersi nel censimento, mentre l'equità vorrebbe che non vi fossero compresi, perchè non hanno cessato di essere gerbidi, quantunque accidentalmente qualche volta siano stati coltivati.

Faccio quest'osservazione solamente perchè si abbia presente nell'esecuzione della legge: del resto dico di non volere inutilmente insistere per l'introduzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo con questo paragrafo, senza l'aggiunta della parola *permanente* che vi voleva introdurre l'ufficio centrale; chi lo approva...

DE FORNARI. Domando la parola.

Io mi sono astenuto dal chiedere di parlare, fino a questi estremi, fra tanta dissidenza di opinioni, sperando dalle discussioni così animate, fra tanti più di me competenti, di vedere chiarirsi le quistioni, e sciogliere le difficoltà, in cui versa questo progetto di legge; ed ora mi trovo, per la rapidità con cui ha poi proceduto la votazione, ridotto a chiedere la parola sopra un ultimo punto, riservato fin da principio, la parola *permanente*, introdotta dall'ufficio centrale, significativa, e perciò reputata importante, e mi vi trovo ridotto e ristretto, mentre, esaurita sull'ultimo rapidamente la votazione, pur ne rimangono oscuri i risultamenti, per talune disposizioni, forse le più essenziali, che, a parer mio, avrebbero dovuto trovare chiarimento e coordinazione, in matura discussione, segnatamente all'articolo 3 del progetto di legge, connessamente, appunto alla discussione circa alla suddetta qualificazione di *permanenza*, aggiunta alle mutazioni dei terreni, da coltettarsi o no, dipendentemente da tale circostanza, su di che mi riservavo finora a chieder la parola, salvo avesse la questione trovato prima luogo a soluzione. (*Rumori d'interruzioni*)

Signori, io penso che quest'ultima discussione acquisti appunto importanza massima, e domando la permissione di connettere il soggetto coi dispositivi riuniti nel suddetto articolo 3, così complesso, per me oscuro, ai cui risultamenti

la relazione ministeriale poneva tutta l'importanza, senza tuttavia averne sviluppata l'economia, e l'applicazione, come sventuratamente si è omessa ogni spiegazione nella relazione dell'ufficio centrale, ed ora alcuna discussione se n'ebbe nella votazione. Eppure l'ufficio centrale ben appunto aveva messo importanza a quella qualificazione *permanente* aggiunta nel paragrafo 2 dell'articolo 1, di cui resta che ci occupiamo, ed alla quale io intendo mantenere tale importanza, in relazione appunto, ed a chiarimento tutt'almeno, dei dispositivi riuniti nell'articolo 3, che, ripeto, a parer mio, è tutta la legge...

Voci. L'articolo è votato! è votato!

DE FORNARI. Ma io domando la permissione di discutere sul portato della parola *permanente*, pur finora esistente. Io vorrei che al proprietario, che ha ridotto a nuova coltura un fondo, gli si desse un tempo per assicurarsi che diventi permanente il beneficio che, continuando quella coltura, ne ritragga realmente vantaggio. Io credo che tre o quattro anni si debbano accordare.

GIOLA. All'articolo 3 è detto chiaramente che non pagheranno se non dopo cinque anni.

DE FORNARI. Dalla lettura dell'articolo sembra che il contingente si riferisca solo al comune... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Formuli la sua proposizione.

DE FORNARI. La Presidenza mi chiama, forse mi impone a formulare, fin d'ora, una proposizione: ma non mi è possibile se non si chiarisce il soggetto e l'applicazione di tutto l'articolo 3, ormai votato, e più o meno pregiudiziale, secondo la intelligenza e la estensione che gli si attribuisce; dal che dipende l'essere o non essere assoggettati al censimento, di cui trattasi, gran parte, forse, dei terreni ridotti a coltura, o di coltura variati, *permanentemente* o no, se da più o meno tempo mutati di condizione... (*Interruzioni e rumori*)

Cesserò, dichiarando, che voto per mantenersi la parola *permanente*, introdotta dall'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta del senatore De Fornari.

Chi l'approva si alzi.

(Non è approvata.)

Metto ai voti il paragrafo.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo nel suo complesso.

(È approvato.)

PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE GLI ATTUARI PRESSO LE CORTI D'APPELLO.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'autorizzazione di un assegnamento di aspettativa per gli attuari stati soppressi e non ancora provvisti di altro impiego. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1047.)

PRESIDENTE. De atto al signor ministro guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli uffizi per l'opportuna disamina.

COMUNICAZIONE DI UNA LETTERA DEL MINISTRO DELLA GUERRA RELATIVA ALL'ORDINE DEL GIORNO VOTATO DAL SENATO SULLA SPEDIZIONE D'ORIENTE.

PRESIDENTE. Credo tornerà grato al Senato l'udire la lettura di una lettera del signor ministro della guerra in risposta alla comunicazione fattagli dell'ordine del giorno deliberato dal Senato in una delle precedenti nostre tornate.

Eccone il tenore:

« Ho l'onore di accusare ricevuta a V. E. dell'ordine del giorno votato dal Senato del regno nella tornata del 10 corrente mese, ch'ella si compiacque comunicarmi con ufficio del 14 pure corrente, e mi pregio ad un tempo significarle che ho provveduto per recarlo tostamente a conoscenza delle truppe di S. M. e di S. E. il comandante in capo del corpo di spedizione in Oriente.

« Io prego intanto V. E. di esprimere al Senato del regno come questo splendido attestato di fiducia e di stima verso l'esercito d'Oriente ed il suo comandante torni altamente gradito al Governo del Re, mentre sarà ricevuto dall'armata intiera con indelebile riconoscenza e con profonda venerazione.

« Il ministro — DURANDO. »

ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'INTRODUZIONE IN ESTIMO DEI BENI CENSIBILI E NON CENSITI E DI ALCUNI ALTRI RIDOTTI A NUOVA CULTURA.

PRESIDENTE. Si procederà alla squittinio segreto sulla legge testè votata.

Preveggo intanto il Senato che, essendo già stampate le relazioni su vari progetti di legge, di cui ho dato cognizione prima, esso è convocato lunedì alle ore due, e che saranno poste all'ordine del giorno le seguenti leggi:

- 1° Modificazione della convenzione stipitata colla compagnia transatlantica;
- 2° Regolarizzazione del confine dello Stato nostro verso la Francia;
- 3° Istituzione di una classe temporaria nella Corte di appello di Torino, e di una sezione temporaria nei tribunali provinciali di Torino, Genova e Vercelli;
- 4° Acquisto di due battelli a vapore per la navigazione sul lago Maggiore.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Votanti	60
Voti favorevoli	42
Voti contrari	18

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 19 MAGGIO 1856

-39-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Mozione d'ordine — Presentazione di un progetto di legge per facoltà alla divisione e alle provincie di Genova di eccedere il limite dell'imposta — Omaggio — Costituzione degli uffici — Appello nominale.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.
(Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica e dell'interno.)

MOZIONE D'ORDINE.

PRESIDENTE. Debbo far avvertito il Senato che il presidente si trova nel caso di doversi prevalere del disposto dell'articolo 8 del nostro regolamento, così concepito :

« Qualora più di due segretari si trovassero impediti dall'intervenire ad una seduta, il presidente chiama a compierne le funzioni uno o due senatori, da scegliersi di preferenza fra coloro i quali in precedenti Sessioni fossero stati eletti a tale ufficio. »

Si trovano ora assenti i senatori Pallavicino Mossi e Marioni. L'onorevole senatore Giulio mi ha scritto questa mattina che è oggi nell'impossibilità di far atto di presenza al Senato, e perciò sono mancanti tre dei quattro senatori segretari del Senato.

Per conformarmi quindi al regolamento, ho invitato l'onorevole senatore Cibrario, che ha già disimpegnato queste funzioni altra volta, a voler sedere a luogo dei segretari mancanti, quale segretario assunto.

Si dà ora lettura del processo verbale dell'ultima tornata.
QUARELLI, segretario, legge il processo verbale, che viene approvato senza osservazioni.

PROGETTO DI LEGGE PER FACOLTÀ ALLA DIVISIONE ED ALLE PROVINCIE DI GENOVA DI ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro dell'interno.
BATTAZZI, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la facoltà alla divisione amministrativa di Genova, ed alle provincie che la compongono, di eccedere il limite ordinario della rispettiva loro imposta pel 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1049.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro dell'interno della presentazione del progetto indicato.

È fatto omaggio al Senato dal signor Cuniberti Alessandro, delegato provinciale di sicurezza pubblica, di un suo opuscolo contenente istruzioni per gli agenti di sicurezza pubblica.

Essendosi costituiti gli uffici questa mattina, risultarono nominati :

CONSTITUZIONE DEGLI UFFIZI.

Ufficio I.

Franzini, presidente — Siccardi, vice-presidente — Di Castagnetto, segretario.

Ufficio II.

Manno, presidente — Desambrois, vice-presidente — Giulio, segretario.

Ufficio III.

Cibrario, presidente — Chiodo, vice-presidente — Di Colobiano, segretario.

Ufficio IV.

Colla, presidente — Piana, vice-presidente — Riva, segretario.

Ufficio V.

Cristiani, presidente — Quarelli, vice-presidente — Jacquemoud, segretario.

COMMISSIONE BIMESTRALE PER LE PETIZIONI.

Ufficio I. La Marmora.

- » II. Regis.
- » III. Mameli.
- » IV. Ricci.
- » V. Quarelli.

Siccome si trovano esauriti i mezzi di aspettazione, e tuttavia il Senato non è in numero sufficiente per poter deliberare, è mio dovere di divenire all'appello nominale per constatare quali sono gli assenti.

CIBRARIO, segretario, procede all'appello nominale. (Risultano assenti i seguenti senatori:)

Audiffredi — Billet — Blanc — Borromeo — Breme — Brignole Sale — Calabiana — Cataldi — Conelli — Dalla Valle — D'Angennes — D'Azeglio Roberto — D'Azeglio Massimo — De Maugny — Di Pamparato — Di San Martino — Di San Marzano — Doria — Forest — Galli — Gonnet — Imperiali — Laconi — Malaspina — Manno — Marioni — Massa Saluzzo — Montezemolo — Oneto — Pallavicino Ignazio — Picolet — Piana — Ricci — Roncalli — Rossi — Sauli F. — Sella — Sclopis — Stara — Torielli — Vesme.

I senatori che fanno atto della loro presenza si trovano essere soli 50; dunque ne mancano 5 per compiere il numero voluto per le nostre deliberazioni.

Non credo di dover più lungamente abusare della pazienza dei senatori presenti, e per conseguenza rimando la seduta a mercoledì, o meglio a venerdì, per aver maggior tempo di annunziare la convocazione anche ai senatori che trovansi fuori di Torino.

Il Senato è dunque convocato per venerdì alle ore 2, e spero che i senatori presenti verranno essere diligenti.

L'adunanza è sciolta alle ore 3 1/2.

TORNATA DEL 23 MAGGIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Annunzio della morte del senatore Demargherita — Presentazione di due progetti di legge — Discussione sul progetto di legge per la cessione di 60,000 ettari di terreni demaniali nell'isola di Sardegna — Spiegazioni ed istanza del presidente del Consiglio, appoggiato dai senatori Mameli, Alberto Della Marmora e De Cardenas — Rigetto dell'articolo 1 — Ritiro del progetto di legge — Discussione sul progetto di legge per modificazioni alla convenzione stipulata colla compagnia transatlantica di Genova — Parlano contro il progetto i senatori De Cardenas, Alberto Della Marmora, e Pollone; in favore i senatori Albini, Balbi Piovera, il ministro dei lavori pubblici, i senatori De Fornari, Gioia ed il presidente del Consiglio dei ministri — Chiusura della discussione generale — Presentazione di un progetto di legge per il prolungamento del molo del porto di Genova.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri delle finanze, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia, e più tardi anche quello dell'istruzione pubblica.)

PALLAVICINO MOSSI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

ANNUNZIO DELLA MORTE DEL SENATORE DEMARGHERITA — CONGEDO.

PRESIDENTE. Saprà già il Senato la nuova causa di lutto per la morte avvenuta dell'onorevole senatore Demargherita.

Il numero dei senatori che hanno prestato il giuramento trovasi ridotto a 103, e quindi il numero legale richiesto per la validità delle deliberazioni del Senato sarà di 52.

Il presidente ha ricevuto dal senatore Malaspina una lettera nella quale, adducendo motivi urgentissimi di famiglia, prega il Senato a volergli accordare un congedo di un mese.

Chi vuole accordarlo sorga.

(È accordato.)

PROGETTI DI LEGGE: 1° PER ESTENDERE LA RETE DELLE STRADE FERRATE DELLA SAVOIA; 2° PER UN MONUMENTO A RE CARLO ALBERTO.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione della convenzione colla compagnia *Vittorio Emanuele* per l'estensione della rete delle strade ferrate della Savoia e per la congiunzione loro colle ferrovie francesi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 924.)

Ho pure l'onore di presentare un altro progetto di legge inteso ad approvare il credito per l'erezione di un monu-

mento al Re Carlo Alberto. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1031.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi due progetti, che saranno messi immediatamente in corso.

DISCUSSIONE E RITIRO DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CESSIONE DI 60,000 ETTARI DI TERRENO DEMANIALE NELL'ISOLA DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la cessione di 60,000 ettari di terreni demaniali nella Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 724.)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Domando la parola.

Il Senato ricorderà come il giorno stesso in cui si era raccolto, onde deliberare sul progetto di legge inteso ad approvare la convenzione fatta dal ministro delle finanze con una compagnia composta di capitalisti nazionali, venne distribuita a questa Camera una lettera diretta dal signor Bonnard al ministro, nella quale esso si profferiva disposto a migliorare notevolissimamente le condizioni del contratto in discorso.

Il ministro reputò che, a fronte di questa offerta che giungeva improvvisa (non avendo egli visto il signor Bonnard che poche ore prima della tornata) fosse prudente consiglio il soprassedere ad ogni qualunque deliberazione onde poter esaminare questa nuova proposta.

Assentitosi dal Senato alla proposta di sospensione, il ministro si recava a premura di nominare una Commissione di persone autorevolissime, sia nelle Camere che nell'amministrazione, onde esaminare la nuova offerta, paragonarla all'antica ed emettere un ragionato parere intorno alla preferenza a darsi. Nello stesso tempo il ministro faceva assumere informazioni intorno alla solvibilità del proponente, giacché esso lo conosceva bensì di fama, ma non nelle particolari sue condizioni finanziarie.

I riscontri ottenuti lo convinsero essere il signor Bonnard alla testa di una società anonima fornita di mezzi bastevoli

ad assumere quest'impresa, giacchè ha un capitale effettivamente versato di 11 milioni.

La Commissione, esaminata adunque la nuova proposta Bonnard, ebbe ad emettere parere doversi accettarla con alcune modificazioni.

Il ministro non aveva taciuto al Senato nè alla Commissione l'opinione che si avesse a tenere in qualche conto l'intendimento della compagnia nazionale, la quale aveva fatta la sua offerta in tempi in cui il credito versava in condizioni meno buone, e che aveva il merito dell'iniziativa.

Nullameno i vantaggi che racchiudeva la proposta Bonnard erano tali che la Commissione unanime giudicò doverlesi dare la preferenza, quantunque essa pure riconoscesse che qualche riguardo si doveva alla compagnia nazionale. Appena avuto questo avviso, il Ministero diede opera a far compilare un progetto di convenzione, il quale fu disteso immediatamente dagli'impiegati del demanio e approvato, a quanto pare, dallo stesso signor Bonnard.

Nulla faceva supporre al Ministero che la proposta Bonnard potesse incontrare incagli, e difatti esso riceveva, or sono due giorni, per telegrafo l'avviso che a guarentigia del suo operato il signor Bonnard aveva depositato lire 200 mila nelle mani del signor Rocci, lanchiere del Governo sardo. Ed ecco oggi appunto, alle ore 2, il signor Bonnard presentarsi al Ministero, dicendo ignorare esso l'esistenza di un contratto di locazione dei sugheri delle foreste demaniali fatto al conte Beltrami un anno circa fa, il quale alterava intieramente le basi del suo operato.

Io non voglio contestare la buona fede del signor Bonnard, quantunque mi sia noto che fosse assistito da persona che passò dieci anni in Sardegna, e che forse doveva essere di questo contratto informata; bensì mi muove meraviglia che un contratto, il quale riserva al Governo assolutamente la facoltà di prescindere per rispetto a tutte le foreste che saranno dal Governo stesso alienate, possa motivare una così fatta determinazione.

Comunque sia, siccome nulla erasi firmato, e che una proposta per lettera, per quanto riflette l'acquisizione di stabili, non porta obbligazione civile, io non ho mezzi per costringere il signor Bonnard. A fronte di questo incidente, tenendo conto della varie fasi per cui passò questo affare, come pure della polemica passionata che si impegnò fra i vari contendenti, io dichiaro schiettamente che, per quanto lo stimo, il miglior consiglio da seguire sia di soprassedere al tutto su quest'affare.

Io crederei opportuno che il Senato desse un voto negativo, onde togliere ogni pretesto, se non motivo, alle compagnie concessionarie.

Frattanto, nell'intervallo della Sessione, il Governo riprenderà a maturo esame questa importantissima materia, e spero nella prossima Sessione di poter nuovamente sottoporre al Parlamento un atto relativo alla colonizzazione della Sardegna.

Io però mi rimetto al Senato, giacchè credo che, per la regolarità delle cose, esso debba emettere un voto.

Ho manifestata la mia opinione; prego il Senato a fare manifesta la sua con un voto negativo.

MARRELLI, relatore. L'ufficio centrale aveva già indicato abbastanza nel suo rapporto quale fosse il giudizio che portava sul merito del progetto Bolmida. Egli aveva appunto dichiarato alla pagina 7 che, quando si accingeva all'esame di questo progetto, non riguardava la cosa nel senso assoluto, ma nel senso soltanto del maggior bene possibile che pareva potersi ottenere in questi momenti.

Il Ministero aveva fatto anche dei tentativi per indurre il signor Bolmida a migliorare il suo progetto. Ottenne difatti alcune lievi modificazioni, col diffidamento espresso però che non si farebbe luogo ad ulteriori condiscendenze.

Ora, essendo stato offerto dal signor Bonnard un progetto molto più vantaggioso, sotto diversi aspetti, del primo, con uguali guarentigie, l'ufficio centrale era disposto ad accettarlo, per quanto poteva da lui dipendere senza peccare d'incoerenza, dappoichè si avverò una concorrenza, quando poteva credersi meno possibile e sperabile.

Difatti il signor Bonnard offrivasi di pagare le terre alla stima censuaria senza alcuna riduzione; diminuire notabilmente il numero e la durata delle esenzioni da certi tributi; agevolava di molto le condizioni della colonizzazione mediante assegni ai coloni in piena proprietà, e più solide e salubri costruzioni delle case destinate per le loro abitazioni, e stabiliva pure un interesse ben modico per le somme che gli piacesse di dare anticipatamente a conto del prezzo delle terre, senza parlare di altre agevolanze di minor conto.

Ora, avendo inaspettatamente il signor Bonnard ritirato il suo progetto, come il signor ministro delle finanze venne riferendo, le contingenze di questo affare si sono rese alquanto più difficili; tuttavia l'ufficio centrale non esita nel proporvi all'unanimità di soprassedere, respingendo per le mutate fasi il progetto Bolmida che aveva stimato prima accettevole, tanto richiedendo, senza fare commenti su questo fatto, la dignità stessa del Senato e del Governo.

LA MARMORA. Appoggio quanto disse il senatore Marmeli, ed aggiungo che, la stagione essendo molto avanzata, non si potrebbe fare niente di nuovo per ora per la Sardegna, e per conseguenza avremo molti mesi di tempo per procedere con calma a questo affare, se si presenti un altro partito, e che il partito migliore al quale possiamo attenerci adesso è quello proposto dall'onorevole ministro, cioè di soprassedere.

PRESIDENTE. Se non si domanda più la parola, darò lettura dell'articolo 1 :

« È approvata la convenzione seguita li 10 febbraio 1856 tra le finanze dello Stato ed i fratelli Bolmida e compagnia, Barbaroux e compagnia, case bancarie di Torino, conte Pietro Beltrami e Carlo Bombrini, tanto a nome proprio che della casa bancaria De la Rue e compagnia, di Genova, per la cessione di sessanta mila ettari di terreni demaniali nell'isola di Sardegna, mediante l'esatta osservanza di tutte le clausole e condizioni in essa stabilite, sia riguardo alle finanze dello Stato che ai cessionari, e colle modificazioni annesse alla presente legge. »

Chi approva quest'articolo...

DE CARDENAS. (Interrompendo) Aveva domandato la parola antecedentemente, quando era venuta l'altra volta questa legge in discussione. Ora domando se attualmente si tratta di discutere il progetto, ovvero di discutere la proposizione del signor presidente del Consiglio, di rifiutare la legge, o di soprassedere sospendendone la discussione, come opinava l'ufficio centrale.

PRESIDENTE. In quanto alla discussione sul punto di soprassedere o no, sarebbe stato più opportuno di parlare nella discussione generale; tuttavia, se intende fare qualche osservazione, la faccia pure. Ha la parola.

DE CARDENAS. Domando di sapere su che si tratta di votare.

PRESIDENTE. Poco fa la proposizione, ora sarebbe il merito dell'articolo.

DE CARDENAS. Avendo sentito essere parere di moltis-

simi di rigettare l'articolo della legge, ed io essendo disposto a parlare in questo senso, trovo inutile l'estendermi a dimostrare quello di che gli altri sono già persuasi.

PRESIDENTE. Metto di nuovo ai voti l'articolo.

Chi lo approva sorga.

(Il Senato rigetta all'unanimità.)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Mi pare che sia inutile procedere innanzi e di passare allo scrutinio segreto.

È uso di tutti i Parlamenti che, quando un'Assemblea rigetta un articolo che forma la base sostanziale di un progetto di legge, non si procede più oltre. Il Governo dichiara di ritirare la legge; la legge è virtualmente rigettata. Se essa fosse ben anche approvata nello squittinio segreto, non so cosa si approverebbe. Perciò dichiaro, a nome del Governo, di ritirare la legge, riservandomi naturalmente di far emanare il decreto reale.

PRESIDENTE. Il presidente aveva appunto intendimento di fare simile avvertenza per la maggiore regolarità della deliberazione, perchè l'articolo dello Statuto, credo l'88, vuole che ogni legge sia votata a squittinio segreto, salvo sia stata ritirata.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA COLLA COMPAGNIA TRANSATLANTICA DI GENOVA.

PRESIDENTE. Verrebbe ora in discussione il progetto di legge per modificazione alla convenzione stipulata colla compagnia transatlantica di Genova, presentato dal ministro delle finanze.

Darò lettura del progetto. (Vedi vol. Documenti, pag. 746.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

* La parola spetta al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Gli stessi motivi economici che, anni sono, mi avevano fatto oppugnare questa legge, mi spingono ora a non accordare il mio voto favorevole alla prolungazione di questa convenzione.

È inutile ripetere i motivi di protezionismo di cui già si era parlato molto allora; tutti se ne ricordano. Che i favori dati a questa società possano riuscire molto vantaggiosi allo Stato è cosa che è stata esaminata allora, e che forse avrebbe bisogno di essere esaminata di più, dopo veduti i risultati di questo tempo. Si era creduto, fra gli altri motivi, dare con ciò una protezione agli stabilimenti industriali dello Stato che tendono alla fabbricazione di macchine. Uno stabilimento di Sampierdarena, che ha già dato dieci locomotive allo Stato senza che fosse spinto al lavoro da questa società transatlantica, ha già fatto vedere come possano progredire simili stabilimenti nello Stato, anche senza avere simili sussidi.

Non faccio che questo cenno per non venire alle altre cose già dette. Solo osserverò il nessun aiuto dato dalla società in occasione della guerra che avevamo e dei trasporti che ci occorrevano, avendo essa affittato ad altri i suoi bastimenti ricevandone un buon profitto.

Si trova però qualche diversità nella relazione che riguardava questi proventi. Nella Camera elettiva si è detto che costò 1,300,000 lire l'uno; ci era 2,660,000 lire fra ambidue, e che furono affittati per 2,200,000 lire i due, cioè quasi per l'intero capitale. Credo sia errore di calcolo, men-

tre la nostra Commissione ce li dà per affittati soltanto per 900,000 l'anno, il che è già un bel prezzo ed un profitto più che sufficiente che avrebbe avuto la società, senza aver bisogno di altri sussidi dal Governo.

Dopo il profitto che ha avuto, volerne ora chiedere un altro, e domandare insieme al prolungo anche il favore di non costruire più i bastimenti in legno, ma di farli tutti in ferro, dicendosi ora i bastimenti in ferro essersi riconosciuti più atti alla guerra, pare un po' troppo. Forse si saranno riconosciuti teoricamente, come prima teoricamente riconoscevasi più adatti in legno che non in ferro. Non sappiamo quale sia l'esperienza fatta per dire che l'esperienza sia quella che ha provato valere più gli uni che gli altri. Lascio la parte tecnica alle persone tecniche, le quali potranno parlare in teoria; io non parlo che sul fatto storico di quello che abbiamo veduto, non essendosi messi alla prova nè gli uni nè gli altri. Di più osserverò che, quando si accordava l'anno scorso altra proroga, la Commissione medesima del Senato diceva che l'accordava molto a malincuore e assolutamente non per altro che per non lasciar nulla d'intentato ad una favorevole riuscita; il che faceva vedere che la Commissione dell'anno scorso sperava anche ben poco in questa società.

Oltre a questo prolungamento di termine, può esservene anche un altro di un anno di più, ripartito di tre in tre mesi, che rimane in facoltà al Governo di poter concedere quando si presentino circostanze che egli stimi poterlo richiedere; almeno a me pare che questo prolungamento resti già compreso nello spirito dell'attuale concessione; tuttavia lo noto semplicemente perchè, nel dare il voto, si sappia potersi estendere ad un anno di più il ritardo per proroghe ministeriali consecutive, accordate di tre in tre mesi giusta l'articolo 15.

ALBINI. L'onorevole preopinante presenta una difficoltà a sciogliere; domanda quali siano i vantaggi che si possono ricavare da questa convenzione. Questi vantaggi sono già stati dimostrati all'epoca in cui essa fu approvata.

Essendosi quindi fin d'allora fatto conoscere quali sono i vantaggi che ne risultano per la marina mercantile e per il nostro commercio, mi pare che su tale punto non abbiasi più a far sopra nuova discussione.

Disse, in secondo luogo, che i bastimenti costrutti in ferro non sono adatti alla guerra...

DE CARDENAS. (Interrompendo) Non ho detto questo.

ALBINI. La costruzione dei bastimenti in ferro ed in legno è varia a seconda del modo con cui vengono armati. Bisogna saper distinguere; quelli che sono costrutti in ferro debbono essere armati in un modo, e quelli in legno in un altro.

I bastimenti costrutti in legno hanno la loro forza ai lati diritto e sinistro, mentre quelli che sono costrutti in ferro hanno la forza di prora e di poppa, e ci vogliono dei calibri molto forti.

I bastimenti a vapore non si batteranno che ben raramente colle batterie dei sanchi, salvo che contro un bastimento di forza minore della loro; ma, se si trovano alle prese con un vascello o con una fregata, allora non possono resistere.

Dall'essere i bastimenti costrutti in ferro si può trarne un utile anche per la guerra. Essi possono servire per i trasporti come rimorchiatori, o per portare sbarchi a terra, locchè tutti abbiamo veduto operarsi nella guerra recentemente combattuta.

LA MARMONA. Nella seduta del 2 luglio 1855, quando è venuta in campo questa questione, io ho dato il mio voto

favorevole alla convenzione colla compagnia transatlantica, e debbo dire che realmente i principali motivi che mi facevano adottare il progetto stavano nella speranza che potessero risultarne dei vantaggi per la marina militare, e specialmente anche per gli stabilimenti, come ha accennato benissimo il nostro collega il senatore De Cardenas.

Ma, avendo ravvisato che nè la marina militare nè gli stabilimenti, che mi premeva molto di veder proteggere, hanno tratto alcun utile da questa convenzione colla società transatlantica; scorgendo poi che versiamo in circostanze sempre più critiche, e che abbiamo più volte manifestato il desiderio, anzi fatto il proponimento di non volare d'ora innanzi che le spese strettamente necessarie, e questa spesa a favore della società transatlantica di 600 mila lire all'anno, non parendomi cosa urgente, per conseguenza non vi stupite, se quest'oggi darò un voto contrario, mentre che favorevole l'ho dato altra volta.

SALVI-PIOVERA. Risponderò poche parole riguardo a quanto si disse degli stabilimenti.

È bensì vero che nello Stato si forma e si va ampliando uno stabilimento che, la Dio mercè, è perfettamente diretto, e che sarà probabilmente in grado di formare e di creare le macchine a vapore di prima forza, come necessitano questi bastimenti, ma lo stabilimento Ansaldo, il quale, come diceva il preopinante senatore De Cardenas, ha fatto varie locomotive, al giorno d'oggi io non lo credo ancora in istato di poter fabbricare delle macchine d'alta forza per bastimenti di questa dimensione, per le quali abbisognano strumenti meccanici immensi e di ingenti capitali che non possono venire che coll'andar del tempo. Questo stabilimento progredisce, è vero, ma è sul nascere, e disgraziatamente tutto il mondo sa che esso fu affidato in sulle prime ad un intraprenditore straniero, il quale non ha adempito ai suoi doveri, ed invece di fondare uno stabilimento, come si sperava, e pel quale il Governo aveva dato dei cospicui fondi, egli, che aveva in mira di favorire altri suoi stabilimenti all'estero, ha lasciato che questo deteriorasse d'assai. Ora esso si è ripristinato e progredisce; ma, tra il progredire e l'essere in grado di fare quelle opere indispensabili per bastimenti di questa portata, vi corre gran differenza.

Altro sono le locomotive delle strade ferrate, ed altro le macchine dei bastimenti a vapore. Io spero che questo stabilimento, col tempo, e forse non lontano, porrà a fornire, non solo la marina mercantile delle sue macchine, ma pure la marina militare. Intanto non siamo ancora a questo grado; siamo solo sull'esordire, ed io non so, per conseguenza, come la Transatlantica avrebbe potuto fondarsi sopra uno stabilimento grandioso sì, ma non ancora in istato di costruire le macchine che richiedono i suoi bastimenti.

Del resto poi in questa legge io non vedo che una cosa sola, cioè una domanda di rimessione in tempo. È egli per colpa della società o degli avvenimenti che la compagnia transatlantica non ha adempito agli obblighi suoi? Questa è la gran questione che nessuno dei preopinanti ha trattata. Io vedo nella relazione che si è parlato della crisi annonaria. Non è questa, ma è la crisi finanziaria che ha impedito l'esecuzione. La questione è di sapere se il Consiglio d'amministrazione, al quale io non sono in nessuna maniera interessato, ha ben meritato della confidenza pubblica con una buona amministrazione; se non ha consumato i capitali che dovevano essere impiegati per la formazione di questi bastimenti; se ha chiesto tutto il danaro che poteva ricavare dagli azionisti; se lo ha sciupato, o se ne ha fatto buon uso. Io credo che il Consiglio d'amministrazione ha mostrato molta

prudenza nel non precipitare, e non scegliere e prendere tempi inopportuni, quando lo stato delle piazze presentava tali difficoltà, che io dubito che, se la società transatlantica o qualunque altra avesse fatto la chiamata di capitali delle azioni, avrebbe rovinata l'impresa, perchè non avrebbe ottenuto i versamenti.

Se il senatore De Cardenas volesse rimontare a poco tempo addietro, a pochi mesi sono, vedrebbe quale era lo stato finanziario nel paese. Il capitale dello Stato, che non è tanto ingente quanto alcuno possa credere, era in gran parte assorbito, parte da innumerevoli società industriali, e parte dai Buoni del Tesoro. La somma di 30 milioni, al 6 per cento, portava gran parte del capitale movibile del paese, altra parte era assorbita dagli imprestiti, e quando in uno Stato si vedono le Banche scontare al 6 per cento, la Cassa d'industria e commercio al 7 e 7 1/4 per cento, io domando se sia questo uno stato di cose così prospero, perchè una società non vada a rilento nell'intraprendere delle ingenti spese, come sarebbero quelle che si vollero affidare alla Transatlantica.

Vi è poi un'altra ragione, che è che noi eravamo in una guerra marittima sopra una scala non ancora conosciuta nel mondo, per l'immensità delle navi che vi prendevano parte. L'Inghilterra aveva creati molti bastimenti, e, come tutto il mondo sa, aveva messo fuori una marina che non si è mai vista nè per la quantità, nè per la nuova costruzione. Tutti i cantieri della marina, tutti gli operai di macchine erano impiegati per conto del Governo inglese che pagava e strapagava, e senza questo non avrebbe mai potuto mettere fuori quelle forze marittime immense.

Ora io domando un poco se una società, benchè forte e rispettabile, potesse andare in concorrenza col Governo inglese! Questa è la seconda questione; il fatto si è che non si è potuto adempire il contratto per forza maggiore, per ragioni estranee alla società. Ora domando se una restituzione in tempo, che è la principale domanda della società, sia da concedersi o da rifiutarsi.

DE CARDENAS. Io non ho attaccato per nulla la società sopra l'argomento dell'aver mancato all'impegno; non ho detto che sia sua colpa, non ho esaminato se fosse colpa dei tempi, ma lo credo, e, se fosse stato il caso, l'avrei detto, come pur credo che sia stata colpa della gran crisi finanziaria cui è stato soggetto, non solo il nostro paese, ma tutta l'Europa in questi ultimi anni.

Per altro faccio osservare che non è una sola restituzione in tempo che domanda la società, ma che domanda, oltre a questo, anche altri favori; l'uno è l'esenzione assoluta dal tempo di mettere in costruzione i bastimenti, onde non potrà essere sollecitata dal Governo che il giorno in cui non gli avrà messi in corso, ma non mai quello in cui non siano messi in costruzione, come non era vincolata dai primi patti; l'altro è quello di costruire bastimenti in ferro e non in legno.

Su di ciò si fa la questione della guerra. Io non feci la questione della guerra; dissi solo che teoricamente può essere che sia provato, come disse benissimo il signor ammiraglio Albini, che siano più atti i bastimenti in ferro che quelli in legno, ma che praticamente ciò non fu ancora sperimentato. Ecco ciò che ho detto e non altro; il che non era un giudizio che io portassi sopra l'una o l'altra costruzione, ma è di certo per altro che, trattandosi del vantaggio sociale, questo si trova, che i bastimenti in ferro recano forse minore spesa di costruzione e di manutenzione di quello che non lo rechino i bastimenti in legno, oltre alla minore spesa di

viaggio, per avere collo stesso volume un minor peso ed una maggiore portata, e poter quindi trasportare colla stessa forza motrice un maggior carico di persone e di mercanzie.

Queste sono le cose che io diceva, ma non ho mai fatto appunti, e mi protesto di non farne, alla società.

Il ritardo sarà cagionato dal tempo, dalle circostanze, lo voglio concedere; siccome per altro io allora credeva che non convenisse allo Stato di accordare questo sussidio di protezione alla società, così pretendo e credo ancora che non convenga accordare la proroga attualmente; e giacchè la società per qualsiasi motivo non ha compiuti i suoi oneri e domanda un prolungo, credo che sia in nostra facoltà di non accordarglielo. Che se essa fosse in diritto di pretenderlo, allora non sarebbe il caso di accordarglielo nè negarlo; l'avrebbe di ragione e non lo chiederebbe.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole senatore De Cardenas non vorrebbe che si approvasse la legge, inquantochè con essa si accordano alla società nuovi favori senza corrispettivo.

Io riconosco che si mette la società in miglior posizione, e credo che, nello stato attuale delle cose, ciò sia ancora più utile nell'interesse del pubblico che nell'interesse della società. Prima di tutto io farò osservare essere vero che è stato accordato altre volte un prolungo alla società, ma non è stato dato pel motivo per cui essa viene domandandolo attualmente.

Nell'articolo della legge che riguarda i casi nei quali può essere prolungato il tempo della concessione sono distinte due circostanze speciali. La prima è quella del corso di Borsa, e l'articolo 15 della legge definisca quando si debba ritenere avvenuto questo caso. Quando esso si verificò, una legge speciale del 26 gennaio 1855 accordò il prolungo di tempo appunto per questo motivo.

DI POLLONE. Domando la parola.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ma questo non è il solo motivo, nè il principale per cui si può chiedere il prolungamento di tempo, ma vi è l'altro caso, che per forza maggiore la società non avesse potuto adempiere ai suoi patti.

Tratterebbesi adunque qui di vedere se è intervenuto questo caso di forza maggiore. L'onorevole De Cardenas dice: non l'avete provato. Ma non basta il dire: non l'avete provato. Bisogna vedere se vi è probabilità che si provi, e davanti a chi dovrà provarsi. Se noi rigettiamo questa legge e non accordiamo alla società un prolungo di tempo, non riconoscendosi il caso di intervenuta forza maggiore, crede l'onorevole De Cardenas che la società decadrà dalla concessione? No, certamente. Avremo negato ciò che essa domanda, ma ciò nullameno essa non decade, in primo luogo, perchè il tempo che le è già stato concesso dura, se non isbaglio, a tutto il corrente anno 1856. Dunque la società intanto ha sei mesi, nè voi, rifiutando questa legge, pronunziate nemmeno nella vostra opinione la decadenza. Cosa avverrà dunque? Avverrà innanzitutto che la società farà tutto il possibile per provvedersi di bastimenti dentro questo termine, e avverrà assai probabilmente che si provvederà di bastimenti meno buoni, meno ben costrutti di quello che li avrebbe avuti, se le aveste concesso il tempo necessario e indispensabile. Che essa cercasse un materiale eccellentissimo noi ne abbiamo la prova. I due bastimenti che ha già fatto costruire sono stati riconosciuti da tutti gli intelligenti, e di Francia e d'Inghilterra come fra i migliori bastimenti che battono i mari.

L'onorevole preopinante sa a quale alto prezzo di noli sieno stati presi dal Governo francese, noli che non avrebbe pa-

gato certamente per bastimenti di minor bontà. Dunque parmi che vincolare ora la società a fornirli entro sette mesi o poco più, ci farà correre il pericolo che essa provveda ad una navigazione che ci interessa tanto bastimenti meno buoni e di meno compinta portata. Quanto più larghi sono i favori che le abbiamo accordati, tanto maggiore è il corrispettivo che troveremo nell'avere attuata un'eccellente navigazione. E come si può avere eccellente navigazione senza eccellenti bastimenti? Ma ammettiamo ancora che la società non possa adempiere ai suoi obblighi entro questi sette mesi, sarà allora decaduta? Potrà essere decaduta nell'opinione del Senato, se così gli piace pensare; ma bisognerà far dichiarare la decadenza avanti ai tribunali; voi non potete assolutamente dire « la è decaduta, » quando ci sono delle condizioni per questa decadenza, converrà che intervenga il giudizio dei tribunali. Ora si domanda se sia probabile che i tribunali, colle avvenute circostanze, pronunzino la decadenza, cioè dichiarino che, se non ha potuto fare un maggior numero di bastimenti in un tempo determinato, è colpa sua. Era un fatto conosciuto che l'Inghilterra e la Francia si sono impadronite di tutti i migliori stabilimenti di costruzione, per le circostanze in cui si trovavano condotte dalla guerra d'Oriente, si sono impadronite di tutti questi stabilimenti, dove vi erano anche in molti siti dei bastimenti cominciati, e li hanno presi e fatti finire per conto del Governo. E in Francia, oltre di essersi il Governo impadronito dei migliori stabilimenti, ciò non gli ha bastato, ed ha creduto di dover convertire una quantità di bastimenti da guerra in bastimenti di trasporto. Non so dunque come, in presenza di queste circostanze, si potrà confidare che i tribunali dichiarino la decadenza, se la società non ha il tempo di finire; ed allora che cosa avremo ottenuto? Non avremo ottenuto se non che l'inconveniente che la società avrà precipitato per cercare di stare dentro i termini della concessione, e verrà probabilmente costretta ad acquisti di bastimenti meno buoni di quelli che avrebbe acquistato altrimenti.

Veniamo all'altro favore che egli dice che si concede perchè la si dispensa di costruire tre bastimenti di legno, e le si concede di costruirli tutti di ferro. Su questo punto io dichiaro al Senato che è mia opinione che, se la società volesse essa persistere a costruire i tre bastimenti di legno, io la pregherei di non farlo, perchè è ormai riconosciuto generalmente che non si può commettere errore maggiore di quello di costruire grandi bastimenti in legno, invece di bastimenti di ferro, quando sono destinati a così lunghi viaggi, a così grandi trasporti. V'ha di più; quell'obbligo di fare bastimenti di legno è stato evidentemente appiccicato all'articolo 15 della primitiva legge; non era nel progetto proposto dal Governo; ma, in altro recinto, il Parlamento vi volle introdurre questa condizione, e la si introdusse dopo che i primi articoli erano approvati, e venne quindi aggiunta nel 15, dove non ha nulla a che fare; ma della forma non mi occupo del merito; così è avvenuto che si è obbligata la società a costruire tre bastimenti di legno, lasciando intatte le altre condizioni, mentre le condizioni del tonnellaggio, quelle delle disposizioni interne del bastimento per comodo dei viaggiatori, le condizioni, il tempo delle corse, e tutto insomma era già stabilito quando arrivavamo all'articolo 15. Ciò certamente era meno razionale.

Quando si volle obbligarla a far tre bastimenti di legno, le condizioni che si erano poste rispetto al tonnellaggio, alla distribuzione dei comodi pei viaggiatori e rispetto alla velocità di viaggio, erano adattate a bastimenti di ferro, e non di legno. Se erano adattate a bastimenti di ferro, come vo-

lete che si accordassero eziandio a bastimenti di legno? Questo non è possibile. È evidente che è successo quel che doveva succedere quando si improvvisano emendamenti alle leggi. Si deforma una legge senza accorgersene, e si mette una disposizione in contraddizione con le altre; e questa lo è pienamente.

Io adunque credo che, non solamente non convenga rifiutarsi a questa modificazione, ma, lo ripeto, quando la società non la volesse, e si potesse, io ce la imporrei.

Io non andrò discorrendo di quello che si sia detto o qui o altrove rispetto alle larghezze accordate alla società; ma io non credo che, quando si esamini quello che si è fatto in altri Stati, si possa dire che noi abbiamo troppo accordato. Gli Inglesi i quali hanno tanti mezzi di navigazione e tanta gara nelle industrie private, malgrado questo, per favorire grandi imprese di navigazione estera e difficile (ed è certo che l'estensione e la difficoltà della navigazione rispetto agli Inglesi è in proporzione molto minore che rispetto al nostro naviglio), per favorire questi lunghi viaggi e difficili hanno accordato larghezze che sono andate sempre crescendo. La società Cunard ebbe nel 1840, per due viaggi al mese da Liverpool all'America, una sovvenzione di 1,520,000 lire all'anno. A questa società nel 1849 fu rinnovato il patto per quattro viaggi al mese, col sussidio di 3,625,000 lire. Attualmente in Inghilterra (perchè questa non è la sola società che abbia sussidio dal Governo) si spende circa un milione di lire sterline, che fanno venticinque milioni di lire in sussidi annui.

In Francia sono stati dapprima assegnati alla compagnia delle Messaggerie imperiali tre milioni, e attualmente essa ha un sussidio di otto milioni all'anno. E recentissimamente l'Austria, nel 1855, ha assicurato alla società del *Lloyd*, oltre altri favori di preferenza, un milione di fiorini all'anno per dieci anni, locchè fa due milioni e seicento mila lire all'anno.

Ma quello che merita più riguardo di tutto si è che gli Americani stessi, quei grandi navigatori d'un paese in cui si sviluppa tanto l'industria, principalmente in tutte le parti che attengono direttamente alla navigazione ed al commercio, con tanto vigore, e dove sonvi tanti capitali e tanti concorsi di società per imprese industriali, gli Americani, dico, hanno accordato in principio alla società Collins un sussidio di 540,000 lire, e pagano adesso per molte linee, perocchè quella era la prima, 10,230,000 lire in sussidi.

Come dunque, in presenza di queste larghezze di concessioni fatte altrove, si trova sproporzionato ed inconveniente il sussidio che il Governo accorderebbe alla società Transatlantica? E si crede poi che, perchè è stato dato questo sussidio, non si debba accordarle altri favori, che, come dico, consistono nel migliorare la sua condizione e nel migliorarla nell'interesse generale dello Stato. Bisognerebbe dire che noi facciamo poco conto del nostro commercio.

Ora io non debbo credere che vi si possa dare così poca importanza quando considero e le relazioni frequentissime che passano fra tutte le riviere di Genova e gli stabilimenti americani; quando considero che vi abbiamo non colonie, ma cinquanta o sessanta mila cittadini, locchè è più che avere colonie, perchè costoro sono in una posizione da aver maggior bisogno di mantenere relazioni frequenti che non abbiano le colonie, le quali in sostanza si dividono finalmente dalla madre patria ed hanno una vita a sé, mentre quelli non possono avere vita sicura, nè protezione, se non hanno relazioni immediate, pronte e facili colla madre patria.

Dunque, se vi è mai paese che sia, e giustamente, interes-

sato nella conservazione di questa navigazione transatlantica, mi pare che sia il nostro.

Per tutti questi argomenti, io credo che si possa, come giusta e conveniente, approvare la legge tal quale è stata presentata al Senato, e, lo ripeto, io credo che dal rifiutarla non ne verrebbe in ogni caso decadenza nella società, ma ne verrà solo che la società stessa si dovrà forzatamente ridurre a condizioni più tristi, e in conseguenza corrisponderà meno perfettamente allo scopo che noi ci eravamo proposti nel costituirlo.

DI POLLONE. La quistione che si sta dibattendo ora dinanzi al Senato, se male non mi appongo, si aggira nel vedere se una compagnia, alla quale si sono profusi i favori, sia ancora degna di meritarne dei nuovi.

Questa, a parer mio, è la questione che ha da decidere il Senato.

Onde formarsi un criterio se veramente sia degna o no di un novello favore, bisogna esaminare quale sia la convenienza dell'esistenza di questa compagnia, la quale, essendo decaduta per fatto suo dalla concessione che le è stata fatta, non mancherebbero né il Governo né il Parlamento al contratto che avevano stipulato ed approvato con essa, negandogli il nuovo favore che implora; anzi, negandoglielo, si accelererebbe la soluzione della compagnia stessa con vantaggio degli azionisti.

Mi permetterò di trattare la ragione di convenienza. Ma prima dirò francamente al Senato che, mantenendo le opinioni che espressi nella tornata del 3 luglio 1855, io credo che questa società non può aver vita, e quindi non vi è convenienza di prolungarle la sua agonia; io credo anzi, come già dissi, che sarebbe un servizio segnalato che il Senato renderebbe agli azionisti che ritengono le malaugurate azioni della compagnia, mentre, negandole questo prolungo, ne verrà per conseguenza immediata che si dovrà essa sciogliere e liquidare in condizioni forse assai migliori adesso di quello che non lo sarebbero fra sei mesi od un anno.

Io prego il Senato di ritenere che il sussidio che è stato concesso a questa compagnia, lo è stato unicamente in compenso (così dice l'articolo 12 della legge 11 luglio) degli oneri che la compagnia si assume col presente servizio.

Ora, quali sono gli oneri di questo servizio? È il trasporto della valigia postale.

Mi duole di ritornare su questo argomento, che già è stato causa d'una lunga discussione in un'altra circostanza; ma io in allora dimostrava com'era impossibile che vi fosse interesse postale nella navigazione che s'intendeva di seguire, facendo cioè scalo in molti porti, e che questa compagnia fosse in conseguenza meritevole di avere un sussidio, mentre impiega ventidue giorni per recarsi da Genova a Nuova York, mentre noi vediamo da pochi giorni in qua l'arrivo del *Persian* all'Avre in nove giorni e dieci ore, e continuano i piroscali postali tra Liverpool e Nuova York a fare il tragitto in dieci od al più undici giorni.

Ora io domando come i commercianti di Genova, i quali sanno certamente fare i loro conti, vorranno servirsi del mezzo della compagnia Transatlantica per la loro corrispondenza, quando, come accennava or ora il signor ministro dei lavori pubblici, è necessario d'aver relazioni pronte, immediate e facili.

Le relazioni pronte, immediate e facili per mezzo della Transatlantica saranno queste, che un negoziante che scriverà per la via di Liverpool o dell'Avre riceverà la lettera di risposta a Genova il giorno in cui il suo corrispondente riceverà la prima lettera a Nuova York. Prego il signor mi-

nistro di dirmi se egli crede che nessun negoziante genovese oculato o di qualunque altro paese meno oculato vorrebbe servirsi di questo mezzo.

Quanto all'elemento postale, non esiste affatto e non occorre di ulteriormente dimostrarlo. Vediamo se quello dei viaggiatori esiste di più. Nell'epoca in cui questa legge ottenne un voto favorevole nelle due Camere, si parlava di un progetto favoloso, almeno era tale ai miei occhi, cioè dell'apertura di una strada ferrata attraverso il Lucignano, la quale doveva mandare viaggiatori senza fine a Genova per imbarcarsi per le Americhe; l'illusione di creare questa via è scomparsa, ed invece si sono formate delle strade ferrate le quali mettono dalla Svizzera a Marsiglia con tutta facilità, e colà si sta organizzando un servizio di trasporti per l'America del Nord; quindi nemmeno i viaggiatori della Svizzera saranno un elemento che potrà dar vita a questa derelitta compagnia.

Manca l'elemento postale, manca quello dei viaggiatori, non solo dei paesi del Nord, ma anche della Penisola, ed i ricchi dei regi Stati; perchè nessuno vorrà sottomettersi a stare ventidue giorni in mare, soffrire ventidue giorni di disagio, quando colle strade ferrate può recarsi in due giorni e mezzo da qualunque porto del Piemonte a Liverpool, e da Liverpool in dieci giorni arrivare in America, e così fare il viaggio in dodici giorni a vece di ventidue; e per verità non comprendo come si possa contestare questo fatto, della preferenza cioè che ogni viaggiatore agiato di qualunque paese darà sempre alla via dell'Inghilterra.

Rimane ancora l'interesse commerciale. Anche qui io debbo ritornare su quello che è stato detto altra volta, che cioè manca la base per stabilire un commercio attivo fra le Americhe del Nord e Genova.

Citava il signor ministro dei lavori pubblici l'esempio dell'Inghilterra, la quale dà larghissimi sussidi. Io non contendo certo un fatto conosciuto da tutti; ma voglia egli ponderare la differenza immensa che corre fra i due paesi; procuri alla patria nostra la ricchezza, l'industria e l'attività del commercio inglese, ed in allora noi saremo disposti a dare sussidi, e non solo daremo sussidi alla compagnia, ma voteremo certo dei sinceri ringraziamenti al ministro che ci avrà procurato i mezzi di ricchezza nazionale da potere con frutto concedere sussidi a questa ed anche ad altre compagnie.

Ma intanto, stando al fatto attuale, io diceva che manca l'elemento commerciale, come manca ogni ragione di rinvenire un utile e pel servizio delle corrispondenze e dei viaggiatori.

Ricorderà il Senato come il giorno in cui ebbe luogo la discussione nel 1853 si parlò di certe tavole statistiche le quali erano state compilate con molta cura dall'in allora vivente azienda generale delle gabelle, ma disgraziatamente il giorno della discussione queste tabelle scomparirono.

Io non faccio appunto a chicchessia di questo singolare smarrimento, ma sta infatti che scomparvero.

Cosa contenevano queste tabelle che furono per più giorni nelle mie mani? Contenevano una nomenclatura di pochissimi oggetti di niuna importanza, di niun valore che si mandarono in America, cioè, durante un periodo di parecchi anni, paste, frutta fresche, pochissime ardesie, pochissimi marmi, insomma poca quantità di merci di pochissimo valore. Quali materie commerciali può fornire l'America alla nostra consumazione? Ognuno sa che è il cotone, mercanzia di gran volume, la quale si adagia assai meglio nei larghi fianchi dei bastimenti a vela, nei quali paga un minor prezzo di trasporto e viene sul mercato di Genova a prezzi più miti e quindi più vantaggioso per fabbricanti.

Non potrà mai il cotone essere trasportato nei bastimenti a vapore, perchè tutti sanno che il trasporto per mezzo di bastimenti a vapore costa assai di più, e venendo la mercanzia sulla piazza di Genova gravata da maggior prezzo di nolo si troverebbe in concorrenza con quella arrivata pochi giorni dopo per bastimenti a vela.

Mi riassumo dicendo dunque che, mancando ogni elemento di guadagno essenziale per questa navigazione, non può né prosperare, né aver vita; questo è il vero motivo per cui le sue azioni non sono divenute popolari in Genova. Sta infatti che il commercio genovese non ha nessuna fiducia in questa compagnia.

È così vero che dall'epoca in cui si iniziò questa compagnia tutto fu illusione. Si parlava di milioni che venivano a profusione nelle sue casse, diceva il senatore Balbi, che solo a Torino quattro milioni erano già stati sottoscritti; correggeva il senatore Albini questa asserzione, dicendo quattro milioni e trecento mila lire; ma né i quattro milioni, né i quattro milioni e trecento mila lire non furono mai versati nella cassa della Transatlantica, anzi non le fu più possibile di ottenere i necessari versamenti dai suoi azionisti in prima illusi e poi delusi.

Non nego che furono sottoscritte molte azioni, anzi so che si adoperarono molti mezzi per ottenerle; ma so eziandio che dal sottoscrivere al pagare vi è una grande differenza; ed è così vero che, poco dopo ottenuta la concessione, le azioni della Transatlantica scapitarono grandemente, e scapitarono così bene che non si negoziarono più alla Borsa per molto tempo. Se da pochi giorni si sono tentate alcune vendite, ne dirò il motivo, e non credo di fare cosa sconvenevole dicendo che le omeopatiche vendite di qualche rara azione ha sola avuto luogo in seguito delle voci sparse che una casa diretta da un uomo di onorata fama e di grande capacità, il signor Rubattino, era in trattativa per associarsi colla compagnia Transatlantica.

Questo solo motivo, dico, ha dato qualche movimento alle azioni. Del resto, è un fatto riconosciuto alla Borsa di Torino, che queste azioni diedero luogo ad un ismodato giuoco di Borsa, ma che ben pochi si persuasero che vi fosse qualcosa di serio in questa intrapresa; si verificarono invece molte perdite, infinite disgrazie che ebbero luogo in seguito all'avvenuto giuoco di Borsa. Ma credo più opportuno di non andare più oltre su questo particolare e di non sollevare il velo di quanto si è operato nel 1853.

Passerò a discorrere d'altri fatti.

Disse il signor ministro dei lavori pubblici che la compagnia aveva promossa la legge del 10 di febbraio del 1854 in virtù della facoltà che le ne faceva l'articolo 13 di quella dell'11 luglio 1853, cioè che, essendosi prodotta una crisi commerciale, aveva invocato il diritto di prolungare, di ritardare l'adempimento delle sue obbligazioni. Ora vediamo se la crisi commerciale fu causa vera del ritardo della compagnia.

L'articolo 13 definisce cosa s'intenda per crisi commerciale, cioè quando i fondi pubblici inglesi saranno per 10 giorni ribassati al disotto del 94 ed i fondi del nostro Stato al disotto dell'88. Or bene, io non ritengo il listino del movimento dei fondi di quell'epoca, ma possedo quello della nostra Borsa e mi persuado che se la società avesse adempiuto scrupolosamente come doveva ai suoi obblighi, si sarebbe trovata in misura di possedere i suoi bastimenti prima che nessun ribasso nei corsi commerciali avesse avuto luogo; aveva 6 mesi dalla data della legge per mettere in costruzione 7 bastimenti. Ora, la legge essendo dell'11 luglio, do-

veva al 10 gennaio del 1854 avere i suoi bastimenti in costruzione, e non si sarebbe trovata nel caso di dover invocare la disposizione di quest'articolo, mentre da un rilievo che ho fatto fare alla Camera di commercio trovo che, non solo durante i 6 mesi di tempo utile che aveva per costruire i suoi bastimenti vi fu ribasso al disotto del corso di 85, ma nei tre successivi la rendita non scese nemmeno a quel tasso.

Non fu che alla metà di marzo che cadde ad 84 50 per mantenersi poscia ad 82 25, e non stette a questo corso che fino al 26 luglio, epoca in cui risorse, e risalì in breve sino ad 87 ed 88.

Vede quindi il signor ministro che non fu un caso di forza maggiore che impedì la compagnia di camminare sino dai suoi primordi, ma fu appunto quello che io mantengo: *la mancanza di vita* che l'impedì di mettere i suoi bastimenti in costruzione ed averli disponibili in tempo debito.

Stabiliva lo stesso articolo 13 che nel caso di una crisi commerciale potrebbe di tre in tre mesi ritardare l'attivazione della sua impresa, con che però non oltrepassasse il termine di un anno.

Siccome aveva usufruito il beneficio del ritardo di tre in tre mesi sino al compimento di un anno intero, ancorchè non fosse giustificato da una crisi, la quale non aveva ancora avuto luogo, così allora ebbe ricorso al Ministero per domandare un progetto di legge che la mettesse in mora, che la salvasse da morte certa, tale progetto, votato dal Parlamento, venne promulgato quale legge dello Stato il 10 febbraio 1855. Ma, cosa dice questo progetto di legge?

« I termini che nell'articolo 13 della convenzione, approvata con legge dell'11 luglio 1853, vennero assegnati alla compagnia trasatlantica per adempiere le obbligazioni da essa assunte in detto articolo, ed i quali scadrebbero; quello per mettere in costruzione sette bastimenti, con tutto il 10 gennaio 1855, e quello per attivare il convenuto corso di viaggi fra Genova e le due Americhe, con tutto il 10 gennaio 1856, sono prorogati d'un anno. »

Io domando se la compagnia ha adempiuto a questa seconda obbligazione, a quella di mettere in costruzione questi bastimenti entro il gennaio 1856. Risponde a ciò il ministro: è avvenuto il caso di guerra. Io convengo con lui che questa sarebbe una ragione sufficiente. Ma, io dico, siccome è in facoltà del Senato di concedere questi favori, siccome io credo che non concedendoli attiverà lo scioglimento della compagnia (e lo dico schiettamente, credo questo risultato il migliore che possa accadere), onde favorirlo, voterò contro ogni prolungo, ogni favore. Non mi dimentico nemmeno che votando contro ogni nuovo favore voto la conservazione nelle casse dello Stato di 9 milioni e 360 mila lire.

Quando io penso che nove milioni e più potremmo impiegare utilmente, sicuramente, sia diminuendo al paese parte dell'imposta durissima delle gabelle, sia dotandolo di numerosi ponti di cui manca, sia anche spendendoli nella Sardegna onde colonizzarla, sia restituendo a tanti meschini impiegati quella parte del loro stipendio, che abbandonano sommessi alle necessità finanziarie dello Stato, non posso decidermi a vederli sciupati senza utile pel mio paese, confesso che oltre a tutte le ragioni già addotte, oltre al convincimento che questa compagnia non possa produrre nulla di bene, ho anche il desiderio di profittare di una circostanza, parlo schietto, per vedere di raggiungere indirettamente lo scioglimento di un contratto, al quale d'altronde non mi credo più obbligato pel fatto stesso della compagnia. E se dovessi dare un consiglio ai detentori di azioni, io loro direi di convocarsi e di fare

essi stessi quello che ora dissi, cioè di sciogliersi, perchè non credo possano vivere, e sciogliendosi ora ne avrebbero meno danno che più tardi. Se mi fosse poi lecito un consiglio ai miei colleghi, a voi o signori, io pregherei di mettere una palla nera nell'urna; ma siccome, io non mi credo da tanto, mi restringerò solamente a far voti perchè questo risultato abbia luogo, ed a cercare di assicurarli, deponendo io stesso la mia palla nera nell'urna.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole preopinante ha espresso chiaramente la sua opinione; egli vuole che venga rifiutata la legge, perchè spera che ne avvenga la rovina della società...

DI POLLONE. Lo scioglimento.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io scioglimento, ma mi permetta che si dica anche la rovina, perchè io domando se nella condizione attuale non sarebbe lo stesso che procurarla.

Egli ha detto che darebbe consiglio agli azionisti di cercare essi stessi questa cessazione, questo scioglimento. Questo consiglio è buonissimo; lasci adunque fare agli azionisti, e non cerchi col domandare il rifiuto della legge, di far decadere la società, anzichè lasciare la libertà ai soci di avvisare essi stessi al suo scioglimento, se lo trovano di loro utilità.

Io poi credo che quando egli ha censurato talune delle cose a cui ho risposto, non abbia forse ben osservato quello che diceva. Io non ho detto che si tratti ora di tener conto dei corsi di Borsa, sui quali egli ha inteso di provare che non era intervenuto il caso preveduto dalla legge nel tempo in cui la società poteva adempiere alle sue obbligazioni. Il prolungamento che si riferisce al corso suddetto è ormai un fatto compiuto; è intervenuta una legge che ha accordato questo tempo maggiore per dare alla società i mezzi di adempiere alle sue obbligazioni fino a tutto quest'anno.

Gli argomenti addotti dall'onorevole senatore Di Pollone avrebbero potuto valere quando si propose la legge del 1855, ma non più adesso, perchè la legge esiste.

Io dico che ora non si domandano ulteriori prolungamenti in ragione del corso, ma si dimandano in ragione di un fatto di forza maggiore, riconosciuto da tutti, e dallo stesso onorevole conte di Pollone, fatto questo che ha impedito alla società di adempiere fino ad ora alla sua obbligazione. Egli dice che la società si era regolata male, che non merita alcun favore, e quindi vi propone che la facciate decadere. Io non farò altro che ripetere che, a mio avviso, non istà al potere legislativo, rifiutando questa legge, di farla decadere: bisogna andare innanzi ai tribunali, e questi non pronuncerebbero forse il giudizio di decadenza. Che questa sentenza del Senato sfavorevole alla società possa recarle un gran danno io sono convinto, ma che sia opportuno rovinare una società la quale tenterà di sostenersi, ed ho fiducia che riuscirebbe ancora ad adempiere ai suoi obblighi in un modo più o meno conveniente, io credo che non sia un buon partito.

L'onorevole senatore Di Pollone dice che non vi è prospettiva che questa società possa essere utile allo Stato, e lo appoggia in gran parte sulle lettere che dice poter venire più presto da altre vie. Mi perdoni, ma mi pare che dia una troppo grande importanza a questa corrispondenza postale...

DI POLLONE. Domando la parola.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io vi attribuisco un'importanza certamente notevole, e la merita, ma... ma... non essendo stato direttore generale delle poste...

DI POLLONE. Domando la parola.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Non mi pare che vi si possa attribuire tutta quella esclusiva importanza

che vi attribuisce egli, parendogli che degli utili che dobbiamo sperare da questa società, questo sia il principale. Io non lo credo punto; quanto poi ai viaggiatori credo bene che andando i medesimi ad imbarcarsi in altri porti, come all'Havre o a Liverpool potranno arrivare in America un po' più presto... Ma io domando se anche colla prospettiva di restare qualche maggior tempo per viaggio, non convenga più alla popolazione, non dirò solo di tutta Genova ma di tutta la riviera, prendere un mezzo di trasporto immediato e continuo che andarne cercando in altre parti. Sulla quale circostanza lo prego di osservare che non parlono poi corsi regolari di navigazione da quei porti, tutti i giorni, tutti i momenti, onde avverrà anche che quando uno parte da Genova per andarsi a imbarcare, per esempio all'Havre non troverà pronto il bastimento che lo aspetti, ma converrà che attenda che vi sia una spedizione, e potrà spesso avvenire che, sia per ritardo incontrato nel primo in viaggio, sia per altri incidenti, questo ritardo debba essere lunghissimo. Invece quando parte da casa sua si mette immediatamente a bordo del bastimento, non corre più alcun pericolo di tali ritardi e di disagi e spese maggiori. Io credo che il viaggio diretto sia sempre preferibile, e vediamo col fatto in molti casi preferito questo viaggio diretto malgrado che il tempo di esso possa riuscire alquanto maggiore che cogli altri mezzi.

Ma spessissimo non vi è nemmeno questo eccesso di tempo, perchè non intervengono i ritardi che s'intromettono in un viaggio non diretto. Egli ha poi parlato con un'opinione molto sfavorevole del commercio che si può fare dalla Liguria coi paesi al di là dell'Atlantico. Ma in questo non so mettermi d'accordo con lui. Egli mi parla di cotone e di altre merci. Io dico in generale: quando un paese ha 40 mila, anzi il mio collega Lanza dice 60 mila cittadini in un altro paese, i quali non vanno a trastullarsi, ma bensì per fare affari, e mantengono continue relazioni col loro paese, non so comprendere come si possa dire che non vi sono relazioni commerciali con quel paese nel quale vi abbiamo tanta nostra popolazione che va e viene continuamente, che ha relazioni di commercio e d'industria continue colla madre patria, ed ha quindi tanto interesse ad avere comunicazioni facili, economiche e dirette con essa.

Quando anche fosse vero che si facesse un viaggio più celere andando prima all'Havre o a Liverpool, io credo che se li interroghiamo ad uno ad uno quei cittadini preferiranno avere una comunicazione continua colla loro madre patria, e in conseguenza non veggio come si possano riguardare come di nessuna importanza le nostre transazioni commerciali e industriali coi paesi al di là dell'Atlantico. Quando ho fatto notare tutti gli sforzi e i sacrifici che fanno tutti gli altri Governi per incoraggiare questi viaggi lunghi e difficili dell'Oceano, egli mi ha detto: ma quei paesi hanno florido commercio! signor ministro, fate fiorire egualmente il commercio anche fra noi, come fiorisce là, ed allora vi concederò che diate dei sussidi.

Ma bel principio sarebbe questo, che per far prosperare il commercio si dovesse lasciar rovinare una società che è appunto intenta a questo scopo.

Se noi cominciamo dal rovinare le società industriali, quando sarà che questo commercio si svilupperà?

Dobbiamo fare dei sacrifici, dobbiamo sostenere questa società; e appunto se fosse vero che essa fosse in condizioni critiche e pericolose io vi ravviserei un motivo di più per sostenerla anzi che un motivo per abbandonarla. Egli dice, che se in questi tempi è avvenuto che le azioni della Transat-

lantica abbiano preso un incremento di valore egli è perchè si è sparsa la voce che la società potesse mettersi d'accordo con un industriale che ha riputazione di grande intelligenza e di grande capacità.

Ma se vi è dunque un industriale disposto a collegarsi con questa società, disposto a sostenerla col suo favore, colla sua capacità, dovremo noi concludere che la società è vicina a rovinare?

Io non lo credo, perchè allora si lascierebbe esso stesso trascinarsi nella rovina. Io credo anzi che se questa circostanza è vera, ciò sia un'altra prova che la società transatlantica ha elementi e prospettiva di prosperi successi, altrimenti non sarebbe secondata e favorita da altri industriali, ma invece da tutti abbandonata.

Per questi motivi non posso non persistere nella mia prima opinione, cioè che quanto domanda la società, nell'atto stesso che è utile ad essa, è utile allo Stato il quale spera buoni effetti dai risultamenti di questa impresa.

Dico poi, che se piacerà al Senato rifiutare questa legge non sta punto, ed io credo che in questo converranno meco quelli che riconoscono i principii in base ai quali si deve poi procedere alla decadenza di questa società, che si ottenga, dico, lo scopo che vorrebbe l'onorevole Di Pollone, cioè di farla decadere, perocchè la società ha ancora un lungo tempo dinanzi a sé; l'unica conseguenza del rifiuto di questa legge sarebbe, lo ripeto ancora, che persistendo essa ne' suoi affari, riesca ad uno scopo meno felice, e meno prospero nell'interesse generale, di quanto riuscirebbe se le venissero accordate dal Senato queste nuove agevolezze che domanda, tra le quali non considero come tale quella che riguarda ai bastimenti di legno, perchè in verità avrei veramente dolore se vedessi il Senato, il Parlamento insistere per far eseguire i tre bastimenti in legno invece dei tre bastimenti in ferro.

Unico argomento serio stato addotto, si è quello che i tre bastimenti potrebbero essere convertiti in bastimenti da guerra quando fossero costrutti in legno. Ma, signori, la costruzione di questi bastimenti, quand'anche sia di legno, dovrà pur essere adattata al commercio: ora, avrete dei bastimenti bastardi che non saranno buoni né per la guerra, né per le corse di commercio.

D'altronde questi casi di guerra quando avverranno? Non avverranno certamente fra due potenze che abbiano una marina limitata come la nostra.

Viviamo in tempi in cui non si può supporre, che tra due Stati secondari si sviluppi la guerra, senza che i grandi Stati non vi prendano parte; e se i grandi Stati vi prendono parte, cosa potrà influire la nostra marina?

Si dice: voi farete alleanza con uno di questi Stati, ed intanto gli somministrerete una parte del vostro naviglio da guerra. Sta bene; ma se noi invece forniremo di quei bastimenti da trasporto, io credo che faremo ben meglio, perchè i bastimenti da guerra saranno appunto forniti da chi ha flotte potenti, e da chi può decidere della guerra marittima, nè due o tre bastimenti da guerra di più, e per soprannumero mal costrutti e male armati (perchè, lo ripeto, non si potranno avere che dei bastimenti bastardi), gioveranno gran fatto; mentre usati come mezzi di trasporto saranno utilissimi, come già lo furono quelli dei quali la società si è già provveduta, massime secondo l'attuale sistema di far la guerra, in cui i bastimenti da trasporto hanno importanza principalissima; e basta per convincersene il vedere che la Francia ha convertito moltissimi dei suoi stupendi bastimenti da guerra in legni da trasporto.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore De Fornari ha la parola.

DE FORNARI. Io mi limito a brevi osservazioni. Sono dolente di dover combattere il mio antico collega, il mio amico conte di Pollone, con cui ho passato specialmente nell'amministrazione del debito pubblico lunghissimi anni di reciproco accordo, e di sempre più stretta amicizia: ma egli ha svolto con tanto accanimento (questa parola mi è dolorosa) tutto ciò che si poteva dire contro la benemerita società transatlantica, che io non so come il suo cuore e la sua mente abbiano potuto portarsi a tanto eccesso. (*ilarità*)

Lasci alla società transatlantica (alla quale dichiaro, come l'onorevole senatore Balbi Piovera, di essere affatto estraneo) il tutelare e promuovere i suoi interessi a fronte di tutte le peripezie che ha avute, e provenienti da circostanze affatto indipendenti da essa, prodotte dalla crisi che ha sconvolta l'Europa ed il mondo.

Io non insisterò su ciò che ha detto testè l'onorevole signor ministro dei lavori pubblici. Le sue parole mi parvero così evidenti, così potenti, che io credo di potermi dispensare dall'entrare a toccarle nuovamente.

Aggiungerò solo alcune considerazioni generali relativamente alla convenienza di mantenere un contratto che torna vantaggiosissimo allo Stato. Il recedere da una risoluzione legislativa, la quale fornì il soggetto di una lunga e seria discussione, mi pare cosa estremamente grave, massime che non vi è colpa per parte della società, che ha contratto col Governo, perchè sono troppo plausibili i motivi che l'hanno impedita di dar compimento agli assunti impegni.

Il rivotare un sussidio che è stato concesso è tanto più grave, se si pone mente che il contratto contiene obbligazioni corrispettive, e che non cessarono i motivi per cui il Governo ed il legislatore si sono determinati a concedere tale sussidio.

La convenienza d'incoraggiare questa società è ben conosciuta, ed accenno ad un fatto che non mi pare sia stato ancora notato. Attualmente le comunicazioni coll'America hanno bisogno di essere incoraggiate e non interrotte o diminuite, perchè la navigazione va a dirigersi verso l'Oriente, e per conseguenza più difficilmente si troveranno naviganti i quali si determinino a dirigersi verso l'America. Incoraggiamo adunque piuttosto quelli i quali già si sono volti a quella via, che può essere per noi di grandissimo interesse.

Queste sono le ragioni per cui io credo che, invece di scoraggiare, bisogna incoraggiare la società e anche sostenerla più potentemente ancora, se ci fossero i mezzi; queste sostanzialmente sono le ragioni che ci hanno determinati la prima volta ad approvare questa convenzione, e che debbono determinarci attualmente ad accogliere la proposta del Ministero, non essendovene alcuna che in oggi valga a distruggerla.

Le nostre relazioni coll'America sono importantissime; dobbiamo cercare di accrescerle. Uno dei mezzi per ciò si è di mantenere le trattative, a cui ci siamo impegnati colla compagnia transatlantica, le quali tendono a dare importanza al nostro paese.

Abbiamo veduto anche di recente come queste ispirazioni siano per noi di grandissima entità. Paragoniamo lo stato in cui siamo adesso a quello in cui noi invitati abbiamo determinato felicemente di associarci alle grandi viste di altre potenze; allora ancora abbiamo avuto fra i nostri colleghi degli oppositori e degli oppositori animatissimi; fortunatamente non sono state secondate le loro intenzioni e la loro maniera di ragionare (e credo che oggi molti ne sono rinvenuti) e

dobbiamo oggi felicitarci di non avere seguiti i loro consigli.

Le ispirazioni che tendono a dare importanza al paese e a mostrare come noi tendiamo ai perfezionamenti reali ed ai vantaggi sostanziali del paese, mi pare che debbano essere plaudite, e soprattutto che non si debba rivotare quello che una volta e con fortissima ragione è stato adottato.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'aveva domandata prima il senatore Gioia.

GIOIA, relatore. Dopo le cose dette poc'anzi dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, dal senatore Balbi Piovera e dal senatore De Fornari, io credo che mi resti poco ad aggiungere. Tuttavia per un sentimento di giustizia, mi sta a cuore innanzitutto di purgare la società della navigazione transatlantica da un addebito, che ho sentito farglisi dal senatore De Cardenas.

Egli ha fatto rimprovero a questa società di non avere punto partecipato ai fatti ultimi della guerra, di non aver punto aiutato in questo tempo il Governo dell'opera sua. Su questo particolare la risposta è molto facile, perchè è risposta di fatto. La società transatlantica ha noleggiato i suoi bastimenti alla Francia, prima che si firmasse il trattato di alleanza. Il contratto fatto da essa colla Francia fu fatto con una condizione sospensiva e dipendente dalla adesione che gli avesse data il Governo sardo. Questa adesione fu richiesta e fu formalmente accordata; quindi alla società, per questa parte, è chiaro che non si può fare addebito di nessuna sorta. I documenti che l'ufficio centrale si è fatto mettere sott'occhi l'hanno pienamente convinto della verità e sussistenza dei fatti che io ho avuto l'onore di venire fin qui esponendo.

Altri addebiti poi sono stati fatti contro la società. Essa è stata rappresentata come una società che abbia male amministrati i propri interessi e che non lasci speranze di amministrarli bene in avvenire.

Anche su questo punto l'ufficio centrale ha fatto delle ricerche diligenti. Esso ha voluto assicurarsi se questa società fosse o no un corpo vitale e duraturo. Con questo intendimento ha chiesto che gli fossero presentati gli stati ed i bilanci economici d'essa società. Dall'esame di queste carte si è potuto convincere che le sue condizioni economiche non sono nè così tristi, nè così desolate, come taluno ha voluto rappresentarle. Noi abbiamo verificato che la società ha, a buon conto, fatto costruire completamente due piroscafi costati all'incirca un milione e mezzo di lire per ciascuno, i quali sono pur stati completamente pagati. Due altri piroscafi, il *Torino* e *La Città di Genova*, sono o finiti o vicini ad esserlo, ed anche il prezzo di questi è stato per circa due terzi pagato.

Abbiamo visto dagli stessi conti che il guadagno della società nel 1853 (guadagno netto) è ammontato ad un milione e non so quante migliaia di lire.

Sappiamo che la società ha in pronto i mezzi per soddisfare gli interessi consueti, siccome altresì per distribuire anche quest'anno, come ha distribuito l'anno passato, un dividendo qualsiasi agli azionisti. Ora una società che si presenta in siffatte condizioni non può ragionevolmente essere fatta obbietto dei sospetti e delle ceasure che si sono mosse contro di essa. Che se essa non ha compiuto in quest'intervallo la costruzione de' suoi legni, bisogna pur riconoscere che è stata impedita dal ciò fare da circostanze assolutamente invincibili.

Non parlo della prima dilazione, perchè di questa il Parlamento ha già giudicato; esso ha giudicato che fosse il caso

di concedere quella proroga, dipendentemente dal ribasso dei fondi pubblici. Parlo di questa seconda proroga che viene dimandata col presente progetto di legge, e dico che questa proroga non si potrebbe negare senza mancare ad ogni sentimento di giustizia. La società ha provato completamente che durante la guerra la casa Marek e compagnia, ne' cui cantieri si fabbricavano i suoi legni, ha avuto sequestrati dal Governo inglese 500 de' suoi operai, e che la casa Mandslay, che era incaricata di preparare le macchine a vapore, ha dovuto anche essa consacrare assolutamente tutto il suo personale in servizio del Governo, a fare batterie galleggianti, e tutti quegli altri arnesi che si andavano allestendo per la guerra del Baltico; dunque io domando se si potesse ragionevolmente ottenere da individui privati che fossero ancora continuati i loro lavori. Dirà qualcheuno: ma la società avrebbe potuto fare degli sforzi straordinari; invece di spendere uno, spendere due, e cercare mezzi anche insoliti per superare queste difficoltà; ma io credo che le persone ragionevoli non vorranno porre a debito della società di avere declinato da questi principii anormali, rassegnandosi ad una pazienza, che chiamerò necessaria. Essa non avrebbe potuto subire sacrifici straordinari senza compromettere se stessa, senza compromettere il proprio avvenire; dunque, io ripeto, non le si può fare addebito di aver ritardato la costruzione degli ultimi tre legni che le restano a fare, e sarebbe, a mio avviso, grandissima ingiustizia il negare la proroga che ora domanda, tanto più che questa proroga non è punto esorbitante, e che la società stessa ancor si lusinga di poterla abbreviare. Essa ha dimandato una proroga a tutto il 1857, ma ha speranza molto fondata di poter compire l'opera sua anche nella prima metà del 1857; lo che è tanto vero, che certi sacrifici che le s'impongono secondo il presente progetto di legge quando non riesca a mettere i suoi legni in corso che al fine del 1857, cesserebbero allorchè essa riuscisse a metterli in corso avanti al luglio del 1857; la quale clausola è stata naturalmente dettata dalla speranza fondata che la società ebbe ed ha di poter cominciare il suo servizio avanti al luglio 1857.

Si è detto che a questa società sono stati profusi favori. In verità non so in che consistano questi favori che diconsi stati profusi; questa società non ha avuto fin qui un obolo dal Governo. Il Governo a che cosa si è obbligato? Si è obbligato a pagare ogni viaggio che si faccia, si è obbligato a pagare in ragione dei servizi prestati; e siccome i suoi servizi non sono ancora incominciati, così è evidente che il Governo non ha fatto niente, non le ha pagato niente. Epperò, ripeto, questi favori io non so dove trovarli, perchè certo non sono favori le dilazioni accordate, le quali, come ho già dimostrato, erano e sono una conseguenza necessaria di crisi irresistibili.

Si è addotto come argomento sfavorevole a questa società il basso corso che hanno avuto le sue azioni; ma, o signori, voi sapete che tutte le azioni industriali hanno subito più o meno di siffatte alterazioni. Potrei citare, per esempio, la società dell'acquedotto Nicolay. Non può fingersi impresa più seria, più utile e meglio eseguita di quella. Essa ha creati valori preziosi e imperituri; oppure le azioni di quella società hanno sempre perduto assai più che non le azioni della trasatlantica. Adesso poi è noto, e si è veduto dai conti che ne dà quotidianamente il *Corriere Mercantile*, che queste azioni si vanno rilevando, e si rileveranno ancor più quando si sappia con certezza che il Parlamento non sofistica (perdonatemi la parola) nelle concessioni richieste dalla compagnia, e che le si permette di adempiere a' suoi obblighi con una certa equità e larghezza.

Voglio poi notare in proposito dell'amministrazione di

questa società che la riscossione delle sue azioni, dietro notizie raccolte sempre dall'ufficio centrale, sono in piena regola. Sono stati versati non uno, due o tre, ma sei decimi, e sono stati versati, per quanto mi consta, intieramente. Dunque non si può ragionevolmente temere che essa manchi ai suoi impegni.

Si è detto da taluno che qui si tratta di dare dei sussidi nuovi. Niente affatto! La società non domanda sussidi, domanda semplicemente una prorogazione che è giustificata da ragioni gravissime e necessarie.

E qui io non parlerò, poichè già ne ha parlato abbastanza il signor ministro, dell'altra clausola che riguarda la conversione dei bastimenti in legno in bastimenti in ferro. Se ci è cosa ragionevole e sensata certo è questa conversione dei bastimenti di legno in ferro. Bisogna disingannarsi. I legni mercantili siano in legno o in ferro, non si potranno mai mettere in fila come legni da guerra.

Essi non potranno mai servire che per rimorchiare altri legni, trasportar viveri, soldati, attrezzi e che so io! Dunque se i bastimenti commerciali in legno non possono servire direttamente come legni da guerra, tanto vale il farli in ferro perchè, a parità di condizioni, i bastimenti in ferro costano meno a condurli, sono più solidi, e soprattutto sono più lontani dal pericolo di sommergimento. Un'innovazione delle più singolari della nostra epoca è certo quella di aver diviso questi bastimenti in tanti compartimenti murati per cui in qualche modo, si può dire senza esagerazione che sono insommergibili. È noto che il *Vittorio Emanuele* (uno dei navigli della società) ebbe a urtare gravemente in uno scoglio poco lontano dalle coste d'Inghilterra. La prora fu fracassata. Ebbene! Esso si tenne a galla, e si è potuto condurre nei cantieri di riparazione dove in poco tempo è stato rimesso in istato di servizio. Se fosse stato un bastimento in legno sarebbe andato in fondo le mille volte.

Del resto, o signori, non bisogna in nessun caso dimenticare l'osservazione già stata esposta dal ministro dei lavori pubblici, cioè che qui non è questione di potersi sottrarre alla primitiva convenzione. Essa è di sua natura immutabile, salvo che per consenso d'ambe le parti. La questione è, se sia il caso di concedere una proroga, e per determinarsi in questo giudizio non ci è altro da cercare se non questo: vi sono, o non vi sono ragioni sufficienti per concederla?

Ora, siccome queste ragioni esistono chiare e incontrovertibili, così mi pare che, procedendo con quella lealtà, e con quella larghezza che in questi casi si conviene, non sia da esitare a concedere la proroga addimandata: negandola si potrebbe per avventura nuocere alla società senza punto avvantaggiare lo Stato.

Siccome altri oratori debbono parlare su questo argomento, così io fo qui fine, e mi riservo di aggiungere quelle altre osservazioni che, secondo il corso della discussione, mi appariranno o opportune o necessarie.

DI POLLONE. Allorquando parlava il ministro dei lavori pubblici, ho domandato la parola per rettificare un fatto, che mi pareva necessario di non lasciar passare com'era stato esposto. L'avrei domandata poscia quando un mio intimo amico, vantando i nostri legami d'amicizia, si servì di una parola tale, che debbo e voglio respingere: l'avrei respinta da chiunque mi venisse, ma la respingo principalmente perchè uscita dalla bocca di un collega ed amico, che ha, a parer mio, maggior gravità.

No, o signori, non ho combattuta questa legge con accanimento, come lo volle dire il senatore De Fornari, ho usato liberamente del diritto di esprimere la mia opinione, il mio

fermo convincimento e nulla più. Se avessi posto accanimento contro questa società, l'avrei palesato all'occasione che ci venne la legge del dieci febbraio 1855.

Allora la respinsi in silenzio. Ma se in allora tacqui, si fu perchè non mi erano noti tutti i maneggi operati da alcuni fautori della società per riescire nei raggiri di borsa che si usarono per tenerla a galla, e se ora ho parlato non con accanimento, ma forse con qualche vivacità si è perchè dal voto del Senato dipende appunto un rialzo che sperano i ditentori di queste azioni per venderle, il quale rialzo produrrà nuovi dolori e nuove lagrime, e porrà, come avvenne, famiglie in rovina. Potrei citare, se fosse lecito, nomi propri di famiglie, ridotte alla quasi miseria, e madri costrette a dimezzare il pane ai figliuoli per salvare i mariti che, si sono compromessi principalmente nella speculazione delle azioni della transatlantica.

Questi fatti, signori, che mi sono conosciuti, ho detto che voleva lasciarli coperti dal velo che li copre agli occhi dei più, e non era, a parer mio, questa riserva una prova di accanimento.

Ciò premesso, passerò a rispondere buone parole all'onorevole ministro dei lavori pubblici e rettificare una sua asserzione che personalmente mi riguarda.

Egli ha attribuito alle mie parole un senso che non avevano. Io non ho mai inteso di dire, che tutta l'importanza di questa navigazione stesse nel trasporto delle lettere, come egli suppone. Ho invece inteso di dimostrare che non vi ha ragione o fondamento di vita per questa compagnia, perchè non ha per sorreggerla nè l'interesse postale, nè quello dei viaggiatori, nè del trasporto delle mercanzie.

Ho cominciato col citare il nessun servizio postale che farebbe, ed ho detto che non meritava questo servizio il sussidio che si era accordato alla compagnia. Prego poi il signor ministro di osservare che non sono io che ho dato un'importanza suprema al servizio postale, ma che è la legge del 11 luglio 1855, poichè all'articolo 12 si dice che, in compenso degli oneri che la compagnia si assume col presente servizio, quello cioè del trasporto della valigia, avrà la sovvenzione: ciò vuol dire chiarissimamente che, in fuori di quel servizio, non avrebbe avuto la sovvenzione.

Vede dunque l'onorevole ministro che non io, ma la legge dà importanza al servizio postale. Io ho voluto soltanto dimostrare, lo ripeto ancora una volta, che importanza pel servizio postale non vi è assolutamente.

Disse poi che egli credeva molto più nell'interesse pubblico che vi sia un'imbarcazione diretta, continua, che non un'imbarcazione indiretta con cambio di mezzi di trasporto. Su questo posso ingannarmi, ma sono di un parere affatto diverso dal suo.

Io credo che, se il signor ministro avesse da recarsi a Nuova Yorck, ovvero da consigliare qualche suo amico della via da tenersi, seguirebbe la via da me indicata di adagiarsi in un buon vagone di strada ferrata che lo conducesse senza fatica e celeremente all'Havre, ovvero a Liverpool.

Ho troppa fiducia nel senno del signor ministro per credere che egli vorrebbe affrontare un viaggio faticoso di 22 giorni di navigazione, quando stasse in lui di ridurlo a 10. Così faranno sempre tutti i viaggiatori agiati.

Disse ancora il signor ministro, per ribattere la mia opinione, che non vi erano imbarcazioni regolari; gliene domando grandemente perdono, ma s'inganna assolutamente: le partenze sono non regolari, ma regolarissime. Si parte dai porti inglesi, come dall'Havre a giorno ed ora fissi, per cui non vi sarebbe il pericolo, come egli accennava, che uno

si debba intrattenere per aspettare una spedizione qualunque avventizia.

Parlò poi non più dei cinquanta, ma dei sessanta mila sudditi del nostro Sovrano, nostri connazionali i quali si trovano di presente nelle Americhe. Non contendo che molti sono i sudditi del Re che stanno nelle Americhe; ma mi consta, per quante informazioni ho potuto avere in occasione della prima discussione della legge, che sono per lo più marinai, bracciatori, muratori, ecc., ma non sono veramente commercianti. Se fossero commercianti, ciò proverebbe che il commercio vi è, ed intanto io dimostrai che il commercio non v'è, fuori degli articoli che ho citati, e non furono nè punto nè poco distrutte, nè manco alterate le mie asserzioni.

Il signor ministro delle finanze m'insegnerà che non si crea, che non si improvvisa un commercio, che bisogna, come in Inghilterra, che un'industria sviluppatissima, fornisca materia di esportazione, ed in ritorno ottenga materie di importazione. Disgraziatamente la nostra industria non è ancora giunta al punto di fornire carichi regolari di esportazioni di valore; ne sia ancora, ove d'uopo, prova il nessun risultato avuto all'esposizione di Nuova Yorck, da dove ci sono in massima parte ritornati gli oggetti manufatti che vi sono stati inviati e quelli venduti lo furono con iscapito, e finalmente nessuna commissione di considerazione ottennero le nostre fabbriche; questi sono fatti, signori, incontrastabili.

Non ho parlato della navigazione dei bastimenti; ma credo che sarà il caso di riservare questa parte nella legge quando si discuterà l'articolo che la riguarda. Non volendo per ora rientrare nella discussione generale, mi riservo di fare qualche osservazione in occasione della discussione degli articoli.

DE FOHNARI. Domando la parola. Io ritratto la parola accanimento. (ilarità)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Mi pare che il criterio che deve guidare il Senato nel voto che sta per dare sia il seguente: esaminare cioè se sussistono tuttora le ragioni le quali determinarono il Senato, non solo ad approvare la prima convenzione fatta tra il Governo e la compagnia transatlantica, ma a concedere a questa eziandio una proroga colla legge dell'anno scorso; oppure se l'esperienza di tre anni trascorsi dall'epoca della prima legge al giorno d'oggi abbia dimostrato essere stati esagerati i motivi che indussero il Governo e Parlamento a sancire un patto con questa compagnia.

Le ragioni che indussero allora il Governo a fare un contratto colla detta compagnia, ed il Parlamento ad approvarlo, furono tre: ragioni militari, ragioni commerciali, ragioni economiche.

Il Governo credette che gioverebbero non poco ad accrescere la forza militare dello Stato il potere in tempo di guerra disporre d'un numeroso naviglio a vapore.

Ora, o signori, l'esperienza di questi tre ultimi anni ha indebolita questa opinione? Noi credo certamente. La guerra d'Oriente ci ha dimostrato che per poter combattere efficacemente un nemico, il quale ha coste marittime, si richiede non tanto numerosi agguerriti soldati quanto i mezzi per trasportarli sul luogo del combattimento, e mantenerli quando sono trasportati.

Se la Francia e l'Inghilterra poterono sostenere con efficacia la guerra contro la Russia, lo si deve al gran numero di bastimenti a vapore dei quali possono disporre; e questi, o signori, erano forse bastimenti della marina nazionale di Francia e d'Inghilterra? No, o signori. La massima parte dei legni che servirono al trasporto delle truppe, non che ad assicurare il loro mantenimento, e a portare i materiali di

guerra sul luogo del combattimento, sono bastimenti a vapore appartenenti a compagnie private.

Senza queste compagnie private, le quali posseggono un gran numero di bastimenti a vapore, l'Inghilterra non avrebbe potuto sostenere la guerra di Crimea. Fu appunto l'esistenza di esse che assicurò il trionfo dell'Inghilterra, e della Francia.

Sopra una scala molto minore, lo stesso si verificherebbe presso noi quando fossimo impegnati in una guerra anche meno lontana di quella della Crimea. Noi abbiamo partecipato alla guerra; nel parteciparvi venne stabilito che l'Inghilterra dovesse agevolarci i mezzi di trasporto, ed essa, conviene dirlo, adempì a questa condizione con molta larghezza sia nel principio della guerra, come in questi ultimi tempi, in cui cominciò a trasportare le nostre truppe prima di trasportare le sue.

Egli è per questa ragione che noi abbiamo sentito la penuria delle grandi compagnie nazionali. Nullameno, quantunque l'Inghilterra avesse adempito largamente ai suoi obblighi, siccome però non aveva assunto quello di trasportare tutti gli oggetti necessari al mantenimento delle nostre schiere, ma solo le truppe e le munizioni, noi siamo stati obbligati (non avendo compagnie nazionali a cui rivolgerci) di acquistare dei battelli a vapore per assicurare il mantenimento delle nostre truppe, e, non giova il tacerlo, siamo stati sforzati ad accettare bastimenti di mediocre bontà, pel semplicissimo motivo che buoni non se ne trovavano. Quindi vede il Senato, vede l'onorevole conte di Pollone di quanto giovamento potrà essere allo Stato una compagnia che possederà un numero notevole di grossi bastimenti nel caso di una guerra marittima.

Io credo quindi poter ben dire che se le ragioni tratte da considerazioni militari avevano nel 1853 un certo peso, uno molto maggiore devono averne in ora, che un'esperienza di due anni, fatta sulla più grande scala che siasi mai verificata nel mondo, ci ha illuminati.

Vengo alle ragioni commerciali.

Prima però mi conviene allontanare un argomento che con qualche rincrescimento ho udito adoperare dall'onorevole preopinante, quello cioè di maneggi a cui le azioni hanno potuto dare luogo e delle conseguenze funeste che ne senti qualche infelice speculatore.

Io non contesterò che si sia potuto giuocare sulle azioni della transatlantica, non contesterò che questo giuoco abbia dato origine a perdite anche dolorose, le quali avranno privato del pane vedove ed orfani. Ma, o signori, se le società, le di cui azioni sono state oggetto di speculazioni o di giuoco, dovessero essere colpite di disfavore, in verità non vi sarebbe società innocente agli occhi del Senato, o almeno a quelli del conte di Pollone, giacchè, se si è giuocato sulle azioni della società transatlantica, si è pur giuocato sulle azioni delle ferrovie di Savigliano, di Novara, e sulle azioni Nicolay, su quelle della Cassa, della Banca e delle società le più utili; è una conseguenza inevitabile, dolorosa, se volete, dello spirito di associazione, dell'istituzione delle grandi società anonime. Ma ciò che posso assicurare al Senato ed all'onorevole conte di Pollone, si è che la direzione della società è sempre stata estranea a queste speculazioni, e se l'amministrazione di essa fosse stata guidata soltanto dall'idea di conseguire un utile sulle azioni, avrebbe potuto farlo, mancando agli impegni assunti rispetto al Governo.

Infatti, o signori, nell'anno 1854, quando il Governo francese propose alla società che gli desse a nolo i due bastimenti da essa fabbricati, la società non si trovava impegnata se non

per i due bastimenti fabbricati, e i due in via di costruzione. Stante l'immensa ricerca dei bastimenti a vapore, avrebbe facilmente potuto sciogliersi dall'obbligo coi costruttori di ultimare i bastimenti cominciati, oppure anche rimettere il contratto con qualche beneficio. Rispetto ai bastimenti costruiti essa aveva concluso un contratto che le assicurava in un anno la metà, se non i due terzi del valore dei bastimenti; onde, se in quella circostanza, l'amministrazione di essa avesse promossa la liquidazione della società medesima, probabilmente avrebbe ricavato l'intero valore delle somme esposte.

In quell'epoca le azioni scapitavano del 20 o del 30 per cento; quindi procedendo ad un'immediata liquidazione, avrebbe riscosso l'intero capitale (e forse se non l'intero capitale, con una perdita del 4 o del 5 per cento), per lo che conseguiva un beneficio del 20 o 25 per cento.

Se l'amministrazione adunque o quelli che vi avevano più stretto interesse fossero entrati nella determinazione di fare una speculazione di Borsa o profittare della circostanza mancando ad un impegno positivo (giacchè la legge non impone un obbligo assoluto alla società, ma un impegno morale contratto e col Governo e col paese e col commercio), la società lo poteva fare liquidando alla fine del 1854.

Ma essa amò meglio di proseguire animosamente, a malgrado le difficoltà dei tempi e quelle di procurarsi dei capitali, onde non fallire alla fiducia che in essa avevano riposto il paese ed il Parlamento.

Questo, mi lusingo, basterà per assolvere, se non le persone che hanno prese le azioni della transatlantica come base delle loro operazioni di Borsa, almeno l'amministrazione della società, e quindi disporre il Senato a non mostrarsi severo colla compagnia, giacchè il voto che sarebbe per dare non colpirebbe probabilmente giuocatori, cui faceva allusione il conte di Pollone (i quali probabilmente a quest'ora hanno da lungo tempo liquidato con perdita o con beneficio le loro operazioni), ma bensì quegli azionisti di buona fede che hanno perduto nella loro impresa, quantunque avessero potuto desistere da essa con notevole beneficio.

Vengo alle ragioni commerciali.

Qui, o signori, mi si permetta di osservare essersi fatta una qualche confusione.

Si è sempre parlato dell'America, come se questa fosse un punto solo, come se non vi fosse che una sola linea. Ora debbo avvertire come la società transatlantica assuma l'obbligo di stabilire due servizi, uno coll'America del Nord, e l'altro coll'America del Sud.

Qui dirò schiettamente che io considero, come da gran pezza, di maggior importanza la seconda di queste linee, quella cioè che va all'America del Sud, rispetto alla quale, mi pare, che non calzi nessuna delle obiezioni dell'onorevole senatore di Pollone.

Può essere, e sarà infatti, che per la linea dell'America del Nord non vi sia vantaggio di tempo, ma vi è vantaggio notevolissimo per l'America del Sud, giacchè io credo che, se l'onorevole conte di Pollone, quando vorrà andare a Nuova York, prendendo l'imbarco a Liverpool, ritroverà molti seguaci: se dovesse andare a Rio Janeiro o a Buenos Ayres, non lascierebbe sicuramente Genova per recarsi a Southampton, e se ciò facesse, io non potrei che consigliare quelli che hanno fretta di non seguire il suo esempio.

DI POLLONE. Ci si va in tre giorni di meno.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Io credo inoltre che l'onorevole senatore Di Pollone, sia per la linea del Nord,

sia per quella del Sud, non abbia tenuto conto delle ragioni di economia.

Sicuramente per la linea del Nord vi è beneficio di tempo, ma non vi è beneficio di denaro. Se l'onorevole senatore vuole calcolare che cosa costa un viaggio da Genova e da Liverpool, e quando aggiunga le somme altissime che riscuotono le compagnie a grandi velocità, come le compagnie Cunerds, ecc., vedrà che non si andrà da Genova a Nuova York con meno di 1500 o 1400 lire; laddove la nostra società andrà un poco meno celeremente, ma i prezzi del trasporto così delle persone come dei bagagli saranno molto minori; onde se vi sarà per la linea del Nord perdita di tempo, vi sarà certamente economia di denaro.

Parimente quanto alla linea del Sud vi sarà economia notevole di tempo (non posso menar buoni assolutamente i tre giorni di beneficio), giacchè penso che la compagnia ha chiesto un *maximum* per non cadere sotto il peso della multa, ma nutro fiducia che, se essa conosce il proprio interesse, non impiegherà sempre in tutti i viaggi quel *maximum* di tempo che gli dà la legge.

Noi vediamo che pel servizio della Sardegna, quantunque la legge abbia accordato un *maximum* larghissimo per la società Rubattino, essa fa ordinariamente i suoi viaggi in tempo molto minore, e ciò non già per spirito di filantropia, ma perchè ha il proprio interesse a non impiegare tutto il tempo che la legge le concede: così io crederò che lo stesso avverrà per la linea meridionale. Pare impossibile...

DI POLLONE. Se mi permettesse una breve interruzione.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Parli pure.

DI POLLONE. La ragione del maggior tempo è la quantità di scali che la società ha dimandati ed ha ottenuto in larga misura di fare; e quando si trattò la convenzione di ridurre gli scali, la compagnia non ha consentito assolutamente a nessuna riduzione; per la quale ragione, facendo cioè molti scali, ne consegue che è di necessità di impiegare 32 giorni, mentre da Southampton vi si va in 29; questo è il motivo della differenza di tre giorni in più malgrado che la linea sia più breve.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Non nego che la compagnia, se non erro di Southampton, fa anche scali in due porti, a Lisbona ed a Madera. Quindi si tratta di perdere anche del tempo a ragione di questi scali. Comunque sia, è impossibile arrivare ad una dimostrazione assoluta. Una strada è molto più breve dell'altra. La compagnia può far scali; ma, lo ripeto, se questo dovesse farle perdere, rispetto al tempo, il vantaggio che le presenta la sua posizione topografica, credo che rinunzierebbe a questi scali. Ha chiesto gli scali come facoltà e non come obbligo. Dico dunque da questo lato essere notevole il vantaggio sotto il rapporto economico. Vengo ora alla questione commerciale con l'America.

L'onorevole senatore Di Pollone ci ha detto: ma noi non abbiamo relazioni commerciali coll'America! Non riceviamo dall'America che qualche balla di cotone, le mandiamo al più qualche cesto di paste...

DI POLLONE. L'America del Nord.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri... e qualche altro oggetto.

E qui, o signori, di nuovo mi occorre di fare quella distinzione che non venne fatta, forse per brevità, dall'onorevole Di Pollone fra le due Americhe.

Coll'America del Sud, noi non abbiamo un notevolissimo commercio d'importazione e di esportazione. Noi mandiamo

colà ogni maniera di prodotti. Mandiamo non solo paste, ma risi, frutta marmi, ecc. ecc. Non parte bastimento da Genova per l'America (e questi sono molti), che non abbia almeno una parte del carico in mercanzie del paese. Vi sono poi fondati motivi di credere che questo commercio andrà sempre crescendo, giacchè la popolazione nazionale colà stabilita va crescendo ogni anno. Si diparte dal vero l'asserto che questa popolazione sia solo di poveri braccianti di semplici agricoltori. Gli agricoltori nazionali stabiliti sulle sponde della Plata non sono in gran numero.

La grande maggioranza dei nostri concittadini della Plata consiste in negozianti, in piccoli industriali, è dedita affatto al commercio ed alla navigazione fluviale, ma però sono industrie queste le quali in quei paesi danno assai larghi profitti. Ciò che lo prova si è che ogni anno quei nostri nazionali, stabiliti sulle sponde della Plata, spediscono ai parenti e congiunti, rimasti fra noi, somme notevolissime.

L'onorevole conte di Pollone potrà apprezzare l'importanza di queste relazioni, quando l'assicurerò che da calcoli non matematici, ma che però riposano sopra dati esatti, si può dire che ogni anno quasi due milioni sono mandati direttamente in denaro da questi nostri coloni. Se questa popolazione poi economizza ogni anno somme cospicue per mandarle a lontani congiunti, vuol dire che non è povera, che non è miserabile, ma anzi o è ricca, o esercita industrie e commerci che le procurano larghi benefici.

Se notevole è il nostro commercio di esportazione coll'America del Sud, notevolissimo è quello d'importazione.

Non sono cotonei che ci manda il Rio della Plata in Europa ed a Genova, ma pelli, lane, seghi, zuccheri il Brasile e caffè in notevolissima quantità.

Il commercio delle pelli costituisce uno dei rami più importanti del commercio di Genova, non solo per ragione delle comunicazioni interne, ma perchè Genova è il primo porto del Mediterraneo per tale commercio; perchè Genova riesporta pelli in grandissima quantità e in Levante e nelle altre provincie italiane. Quindi il commercio dell'America del Sud con Genova, può dirsi uno dei più importanti di quel paese.

L'assicurare a Genova un mezzo di comunicazione regolare, economico col Brasile e col Rio della Plata è di procurarle un immenso beneficio.

Il far sì che per corrispondere, tanto per lettera quanto personalmente con quei paesi, non siano più quelle popolazioni costrette a fare il giro dell'Inghilterra, o ricevere le lettere e gli avvisi, se non dopo che questi sono arrivati nelle piazze della Gran Bretagna, è, lo ripeto, giovare assai al commercio genovese.

In quanto alla linea del Nord non negherò esservi una minor ragione di favore che per la linea del Sud. E di fatti per questa si fa un sacrificio minore, che per la linea del Sud. Per ogni viaggio a Nuova York non si corrispondono che 22 mila lire, mentre per i viaggi al Brasile la sovvenzione è di 30 mila. Ma se in ora il commercio coll'America del Nord non è attivissimo, esso può diventarlo. Se le nostre popolazioni non si sono finora dirette all'America del Nord, ove pure i mezzi di trarre la vita e quelli d'arricchire non sono minori che nell'America del Sud, io lo attribuisco al difetto di comunicazioni dirette. Quando queste comunicazioni verranno stabilite, cresceranno pure le relazioni commerciali.

L'America del Nord, nello stato attuale delle cose, è popolata assai più dell'America del Sud, per cui noi troviamo negli Stati Uniti una popolazione bastantemente agglomerata, città

immense, paesi coltivatissimi, una società che in ora giunge, credo, ai trenta milioni d'abitanti.

Egli è probabile che quando noi avremo relazioni facili con un paese favoreggiato da tante circostanze, non si svolgano, non aumentino le nostre relazioni commerciali?

Non vedo perchè noi non potremmo spacciare nell'America del Nord i nostri prodotti coll'uguale facilità che li spacciamo nell'America del Sud.

Per qual ragione le nostre stoffe di seta, che gareggiano sui mercati della Plata colle stoffe della Francia, non potranno ugualmente gareggiare con queste nei porti di Nuova Yorck, o di Nuova Orleans?

Non vedo perchè noi non potremo spedire nell'America del Nord quella molteplicità di oggetti che noi spediamo ora all'America del Sud; onde io credo che noi potremmo riprometterci dallo stabilimento di relazioni regolari ed economiche coll'America settentrionale non minori se non maggiori benefizi che dalle nostre relazioni coll'America del Sud derivano.

Ma forse che il commercio dell'America ha subito diminuzione, è scemato da tre anni? Tutto al contrario: noi vediamo ogni anno le relazioni coll'America crescere ed acquistare maggiore importanza; noi vediamo l'America del Nord produrre maggiore quantità di cotone, di tabacchi, di cereali, di materie alimentari, e vediamo pure ogni anno l'America consumare una maggior quantità di oggetti manufatti, ed in specie di stoffe in seta.

È bene per noi che la consumazione delle sete aumenti in America; giacchè se ciò non fosse non si sarebbe visto in tempo di guerra europea questo genere, cotanto per noi interessante, acquistarsi e mantenersi a sì alti prezzi.

Se quindi il commercio che esisteva or son tre anni, fra l'America e noi, è bastato per determinare il Governo ed il Parlamento a sancire la legge; ora che questo commercio è aumentato od aumenta ogni giorno di più, anche ad onta delle condizioni economiche europee poco favorevoli, vor-

remo noi ritrarre i nostri passi, e negare ora ciò che si concedeva or son tre anni? Questo mi pare assolutamente illogico.

Conchiudo quindi col dire che i motivi che esistevano or son tre anni, e che allora parvero così potenti da indurre l'onorevole conte di Pollone a dare un voto affermativo o almeno a tacere, ed appoggiare la legge col suo silenzio; che indussero la maggioranza del Senato ad approvarla, dovrebbero determinare ora il Senato a votare, ed il conte di Pollone a non opporsi o tacere, poichè sono ora più potenti che mai.

JACQUEMOND. Je demande la parole pour demain, pour parler au nom de la Commission.

PRESIDENTE. Domanderò al Senato se intende di chiudere la discussione.

(La discussione generale è chiusa.)

**PROGETTO DI LEGGE PER IL PROLUNGAMENTO
DEL MOLO DEL PORTO DI GENOVA.**

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per autorizzare una spesa straordinaria occorrente pel prolungamento del Molo nuovo del porto di Genova. (Vedi vol. Documenti, pag. 1039.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito, secondo il consueto.

Invito il Senato alla seduta di domani per la continuazione della discussione del progetto di legge che ci ha occupati oggi, e rammento che vi sono altre leggi all'ordine del giorno, per cui confido che vorranno, i signori senatori, essere solleciti a trovarsi in adunanza alle ore 2 precise.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 24 MAGGIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione e approvazione del progetto di legge per modificazione alla convenzione stipulata colla compagnia transatlantica di Genova — Adozione degli articoli 1 al 4 — Proposta di un articolo addizionale, del senatore Jacquemoud, combattuta dal senatore Di Pollone e dal ministro delle finanze — Ritiro dell'articolo addizionale — votazione del progetto di legge — Discussione ed approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° per la regolarizzazione del confine dello Stato verso la Francia in conseguenza dell'arginamento dell'Isero; 2° per acquisto di due battelli a vapore per la navigazione sul lago Maggiore.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, delle finanze e dei lavori pubblici.)

GIULIO, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA COLLA COMPAGNIA TRANSATLANTICA DI GENOVA.

PRESIDENTE. Ieri il Senato dichiarava chiusa la discussione generale sul progetto di legge per modificazione alla convenzione già sancita colla società transatlantica di Genova.

Ora verrebbe l'articolo 1, così concepito:

« Art. 1. La compagnia transatlantica di Genova è sciolta dall'obbligo impostole coll'ultimo alinea dell'articolo 15 della convenzione approvata con legge 11 luglio 1853, di far cioè costruire in legno tre dei sette bastimenti prescritti dall'articolo stesso pel convenuto servizio di navigazione a vapore fra Genova e le due Americhe. »

JACQUEMOUND. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Debbo far conoscere al Senato un emendamento o, dirò meglio, un articolo addizionale, proposto dal senatore Jacquemoud al progetto di legge in discussione; avvertendo però che non è all'articolo testè letto che esso vuol essere aggiunto.

L'articolo proposto sarebbe così concepito:

« Il Governo deputerà un commissario, a spese della società, per intervenire a tutte le sue adunanze, e nei relativi processi verbali verranno inserite quelle osservazioni che egli credesse di fare.

« L'amministrazione della società dovrà dare allo stesso commissario visione dei suoi registri e conti ad ogni sua richiesta. »

La discussione è intanto aperta sull'articolo 1.

La parola spetta al senatore Jacquemoud.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. L'emendamento è all'articolo 1?

PRESIDENTE. Sarebbe all'articolo 3, cioè da aggiungersi dopo il terzo.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Allora mi parrebbe più ra-

zionale il votare gli articoli 1 e 2, e poi all'occasione dell'articolo 3 discutere l'emendamento.

PRESIDENTE. Ho dato prima conoscenza di quest'articolo addizionale perchè si avesse tempo a pensarvi.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Il senatore Jacquemoud intende di svolgere l'emendamento?

JACQUEMOUND. Avant qu'on ne passe à la votation des articles de la loi, la minorité du bureau central se fait un devoir de déclarer, qu'elle a donné son adhésion pour que la compagnie transatlantique de Gènes soit autorisée à remplacer, par trois navires en fer, les trois navires en bois qu'elle s'est engagée à faire construire, et pour lui accorder la nouvelle prorogation de terme qu'elle a demandée. Les raisons fondamentales qui ont déterminé le Sénat à approuver la loi du 11 juillet 1853 subsistent encore aujourd'hui et les motifs invoqués, pour cette seconde prorogation de terme, sont aussi légitimes que ceux qui ont servi de base à la prorogation accordée à cette compagnie, par la loi du 10 février 1856. Quant à la substitution de navires en fer aux navires en bois, il est reconnu maintenant que les premiers pourront faire un service égal et peut être meilleur que les seconds et qu'ils seront aussi avantageux à l'Etat, dans les circonstances extraordinaires qu'on a eu en vue. Sans doute il en résulte un bénéfice considérable pour la compagnie, puisque les trois bateaux à vapeur lui coûteront près de quatre cents mille francs de moins que des navires en bois, à égalité de tonnage, et qu'ils exigeront beaucoup moins de frais de combustible pour alimenter les machines à vapeur. La divergence de la minorité du bureau central avec la majorité porte, seulement, sur l'établissement d'un commissaire royal auprès de cette compagnie, qui avait d'abord été adopte à l'unanimité. Deux membres du bureau persistent à croire qu'on a fait une omission dans la loi du 11 juillet 1853. Ils jugent opportun qu'elle soit réparée maintenant, car en accordant à cette compagnie les moyens de réaliser une économie très-importante, elle peut être soumise, en corréctif, à supporter les modiques frais d'un commissaire royal, conformément à ce qui a été déterminé dans une foule de lois qui ont approuvé des sociétés anonymes, dont la marche et le succès intéressent les progrès économiques de la nation. C'est pourquoi la minorité propose l'article additionnel que j'ai eu l'honneur de déposer sur le bureau et dont monsieur le président vient de donner lecture.

PRESIDENTE. Mais vous développez votre amendement.

JACQUEMOUD. J'indique seulement sa corrélation avec l'article premier de la loi. Au reste, je suis aux ordres du Sénat et il m'est indifférent de développer maintenant, ou plus tard, les motifs de l'article additionnel proposé par la minorité du bureau central.

GIULIO. On pourrait d'abord discuter l'article premier; ce serait autant de fait; ensuite on discuterait l'amendement.

PRESIDENTE. Se non viene da altri domandata la parola sull'articolo 1, io lo metto ai voti.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 2. È prorogato sino a tutto l'anno 1857 il termine competente alla compagnia suddetta, a norma del disposto dall'articolo 15 della precitata convenzione, e dalla legge 10 febbraio 1855, per attuare il servizio di navigazione sovraccennato.

« Rimane tuttavia in facoltà della compagnia di attuare questo servizio in parte prima che scada il concesso termine; nel qual caso le verrà corrisposta per ciascun viaggio la sovvenzione pattuita all'articolo 12 della detta convenzione, salvo quanto è disposto dal seguente articolo. »

(È approvato.)

« Art. 3. Per i primi tre viaggi che si faranno dai bastimenti della compagnia transatlantica, tanto all'America del Sud, quanto a quella del Nord, il Governo non sarà tenuto di corrispondere alla compagnia medesima che la metà della sovvenzione sopra specificata. »

(È approvato.)

Ora verrebbe l'emendamento proposto dal senatore Jacquemoud.

JACQUEMOUD. Je pense qu'il convient de voter l'article 4, et de discuter ensuite l'article additionnel.

PRESIDENTE. « Art. 4. Le disposizioni dell'articolo precedente cesseranno di avere effetto nel caso che la società attuasse l'intero servizio di navigazione prima del 1° luglio 1857. »

Chi approva l'articolo 4 si alzi.

(È approvato.)

Ora viene l'aggiunta, e la parola spetta al senatore Jacquemoud.

JACQUEMOUD. Le bureau central n'avait point à examiner le mérite de la convention conclue entre le Gouvernement et la compagnie transatlantique, puisqu'elle a déjà été approuvée par la loi du 11 juillet 1853. Son attention devait se concentrer sur la nouvelle prorogation de terme demandée par cette compagnie et sur la modification proposée à la convention, pour substituer des navires en fer aux trois navires en bois que la compagnie s'est engagée à faire construire. Les documents fournis au bureau central l'ont persuadé que de graves raisons d'équité conseillaient d'adhérer à ces deux demandes et l'adoption des quatre articles, qui viennent d'être votés par le Sénat, fut admise à l'unanimité. Et quand on supposerait même, comme un des honorables préopinants paraît le croire, que les sacrifices auxquels le Gouvernement a consenti et que la majorité du Parlement a ratifiés, n'auront pas une compensation suffisante pour l'État, dans les avantages directs et indirects qu'on peut espérer du service entrepris par la compagnie transatlantique, toutefois il ne semblerait pas conforme à la dignité de cette même majorité du Parlement de refuser à la compagnie une demande juste, pour la contraindre à se dissoudre et de profiter de ce refus pour s'affranchir d'une convention où l'on ne croirait plus avoir fait une bonne affaire. Mais, en même temps que le bureau central adoptait la loi, il croyait opportun à l'unani-

mité d'établir un commissaire royal auprès de cette compagnie, comme nos lois en ont établi auprès de toutes les sociétés de chemins de fer, fondées par actions. La compagnie transatlantique et les compagnies des chemins de fer, ont un même objet, c'est à dire un service de transport de voyageurs et de marchandises. Le corps social est intéressé à ce que ce service s'exécute régulièrement et avec les plus grandes garanties de sécurité.

On a omis de stipuler l'établissement d'un commissaire royal lorsqu'on a rédigé la convention de 1853 avec la compagnie, et le moment actuel est tout à fait propice pour combler cette lacune. En corrélatif de l'autorisation, qu'on accorde maintenant à la compagnie, de remplacer les trois navires en bois par trois navires en fer, autorisation qui lui permet de réaliser une économie de quatre cents mille francs environ, le modique appointement d'un commissaire royal ne pourrait diminuer, que dans une faible proportion, l'économie qu'elle est autorisée à faire. Quant à l'utilité de ce commissaire, ou il faut admettre que toutes les lois votées par les Chambres ont introduit un rouage superflu auprès de chaque administration des compagnies de chemins de fer, ou il faut aussi en nommer un auprès de la compagnie transatlantique.

Monsieur le ministre de l'instruction publique, qui régissait par intérim le Ministère des finances, fut prié d'intervenir au bureau central. La proposition d'un commissaire royal lui fut soumise et il ne parut pas éloigné d'y consentir. Seulement, il pensa qu'il convenait d'entendre messieurs les directeurs de la compagnie. Le bureau central fut mis en rapport avec eux, mais ils ne crurent pas pouvoir adhérer à l'établissement d'un commissaire royal. Ils ont dit :

Premièrement, que la compagnie n'aurait fait aucune difficulté de l'accepter, si cette disposition eût été proposée dans la discussion de la loi du 11 juillet 1853, mais qu'il était maintenant trop tard, puisqu'il ne s'agissait plus que d'une simple prorogation de terme pour commencer le service de la navigation.

Secondement, qu'une semblable disposition ne pourrait être considérée que comme une marque de défiance envers les membres actuels du Conseil d'administration, et qu'ils seraient, ainsi, placés dans une position inacceptable.

Troisièmement, que le Conseil d'administration offrait de fournir au Gouvernement tous les renseignements qu'il pourrait désirer de la même manière que s'il y avait un commissaire royal, chaque fois que la demande en serait faite.

Ces considérations sont parvenues à persuader à la majorité du bureau central de ne pas insister à l'établissement d'un commissaire royal; mais deux membres du bureau ont persisté dans leur opinion. Puisque cette divergence a été mentionnée dans le rapport, la minorité ne peut se dispenser de soumettre à la sagesse du Sénat les motifs de sa conviction.

Je constaterai d'abord que l'article additionnel que j'ai présenté n'est pas une nouveauté dans notre législation. Le Sénat l'a admis dans toutes les lois de chemins de fer dont il a autorisé la concession: il l'a également admis dans l'approbation de plusieurs autres sociétés anonymes d'une certaine importance, et dont la bonne direction intéresse le corps social. Il me suffira de citer les lois du 9 juillet 1850, 11 juillet 1852, 20 janvier, 29 mai et 20 juin 1853, 11 mai, 23 juillet et 2 septembre 1854, et une foule d'autres qui, toutes, renferment une disposition semblable à celle que j'ai présentée: il est donc vrai de dire qu'elle est une conséquence du système adopté dans notre législation.

Je ne puis admettre la première raison invoquée par mes-

sieurs les directeurs de la compagnie. Si elle eût été disposée à adhérer à l'établissement d'un commissaire royal en 1853, si une semblable disposition eût été utile alors, je ne vois pas pourquoi elle aurait cessé de l'être aujourd'hui, ou bien pourquoi il serait trop tard pour l'ajouter à la convention, maintenant qu'il est question de la modifier. La compagnie demande une modification à son profit; on est disposé à la lui accorder. Il ne semble pas convenable qu'elle se refuse de son côté à une modification, qui lui est fort peu onéreuse, qui ne peut jamais lui être nuisible, et qui peut lui être fort utile.

Sur la seconde raison, la minorité du bureau central diffère entièrement d'opinion avec le Conseil d'administration de la compagnie; car, bien loin de considérer l'établissement d'un commissaire royal comme un acte de défiance, elle le regarde au contraire comme un témoignage de haut intérêt pour cette importante entreprise et comme un acte signalé de protection. Il paraît impossible que l'opinion publique se méprenne à cet égard, puisque le Conseil est composé d'hommes si honorables, qu'aucune défiance ne peut les atteindre, puisque ce même Conseil a dirigé avec autant d'intelligence et de succès les intérêts des actionnaires; mais l'Etat se trouve engagé pour quinze ans envers la société. Les administrateurs actuels pourraient être remplacés par d'autres, et il paraît juste que l'Etat soit représenté dans l'administration, d'abord, à cause de l'importance sociale de cette compagnie, et ensuite, parce que l'Etat doit lui fournir, dans l'espace de quinze ans, l'énorme capital de neuf millions trois cent six mille francs, qui égale presque le capital social de la compagnie, fixé à dix millions.

On pourrait, même, retorquer l'argument du Conseil d'administration, et lui opposer que son refus d'accepter dans son sein un commissaire royal, peut aussi être envisagé comme un acte de défiance de la compagnie envers le Gouvernement. Au reste, il semble que le Conseil d'administration aurait dû consulter les actionnaires et ne pas assumer la responsabilité de cette décision.

Une partie de ces observations s'applique également à l'offre faite par MM. les directeurs, au nom de la société, de communiquer au Gouvernement tous les documents qu'il croira convenable de demander. Cette offre ne remplace qu'imparfaitement l'établissement d'un commissaire royal auprès de la compagnie. Elle ne paraît pas avoir un caractère complètement obligatoire, et elle ne donne pas une entière garantie sur les dispositions des futurs administrateurs.

Telles sont les considérations qui ont déterminé la minorité à vous proposer cet article additionnel.

DI POLLONE. Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro delle finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. (Volgendosi al conte di Pollone) Parla in favore o contro la proposta?

DI POLLONE. Contro.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Allora parli pure. (Harità)

DI POLLONE. Non saprò dir bene, quanto l'onorevole ministro, ma esprimerò al Senato, colla solita libertà che mi ha concessa, la mia opinione sulla nuova proposta dell'onorevole senatore Jacquemoud, che per verità non me la so spiegare. Egli propone che sia nominato un commissario regio presso la società transatlantica. Questo è incontestabilmente un onere pella società medesima.

Quando io proponeva il rigetto della legge, si trattava allora di concedere o no un favore, ed il Senato era libero assolutamente di concederlo o negarlo senza compromettere menomamente la sua dignità. Ma quando si tratta di imporre un onere, io non vedo con qual diritto il Senato, quando ha concesso il favore (poichè sono ora votati gli articoli), possa venir dicendo: io vi ho concesso un favore, ma vi voglio imporre un onere.

Del resto poi, venendo a toccare dell'istituzione di un commissario regio presso la società transatlantica, io non vedrei assolutamente di quale utilità esso possa riuscire. Mentre o la compagnia farà buoni affari, e certamente non sarà la presenza del commissario che faciliterà questo stato di cose; ovvero, secondo il mio modo di vedere, la società è in cattive condizioni, e, supponendo che desso possa esserle di qualche utilità, mi fa allora l'effetto di un moribondo pel quale si va a chiamare il medico, quando non è più a tempo di poterlo risanare. (Harità)

Per questi motivi io assolutamente voterò contro la legge, perchè nessuna delle mie opinioni è stata, secondo me, vittoriosamente combattuta; ma voterò a un tempo contro quest'aggiunta, perchè, come dissi, non me la so spiegare per nessun verso.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Accetto il voto dell'onorevole conte di Pollone, ma non accetto i suoi argomenti; ed in vero, non mi paiono calzare allo scopo che egli si propone.

Se in verità la società fosse in così tristi condizioni, se fosse in pericolo di non poter mantenere gli assunti impegni, io crederei che sarebbe appunto il caso di delegare un commissario regio onde assistere alla sua agonia; ma è appunto perchè io non credo che la società versi in queste condizioni, e penso che essa possa adempire agli assunti impegni (non dico se con utile grandissimo, o senza utile degl'interessati, ma in un modo certamente da soddisfare al servizio che essa deve fare), che io mi oppongo alla proposta dell'onorevole senatore Jacquemoud.

Cercherò ora di seguire l'onorevole senatore Jacquemoud nella via che egli ha battuto, e di combattere i vari argomenti di cui si è valso.

Egli cominciò per dire: la compagnia ci richiede d'un favore, cioè dell'autorizzazione di surrogare a dei bastimenti in legno altri bastimenti in ferro, surrogazione che deve produrre alla società medesima un'economia vistosa di forse 400,000 lire, e inoltre permetterle di avere dei migliori bastimenti. Poichè noi concediamo il favore, imponiamole un onere in compenso; e questo, invece di imporglielo in un sacrificio pecuniario, cerchiamolo nella riparazione di un errore commesso quando si fece il primitivo contratto, e imponiamole l'onere di avere un commissario regio, il quale intervenga a tutte le adunanze e ne sorvegli tutte le operazioni.

Io combatterò la prima parte della proposta.

Noi abbiamo imposto alla società l'obbligo di costruire battelli in legno, non perchè questi costassero di più, non perchè fossero di minor portata (e certamente non sono questi i motivi che indussero il Parlamento ad imporre quest'obbligo alla società, poichè se ciò fosse, bisognerebbe credere che esso avesse in mira di nuocere alla società), ma poichè si credeva in allora essere questi più adatti al servizio di guerra.

L'esperienza ha dimostrato e dimostra, io credo, vittoriosamente, come mi faceva osservare il senatore Albini e il mio collega il ministro dei lavori pubblici, che, anche sotto il rispetto militare, i battelli a vapore di grossa portata in ferro

erano da preferirsi a quelli in legno, appunto perchè di maggior portata e di maggior velocità.

Quindi noi, nel concedere alla compagnia la facoltà di surrogare de' battelli in ferro ai battelli in legno, non facciamo altro che riparare un errore da noi commesso: tuttavia siccome quest'era stato accettato dalla società, così il Ministero ha creduto che si potesse in ristretti limiti imporre un qualche compenso. Se non che, invece d'imporre quel compenso che vorrebbe l'onorevole senatore Jacquemoud, e che io spero di poter dimostrare che riuscirebbe d'inconvenienza non solo alla compagnia, ma assai più al Governo ed al pubblico, il ministro delle finanze ha creduto di poterle imporre un qualche compenso pecuniario; ed è una qualche bagatella, come sarebbero 78 mila lire.

Diffatti, l'onorevole senatore vede che all'articolo 3 è stabilito, che per tre primi viaggi, tanto al Brasile, quanto all'America del Nord, la compagnia non perceverebbe che la metà della sovvenzione, ciò che importa un sacrificio di 78 mila lire.

DI POLLONE. L'articolo 4 lo distrugge, se...

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Siccome non può fare l'intero servizio, è quasi sicuro il sacrificio, è sicuro che la società non potrà avere attivato l'intero servizio prima del luglio 1857.

Vengo ora alla questione del commissario regio.

L'onorevole senatore Jacquemoud dice essere stata una dimenticanza: mi permetta di contraddirlo assolutamente: può essere stato un errore, ma dimenticanza no certo.

Io era ministro quando si fece la convenzione, e posso assicurare l'onorevole senatore che appositamente non si è imposta questa condizione, non già perchè la compagnia l'abbia ricusata, ma perchè il Ministero non l'ha chiesta, che anzi probabilmente, se la compagnia l'avesse chiesta, il Ministero vi si sarebbe ricusato; ed ora dirò il perchè.

L'onorevole senatore Jacquemoud ci disse: vedete quasi tutte le società anonime, le quali sono di una certa importanza, hanno un commissario regio, e a confortare il suo asserito lesse una lunga enumerazione di società anonime; ma se io ho bene udito, egli lesse l'enumerazione di tutte le strade ferrate di società private; e nel vero, presso tutte queste società private, vi è un commissario regio; e vi deve essere.

Avrebbe potuto aggiungere ancora alcun'altra società, come, a cagion d'esempio la Banca Nazionale, quella di assicurazioni mutue, e forse anche in ultimo quella del credito mobiliare, alle quali è imposto l'obbligo di un commissario regio.

Ma perchè si impone un commissario regio a queste società, e non si crede opportuno d'imporlo alla compagnia transatlantica? Per un motivo semplicissimo.

Queste società, che hanno un commissario regio, ne sentono una necessità quasi assoluta per causa de' loro regolamenti, de' loro statuti e per una tal quale cerchia di operazioni, sottoposte a certe norme, da cui non possono deviare.

Così, per le strade ferrate, il capitolato delle ferrovie impone alle compagnie una infinità di obblighi sul modo di costruire le strade, di esercitarle, e nel corrispettivo che possono esigere per il servizio delle strade e che so io.

Il commissario regio ha l'ordine di vedere che questi obblighi imposti a favore del pubblico siano fedelmente e rigorosamente eseguiti. Si richiede una sorveglianza di quasi tutti i momenti; e in questi casi la presenza di un commissario regio è necessaria.

Così dirò per la Banca Nazionale. La Banca avendo il privilegio di emettere biglietti al portatore, che corrono nel pub-

blico, che tutti ricevono sulla fede dell'autorizzazione dello Stato come moneta sonante, è obbligata a certe norme intese ad assicurare il rimborso di questi biglietti: norme di tutti i giorni, norme dal cui uso non si può dipartire un solo istante; e quindi si delega un commissario regio onde vedere che mai la Banca esca dalla cerchia delle sue attribuzioni.

Così per la società di assicurazioni mutue, le così dette Tontine. Queste sono stabilite non per fare contratti coi terzi, ma per amministrarne il denaro. Queste società di assicurazioni mutue non fanno altro che raccogliere il danaro da coloro che vogliono costituire una tontina per amministrarlo fino all'epoca in cui la tontina deve essere ripartita e liquidata; quindi esse sono interessate a che si sia certi che questo denaro non sarà distolto, e riceva quella destinazione che la legge richiede.

Ma qui, o signori, la società transatlantica è in tutt'altre condizioni. Quali sono gli obblighi che noi imponiamo alla società? Uno solo.

Non parlo della costruzione dei battelli, parlo (una volta i battelli costrutti) della partenza regolare da Genova pel Brasile e pel Nord dell'America. Quando la transatlantica adempia questi obblighi rispetto al Governo gode per tutte le sue altre operazioni della più ampia latitudine. Può stabilire i noli al tasso che le parrà più opportuno, potrà caricare queste, piuttosto che quelle altre merci; potrà restringersi a portare mercanzie altrui; oppure portare mercanzie proprie, caricandole a Genova per venderle per proprio conto in America e viceversa.

Insomma essa ha la più assoluta libertà, salvo per ciò che riflette l'epoca della partenza, il tempo da impiegare nei viaggi. Rispetto al Governo essa è per mare nella stessa condizione in cui sono per trasporti di terra le messaggerie.

Ogni giorno il Governo sancisce colle messaggerie contratti nella sfera delle sue facoltà amministrative, e anche con società più potenti della stessa transatlantica, con quella, se non erro (e qui il conte di Pollone potrà venirmi in aiuto), delle Messaggerie francesi, le quali portano le lettere da Genova a Nizza e da Ciampieri a Ginevra. Questa pure è una società anonima, e quello che è peggio una società estera, eppure non è venuto in capo a nessuno, non all'amministrazione, non al Parlamento, di volere che il Governo delegasse un commissario regio presso l'amministrazione delle Messaggerie per accertarsi che il servizio si fa regolarmente.

Ma per ciò che riflette quella parte di oneri che ha assunto la società transatlantica, cioè il servizio postale, e la natura dei bastimenti, noi abbiamo già dei commissari regi belli e nominati presso la società.

Per la prima parte abbiamo l'amministrazione delle poste, la quale veglierà certamente a che le partenze siano regolari, e che i viaggi si compiano nel tempo stabilito dal capitolato della società.

Rispetto alla natura dei bastimenti ed alle precauzioni da prendersi per la sicurezza dei viaggiatori, ed anche delle merci, abbiamo l'amministrazione marittima, la quale non permette ad un bastimento di partire, se prima non lo visitò, se non si è accertata che da esso si siano adempiute tutte le condizioni necessarie per assicurare il benessere dei viaggiatori.

Noi quindi abbiamo già, per ciò che riflette il Governo, i mezzi di soddisfare a questo desiderio dell'onorevole senatore Jacquemoud.

Ma egli vuole, a ciò che pare, non tutelare l'interesse del Governo e dei terzi, perchè, lo ripeto, la compagnia non assume verun obbligo rispetto ai terzi, ma vuole tutelare l'in-

teresse degli azionisti; lo vuole forse anche indirettamente per il Governo, perocchè dice: torna a conto a questo che la società faccia bene i suoi affari, perchè esso ha assunti gravissimi impegni colla compagnia.

Ma per ciò che riflette il Governo questa è una vera illusione. Noi assumiamo impegni in quanto che la compagnia adempia ai propri doveri. Se la compagnia, locchè non credo ma che potrebbe accadere, non potesse adempiere ai propri impegni, cessa ogni onere alle finanze; noi non avremo il beneficio di una comunicazione regolare coll'America, ma d'altra parte non avremo il peso di pagare la stabilita sovvenzione; quindi non vi ha impegno.

Capirei ed enterei nelle viste dell'onorevole senatore Jacquemoud, se la sovvenzione, che noi non diamo che a viaggi finiti, che non diamo se non ripartitamente ad ogni corsa, si desse anticipatamente, o se ne desse anche una sola parte anticipata. Se per favorire questa compagnia le si dicesse: io vi anticipo la sovvenzione di tre o quattro anni, vi faccio anticipazione di tre o quattro milioni, che si scosterà sulla sovvenzione stabilita, in allora io sarei del parere del senatore Jacquemoud, e direi: deputiamo un commissario regio per vegliare ai nostri interessi, come parte principale nell'impresa, come azionisti in certo modo, nella stessa guisa che noi abbiamo deputato un rappresentante nella società di Novara, finchè avemmo una parte notevole d'azioni. Ma in questo caso, lo ripeto, le finanze non anticipano un centesimo, non pagano che a opera compiuta; quindi il danaro pubblico è perfettamente assicurato.

Rimane la questione dei terzi. Sicuramente se si considera sotto l'aspetto generale, il Governo, il paese hanno interesse a che la società faccia buoni affari, a che questi capitali impegnati nell'impresa transatlantica non siano distrutti, ma ne producano invece de' nuovi. Ma noi non abbiamo un interesse maggiore a vedere fruttificare i capitali impegnati nella transatlantica, che in qualunque altra impresa; e se volessimo esigere che il Governo andasse a fare da tutore a' privati, che si associano onde tentare grandi imprese, si entrerebbe in una via molto pericolosa.

Non vale il dire che questa tutela deve essere per le grandi imprese. Che se l'argomento valesse per le grandi imprese, varrebbe con molto maggior forza per le piccole, perchè nelle grandi vi è una presunzione, che a capo di esse si pongano uomini capaci ed illuminati; d'altronde poi vi sono imprese nell'industria che quasi quasi pareggiano la transatlantica.

All'estero vi sono società industriali che hanno capitali uguali se non maggiori alla transatlantica: vi sono delle officine che contano un capitale maggiore, se non erro, di 10 milioni di lire, fra cui si contano in Francia delle fabbriche di specchi.

Anche nel nostro Stato, in cui lo spirito d'associazione non è poi tanto vecchio, abbiamo una società industriale, che si occupa unicamente di filare e tessere il cotone, la quale io credo abbia ora un capitale di poco minore di quello della transatlantica.

Se quindi si crede opportuno che il Governo tuteli l'interesse degli azionisti della transatlantica, perchè non tutelare pur quello degli azionisti della manifattura di Ancey e Pont?

Se noi entriamo, o signori, in questa via, che io credo pessima, quella cioè di voler costringere il Governo a far da tutore agli interessi privati, bisognerebbe mutare e variare assolutamente il capitolato della transatlantica: bisognerebbe almeno dare al Governo i mezzi di esercitare questa tutela. Ma il volergli imporre l'obbligo di far da tutore, cioè di in-

tervenire per mezzo di un commissario regio a tutte le adunanze del Consiglio ed assistere e partecipare a tutte le deliberazioni relative agli affari della società, senza che questo commissario abbia i mezzi di modificare tali deliberazioni, sarebbe, o signori, mettere prima di tutto il commissario regio in una posizione non troppo lavidabile, e poi promuovere un gran male, perchè si farebbe concepire al pubblico una fiducia nelle operazioni della società, che non meriterebbe, potendosi per tal modo ingenerare nell'universale un'idea che le sue operazioni sono tutte controllate dal Governo, e che non possano farne delle imprudenti, arrischiose, nè compromettere il proprio capitale; e quindi, ripeto, si potrebbe accordare ad essa un credito, che essa non si meriterebbe.

Notate, o signori, che questa società non solo si occuperà di trasporti, ma può fare anche operazioni commerciali (che io spero saranno condotte con gran spirito di prudenza e con molta antiveggenza, e che daranno buoni risultati), ed in questo caso voi sapete, o signori, che anche queste operazioni condotte con grande intelligenza, possono avere risultati cattivi, anzi tante cattivi da compromettere l'esistenza della società.

Quindi una società commerciale, essendo esposta a pericoli, il pubblico deve sapere che essa li corre. Se voi dite al pubblico che ponete a fianco di questa società un commissario regio, il quale nè debba nè possa prendere parte a queste operazioni commerciali, potrà accadere che la società faccia cattivi affari senza che il commissario regio abbia potuto impedirli, e che la responsabilità ricada sul Governo.

Rispetto alle società anonime io credo che il Governo è in obbligo di far sì che le condizioni, le quali reggono tali società, l'aumentare del loro capitale, la natura delle loro operazioni siano ben conosciute dal pubblico; ma adempiuti questi obblighi, sta al pubblico l'apprezzare il credito che può meritare una società anonima; esso sa che non vi è responsabilità personale, che non vi è la responsabilità reale, cioè quella del capitale. Se noi per lo contrario mettiamo un commissario regio accanto ad una società anonima, le cui operazioni sono ad un dipresso illimitate come quelle della compagnia transatlantica, ripeto, voi date a credere al pubblico che il Governo possa impedire alla società un credito che essa non deve avere, e quindi se per disgrazia, per un caso, che spero non si attuerà mai, la società capitasse male, compromettesse gli interessi dei terzi, una parte della responsabilità dovrebbe ricadere sul Governo che ha indotti i terzi in errore.

Ad avvalorare questa mia opinione io debbo fare una confessione. Ho peccato contro la mia dottrina. Una volta mi sono lasciato indurre a nominare un commissario regio presso ad una società, la quale, per dir vero, non aveva che uno scopo industriale; e dirò il motivo per cui l'ho fatto.

Nell'epoca in cui si erano soppresse le aziende, vi erano impiegati in soprannumero; volli togliere un impiegato dall'aspettativa per metterlo in attività... (Marità) Ho fatto male lo confesso; avrei dovuto lasciare quell'impiegato in aspettativa ed il bilancio gravato forse di un migliaio di lire di più, e restare fedele ai principii. Ebbene! questa società ha fatto cattivissimi affari, e il povero commissario regio ha dovuto assistervi senza poterli impedire, perchè trattandosi di una società industriale gli statuti della medesima non limitavano la facoltà di fare delle operazioni industriali; se quindi essa fece delle cattive operazioni industriali, aveva però il diritto di farle.

Io provo un certo rimorso, pensando che forse ho indotto taluno...

Un senatore. Avrà fallito!

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Non credo che abbia fallito, grazie al cielo; perderanno gli azionisti, ma i terzi andranno salvi; se questi però avessero perduto, io in verità mi rimprovererei di aver contribuito a indurli in errore.

Dunque io vorrei non solo approfittare di questa esperienza, ma desidererei che ne approfittasse anche il senatore Jacquemoud (*ilarità*) ed il Senato, e quindi non si adottasse una proposta la quale, mentre sarebbe un onere per la compagnia, avrebbe l'inconveniente di rendere garante il Governo di operazioni sulle quali esso non può, nè deve avere alcuna ingerenza, e ci spingerebbe nella via di votare che il Governo si intrometta in quasi tutte le operazioni private.

Per questi motivi io confido che l'onorevole senatore Jacquemoud non insisterà, o insistendo, il Senato non accoglierà la sua proposta.

JACQUEMOUD. J'admets avec monsieur le président du Conseil, que le Gouvernement doit, en général, s'entremêler le moins possible dans la marche des sociétés anonymes; qu'il est plus prudent de les abandonner à elles-mêmes et de laisser aux actionnaires le soin de veiller à leurs intérêts. Mais cette maxime admet des exceptions, et le Ministère a pris l'initiative de proposer un commissaire royal dans une foule de lois qui ont autorisé la formation de sociétés anonymes. Il n'y a pas une bien grande différence entre un service régulier de voyageurs et de marchandises, opéré par des machines à vapeur sur des rails et un service de bateaux à vapeur. Je rappellerai même que, dans la discussion de la loi du 11 juillet 1853, il fut observé, pour appuyer la concession à la compagnie transatlantique, qu'on devait la regarder comme un prolongement de nos chemins de fer jusqu'en Amérique. Le Ministère a fait établir des commissaires royaux auprès de plusieurs sociétés anonymes qui ont une moins grande importance sociale que la compagnie transatlantique, et je crois qu'on ne pourrait pas en citer une où le Gouvernement contribue pour une somme aussi considérable et où il ne soit pas représenté dans l'administration.

L'État a un grand intérêt à la bonne direction de cette compagnie; car si elle venait à se dissoudre après cinq ou six ans de navigation, l'argent des contribuables aurait été dépensé à pure perte. J'aime à croire que cela n'arrivera pas et que cette compagnie aura un avenir de prospérité; mais je pense que le Gouvernement agirait avec plus de prudence en ne négligeant aucun des moyens qui peuvent contribuer à augmenter son crédit et sa prospérité. Ce n'est que par la continuité et l'accroissement de nos relations avec les deux Amériques, que l'État obtiendra des avantages correspondants aux sacrifices qu'il a consentis en faveur de cette compagnie.

Sans doute, le Gouvernement n'avait pas imposé trois navires en bois pour obliger la compagnie à faire une plus forte dépense; il croyait alors que ces navires en bois pourraient être plus utiles à l'État dans des circonstances données; mais il n'en est pas moins vrai que la compagnie aura fait ses calculs et qu'elle aura pris en considération cette augmentation de dépense, pour exiger un plus fort subsidé. En lui accordant une faculté qui lui procure une économie considérable dans l'emploi de son capital social, le Gouvernement était en droit de stipuler en même temps une modification de la convention au profit de l'État. Je pourrais ajouter plusieurs autres arguments à l'appui de ma proposition, mais je m'abstiens d'y donner de plus longs développements et je n'insisterai pas davantage pour ne pas abuser de la bienveillance du Sénat, car je ne puis méconnaître la vive impression qui a été produite par l'éloquent discours de monsieur le président du Conseil.

PRESIDENTE. Retirez-vous votre proposition?

JACQUEMOUD. Je la retire.

PRESIDENTE. Essendo ritirata, non resta più che a procedere alla votazione per mezzo dello scrutinio segreto sul complesso della legge.

Intanto, avverto il Senato che dopo questo squittinio verranno immediatamente in discussione i due progetti di legge, sui quali è già da vari giorni distribuita la relazione al Senato: il primo cioè che riguarda la regolarizzazione della frontiera colla Francia, l'altro che si riferisce all'acquisto di due battelli a vapore per la navigazione del lago Maggiore.

Invito adunque i signori senatori a volersi trattenere per dar corso a queste due leggi.

Prego i signori segretari a voler procedere all'appello nominale per lo scrutinio.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Voteurs	60
Voti favorevoli	42
Voti contrari	18

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL CONFINE DELLO STATO VERSO LA FRANCIA IN CONSEGUENZA DELL'ARGINAMENTO DELL'IBÈRE.

PRESIDENTE. Secondo l'avvertenza testè fatta, io dichiaro aperta la discussione sul progetto di legge per la regolarizzazione del confine dello Stato verso la Francia così concepito: (Vedi vol. Documenti, pag. 1036.)

« *Articolo unico*. È approvato il tracciato della nuova linea di confine tra lo Stato Sardo e la Francia in territorio di Lausaud (Savoia) e di Chapareillan (Francia), quale risulta stabilita da processo verbale ed annessovi tipo dimostrativo, firmati per doppio originale a Chapareillan il 16 novembre 1854, dall'ingegnere francese signor Picot, e dagli ingegneri sardi signori cavalieri G. Mosca e Justin.

« Resta pertanto derogato in tal parte al contenuto del processo verbale generale di delimitazione fra i due Stati in data di Lione 17 giugno 1828.

« I nostri ministri sono incaricati, ciascuno per la parte che gli spetta, dell'eseguimento della presente legge. »

Non domandandosi la parola lo metterò ai voti.

Chi intende approvarlo voglia alzarsi.

(Il Senato approva.)

Credo che il Senato approverà che si passi allo squittinio segreto su questa legge contemporaneamente all'altra che ho pure avuto l'onore di annunziare.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ACQUISTO DI DUE BATTELLI A VAPORE PER LA NAVIGAZIONE SUL LAGO MAGGIORE.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione, secondo che ho annunziato, il progetto di legge concernente l'acquisto per parte del Governo di due battelli a vapore per la navigazione sul lago Maggiore. (Vedi vol. Documenti, pag. 1032.)

Darò lettura del progetto, il quale è così concepito. (Vedi infra)

TORNATA DEL 24 MAGGIO 1856

Non chiedendosi da alcun senatore la parola, io porrò separatamente ai voti gli articoli, di cui esso si compone.

« Art. 1. È approvata la convenzione in data 19 marzo 1856 passata fra il Ministero dei lavori pubblici e la società Sardo-Lombardo-Elvetica per la vendita allo Stato dei due battelli a vapore sul lago Maggiore, denominati il San Carlo ed il Verbanò, al prezzo ed alle condizioni di cui in essa. »

(È approvato.)

« Art. 2. È autorizzata la spesa straordinaria di lire centotrentotto mila per l'acquisto e le riparazioni di detti due battelli e per la compra degli attrezzi e delle materie di navigazione esistenti nei magazzini della società.

« Tale spesa sarà stanziata nel bilancio del 1856 del Ministero dei lavori pubblici in apposita categoria col n° 49 bis, *Acquisto dalla società Sardo-Lombardo-Elvetica di due battelli a vapore per la navigazione sul lago Maggiore, loro riparazione e compra di attrezzi e materie di navigazione esistenti nei magazzini di detta società.* »

(È approvato.)

« Art. 3. È pure autorizzata la maggiore spesa di lire venticinque mila sul bilancio suddetto, occorrente per l'esercizio e per la manutenzione ordinaria dei battelli sovramenzionati durante mesi otto dell'anno 1856, che verrà ripartita come infra sulle seguenti categorie :

Strade ferrate (spese d'esercizio) :

Cat. 28. Personale	L. 12,500
» 30. Combustibili e grassumi	» 5,500
» 31. Lavori e provviste varie	» 7,000
	<u>L. 25,000</u>

(È approvato.)

Prima che si proceda all'appello nominale per lo squittinio di questa e della precedente legge, debbo pregare i signori senatori di voler ritenere che sono convocati per lunedì alle due ore per dar corso ai tre progetti di legge di cui si è già distribuita la relazione, concernenti, il primo l'istituzione di una classe temporaria nella Corte d'appello di Torino; il secondo, la facoltà a darsi alla divisione di Genova di eccedere il limite dell'imposta; ed il terzo, un provvedimento per gli situari.

Inoltre il Senato sarà convocato al tocco negli uffici per esaminare i tre progetti di legge che sono stati presentati dal signor ministro delle finanze nell'ultima adunanza.

Prego i signori segretari di procedere all'appello nominale per lo squittinio sui due progetti ora approvati.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Il risultamento della votazione è il seguente :

La legge per la regolarizzazione del confine dello Stato verso la Francia ebbe voti favorevoli 60, niuno contrario.

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Il progetto relativo all'acquisto per parte del Governo di due battelli a vapore ebbe :

Voti favorevoli	56
Voti contrari	4

Debbo però dichiarare che questi quattro votanti espressero che è stato per errore che hanno messo la palla nera nell'urna.

(Il Senato approva.)

L'adunanza è levata alle ore 4 1/4.

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Omaggio — Presentazione di quattro progetti di legge — Discussione del progetto di legge per l'istituzione di una classe temporaria nella Corte d'appello di Torino, e di una sezione pure temporaria in caduno dei tribunali provinciali di Torino, Genova e Vercelli — Osservazioni del senatore Cristiani — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Replica del senatore Cristiani — Schiarimenti del senatore Pinelli, relatore, e del ministro di grazia e giustizia — Parole ed istanze del senatore Persoglio — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Approvazione degli articoli 1 al 4 — Articolo 5 — Spiegazioni richieste dal senatore Cristiani e fornite dal senatore Pinelli e dal ministro di grazia e giustizia — Adozione dell'articolo 5 — Articolo 6 — Nuove osservazioni del senatore Cristiani — Risposte del ministro di grazia e giustizia e del senatore Pinelli — Adozione dell'articolo 6 e dell'intero progetto — Discussione del progetto di legge per facoltà alla divisione amministrativa di Genova ed alle provincie che la compongono di eccedere nel 1856 il limite ordinario della rispettiva loro sovrimposta — Considerazioni del senatore Plezza — Risposta dei ministri di grazia e giustizia, e dei lavori pubblici — Approvazione dell'articolo unico di quel progetto — Discussione ed approvazione del progetto di legge per assegnamento di aspettativa agli alluati non provvisti d'impiego.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, e più tardi anche il ministro della guerra.)

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato l'omaggio fattogli dal signor Giuseppe Bruschetti, capitano del Genio, di numero dieci esemplari a stampa della serie seconda di una sua raccolta di scritti e documenti relativi a vari oggetti.

PRESENTAZIONE DI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Per incarico del ministro delle finanze ho l'onore di presentare al Senato quattro progetti di legge già adottati dalla Camera dei deputati, e portanti:

1° Alcune modificazioni alla tariffa doganale. (Vedi vol. Documenti, pag. 669.)

2° Autorizzazione di una spesa straordinaria per le operazioni catastali in terraferma da eseguirsi nel corrente anno 1856. (Vedi vol. Documenti, pag. 219.)

3° Autorizzazione di spesa straordinaria relativa all'erezione di un faro nell'isola dei Cavoli. (Vedi vol. Documenti, pag. 1068.)

4° Autorizzazione di una spesa occorrente per lo stabilimento di bersagli in Torino. (Vedi vol. Documenti, pag. 944.)

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questi quattro progetti, i quali saranno stampati e distribuiti negli uffici.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI UNA CLASSE TEMPORARIA NELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO, E DI UNA SEZIONE PURE TEMPORARIA IN CADUNO DEI TRIBUNALI PROVINCIALI DI TORINO, GENOVA E VERCELLI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta in primo luogo la discussione del progetto di legge per l'istituzione di una classe temporaria nella Corte d'appello di Torino, e di una sezione pure temporaria in caduno dei tribunali provinciali di Torino, Genova e Vercelli. (Vedi vol. Documenti, pagina 1004.)

La legge si compone di cinque articoli di cui darò lettura. (Vedi infra)

Dichiaro aperta la discussione generale.

CRISTIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISTIANI. Non mi sorprende che alcuni mesi dopo l'attuazione del Codice di procedura l'in allora capo della Corte d'appello di Torino, e che del pari al principio del corrente anno giuridico il nuovo capo di essa siansi creduti in dovere di insistere presso il dicastero del guardasigilli sulla necessità di qualche provvedimento onde porre un termine all'arretrato che si era andato aumentando nella spedizione degli affari civili.

Diffatti, sia per l'effetto della nuova legge, la cui interpretazione naturalmente apriva la via nei primi tempi ad innumerevoli quistioni, sia più specialmente poi perchè nel sistema di essa un'infinità di incidenti, che secondo la precedente procedura si risolvevano col mezzo di semplici ordinanze dei relatori senza formalità di giudizi, debbono in oggi portarsi all'udienza a decidersi con sentenza, il numero delle iscrizioni a ruolo crebbe in una proporzione tale da ispirare timore che alla spedizione della crescente mole degli affari fosse assolutamente insufficiente il personale della Corte d'appello.

Ciò che è succeduto in Torino si è pure osservato in Casale, nè vi tacerò che anch'io al principio del corrente anno giuridico considerai con penosa apprensione il rilevante aumento delle cause iscritte a ruolo in confronto di quelle che trovansi assegnate a sentenza nell'epoca corrispondente del precedente anno.

Anzi la mia preoccupazione era tanto maggiore in quanto che mi erano presenti le incessanti fatiche, cui dal 1848 a questa parte aveva quella Corte dovuto assoggettarsi, onde far cessare l'ingente arretrato che si era in quel magistrato accumulato, ed il quale era tale che si chiamavano a decisione le cause assegnate a sentenza da più di due anni addietro.

Vi sarà pertanto facile il comprendere quai sentimenti dovesse in me sollevare la prospettiva di un rimanente nuovo arretrato. Imperocchè, memore quale ero degli incessanti sforzi, ai quali si era prestata la Corte di Casale con uno zelo ed una costanza che non potrei bastantemente proclamare, e mercè i quali le venne fatto solo di portarsi al corrente, non mi dissimulavo che una maggiore e più continuata fatica sarebbe stata non meno sovrumana.

Ma fortunatamente l'esperienza dei trascorsi sei mesi ha fatto palese che, se le cause iscritte a ruolo superano di più del doppio in numero quelle che sotto l'antica procedura erano mensualmente assegnate a sentenza, le medesime per una gran parte, o perchè riflettenti semplici incidenti, o perchè relative all'interpretazione della nuova legge, e così di mero diritto, senza complicazione di fatti, erano suscettive di una decisione assai più pronta che non quelle del ruolo antico. Cosicchè nei sei primi mesi di quest'anno giuridico essendosi potuto pronunciare un numero di sentenze ben maggiore degli anni antecedenti, si è dileguato il timore di quell'arretrato, che mi aveva da principio addolorato.

Ora ciò che è succeduto presso la Corte di Casale, mi pare che debba pure essere avvenuto nella Corte di Torino, quindi è che mi giova pregare l'onorevole e dotto relatore dell'ufficio centrale a farci conoscere, se sussistano tuttora in presso che egual grado le urgenti esigenze che indussero i successivi due capi della Corte di appello di Torino a sollecitare eccezioni provvedimenti, ovvero piuttosto se negli scorsi primi sei mesi del corrente anno giuridico lo stato delle cose, come avrei argomento di crederlo, non riesci in modo bastantemente favorevole modificato da potersi nutrire la lusinga, che in epoca non lontana la Corte sullodata riesca colle proprie sue forze a fare scomparire, come il fece la Corte di Casale, l'arretrato che su di essa pesa attualmente.

A persuadermi che analoga fortuna le possa essere riservata, concorre il breve cenno che nella relazione dell'ufficio centrale si è dato del risultato del primo trimestre dell'anno corrente.

Diffatti scorgesi dalla medesima che al 31 dicembre esistevano 1645 cause iscritte a ruolo, e che al 31 marzo ultimo il numero di esse, compresevi quelle iscritte durante il trimestre stesso, si erano ridotte al numero di 1304.

Nella persuasione che nei seguenti mesi sia per progredirsi con analoga progressione decrescente, ben si può prevedere che non dovrà essere lontana l'epoca in cui dovrebbe cessare l'arretrato delle cause.

Ora ciò che succede nella giurisdizione della Corte di appello di Casale, la quale non è posta in condizioni diverse da quella di Torino, mi dà fondato argomento di credere che in questa come in quella continuerà ad osservarsi al fine del corrente trimestre una rilevante diminuzione nel numero delle cause a decidersi.

Anzi, a persuadermi che da qui a qualche tempo il numero delle iscrizioni andrà in diminuzione, concorre una delle circostanze che io non vi voglio tacere, ed è che nelle giudicature e nei tribunali si principia ad osservare una diminuzione nel numero dei processi, la quale cosa puossi attribuire al motivo che il costo loro si è pressochè duplicato, sia pel variato sistema di procedura, secondo il quale, come già dissi, debbono in oggi decidersi con sentenza, questioni ed incidenti che per l'addietro non portavansi all'udienza, sia più specialmente poi nella vigente tariffa rovinosa per i litiganti.

Nella prospettiva, che io ritengo inevitabile, di una sostanziale diminuzione nell'arretrato delle cause, mi pare che sarebbe opportuna se non di rigettare il proposto provvedimento, tutt'almeno di differirne l'attivazione sino al nuovo anno giuridico.

Diffatti prima che i membri, che saranno chiamati a comporre la sezione provvisoria, siano in grado di assumere effettivamente l'esercizio delle loro funzioni dovendo necessariamente trascorrere qualche tempo, ed avvicinandosi l'epoca delle ferie, durante la quale si rallenta l'operosità dei consiglieri, ben si può prevedere che in quest'anno giuridico la cooperazione della nuova sezione apporterebbe poco giovamento; cosicchè senza inconveniente riuscirebbe una dilazione onde aver campo di riconoscere se, come ne ho la persuasione, lo stato delle cose sarà tale al nuovo anno giuridico da poter aver fiducia che la Corte d'appello di Torino si possa portare al corrente, mercè la continuazione degli sforzi da essa spiegata durante quest'anno.

Nè mi trattiene il riflesso accennato di volo nella relazione dell'ufficio centrale, che cioè i risultati in quest'anno conseguiti dalla Corte d'appello di Torino siansi ottenuti con lavoro tale che a lungo andare non le sarebbe dato di durare. Imperocchè a questo proposito credo debito di giustizia verso i consiglieri di Casale di non tralasciare quest'occasione che a me si presenta di far palese, senza tema di essere da chicchessia smentito, che sia pel numero proporzionale delle sentenze pronunciate, sia per l'entità delle cause, sia pel numero delle udienze settimanali, sia per la giornaliera durata di esse, l'operosità in quest'anno spiegata dalla Corte di Torino non è superiore ma è semplicemente eguale a quella che da più anni la Corte di Casale ha costantemente spiegata, non dirò già senza fatica, ma con coraggio non istancato, così che se essa ha per più anni potuto reggere ad un non ordinario lavoro, non mi è lecito il supporre che quella di Torino non sia per accingersi con pari ed analoga costanza ad un lavoro che da più mesi sostiene la Corte casalese.

Quindi riassumendoci concluderò che l'esperienza dei trascorsi sei mesi appalesa l'opportunità se non forse di rinunciare all'eccezionale provvedimento proposto per la Corte d'appello di Torino, quanto meno di differirne l'attivazione al nuovo anno giuridico, onde riconoscere se in quell'epoca continuano le esigenze che lo consigliarono, ovvero se la convenienza del medesimo sarà in modo scemata da potersene prescindere.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il progetto di legge sottoposto alle deliberazioni del Senato porta la creazione temporaria di una classe alla Corte d'appello di Torino e di una sezione ai tribunali provinciali di Torino, Genova e Vercelli.

Quanto alle sezioni di questi tribunali nè l'ufficio centrale, nè l'onorevole preopinante hanno rivotato in dubbio la necessità e l'urgenza del provvedimento. Quindi di esse non occorre parlare. Rispetto solo alla classe temporaria nella

Corte d'appello di Torino, l'onorevole senatore Cristiani muoveva qualche dubbio sulla necessità di questa creazione, o, quanto meno, egli è d'avviso che potrebbe differirsi l'attivazione di questa classe temporaria fino al nuovo anno giuridico, onde vedere allora se siavi realmente un arretrato che le classi attuali non possano spedire.

Egli crede che non vi sia forse quella necessità che si è temuta, e che ha spinto il Governo a proporre questo straordinario provvedimento, e la sua opinione è dedotta da ciò che succedette nella Corte di Casale, ove all'attivarsi del Codice di procedura civile, temeva l'esimio primo presidente che, atteso il buon numero di cause che già stavano aspettando la decisione, e le cause sommarie che venivano giornalmente, potesse formarsi un arretrato tale, che non potesse essere spedito senza qualche straordinario provvedimento, timore che non andò però dileguandosi in seguito, essendosi, mercè la lodevole operosità dei membri tutti di detta Corte, non solo spedite le cause nuove che vennero introdotte, ma anche diminuito l'arretrato, talchè in oggi le cause in quella Corte possono dirsi al corrente.

Argomentando da questo felice risultato, egli opina che lo stesso caso possa verificarsi nella Corte d'appello di Torino ed è confortato in questa lusinghiera speranza, dacchè al principio dell'anno vi fossero 1645 cause iscritte al ruolo arretrate ed appaia dall'ultimo stato trimestrale che quest'arretrato si è ridotto a 1391 cause. Prima di tutto piacemi tributare alla Corte d'appello di Casale ed all'esimio suo capo le ben meritate lodi per l'attività e per lo zelo di cui hanno realmente dato prova; lodi, che sono pure dovute alle altre Corti ed in generale pure ai tribunali di tutto il regno, come ben lo dimostra il riassunto dei loro lavori nell'anno scorso, che appunto lo ho voluto rendere di pubblica ragione perchè torna a loro onore.

Nella Corte di appello di Torino specialmente è notorio che la spedizione delle cause ha avuto grande spinta, nè io credo che possa desiderarsi maggiore; ma ciò non ostante posso avere la speranza, che ha l'onorevole preopinante, che, cioè, senza la creazione della proposta classe temporaria possa farsi scomparire l'arretrato che vi esiste. E difatti, nel primo trimestre di quest'anno sono state introdotte 604 cause nuove, e ne furono spedite 649. Il numero delle cause spedite eccede dunque di 45 quello delle cause introdotte. Io voglio credere che si continuerà ad avere questo vantaggio nel numero delle cause spedite su quello delle cause che si introducono negli altri tre trimestri dell'anno giuridico; noi avremmo un 180 circa cause spedite più delle cause che saranno introdotte.

Ma, signori, l'arretrato essendo di 1391 cause, procedendo in quella guisa, noi dovremmo aspettare otto o nove anni per vederlo scomparire interamente.

Se non che, l'onorevole preopinante non si oppone alla creazione della classe temporaria; egli vorrebbe soltanto che approvata la legge ne fosse differita l'attivazione fino al nuovo anno giuridico. Benchè le osservazioni che ho testè fatte dimostrino come non possono avverarsi le sue speranze, tuttavia io non respingo recisamente questo suo desiderio: ma non potrei neppure prendere un impegno positivo a questo riguardo. Al punto in cui già siamo dell'anno giuridico pur troppo sarà difficile che la nuova classe possa essere in esercizio prima delle ferie, ed allora forse sarà meglio di aspettare il nuovo anno giuridico; ma, ripeto, non potrei per ora prendere alcun impegno positivo.

CRISTIANI. Ringrazio l'onorevole signor ministro delle lodi che ben volle tributare alla Corte di Casale, e son per-

suaso che esse avranno per effetto naturalmente di accrescere, se fosse possibile, lo zelo che i consiglieri hanno costantemente manifestato.

Lo ringrazio anche delle buone intenzioni che ha spiegato circa all'epoca probabile alla quale dovrà aver principio la classe provvisoria; solo mi permetterò un'obbiezione relativamente alle osservazioni colle quali l'onorevole signor ministro ha mostrato di credere che l'arretrato non potesse diminuirsi che di una cinquantina di cause per ogni trimestre.

Difatti se è vero che al 31 dicembre esistevano 1645 cause, e al 31 marzo non ne esistevano più che 1391, da ciò si vede che l'arretrato è già scemato non semplicemente di 50 cause, ma di un numero molto maggiore. E questo proviene da che? Proviene dal fatto che, indipendentemente dalle cause decise, molte cause sono cancellate dal ruolo senza che intervenga una decisione. E per verità, grazie alla cortesia che il ministro ebbe di lasciarmi esaminare lo stato trimestrale della Corte di Torino, ho veduto che, indipendentemente dal numero di 649 cause spedite nel trimestre, vi erano, se non erro, novanta ed alcune cause state trasalte in quel periodo di tempo; di più, vi era un numero di cause di 100 e più, le quali erano state cancellate dal ruolo; di modo che la diminuzione dal ruolo non fu solo di 649 ma di 800 e tante cause.

E ciò che è succeduto a Torino succedè pure a Casale: nel trimestre passato si sono spedite in quella città 345 cause, se non erro, ma non furono tutte cause spedite con sentenza; il più gran numero fu risolto con sentenza, ma alcune cessarono di figurare sul ruolo in seguito a transazione, o recesso, o cancellazione dal ruolo; di modo che quello che è succeduto nel primo trimestre, dovendo necessariamente succedere nel secondo, io sono intieramente persuaso che ai 30 di giugno non vi saranno più 1391 cause, ma io credo non andar errato dicendo che non ve ne saranno nemmeno 1000 ascritte a ruolo.

Se poi il Senato farà attenzione che quando io giunsi a Casale nel 1848 vi erano a ruolo circa 890 cause tutte da spedire, tutte cause non come quelle che si iscrissero adesso, che in gran parte sono cause sommarie, o relative a semplici incidenti, ma che erano tutte cause formali e gravi, e che la Corte d'appello di Casale non aveva che una sezione e mezza, perchè l'altra fu sempre promiscua, e che pure ha trovato il modo di mettersi al corrente al segno che adesso non ha più bisogno di aiuto, io dico che la Corte di Torino può fare lo stesso, e sono persuaso che alla fine di quest'anno l'arretrato sarà intieramente cessato.

Di fatto ritenendosi che la Corte di Torino ha tre sezioni intieramente civili, e ne ha una promiscua, io sono convinto che quando alla fine dell'anno non avrà più di 800 e qualche causa, esse non possono essere più un arretrato per una Corte come questa. Dunque io persisto a credere che alla fine del trimestre l'onorevole signor ministro sarà egli stesso il primo a riconoscere che non c'è più la necessità di creare questa classe provvisoria.

Io non ho fatto nessuna proposizione, mi sono limitato a fare queste osservazioni, e poichè il signor ministro è disposto a ritardare la costituzione della classe sino al nuovo anno giuridico, io spero che a quell'epoca sarà interamente cessata la necessità della creazione d'una classe.

PINELLI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PINELLI, relatore. Prendo la parola per una semplice osservazione di fatto relativamente al calcolo fatto per parte

dell'onorevole preopinante sulla base delle cause che erano state spedite nel corso del primo trimestre dalla Corte d'appello di Torino. Se non erro, ha posto in considerazione che non si doveva solamente far calcolo delle cause le quali terminavano per sentenza, ma altresì di quelle che si toglievano dal ruolo per transazione o per altra causa qualunque che determinasse la cancellazione dal ruolo.

Io a questo riguardo mi limito semplicemente a richiamare all'attenzione dell'onorevole preopinante che il numero delle cause, sopra le quali si è istituita la disamina dell'ufficio centrale, è stato precisamente quello delle cause decise per sentenza. Quando si è parlato nel primo trimestre di cause spedite dalla Corte d'appello di Torino in numero di 649, si è fatto osservare che si trattava unicamente delle cause decise per sentenza definitiva od interlocutoria. Per formare poi il calcolo totale delle cause, le quali rimasero tolte dal ruolo, e per cui il numero delle iscritte a ruolo si trova ridotto a 1304 al 31 marzo, vi saranno senza dubbio da aggiungere a quelle 649 le cause che furono altrimenti tolte dal ruolo. Non si è entrato in questo particolare, essendosi creduto semplicemente necessario di notare la cifra definitiva; ma per quanto concerne il lavoro della Corte sta sempre che il numero delle cause, le quali sono state decise nel primo trimestre, somma a 649; cifra la quale certamente all'ufficio centrale sembrò una dimostrazione palpabile dello zelo col quale si è adoperata la Corte di Torino, emulando così quello che quelle Corti del regno hanno potuto dimostrare nella spedizione degli affari.

Dunque, sussistendo sempre il numero delle sentenze in quello di 649, non potendosi quindi prendere altra base per dedurre se sia sperabile la spedizione totale delle arretrate, non rimane escluso quel dubbio, che già dimostrava per sua parte l'onorevole signor ministro, che fosse indispensabile ricorrere, se non immediatamente, almeno al principio dell'anno giuridico, a quel provvedimento del quale si tratta. Ma su questo particolare non ommetterò ancora di far presente che la legge stessa in sé comprende questo margine di latitudine per valutare il momento in cui sia necessario ricorrere a questo provvedimento.

Vuolsi notare che l'articolo della legge, il quale precisamente determina il compito, dirò così, di questa classe provvisoria, come anche della sezione da instituirsi nei tribunali, nel progetto del Ministero portava che dovessero tali classi e sezioni occuparsi unicamente delle cause arretrate, esistenti al principio di gennaio del corrente anno, incominciando dalle più antiche. Si è poi corretta questa redazione e si è detto che dovranno tali classi e sezioni occuparsi esclusivamente delle cause civili arretrate al giorno in cui assumeranno rispettivamente le loro funzioni, osservando l'ordine d'iscrizione a ruolo.

Questa redazione, la quale è quella appunto che ottenne già il voto dell'altra Camera, lascia per conseguenza in facoltà del Ministero di far cominciare il servizio di questa classe nel momento che si riconoscerà più opportuno.

Del rimanente le osservazioni dell'onorevole preopinante, le quali hanno perfettamente l'assenso dell'ufficio centrale, in quanto che mettono in luce con quanta operosità si adoperarono le Corti del regno e la Corte di Casale in particolare a ben meritare dello Stato e del pubblico, non possono nemmeno scemare l'opportunità del provvedimento, il quale non riflette che in parte la spedizione degli affari pendenti avanti le Corti d'appello; giacché nello stesso tempo, e anzi si può dire principalmente, riflette quell'incaglio che era nato avanti ad alcuni tribunali, in cui si concentrò un nu-

mero più grande d'affari, incaglio che non è certamente sperabile di veder sparire così prontamente.

Quindi l'opportunità del provvedimento che venne proposto, e anzi la natura estremamente provvida di questa misura, la quale soddisfa ad uno dei bisogni maggiori dell'ordine sociale ed alla giusta aspettazione delle parti, i cui interessi non poco soffrirebbero qualora si protrasse indefinitamente la definizione di simili affari.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale poco mi rimane a dire intorno alle ultime osservazioni dell'onorevole senatore Cristiani.

Io ammetto che nel calcolo che ho fatto non ho comprese le cause cancellate dal ruolo in seguito a transazioni e recessi, e concederò che tenuto conto di questo ultimo fatto l'avanzo possa essere maggiore di 130 in tutto l'anno, lo sopporrò anche di 300 o 400 se si vuole. Sarà però sempre evidente che l'arretrato, senza un aiuto straordinario, non potrebbe farsi scomparire che in tre o quattro anni, quando anche la Corte potesse perdurare nello straordinario lavoro fatto in quest'anno.

Ora io domando al Senato se possa tollerarsi che le cause stiano tre o quattro anni aspettando la decisione dopo che sono state iscritte a ruolo. Un simile ritardo non sarebbe tollerabile né nell'interesse dei litiganti, né in quello delle finanze, cui sono dovuti gli emolumenti delle cause che giacciono indecise.

Del resto, io credo che sia perentoria l'osservazione dell'onorevole relatore. La classe temporaria non è creata che per spedire le cause che saranno arretrate all'epoca della sua attivazione, e cesserà di pien diritto appena sia scomparso l'arretrato. Quindi ove mai fossero per avverarsi le speranze dell'onorevole senatore Cristiani più prontamente cesserebbe il provvisorio provvedimento proposto dal Ministero e già approvato dalla Camera dei deputati.

Io spero dunque che il Senato vorrà approvare questo progetto tal quale è stato a lui sottoposto.

PENSOLIO. Prima che si passi all'approvazione di questa legge in quanto riguarda la classe provvisoria della Corte d'appello di Torino, io avrei una brevissima osservazione a fare.

La classe provvisoria non può inaugurarsi senza l'assistenza del Ministero pubblico. Il personale del Ministero pubblico civile è ristretto a sette sostituti; e per quanto grande sia il loro lavoro, e per quanto siano distinti per intelligenza e per zelo nel disimpegno delle loro funzioni (come ne fa testimonianza chi presiede o ha presieduto alle classi della Corte d'appello), pure non potranno reggere ad una classe che venisse novellamente inaugurata.

Io non trovo parola in questa legge la quale accenni al Ministero pubblico. Vero è che il signor ministro ha lasciato sperare che provvederebbe per un aumento di personale; pure mi fa pena che questo aumento di personale, per non essere portato dalla presente legge, debba essere un aumento di personale gratuito, cosa che probabilmente spiace allo stesso signor ministro, come dispiace a tutti quegli uomini distinti, i quali hanno già percorsa una lunga carriera, e sono obbligati a lavorare gratuitamente.

Ciò nullameno io non faccio proposta alcuna; solo prego l'onorevole signor ministro di tener conto della necessità nella quale si trova l'ufficio dell'avvocato generale, per cui non potrebbe assolutamente sopperire al servizio di una nuova classe senza l'aumento nel suo personale.

Poiché si entrò nelle cifre, citerò ancora io le cifre degli

affari che si spediscono dall'ufficio dell'avvocato generale; il confronto tra ciò che si faceva prima del Codice di procedura civile e ciò che si fa attualmente basterà a far vedere di quanto il lavoro sia aumentato.

Prima del Codice di procedura si spedivano 200 conclusioni su atti; ora nell'anno se ne spediscono 600, e prima e dopo del Codice di procedura vi è la spedizione di ricorsi in numero non minore mai dalle 1600 a 2000. Io chiedo se coll'aggiunta del servizio di una classe, temporaria bensì ma il di cui servizio bisogna però fare, si potrà andare avanti con questa proporzione di soli sette sostituiti, ai quali auguro sempre buona salute, ma che qualche volta però vanno soggetti anch'essi a malattie.

Io non faccio alcuna proposta, ma prego il signor ministro a voler pensare ad un aumento del personale sufficiente per l'ufficio che deve servire questa classe, e veda se non fosse anche opportuno che contemporaneamente si pensasse al servizio di un sostituto segretario e forse anche a qualche usciere.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io son ben lieto delle osservazioni che vennero fatte dall'onorevole senatore Persoglio. Giustizia per tutti. Dopo di aver reso il dovuto omaggio allo zelo ed all'operosità dei magistrati giudicanti, io sono fortunato di poter anche riconoscere eguale zelo, eguale operosità nei membri tutti del pubblico Ministero, i quali seguitano così l'esempio dell'egregio loro capo.

Io sono persuaso che, aumentando ancora di una classe la Corte d'appello di Torino, i membri attuali del pubblico Ministero potrebbero difficilmente supplire al maggior lavoro che loro incumberebbe; tanto più che debbo dichiarare schiettamente essere, a mio avviso, impossibile che possano spiegare un'attività e un zelo maggiore di quanto ne dimostrarono finora, e ad essi, io credo, non solo il Governo, ma il pubblico benanco rendono la dovuta giustizia, e non ha guari mi tornò caro di poterlo provare altrimenti che in parole.

Ma, se non ho fatto alcuna proposta, nel progetto che ho sottoposto all'approvazione del Senato, per l'aumento di alcuni membri al pubblico Ministero della Corte d'appello di Torino, si è perchè avvisai che non fosse perciò necessaria una disposizione di legge.

Quando la classe temporaria sarà istituita esaminerò, e mi sarà grato allora di consultare per ciò il capo del pubblico Ministero, quale aumento dovrà farsi al personale del pubblico Ministero di Torino, acciò possa soddisfare al maggiore servizio che deriverà dalla creazione della nuova classe; ma senza accrescimento di stipendio, e di ciò me ne duole sommaramente; tuttavia l'istesso motivo per cui io non ho creduto, per un provvedimento provvisorio, chiedere un aumento di spese per magistrati che dovranno far parte di quella classe temporaria, non potrei nemmeno farlo pel pubblico Ministero. Se si trattasse di un provvedimento definitivo, certo che il Governo non potrebbe e non dovrebbe nemmeno tollerare un servizio maggiore senza un corrispondente stipendio, nè un servizio gratuito; ma trattandosi di un provvedimento che deve essere temporaneo e mentre prossima è la nuova organizzazione giudiziaria, la quale nulla lascerà, a mio avviso, desiderare al pubblico Ministero, io confido che le persone, le quali saranno chiamate momentaneamente a quel posto, vi accorreranno anche gratuitamente colla speranza di trovare poi nella giustizia del Governo quel compenso che sarà loro dovuto.

PERSOGLIO. Ringrazio il signor ministro dell'assicurazione che ha dato al pubblico Ministero, e lo ringrazio anche a nome de' miei colleghi.

PRESIDENTE. Chi vuole chiusa la discussione generale si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggerò gli articoli separatamente per metterli ai voti.

« Art. 1. È istituita presso la Corte d'appello di Torino una classe temporaria, composta di cinque membri. »

(È approvato.)

« Art. È pure istituita presso i tribunali provinciali di Torino, Genova e Vercelli una sezione temporaria composta di tre giudici. »

(È approvato.)

« Art. 3. I consiglieri e giudici, di cui agli articoli precedenti, saranno rispettivamente scelti, mediante il loro consenso, fra i membri delle altre Corti e degli altri tribunali dove fossero disponibili senza pregiudizio del servizio, e conserveranno lo stipendio di cui sono attualmente provvisti.

« Potranno eziandio scegliersi fra i consiglieri o giudici in riposo od in aspettativa che prestassero la loro adesione.

« La presidenza della classe e delle sezioni spetterà al membro più anziano. »

(È approvato.)

« Art. 4. Nel caso di malattia o di altro legittimo impedimento di alcuno dei consiglieri o giudici, il primo presidente della Corte ed i presidenti dei tribunali deputeranno altri consiglieri o giudici della Corte o dei tribunali rispettivi. »

(È approvato.)

« Art. 5. La classe e le sezioni, di cui nei precedenti articoli, dovranno occuparsi esclusivamente delle cause civili arretrate al giorno in cui assumeranno rispettivamente le loro funzioni, osservando l'ordine d'iscrizione a ruolo. »

CRISTIANI. Domando la parola.

Mi permetterò di fare un eccitamento all'onorevole signor ministro, ed è semplicemente di sapere in qual modo porrà in pratica la disposizione di quest'articolo.

Esso dice che la classe provvisoria si occuperà esclusivamente delle cause civili arretrate al giorno in cui assumerà le funzioni. Ora io dimando quali saranno le cause che si considereranno arretrate al giorno in cui quella classe principierà le sue funzioni: forse quelle che saranno arretrate di 6 mesi, di 18 mesi, di un anno? Perchè partiamo dalla base che quando assumerà le sue operazioni, ci siano 1200 cause. Io credo che non vi saranno più mille cause; ma ammettiamo che ce ne siano mille fra tre classi a Torino, io suppongo in fatto che 800 cause siano il numero ordinario da spedirsi, e in ciò parto dalla base di quello che succede a Casale, dove una classe sola civile nel corso solo di un trimestre, stante la natura delle cause attualmente iscritte a ruolo, ne può spedire 300; mettiamo che non se ne spedisca che 250, dunque fra tre classi ed una promiscua nel corso di un trimestre si può spedire più di 800 cause, tenuto sempre conto nella spedizione di tutte le cause, cioè di quelle che sono cancellate da ruolo in seguito a recesso, in seguito a transazione, la qual cosa succede sempre. E a questo proposito mi permetterò di osservare che io non credo che il numero delle cancellazioni sul ruolo della Corte di Torino sia eccessivo, perchè confrontando il numero delle cancellazioni succedute in quel trimestre alla Corte di Torino con quelle che si sono cancellate a Casale in via ordinaria, senza che ci sia stato nessuna indagine, si vede che è precisamente proporzionale a quello di Casale.

Dunque io pongo come un fatto che nel corso di un trimestre le tre classi e la promiscua di Torino debbono spedire, cioè cancellare dai ruoli da 800 a 900 cause.

Ritengo che questo avvenga delle ordinarie, perchè quando una causa non sta che tre o quattro mesi ad essere decisa si può dire che la giustizia è spedita, perchè io vedo adesso a casa che si è perfettamente al corrente, che i procuratori quasi si lamentano che andiamo troppo presto: eppure non vediamo ancora che le cause di 4 o 5 mesi addietro. In ordine alle cause ordinarie che sono presentate alla Corte d'appello (precludo da quelle sommarie le quali prendono sempre il turno) quando si vogliono spedire in tre o quattro mesi, i procuratori e qualche volta gli avvocati non sono pronti e si aumentano quasi che si proceda con troppa rapidità.

Dunque, ripeto, io ritengo che il numero di 900 possa considerarsi come il numero di spedizione regolare. Da 900 a 1391 non ci è grande distanza: onde io mi persuado che nel corso di quest'anno si arriverà a questo limite di 900.

Ma io domanderò: quale sarà il segno da cui risulti che una causa è arretrata? Quando durerà più di sei mesi? Più di un anno? Più di due anni? Pongo infatti che nel numero di 1391 cause non ce ne sia forse nemmeno una la quale sia da più di un anno e mezzo iscritta sui ruoli di Torino.

Dunque non ci è più da temere quest'arretrato né di tre anni, né di due e nemmeno di uno. Ma domanderei una spiegazione sul modo in cui si vorrà regolare l'arretrato per fare alla classe provvisoria quelle cause che deve giudicare.

PINELLI, relatore. Domando la parola per dichiarare in qual senso l'ufficio centrale intenda l'applicazione di questo articolo. Pare che il caso si risolva in termini assai facilitando a quella pratica che è nota meglio che ad ogni altro all'onorevole preopinante Cristiani, e che riguarda la formazione dei ruoli delle classi.

È da ritenere innanzitutto che dall'essere questa classe temporaria deputata esclusivamente per la spedizione dell'arretrato non ne segue che le altre classi, ossia le classi ordinarie, siano escluse dal conoscere di quelle cause che si trovino iscritte a ruolo. Per determinare poi quali saranno le cause devolute alla classe temporaria conviene che ciascuna delle altre classi abbia per un trimestre, o per quel tal limite di tempo a cui può ascendere la previsione della spedizione, il suo proprio ruolo fornito: quando saranno compiuti questi ruoli, e che nonostante questa formazione dei ruoli sopravanzasse un numero tale di cause per cui si debba scorgere che bisognerebbe aspettare al di là di un trimestre od altro limite di tempo convenzionale per spedirle, si farà luogo all'applicazione di quest'articolo che agli occhi dell'ufficio centrale dovrà sempre verificarsi.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Alle osservazioni già fatte dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale aggiungerò ancora poche parole. Io credo che la spiegazione desiderata dall'onorevole senatore Cristiani trovisi nell'articolo stesso, e per maggiore intelligenza comincerò ad osservare che la legge dichiara che la classe temporaria quale viene creata dovrà occuparsi esclusivamente delle cause arretrate; essa non avrebbe mandato per decidere le altre cause; essa però non spoglia le altre sezioni, le altre classi già esistenti, del diritto, anzi, dirò meglio del dovere di spedire le cause iscritte al ruolo, ancorchè trattisi di quelle già arretrate.

Ciò ritenuto e riflettendo che nell'articolo stesso è detto che la classe temporaria dovrà attendere esclusivamente alla definizione delle cause arretrate, secondo l'ordine della loro iscrizione, ecco come sarà attuata questa parte della legge. Quando la classe temporaria assumerà le sue funzioni dovrà cominciare a spedire le cause che indubitatamente a senso

anche dell'onorevole senatore Cristiani saranno arretrate, perchè attendono di essere condotte a termine da un certo tempo, che egli crede al più di un anno e mezzo, ed io suppongo di due e forse anche di più anni; potrà essere da tale classe spedita la prima delle 1391 cause che attualmente attendono una decisione, quindi la seconda e la terza e via via sino a quelle che saranno state iscritte alla vigilia del giorno medesimo in cui essa venne stabilita, se mai accadesse che le classi attualmente esistenti non avessero potuto ultimare alcune delle cause che vennero iscritte a ruolo la vigilia stessa dell'attuazione della nuova classe temporaria; nè sarà essa disciolta prima che tutte siano condotte a compimento.

Quindi io credo che questa spiegazione potrà essere sufficiente ad eliminare qualunque dubbio che avesse potuto sorgere nell'animo dell'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

• Art. 6. Tanto la classe quanto le sezioni suddette rimarranno di pieno diritto soppresse appena spedite le cause contemplate nell'articolo precedente. »

CRISTIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISTIANI. Troverà forse il Senato che è un'insistenza da parte mia il prendere di bel nuovo la parola sopra questa materia; ma il mio intendimento non è altro che quello di chiarire le cose.

Ho domandata all'occasione dell'articolo precedente una spiegazione, e confesso apertamente che quella datami sia dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, sia dal signor ministro, non mi ha bastantemente soddisfatto.

Io aveva chiesto in modo esplicito e chiaro, che cosa si intendesse per cause arretrate; domandai pure se il ministro aveva fissato un limite, di modo che si avessero a considerare come cause arretrate quelle che fossero state portate alla decisione della Corte d'appello di Torino, per esempio, da un anno a questa parte, od anche da soli sei mesi; ma a questo non mi si è data una risposta.

Io credo che sia necessario di fissare questo punto per l'applicazione dell'ultimo articolo della legge, perchè diversamente la classe provvisoria diventerebbe una classe definitiva, se al momento in cui essa entra in attività non se le dà un numero determinato di cause iscritte a ruolo, onde farsi palese la convenienza di fissare un limite.

Facciasi in guisa che al momento in cui entrerà in attività la classe temporaria sappia che le cause che datano da quel giorno, o da un anno anteriormente, si reputano cause arretrate, e che tutte le altre non debbono entrare in questo novero, e spettano al ruolo delle classi già esistenti.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io credeva d'aver sufficientemente spiegato che considero per cause arretrate, delle quali potrà occuparsi la classe temporaria, tutte quelle che saranno iscritte a ruolo il giorno in cui la medesima verrà in esercizio. Mi pare che la cosa non possa più ammettere dubbio, e spieghi abbastanza di quali cause dessa dovrà occuparsi.

Io diceva: si comincerà dalla prima, dalla più antica, e le altre classi continueranno a spedire quelle nuovamente iscritte a ruolo, e se ne rimarrà alcuna di quelle che lo furono anche alla vigilia del giorno in cui la classe temporaria sarà costituita, essa avrà il mandato di poterla ultimare.

PINELLI, relatore. Pare che le osservazioni dell'onorevole senatore Cristiani tendano sostanzialmente a questo, che non si possa considerare una causa arretrata per la semplice

iscrizione a ruolo, ma che per ritenerla come causa in ritardo, e di cui debba occuparsi la classe, si debba avere in mente un certo limite, dal momento che non è determinato dalla legge. Questo mi pare sia il senso delle osservazioni dell'onorevole senatore Cristiani, il quale inoltre desidererebbe che fosse ben dichiarato quel limite, passato il quale si debba considerare una causa come in ritardo. Le osservazioni per contro che fece l'onorevole ministro sembrerebbero estendere le attribuzioni della classe in un modo che verrebbe in certo senso a togliere alle classi ordinarie il lavoro, e l'attribuzione della spedizione delle cause tutte, che si trovano a ruolo da quel dato giorno, in cui è stata creata la classe. Pare invece che il senso della frase, in cui sta scritto che « la classe e la sezione di cui nei precedenti articoli dovranno occuparsi esclusivamente delle cause civili arretrate, non sia quella di interdire assolutamente alle altre classi della Corte la spedizione di qualunque delle cause, che possono trovarsi iscritte a ruolo, e che non debba riferirsi questa parola *esclusivamente* che alla classe provvisoria, alla quale veramente non è dato altro mandato che questo. Deducendo un'ulterior conseguenza da questo principio, che io credo sarà di buon grado ammessa anche dall'onorevole senatore Cristiani, ne conseguirebbe che il modo poi di attivazione della classe sarebbe lasciato alle circostanze, dalle quali solo può emergere quale sia effettivamente il numero delle cause che siano per rimanere in ritardo. L'onorevole senatore Cristiani dice: si potrebbe fissare un limite di tempo dal quale si debba partire per desumere quali siano le cause in ritardo. Senza dubbio ciò potrebbe farsi; ma sarebbe poi provvido? Io ne dubito alquanto. Se si indicasse un punto fisso di tempo non potrebbe succedere che le cause le quali al momento dell'attivazione della classe si trovassero iscritte da quel limite di tempo, si trovassero ridotte già ad un numero troppo scarso per occupare di esse esclusivamente la classe?

Questa considerazione mi pare che si può ritenere come una ragione evidente per cui non si può anticipatamente determinare quel punto dal quale si debba partire per determinare le attribuzioni della classe provvisoria.

Invece se si ritiene che questa classe provvisoria non può spedire altre cause, ma che soltanto nell'attivazione della classe medesima si verrà a determinare quale sia quel punto da cui cominceranno ad esserle deferite, quale sarà quel punto del ruolo da cui si partirà, si avrà soddisfatto allo scopo della legge, ed adempiuto più efficacemente al suo fine, il quale è semplicemente di ottenere assicurata la spedizione delle cause che sono veramente arretrate; ma il definire anticipatamente l'epoca di queste attribuzioni, sia questo il momento dell'attivazione della classe, sia un altro limite di tempo qualunque, sembra che potrebbe portare con sé degli inconvenienti.

Quindi l'ufficio centrale crederebbe che sopra questo punto si debba lasciare una certa latitudine, e lasciar campo a quelle ulteriori comunicazioni che potranno aver luogo tra il capo della Corte ed il signor ministro, onde fare determinare precisamente con decreto reale da quale punto dovrà cominciare la spedizione delle cause attribuite alla classe provvisoria.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io sono d'accordo coll'onorevole signor relatore che la legge nei termini nei quali è proposta limita bensì il mandato della classe temporaria, ma non toglie cosa alcuna alla giurisdizione che hanno le classi attuali che continueranno ad essere competenti per decidere le cause iscritte a ruolo, anche prima che essa venga attivata.

Ciò posto, io per verità non saprei come possa essere necessario di fissare un termine qualunque per determinare il mandato della classe temporaria oltre quello che è fissato nella legge. Credo che l'espressione cause arretrate esprima abbastanza che la classe temporaria potrà decidere tutte le cause iscritte a ruolo prima dell'attivazione della medesima.

Si diceva: ma non si considerano cause arretrate che quelle che sono in ritardo di uno, due o tre mesi. Io non posso essere di quest'avviso. Credo che le cause che sono iscritte a ruolo e non decise da vari mesi, da anni, formano un arretrato lamentevole, doloroso; ma le cause iscritte a ruolo la vigilia del giorno in cui la classe si riunisce per giudicare sono cause arretrate, sono cause iscritte a ruolo retro, iscritte a ruolo prima di quel giorno stesso. Quindi quando noi abbiamo detto che la classe temporaria potrà occuparsi delle cause arretrate all'epoca in cui assumerà le sue funzioni, abbiamo spiegato abbastanza che essa dovrà giudicare le cause iscritte a ruolo la vigilia di quel giorno stesso, e che non saranno spedite dalle classi attuali. Perciò non mi pare che possa sorgere dubbio sull'intelligenza della legge, e non parmi nemmeno che vi siano altri provvedimenti da adottare, tranne l'esecuzione della legge stessa nei termini nei quali è proposta.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo ultimo voglia sorgere.

(È approvato.)

Prima di procedere all'appello nominale per lo squittinio segreto di questa legge, farò presente al Senato che rimangono ancora due altri progetti di legge posti all'ordine del giorno, quello cioè per un assegnamento di aspettativa agli attuali, e quello pella facoltà fatta alla divisione amministrativa di Genova di eccedere nel 1856 il limite ordinario della loro sovrimposta.

Penso che il Senato vorrà, non ostante l'ora tarda, dar corso a queste due leggi, dopo aver votato il presente progetto, e perciò prego i signori senatori a non allontanarsi dalla sala, perchè non venga a mancare il numero legale per la votazione.

Prego i signori segretari di fare l'appello nominale.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Votanti	86
Voti favorevoli	82
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER FACOLTÀ ALLA DIVISIONE AMMINISTRATIVA DI GENOVA ED ALLE PROVINCE CHE LA COMPONGONO DI ECCEDERE NEL 1856 IL LIMITE ORDINARIO DELLA RISPETTIVA LORO SOVRIMPOSTA.

PRESIDENTE. Metterò ora immediatamente in discussione il progetto di legge che reca facoltà alla divisione amministrativa di Genova di eccedere il limite della sovrimposta pel 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1048.)

« *Articolo unico.* La divisione amministrativa di Genova e le provincie di Genova, Novi, Chiavari e Levante sono autorizzate a ripartire una sovrimposta di lire 727,881 57 la prima; di lire 69,610 02 la seconda; di lire 9047 79 la terza;

di lire 14,886 38 la quarta, e di lire 9602 la quinta, per coprire le rispettive loro spese dell'esercizio 1856. »

PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Plezza ha la parola.

PLEZZA. Vorrei domandare al Ministero una spiegazione.

Mi ha fatto senso il leggere nei motivi della relazione del Ministero, che precede il progetto in discussione, che la divisione di Genova e le provincie che la compongono, aggravate di maggior spesa in seguito della nuova classificazione delle strade, furono alleggerite di quest'aggravio portandole a 92,821 lire e 64 centesimi il sussidio. Poi seguono le considerazioni del Ministero in questo modo :

« Coi ridotto l'onere non può ravvisarsi esorbitante, conciossiachè rappresenti in via di approssimazione 50 centesimi addizionali, mentre in alcune provincie i centesimi aggiunti ai tributi diretti in favore di se stesse, e delle divisioni di cui fanno parte, sono poco meno che doppi in numero, ed anche la media generale della sovrimposta di tutte le provincie dello Stato supera in gravezza relativa quella da cui saranno colpite le provincie componenti l'associazione divisionale di Genova. »

Desidererei, ripeto, di sentire dal Ministero perchè le lire 92,821 64 di sussidio, non le ha date a quelle provincie che pagano 60 centesimi di sovrimposta, a vece di darle a quelle che ne pagano solamente 50.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore di volere osservare (quantunque non tocchi propriamente al presidente di far quest'avvertenza), che nella relazione si dice che l'onere venne diminuito di 92 mila lire, ma non per sussidio...

DE FORESTA ministro di grazia e giustizia. Pare che l'onorevole preopinante desideri gli venga spiegato perchè sussidi non siano accordati in proporzione della spesa cui le divisioni soccombono per il mantenimento delle strade. Il sussidio è determinato in ragione del bisogno derivante dalle opere nuove che sono fatte e che il Governo crede di dover incoraggiare con questi sussidi; quindi dalla dimostrazione che fu fatta dall'onorevole preopinante mi pare che non ne derivi che possa il Ministero essere rimproverato del non avere accordato alla divisione amministrativa di Torino un sussidio in proporzione maggiore.

PLEZZA. (Interrompendo) Se non è sussidio, se è stato una riduzione della spesa a favore di questa provincia, in tal caso non ho più nulla a dire, ma ove fosse un sussidio, allora osserverò che, a mio avviso, meritano maggiori sussidi quelle provincie che pagano 60 centesimi e non quelle che ne pagano solamente 50.

FALCOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Veramente non si era ben compresa la sua osservazione; giacchè non è il caso qui di sussidio.

PLEZZA. Nella relazione si dice che il Ministero ebbe la soddisfazione di scemare la deficienza.

FALCOCAPA, ministro dei lavori pubblici. (Interrompendo) L'avranno avuta questa soddisfazione le provincie, perchè avranno diminuita la spesa, ma non certamente per sussidio, perchè non si hanno che 200 mila lire di sussidio da distribuire a tutte le provincie.

Io credo che la distribuzione fatta alla provincia di Torino non arrivasse a sedici o diciotto mila lire.

PLEZZA. Non essendo un sussidio, non mi resta più alcuna osservazione a fare.

CACCIA. Farò soltanto osservare che nella relazione del Ministero ed in quella dell'ufficio centrale non vi è cenno nessuno, anzi non si può neppur supporre che nella medesima si sia voluto alludere ai sussidi che vengono accordati

dal Governo; si è detto unicamente che il Ministero volendo procurare di alleggerire i pesi di cui sono aggravate le provincie, ha cercato di far tutte le riduzioni possibili, e queste giunsero alla somma di lire 92 mila.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo di cui si compone la legge. (Vedi sopra) Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ASSEGNAMENTI DI ASPETTATIVA AI CESSATI ATTUARI NON PROVVISI D'IMPIEGO.

PRESIDENTE. Do lettura del progetto di legge per gli assegnamenti di aspettativa agli attuari. (Vedi vol. Documenti, pag. 1047.)

Non chiedendosi la parola rileggo gli articoli e li metto ai voti.

« Art. 1. È autorizzata la concessione d'un trattenimento d'aspettativa a cominciare dal 1° del corrente anno a favore degli attuari presso i già magistrati ed ora Corti d'appello e presso alcuni tribunali provinciali di Sardegna, stati soppressi coll'attuazione del nuovo Codice di procedura civile, e non provvisi d'altro impiego. »

(È approvato.)

« Art. 2. I detti trattenimenti non potranno superare le lire 1000, nè essere inferiori alle lire 500. »

(È approvato.)

« Art. 3. Sarà aggiunta una maggior somma di lire 20,000 alla categoria 19, Impiegati fuori pianta ed in aspettativa del bilancio del Ministero di giustizia del 1856 e 1857. »

(È approvato.)

Si trova ora esaurito l'ordine del giorno. Non essendovi altre relazioni in pronto, la Presidenza convocherà i senatori a domicilio tosto che ve ne saranno.

Intanto essendosi presentati oggi quattro progetti di legge, prego i signori senatori di voler intervenire negli uffizi per dar corso ai medesimi.

Uno di essi, quello relativo alle modificazioni della tariffa doganale, deve di sua natura essere trasmesso alla Commissione di finanze.

Se non vi è osservazione in contrario, ne sarà fatta la trasmissione.

Ora si procede all'appello nominale per lo squittinio delle due leggi votate.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione :

Per la legge portante facoltà alla divisione amministrativa di Genova, ed a tutte le provincie che la compongono, di eccedere nel 1856 il limite ordinario della sovrimposta :

Votanti	85
Voti favorevoli	80
Voti contrari	5

(Il Senato adotta.)

Per la legge portante gli assegnamenti d'aspettativa agli attuari :

Votanti	85
Voti favorevoli	85

(Il Senato adotta all'unanimità.)

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge per una spesa straordinaria per la erezione di un faro nell'isola dei Cavoli — Presentazione di nove progetti di legge — Trasmissione del presidente della Camera elettiva di un progetto di legge iniziato in quella Camera e concernente un assegnamento in proprietà al generale Alfonso La Marmora di 50 are di terreno posto sugli spalti della Cittadella, via della Cernaia, quale ricompensa nazionale — Relazione immediata sopra questo progetto di legge — Presentazione di sei altri progetti di legge — Appello nominale.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri delle finanze, di grazia e giustizia, e della guerra, e più tardi intervengono ezandio quelli dell'interno, e dei lavori pubblici.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizione:

2087. Danna Giacomo, segretario della giudicatura del mandamento di Gozzano, provincia di Novara, fa istanze presso il Senato onde voglia dar sollecito corso alla legge per provvedimenti relativi alle segreterie delle Corti, dei tribunali e delle giudicature.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'EREZIONE DI UN FARO ALL'ISOLA DEI CAVOLI.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore La Marmora per la relazione sul progetto di legge concernente una spesa straordinaria per l'erezione di un faro nell'isola dei Cavoli.

DELLA MARMORA. Legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 1066.)

PRESENTAZIONE DI NOVE PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. La parola spetta ai signori ministri.

DE-FORRESTA, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge concernenti:

1° L'ammissione degli avvocati al patrocinio dinanzi la suprema Corte di cassazione. (Vedi vol. Documenti, pagina 1021.)

2° Disposizioni transitorie circa la nullità delle sentenze proferte prima dell'attuazione della legge organica della Corte di cassazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 1022.)

DURANDO, ministro della guerra e marina. Ho l'onore di presentare un progetto di legge concernente la solita leva annuale per l'anno 1856 di 13 mila uomini sulla classe del 1838. (Vedi vol. Documenti, pag. 1117.)

Pregherai anche il Senato di volersene occupare con urgenza, stantechè si suole cominciare le operazioni della leva nei mesi dell'autunno prossimo.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Ho l'onore di presentare i seguenti progetti di legge:

1° Per approvare il bilancio passivo dello Stato per l'esercizio dell'anno 1857. (Vedi vol. Documenti, pag. 862.)

2° Per approvare il bilancio attivo per lo stesso esercizio. (Vedi vol. Documenti, pag. 815.)

3° Per approvare una spesa straordinaria per l'ampollazione dello stabilimento balneario d'Aix. (Vedi vol. Documenti, pag. 1065.)

4° Per approvare la convenzione stipulata fra le finanze dello Stato ed il municipio di Alessandria per cessione e permuta di fondi stabili. (Vedi vol. Documenti, pag. 1128.)

5° Per approvare alcune maggiori spese sul bilancio passivo dell'anno 1856. (Vedi vol. Documenti, pag. 1110.)

6° Finalmente per approvare il resoconto del bilancio attivo e passivo di terraferma per l'anno 1848. (Vedi vol. Documenti, pag. 435.)

PRESIDENTE. Do atto ai ministri di grazia e giustizia, della guerra, e delle finanze dei nove progetti presentati, i quali avranno il loro corso regolare negli uffici.

PROGETTO DI LEGGE PER ASSEGNAMENTO IN PROPRIETÀ AL GENERALE ALFONSO LA MARMORA DI 50 ARE DI TERRENO DEMANIALE IN TORINO, E RELAZIONE SUL MEDESIMO.

PRESIDENTE. Il presidente ha pure ricevuto dalla Presidenza della Camera elettiva il seguente dispaccio:

« Il sottoscritto si reca a premura di trasmettere all'onorevolissimo signor presidente del Senato del regno il qui unito progetto di legge che, a proposta di 116 deputati, venne nella seduta d'oggi discusso ed approvato dalla Camera, tendente ad assegnare in proprietà al generale Alfonso La Marmora cinquanta are di terreno demaniale. (Vedi vol. Documenti, pag. 1156.)

« Lo scrivente interessa il suddetto signor presidente di volerlo rassegnare alle deliberazioni di codesto consesso, e pregiarsi profferirgli i sensi del più distinto ossequio.

« C. BONCOMPAGNI.

« *Articolo unico.* A titolo di ricompensa nazionale sono assegnate in proprietà al generale Alfonso La Marmora cin-

quanta are di terreno a sua scelta sugli spalti della Cittadella di Torino, dove si deve aprire la nuova via della Cernaia. »

Questo progetto essendo stato già stampato e distribuito, ed essendo pure già stato nominato l'ufficio centrale, che a sua volta scelse il relatore, il quale tiene in pronto il suo rapporto, io pregherei il Senato di voler dar corso al medesimo siccome quello che sembra non poter incontrare alcuna opposizione.

Invito quindi il relatore a voler dar lettura del suo rapporto.

JACQUEMOUD, relatore. Legge la relazione (Vedi vol. Documenti, pag. 1187.)

DE SONNAZ. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Je crois que nous ne sommes pas en nombre.

DE SONNAZ. Alors j'attendrai.

PRESENTAZIONE DI ALTRI SEI PROGETTI DI LEGGE.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge riguardanti :

1° La costruzione di un ponte sul fiume Magra. (Vedi vol. Documenti, pag. 1182.)

2° La concessione della strada ferrata da Acqui ad Alessandria. (Vedi vol. Documenti, pag. 1137.)

3° La concessione della strada ferrata da Ivrea a Chivasso. (Vedi vol. Documenti, pag. 1143.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione dei tre progetti di legge che ha annunziati.

MATTAZZI, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MATTAZZI, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare tre progetti di legge:

Il primo per concedere alla divisione amministrativa di Cuneo la facoltà di vincolare per un ventennio i suoi bilanci. (Vedi vol. Documenti, pag. 1115.)

Il secondo per concedere alla divisione amministrativa di Sassari la facoltà di eccedere il limite ordinario delle sue imposte sul 1856. (Vedi vol. Documenti, pag. 1112.)

Il terzo, finalmente, per concedere alle provincie d'Acqui e di Alessandria la facoltà di vincolare i loro bilanci per gli esercizi degli anni 1857, 1858, 1859 e 1860. (Vedi vol. Documenti, pag. 1115.)

PRESIDENTE. Do egualmente atto al signor ministro dell'interno della presentazione fatta dei progetti di cui ha letta l'intitolazione.

APPELLO NOMINALE.

PRESIDENTE. Il Senato non trovandosi ancora in numero prego i signori segretari di fare l'appello nominale acciò si verifichi chi è presente e chi è assente.

(Il segretario Quarelli procede all'appello nominale, da cui risultano assenti i seguenti senatori:)

Ambrosetti — Audiffredi — Balbi Piovera — Billet — Blanc — Bona — Borromeo — Breme — Brignole Sale — Callabiana — Castagnello — Cataldi — Cibrario — Conelli — Cotta — Dalla Valle — D'Angennes — D'Azeglio Massimo — D'Azeglio Roberto — De Cardenas — Della Planargia — De Maugny — D'Oria — Elena — Forest — Gallina — Gioia — Laconi — Lazari — Maestri — Manno — Marioni — Massa Saluzzo — Musio — Nigra — Oneto — Pallavicini Ignazio — Pamparato — Picolet — Riberi — Ricci Alberto — Roncalli — Sauli Ludovico — Sauli Francesco — Sella — Sclopis — Serra — Siccardi — Stara — Tornielli — Vesme.

Debbo annunziare alla Camera che dai senatori Marioni ed Ambrosetti erano state dirette alla Presidenza lettere colle quali domandavano un congedo, ed io non ho potuto provocare il voto del Senato in proposito perchè esso non si trova in numero.

Ciò mi costringe anche a sciogliere l'adunanza, ed a prevenire i signori senatori che restano convocati per mercoledì alle ore due, acciò l'annunzio possa giungere anche a quelli che si trovano assenti.

Nel pregare i signori senatori presenti a voler intervenire esattamente a quell'ora, li prego pure, se ne hanno l'occasione, di confortare quelli che qui non sono a voler in egual modo far atto della loro presenza, perchè i quindici progetti stati oggi presentati e quelli già in corso formano una mole cui il Senato deve ancora provvedere col suo voto formale.

L'adunanza è sciolta alle ore 3 5/4.

TORNATA DEL 4 GIUGNO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Discussione del progetto di legge per l'assegnamento in proprietà al generale Alfonso La Marmora di 50 are di terreno demaniale in Torino — Dubbio del senatore De Sonnaz — Spiegazione al riguardo del ministro delle finanze — Approvazione dell'articolo unico e del progetto — Discussione sul progetto di legge per provvedimenti in ordine alle segreterie delle Corti, dei tribunali e delle giudicature — Osservazioni sull'articolo 1 del senatore Cristiani — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Adozione degli articoli 1 al 5 — Spiegazioni richieste sull'articolo 6 dal senatore Cristiani, e fornite dal ministro di grazia e giustizia — Adozione degli articoli 6 al 10, delle relative tabelle e dell'intero progetto — Approvazione del progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria occorrente per le operazioni catastali in terraferma nel 1856 — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione della spesa straordinaria relativa alla costruzione di un faro nell'isolotto dei Cavoli — Suggerimento del senatore Alberto Della Marmora — Risposta del ministro dei lavori pubblici — Approvazione dei due articoli e dell'intero progetto — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° per lo stabilimento di bersagli in Torino; 2° per l'autorizzazione della spesa straordinaria occorrente per l'eruzione d'un monumento al Re Carlo Alberto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.
(Sono presenti: il presidente del Consiglio ed i ministri della guerra, dei lavori pubblici, e di grazia e giustizia, e più tardi intervengono ezianodio i ministri dell'interno, e della pubblica istruzione.)

PALLAVICINO-MOSSI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ASSEGNAZIONE IN PROPRIETÀ AL GENERALE ALFONSO LA MARMORA DI 50 ARE DI TERRENO DEMANIALE IN TORINO.

PRESIDENTE. Rammemoro al Senato che nella precedente adunanza io intendeva provocare il suo voto in ordine alla preferenza a darsi al progetto di legge portante un assegnamento in proprietà al generale La Marmora di 50 are di terreno demaniale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1156.)

Mancando allora il numero legale nei suoi membri, non potè il Senato venire a deliberazione alcuna; ora, essendo questo numero compiuto, io lo pregerei a voler deliberare, se intenda che si passi immediatamente alla discussione di questo progetto, quantunque non siane stata distribuita la relazione, che fu però letta nella seduta precedente.

Chi è di questo avviso voglia sorgere.

(Il Senato acconsente.)

(In questo punto il senatore Alberto La Marmora abbandona il suo stallo e lascia l'Aula.)

Darò lettura del progetto di legge.

• **Articolo unico.** A titolo di ricompensa nazionale sono assegnate in proprietà al generale Alfonso La Marmora 50 are di terreno a sua scelta sugli spalti della cittadella di Torino, dove si deve aprire la nuova via della Cernaia. »

La parola spetta al senatore De Sonnaz.

DE SONNAZ. Dans le deuxième bureau, dont j'ai l'honneur

de faire partie, on s'est demandé si, d'après la rédaction de la loi qui est aujourd'hui soumise à vos délibérations, on n'allait pas imposer une charge, au général La Marmora, de quelques paiements de droits au Gouvernement, comme, par exemple, les droits de timbre, d'enregistrement, ou d'autres actes qui doivent intervenir pour l'exécution de cette loi. Je pense, messieurs, que votre intention positive est que cette donation nationale soit absolument gratuite. Voyez donc, messieurs, si une interprétation douteuse ne laisserait pas quelque charge au général auquel la patrie entend donner un témoignage de sa satisfaction pour les nouveaux lauriers qu'il vient d'ajouter à notre drapeau.

CAVOER, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Ringrazio l'onorevole preopinante di aver mosso un dubbio intorno al diritto a cui potrebbe dar luogo l'atto di donazione che ora è sottoposto all'approvazione del Senato.

Questo atto non essendo stato previsto nella legge sull'insinuazione è quindi assolutamente eccezionale, e credo perciò che non possa andar soggetto ad alcun diritto di mutazione di proprietà. Comunque, se vi fosse anche un dubbio, basterebbe (quando pur fosse necessario ancora un atto formale di cessione) inserire in esso che una tal cessione sarà insinuata senza pagamento di diritto, ovvero si stabilirà essere le spese a carico delle finanze, che è quanto dire, che l'atto si farà senza pagamento di diritto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo unico testè letto.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

Si passa ora allo squittinio segreto sulla legge medesima.

(Il segretario Giulio fa l'appello nominale.)

Risultamento dello scrutinio:

Votanti 54

Voti favorevoli 54

(Il Senato adotta all'unanimità.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE SEGRETERIE DELLE CORTI, DEI TRIBUNALI E DELLE GIUDICATURE.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno viene ora il progetto di legge per provvedimenti relativi ai segretari delle Corti, tribunali e giudicature, il quale è così concepito. (Vedi vol. Documenti, pag. 990.)

È aperta la discussione generale.

Se non domandasi la parola darò lettura degli articoli separatamente e li metterò ai voti.

« Art. 1. I diritti che, a termini delle vigenti tariffe, sono percepiti dai segretari dei giudici di mandamento, dei tribunali e delle Corti d'appello di terraferma, esclusi soltanto i diritti di copia, e le indennità di trasferta, saranno versati nella cassa dei proventi delle segreterie dei magistrati e tribunali, creata colle regie patenti dell'8 giugno 1844 e 7 agosto 1848. »

CRISTIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Cristiani.

CRISTIANI. Tuttochè non siavene il cenno nel progetto di legge, si scorge dalla relazione dell'ufficio centrale che le disposizioni di cui ci vien chiesta l'approvazione debbonsi considerare quale provvedimento interinale in via di esperimento e di incamminamento ad una legge organica.

Riguardandola sotto il detto aspetto non farò alla medesima opposizione, giacchè anch'io riconosco che dessa apparir debba qualche rimedio alle incompatibili anomalie che, presenta il modo con cui sono in oggi regolate le segreterie delle giudicature e dei corpi giudiziari, ed il quale è tale che, mentre per non pochi segretari mandamentali le retribuzioni loro assegnate dalla nuova tariffa si riducono pressochè al nulla, i segretari dei tribunali e delle Corti d'appello riscuotono dal loro ufficio proventi netti di gran lunga superiori agli stipendi non solo dei giudici e consiglieri presso cui eserciscono, ma altresì dei presidenti e primi presidenti.

Me se la legge che discutiamo ci venisse proposta qual ordinamento normale e definitivo e senza la prospettiva di un prossimo ulteriore miglioramento, in tal caso non vi tacerò che non saprei adattarmi per essere persuaso che il progetto non apporta che un insufficiente rimedio agli esistenti abusi.

Diffatti io ho l'intima convinzione che gli assegnamenti che il progetto riserva ai segretari saranno tali ancora da superare gli stipendi di cui godono i presidenti dei tribunali e delle Corti d'appello.

Onde darvene una breve dimostrazione mi basterà farvi presente che presso la Corte di Casale il prodotto brutto della segreteria civile oltrepassò in un anno la somma di lire 23 mila, nella quale l'ammontare del diritto di copia figura in lire 8 mila circa; da ciò vi sarà facil cosa l'argomentare che ove alle lire 4 mila, ammontare dello stipendio fisso proposto, si aggiunga la metà del decimo della riscossione e l'ammontare dei diritti di copia, il segretario della Corte, dopo fatta la deduzione delle spese a suo carico, le quali all'avvenire saranno molto minori che noi fossimo pell'addietro, perchè esente dal peso degli stipendi dei sotto-segretari, avrà ancora una retribuzione netta di più di lire 9 mila eccedente lo stipendio del presidente di classe.

Un siffatto risultato, che io ritengo come la conseguenza inevitabile della legge nuova, ed il quale non può certamente

non verificarsi nelle altre Corti d'appello e nei tribunali, appalesa bastantemente l'opportunità che sarebbesi di estendere anche ai diritti di copia l'obbligo imposto ai segretari di farne il versamento nella cassa comune.

Ben comprendo che, riservando ai medesimi il diritto di copia, si è avuto in mira di stimolarne lo zelo colla prospettiva di un personale interesse; ma io son persuaso che, ove sulle riscossioni dei dritti suddetti si fosse loro semplicemente riservato od il decimo, od un tanto per cento, si sarebbe dato un allettamento più che bastante ad ottenere una pronta spedizione delle copie.

Da questa più moderata e più equitativa ricompensa dell'attività loro si sarebbero conseguiti due vantaggi: l'uno di accrescere l'attivo della cassa, la quale diversamente potrà forse non avere fondi bastanti onde supplire ai carichi ad essa imposti; l'altro che, riducendo a più eque proporzioni il guadagno dei segretari, si modererà l'aspra avidità di lucro, che in alcuni si lamenta, e la quale, strano a dirsi, ma pur vero, non va disgiunta talvolta dalla più incorreggibile noncuranza dell'adempimento dei doveri della segreteria. Atalchè l'ufficio di essa riducesi pel segretario ad una mera *sine-cura*, di cui non altrimenti si preoccupa, se non se per esigerne e ritirarne i proventi.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole preopinante non ha combattuto il progetto sottomesso all'approvazione del Senato.

Egli riconosce che trattandosi di un progetto di legge non definitivo, ma solo proposto in via di esperimento, non vi si potevano nè introdurre, nè operare tutti i miglioramenti che sono desiderabili in questa importante parte del servizio dell'amministrazione della giustizia.

Ed invero, non è per ora questione dell'ordinamento delle segreterie giudiziarie, poichè questo non potrà aver luogo tranne dopo quello della magistratura. Trattasi soltanto di ripartire equamente, tra tutti i segretari, quei diritti che essi percepiscono a termini della vigente tariffa e che, io lo riconosco, profitavano ad alcuni in una proporzione starei per dire scandalosa, mentre altri erano nell'indigenza.

Quando verrà in discussione il progetto definitivo allora non mancherò di tener conto delle osservazioni molto sensate, e che grandemente apprezzo, dell'onorevole preopinante: ed allora sarà pure il momento opportuno per esaminare se convenga obbligare i segretari a versare nella cassa, di cui è cenno nell'attuale progetto, ovvero in quella dell'erario qualora venissero i diritti incamerati, anche il danaro esatto per le copie.

Non posso tuttavia dissimulare che vi hanno dubbi sull'opportunità di questo provvedimento; e che se non ve lo proposi nel presentarvi il progetto provvisorio si è appunto per le difficoltà che prevedi si sarebbero incontrate.

Ed infatti siccome i diritti di copia altro non sono che la remunerazione del lavoro degli amanuensi, ognuno di leggieri comprende e le difficoltà ed i pericoli che insorgerebbero qualora, versandosi una tal retribuzione nella cassa, fosse poi il Governo obbligato a continuamente e severamente invigilare affinchè gli amanuensi compiessero il loro dovere e facessero un lavoro proporzionato al loro stipendio: ma, lo ripeto, questa, in un colle altre questioni, si esaminerà allorchè si tratterà del progetto definitivo.

PRESIDENTE. Non essendo fatta proposizione in contrario, metto ai voti l'articolo.

Chi approva l'articolo 1 voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 2. Il dieci per cento però di detti diritti in ogni se-

greteria di giudicature, tribunali provinciali e di polizia giudiziaria e Corti d'appello, ed il venti per cento in quelle dei tribunali di commercio, sarà prelevato in favore dei rispettivi titolari e sostituiti, ed assegnato come segue:

« La metà di questo prelevamento spetterà al segretario medesimo e l'altra metà sarà ripartita per porzioni uguali tra i suoi sostituiti.

• Dove non vi sono sostituiti, il prelevamento spetterà per intero al segretario, ed ove ve ne sia un solo, tre quarti spetteranno al segretario, ed un quarto al sostituito. »

(È approvato.)

« Art. 3. I rimanenti novanta per cento nelle segreterie civili e criminali, ed ottanta per cento nelle commerciali, saranno riuniti in massa e formeranno un fondo comune a tutti i segretari e sostituiti dei giudici di mandamento, dei tribunali e delle Corti d'appello. »

(È approvato.)

« Art. 4. I fondi della cassa saranno erogati :

« 1° Al pagamento delle pensioni concesse prima d'ora ai segretari e sostituiti segretari in occasione della loro giubilazione, non che di quelle accordate prima d'ora alle loro vedove e figli;

« 2° Al pagamento di uno stipendio fisso a ciascun segretario e sostituito, in conformità della tabella annessa alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 5. Le somme che, eseguiti i pagamenti accennati nell'articolo precedente, rimarranno sopravanzanti, saranno destinate nell'ordine seguente :

« 1° Alle pensioni da concedersi in avvenire ai segretari e sostituiti segretari in occasione della loro giubilazione;

« 2° Alle pensioni che saranno accordate alle vedove e figli dei medesimi;

« 3° Alle concessioni di sussidi alle vedove e figli dei segretari e sostituiti che, per mancanza di sufficiente servizio dei loro padri o mariti, non potranno avere la pensione, non che ai segretari stessi e sostituiti che per causa di malattia dovessero cessare dall'esercizio dell'impiego prima del tempo necessario per poter conseguire la giubilazione; ed infine anche a quelli di essi segretari e sostituiti che, rimanendo tuttora nell'impiego, ne fossero bisognosi e meritevoli. »

(È approvato.)

« Art. 6. I diritti di copia continueranno ad appartenere per intero ai rispettivi segretari, i quali sopporteranno in corrispettivo il carico esclusivo delle spese d'ufficio per la segreteria, e le altre occorrenti per la sala d'udienza in quanto alle giudicature, non che delle retribuzioni agli scrivani che saranno nominati in numero sufficiente dai segretari medesimi ed approvati dai giudici, tribunali e Corti. »

CRISTIANI. Domando la parola.

Dal modo in cui quest'articolo è concepito sembrerebbe potersene dedurre l'illazione che l'obbligo delle spese per la sala d'udienza non sia imposto che ai segretari mandamentali, e che, rispetto ai segretari dei tribunali e delle Corti d'appello, le spese a cui sono tenuti, in corrispettivo della riserva a loro fatta dei diritti di copia, debbano limitarsi a quelle di segreteria, ed alla retribuzione degli scrivani; cosicchè essi sarebbero esenti, da ora in poi, dall'obbligo che le regie costituzioni loro imponevano di far fronte ad altra natura di spese, le quali propriamente non possono dirsi spese di segreteria, ma che piuttosto riflettono un servizio della sala di udienza.

Dimanderò quindi all'onorevole signor ministro se tale debba essere veramente il senso da attribuirsi a quest'arti-

colo, ovvero piuttosto se, come io crederei, l'obbligo che le regie costituzioni imponevano ai segretari delle Corti d'appello debba continuare ad avere il suo effetto.

Questo mio eccitamento non ha altro scopo che quello di evitare disgustosissime discussioni col segretario della Corte, dal quale ben prevedo che si ecciterebbe, sull'interpretazione di quest'articolo, una controversia analoga a quella che esso eccitò quando fu pubblicata la tariffa giudiziaria.

Sul pretesto che in quella non si era fatto cenno di quella natura di spesa, egli pretendeva di esserne esente, e non volle più andarsi soggetto; e fu mestieri di un decreto del guardasigilli, onde obbligarlo a riassumere il peso di siffatte spese.

Ove il signor ministro creda, come ne porto l'opinione, al sistema in oggi vigente, io lo pregherei allora, all'occasione dell'articolo 9, pubblicando il regolamento di cui ivi è cenno e nel quale dovranno essere specificate le spese a carico dei segretari, di risolvere questo dubbio.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Si è imposto specialmente ai segretari dei giudici di mandamento l'obbligo di sopperire alle spese necessarie per la sala d'udienza, perchè ai giudici di mandamento non è corrisposta alcuna spesa d'ufficio.

Quanto alle Corti ed ai tribunali, siccome la legge organica ha stabilito in loro favore le spese d'ufficio, più non son forse applicabili le disposizioni alle quali alludeva l'onorevole proponente; però non ignoro che in alcune Corti, in alcuni tribunali, attesa da un lato l'insufficienza delle spese d'ufficio, e dall'altro la cospicuità dei diritti percepiti dai segretari, si era imposto a questi ultimi di concorrere a sostenere una parte delle spese alle quali le Corti ed i tribunali non potevano sopperire. Non intese però il Ministero di esonerare i segretari, e per essi la cassa in cui dovranno versarsi i diritti per lo passato percepiti dai medesimi. Ed a questo riguardo avvi nel progetto di legge l'articolo 7, nel quale è detto che continueranno a essere corrisposte dalla cassa, invece dei segretari, tutte quelle spese alle quali per l'innanzi essi sottostavano.

Del resto non ho difficoltà, nel formare il regolamento cui accennasi nell'articolo 9, di risolvere questo dubbio onde antivenire qualunque discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6, chi lo approva sorge.

(È approvato.)

« Art. 7. Dal giorno in cui sarà in osservanza la presente legge, i segretari sottoposti al pagamento di un canone in favore della predetta cassa ne rimarranno esonerati.

« Le somme che erano corrisposte dai segretari o dalla cassa stessa ad alcuni tribunali od uffici per supplemento spese d'ufficio o d'altro, continueranno per intanto a soddisfarsi da questa, finchè siasi altrimenti provveduto.

« Cesseranno pure da detto giorno di essere a carico dei segretari, e verranno sopportate dalla cassa medesima le pensioni alle vedove ed ai precedenti titolari che fossero state imposte direttamente ad alcuni segretari nell'atto della loro nomina. »

(È approvato.)

« Art. 8. I sostituiti segretari saranno nominati dal Re come i segretari, ed il loro numero sarà regolato dal bisogno del servizio.

« Quelli che vi sono attualmente saranno provvisti di nuova nomina, in difetto non rimarranno che come scrivani temporari a carico del segretario a termini dell'articolo 6. »

(È approvato.)

« Art. 9. Un regolamento approvato per decreto reale stabilirà le norme per la percezione e versamento dei detti diritti, per le spese poste a carico dei segretari a termini dell'articolo 6, e per tutto quanto concerne l'esecuzione della presente legge, la quale andrà in vigore non più tardi del 1° luglio 1856. »

(È approvato.)

« Art. 10. Le disposizioni di questa legge non sono applicabili alla segreteria della Corte di cassazione, la quale continuerà per ora ad essere regolata dalla legge speciale che la concerne. »

« Non sono neppure applicabili ai segretari e sostituiti dei giudici e corpi giudiziari dell'isola di Sardegna, i quali sono già provvisti di stipendio fisso a carico dello Stato. »

(È approvato.)

Viene ora la tabella degli stipendi di cui all'articolo 4; prego i signori segretari di volerne dar lettura.

(Il segretario Giulio legge la tabella.) (Vedi vol. Documenti, pag. 997.)

Chi approva questa tabella voglia sorgere.

(È approvata.)

Si procede all'appello nominale per scrutinio segreto per questa legge, dopo il quale verrebbero in discussione il progetto di legge per l'autorizzazione della spesa occorrente per le operazioni catastali pel 1856, e quello per l'approvazione della spesa per l'eruzione d'un faro nell'isolotto dei Cavoli.

(Il segretario Giulio fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Votanti	54
Voti favorevoli	53
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

Prima di mettere in discussione i progetti di legge che ho testè accennati, ricorderò al Senato come nella precedente tornata io gli abbia annunciato di aver ricevuto due lettere dirette dai senatori Ambrosetti e Marioni, i quali domandano un mese di congedo.

Chi intende che si accordino questi congedi si rizzi.

(Sono accordati.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DI UNA SPESA STRAORDINARIA OCCORRENTE PER LE OPERAZIONI CATASTALI IN TERRAFERMA PEL 1856.

PRESIDENTE. Come ho annunciato, viene ora in discussione il progetto di legge concernente l'approvazione di una spesa per le operazioni catastali in terraferma pel 1856. (Vedi vol. Documenti, pag. 162 e 219.)

Darò lettura degli articoli. (Vedi infra)

Non essendosi chiesto la parola, li pongo ai voti, dandone nuova lettura.

« Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di lire 306,947 25 per le operazioni catastali in terraferma da eseguirsi nel corrente anno 1856, in dipendenza della legge del 4 giugno 1855. Sono comprese in tale somma le lire 80,200 già aggiunte al bilancio del 1856 colla legge del 9 aprile ultimo passato. »

(È approvato.)

« Art. 2. Tale spesa sarà aggiunta al bilancio passivo del

Ministero delle finanze, dell'esercizio 1856, e ripartita come segue:

Categoria 141. Catasto di terraferma (Spese per personale) L. 244,000 »

Categoria 142. Catasto di terraferma (Spese di materiale) » 62,947 25

L. 306,947 25

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA STRAORDINARIA RELATIVA ALLA COSTRUZIONE DI UN FARO NELL'ISOLOTTO DEI CAVOLI.

PRESIDENTE. Dovrebbe ora procedersi allo squittinio sul progetto di legge testè approvato, ma per disagiare meno il Senato vi si procederà contemporaneamente a quello che metto ora in discussione, relativo all'approvazione di una spesa per la costruzione di un faro nell'isolotto dei Cavoli. (Vedi vol. Documenti, pag. 1064.)

Esso è così concepito. (Vedi infra)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto.

LA MARMORA. Prendo la parola soltanto per fare un invito al signor ministro dei lavori pubblici.

Egli sa meglio di me quale sia la luce dei fari, specialmente di quelli di prima classe; anzi dirò che ha fatto questo esperimento in Genova e la luce è rimasta di 4000 e più volte una Carcelle ordinaria.

Ma, se la luce è molto viva, ne è causa un grandissimo consumo d'olio, il quale è tale, o signori, che pone un peso grandissimo all'amministrazione.

Io desidererei che il signor ministro accettasse solamente l'invito che gli fo di voler fare degli esperimenti. Egli non ignora quello che si è fatto ultimamente, credo in Moncalieri, dell'olio di resina. Quest'olio, di cui ho preso nota, costa un terzo meno che l'olio d'oliva fino, che è quello che s'impiega nei fari.

Desidererei dunque che il signor ministro facesse modo di vedere se, mediante appositi aggiustamenti, non convenisse d'impiegare l'olio di resina di preferenza all'olio d'oliva fino, il quale, come dissi, è sempre di un costo grandissimo.

C'è poi un altro vantaggio, ed è che l'olio di resina non si mangia, mentrechè si mangia quello d'oliva. Già quelli che sono alla vigilanza dei fari sono vicini al mare, pescano, e molto di quell'olio che dovrebbe andare nelle lampade va nella padella. (ilarità)

Credo altresì che nei paesi dove c'è già l'impianto dell'illuminazione a gaz, forse vi sarebbe un'economia introducendo un tubo a gaz nei fari.

Ciò dico a modo di supposizione: io penso che sarebbe bene si facessero degli esperimenti, perchè desidero che la spesa del mantenimento dei fari sia diminuita per l'istessa ragione per cui desidero l'aumento di questi stabilimenti.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io sono dispostissimo a far eseguire questi esperimenti, ma prima attendo il risultato di altri somiglianti che si sono proposti di fare in Francia dove si ha pure un grandissimo interesse a fare economie nel combustibile. Qualche saggio è stato fatto, non però per illuminazione dei fari, ma per altre illuminazioni che esigevano molta luce, e i risultati ottenuti fuora sono assai contraddittorii, perocchè molti vi attribuiscono un merito

eccessivo, altri glielo tolgono tutto; dunque io credo che si possa temporeggiare alquanto per vedere il risultato di questi esperimenti fatti altrove: se ci lasceranno nell'incertezza, potremo farne anche noi; ciò quanto all'olio di resina.

Quanto poi all'illuminazione a gaz, io credo che assai difficile sarebbe l'applicarla con economia, specialmente quando si tratta di torri elevatissime, e in conseguenza di torri che vanno illuminate con macchine di primo ordine; allora certamente io dubito che le spese di stabilimento sarebbero così gravi che non potrebbero per niun conto convenirci. Né so se in Francia stessa si sia pensato a questa surrogazione, benchè quivi l'illuminazione a gaz sia diffusa da molto maggior tempo che non presso noi.

LA MARCHESA. A me basta aver chiamata l'attenzione del signor ministro sopra questo argomento.

PRESIDENTE. Rileggerò gli articoli per metterli ai voti:

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 55,000 per la costruzione della torre di un faro nell'isolotto dei Cavoli alla punta meridionale della Sardegna, giusta il disegno e la perizia dell'ufficio del Genio civile di Cagliari in data del 22 marzo 1856.

« Tale spesa sarà stanziata in apposita categoria col n° 41-A e colla denominazione: *Costruzione della torre di un faro nell'isolotto dei Cavoli*, nel bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1856. »

(È approvata.)

« Art. 2. È pure autorizzata la spesa straordinaria di lire 66,431 da stanziarsi in apposita categoria del bilancio passivo del 1857 del Ministero suddetto per l'acquisto ed installazione della gabbia metallica ed apparecchio catadiottrico d'illuminazione pel faro sopra menzionato, giusta la perizia in data 25 aprile 1853 dell'ufficio del Genio militare marittimo del circondario di Genova e di Sardegna.

« Il ministro dei lavori pubblici è autorizzato a fare eseguire le opere di cui all'articolo 1 per mezzo di trattative private ed a consentire anche ad un'anticipazione che non ecceda le lire 3000 all'impresario delle opere.

« A tale effetto è derogato al disposto degli articoli 24 e 26 della legge 23 marzo 1853. »

(È approvato.)

Prima di passare allo squittinio segreto sopra questo progetto di legge ed il precedente, io debbo far presente al Senato che rimangono all'ordine del giorno due progetti ancora, cioè quello relativo allo stabilimento di bersagli in Torino, e quello relativo all'erezione di un monumento a Re Carlo Alberto.

Siccome l'ora non è tarda, io penso che il Senato vorrà pure dar passo a questi due progetti.

Ora si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto delle due leggi testè votate.

Risultamento della votazione del progetto di legge per le spese straordinarie occorrenti per le operazioni catastali:

Votanti	57
Voti favorevoli	56
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

Risultamento della votazione della legge riguardante l'erezione del faro nell'isolotto dei Cavoli:

Votanti	57
Voti favorevoli	56
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI BERSAGLI IN TORINO.

PRESIDENTE. Verrebbe ora in discussione il progetto di legge per lo stabilimento di bersagli in Torino, così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 942.)

« Articolo unico. È approvata la maggiore spesa di lire 15,500 alla categoria n° 76: *Stabilimento di bersagli in Torino*, del bilancio passivo del Ministero della guerra pel 1856, per la costruzione di un bersaglio sul fronte di mezzogiorno della già cittadella di Torino, la cui spesa sarà per la maggior parte possibile impiegata nella costruzione dei ripari e bersagli di ferro e di ferraccio in maniera da poter essere scomposti e traslocati nei limiti che, giusta la perizia della direzione del Genio militare di Torino del 24 febbraio 1856, è calcolata di lire 25,000. »

Non chiedendosi la parola sulla discussione generale, si terrà per chiusa, e rileggerò così l'articolo unico del progetto. (Vedi sopra)

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DI UNA SPESA STRAORDINARIA OCCORRENTE PER L'EREZIONE DI UN MONUMENTO AL RE CARLO ALBERTO.

PRESIDENTE. Vi resta ancora a discutersi il progetto di legge per l'erezione del monumento a Re Carlo Alberto, che è così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1028.)

Se non si domanda la parola sulla discussione generale, rileggerò gli articoli.

« Art. 1. Per il monumento nazionale da innalzarsi alla memoria del magnanimo Re Carlo Alberto, in esecuzione dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1850, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 675,000, ivi comprese le lire 525,000 già accordate coll'articolo 5 della legge medesima. »

(È approvato.)

« Art. 2. Fermo lo scopo primitivo ed il concetto generale dell'opera, verrà data allo scultore piena e libera facoltà di modificarne, d'accordo col ministro dei lavori pubblici, il disegno in tutti i particolari, limitandosi però sempre all'ammontare della spesa stabilita nell'articolo precedente. »

(È approvato.)

« Art. 3. Si farà fronte alla spesa di cui nell'articolo primo colle lire 25,000 stanziate nel bilancio passivo 1851 del Ministero dei lavori pubblici, e con lire 650,000 da ripartirsi nei bilanci di quel Ministero degli anni seguenti:

Anno 1856	L. 80,000
» 1857	» 100,000
» 1858	» 130,000
» 1859	» 170,000
» 1860	» 150,000
Totale	L. 650,000

« Per la quota da stanziarsi nel bilancio 1856, sarà aperta apposita categoria sotto il n° 49 bis, colla denominazione: *Monumento nazionale alla memoria di Re Carlo Alberto il magnanimo.*

(È approvato.)

TORNATA DEL 4 GIUGNO 1856

« Art. 4. Le somme provenienti da oblazioni private pel concorso nella spesa del monumento saranno versate nelle casse dello Stato qual provento straordinario del bilancio attivo.

« A tale effetto sarà aperta nel bilancio attivo dell'esercizio 1856 apposita categoria sotto il n° 62 e colla denominazione: *Oblazioni pel monumento nazionale alla memoria di Re Carlo Alberto il magnanimo.* »

(È approvato.)

« Art. 5. Il ministro delle finanze è autorizzato ad alienare, anche a trattative private, i titoli diversi di credito pubblico rappresentanti una parte del fondo ricavato dalle oblazioni. »

(È approvato.)

« Art. 6. In sostituzione dell'area destinata al collocamento del monumento al Re Carlo Alberto, il ministro delle finanze è autorizzato a cedere al municipio di Torino le porzioni di area fiancheggianti detto monumento per la costruzione di due contrade laterali al medesimo, secondo il disegno Promis in data 4 marzo 1856. »

(È approvato.)

Prima che si ripeta l'appello nominale per lo squittinio relativo a questi due progetti di legge, io debbo far presente al Senato che, essendo in corso di relazione molti progetti di legge, io aspetterò che ve ne siano almeno due o tre, che possano essere oggetto di discussione, per fissare una seduta, e non disagiare inutilmente i signori senatori.

Io spero che il Senato, vista la necessità in cui ci troviamo di non lasciare in sospenso il corso di questi progetti, vorrà

ritenere che la convocazione per le ore due sia cosa effettiva, acciò il maggior numero di essi possa avere il suo corso al più presto possibile: l'epoca dell'anno essendo già inoltrata è a desiderare che non sia ulteriormente ritardato il darvi passo.

Intanto fo avvertiti i signori senatori presenti che il Senato si intende convocato per domani alle ore due negli uffici, essendovi ancora sette progetti di legge i quali hanno ad avere il loro corso regolare, e per la seduta pubblica il Senato verrà poi convocato a domicilio.

Si procede all'appello nominale per lo squittinio delle due leggi or ora votate.

Risultamento della votazione per lo stabilimento di bersagli:

Votanti	86
Voti favorevoli	84
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

Risultamento della votazione per l'erezione di un monumento al Re Carlo Alberto:

Votanti	86
Voti favorevoli	82
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 7 GIUGNO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Discussione sul progetto di legge per l'autorizzazione della spesa straordinaria pel prolungamento del molo nuovo del porto di Genova — Discorso del senatore Sauli — Approvazione degli articoli 1 al 3 e dell'intero progetto — Discussioni sul progetto di legge per la concessione della ferrovia da Irea a Chivasso — Osservazioni del senatore Di Castagnetto — Risposta dei ministri delle finanze e dei lavori pubblici — Approvazione degli articoli 1 al 3 e dell'intero progetto — Relazione sul progetto di legge per l'approvazione della spesa straordinaria per l'ampliamento dello stabilimento balneario d'Aix — Discussione ed approvazione del progetto di legge riguardante la convenzione colla compagnia Vittorio Emanuele per l'estensione della rete delle strade ferrate della Savoia e della congiunzione loro colle ferrovie francesi — Approvazione immediata del progetto di legge per l'autorizzazione della spesa straordinaria per l'ampliamento dello stabilimento balneario d'Aix — Relazione sui progetti di legge: 1° per la costruzione di un ponte sul torrente Margre; 2° per la leva di 13,000 uomini sulla classe del 1835 — Approvazione immediata di questi due progetti — Relazione sui seguenti progetti di legge: 1° per l'autorizzazione di nuove e maggiori spese sul bilancio 1856; 2° per la concessione della ferrovia da Acqui ad Alessandria — Osservazioni del ministro delle finanze e del senatore Di Pollone.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri delle finanze, della guerra, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e dell'istruzione pubblica.)

PALLAVICINO-MOSI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

QUARELLI, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizione.

2088. I fabbricanti di carta della provincia di Genova fanno istanza presso il Senato acciò voglia modificare la legge in corso sulla tariffa doganale, in senso della proposta contenuta nella relazione del deputato Despina sulla legge medesima.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA STRAORDINARIA PER IL PROLUNGAMENTO DEL MOLO NUOVO DEL PORTO DI GENOVA.

PRESIDENTE. Sta all'ordine del giorno il progetto di legge per l'autorizzazione della spesa straordinaria pel prolungamento del molo nuovo del porto di Genova. (Vedi vol. Documenti, pag. 1054.)

Il progetto è così concepito. (Vedi infra)

SAULI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Sauli.

SAULI. Ho chiesto la parola non già per combattere il progetto di legge sottoposto al vostro esame, ma piuttosto per commendarne altamente il soggetto, e per esprimere il mio rincrescimento che la condizione del nostro erario non ci consenta di dare ai lavori intorno al porto di Genova una spinta più celere e di estendere consimili miglioramenti ad altri porti della nostra marina.

Signori senatori, voi m'insegnate che la principale cagione per cui le sorti d'Italia piombarono in letal decadenza, consiste in ciò che l'operosità, per cui fioriva il Mediterraneo,

passò ad esercitarsi in altri mari. Per quante sia dato all'umana mente di spingersi nel cupo sentiero dell'avvenire, sembra che più amica fortuna stenda propizia la mano al Mediterraneo ed accenni di volergli restituire l'antico splendore. La mia debole voce fece piano alla parte da noi assunta nelle ultime e gloriose imprese di Levante; e sono ben lungi a quest'ora dal rammaricarmi che i nostri sacrifici non sieno ancora stati rimunerati di subitaneo premio. Ben più largo premio il tempo ci promette ogni volta che da noi si giunga ad usarlo con modesta e sagace sapienza.

Gli è già più d'un mezzo secolo che il gran Napoleone Bonaparte tentò l'impresa d'Egitto. L'Egitto era allora la preda miseranda dei Mamalucchi, era provincia di niun valore per sé, di nessuna utilità per le altre nazioni. Per mezzo dell'attrito, per mezzo di quella maniera di consorzio che si istituì tra i nati e gli uomini colti dell'esercito di Francia, l'Egitto rinacque ad assoi prospera fortuna, ed i traffichi che ivi si esercitarono, rifece a mille doppi la spesa erogata in quella spedizione, la quale pur ebbe in sulle prime un esito molto infelice. Un uguale ed anche un maggior premio sarà da noi conseguito nelle vaste ed ora quasi disabitate provincie dell'Asia Minore, del mar di Marmara e del mar Nero, che anelano a rifiorirsi per mezzo di nuove istituzioni agricole e di nuove fattorie mercantili, purchè da noi si continui a preparare i mezzi opportuni a godere i benefizi che un miglior destino ci porge. Egli è perciò che io conforto il nostro Governo a proseguire nella sollecitudine che egli intende di concedere ai nostri porti del mare. Crescendo in essi l'attività, crescerà eziandio il numero dei navigatori; la navigazione avvezza gli uomini ai pericoli e a dura fatica; la fatica è madre di virtù, e senza virtù voi m'insegnate che ogni speranza di risorgimento altro non può essere che un'aspirazione poetica od una lagrimevole utopia.

La prima e nuda idea di commendare le spese progettate pel porto di Genova mi venne suggerita da un amico mio corrispondente di Savona. L'accolsi con premura, perchè è conforme alle pensate solite ad avvolgersi nella mia mente,

ed anche perchè, mercè di essa, si fa manifesto come colà non alberghi sentimento di gretta gelosia e di rivalità. Imiliamo questi esempi noi tutti. Il titolo di fratelli non sia più ora mai una vana, menzognera parola. Il frutto che sta per derivarne sarà a mille doppi migliore che non qualsivoglia meschino, e, sto per dire, non innocente trionfo.

PRESIDENTE. Se non domandasi più la parola rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria nuova di lire un milione novecento novantottomila trecentoquaranta per prolungare il molo nuovo del porto di Genova ed eseguire le opere accessorie in conformità del progetto dell'ufficio centrale del servizio tecnico dei porti, spiagge e fari in data 15 dicembre 1855.

(È approvato.)

« Art. 2. La spesa suddetta ferrà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ripartitamente come infra :

Bilancio 1856	L. 182,540
Id. 1857	» 400,000
Id. 1858	» 400,000
Id. 1859	» 400,000
Id. 1860	» 400,000
Id. 1861	» 216,000

L. 1,998,540

(È approvato.)

« Art. 3. Per l'applicazione della parte di spesa cadente come sopra a carico del bilancio 1856 verrà aperta nel bilancio medesimo apposita categoria, sotto il n° 49 quater, e colla denominazione: *Prolungamento del molo nuovo del porto di Genova.* »

(È approvato.)

Ora si passerà allo squittinio segreto. Verrà immediatamente dopo in discussione il progetto per la concessione della strada ferrata da Ivrea a Chivasso, e quindi quello per l'estensione della rete delle strade ferrate della Savoia.

Essendo in pronto il rapporto preparato dal senatore Jacquemoud sul progetto di legge riguardante l'ampliamento dello stabilimento balneario di Aix, pregherò poi il signor relatore di darne lettura, acciò il Senato veda se sia il caso di unire la votazione di queste due ultime leggi.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominate per lo squittinio.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge relativo all'autorizzazione della spesa straordinaria pel prolungamento del molo nuovo del porto di Genova.

Votanti	85
Voti favorevoli	85

(Il Senato adotta all'unanimità.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA DA IVREA A CHIVASSO.

PRESIDENTE. Il progetto che viene ora in discussione per la concessione della ferrovia da Ivrea a Chivasso, è così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1138.)

Il senatore Di Castagnetto ha la parola.

DICASTAGNETTO. Bramerei solamente una spiegazione dall'onorevole signor ministro dei lavori pubblici.

Mentre io mi rallegro di vedere tradotto in fatto il deside-

rio che la provincia d'Ivrea sia dotata d'una strada ferrata, non so spiegarmi una differenza che ravviso nel capitolato, la quale non si incontra in quelli per simil genere d'affari.

All'articolo 67, alinea 1, trovo che: « Questa società si costituirà con quel capitale e con quel numero d'azioni che sarà determinato d'accordo col Governo; sarà retta da uno statuto da sottoporsi all'approvazione del Governo in conformità delle vigenti leggi. »

In generale quando si sanciscono negozi di tale specie il capitale resta determinato, come anche la quantità delle azioni, e qui invece scorgo che si lascia ancora al futuro lo stabilire sia il capitale sia il numero delle azioni.

Ciò che desidererei sapere dall'onorevole signor ministro è il motivo per cui relativamente a questa strada non fu provvisto in modo definitivo e determinato ad una parte così essenziale come è quella del capitale e numero delle azioni.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. La domanda per fare la strada non è stata presentata da una società, ma da un individuo, il quale, essendo risponsale, potrebbe benissimo fare la strada a proprie spese ed esercitarla pure a proprie spese.

Se quest'individuo invece intende di costituire una società, verrà in allora il caso di determinare il capitale, nè sarà in suo arbitrio il determinarlo, giacchè gli statuti della società costitnenda dovranno essere sottoposti al Governo.

Il Governo naturalmente lascia una certa latitudine a chi costituisce una società; tuttavia veglia a che non vi siano dei patti che possano compromettere gli interessi dei terzi, e se per avventura il proprietario attuale della strada proponesse di costituire una società a un capitale di gran lunga maggiore del costo reale della strada, probabilmente il Governo negherebbe l'autorizzazione necessaria per la costituzione della società in discorso.

DI CASTAGNETTO. Era la semplice spiegazione che desiderava.

PALROCAPA, ministro dei lavori pubblici. Faccio anche io un'altra osservazione. Talvolta quelli che domandano la concessione, anche prima di costituire la società, sottoscrivono un capitale che si riservano di completare coll'emissione di azioni, mercè la costituzione di una società anonima; ma per ciò fare conviene che abbiano un progetto tecnico completo in tutte le sue parti.

Ora questo non era il caso nostro, perchè è ben vero che vi era un progetto di massima approvato dal Consiglio speciale, ma il concessionario (come ben si vede dall'articolo 1 del capitolato), per aderire ai desiderii di un municipio di qualche importanza, e per piegarsi ad una convenienza d'interesse pubblico, ha mutata la linea, facendola passare per Montanaro, dove si stabilirebbe una stazione.

Questa variante è stata riconosciuta vantaggiosa e quindi approvata; ora egli attualmente sta rettificando il progetto per determinare le basi sulle quali dovrà costituire la società i cui statuti saranno da lui presentati al Ministero delle finanze per l'opportuna approvazione per decreto reale, previo l'avviso del Consiglio di Stato.

DI CASTAGNETTO. Dirò al Senato ed al Ministero che io mi aspettava questa risposta, ma siccome l'osservazione che ho fatta, l'ho pur sentita fare da qualche persona autorevole, credetti bene di promuovere una spiegazione su ciò onde le parole pronunziate dal Ministero prendessero quella autorità necessaria perchè il paese sia edotto della condizione delle cose.

PRESIDENTE. Non domandandosi più la parola, rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. I signori Tommaso Brassey e Carlo Henfrey sono autorizzati a divenire alla costruzione d'una strada ferrata che partendo da Chivasso metta alla città d'Ivrea e ad assumerne l'esercizio. »

(È approvato.)

« Art. 2. I medesimi Brassey ed Henfrey sono e rimangono concessionari di quella ferrovia, sotto l'osservanza delle clausole e condizioni espresse nel capitolato di concessione annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 3. Qualora fra il termine di mesi tre, a contare dalla data della concessione, venga minorata la tariffa daziaria per la introduzione dall'estero dei regoli di ferro lavorato e dei cuscinetti di ferro fuso, la riduzione di cui all'articolo 45 del capitolato sarà limitata ai meccanismi od utensili destinati all'armamento ed allestimento delle stazioni. »

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio.

Risultamento dello squittinio:

Volanti 58
Voti favorevoli 58

(Il Senato adotta il progetto all'unanimità.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA APPROVAZIONE DELLA SPESA STRAORDINARIA PER L'AMPLIAZIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARIO DI AIX.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Jacquemoud per la lettura della relazione intorno al progetto per lo stabilimento balneario di Aix.

JACQUEMOUD, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 1065.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RIGUARDANTE LA CONVENZIONE COLLA COMPAGNIA VITTORIO EMANUELE PER L'ESTENSIONE DELLA RETE DELLE STRADE FERRATE DELLA SAVOIA E PER LA CONGIUNZIONE LORO COLLE FERROVIE FRANCESI.

PRESIDENTE. Metto ora in discussione il progetto di legge per l'estensione della rete delle strade ferrate della Savoia; riservandomi di interpellare il Senato se intende di passare alla discussione immediata del progetto di legge, sul quale ha riferito testè il senatore Jacquemoud, per procedere ad un simultaneo squittinio per questi due progetti di legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 901.)

Il progetto di legge surriferito è così concepito. (Vedi *infra*)

È aperta la discussione generale; se non si domanda la parola, darò di bel nuovo lettura degli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alle condizioni annesse alla presente legge per l'estensione della rete delle strade ferrate della Savoia e per la loro congiunzione colle ferrovie francesi. »

(È approvato.)

« Art. 2. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 16 luglio 1854 sono abrogati. »

(È approvato.)

Ora mi occorre, come ho annunziato, di provocare un voto formale del Senato per dare ugualmente passo alla legge sulla quale ha riferito l'onorevole senatore Jacquemoud, non avendo essa ancora subito il corso stabilito dal regolamento.

Chi intende si debba passare all'immediata discussione di questo progetto si alzi.

(Il Senato approva.)

ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA SPESA STRAORDINARIA PER L'AMPLIAZIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARIO D'AIX.

PRESIDENTE. Il progetto di legge per l'ampliamento dello stabilimento balneario d'Aix è nei termini seguenti. (Vedi vol. Documenti, pag. 1060.)

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola, io porrò ai voti i singoli articoli di cui esso si compone.

« Art. 1. La spesa pel ristauo e per l'ampliamento dello stabilimento balneario d'Aix sarà distribuita sopra basi analoghe a quelle che furono stabilite per la sua fondazione, la quale ebbe effetto, mediante un'associazione fra lo Stato ed i comuni del ducato di Savoia. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il capitale sociale destinato a tale uso è di lire 900,000, e sarà somministrato per un terzo dall'erario pubblico, e per due terzi dalla provincia di Savoia Propria, nei quali sono comprese una quota di concorso di lire 100,000 della città di Chamberi, ed un'altra di lire 60,000 della città di Aix. »

(È approvato.)

« Art. 3. I lavori di ristauo e di ampliamento dello stabilimento balneario dovranno essere eseguiti in conformità dei disegni e delle perizie dell'ingegnere François e dell'architetto Pellegrini in data 13 settembre 1854, e dovranno essere terminati pel cominciamento della stagione balnearia dell'anno 1855. »

(È approvato.)

« Art. 4. Dal primo gennaio 1856 lo stabilimento balneario sarà a totale godimento, rischio e pericolo dell'associazione nazionale, la quale usufruirà di tutti i suoi proventi e porterà il carico di tutti i suoi debiti. »

(È approvato.)

« Art. 5. I proventi dello stabilimento balneario rimarranno destinati:

1° Al pagamento dell'interesse del 5 per cento sul capitale versato dalle finanze e dai corpi morali associati;

2° Al prelevamento dell'uno per cento per l'estinzione del capitale impiegato e di quella del debito dello stabilimento balneario. »

(È approvato.)

« Art. 6. Qualora il prodotto netto dello stabilimento non bastasse al pagamento dell'interesse ed a quello della quota di ammortizzazione di cui nell'articolo precedente l'erario pubblico vi supplirà. »

(È approvato.)

« Art. 7. La quota di ammortizzazione sarà in primo luogo esclusivamente destinata al pagamento del capitale sommini-

strato dai corpi morali, e compiuto questo riscatto, il solo erario pubblico perceverà i proventi dello stabilimento balneario, finchè la finanza sia a sua volta totalmente risarcita dei capitali da essa a qualunque titolo sborsati. »

(È approvato.)

« Art. 8. Tosto che tutti i debiti dello stabilimento balneario saranno compiutamente riscattati, la proprietà del suddetto stabilimento rimarrà per un terzo alla finanza e per gli altri due terzi ai corpi morali coassociati in proporzione del loro concorso. »

(È approvato.)

« Art. 9. D'allora in poi le rendite dello stabilimento impiegate per un terzo in miglioramenti dello stabilimento stesso, e per gli altri due terzi in soccorsi ad istituti od opere di beneficenza nella provincia di Savoia Propria ed in quelle del Genevese e del Fossignì, in proporzione dell'effettivo e dell'offerta concorso nella spesa e segnatamente nell'ampliamento dell'ospedale di Aix, nel quale saranno gratuitamente ammessi gli indigenti di tutto lo Stato ed i militari forniti di certificati comprovanti che sono affetti da infermità contratte in servizio. »

(È approvato.)

« Art. 10. L'alta sorveglianza degli interessi dell'associazione spetterà al Governo; l'intendente avrà la presidenza del Consiglio d'amministrazione, la sede del quale sarà in Ciambèri. »

(È approvato.)

« Art. 11. La direzione e l'amministrazione dello stabilimento sarà affidata ad un commissario regio, il quale interverrà alle sedute del Consiglio amministrativo con voto consultivo.

« Lo stipendio del commissario sarà a carico della associazione. »

(È approvato.)

« Art. 12. Il Consiglio d'amministrazione sarà composto di due consiglieri provinciali di Ciambèri e d'uno d'Anney eletti annualmente a questo ufficio dai rispettivi Consigli, del sindaco di Ciambèri, del sindaco di Aix e del direttore demaniale di Ciambèri. »

(È approvato.)

« Art. 13. Spetterà al Consiglio la disamina ed il sindacato della contabilità del direttore dello stabilimento, la disamina e l'approvazione del bilancio ordinario e delle spese straordinarie ed il fare tutti i necessari regolamenti. »

(È approvato.)

Si passa ora allo squittinio segreto.

Metto in avvertenza il Senato che si tratta in questo scrutinio di dare il voto per due progetti di legge, uno relativo alla convenzione colla compagnia Vittorio Emanuele e l'altro allo stabilimento balneario di Aix.

Dopo questa votazione pregherò il senatore Regis di voler leggere la relazione sul progetto di legge concernente la costruzione di un ponte sul fiume Magra, ed il senatore Alberto La Marmora quella relativa alla leva di 13 mila uomini sulla classe 1833.

(Il segretario Giulio fa l'appello nominale per lo squittinio sopra i due progetti.)

Risultamento delle votazioni:

Votanti 89
Voti favorevoli 59

pel progetto riguardante l'estensione della rete delle strade ferrate della Savoia e così del pari per quello relativo allo stabilimento balneario di Aix.

(Il Senato adotta all'unanimità i due progetti di legge.)

RELAZIONE SUI PROGETTI DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI UN PONTE SUL FIUME MAGRA E PER LA LEVA DI 13 MILA UOMINI SULLA CLASSE 1833.

PRESIDENTE. Il senatore Regis è invitato a dar lettura della relazione suenunciata.

REGIS, relatore. legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 1152.)

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore La Marmora per la lettura del rapporto relativo alla leva di 13 mila uomini.

LA MARMORA, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 1117.)

PRESIDENTE. Chiederò al Senato se intende che debbasi procedere alla discussione immediata dei due progetti dei quali sono state lette le relazioni.

Chi è di questo sentimento si alzi.

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI UN PONTE SUL FIUME MAGRA.

PRESIDENTE. Darò lettura del progetto di legge per la costruzione di un ponte sul fiume Magra, il quale è così concepito. (Vedi vol. Documenti, pag. 1146.)

« Art. 1. È approvata la convenzione stipulata il 20 maggio 1856 tra i ministri delle finanze e dei lavori pubblici, rappresentanti lo Stato, ed il signor conte ed avvocato Francesco Cattaneo, per l'erezione di un ponte in muratura sul fiume Magra, colle opere di munimento e rampe d'accesso alla strada nazionale di levante, in base dell'analogo progetto allestito dall'ispettore del Genio civile cavaliere Giuseppe Bella e mediante i corrispettivi e l'osservanza delle condizioni nell'atto medesimo convenute e colle modificazioni portate dalla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. È autorizzata la spesa di lire quattrocento mila (400,000) da corrispondersi, giusta la predetta convenzione, al concessionario dell'opera nel triennio ivi indicato, stanzandola pella concorrente di lire 30 mila nel bilancio passivo dei lavori pubblici per l'esercizio 1856; per lire 200 mila in quello del 1857 e per le rimanenti lire 130 mila in quello del 1858. »

(È approvato.)

« Art. 3. È fatta facoltà al Governo di aumentare la larghezza del ponte sino alla misura che sarà giudicata necessaria, per servire ad un tempo ad una strada ferrata, ed alla strada ordinaria, quando ciò non richieda una spesa maggiore di lire 40 mila.

« Questa maggiore spesa verrà portata in aggiunta all'assegno stipulato per il 1857. »

(È approvato.)

« Art. 4. Per l'applicazione della parte di spesa cadente come sopra a carico dei bilanci 1856 e 1857 verrà aperta apposita categoria sotto la denominazione: Ponte sulla Magra, strada nazionale di levante, col numero 40-1 pel 1856 e col numero 67 bis pel 1857. »

(È approvato.)

« Art. 5. È fatta facoltà al Governo di diminuire per decreto reale la tariffa di pedaggio d'accordo coll'impresa. »
(È approvato.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA DI 13 MILA UOMINI SULLA CLASSE DEL 1855.

PRESIDENTE. Passo ora a dar lettura del progetto di legge per la leva di 13 mila uomini. (Vedi vol. Documenti, pag. 1117.)

Esso è del tenore seguente :

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva dell'anno 1856, prelevando un contingente di 13 mila uomini sui cittadini nati nel corso dell'anno 1855. »

(È approvato.)

Si procederà allo squittinio simultaneo su questi due progetti di legge.

Rimarrebbero ora in pronto due relazioni. L'una preparata dalla Commissione di finanze sul progetto relativo alle nuove e maggiori spese da applicarsi al bilancio corrente, e l'altra preparata dall'ufficio centrale, nominato per quello sulla ferrovia da Acqui ad Alessandria, di cui è relatore il senatore Gonnet, il quale non è presente.

Se il Senato lo crede (sono appena le quattro), dopo questo scrutinio, si potrebbe ancora occupare della legge sulle maggiori spese, di cui è relatore il senatore Caccia.

(Il segretario Pallavicino-Mossi fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge relativo alla costruzione di un ponte sul torrente Magra :

Votanti 58
Voti favorevoli 58

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Risultamento della votazione della legge sulla leva di 13 mila uomini :

Votanti 58
Voti favorevoli 56
Voti contrari 2

(Il Senato adotta.)

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE : PER NUOVE MAGGIORI SPESE SUL BILANCIO DEL 1856, E PER LA STRADA FERRATA DA ACQUI AD ALESSANDRIA.

PRESIDENTE. Prego il Senato di voler udire la relazione che il senatore Caccia ha in pronto.

CACCIA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 1110.)

PRESIDENTE. Invito alcuno dei membri dell'ufficio centrale nominato per la legge della ferrovia tra Acqui ed Alessandria a dar lettura della relazione.

DI POLLONE. Siccome membro dell'ufficio centrale, che si è occupato di questo progetto, darò lettura della relazione preparata dal senatore Gonnet che ha dovuto assentarsi. (Vedi vol. Documenti, pag. 1137.)

PRESIDENTE. Speravo che il Senato si mantenesse in numero per votare anche queste due leggi, ma la mia speranza è delusa, perchè esso non lo è più.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Chiedo la parola per dare una semplice spiegazione.

La legge sulle modificazioni, la quale porta la riduzione del dazio dei regoli e dei cuscinetti, è stata approvata dalla Camera dei deputati, ed il Ministero si ripromette che lo sarà pure dal Senato con eguale favorevole accoglimento.

Vi è una differenza nel capitolato della ferrovia da Chivasso ad Ivrea, e nel capitolato di quella da Alessandria ad Acqui, rispetto alla quale si è mantenuta una riduzione che era stata concertata in vista dell'antico dazio.

Questo non si è fatto per la strada da Ivrea a Chivasso ; giova però avvertire che (se il Senato approva la legge) sarà cosa di pochissimo momento.

Nella strada ferrata di Ivrea si avrà a pagare il nuovo dazio sui regoli e cuscinetti, cioè una lira per quintale sui primi e 80 centesimi sui secondi, mentre per la strada d'Acqui non vi sarà da pagare che il quarto di questo dazio, cioè 25 centesimi per regolo e 12 centesimi e mezzo per cuscinetto, ciò che fa una differenza di 75 centesimi per gli uni e di 37 e mezzo per gli altri ; cosa, come dissi, di pochissimo rilievo, perchè farebbe solo 37 e mezzo per tonnellata, e ne risulterebbe una differenza di poche migliaia di lire tra una strada e l'altra.

Questa differenza si può anche giustificare per le varie condizioni delle due linee, perocchè non v'ha dubbio che la linea d'Ivrea è in condizioni economiche molto migliori della linea d'Acqui; onde quando pure il Parlamento consentisse un qualche maggior favore a quest'ultima linea, non potrebbe quella d'Ivrea lamentarsi di una sofferla ingiustizia.

Per questi motivi io spero che il Senato vorrà approvare il capitolato della linea d'Acqui, quantunque questo, ripeto, contenga una maggior concessione rispetto ai dazi sui regoli e cuscinetti, che non contenesse il capitolato per la strada di ferro da Chivasso ad Ivrea.

DI POLLONE. Non so se sia opportuno di continuare la discussione, altrimenti esporrei, come sotto questo aspetto l'ufficio centrale fece alcune osservazioni e nell'interesse dello Stato e nell'interesse dei concessionari ; ma poichè pare che il Senato, mancando il numero legale, intenda rimandare ad altra adunanza la discussione, l'ufficio centrale farà allora le sue osservazioni in proposito.

PRESIDENTE. L'adunanza è sciolta, ed il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è levata alle ore 8.

322

TORNATA DELL'11 GIUGNO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazione sui tre progetti di legge per facoltà ad alcune divisioni amministrative e provincie di vincolare i bilanci avvenire e di oltrepassare il limite ordinario della sovrimposta — Approvazione dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale incaricato dell'esame del progetto di legge riguardante la convenzione colla compagnia Vittorio Emanuele, accettato dal ministro delle finanze — Discussione sul progetto di legge per la concessione della ferrovia da Acqui ad Alessandria — Schiarimenti richiesti dal senatore Gonnat e forniti dal ministro dei lavori pubblici — Approvazione del progetto suddetto — Discussione ed approvazione immediata dei tre progetti di legge per facoltà ad alcune divisioni amministrative e provincie di vincolare i bilanci avvenire e di oltrepassare il limite ordinario della sovrimposta — Approvazione del progetto di legge per l'autorizzazione di nuove e maggiori spese sul bilancio 1856 — Relazione di petizioni — Relazione ed approvazione immediata del progetto di legge per l'assestamento definitivo del bilancio attivo e passivo di terraferma dell'anno 1848.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri delle finanze, dei lavori pubblici, della guerra, e dell'interno, e più tardi interviene anche quello di grazia e giustizia.)

PALLAVICINO-MOSSE, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizione:

2089. Lorenzo Ghiardi ricorre al Senato perchè inviti il Governo a provvedere in ordine agli interessi garantiti dalle azioni del telegrafo elettrico in ritardo di quasi due semestri.

MOZIONE D'ORDINE.

PRESIDENTE. Nell'ultima tornata non trovandosi più il Senato in numero legale non si è potuto passare alla discussione di due progetti di legge, di cui era stato letto il rapporto, riguardante l'uno l'autorizzazione di nuove e maggiori spese pel bilancio 1856, l'altro la concessione della ferrovia da Acqui ad Alessandria.

Siccome questo ultimo progetto si collega con un secondo progetto tendente ad autorizzare le provincie d'Alessandria e di Acqui ad oltrepassare il limite ordinario della loro imposta speciale, io prego perciò il senatore Caccia, relatore di questo e degli altri relativi allo stesso oggetto, in ordine alle divisioni amministrative di Cuneo e di Sassari, a voler dar lettura della relazione che egli tiene preparata acciò il Senato possa, dopo aver discusso la legge sulla concessione della ferrovia, deliberare contemporaneamente anche sopra di queste.

RELAZIONE SOPRA TRE PROGETTI DI LEGGE D'INTERESSE LOCALE.

CACCIA, relatore, legge la relazione sui seguenti tre progetti di legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 1116.)

1° Per far facoltà alla divisione amministrativa di Cuneo di vincolare per un ventennio i suoi bilanci avvenire, comin-

ciando da quello del 1856, e di oltrepassare durante lo stesso periodo di tempo il limite ordinario della sua sovrimposta;

2° Per l'autorizzazione da accordarsi alla divisione amministrativa di Sassari di eccedere nel 1856 il limite normale della sua sovrimposta;

3° Per l'autorizzazione alle provincie d'Acqui e di Alessandria di vincolare i loro bilanci speciali per gli esercizi 1857-58-59 e 60, e di oltrepassare in questi anni il limite ordinario della sovrimposta.

DELIBERAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LA CONVENZIONE PER L'ESTENSIONE DELLE STRADE FERRATE DELLA SAVOIA.

PRESIDENTE. Prima di passare alla discussione dei progetti di legge che sono posti all'ordine del giorno, devo far presente alla Camera, che per dimenticanza del presidente non fu chiamata l'attenzione del Senato sopra un ordine del giorno, che era stato proposto dall'Ufficio centrale incaricato di esaminare il progetto di legge riguardante la convenzione colla compagnia Vittorio Emanuele, per l'estensione della rete delle strade ferrate.

La relazione sopra questo progetto di legge finiva colle seguenti parole:

« Par ces considérations, votre bureau central est d'avis, à l'unanimité, qu'il est le cas d'approuver la loi dont il s'agit et il a l'honneur de vous proposer en même temps l'adoption de l'ordre du jour suivant :

« Il Senato invita il Ministero a procedere senza indugio agli esperimenti occorrenti per determinare, in modo definitivo, il sistema di perforazione da applicarsi alla formazione delle gallerie destinate a prolungare al di là delle Alpi le ferrovie nazionali, ed a presentare nella prossima Sessione un progetto di legge per il traforo delle Alpi dalla valle della Dora a quella dell'Arco. »

Io credo che, quantunque il Senato abbia già espresso il suo voto sulla legge di cui si tratta, tuttavia nulla impedisce che esso, se trova la cosa opportuna, deliberi sull'ordine del giorno che gli era stato proposto, e passi quindi alla sua ap-

provazione, ovvero dia sul medesimo un voto di semplice invito.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Il Ministero non ha nessuna difficoltà di accettare l'ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale incaricato di esaminare il progetto di legge sulla nuova convenzione colla compagnia Vittorio Emanuele.

È fermo intendimento del Governo di accelerare per quanto sta in lui gli esperimenti che debbono constatare in modo positivo il merito dei nuovi procedimenti, coi quali alcuni ingegneri credono di poter agevolare notevolissimamente l'opera del traforo delle gallerie, introducendo in questi lavori nello stesso tempo considerevoli economie.

Il Governo, non meno che il Parlamento, apprezza e conosce l'immensa importanza dell'opera di cui ragioniamo, e sotto il rapporto finanziario e sotto quello economico e politico; quindi posso assicurare il Senato che nella prossima Sessione il Ministero procurerà di sottoporre al Parlamento qualche provvedimento per regolare definitivamente questa bisogna.

PRESIDENTE. Se l'ufficio centrale insiste per l'approvazione dell'ordine del giorno, io avrò l'onore di metterlo ai voti.

JACQUEMOUD. Sì, sì.

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno testè letto sorga.

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA DA ACQUI AD ALESSANDRIA.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge relativo alla concessione della ferrovia da Acqui ad Alessandria, il quale è così concepito. (Vedi vol. Documenti, pag. 1127.)

GONNET. J'avais à présenter à M. le ministre des travaux publics deux observations sur cette loi, dont j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur; je crois qu'à la fin de la dernière séance du Sénat, M. le ministre a déjà répondu à la première de ces observations; je me bornerai donc à le prier de dire quelque chose au sujet de la seconde, qui est relative à l'article 4 de la convention, qui porte que *lungo la linea vi saranno collocate stazioni in vicinanza di Strevi, Cassine, Gamalero e Cantalupo, ed una fermata tra Cassine e Gamalero dirimpetto a Sezzè*.

Comme le bureau central l'a fait observer, cet article, pris littéralement, pourrait ne faire qu'une seule chose de la station et de la fermata près de Gamalero, en oubliant des populations assez nombreuses qui sont entre Gamalero et Borgoratto, et je prie M. le ministre de nous dire quelle est sa manière de voir à cet égard.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho vedute le osservazioni, che erano già state fatte nella relazione dall'onorevole senatore Gonnet, e risponderò succintamente prima a quella che riguarda la posizione della fermata proposta per Sezzè, e poi a quella che riguarda l'opportunità di collocare la stazione di Gamalero in modo che serva anche a quegli altri centri di popolazione di cui è cenno nel rapporto.

Quanto alla stazione di Sezzè io credo che non si sia bastantemente considerata la sua posizione.

La strada ferrata corre costantemente sulla sinistra della Bolmida; Sezzè invece è situato sulla destra.

Se Sezzè (come ha intenzione) costruisce un ponte su questo fiume, lo costruirà necessariamente vicino all'abitato, perchè è anche la posizione più opportuna nel rispetto del regime del fiume, che in quel tratto è abbastanza ben regolato, e conviene ad ogni modo tener regolato per salvarlo da accidenti.

Ora, costruendo ivi un ponte, avremo anche, continuando a servirci del passo attuale, che si trova alla distanza dalla linea della strada ferrata non più di un chilometro e mezzo, avremo, dico, una fermata dirimpetto; e la popolazione di Sezzè, che è una delle più numerose che s'incontrino nella vallata, avrà l'opportunità di arrivare a questa e di godere della strada ferrata col solo percorso di un chilometro e mezzo.

Ma se non si facesse questa fermata, o si intendesse di farla approfittare della stazione di Cassine quando volesse volgere verso Acqui, o veramente della stazione di Gamalero quando volesse volgere verso Alessandria, essa non potrebbe più andare brevemente a quelle stazioni, non solamente perchè le stazioni distano già fra di loro di 8 chilometri e mezzo, ma perchè il corso della Bolmida è tale che, volendo evitarne la tortuosità, come è pure necessario, non si può andare a Cassine con un percorso minore di 6 chilometri, e non si può andare a Gamalero che con un percorso di 5 chilometri e mezzo circa.

Vedo dunque l'onorevole preopinante quanta inopportunità vi sarebbe a costringere un comune, un centro di popolazione assai importante, a dover percorrere 5 o 6 chilometri, quando ad un chilometro e mezzo scorge passare dinanzi a sé la strada ferrata; ecco perchè è stata introdotta e prescritta alla società una fermata davanti a Sezzè.

Quanto alla stazione di Gamalero, io farò osservare, rispetto ai borghi di Frascaro e di Borgoratto, che questi sono in una posizione assai opportuna e conveniente per loro medesimi: essi sono collocati fra le stazioni di Gamalero e di Cantalupo, che non sono poi distantissime da loro, ed hanno, mediamente, la distanza di tre chilometri da una, e di tre chilometri e mezzo dall'altra.

Non si può esigere adunque che essi abbiano una stazione espressamente, e non si può nemmeno esigere che si trasportino (alterando inconvenientemente la distanza) la stazione di Gamalero per avvicinarsi a questi borghi, i quali d'altronde nelle loro relazioni hanno il 90 per cento verso Alessandria, e si può sicuramente calcolare che hanno solo il 10 per cento verso Acqui. Cosicché ciò che loro più importa si è la facile relazione con Alessandria, e quindi ciò che è più interessante per essi si è la stazione di Cantalupo, la quale certamente non potrebbesi avvicinare di più che partendo dalla parte occidentale di quest'ultimo luogo, come è proposto, invece di portare la stazione dall'altra parte.

Finalmente, rispetto alle altre due borgate di Bergamasco e di Carentino, farò osservare che esse evidentemente non possono mai avere un'immediata vicinanza e trarre un efficace vantaggio dalla comunicazione colla strada ferrata.

Prego l'onorevole senatore Gonnet di osservare che queste borgate sono situate nella valle del Belbo e naturalmente separate fra loro dal fiume, e che Bergamasco trovasi sulla sinistra del Belbo, onde tenendo anche la linea retta, non potrebbesi arrivare alla stazione di Gamalero che percorrendo da 6 a 7 chilometri.

Le condizioni poi del terreno sono tali, che a questa stazione non si può giungere che percorrendo 8 o 10 chilometri.

Cosa gioverebbe adunque spostare la stazione opportunissimamente collocata per il comune di Gamalero, che è lì a contatto e dinanzi al quale passa la strada, per far guadagnare forse un mezzo chilometro od un chilometro a Bergamasco ed a Carentino, i quali già sono lontani 10 o 12 chilometri?

Per un comune a questa distanza mezzo chilometro di meno non fa certo differenza, mentre non è così d'un paese che, potendo avere la sua stazione immediatamente a contatto, se la vedrebbe invece portata ad un chilometro di stante.

Io credo quindi che le stazioni siano veramente collocate con tutta opportunità nelle disposizioni generali.

Quanto alle parziali disposizioni, ciò che può far guadagnare alcun che ai centri di popolazione più vicini, è sempre riservato ai piani dei dettagli che non sono finora stati redatti, ma che devono fra non molto essere presentati all'approvazione del Ministero, il quale si farà carico anche della possibilità di migliorare la condizione di questi altri paesi.

GONNET. Relativement à Sezzé, le bureau central n'a fait aucune difficulté; au contraire, il dit que sa position était pour ainsi dire déterminée d'une manière invariable. Je vois, d'après les paroles de monsieur le ministre, que la station sera placée du côté de Borgoratto. C'est tout ce que je demandai, car les autres stations ont une bonne route qui les mène à Borgoratto.

PRESIDENTE. Non domandandosi da altri la parola, avrà l'onore di rileggere gli articoli per metterli ai voti.

• Art. 1. Le case bancarie Bolmida fratelli e compagnia, e Barbaroux e compagnia sono autorizzate a divenire alla costruzione di una strada ferrata, che partendo dalla stazione della ferrovia dello Stato in Alessandria, mette alla città di Acqui. »

(È approvato.)

• Art. 2. Le medesime case bancarie sono e rimangono concessionarie di detta strada ferrata sotto l'osservanza delle clausole e condizioni del capitolato annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

Ora se il Senato non ha nulla in contrario, si potrebbero porre in discussione i tre progetti di legge tendenti ad accordare la facoltà ad alcune divisioni amministrative, e provincie di vincolare i bilanci avvenire, e di oltrepassare il limite ordinario delle loro imposte; fra le quali, come ho già avuto l'onore di osservare, sono comprese le provincie di Acqui e di Alessandria, all'oggetto appunto di ottenere i mezzi necessari per far fronte al loro contributo nella formazione della ferrovia da Acqui ad Alessandria.

Chi crede che si possa passare alla discussione immediata di queste tre leggi sorga.

(Il Senato approva.)

APPROVAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE D'INTERESSE LOCALE.

PRESIDENTE. Darò lettura del progetto di legge per l'autorizzazione alle provincie di Acqui e di Alessandria di vincolare i loro bilanci per gli esercizi 1857-1858-1859-1860, e di oltrepassare in quegli anni il limite ordinario della loro imposta speciale. (Vedi vol. Documenti, pag. 1111 e 1116.) Esso è così concepito:

• *Articolo unico.* Le provincie di Acqui e di Alessandria sono autorizzate a vincolare i loro bilanci avvenire per gli

anni 1857-1858-1859 e 1860, e ad eccedere, ove d'uopo, durante il quadriennio, il limite ordinario della loro imposta speciale, pel pagamento della quota che hanno rispettivamente assunto nel premio da corrispondersi ai concessionari della ferrovia da Acqui ad Alessandria, e pel servizio dei relativi interessi scalari alla ragione del 5 per cento. »

(È approvato.)

Viene ora quello portante facoltà alla divisione amministrativa di Cuneo di vincolare per un ventennio i suoi bilanci avvenire, e di oltrepassare nello stesso periodo di tempo il limite ordinario delle sue imposte. (Vedi vol. Documenti, pag. 1115.) Esso è del tenore seguente:

• Art. 1. La divisione amministrativa di Cuneo, in conformità della deliberazione presa dai suoi rappresentanti il 10 ottobre 1855, è autorizzata a vincolare i suoi bilanci avvenire fino e compreso quello per l'esercizio 1876 per la somma annuale di lire 15,500 da servire alla rateata estinzione del debito capitale che sarà incontrato dal comune di Cerasco per la costruzione di un ponte stabile sulla Stura presso quell'abitato. »

(È approvato.)

• Art. 2. La stessa divisione è pure autorizzata ad eccedere nell'eguale periodo di tempo il limite normale della sovrimposta per far fronte a detta spesa. »

(È approvato.)

Segue l'altro progetto per facoltà alla divisione amministrativa di Sassari di eccedere nell'anno 1856 il limite ordinario delle sovrimposte (Vedi vol. Documenti, pag. 1111), il quale trovasi espresso nei seguenti termini.

• *Articolo unico.* La divisione amministrativa di Sassari è autorizzata a ripartire una sovrimposta di lire 137,375 1/2 onde coprire le spese dell'esercizio 1856. »

(È approvato.)

Il Senato avrà presente che l'articolo 59 del regolamento permette che quando si tratta di progetti di legge aventi scopo analogo, relativo ad interessi locali, e compresi in una sola relazione, essi possono essere oggetto di un solo voto.

Se non vi è osservazione in contrario si fa l'appello nominale per lo squittinio delle leggi testè approvate nel senso sopra menzionato.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Risultamento dello squittinio sulla legge per la concessione della ferrovia da Acqui ad Alessandria:

Votanti	57
Voti favorevoli	56
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

Il risultamento dello squittinio sulle tre leggi per l'autorizzazione ad alcune divisioni amministrative e provincie d'eccedere il limite legale delle imposte è il seguente:

Votanti	57
Voti favorevoli	51
Voti contrari	6

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DI NUOVE MAGGIORI SPESE SUL BILANCIO 1856.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno viene ora la discussione il progetto di legge per l'autorizzazione di nuove

e maggiori spese sul bilancio 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1107.)

Darò lettura dei vari articoli di cui esso si compone. (*Vedi infra.*)

Non chiedendosi la parola li porrò ai voti separatamente.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria nuova di lire *novemila* occorrente per riparazioni ed opere di riattamento nelle scuole e nel laboratorio di chimica generale in Torino.

« Tale spesa sarà iscritta in apposita categoria nel bilancio passivo del Ministero dell'istruzione pubblica dell'esercizio 1856 col n° 40 e colla denominazione: *Riparazioni ed opere di riattamento nelle scuole e nel laboratorio di chimica generale in Torino.* »

(È approvato.)

« Art. 2. È approvata la maggiore spesa di lire 46,840, alla categoria n° 25: *Riparazioni dei fabbricati marittimi e sanitari* del bilancio passivo del Ministero di marina per l'esercizio 1856, cioè:

Per ampliacione e riduzione di locali in sale ad uso di bagno marittimo.	L. 26,700
Per costruzione di una casetta sanitaria a Porto Torres.	» 3,840
Per la ricostruzione della testa del molo fra le due darsene a Genova	» 16,000
	<u>L. 46,540</u>

(È approvato.)

« Art. 3 Il fondo assegnato alla categoria n° 24: *Riparazioni dei fabbricati marittimi e sanitari* del bilancio del Ministero di marina per l'esercizio del 1855, è ridotto di lire 19,840. »

(È approvato.)

Prego il Senato di ritenere che, dopo il voto su questo progetto di legge, io credo sarò in grado di poterlo invitare ad udire due relazioni che sono in pronto, dirò anzi, già in corso di stampa; sopra una delle quali, su quella cioè concernente l'assettamento definitivo del bilancio attivo e passivo di terraferma dell'anno 1848, il Senato sarà invitato a deliberare se crede opportuno di passare alla sua immediata discussione. Io non farei questa mozione se alcune altre leggi di maggior mole non aspettassero ancora di essere messe in discussione.

Intanto, dopo lo squittinio segreto sopra il progetto di legge ora approvato, il Senato potrà udire la relazione sopra quelle poche petizioni, di cui è stato distribuito l'elenco.

(Il segretario Pallavicino-Mossi fa l'appello nominale per la votazione segreta.)

Risultamento della votazione:

Volanti	53
Voti favorevoli.	53
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

RELAZIONI DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Il senatore Quarelli ha la parola per riferire su di una petizione.

QUARELLI, relatore. N° 2055. Il nominato Calusio Francesco, furiere in ritiro, ricorre per la settima volta al Senato onde ottenere per di lui mezzo di poter giustificarsi dalla fattaglie imputazione.

La domanda che rinnova il Calusio essendo sostanzialmente una ripetizione di quelle già precedentemente presentate, ed in ordine alla quali il Senato avendo riconosciuto non spettargli di prendere ingerenza, passò all'ordine del giorno, la Commissione non può che proporvi eguale deliberazione.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione voglia sorgere.

(Sono approvate.)

La parola spetta al senatore La Marmora, relatore su di altra petizione.

LA MARMORA ALBERTO. Colla petizione n° 2074 alcuni ufficiali della legione Anglo-Italiana, in numero di 13, espongono che, provveduti essi di pensione di riforma, come sortenti dalle file del regio esercito, essendo passati con gradimento di Sua Maestà al servizio della Corona d'Inghilterra nel suddetto corpo, uniformandosi al prescritto dell'articolo 55 del Codice civile, si munivano dell'autorizzazione voluta dal medesimo, ma che mentre questa stava emanandosi, loro fu rimesso un documento del Ministero della guerra piemontese di cui uniscono copia alla loro petizione.

Con tale documento, in adesione alla fattane domanda, il Ministero non dissente che il petente possa prendere servizio nella legione qui sopra indicata, mediante alcune condizioni, e così, dopo aver fatto noto al petente che il Governo del Re mantiene al medesimo la sua posizione, si stabilisce nel paragrafo 2, che durante il tempo in cui rimarrà egli al servizio inglese, cessar debba di avere diritto alla pensione o sussidio di cui potesse essere provveduto, cessando quella o questo di essergli corrisposto un mese dopo la sua ammissione nella legione.

Nel paragrafo 4 si dichiara che cessata la guerra, e dopo lo scioglimento della legione, qualora il petente rientri nello Stato immediatamente dopo tale scioglimento, il Governo del Re lo riammetterà al godimento della pensione o sussidio di cui era prima provvisto, se per la sua condotta non se ne sia reso immeritevole, la quale cosa dovrà egli giustificare con certificati autentici, rilasciati dalle competenti autorità inglesi.

Col paragrafo 5 si applicano le medesime disposizioni all'ufficiale della legione se otterrà egli regolare dimissione dal Governo inglese prima che sia cessata la guerra o sciolto il corpo, purchè egli rientri immediatamente nello Stato, e presenti come sopra i documenti giustificativi della sua condotta.

Il paragrafo 6 soggiunge che, ove trovisi quell'ufficiale contemplato nei paragrafi 4 e 5 qui sopra, possa egli godere, mediante l'autorizzazione del Re, oltre la pensione o sussidio attuale, a cui verrà riammesso, anche di quella che gli venne concessa dal Governo inglese.

I ricorrenti stendendo i loro ragionamenti sopra queste condizioni, e soprattutto sul contenuto del secondo paragrafo, manifestano l'opinione che queste condizioni vengono a restringere a danno loro quelle prerogative che non dovrebbero essere loro tolte in virtù delle leggi dello stesso Stato alle quali essi accennano precedentemente.

Impugnano la massima, che spettando al Governo del Re il concedere o negare l'autorizzazione di prendere servizio all'estero, debba in conseguenza appartenergli la facoltà di apporre condizioni che essi reputano contrarie alle leggi ed ai diritti che in uno Stato retto a forme costituzionali sono garantiti agli stessi individui.

Essi poi soggiungono che l'illegalità delle condizioni loro imposte si manifesta viemmeglio da che col contenuto del paragrafo 4 s'intenderebbe di fare decadere dalla pensione,

ossia non riammettere al godimento di essa, in caso di scioglimento della legione, chi per mancanze commesse in tale servizio estero se ne fosse reso immeritevole, essendo, a parer loro, questa disposizione contraria alla natura dei diritti acquistati, e da una legge dello Stato solennemente garantiti.

Essi concludono pregando il Senato di fare in modo che dal regio Ministero della guerra siano prese in considerazione le loro supplicazioni, tendenti a non essere privati della pensione loro assegnata dal regio Governo, e che niun riguardo avuto alle dichiarazioni da esso emanate, vengano essi riammessi, anche per il tempo già trascorso, al godimento della medesima.

La vostra Commissione essendosi, come era suo stretto dovere, presa ad esaminare minutamente i singoli punti della supplicazione suddetta, mi diede l'onorevole incarico di riferirvi il suo parere in proposito:

1° Che si devono separare i sussidi dalle pensioni militari concesse a titolo di riposo e di riforma od altro, perché quelli non attribuiscono diritti di sorta;

2° Che perciò la Commissione, limitandosi a far parola delle pensioni, crede che i petenti non possono ragionevolmente pretendere al godimento di esse durante la loro residenza all'estero, sebbene con annuenza del Re; perchè l'autorizzazione di prendere servizio all'estero è vincolata colla condizione di non percepire intanto la pensione;

3° Che questa condizione sembra alla Commissione ragionevole e giusta, e che esclude ogni richiamo l'esservi i petenti sottomessi;

4° Che la condizione di cui si tratta è conforme alla legge 27 giugno 1850, articolo 40;

5° Che il Re, il quale poteva a suo arbitrio negare la suddetta facoltà, poteva a più forte ragione concederla con una condizione che è coerente allo spirito della legge stessa, ed alla pratica di tutti gli altri Stati;

6° Che ove fosse altrimenti, ne nascerebbe l'assurdo, che i militari i quali hanno preso servizio all'estero, sarebbero in migliore condizione di quelli che venissero poi nello Stato riammessi al servizio militare.

Per questi motivi, la vostra Commissione non trovando fondate le ragioni messe in campo dai ricorrenti, vi propone unanime, l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione voglia sorgere.

(Sono approvate.)

Il senatore Mameli ha facoltà di parlare.

MAMELI. La Commissione ebbe veramente ad occuparsi della petizione dei macellai di Torino tendente a che il commercio delle carni si riduca al sistema precedente, ed io ebbi l'incarico di riferire sulla medesima; ma si ebbe poi a rilevare che questa non era una petizione diretta al Senato, ma una comunicazione officiosa dei reclami fatti dal corpo dei macellai al municipio di Torino, ed in conseguenza pare che il Senato non debba occuparsene.

RELAZIONE ED APPROVAZIONE IMMEDIATA DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL BILANCIO ATTIVO E PASSIVO DI TERRAFERMA PEL 1848.

PRESIDENTE. Il senatore Quarelli ha la parola per la relazione della Commissione permanente di finanze sul progetto di legge per l'assestamento definitivo del bilancio attivo e passivo dell'anno 1848.

(Il relatore Quarelli legge la relazione.) (Vedi vol. Documenti, pag. 435.)

Si potrebbe ora, come ho avuto l'onore di avvertire, passare a discutere o deliberare immediatamente sul progetto di legge di cui si è udita testè la relazione.

Chi crede sia il caso di immediatamente discutere questo progetto di legge voglia sorgere.

(Il Senato approva.)

Ne darò conseguentemente lettura. (Vedi infra)

Non domandandosi la parola darò nuovamente lettura degli articoli, separatamente, per metterli ai voti.

« Art. 1. Le rendite e le spese proprie dell'anno mille ottocento quarantotto portate nei rispettivi bilanci, e atti successivi per altre maggiori o nuove, approvate con regi decreti o discarichi di quest'anno, o posteriori, ed i residui attivi e passivi degli anni mille ottocento quarantasette e retro degli Stati di terraferma, sono stabiliti nelle seguenti somme, conforme al relativo specchio sommario di cui al titolo IV, capo I dello spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio mille ottocento quarantotto (pag. 144 e 145) del conto reso dal ministro delle finanze e presentato alla Camera il 13 gennaio 1851 ed alle tavole qui annesse A e B, cioè:

« Le rendite accertate ordinarie e straordinarie del mille ottocento quarantotto in lire cento cinquantasette milioni, seicento sessantatré mila, quattrocento ottant'otto, centesimi novanta L. 157,663,488 90

« Le spese accertate ordinarie e straordinarie del mille ottocento quarantotto in lire cento settantotto milioni, trecento cinquantasei mila, settecento cinquantasette centesimi diciotto » 178,586,757 18

« Epper ciò un disavanzo di L. 20,693,268 28 20,693,268 28

« I residui attivi del mille ottocento quarantasette e retro in lire ventitrè milioni, trecento settantasette mila, ottocento ventisette, centesimi ottantuno L. 23,377,827 81

« I residui passivi del mille ottocento quarantasette e retro in lire quaranta milioni, seicento trentacinque mila, novecento novanta, centesimi cinquantacinque . . . » 40,653,990 85

« Epper ciò con un disavanzo di L. 17,288,162 74 17,288,162 74

« Conseguentemente il disavanzo totale risultante dalla contabilità del 1848 e retro è stabilito in lire trentasette milioni, novecento cinquantun mila, quattrocento trentuno, centesimi due, come appare dallo Specchio sommario e dalla Situazione finanziaria, di cui al Titolo IV, Capo I (pagine 144 e 145) e Capo II (pagina 146) del suddetto spoglio attivo e passivo dell'esercizio 1848 e dalla qui unita tavola C L. 37,951,451 02

(È approvato.)

« Art. 2. Tanto i fondi di cassa, quanto le somme restanti ad esigersi e quelle restanti a pagarsi al chiudimento dell'esercizio 1848, saranno riprese nello spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio 1849 nelle somme risultanti dalla *Situazione finanziaria* mentovata al precedente articolo, cioè: quanto all'attivo in lire *trentatré milioni, novecento novanta mila, novecento ventitrè, centesimi ventotto*, e, rispetto al passivo, in lire *settantun milioni, novecento quarantadue mila, trecento cinquantaquattro, centesimi trenta*. »

(È approvato.)

« Art. 3. La situazione della *Cassa di riserva* al chiudimento dell'esercizio 1848 è stabilita nelle somme risultanti dal *Tit. 5, Capo III* del mentovato spoglio di tale esercizio (pag. 154 e 155), cioè:

« Pel caricamento in lire *sessantadue milioni, ottocento quarantasette mila, cento trentadue centesimi ventiquattro* L. 62,347,132 24

« Per lo scaricamento nella somma pure di lire *sessantadue milioni, ottocento quarantasette mila, cento trentadue centesimi ventiquattro* » 62,347,132 24

(È approvato.)

« Art. 4. Il disposto della presente legge è indipendente dall'esame dei conti del tesoriere generale, dei tesorieri delle generali aziende, dei tesorieri provinciali, e dei contabili tutti verso le generali aziende ed amministrazioni diverse fatte o da farsi dal magistrato della Camera dei conti, cui debbono essere presentati per la giudiciale loro liberazione a termini delle leggi in vigore. »

(È approvato.)

Prima che si passi allo squittinio sul progetto di legge ora approvato, debbo annunziare al Senato che sono in pronto altri progetti di legge, di cui verranno distribuiti ai signori

senatori i relativi rapporti, vale a dire il progetto di legge per l'approvazione della convenzione tra il demanio e la città di Alessandria per cessione o permuta di foudi stabili; quello per modificazioni alla tariffa doganale, finalmente il progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo pel 1857. Trovasi pure in corso di stampa la relazione sul bilancio passivo dello Stato per l'anno 1857.

Io quindi proporrei al Senato che si volesse radunare venerdì all'ora solita, e non più tardi se possibile, cioè alle ore due, per occuparsi dei tre progetti di legge in primo luogo accennati.

Quindi ove così gli piacesse, si potrebbe fissare la discussione sul progetto relativo al bilancio passivo dello Stato pel 1857 pel sabato successivo.

Rimangono poi ancora due progetti: l'uno prescrivente il modo di procedere per le cause di nullità delle sentenze anteriori all'attuazione della legge organica della Corte di cassazione, e l'altro riguardante l'ammissione degli avvocati al patrocinio avanti la Corte di cassazione.

Se nessuno muove osservazioni in contrario, io convocherò formalmente il Senato per venerdì alle ore due per la discussione dei tre sopra menzionati progetti.

Ora si passa allo squittinio sul progetto di legge testè votato per alzata e seduta.

(Il segretario Quarelli procede all'appello nominale.)

Risultamento dello squittinio:

Votanti	56
Voti favorevoli	52
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1856

-47-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Comunicazione di una lettera del ministro della guerra relativa alla distribuzione delle medaglie della spedizione d'Oriente — Discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo del 1857 — Ordine del giorno sulla categoria 8 della tabella annessa al detto progetto, proposto dal senatore Plezza, e combattuto dal ministro delle finanze — Considerazioni e sviluppo del detto ordine del giorno del senatore Plezza — Risposta del ministro delle finanze — Osservazione del senatore De Cardenas, relatore, sulla categoria 38 della tabella — Risposte e spiegazioni del senatore Giulio e del ministro delle finanze — Approvazione delle singole categorie della tabella — Adozione degli articoli 1 e 2 — Relazione di una petizione di 22 avvocati in ordine all'articolo 3 — Approvazione dell'articolo 3 e dei successivi a dell'intero progetto — Discussione ed approvazione del progetto di legge per modificazioni alla tariffa doganale — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione della convenzione tra il demanio e la città d'Alessandria per cessione e permuta di stabili — Schiarimenti richiesti dal senatore Sclopis, forniti dal senatore De Cardenas e dal ministro delle finanze — Replica del senatore Sclopis — Considerazioni del senatore De Fornari — Dichiarazione del ministro delle finanze — Considerazioni del senatore Cristiani e risposta ai medesimi del senatore Sclopis — San Martino e De Cardenas — Chiusura della discussione generale — Approvazione del progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri delle finanze, dei lavori pubblici, della guerra, di grazia e giustizia, e più tardi intervengono eziandio i ministri dell'istruzione pubblica e dell'interno.)

PALLAVICINO-MOSSI, segretario, ad invito del presidente, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

DISTRIBUZIONE DELLE MEDAGLIE DELLA SPEDIZIONE D'ORIENTE.

PRESIDENTE. La Presidenza ha ricevuto dal ministro della guerra il seguente dispaccio:

« S. M. il Re avendo determinato di passare in rassegna, domenica 15 corrente, alle ore 9 del mattino, in piazza d'armi, il corpo di spedizione ritornato dall'Oriente, e di distribuire nella stessa circostanza le medaglie che la sua augusta alleata, la Regina della Gran Bretagna, le offerse per fregiarne coloro che presero maggior parte nella campagna di Crimea, vennero perciò dal sottoscritto fatti erigere palchi nella suddetta piazza onde tutte le autorità possano assistere; ed evvi un apposito palco per i senatori e deputati, segnato colla lettera B a sinistra dell'altare.

« Per avere accesso nel mentovato palco basterà che i signori senatori presentino la medaglia portante la loro qualità.

« Onde viemmeglio provvedere al regolare andamento della funzione, chi scrive prega a voler disporre affinché un usciere del Senato intervenga alla stessa funzione e rimanga all'ingresso del suindicato palco B a sinistra.

« Il ministro G. DURANDO. »

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ATTIVO DELL'ANNO 1857.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno verrebbe in discussione il progetto di legge per l'approvazione del bi-

lancio attivo pel 1857, il quale è concepito nei termini seguenti. (Vedi vol. Documenti, pag. 805, 812 e 820.)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto.

Non essendo domandata la parola, si darà lettura della tabella.

Prego i signori senatori che hanno osservazioni a fare sopra le categorie di cui essa è composta, di chiedere la parola, giacchè in difetto si intenderanno per approvate.

QUARELLI, segretario, legge la tabella (Vedi vol. Documenti, pag. 812 e 820) sino alla categoria 8, Contribuzione prediale.

PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Plezza ha la parola.

PLEZZA. Intenderei proporre un ordine del giorno relativo alla categoria 8, Contribuzione prediale, il quale è del tenore seguente:

« Allo scopo di raggiungere, per quanto è possibile nelle circostanze attuali, la ripartizione del tributo prediale in proporzione degli averi, come è sancito dallo Statuto all'articolo 25, il Senato invita il signor ministro delle finanze a presentargli nella Sessione prossima la tabella del riparto annuo che a termini dell'articolo 6 del regio editto 14 dicembre 1818 egli fa di detto tributo fra le provincie dello Stato, corredata dei motivi che giustificano la proporzionale eguaglianza del contingente in detta tabella ad ognuna delle provincie assegnato.

« Nel caso che il riparto ora praticato sulla base dei contingenti in vigore nel 1818 non sia uniforme alla proporzionale eguaglianza ne' tributi, che ora è una delle massime fondamentali del nostro Governo costituzionale, allora il Senato invita il signor ministro a far conoscere approssimativamente quali e quante siano le disuguaglianze ed a proporre una tabella di riparto, per quanto è possibile nelle attuali circostanze, più conforme al disposto dello Statuto fondamentale. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Mi duole di non poter associarmi all'onorevole preopinante ed accogliere favorevolmente l'ordine del giorno da esso proposto.

Infatti, o signori, i consigli in quest'ordine del giorno con-
tegnuti, i desiderii ivi espressi, quando venissero seguiti ed
appoggiati, non condurrebbero a nessun risultato pratico.

L'onorevole senatore Plezza desidera che venga presentata
al Senato la tabella di riparto dell'imposta prediale. Nulla di
più semplice; questo riparto fu più volte pubblicato, si
trova in tutti i libri di statistica, in quasi tutti i calendari
dello Stato.

Ma egli vuole di più: desidera che vengano indicati i motivi
di questo riparto.

Io credo che chieda l'impossibile, perchè questo riparto
non si è fatto su basi logiche: l'onorevole senatore sapeva e
sa che esistono in Piemonte vari sistemi, non dirò di cata-
stazione, perchè in alcune parti dello Stato catasto non vi
era, ma vari sistemi d'imposta prediale: non si è fatto altro
che riunire quelle che si è trovato e formarne un complesso,
a cui si è dato nome di riparto dell'imposta prediale.

Quai lumi quindi potrebbe il Senato ricavare da questa
promulgazione? Non ne caverebbe altro fuorchè nuova con-
statazione della disuguaglianza del riparto dell'imposta pre-
diale; ma questa è conosciuta da tutti, è contestata da nes-
suno, il Ministero si è associato con tutti coloro che hanno
denunciato questo inconveniente; vi ha, direi, unanimità nel
riconoscere il male.

Ma quando si viene al rimedio, qui cominciano i dissapori,
i dispareri: alcuni credono potersi applicare a questo male
gravissimo un rimedio pronto, se non radicale, abbastanza
efficace per procurare sollievo e nuove risorse alle finanze;
altri invece ripetono non potersi altrimenti riparare i mali
esistenti, se non per mezzo di un'operazione completa di ca-
tasto stabile. Siffatta questione fu discussa varie volte avanti
al Parlamento; fu già una volta risolta nel senso del catasto
stabile; le due Camere, dopo lunghissima discussione, dopo
avere esaminato i progetti presentati dal Governo per più
mesi, direi quasi per più anni, hanno finalmente votato una
legge di catasto stabile.

Confesso che questo non ha convinto coloro che portavano
diversa opinione, i quali credevano che si potesse opportu-
namente, efficacemente applicare il palliativo, il rimedio, se
si vuole, di un catasto provvisorio. Quindi venne di nuovo
sollevata la questione avanti la Camera dei deputati, e, se
non erro, anche avanti il Senato. Quest'opinione, contraria
al voto emesso dal Parlamento, fu propugnata da persone
molto autorevoli, di molta dottrina, di molta abilità pratica.
Venne formulato un progetto da due distinti uomini tecnici,
il quale fu presentato alla Camera dei deputati; il Ministero,
e con esso il Parlamento, ha creduto vi fosse motivo basto-
vole per tornare indietro nella via sulla quale noi ci cravamo
inoltrati, quella cioè del catasto stabile. Tuttavia avviso op-
portuno doversi prendere a nuovo e maturo esame la que-
stione del catasto provvisorio concretata da due distinti uo-
mini tecnici.

Il Ministero è entrato assolutamente in queste viste, giac-
chè non ha nessuna simpatia prestabilita per un sistema
piuttostochè per un altro; che anzi, se avesse mezzo di poter
attuare piuttosto l'uno che l'altro, sicuramente darebbe la
preferenza al sistema del catasto stabile, perchè gli procu-
rerebbe più presto i mezzi di sopperire ai bisogni delle fi-
nanze.

Esso ha aderito senza difficoltà al desiderio manifestato
dalla maggioranza della Camera elettiva, di prendere cioè a
maturo esame questo progetto di catasto provvisorio, e io
posso assicurare l'onorevole senatore Plezza, come tutti co-
loro che in questa Assemblea continuano a parteggiare per

tale sistema, che nell'intervallo delle due Sessioni questo
progetto sarà studiato con molta accuratezza e perfetta im-
parzialità.

Io non so quale sarà il risultato di quest'esame; co-
munque sia, il Ministero lo farà conoscere al Parlamento e al
paese, e probabilmente vi sarà questa relazione che darà
luogo ad una discussione, nella quale verrà forse posta di
nuovo in campo la preferenza da darsi all'uno o all'altro si-
stema. Ma in questo lavoro io vedo un utile risultato: se le
ricerche, gli esami, le discussioni faranno riconoscere la
possibilità, l'opportunità del catasto provvisorio, se ne adot-
terà il sistema; se esse invece chiariranno maggiormente,
almeno agli occhi di quelli che hanno contraria opinione da
quella accennata da me, la impossibilità d'arrivare a fare un
lodevole catasto provvisorio, ed in allora la questione del
catasto stabile sarà con probabilità stabilmente definita.

Io spero che queste spiegazioni mi giustificheranno agli
occhi del Senato, se non posso aderire alla proposta dell'ono-
revole senatore Plezza.

PLEZZA. Io non ho domandato al Governo che facesse
un'operazione di tutta esattezza; ho domandato solamente
che facesse conoscere approssimativamente quali e quante
sieno le disuguaglianze, e che proponesse una tabella di ri-
parto, per quanto è possibile nelle attuali circostanze, più
conforme al disposto dello Statuto fondamentale, perchè
credo che vi sieno torti gravi tanto evidenti, tanto facilmente
riconoscibili, che non si possa aspettare fino al catasto stabile
per provvedervi.

Vi sono delle provincie nelle quali si paga più dei due
terzi dell'estimo del reddito stimato, quando furono fatti i
catasti; e seguendo di mano in mano le leggi che hanno avuto
luogo nelle diverse epoche, si può trovare l'origine di questo
aumento d'imposta: se dalle leggi stesse che furono speciali
per alcune provincie e non applicate nel rimanente dello
Stato viene a risultare che quelle provincie hanno subito un
aumento che le altre non hanno, è evidente che la giustizia
richiede che questo soprappiù venga tolto senza aspettare il
catasto stabile. Ciò si verifica nelle provincie oltre Sesia, che
erano unite al regno italiano, nelle quali furono aumentate
le imposte più del doppio di quello che erano quando quelle
provincie erano unite al Piemonte.

Anche quando fu fatto il catasto piemontese, la Lomellina
fu censita un settimo di più delle altre provincie, e questo
risulta dal regio biglietto del 25 agosto 1771.

Questo aumento del settimo è avvenuto perchè fu censita
molto tempo dopo le altre, e nel frattempo erano aumentati
i valori dei fondi. Allora gli autori stessi del catasto rap-
presentarono al Re che, se voleva fare un'imposta uniforme,
per tutti egualmente giusta, doveva imporre il settimo di
meno nella provincia di Lomellina perchè i valori attribuiti
ai fondi erano di un settimo maggiore di quello che vi era
attribuito nel censimento delle altre provincie. Questo settimo,
che io sappia, non fu mai diminuito; fu però fatta allora una
specie di perequazione assai imperfetta, ma che pure era
una specie di perequazione.

Quando si voglia adesso ristabilire una specie di egua-
glianza, bisogna togliere tutto quello che ad una provincia fu
aumentato, mentre all'altra non fu fatto aumento; questa è
un'operazione che non richiede catasto stabile nè grandi
operazioni; basta togliere quello che dall'esame delle leggi
del regno italiano si sa che nelle provincie oltre Sesia è stato
aggiunto, mentre nulla o quasi nulla fu aggiunto alle pro-
vincie di qua dalla Sesia che erano parte dell'impero francese,
ed in allora si avrà quella specie di eguaglianza tollerabile, la

quale però sarà corretta maggiormente in occasione del catasto stabile.

Proverò il mio assunto con delle cifre.

La provincia di Lomellina era stata censita su 32,472,811 lire di capitale; il capitale era calcolato in ragione del 4 per cento del reddito, era calcolato il reddito in 1,299,882, e ora la provincia di Lomellina paga d'imposta dei fondi lire 794,000, cioè paga più dei due terzi del reddito totale che aveva nell'epoca del censimento. Quando furono fatti i catasti si stabilì l'imposta del quinto del reddito netto, e con tal misura la provincia di Lomellina dovrebbe pagare 259,000 lire, mentre invece ne paga 794,000.

Questa è una sproporzione tale che non si può aspettare all'epoca del catasto stabile, che forse non verrà mai, a correggersi ed è ingiustizia evidente. Noi sapevamo questa ingiustizia, e la tolleravamo quattunqued credessimo che, quando fu pubblicato lo Statuto, che stabiliva che tutti pagassero in proporzione dei loro averi, avevamo diritto fin d'allora di far correggere quest'ingiustizia; ma si trattava di non toccare le imposte, che in questi tempi erano sempre così necessarie, per cui anzi eravi bisogno di crearne delle altre; si parlava pur sempre d'un catasto stabile prossimo, che si sarebbe fatto il più presto possibile, e che abbiamo cominciato solo ora con 300,000 lire, mentre richiede 53 milioni (e voi vedete che, se dopo 6 anni che se ne parla, noi abbiamo votato 300,000 lire, ci vorrà un secolo o due prima che sia fatto); eppure, ciò nonostante, noi per amore del paese abbiamo sempre tollerato quest'ingiustizia evidente ed abbiamo sempre tacuto. Ma ora è tempo che si provveda a correggere quest'ingiustizia; perchè se noi tacemmo finora, si fu perchè finora non furono toccati i contingenti. Ora che il Governo stesso ha presentato delle leggi che aumentano principalmente il contingente nostro, noi domandiamo giustizia, e domandiamo che sianci tolti almeno i gravami di tutta evidenza, dei quali colle leggi alla mano si può provare l'origine, speciale a noi, e dei quali può dimostrarsi in modo evidente che sono aumenti stati aggiunti a noi soli, e domandiamo di essere restituiti a quella proporzione d'imposta che fu stabilita in epoca in cui noi eravamo presso a poco eguali agli altri.

Per questo io mantengo l'ordine del giorno, il quale attonde per ora non cambia nulla, non fa nulla di male alle finanze. Quando il Senato conoscerà il gravame, allora vedrà se sia il caso di provvedere, ed io non domando se non che il ministro presenti la tabella, e giustifichi se crede che vi sia eguaglianza, e se pensa che sianvi delle ineguaglianze dica dove esistono: io non dimando di più, ed il Senato non ricuserà certo di conoscere il male affine di sapere se esso sia tanto leggiero che possa essere tollerato, o se sia tanto grave che meriti d'essere prontamente tolto prima del futuro catasto stabile.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Le spiegazioni date dall'onorevole senatore Plezza mi paiono rendere assolutamente necessario un voto negativo da parte del Senato; giacchè, se dopo le medesime il Senato desse un voto affermativo, in qualche modo farebbe nascere nell'animo dei contribuenti di quelle provincie la speranza di veder ridotto il contributo da essi pagato.

Ora, o signori, se vi è una verità ugualmente riconosciuta da tutti, oltre quella dell'ineguaglianza del catasto stabile, essa si è la tenuità dell'imposta territoriale rispetto alle altre imposte. Quindi io non credo che il Parlamento mai si disporrebbe, quando si trattasse di una riduzione d'imposta, a cominciare dalla prediale.

L'onorevole senatore Plezza dice che qui vi ha un'ingiustizia a cui bisogna rimediare. Ma, se si volesse rimediare all'ingiustizia a cui accenna egli, cioè all'ingiustizia del tributo prediale, non basterebbe il risalire all'origine in cui questo tributo fu stabilito e vedere se a quell'epoca l'operazione venne fatta sulle stesse basi delle altre provincie; ma bisognerebbe paragonare altresì i progressi che le provincie hanno fatto dall'epoca in cui il catasto fu stabilito all'epoca attuale.

Ora, se ciò si facesse, io credo che la provincia a cui accennava l'onorevole senatore Plezza, cioè la Lomellina, avrebbe forse non ad ottenere una diminuzione d'imposta, ma forse dovrebbe soggiacere ad un aumento: e ciò io dico ad onore di quella provincia, ad onore dei suoi proprietari ed agricoltori, che hanno fatto notevolissimi progressi nell'arte agricola. Onde render chiara la mia tesi mi servirò d'un altro esempio, e contrapporrò a quello della Lomellina l'esempio d'un'altra provincia, che io conosco, perchè vi sono proprietario, che è la provincia d'Alba. Io ammetto che quando si è fatto il catasto di quella provincia si è partito da basi più favorevoli ai contribuenti che non nella Lomellina; che nella Lomellina si sia calcolata la tassa rispetto al reddito censuario ai due terzi e che per la provincia d'Alba la tassa si sia calcolata ad un terzo. Ma è cosa notoria che le terre hanno aumentato di valore nella Lomellina forse del doppio e del triplo dall'epoca in cui si è fatto il catasto, laddove nella provincia d'Alba o non hanno aumentato, od hanno piuttosto diminuito.

Quindi l'onorevole senatore vede che non basterebbe il ricercare l'operazione originaria, ma bisognerebbe inoltre constatare i progressi delle varie provincie, il che non si può fare se non mercè di un catasto o stabile o provvisorio, non potendosi determinare il valore attuale relativamente al valore antico se non per mezzo di un'operazione più o meno completa. Quindi da questo lato o vi sarebbe ingiustizia se uno si attenesse alle basi segnate dal senatore Plezza, o si ricadrebbe nella necessità di fare il catasto se si volesse far giustizia.

Ma vi è un'altra impossibilità.

Il Senato sa che noi abbiamo vari sistemi di catasto stabiliti in epoche molto diverse: non vi sono che poche provincie che siano state censite ad un'epoca sola; e parlo di un'epoca sola, di un decennio: noi abbiamo dei catasti che risalgono al principio del secolo scorso, ne abbiamo altri alla metà del secolo stesso, abbiamo i catasti francesi, abbiamo le consegne liguri, per le quali non vi ha nemmeno elemento di paragone. Io sfido il più abile operatore a paragonare ora le basi che hanno determinato il censo della Liguria con quelle della Lomellina, oppure anche il censo della Savoia fatto nel secolo scorso con il censo del Vercellese operato nel tempo del Governo francese. Quindi l'operazione dell'onorevole senatore Plezza, quand'anche fosse giusta, quand'anche si volesse ammettere per ipotesi che tutte le provincie hanno aumentato in una ugual ragione in ricchezza, non si potrebbe fare, perchè le basi di confronto mancano assolutamente.

Per tutti questi motivi, siccome la proposta del senatore Plezza non potrebbe condurre a nissun utile risultato; anzi farebbe nascere per avventura delle speranze che sarebbe impossibile il soddisfare, io prego il Senato a non accogliere il suo ordine del giorno.

PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima però debbo interrogare il Senato se appoggia l'ordine del giorno da lei proposto.

Chi lo appoggia si alzi.

(Non è appoggiato.)

(Il segretario Quarelli continua a leggere le varie categorie della tabella sino alla 33, Lotto) (Vedi vol. Documenti, pag. 812 e 820.)

DE CARDENAS. Mi ha cagionato una certa sorpresa in quest'anno il non vedere nella relazione una qualche parola sul lotto, come si usò sempre di fare, lasciando travedere la speranza dell'abolizione di questa immorale imposizione.

Tutta la parte buona del paese sente in questo modo; non so se il Ministero non sarebbe forse per trovar minor male di addossare quest'imposta alla diretta.

Questa immorale imposizione rende 6,300,000 lire brutte, e per la massima parte è la povera gente che la paga, prendendola o sul suo pane o derubandola ai possessori. E questi debbono ben preferire di pagarne sui beni stabili la sola metà, giacchè l'altra va tutta in vincite e spese.

Invito il ministro delle finanze a cercare se non vi ha qualche mezzo di supplirvi ed a farla cessare, perchè è cosa vergognosa che essa tuttora sussista nel nostro paese.

GIULIO. Il senatore De Cardenas si lamenta che la Commissione di finanze non abbia quest'anno, nella relazione del bilancio, detta qualche parola sopra l'immorale imposta del lotto, la quale, com'egli dice, è d'usanza.

La ragione è molto semplice, ed è che quest'usanza di dire qualche parola nella relazione dei bilanci sull'imposta immorale del lotto, non ha prodotto niente negli anni passati (*Ilarità*), di modo che la Commissione ha creduto che fosse inutile il ripetere un lamento che si riproduce inutilmente da tanti anni.

Invece dei lamenti converrebbe inventare un'altra imposta che producesse almeno altrettanto e che fosse meno grave a sostenersi dai contribuenti; ma, per quanto si sia aguzzato l'ingegno negli anni passati ad inventare imposizioni (e il frutto delle invenzioni non mi pare sia stato poco), non abbiamo tuttavia inventato ancora tanto da potere sopraccaricare i tre milioni a tutti i milioni che la necessità ha costretto d'imporre in tante vie, ciascuna delle quali ha dato pochissima soddisfazione ai contribuenti; talmente che, se potessimo interrogare uno per uno i contribuenti dello Stato, li troveremmo tutti unanimi a desiderare l'abolizione del lotto, ma non troveremmo forse un centinaio di essi disposti ad accrescere le altre imposte, che egli già pagano, per sopprimere alla mancanza di questa imposizione.

Io desidero che il senatore De Cardenas non creda che io disapprovi meno di lui la natura di questa imposizione, che io meno di lui desideri di vederla terminare, ma io aveva, e tutti i membri della Commissione di finanze avevano meno fiducia che il senatore De Cardenas nell'efficacia di una frase banale che avremmo potuto inserire nella relazione.

Questa è la sola spiegazione che la Commissione di finanze crede poter dare del suo silenzio sopra questo argomento.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. A quanto così opportunamente disse l'onorevole relatore della Commissione di finanze io non aggiungerò altro se non che il Ministero desidera di potere abolire quest'imposta che considera come macchiata da gravissimo difetto.

Ed anzi il Ministero non esita a dichiarare che, se lo stato delle finanze fosse tale da mettere il Governo in caso di abolire un'imposta qualunque, abolirebbe l'imposta del lotto di preferenza a qualunque altra. Se le circostanze economiche non fossero state così contrarie, forse si sarebbe fin d'ora potuto abbandonare l'imposta del lotto.

Ed invero, o signori, se il paese non fosse stato afflitto da una malattia che ha menomata la produzione del vino, io

credo che sarebbe stato facile ricavare dalle bevande fermentate un maggior prodotto di 5 milioni, che è appunto l'ammontare della rendita del lotto, giacchè, o signori, finora il nostro Stato è forse nell'Europa quello in cui le bevande fermentate danno un minor reddito. Ma io, lo ripeto, non credo che sia possibile in oggi di ottenere un aumento sopra questa imposta.

Aggiungasi ancora che noi abbiamo dovuto sopprimere il dazio sui cereali, il quale produceva una somma a un dipresso eguale a quella che produceva il lotto.

Queste due riduzioni erano non solo consigliate, ma ci erano in certo modo comandate dalla necessità del caso, ed ove non ci fossero state comandate, lo ripeto di nuovo, avrei preferito di accrescere l'imposta sulle bevande fermentate di 5 milioni e conservare ancora l'imposta sui cereali per poter abolire il lotto.

Così io spero che l'onorevole senatore De Cardenas vorrà assolvere il Ministero se, a fronte di una dura necessità, non crede di poter promuovere l'abolizione di una imposta di cui riconosce gli inconvenienti.

DE CARDENAS. Persuaso dell'immoralità dell'imposta, quale io sono, non posso persuadermi che debbasi trovar alcuna ragione per fare il male. Io escludo qualunque ragione si possa addurre a sostenerla, sino a tanto che si dice: è male. Si provi che quest'imposta non è male ed io sarò disposto ad acconsentirla; ma, fino a che essa è male, io ammetterò altra imposta per sopprimere a questa, fosse pur anco un aumento del dazio di importazione o d'uscita sui cereali, imposta impolitica ed antieconomica certamente, ma che in sé è un minor male che quella immorale. Tale è la mia opinione.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la categoria di che si tratta. (La categoria è approvata.)

(Il segretario Quarelli prosegue la lettura della tabella sino alla fine.)

Passerò ora alla lettura degli articoli del progetto per porti ai voti.

« Art. 1. Il Governo è autorizzato ad esigere le entrate tutte ordinarie e straordinarie presunte nel bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1857, secondo la ripartizione, ed in conformità delle leggi e tariffe in vigore. »

(È approvato.)

« Art. 2. I centesimi addizionali per la riscossione delle imposte dirette sono conservati nella proporzione di quattro per lira. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le modificazioni alla tassa delle patenti portata dalla legge del 19 aprile 1856 sono mantenute in vigore anche per l'anno 1857. »

COTTA. Signori senatori, è stata presentata al Senato e comunicata alla Commissione di finanze una petizione di 22 avvocati di questa città contro le disposizioni dell'articolo 3 della legge di approvazione del bilancio attivo 1857, dopo che la relazione sul medesimo era stata stampata e distribuita.

Essa è del tenore seguente:

« *Illustrissimi signori senatori!*

« Allorquando pubblicavasi il progetto di legge relativo alle modificazioni alla tassa delle patenti, stato poi definitivamente sanzionato colla legge del 19 aprile 1856, gli avvocati del foro torinese furono forse i soli che non abbiano mosso contro quel progetto le giustissime lagnanze che pur si fecero sentire per parte degli altri patrocinanti del nostro paese.

« Non è il caso di qui accennare gli speciali motivi di un così fatto silenzio, ma uno di essi fu certamente quello del

loro affetto per la patria, a cui beneficio non isdegnarono mai, come tuttavia non isdegnano, sacrificare ragionevolmente i propri interessi.

« Nella misura di questa ragionevolezza erano comprese le disposizioni della legge 19 aprile suddetta; ma ora, allo stato delle cose, essendosi la legge stessa per voto della Camera elettiva prorogata nei suoi effetti anche per l'anno 1857, quando non doveva essere obbligatoria che pel 1856, la cosa cangia assolutamente d'aspetto, e diventano doverose quelle reclamazioni, le quali i sottoscritti hanno prima della legge del 19 aprile creduto conveniente di trasandare.

« Epperò rappresentano alle signorie vostre illustrissime, che nella tornata della Camera dei deputati del 31 maggio 1856 veniva approvato senza discussione l'articolo 3 del progetto di legge annesso al bilancio attivo del prossimo anno 1857, mercè il quale articolo fu, come sopra si è detto, implicitamente sanzionata per quell'anno stesso quella legge sulla tassa delle patenti degli avvocati, la quale non doveva essere obbligatoria che per l'anno 1856.

« Che a questo progetto non poterono i ricorrenti fare le loro osservazioni ed opposizioni, perchè non reso a pubblica notizia prima della tornata della Camera dei deputati del 31 maggio suddetto, dove fu precipitosamente e senza la menoma discussione adottato e votato.

« Che per tali ragioni l'unico mezzo di ovviare agli inconvenienti di un atto parlamentare irregolarmente emanato e gravoso, come è quello di cui si tratta, che rimanga ai sottoscritti, egli è quello di sottoporre all'alta sapienza delle signorie vostre illustrissime il fin qui esposto, supplicandole onde, avuti in considerazione i giusti richiami di tutto il Foro di questi regi Stati, ben vogliano provvedere a che quanto meno una tassa fondata su erronee basi, mal ripartita fra i contribuenti ai quali tutti è eccessivamente gravosa, non venga in un modo indiretto e contrario alle usanze parlamentari a produrre un effetto eccedente quello che le si volle attribuire allorchando fu sanzionata.

« Il che, ecc. »

Presala in pronta e sollecita considerazione, la Commissione fu d'unanime avviso di non poterne far caso, qualunque sia il merito delle osservazioni ivi esposte dai petenti, perchè occorreva necessariamente un prolungo al limite fissato alla legge 19 aprile prossimo passato, per giudicare dei suoi effetti, prima di venire a correggere quanto vi si riconosca di meno opportuno nelle modificazioni dalla medesima introdotte nella tassa delle patenti per il corrente anno in via d'esperimento.

Quindi essa non può allontanarsi dalle conclusioni prese nella relazione.

PRESIDENTE. Il Senato farà quel conto che crederà nella sua saviezza delle osservazioni della petizione testè letta contro l'articolo terzo e delle contrarie osservazioni fatte dalla Commissione di finanze.

Metto ai voti l'articolo 3. Chi intende di approvarlo sorga.

(È approvato.)

« Art. 4. Provisoriamente, e sino alla pubblicazione dei ruoli del 1857, la riscossione delle imposte e tasse dirette sarà operata su quelli del 1856 e nella misura in cui furono per tale anno stabilite. »

(È approvato.)

« Art. 5. Nessun'altra imposta diretta od indiretta di qualsiasi natura potrà percepirsi a favore dello Stato, la quale non sia autorizzata colla presente o con altra legge che venga in avvenire sancita. »

(È approvato.)

« Art. 6. Nulla resta innovato quanto alle esazioni dei dritti debitamente autorizzati per conto delle divisioni, provincie, comuni, corpi morali o particolari.

« Tuttavia per l'anno 1857 le sovrimposte divisionali, provinciali, comunali da ripartirsi in aumento alle tasse patenti, personale e mobiliare, giusta l'articolo 35 della legge 28 aprile 1853, non potranno nei singoli comuni superare la metà ossia la proporzione del 50 per cento delle tasse medesime.

« Ogni eccedenza sarà portata in aumento alla proporzione che nel riparto cade a carico della contribuzione prediale sui beni rurali e sui fabbricati. »

(È approvato.)

« Art. 7. In tutti i casi, in cui all'epoca della formazione dei ruoli delle contribuzioni soggette alle sovrimposte divisionali, provinciali e comunali, alcuni dei bilanci delle divisioni e dei comuni non siano per anco approvati, le relative sovrimposte saranno ripartite giusta le norme dell'articolo precedente, sui risultati dei bilanci dell'anno antecedente, salvo il compenso nel riparto dell'anno successivo. »

(È approvato.)

« Art. 8. I ruoli devono essere dai sindaci pubblicati nel termine di cinque giorni dal loro ricevimento.

« Negli otto giorni successivi dovranno rimanere depositati nella sala comunale per esserne data visione ai contribuenti.

« Trascorso quest'ultimo termine, dovranno i ruoli essere immediatamente trasmessi all'esattore col certificato di pubblicazione. »

(È approvato.)

« Art. 9. La facoltà concessa al ministro delle finanze di emettere Buoni del Tesoro in anticipazione delle imposte è rinnovata per tutto l'anno 1857 sino alla concorrente di ventidue milioni e alle condizioni prescritte dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1852. »

(È approvato.)

Prima di passare all'appello nominale prevengo il Senato che, terminato lo squittinio, verrà in discussione il progetto di legge per modificazioni alla tariffa doganale, e poscia seguirà quello relativo all'approvazione della convenzione tra il demanio e la città d'Alessandria.

(Il segretario Pallavicino-Mossi procede all'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Volanti	57
Voti favorevoli	53
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DOGANALE.

PRESIDENTE. Viene ora, come ho annunziato, il progetto di legge per le modificazioni alla tariffa doganale, così concepito. (Vedi vol. Documenti, pag. 662.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non essendosi domandata la parola, rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Sono approvate le seguenti modificazioni di dazio alla vigente tariffa doganale :

	Entrata		Uscita	
	Unità	Diritto	Unità	Diritto
CATEGORIA XIII.				
<i>Legni di ebanisteria</i> , in tavole o quadretti intarsiati ad uso di palchetti per pavimento	100	2 >	>	>
CATEGORIA XIV.				
<i>Cenci di ogni qualità</i> pella fabbricazione della carta	>	>	100	4
<i>Carta bianca</i> (*)	100	16 >	>	>
CATEGORIA XV.				
<i>Cacoutchouc</i> { grezzo, concreto o liquido	100	2 50	>	>
<i>Guttaperca</i> { lavorato, puro o misto d'altre materie di cui forma la parte principale	>	5 >	>	>
CATEGORIA XVI.				
<i>Ghisa</i> in cuscinetti per strade ferrate	>	0 50	>	>
{ in ruotaie o raili per strade ferrate	>	1 >	>	>
<i>Ferro</i> . . . { in bacchette rotonde del diametro da 4 a 12 millimetri, rotolato, in lunghezza almeno di 8 metri	>	2 >	>	>
<i>Piombo</i> in pani e rottami	>	0 50	>	>
<i>Stagno</i> in pani e rottami	>	1 >	>	>
<i>Zinco</i> di prima fusione in mazze grezze, in barre o lastre	>	1 >	>	>
<i>Rame</i> in pani, in rosette, ecc.	>	1 >	>	>
CATEGORIA XVIII.				
<i>Tubi</i> in terra cotta per fognatura, <i>il mille</i>	>	1 >	>	>

(*) Il diritto sulla carta bianca sarà da lire 16 ridotto a lire 10, da incominciarsi dal 1° luglio 1857.

(È approvato.)

« Art. 2. La ghisa in cuscinetti ed il ferro in ruotaie o raili dovranno essere esclusivamente impiegati nelle strade ferrate, e saranno sottomessi a tal fine alle cautele necessarie. »

(È approvato.)

« Art. 3. I cenci non potranno essere esportati alla rinfusa, ma dovranno essere sempre imballati. »

(È approvato.)

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Votanti	54
Voti favorevoli	52
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA CONVENZIONE TRA IL DEMANIO E LA CITTÀ D'ALESSANDRIA PER PERMUTA DI STABILI.

PRESIDENTE. Resta per ultimo il progetto di legge per l'approvazione della convenzione tra il demanio e la città

d'Alessandria, il quale è così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1122.)

SCLOPIS. Domando la parola.

Signori senatori, la qualità del soggetto che cade in discussione fece qualche impressione su me, antico membro della Commissione sopra la liquidazione. Il modo col quale è concepita la relazione, in un passo importante, mi persuase a domandare schiarimenti.

Il passo della relazione che fece impressione sopra di me è il seguente:

« L'ufficio centrale, mentre all'unanimità propone al Senato di acconsentire in questa parte alla convenzione, non lascia di porre in avvertenza il Governo poter essere questo un grave precedente che terminerà per avere le sue naturali conseguenze; e giustizia volere che, venendo il caso, siano egualmente trattati tutti i municipi ed i privati che si troveranno in simili od analoghe circostanze, che altrimenti non potrebbe più quest'atto avere il carattere nobile di equità, ma vestirebbe invece quello uggioso di intollerabile parzialità arbitraria, cosa che ben fortunatamente è affatto inammissibile nel nostro reggime di perfetta eguaglianza. »

Io comincio a dichiarare che non intendo guari cosa sia quest'equità, quando si tratta di debiti e di crediti tra lo

Stato ed i particolari. Io non ci vedo che una ragione somma, dominante, tutta eguale, per tutti livellata.

A tutti i modi io credo che, nelle circostanze in cui si trovava la città di Alessandria, la sua domanda fu respinta giustamente dalla Commissione superiore di liquidazione, perchè poteva avere dei titoli intrinsecamente buoni per ottenere il compenso che desiderava da principio, ma questi titoli non erano vestiti delle forme che si esigevano per ottenere il compimento di ragione. Inoltre poi io, vedendo che si accenna, e giustamente si accenna, alle conseguenze future che può avere questo provvedimento, vale a dire alla parità di ragione e di trattamento che potranno invocare comuni e particolari che si trovassero nell'istesso caso della città di Alessandria, credo che altri ve ne siano, ed abbiamo nel nostro recinto persone tali che più d'ogni altra possono dare spiegazioni in proposito, valenti e conchiudentissime. Io domando se la Commissione siasi fatto presentare le notizie, le quali possano avviarci a considerare quale sarà l'esito di questa contabilità implicita che assumerà lo Stato: dalle spiegazioni che mi favorirà la Commissione, vedrò se debba insistere, oppure se debba riservare il mio voto.

DE CARDENAS, relatore. Le parole del trattare da equità questo compenso alla città di Alessandria, per la rinuncia a crediti assai vistosi, sono appoggiate a quanto era già stato detto e discusso in altro recinto, e a quel principio di equità naturale che ognuno sente entro se stesso, per cui, in parità di circostanze analoghe, quello che sa di essere debitore, ancorchè manchino le prove legali del debito, coscientiosamente pensa a pagare od a compensare in qualche maniera il suo creditore.

Tale si è creduto e si crede sia la posizione dello Stato: il nostro Governo ha richiesto i comuni di fare le somministrazioni militari nelle epoche in cui necessità voleva che si facessero, ed in cui era ingiustizia il caricarle specialmente a quei municipi, a quelle città, a quelle comunità che erano attraversate dalle truppe, e che dovevano già portare tutti gli altri incomodi della guerra non compensabili pecuniariamente; una fatalità di circostanze fece che la città di Alessandria ed altri molti comuni dello Stato perdessero le carte; che queste carte si smarrissero forse senza loro colpa, anzi io credo del tutto senza, mentre esistono in vari comuni gli ordini che ebbero dal Governo di mandarle a Pavia, donde non poterono più ritornare. Questo è il motivo per cui si credette un principio di equità il dare un compenso; l'ufficio centrale però, vedendo non essere la sola città di Alessandria, ma che vi erano anche altre località nella stessa posizione, credette di dovere insistere che fossero trattate tutte egualmente.

Faccio di più osservare che questo compenso per la città di Alessandria è maggiore delle 50 mila lire, e quando si verrà a parlare delle cifre, intendo di dare delle spiegazioni, perchè si creda molto maggiore di quella somma; onde, avute le spiegazioni, si conosca a che si assoggettino le finanze, accettando di dare un compenso proporzionale a chi si trova in simili od analoghe circostanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Il Governo, nel trattare colla città di Alessandria della permuta di stabili appartenenti al demanio e della cessione di alcuni terreni fabbricabili, è stato indotto in primo luogo dall'idea di fare cosa utile al demanio, assicurando al medesimo un palazzo di cui assolutamente abbisogna nella città di Alessandria; in secondo luogo di trarre partito di stabili i quali, qualunque potesse essere il loro valore, sarebbero stati non così facilmente rea-

lizzabili, od almeno non prontamente realizzabili; finalmente dall'idea che il comune d'Alessandria meritasse qualche speciale riguardo, sia in vista degli sforzi che faceva onde migliorare la condizione della città stessa, come pure in ragione dei danni gravissimi sofferti.

Non avrò difficoltà a persuadere il Senato come fosse desiderabile per il demanio di acquistare ad un discreto prezzo un palazzo governativo in Alessandria.

Questa città è quasi il centro dei nostri stabilimenti militari, e quindi nessuno contesterà la necessità di aver quivi un palazzo governativo.

Quello in cui attualmente soggiorna il generale di divisione appartiene al municipio; esso è posto nel più bel sito della città, e se non si fosse potuto andar d'accordo col municipio, il farne fabbricare un altro avrebbe costato non più le 100 o 120 mila lire (adesso non ricordo più la cifra esatta) che si pagarono a quel municipio, ma forse le 200 o le 300, perchè a niuno è ignoto che le costruzioni affidate agli ingegneri, principalmente quando sono allagate dai Governi, salgono facilmente ad alte spese. Il palazzo sarebbe stato più bello, ma le finanze ne avrebbero scapitato di qualche centinaio di mila lire.

Che gli stabili da vendere fossero, almeno per una parte, di difficile realizzazione, lo proverò facilmente.

Questi si compongono di due categorie: vi è uno stabile, un terreno sulla piazza reale, e questo si sarebbe venduto con qualche facilità, giacchè è un sito opportunissimo per la fabbricazione; tuttavia io debbo fare osservare che la città di Alessandria non difetta di terreni fabbricabili. Chi volesse ivi fabbricare potrebbe facilmente aumentare le abitazioni elevando di qualche piano le case che son tutte molto basse... Ma ammetto che quella parte di stabili si sarebbe potuta vendere facilmente.

Non così, a mio credere, i terreni di piazza Savona, cioè quelli circostanti allo scalo; giacchè qui non si tratta di edificare una casa in un sito già abitato o di compiere un quartiere, ma di costruire un quartiere nuovo attorno al quale non sono ora nè strade nè piazze.

Voi sapete, o signori, quanto sia difficile la edificazione di un nuovo quartiere; accade in alcune epoche che la speculazione si porta con una certa passione su questo ramo d'industria e in allora i terreni anche dei quartieri nuovi si vendono con molta facilità, od almeno una parte di tali terreni.

Ma, passato questo primo impeto, questa prima febbre, la vendita dei terreni riesce difficilissima. Ne abbiamo un esempio nella capitale. Voi avete approvato negli anni scorsi varie leggi colle quali avete autorizzato il demanio a vendere i terreni fabbricabili del Valentino e della Cittadella. Quando si presentarono queste leggi mi ricordo che gli estimi di quei terreni furono trovati moderatissimi, ed invero lo erano se si teneva conto della mania di fabbricazione che parve aver invasa la città di Torino.

Il demanio non poté per vari motivi vendere che una parte di questi terreni; ne vendette però alla città di Torino una quantità ancora notevole per la somma di 550 mila lire. Sottoposto questo contratto al Parlamento, molti gridarono contro il ministro delle finanze, che si era mostrato troppo tenero colla città di Torino; che, come torinese, egli aveva sacrificato gli interessi dello Stato agli affetti municipali e che so io.

E forse in quel momento, se tutti quei terreni si fossero potuti vendere, le accuse sarebbero state discretamente fondate. La mania si è sedata, e credo che i rimproveri che si movevano contro il Ministero sieno ora rivolti contro il sindaco, e forse a torto.

I consiglieri municipali vengono accusati di aver pagato ad un prezzo troppo elevato i terreni. Il demanio non ha potuto fare che questa vendita e si è trovato nell'impossibilità quasi assoluta di trarre partito degli altri terreni demaniali che sono pure portati in bilancio per parecchi milioni.

La stessa cosa accadrebbe, o signori, di questi terreni accanto alla piazza Savona in Alessandria.

Sicuramente, se non vi fossero da vendere che pochi metri quadrati di terreno, se ne potrebbe facilmente tirare il prezzo portato dall'estimo, e forse qualche cosa di più; ma se il demanio avesse da vendere in un breve periodo di tempo, in un anno, a cagion d'esempio, tutti i terreni di cui si propone la cessione alla città di Alessandria, non ne otterrebbe un prezzo maggiore, non dell'estimo, ma di quello che la città di Alessandria consente a pagare. Si noti poi che, se per le difficoltà proposte dal demanio insorgessero urti fra esso ed il municipio d'Alessandria, siccome sarebbe molto difficile il costringere la città d'Alessandria a fare contrade, a stabilire piazze, così io credo che la vendita sarebbe quasi impossibile, o almeno non si potrebbe fare che a condizioni rovinose.

Io penso quindi che il contratto di cui si parla era assolutamente favorevole alle finanze; ma lo è pure alla città di Alessandria, e facendosi un contratto da cui la città di Alessandria ricavava qualche beneficio, le finanze hanno pensato di dire: poichè vi si fa questo beneficio, cessate di querelarvi continuamente dei danni patiti all'occasione della guerra, danni gravissimi, ma a cui finalmente non vi era riparo legale.

Si è detto: sarà un soprappiù questa rinuncia che si otterrà dalla città d'Alessandria. Io non voglio qui esaminare la storia dei danni inflitti a tutti i municipi dello Stato nell'occasione della guerra che ebbe luogo sul finire dello scorso secolo; ma credo però essere la condizione della città d'Alessandria veramente straordinaria, sia per ragione dell'importo della somma, sia per questo caso affatto speciale, che essa, dopo la restaurazione, venne condannata a pagare ai proprietari, che avevano offerti i mezzi di fare somministrazioni all'esercito austro-russo, l'ammontare di tali somministrazioni, mentre essa non poté conseguire nessuna indennità.

Dico questa essere una condizione straordinaria, ed invero tale fu ravvisata dal Governo del Re Carlo Alberto, il quale concedette alla città d'Alessandria un termine assai lungo per pagamento dei suoi debiti, cioè 20 o 25 anni, se non erro: di più, vedendo le strettezze in cui era caduto questo povero municipio, il Governo d'allora acconsentiva a promuovere...

SCLOPIS. Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri... a promuovere un prestito dalla Cassa delle anticipazioni per l'ingente somma di 150,000 lire, addossando alle finanze dello Stato l'obbligo di corrisponderne gli interessi.

Vede adunque il Senato che fin d'allora la condizione della città d'Alessandria era considerata come eccezionale, e doveva essere ben tale onde determinare il Governo di quei tempi, che pure rispettava la legge civile, a fare quest'eccezione in favore di Alessandria, concedendole una dilazione di 25 anni a pagare i suoi debiti.

Il Ministero non ha negato che queste condizioni della città di Alessandria avevano esercitato una qualche influenza sull'animo suo; tuttavia, dalle spiegazioni che ha dato, vede il Senato che non è poi andato troppo in là, e che il sacrificio a cui le finanze soggiacciono non è, come crede l'onorevole senatore De Cardenas, ben oltre le lire 50 mila, ma io penso invece che in definitiva si riduca a ben poca cosa.

Non ha esitato il Governo a dire che, se altri municipi fossero in circostanze altrettanto gravi come quello di Alessandria, e che le finanze trovassero un mezzo così poco oneroso come quello di cui ora si tratta, per dar loro un appagamento, il Governo non esiterebbe a consigliare il Parlamento a mostrarsi anche alquanto largo con essi. Ed invero il Governo ha posto in atto, pochi mesi sono, questa massima. Trattandosi di liquidare colla città di Novara un conto antichissimo, non si perdettero di vista le perdite a cui essa andò soggetta, ed ove il Governo si trovasse a fronte di altri municipi, io credo che farebbe lo stesso, e che di ciò non verrebbe biasimato dal Senato; tuttavia, lo ripeto, se i miei successori si terranno nel limite dei sacrifici da me acconsentiti, le finanze dello Stato non correranno gran pericolo di essere aggravate.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Sclopis.

SCLOPIS. L'onorevole presidente del Consiglio ha terminato la sua risposta dicendo che il poco che si fa non trarrà conseguenza pericolosa. Io lascio che ognuno valuti la portata di queste ragioni, quando si tratta di motivi legali, quando si tratta di questioni di massima. Io non seguirò l'onorevole presidente del Consiglio nella prima e più estesa parte della risposta che mi fece l'onore di indirizzarmi, poichè egli intendeva a giustificare una parte di questa discussione, nella quale io non era entrato né punto né poco, vale a dire la convenienza del contratto rispetto alle finanze.

Questa parte vuole essere esaurita colle perizie e colle prove amministrative che si sogliono fornire in simili circostanze.

Io non mi era preoccupato fuori che della questione di massima, la quale tocca ad un'infinità di deliberazioni che si erano prese in vari tempi dalla Commissione superiore di liquidazione. Questa questione di massima è posta poi in grandissima evidenza, non solamente nel testo di legge, ma più nel contratto a cui questa legge si riferisce, poichè io vi leggo: «...instando perchè tali terreni vengano ceduti per la metà del prezzo convenuto in lire 2 10 al metro quadrato, in vista delle cospicue ragioni di credito che avrebbe potuto misurare verso il Governo per antiche somministrazioni militari ai tempi delle guerre napoleoniche, laddove, per un fatto da essa indipendente, non fossero le analoghe ricevute andate smarrite, mentre essa dovette tacitare in proprio coloro che fecero direttamente le somministrazioni stesse; » poi si prosegue in un'altra considerazione di altro genere che per brevità traslascio.

Ora, non parlando dei comuni, non parlando delle provincie, ma dei particolari, innumerabili sono i ricorsi di creditori veri, effettivi dello Stato, i quali non poterono conseguire i loro averi, perchè erano sprovveduti di ragioni rivestite di quelle formalità probanti, di quelle formalità speciali che accompagnavano, dietro i provvedimenti emanati in questa materia al tutto eccezionali, le decisioni favorevoli alle domande di questi creditori.

Io, per conseguenza, vedo in ciò un urto diretto contro le massime adottate, vedo in ciò un invito tacito (perchè io credo che il Ministero sia animato dagli stessi sensi di equità da cui è mossa la Commissione) a tutti quelli i quali si trovano ripulsi per difetto di queste prove ad inoltrare al Governo domanda perchè si faccia a loro riguardo, in parte almeno, ciò che si fece per una città cospicua quale è la città di Alessandria.

Aperta questa via, noi andremo non so a quali conseguenze.

L'onorevole presidente del Consiglio mi ha citati certi fa-

vori che il Governo anteriore al Governo costituzionale aveva fatti alla città di Alessandria, e non senza qualche sorpresa udii di nuovo rinnovarsi quelle considerazioni paterne e quelle facilità di dilazioni di pagamento, contro cui insorsero tanti clamori, e tanti clamori vennero anche talvolta dal banco dei ministri in altre circostanze.

Io per conseguenza abbandono affatto la parte anteriore all'epoca costituzionale, e credo che nel tempo attuale non sia più lecito a nessun Governo di fare delle facilità in vista di particolari riguardi, non giustificati da una stretta legalità.

Non abuserò della pazienza dei miei colleghi per chiarire cosa che mi pare evidente; solamente pregherò il presidente del Consiglio di voler dichiarare se, nel caso in cui altri creditori dello Stato o privati o comuni o provincie, che si trovino in analoghe circostanze, ricorrano per favori diretti od indiretti dal Governo in materia finanziaria, egli sia disposto e si tenga impegnato dalla presente dichiarazione a secondare la loro domanda.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore De Fornari.

DE FORNARI. Nella mia duplice qualità di antico intendente generale della provincia di Alessandria, e quindi di commissario generale alla liquidazione, e membro della Commissione superiore di liquidazione, io sono informato, del pari che gli altri, delle strettezze e delle infelici condizioni in cui si è trovata la città d'Alessandria, e sotto questo rapporto essa ha tutta la mia simpatia.

Ma, come antico membro della detta Commissione e attualmente ancora membro della medesima, non posso a meno di far osservare come, trattandosi di un contratto con uno dei municipi il quale ebbe dalla Commissione superiore di liquidazione una ripulsa, non possa aderirsi di tenersi conto di queste sue antiche sofferenze e del danno che ne sopportava, mentre tanti altri municipi e tanti altri particolari sono stati vittima delle stesse disposizioni.

Io credo che, siccome la Commissione superiore di liquidazione è stata investita di un' autorità, di una giurisdizione, dirò così, speciale per le liquidazioni, le sue disposizioni debbano essere sempre generalizzate, e che, ove il Parlamento si decida a prendere in considerazione i danni sofferti da uno di questi municipi o da uno di questi particolari, non si debba ciò fare con una disposizione speciale, ma bensì con una legge generale che metta nella stessa posizione tutti gli altri che sono stati giudicati dalla Commissione superiore di liquidazione. Non basta, a mio parere, la dichiarazione che si avranno eguali riguardi a quelli i quali si possono trovare precisamente in una posizione analoga a quella in cui trovansi il municipio di Alessandria, ma conviene adottare un sistema generale per tutti gli altri interessati, le cui identiche domande furono respinte dalla Commissione di liquidazione, affinché possano rinnovare i loro reclami ed essere riammessi in tempo ad ottenere una riparazione. Questo è il motivo per cui io mi dolgo che siasi tenuto conto alla città d'Alessandria di quel danno che ebbe a soffrire, perchè questo implica necessariamente che eguale giustizia deve rendersi a tutti gli altri, le cui domande vennero rigettate dalla Commissione superiore di liquidazione.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Dichiaro non intendere di ammettere il principio che si abbia da corrispondere una indennità a tutti coloro i quali hanno smarrito i titoli che potevano dar loro ragioni ad indennità.

Ho detto che il comune di Alessandria era stato riputato degno di qualche riguardo per un complesso di varie cir-

stanze, vale a dire per l'entità delle perdite, per il dissesto che queste perdite avevano portato nelle sue finanze; perocchè, dal lato dell'interesse generale, altro è il dissesto delle finanze di un particolare, altro è il dissesto delle finanze di un municipio, tanto più quando è cospicuo, essendo evidente che lo Stato deve aver interesse a che le finanze di tutti i municipi, ma specialmente dei principali, non siano troppo dissestate.

Finalmente si è tenuto conto dei sacrifici ingenti che faceva il municipio d'Alessandria per promuovere opere di pubblica utilità. Si è il complesso di queste circostanze, ripeto, che ha indotto il Governo a facilitare alcun poco nel contratto che fece colla detta città.

Che il municipio di Alessandria sia in questa condizione non mi occorrono molte parole per provarlo. Mi basterà ricordare il fatto della dispensa dal pagare i debiti, fatto questo che io non credo di avere lodato, ma soltanto accennato come una prova del dissesto delle finanze di quel municipio.

Quello che prova poi con quanto ardore tale municipio intraprenda opere di pubblica utilità, si è che, or sono pochi giorni, ha contratto un prestito di un milione, il quale per una parte sarà impiegato ad estinguere i debiti che hanno avuto origine dalle somministrazioni fatte in tempo di guerra, ma però, nella massima parte, sarà erogato in opere di pubblica utilità.

Quando un municipio che si trova in queste circostanze è animato dallo spirito di miglioramento, d'intraprese, io credo che meriti speciali riguardi; se vi sarà un altro municipio il quale si trovi in circostanze analoghe a queste, gli si dovranno, a mio credere, analoghi riguardi.

CRISTIANI. Anch'io, quale membro dell'antica Commissione superiore di liquidazione, e principalmente anche per aver udito, non una, ma più volte, mio padre, quale presidente della Commissione, parlarmi del credito della città di Alessandria, domando il permesso di fare alcune osservazioni a sostegno del progetto di convenzione.

Veramente, quando si calcola che il credito della città di Alessandria oltrepassa le 800,000 lire, e che il compenso per cui rinuncia ad esso, compenso da consentirsi dalle finanze, non arriva alle 30,000, allora bisogna dire che le conseguenze che potranno derivare per l'applicazione del principio adottato oggi dalle finanze non possano essere molto pericolose per il demanio.

Ma io credo che vi sia poi un motivo più speciale che possa rassicurare l'onorevole mio amico il senatore Sclopis, col quale mi ricordo che, nei tempi in cui eravamo assieme alla Commissione di liquidazione, ci trovavamo sempre in opposizione precisamente contraria a quella di adesso, mentre io sosteneva...

SCLOPIS. Domando la parola.

CRISTIANI... io sosteneva, quale procuratore, il principio assoluto della legalità in materia di liquidazione, ed egli, come avvocato generale, sosteneva allora l'interesse più largo di un'equità.

Io credo per altro di non aver ora modificato i miei principii, perchè la convenzione che le regie finanze vogliono fare colla città d'Alessandria non porta alcuna deroga ai principii di liquidazione, i quali dovranno avere tutta la loro osservanza. Ma io penso che la città d'Alessandria, per le circostanze tutte eccezionali nelle quali si è trovata, aveva veramente diritto (e dico diritto) a riguardi equitativi per parte del Governo, e che il Governo, avendo trovato un'occasione favorevole di decidere in modo definitivo quei lamenti che l'onorevole presidente del Ministero ci ricordava,

e che erano rinnovati continuamente, abbia fatto cosa utilissima al pubblico bene.

Le circostanze speciali della città di Alessandria consistevano in ciò, che essa, in virtù di un ordine governativo, aveva dovuto consegnare alla Commissione stabilita dal Governo in Pavia tutti i documenti che giustificavano il suo credito verso il Governo; che per contro i particolari i quali avevano per le stesse somministrazioni un credito verso di essa, e che non erano stati posti nell'obbligo medesimo di far la consegna dei loro titoli, e che li avevano potuti presentare alla nostra Commissione, sono stati liquidati a carico della città di Alessandria, la quale, se non ha ridotto la cifra, che ben non ricordo, deve avere un credito di 800 o forse 600 mila lire per somministrazioni militari da pagare.

Ora la città d'Alessandria, trovandosi nell'impossibilità materiale di presentare i suoi documenti, non per negligenza sua, ma per fatto d'altri, per un fatto del Governo, ha ragioni non strettamente legali, che per verità di tali non ve ne sono, ma ha tante ragioni, riconosciute pure dalla Commissione di liquidazione, di così intima equità, che il Governo, il quale fu allora autore della perdita di tutti quei titoli, doveva quanto meno restituirla con qualche compenso. Io credo dunque che il Governo, come lo diceva testè, non abbia fatto altro che cosa giusta, cosa equa, cosa vantaggiosa non lasciando passare l'occasione che a lui si affacciava di tacitare definitivamente le ragioni e domande di quel municipio.

SCLOPIS. L'onorevole mio amico e collega il senatore Cristiani spiega come egli, dianzi severo, paia oggi indulgente, e mi appone quasi che io, dall'indulgenza che avvertiva in me anni sono, mi sia fatto severo. Io credo che, se fui, non indulgente, ma propenso ad ammettere tutte le circostanze che, secondo stretta ragione, potevano appoggiare la domanda in liquidazione, fui sempre, come era mio dovere di carica e mio istinto naturale, stretto osservatore della legge.

Qui non si tratta d'altro che di vedere se il municipio di Alessandria abbia diritto ad essere tacitato; dal momento in cui il Governo ammette che ha diritto di essere tacitato, esso riconosce nel municipio d'Alessandria un diritto di credito esistente.

Ora, posta l'esistenza di questo diritto, ne verrà per conseguenza che tutti gli altri municipi, che tutte le altre provincie le quali si trovarono in casi analoghi avranno diritto di domandare alla loro volta dei compensi, e dei compensi lesivi all'interesse delle finanze. Dirò di più, e sostengo che i privati ci avranno diritto più che tutti gli altri, perchè conviene che dichiararsi che non posso accomodarmi alle considerazioni ingegnose e benevoli spiegate dal signor presidente del Consiglio, che convenga che il Governo supplisca ai difetti di interesse materiale nei comuni, quando questi comuni sono disposti a dar prove del loro ardore per le opere pubbliche e per gli interessi generali. Parmi che il Governo non abbia questa facoltà. Il Governo non può far regali; il Governo può dare per giuste cause, ma non può nemmeno ammettere un credito il quale non sia riconosciuto a tenore di legge. Per conseguenza credo irregolare la convenzione e pericolosa nelle sue conseguenze.

Se il Governo stima a proposito di acquistare quegli stabili dalla città di Alessandria, potrà farlo anche con un sacrificio, aumentando il prezzo; ma sostengo sempre in tesi essere pericoloso che il Governo ammetta un principio che si debbano usare dei riguardi là dove il diritto non ammette ragione, quando si tratta di crediti verso lo Stato.

L'ho detto e lo ripeto: questa materia darà luogo a molte

domande, e queste domande dovranno essere ammesse ed appoggiate, quando non si voglia dire che fra i municipi e le provincie, fra municipi ed individui privati vi abbiano disparità di misure e di trattamento.

SAN MARTINO. A me pare che la questione non sia posta sul suo vero terreno. L'onorevole senatore Sclopis consentirà che il ministro di finanze, ammettendo nella convenzione fatta colla città di Alessandria la menzione della rinunzia di questa ad ogni sua pretesa di credito, avrebbe implicitamente riconosciuto il diritto della città a conseguire i suoi crediti.

Ora io dico che, se il Governo facesse una di queste dichiarazioni, che cioè riconoscesse alla città di Alessandria il diritto di conseguire il pagamento dei suoi crediti, la città di Alessandria non si contenterebbe di 80,000 lire, ma domanderebbe l'intero pagamento dei suoi crediti.

Mi sembra che in questa convenzione il Governo non abbia fatto altro che una specie di transazione, in virtù della quale la città di Alessandria rinunzia ai benefici o diritti che può darle la legislazione attuale, quando, sottoposta la questione a nuovi magistrati, questi trovassero che, per le circostanze speciali accennate dall'onorevole senatore Cristiani, fosse in diritto di conseguire il pagamento di quelle somme che domanda.

Io quindi credo che la questione, considerata come transazione fatta in circostanze speciali e straordinarie, non implichi dichiarazioni di diritti in favore di terzi, e possa, senza conseguenze temibili, essere approvata dal Senato.

DE CARDENAS, relatore. Debbo rispondere a molte osservazioni fatte dal signor ministro. Devo spiegare le cose già accennate da me nella relazione, e poi dette anche a voce nell'asserire il compenso essere maggiore delle 50,000 lire. Tra le cose dette dal signor ministro e dall'onorevole senatore Cristiani vi è quella della posizione eccezionale della città di Alessandria, in quanto essa abbia perduto quei suoi titoli per averli mandati per ordine superiore alla Commissione di liquidazione in Pavia. In questa identica condizione (notisi che dico identica) si trovano moltissime altre comunità. Qui ve ne sono di tutti i paesi dello Stato. Domandate a quelli che hanno avuto a fare nell'amministrazione delle provincie e dei municipi, se molti di essi non si trovino in simile circostanza. Parlando del mio paese, io citerò per la prima la città di Valenza, che per la somma di 497,000 e varie centinaia di lire trovasi nel medesimo caso delle 800,000 circa di Alessandria.

Questa posizione eccezionale si vuol fare anche sull'essere stata obbligata a pagare i creditori per le stesse sovvenzioni.

Nella relazione che vi fu presentata si è già detto che altri si trovarono nella stessa posizione. Io credo che tutti questi comuni che furono nello stesso caso furono obbligati a pagare i loro creditori, non potendo essi percepire niente dalle finanze. Questo caso si è verificato in moltissimi comuni, e di nuovo invito quelli fra i nostri colleghi che hanno avuto parte all'amministrazione comunale o provinciale dei vari paesi a voler fare la loro dichiarazione se sia o no la verità questo fatto. Per la città d'Alessandria si volle trovare che ebbe dal Governo un altro favore nel protrarre il pagamento dei debiti, quasi un favore passato giustificasse i successivi; ma questo è quello che si domanda, se non m'inganno, il diritto di competenza, che spetta a tutti i corpi amministrati ai quali il Governo concede di pagare ratealmente i loro debiti anche dopo che sono condannati dai tribunali. Questo stesso favore che ebbe la città d'Alessandria lo ebbero pure molte

altre comunità dello Stato negli stessi termini, quando si trovavano nella stessa posizione.

Quello che è speciale della città di Alessandria è quello degli interessi pagati delle 150,000 lire. Là vi furono ragioni speciali di alla convenienza, che vennero invocate alla Camera elettiva, e che io tralascio di esporre, ognuno potendole vedere nella seduta del 18 gennaio, stata pure citata nella relazione.

Credo aver dimostrato con questi fatti, cui prego, se si contestano, voler contrapporre altri fatti, che la città d'Alessandria, meno per quest'ultimo caso, non fu in posizione eccezionale dagli altri.

Verrò ora ad altre parole messe nella relazione e dette oggi, che cioè il favore oltrepassasse le 80,000 lire. Fui indotto a persuadermi di ciò dall'esame che feci più accurato e del contratto e delle carte che l'accompagnavano.

La relazione d'estimo, che è stata comunicata all'ufficio centrale dal Governo, nelle prime parole lascia travedere che il perito aveva missione di usare delle agevolezze nella stima alla città di Alessandria.

In questa stima non è fatto cenno del palazzo governativo che la città cede alle finanze; si dice solo essere già convenuto tra le finanze e la città di Alessandria che il palazzo governativo valga 80,000 lire più dell'altro locale a lato del palazzo reale che cede il Governo alla città; e poi, stimato questo locale 62,000 lire, se ne deduce la conseguenza che l'altro ne varrà 112,000; ma il locale non è stato stimato allora. Prima di allora forse è stato stimato, mentre vediamo che il Consiglio d'intendenza di Alessandria, nel dare il suo voto relativamente a quest'affare, lascia vedere la città fare un buon contratto vendendo per 112,000 lire quello che era stato stimato soltanto 90,000; epperò nel preambolo di questo contratto noi vi troviamo queste precise parole, le quali non so che grado di verità possano avere: « che al palazzo governativo, composto di tre piani, ecc., è stato attribuito il valore di 112,000 lire. »

E questa perizia Gianone non parla delle 112,000 lire, ma dice: « era stabilito che valeva 80,000 lire più dell'altro locale, e che, se questo ne vale 62,000, quello ne varrà lire 112,000, e questa è la perizia che si è fatta, e che si è prodotta. »

Per la perizia degli stabili si presero cinque contrattazioni fatte di terreni posti in analoghe circostanze ed in vicinanza. Dalla media di queste cinque contrattazioni fatte, il perito ne ha dedotto che il prezzo del metro quadrato era di lire 5 90, ma per altro egli prese semplicemente la media dei prezzi di contrattazione e non prese la ragione composta dei prezzi colla quantità venduta. Se avesse presa la ragione composta fra i prezzi e le superficie vendute, avrebbe trovato che la media sarebbe di 2 72 circa.

Ma, dopo il perito parziale della città di Alessandria, insistendo perchè si diminuisse il prezzo (parlo sempre di quello che risulta dagli atti della perizia), si presentarono altri cinque contratti.

Tre di questi contratti non hanno la quantità superficiale dei beni venduti, e non essendo determinata l'area alienata, questo valore medio non si può trovare; per altro i valori parziali sono di 8 e di 4 lire; altre due località si presero per confronto; l'una si dice essere in vicinanza del sito segnato nel tipo D, e nel tipo non si trova questa lettera D; forse si accenna ad altro tipo, e questi fondi che sono realmente in vicinanza sono della quantità di 26,000 e più metri al prezzo

di lire 2 18. Ora questa essendo una quantità così esuberante alle altre contrattazioni di poco più di 6000 metri, ne verrebbe già una notevole diminuzione; ma non bastò e si citò un altro contratto, e non si dice chi sia stato il venditore e nemmeno in che ubicazione si trovi; si dice che sono stati venduti 45,600 metri, posti non si dice dove, e forse siti alla distanza di qualche miriametro, ed al prezzo di 34 centesimi al metro; si fa una media, che non so ove si prenda, e si dice risultare lire 2 10 al metro. Ma dove sono questi 45,000 metri, e che rapporto hanno cogli stimati? Questi motivi sono quelli che mi hanno fatto dire che vi è un maggior valore.

Vollì provare a sottoporre questo contratto a qualche cifra, e trovai, fra il valore di lire 2 10, e quella media che sarebbe risultata da quei primi cinque contratti determinati portanti 5 72, che vi era una differenza in meno di 62 e più mila lire; 62,000 lire nel valore dei fondi, 22,000 lire nel prezzo del palazzo, 50,000 lire di condono, fanno 134,000 lire, non tenendo calcolo che il perito aveva avuto commissione di studiare un po' basso quello che le finanze dovevano alienare, ed ecco ove io mi era basato per dire che era stato favorito l'acquirente, e che vi era compenso maggiore delle 80,000 lire.

Per tutta la parte legale che può avere questa discussione, credo che tutti mi dispenseranno dall'entrare in materia, dopo aver sentite le persone le più competenti in essa. Io ne era già abbastanza persuaso per quello che si chiama la semplice ragione naturale, ed i legali che hanno chiarito tutte le ragioni che sono basate sul diritto mi hanno maggiormente convinto.

PRESIDENTE. Coloro che vogliono chiudere la discussione generale sono pregati di sorgere.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa ora alla discussione degli articoli, di cui darò di bel nuovo lettura:

« Art. 1. È approvata la convenzione in data del 17 maggio 1856, seguita tra le finanze dello Stato e la città d'Alessandria, in ordine alla permuta e cessione di stabili. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per gli effetti della presente legge è derogato all'articolo 425 ed alla seconda parte dell'articolo 427 del Codice civile e ad ogni altra disposizione in contrario. »

(È approvato.)

Prima di passare all'appello nominale, invito il Senato a voler intervenire alla seduta di domani, al tocco.

Il Senato si renderà facilmente conto del motivo che il presidente ha per pregare i signori senatori di volersi raccogliere un po' prima del solito.

Domani è posta all'ordine del giorno la discussione del bilancio passivo pel 1857. Non è già che si voglia precipitare le deliberazioni del Senato, ma ognuno facilmente si convincerà della convenienza di un sollecito esame di questo progetto di legge.

Si procede all'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Volanti	55
Voti favorevoli	54
Voti contrari	21

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 12.

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1856

- 117 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESI ALFIERI.

SOMMARIO. *Discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio passivo pel 1857 — Osservazioni del senatore De Cardenas sulla categoria 62 del bilancio del Ministero delle finanze — Risposta del ministro dell'interno — Appunti del senatore Di Castagnetto sulla categoria 7 del bilancio del Ministero dell'interno — Risposta del ministro dell'interno — Considerazioni del senatore Di Pollone sulle categorie 43 e 44 del bilancio dei lavori pubblici — Spiegazioni del ministro delle finanze — Parole del senatore Alberto Della Marmora sulla categoria 69 — Risposta del ministro dei lavori pubblici — Approvazione delle singole categorie dei bilanci passivi — Interpellanza del senatore di Montezemolo — Risposta e dichiarazioni del presidente del Consiglio — Montezemolo — Approvazione dell'intero progetto — Approvazione dei progetti di legge relativi: 1° al modo di procedere per le cause di nullità delle sentenze anteriori all'attivazione della legge organica della Corte di cassazione; 2° all'ammissione degli avvocati al patrocinio davanti la Corte di cassazione.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della guerra, dei lavori pubblici, e più tardi intervengono anche i ministri delle finanze e dell'istruzione pubblica.)

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PASSIVO PEL 1857.

PRESIDENTE. Trovasi posto all'ordine del giorno il progetto di legge per l'approvazione del bilancio passivo dell'anno 1857. (Vedi vol. Documenti, pag. 797, 822 e 893.)

La parola spetta al senatore Di Montezemolo.

DI MONTEZEMOLO. Siccome, nel domandare la parola, io mi sarei proposto di indirizzare piuttosto qualche interpellanza al presidente del Consiglio, che non di discorrere a fondo sul bilancio, così io mi riserverò a parlare quando il presidente del Consiglio sarà presente in Senato.

PRESIDENTE. Se non vien domandata la parola darò lettura dell'elenco delle spese d'ordine ed obbligatorie, e quindi si passerà a quella delle varie categorie di cui si compongono i bilanci dei diversi dicasteri, pregando i signori senatori che intendono di farvi osservazioni di prendere la parola in occasione della lettura delle relative categorie, giacchè in caso diverso si avranno le medesime per approvate.

(Il segretario Quarelli legge le categorie del bilancio passivo delle finanze (Vedi vol. Documenti, pag. 823 e 863) sino alla categoria 62, Servizio delle dogane (Personale).

DE CARDENAS. Domando la parola.

Dopo che abbiamo speso forse 150 milioni di capitale per formare le strade ferrate, mentre spendiamo sei e più milioni all'anno pel mantenimento delle medesime e ciò per accelerare le comunicazioni, per facilitare il commercio e per dare anche le possibili comodità ai viaggiatori, vorrei interessare il Ministero a regolare in modo il servizio del personale doganale a che non vi fosse tanto tempo perduto nello sbarco

ed imbarco sui battelli a vapore che partono o giungono ai porti dello Stato e principalmente a quelli di Genova, Nizza ed altri.

Se arrivano questi battelli a vapore poco prima della mezzanotte, il servizio di sicurezza pubblica, quello doganale, quello sanitario si fanno, e si può sbarcare poco tempo dopo, cioè trascorso appena quello necessario per esaminare le carte.

Se arrivano cinque minuti dopo la mezzanotte, non è che dopo le 8 o 9 ore del mattino che si può sbarcare, perchè gli impiegati sono tutti ritirati e gli uffici si chiudono alla sera e non si riaprono che il giorno successivo.

Essendo la facilità, la celerità delle comunicazioni cosa utile, necessaria, e dirò anche indispensabile, si domanderebbe che, anche senza aumentare la somma stabilita in bilancio per simile servizio, si scompartissero soltanto diversamente le ore di servizio, e che il ministro dell'interno, per ciò che riguarda la parte sanitaria, di sicurezza pubblica o il visto dei passaporti, e il ministro delle finanze per quanto riguarda il servizio doganale, regolassero in modo la distribuzione oraria che, a tutte le ventiquattro ore del giorno fossero gli uffici aperti nelle località prestabilite, onde i viaggiatori non perdessero delle ore intiere e così tante volte l'occasione di partenza colle ferrovie, giacchè non potendo più per questo ritardo giungere in tempo a prendere il primo convoglio, debbano aspettarne un secondo od un terzo, benchè molta premura essi abbiano di proseguire il loro viaggio.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Sicuramente, sarebbe molto più conveniente che si potesse anche nel corso della notte, a qualunque ora approdassero i battelli a vapore, fare in modo che i viaggiatori fossero in condizione di scendere, sia per riguardo della sicurezza pubblica, come per quello dell'amministrazione delle dogane; ma credo che quando si volesse organizzare un servizio in modo che, a qualunque ora giungano i viaggiatori, possano gl'impiegati della sicurezza pubblica, e quelli dipendenti dal Ministero di finanze, essere in pronto per esaminare i passaporti non che le merci, bisognerebbe accrescere il numero degl'impiegati e stanziare perciò una somma maggiore per il personale.

Ora, io non credo che le somme stanziare nel bilancio,

tanto per ciò che concerne il Ministero interni, come per ciò che riguarda quello delle finanze, sia tale che basti per sopperire al bisogno che si avrebbe quando si dovesse fare tutto ciò che desidera l'onorevole senatore De Cardenas.

Ad ogni modo, per quanto riguarda il ministro dell'interno (e posso dirlo anche a nome del mio collega per ciò che spetta all'amministrazione delle finanze) esamineremo se vi è mezzo col personale che abbiamo, e colle somme che sono stanziare in bilancio per quest'oggetto, di fare sì che possano gl'impiegati alternarsi e lasciarne a disposizione per tutte le ore anche della notte, ravvisando io pure opportuno quanto si osserva dall'onorevole preopinante, cioè la somma convenienza che, a qualunque ora sia l'approdo dei battelli, possa essere libero ai viaggiatori di sbarcare ed anche di valersi del mezzo della ferrovia.

Debbo però far presente che se vi occorre talvolta qualche inconveniente al riguardo, nulla di simile sia avvenuto per quanto riflette la coincidenza colla partenza della strada ferrata, perocchè in ordine a questo io credo che vi è libertà di sbarco, onde far modo che i viaggiatori non debbano aspettare l'altra partenza della ferrovia.

Ad ogni modo è sempre di somma convenienza che vi sia e vi possa essere all'approdo la facoltà dello sbarco, anco per togliere questi disagi ai viaggiatori; e il Ministero non mancherà, ripeto, di prendere seriamente a disamina la cosa e di fare per essa quanto da lui dipende.

DE CARDENAS. Ringrazio il signor ministro dell'impegno che prende acciò si possano ottenere questi vantaggi per viaggiatori e pelle merci. Nel medesimo tempo debbo avvertirli che in questa stagione arrivano a Genova i battelli a vapore poco dopo la mezzanotte, e che il primo convoglio della ferrovia parte alle ore 5, e che non si permette lo sbarco dei viaggiatori (meno a quelli che possono avere qualche particolare appoggio) prima delle otto. Prima di aver potuto sbarcare, e che siasi fatto il visto dei passaporti, che siasi potuto riavere il medesimo dalla polizia e che abbia avuto luogo la visita daziaria, è oltrepassata già l'ora del secondo convoglio, e non si può più partire che col terzo.

Questo è lo stato attuale delle cose sul quale richiamo l'attenzione dei signori ministri.

(Il senatore Quarelli prosegue la lettura delle categorie del bilancio delle finanze (Vedi vol. *Documenti*, pag. 826 e 864); dopo, il senatore Pallavicini dà lettura di quelle dei bilanci di grazia e giustizia (Vedi vol. *Documenti*, pag. 831 e 870) e dell'estero (Vedi vol. *Documenti*, pag. 832 e 872); indi il senatore Giulio legge quelle del bilancio dell'istruzione pubblica (Vedi vol. *Documenti*, pag. 834 e 874) e successivamente dell'interno fino alla categoria 7 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 840 e 877), *Teatri — Revisione delle opere teatrali* (Personale).

DI CASTAGNETTO. Io non frequento i teatri, di modo che le osservazioni che vado a fare le ritengo solamente per relazione; continuamente sento lagnanze, le quali saranno certamente note al Ministero, che nei teatri nostri la revisione o non esige abbastanza, oppure si eccede nel calore della rappresentazione, sia dal canto morale, sia anche dal canto religioso.

Io non credo che tale possa essere l'intenzione del Ministero; ma siccome questo inconveniente può avere delle conseguenze sullo spirito del pubblico, che attualmente molto frequenta i teatri, prego il Ministero a voler portar la sua attenzione sopra quest'argomento.

RATTAZZI, ministro dell'interno. L'onorevole senatore Di Castagnetto nel far quasi un rimprovero al Ministero per-

chè nei teatri si permettano rappresentazioni le quali offendono...

DI CASTAGNETTO. (*Interrompendo*) Io non ho inteso di indirizzare un rimprovero, dissi solamente che sento moltissime volte delle lagnanze. Io pongo per base che l'intenzione del Ministero è che il teatro sia sufficientemente castigato dal canto morale e dal canto religioso. Credo poi che il Governo, allocando una spesa per la revisione teatrale, indica abbastanza la sua mente che questa si eseguisca.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Sono persuaso che l'onorevole senatore Di Castagnetto non intendeva sicuramente di farmi un rimprovero; ma il fatto stesso che egli accennava non potrebbe a meno che tornare a rimprovero del ministro, perchè si riferisce a cosa che il ministro non impedisce, mentre ha i mezzi di farla cessare, di permettere cioè che si diano nei pubblici teatri rappresentazioni che offendono la religione ed il buon costume.

Ma appunto io volevo avvertire che l'onorevole senatore Di Castagnetto nel fare quest'osservazione aveva soggiunto che egli non frequentava i teatri; quindi io posso affermare e dirgli che fu male informato dalle persone le quali gli hanno ciò riferito, oppure da quei giornali i quali si servono di qualunque mezzo per far opposizione al Ministero.

Io credo che da molto tempo non si siano date rappresentazioni le quali possano in alcun modo offendere la morale e la religione; anzi ho dato le più severe e rigorose istruzioni affinché non si permettessero mai rappresentazioni le quali potessero menomamente offendere la morale o la religione.

Credo che i revisori si sono costantemente attenuti a queste istruzioni, nè mi consta che realmente si sia mai data rappresentazione la quale peccasse per i difetti che vennero indicati dal senatore Di Castagnetto.

So bensì che qualche giornale emise censure per alcuna di esse; so che si riferirono alcuni passi isolati che si possono essere pronunziati da qualche attore, o poterono anche formar parte di quella rappresentazione; ma sa meglio di me l'onorevole senatore Di Castagnetto, che per recar giudizio sopra il merito di una rappresentazione non è un passo solo isolato di essa che possa venir preso in considerazione, ma che converrebbe esaminare intieramente e tener dietro al filo della medesima.

Ora io credo che se si fosse realmente esaminata la rappresentazione, se si fosse imparzialmente tenuto conto senza spirito di parte, senza desiderio di farne argomento di censura al Governo, non si potrebbe dire che si sia permessa alcuna rappresentazione la quale potesse offendere la morale e la religione.

Del resto non mancherò di ripetere nuovamente le istruzioni che ho già date, e sono certo che non vi sarà a fare la menoma censura per l'avvenire.

DI CASTAGNETTO. Voglio assicurare il ministro che quest'opinione non me la sono fatta sopra alcun giornale, e se mi fossi fermato all'opinione di qualche giornale, non sarebbe per farne oggetto di osservazione in Senato. Persone molto moderate muovevano queste lagnanze come di cosa che avesse una vera gravità.

Debbo poi soggiungere che dai titoli delle rappresentazioni che ho visti io stesso affissi sugli angoli della città, titoli ai quali deve corrispondere la rappresentazione, non poteva a meno, come ebbi l'onore di osservare, di restarne lesa la morale e la religione.

(*Il segretario Giulio legge le rimanenti categorie del bilancio del Ministero dell'interno.*) (Vedi vol. *Documenti*, pagine 840 e 877.)

(Il segretario Quarelli dà lettura delle categorie del bilancio del Ministero dei lavori pubblici fino alla categoria 65.) (Vedi vol. Documenti, pag. 833 e 881.)

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI POLLONE. Nel domandare la facoltà d'intrattenervi alcuni momenti, signori senatori, io sento il bisogno di fare una protesta onde rimpuovere il timore che per avventura alcuno di voi potesse concepire che io mi creda obbligato, ogni qualvolta si parli dell'amministrazione delle poste, di prendere la parola.

Ben lungi dall'aver quest'intendimento, dovete anzi essere rassicurati dal fatto che l'egregio direttore generale delle poste, mio successore, condurrà l'amministrazione affidata alle sue cure in modo tale da non lasciare mai occasione, non dico a critica, ma nemmeno alle più lievi osservazioni. Non posso a meno, ancora per questa volta, di prendere la parola, perchè si tratta di una circostanza eccezionale, quale è quella della trasformazione di questa amministrazione, la quale, passando dal Ministero degli affari esteri a quello dei lavori pubblici, ha necessitato la modificazione della sua pianta, modificazione che, oltre all'aver separato l'amministrazione centrale da quella provinciale, ha pure prodotto qualche variazione in questa.

Io desidero di sottomettere qualche considerazione al Ministero, ma più specialmente all'onorevole signor presidente del Consiglio, che attualmente ha ancora nella sua dipendenza quest'amministrazione, e che può antivenire, prima di rimetterla al suo collega, il danno che io temo e che vado a segnatare.

Fu finalmente in quest'anno riconosciuta la necessità di completare il personale dell'amministrazione delle poste; cosa sulla quale ebbi molte volte ad insistere, senza poter riuscire mai ad ottenere compiuta soddisfazione.

Nel mandare poi ad effetto l'ottenuto aumento, temo che per una mal intesa economia si sia aumentato soltanto il numero degli applicati di quarta classe, i quali già erano 84, e ora sarebbero 72.

Pregho il Senato ed il Ministero di considerare quale sarà il risultamento di questa disposizione, di aumentare soltanto il minor grado degli impiegati dell'amministrazione postale.

Un giovane di 18 anni, il quale sarà ammesso col grado di aspirante volontario, nel qual grado se ne trovano 30, avrà poscia da passare in quello di volontario in cui sono 40, dove dovrà rimanervi per tutto il tempo che i 39 più anziani di lui gli aprano la via a divenire impiegato a stipendio, ossia applicato di quarta classe, ove ne conterà 71 più anziani di lui, poichè, come dissi, sommeranno a 72 gli applicati di quarta classe, ove la nuova pianta progettata venga sancita con reale decreto. Quindi, calcolando il movimento del personale dell'amministrazione nello stesso modo seguito dalla Commissione appositamente creata nell'anno 1850 per avvisare alla riforma dell'amministrazione postale, e della quale era pure membro l'onorevole presidente del Consiglio, Commissione che, dopo molti ed accurati studi e lunghe discussioni, ebbe a formare la pianta che finora è rimasta in vigore, tale movimento, se la mia memoria non mi tradisce, fu riconosciuto, dietro un calcolo fatto dal suo segretario, persona peritissima, giungerebbe annualmente dal 7 al 7 1/2. Quindi, ritenendo il numero intero di 7, il Senato comprende come vi vorranno dieci anni al disgraziato giovane che vorrà dedicarsi all'amministrazione delle poste per arrivare a conseguire la modica paga di 800 lire.

Lascio giudicare ai miei beneyoli uditori cosa sono 800 lire

nelle maggiori città del regno, senza dire di Torino e Genova, onde vivere onestamente, ritenendo che la maggior parte degli impiegati delle poste sono di ristretta fortuna e non possono fare assegno che sul proprio stipendio. Ond'io credo che sia essenzialissimo di provvedere anche all'aumento dello stipendio di questo grado per evitare molti inconvenienti che pur troppo si deplorano. Ma se non si vuole per ora concedere qualunque tenue aumento, non si consacrino uno stato di cose così dannoso come quello di aumentare sproporzionatamente l'ultimo grado, ciò che avrebbe senza dubbio due funesti risultati, di allontanare d'ora in poi dalla carriera postale quei giovani i quali siano dotati di qualche ingegno mentre non vorranno passare i 14 o 15 anni migliori della loro vita in occupazioni semplicemente materiali ed aspettare al 28 anno di carriera a conseguire il grado di applicato di seconda classe colla retribuzione di lire 1200: grado in cui, se fosse raggiunto con meno stento e colla goldita dello stipendio di lire 1200, vi potrebbero pazientare. Vedo, lo ripeto, in questo risultamento due danni gravi, quello che già ho accennato del non poter ottenere giovani di capacità che vogliano dedicarsi a questa carriera, ed in secondo luogo un forte scoraggiamento che non potrà a meno di colpire coloro che attualmente fanno parte del corpo degli impiegati delle poste, scoraggiamento che ha già avuto luogo negli anni che precedettero l'epoca in cui io assunsi la direzione dell'amministrazione delle poste, e che produsse tanti e così gravi mali che più anni non bastarono per cancellarne le tracce.

Questo stato di cose poi si aggraverà ancora più se, come lo vedo dall'intendimento dell'onorevole direttore generale delle poste, egli ottiene di abolire la categoria degli applicati locali, i quali sono 20.

Egli vorrebbe farne altrettanti applicati di 4ª classe, ed allora non saranno più 72 ma 92; quindi cresce di gran lunga l'argomento contro il soverchio numero di questa categoria.

Egli dà dei motivi che per verità io non posso assolutamente ammettere, mentre nello spazio di 7 anni che io ho avuta la direzione di quell'amministrazione, non si sono mai prodotti questi casi che egli teme.

Mi duole di non vedere in questa circostanza seduto al banco dei ministri, il direttore generale delle poste a sostenere le parti di commissario regio, perchè mi sarei fatto lecito di ricorrere alla sua lealtà e pregarlo di riflettere se veramente non si contino fra gli impiegati locali distinti impiegati, i quali seppero sempre lodevolmente surrogare all'evenienza del caso i capi d'ufficio e potrei citare più d'un esempio a loro onore; questi impiegati hanno il vantaggio di costare meno all'erario, mentre non sono retribuiti che di 600 lire, perchè non si separano dalle loro famiglie, e rimanendo in famiglia possono vivere con minore spesa; hanno inoltre quest'altro vantaggio che non vengono a gravitare sulla categoria delle pensioni, poichè il regolamento non accorda loro pensione.

Quindi io sarei a pregare il signor presidente del Consiglio, siccome non è ancora emanata quella nuova pianta, di voler farla rivedere e studiare in modo onde non si produca questo inconveniente che non è soltanto dannoso all'interesse degli impiegati, interesse che certamente mi sta e mi starà sempre a cuore, ma la è eziandio per quello dell'amministrazione e del Governo stesso.

Ora domanderò al signor presidente del Senato di permettermi di dire una parola sulla categoria seguente, onde non avere ad interrompere nuovamente la lettura del bilancio, ed è relativamente al portalettere.

Conosce il Ministero come quest'istituzione prima del 1850 non esistesse guari in Torino, mentre appena se ne contavano 7 od 8 col capo portalettere; essi hanno posteriormente a quell'epoca aumentato in gran numero, perchè il pubblico si è assuefatto a questo genere di servizio assai più comodo e più celere, tanto più adesso che in tutte le ore del giorno giungono spedizioni di dispacci da tutte le parti dello Stato, talmente che questi infelici portalettere fanno cinque distribuzioni al giorno.

Dico questi infelici perchè non sono nè retribuiti sufficientemente, nè sufficientemente forniti di vestiario.

Infatti è noto a chiunque passeggi per la città come questi portalettere appaiano sudici, laceri nel loro vestiario, e non può ciò essere altrimenti, col sistema seguito di parsimoniosa corresponsione che loro si fa onde provvedervi.

Io m'aspetto forse alla osservazione, che si sarebbe dovuto pensare prima d'ora a riparare a questo male; ma le stesse ragioni d'economia che impedirono l'aumento del personale, vietarono che si provvedesse in modo più adeguato a quanto esigea il miglioramento della condizione dei portalettere, tanto relativamente al loro salario che al vestiario: in quanto al salario vengono ad avere 55 lire caduno al mese; ed io tengo per fermo che con questa tenue somma sia impossibile che questi disgraziati possano vivere, quand'anche fossero celibi; ma disgraziatamente sono per lo più ammogliati con famiglia, e accade quindi che, mossi dalla necessità, e forse anche talvolta dalla disperazione, abusano della confidenza che l'amministrazione ha in loro e si perdono.

Nel lungo soggiorno che io feci in Parigi, non per mia elezione, ma per obbedienza al volere governativo, mi occupai anche di questa parte, poichè allora aveva ancora un interesse vivo a tutto ciò che si riferisce all'amministrazione delle poste; m'informai quindi e venni a conoscere che la minore paga dei *facteurs* è di 800 lire all'anno. In un secondo grado hanno 1000 lire e poi 1200 lire; sono anche vestiti e molto meglio dei nostri, e non hanno a sopportare la fatica che incontrano i portalettere di Torino e Genova, mentre sono condotti in omnibus nei quartieri che devono servire, ed in questi quartieri non hanno che a passare di bottega in bottega, di porta in porta senza salire le scale, e senza incontrare in verun modo una fatica che si possa paragonare a quella dei nostri portalettere.

Mi riassumo pregando il presidente del Consiglio di volere in un altro bilancio tutelare la sorte anche di questi inservienti dello Stato, migliorandone e la paga ed il vestiario e di volere prendere a severo esame la progettata pianta del personale provinciale prima di farla approvare dal Re. Sono convinto che rammentando quelle massime di giustizia che propugnava con tanta ragione e calore nella Commissione del 1850, vorrà anche come presidente del Consiglio applicarle in favore dei suoi subordinati, e mantenere così in essi vivo quello zelo senza il quale l'amministrazione delle poste cesserebbe di accrescere la sua buona rinomanza e cesserebbe eziandio di progredire nel bene.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. L'onorevole senatore Di Pollone prendendo ad esame il bilancio delle poste suggerisce al Governo alcuni cambiamenti i quali in definitiva si riducono al miglioramento della condizione degli impiegati di ultima categoria e dei portalettere.

Con molta ragione egli osserva essere lo stipendio corrisposto sia agli uni, sia agli altri molto tenue, e poco in proporzione coi crescenti bisogni dei tempi.

Io non contesterò questi fatti, che anzi darò ad essi piena

conferma; ma non posso nello stesso tempo concorrere nell'opinione emessa, doversi a questo inconveniente portare immediato rimedio.

Se gl'impiegati, di cui l'onorevole senatore accennava le categorie, fossero i soli in trista condizione, sicuramente non avrei difficoltà a nome del Governo di assumere l'impegno di proporre nel prossimo bilancio il miglioramento, ma pur troppo in analoghe, e forse peggiori condizioni si trovano gli impiegati di quasi tutte le altre amministrazioni dello Stato.

Veda l'onorevole preopinante quale retribuzione ricevano gli infelici impiegati delle intendenze, e dovrà riconoscere essere questi in condizione molto peggiore degli impiegati postali: veda quante difficoltà incontrano i giovani che si dispongono a percorrere l'onorevole carriera della magistratura, quanti anni di servizio gratuito debbano prestare senza ottenere il menomo corrispettivo, e quindi quale tenue corrispettivo ottengano alle loro fatiche.

Se passo al bilancio della pubblica istruzione scorgo individui meritevoli dei maggiori riguardi, che rendono notevoli servizi alla società, retribuiti assai meno degli impiegati a cui accennò l'onorevole senatore.

Se poi veniamo agl'impiegati diplomatici che sembrano ricevere maggiori stipendi, se metto in confronto le necessità a cui vanno sottoposti a ragione dei loro impieghi col corrisposto stipendio, non esito a dire essere in peggiori condizioni degli impiegati postali.

Il giovane che si dispone a percorrere la carriera diplomatica, deve prestare gratuitamente il suo servizio. Per alcuni anni deve passeggiare l'Europa, soggiornare nelle capitali ove la vita è la più cara, senza ricevere un soldo di corrispettivo; quindi dopo 2 o 3 anni è promosso al grado di segretario ed ottiene 2000 lire, con le quali deve vivere a Londra, a Parigi, a Berlino, a Vienna, dove non può mantenere quel decoro che alla sua condizione si addice, se non spende le 7 8, o 10,000 lire.

Quindi si può dire in certo modo che lo stipendio del diplomatico è negativo: è meno 8, meno 6000 lire.

Se esamino l'amministrazione delle finanze, debbo confessare esservi alcuni rami in cui lo stipendio essendo regolato in ragione degli incassi, esso è ancora discreto, stante che gl'incassi hanno molto aumentato; ma dove gli stipendi sono stabili in somme fisse come nell'amministrazione delle dogane, vedo che la loro condizione non è migliore, anzi è forse peggiore di quella degli impiegati postali.

Se vengo poi a paragonare gli agenti doganali coi portalettere, vedo che questi infelici agenti sono in condizioni assai peggiori.

L'onorevole conte di Pollone diceva che il portalettere riceve lo stipendio di 60 lire al mese, che colla riduzione viene a fare 55. Il povero soldato di finanza non ne riceve che 40 e deve prestare un servizio non solo di giorno, ma anche di notte.

Quest'anno il Parlamento prendeva in considerazione questo stato di cose talmente infelice che, ove fosse durato, portava la rovina di quel servizio, giacchè non si trovano più persone per riempire le file del corpo dei soldati di dogana, e ha perciò aumentato 8 lire il mese; quindi il soldato di finanza avrà 48 lire il mese, mentre il portalettere ne ha 60.

Vede l'onorevole conte di Pollone esservi fra i servitor dello Stato persone più infelici dei portalettere.

Io spero che nell'avvenire, migliorandosi le finanze, si migliorerà anche la condizione di chi serve lo Stato; ma in ora sarebbe impossibile il farlo, perchè ci mancherebbero i mezzi e non sarebbe giusto, nè politico, nè opportuno il farlo per

una categoria d'impiegati, se non si facesse per tutte le altre che trovansi in analoghe o peggiori circostanze.

Io prego quindi l'onorevole conte di Pollone a voler permettere che il Ministero non segua il suo consiglio se non fra alcuni anni. Tostochè avrò il mezzo di farlo, non dubiti che con molto piacere, con vera soddisfazione verrò a proporvi di migliorare la sorte di coloro che dedicano la loro vita al servizio dello Stato.

DI POLLONE. Io non potevo dubitare che l'onorevole signor presidente del Consiglio non si interessasse egualmente a tutti gl'impiegati. Se prendo la seconda volta la parola si è per spiegare maggiormente ciò che mi pare non essere stato sufficientemente inteso, e dimostrare come, senza commettere veruna parzialità, può tutelare l'interesse degl'impiegati postali.

Io non domandava l'aumento dello stipendio di caduna delle classi degl'impiegati; solo ho detto: che era a desiderarsi di vedere accresciuto lo stipendio degli applicati di quarta classe, ma soggiungevo, poichè sono male pagati, almeno non togliete loro quella speranza di non troppo ritardato avanzamento che ora hanno, e che non avranno più colla nuova pianta; il mio desiderio si è che si combinino i gradi in modo che non vi sia un codazzo immenso negli ultimi gradi.

Ciò è quanto io diceva: non si aumentino di 18 e poi di 20, e così di 38 gli applicati di quarta classe; ma si distribuiscano fra gli applicati di terza, quarta e di seconda e di prima, sì e come si è sempre fatto, i nuovi impiegati, perchè così, se saranno poco pagati, almeno avranno la speranza di una meno lontana promozione, la quale speranza loro sarà, se non altro, di conforto. Mi diceva il signor ministro, come nella carriera delle intendenze, in quella della magistratura e della diplomazia, vi erano impiegati che facevano lunghi tirocini prima di arrivare ai principali gradi; non discuterò questi paragoni perchè mi allontanerei senza frutto dal mio assunto; solo mi permetterò di far osservare che se la pianta si è come fu proposta dal signor direttore generale, avrà il suo effetto, nessuno potrà arrivare al grado di direttore divisionale prima di 70 anni, grado che senza voler instituire un paragone fra l'amministrazione delle poste e la magistratura corrisponde a quello di presidente di classe; mi consolo di vedere, volgendo lo sguardo a destra e sinistra in questa sala, che in quella carriera, che egli dice così lenta, si arriva prima di questa grave età; desidererei per gl'impiegati delle poste la possibilità di arrivare a questo supremo grado appunto quando i distinti magistrati che formano il principale ornamento del Senato giungessero ad ottenere la promozione a presidente e così prima e ben prima di arrivare all'età sessagenaria, alla quale si vogliono condannare gl'impiegati delle poste; questa fu la base del mio ragionamento: dimando che la formazione, la composizione della pianta sia compilata con giuste proporzioni da grado a grado, cioè che si faccia per questa pianta ciò che si è fatto per tutte le altre; in quanto al migliorare la sorte dei portalettere, già lo dissi, non ne faceva domanda in loro favore, ma bensì lo faceva nell'interesse dell'amministrazione, perchè frequenti sono i disordini che pur troppo succedono e che ridondano in danno dei privati e per cui ne potrebbe, se ripetuti, scapitare la fiducia di cui gode meritamente l'amministrazione postale. Prego ancora una volta il signor ministro di voler riflettere maturamente su quanto sono venuto esponendole.

(Il segretario Quarelli continua la lettura delle categorie del bilancio dei lavori pubblici sino alla categoria 69, Faro al Capo-Caccia.) (Vedi vol. Documenti, pag. 837 e 883.)

LA MARMORA ALBERTO. Io mi trovo quasi costretto di prendere la parola, ma non ne abuserò certamente, sono legato da un precedente che me lo impone in certo modo.

Nella relazione che feci recentemente in proposito della legge sull'erezione del faro dei Cavoli, io ho terminato il mio rapporto in questa guisa:

« Con queste parole il vostro relatore non intende proporvi immediatamente una nuova spesa; ma per quella conoscenza che egli ha delle cose di mare rispetto all'isola di Sardegna, egli crede che, volendo il Governo proporre fra poco (come pare) la costruzione di un nuovo faro sulle coste di Sardegna gli sia lecito di indicare per tale oggetto la parte della medesima che spetta verso libeccio, come la prima ad essere preferita essendo noto a tutti come quella costa è ora la più battuta dai naviganti. »

Ed è qui l'oggetto sul quale intendo parlare un momento, cioè il faro che si propone di collocare sulla cima del Capo della Caccia.

Per la conoscenza che ho di quelle località, mi pare che il progetto possa essere perfettamente concepito, ma io credo che l'ingegnere che lo ha fatto non si è reso conto di certe difficoltà locali.

Mi fa in certo modo ricordare un ingegnere che fece un bellissimo progetto di una casa a molti piani, e quando fu per eseguirla si avvide di aver dimenticato il posto della scala.

Qui vien proposto di stabilire un faro in un luogo dove, a mio parere, è difficilissimo di giungere. Questo Capo su cui s'intende fare tale costruzione è presso a poco di questa forma (*Indica un pezzo di carta piegata a forma di un parallelogramma molto allungato*).

Esso è tagliato a picco da tre parti per l'altezza verticale di 300 o 400 metri. Non si arriva sul vertice che è il punto estremo verso il mezzogiorno, che in mezzo ai dirupi e precipizi con una strada di due o tre ore di cammino senza potersi neppur portare, direi, un peso qualunque.

Io avendo dovuto andarci per i miei lavori trigonometrici, non ho mai trovato un uomo che consentisse, pagandolo largamente, a portarmi la cassetta dei miei istrumenti, cioè il mio teodolito. E poi, un'altra prova che quel luogo è di difficilissimo accesso, si è che gli Spagnuoli i quali avevano in quelle regioni erette otto torri, ebbero a lasciare il Capo della Caccia: ben ne misero attorno, ma sul Capo dove sarebbe stato bene di porre una torre che lo storico Fava chiamò *turris specularia*, non l'hanno messa mai, appunto perchè la cosa è molto difficile.

Io ho dovuto poi nella mia triangolazione dell'isola, non avendo potuto andare colà, determinare quel punto con un angolo dedotto. Ci sono andato ultimamente, ma ho avuto delle pene grandissime per arrivare, tanto era difficoltoso e pericoloso il luogo. Io dunque credo che l'erezione di quel faro costerà molto di più di quello che si propone il Governo. Io solamente intendo chiamare l'attenzione del signor ministro su questa spesa senza entrare in altro discorso.

Abbiamo già veduto quante difficoltà e quante spese s'incontrarono nell'erezione dei fari dell'*Asinara* e dei *Cavoli*. Questo presenterà ancora maggiori ostacoli.

Domando perdono al Senato se tutte le volte che si tratta della Sardegna io prendo la parola; cosa volete? Ho studiato molto quel paese, e credo di conoscerlo molto, del resto mi applicherete quelle parole già pronunziate venti e più anni fa altrove: *La Sardaigne, c'est mon Jemnapes et mon Valmy*.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. La collegamento di un sistema generale di fari in Sardegna è stata presa

in ispeziale considerazione dal Ministero poco dopo che ebbi l'onore di farvi parte; perchè riconobbi appunto che una delle grandissime mancanze delle nostre coste era un sistema d'illuminazione.

Fu nominata una Commissione la quale ne propose uno generale, in cui sono fari di 1°, 2° e 3° ordine e dei semplici fanali d'illuminazione.

Le osservazioni mosse dall'onorevole senatore La Marmora sarebbero di molta importanza se non si trattasse di un faro di terzo ordine come è questo, ed è perciò che è molto limitata la spesa; anzi è tal somma che non esige si domandi un assegno per legge.

I fari di primo ordine che fra gli altri restano ad eseguirsi sono quello dell'Asinara, che è in costruzione, e quello dei Cavoli; e poi verrà il faro che è vicinissimo a questo sito dove se ne vuol far uno di 3° ordine, e che è quello, mi pare, di San Pietro; località che dallo stesso onorevole senatore fu riconosciuta nei suoi dottissimi scritti come opportunissima.

Ma avendo noi in costruzione fari di primo ordine che sono di grandissima importanza e di gran costo all'Asinara, avendone uno iniziato appena (anzi non ancora iniziato, perchè abbiamo stipulato il contratto adesso) ai Cavoli, io non mi sono attentato di venire domandando anche un'altra grossa somma per il faro di San Pietro.

Ma siccome il bisogno d'illuminazione, almeno limitata, ci era in quella località, avendo veduto che nel piano generale proposto dalla Commissione, ed adottato dagli uffici tecnici, tutti d'accordo, ci era anche un faro di terz'ordine a questo Capo Caccia, ho procurato di dar esecuzione a quello, riservandomi, quando sarà compiuto il faro nei Cavoli, di proporre un gran faro a San Pietro. L'onorevole senatore La Marmora mi fa presente le difficoltà grandi...

LA MARMORA. (*Interrompendo*) Non solo difficoltà, ma impossibilità, a mio credere, di erigere un faro senza grandissime spese; impossibilità di mantenervi i viveri, l'olio, ecc.

Per tutto questo occorrerebbe ancora una spesa molto superiore in proporzione all'utilità di quel faro.

FALCOPPA, ministro dei lavori pubblici. Mi permetta che io gli dica che le difficoltà sono proporzionate alla grandezza ed all'importanza del faro.

Egli sa meglio di qualunque altra persona ciò che ci si voglia per tenere in attività un faro di primo ed anche di second'ordine: un faro dell'ordine inferiore ha minor bisogno di personale, minor bisogno di viveri, d'olio, ecc. Dunque non bisogna lasciarsi troppo spaventare da queste difficoltà. Ad ogni modo io non lo nego, ma dico non parermi che ci sia l'impossibilità assoluta, mentre una Commissione composta di uomini assai competenti ha proposto di farlo.

Comunque sia, queste difficoltà risulteranno dal piano che verrà presentato; nè io, nè forse l'onorevole senatore precipitante potrebbe dire, se nel presentarsi questo piano, verrà proposto di portare il faro alla somma vetta, o se non ci sia qualche altro punto intermedio dove si possa collocarlo.

Quindi io ripeto che, quando si presenterà il piano, si vedrà se vi sia impossibilità assoluta.

LA MARMORA. Il monte è tagliato a picco da tre lati, di maniera che non vi si va che per una giorgia molto cattiva, ed io sono persuaso, ripeto, che s'incontreranno grandissime difficoltà per arrivarvi. Se si potrà giungere per altro luogo, è un'altra cosa; sarà su di un punto vicino, come presso la torre del Giglio; ma sul Capo della Caccia non si farà mai un faro, a parer mio.

(Il segretario Quarelli continua a leggere le categorie

del bilancio dei lavori pubblici sino alla fine.) (Vedi vol. Documenti, pag. 839 e 884.)

(Il segretario Pallavicino-Mossi legge le categorie del bilancio della marina (Vedi vol. Documenti, pag. 887 e 890) e poscia il segretario Giulio quelle del bilancio della guerra.) (Vedi vol. Documenti, pag. 880 e 886.)

PRESIDENTE. Terminata questa lettura, la parola, che è stata riservata al senatore Di Montezemolo, gli viene ora concessa nuovamente.

DI MONTEZEMOLO. Premetterò ad ogni discorso che non intendo di contrastare alla legge che sancisce il bilancio, di cui si diede ora lettura, e che questa avrà il mio voto.

Credo utile però di richiamare l'attenzione del Ministero e del Senato sopra un argomento che tocca alle nostre condizioni politiche e mi lusingo che l'onorevole presidente del Consiglio, dietro le mie parole, riconoscerà l'opportunità di fare alcuni schiarimenti, che mi sembrano desiderabili per preservare la pubblica opinione da certi equivoci che possono involgere i loro pericoli o di cui essa potrebbe un giorno addebitare forse il Governo.

Signori, la partecipazione alla guerra d'Oriente, così gloriosa pelle nostre armi; il fatto del Congresso di Parigi che, nel porre termine a quella guerra, agitava, per impulso dei nostri rappresentanti, questioni importanti e per la nostra sicurezza e per lo sviluppo della nostra vita politica; le discussioni che ne seguirono in seno alle nostre Camere e nel Parlamento di una potente nazione, a cui ci stringono antiche simpatie ed una recente alleanza; tutte queste cose, voi lo sapete, hanno destato nella pubblica opinione del nostro paese una tale concitata aspettazione e un tale fermento quali si scorgerebbero in un popolo alla vigilia di lanciarsi in quell'arringo, ove, in difesa dell'onore e del diritto, è d'uopo commettere a supremo cimento le proprie forze e le proprie fortune.

Non io certamente lamenterò questa, direi quasi, esplosione del sentimento nazionale e sento anzi che una vampa di orgoglio cittadino può salire al capo di qualunque galantuomo in presenza di una così patriottica commozione.

Quello però che io vorrei, se fosse possibile eliminare dal nostro orizzonte, gli è, come dissi, il pericolo di un equivoco nella pubblica opinione; gli è ogni errore di fatto, per cui la disposizione degli animi venisse a trovarsi inadeguata alla realtà delle nostre condizioni; gli è quell'agitarsi nel vano, che equivale a disperdere oggi inutilmente quell'ardore e quelle forze che saranno forse necessarie domani; vorrei insomma che una voce autorevole rammentasse, ove d'uopo ne sia, agli organi della pubblica opinione la sapiente lezione di un antico apologo, il quale insegna che, quando si grida al lupo, mentre egli è assente o lontano, si incorre quindi nel rischio di rimanere non creduti e non difesi dove occorra gridare al lupo istante e minaccioso.

A quest'ufficio forse già intese di compiere l'onorevole presidente del Consiglio nei discorsi da lui pronunziati in seno alle Camere e più esplicitamente in questo recinto, dietro le interpellanze mossegli al suo ritorno da Parigi. Ma, o fosse il prudente riserbo a lui imposto dalla delicata natura degli argomenti o fosse la necessità di contemplare e l'impossibilità di definire in allora tutte le difficoltà che potevano sorgere in un avvenire più o meno remoto o l'eco rumorosa delle discussioni a cui servirono posteriormente di tema in altro paese le condizioni d'Italia, o più di tutto ancora la cifra portata nel bilancio della guerra, eccedente quella stanziata nell'anno scorso pel presente esercizio, è un fatto che noi vediamo

tuttora impressa negli spiriti una direzione, la quale non so quanto corrisponda a quella linea di condotta che il Governo, edotto egli solo di tutte le circostanze che sfuggono alla cognizione ed all'estimazione delle masse, può e deve avere tracciato a quest'ora.

Io pregherei quindi l'onorevole presidente del Consiglio a volere esporre al Senato e manifestare per tal maniera al paese quei sommi dati della nostra situazione politica, che valgano a dare una base di realtà ai concetti ed all'opinione popolare; e, per cansare anche il sospetto di ogni meno prudente investigazione di tutti quegli arcani che il signor ministro non dovrebbe (e fors'anche non potrebbe) rivelare, io restringerò la mia interpellanza ad un solo quesito, abbastanza vago ed indeterminato, cioè: il lupo è egli vicino, ovvero è egli più o meno lontano?

Come vede l'onorevole presidente del Consiglio, io non segno alla sua risposta né limiti né misura, convinto che a lui sapranno dettarla altrettanto soddisfacente per abbondanza e schiettezza, la lealtà del carattere, quanto, pel rispetto di tutte le convenienze, la ragione di Stato.

Però, siccome dissi dapprima che, indipendentemente da quanto sarà per rispondere il signor ministro, la legge del bilancio avrà il mio voto, anche malgrado la vistosa cifra recata dal bilancio della guerra, così ne darò brevemente le ragioni.

Certamente, o signori, quanto altri mai, io avrei desiderato che una grande riduzione nelle pubbliche spese, un sistema di severa economia ci potesse quanto prima in grado di stabilire il pareggio nelle partite del bilancio e di alleviare anche gli oneri dei contribuenti, fatti più gravi dalle crisi alimentari e commerciali che si sono succedute negli anni scorsi; e, siccome il bilancio della guerra è il solo che offra luogo ad una larga riduzione di spese, così io mi sarei ricusato di votarlo quale ci viene presentato se fossero normali le condizioni dei tempi e normali le nostre relazioni colle potenze straniere.

Per verità, guardando le cose sotto un certo aspetto, il termine posto alla gran lite d'Oriente; la dichiarazione delle grandi potenze, che attestano in loro il proposito di stabilire la pace del mondo e di assicurare il beneficio ai popoli; la nostra alleanza e il nostro concorso nella politica da essi inaugurata nella più gran questione dei tempi moderni e per cui possiamo all'uopo riprometterci da loro amichevoli uffici ed aiuti; tutte queste cose sono argomenti che potrebbero indurre per noi la speranza di quella sicurezza esterna, senza la quale è impossibile di procedere alla riduzione delle spese colla riduzione della forza armata stanziata.

Ma ciò posto per fermo, noi non possiamo pure nasconderci che, se furono definite e composte le questioni, per cui venne a rompere la guerra in Oriente, rimangono però a definire e comporre altre questioni essenziali all'equilibrio ed alla pace d'Occidente e che oramai vennero ufficialmente proposte ed accettate nei Consigli dell'Europa come problemi a quali importa di trovare una soluzione. Noi non possiamo nasconderci che, se un certo accordo sulla natura dei mali e dei pericoli inerenti alla situazione odierna si rivela dal complesso degli atti politici e diplomatici che ci è dato di apprezzare, noi non possiamo però dedurne ancora un eguale concerto di opinioni e di volontà sulla natura degli opportuni rimedi, concerto che solo potrebbe rimuovere la possibilità di nuove complicazioni e di ulteriori conflitti. Noi non possiamo dissimularci che, se lusinghiere e onorevoli dimostrazioni di simpatia e benevolenza ci vengono date da alcune delle grandi potenze, non mancano però per parte di talune

di esse dimostrazioni in un senso direttamente contrario. Noi dobbiamo tener conto delle relative distanze tra i punti d'onde può irrompere il pericolo e quelli d'onde può procedere l'aiuto. Finalmente noi dobbiamo portare a calcolo anche la parte dell'imprevisto e far ragione di tutti quei fatti incidenti che possono recare nella situazione novelli elementi o novelle difficoltà a cui occorra far fronte con pronti ed energici provvedimenti.

Per tutte queste ragioni io mi associerò volentieri al Governo in tutto quanto egli predisporrà in via di una savia previdenza, tanto più che un'intima convinzione mi dice che la prosperità e gli ulteriori destini della patria nostra dipenderanno, forse in un non lontano avvenire, dalla prudenza, dalla virtù, dal contegno di cui essa saprà far prova.

Io penso, o signori, che, contestata o no, il nostro Stato ha una missione che ha la sua ragion d'essere; missione o mandato, non di azione perturbatrice o dissolvente, ma di organizzazione e di conciliazione nel nazionale consorzio, di civiltà, di ordinato progresso: missione a cui nessun diritto legittimo può contrapporsi e da cui nessun interesse più generale discorda.

Io penso che il declinare della propria vita o l'alternare dei propositi per l'alternare degli eventi egli è commettere se stesso in balia delle tempeste e del caso: che il fidare esclusivamente in altrui, gli è abdicare al proprio arbitrio e al proprio diritto; che nelle politiche vicissitudini gli amici tanto contano quanto possono e chi non può offrire concambio di servizi non ha ragione d'aspettarne.

Io penso finalmente che talvolta la più provvida delle economie consiste nello spendere a tempo una quota parte a beneficio, salvamento e guarentigia del tutto.

Io quindi voterò il bilancio in tutte le sue parti; solamente mi permetterò ancora di osservare al signor ministro della guerra che la somma stanziata nel suo bilancio non involge in lui l'obbligo di esaurirla e che tutte le economie le quali saranno conciliabili col pronto sviluppo e coll'eventuale ampliamento delle nostre forze costituiranno, non solo un beneficio pel presente, ma anche un aumento dei mezzi d'azione, una speranza di successo di più nell'avvenire, dove dalla Provvidenza noi venissimo chiamati ancora a rappresentare ulteriormente una parte attiva sul teatro del mondo.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. L'onorevole senatore Di Montezemolo ha creduto opportuno di eccitare il Ministero a dare alcune spiegazioni sulla condizione politica del paese, intese a calmare una profonda agitazione che si sarebbe manifestata dopo gli ultimi fatti accaduti nel congresso di Parigi e dopo le discussioni alle quali quei fatti diedero origine.

Io mi permetterò d'osservare che mi pare alquanto esagerata l'opinione da lui manifestata intorno all'agitazione degli animi del nostro paese. Questo paese, che si distingue fra tutti per il suo peregrino buon senso, parmi avere saputo apprezzare rettamente l'attuale condizione politica delle cose, e, se ha potuto scorgere esservi delle eventualità gravi, non vi scorge però alcun imminente pericolo; onde, parlando della generalità, penso potersi contestare il fatto di una generale agitazione.

Ma, quando questa agitazione esistesse, difficilmente una discussione intorno alle condizioni politiche varrebbe a calmarla; giacchè, o signori, gli uomini ardenti e quelli che sperano e quelli che temono sono propensi di dare alle parole che cadono dal labbro dei ministri un significato o diverso o più ampio di quello che esse hanno; onde, in generale, si

procura di evitare quelle discussioni le quali si aggirano sopra eventi pendenti.

E infatti ne abbiamo avuta di questa massima una luminosa applicazione nel Parlamento inglese, in cui ripetutamente il ministro degli affari esteri si ricusò a sostenere una discussione sulle cose d'Italia, perchè, essendo queste oggetto di negoziazioni e potendo condurre a diverse eventualità, riputava una discussione al riguardo non essere conveniente, nè poter dare favorevoli risultati.

Nullameno, l'interpellanza essendo stata mossa, io non mi varrò del mezzo di cui si valse il ministro inglese e darò alcune brevi spiegazioni.

Non mi prevarrò, come l'onorevole interpellante, del mezzo degli apologhi, che mi paiono molto pericolosi, perchè, se le parole, se lo stile il più preciso, il più matematico dà luogo talvolta ad interpretazioni esagerate o bizzarre, cosa accadrebbe se del sistema degli apologhi io mi valessi? Gli risponderò quindi molto semplicemente.

Al mio ritorno da Parigi io diedi, come era mio debito, in questa e nell'altra Camera le più ampie spiegazioni sui fatti a cui io aveva partecipato e sulle conseguenze che da questi io credeva si potessero dedurre. Nulla di quanto è accaduto da quell'epoca, cioè da più di un mese, potrebbe indurci a modificare le spiegazioni date o le fatte previsioni.

Ebbi in allora a dire che i plenipotenziari della Sardegna avevano chiamata l'attenzione dell'Europa sulle condizioni dell'Italia, indicando come queste fossero tristissime e richiedessero pronti ed energici rimedi.

I fatti dai plenipotenziari d'Italia messi avanti non furono contestati nel congresso di Parigi e dopo la sua chiusura vennero esplicitamente riconosciuti anche da una potenza che aveva ricusato di discutere intorno ad essi.

In Europa, al giorno d'oggi, si può dire non esservi più Governo che non riconosca l'anormalità delle condizioni d'Italia e la necessità di portarvi rimedio.

Ma, come osservava l'onorevole interpellante, se sull'esistenza di questi mali, non sull'intensità, tutti sono d'accordo, io non so se possa dirsi altrettanto intorno ai rimedi da applicarsi.

Per altro, o signori, quand'anche non si potesse cadere d'accordo sui rimedi da applicarsi, è però un gran fatto, che non può certamente rimanere sterile nell'avvenire, il vedere riconosciuto da tutte le potenze, quantunque predominante da diversi principii politici, l'anormalità delle condizioni d'Italia e la necessità di portare ad esse rimedi.

Quali saranno le conseguenze di questi fatti è impossibile il prevederlo.

Forse questi rimedi che tutti cercano, e voglio credere che cercano di buona fede, potranno applicarsi e portare buoni frutti; forse questi rimedi o non si troveranno o la loro applicazione non corrisponderà all'aspettativa di coloro che li consigliarono; ma quali saranno le conseguenze definitive di ciò, è quello, ripeto, che è impossibile di prevedere.

Io credo di dover restringere a queste brevi parole la mia risposta, la quale non è altro che la conferma di quanto ho avuto l'onore di esporre al Senato e alla Camera dei deputati al mio ritorno da Parigi; e, se essa non varrà a dissipare i timori e le speranze eccessive, varrà, io spero, a provare al Senato ed al paese che il Ministero non si è fatto soverchie illusioni, nè si è lasciato trascinare da non fondate speranze quando per la prima volta vi rendeva ragione della sua politica rispetto all'Italia.

DI MONTEZEMOLO. Io riconosco coll'onorevole presidente del Consiglio il pericolo della discussione su tutti gli

argomenti che toccano alle relazioni estere: e diffatti io non aveva chiesto al signor ministro una discussione, ma l'esposizione di quei dati della situazione nostra che egli avrebbe giudicato a proposito, per dare una base di realtà alla pubblica opinione; di più, ho fatto una vaga domanda, appunto per non opporre alla sua prudenza ostacoli difficili a superare, dovendo egli rispondere all'improvviso. Lo ringrazio delle risposte che egli ha date, e credo che saranno anche utili, poichè lasciano a vedere che speranze e timori, se grandi troppo, al presente sarebbero immaturi, come ogni atto o manifestazione che ne derivassero sarebbero intempestivi.

PRESIDENTE. Darò ora lettura degli articoli del bilancio per porli ai voti.

« Art. 1. Il bilancio passivo dello Stato per l'esercizio 1857 è approvato nella complessiva somma di lire *cento quarantatré milioni, settecento ventisei mila, duecento sessantasette e centesimi settantotto*, ripartita fra i capi e le categorie di cui nel bilancio medesimo. »

(È approvato.)

« Art. 2. I fondi assegnati nel presente bilancio per le spese d'ordine ed obbligatorie, descritte nell'elenco unito alla presente legge, possono essere oltrepassati senza preventiva autorizzazione.

« Tali maggiori spese saranno provvisoriamente regolate per decreti reali, sulla relazione del ministro delle finanze.

« La loro definitiva regolarizzazione sarà proposta al Parlamento con un progetto di legge a presentarsi tosto dopo la chiusura dell'esercizio del 1857. »

(È approvato.)

Prima che si passi all'appello nominale per lo squittinio, io devo interrogare il Senato se intenda dopo procedere ancora alla discussione di due progetti di legge che sono in pronto, riguardanti: l'uno, il modo di procedere per le cause di nullità delle sentenze anteriori all'attuazione della legge organica della Corte di cassazione; l'altro, l'ammissione degli avvocati al patrocinio davanti la Corte di cassazione.

Chi è di questo avviso, voglia sorgere.

(Il Senato approva.)

(Il segretario Pallavicino-Mossi fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Volanti	58
Voti favorevoli	52
Voti contrari	5

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PRESCRIVENTE IL MODO DI PROCEDERE PER LE CAUSE DI NULLITÀ ANTERIORI ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE ORGANICA DELLA CASSAZIONE.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di voler far ritorno ai loro stalli, onde procedere alla discussione della legge prescrivente il modo di procedere per le cause di nullità delle sentenze anteriori all'attuazione della legge organica della Corte di cassazione. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 1010, 1019, 1022 e 1023.)

Darò lettura degli articoli di cui questo progetto è composto. (Vedi *infra*)

È aperta su di esso la discussione generale.

Non sorgendo alcuno a domandare la parola, metto ai voti gli articoli.

« Art. 1. Spetta alla Corte di cassazione di conoscere delle azioni di nullità che fossero ancora proponibili a termini dei paragrafi 2 e 3 del titolo 23, libro 3, delle regie Costituzioni e del titolo 40 del regolamento del 15 maggio 1818 per le materie civili e criminali nel ducato di Genova, uniformandosi però al disposto dell'articolo 19 del precitato editto del 30 ottobre 1847 e dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1854. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le azioni contemplate nell'articolo precedente non saranno più proponibili dopo un anno dal giorno della promulgazione della presente legge. »

(È approvato.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AMMISSIONE DEGLI AVVOCATI AL PATROCINIO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge per l'ammissione degli avvocati al patrocinio avanti la Corte di cassazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1010, 1018, 1020 e 1021.)

Esso è così concepito. (*Vedi infra*)

È aperta la discussione sopra il medesimo.

Non domandandosi la parola, rileggerò gli articoli.

« Art. 1. Gli avvocati presso la Corte di cassazione saranno ammessi d'ora innanzi con declaratoria della medesima Corte.

« Potranno chiedere la loro ammissione tutti quelli che all'epoca della loro domanda eserciteranno il patrocinio dinanzi le Corti d'appello dappoi il termine di dieci anni o che avranno, durante lo stesso termine, esercitate funzioni di magistratura, purché gli uni e gli altri dimorino in Torino. »

(È approvato.)

« Art. 2. Anche gli avvocati e funzionari suddetti che dimorano nelle provincie potranno richiedere la loro ammissione al patrocinio davanti la Corte di cassazione quando abbiano i requisiti richiesti dall'articolo precedente; ma i ricorsi e controricorsi da essi firmati non saranno ricevuti se nei medesimi non sarà eletto eziandio un avvocato dimorante in Torino, al quale basterà che sieno fatte le notificazioni che debbonsi, a termine di legge, fare al difensore. »

(È approvato.)

Debbo avvertire il Senato che, essendo esaurito l'ordine del giorno e con esso il numero delle leggi in corso, i signori senatori saranno poi convocati a domicilio in conseguenza delle comunicazioni che gli dovranno essere fatte.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale per lo squittinio segreto sulle due leggi.)

Risultamento della votazione:

Per la legge sul modo di procedere per le cause di nullità anteriori all'attuazione della Corte di cassazione:

Votanti	58
Voti favorevoli	46
Voti contrari	9

(Il Senato adotta.)

Per la legge dell'ammissione degli avvocati al patrocinio avanti la Corte di cassazione:

Votanti	55
Voti favorevoli	41
Voti contrari	14

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Lavori della Commissione per l'esame del Codice penale militare — Comunicazione del Governo del regio decreto di chiusura della Sessione legislativa del 1855-56.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

(È presente il presidente del Consiglio, ministro delle finanze e degli esteri.)

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizione:

2090. Domenico Gamero, del fu Gian Michele, ricorre al Senato onde ottenere che venga resa giustizia ai reclami da esso sporti per essere ammesso al possesso dell'eredità paterna, della quale venne da altri ingiustamente spogliato.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE RELATIVA AI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER L'ESAME DEL CODICE PENALE MILITARE.

PRESIDENTE. Mi credo in debito di non lasciar trascorrere quest'ultima opportunità senza far conoscere al Senato che, se la Commissione istituita per l'esame del progetto di Codice penale militare non ha compito ancora il suo lavoro, essa nullameno ha atteso con lodevole sollecitudine e molto zelo allo studio che le era commesso; poichè, divisa in Commissione e Sotto-Commissione, la Sotto-Commissione incaricata di preparare il lavoro ha tenuto almeno due sedute per ogni settimana, cosicchè essa è al giorno d'oggi arrivata al termine del lavoro preparatorio riguardante la prima parte del Codice suddetto, parte che, come ognuno sa, era quella che doveva dar luogo a maggiori studi; quindi io confido che il Senato vorrà avere, quantunque non sia stata ultimata la cosa, per benemeriti questi nostri colleghi che con tanta attività vi si sono adoperati.

COMUNICAZIONE DEL REGIO DECRETO DI CHIUSURA DELLA SESSIONE.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevolissimo presidente del Consiglio.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Ho l'onore di dar lettura al Senato del seguente decreto reale:

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Sentito il Consiglio de' ministri;

Visto l'articolo nono dello Statuto,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

« **Articolo unico.** L'attuale Sessione 1855-1856 del Senato e della Camera dei deputati è chiusa.

« Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

« Dato in Torino addì 16 giugno 1856.

« Firmato: VITTORIO EMANUELE

« Controfirmato: U. RATTAZZI.

« Visto per copia conforme all'originale

« U. RATTAZZI. »

PRESIDENTE. Da atto al signor ministro della lettura del decreto di chiusura della presente Sessione, ed in conformità di esso dichiaro sciolta l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Fine delle discussioni del Senato del Regno per la Sessione 1855-56.

(Segue l'indice alfabetico-analitico.)

INDICE
ALFABETICO ED ANALITICO

DELLE

DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

SESSIONE 1855-1856

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO

A

ALBINI conte Giuseppe. Discorre in favore del progetto di legge portante modificazioni alla convenzione stipulata colla compagnia Transatlantica di Genova, pag. 314.

ALFIERI di Sostegno marchese Cesare. Dà comunicazione del regio decreto con cui è nominato presidente del Senato; di quello per la nomina dei vice-presidenti; sua allocuzione, pag. 3 — dichiara che l'ufficio di Presidenza provvederà per la redazione della risposta al discorso della Corona, 3 — proclama senatore il ministro guardasigilli De Foresta, 5 — dà lettura dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona; estrae a sorte la deputazione per presentarlo a S. M.; avvertenze sulla riunione degli uffici, 6 — riferisce sul ricevimento fatto da S. M. alla deputazione, 7 — il Senato non trovandosi in numero dichiara che l'ufficio di Presidenza, in mancanza di votazione, compirà all'atto di rendere omaggio a S. M. pel suo ritorno alla Capitale, 10 — rende conto dell'avuto ricevimento, 11 — avvertenze e proposte sopra i lavori del Senato, 17 — annunzia di avere scelto il senatore Dabormida a compiere la Commissione di finanze, 190 — dà cognizione di un dispaccio del ministro dell'interno relativo all'anniversario della battaglia di Novara, 217 — rivolge istanze per l'intervento dei senatori alle sedute, 239 — annunzia la morte del senatore Colli, 252 — del senatore Ricci Francesco, 261 — la nomina a senatore del marchese Pes di Villamarina, 272 — di aver chiamato a fungere le funzioni di segretario, in mancanza di due fra i nominati, il senatore Cibrario,

310 — la morte del senatore De Margherita, 312 — comunica una lettera del ministro della guerra relativa alla distribuzione delle medaglie della spedizione d'Oriente, 361 — informa il Senato intorno ai lavori della Commissione per l'esame del Codice penale militare; prende atto della comunicazione del regio decreto di chiusura della Sessione, 381.

AMBROSETTI Giovanni Antonio. Domanda congedi, pagine 343-347.

AMMINISTRAZIONE divicionale, provinciale o comunale:

Facoltà alle divisioni e provincie di Nizza, Sassari, Ozieri, Alghero, Cagliari, Genova, Novi, Cuneo e Novara di contrarre mutui passivi ed eccedere nel 1855 il limite ordinario della loro imposta; progetto di legge, pag. 10 — relazione, 11 — votazione e approvazione, 12-13.

Convenzione tra le finanze dello Stato e il municipio di Torino pel prolungamento della via Santa Teresa allo scalo della ferrovia di Novara; progetto di legge, pag. 47 — relazione, 68 — discussione, votazione e approvazione, 85.

Facoltà alla divisione di Cuneo di eccedere il limite ordinario dell'imposta per il 1856; progetto di legge, pag. 115 — relazione, 135 — discussione, 179 — votazione e approvazione, 180.

Facoltà alla divisione ed alla provincia di Savona di contrarre un mutuo passivo; progetto di legge, pag. 115 — relazione, 135 — discussione, 179 — votazione e approvazione, 180.

Facoltà alla divisione di Novara di eccedere nel 1856 il limite ordinario dell'imposta; progetto di

legge, pag. 168 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 206.

Facoltà alla divisione di Nuoro di contrarre un mutuo passivo e alle provincie di Nuoro, Cuglieri e Lanusei di eccedere nel 1856 il limite ordinario della loro imposta; progetto di legge, pag. 233 — relazione e discussione, 242 — votazione e approvazione, 244.

Facoltà alla divisione di Nizza di contrarre un mutuo passivo e alle provincie di Nizza e San Remo di eccedere nel 1856 il limite ordinario della loro imposta; progetto di legge, pag. 233 — relazione e discussione, 242 — votazione e approvazione, 244.

Facoltà alla divisione di Vercelli ed alle provincie di Vercelli, di Casale e di Biella di eccedere nel 1856 il limite ordinario della loro imposta e di contrarre ciascuna un mutuo passivo; progetto di legge, pag. 233 — relazione e discussione, 242 — votazione e approvazione, 244.

Facoltà alle provincie di Genova, Voghera, Tortona e Novi di contrarre debiti capitali per soddisfare il prezzo di azioni della ferrovia da Alessandria a Stradella con diramazione da Tortona a Novi; progetto di legge, pag. 245 — relazione, 246 — discussione, 252 — votazione e approvazione, 253.

Facoltà alla divisione di Torino di eccedere nel 1856 il limite ordinario della sovrimposta; progetto di legge, pag. 253 — relazione, 255 — discussione, votazione e approvazione, 260.

Facoltà alla divisione di Genova ed alle provincie che la compongono di eccedere nel 1856 il limite ordinario della rispettiva loro imposta; progetto di legge, pag. 310 — relazione e discussione, 340 — parlano i senatori Plezza, Caccia, e i ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici De Foresta e Paleocapa; votazione e approvazione, 341.

Facoltà alla divisione di Cuneo di vincolare per un ventennio i suoi bilanci; progetto di legge, pag. 343 — relazione, 355 — discussione, votazione e approvazione, 357.

Facoltà alla divisione di Sassari di eccedere il limite ordinario delle sue imposte per il 1856; progetto di legge, pag. 343 — relazione, 355 — discussione, votazione e approvazione, 357.

Facoltà alle provincie di Acqui e di Alessandria di vincolare i loro bilanci per gli anni 1857-1858-1859-1860; progetto di legge, pag. 343 — relazione, 355 — discussione, votazione e approvazione, 357.

ARMATA di terra e di mare:

Approvazione di un nuovo Codice penale militare; progetto di legge, pag. 14.

Leve militari, Vedi *Leve*, Vedi *Reclutamento militare*.

Disposizioni sull'avanzamento al grado di luogotenente nella fanteria e cavalleria; progetto di legge, pag. 14 — relazione, 105 — discussione, 107 — vi prendono parte i senatori Broglia relatore, Gonnet, e il ministro della guerra Durando; votazione e approvazione, 110.

Penalità ai capitani di seconda classe ed ai patroni della marina mercantile; progetto di legge, pag. 14.

Ammissione di ingegneri e studenti di matematica ai gradi di sottotenenti nell'artiglieria e nel genio; progetto di legge, pag. 19 — relazione, 68 — discussione, 106 — votazione e approvazione, 107.

Disposizioni intorno alle paghe ed alle pensioni del corpo sanitario militare; progetto di legge, pag. 106 — relazione, 135 — discussione, 192 — vi prendono parte il ministro della guerra Durando e i senatori Della Marmora relatore, Gonnet, Moris, Cantù e Jacquemoud; votazione e approvazione, 197.

ASSEGNI e sussidi al clero di Sardegna, Vedi *Clero*.

ATTI concernenti principi reali; deposito negli archivi del Senato.

Di morte del principe Vittorio Emanuele Leopoldo duca del Genevese, pag. 5.

Di traslazione della salma di S. A. R. la principessa Cristina di Francia vedova di Vittorio Amedeo I duca di Savoia, pag. 16.

ATTUARI — Assegnamento di aspettativa agli attuari stati soppressi e non ancora provvisti d'impiego; progetto di legge, pag. 309 — relazione, 340 — discussione, votazione e approvazione, 341.

AUDIFFREDI cavaliere Giovanni. Viene eletto e proclamato membro della Commissione di agricoltura e commercio, pag. 11 — estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei commissari di vigilanza della Cassa ecclesiastica, 19 — prende parte alla discussione generale del progetto di legge per la riforma della tassa degli interessi dichiarandosi contrario al medesimo, 157 — accenna ad alcuni provvedimenti onde migliorare l'agricoltura, 212-213 — parla nella discussione del progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti e di alcuni altri ridotti a coltura, 272 — propone e svolge un emendamento al paragrafo terzo dell'articolo 1, 286.

B

BALBI-PIOVERRA marchese Giacomo. Viene estratto a sorte membro supplente alla deputazione per assistere alla funzione religiosa in occasione dell'anniversario dello Statuto, pag. 261 — prende parte alla discussione generale del progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti, 273 — di quello portante modificazioni alla convenzione colla compagnia Transatlantica di Genova, 315.

BAGNI—Ampliamento dello stabilimento balneario d'Aix; progetto di legge, pag. 342 — relazione e discussione, 352 — votazione e approvazione, 353.

BANCHE — Istituzione in Cagliari di una succursale della Banca Nazionale; progetto di legge, pag. 113 — relazione, 179 — discussione, 187 — vi prendono parte i senatori Giulio, Di Castagnetto, Cotta relatore, Musio e il ministro reggente il Ministero delle finanze, Lanza; votazione e approvazione, 189.

BERSAGLI — Stabilimento di bersagli in Torino; progetto di legge, pag. 334 — relazione e discussione, 348 — votazione e approvazione, 349.

BILANCI dello Stato per gli esercizi 1855-1856:

Domanda di autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci 1856; progetto di legge, pag. 10 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 12.

Approvazione del bilancio attivo dell'esercizio 1856; progetto di legge, pag. 178 — relazione, 181 — discussione, 190 — osservazioni del senatore De Fornari alle quali risponde il reggente il Ministero delle finanze Lanza; votazione e approvazione, 192.

Approvazione del bilancio passivo dell'esercizio 1856; progetto di legge, pag. 178 — discussione generale, 199 — discussione sulle categorie: *Ministero delle finanze*, 200 — *Ministero di grazia e giustizia*, 200 — *Ministero dell'estero, Poste*, 203-207 — *Ministeri dell'istruzione pubblica e dell'interno*, 211-212 — *Ministero dei lavori pubblici*, 213-217 — *Ministero della guerra*, 220 — *Ministero della marina*, 221 — prendono parte alla discussione i senatori Regis, Pinelli, Di Castagnetto, Di Pollone, Jacquemoud, Audiffredi, Doria, Della Marmora, i ministri degli esteri Cibrario, di grazia e giustizia De Foresta, dei lavori pubblici Paleocapa, di guerra e marina Durando e il commissario regio per l'amministrazione delle poste Di Monale; votazione e approvazione, 225.

Approvazione del bilancio straordinario della spedizione di Oriente negli anni 1855-56; progetto

di legge, pag. 181 — relazione, 225 — discussione, votazione e approvazione, 226 — lettera del ministro della guerra relativa ad un ordine del giorno votato dal Senato, 309 — invito al Senato per assistere alla distribuzione delle medaglie, 361.

BILANCI dello Stato per l'esercizio 1857:

Il Senato conferma la stessa Commissione di finanze per l'esame di questi bilanci, pag. 266.

Approvazione del bilancio attivo dell'esercizio 1857; progetto di legge, pag. 342 — relazione e discussione, 361 — vi prendono parte i senatori Plezza, De Cardenas, Giulio, Cotta, e il presidente del Consiglio, ministro delle finanze, Cavour; votazione e approvazione, 365.

Approvazione del bilancio passivo dell'esercizio 1857; progetto di legge, pag. 342 — relazione e discussione, 372 — vi prendono parte i senatori Di Montezemolo, De Cardenas, Di Castagnetto, Di Pollone, Della Marmora, i ministri delle finanze Cavour, dell'interno Rattazzi, e dei lavori pubblici Paleocapa; votazione e approvazione, 379.

Spese nuove e maggiori sopra i bilanci:

Prolungamento della via Santa Teresa in Torino sino alla stazione della ferrovia di Novara; spesa sul bilancio 1856; progetto di legge, pagina 47 — relazione, 68 — discussione, votazione e approvazione, 81.

Costruzione di una galleria attraverso il colle di Menouve sulla catena del Gran San Bernardo; spesa sul bilancio 1856; progetto di legge, pag. 51 — relazione, 111 — discussione, votazione e approvazione, 116.

Servizio delle contribuzioni dirette e censimento prediale in Sardegna; spesa sul bilancio 1856; progetto di legge, pag. 113 — relazione, 181 — discussione, votazione e approvazione, 198.

Restituzione di dote della fu regina Maria Adelaide; spesa sul bilancio 1855; progetto di legge, pag. 113 — relazione, 135 — discussione, 179 — votazione e approvazione, 180.

Prestito alla Cassa ecclesiastica pel pagamento degli assegni e sussidi al clero di Sardegna; spesa sul bilancio 1856; progetto di legge, pag. 188 — relazione e discussione, 197 — votazione e approvazione, 198.

Per il servizio del catasto; spesa provvisoria sul bilancio del 1856: progetto di legge, pag. 239 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 245.

Formazione di due cavetti alla roggia demaniale di Tricerro; spesa sul bilancio 1855; progetto di legge, pag. 244 — relazione, 246 — discussione, votazione e approvazione, 254.

Costruzione di opere presso la stazione di Arona; spesa sul bilancio 1856; progetto di legge, pag. 244 — relazione, 249 — discussione, votazione e approvazione, 250-251.

Copertura dello scalo della strada ferrata di Alessandria; spesa sul bilancio 1856; progetto di legge, pag. 244 — relazione e discussione, 250 — votazione e approvazione, 251.

Maggiori spese e spese nuove sui bilanci 1853-1854-1855; progetto di legge, pag. 244 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 254.

Ampliamento dell'ospedale militare divisionale di Alessandria; spesa sui bilanci 1856-57; progetto di legge, pag. 246 — relazione, 255 — discussione, votazione e approvazione, 257.

Costruzione della stazione definitiva alla strada ferrata di Genova; spesa sui bilanci 1855-1856-1857-1858; progetto di legge, pag. 251 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 256.

Aggiunta di fili telegrafici alle linee tra Torino, Arquata e Genova e da Spezia a Santa Croce; spesa sul bilancio 1856; progetto di legge, pagina 253 — relazione, 255 — discussione, 256 — votazione e approvazione, 257.

Acquisto per parte delle finanze di canali e di un mulino nel territorio di Vercelli; spesa sul bilancio 1856; progetto di legge, pag. 253 — relazione, 255 — discussione, votazione e approvazione, 256.

Acquisto per parte delle finanze di due battelli a vapore per la navigazione sul lago Maggiore; spesa sul bilancio 1856; progetto di legge, pagina 262 — relazione, 298 — discussione, 332 — votazione e approvazione, 333.

Assegnamento di aspettativa agli attuari stati soppressi e non ancora provvisti d'impiego; spesa sopra i bilanci 1856-1857; progetto di legge,

pag. 309 — relazione, 340 — discussione, votazione e approvazione, 341.

Erezione di un monumento nazionale a Re Carlo Alberto; spesa sui bilanci 1856-1857-1858-1859-1860; progetto di legge pag. 312 — relazione e discussione, 348 — votazione e approvazione, 349.

Prolungamento del molo nuovo nel porto di Genova; spesa sui bilanci 1856-1857-1858-1859-1860-1861; progetto di legge, pag. 326 — relazione e discussione, 350 — votazione e approvazione, 351.

Operazioni catastali in terraferma; spesa sul bilancio 1856; progetto di legge, pag. 334 — relazione e discussione, 347 — votazione e approvazione, 348.

Costruzione di un faro nell'isolotto dei Cavoli; spesa sui bilanci 1856-1857; progetto di legge, pag. 334 — relazione, 342 — discussione, 347 — votazione e approvazione, 348.

Stabilimento di bersagli in Torino; spesa sul bilancio 1856; progetto di legge, pag. 334 — relazione e discussione, 348, votazione e approvazione, 349.

Maggiori spese sul bilancio 1856; progetto di legge, pag. 342 — relazione, 354 — discussione, 357 — votazione e approvazione, 358.

Ampliamento dello stabilimento balneario d'Aix; concorso dello Stato nella spesa; progetto di legge, pag. 342 — relazione e discussione, 352 — votazione e approvazione, 354.

BORROMEO conte Vitaliano. Viene estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei commissari di vigilanza della Cassa ecclesiastica, pag. 19.

BROGLIA di Casalborgone, conte Mario. Fa parte della Commissione per l'esame del nuovo Codice penale militare, pag. 20 — depono sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge circa l'avanzamento al grado di luogotenente nella fanteria e nella cavalleria, 105 — espone i motivi delle modificazioni introdotte dall'ufficio centrale, 108-109.

BUONI del Tesoro, Vedi *Debito pubblico*.

C

CACCIA conte Francesco. Viene eletto e proclamato membro della Commissione di finanze, pag. 10 — dà lettura del suo rapporto sul progetto di legge per disposizioni relative alla Cassa dei depositi e prestiti, 56 — di altro sul disegno di legge per maggiori spese sui bilanci 1853-54-55, 254 — parla nella discussione del progetto di legge che autorizza la divisione di Genova e le provincie che la compongono ad eccedere nel 1856 il limite ordi-

nario della loro imposta, 341 — legge il rapporto sul progetto di legge per nuove maggiori spese sul bilancio 1856, 354 — sopra quelli per autorizzare la divisione di Cuneo di vincolare per un ventennio i suoi bilanci; la divisione di Sassari ad eccedere il limite dell'imposta; le provincie di Acqui e di Alessandria a vincolare i loro bilanci per quattro anni, 355.

CAGNONE commendatore Carlo. Viene estratto a sorte

scrutatore delle schede per la nomina dei questori, pag. 4 — eletto e proclamato questore, 5 — fa parte della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 6 — viene eletto e proclamato membro della Commissione permanente di finanze, 9.

CAMERA dei deputati:

Annunzio della sua costituzione, pag. 7.

Comunicazione di un progetto di legge iniziato dal deputato Quaglia portante alcune disposizioni transitorie intorno alla leva, Vedi *Reclutamento militare*.

Comunicazione di un progetto di legge proposto da 116 e più deputati per l'assegnamento in proprietà al generale Alfonso La Marmora di un terreno demaniale, Vedi *Ricompensa nazionale*.

CANALI e mulini — Acquisto per parte delle finanze di canali e di un mulino nel territorio di Vercelli; progetto di legge, pag. 253 — relazione, 255 — discussione, votazione e approvazione, 256.

CANTÙ cavaliere Giovanni Lorenzo. Fa parte come supplente della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 6 — parla nella discussione del progetto di legge portante disposizioni sulle paghe e pensioni al corpo sanitario militare, 196.

CASATI conte Gabrio. Viene estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina della Commissione di finanze, pag. 5 — membro della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 6 — accenna per lettera i motivi della di lui assenza, 7 — la sorte lo chiama a far parte della deputazione per assistere alla funzione religiosa della festa dello Statuto, 261.

CASSA dei depositi e prestiti, Vedi *Commissari di vigilanza*.

Sussidio di 2 milioni alla Cassa dei depositi e prestiti; progetto di legge, pag. 18 — relazione, votazione e approvazione, 56-57.

Specchio delle relazioni delle Casse di risparmio con quella dei depositi e prestiti, pag. 512.

CASSA ecclesiastica, Vedi *Commissari di vigilanza*.

Prestito alla Cassa ecclesiastica per assegni e sussidi al clero di Sardegna; progetto di legge, pagina 188 — relazione e discussione, 197 — votazione e approvazione, 198.

CASSAZIONE — Corte di cassazione, Vedi *Giudiziario*.

CASTAGNETTO (Trabucco di) conte Cesare. Sua proposta in ordine all'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 3 — parla nella discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione, 38-55-64-100-101 — di quello per la riforma della tassa degli interessi, 178 — propone e svolge un emendamento all'articolo 6 che è accettato, 176-177 — prende parte alla discussione del progetto di legge

per l'istituzione di una succursale in Cagliari della Banca Nazionale, 183-184-185-187 — nella discussione del bilancio 1856 dei lavori pubblici rivolge istanze per la costruzione di un ponte sul Po rim-petto a Chivasso, 218 — a riguardo di una petizione del Consiglio comunale del Ponte Belvicino, 229-232 — discorre intorno al progetto di legge per autorizzare varie provincie di contrarre debiti per pagare il prezzo di azioni della ferrovia da Alessandria a Stradella, 252 — annunzia che intende muovere un'interpellanza sul trattato di pace, 262 — la svolge, 264 — replica al presidente del Consiglio, 268-269 — prende parte alla discussione del disegno di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili o non censiti relativamente al paragrafo terzo dell'articolo 1 284-294 — del progetto di legge per la concessione della ferrovia da Ivrea a Chivasso, 351 — del bilancio passivo del 1857 — sul servizio dei battelli a vapore, 372 — intorno alle produzioni teatrali, 373.

CATALDI cavaliere Giuseppe. Prende parte alla discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione, pag. 69-70 — di quello per la riforma della tassa degli interessi, 137 — propone un'aggiunta al terzo paragrafo dell'articolo 1, 164-165 — un emendamento all'articolo 3 formulato dall'ufficio centrale, 170-171.

CATASTO:

Spesa sul bilancio 1856 pel servizio delle contribuzioni dirette e pel censimento prediale in Sardegna; progetto di legge, pag. 113 — relazione, 181 — discussione, votazione e approvazione, 198.

Autorizzazione provvisoria di spese per il servizio del catasto; progetto di legge, pag. 239 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 245.

Spesa per operazioni catastali da eseguirsi nel 1856; progetto di legge, pag. 334 — relazione e discussione, 347 — votazione e approvazione, 348.

Introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti e di alcuni altri ridotti a nuova coltura; progetto di legge, pag. 253 — relazione, 263 — discussione, 272-284-298 — vi prendono parte i senatori Audiffredi, Balbi Piovera, De Fornari, Plezza relatore, Di Pollone, Sauli, Di Castagnetto, Giulio, Mosca, Gallina, De Cardenas, Gioia, il presidente del Consiglio Cavour, il ministro dell'istruzione pubblica Lanza, e il commissario regio cavaliere Rabbini; votazione e approvazione, 311.

CAVI e cavetti, Vedi *Roggie*.

CAVOUR (Benso di) conte Camillo, deputato, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Presenta progetti di legge: per autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci del 1856, pag. 10 — per dare facoltà ad alcune divisioni e provincie di contrarre

mutui passivi ed eccedere il limite ordinario dell'imposta, 10 — per l'approvazione della convenzione pel prolungamento della via Santa Teresa in Torino, 47 — per un'aggiunta di spesa al bilancio 1856 in servizio delle contribuzioni dirette e del censimento prediale in Sardegna; per l'istituzione in Cagliari di una succursale della Banca Nazionale; per un credito onde restituire la dote della fu regina Maria Adelaide, 113 — prende parte alla discussione del progetto di legge per la riforma della tassa degli interessi rispondendo alle obiezioni degli oppositori, 130 — annunzia al Senato la dimissione del cavaliere Cibrario e la reggenza del portafoglio del Ministero degli affari esteri a lui affidata, non che la comunicazione di documenti per far conoscere l'operato dei plenipotenziari della Sardegna nelle conferenze di Parigi, 261 — dichiara pronto a rispondere alle interpellanze annunziate sul proposito; presenta due progetti di legge: l'uno per approvare la compera di due battelli a vapore per la navigazione sul lago Maggiore; l'altro per una nuova delimitazione del confine dello Stato verso la Francia in conseguenza dell'arginamento dell'Isère, 262 — fa istanza sul rinvio della discussione del progetto di legge per la cessione di terreni demaniali nell'isola di Sardegna, 262 — risponde alle interpellanze sopra citate, 267-269 — alle obiezioni mosse nella discussione generale contro il progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti, 274-277 — si oppone ad un emendamento del senatore Mosca al paragrafo terzo dell'articolo 1, 294 — svolge considerazioni a sostegno della redazione proposta dal Ministero, 295 — presenta progetti di legge: per l'approvazione di una convenzione diretta ad estendere la rete ferroviaria della Savoia; per un credito occorrente all'erezione di un monumento a Re Carlo Alberto; porge spiegazioni e rivolge istanze in ordine al progetto di legge per la cessione di terreni demaniali nell'isola di Sardegna, 312 — dichiara di ritirarlo avendo il Senato respinto l'articolo 1, 314 — risponde alle principali obiezioni degli oppositori al progetto di legge portante modificazioni alla convenzione stipulata colla compagnia Transatlantica di Genova, 323-325 — sopra un articolo addizionale proposto dal senatore Jacquemoud, 329 — presenta progetti di legge: pel prolungamento del molo del porto di Genova, 326 — per l'approvazione dei bilanci attivo e passivo del 1857; per l'ampliamento dello stabilimento balneario d'Aix; per cessione e permuta di fondi stabili in Alessandria; per maggiori spese sul bilancio del 1856; per l'approvazione del conto amministrativo dell'anno 1848, di terraferma, 342 —

risponde ad un dubbio sollevato dal senatore De Sonnaz a proposito della ricompensa nazionale al generale La Marmora, 344 — porge schiarimenti sulla concessione della ferrovia da Ivrea a Chivasso, 351 — su quella da Acqui ad Alessandria, 354 — espone i motivi che lo muovono a respingere un ordine del giorno proposto dal senatore Plezza relativo alla categoria 8 del bilancio attivo 1857, *Contribuzione prediale*, 361-363 — risponde ad osservazioni del senatore De Cardenas a proposito della categoria 33, *Lotto*, 364 — del senatore Sclopis sulla convenzione colla città di Alessandria per permuta di stabili, 367-368 — del senatore Cristiani, 369 — del senatore Di Pollone nella discussione del bilancio passivo e relativamente all'amministrazione delle poste, 375 — del senatore di Montezemolo sulla condizione politica del paese dopo gli ultimi fatti accaduti nel congresso di Parigi, 378 — dà lettura del decreto di chiusura della Sessione, 381.

CEDOLE al portatore, Vedi *Debito pubblico*.

CENSIMENTO prediale in Sardegna — Terreni censibili e non censiti, Vedi *Catasto*.

CHIODO barone Agostino. Viene estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina della Commissione di finanze, pag. 8 — membro della deputazione per assistere alla funzione religiosa in occasione della festa dello Statuto, 261.

CLERO di Sardegna — Prestito alla Cassa ecclesiastica pel pagamento degli assegni e sussidi al clero di Sardegna per l'esercizio 1856; progetto di legge, pag. 188 — relazione, discussione, 197 — votazione e approvazione, 198.

CIBRARIO commendatore Luigi, ministro degli affari esteri. A nome del ministro dell'interno riproduce il progetto di legge per modificazioni alle disposizioni della legge elettorale concernente la Sardegna, pag. 7 — prende parte alla discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione, 37-38-55-62-65-66-73-83 — a nome del ministro dell'interno presenta un progetto di legge per concedere alla divisione amministrativa di Novara la facoltà di eccedere nel 1856 il limite dell'imposta, 168 — annunzia che S. M. ha nominato commissario regio, per sostenere la discussione del bilancio passivo degli affari esteri nella parte delle poste, il cavaliere Di Monale direttore generale dell'amministrazione stessa, 199 — presenta a nome del ministro delle finanze progetti di legge concernenti la prescrizione dei buoni del Tesoro e il pagamento di quelli smarriti; alienazione di titoli di credito verso la città di Palermo; deposito presso l'amministrazione del debito pubblico delle cedole al portatore, 206 — risponde ad osservazioni del senatore Di Pollone nella discussione

del bilancio dell'amministrazione delle poste relativamente all'istituzione di un esperimento di distribuzione nei comuni rurali, 209 — del senatore Audiffredi nella discussione del bilancio dell'interno in ordine ai provvedimenti da adottarsi per favorire l'agricoltura, 212 — fa alcune dichiarazioni relative ad una petizione per la costruzione di un ospedale italiano a Montevideo, 227 — annunzia la sottoscrizione a Parigi del trattato di pace, 239 — presenta una convenzione per le corrispondenze telegrafiche tra la Sardegna, la Francia, il Belgio, la Spagna e la Svizzera, 255 — annunzia lo scambio delle ratifiche del trattato di pace, 258 — per motivi di salute cessa dal posto di ministro degli affari esteri, 261 — è chiamato dal presidente a fungere le funzioni di segretario per l'assenza di due dei segretari, 310.

CODIFICAZIONE — Codici civile, penale, di procedura civile e criminale, di commercio e penale militare:

Riforma della tassa degli interessi; progetto di legge, pag. 3 — relazione, 106 — discussione generale, 116 — vi prendono parte il ministro di grazia e giustizia De Foresta, i senatori Di Montezemolo, Musio, Maestri, Della Torre, De Fornari, Cataldi, Giulio, Gioia relatore, Siccardi, Audiffredi, Di San Martino, De Margherita, e il presidente del Consiglio Cavour; discussione degli articoli, 163 — parlano oltre i suddetti i senatori Plana, Cotta, De Ferrari, Jacquemoud, Di Polone, Di Castagnetto, Manno; votazione ed approvazione, 179.

Disposizioni sui contratti d'enfiteusi ed altri di simile natura anteriori al Codice civile; progetto di legge, pag. 13 — relazione, 18 — votazione e approvazione, 19.

Approvazione di un nuovo Codice penale militare; progetto di legge, pag. 14 — nomina della Commissione, 20 — il presidente ragguaglia il Senato intorno allo stato dei lavori della Commissione, 381.

COLLA commendatore Federico. Viene eletto e proclamato membro della Commissione di finanze, pagina 8 — estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina della Commissione di agricoltura e commercio, 8 — nominato membro della Commissione di contabilità interna, 12 — per l'esame del nuovo Codice penale militare, 20 — prende parte alla discussione del progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione, 41-58-59-60-61-64.

COLLENGO (Provana di) cavaliere Luigi. Parla nella discussione generale e contro il progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione, pag. 25 — prende pure parte alla discussione sugli articoli, 89-90-110.

COLLENGO (Provana di) conte Giacinto. Viene eletto e proclamato membro della Commissione di finanze, pag. 9.

COLLI di Felizzano marchese Vittorio. Annunzio della sua morte, pag. 252.

COMMISSARI di vigilanza; votazioni per la nomina e loro proclamazione:

Cassa depositi e prestiti, pag. 19-20.

Cassa ecclesiastica, pag. 19-20-33-47.

COMMISSARI regi — Per sostenere la discussione del nuovo Codice penale militare il consigliere d'appello Plochiù, pag. 14 — per sostenere la discussione del bilancio degli affari esteri per la parte delle poste il cavaliere Di Monale direttore di quell'amministrazione, 199 — per sostenere la discussione del progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti il cavaliere Rabbini direttore dell'ufficio del catasto, 253.

COMMISSIONI permanenti; votazioni per la nomina dei componenti e loro proclamazione:

Di finanze, pag. 5-8-9-11-12.

Di agricoltura e commercio, pag. 8-9-11-12.

Di contabilità interna, pag. 8-9-11-12.

CONNELLI de Prospersi avvocato Francesco. Dichiarò di astenersi dal dare il suo voto sull'articolo 3 del progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione, pag. 40.

CONFINI dello Stato verso la Francia — Loro delimitazione in conseguenza dell'arginamento dell'Isère; progetto di legge, pag. 262 — relazione, 298 — discussione, 332 — votazione e approvazione, 335.

CONTI amministrativi (spogli):

Approvazione dello spoglio generale attivo e passivo dell'anno 1848 per l'isola di Sardegna; progetto di legge, pag. 246 — relazione, 255 — discussione, 258 — votazione e approvazione, 260.

Approvazione dello spoglio generale attivo e passivo di terraferma per l'anno 1848; progetto di legge, pag. 342 — relazione e discussione, 359 — votazione e approvazione, 360.

CONVENZIONI con privati o corpi morali:

Tra le finanze dello Stato e il municipio di Torino per il prolungamento della via di Santa Teresa in Torino; progetto di legge, pag. 47 — relazione, 68 — discussione, votazione e approvazione, 81.

Convenzione tra le finanze dello Stato e la società concessionaria della strada ferrata da Genova a Voltri per la cessione dell'esercizio di detta ferrovia; progetto di legge, pag. 206 — relazione e discussione, 236 — votazione e approvazione, 237.

Modificazioni alla convenzione colla compagnia Transatlantica di Genova; progetto di legge, pagina 244 — relazione, 298 — discussione, 314 — par-

lano i senatori De Cardenas, Albin, Della Marmora, Balbi Piovra, Di Pollone, De Fornari, Gioia relatore, Jacquemoud, il ministro dei lavori pubblici Paleocapa e il presidente del Consiglio Cavour; votazione e approvazione, 332.

Convenzione tra le finanze dello Stato e case bancarie per la cessione di terreni demaniali in Sardegna; progetto di legge, pag. 256 — relazione, 263 — discussione, 312 — vi prendono parte il presidente del Consiglio Cavour, i senatori Della Marmora, De Cardenas, Mameli relatore; il Senato respinge l'articolo 1; il Governo dichiara di ritirare la legge, 314.

Convenzione fra il demanio e la città di Alessandria per la cessione e permuta di fondi stabili; progetto di legge, pag. 342 — relazione e discussione, 366 — parlano i senatori Sclopis, De Cardenas relatore, De Fornari, Cristiani, Di San Martino e il ministro delle finanze Cavour; votazione e approvazione, 371.

Convenzione colla compagnia *Vittorio Emanuele* per la estensione della rete delle strade ferrate della Savoia e loro congiunzione colle ferrovie della Savoia; progetto di legge, pag. 312 — relazione e discussione, 352 — votazione e approvazione, 353 — si approva un ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale, 355-356.

COTTA cavaliere Luigi. Fa parte della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 6 — viene eletto e pro-

clamato membro della Commissione di finanze, 9 — commissario di vigilanza della Cassa dei depositi e prestiti, 20 — prende parte alla discussione del progetto di legge per la riforma della tassa degli interessi, opponendosi ad un emendamento del senatore Cataldi alla terza parte dell'articolo 1, 164-165 — nella qualità di relatore sostiene la discussione del progetto di legge per la istituzione di una succursale in Cagliari della Banca Nazionale, rispondendo alle obbiezioni del senatore Di Castagnetto, 185 — viene estratto a sorte membro della deputazione per assistere alla funzione religiosa della festa dello Statuto, 261 — nella discussione del progetto di legge di approvazione del bilancio attivo 1857 riferisce sopra una petizione sporta da avvocati di Torino, 364.

CRISTIANI di Ravarano conte Cesare. Prende parte alla discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione, pag. 93 — di quello per l'istituzione di una classe temporaria nella Corte d'appello di Torino, e di una sezione pure temporanea in caduno dei tribunali provinciali di Torino, Genova e Vercelli, 334-338-339 — del disegno di legge portante provvedimenti relativi alle segreterie delle Corti, dei tribunali e delle giudicature, 345-346 — di quello per l'approvazione della convenzione colla città d'Alessandria per permuta di stabili, 369.

D

DABORMIDA Giuseppe, generale. Viene estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei commissari di vigilanza della Cassa ecclesiastica, pagina 19 — designato membro della Commissione per l'esame del nuovo Codice penale militare, 20.

DALLA VALLE marchese Rolando Giuseppe. Accenna per lettera i motivi della sua assenza dal Senato, pag. 7.

D'AZEGLIO (Tapparelli) cavaliere Massimo. In seguito alla comunicazione di documenti relativi al trattato di pace propone che il Senato fissi un giorno per trattare su questa questione, pag. 261 — suo discorso in proposito e presentazione di un ordine del giorno, 263 — che modificato viene approvato ad unanimità, 271.

DEBITO pubblico :

Prestito allo Stato di 30 milioni; progetto di legge, pag. 18 — relazione e discussione, 113 — osservazioni del senatore Pinelli; votazione ed approvazione, 114.

Prescrizione dei Buoni del Tesoro e pagamento di quelli smarriti; progetto di legge, pag. 206 — relazione, 233 — discussione, votazione e approvazione, 242.

Facoltà di depositare presso l'amministrazione del debito pubblico delle cedole al portatore; progetto di legge, pag. 206 — relazione e discussione, 239 — vi prendono parte i senatori De Fornari, Di Pollone relatore, ed il ministro reggente il portafoglio delle finanze Lanza; votazione e approvazione, 242.

DE CARDENAS conte Lorenzo. Accenna per lettera i motivi della sua assenza dal Senato, pag. 12 — chiede un congedo, 199 — prende parte alla discussione dei progetti di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti, 305-307-308 — per la cessione di terreni demaniali nell'isola di Sardegna, 313 — per modificazioni alla convenzione stipulata colla compagnia Transatlantica di Genova, 314-315 — della categoria

del bilancio attivo 1857, *Lotto pubblico*, 364 — nella qualità di relatore si associa ad osservazioni del senatore Sclopis relativamente alla convenzione colla città di Alessandria per permuta di stabili, 367 — replica al ministro delle finanze, 370 — parla nella discussione del bilancio passivo 1857 in ordine alla categoria 62, *Servizio delle dogane*, 372-373.

DE FERRARI commendatore Domenico. Riferisce sui titoli di ammissione del senatore De Foresta, pag. 5 — fa parte della deputazione per compiere S. M. nel rinnovarsi dell'anno, 14 — della Commissione per l'esame del nuovo Codice penale militare, 20 — parla nella discussione del progetto di legge per la riforma della tassa degli interessi intorno all'articolo 1, 164-166.

DE FORESTA commendatore Giovanni, ministro guardasigilli. Presenta un progetto di legge per la riforma della tassa degli interessi, pag. 3 — viene proclamato senatore del regno; presta giuramento, 5 — presenta un progetto di legge contenente disposizioni sui contratti di enfiteusi ed altri di simile natura anteriori al Codice civile, 13 — altro per proroga di termine per la conferma degli uscieri, 14 — suo discorso a difesa del progetto ministeriale per la riforma della tassa degli interessi, 116 — dichiara di accettare in massima le modificazioni proposte dall'ufficio centrale, 144 — riassume la discussione combattendo gli argomenti messi innanzi dagli oppositori, 151 — replica al senatore De Fornari, 155-156 — propone una modificazione alla redenzione della terza parte dell'articolo 1, 164-166 — si oppone ad un emendamento proposto dal senatore Cataldi all'articolo 3, 171-172 — insiste perchè il Senato approvi l'articolo 4 quale fu proposto dall'ufficio centrale, 175-176 — dichiara di aderire ad una modificazione richiesta dal senatore Di Castagnetto all'articolo 6, 177 — presenta un progetto di legge per un prestito alla Cassa ecclesiastica onde provvedere al pagamento degli assegni e sussidi al clero di Sardegna, 189 — risponde alle considerazioni dei senatori Regis e Pinelli sulla categoria del bilancio 1856 di grazia e giustizia, *Corte d'appello*, 201 — dichiara di non opporsi all'invio al Ministero della petizione sporta dagli ex-attuari presso la Corte d'appello di Torino e di Casale, 235 — presenta un progetto di legge concernente la Corte d'appello di Torino e i tribunali di Torino, Genova e Vercelli, 256 — un altro per un assegnamento di aspettativa agli attuari stati soppressi e non ancora provvisti d'impiego, 309 — a nome del ministro delle finanze presenta progetti di legge: per modificazioni alla tariffa doganale; per operazioni catastali nel 1856; per

erezione di un faro nell'isolotto dei Cavoli; per lo stabilimento di bersagli in Torino, 334 — risponde alle obiezioni degli oppositori al progetto di legge concernente la Corte d'appello di Torino ed i tribunali di Torino, Genova e Vercelli, 335-338-339-340 — ad osservazioni del senatore Plezza relativamente al disegno di legge che accorda facoltà alla divisione di Genova ed alle provincie che la compongono di eccedere nel 1856 il limite della loro imposta, 341 — presenta due progetti di legge, l'uno per l'ammissione degli avvocati al patrocinio nanti la suprema Corte di cassazione; l'altro portante disposizioni transitorie circa la nullità delle sentenze proferite prima dell'attuazione della legge organica della Corte di cassazione, 342 — risponde alle osservazioni del senatore Cristiani in ordine al progetto di legge portante disposizioni relative alle segreterie delle Corti, dei tribunali e delle giudicature, 345-346.

DE FORNARI conte Giuseppe. Viene estratto a sorte membro supplente della deputazione per compiere S. M. nel rinnovarsi dell'anno, pag. 14 — prende parte alla discussione del progetto di legge per riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione, 51-53 — di quello per la riforma della tassa degli interessi, 136-137-154-155 — intorno al disposto del terzo paragrafo dell'articolo 1, 166-167 — svolge considerazioni e fa alcuni appunti nella discussione del bilancio 1856 dello Stato, 190 — relativamente al progetto di legge portante facoltà di depositare presso l'amministrazione del debito pubblico le cedole al portatore, 240 — a quello per modificazioni alla legge sulla tassa patenti, 248 — nella discussione generale del disegno di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti, 274-303 — in quella dello schema di legge portante modificazioni alla convenzione stipulata colla compagnia Transatlantica di Genova, 321-323 — del progetto di legge per l'approvazione di una convenzione colla città d'Alessandria per permuta di stabili, 369.

DELLA MARMORA (Ferrero) cavaliere Alberto. Accenna ad un opuscolo del senatore Riberi relativo al progetto di legge sulle paghe e pensioni del corpo sanitario militare, pag. 189 — nella qualità di relatore ne sostiene la discussione, 194-195-196 — rivolge istanze, nella discussione del bilancio 1856 dei lavori pubblici, circa i fari dei Cavoli e dell'Asinara, 217-218 — relativamente alla categoria del bilancio della guerra, *Carabinieri reali di Sardegna*, 220-221 — si annunzia un omaggio di un suo opuscolo intitolato *L'istmo di Sues e la stazione telegrafico-elettrica di Cagliari*, 233 — viene estratto a sorte membro della deputa-

zione per assistere alla funzione religiosa nella festa dello Statuto, 261 — esprime il desiderio che nell'ordine del giorno proposto dal senatore Massimo D'Azeglio, relativamente al trattato di pace ed all'operato dei plenipotenziari della Sardegna, si accenni ai morti nella campagna di Oriente, 271 — appoggia l'istanza del senatore Mameli di soprassedere dalla discussione del progetto di legge per la cessione di terreni demaniali nell'isola di Sardegna, 313 — discorre contro la proposta di legge portante modificazioni alla convenzione stipulata colla compagnia Transatlantica di Genova, 314 — dà lettura del suo rapporto concernente una spesa straordinaria per l'erezione di un faro nell'isolotto dei Cavoli, 342 — rivolge istanze al ministro dei lavori pubblici nella discussione di esso, 347-348 — legge il suo rapporto sul progetto di legge per la leva annuale sulla classe 1835 di 15 mila uomini, 353 — riferisce sopra una petizione di ufficiali della legione anglo-italiana, 358 — fa eccitamenti, nella discussione del bilancio passivo 1857, a proposito del faro di *Capo Caccia*, 376-377.

DELLA MARMORA (Ferrero) generale Alfonso, deputato. Assegnamento in proprietà di un terreno demaniale in Torino a titolo di ricompensa nazionale; progetto di legge, pag. 342 — relazione, 343 — votazione e approvazione, 344.

DELLA TORRE (Sallier) conte Vittorio. Parla nella discussione generale e contro il progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione, pag. 25 — replica al ministro, 30 — contro il disegno di legge relativo alla riforma della tassa degl'interessi, 130-134-135-160.

DE MARGHERITA barone Luigi. Fa parte della deputazione per compiere S. M. nel rinnovellarsi dell'anno, pag. 14 — riferisce sul progetto di legge portante proroga di termini per la conferma degli uscieri, 15 — è nominato membro della Commissione per l'esame del nuovo Codice penale militare, 20 — prende parte alla discussione generale del progetto di legge per la riforma della tassa degl'interessi dichiarando di aderire di preferenza al sistema dell'ufficio centrale che non a quello governativo, 162 — annunzio della sua morte, 312.

DEPUTAZIONI :

Per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 6.

Per compiere S. M. nel rinnovellarsi dell'anno, pag. 14.

Per assistere alla funzione religiosa in occasione della festa dello Statuto, pag. 261.

DEPOSITI e prestiti :

Sussidio di 2 milioni alla Cassa dei depositi e

prestiti: progetto di legge, pag. 18 — relazione, votazione e approvazione, 56-57.

Specchio delle relazioni delle Casse di risparmio con quella dei depositi e prestiti, pag. 112.

Commissioni di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti, Vedi *Commissari di vigilanza*.

DES AMBROIS de Nevâche commendatore Luigi. Annunzio della sua nomina a vice-presidente del Senato, pag. 2 — viene eletto e proclamato membro della Commissione di finanza, 9 — commissario di vigilanza della Cassa ecclesiastica, 20 — prende parte alla discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione, 99.

DI MONALE cavaliere Alessandro, direttore generale dell'amministrazione delle poste. Sua nomina a commissario regio per sostenere la discussione del relativo bilancio 1856; risponde alle considerazioni del senatore Di Pollone intorno alla categoria *Paghe ai corrieri, portalettere, ecc.*, pag. 205 — a quella *Esperimento di distribuzione nei comuni rurali da farsi in una provincia*, 210.

DI SAN MARTINO (Ponza) conte Gustavo. Assume l'ufficio di segretario provvisorio della Presidenza, pag. 2 — viene eletto e proclamato membro della Commissione di contabilità interna, 12 — parla nella discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione intorno all'articolo 1, 35 — di quello per la riforma della tassa degl'interessi, 158-175 — del progetto di legge per l'approvazione di una convenzione col municipio d'Alessandria per permuta di stabili, 370.

DISCORSO della Corona — L'ufficio di Presidenza è incaricato dell'indirizzo della risposta al discorso della Corona, pag. 3 — lettura e approvazione, 6.

DOGANE :

Costruzione di un edificio per la dogana ad Arona; progetto di legge, pag. 244 — relazione e discussione, 249 — votazione ed approvazione, 251.

Modificazioni alla tariffa doganale; progetto di legge, pag. 334 — relazione e discussione, 365 — votazione e approvazione, 366.

DORIA marchese Giorgio. Fa istanza perchè sia dichiarato d'urgenza il progetto di legge relativo all'esercizio della ferrovia da Voltri a Genova, pagina 206 — nella discussione del bilancio 1856 dei lavori pubblici fa istanza per la costruzione di un ponte sulla Magra, 213-214-216 — del bilancio della marina relativamente al riordinamento di quell'amministrazione, 221-224-225.

DOTI — Dotazioni :

Restituzione di dote della fu Regina Maria Adelaide; progetto di legge, pag. 113 — relazione, 135 — discussione, votazione ed approvazione, 180.

Assegni al clero di Sardegna ; progetto di legge, pag. 188 — relazione e discussione, 197 — votazione e approvazione, 198.

DURIANDO luogotenente generale Giacomo, ministro della guerra e marina. Presenta progetti di legge: per l'approvazione di un nuovo Codice penale militare; sull'avanzamento al grado di luogotenente nella fanteria e cavalleria; penalità ai capitani di seconda classe ed ai patroni della marina mercantile; un regio decreto di nomina a commissario regio per sostenere la discussione del primo progetto di legge, del consigliere d'appello Flochiù, pag. 14 — progetti di legge relativi alla leva marittima ed all'ammissione degli ingegneri e studenti di matematica ai gradi di sottotenente nell'artiglieria e nel genio, 19 — intorno alle paghe e pensioni del corpo sanitario militare, 106 — espone i motivi che lo indu-

cano ad insistere nella redazione proposta dal Ministero del progetto di legge sull'avanzamento al grado di luogotenente, 108-109 — le ragioni che lo mossero a presentare il disegno di legge relativo al corpo sanitario e le varie fasi che dovette subire prima di venire alla discussione del Senato, 192 — risponde alle obiezioni mosse dal relatore Della Marmora e dal senatore Gonnet, 195 — alle istanze del senatore Della Marmora relativamente alla categoria del bilancio 1856 della guerra, *Carabinieri reali di Sardegna*, 221 — del senatore Doria intorno a riforme dell'amministrazione della marina, 222-224 — presenta un progetto di legge concernente la leva ordinaria annuale per il 1856 di 15 mila uomini, 342 — comunica l'invito ai senatori per assistere alla distribuzione delle medaglie della spedizione d'Oriente, 361.

E

ELEZIONI politiche — Modificazioni alle disposizioni della legge elettorale concernente la Sardegna; progetto di legge, pag. 7 — relazione, votazione ed approvazione, 18.

ENFITEUSI — Disposizioni sopra i contratti d'enfiteusi ed altri di simile natura anteriori al Codice civile; progetto di legge, pag. 13 — relazione, votazione e approvazione, 18-19.

F

FARI — Erezione di un faro nell'isolotto dei Cavoli; progetto di legge, pag. 334 — relazione, 342 — discussione, 347 — istanza del senatore Della Marmora; risposta del ministro dei lavori pubblici; votazione e approvazione, 348.

FIUMI e torrenti :

Costruzione di una strada consortile nella valle della Rochette e incanalamento del torrente Gélon; progetto di legge, pag. 251 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 257.

Delimitazione del confine dello Stato verso la Francia in conseguenza dell'arginamento dell'Isère; progetto di legge, pag. 262 — relazione, 298 — discussione, votazione e approvazione, 333.

Costruzione di un ponte sul fiume Magra; progetto di legge, pag. 343 — relazione e discussione, 353 — votazione e approvazione, 354.

FRANZINI conte Antonio. Viene estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina della Commissione di contabilità interna, pag. 8 — membro della deputazione per compire S. M. nel rinnovellarsi dell'anno, 14 — della Commissione per l'esame del Codice penale militare, 20.

FRASCHINI commendatore Vittorio. Osservazioni sopra una petizione sporta dal Consiglio comunale di Pont-Beauvoisin relativa alle monache Agostiniane, pag. 230.

G

GALLI della Loggia conte Carlo. Viene estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei segretari del Senato, pag. 4 — della Commissione di finanza, 5 — di contabilità interna, 8.

GALLINA conte Stefano. Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti ragionando in appoggio di un'aggiunta proposta dall'ufficio cen-

trale al primo paragrafo dell'articolo 2, pag. 302.

GIÒIA commendatore Pietro. Fa parte, come supplente, della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 6 — parla nella discussione generale e in favore del progetto di legge sul riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione, 30 — discorre nella discussione degli articoli, 40 — nella qualità di relatore sostiene la discussione del progetto di legge per la riforma della tassa degli interessi; *rettifica un'opinione manifestata dal senatore De Fornari*, 137 — riassume la discussione rispondendo alle obiezioni degli oppositori, 145 — replica per un fatto personale, 150 — insiste perchè si mantenga la redazione dell'articolo 1 quale fu presentata dall'ufficio centrale, 165 — espone una nuova redazione dell'articolo convenuta a modo di transazione, 168 — si oppone ad un emendamento proposto dal senatore Cataldi all'articolo 3, 170 — ad altro del senatore Di Pollone all'articolo 4, 174 — risponde ad obiezioni del senatore Di San Martino, 175 — dichiara che l'ufficio centrale aderisce ad una modificazione proposta all'articolo 6 dal senatore Di Castagnetto, 177 — viene estratto a sorte membro della deputazione per assistere alla funzione religiosa per l'anniversario dello Statuto, 261 — relatore del progetto di legge portante *modificazioni alla convenzione stipulata colla compagnia Transatlantica di Genova*, riassume la discussione rispondendo alle obiezioni degli oppositori, 321.

GIUDIZIARIO :

Creazione di una classe temporaria presso la Corte di appello di Torino e di una sezione pure temporaria in caduno dei tribunali provinciali di Torino, Genova e Vercelli; progetto di legge, pagina 258 — relazione, 298 — discussione, 334 — vi prendono parte i senatori Cristiani, Pinelli relatore, Persoglio e il ministro di grazia e giustizia De Foresta; votazione e approvazione, 340.

Provvedimenti riguardanti le segreterie delle Corti d'appello, dei tribunali e delle giurisdizioni; progetto di legge, pag. 262 — relazione e discussione, 345 — osservazioni del senatore Cristiani e del ministro di grazia e giustizia De Foresta; votazione e approvazione, 347.

Assegnamento d'aspettativa agli attuari stati soppressi e non ancora provvisti di altro impiego; progetto di legge, pag. 309 — relazione, 340 — discussione, votazione e approvazione, 341.

Ammissione degli avvocati al patrocinio din-

nanzi la Corte di cassazione; progetto di legge, pag. 342 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 380.

Disposizioni transitorie circa la nullità delle sentenze proferte prima dell'attuazione della legge organica della Corte di cassazione; progetto di legge, pag. 342 — relazione e discussione, 379 — votazione e approvazione, 380.

GIULIO commendatore Carlo. Viene eletto e proclamato segretario del Senato; scrutatore delle schede per la nomina della Commissione di finanza, pag. 5 — membro della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 6 — viene eletto e proclamato membro della Commissione permanente di finanza, 9 — di agricoltura e commercio, 11 — designato dalla sorte scrutatore delle schede per la nomina dei commissari di vigilanza della Cassa depositi e prestiti, 19 — parla nella discussione generale e in favore del progetto di legge per la riforma della tassa degli interessi, 139 — replica per un fatto personale, 150 — si oppone ad un emendamento proposto all'articolo 3 dal senatore Cataldi, 171 — nella discussione del disegno di legge per l'istituzione in Cagliari di una succursale della Banca Nazionale espone le ragioni per cui non può dare il suo concorso alla legge, 181 — fa alcune dichiarazioni concernenti il progetto di legge per modificazioni alla tassa patenti, 248 — prende parte alla discussione del disegno di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti sostenendo il paragrafo terzo dell'articolo 1, 289 — contro una aggiunta proposta dall'ufficio centrale al primo paragrafo dell'articolo 2, 300 — risponde ad osservazioni del senatore De Cardenas a proposito della categoria del bilancio 1857 dell'entrata, *Lotto pubblico*, 364.

GONNET commendatore Carlo. Viene estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina della Commissione di contabilità interna, pag. 8 — parla contro le modificazioni introdotte dall'ufficio centrale nel progetto di legge sull'avanzamento al grado di luogotenente nella fanteria e cavalleria appoggiando la redazione proposta dal Ministero, 108 — prende parte alla discussione del disegno di legge relativo alle paghe e pensioni al corpo sanitario militare, 195 — legge il suo rapporto sul progetto di legge intorno all'ampliamento dell'ospedale militare di Alessandria, 255 — relatore di quello per la concessione della ferrovia da Acqui ad Alessandria, 354 — osservazioni nella relativa discussione, 356.

I

INDIRIZZI — Risposta al discorso della Corona; l'ufficio di Presidenza è incaricato della redazione, pag. 3 — lettura e approvazione, 6.

INGEGNERI — Ammissione di ingegneri e studenti di matematiche ai gradi di sottotenente nell'artiglieria e nel genio; progetto di legge, pag. 19 — relazione, 68 — discussione, 106 — votazione e approvazione, 107.

INTERESSI — Riforma della tassa degli interessi; progetto di legge, pag. 3 — relazione, 106 — discussione generale, 116 — discussione sugli articoli, 163 — votazione e approvazione, 179.

INTERPELLANZE:

Dal senatore D'Azeglio Massimo sulle conferenze di Parigi e sul trattato di pace, annunzio, pag. 261 — svolgimento, 263 — vi prendono parte i senatori Di Castagnetto, Musio, Della Marmora e il presidente del Consiglio Cavour; il Senato adotta un ordine del giorno proposto dall'interpellante, 271.

Dal senatore di Montezemolo sulla condizione politica del paese dopo gli ultimi fatti accaduti nel congresso di Parigi, e dopo le discussioni a cui i medesimi diedero luogo; annunzio, pag. 372 — svolgimento, 377 — risposta del presidente del Consiglio Cavour, 379.

ISTRUZIONE PUBBLICA — Riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione; progetto di legge, pag. 8 — relazione e discussione generale, 20 — vi prendono parte il ministro Lanza, e i senatori Mameli relatore, Della Torre, Di Collegno Luigi e Gioia; discussione sugli articoli, 31-33-47-57-68-82-91-102 — parlano oltre ai suddetti i senatori Plana, Manno, Sauli, Di San Marzano, Maestri, Di Castagnetto, Plezza, Jacquemoud, Di Pollone, Pallavicino Mossi, Colla, Riva, De Fornari, Pinelli, Cibrario ministro degli affari esteri, Riva, Cataldi, Moris, Cristiani, Des Ambrois; lettura del testo della legge; votazione e approvazione, 110-111.

J

JACQUEMOUD barone Giuseppe. Viene estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei segretari del Senato, pag. 4 — della Commissione di finanze, 5 — di agricoltura e commercio, 8 — dà lettura del suo rapporto sul progetto di legge per autorizzare alcune divisioni e provincie a contrarre mutui passivi ed eccedere il limite normale della loro imposta, 11 — nella discussione del progetto di legge sul riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione combatte una aggiunta siccome superflua proposta all'articolo 3 dall'ufficio centrale, 39 — propone un emendamento all'articolo 13, 70-71 — vi insiste, 73-74 — prende parte alla discussione del disegno di legge per la riforma della tassa degli interessi; propone e svolge un emendamento all'articolo 3 concernente l'interesse negli affari di com-

mercio, 169-171-172 — del bilancio 1856 del Ministero dell'interno chiamando l'attenzione del Ministero sopra i bisogni dell'agricoltura, 212 — riferisce sopra petizioni, 227-230 233-234 — presenta la relazione sopra il progetto di legge per autorizzare alcune divisioni e provincie ad eccedere il limite dell'imposta ed a contrarre mutui passivi, 242 — presenta e svolge un articolo addizionale al progetto di legge portante modificazioni alla convnzione stipulata colla compagnia Transatlantica di Genova, 327-328 — dà lettura del suo rapporto sul progetto di legge per l'assegnamento in proprietà al generale Alfonso La Marmora di un terreno demaniale in Torino a titolo di ricompensa nazionale, 343 — di quello concernente l'ampliamento dello stabilimento balneario d'Aix, 352.

L

LANZA dottore Giovanni, deputato, ministro dell'istruzione pubblica. Presenta un progetto di legge sul riordinamento dell'amministrazione superiore

della pubblica istruzione, pag. 8 — alla discussione generale del medesimo premette alcune avvertenze sopra alcuni punti della relazione dell'ufficio cen-

trale, 21 — replica al relatore, 24 — risponde alle obiezioni dei senatori Della Torre e Di Collegno Luigi, 27 — osservazioni sull'articolo 1 emendato dalla Commissione, 33-34 — dichiara di accettare le modificazioni introdotte nell'articolo 2, 36 — ravvisa superflua l'aggiunta proposta all'articolo 3, 37-38-40-41 — replica alle obiezioni del senatore Della Torre contro le disposizioni dell'articolo 6, 43-46 — aderisce in massima alla ricomposizione proposta dall'ufficio centrale degli articoli 4, 5 e 8 in quattro articoli, 48-49-50 — porge schiarimenti al senatore De Fornari, 51-52-53 — propone una redazione diversa da quella dell'ufficio centrale dell'articolo 8, 57 — risponde ad obiezioni del senatore Colla, 59-60 — del senatore Di San Marzano, 61 — espone il suo avviso sopra una dichiarazione intorno all'insegnamento religioso che l'ufficio centrale propone inserire nella legge, 63-65-66-67-69 — contro un emendamento all'articolo 12 del senatore Jacquemoud, 71-73 — previe alcune modificazioni accetta la redazione dell'articolo 15, 74-75 — fa risultare la divergenza che esiste tra il Ministero e l'ufficio centrale nella redazione dell'articolo 14 che tratta dei membri del Consiglio superiore, 76 — insiste nella sua proposta, 78 — sue osservazioni ed istanze relative all'articolo 18, che stabilisce le attribuzioni del consultore e quelle del Consiglio superiore, 80 — combatte un emendamento proposto dal senatore Sauli all'articolo 24 sulle colpe e mancamenti imputati ai professori, 91 — altro del senatore Plezza all'articolo 47 sulle visite straordinarie negli istituti della provincia, 95 — istanze intorno all'articolo 53, 96 — all'articolo 58 e seguenti, che trattano del regio provveditore agli studi, 96-99-100-101-102 — all'articolo 70 e seguenti degli ispettori provinciali delle scuole elementari, 103-104 — alla lettura del testo della legge votata propone la sostituzione di alcune parole all'articolo 35, 110-111 — nella qualità di reggente il Ministero delle finanze presenta i progetti di legge per l'approvazione dei bilanci passivo e attivo dell'esercizio 1856 dei quali domanda l'urgenza, 178 — porge schiarimenti chiesti dal senatore Nigra a proposito della restituzione della dote della fu regina Maria Adelaide, 180 — presenta un progetto di legge per l'approvazione del bilancio straordinario 1855-1856 della spedizione di Oriente, 181 — nella discussione del progetto

di legge per l'istituzione di una succursale in Cagliari della Banca Nazionale risponde alle osservazioni e dichiarazioni del senatore Giulio, 182 — del senatore Di Castagnetto, 184-185-187 — agli appunti fatti dal senatore De Fornari relativamente al bilancio 1856 dell'entrata, 191 — presenta un progetto di legge per la riforma della tassa sulle patenti, 236 — un altro per l'autorizzazione provvisoria di spese sul bilancio del 1856 per il servizio del catasto, 239 — risponde alle obiezioni del senatore De Fornari in ordine al progetto di legge per dare facoltà di depositare presso l'amministrazione del debito pubblico le cedole al portatore, 241-242 — presenta progetti di legge: formazione di due cavetti alla roggia demaniale di Tricerro; costruzione di un edificio presso la stazione della strada ferrata di Arona; copertura degli scavi della ferrovia d'Alessandria; modificazione alla convenzione stipulata colla compagnia Transatlantica di Genova; maggiori spese sui bilanci 1853-1854-1855; e a nome del ministro dell'interno un altro progetto di legge per dare facoltà alle provincie di Genova, Novi, Voghera, Tortona di contrarre mutui passivi, 244-245 — fa alcune dichiarazioni nella discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge sulla tassa patenti in risposta al senatore Giulio, 248 — nella discussione del progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti combatte un'aggiunta proposta dall'ufficio centrale al paragrafo primo dell'articolo 2, 303.

LAZARI conte Fabrizio. Viene estratto a sorte membro supplente della deputazione per compiere S. M. nel rinnovellarsi dell'anno, pag. 14 — eletto membro della Commissione per l'esame del nuovo Codice penale militare, 20.

LEVE MILITARI:

Leva di mille uomini tra marinai ed operai; progetto di legge, pag. 19 — relazione, 68 — discussione, votazione e approvazione, 106.

Disposizioni transitorie intorno alla leva; progetto di legge d'iniziativa della Camera dei deputati; progetto di legge, pag. 32 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 107.

Leva ordinaria annuale per l'anno 1856 di 15 mila uomini sulla classe del 1835; progetto di legge, pag. 342 — relazione, 353 — discussione, votazione e approvazione, 354.

M

MAESTRI cavaliere Ferdinando. Prende parte alla discussione dell'articolo 3 del progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore

della pubblica istruzione, pag. 36 — contro quello relativo alla riforma della tassa degli interessi, 125 — replica alle osservazioni del rela-

tore, 161 — propone e svolge un emendamento all'articolo 3 concernente l'interesse negli affari commerciali, 173 — depone sul banco della Presidenza la relazione per l'alienazione di titoli di credito verso la città di Palerme, 226.

MALASPINA di Carbonara marchese Luigi. Chiede un congedo, pag. 312.

MAMELI commendatore Cristoforo. Viene estratto a sorte membro della deputazione per compiere S. M. nel rinnovarsi dell'anno, pag. 14 — nella qualità di relatore del progetto di legge sul riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione ne sostiene la discussione, 23-25-33-35-37-38-39-48-49-50-53-55 — viene eletto e proclamato commissario di vigilanza della Cassa ecclesiastica, 56 — di nuovo nella discussione, 57-62-63-64-69-73-74-75-77-79-80-82-83-86-89-102-104-105 — dà lettura del testo della legge siccome venne votata dal Senato, salvo alcune leggere modificazioni introdotte dall'ufficio centrale, 110-111 — nella qualità di relatore del progetto di legge per la cessione di terreni demaniali nell'isola di Sardegna invita il Senato, udite le spiegazioni del presidente del Consiglio, a soprassedere dalla discussione respingendo la convenzione, 313 — porge schiarimenti sopra una petizione dei macellai di Torino, 359.

MANNO barone Giuseppe. Prende parte alla discussione sull'articolo 1 del progetto di legge per riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione, pag. 34-35 — di quello per la riforma della tassa degli interessi e sull'ordine della discussione, 177.

MARINA militare e mercantile:

Penalità ai capitani di seconda classe ed ai patroni della marina mercantile; progetto di legge, pag. 14.

Leva di 1000 uomini tra marinai ed operai; progetto di legge, pag. 59 — relazione, 68 — discussione, votazione ed approvazione, 106.

MARIONI commendatore Giuseppe. Viene eletto e proclamato segretario del Senato, pag. 5 — membro della Commissione di finanze, 9 — designato dalla sorte scrutatore delle schede per la nomina di un commissario incaricato, 10 — eletto e proclamato membro della Commissione di contabilità interna, 12 — destinato dalla sorte a far parte della deputazione per compiere S. M. nel rinnovarsi dell'anno, 14 — domanda congedi, 343-347.

MENOUVE — Costruzione di una galleria attraverso il passo di Menouve nella catena del Gran San Bernardo; progetto di legge, pag. 51 — relazione, 111 — discussione, votazione e approvazione, 116.

MONTEZEMOLO (Cordero di) marchese Massimo. Svolge considerazioni contro il progetto ministeriale per la riforma della tassa degli interessi accennando ad alcune sue proposte, pag. 119 — aggiunge altre osservazioni, 156 — nella discussione del bilancio passivo del 1857 invita il Ministero a dare alcune spiegazioni sulla condizione politica del paese dopo gli ultimi fatti accaduti nel congresso di Parigi e le discussioni a cui i medesimi diedero luogo, 377-379.

MONUMENTO da erigersi a Re Carlo Alberto; progetto di legge, pag. 312 — relazione e discussione, 348 — votazione e approvazione, 349.

MORIS cavaliere Giuseppe. Viene estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei questori, pag. 4 — eletto e proclamato membro della Commissione di agricoltura e commercio, 11 — designato dalla sorte scrutatore delle schede per la nomina dei commissari di vigilanza della Cassa depositi e prestiti, 19 — prende parte alla discussione del progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione, 51-82-83-84-85-86 — di quello relativo alle paghe e pensioni del corpo sanitario militare, 196.

MOSCA commendatore Carlo. Depone sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge per l'apertura di una galleria attraverso il colle di Menouve, pag. 111 — dà lettura di altra sul disegno di legge per la costruzione di una tettoia di copertura dello scalo della ferrovia di Alessandria; risponde nella discussione ad osservazioni del ministro dei lavori pubblici, 250 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti proponendo una nuova redazione del paragrafo terzo dell'articolo 1, 293-294.

MUSIÒ commendatore Giuseppe. Accenna per lettera i motivi che lo tengono assente dal Senato, pag. 7 — suo discorso in appoggio del progetto di legge per la riforma della tassa degli interessi, 121-124 — prende parte alla discussione del disegno di legge per l'istituzione in Cagliari di una succursale della Banca Nazionale, 187 — alle interpellanze del senatore Di Castagnetto sul trattato di pace, 269.

N

NIGRA commendatore Giovanni. Viene eletto e proclamato commissario di vigilanza della Cassa dei depositi e prestiti, pag. 20 — come presidente di

essa Commissione rassegna lo specchio delle relazioni di quella Cassa colla Cassa di risparmio, 112 — domanda alcune spiegazioni a proposito

INDICE

della restituzione della dote della fu regina Maria Adelaide nella discussione del relativo progetto di legge, 180.

NAVIGAZIONE:

Modificazioni alla convenzione stipulata colla compagnia Transatlantica; progetto di legge, pag. 144 — relazione, 298 — discussione 314 — vi prendono parte i senatori De Cardenas, Albini,

Della Marmora, Balbi-Piovera, Di Pollone, De Fornari, Gioia, relatore, Jacquemoud, il ministro dei lavori pubblici Paleocapa e il presidente del Consiglio Cavour; votazione e approvazione, 332.

Acquisto per parte del Governo di due battelli a vapore per la navigazione sul lago Maggiore; progetto di legge, pag. 262 — relazione, 298 — discussione, 332 — votazione e approvazione, 333.

O

OMAGGI — Indicazione dei donatori per ordine alfabetico:

A

Accademia delle scienze di Torino, pag. 16 — Associazione marittima mercantile ligure, 199 — Associazione medica degli Stati Sardi, 199 — Alessandria, sindaco della città, 207.

B

Botta Giacomo, editore, pag. 7 — Bertoni, dottore Giovanni, 16 — Bruschetti Giuseppe, capitano del Genio, 334.

C

Consigli divisionali: Atti delle Sessioni — Chiavari, pag. 7 — Alessandria, 7 — Ivrea, 9 — Cuneo, 14 — Torino, 16 — Annecy, 16 — Vercelli, 16 — Novara, 56 — Ciamberi, 91 — Genova, 116 — Cagliari, 198 — Acqui, 244 — Nuoro, 255.

Cassa di risparmio di Torino, presidente, pagina 238 — Cavalli, colonnello d'artiglieria, deputato, 238 — Calindri Ugo, professore, ingegnere, 238 — Comitato medico ligure, 244 — Cuniberti Alessandro, delegato di sicurezza pubblica, 310.

D

Debito pubblico, direttore generale, pag. 199 — Della Marmora, senatore del regno, 233.

G

Giornale: Direttore della *Rivista dell'inventore*, pag. 9 — Giraud Luigi, 14 — Giornale: direttore dell' *Gazzetta dei tribunali* di Genova, 214.

P

PALEOCAPA commendatore Pietro, ministro dei lavori pubblici. Presenta un progetto di legge per la costruzione di una galleria attraverso il passo di Ménéouve nella catena del Gran San Bernardo,

pag. 51 — un altro per autorizzare l'amministrazione delle strade ferrate ed assumere l'esercizio della ferrovia da Voltri a Genova, 206 — risponde agli eccitamenti che gli sono rivolti dal senatore

M

Ministeri: Finanze, pag. 7-16 — Guerra, 7-16 — Marina, 7 — Lavori pubblici, 112 — Istruzione pubblica, 16.

Magni Alessandro, 81 — Mameli Giorgio, 112.

N

Noceto Lorenzo, pag. 20 — Novara, sindaco della città, 272.

P

Prandi avvocato Enrico, pag. 7-116 — Pinelli Amedeo, 8 — Ponzio cavaliere, 14.

S

Stato maggiore generale, comandante, pag. 9-272 — Serra, applicato al Ministero dei lavori pubblici, 9.

T

Trompeo Paolo, pag. 8 — Tournon avvocato Giovanni, 8 — Tettamanzi Napoleone, 9.

U

Università di Torino, pag. 16.

V

Valerio Lorenzo, deputato, pag. 7 — Visetti professore, 14.

OSPEDALI — Ampliazione dell'ospedale militare in Alessandria; progetto di legge, pag. 246 — relazione, 255 — discussione, votazione e approvazione, 256.

Doria nella discussione del bilancio 1856 del suo dicastero relativamente alla costruzione di un ponte sulla Magra, 213-215 — dal senatore Della Marmora in ordine ai fari dei *Cavoli* e dell'*Asinara*, 217-218 — dal senatore Di Castagnetto intorno alla costruzione di un ponte sul Po rimpetto a Chivasso, 219-220 — ad osservazioni del senatore Sauli Lodovico relativamente all'esercizio della strada ferrata da Genova a Voltri, 236 — del relatore nella discussione del progetto di legge per la costruzione di una tettoia della strada ferrata di Alessandria, 250 — presenta due progetti di legge: per la costruzione di una strada consortile nella valle della Rochette e incanalamento del torrente Gelon; costruzione della stazione definitiva alla strada ferrata di Genova, 251 — parla a sostegno del disegno di legge portante modificazioni alla convenzione stipulata colla compagnia Transatlantica di Genova rispondendo ad obiezioni del senatore De Cardenas, 316 — del senatore Di Pollone, 319 — porge spiegazioni al senatore Plezza relativamente al progetto di legge che autorizza la divisione di Genova e le provincie che la compongono ad eccedere nel 1856 il limite ordinario della loro imposta, 341 — presenta progetti di legge: per la costruzione di un ponte sul fiume Magra; per la concessione delle strade ferrate da Acqui ad Alessandria; e da Ivrea a Chivasso, 343 — risponde ad una istanza del senatore Della Marmora relativa all'illuminazione dei fari, 347 — al senatore Di Castagnetto sulla concessione della ferrovia da Ivrea a Chivasso, 351 — al senatore Gonnet sulla concessione della ferrovia da Acqui ad Alessandria, 366 — al senatore Della Marmora nella discussione del bilancio passivo 1857 relativamente al sistema dei fari in Sardegna, 377.

PALERMO — Alienazione di titoli di credito verso la città di Palermo; progetto di legge, pag. 206 — relazione, 226 — discussione, votazione e approvazione, 227.

PALLAVICINO-MOSSÌ marchese Ludovico. Viene eletto e proclamato segretario del Senato, pag. 5 — prende parte alla discussione del progetto di legge sul riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione, 40-41-110 — domanda un congedo, 257.

PERSOGLIO commendatore Carlo Giacinto. Viene estratto a sorte membro della deputazione per compiere S. M. al rinnovellarsi dell'anno, pag. 14 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'istituzione di una classe temporanea nella Corte d'appello di Torino, e di una sezione pure temporanea in caduno dei tribunali di Torino, di Genova e di Vercelli, 337.

PETIZIONI:

Commissioni bimestrali — Novembre 1855,

pag. 5 — gennaio 1856, 16 — marzo, 228 — maggio, 311.

Indicazione delle sedute in cui si riferirono petizioni, pag. 227-233-358.

Indicazione dei potenti per ordine alfabetico:

A

Attnari presso le Corti di appello di Torino e di Casale dispensati dal servizio, pag. 20-234 — Avvocati di Torino, 365.

B

Balocco, Buronzo, Consigli delegati, pag. 261.

C

Calusio Francesco, furiere in ritiro, pag. 12-199-233-238 — Commissione del commercio ed industria in Torino, 16-234 — Casorzo Giacomo, 20-234-238 — Camerale G. B. di San Martino Siccomario, 81-234 — Confienza, Caresana, proprietari, 260. — Cava (Lomellina) proprietari, 272.

D

Danna Giacomo, segretario della giudicatura del mandamento di Gozzano, pag. 342.

F

Formigliana, Consiglio delegato, pag. 261 — Fabbricanti di carta della provincia di Genova, 350.

G

Genova, sindaco della città, pag. 9-227 — Gropello, Garlasco, proprietari, 261 — Giffenga, Consiglio delegato, 261 — Gambolò (Lomellina), proprietari, 272 — Genova, fabbricanti di carta, 350 — Ghiardi Lorenzo, 355 — Gamero Domenico, 381.

I

Iglesias, 80 cittadini proprietari, pag. 16-234.

L

Lomello, diversi proprietari, pag. 255.

M

Montevideo, Commissione per la costruzione di un ospedale italiano, pag. 7-227 — Medici e chirurghi esercenti in Torino, 16-234 — Marini Giovanni Battista, da Genova, 239 — Mede, diversi proprietari, 260 — Macellai di Torino, 261-359.

N

Novara, diversi proprietari, pag. 260.

O

Olevano (Lomellina), proprietari, pag. 260.

P

Pont-Beauvoisin, Consiglio comunale, pag. 12-227 — Pezzana, Consiglio delegato, 255 — Pieve del Cairo, vari possidenti, 258 — Pezzana, diversi proprietari, 260.

R

Roasenda, Consiglio delegato, pag. 261.

S

Scagno Luigi, notaio, pag. 20-234 — Sartirana, Consiglio delegato, 255 — San Giorgio (Lomellina), proprietari, 272.

U

Ufficiali della legione anglo-italiana, pagine 258-261.

V

Valle (Lomellina), vari possidenti, pag. 255 — Vercelli, proprietari, 272.

Z

* Zerbolò, diversi proprietari, pag. 260 — Zemme, Consiglio delegato, 261.

PICOLET commendatore Lorenzo. Accenna per lettera i motivi della sua assenza dal Senato, pag. 12.

PINELLI conte Alessandro. Viene estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina della Commissione di finanza, pag. 8 — prende parte alla discussione del progetto di legge per riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione, 50-64-83 85 — suo discorso in appoggio del progetto di legge per l'autorizzazione al Governo di un prestito di 30 milioni, 113 — svolge considerazioni nella discussione del bilancio 1856 di grazia e giustizia relativamente alla categoria *Corti di appello*, 201 — appoggia il rinvio al Ministero della petizione concernente la costruzione di un ospedale italiano a Montevideo, 227 — viene estratto a sorte membro supplente della deputazione per assistere alla funzione religiosa in occasione della festa dello Statuto, 261 — nella qualità di relatore sostiene la discussione del progetto di legge per l'istituzione di una classe temporanea nella Corte d'appello di Torino e di una sezione pure temporanea in caduno dei tribunali di Torino, di Genova e di Vercelli, 336-339.

PLANA barone Giovanni. Prende parte alla discussione del progetto di legge per riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione, pag. 33 — di quello per la riforma della tassa degli interessi, 163.

PLEZZA avvocato Giacomo. Viene eletto e proclamato membro della Commissione di agricoltura e commercio, pag. 11 — si oppone ad un'aggiunta proposta dall'ufficio centrale all'articolo 3 del progetto di legge per riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione, 39 — osservazioni sull'articolo 5, 50 — propone un emendamento all'articolo 6, 54-55 — rivolge istanze intorno alle visite straordinarie negli istituti della provincia, 94-95 — prende parte alla discussione del disegno di legge per la riforma della tassa degli interessi, 163 — viene estratto a sorte membro della deputazione per assistere alla funzione religiosa in occasione della festa dello Statuto, 261 — nella qualità di relatore sostiene la discussione del progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti, 277-278-280-282-287-300-302-304-308-309 — domanda spiegazioni in merito del progetto di legge che accorda facoltà alla divisione di Genova e alle provincie che la compongono di eccedere nel 1856 il limite ordinario dell'imposta, 341 — nella discussione del bilancio attivo 1857 presenta e svolge un ordine del giorno relativo alla categoria 8, *Contribuzione prediale*, 361-362.

POLLONE (Nomis di) conte Antonio. Viene eletto e proclamato segretario del Senato, pag. 5 — accenna per lettera i motivi della sua assenza, 7 — viene eletto e proclamato membro della Commissione di finanze, 8 — prende parte alla discussione del progetto di legge per riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione, 39-46-62 — di quello per la riforma della tassa degli interessi, 167-174-177 — del bilancio 1856 degli affari esteri, amministrazione delle poste, categoria *Paghe ai corrieri, portallettere, ecc.*, 205 — sulla categoria *Esperimento di distribuzione nei comuni rurali*, 207-210 — nella qualità di relatore risponde alle obiezioni mosse dal senatore De Fornari nella discussione del progetto di legge per dare facoltà di depositare presso l'amministrazione del debito pubblico le cedole al portatore, 241 — dà lettura dei suoi rapporti sopra i progetti di legge per l'aggiunta di fili telegrafici ad alcune linee; e per accordare alla divisione di Torino la facoltà di oltrepassare nel 1856 il limite della sovrimposta, 255 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti, 277-278 — di quello portante modificazioni alla convenzione stipulata colla compagnia Transatlantica di Genova, 317 — replica al ministro dei lavori pubblici, 322 — al presidente del Consiglio, 325 — contro un articolo addizionale presentato dal senatore Jacquemoud, 329 — a nome del senatore Gonnet legge il rapporto

INDICE

sul progetto di legge per la concessione della ferrovia tra Acqui ed Alessandria, 354 — nella discussione del bilancio passivo 1857 discorre relativamente all'amministrazione delle poste, 374-376.

PONTI — Costruzione di un ponte sul fiume Magra; progetto di legge, pag. 343 — relazione e discussione, 353 — votazione e approvazione, 354.

PORTI — Prolungamento del molo nuovo di Genova; progetto di legge, pag. 326 — relazione e discussione, 350 — votazione e approvazione, 351.

PRAT conte Ferdinando. Viene estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei commissari di vigilanza della Cassa depositi e prestiti, pag. 19.

PRESTITI:

Di 30 milioni di lire per lo Stato, Vedi *Debito pubblico*;

Di 2 milioni alla Cassa dei depositi e prestiti, Vedi *Depositi*;

Per assegnari e sussidi al clero di Sardegna, Vedi *Clero*.

PROVANA del Sabbione cavaliere Luigi. Viene estratto a sorte membro della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 6 — scrutatore delle schede per la nomina delle Commissioni di agricoltura e commercio, 8 — di finanze, 10 — membro della deputazione per assistere alla funzione religiosa in occasione della festa dello Statuto, 261.

Q

QUARELLI di Lesegno conte Clemente. Viene estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina della Commissione di finanza; eletto e proclamato segretario del Senato, pag. 5 — membro della Commissione di finanza, 8 — riferisce sopra una petizione degli ex-attuari presso le Corti di Torino e di Casale, 234 — dà lettura del suo rapporto sul progetto di legge concernente l'esercizio della strada ferrata da Genova a Voltri, 236 — come relatore dichiara che nessuna petizione pervenne

al Senato relativamente al progetto di riforma della legge sulla tassa-patenti, 248 — dà lettura del suo rapporto sul progetto di legge per l'approvazione del conto amministrativo 1848 delle rendite e delle spese per la Sardegna, 255 — riferisce sopra petizioni del furiere in ritiro Calusio, 358 — dà lettura della relazione sul progetto di legge per l'assestamento definitivo del bilancio 1848 attivo e passivo di terraferma, 359.

R

RABBINI, direttore capo dell'ufficio del catasto. Annunzio della sua nomina a commissario regio per sostenere la discussione del progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti e di altri ridotti a coltura, pag. 253 — parla nella discussione contro la soppressione proposta dall'ufficio centrale del paragrafo 3 dell'articolo 1, 278-282-291 — contro un'aggiunta al paragrafo primo dell'articolo 2, 299-301-306-307 — espone alcune considerazioni sull'articolo quinto, 308.

RATTAZI commendatore Urbano, deputato, ministro degli affari interni. A nome del ministro delle finanze presenta progetti di legge: sussidio di due milioni alla Cassa dei depositi e prestiti; modificazioni alla legge sulle società anonime ed in accomandita; prestito di 30 milioni di lire, pag. 17-18 — in nome proprio due disegni di legge per auto-

rizzare la divisione di Cuneo ad eccedere il limite dell'imposta; alla divisione e provincia di Savona di contrarre un mutuo passivo, 115 — invita il Senato ad assistere all'anniversario funebre per i morti alla battaglia di Novara, 217 — presenta progetti di legge per accordare facoltà alla divisione e province di Nuoro, Cuglieri, Lanusei, Nizza, San Remo, Vercelli e Casale di contrarre mutui passivi e di eccedere il limite ordinario delle loro imposte, 233 — nella discussione dei medesimi dichiara riservarsi di presentare uno schema di legge diretto a modificare la circoscrizione delle divisioni e province, 243 — risponde alle osservazioni del senatore Di Castagnetto relativamente al disegno di legge per autorizzare varie province a contrarre debiti onde pagare le azioni della ferrovia da Alessandria a Stradella, 252 — presenta un progetto di legge per dare facoltà alla divi-

sione di Torino di eccedere il limite ordinario della sovrimposta nel 1856, e a nome del ministro delle finanze quelli: per l'acquisto di canali e di un mulino sul territorio di Vercelli; per l'aggiunta di fili telegrafici alle linee tra Torino-Arquata-Genova e da Spezia a Santa Croce; per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti; comunica un regio decreto per la nomina del cavaliere Rabbini a commissario regio per sostenere la discussione di quest'ultimo progetto di legge, 253 — a nome del ministro guardasigilli presenta un disegno di legge portante provvedimenti per le segreterie delle Corti d'appello, dei tribunali e delle giudicature, 262 — in nome proprio: per dare facoltà alla divisione di Genova ed alle provincie che la compongono di eccedere il limite dell'imposta, 310 — per autorizzare la divisione di Cuneo a vincolare per un ventennio i suoi bilanci; la divisione di Sassari ad eccedere il limite ordinario delle sue imposte per il 1856; le provincie d'Acqui e di Alessandria di vincolare per gli anni 1857-1858-1859-1860 i loro bilanci, 343 — nella discussione del bilancio passivo del 1857 risponde alle osservazioni del senatore Di Castagnetto, 372-373.

RECLUTAMENTO militare — Disposizioni transitorie intorno alla leva; progetto di legge d'iniziativa della Camera dei deputati, pag. 32 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 107.

REGIS conte Giovanni. Viene estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei segretari del Senato, pag. 4 — membro della deputazione per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al di-

corso della Corona, 6 — della Commissione di finanze, 11 — svolge considerazioni nella discussione del bilancio 1856 del Ministero di grazia e giustizia in ordine alle categorie *Corti di appello*, 200-201 — *Statistica giudiziaria*, 202 — dà lettura del suo rapporto sul progetto di legge portante disposizioni circa la prescrizione e i casi di smarrimento dei buoni del Tesoro, 233 — di quello per la costruzione di un ponte sul fiume Magra, 353.

RICCI cavaliere Francesco. Assume l'ufficio di segretario provvisorio della Presidenza, pag. 2 — annunzio della sua morte, 261.

RICOMPENSA nazionale — Assognameuto in proprietà al generale Alfonso La Marmora di un terreno demaniale; progetto di legge d'iniziativa della Camera dei deputati, pag. 342 — relazione, 343 — votazione e approvazione, 344.

RIVA avvocato Pietro. Assume l'ufficio di segretario provvisorio della Presidenza, pag. 2 — viene estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina della Commissione di finanze, 10 — prende parte alla discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione, 42-66 — legge la relazione sul progetto di legge per l'alienazione di un locale demaniale e la costruzione di una dogana in Arona, 249 — altra per l'acquisto di canali e mulino nel territorio di Vercelli, 255.

ROGGIA demaniale di Tricerro — Spese per la formazione di due cavetti; progetto di legge, pag. 244. — relazione, 246 — discussione, votazione e approvazione, 254.

S

SANITÀ — Disposizioni intorno alle paghe ed alle pensioni del corpo sanitario militare; progetto di legge, pag. 106 — relazione, 135 — discussione, 192 — vi prendono parte il ministro della guerra Durando e i senatori Della Marmora, relatore, Gonet, Moris, Cantù, Jacquemoud; votazione e approvazione, 197.

SARDEGNA — Cessione di terreni demaniali; progetto di legge, pag. 256 — relazione, 263 — discussione, 312 — vi prendono parte il presidente del Consiglio Cavour e i senatori Mameli relatore, Della Marmora e De Cardenas; respinto l'articolo 1 il Governo dichiara di ritirare il progetto, 314.

SAULI D'IGLIANO conte Lodovico. Prende parte alla discussione del progetto di legge sul riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione, pag. 87-89 — di quello concernente

l'esercizio della strada ferrata da Genova a Voltri, 236 — del disegno di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti, 282 — di quello pel prolungamento del molo nuovo del porto di Genova, 350.

SAULI marchese Francesco. Assume l'ufficio di segretario provvisorio della Presidenza, pag. 2.

SCLOPIS di Salerano conte Federico. Accenna per lettera i motivi della sua assenza dal Senato, pag. 12 — prende parte alla discussione del progetto di legge relativo alla convenzione colla città di Alessandria per permuta di stabili, 366 368, 370.

SEGRETERIE delle Corti, dei tribunali e delle giudicature, Vedi *Giudiziario*.

SENATORI del regno:

Relazione sopra i titoli di ammissione e proclamazione.

De Foresta commendatore Giovanni, pag. 5.
Annunzio di morte:
 Del senatore Colli, pag. 252.
 Del senatore Ricci Francesco, pag. 261.
 Del senatore De Margherita, pag. 312.
SICCARDI conte Giuseppe. Annunzio della sua nomina a vice-presidente del Senato, pag. 2 — viene estratto a sorte scrutatore delle schede per la nomina dei questori, 4 — è nominato membro della Commissione per l'esame del nuovo Codice penale militare, 20 — commissario di vigilanza della Cassa ecclesiastica, 56 — prende parte alla discussione generale sul progetto di legge per la riforma della tassa degl'interessi, 150 — combatte un emendamento proposto dal senatore Cataldi al terzo paragrafo dell'articolo 1, 164 — propone un temperamento di conciliazione, 165 — risponde alle obiezioni e combatte un emendamento proposto dal senatore Jacquemoud all'articolo 3 relativo all'interesse negli affari di commercio, 171.
SCIETÀ anonime ed in accomandita, Vedi *Tasse*.
SONNAZ (Gerbaix di) cavaliere Ettore. Viene estratto a sorte scrutatore per la nomina della Commissione di finanze, pag. 8 — membro della deputazione per compiere S. M. nel rinnovarsi dell'anno, 14 — eletto e proclamato membro della Commissione per l'esame del nuovo Codice penale militare, 20 — domanda spiegazioni a proposito dell'assegnamento al generale La Marmora di un terreno demaniale a titolo di ricompensa nazionale, 344.
SPESE maggiori e nuove, Vedi *Bilanci*.
SPUGLI, Vedi *Conti amministrativi*.
STARÀ conte Giuseppe. È nominato membro della Commissione per l'esame del Codice penale militare, pag. 20.
STATUTO — Comunicazione al Senato relativa alla festa dello Statuto; estrazione a sorte di una deputazione per assistere alla funzione religiosa, pag. 261.
STUDENTI — Ammissione di ingegneri e studenti di matematiche ai gradi di sottotenente nel genio e nell'artiglieria; progetto di legge, pag. 19 — relazione, 68 — discussione, 106 — votazione e approvazione, 107.
STRADE ferrate:
 Assunzione per parte del Governo dell'esercizio della strada ferrata da Voltri a Genova; progetto

di legge, pag. 206 — relazione e discussione, 236 — osservazioni del senatore Sauli Lodovico e risposta del ministro dei lavori pubblici; votazione e approvazione, 237.

Facoltà alle provincie di Genova, Voghera, Tortona e Novi di contrarre debiti capitali per soddisfare il prezzo di azioni della ferrovia da Alessandria a Stradella con diramazione da Tortona a Novi; progetto di legge, pag. 244 — relazione, 246 — discussione, 252 — osservazioni del senatore Di Castagnetto e del ministro dell'interno Rattazzi; votazione e approvazione, 253.

Copertura degli scali della strada ferrata d'Alessandria; progetto di legge, pag. 244 — relazione e discussione, 250 — votazione e approvazione, 251.

Costruzione di un nuovo edificio e tettoia presso la stazione della strada ferrata in Arona; progetto di legge, pag. 244 — relazione e discussione, 249 — votazione e approvazione, 251.

Costruzione della stazione definitiva della strada ferrata di Genova; progetto di legge, pag. 251 — relazione, discussione, votazione ed approvazione, 256.

Estensione della rete delle strade ferrate della Savoia e loro congiunzione colle ferrovie francesi; progetto di legge, pag. 312 — relazione e discussione, 352 — votazione e approvazione, 353 — si approva un ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale, 355-356.

Concessione della strada ferrata da Acqui ad Alessandria; progetto di legge, pag. 343 — relazione, 354 — discussione, 356 — osservazioni del senatore Gonnet e del ministro dei lavori pubblici Paleocapa; votazione e approvazione, 357.

Concessione della strada ferrata da Ivrea a Chivasso; progetto di legge, pag. 343 — relazione e discussione, 351 — osservazioni del senatore Di Castagnetto, del ministro dei lavori pubblici Paleocapa e del presidente del Consiglio Cavour; votazione e approvazione, 352.

STRADE rotabili — Consorzio per la costruzione di una strada nella valle della Rochette e incanalamento del torrente Gelon; progetto di legge, pag. 251 — relazione, discussione, votazione ed approvazione, 257.

T

TASSA degli interessi, Vedi *Codice*, Vedi *Interessi*.

TASSE — Imposte:

Sulle società anonime ed in accomandita; progetto di legge, pag. 18 — relazione presentata al-

l'ufficio di Presidenza; discussione, votazione e approvazione, 115.

Spesa sul bilancio 1856 pel servizio delle contribuzioni dirette e pel censimento prediale in

INDICE

Sardegna; progetto di legge, pag. 113 — relazione, 181 — discussione, votazione e approvazione, 198.

Riordinamento della tassa di patente sull'esercizio delle industrie, professioni ed arti liberali; progetto di legge, pag. 236 — relazione e discussione, 247 — osservazioni dei senatori Giulio, Quarelli relatore, De Fornari e del reggente il Ministero delle finanze Lanza; votazione e approvazione, 249.

TELEGRAFIA — Aggiunta di fili telegrafici alle linee da Torino, Arquata e Genova; da Spezia a Santa Croce; progetto di legge, pag. 253 — relazione, 255 — discussione, 256 — votazione e approvazione, 257.

TRATTATI — Convenzioni con potenze estere :

Annunzio della sottoscrizione che ebbe luogo in Parigi del trattato di pace colla Russia, pagina 239 — dello scambio delle ratifiche, 258 — comunicazione di documenti per parte del presidente del Consiglio Cavour, 261 — discussione e interpellanze sul trattato di pace, 263 — parlano i senatori Massimo D'Azeglio, Di Castagnetto, Musio, Della Marmora ed il presidente del Consiglio; il Senato adotta un ordine del giorno del senatore Massimo D'Azeglio, 271.

Convenzione per le corrispondenze telegrafiche tra la Sardegna, la Francia, il Belgio, la Spagna e la Svizzera, pag. 255.

TRIBUNALI, Vedi *Giudiziario*.

U

UFFICI di Presidenza del Senato.

Segretari provvisorii, pag. 2.

Comunicazione della nomina del presidente e dei due vice-presidenti, pag. 2.

Votazione e nomina dei segretari e dei questori, pag. 4-5.

Composizione e costituzione degli uffici del

Senato: novembre 1855, pag. 4-5 — gennaio 1856, 16-17 — marzo, 239 — maggio, 311.

UFFICIALI sanitari — Disposizioni sulle loro paghe e pensioni, Vedi *Armata di terra e di mare*.

USCIERI — Proroga di termini per la conferma degli uscieri; progetto di legge, pag. 14 — relazione, votazione e approvazione, 15.

V

VESME (Baudi di) cavaliere Carlo. Rivolge istanze intorno ad una petizione sporta dal Consiglio comunale di Pont-Beauvoisin, pag. 13.

VILLAMARINA (Pes di) marchese Salvatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 272.